

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI




LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

1827

1827

1827



1827

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XIX^a — 1^a Sessione 1895-97



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFICI DEL SENATO

1897

REPUBLICAN PARTY

W. W. BROWN

W. W. BROWN

W. W. BROWN



1891

W. W. BROWN

1891

XCII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Leggesi un elenco di omaggi — Comunicasi una lettera del ministro delle finanze, relativa alle petizioni n. 31 e 39 della Camera di commercio di Pisa e del Consiglio provinciale di Napoli — Il presidente commemora il senatore Narciso Pelosini ed a lui si associa il ministro dell'istruzione pubblica a nome del Governo — Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di progetti di legge — Discutesi il progetto di legge: Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo (N. 207) — Parlano i senatori Pierantoni, Mezzacapo, ed il ministro della guerra — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto, come pure rinviasi allo scrutinio segreto il progetto di legge: Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895 (N. 209) — Discutesi il progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali (N. 206) — Parlano nella discussione generale i senatori Boccardo, Di Camporeale, Rossi Alessandro, Parenzo e Pierantoni — Rinviasi il seguito della discussione a domani — Il presidente annunzia una interpellanza del senatore Rossi Alessandro, sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo, riguardo al riposo domenicale — Proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati in principio di seduta e che risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra e della pubblica istruzione. Intervengono più tardi i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro della marina della *Relazione statistica sanitaria dell'armata negli anni 1893-1894*;

L'ing. F. P. D'Angelo di un opuscolo sulla *Questione sociale*;

Il preside dell'Istituto Casanova di Napoli del *Verbale dell'adunanza generale dei soci, del 25 marzo 1896*;

Il signor Giovanni Gonnelli di una monografia per titolo *Il Papa e i Governi*;

Il signor Osvaldo Mynasco di un opuscolo intitolato *El Aleyato Chileno (La cuestion de limites)*;

Il signor Arturo B. Canarya di altro opuscolo intitolato: *Limites con Chile*;

Il presidente del Comitato per l'Esposizione circondariale di Cuneo del 1895 degli *Atti ufficiali della Esposizione medesima*;

Il presidente della R. Accademia di Agricoltura di Torino degli *Annali della stessa regia Accademia per l'anno 1895*;

Il signor Antonio Ferrucci di alcune *Note*

biografiche sull'ing. Dionisio Passerini ispettore del genio civile;

Il direttore della Compagnia italiana di Assicurazioni « La Fondiaria » del *Resoconto delle operazioni dell'esercizio 1895*;

Il direttore della Banca d'Italia del *Resoconto dell'adunanza generale degli azionisti del 26 febbraio 1896*;

I prefetti delle provincie di Citeriore, Bergamo, Livorno, Teramo degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1895*;

I rettori dell'Università di Messina, Cagliari, Ferrara, Sassari, Siracusa dell'*Annuario scolastico 1895-96*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. *Annali di agricoltura, Malattie del bestiame, Atti della Commissione consultiva per la fillossera, Scuole minerarie del Regno*;

2. *Annale di statistica « Statistica industriale »*;

Il ministro della pubblica istruzione del vol. 1^o, parte III, della *Collezione di scritti e documenti relativi a Cristoforo Colombo*;

Il sindaco di Rimini, di una pubblicazione per titolo *Onoranze a Luigi Ferrari*;

Il preside del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento della pubblicazione: *Osservazioni sullo sviluppo della cavità del quarto ventricolo*;

Il direttore generale dell'Istituto geografico militare di Firenze della *Carta itineraria del Regno d'Italia*;

Il R. provveditore agli studi di Alessandria di un opuscolo per titolo: *Le scuole elementari allo Stato*;

Il Ministro della guerra del *Rapporto ufficiale sulla battaglia di Adua e sui combattimenti intorno a Cassala*;

Il rettore della R. Università di Perugia del vol. VIII, fascicoli I e II, degli *Atti dell'Accademia medico-chirurgica di Perugia*;

Il signor Enrico De Senibus di *24 suoi sonetti*;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste del *Resoconto della gestione finanziaria 1895*;

Il presidente della Società Dante Alighieri della pubblicazione per titolo: *In memoria di Ruggiero Bonghi*.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, addì 8 luglio 1896.

« In riscontro alla lettera di V. E. con la quale Ella mi ha comunicate, in seguito al voto del Senato, le petizioni della Camera di commercio di Pisa circa le tare doganali e del Consiglio provinciale di Napoli circa l'imposta sui redditi dei fabbricati, mi pregio di parteciparle che ho risposto direttamente ai rispettivi presidenti degli enti anzidetti in merito alle petizioni medesime, facendo conoscer loro che dei voti in esse manifestati ho tenuto conto, in quanto mi è stato possibile, in appositi disegni di legge che ho presentati alla Camera dei deputati.

« Il ministro
« A. BRANCA ».

Do atto all'onor. signor ministro delle finanze della comunicazione fatta.

Commemorazione del senatore Pelosini.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Mi è doloroso darvi anche oggi notizia della morte di un collega.

Il professore Narciso Pelosini cessava di vivere alle ore due e mezzo stamani in Pistoia, compiuti, oggi fa appunto un mese, i sessantatre anni dell'età sua.

Nè l'umile condizione della nascita, nè l'essere egli rimasto sin dalla prima età orfano e solo al mondo nel suo villaggio di Calcinaja Pisana, gli impedirono di levarsi a ragguardevole stato. Il vivido ingegno, la volontà tenace gliene aprirono la via; la ruvida schiettezza, il maschio carattere ne sgomberarono gli ostacoli.

Conquistò bel nome nel foro; insegnò diritto penale; fu deputato di Pisa per due legislature (XV-XVI); venne ascritto al Senato il 4 dicembre 1890.

Oratore eloquente egli recava alla sbarra tutto l'impeto d'una natura sovrabbondante, tutte le energie del popolo onde era venuto su. La voce sonora, il bel porgere, la prontezza del replicare colorivano piacevolmente una soda dottrina giuridica, una erudizione varia, delle quali era adorno.

Cultore delle buone lettere, il suo discorso se ne abbelliva; alla purezza della lingua, alla forma sempre eletta davano risalto briosi motti e vive immagini paesane.

Nemico di ogni bruttura, fieramente vi si drizzava contro; spregiatore delle ipocrisie, schivo delle circonlocuzioni, ignaro degli eufemismi usava la parola la più propria, la più tagliente per qualificarle; le stigmatizzava colla frase la più rovente. Egli che fin dalla fanciullezza aveva lottato per campare, considerava la vita come una perenne battaglia; finchè visse, o da privato, o da uomo pubblico, la combattè, intendendo a rinvigorire le forze morali che sono il salutare viatico dei cittadini, il presidio dei popoli (*Benissimo*).

Anima sdegnosa, ai modi, ai detti, al contegno appariva singolare: si atteggiava a bizzarro solitario, severamente giudicando, sferzando a sua posta in politica, in letteratura, in arte.

Ma il poderoso atleta del foro, della maestà del Parlamento tanto era compreso, che poco o punto nelle discussioni di esso si arrischiò, quantunque l'ingegno, e la dottrina ve lo avessero peculiarmente apparecchiato e gli alti intenti da lui proseguiti tali fossero da dare credito e pregio alla sua voce. Quasi sopraffatto dall'ambiente, così grande religione lo premeva verso tutto che si attenesse al bene pubblico ed alle patrie leggi, ingenuamente scusava la propria ritrosia, modestamente allegava sentirsi impari all'arduo ufficio.

A queste rimembranze della mente e dei sentimenti di Narciso Pelosini, quali mi apparvero nei due rami del Parlamento, dove lo conobbi e lo accostai, è sembrato a me giovi raccomandarne la memoria nell'ora mesta in che l'uomo forte si è da noi per sempre dipartito. (*Benissimo, vive approvazioni*).

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
A nome del Governo mi associo alle nobili ed eloquenti parole che il nostro illustre presidente ha pronunciate in onore del senatore Pelosini.

Pelosini fu indubbiamente uno degli spiriti più alti ed originali che abbia onorato il foro ed il paese. Sono sicuro che unanime compianto

accompagna il nome suo, ed insieme al Senato, il paese tutto si associa alle condoglianze vivissime che hanno lamentata la sua morte.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento (N. 201);

Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876 (N. 200);

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino (N. 197);

Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia (N. 180).

Prego procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È accordata la naturalità italiana al signor Driquet nobile grand'ufficiale Edoardo fu Pietro, tenente generale in posizione ausiliaria nel regio esercito, nato a Buda (Ungheria) li 6 novembre 1824, domiciliato nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Darò volentieri il mio voto al disegno di legge che è venuto in deliberazione per il merito distintissimo dell'uomo, per l'atto di giustizia tardiva che consacra, e perchè afferma un pensiero, che fin dal 1879 cercai di tradurre in una legge d'iniziativa parlamentare.

Era la tornata parlamentare del 25 gennaio 1879, presidente l'onorevole Farini: egli annun-

ciò alla Camera dei deputati che gli Uffici avevano autorizzata la lettura di un disegno di legge di mia iniziativa, composto di due articoli. Col primo io proponeva « che gli ufficiali italiani non appartenenti al Regno, e gli stranieri, i quali avevano combattuto per l'indipendenza italiana, e si trovavano attualmente al servizio dell'Italia, avevano il diritto di ottenere per decreto reale la nazionalità che ad altri si deve concedere per legge ». Aggiungevo nell'art. 2: « che detti ufficiali dovevano presentare le loro domande entro sei mesi dalla data della legge al Ministero della guerra, il quale le avrebbe trasmesse, corredate dalle relative informazioni, al ministro dell'interno, e questi avrebbe sottoposto alla firma reale il decreto contenente nomi degli ufficiali ammessi alla grande naturalità italiana.

Il Ministero di quel tempo mi fece vive preghiere perchè non avessi sviluppato questo disegno, sostenendo che l'iniziativa era di tale importanza che doveva procedere dalla Corona. Mi fu promesso in pari tempo un disegno di legge, che avrebbe corretto le anomalie, le imperfezioni del nostro sistema legislativo intorno la naturalizzazione. Passarono tre anni, ed io ebbi l'onore di prendere seggio in questa assemblea, che non era il luogo idoneo alla ripetizione della iniziativa; ma non mancai più volte di fare istanza che il disegno di legge emendatore della cittadinanza, fosse presentato. Uno o due anni or sono fu proposto alla Camera dei deputati un disegno somigliante a quello che ho ricordato; ma non ebbe seguito. Da quell'ora in poi molti valorosi stranieri fatti cittadini italiani per l'affetto alla nostra nazione, per i servizi resi alla nostra patria uscirono dall'esercito, altri di vita, qualcuno ottenne l'istesso atto legislativo, che oggi premia il generale Driquet, e che sarà certamente accolto con voto unanime dal Senato.

Sento vivissima soddisfazione nel votare una proposta per lunghi anni da me vagheggiata, e che si ispira a un principio di diritto pubblico universalmente ammesso dalle nazioni civili. Nella solidarietà delle lotte contro il despotismo e per la risurrezione delle nazionalità i forti si prestarono vicendevole aiuto, ed ebbero patrie di elezione. Stimo opportuna l'ora in cui questa legge rende cittadino italiano con pienissima capacità di diritti, un prode, che per sen-

timenti, per valore e per servigi da lungo tempo fu nostro, perchè l'Ungheria, celebrando in quest'anno il millennio dalla sua formazione a Stato, ha voluto onorare noi altri pei ricordi patriottici, che spinsero due popoli a sorreggersi l'un l'altro nelle lotte della indipendenza nazionale, e nelle comuni aspirazioni verso il progresso, la pace e la civiltà. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPÒ. Dirò solo due parole.

L'atto che oggi compiamo, è il riconoscimento di un fatto.

Il generale Driquet è già cittadino italiano, per cuore e per le sue opere.

Egli ha combattuto tutte le guerre dell'indipendenza italiana; egli ha servito il paese nostro in tutti i modi possibili, in tutti i gradi dell'esercito: e qual sia stato l'ufficio a lui affidato, ha adempiuto il suo dovere sempre con intelligenza, con amore, con devozione assoluta.

Io dunque mi associo di cuore alle belle parole, con cui la relazione del Senato accompagna questo progetto di legge, e fo voti insieme alla relazione, che questo non sia l'ultimo atto, e che sia fatto abilità al Driquet di porre ancora a servizio dell'Italia le sue ottime qualità di ufficiale e di generale. (*Benissimo*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Io ringrazio i senatori Pierantoni e Mezzacapo delle nobili e meritate lodi tributate al generale Driquet, il quale veramente fra tutti i nostri generali è distintissimo per i servizi resi al paese.

Il generale Driquet, nato a Budapest, fu veramente italiano di cuore fino dal 1848; era anche italiano colla piccola cittadinanza.

Con questo progetto si tratta di accordargli la grande cittadinanza.

Mi associo quindi alle lodi a lui tributate dagli oratori che hanno parlato, certo che il generale Driquet, quantunque avanzato in età, è ancora in condizioni di salute così prospere da poter rendere importanti servizi al nostro paese sia nel campo legislativo, come nel campo militare (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge di un

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1896

solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895 » (209).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895.

Prego di dar lettura del progetto di legge e dell'unita tabella.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino firmata in Roma, addì 20 novembre 1895, e le cui ratifiche furono scambiate il...

CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia:

S. E. il dottor prof. comm. Maggioreino Ferraris, ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Il Governo della Repubblica di San Marino:

Il comm. Francesco Azzurri, console generale della detta Repubblica per il Regno d'Italia;

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

Art. 1.

Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuerà ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate od assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni.

Art. 2.

L'Amministrazione Sanmarinese sarà rappresentata, fino a nuove disposizioni, dall'Amministrazione italiana, nell'Unione universale delle poste.

Art. 3.

Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna soprattassa.

Art. 4.

Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive Amministrazioni delle poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.

Art. 5.

Tutti i rimanenti servizi affidati alla posta nel Regno d'Italia, sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri, fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di risparmio, sono estesi alle stesse condizioni all'Amministrazione sanmarinese.

Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione sanmarinese.

Art. 6.

I servizi dei vaglia, delle cartoline-vaglia e dei titoli di credito saranno condotti dall'Amministrazione sanmarinese per conto dell'Amministrazione italiana.

La prima sarà quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute dai propri uffici.

Art. 7.

L'Amministrazione sanmarinese riterrà per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio col l'estero, ma non avrà diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.

L'Amministrazione stessa dovrà rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.

Art. 8.

Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti, proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze o di pacchi o di altre irregolarità di servizio che diano diritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi italiane o le convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennità incomberà a quella fra le due Amministrazioni i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica di San Marino si riserva piena facoltà di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali e segnatasse propri.

Art. 11.

Le Amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla compilazione di un regolamento per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12.

La presente Convenzione sarà messa in vigore a datare dal giorno che sarà determinato di comune accordo fra le due parti contraenti, e avrà una durata indefinita salvo il caso di disdetta, che amendue le parti si riservano la facoltà di dare in qualunque tempo.

In tale caso la Convenzione stessa cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.

Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le Convenzioni del 7 febbraio 1865, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883 e 12 luglio 1889.

Le disposizioni dell'accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'una od all'altra delle due Amministrazioni, saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finchè questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.

Art. 13.

La presente Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi e il cambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve tempo possibile.

In fede del che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatta in doppio originale e sottoscritta in Roma, addì 20 novembre 1895.

Firmati: MAGGIORINO FERRARIS.
FRANCESCO AZZURRI.

Visto per copia conforme all'originale esistente nell'Archivio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 22 novembre 1895.

L' Ispettore generale:
ROSSI DORIA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: « Riordinamento delle scuole complementari e normali » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA AVELLA legge: (V. Stampato N. 206).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare al senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Disposto di tutto cuore a dar favorevole il mio voto a questo progetto di legge ed accettando con plauso, senza restrizioni i concetti così nobilmente espressi nella

relazione dell'Ufficio centrale, io potrei per verità astenermi dall'usurpare il tempo prezioso del Senato, se non mi paresse molto opportuno di cogliere questa occasione per sottoporre alla sapienza dei senatori alcune considerazioni, ed a quella dell'onor. signor ministro due mie semplici raccomandazioni.

Discutendosi, or sono pochi giorni, in quest'aula il bilancio dell'istruzione pubblica, di tutta la compagine dell'insegnamento pubblico si è molto elevamente ragionato: di un solo ramo dell'istruzione pubblica, cioè di quello elementare, se la memoria non mi tradisce, non si è quasi affatto parlato.

E veramente, se le condizioni allora non buone della mia salute me lo avessero consentito, in quell'occasione, piuttosto che in questa, avrei dovuto esporre le brevi considerazioni che mi propongo adesso di accennare cogliendo l'occasione di questo progetto di legge.

Tutto il Senato ha udito col più vivo interesse le dotte ed eloquenti orazioni che in quell'occasione furono profferite da una parte dai

fautori egregi dell'istruzione classica, dall'altra da quelli non meno autorevoli dell'insegnamento tecnico.

Anche chi per istituto di vita è obbligato a trascorrere il suo tempo in ricerche positive e quasi fabbrili di questioni di banche, di ferrovie, d'industrie e simili, anche costui fa plauso a coloro i quali levarono alta la voce in favore degli studi classici; perchè anche costui non può dimenticare che quella generazione alla quale appartiene e che ora volge all'ocaso, in quegli studi ha precisamente attinto tuttociò che di buono, tuttociò che di vitale è in essa ancora operante; perchè anche costui ricorda che « l'*humanitas* » è quella che *emollit mores nec sinit esse feros*.

Anche costui rammenta che quando i gesuiti educatori, in ciò poco accorti e niente presaghi, mettevano nelle mani di quella generazione, giovane allora, Omero, Tucidide, Virgilio, Orazio, Tacito, Sallustio, davano a quella gioventù una educazione la quale si sarebbe tradotta poi in fatti generosi di patriottismo. È là in quei libri che l'Italia liberale si è formata.

Dall'altra parte i sostenitori della modernità degli studi, i difensori dell'insegnamento tecnico non hanno punto meno ragione dei loro competitori; imperocchè se l'istruzione deve essere, come credo io, la grande e potente educatrice dei popoli, e se l'epoca nostra è quella nella quale lo spirito umano ha più potentemente impresso la sua dominazione sul mondo della materia, la scuola deve di necessità, in un'epoca come questa, ispirarsi a quel positivismo scientifico a cui le industrie hanno attinto l'impero sul mondo esteriore.

Ma mentre io ascoltavo rapito l'apologia del classicismo da una parte, quella del tecnicismo dall'altra, mi domandavo ingenuamente se quel battagliaire fosse proprio l'espressione di un bisogno del nostro paese e del nostro tempo, o se invece di dover paventare la prevalenza soverchia dell'uno o dell'altro indirizzo in Italia, non vi fosse un altro più mesto timore da nutrire nell'animo.

Se io vedessi da un lato i classicisti con opere egregie stampare un'impronta incancellabile nella letteratura odierna italiana e se, dall'altra, io potessi plaudire a una generazione di tecnici italiani, la quale non solo con nobili

eccezioni come davvero le abbiamo, ma bensì con una falange di scopritori, d'inventori, ga-reggiasse coi forestieri che tengono lo scettro, allora io capirei questa gelosa cura delle due chiese, ciascuna delle quali, come è nella natura di tutte le chiese, tanto più ama il suo culto quanto più lo vede da un altro culto minacciato. Ma siamo noi davvero, o signori, in queste condizioni di cose? O non piuttosto ci tocca di paventare non la prevalenza dei classici o quella dei tecnici, ma bensì invece un certo senso di doloroso assopimento, una tregua di stanchezza, un'assenza di quelle lotte vigorose e vivificatrici alle quali hanno assistito i nostri maggiori?

Io non voglio essere troppo pessimista, ma è forse il grande amore che in parte mi fa tale: io temo forte che questo sia precisamente il pericolo che minaccia gli studi in Italia, quello cioè di un periodo di atonia e di prostrazione, in cui nè classici nè tecnici possono cantare la vittoria. *Iliacos intra muros peccatur et extra*.

Molte sono le cause di questo fenomeno, nè io certo vorrò nè tutte nè alcune indagare; una però mi piace di ricordare agli egregi colleghi. Se noi consultiamo le pagine della *magistra vitae*, se noi interroghiamo la storia, noi vediamo che i periodi nei quali un grande impulso è stato dato alla vita del pensiero, furono anche i periodi nei quali un grande impulso fu dato alla vita industriale.

Uno dei nostri colleghi, che duolmi non veder oggi presente, l'onor. senatore Villari, ricordava pochi giorni or sono quell'epoca fortunata del Rinascimento, nella quale i negozianti banchieri di Firenze, accanto agli strumenti e ai ferri del mestiere, tenevano, per sollazzarsi lo spirito, Omero e Tacito, e potevano leggerli nella loro lingua originale.

Ebbene, o signori, l'epoca in cui vi erano negozianti e banchieri di questa fatta, ricordiamolo bene, è l'epoca in cui i banchieri fiorentini potevano prestare al potentissimo Re d'Inghilterra i loro milioni per non riaverli più; erano i tempi in cui Genova e Venezia dominavano con le loro flotte tutti i mari, erano i tempi in cui la nobiltà della seta e quella della lana si affermavano con una potenza, anzi dirò con una prepotenza di vita, che ha impaurito le vecchie oligarchie.

Erano tempi di una grande prosperità materiale. Ora siamo purtroppo lontani da quei tempi, e se la storia insegna qualche cosa, di questo sicuramente ci ammaestra, che dal secolo di Pericle a quello di Augusto, dal secolo di Elisabetta d'Inghilterra a quello di Luigi XIV in Francia, e soprattutto nel nostro glorioso Rinascimento, il moto intellettuale, le audacie del pensiero andarono sempre d'accordo e sempre contemporanee con le audacie dell'officina, del commercio e della navigazione.

L'essere oggi l'Italia grandemente sofferente nella sua vita economica credo sia la maggiore spiegazione delle sue sofferenze nella vita intellettuale. Ma io qui mi fermo in tema che meriterebbe altro studio e altra parola, e vengo a più modesti concetti, che si attengono all'attuale progetto di legge; vengo all'istruzione elementare.

Fra le cause che tengono, come credo io, languenti i gradi medi e i gradi superiori della coltura italiana, oltre a quella generalissima che accennavo poc'anzi, del disagio economico, a me pare di vederne un'altra più prossima ed immediata; ed è la condizione depressa, nella quale si trova precisamente l'insegnamento elementare, quell'insegnamento del quale, ripeto, non si è creduto di discutere così ampiamente come lo si è fatto per gli altri gradi superiori dell'istruzione nella discussione del bilancio.

Ora, che l'istruzione elementare languisca e soffra in Italia, io credo che chiunque abbia portato sincera attenzione alla cosa non possa dubitarne. Ne voglio solo dare poche prove.

Appena costituita, l'Italia ha voluto per legge dichiarare obbligatoria la prima istruzione. Coloro i quali non parteggiavano ai facili entusiasmi dei promotori di questa grande riforma, coloro i quali credevano che le riforme di questa natura non approdino e non riescano se non a condizione di essere sussidiate, avvalorate da un gran numero di altre riforme, di altre istituzioni concorrenti, concomitanti, furono purtroppo profeti; perchè, mentre il principio dell'istruzione obbligatoria è stato sancito e proclamato, ora è circa un quarto di secolo, o più, io non vedo che i risultati di questa riforma siansi tradotti in quei fatti che erano nelle speranze de' suoi autori. Io veggo che nei registri di leva il numero degli analfabeti, certo dimi-

nuito, è ancora in Italia vergognosamente più grande di quello che non sia presso i popoli con l'Italia confinanti. E nei registri dello stato civile, benchè diminuito anch'esso, il numero degli sposi illetterati è ancora troppo grande.

Ciò non dovrebbe essere, perchè i giovani dei due sessi venuti su sotto l'impero della riforma, oggi dovrebbero rappresentare una italianità più educata di quella, che li ha preceduti.

Nè qui mi fermo, o signori. Le cifre statistiche non sono il solo, nè il più valido argomento della mia tesi. Nel modo col quale procede l'istruzione elementare presso di noi vi sono tali magagne di rimpetto alle quali il numero degli analfabeti nei registri di leva, o nei registri degli sponsali scompaiono ed hanno una ben piccola importanza.

Due gravissimi mali inquinano a parer mio, lietissimo se potrò essere corretto, l'organismo della elementare istruzione; l'uno si attiene al personale, l'altro si riferisce all'ordinamento, ai programmi, al sistema.

Il personale. - Mi guardi il cielo da che sulle mie labbra possa risuonare una parola men che rispettosa, men che ossequiente a quella, tanto modesta, quanto nobile schiera dei maestri elementari, la quale si è assunta la cura di anime, il nobile ufficio di educare alla virtù e ai primi elementi del sapere i nostri figliuoli.

Io so troppo, o signori, quale sia e quanto lo spirito di abnegazione e di sacrificio che anima questa nobile, quanto modesta schiera; io so purtroppo quali difficoltà incontri essa in tutto un organismo familiare e sociale, contro il quale si spuntano troppo sovente le armi di cui ella dispone.

Io so troppo queste cose, perchè io possa tentarmi a dire verbo meno che riguardoso verso la classe dei maestri elementari, di cui mi professo ammiratore sincero. Ma al tempo stesso io non chiudo abbastanza gli occhi dell'osservatore diligente e amoroso, per non riconoscere che (sia regola o sia eccezione, non so nè curo) per riconoscere, dico, che accanto ai numerosi maestri elementari consapevoli di questi ideali, accanto al sacerdote dell'istruzione elementare che adempie il suo alto ufficio, tanti altri vi sono che seguono invece tutt'altra via.

Qui ci troviamo raccolti molti padri, sarei più esatto forse dicendo molti nonni (*Ilarità*).

Ebbene, o signori! chiunque di noi ha seguito il povero fanciullo al banco della scuola elementare, e ha visto la poca scarsissima cura colla quale il maestro cerca di destare l'interesse, così facile a svolgersi nell'animo tenerello per l'osservazione dei fenomeni grandi della natura; - chiunque ha veduto che questa povera infanzia, pasciuta di vento, esce dalla scuola più povera e più disadorna nella mente e nel cuore del giorno in cui vi è entrata; - chiunque ha osservato che quella preziosa facoltà del bambino che è la memoria e che noi eravamo avvezzi a vedere tanto coltivata un tempo, oggi si trascura e si tiene inerte, quasi che essa non fosse il tesoro in cui gli anni futuri del bambino potranno raccogliere a larghe mani la messe dell'esperienza delle altre generazioni; - chiunque ha domandato indarno al proprio nepote che mai sappia egli della geografia del proprio luogo nativo, quanto conosca dei fatti gloriosi della storia contemporanea, e si è sentito rispondere con uno sbadiglio; - chiunque, dico, assiste a questo doloroso spettacolo, doloroso e vergognoso, affermo che deve essere con me d'accordo nel dichiarare che l'istruzione elementare come è, va molto male.

Io credo opportuno di accennare ai signori senatori un fatto che deve essere noto a parecchi di loro, i quali hanno seduto per un periodo non breve di anni nel Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Una gran parte del personale delle scuole secondarie, e specialmente delle magistrali e normali, si recluta nelle file degli insegnanti elementari.

Ora è da sapere che nel Consiglio superiore della pubblica istruzione vi è la Giunta, la quale, per legge, tra le altre mansioni, è incaricata anche di instaurare i giudizi disciplinari che sulla domanda del ministro dell'istruzione pubblica si istituiscono contro gl'insegnanti normali e secondari che mancano al loro dovere.

Or bene, o signori, le Giunte degli antichi Consigli superiori rarissimamente avevano occasione di occuparsi di questa triste faccenda, i processi erano rarissimi.

Passavano mesi, semestri, anni, senza che ne comparissero.

Da alcuni anni a questa parte la cosa ha profondamente mutato. Frequentissimi sono i pro-

cessi; e, purtroppo è d'uopo confessarlo, non rari i casi di processi per cause che io chiamo addirittura obbrobriose; colpe davanti le quali arrossirebbe il classico carabiniere. Vite di scioperati che percorrono l'Italia facendo debiti dalle Alpi al Lilibeo e non pagandoli mai.

È questa una piaga che inquina e addolora specialmente l'insegnamento medio. Ma ritorniamo a quella che affligge più direttamente una parte del personale inferiore.

Vi hanno purtroppo maestri che, torbidi, malcontenti della loro condizione, avvezzi a considerare la società, che li paga male, ma che infine non li ha obbligati a fare quel mestiere, costituiscono forse la peggiore specie di socialisti, una classe di pericolosi elementi.

È là, signori, che si vedono gli esempi di un fenomeno estremamente doloroso che è questo: colui che della istruzione e della scienza ha preso tanto che basti per combattere le lotte dell'invidia, dell'odio, dell'indisciplina, ma non ha saputo prenderne tanto che basti per formarne il carattere, ricca di cognizioni la mente, è uno dei più pericolosi elementi della società moderna. Tutto ciò è assai peggio dell'ignoranza.

Molto meglio avere degli uomini assolutamente privi di coltura, anzichè costoro, i quali nelle parvenze di una dottrina, del resto molto superficiale, non hanno saputo trovare altro che un arsenale di battaglia contro la società presente.

Io voglio ammettere che costoro non formino che una eccezione nel rispettabile ceto dei maestri; ma anche come eccezione, il fenomeno è sommamente minaccioso.

Ed io rivolgo all'onorevole ministro della istruzione pubblica la prima della mie raccomandazioni.

Io raccomando, e vedo con gioia, che in questa legge già si entra in quest'ordine di idee, io raccomando che siano, quanto più è possibile, sollecite le cure dell'onorevole ministro e di tutta l'amministrazione, nel reclutare un personale insegnante il quale sia conscio davvero dei suoi alti doveri, nel rendere soprammodo difficile l'ingresso alle *black sheep*, alle pecore nere in questo gregge che dovrebbe essere tutto composto di velli candidi e puri.

Vengo alla seconda raccomandazione la quale, io non me lo dissimulo, è più difficile ad essere

appagata di quel che la prima non sia, bastando a questa la rettitudine ed il senno del signor ministro, mentre che per l'altra occorre un cambiamento di sistema.

Tuttavolta mi sia concesso esporre anche per questa il mio pensiero candidamente, come l'animo mi detta.

Io ho sempre pensato, signor ministro ed onorevoli colleghi, che fonte di molti mali che non si limitano all'istruzione elementare, ma inquinano poi tutto fino al sommo fastigio l'edificio dell'educazione e dell'istruzione nazionale, sia una deplorabile confusione, voglio dire la confusione tra la scuola elementare e la scuola primaria.

Io spiegherò in poche parole il mio pensiero.

Vi è un tipo di scuola che per il suo intento, per l'ambito degli studi, per i metodi che adopera, è di sua natura universale; è quel tipo di insegnamento rudimentale; nel quale l'estensione prevale sull'intensità; è quel tipo di scuola in cui di tutto si deve insegnare un poco, non molto; è un tipo di scuola strumentale, popolare, di cui poi si varrà nella sua bottega il modesto mercante, nel suo campo l'agricoltore, in tutti gli ordini della vita sociale il cittadino.

Questa è la scuola che dà al paese la sua atmosfera mentale e morale, permettetemi la frase, nella quale la nazione tutta intiera deve respirare a pieni polmoni.

Questa è la vera scuola *elementare* che insegna gli elementi a tutti e nella massima estensione.

Ma è così costituita quell'altra scuola che chiamerò *primaria*?

Già, intendiamoci, *primaria* suppone una scuola *secondaria*, il che non è per la scuola elementare, la quale è fine a se stessa; e quando il fanciullo esce dalla scuola elementare, e va al suo campo; alla sua officina, alla sua vita quotidiana, ne ha d'avanzo.

Invece il fanciullo, il figlio delle classi medie, di quelle che si chiamano dirigenti, abbenchè dirigano, ah! quanto poco, il fanciullo che va alla scuola primaria, ci va con tutt'altro intento, coll'intento di prepararsi a studi più elevati; ed allora non si richiede tanto la pluralità degli studi, quanto l'intensità dell'esercizio mentale.

Se anche il mio bambino, supposto che io

potessi ancora avere dei bambini, venisse dalla scuola molto disadorno di conoscenze positive, ma mi venisse ricco di una mente che pensa, di una volontà che vuole, ma io ne avrei a sufficienza. La scuola primaria deve cominciare *ab unguibus*, quel lavoro che sarà continuato e compiuto nelle scuole medie o secondarie e nelle scuole superiori: deve essere una grande e poderosa ginnastica delle facoltà dello spirito, e non è colla molteplicità delle conoscenze che si ottiene lo scopo, ma con poche, sane, bene acquisite ed armoniche.

Forse la generazione alla quale apparteniamo la più parte di noi, non il ministro per sua fortuna, ha avuto meno notizie e meno cognizioni acquisite di quello che ne abbiano oggi i fanciulli; ma io affermo che noi siamo usciti dalla scuola più forti di possibile attività sociale, di quella che posseggono gli odierni alunni delle scuole primarie.

E soprattutto, il sentimento morale, quel sentimento di cui oggi si fa troppo buon mercato, quel sentimento sociale che principalmente si attinge all'idea religiosa, ma che può attingersi anche all'infuori di essa, e che deve essere il substrato fondamentale dell'educazione, questo sentimento, signori, fa molto difetto nelle scuole primarie d'oggi; e questo difetto è una grande sventura.

Ora io vorrei poter vagheggiare un'Italia nella quale le due tendenze, i due tipi di scuole evessero il loro posto; un'Italia nella quale, tutti i bambini, senza eccezione di classe, potessero attingere quella parte strumentale del sapere che varrà poi nella vita; ma parallela una scuola, nella quale i fanciulli delle classi elette potessero attingere gli elementi di forza per proseguire poi nelle scuole medie e superiori.

Io so quale risposta mi si darà; ed è una risposta che, fatta ad un povero maneggiatore di cifre come sono io, parrà assolutamente inconfutabile, vittoriosa: la risposta finanziaria.

Ma come volete voi, si dirà, in tante angustie, in un paese nel quale si è obbligati ogni giorno a usare di forbici quando non si usa addirittura la materia esplodente, per recidere spese e servizi, come volete voi che questa duplicazione di scuole possa sussistere?

L'obbiezione, signori, è più apparente che reale, quando si ammetta un principio che, per

me, è un atto di fede. L'istruzione elementare quella che è strumento universale di lavoro e di vita è l'istruzione che lo Stato deve, come deve la quiete e la sicurezza sociale, e quindi è un'istruzione essenzialmente gratuita. Non così l'istruzione che io chiamo primaria; le famiglie che vogliono indirizzare agli studi i loro figliuoli, comincino fino dal principio della scala a pagare ed a pagare molto la loro istruzione. (*Bravo, bene*).

Io credo che le classi più elevate, e, se ce ne sono ancora in Italia, le classi ricche, le classi che hanno mezzi sufficienti sarebbero felicissime di poter mandare i loro figliuoli a scuole nelle quali non si contassero a quarantine o a centinaia i bambini mentre, o signori, se si entra in una delle nostre scuole elementari (io fo un appello agli igienisti qui presenti), fa paura il vedere quell'agglomeramento di fanciulli.

Io credo che le classi agiate sarebbero dispostissime a pagare la loro tangente per la istruzione primaria dei loro figliuoli, e proseguire poi a pagarla fino alla laurea universitaria, fino al diploma della scuola di applicazione. Allora si avrebbe anche quest'altro immenso vantaggio, accennato già dall'illustre Cremona, che cioè si ridurrebbe il numero dei laureati, vale a dire degli infelici e degli spositati.

E si avrebbe allora in tutte le famiglie il sentimento che quell'istruzione che costa qualche cosa vale qualche cosa, ciò che oggi io dubito che non sia opinione di tutti.

Ed io qui cesso di occupare il tempo del Senato. Le cose che io ho semplicemente adombrate, lo ripeto, meriterebbero ben altri apostoli, ben altri pulpiti, ma ad uomini come voi, signori senatori, ad un uomo come lei signor ministro, io credo che queste semplici e modeste parole possano essere sufficienti per richiamare la loro attenzione sopra un gravissimo problema sociale (*Benissimo, approvazioni*).

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

Senatore DI CAMPOREALE. Spero che il Senato mi vorrà tener conto della condizione difficile nella quale mi trovo, essendo chiamato a parlare dopo quell'oratore così elegante e forbito che è il senatore Boccardo; ma io faccio affidamento sull'indulgenza del Senato, perchè l'ar-

gomento che mi muove a parlare è tale da meritare l'attenzione del Senato.

I signori senatori che hanno letto la relazione dell'Ufficio centrale, avranno osservato che nella relazione stessa si fa cenno come uno dei commissari avesse sollevato una questione di altissima importanza.

Le opinioni del commissario suddetto sono molto concisamente esposte nel breve periodo della relazione che mi permetto di leggere:

« Uno dei commissari sollevò la grave questione dell'insegnamento religioso proponendo, che ai giovani ed alle giovani che si avviano alla carriera di maestri e di educatori dei bambini, sia impartita anche l'istruzione religiosa.

« Diceva il nostro collega, che, poichè il presente disegno di legge tende in certo qual modo ad affidare allo Stato quasi un monopolio della formazione dei maestri, tanto più occorra dare alle famiglie le più ampie garanzie, che codesti futuri maestri e maestre siano idonei e qualificati per disimpegnare la missione alla quale lo Stato li propone e li destina; ed aggiungeva che, a suo credere, le famiglie avrebbero ragionevolmente diffidato di maestri educati all'infuori di ogni istruzione e sentimento religioso ».

La Commissione non ha creduto di doversi fermare alle proposte che io avevo fatte in seno alla Commissione stessa; e non l'ha fatto, pur riconoscendone l'importanza, perchè non le parve questo il momento opportuno per trattarle.

È questa la solita risposta che si dà in tali casi, ed è la risposta che ha dato l'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento, quando la medesima questione fu sollevata; ed è abbastanza naturale si trovi inopportuno il momento per trattare di questioni ardenti quando manchi la ferma volontà di risolverle. Il rinvio è una soluzione comoda e poco compromettente.

Ora io posso ammettere che questa non sia proprio l'occasione per sollevare nella sua interezza il gravissimo problema dell'istruzione religiosa nelle nostre scuole, ed esaminare se sia stato bene o male di aver messo in disparte quella disposizione della legge Casati, pur tuttora vigente, che questo insegnamento ordinava e stabiliva.

È una questione grossa, e l'urgenza di risol-

verla si fa ogni giorno più sentire specialmente quando si pensi a quali risultati pratici ci ha condotto questo affettato e sistematico ostracismo dato nelle scuole italiane ad ogni insegnamento o sentimento religioso. Le conseguenze si cominciano già a sentire in un modo poco rassicurante.

Ma anche volendo rimandare ad altra occasione la discussione di questa grande questione, non posso tralasciare di discorrerne sotto quello speciale aspetto che viene messo in luce dal presente disegno di legge.

A che cosa tende la legge che ora discutiamo? Tende alla formazione dei maestri elementari; con essa veniamo a stabilire quali sieno gli insegnamenti e quale l'educazione che occorra dare ai giovani ed alle giovanette per farne dei buoni e desiderabili maestri per le scuole elementari.

Lasciamo andare se questi giovani saranno o no chiamati a dare l'istruzione religiosa o a mantenere vivo il sentimento religioso nei loro alunni; ma io sostengo che l'educarli in un ambiente, dal quale è bandita ogni istruzione religiosa, debba di necessità renderli dei cattivi maestri ed educatori e tali, che non affideranno il novantanove per cento dei padri di famiglia in Italia. E ciò è tanto più inconcepibile e, secondo me mal fatto, in quanto che, questa legge ha il confessato scopo di bandire i così detti privatisti, ed affidare l'istruzione elementare esclusivamente ai maestri formati e bollati dallo Stato.

Che cosa sono poi questi privatisti? Come è che mentre le scuole normali dello Stato versano annualmente sul mercato un numero considerevolissimo e superiore al bisogno di maestri elementari, come è, domando, che tanti così detti privatisti chiedono la patente di maestri? Come e perchè è che tanti privatisti sono preferiti ai vostri maestri ufficiali?

La ragione, parmi, è semplicissima, perchè la maggior parte di questi così detti privatisti sono o sacerdoti, ovvero sono stati educati in un ambiente diverso da quello delle scuole pubbliche, cioè in un ambiente dal quale l'insegnamento religioso non era bandito; e perciò sono il più delle volte preferiti a quelli ufficiali.

Ora con questa legge si viene quasi, o almeno si tenta, di frenare se non di impedire la creazione di questi così detti privatisti. Io ho

sentito dire da colleghi di me molto più autorevoli che effettivamente questi privatisti hanno dato luogo a moltissimi inconvenienti, che sovente hanno una istruzione insufficiente, ecc.

Ma, vi chiedo, non raggiungereste più sicuramente il vostro scopo educando i vostri maestri in modo conforme ai sentimenti ed alla volontà della grandissima maggioranza della popolazione? E non è il fare ciò tanto più necessario il giorno in cui lo Stato vuol diventare il solo fabbricante di maestri elementari?

Cosa poi siano questi maestri che create, il senatore Boccardo con quella competenza ed esperienza che lo distingue ve lo ha detto; e vi ha fatto un quadro a tinte abbastanza nere dei vostri maestri attuali. Ci ha raccontato le sue esperienze e le cose che sono venute a sua conoscenza facendo egli parte del Consiglio superiore di queste scuole; e ciò che vi ha detto dovrebbe darvi a pensare!

Non credete voi che se le vostre attuali scuole di maestri danno questi risultati: se, come il senatore Boccardo vi ha detto, fra i vostri maestri si reclutano i più pericolosi socialisti, gente che dalla poca scienza ha solo attinto elementi per odiare, invidiare e disprezzare, credete voi che sia estraneo a questi risultati l'ambiente nel quale li avete educati? Credete che non sarebbero diversi se non li aveste educati in un ambiente diverso? Se non aveste loro impartito una istruzione ed una educazione dalla quale ogni sentimento religioso era bandito se non deriso? Credete che il sentimento religioso non sarebbe stato in moltissimi di questi un freno alle colpe obbrobriose alle quali ha accennato il senatore Boccardo? A me pare che il porre la questione e il risolverla, in questo caso sia tutt'uno. Si parla di maestri, ma notate che qui, in questa legge, oltre che dei maestri, si tratta anche e soprattutto delle maestre. Ed io vi domando proprio se di queste giovanette, che si destinano a far le maestre, educate così, facendo totalmente astrazione da ogni idea di Dio e di religione, alle quali, anzi col fatto, insegnate loro che la religione è tal cosa della quale non si devono occupare, che non merita nemmeno di figurare nei programmi degli studi, ma che cosa volete che diventino queste giovanette? E chi di noi potrebbe aver fiducia in giovanette educate così? Sarà un miracolo se ne verranno fuori alcune buone.

Ma non vi pare che ci sia molto, ma molto da esitare prima di affidare a delle giovanette, in tal modo educate, i propri bambini?

Io dunque mi riassumo: lasciamo pur stare la questione se debbasi restituire l'insegnamento religioso in tutte le scuole, così come vuole la legge Casati; ma dico che qualunque sia la soluzione che si potrà dare a questo problema, non vi è dubbio che in una scuola che tende a formare dei maestri non debba essere bandito l'insegnamento religioso e la morale cristiana.

Credo che questi siano degli elementi indispensabili per la formazione di un buon maestro e anche di una buona ed onesta maestra. Queste sono idee che io già esposi alla Commissione, e queste sono le idee che io mi sono creduto in dovere di esporre anche al Senato, raccomandandole alla considerazione del Senato stesso e del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io non farò un discorso, pronuncierò delle parole, per servirmi dell'espressione del preopinante, come m'escano dall'animo; parlerò ad orecchio, profano, come mi dichiaro, in questa materia; ma come sento di dover compiere un dovere, spero nella benevolenza dei colleghi.

Io non intendo di accendere gravi questioni; anche quando parlerò di quella gravissima sollevata dall'onor. Di Camporeale, concluderò come lui. Mi limiterò a servire almeno di quadrante discutendosi in Senato una legge di questa natura; convinto che non avrei nemmeno l'autorità di fare di più.

Che se per volere esser breve, invece di essere oscuro, fossi troppo chiaro o mi uscisse qualche parola incisiva, attribuitelo alla natura, onor. colleghi, e ascoltatevi con benevolenza.

A questa legge muovo tre appunti:

Primo: insegna troppo e insegna troppo poco.

Secondo: vulnera il libero insegnamento.

Terzo: esclude l'insegnamento religioso.

Non è colle leggi veramente che si forma lo spirito di un popolo; ma si può colle leggi sfornarlo.

Ammetto che le classi alte, le classi dirigenti, le classi di governo, non abbiano nulla

di comune con questa legge; o almeno molto poco; tanto più è necessario occuparsi delle moltitudini; di tutti coloro pei quali, o per circostanze di famiglia o di fortuna l'esistenza è dura, e che debbono avviarsi a cercare modesti impieghi remunerativi.

Il progetto dice: largo alla legge! È questo il programma del Governo, che manda uomini e donne che debbono insegnare ai diciotto oggetti dell'art. 1°:

Pedagogia, morale, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, elementi di matematica, di computisteria ed economia domestica, elementi di fisica, chimica e storia naturale, d'igiene e d'agronomia, disegno e calligrafia, canto corale, ginnastica, materie, la massima parte, di non lieve importanza, e per le donne in più i lavori donneschi.

Questo un programma da dovere svolgersi in tre anni, compreso il canto corale e per le donne i lavori donneschi, quali saranno a mio credere le maglie, la cucina e simili.

Vi pare? in tutta questa roba a metterci la migliore buona volontà si troverà ad esserne fuori o colla testa vuota o colla testa rotta.

Confessatelo o signori, perchè diventa un vero *surmenage* intellettuale, tecnico e fisico.

Con quale risultato?

Che la metà dell'insegnamento anderà disimparato dopo subiti gli esami, salvo quelle formule didattiche, regolamentari, disciplinari che vorranno ritenere i maestri per fare esteriormente la scuola.

Mettete insieme difatti le materie d'apprendere, i metodi d'insegnamento, i compiti a memoria a casa, e poi io vi domando se non bisogna proprio essere degli *enfants prodiges*, un cinque per cento, cioè, degli allievi, per riuscire intellettualmente e moralmente istruiti in questo vero meccanico esercizio. Al quale sono indetti tre anni per ingoiare tutte le materie esposte, senza aver il tempo necessario di assimilarsele. Non dovremo meravigliarci se ne usciranno dei cervelli stemperati, delle teste ventose o qualche cosa di simile a quanto ha detto or ora l'onor. Boccardo.

Onde si può ben affermare con lui che nelle scuole presenti al criterio delle qualità siasi voluto sostituire quello delle quantità; e come egli ha detto in altre parole, che la estensione prevalga oggidì sull'intensità. Non trova egli

le scuole fatte per le menti che pensano, per le volontà che vogliono, e domandava anch' egli non molte conoscenze, ma poche e buone, facendo il confronto di quello che erano ai tempi nostri le scuole elementari, dove per quanto meno si fosse insegnato, molti non avevano fatto cattiva prova della vita anche con sì modesto insegnamento.

Ora alla scuola ideale descritta e desiderata dall'onor. Boccardo qui mi sembra si sostituisca una scuola empirica; mi si passi la frase. Al poco e bene si sostituisce il molto e male, onde si corre il rischio di creare dei maestri scettici e vanagloriosi.

Diventa già, se non un gran guaio, una necessità nell'epoca moderna la divisione del lavoro applicata anche alla scienza; per cui ai laureati che escono dalle università si presenta subito il bivio a dover decidere in quale delle 12 o 15 categorie di specialisti si devano iscrivere, sieno degli ingegneri, degli avvocati, o dei medici. Nessuno di essi potendo aspirare ad essere universale, enciclopedico, perchè è impossibile che una testa umana possa abbracciare tutto lo scibile scientifico teorico-pratico di quelle professioni.

Ancora, per arrivarci dalle università hanno a correre 14 a 16 anni dopo le scuole elementari, dicasi pure che trattandosi delle scuole normali dobbiam metterci su un piede molto più moderato; ma allora si diminuiscano le materie d'insegnamento; altrimenti diventa evidente che si vuole insegnar troppo.

La legge non si preoccupa di tutto questo. Costrutto così l'art. 1, noi si vota la legge e così crediamo che il nostro compito sia finito. Ma poi non è a meravigliarsi se vengono fuori dei maestri formati a porzioni d'insegnamento, con dosi ammanite nel maggior numero possibile a guisa enciclopedica. Quanto più sono appariscenti le forme, si faranno poi discreti i limiti, e a darvi un tal qual cemento ci penserà poi il regolamento.

Purtroppo ormai è invalso l'uso dei regolamenti che duplicano, triplicano la mole se non altro delle leggi; ne aggiustano o disaggiustano le ossa in una maniera qualunque e non di rado diversa, il che vuol dire la perfetta negazione delle leggi inglesi.

E qui spiegatevi il mio pensiero qual sia, onorevoli colleghi, sul troppo insegnare, dirò

presto del poco, e passo al secondo appunto: la legge vulnera il libero insegnamento.

A questo proposito sulle scuole di magistero, mi passava sott'occhio stamane uno studio del prof. Raffaele Mariano dove trattando del migliore ordinamento della istruzione secondaria scrive le seguenti parole intorno alle scuole di magistero: « Non sfugga che fra l'altro, tali scuole frustrano lo scopo dell'insegnamento pareggiato. Dove questo non abbia modo di fare a gara coll'insegnamento ufficiale incitando ad un lavoro alacre, assiduo, non serve a niente e non v'ha ragione di mantenerlo ».

Con questa legge viene infatti soppresso il libero insegnamento e non sarebbe tanto questo che mi impressiona, mi impressiona di più che sia tolto il libero apprendere. L'apprendere meglio e diverso dalle scuole governative, col creare quella lotta, quella concorrenza che in tutte le cose è una condizione vitale, onesta, liberale, una volta che i maestri insegnanti abbiano ad essere sottomessi agli « esami di rigore ».

La prima condizione è negata dallo schema attuale di legge, e la seconda verrà ristretta agli esami d'insegnamento *patentato* descritti or ora dall'onor. Di Camporeale.

A me pare, e se giudico male sistemi indulgenti, a me è nato il sospetto che intorno a questi tre anni che la legge ha camminato dal Senato alla Camera ed è ritornata qui, si sia formata una fitta rete di interessi, ai quali convengono quelle modificazioni restrittive di insegnamento libero, una classe privilegiata che potrebbe dirsi ufficiale.

Sono rimasto sorpreso a questo riguardo (ma certamente l'Ufficio centrale deve aver le sue buone ragioni) nel leggere intorno all'art. 10 queste gravi parole della relazione « Con esso (disegno) si riduce e s'incanala la grande fiumana di quei privatisti, che non si sa da dove vengono, che in gran parte mancano di studi regolari e sufficienti, che spesso ignorano le norme più elementari dei metodi didattici e costituiscono un vero pericolo sociale ».

Ora questo a me pare enorme e...

Senatore BLASERNA. Legga più oltre; non è tutto quel che ha letto.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Leggerò.

« L'art. 10 prescrive giuste ed eque misure per sottoporli agli stessi esami, che noi chiediamo

dagli alunni delle nostre scuole, e permetterà di fare fra quelli la debita cernita, allontanando dalle scuole comunali un elemento poco istruito, irrequieto e turbolento ».

Questo paragrafo tempera in parte quelle parole che come tali destano stupore, perchè io credo che anche in mezzo ai privatisti ci siano, e non sia raro, dei maestri degni di tutta la considerazione. Ma poi non ci sono degli esaminatori pegli esaminandi descritti dal relatore? Del resto, onor. Gianturco, legandomi a quanto diceva or ora sulle restrizioni di questo progetto, riguardo al privato insegnamento, io mi permetto di valermi della libertà di parola che mi è concessa per dirle che intorno al suo Ministero si è formata un'opinione, forse falsa, anzi senza dubbio falsa: che, cioè, ne faccia parte un buon gruppo di massoni; è una credenza questa che ho udito ripetermi da altri, meglio di me in grado di esserne informati.

Ora se questo fosse, io le domanderei: quanti di essi ci collaborarono a questo progetto? (*ilarità generale*).

E passo al terzo punto, a spiegare, cioè, dove d'insegnamento ce ne sia troppo poco, e dove mi associo pienamente all'onor. Di Camporeale per osservare una lacuna nella esclusione, cioè, dell'insegnamento religioso dalle scuole che preparano i maestri e le maestre delle scuole elementari.

Qui affermo nuovamente che non sollevorò una questione incidentale, ma mi sia permesso di dire il mio sentimento come l'ha detto l'on. Di Camporeale: è un voler chiudere gli occhi alla realtà storica il non accorgersi quanto infelici siano i popoli, i quali non sono stati formati nella loro prima età allo spirito cristiano.

Nelle materie del programma io vedo: *morale, letteratura, storia*; è possibile mai che queste tre materie, per non parlare delle altre, s'insegnino da noi proprio all'infuori da ogni idea religiosa?

La stessa scienza della natura è già per sé una religione; perchè quante cose non ci offre la natura che non sappiamo intimamente spiegare?

Senza ideali, Ella è certo con me, onorevole ministro, che in quest'età sono così scarsi e così desiderati, non ci possiamo attendere molti frutti da ogni genere di scuole, e meno che mai

dalle scuole che come queste sono principalmente fatte per il popolo. Spoglie d'ideali diventano macchine pedagogiche, che non sanno dare nè filo, nè tela; non sanno operare quanto più importa sui cuori e sui caratteri.

Chi vi chiedesse: lo Stato è civile? voi chiamereste un ingenuo quello che vi facesse questa domanda, perchè tutto intorno a noi parla di civiltà. Ma se venisse un altro a domandarvi: lo Stato è cristiano?

Voi direste che è uno che viene dall'altro mondo.

Ma chi è che ha formato lo Stato civile?

È stato lo Stato cristiano.

Ora guardiamoci dal togliere al popolo i suoi ideali, perchè il popolo ha bisogno di ideali, ne ha più bisogno delle classi dirigenti, e guai se non li avesse, ce ne accorgeremmo ben presto.

La morale indipendente! taluni esaltano la storia di Grecia e di Roma pagana pei futuri insegnanti che si formano in tre anni alle scuole nella loro verde età senza Dio! Ma non vi accorgete, o signori, non si accorgè l'onorevole ministro, dei sintomi nuovi crescenti di malessere sociale e di un deperimento morale visibile che fa capo anche ai licei e alle università?

Gli Americani, ebbi occasione di dirlo qui, mi pare, in un'altra circostanza, notano che nei Parlamenti latini vanno prendendo piede degli elementi sovversivi, i quali possono costituire un pericolo sociale.

Altro che i privatisti, onorevole Blaserna!

Ad essere equanime convengo che a questo riguardo le nostre condizioni non sono affatto identiche con quelle di altri popoli civili.

La esclusione dell'insegnamento religioso dalle scuole, ci fu un tempo in cui ha potuto assomigliarsi da taluni ad una faccia di patriottismo; pareva quasi una virtù. Ma il tempo rende giustizia ai grandi principî che reggono il mondo.

E molti padri, e qui dirò anch'io, molti nonni, senatori e deputati, ci sono, i quali mandano i loro figliuoli o nipotini nei convitti dei preti e dei frati. Ma essi possono spendere per il convitto e la scuola, mentre quelli che vanno alle scuole normali benchè paghino le tasse e le imposte nella loro proporzione quanto e più degli altri, noi li obblighiamo ad andare

nelle scuole dove non s' insegna nè il Vangelo, nè Dio.

E poichè non possiamo o non vogliamo valerci di ragioni positive, si usa rispondere con ragioni negative.

Si direbbe che ci laviamo le mani nella controversia.

Faccio eccezione s' intende bene, al riguardo degli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale che altamente rispetto: è come un partito preso generale; si protrae l'argomento, si allontana la discussione.

Anche l'Ufficio centrale dice: « Non pare venuto il momento, e più tardi si vedrà ». Sia pure, ed io mi associo all'onor. Di Camporeale. Dissi già che non sollevo oggi per oggi la questione, limitandomi a farne una stazione in questa circostanza; perchè l'insegnamento religioso è parsa una grossa questione giorni or sono anche alla Camera dei deputati, e anche là s' è detto che non era quello il momento nè la sede opportuna, ma che si sarebbe sollevata formalmente a più tardi.

È già un progresso nella opinione pubblica; ancora tre anni addietro non avrebbe avuto la decima parte degli aderenti che ha oggi.

È qualche cosa che sentiamo nell'animo, è come l'ombra di Banco che ci attornia e intanto noi giriamo nella perplessità, negl'indugi: oggi⁴ a trovare quasi vieto l'articolo primo dello Statuto, domani a consultare la legge Casati.

Comprendo fino a un certo punto il linguaggio dell'Ufficio centrale e lo avrei desiderato meno evasivo. Così non lo giustifico.

Mi sarebbe piaciuto che anche l'Ufficio centrale avesse affermato che questa è una prima stazione; mettiamoci un segnale, mettiamoci un indizio che a questo ci si verrà perchè è necessario venirci; perchè io non posso ammettere che la legge Casati sia un ferravecchio, per poco che si voglia, più che la lettera, considerarsene lo spirito.

Allo stato attuale la congerie dei decreti reali e dei regolamenti l'hanno ridotta a brandelli, ma ancora vi è intatto il principio dell'insegnamento religioso tanto nella scuola primaria come nella scuola secondaria, se scritto e stampato non fosse nella normale.

Ciò vi spiega il mio desiderio che di questa grave questione che, come io credo, interessa

tutto il Senato, rimanga traccia e che venga il giorno nel quale per l'iniziativa del nostro forte e saldo ministro dell'istruzione pubblica, possa farsi una larga discussione dove tutte le opinioni si manifestino e si venga finalmente ad una conclusione qual'è voluta dalle difficili e peculiari condizioni nelle quali ci troviamo. Mi piace di finire con una citazione di un autore il quale certo non è sospetto in questo argomento, il Taine:

« Codesto organamento mondano fluisce spontaneo e ineluttabile dalla dottrina religiosa, siccome pianta dal germe, la quale vegeta nel terreno della società temporale, vi pone le sue radici e vi stende i suoi rami, e finisce col dare crollo alle istituzioni civili e politiche o col consolidarle. Famiglia e educazione, modi di spendere la ricchezza e l'autorità, spirito di obbedienza o di ribellione, attitudini iniziatrici o inerzia, godimenti o astinenza, carità o egoismo, l'andare ordinario delle pratiche quotidiane ovvero i grandi moti irrompenti, su tutto, su tutti gli aspetti della vita privata e pubblica, la religione dispiega immensa influenza, ed è una forza sociale specifica, permanente, di primo ordine ». E il Taine conclude così: *Tout calcul politique est faux si la religion est omise ou traitée comme une quantité négligeable; et un chef d'Etat est tenu d'en comprendre la nature, s'il veut en évaluer la grandeur* ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io ho domandato la parola quando ho sentito il senatore Di Camporeale porre innanzi la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole normali.

L'avrei domandata più tardi, quando la stessa questione fu portata in Senato dal senatore Rossi.

È un segno dei tempi questo risorgere nei due rami del Parlamento di questa questione con un'asprezza, dalla quale ci eravamo disabitati. Ed è un altro segno dei tempi, di cui non so rallegrarmi, che il Ministero si trovi nella condizione di differirne la trattazione, e di rifiutarsi a manifestare il suo pensiero in proposito.

Io non vorrei che questo differimento nascesse da una situazione, la quale s'imponga in modo da rendere infruttuosa l'azione del Ministero.

Non si governa coi contrari, e quando nella stessa maggioranza vi hanno i fautori di un determinato ordine d'idee, e gli assoluti avversari di questo stesso ordine d'idee, che ha attinenze con la vita pubblica in tutti i suoi rami, e con la educazione e la preparazione delle generazioni future, io dubito che di un tal Ministero i frutti possano essere quali il paese li attende, e quali ad esso occorrerebbero.

È questa un'osservazione amara, che viene più da un amico, che da un avversario del Ministero, per quanto si sia purtroppo in tempi, nei quali non si può più esser certi di essere oggi amici e domani avversari.

Per parte mia, da troppo tempo ho cessato di essere ministeriale, per non considerare le questioni obiettivamente. Posso avere, ed ho, delle preferenze o delle simpatie, ma amo dire a tutti ciò che io credo esser la verità. E chiudo la lunga parentesi.

Questa questione dell'insegnamento religioso, come io diceva, riapparsa così viva, è un sintomo dei nuovi tempi. Questi tempi, purtroppo, si fan grossi, purtroppo molte nuove idee vanno impadronendosi delle masse, ed eccitano fondati timori. E si comprende perciò come molti spiriti timidi, molti timidi liberali accusino il liberalismo di codesti effetti, e dubitino che troppo si sia corso nelle vie del progresso, che si sia troppo apertamente mossa la guerra a certe tendenze, che si sia troppo accentuata l'opposizione a coloro che, sotto il manto della religione, si presentarono alle masse quali nemici della patria, per cui noi ora scontiamo il discredito in cui è caduta la religione e i suoi ministri.

E nella loro timidezza essi credono di poter scongiurare i pericoli del petrolio inaffiando le vie coll'acqua santa.

Io credo, però, che ben pericoloso sarebbe mettersi per questa via.

Badiamo ai mali gravi che ci minacciano ed ai timori da cui siamo presi, di non andare a cercare rimedi, che potrebbero essere peggiori del male.

Già, a mio avviso, in questa questione dell'insegnamento religioso si fa una grandissima confusione.

Si dice: noi non possiamo trascurare nella istruzione, nella educazione delle nostre popo-

lazioni il sentimento religioso; il sentimento religioso è una gran forza; è cieco, od almeno miope quell'uomo politico che di questa gran forza sociale non sa tener conto.

Il sentimento religioso, si soggiunge, fortifica il pensiero umano, e ravviva la face degli ideali. Ed in nome di questa dolce parola *d'ideale*, si vuole affermare che solo l'insegnamento, il quale s'ispiri al sentimento religioso, ha un contenuto di idealità. È una frase codesta che abbiamo sentita ripetere da due dei nostri colleghi...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore PARENZO... e sulla quale io mi permetto di arrestarmi per qualche istante.

Il sentimento religioso, è qualche cosa d'assai diverso da quell'educazione e da quell'istruzione che s'invoca nelle scuole primarie, secondarie, e nelle scuole normali.

Non è il sentimento religioso che voi domandate di educare nelle scuole, voi chiedete l'insegnamento pratico di una determinata religione. E allora io dico: voi fate falsa strada, imperciocchè voi abbassate il sentimento religioso, e abbassate quella stessa religione nella quale pare voi crediate, (non so se tutti quelli che sostengono questo insegnamento, in realtà ci credano) volendone fatto un ramo speciale di insegnamento nei diversi rami della pubblica istruzione.

Voi abbassate il sentimento religioso domandando questa istruzione pratica speciale, di una determinata fede.

Il sentimento religioso varia secondo i gradi di coltura, secondo la forma diversa dell'intelletto e delle menti, varia, direi quasi, secondo la costituzione fisica dell'uomo: una quantità di elementi imponderabili vi influisce, i quali non soffrono una collettività, un'unità di coltura, quale voi v'immaginate.

Il sentimento religioso, in quanto mira a dare una soluzione soddisfacente, per quanto non scientifica, spiritualmente a problemi, a cui la scienza non arriva, è qualche cosa che più voi volete insegnare con formule preconette e più vi sfugge di mano.

Il sentimento religioso si alimenta essenzialmente nell'ambiente della famiglia.

La preghiera della madre, la rassegnazione nel dolore, la fede a qualche cosa di spirituale, di soprannaturale che veglia e dirige gli eventi

della famiglia, tutto ciò non s'impura nella scuola, ed è la fonte principale del sentimento religioso.

Peggio poi quando voi questo sentimento religioso identificate nell'arida formula di un catechismo o di una bibbia, e volete che si insegni per la bocca d'un maestro.

Di tal modo voi l'abbassate, perchè delle due cose l'una, o il bambino a cui voi insegnate il catechismo trova nella famiglia la stessa fede; ed il padre e la madre diranno che il maestro insegna men bene, con una ispirazione, un sentimento meno intenso del loro al loro figlio gli articoli della fede in cui essi credono; o il padre e la madre non credono a ciò che il maestro insegna, e voi sul limitare dell'educazione ponete la più grave delle contraddizioni tra la scuola e la famiglia, che sarà di certo distruttrice di quel sentimento religioso e di quella religione che volete difendere e diffondere.

Se vi è una cosa intima, lo ripeto, personale, individuale, che non si mantiene pura se non si respira coll'aria, coll'ambiente in mezzo a cui vive, è proprio la fede religiosa.

Quanti di noi non sono cresciuti nella fede la più intensa, la più pura, la più spogliata di ogn'idea temporale, la più lontana da ogni influenza politica? Quanti di noi non hanno passato gli anni giovanili nel frequentare la Chiesa, nel ripetere sera e mattina la preghiera suggerita dal labbro amoroso d'una madre, confortato pur anche dall'esempio paterno?

Quanti di noi contro questo vero sentimento religioso, contro queste dolci ispirazioni di una fede sincera non hanno dovuto lottare anni ed anni e lottare vigorosamente, perchè il lume della ragione istruita, educata a nuovi veri (che se volete saranno puranco fallaci, ma che pure hanno persuaso la nostra mente e la coscienza nostra), ci strappava dal cuore la fede dei nostri primi anni, le ispirazioni dell'insegnamento materno? Quanti di noi aprendo la mente a nuovi ideali, alla luce della scienza, hanno tuttavia dovuto con dolore soffocare la voce del cuore e far tacere quel sentimento religioso pur tanto nobile e tanto potente? Eppure noi, non solo nella famiglia fummo educati a pensieri religiosi, ma anche nella scuola; tuttavia nè la scuola, nè la famiglia ci han data la forza a restare nella Chiesa nativa contro

la persuasione, la convinzione della verità che si imponeva alla coscienza. Ed è perchè il sentimento religioso nè s'insegna, nè s'impone.

E tanto meno s'insegna, quando lo si confonde con Chiese antiche e costituite in continua contraddizione coi risultati più sicuri della scienza, col progresso civile dell'umanità, colle istituzioni da cui si vollero circondati tutti i popoli più civili. Ora voi, insegnando i precetti di codeste Chiese per bocca del maestro, anziché per bocca della famiglia, esponete addirittura le giovani menti a considerazioni, confronti ed esami, che troppe volte finiscono ad una derisione di ciò che voi credete d'insinuare, d'insegnare.

Anzi, quello stesso insegnamento religioso dato dalla famiglia, portato nella scuola, è posto a duro cimento dallo spirito di esame, dalle contraddizioni, dalle osservazioni, dalle derisioni di altri colleghi; e poichè per tutti non può essere obbligatorio, finirà per esser considerato come un tedio inutile, un maggior peso non necessario e perciò detestato.

Perchè voler sottoporre la mente del fanciullo a simili prove? Se poi i maestri professano convinzioni diverse da quelle che voi volete insegnare, tutto il loro insegnamento sarà ispirato a codeste loro convinzioni, il loro insegnamento scientifico sarà in contraddizione continua coll'insegnamento religioso.

E quella piccola mente che voi volete educare nella fede; renderete perplessa, combattuta, tra le idee più opposte condotta a dubitare e della fede e della scienza.

Se vi ha, insomma, insegnamento, lo ripeto, a cui la scuola è assolutamente inadatta, peggio che inadatta, inferiore, peggio che inferiore, infausta al sentimento religioso, è questo della religione.

La religione non s'insegna, come non s'ispira il sentimento religioso. Beati coloro che hanno la fede.

Bisogna esser passati attraverso alle dure vicende della vita, bisogna esser stati educati alla scuola del dolore per apprezzare i conforti che la fede religiosa può dare. Bisogna che la sventura, n'abbia colpito così duramente da sembrar sconvolte per noi le leggi stesse della natura, per comprendere quanta forza di rassegnazione, quanti elementi di conforto e disperanza nella religione trovar si possa. Ma nè la

volontà propria, nè l'altrui può dire all'uomo che la fede ha perduto: credi. Di fronte alla credenza che si è impadronita della vostra mente, ogni ribellione è vana.

Ed è vano credere che salvi la fede un insegnamento diffuso col mezzo di maestri che non possono credere, se sieno educati, se sieno colti, ai dogmi di religioni precostituite col monopolio della verità!

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore PARENZO. E tanto meno con codesto insegnamento alimenterete, educerete il sentimento religioso, quando la religione dominante che vorreste insegnare è amministrata da coloro che si vantano nemici delle istituzioni e della patria.

Specialmente nel nostro paese la religione ormai non può essere appresa che dalla bocca della madre, nell'ambiente della famiglia; essa deve parlare più al cuore che alla mente, e la educazione del cuore non può venire dalla bocca del maestro che non crede, o peggio di un prete che per ragioni multiple troppo spesso non si apprezza, e spesso non si stima.

L'argomento è grave e richiederebbe larga discussione, per la quale non parmi che qui sia il luogo adatto.

Ciò, però, che mi sorprende è di vedere come questa questione si sollevi a proposito delle scuole normali.

L'onor. Di Camporeale dice che queste scuole essendo destinate a creare maestri e maestre, non sarà possibile che gran parte della nostra popolazione dia loro la sua fiducia, se saprà che vengono da istituti nei quali non è loro impartito alcun insegnamento religioso.

Per cui egli conclude: lasciamo pure in disparte la questione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari; la esamineremo in altro tempo; ma, intanto, vediamo di preparare maestri che possano, quando la questione sarà decisa, dare convenientemente questo insegnamento.

Ma davvero, onor. Di Camporeale, lei, persona così colta, crede che si possano infondere sentimenti religiosi nelle scuole normali a giovani dai quindici a diciotto anni, a giovani, cioè, che hanno già le loro convinzioni su questa materia ben formate e ben stabilite?

O questi giovani credono, e la loro fede sapranno a suo tempo infonderla negli alunni; o

non credono, e che si potrà loro insegnare? Sarebbe davvero una ipocrisia di più da aggiungersi alle tante che già deliziano la nostra vita politica, quella d'imporre a questi giovani che imparino e si rendano famigliare l'insegnamento di una religione a cui non credono, e si preparino a diffondere questo insegnamento nelle menti dei loro allievi con quella profondità che viene loro dalla incredulità, tenuta forse nascosta soltanto per il più facile approvvigionamento del pane quotidiano!

Ripeto, io non combatto il sentimento religioso e nessuna religione costituita, ma credo di avere il diritto di oppormi a che si possa adottare come rimedio ai mali che ci affliggono l'insegnamento religioso nelle scuole. Io credo di avere il diritto di dire al signor ministro di studiare la questione, non tanto dal punto di vista politico, quanto dal punto di vista stesso del sentimento religioso, della religione in nome della quale si vorrebbe istituire questo insegnamento.

Io non credo, che lo Stato possa mettersi a diffondere nelle scuole la ipocrisia della religione. Noi abbiamo già nelle scuole l'insegnamento morale, e parmi sia sufficiente.

L'onor. Rossi lega ed immedesima la morale col cristianesimo; nè io sono così poco a giorno della storia da non riconoscere l'importanza del cristianesimo nella morale. Mi permetta, però, che gli dica che la morale, come ogni umana cosa, è suscettibile di progresso. E la morale cristiana, pur rappresentando un enorme progresso sulla morale precedente, è oggi a sua volta sorpassata.

La morale moderna ha oggi postulati accertati che esorbitano dai libri biblici e cristiani.

Certo, la morale quale deve essere insegnata nelle scuole, non solo non può fare astrazione dal Cristianesimo, ma deve anzi dimostrare i benefici enormi che il Cristianesimo ha portato all'educazione morale dell'universo; ad un simile insegnamento nessuno potrebbe fare opposizione.

E nelle scuole secondarie vi sono gli insegnamenti della filosofia, dell'etica. In questo campo vi ha possibilità di elevare la mente dei giovani, facendo loro conoscere quale e quanta forza il sentimento religioso abbia esercitato ed eserciti negli umani eventi, quanto ogni singola religione abbia portato di contributo al pro-

gresso delle idee morali. Ma non v'ha bisogno che per questa alta educazione intervenga la scuola ad insegnar le pratiche religiose e i dogmi delle singole religioni. Sarebbe un diminuire la efficacia di questi insegnamenti, ridurli ai ristretti confini di un insegnamento religioso, qual è vagheggiato dagli onorevoli Di Camporeale e Rossi.

Ed è a questo loro concetto che io ho cercato di fare opposizione, affinché le voci loro così autorevoli non fossero le sole che partissero dal Senato, in modo che il Ministero potesse ritenere di avere intiero il Senato con sè, ove si avviasse in una china che io credo pericolosa (*Benissimo*).

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori colleghi! Io ammiro la virtù religiosa, rispetto la convinzione di due egregi colleghi che hanno parlato, lodo il profondo sentimento, col quale ha discusso l'onorevole Parenzo; ma non vo' tacere la mia convinzione in ordine alla questione che si tratta.

Io penso ch'essa nulla abbia da vedere con questa legge riordinatrice delle scuole normali; e non so comprendere come dotti ed egregi colleghi abbiano invocate le disposizioni della legge Casati, supponendo ch'essa imponeva in siffatte scuole l'insegnamento religioso.

Non so comprendere come essi abbiano imputato d'intolleranza i commissari della legge. L'intolleranza non può essere vizio senatorio; ma chi, pertanto, volesse ritorcere l'argomento, potrebbe fare rimprovero a qualcuno dei preopinanti di esser mosso da intolleranza religiosa.

L'art. 225 della legge Casati recava: « Alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe » ed aggiungeva: « Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo fra il municipio ed il parroco ». Adunque vi fu separazione dell'insegnamento civile dal religioso; e neppure la scuola fu stimato il loco assegnato all'azione del parroco.

La stessa legge all'art. 222 nel trattare della istruzione secondaria esentava dal frequentare l'insegnamento religioso e dal frequentare gli esercizi, che adesso si riferivano, gli alunni cattolici il cui padre, o chi ne faccia le veci dichiararsi di provvedere privatamente all'istruzione religiosa. I fanciulli, acattolici, non professanti il culto dominante, erano dispensati dallo studio e dall'esame religioso. Come si vede il sistema legislativo coordinava l'azione del parroco col sindaco, ma voleva rispettata la libertà di coscienza. Consacrava il sistema dei concordati.

La esecuzione della legge incontrò difficoltà nell'opera stessa del clero. Il Sillabo, dichiarazione dommatica della Santa Sede, rinnovò l'antica pretesa, essere la sola Chiesa la vera docente, non esservi salute fuor della Chiesa cattolica. La parola precettiva di Cristo, *ite et docete* non fu intesa come ufficio d'insegnamento de' dommi, de' riti, delle discipline; ma potestà di censura sulla stampa e sopra l'insegnamento governativo e privato.

Non io narrerò, chè farei opera inutile, le lotte, le resistenze, le perfidie, che i curiali romani opposero alla redenzione della patria. La legge Casati dei 13 novembre 1859, fatta per il solo Piemonte, non prevedeva i conflitti, che sollevarono le annessioni, i plebisciti, la caduta delle esose tirannidi italiane, le quali vivevano nello stretto connubio del sacerdozio con la polizia. La legge Casati fu legge di pieni poteri, che non ebbe l'esame e la discussione nelle assemblee legislative. Terenzio Mamiani, che vi collaborò, non prevedeva la grande guerra che subito insorse fra la nazionalità ed il vaticanesimo da una parte, lo Stato e il clero dall'altra.

Mancata la possibilità di una sognata conciliazione, aboliti i concordati, si bandì un nuovo sistema: la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Io mi ricordo la famosa seduta parlamentare del 27 marzo 1861, nella quale il conte di Cavour annunciando la soluzione unica e possibile della lotta tra la teocrazia pontificia e la nazionalità italiana, pronunziò queste memorande parole: « Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile. Noi vogliamo la libertà economica, noi vogliamo la

libertà amministrativa, noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza ».

La istruzione propriamente religiosa rimase incarico speciale delle famiglie e dei parroci. Se lo Stato volesse trasformare i laici in insegnanti di catechismo usurperebbe la funzione propria del clero.

Separata la funzione dello Stato, che delega i professori ad apparecchiare i nuovi insegnanti nelle scuole complementari e magistrali, che cosa oggi vogliono gli onorevoli Rossi e Di Camporeale? Che i padri di famiglia siano riassicurati, che nelle scuole magistrali sia introdotto lo insegnamento religioso? Ma per preparare codesti insegnanti a compiere nelle scuole, alle quali saranno preposti, l'ufficio proprio delle Chiese e delle famiglie? Non sarebbe simigliante legge ingiusta perchè violando la libertà di coscienza de' cittadini, usurperebbe le funzioni del sacerdozio? Per avere garanzia che i nuovi insegnanti saranno proni e devoti alle potestà ecclesiastiche? Non si può offendere la libertà di coscienza. L'art. 24 dello Statuto proclamò l'eguaglianza civile di tutti i cittadini agli uffici pubblici senza differenza di età, di gradi e di religione. L'intolleranza non è quindi possibile. Ma che forse lo Stato ha proibita la libertà religiosa, ha impedito l'insegnamento ecclesiastico? Vivo alcuna parte dell'anno in un villaggio; conosco i costumi popolari. I fanciulli e le fanciulle che vengono all'asilo e alla scuola dalle nove del mattino a mezzogiorno; la sera si raccolgono festosi nella chiesa del villaggio, ove il parroco insegna il catechismo, le preghiere, celebra i riti religiosi e fa del pari il suo vantaggio speculando sulla candida innocenza delle fanciulle, perchè ben sapete che i preti hanno organizzate le associazioni delle figlie di Maria; vestendo le fanciulle da spose di Cristo riscuotono da esse a rate il prezzo delle vesti spesso con usura.

Chi mai ha pensato d'impedire l'ammaestramento sacerdotale? Egli è soltanto da dubitare se il basso clero sappia dirozzare gli animi del popolo minuto ed ignorante, e se la fede trovi i suoi trionfi nelle pompe rituali semi-pagane!

Hanno poi i preopinanti pensato in quale età le scuole normali si dischiudono ai giovani e alle giovinette aspiranti all'insegnamento civile? Le giovinette hanno quindici o sedici anni; fisiologicamente e moralmente sono idonee ad

essere madri di famiglia; i giovinetti che hanno la vocazione per la carriera dell'insegnamento entrano alla scuola a diciassette anni. Le une e gli altri conoscono l'insegnamento della dottrina cristiana, la parte rituale e la dogmatica, che a noi furono insegnate fino dai primi anni della vita.

Se come ho dimostrato verrebbero offesi gli stessi diritti del clero, rubando ad esso una funzione che ha il diritto di esercitare; sarebbe una mostruosità stranissima il pretendere le prove di cattolicità da maestri di discipline civili. Approvo altamente i sentimenti espressi dall'onor. mio amico il Parenzo, ma non essendo nè massone, nè gesuita, mi dolgo della intolleranza spinta a tal punto che l'onor. Rossi si è permesso di addimandare: se nel Ministero di pubblica istruzione vi siano massoni, se essi collaborarono a tale disegno di legge. Si domanda forse dai massoni se vi sono legislatori iscritti a sodalizi religiosi?

L'autonomia della coscienza è un asilo inviolabile, contro il quale non vi ha possibilità di offesa. Chi ricorda i tempi infelici della gioventù deve deplorare che si rievochi l'insegnamento religioso, che con ledere la indipendenza morale dell'animo addurrebbe ipocrisie e il finale pervertimento della coscienza religiosa. Il clero cattolico ha mostrato di voler usare le libertà nazionali a vantaggio della sua potenza sulle plebi. Esso tenta di ottenere sulla volontà e su gl'intelletti la vittoria che un giorno si ostinava ad ottenere coi flagelli ed i roghi, e in tempi meno feroci colle censure, con le proibizioni e con i comandi di governo.

Avete voi dimenticato, signori colleghi, gli effetti delle coercizioni de' Governi passati, che invece di ispirare la venerazione per la Chiesa, noi fece per tempo ribelli alle pratiche del culto, che non vincolavano il nostro pensiero, non accendevano i nostri cuori?

Onor. collega Rossi, io rimasi orfano di madre a cinque anni e fui educato da una santissima zia che mi tenne ufficio di lei, alla pratica doverosa ed assidua delle discipline cattoliche. Mi piacevano i riti, le feste religiose. Lessi più tardi nelle opere di Pietro Giannone, in quelle del Macaulay e di altri numerosi scrittori che di tutte le religioni la cattolica è la più poetica, perchè offre spettacoli di una grandezza e di una bellezza sensibile. Infatti arricchì

la pittura delle forme le più incantevoli, tanto che può opporre il Mosè di Michelangelo al Giove di Fidia, la grazia pensosa della Vergine madre agli incanti voluttuosi della regina di Cipro. Le leggende dei suoi martiri possono rivaleggiare per interesse ed ingegnosa finezza con le favole della mitologia greca. Ma le superstizioni non hanno presa sopra i cuori animosi e gli studi distrussero le teogonie.

La grande ribellione dell'animo mio incominciò allorquando vidi la reazione del 1849 compiuta col triste connubio del potere militare e del sacerdotale. Io mi ricordo, onor. Boccardo, un triste episodio dell'anno 1852, quando fu bandito dal liceo della mia terra natale il corpo insegnante laico, e vennero i padri delle Scuole pie.

A Dante, Ugo Foscolo, Leopardi, e a molti altri classici italiani i padri delle Scuole pie sostituirono i fatti di Enea, di frà Guittone di Arezzo, la *Basvilliana* del Monti. I loro insegnamenti tentavano ad impedire l'animo del cittadino, volgevano a fare sudditi pronti alla doppia servitù clericale e politica. Non vo' dire quali tristi vizi, prima ignorati, introdussero.

Innalzato più tardi ad università il liceo, per impedire l'affratellamento della gioventù provinciale in Napoli, di 15 giorni in 15 giorni eravamo comandati a fare la confessione di peccati che non avevamo, e a prendere l'eucarestia, che non sentivamo nel foro della coscienza. Seguivano per tali ordini scandali su scandali. Non mancarono alcuni frati che si vergognavano della coazione delle coscienze, e che gettarono le sottane nell'ora della libertà.

Noi Italiani, che per condizioni storiche, fatali, instaurammo il sistema di separazione dello Stato dalla Chiesa nuovo ed unico in Europa, che non ha analogia con gli ordinamenti della Chiesa protestante, in cui il capo dello Stato è capo della Chiesa, e per mezzo del Parlamento detta leggi ecclesiastiche, nè con la Germania, in cui il luteranismo è forza nazionale, nè con la Chiesa scismatica, in cui vi è piena unione del sacerdozio con l'Impero, dobbiamo lodare il legislatore, che con l'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, deliberata dopo la legge sulle guarentigie, non fece più precetto del catechismo e invece sostituì le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino.

Possiamo noi fare abdicazione delle tradizioni dell'ingegno italiano e modificare il di-

ritto pubblico costituito? A qual fine? Per pregare i preti che riprendano un posto che essi neppur domandano?

Io vorrei sapere dall'onor. senatore Rossi e dall'onor. senatore Di Camporeale: se al Senato furono indirizzate petizioni di preti o di padri di famiglia che addimandano dallo Stato il governo della coscienza religiosa dei figliuoli? Veggo la denegazione; era la risposta che prevedevo e sapevo.

Il Vaticano dice: « O tutto, o niente »; transazioni non vuole. Cieco, chi le supplica.

Mi dispiace che io non prevedi simigliante discussione, perchè avrei portati tali documenti da far paventare la mente di colui che facilmente crede che l'insegnamento religioso possa diventare una forza sociale tale da essere concomitante e preventiva di quella di repressione degli agenti di polizia.

Io potrei citare tali libri stampati, che confonderebbero i fautori del clericalismo. Ne cito uno. Morì da poco tempo monsignor Forsitano di Nola. Costui aveva stampato un catechismo a forma di dialoghi tra parroco e parrochiano al solo fine di far ribelle la coscienza dei credenti alla devozione verso la patria.

Non s'insegna nel libro esoso l'amore del prossimo, non l'umiltà, non il soccorrere ai miseri, non le opere di misericordia, non sono commentati i comandamenti della legge di Dio, *onorate il padre e la madre*. Il libro vuol persuadere che lo Stato nazionale è impossibile che possa esistere; perchè deve risorgere il potere temporale dei papi.

E di giorno in giorno noi siamo testimoni delle offese, che si rendono alle virtù nazionali. Anche quando il clero volle pregare pace pei morti in guerra, sacrificio che ogni popolo civile onora, che ogni religione esalta, gl'Italiani furono chiamati al tempio a patto che la bandiera della patria rimanesse fuori sull'uscio come simbolo di ribellione reietto dalla Chiesa. Pensate voi di dare buon esempio chiedendo ogni momento privilegi a favore de' nemici della patria e la distruzione del diritto pubblico costituito, che deve essere più saldo di una rocca adamantina e rispettato come l'arca santa della nazionalità redenta?

Riduce a minime proporzioni e chiude gli occhi alla realtà delle cose colui, che attribuisce allo Stato e non alla Chiesa l'indifferentismo

religioso. Nelle società moderne possono operare efficaci due sole virtù, la scienza e la libertà.

Il sacerdozio chiede soltanto copia di beni terrestri con l'obolo di San Pietro, i giubilei, i santuari, le indulgenze e i pellegrinaggi.

Io non temo le anarchie per dottrine o sistemi impossibili, perchè la famiglia, l'amore della proprietà, del lavoro e del risparmio sono attributi essenziali della vita umana, ma temo il ritorno ad un sistema di governo, che ci fece abbietti e inferiori agli altri popoli civili.

Siamo in Roma, e vi siamo per rinnovare la nostra civiltà, l'energia del nostro pensiero nazionale. Con questo andare di rilasciati sentimenti e di tristi evocazioni noi saremo inferiori alla stessa Spagna, che almeno vede compensati tanti suoi guai dalla forza dell'esaltazione religiosa, e non sapremo essere alla fine nè cattolici, nè cittadini, nè frati, nè uomini.

Che vi aspettate, onorevole Rossi, dalla dottrina cristiana? Interrogatemi e ve la dirò, voi mi riconoscerete per un alunno della vostra scuola (*Si ride*). Ma permettetemi d'invitarvi allo studio delle morali comparate, affinché possiate fare paragoni.

Io non sono intollerante, non potrei esserlo. Ripeterò un detto di Beniamino Constant, che stimo tutte le religioni buone, perchè tutte esprimono una forma di adorazione del soprannaturale; ma in pari tempo dirò che non potrò confondere Dio col papa, il cristianesimo col vaticanesimo, la Chiesa con la umanità, il progresso. (*Bene*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domanda di interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente domanda di interpellanza giunta alla Presidenza:

« Il senatore Alessandro Rossi desidera d'interpellare il signor presidente del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio, ed il ministro delle poste e telegrafi sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo quanto al riposo domenicale ».

Prego il ministro dell'istruzione pubblica qui presente di comunicare questa interpellanza ai suoi colleghi acciocchè si possa stabilire il giorno del suo svolgimento.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica. Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento (N. 201);

Votanti	69
Favorevoli	66
Contrari	2
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876 (N. 200);

Votanti	69
Favorevoli	66
Contrari	2
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino (N. 197);

Votanti	69
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia (N. 180);

Votanti	69
Favorevoli	62
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali (*Seguito*);

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile.

La seduta è tolta (ore 18 e 20).

XCIII.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Leggesi un sunto di petizione — Accordasi un congedo — Deliberasi di svolgere lunedì l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro sul riposo domenicale — Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di progetti di legge — Proseguesi la discussione del progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali — Parlano nella discussione generale i senatori Cannizzaro, Todaro, Blaserna relatore, Di Camporeale, Lampertico, Parenzo, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si chiude la discussione generale — Il ministro della marina presenta il progetto per modificazione alla legge provinciale e comunale pel sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci, che viene trasmesso agli Uffici — Si riprende la discussione del progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali, e si approvano senza discussione i primi tre articoli — All'articolo 4 il senatore Calenda Andrea chiede alcuni schiarimenti che gli vengono forniti dal ministro dell'istruzione pubblica — Approvasi l'articolo 4 e senza discussione i successivi e si rinvia il progetto di legge allo scrutinio segreto — Proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto di progetti di legge che risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica. Intervengono più tardi i ministri d'agricoltura, industria e commercio, della marina e della guerra.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il verbale della tornata precedente, che è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un sunto di petizione.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: « N. 50. — Ventisette cittadini di Napoli fanno istanza al Senato, perchè siano modificate alcune disposizioni del disegno di legge per provvedimenti riguardanti la marina mercantile ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Di San Marzano chiede un congedo.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro dell'agricoltura, industria e commercio, rileggo la domanda d'interpellanza presentata dal senatore Rossi ieri in fin di seduta.

« Il senatore Alessandro Rossi desidera interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, il ministro delle poste e dei telegrafi sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo quanto al riposo domenicale ».

GUICCIARDINI, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Se non dispiace al Senato ed all'onor. senatore Rossi proporrei che questa interpellanza fosse svolta nella seduta di lunedì.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Accetto la proposta dell'onor. ministro e per parte mia sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre proposte così rimarrà stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riordinamento delle scuole complementari e normali » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle scuole normali e complementari ».

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Signori senatori! La lunga filza di scienze e di discipline enumerate nell'articolo primo di questo disegno di legge, spiega e sin ad un certo punto potrebbe giustificare il timore manifestato dal senatore Rossi, che in queste scuole triennali si abbiano ad allevare presuntuosi, infarinati dottori enciclopedici, gente pericolosa, specialmente per l'insegnamento elementare.

Invero si sarebbe potuto adottare una dicitura più modesta in questa enumerazione, per esempio, in luogo di dire: « elementi di fisica, chimica, storia naturale », sarebbe stato sufficiente il dire: « nozioni di scienze naturali ». Ad ogni modo sono i programmi che saranno compilati dal Ministero dell'istruzione pubblica, quelli che decideranno dell'interpretazione da

dare a quest'articolo di legge, e determineranno l'indole e l'avviamento di queste scuole.

Riguardo ai programmi, non v'ha dubbio che i diversi insegnamenti debbono essere limitati e coordinati al fine speciale di queste scuole; vale a dire a fare dei buoni maestri, nè più nè meno.

Bisognerà evitare che sieno queste scuole una ripetizione di istituti tecnici o di altre scuole secondarie, come purtroppo avvenne soprattutto in alcune scuole normali femminili, che in molte città fecero le veci di scuole secondarie per delle giovinette che avevano tutt'altro in capo che di divenire maestre.

Perciò io credo che l'insegnamento dominante, intorno al quale tutti gli altri debbono coordinarsi in queste scuole, sia quello della pedagogia associata alla morale, ma una pedagogia pratica, quale dev'essere applicata dai maestri nelle cinque classi elementari.

Alcuni anni fa vennero nelle mie mani alcuni cartolari di un'allieva di una di queste scuole normali superiori, e in questi cartolari vi era il sunto delle lezioni di pedagogia, dettato dal professore, che l'alunna si sforzava di imparare a memoria parola per parola. Non era che un trattato di psicologia con alcune applicazioni di tempo in tempo, come corollari, a qualche regola intorno a metodi di insegnamento, ma così in generale che l'alunna certo non avrebbe potuto applicare nella condotta della scuola che le sarebbe più tardi affidata.

L'insegnamento della pedagogia in queste scuole normali deve mirare esclusivamente alle scuole elementari; deve perciò esaminare in disteso i programmi delle diverse classi, deve additare i modi di svolgerli in ciascuna di esse, e delle regole pedagogiche dimostrate dalla esperienza deve dare le ragioni fondate nello sviluppo dell'intelligenza dei bambini.

È utilissimo che a questo insegnamento di pedagogia sia associato quello di morale. Purchè a qualche dottore di filosofia a cui questo insegnamento venga affidato, non venga il ticchio di fare un vero trattato esteso di etica.

Trattasi di esporre e giustificare quei precetti di morale che poi il maestro deve insinuare nell'animo dei bambini; e poichè l'insegnamento della morale resterebbe associato a quello di pedagogia, è naturale che l'insegnante cui viene affidato l'uno e l'altro richiami l'atten-

zione dei maestri sul modo più acconco di seminare e far germogliare questi precetti di morale nell'animo dei bambini, sia con racconti, sia con altri espedienti che l'esperienza ha già dimostrato.

Il professore di morale non potrà non mettere in evidenza che i precetti morali suggeriti dalla ragione coincidono con quelli di tutte le religioni dei paesi civili e soprattutto con quelli del Cristianesimo.

Il non dover dare al suo insegnamento una base dogmatica non gli vieta di far notare come nel campo della condotta pratica i dettami morali del Cristianesimo si incontrano con quelli della pura ragione.

E se questo insegnante di pedagogia e morale sarà quella persona savia, che dovrebbe essere, consiglierà ai suoi alunni maestri di giovare di questo accordo per evitare che nasca un contrasto tra l'insegnamento della scuola e l'educazione, che il giovanetto riceve in famiglia.

Più che da altri, dal professore di pedagogia delle scuole normali dipenderà l'avviamento dell'educazione popolare, poichè ad esso è affidato l'importante incarico d'insegnare che la scuola elementare deve servire non solo alla istruzione, ma anche all'educazione morale.

Io non dubito che gli attuali insegnanti di pedagogia nelle scuole normali siano divenuti del tipo che ho esposto; ma credo che per lo avvenire, dovendosi rimpiazzare i posti di professore di pedagogia che andranno vacando, bisognerà provvedere a prepararli convenientemente.

Quando giorni fa si discuteva sull'istruzione secondaria, io volevo richiamare l'attenzione del ministro sul bisogno di preparare gli insegnanti tanto per le scuole secondarie, quanto per le normali, che sono presso a poco di egual grado.

Ora l'ordinamento degli studi che si fanno nell'Università, ed il fine a cui mirano, non rispondono abbastanza alle esigenze dell'insegnamento secondario; si è voluto supplirvi con le scuole di magistero.

Io voglio credere che attualmente alcune di tali scuole, non tutte di certo, corrispondano allo scopo che debbano avere, vale a dire di preparare insegnanti, non tanto scienziati, quanto

adatti a quel grado di istruzione a cui debbano adire.

Fermiamoci sui professori di pedagogia, nella cui scelta si deve porre l'attenzione maggiore, per l'avviamento delle scuole normali. Vacandone un posto concorreranno i dottori in filosofia. La pedagogia è un ramo della filosofia. I dottori in filosofia hanno seguito il corso di pedagogia: bisognerà tra loro fare la scelta.

Ora io credo che non basti, ma bisognerà richiedere che il candidato all'ufficio di professore di pedagogia alla scuola normale sia stato preparato in una apposita scuola di magistero a rivolgere ed applicare i precetti generali della pedagogia alle speciali esigenze delle scuole elementari. Evvi invero una letteratura completa che ha raccolto l'esperienza di tutti i paesi civili sul modo di dirigere le scuole elementari al fine dell'educazione morale.

Il direttore ed insegnante di questa scuola di magistero che dovrà essere il vivaio dei professori di pedagogia delle scuole normali, dovrebbe aver fatto tesoro della esperienza acquistata nei vari Stati civili colla visita e lo studio delle loro scuole popolari.

Con la di lui guida gli aspiranti alle cattedre di pedagogia nelle scuole normali dovrebbero fare un minuto esame dei programmi e dei metodi seguiti nelle nostre e nelle scuole elementari straniere, traendo profitto della copiosa letteratura su questo argomento.

Dio mi liberi dal consigliare che in tutte le Università del Regno si istituisca una scuola di magistero per la pedagogia. Basterebbe per ora una sola ove evvi l'uomo adatto per dirigerla, l'uomo che abbia molto studiato e meditato sull'istruzione ed educazione popolare, che abbia dedicato a questo importante argomento gran parte della sua vita, e che sia moralissimo, zelante e savio.

Per mezzo di tale scuola di magistero affidata a tale uomo si potrà avere una vera influenza sull'andamento delle scuole normali e sull'avviamento dell'educazione popolare.

Anche per altri rami d'insegnamento secondario io credo che bisogna provvedere alle scuole di magistero, poichè ha preso questa forma la preparazione degli insegnanti alle scuole secondarie.

Io conosco alcuni professori che si sono investiti del vero scopo delle scuole di magistero.

Così se devono preparare giovani laureati in fisica ad insegnare nei licei essi hanno fatto oggetto di quelle conferenze che compongono la così detta scuola di magistero, dell'esame dei programmi, dei libri di testo, dei metodi che si possono adoperare nelle scuole secondarie.

Ma pur troppo ciò non è dappertutto. In un gran numero di cosiddette scuole di magistero i professori colgono l'occasione per fare ancora sviluppi scientifici, per trattare gli argomenti che sono loro più gradevoli; e non rivolgono l'attenzione a quell'oggetto che è di preparare lo studente, il laureato ad abbassarsi, se volete, all'intelligenza del giovane a cui dovrà dare insegnamento.

L'insegnamento di scienze naturali, nelle scuole secondarie e nelle normali richiede che si provveda meglio alla preparazione degli insegnanti, molti dei quali per difetto di metodo hanno screditato l'insegnamento della storia naturale nelle scuole medie.

Nell'attuale fase dello sviluppo scientifico le Facoltà universitarie di scienze naturali coltivano di preferenza i nuovi campi aperti alla biologia che promettono maggiori frutti, e trascurano lo studio puramente descrittivo degli organismi vegetali ed animali, la loro classificazione, cioè la vecchia storia naturale che consisteva in un metodico ed ordinato inventario degli oggetti naturali quali la natura li presenta a noi.

È un'esagerazione: tutte le considerazioni filosofiche sulla storia naturale devono posare sulla conoscenza esatta e dettagliata degli oggetti come si presentano all'occhio nudo e all'occhio ornato di microscopio; ciò non esclude che in questo inventario debbono essere adottati i criteri scientifici offerti dal progresso della scienza; ma pur troppo il fatto esiste che per l'indirizzo dell'insegnamento nelle Università molti laureati in scienze naturali sono alquanto deboli nella descrizione e classificazione; grave difetto negli insegnanti di scienze naturali nelle scuole secondarie nelle quali l'insegnamento di storia naturale si dà al fine sopra tutto di educare ad osservare gli oggetti, descriverli, compararli traendone quelle deduzioni che l'osservazione diretta suggerisce, lasciando in disparte quella parte più elevata che sta bene altrove.

Nelle scuole secondarie l'insegnamento delle scienze naturali ha uno scopo di igiene mentale, cioè impedire che col coltivare altre facoltà si attutiscano quelle che concorrono ad osservare e descrivere fedelmente ciò che i sensi ci manifestano.

Il De Candolle avendo studiato molto questo argomento tanto in voga in Svizzera, narra come allievi i quali non avevano avuta altra istruzione secondaria che quella letteraria classica, avevano perduto l'attitudine ad osservare con esattezza le cose esterne tanto da non potere intraprenderle con frutto lo studio delle scienze naturali nelle Università; mentre che allievi di scuole secondarie nelle quali l'istruzione letteraria era stata accompagnata da un discreto insegnamento di storia naturale avevano conservato l'attitudine ad osservare e descrivere con esattezza non solo gli oggetti materiali ed i fenomeni fisici, ma altresì i fenomeni morali e i fatti sociali.

Il De Candolle ha raccolto le testimonianze di avvocati e di cultori di scienze politiche e sociali i quali riconoscono il vantaggio ottenuto e conservato nella loro educazione intellettuale dallo studio di storia naturale fatto nelle scuole secondarie.

Perchè però tale frutto si ottenga bisogna educare gli insegnanti, farli penetrare dello scopo che ha l'insegnamento della storia naturale nelle scuole secondarie e normali e addestrarli ai metodi più convenienti per raggiungere quel fine. (*Bene*).

Osservazioni simili potrebbero farsi per la preparazione degli insegnanti di matematiche.

Io ho la ferma convinzione che tutto ciò che si farà per migliorare la preparazione degli insegnanti delle scuole secondarie e normali sarà opera benefica molto più di qualunque altra; avrà un'azione segreta di cui il pubblico non si avvedrà che a fatto compiuto ma sarà azione soprattutto efficace per l'educazione morale.

La preparazione speciale è soprattutto richiesta per gli insegnanti di pedagogia delle scuole normali.

Si affaccia ora al mio pensiero viva la memoria di un mio amico carissimo, che tanto giovò all'istruzione elementare nel Piemonte, il sacerdote Raineri, professore di metodica, come dicevasi. Egli aveva studiato con molta

attenzione l'istruzione elementare e l'insegnamento pedagogico in Svizzera.

Molti de' suoi allievi di università entrarono nelle scuole elementari o divennero ispettori, e colle conferenze pedagogiche che allora si facevano durante le vacanze, addestravano i maestri nell'impiego dei metodi razionali suggeriti dai progressi della pedagogia.

Posso assicurare che il frutto di tali conferenze fu grandissimo, ed il primo periodo delle scuole elementari in Piemonte si raddrizzò con dei maestri che avevano appena i primi rudimenti dell'insegnamento pedagogico, ma con questa direzione che si diffuse per mezzo degli allievi universitari, l'istruzione elementare migliorò notevolmente.

Non so se in seguito abbia ancora migliorato, ma nel tempo in cui io cooperai con alcuni colleghi, membri della Società d'istruzione e di educazione in cooperazione col Governo, si fecero dei progressi rapidissimi.

Io auguro che il signor ministro trovi un novello Raineri innamorato della istruzione popolare, moralissimo e savissimo, e che egli solo crei una scuola di magistero speciale per professori di pedagogia e di morale nelle scuole normali. (*Approvazioni*).

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Il presente disegno di legge differisce poco dal disegno di legge che, sullo stesso argomento, fu presentato al Senato nel 1893 dall'onorevole ministro Martini e che venne discusso lungamente.

La differenza principale tra il disegno di legge, che ci viene oggi presentato, e l'antico, consiste nella brevità.

Questo è più scheletrico, e lo è in modo tale, che non aveva torto ieri l'onor. Rossi quando diceva: noi facciamo le leggi, cioè a dire gli scheletri, e poi lasciamo ai regolamenti ed ai programmi di aggiustare o rompere le ossa di questi scheletri.

Nonostante che il presente disegno sia così scheletrico, ho potuto, leggendolo, vedere che esso contiene gli stessi errori nei quali si era caduti col precedente da me già combattuto; cosicchè per combattere questo che ci viene presentato ora, non avrei da fare altro che rileggere il discorso che ho fatto allora; ma me

ne dispenso perchè il Senato se ne ricorderà benissimo.

Dirò intanto che uno degli errori fondamentali è questo: che noi mentre conserviamo il nome di scuole normali, scordiamo il loro carattere, vale a dire che in esse si deve imparare il metodo d'insegnare, motivo per cui i Tedeschi le chiamano *seminari pedagogici*. Ed infatti in queste scuole, il sapere bisogna portarlo, vale a dire, l'individuo che vi entra deve conoscere tutte le materie ch'egli dovrà insegnare. Qui si dovrà apprendere la maniera nella quale si dovrà fare la ricerca delle verità contenute in quelle materie ed il modo di manifestarle con chiarezza e precisione.

Le lezioni devono quindi essere brevi, vale a dire, quanto bastino per enunciare la materia che deve supporre che gli allievi conoscano, onde fissare, in termini precisi e chiari, l'oggetto in contemplazione.

Invece, lo studio della ricerca, vale a dire, il modo in cui essa si fa ed in cui debbono registrarsi i risultati, la enunciazione e lo svolgimento dei fatti, le considerazioni e via dicendo, deve essere lungo. Vi debbono essere annessi perciò gabinetti contenenti molto materiale di studio; una biblioteca, in cui gli allievi debbono passare 8 o 9 ore al giorno a lavorare. Il maestro deve sorvegliare tali lavori; vi deve entrare varie volte al giorno per vedere se tutto procede bene; deve anzitutto sperimentare l'attitudine didattica degli allievi ed insegnar loro l'arte d'insegnare: ecco quali dovrebbero essere le scuole normali, o i seminari pedagogici.

Ora, quando noi crediamo che in queste scuole si debba insegnare la scienza, smarriamo il loro vero fine ed aveva per ciò ragione l'onor. Rossi il quale diceva ieri: qui s'insegna troppo, cioè s'insegnano quelle cose che gli allievi devono conoscere prima d'entrarvi; senza poi aggiungere che a giudicare del modo in cui sono formulati gli articoli di questo disegno di legge, parrebbe che si voglia impartire troppe materie ed in maniera troppo estesa e non necessaria allo scopo.

Ma lasciando per un momento questa considerazione, e facendo un confronto di questo disegno di legge con quanto è detto nel capitolo V del titolo V della legge 13 novembre 1869,

si vede come il presente disegno non segna un miglioramento.

Per esempio, all'art. 359 del capitolo V, titolo V della legge Casati è detto: « l'insegnamento delle materie predette (corrispondenti a quelle che sono anche più estesamente notate nel progetto di legge che ci sta sotto gli occhi) si compie in tre anni. Esso però verrà ripartito in guisa che dopo due anni gli allievi possono essere abilitati all'esame per la patente di grado inferiore per le scuole elementari, e dopo tre anni alla patente di grado superiore ».

Dunque in questa legge è sanzionato che vi debbono essere due categorie di maestri, una di grado superiore, l'altra di grado inferiore.

Col presente disegno di legge spariscono i maestri di grado inferiore; poichè non si fanno che maestri di grado superiore.

Io non dico questo per fare una questione legale; ma per far presente al Senato che, a mio parere, ciò è, praticamente, un grave errore il quale apporterà un grandissimo danno.

Come volete che uno, il quale, deve spendere tre anni di studio nel ginnasio ed altri tre per ottenere il diploma di maestro elementare, si accontenti di andar a fare il maestro elementare in un villaggio di tre o quattrocento anime ove non possono dargli più di tre o quattrocento lire all'anno?

Avreste dovuto in questa parte migliorare la legge Casati, con stabilire anche le scuole normali di grado inferiore nelle quali si avrebbero dovuto comprendere pochissime materie, cioè quanto bastino per dare un'utile istruzione ai contadini; invece voi abolite le patenti di grado inferiore! Ebbene, io vi predico che il Ministero sarà costretto di aprire, presto o tardi, le scuole normali di grado inferiore; ma prima, più presto di quel che non crediate, sarete costretti, dalla forza delle cose, ad improvvisare i maestri di grado inferiore, come altra volta fu necessità di fare con grave danno dell'istruzione e dell'educazione elementare.

Ma guardate un poco la Prussia, che è la culla della pedagogia, quante scuole normali elementari di grado inferiore non possiede?

Numerosissime. Quella di Stettino è portata ad esempio da tutti i pedagogisti del mondo: essa realmente è un modello di scuola normale di grado inferiore; vi si insegnano pochissime cose, quello che basta per i figli dei buoni con-

tadini, i quali non vogliono avere figli scienziati, ma figli utili ed onesti; vale a dire, essi vogliono che i loro figliuoli sappiano quanto basta per condurre i loro affari domestici, e crescano utili a loro stessi ed agli altri.

Questo richiedono i contadini, e nient'altro. Perchè volete mandar voi in questi villaggi maestri con tutto il corredo delle scienze possibili ed immaginabili, ossia con una infarinatura di scienza enciclopedica?

Ma vi pare pratico tutto questo?

Guardate prima come è organizzata la scuola di Stettino, che ha dato prove così splendide, e poi ditemi se farete bene di abolire le scuole normali di grado inferiore?

Io invece credo che sia un danno grandissimo, poichè, ciò facendo, non potrete avere buoni maestri pei villaggi.

Eppoi, badate bene, questi maestri, ai quali avete imbottita la testa con tanta istruzione superficiale, incompleta e malfatta, sono quelli che guasteranno la mente e pervertiranno il cuore dei contadini, e si faranno così nuovi spostati; giacchè è canone di pedagogia che si deve impartire l'istruzione a norma dei bisogni delle persone, le quali devono conoscere bene quello che loro fa di bisogno. A ciò, a me pare, non è informato il presente disegno, il quale è in contraddizione collo spirito della legge Casati, la legge fondamentale della nostra istruzione pubblica, legge che gli altri paesi ci invidiano. Per andar bene, basterebbe curarne la esatta applicazione specialmente nel caso presente; invece cerchiamo sempre di guastarla con nuove leggi e regolamenti. Io sono d'avviso che il capitolo V del titolo V della legge Casati è ciò che v'è di meglio in essa, e passo a confrontare altri articoli.

Coll'art. 7 voi stabilite le norme, secondo le quali debbono essere ammessi gli allievi in queste scuole: in queste norme voi guardate all'istruzione che devono avere. A parte che vi è una differenza riguardo alle materie ed al modo nel quale le hanno studiate, fra coloro che hanno ottenuto la promozione dalla terza alla quarta classe ginnasiale, coloro che hanno avuto l'ammissione alla prima classe dell'Istituto tecnico, e coloro che hanno ottenuta la licenza della scuola tecnica; a parte tutto ciò, noto che voi, in quest'articolo, non vi preoccupate di due cose che sono egualmente essen-

ziali per l'ammissione degli alunni alle scuole normali; cioè, voi non richiedete nè il certificato dello stato sano dell'individuo, nè quello dello stato morale. Intanto richiedete tutto ciò all'art. 10; cioè, per l'ammissione agli esami di licenza delle scuole normali maschili e femminili.

Allora voi volete:

1° l'età di 17 anni per le donne e 18 anni per gli uomini;

2° l'attestato di sana costituzione;

3° l'attestato di condotta irreprensibile.

Ma come? avete ammesso prima un allievo nella scuola senza accertarvi se era sano, e se era un onesto cittadino, e cercate di saperlo dopo tre anni, quando ha finito i suoi studi? Badate, che potreste trovarvi nel caso stranissimo di avere tenuto, per tre anni nella vostra scuola, un individuo al quale dovete poi negare la licenza perchè la sua fedina penale era sporca!

Ma la legge Casati all'art. 364 che riguarda l'ammissione alle scuole normali richiede: la fede di nascita, l'attestato di buona condotta, nonchè quello di buona salute. Copiate quest'articolo e farete bene.

Se passiamo a fare altri confronti fra la legge Casati e il presente progetto troviamo, che nella legge Casati sono stabilite nove scuole normali per le sole antiche provincie subalpine; e sono designate le città in cui deve aver sede ciascuna di queste nove scuole.

Ora nel presente disegno di legge voi non indicate l'ubicazione di queste scuole. Mi immagino che lo direte nel regolamento; ma torniamo sempre al solito ritornello; il regolamento sarà quello che deve aggiustar le ossa o romperle.

Lasciamo tale quistione, e fermiamoci solamente sul fatto che mentre la legge Casati per le antiche provincie novera nove scuole normali, voi per tutta l'Italia le riducete a quattordici, da ventisette che erano. Questo è tal fatto che dimostra come sia erroneo a mio modo di vedere, il concetto che avete concepito del fine che debbono avere queste scuole.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Ma no.

Senatore TODARO. Desidero essermi ingannato anzi preferisco di essere io nell'errore; poichè sarò contento se almeno non sia stabilito un limite; così avremo la possibilità di provvedervi

più tardi nel regolamento nel quale spero che si istituiranno le scuole normali di grado inferiore.

Quando vedo che in Germania i seminari pedagogici, o le scuole normali elementari, sono centoquarantacinque, e nella sola Prussia ve ne sono novantatre, io dico non è possibile che nel nostro paese rimangano in tutto soltanto in numero di quattordici. Si pensi che da queste devono uscire anche i maestri elementari di tutti i villaggi del Regno; che esse scuole devono provvedere tutti i maestri delle scuole popolari!

Due sono gli errori massimi di questo disegno di legge: il numero esiguo di scuole normali elementari, e l'abolizione delle predette scuole di grado inferiore, che invece avrebbero dovuto moltiplicarsi.

Un altro difetto ch'io noto in questo disegno di legge sta nel grande numero delle materie da insegnarsi nelle scuole normali, senza accennare al metodo nel quale si debbono insegnare.

Mi si risponderà; a ciò si provvederà col regolamento. Ed è ciò che io lamento, e che credo non regolare. Io prendo a cagione d'esempio la ginnastica; voi avete ammesso in questo disegno di legge l'insegnamento della ginnastica; ma come deve farsi questa ginnastica? Lo direte nel regolamento, ma io desidero che qui il signor ministro dica la maniera come intende che questa scuola sia istituita, e bramerei che fossero almeno indicate le qualità fisiche, morali ed intellettuali, che debbono avere i maestri che insegnano la ginnastica nelle scuole normali. E giacchè sono a questo punto io rivolgo la mia domanda al ministro e dico, non solo desidero che il signor ministro stabilisca per legge le qualità che debbono avere i maestri di ginnastica per le scuole normali, ma bramerei che si stabilisse ciò anche per le scuole secondarie; perchè fino adesso per la scelta dei maestri delle scuole secondarie, non mi pare che al Ministero ci sia stato un criterio unico. Abbiamo una regia scuola normale di ginnastica, maschile, parlo di questa sola e lascio le scuole femminili; ebbene, in questa scuola vi è un corso regolare di studi e di esercizi per coloro che aspirano ad ottenere il diploma di maestro di ginnastica.

Alla fine di questo corso danno un esame

piuttosto rigoroso con una punteggiatura su tutte le materie.

Io credo che il Ministero dovrebbe tener molto conto di questo esame e della punteggiatura.

Dico questo, perchè ho veduto, che in qualche caso non solo non si è tenuto conto della punteggiatura, ma nemmeno del diploma che si dà dalla scuola predetta. Ed intanto essa si chiama regia scuola normale di ginnastica! Ma perchè? Se credete che questa scuola non corrisponde al suo fine, abolitela, modificatela; ma una volta che avete una scuola normale, quando voi siete alla scelta di un maestro, dovete richiedere almeno che abbia il diploma di questa scuola, e dovrete anche tenere in calcolo la punteggiatura che risponde alla classificazione che ha creduto fare la Commissione esaminatrice nominata dal Ministero.

Ora ritornando ai maestri di ginnastica per le scuole normali elementari occorre che essi abbiano la coltura necessaria per sapere se dati movimenti siano secondo le leggi fisiologiche, se siano salutari o no, se dati esercizi corrispondano alle norme pedagogiche, e via dicendo, affinchè essi li insegnino secondo tutte le regole ai loro alunni; i quali, dovendo alla loro volta esercitare i giovanetti nelle scuole elementari, siano così messi in grado di fare eseguire ogni esercizio corporale secondo le leggi della fisiologia, della anatomia e della igiene e le norme della pedagogia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Signori senatori. Discorsi molto elevati sono stati pronunziati, e sarebbe dover mio seguir gli oratori anche nei particolari della discussione, se il desiderio di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge che, già presentato dal mio predecessore, l'onor. Martini, fu approvato dal Senato, e più tardi dalla Camera dei deputati, non mi spingesse ad esser breve.

Comincio dal dare un chiarimento al senatore Todaro, il quale si doleva che col presente disegno di legge le scuole normali fossero ridotte a quattordici, laddove in Germania si sono venute di mano in mano moltiplicando. Mi consenta l'onor. Todaro di osservargli che nessuna delle scuole normali ora esistenti viene

abolita; anzi è proprio questa una delle differenze tra il progetto Martini e il presente, che laddove quello, che perciò appunto incontrò una viva opposizione all'altro ramo del Parlamento, aboliva alcune scuole normali ed altre ne fondava e distribuiva per tutta la superficie del Regno; questo che io ho avuto l'onore di presentare al Senato, tiene conto dello stato di fatto, delle condizioni storiche, così come si sono venute costituendo e tutte mantiene le scuole senza abolirne neppure una: cosicchè io non merito il rimprovero di aver abolito alcuna scuola normale e di aver tolto così alle scuole elementari italiane, il sussidio di istituti i quali potessero largamente preparare i maestri. E che sia davvero un preciso bisogno delle nostre scuole elementari, che siano convenientemente preparati i maestri, oggi lo ha dimostrato con parole eloquenti l'onor. Cannizzaro: io consento con lui, che sarebbe inutile rifare la nostra legislazione scolastica, quando non potessimo procurarci un personale insegnante conscio delle difficoltà e dell'altezza del suo ufficio, talmente elevato per gli studi e per la coltura, da poterlo convenientemente adempiere.

I grandi fondatori di Stati d'ordinario non facevano grandi leggi organiche, non mutavano gli ordinamenti ma le persone, e confidavano il potere, le armi, le scuole nelle mani di coloro che più ne erano degni.

Or bene, questa legge mira appunto a tal fine; e certo a tal fine bisognerà che concorrano anche altre disposizioni e altri ordinamenti, poichè non basterebbe aver riformato le scuole normali, senza aver contemporaneamente provveduto alla riforma delle scuole universitarie di magistero.

Ho avuto l'onore di dichiarare un'altra volta al Senato, che nel pensiero mio le scuole di magistero presso le Università non debbono essere nè istituti filosofici, nè filologici, nè storici, bensì debbono essere veri seminari pedagogici, nei quali si apprenda come s'insegni.

Questo è il vero loro fine, in quella Germania che più volte è stata ricordata in questa discussione. E sarebbe eccellente proposito, che anche nel nostro paese si istituissero i cosiddetti coadiutori, i quali in un certo periodo di tirocinio prestassero l'opera loro, presso i professori delle scuole secondarie e normali, è imparassero praticamente come si insegna, e con quali

artifici, dico pure la parola dell'onor. Cannizzaro, come si possano davvero dare gl'insegnamenti oggettivi, occasionalmente, non di proposito: apprendessero insomma quell'arte e quegli artifici che sono davvero la sostanza della pedagogia moderna, la quale non deve essere soltanto psicologia teorica come accade spesso presso di noi, con grandissimo danno dei giovani; ma piuttosto l'applicazione pratica dei metodi atti a svolgere l'ingegno e a fortificare l'animo. Io assicuro l'onor. Cannizzaro che in quanto sta in me, nei limiti di quei poteri che posso come ministro esercitare e svolgere (e quando quei poteri non mi paressero sufficienti, verrei innanzi al Parlamento a domandarne altri); procurerò che le scuole di magistero vengano riformate, specialmente per l'insegnamento della pedagogia che è fondamentale nelle scuole normali. È evidente che la laurea in filosofia non può bastare a dare una piena consapevolezza in coloro che sono chiamati a dare siffatto insegnamento nelle scuole normali, dei fini di quelle scuole. Occorre, che oltre la laurea in filosofia l'insegnante di pedagogia della scuola elementare abbia una esperienza sicura della scuola.

In verità è assai più difficile insegnare ai bambini che a coloro che sono già innanzi negli studi. Quindi una più profonda, e più sincera consapevolezza dei fini a cui le scuole elementari e normali tendono dev'essere in quegli insegnanti di pedagogia.

Vengo ora ad altre questioni che sono state sollevate in Senato: una soprattutto già nell'altro ramo del Parlamento ha formato oggetto di dibattiti importanti, quella cioè della soppressione della patente normale inferiore.

È certo che io parteciperei alla grave preoccupazione dell'onorevole Todaro che cioè sia danno l'abolizione della patente normale inferiore, perchè rende men facile trovare un numero sufficiente di maestri per le scuole rurali, se molte altre considerazioni non mi persuadessero che è stato savio consiglio quello del Senato, e dell'onorevole mio predecessore di volere l'abolizione della patente normale inferiore.

Dirò subito le ragioni, onorevole Todaro.

È infondato il pericolo che non si possano, abolita la patente normale inferiore, avere i maestri necessari per le scuole rurali. Credo

infondato il pericolo, perchè noi abbiamo un numero di borse di studio forse superiore al bisogno e che potremo ripartire equamente con criterio più pratico, che non sia quello della ripartizione geografica a coloro i quali daranno affidamento di dedicarsi all'insegnamento nelle scuole rurali. Credo che potremo provvedere anche con quella somma di sussidi, non dico larghissima, ma certo abbastanza considerevole, che è iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, spendendola più specialmente in beneficio delle scuole e dei maestri rurali. Credo che potremo anche provvedere sostituendo le maestre ai maestri, soprattutto nelle prime classi elementari.

Del resto, abolendo la patente inferiore, noi non faremo che interpretare il sentimento pubblico; perchè i comuni anche quando si tratta di scuole rurali domandano la patente superiore, non si contentano dell'inferiore. Ed hanno ragione, poichè come dicevo poc' anzi, è assai più difficile insegnare agli alunni della prima classe elementare che non agli alunni delle ultime. Si aggiunga che i programmi delle scuole normali sono tutti disordinati dalla distinzione tra patente inferiore e superiore. E da tale distinzione non solo vengono disordinati i programmi, ma viene ad essere diminuita di molto l'importanza della patente superiore.

E la pedagogia, e la ragione finanziaria è quella d'opportunità consigliano di mantenere questo provvedimento altra volta votato dal Senato; ed io spero che l'onor. Todaro voglia persuadersi, o almeno non insistere.

Altra osservazione egli ha fatto intorno ad alcuni particolari del progetto. Ha detto: voi non avete richiesto, discostandovi così dalla legge Casati, il certificato di sanità, allorquando si tratta dell'ammissione.

Io prego l'onor. Todaro a considerare che per principio generale, poichè questa legge non instabilisce nulla che sia contrario alla legge Casati, rimane ferma la disposizione della legge Casati.

Quindi anche per l'ammissione rimane in vigore la legge Casati. Abbiamo richiesto invece alcuni certificati all'art. 10, perchè esso riguarda i privatisti.

Mi si è domandato, come intendò riordinare l'insegnamento ginnastico? Secondo un programma, che ho avuto l'onore d'espore al Se-

nato. Altro è l'insegnamento che si deve dare nella scuola superiore di ginnastica che tende a formare maestri di ginnastica, altro quello nelle scuole normali; in quella scuola bisogna insegnare gli elementi dell'anatomia, della fisiologia, ecc...: invece quando l'insegnamento è dato ai futuri maestri elementari che non debbono essere maestri di ginnastica, l'insegnamento deve essere dato al fine solo di svolgere in loro le facoltà del corpo e di comprendere i nessi inscindibili fra l'educazione fisica e l'educazione morale e intellettuale: quindi lo studio dell'anatomia e della fisiologia è superfluo.

Il senatore Todaro che desidera che non si aumenti il *surmenage* intellettuale non può certo desiderare che altri insegnamenti si aggiungano nelle scuole normali.

In quanto poi all'appunto che nelle nomine non si sia tenuto conto della punteggiatura conseguita negli esami finali dai professori di ginnastica, dichiaro che finora non ho nominato nessun professore di ginnastica e quando li nominerò terrò conto anche delle raccomandazioni e dei desideri del senatore Todaro.

Procediamo oltre.

Quale dev'essere il carattere che si deve dare alle scuole normali?

Il senatore Cannizzaro ha anche a questo proposito espresso alcune opinioni che mi paiono degne della considerazione del Senato. Egli ha detto che nelle scuole normali bisogna tener conto delle materie che vi s'insegnano, e del modo come s'insegnano. In quanto alle materie esse sono quelle stesse indicate nella legge Casati.

Per verità io non intendo il rimprovero dell'onor. Rossi che crede sopraccaricate le menti di coloro che nelle scuole normali dovranno d'oggi innanzi compiere i loro studi.

Noi non le sovraccarichiamo affatto. Alle materie che s'insegnano oggi non vi sono che poche aggiunte fatte dalla Commissione parlamentare per insegnamenti che hanno meritato già il plauso del Senato.

Mà quale deve essere il carattere di questi insegnamenti?

Badate, diceva il senatore Cannizzaro, voi avete l'obbligo di dare all'insegnamento delle scienze che hanno caratteri sperimentali, descrittivi, un carattere affatto diverso da quello

che le scienze medesime debbono avere nell'Università.

Badate, egli diceva, voi date a questi insegnamenti un carattere che non è il meglio appropriato alle scuole complementari e normali: se quell'insegnamento dovesse essere un semplice glossario, un semplice notiziario, geologico o botanico, per cui i giovani fossero tormentati da lunghe lezioni su i nomi di tutte le piante e di tutti i minerali, tutto questo non gioverebbe a niente, neppure a fortificare la memoria.

L'insegnamento invece deve tendere a svolgere la facoltà dell'osservazione, e con essa l'attitudine a descrivere con proprietà e con calore. Di guisa che i professori di scienze naturali non solo devono insegnare scienze naturali, ma anche l'italiano perchè come in altri paesi l'insegnamento della lingua patria non è confidato soltanto al professore di letteratura italiana; tutti i professori debbono concorrere a questo fine.

I programmi che si dovranno compilare tenderanno appunto a questo fine; e per parte mia prometto al senatore Cannizzaro che, per quanto sarà possibile, mi atterrerò al suo concetto.

Dall'onor. Rossi si è detto:

« Questo disegno di legge vulnera il libero insegnamento e sopprime il libero apprendere ».

Per verità, mi consenta l'onor. Rossi di dirgli che con questa legge non è soppresso nè il libero insegnamento, nè il libero apprendere; è soppressa una cosa sola: *la libera ignoranza*. (*ilarità - Bene*).

Gliene posso dare una facile dimostrazione.

Legga il senatore Rossi quali sono stati i risultati degli esami dei privatisti.

Promossi, per la patente inferiore, delle scuole governative 83 %, dei privatisti il 28 %, per la patente superiore delle scuole governative 88 %, privatisti 39 %.

Il che significa che l'insegnamento dato dalle scuole private è rivolto al solo fine di acquistare la patente, quel diploma è ambito senza alcuna seria preparazione per insegnare nelle scuole religiose o in scuole di speculazione.

E mi consenta l'onor. Di Camporeale, il quale richiamava qui con parola efficace l'esempio mirabile di sacerdoti i quali diedero la loro vita all'insegnamento, che se questi sacerdoti hanno

la cultura richiesta, non avranno timore degli esami e non andranno confusi col gregge; se cultura non hanno, ed allora trovino nella legge e nelle Commissioni esaminatrici l'ostacolo che in ogni caso bisogna opporre all'ignoranza. (*Benissimo*).

E che questo sia il pensiero della legge e non altro, credo che il Senato non vorrà dubitare.

L'onor. Rossi disse ieri: badate, nel vostro Ministero vi sono molti massoni. Quei massoni hanno preparato la legge in odio alle scuole conventuali, in odio al libero insegnamento.

Io potrei domandare al senatore Rossi: davvero egli pensa che questo disegno sia stato preparato per servire ai fini di una particolare associazione di qualunque sia carattere? Sarebbe un'ingiuria, non degna dell'animo suo.

Nel mio Ministero non mi curo che siano massoni, bensì cerco se siano buoni impiegati, e se facciano il loro dovere.

Io che personalmente non ho alcuna simpatia per le associazioni che non vivono alla luce del sole, tengo a fare una dichiarazione.

Ho voluto considerare siccome i miei predecessori considerarono, come la Commissione parlamentare confermò, se l'ammettere i privatisti agli esami di patente senza garanzia sufficiente non avesse preparato alla scuola italiana una folla plebea di maestri incolti.

Quando a questa conclusione sono venuto per un esame spassionato delle statistiche, non ho creduto di dovere in nessuna maniera esitare a proporre i provvedimenti che vi stanno davanti.

Procediamo all'esame di altri punti assai importanti che hanno formato ieri oggetto di una lunga discussione. Comincerò dal senatore Boccardo.

Egli in un discorso memorabile disse: Badate che la questione dell'insegnamento tecnico, quasi contrapposto all'insegnamento classico è una questione oziosa.

La realtà è questa; lo spirito italiano è in uno stato di assopimento.

Mi interesse molto, diceva egli argutamente, dei miei nipoti; ebbene veggo che l'insegnamento nelle nostre scuole antiche era più efficace del nostro; e ricordando le parole dell'onor. Villari egli soggiungeva: Badate, un tempo i mercanti fiorentini avevano sotto i

banchi Omero, Tacito e Platone, e mentre facevano prestiti ai re d'Inghilterra, e talvolta per mancato pagamento fallivano, dall'altra parte elevavano lo spirito all'arte ed alle antichità classiche. Ora siamo in un periodo di assopimento. Provvedete con mezzi efficaci a rialzare le sorti dell'insegnamento in Italia.

Se l'onor. Boccardo ha ricordato i suoi figli ed i suoi nipoti, io lo prego di rammentare i tempi in cui egli studiava.

Torniamo colla mente indietro di trenta o quarant'anni, e mi dica l'onor. Boccardo, giudichi il Senato se l'Italia non ha compiuto progressi davvero mirabili in tutti rami delle scienze.

Possiamo dire d'essere in un periodo di assopimento quando nelle Università, in tutti i rami delle scienze morali e sperimentali si lavora con lena affannata?

L'istruzione secondaria, benchè non sia davvero un modello di perfezione, non è però senza dubbio superiore a quella di venti anni addietro?

Quando abbiamo organizzato l'istruzione elementare in un paese dove era tutto da creare, non abbiamo fatto un passo arditto e direi quasi gigantesco?

Non siamo così corrivi a giudicare severamente lo stato della coltura del nostro paese.

D'altra parte l'onor. Boccardo mi consenta che io dubiti e molto dell'asserzione dell'onorevole Villari, rispetto a quei tali mercanti fiorentini che mentre prestavano i milioni ai re d'Inghilterra avevano sotto il banco i classici latini e greci.

Io ho voluto ricercare l'origine di questa notizia e l'ho trovata in una pagina dei *Discorsi letterari* del Carducci, il quale scriveva che nel Trecento i bottegai tenevano sotto il banco le opere non di Omero o di Platone, « ma l'*Eneide*, Sallustio, la Tavola rotonda ecc. *ultimamente tradotti* ». (*Commenti, ilarità*).

Ah, dunque erano delle traduzioni! E che traduzioni fossero risulta anche dalle notizie della famosa biblioteca di Cosimo padre della patria la quale fu messa insieme dal Bisticci, e della quale il Bisticci narra che conteneva le opere dei dottori greci « in latino tradutte ».

Dunque nel Trecento e nel Quattrocento alcuni mercanti fra i migliori sapevano il latino!

E d'altra parte il greco, non lo sapeva il

Machiavelli, e c'è dubbio che non lo sapesse neppure l'Ariosto.

Senatore BOCCARDO. Ma il Davanzati sapeva il latino.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Parlavo del greco, e d'Ariosto che probabilmente non lo conosceva.

Dunque procediamo oltre.

Il senatore Boccardo ha detto assai gravi parole intorno alle condizioni delle nostre scuole.

Egli ha considerato due punti fondamentali, il personale ed i programmi.

In quanto al personale dei maestri egli ha fatto una diagnosi sicura e spassionata del male. Purtroppo bisogna riconoscere che i maestri elementari pagati male alimentano speranze e desideri talvolta torbidi e spesso si fanno promotori delle idee più esaltate, dei propositi di disordine che possono minacciare perfino le fondamenta della società. La loro coltura scarsa non li mette in grado di considerare qual sia davvero la loro missione nella società nostra e li distoglie dall'ufficio per divenire invece galoppini elettorali e politicastri della peggiore specie. Sono pagati male, e il loro cuore arde di desideri incomposti, le loro speranze sono alimentate da vane chimere. Elevare, tosto che la fortuna pubblica lo permetta, gli stipendi dei maestri, reclutarli con più rigida cura, disciplinarli con maggior vigore, questi sono i rimedi sicuri.

La presente legge mira appunto a riparare a uno dei mali, preparando un personale più adatto, più colto, meglio conscio dei suoi doveri, disposto ad adempierli, e che non covi nell'animo questi propositi che possono mettere in serio pericolo tutto quanto l'avvenire della nostra istruzione elementare.

Il male è grave, però me lo consenta l'onorevole Boccardo, vi è un'inesattezza nelle sue parole, perchè il giudizio disciplinare sui maestri elementari si esercita, secondo la legge Casati, in primo grado dal Consiglio provinciale scolastico, e in grado di appello dal ministro, il quale non interroga prima di decidere nè il Consiglio superiore, nè la Commissione di controversie scolastiche che si occupa di rapporti fra maestri e comuni: il Consiglio superiore può aver notizie di fatti che si riferiscono ai maestri elementari; ma per altre attribuzioni sue non per giudizi che esso abbia a pronunciare.

Ma si può chiedere, la giurisdizione disciplinare si esercita con vigore ed efficacia dai Consigli provinciali scolastici? Io francamente dico di no: e in ciò sono pienamente d'accordo con l'onorevole Boccardo. La giurisdizione disciplinare ha bisogno di essere rinvigorita, appunto perchè abbiamo reclutato un personale che in parte, non è pari al compito suo.

Veniamo al programma.

Il programma, diceva l'onorevole Boccardo, produce una confusione deplorabile; si confonde cioè la scuola elementare, che sarebbe propriamente popolare, e la scuola primaria.

Queste due scuole debbono avere fini assolutamente distinti, perchè mentre la scuola popolare deve mirare a dare a tutti quelle cognizioni che si reputano indispensabili per tutte le classi cittadine, la scuola primaria invece suppone una scuola secondaria; la prima è fine a se stessa, la seconda non è che la preparazione per passare alle scuole secondarie. Il concetto è scientificamente e pedagogicamente esattissimo. Ma abbiamo noi una scuola popolare?

E sono giustificati i nostri lamenti sull'inefficacia della nostra scuola elementare, quando soltanto dal 1877 abbiamo l'istruzione obbligatoria? Quelli che hanno potuto usufruire di questa legge non sono ancora in leva, e quindi i registri della leva non ci possono dire quali sono stati gli effetti della legge.

In tutti gli altri Stati le scuole elementari durano più anni che da noi, ed allora si spiega l'efficacia assai maggiore di essa: ma quando abbiamo una scuola obbligatoria che dura tre anni, possiamo veramente chiederle miracoli, tanto più quando l'obbligo di frequentarla non si può imporre con sicura efficacia, e bisogna tener conto delle condizioni talvolta miserrime delle famiglie? Quando in tanti Comuni rurali anche piccoli bambini portano un aiuto alle famiglie, come si può pretendere che la legge sia eseguita rigidamente in tutto e contro tutto?

Questo spiega perchè la nostra scuola elementare obbligatoria non produce tutti i frutti che produce in altri Stati: molto rimane a fare, ma non si può dire davvero che abbiamo sbagliata la nostra strada e che la scuola non dia frutti di sorta. Ma possiamo noi ammettere la distinzione fra la scuola popolare e la primaria?

Che una distinzione sia possibile è giustificato dal fatto che vi è una lunga questione che si dibatte da lunghi anni nel nostro paese, quella cioè se basti per l'ammissione alle scuole secondarie il certificato di aver compiuto tutto il corso elementare, od occorra l'esame di ammissione. Questo dimostra l'importanza delle osservazioni del senatore Boccardo, perchè vi sono di quelli, i quali dicono che per essere ammessi alle scuole secondarie, bisogna fare gli esami di ammissione.

Il senatore Boccardo diceva: la scuola elementare sia gratuita e la scuola primaria sia a pagamento, i padri di famiglia ne saranno lieti perchè essi otterranno così, che i loro figliuoli non si trovino in mezzo ad una popolazione troppo folta di bambini e sieno meglio curati e si stabilisca fin dai primi gradi della istruzione quella scelta, quella differenza che accompagnerà i giovani nei vari gradi dell'istruzione.

Ora il concetto è pedagogicamente importante: ma l'onor. Boccardo comprenderà che da una parte occorrerebbe una legge, dall'altra parte il numero dei padri di famiglia disposti a pagare non credo che sia tale da poter essi mantenere la scuola primaria; e di più in un paese costituito come il nostro in cui tutte le classi sociali sono legalmente affratellate, io dubito molto che sia utile, ed in ciò faccio appello al fine senso politico del Senato, se sia utile fin dai primi anni far questa distinzione, cioè scuola popolare per le classi povere e scuola primaria per i figli dei borghesi che devono poi continuare gli studii nelle scuole secondarie.

Si è risolledata, come nell'altro ramo del Parlamento, la questione dell'insegnamento religioso.

Segno dei tempi, ha detto il senatore Parenzo, segno dei tempi, poichè questa questione si impone all'esame dei Parlamenti e non valgono pregiudiziali.

Rinviare le questioni, diceva l'onor. Di Camporeale non giova; questa è la gran questione sulla quale è necessario che il Governo dica la sua parola.

Certo, questa questione è tale che il Governo deve dire la sua parola, poichè è la più poderosa, la più alta che vi sia nel nostro paese. Ma, chiedete voi la parola del Governo al solo ministro dell'istruzione? E la chiedete a pro-

posito di una legge sul riordinamento delle scuole normali? Ma questa questione o la volete considerare nella sua grande complessità ed allora dovete chiedere la parola del Governo anche al presidente del Consiglio, al ministro di grazia e giustizia, al ministro della guerra, poichè implica tutta quanta la politica ecclesiastica del Governo.

La questione particolare dell'insegnamento involge l'esame di tutta quanta la politica nostra; ed io non avevo torto quando nell'altro ramo del Parlamento dicevo, che la questione non poteva in questa sede essere discussa, e soggiungevo, che se i colleghi avessero presentata una mozione, il Governo avrebbe espresso il pensiero suo.

Il Senato intenderà che non posso dare qui una risposta diversa agli onorevoli senatori da quella che detti nell'altro ramo del Parlamento: e non posso neppure fare a meno di avvertire che la questione, a proposito del riordinamento delle scuole normali, è assolutamente fuori luogo.

La gravissima questione dell'insegnamento religioso si agita in moltissimi paesi, non solo in Italia; ma in Italia è più viva, poichè presso di noi il secolare conflitto fra lo Stato e la Chiesa, e i nostri rapporti col Vaticano le danno un significato politico e sociale diverso. Vi sono diversi sistemi: il sistema degli Stati Uniti e quello dell'Inghilterra dopo la legge Gladstone; lo Stato non dà insegnamento religioso, ma la famiglia. Vi è il sistema tedesco: dopo le lotte sanguinose sostenute in Germania per la libertà della propria fede confessionale, è lo Stato che dà un insegnamento confessionale, non soltanto religioso.

Vi è poi il sistema nostro che è il più illogico e contraddittorio di tutti. Lo discuteremo in altra sede più opportuna per non entrare ora nel merito della questione.

Mi basterà accennare, che la legge Casati a questo riguardo è stata modificata, torturata, sformata da una serie di circolari e di disposizioni venute più tardi, la quale è il fondamento di quella profonda ipocrisia morale, che travaglia gli animi degli italiani. L'insegnamento religioso affidato a chi alla religione non creda, siccome può accadere cogli ordinamenti in vigore, è una vera profanazione per chi crede.

L'insegnamento religioso può considerarsi

sotto tre aspetti: la storia sacra, che già s'insegna nelle scuole elementari; il catechismo e gli esercizi religiosi. Vediamo brevemente la storia dell'insegnamento religioso sotto questo triplice aspetto nelle scuole normali, tecniche, ginnasiali e liceali.

La legge Casati, per ciò che riguarda le scuole ginnasiali e liceali, aveva una disposizione, che è contenuta nell'art. 193: « L'istruzione religiosa sarà data da un direttore spirituale nominato dal ministro della pubblica istruzione per ciascuno stabilimento, secondo le norme da determinarsi con regolamento ».

Venne poi la legge del 23 giugno 1877, la quale dispose: « A cominciare dal primo gennaio 1878, l'ufficio di direttore spirituale nei licei, ginnasi e scuole tecniche è abolito ».

La legge adunque ritenne che dell'insegnamento religioso, come catechismo e come pratica religiosa lo Stato dovesse disinteressarsi. L'insegnamento religioso infatti non può imporsi, perchè, come diceva assai bene il senatore Pierantoni, imporre la confessione, la comunione, significa formare degli ipocriti, non alimentare lo spirito religioso.

Vediamo ora nelle scuole normali.

Vi è una legge del 1858, la quale stabiliva che le materie d'insegnamento negli Istituti normali fossero la morale e la religione; è una legge sarda; ma venuta la legge Casati, l'anno appresso, essa non comprese più la religione fra le materie d'insegnamento nelle scuole normali. Ed allora io chiedo: desiderate voi forse di andare più in là della legge Casati, e di inserire oggi in un disegno di legge che riguarda le scuole normali, l'insegnamento della religione che la legge Casati non ha ammesso? Nè voi potete appigliarvi alla legge del 1858, perchè questa fu abrogata dalla legge del 1859; e non ci era bisogno dell'abrogazione espressa, perchè essendovi un'intrinseca contrarietà tra la disposizione della prima e quella della seconda legge; questa abroga quella.

In ogni modo non poteva avere effetto in tutte le provincie italiane, perchè era una legge sarda, non pubblicata per le altre provincie del Regno. Ma, a prescindere dallo stato attuale della legislazione l'insegnamento religioso ben a ragione non fu dichiarato obbligatorio nelle scuole normali. È stato già ieri notato che alle scuole normali si entra all'età di 15 o 16 anni, perchè

a sei anni si può entrare nelle scuole elementari, vi sono cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola complementare o tecnica, il che fa 14 anni, a far presto.

Ora domando: a 15 anni volete voi insegnare la storia sacra, volete insegnare il catechismo? L'alunno deve già averli imparati nelle scuole elementari. Volete obbligarlo forse alla confessione ed alla comunione per ordine superiore? Ma tutto questo, ripeto, non fa che creare degli ipocriti, non nutre degli spiriti sinceramente religiosi.

Dunque la legge ha avuto ragione quando nel 1877 abolì questi insegnamenti nei ginnasi e nei licei, quando nel 1859 tolse la religione come materia obbligatoria dalle scuole normali.

Il senatore Rossi non dirà che la legge fu preparata dai massoni, poichè massoni non erano, a mia notizia, Casati, Terenzio Mamiani e gli altri che contribuirono a farla. (*Approva- zioni, commenti*).

Però vi è qualche cosa di vero, nelle preoccupazioni gravi degli onorevoli senatori Di Camporeale ed Alessandro Rossi, ed è questo.

Non solo abbiamo ordinato lo Stato laico, ma abbiamo tollerato nelle nostre scuole una propaganda di incredulità, una propaganda di miscredenza. Diceva il Bonghi: lo Stato è ateo ed asino. Io modificherò un poco la formula, e dirò: lo Stato è ateo perchè è asino. Lo Stato può e deve essere laico; ma laico non significa ateo, non significa apata, lo Stato deve tener conto di quella grande forza morale e sociale, che è il sentimento religioso il quale sopravvive a tutte le confessioni. (*Bene*). Perciò io penso che non sia stato opportuno, neppure di abolire le Facoltà teologiche. La Germania, dalla quale più volte sono sorte le più grandi eresie religiose, pure di quelle scuole teologiche ne ha talora due in una stessa Università, la teologica cattolica e la protestante. Noi abbiamo abolito queste Facoltà, ma con quale frutto? Con questo soltanto, che abbiamo rinchiuso nei seminari quelle dottrine, le quali portate all'aperto avrebbero prodotto una riforma morale e religiosa nello spirito del nostro paese. Peggio ancora dopo il primo errore, per un falso giacobinismo abbiamo permesso nelle scuole secondarie e talvolta perfino nelle elementari la propaganda degli antipapi. Per verità abbiamo fatto un bel guadagno, osservava un augusto

scrittore, avere un Papa a Roma, e molti anti-papi fuori nelle scuole! Nelle piccole anime dei fanciulli la grazia e la fede schietta, sincera, avrebbero dovuto alimentare un alto sentimento: invece s'è inoculato talvolta lo spirito del dubbio.

Gravissimo errore è stato il nostro: le grandi contese fra la scienza e la fede devono aver luogo, ma dove? Nelle Università, quando lo spirito è stato preparato, fortificato da forti studi. Allora la gran lotta fra la scienza e la fede potrà soltanto essere combattuta con altri intendimenti, e portare forse ad una armonia sincera, poichè nel sentimento mio non vi è nessuna scienza che non sia religiosa, come non vi è vera religione senza scienza.

Ma questo che col dubbio, se non colla miscredenza, nelle scuole elementari, nelle secondarie e nelle scuole normali, quando le menti non sono saldamente formate, collo scherno, col sogghigno, si faccia la propaganda antireligiosa, questo non credo sia utile nell'interesse dello Stato, nell'interesse sociale (*Bene*).

Dopo questa dichiarazione, credo d'aver in gran parte esaurita la materia delle discussioni che sono state fatte in quest'aula. Mi resta a raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge che risponde a una reale necessità. Ora che vi è stato ripresentato, non dubito che l'opinione presso che unanime di coloro che s'interessano a queste scuole incoraggiata dall'altro ramo del Parlamento, farà plauso al Senato se la legge sarà sollecitamente approvata.

Essa risponde al voto che la scuola non sia una fabbrica di spostati: col sistema delle tasse nelle scuole complementari e normali e col rigore delle prove si raggiungerà, è sperabile questo fine.

Inoltre eleva le condizioni necessarie per l'altissimo fine dell'insegnamento più che non abbia fatto la legge Casati e rinforza quel tirocinio pedagogico, che era nei voti del senatore Cannizzaro e del senatore Todaro per quanto questi vaghegiasse un ordinamento germanico che non pare abbastanza adatto (me lo consenta, il senatore Todaro), alle condizioni nostre.

Egli dice: negli istituti pedagogici bisogna portarci già acquistata la scienza, in essi non si fa che applicarla. Noi abbiamo escogitato un

metodo diverso; nelle scuole normali s'impara la scienza, nelle scuole di tirocinio s'impara ad insegnare.

Io spero che le considerazioni che sono state illustrate dalla relazione, per quanto succosa, altrettanto lucida e persuasiva dell'onor. Blaserna, persuaderanno il Senato di non negare il suo voto a questa legge. (*Benissimo, vive approvazioni*).

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA *relatore*. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha parlato con tanta efficacia, ed ha toccato così magistralmente i punti che furono qui argomento di discussione, che veramente al relatore rimane ben poco a dire.

Tuttavia mi credo in dovere di dare alcuni schiarimenti, per spiegare i concetti e le ragioni, che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre l'approvazione di questo disegno di legge.

E permettetemi prima una breve parola sulla grave questione sollevata dall'onorevole nostro collega Di Camporeale.

Noi siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro nel riconoscere, che non è questo il luogo di trattare la questione da lui sollevata. Il progetto in esame è assai più modesto: si tratta di prendere quegli articoli della legge Casati, che riguardano l'insegnamento normale e di modificarli in alcuni punti, nei quali l'esperienza ha dimostrato, che hanno bisogno di modificazione.

Ora siccome la legge Casati saggiamente non ha parlato, a proposito di scuole normali, di insegnamento religioso, non vi è ragione di sollevare la questione in occasione di alcuni ritocchi alla legge medesima.

Difatti, quando l'onorevole nostro collega Di Camporeale la sollevava in seno dell'Ufficio centrale, ecco la risposta che io fui incaricato di scrivere, a nome degli altri miei colleghi, nella relazione:

« L'Ufficio centrale riconosce l'importanza della questione. Esso crede, che un giorno o l'altro converrà prenderla in mano e risolverla; ma è in pari tempo del parere, che non sarebbe questo nè il luogo, nè il momento di trattarla. Sollevarla in questa occasione, significherebbe

fermare una legge, che pure si presenta come un vero e sensibile miglioramento sullo stato di cose attualmente esistente; senza con ciò portarci un passo più innanzi verso la difficile soluzione. È questa una questione, che deve essere trattata a sè, in tutta la sua ampiezza e col necessario corredo dei mezzi atti a fare raggiungere una soluzione soddisfacente ».

Questo è il punto di vista dell'Ufficio centrale, e su di esso, spero, sarà concorde il sentimento del Senato.

Mi rimane poco a dire sopra alcuni punti, che sono stati trattati e che riguardano un pochino anche la persona del vostro relatore.

L'onor. Rossi ha criticato prima di tutto la grande quantità di materie, che formerebbero l'argomento dell'istruzione nella scuola normale.

Ma, signori miei, questa è una questione di dicitura. Certamente, quando si legge la lunga filastrocca di scienze, si può credere, che si tratti di un *surmenage*, ma in realtà non è vero niente affatto. L'impressione, che se ne ha, viene soltanto dal modo di dire. La legge ha creduto di specificare molto, ed avrebbe potuto specificare anche di più, senza aggiungere nulla di nuovo.

Se gettate uno sguardo sulla tabella, che rappresenta il numero degli insegnanti di queste scuole, voi vedete che per l'istruzione propriamente detta non vi sono che quattro o cinque insegnamenti.

Certamente, come avvertì già l'onor. nostro collega senatore Cannizzaro, se invece di dire, *elementi di fisica, di chimica, di storia naturale*, si fosse detto *elementi di scienze naturali*, sparivano due di questi nomi, ma in fondo la cosa sarebbe rimasta perfettamente uguale.

Lo stesso si può dire per gli *elementi di matematica, di computisteria, di economia domestica*.

Non si tratta mica di tre insegnamenti, bensì si vuole che il professore di matematica insegni anche quel tanto di computisteria, che sia unicamente destinato alla economia domestica.

Lo stesso si dica per la pedagogia e per la morale; è un insegnante solo, che fa una cosa e l'altra e con un breve orario; di modo che si può dire senza esagerazione, che il quadro degli insegnanti è molto ristretto.

Se poi confrontate il quadro degli insegna-

menti, che si devono dare alle scuole normali, con quelli che si danno agli istituti tecnici, trovate che in questi la materia d'insegnamento è doppia e anche tripla.

Eppure sono scuole equivalenti, perchè nelle une, come nelle altre si entra col triennio della scuola tecnica.

Nelle scuole normali l'insegnamento è dunque molto ristretto: si parla sempre soltanto di nozioni, di elementi, e così di seguito, precisamente, perchè accanto alla scuola normale vi è la scuola di tirocinio, nella quale i giovani debbono imparare ad insegnare.

Io credo che questo sia il punto principale, e posso raccomandare caldamente questa disposizione al Senato.

Un'altra osservazione fatta dall'onor. Rossi è che, con questo disegno di legge si vulnera il libero insegnamento.

Faccio osservare solamente che all'articolo 15 della legge è detto così:

« Possono essere istituite ed ottenere il pareggiamento scuole complementari e normali provinciali, comunali, e di altri enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge e del regolamento che ne determinerà l'attuazione: però gli alunni e le alunne devono sostenere gli esami di licenza innanzi a commissari nominati dal ministro, retribuiti dagli istituti.

« Le attuali scuole normali pareggiate, comunali o provinciali o di altri enti morali, hanno il diritto di mantenere il pareggiamento quando una ispezione governativa dimostri che si sieno in tutto conformate alle prescrizioni della presente legge ».

Certamente non si può pretendere, che queste scuole private, che devono sorgere, abbiano dei privilegi: sono trattate tutte egualmente; si domandano gli stessi regolamenti, gli stessi esami, che chiediamo alle nostre; e questo mi pare appunto che sia il vero concetto dell'uguaglianza e della libertà.

Ma come diceva benissimo l'onor. ministro, non si può mica avere una grande tenerezza per coloro che vogliono infiltrarsi nelle nostre scuole elementari, senza esame o con esami da burla: di argini ce ne vogliono molti.

E se io nella mia relazione ho adoperato parole severissime in proposito, la ragione sta in ciò, che in seguito alla legge che rendeva

obbligatoria la scuola elementare, noi ci siamo trovati per molto tempo in condizioni difficilissime; dover aprir delle scuole e non aver locali adatti.

Allora si diceva: qualunque locale è buono! Non si avevano insegnanti adatti, e si prendevano, pur troppo, i primi venuti, che sono andati ad occupare una quantità di scuole.

Ora li abbiamo e non possiamo liberarcene. In seguito alla grande ricerca venne sù la fabbrica dei cosiddetti privatisti, che è andata crescendo a dismisura.

Tre anni addietro, quando abbiamo discusso al Senato una legge consimile, questi privatisti si trovavano in numero di 4000. Adesso, tre anni dopo, sono diventati 5900. Ora, perchè vi possiate rendere un conto esatto delle condizioni vere di questa questione, mi permetterò una semplice osservazione.

Calcolando, tre anni or sono, il fabbisogno dei maestri elementari, trovai, d'accordo col l'onor. Martini, che allora era ministro della pubblica istruzione, che tale fabbisogno si poteva fissarsi a 2500 maestri e maestre ogni anno. Adesso questo fabbisogno è alquanto aumentato; perchè la popolazione scolastica, che allora era di 45,000 maestri elementari, adesso è salita a 51,000. Diciamo dunque che il fabbisogno sia di 3000, ma probabilmente è di meno. Le nostre scuole forniscono circa 2000. Per il rimanente migliaio di posti abbiamo 5900 privatisti, che pretenderebbero di entrarvi.

Vedete bene con quanta ragione io dovevo dire, che essi costituiscono una vera questione sociale, ed un vero pericolo per le nostre istituzioni. Ora questa legge con l'art. 10 incanala tutta questa fiumana di privatisti, e li sottopone agli stessi esami, che noi chiediamo dai nostri alunni. Non si fanno eccezioni per loro nè in bene, nè in male. Io credo quindi che con questa misura, di pretta giustizia, si ridurranno a quel migliaio, che forse ci occorre e che poco a poco la piaga sarà risanata.

Certamente, se questa legge si fosse fatta dieci anni prima, questa piaga non si sarebbe nè formata, nè allargata. Ma meglio tardi che mai, e speriamo che non lo sia troppo tardi.

Questa fu una delle ragioni principali, per cui io, tre anni fa, ho dato il mio voto alla legge Martini, ed è per la stessa ragione, per

cui la darò ugualmente a questa legge, che ci si presenta di nuovo.

Su tutte le altre questioni, che sono state sollevate, proprio non avrei più nulla a dire.

Il discorso dell'onorevole ministro è stato così esauriente, ed io dichiaro, che sono talmente d'accordo con lui in tutto quello che ha detto, che continuando a parlare mi parrebbe soltanto di voler ripeter male le cose, che egli ha detto tanto bene.

Mi permetto un'osservazione sola per un concetto, che era stato messo innanzi dall'onorevole senatore Boccardo e per il quale confesso, che io ho una certa tenerezza. Intendo parlare della distinzione, che egli faceva fra la scuola elementare e la scuola primaria.

Io credo che qualche cosa di giusto in quel concetto vi sia; e che vi sia, lo prova anche il fatto che molti comuni, con tutti i principi democratici della nostra legislazione, hanno istituito in molte città delle scuole elementari a pagamento. Questo è già qualche cosa, che rasenta il concetto del senatore Boccardo.

Si potrà aumentare il numero di queste scuole a pagamento, o sarà il caso forse di fare qualche ritocco di legge per queste scuole?

È una questione che adesso francamente non vorrei risolvere, ma che io raccomando alla sollecitudine dell'onorevole ministro, il quale potrà seguire quel che nelle diverse città si fa, e vedrà, se sia il caso di fare qualche cosa di più in proposito.

E con ciò chiudo il breve mio dire, raccomandando all'attenzione del Senato questa legge, che è importantissima sotto tutti i riguardi.

Io ho la ferma convinzione, che con questa legge, provvedendo meglio alla formazione dei maestri, noi facciamo un passo molto notevole in avanti, nell'impianto delle nostre scuole elementari e soprattutto nell'indirizzo serio e sodo, che queste scuole devono avere; perchè se la scuola elementare non dovesse avere un carattere serio, francamente preferisco che non esista.

Qui non si possono ammettere mezzi termini: o la scuola è buona, o deve sopprimersi: questo è il mio modo di vedere.

Ora io amo ripetere, che con questo disegno di legge noi facciamo un passo molto notevole in avanti, nel senso di migliorare le scuole

normali e con ciò le nostre scuole elementari; ed è sotto questo punto di vista che io, a nome dell'Ufficio centrale, la raccomando caldamente al Senato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Io mi era proposto di rispondere poche parole a quelle eloquentissime dette ieri dal senatore Parenzo; invece sono lieto di prendere atto e di ringraziare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, non solo per le risposte che egli ha dato a me, ma altresì per quelle che egli ha dato in vece mia al senatore Parenzo.

Il senatore Parenzo ieri fraintese il mio dire; egli mostrò credere che io richiedessi questo: che nelle scuole normali fosse insegnata la dottrinella.

Ora, capisco che la risposta gli veniva facile, ma io credo, o almeno spero, di aver reso abbastanza chiaro ieri il mio pensiero nel senso che io non già richiedeva quell'istruzione della dottrinella o del catechismo che, come giustamente osservava il senatore Parenzo, deve già essere stata impartita all'alunno prima che non vada alla scuola normale, ma io richiedeva che l'ambiente di questa scuola normale fosse tale da produrre buoni maestri e tali da affidare l'enorme maggioranza dei padri di famiglia, ed affermavo che questo risultato non si sarebbe ottenuto finchè l'ambiente delle scuole non fosse mutato e finchè da esse non fosse bandito ogni sentimento ed educazione religiosa.

Il quadro che ha fatto l'onor. ministro dello spirito che aleggiava in queste scuole dove non solo non s'insegnava religione, ma la si derideva, dove è stato possibile che dei maestri, e ne abbiamo sentito proprio il racconto in Senato, si permettessero davanti ai bambini di tirar giù il crocifisso e di metterlo a bollore, - informi.

Quando avete delle scuole normali, delle scuole cioè, intese a formare dei maestri e che da queste scuole escono di tali individui capaci di dar tali insegnamenti ai bambini, che abitualmente deridono e mettono in caricatura la religione o che nella migliore ipotesi affettino in tutti i modi di non tenerne conto, io dico e ripeto, che da scuole dove arieggia quest'ambiente voi otterrete sempre dei pessimi mae-

stri, delle pessime maestre, dei pessimi educatori.

La scuola deve essere educatrice ma per potere educare occorre che gli educatori sieno loro stessi educati in quell'ambiente che voi volete che essi, a loro volta, mantengano le scuole.

Ora, evidentemente sinora questo non si otteneva, anzi l'ambiente che c'era in tutte queste scuole era in molti casi il contrario di ciò che avrebbe dovuto essere; ma il signor ministro, oggi, riconoscendo il male, ha promesso di provvedere, ha promesso di tenere un occhio vigile sopra queste scuole e di non permettere assolutamente più che un simile deplorabile ambiente abbia a perpetuarsi in queste scuole.

Ebbene io ringrazio il ministro di questa sua dichiarazione e spero che i fatti corrisponderanno alle parole, e che come egli ha tenuto oggi un linguaggio così energico e rassicurante, così altrettanto energica e rassicurante sia la condotta e l'azione sua.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Due sono i punti che hanno richiamata in particolare l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, cioè quanto concerne coloro che subiscono l'esame della scuola normale senza averne frequentati i corsi, ed in secondo luogo quello che concerne l'istruzione religiosa.

Per quanto concerne il primo punto, io alla mia volta prego il signor ministro di osservare che gli esami di coloro, i quali non hanno frequentati i corsi in un determinato istituto, sono sempre più difficili di quelli che hanno frequentati i corsi in quell'istituto, e che quindi sono pratici anche del linguaggio dell'insegnante. Questa è una difficoltà alla quale non si può in verun modo riparare; ma tanto più importa che si abbia una guarentigia nella imparzialità delle Commissioni giudicatrici; importa che le Commissioni giudicatrici non siano senz'altro animate da una prevenzione contraria verso coloro i quali vengono da altri istituti. Io non so fino a che punto ciò possa impedirsi; non credo che nella legge vi sia bastante guarentigia, almeno esplicita, perchè ciò non avvenga; accetterei anche senz'altro la risposta che forse potrebbe darmi il ministro, cioè che si ha un bel prevenire certi guai con

certe discipline o di legge o di regolamento, ma non ci si riesce quando coloro che devono eseguire la legge ed il regolamento non siano penetrati dalla necessità di veramente osservarli come devono essere osservati.

Tuttavia, per quell'alta imparzialità che dee ispirare in tutte le parti dell'istruzione pubblica un ministro, che, mi si lasci dire, io credo che abbia portato nel suo ufficio il senso della giustizia, io credo che a ciò il ministro non possa restare del tutto indifferente. Vegga dunque come si possa ispirare anche nelle Commissioni giudicatrici quell'alto senso di giustizia, che non dubito sia nell'animo suo.

L'onorevole ministro ha anche discorso con molta schiettezza intorno all'insegnamento religioso.

Innanzitutto egli ha detto cosa, che non può essere controversa; che quella dell'insegnamento religioso è questione, che s'intreccia con tutto un insieme di relazioni, che ciascun cittadino deve desiderare che possano essere definite in modo da contribuire alla pace sociale.

Oltre che il ministro si trincerava dietro un'altra osservazione, verissima anche essa; che in quella legge Casati, a cui ci compiacciamo tutti di richiamarci come alla legge fondamentale della nostra istruzione pubblica, insegnamento religioso per la scuola normale non vi è. Ed in questa sede sarebbe assai difficile introdurlo e regolarlo, sia perchè bisognerebbe introdurlo *ex novo*, sia perchè bisognerebbe introdurlo, se mai, in modo adatto all'insegnamento della scuola normale.

Ora, consentendo appieno in questo col ministro, io di gran cuore accetto una dichiarazione che egli ha fatta, e che credo veramente sagace e pratica.

Il ministro ha detto che fino a che noi discutiamo, se, fino a che punto, in che modo l'istruzione religiosa debba tenersi in questo o in quello Istituto, dobbiamo preoccuparci, che nelle scuole dell'istruzione elementare e dell'istruzione secondaria non si faccia intanto propaganda di irreligione.

Io ricordo una pagina veramente eloquente d'uno degli scrittori che rappresentano ai di nostri il libero pensiero. Parlando delle idee di irreligione che possano propagarsi magari nelle campagne fa un'apostrofe eloquente ad un parroco, raccomandando che se a lui gli venisse un

qualche dubbio su quelle dottrine che sono garanzia della pace delle famiglie, e della pace sociale, per carità tenga nascosti in sé questi dubbi, e li porti con sé nella tomba. Ed io accetto pienamente le cose dette dal signor ministro dell'istruzione pubblica, quanto alla sua avversione, che le scuole elementari e secondarie diventino propagatrici di irreligione.

Egli in vero ha adoperato il modo condizionale, il che vuol dire che la sua azione intende di spiegarla quando se ne presenti il bisogno. Però vegga il ministro nella sua saggezza se non convenga anche prevenirlo il bisogno, perchè un saggio indirizzo che fosse dato dal ministro in questo proposito, potrebbe ovviare a tempo a disordini, i quali avvenuti che sieno difficilmente si possono rimediare.

Io non faccio mozione di nessun genere davanti al Senato.

Accolgo di gran cuore le cose dette dal ministro dell'istruzione pubblica, e lo prego di ponderare se non convenisse le idee che oggi ha già espresse al Senato significarle, essendo portate a notizia di quanti han parte nel porle in atto.

Mi limito dunque a queste conclusioni sull'uno e sull'altro punto.

Per quello che concerne quelli che si presentano all'esame delle scuole normali senza averne frequentati i corsi, chieggo al ministro che vegga se ci siano cautele da prendersi perchè sia salvo bensì quel saggio dettato che ha espresso oggi in Senato, che egli riconosce tutte le libertà, fuorchè la libertà dell'ignoranza; ma nello stesso tempo sia garantita quella imparzialità e quel senso di giustizia, che se mai ha un vindice efficacissimo nel ministro della pubblica istruzione.

Quanto al secondo punto, cioè all'insegnamento religioso, anche qui non voglio momentaneamente fare una mozione, perchè io credo che il momento, il modo per certi provvedimenti debba lasciarsi a chi risponde della pubblica cosa.

Ma poichè il ministro si è mostrato così nettamente contrario a questo inconveniente gravissimo, che, intanto che noi serenamente discutiamo se si debba fare l'insegnamento religioso, non si propaghi invece un sentimento del tutto irreligioso come mi pare che egli abbia

detto benissimo collo scherno; colla leggerezza, colla beffa.

Vegga il ministro se non fosse il caso di andarvi incontro in quel momento e in quel modo che crederà opportuno con quelle istruzioni che partendo da lui non possono essere che istruzioni eque e giuste.

GIANTURCO, *ministro della istruzione pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione.*
All'onorevole senatore Lampertico dirò che la sola garanzia d'imparzialità delle Commissioni esaminatrici pei privatisti è la coscienza dei commissari.

Del resto, già nei ginnasi e licei, nelle scuole tecniche e negli istituti, molti privatisti accorrono per dare gli esami, e francamente le Commissioni hanno dato prova di una grande imparzialità.

Sarebbe d'altra parte assai pericoloso che il ministro della pubblica istruzione avesse facoltà di rivedere il giudizio delle Commissioni.

Pensi l'onorevole Lampertico, che ha così grande esperienza delle scuole, a quali gravi inconvenienti darebbe luogo la facoltà che il ministro avesse di mutare il cinque in sei, o fare un giudizio diverso da quelli che i commissari fecero.

Il ministro si troverebbe nell'assoluta impossibilità di resistere alle infinite pressioni, alla ressa incessante che da ogni parte gli sarebbe fatta; d'altra parte non abbiamo ancora avuto a deplorare inconvenienti; e se questi si verificassero si potrebbe ricorrere all'espedito di chiamare nella Commissione giudicatrice anche un rappresentante dell'insegnamento privato, il quale potrebbe dare una qualche garanzia. Ma è un provvedimento assai grave questo; si è tentato qualche volta per gli esami di licenza liceale: ma gravi inconvenienti si sono verificati, perchè vi sono molti istituti privati e se si sceglie il rappresentante dall'uno piuttosto che da un altro, può parere che il Governo voglia mostrare di preferire un istituto ad un altro. La migliore garanzia è la coscienza del commissario.

In quanto alla seconda parte tengo a dichiarare all'onorevole Lampertico che nel pensiero mio non deve essere un vano simulacro che il Cristo

si trovi in ogni scuola elementare: la civiltà cristiana, come diceva bene il senatore Rossi, ha in sé un contenuto morale di tanta importanza, di tanta altezza che tutta quanta la società nuova ne è penetrata nella sua morale.

Si può dire che lo spirito religioso anche non confessionale, poichè distinzione si può fare tra lo spirito confessionale e il religioso è il midollo di tutta la vita sociale dei paesi che sono alla testa della civiltà. Bisogna quindi vietare la propaganda antireligiosa de' precoci liberi pensatori; se ai lattanti d'Italia si fornisce questo pane, io credo che sarebbe veleno alle loro menti e ai loro cuori. Bisogna richiamare Iddio nelle scuole, almeno non tollerando che nelle scuole elementari e secondarie si faccia questa propaganda di miscredenza. Questo era il pensiero, che ho esposto poco innanzi e che son lieto confermare, in risposta al senatore Lampertico. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Dirò due sole parole: al punto in cui è la discussione, credo che il Senato non ami di prolungarla.

Sono lieto però che la discussione, si chiuda a questo modo, e che, mentre si chiedeva la introduzione della istruzione religiosa, non soltanto nelle scuole popolari, ma anche nelle scuole normali, ora gli oratori unanimi seguano le traccie dell'onorevole ministro e si dichiarino soddisfatti di ciò soltanto: che non si ammetta nelle scuole elementari la propaganda dell'incredulità.

Ma, onorevoli colleghi, in questo concetto non troverete nessuno discorde. Noi non vogliamo l'istruzione religiosa nelle nostre scuole appunto perchè la crediamo fonte d'ipocrisia e voi ci rispondete che volete combattere l'incredulità.

E fatelo; non è in seno alle scuole elementari e ai bambini lattanti d'Italia, come diceva l'onorevole ministro, che si deve andare a fare propaganda di ateismo.

Ma dal dir ciò, all'affermare che già avviene tal guasto, per cui occorre arrivare ai provvedimenti immediati voluti dall'onorevole Lampertico, ci corre.

Io non conosco nessun fatto, il quale possa ingenerare la convinzione, che nella nostre scuole primarie e secondarie si faccia propa-

ganda di incredulità, o si derida la religione, o si propaghi l'ateismo.

L'onor. Camporeale ha citato il fatto singolo di un pazzo, ma il fatto di un pazzo non può avere alcuna importanza. Tutti gli uomini di progresso che sono fautori della dottrina dell'altruismo, non possono avere che ammirazione per il maestro di Nazaret il quale appunto, ispirato da questo concetto, ha sacrificato per tutti la sua vita.

Chi volete che sia il libero pensatore che applaude al maestro, il quale osi insultare ciò che tutti rispettano e venerano in fondo al loro cuore?

Non è da fatti isolati che si possono trarre invocazioni a provvedimenti dall'onor. ministro, provvedimenti che avrebbero ben altra e più estesa interpretazione, di quella voluta da chi li suggerisse oggi.

Io non credo di questi provvedimenti ci sia bisogno; basta che non si sforzi il sentimento pubblico, basta che non si irriti la coscienza popolare imponendo insegnamenti che, come ben disse l'onor. ministro, si risolverebbero in una vera ipocrisia.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. A me non è mai venuto in mente di chiedere al ministro della pubblica istruzione che rivegga i giudizi delle Commissioni esaminatrici, e riconosco con lui, e l'ho già detto, che tutto quanto dipende dalla coscienza della Commissione esaminatrice.

Il signor ministro ha accennato ad un altro partito e alle difficoltà a cui l'adozione di questo altro partito ci esporrebbe, ed io non contrasto. Ma d'altra parte mi richiamo al Senato ed in particolar modo al ministro della pubblica istruzione. Io non ho punto nè poco provocato questo o quel provvedimento, ho accennato ad un fatto che può succedere e che potrebbe richiamare qualche provvedimento per parte del Governo, ed io non intendo poi fin da questo momento stabilire quali potessero essere questi provvedimenti.

Quanto all'insegnamento religioso, io non posso che applaudire a quello che ha detto l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ma intendiamoci, con ciò io non penso, che sia risolta la questione dell'insegnamento religioso, non ho mai detto questo. Ho soltanto ricono-

sciuto che nelle condizioni nostre presenti, e particolarmente nell'occasione del disegno di legge delle scuole normali, non si poteva risolvere. Bensì ho fatto plauso al ministro di quei sentimenti che ha già manifestati la prima volta, e di nuovo ora nelle parole che ha avuto la bontà di pronunciare in risposta alle osservazioni da me fatte.

Il signor ministro dunque è contrario a qualunque propaganda che si facesse nelle scuole elementari o nelle scuole secondarie che fosse una propaganda contraria a quei sentimenti religiosi la cui importanza civile è stata riconosciuta da tutti.

Spiace a me quanto ha fatto supporre che io abbia detto e non ho detto il senatore Pierantoni.

Io non ho chiesti nè punto nè poco al ministro provvedimenti immediati. Fino a qual punto ve ne sia il bisogno, a me ne mancano i necessari elementi di fatto.

Io ho detto che questo è un argomento di cui deve necessariamente rispondere chi presiede alla pubblica istruzione.

Anzi non ho nemmeno fatta una mozione concreta che venisse a limitare comunque la libertà del ministro della pubblica istruzione, perchè venendo a scemarne in qualche modo la libertà si verrebbe anche a scemarne gli obblighi.

Chiarito così il mio pensiero non ho che rendere grazie e lodi all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io prendo atto delle dichiarazioni che ha fatte l'onor. ministro della pubblica istruzione. Egli ha ribadito coll'autorità della parola del Governo, con la perspicacia del suo ingegno e con i testi della legge, la verità da me ieri dimostrata: che la separazione dello Stato dalla Chiesa aveva rimesso al clero l'insegnamento religioso fondato sulle parole del maestro, *ite et docete*, serbandò alla società laica il compito di educare l'uomo, e di preparare alla patria forti ed onesti cittadini.

Egli ha osservato che erroneamente si era chiesta l'osservanza della legge Casati, abrogata da una legge posteriore. Sono lieto che gli avversari abbiano ammainato le vele, e ridotte

le loro ingiuste domande a una misera questione di repressione penale.

Si è parlato di un pazzo, di un forsennato, specie d' iconoclasta, fine di secolo. Si è affermato che vi fu un maestro che mise a bollire una immagine del Cristo. Civili sarebbero i tempi nostri se a sì povero atto si fossero indotti i furori dell' intolleranza. Ma dato un solo caso, se ne doveva fare una grande accusa per ferire un gran numero d' insegnanti? Heine in una sua pagina narra che un viaggiatore, incontrato alla porta d' una città di Germania un gobbo: scrisse che in quella città tutti erano gobbi (*ilarità*). Se si fosse avverato un fatto di aberrazione dello spirito umano, perchè lasciar credere che le scuole vigilate da Consigli scolastici, da popolazioni pienamente osservanti le forme rituali, soffrano di queste violenze?

Io non voglio far nomi, ma mi consta che l' affermazione fu una esosa calunnia contro un maestro elementare, che perseguitato, gli elettori mandarono al Parlamento nazionale. Guardatevi dalle calunnie e dalle insinuazioni, che sorgono da livori clericali per accendere popolazioni ignoranti e credule. Ieri dissi che il Governo per la persona del ministro della pubblica istruzione deve operare affinchè la scuola sia morale, provvida d' insegnamenti; lo stesso Governo deve del pari sorvegliare l' opera continua di demolizione dei sentimenti di civismo, dell' etica politica e sociale, che sono la base delle nazioni costituite.

Feci cenno di una letteratura triste, perversa, sopra cui il Governo non ferma la sua attenzione per una ragione che voglio indicare. Gli uomini, che sono chiamati al governo della cosa pubblica, escono, per lo più, dalla vita delle Università, dal ceto che, educato a discutere tutti i problemi e le ragioni della scienza, stima le sentenze del Sillabo, i discorsi e i voti che si proclamano dalle Associazioni e dalla stampa dei clericali evocazioni di un passato remoto, come l' eco di una voce iracunda, uscita dai sepolcri e dalle cattedrali del medio evo. Chi attinge ispirazione alle fonti della vita popolare osserva l' inquinamento, che soffre il sentimento nazionale per opera di un insegnamento detto religioso, ma che invece è apparecchio d' insurrezione contro i principi, le autorità, la famiglia: è lavoro di reazione contro la redenzione nazionale.

Onor. Gianturco, ella sa quale affetto, quale stima io le professi; si ricordi che da quella Università, nella quale ella studiò, per poi insegnarvi, fu elettissimo educatore Francesco De Sanctis. Quel grande ebbe un giorno a dire in Parlamento, e più volte scrisse, che la reazione ci aveva rubato tutto il frasario della nostra redenzione nazionale. La stampa, i congressi, le Associazioni, tutte le libertà costituzionali reiette, bestemmiate da altri pontefici ora sono usate ad istrumento di reazione.

Ella che ha recato nella cosa pubblica l' ardente fede nella propria coscienza e nella propria gioventù, (ed io son lieto che nei Consigli della Corona sia rappresentata la gioventù contro il pervalente costume di richiamare sempre al potere uomini che fecero il loro tempo), ponga attenzione a quello che succede in Italia, s' ispiri alle tradizioni de' nostri maggiori. Non osserva ella i fenomeni della vita politica? Pochi giorni or sono un congresso cattolico in Lucca si scioglieva proclamando: che il solo padre della patria era Leone XIII.

Usurpano le male genti quelle parole che sono cemento di amore e di gloria nazionale, osano confondere gli oracoli della storia.

A Milano un iroso sacerdote disse intangibile la sola Roma del Vaticano. I vescovi fuggono avanti i monumenti al Gran Re dedicati.

Qui ho un libro, che raccomando al ministro della pubblica istruzione *Il Papa Re d' Italia* in cui si osò dimostrare la tesi storica, che l' Unità d' Italia l' avrebbe fatta meglio dello Stato nazionale, il Papato.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione.*
È un' aberrazione!

Senatore PIERANTONI. Aberrazione? È opera meditata di coloro che sanno quel che fanno e che vogliono.

Ieri indicai un catechismo divulgato nella terra ove ebbe culla Giordano Bruno. Legga la gesuitica scrittura che reca la data del 1888 e il titolo: « Il dominio temporale della S. Sede. Catechismo fra un parroco ed un figliano per monsignor Giuseppe Farsitano vescovo di Nola ».

Sono dialoghi, ne' quali il parrochiano commosso di vedere da tanto tempo afflitto il pievano chiede: se possa conoscerne la causa.

E il pastore delle anime risponde « Corrono figliuolo mio, tristi tempi, non propizi per la Chiesa cattolica! » E la lunga dottrina

ha l'intenzione velenosa di perturbare le coscienze popolari: « Se tu, come credo, sei buon cattolico, non farti illudere dai nemici della S. Sede. La guerra tanto ostinata che essa oggi sostiene, in apparenza è diretta contro il potere temporale, ma in realtà è il potere spirituale che si combatte ».

Questo è il veleno, che s' inocula nella coscienza popolare, veleno molto più potente di quello che possa essere la parola, anche irosa, di un umile gregario della scuola popolare.

Ella vuol combattere l'ipocrisia; ma deve in tal caso consentire, onorevole Gianturco, glielo dico col cuore, che il Governo comprenda pienamente l'alta sua virtù educativa, e si tenga fermo a custodia del diritto pubblico dello Stato.

La legge del 1877, lo dissi, fu la giusta e necessaria conseguenza della separazione dello Stato dalla Chiesa. Ella studia con amore le cose pedagogiche, io quindi non voglio arrogarmi il diritto di ricordarle le tristi conseguenze del sistema dell'insegnamento cattolico nelle scuole, temperato dal diritto dei padri di famiglia di respingerlo per i loro figliuoli e per gli acattolici.

I fanciulli e le fanciulle, che per diversità di fede, per obbedienza ai genitori non sarebbero devoti all'autorità del sacerdote, sarebbero indicati da lui come le *pecorelle smarrite o ammorbrate dall'ovile*.

E nella primavera della vita si accenderebbero diffidenze e sospetti tra fanciulli che l'amore e l'innocenza debbono unire.

L'ora gaia, ma breve, della felicità delle classi povere sarebbe tinta da biechi sospetti. Quindi non è loco da espedienti politici; abbia Ella, onorevole Ministro, il coraggio di parlare a viso aperto. Dica risoluta la questione dell'insegnamento religioso in Italia con ragione e giustizia perchè nessun altro paese ha il clero non solamente separato dalle nazionali energie, ma preparato e costretto a danno della patria.

Fatale, storico, necessario è il conflitto fra la chiesa che opera a riprendere un potere temporale, bestemmiano la patria, e gli italiani che fedeli alla tradizione per cui non si accesero a furori teologici, vogliono una coscienza civile salvata dalle superstizioni clericali.

È cieco chi crede di vedere un risveglio religioso in fatti, che sono preparati ed eccitati

dal Vaticano, che paganeggia, sogna il riordinamento dello Stato universale e vuole che il laicato torni a lui come pecorella all'ovile.

La discussione, che volge alla fine, è salutare monito per il Governo e per la parte clericale (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega ministro dell'interno, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazione della legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici per il suo esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art 1.

Nelle scuole normali maschili e nelle femminili il corso degli studi dura tre anni. Vi si insegnano, secondo i programmi stabiliti dal ministro della pubblica istruzione: *pedagogia, morale, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, elementi di matematica, di computisteria ed economia domestica, elementi di fisica, chimica e storia naturale, d'igiene e di agronomia, disegno e calligrafia, canto corale, ginnastica*,

Nelle scuole normali femminili s'insegnano anche i *lavori donneschi*.

A ciascuna delle scuole normali femminili sono uniti una scuola complementare, un giardino d'infanzia, e l'intero corso elementare per le esercitazioni di tirocinio; a ciascuna delle scuole maschili è unito un corso elementare completo.

La direzione della scuola normale è affidata, per incarico che dura un anno, o per reggenza che dura tre anni, ad un insegnante delle ma-

terie principali, che abbia le qualità volute per dirigere una scuola. Dopo tre anni, potrà essere nominato direttore effettivo.

(Approvato).

Art. 2.

Il corso degli studi nella scuola complementare dura tre anni. Vi si insegnano, secondo i programmi stabiliti dal ministro della pubblica istruzione: *lingua italiana, storia d'Italia, geografia, elementi di matematica, di scienze fisiche e naturali e d'igiene, lingua francese, disegno, calligrafia, lavori donneschi, ginnastica.*

Nelle scuole complementari non annesse a scuole normali, l'incarico della direzione è affidato a una delle insegnanti delle materie letterarie principali.

Compiuto il corso e superato l'esame di licenza, le alunne ottengono un diploma, che le

autorizza ad entrare senza esame nella prima classe delle scuole normali e degli istituti tecnici.

(Approvato).

Art. 3.

Agli stipendi degl'insegnanti nelle scuole normali maschili e femminili, nelle scuole complementari e nei giardini d'infanzia; alle spese occorrenti per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca provvede lo Stato; ai locali; all'arredamento, agli stipendi dei maestri nelle classi di tirocinio e degl'inserienti provvedono i Comuni, nei quali le scuole hanno sede.

(Approvato).

Art. 4.

Il ruolo degl'insegnanti delle scuole complementari e delle normali e i relativi stipendi sono determinati dalla tabella B annessa alla presente legge.

TABELLA B.

RUOLO DEL PERSONALE

I.

Scuola normale maschile.

1	{	Direttore di 1ª classe (effettivo, reggente o incaricato)	a L.	800
		Id. di 2ª id. (id. id. id.)	»	600
1		Professore di pedagogia	} Titolari {	di 1ª classe.	» 3,000
1		Id. di lettere italiane		di 2ª id.	» 2,700
1		Id. di storia e geografia		di 3ª id.	» 2,400
1		Id. di matematica e scienze naturali	» 2,200
			} reggenti {	» 2,200
1		Insegnante di disegno e calligrafia.		o reggente	» 1,500
			} Titolari {	di 1ª classe.	» 2,000
				di 2ª id.	» 1,800
1		Insegnante di canto (incaricato)		»	600
1		Insegnante degli elementi di agronomia		»	500
1	{	Id. id. id.		»	250

Segue TABELLA B.

II.

Scuola normale femminile completa.

1	{	Direttore o direttrice di 1 ^a classe (effettivo, reggente o incaricato)	a L.	800
		Id. id. di 2 ^a id. (id. id. id.)	»	600
1		Professore di pedagogia	Titolari {	di 1 ^a classe. » 3,000
1		Id. di lettere italiane		di 2 ^a id. » 2,700
1		Id. di storia e geografia.		di 3 ^a id. » 2,400
1		Id. di matematica (1)		o reggenti { » »
1		Id. di scienze naturali (1) » 2,200
1		Insegnante di disegno	Titolari {	di 1 ^a classe. » 2,000
				di 2 ^a id. » 1,800
			o reggente » 1,500	
1		Insegnante di calligrafia	Effettivo » 1,000	
			o reggente » 800	
1		Insegnante di canto	Effettivo » 1,000	
			o reggente » 800	
2		Insegnanti d'italiano, storia e geografia nel corso complementare	Titolari {	di 1 ^a classe. » 2,000
				di 2 ^a id. » 1,800
			o reggente » 1,500	
1		Maestra assistente e di lavori donneschi.	Titolari {	di 1 ^a classe. » 2,000
				di 2 ^a id. » 1,800
			o reggente » 1,500	
1		Incaricato del francese nella scuola complementare		» 800
1		Maestra giardiniera	Effettiva » 1,400	
			o reggente » 1,200	
1	{	Insegnante degli elementi di agronomia		» 500
		Id. id. id.		» 250

(1) Insegna anche nel corso complementare.

III.

Scuola complementare non unita a scuola normale.

1		Incaricata della direzione	a L.	200
2		insegnanti d'italiano, storia e geografia.	Titolari {	di 1 ^a classe. » 2,000
				di 2 ^a id. » 1,800
			o reggenti » 1,500	
1		Incaricato del francese		» 800
1		Id. di matematica		» 800
1		Id. di scienze naturali		» 800
1		Id. di disegno		» 800
1		Id. di calligrafia		» 600
1		Id. di lavori donneschi		» 600

Gl'insegnanti di ginnastica hanno un ruolo a parte.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Io mi permetto di fare solo un'osservazione, alla quale osservazione segue una preghiera che rivolgo al signor ministro e confido che questa mia preghiera sia anche appoggiata dal voto autorevole dell' Ufficio centrale.

Il ruolo dell'insegnamento di cui si parla all' art. 4, come è logico, non fa parola delle sezioni le quali una volta esistevano ed esistono tuttavia per le scuole normali; ed io ho un elenco ben lungo nel quale sono enumerate le sezioni aggiunte presso le nostre scuole.

Ora, nell'articolo seguente della legge, è detto che la nomina di questi maestri secondo la categoria d'insegnamento, viene fatta per concorso; rimarrebbero quindi inoperosi tutti questi insegnanti i quali si trovano addetti presso le sezioni aggiunte, le quali è da augurare che non sieno più per essere rinnovate perchè con le norme determinate da questa benefica legge non avremo forse più quella grande affluenza la quale fino ad ora si è verificata presso le scuole normali, e magistrali e che per conseguenza ha prodotti tanti spostati, poichè il bisogno era inferiore al numero degl'insegnanti, de' quali v'è stata una così florida produzione.

Rimarrebbero quindi quest'insegnanti fuori d'impiego, ed essi dopo lunghi anni di servizio si troverebbero nella condizione di non aver più posto. E così noi, provvedendo agli spostati passati, ne verremo creando dei nuovi nella previsione di chiudere la porta a quelli dell'avvenire. Prego quindi l'onor. ministro che voglia provvedere per mezzo del regolamento. E poichè questo insegnamento verrebbe affidato dietro concorso, non sarebbe vietato che il concorso a prima giunta potesse farsi tra maestri delle sezioni aggiunte, che per l'abolizione di esse si troverebbero senza impiego al momento dell'attuazione della legge, per cui confido che il Senato voglia dare la sua approvazione.

Ecco la preghiera che io voleva fare al ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*. In risposta al senatore Calenda, posso confermare la dichiarazione che ebbi a fare nella Camera dei deputati, in occasione della questione ivi pur mossa sulla condizione giuridica degli insegnanti incaricati delle classi aggiunte.

Evidentemente non è possibile che questi insegnanti divengano ad un tratto titolari senza concorso. Nel regolamento e negli avvisi di concorso si dichiarerà che sarà considerato come titolo di preferenza, a parità di merito, il servizio prestato nelle sezioni aggiunte o in altre scuole normali.

Più di questo non è possibile fare, poichè tra l'interesse privato di questi insegnanti e l'interesse pubblico, il senatore Calenda sarà il primo a preferire quest'ultimo.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Non posso certamente chiedere altro, poichè nella legge, determinandosi che i nuovi posti saranno conferiti per concorso, è sufficiente che a parità di merito siano preferiti gl'insegnanti delle sezioni aggiunte. Così i più meritevoli avranno un certo affidamento di conseguire un posto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Gli alunni delle scuole normali maschili, le alunne delle scuole complementari e delle scuole normali femminili pagano ai ricevitori demaniali le tasse indicate nella tabella A, annessa alla presente legge.

Il terzo delle tasse per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori: il fondo relativo sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione.

(Approvato).

TABELLA A.

Tasse scolastiche per le scuole normali e per i corsi complementari.

SCUOLA NORMALE.

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 20
Esame di licenza	» 30
Diploma	» 6

Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

I candidati alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano la soprata tassa di L. 60, la quale va tutta a vantaggio dell'erario.

SCUOLA COMPLEMENTARE.

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 30
Esame di licenza	» 20
Diploma	» 5

Le candidate alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano una soprata tassa di L. 30, la quale va tutta a vantaggio dell'erario. Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

Art. 6.

Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizione di accertata povertà, possono ottenere l'esenzione dalle tasse scolastiche se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati meritevoli per singolare profitto negli studi e per condotta irreprensibile.

Il regolamento stabilirà le norme da seguirsi invariabilmente in tali esenzioni.

(Approvato).

Art. 7.

Alle scuole complementari femminili si accede con la licenza elementare, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma del corso elementare superiore.

Alla scuola normale si accede con la licenza dalla scuola complementare femminile, con la licenza dalla scuola tecnica, con l'attestato di promozione dalla 3^a alla 4^a classe ginnasiale, o di ammissione alla 1^a classe dell'istituto tecnico, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma della scuola complementare femminile o della scuola tecnica.

(Approvato).

Art. 8.

Non vi è limite di età per l'ammissione alle tre classi della scuola complementare e alla prima classe della scuola normale.

È vietata l'iscrizione, per qualunque ragione, al secondo e al terzo corso della scuola nor-

male. Alla scuola complementare e alla scuola normale non si ammettono uditori.

(Approvato).

Art. 9.

Le allieve e gli allievi delle scuole normali, se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma d'insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova, o di lodevole tirocinio, in una scuola designata dal regio provveditore.

Non sarà in nessun caso data facoltà d'insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

(Approvato).

Art. 10.

Agli esami di licenza possono presentarsi, nelle scuole normali regie maschili, senza averne seguito i corsi, gli uomini che aspirano all'insegnamento elementare; allo stesso modo, nelle scuole normali regie femminili, le donne, purchè dimostrino di avere:

1° l'età di 17 anni compiuti, o che si compiano col 31 dicembre dell'anno in corso le donne, di 18 gli uomini;

2° l'attestato di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

3° l'attestato di condotta irreprensibile;

4° l'attestato di avere superato non meno di tre anni innanzi l'esame di promozione dalla scuola complementare, o di licenza dalla scuola tecnica, o di promozione dalla 3^a alla 4^a classe ginnasiale, o, finalmente, di ammissione all'istituto tecnico.

5° la ricevuta del pagamento della tassa stabilita per essi nella tabella A.

(Approvato).

Art. 11.

Superato l'esame di licenza, il candidato proveniente da scuola privata o paterna deve fare due anni di tirocinio in una scuola elementare.

Il regio provveditore la designerà, scegliendola fra le scuole elementari comunali o fra quelle annesse ad istituti governativi o pareggiati, o ad Opere pie, o ad enti morali, purchè per le norme di ammissione essa presenti carattere pubblico e senza esclusioni.

Se il tirocinio, per attestato dell'autorità scolastica governativa, risulta lodevole, il candidato, non prima della fine del secondo anno, deve sostenere un esame pratico innanzi ad apposita Commissione; se approvato, otterrà il diploma.

(Approvato).

Art. 12.

L'allievo maestro, dichiarato idoneo all'insegnamento, può concorrere ai posti vacanti di maestro elementare, ovvero ottenere un posto per nomina di ufficio dal Consiglio scolastico provinciale.

I due anni del tirocinio lodevolmente compiuto dagli allievi maestri provenienti da scuola privata in una scuola elementare pubblica, per nomina del Comune o del Consiglio scolastico, e per i quali essi abbiano ottenuto il diploma secondo le norme prescritte innanzi, contano per la pensione e per tutti gli altri effetti utili preveduti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

(Approvato).

Art. 13.

La nomina degli insegnanti delle scuole normali e complementari si farà solamente per via di regolare concorso.

(Approvato).

Art. 14.

Le borse di studio, ognuna di trecento lire, per cui è stanziata una somma nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono ridotte a 470. La somma che sopravanza per tale riduzione passerà in aumento del capitolo delle scuole normali.

Dette borse saranno di anno in anno e per decreto reale assegnate alle scuole normali maschili e femminili, secondo i bisogni e a norma del regolamento.

Esse saranno conferite per concorso.

(Approvato).

Art. 15.

Possono essere istituite ed ottenere il pareggiamento scuole complementari e normali provinciali, comunali, e di altri enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge e del regolamento che ne determinerà l'attuazione: però gli alunni e le alunne devono sostenere gli esami di licenza innanzi a commissari nominati dal ministro, retribuiti dagli istituti.

Le attuali scuole normali pareggiate, comunali o provinciali o di altri enti morali, hanno il diritto di mantenere il pareggiamento quando una ispezione governativa dimostri che si sieno in tutto conformate alle prescrizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1896 per la classificazione, unificazione delle scuole in unico grado; col nuovo anno scolastico per quanto concerne le tasse e col 15 ottobre 1896 per gli aumenti di stipendio agli attuali insegnanti delle scuole normali e delle complementari, secondo la tabella B.

Il ruolo organico stabilito nella tabella C avrà effetto nel corso di tre anni dal 1° ottobre 1896 al 1° luglio 1899. Gli insegnanti, di cui saranno aumentati gli stipendi, conserveranno gli aumenti sessennali, dei quali già godono.

La condizione stabilita col paragrafo 4° dell'art. 10, sarà resa obbligatoria gradualmente in modo da avere pieno effetto entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA C.

Nuovo ruolo organico completo per cento scuole normali maschili e femminili.

Professori delle materie principali nei corsi normali

469

90 di 1 ^a	classe a 3,000 L.	270,000
100 di 2 ^a	» a 2,700 »	270,000
120 di 3 ^a	» a 2,400 »	288,000
159 reggenti	a 2,200	349,800
469		L. 1,177,800

Maestre assistenti nelle scuole normali femminili

69

20 titolari di 1 ^a classe	a 2,000 L.	40,000
25 » di 2 ^a	» a 1,800 »	45,000
24 reggenti	a 1,500 »	36,000
69.		L. 121,000

*Insegnanti di disegno e calligrafia (69 di solo disegno nelle scuole femminili
31 di disegno e calligrafia nelle maschili, 69 di calligrafia)*

169

20 titolari di 1 ^a classe	a 2,000 L.	40,000
25 » di 2 ^a	» a 1,800 »	45,000
55 reggenti	a 1,500 »	82,500
25 effettivi	a 1,000 »	25,000
44 reggenti	a 800 »	35,200
169		L. 227,700

Segue TABELLA C.

Insegnanti di canto

	100	
25 effettivi	a 1,000	L. 25,000
44 reggenti	a 800	» 25,200
31 incaricati nelle scuole maschili	a 600	» 18,600
<u>100</u>		<u>L. 78,800</u>

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari

	138	
30 titolari di 1 ^a classe	a 2,000	L. 60,000
50 » di 2 ^a »	a 1,800	» 90,000
58 reggenti	a 1.500	» 87,700
<u>138</u>		<u>L. 237,000</u>
Incaricati di lingua francese	a L. 800 (69)	L. 55,200

Maestre giardiniere

	69	
30 effettive	a 1,400	L. 42,000
39 reggenti	a 1,200	» 46,800
<u>69</u>		<u>L. 88,800</u>

Insegnanti di agronomia

	100	
38 incaricati a L. 500		L. 19,000
Rimunerazione a 62 insegnanti di altre materie a L. 250		» 15,500
		<u>L. 34,500</u>
Assegno a 50 direttori a L. 800		L. 40,000
Id. a 50 id. a » 600		» 30,000
		<u>L. 70,000</u>

RIEPILOGO

1,177,800
121,000
227,700
78,800
237,000
55,200
88,800
34,500
70,000
<u>Totale L. 2,090,800</u>

Art. 17.

Gl'insegnanti muniti della patente di grado inferiore e attualmente in esercizio possono, per un quinquennio dalla promulgazione di questa legge, presentarsi all'esame di licenza come all'art. 10.

(Approvato).

Art. 18.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Domani alle ore 14 e mezzo riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci (N. 210).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Riordinamento delle scuole normali e complementari (N. 206),

II. Discussione del progetto di legge:

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile (N. 191).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo:

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione postale fra l'Italia e la repubblica di San Marino del 20 novembre 1895:

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è tolta (ore 18 e 30).

XCIV.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali — Il presidente del Consiglio Di Rudinì, annunzia le dimissioni del Ministero da lui presieduto, e prega il Senato di voler discutere il bilancio dell'entrata — Su tale proposta interloquiscono i senatori Finali, Pierantoni ed il presidente — Si fissa il giorno 14 luglio per la discussione del bilancio dell'entrata — Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di legge per lavori e provviste per le ferrovie e ne propone l'invio alla Commissione permanente di finanze — Su tale proposta parlano i senatori Finali, Pierantoni e Boccardo, ed il Senato delibera di rinviare il progetto agli Uffici — Proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto ed il progetto risulta approvato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti tutti i ministri.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. B. Galletti di un opuscolo per titolo: *La difesa dell'onor. generale Baratieri*;

Il dott. Clinio Silvestri di una *Lettera aperta al prof. Guido Cora di Torino*;

Il direttore della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze del *Rendiconto dell'esercizio 1895 di quell'Istituto*;

Il direttore del Credito fondiario e della Cassa di risparmio di Milano del *Bilancio consuntivo dell'anno 1895 di quegli Istituti*;

Il rettore della R. Università di Camerino dell'*Annuario scolastico 1895-96*;

Il senatore Doria Pamphili di una pubblicazione contenente 72 lettere, inedite, dirette

da D. Giovanni d'Austria al principe don Giovanni Andrea Doria I;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. *Bollettino di notizie sul credito e la previdenza*;

2. *Statistica giudiziaria civile e penale, 2^a sessione 1895*;

3. *Statistica della istruzione elementare 1893-94*;

4. *Statistica delle Casse di risparmio 1890-91*;

5. *Bollettino semestrale delle Casse di risparmio ordinarie 1895*;

Il signor Alberto B. Martinez dell'*Annuario statistico della città di Buenos-Ayres*;

Il signor Nicola Nisco di un opuscolo per titolo: *L'Italia in Africa*;

Il presidente del R. Istituto lombardo di scienze delle seguenti pubblicazioni:

1. *Sperimenti sui raggi Röntgen*;

2. *Le rocce paleovulcaniche del gruppo dell'Adamella*;

Il ministro della pubblica istruzione degli *Annali di Gabriel Giolito de' Fenni*;

Il signor Salvatore Raineri di una monografia col titolo: *La selezione naturale del naviglio mercantile*;

Il ministro della guerra della *Relazione della leva sui giovani nati nell'anno 1874, ecc.*;

Il prof. Contuzzi di Milano del suo *Trattato di diritto costituzionale* e dell'opuscolo per titolo: *Associazione della Croce Rossa*;

Il senatore Comparetti delle due pubblicazioni:

1. *Virgilio nel medio evo*;

2. *Le leggi di Gortyna*;

Il presidente del Congresso geografico italiano degli *Atti del Congresso tenuto in Roma dal 22 al 27 settembre 1895*;

Il direttore della Cassa di risparmio in Forlì del *Conto reso dal Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1895*;

Il direttore della Compagnia di assicurazione di Milano del *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1895*;

Il preside dell'Accademia Olimpica di Vicenza degli *Atti dell'Accademia* stessa contenuti nei volumi 27, 28 e 29;

Il prof. Augusto Bordoni di *Alcune lettere inedite di Marco Minghetti*;

Il presidente della Commissione del Debito pubblico egiziano del *Rendiconto dei lavori della Commissione stessa per l'anno 1895*;

Il prefetto della provincia di Sassari degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1895*;

Il signor Clemente Sangiorgi di alcune sue traduzioni dall'italiano al francese aventi il titolo: *Fleurs d'Italie*;

Il signor prefetto della provincia di Principato Ultra degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1895*.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi: i senatori Boncompagni-Ottoboni e Pecile di 20 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono conceduti.

Votazione a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Riordinamento delle scuole complementari e normali.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa la chiama).

Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori. Il Consiglio dei ministri deliberò ier sera di rinviare a novembre la discussione dei provvedimenti militari che stavano innanzi alla Camera.

In seguito a questa deliberazione, il Ministro della guerra stimò opportuno di presentare le sue dimissioni. L'intero Gabinetto, quindi, offrì le proprie dimissioni a S. M. il Re, che mi ha dato l'incarico di comporre un nuovo Ministero.

Fino alla composizione del nuovo Ministero, tutti i ministri provvederanno agli affari correnti.

Prego ora il Senato a voler sospendere le sue sedute; ma prego altresì l'illustre presidente di volerlo riconvocare non appena sarà pronta la relazione sul bilancio dell'entrata.

Il bilancio dell'entrata è una di quelle imprescindibili necessità che s'impongono e credo che non si possa, nè si debba mancare al dovere di discuterlo e votarlo il più sollecitamente possibile.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Come presidente della Commissione permanente di finanze posso dire che la relazione del bilancio d'entrata è pronta e che domani sera potrà essere convocata la Commissione di finanze per discuterla ed approvarla.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor presidente del Consiglio prega il Senato di aggiornarsi, ma non appena sia pronta per la discussione la relazione sul bilancio dell'entrata, prega pure il Senato di volersi riunire per discutere tale bilancio.

Ora, siccome tutto ciò è abbastanza indeterminato visto che la Commissione di finanze deve ancora riunirsi per approvare la relazione del bilancio dell'entrata, così fin da oggi mi pare difficile fissare il giorno per la seduta, ma pare che la convocazione possa essere per martedì prossimo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Proporrei di fissare martedì salvo caso straordinario: queste convocazioni a domicilio non mi garbano, a domicilio ci si sta male, è meglio stare in Senato. (*Siride*).

PRESIDENTE. Il signor senatore Pierantoni propone che si stabilisca fin da ora la seduta per martedì.

Il signor presidente della Commissione permanente di finanze ha nulla a dire?

Senatore FINALI. Credo molto probabile, se non certo, che martedì potrà essere distribuita al Senato, in tempo opportuno, la relazione sul bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. Dunque resta inteso che, salvo caso impreveduto, il Senato sarà convocato per martedì, per la discussione del bilancio dell'entrata.

Presentazione di un progetto di legge.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per lavori e provviste per le ferrovie, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il Senato di volere deferire l'esame di questo progetto di legge alla Commissione permanente di Finanze perchè fa parte del bilancio.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente della Commissione di finanze.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ogni legge si riferisce al bilancio, ma per la speciale natura e per l'importanza di questo progetto di legge vorrei sottoporre rispettosamente all'onor. presidente se veramente questo progetto debba senz'altro venire alla Commissione di finanze, la quale da una parte si sente troppo aggravata dai molti progetti di legge che le vengono dinanzi, e dall'altra parte forse può essere rimproverata di assorbire troppo del lavoro del Senato.

Voci. No no.

PRESIDENTE. Insiste il signor ministro?

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Insistere, perchè nel formare il bilancio dei lavori pubblici furono lasciati da parte quattro milioni

e mezzo che sono annunciati come appartenenti alla competenza del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio corrente, appunto perchè questi quattro milioni e mezzo erano destinati al progetto di legge: «Lavori e provviste». Quindi questo progetto di legge, se leggete la nota preliminare al bilancio, se esaminate lo stesso bilancio, questo progetto di legge, ripeto, fa parte integrante del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio testè incominciato. Quindi se il Senato vuole aderire alla mia preghiera, farà quello che si è fatto ordinariamente in casi analoghi.

PRESIDENTE. Il signor presidente della Commissione di finanze insiste?

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Me ne rimetto interamente al signor presidente ed al Senato, perchè è vero che il progetto di spese ferroviarie si riferisce al bilancio, ma qual'è la spesa che non si riferisce al bilancio?

D'altra parte mi pare un argomento abbastanza grave, ma tuttavia se il signor presidente ed il Senato delibereranno che questo progetto di legge venga anche esso alla Commissione di finanze... uno di più, uno di meno!

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io pregherei l'onor. ministro dei lavori pubblici, una volta che il Ministero è dimissionario di non insistere.

Una legge di spesa va sempre sotto la responsabilità ministeriale.

Se ella rimarrà ancora ministro, certamente il Senato sarà deferente alla sua parola. Altrimenti non ci impegni e ci lasci la libertà di esame.

Senatore BOCCARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BOCCARDO. Io non avrei insistito, se il collega Pierantoni non avesse ripreso la questione.

Credo opportuno di far presente al Senato e all'onor. ministro dei lavori pubblici la circostanza che, se è vero che questa è una legge di spesa, e quindi di alto interesse finanziario, se è vero che quasi tutte le leggi, come osservava l'onor. Finali, possono per questo riguardo essere deferite alla Commissione permanente di finanze, non può però sfuggire alla sagacia dell'onor. ministro dei lavori pub-

blici che in questa legge più del concetto finanziario prevalgono concetti altamente organici. Essa contempla l'organizzazione dei principali istituti del nostro sistema finanziario; le Casse, per esempio; contempla perfino delle incompatibilità parlamentari.

Domando che cosa ha a che fare tutto ciò con la Commissione permanente di finanze.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto intieramente a ciò che delibererà il Senato.

Ho detto le ragioni per le quali io credeva che la Commissione permanente di finanze fosse competente ad esaminare questo disegno di legge; ma se il Senato crederà che esso, per la specialità del caso, debba seguire la via degli Uffici, non ho nulla da dire.

PRESIDENTE. Non essendo ritirata la proposta che il progetto di legge per spese e provviste ferroviarie sia trasmesso alla Commissione permanente di finanze, verremo ai voti.

Coloro che intendono di approvare questa proposta si alzino.

(Il Senato non approva).

Il Senato non approva la proposta. Quindi il progetto di legge per spese e provviste ferroviarie farà il corso normale degli Uffici.

Dichiaro chiusa la votazione: prego i signori senatori segretari a procedere all'enumerazione dei voti.

Proclamazione di risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Riordinamento delle scuole complementari e normali »:

Votanti	62
Favorevoli	51
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Dunque martedì alle 15 seduta pubblica per la discussione dello Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 203).

La seduta è tolta (ore 16 e 30).

XCV.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Annunzio di una interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio « Sul modo come è avvenuta l'ultima crisi »* — *Discutesi il progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 »* — *Parlano nella discussione generale il senatore Zanolini, il relatore Majorana-Calatabiano ed il ministro delle finanze* — *Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie ed il riepilogo, nonchè i cinque articoli del progetto di legge* — *Procedesi alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge stesso che risulta approvato* — *Il presidente annunzia che il Senato sarà convocato a domicilio, per la prossima seduta pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri del Tesoro e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rolandi chiede un congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s' intenderà accordato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

« Firmato: VITELLESCHI ».

Prego i signori ministri presenti di voler comunicare questa domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 203).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore ZANOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZANOLINI. Io credo di non dovere lasciare passare la discussione di questo bilancio senza esporre alcune brevissime considerazioni intorno ai dazi di uscita che ancora rimangono nella nostra legislazione doganale.

Abolito il dazio sulle sete, abolito quello sugli zolfi, e spero lo sarà fra breve, rimarranno ancora una ventina di prodotti colpiti dai dazi di uscita.

Io ho avuto l'elenco di questi vari prodotti

dalla cortesia del direttore delle gabelle (1); questo comprende, come è detto, circa 19 prodotti diversi, cominciando dall'acido borico, il sal marino, metalli vari, e rilevo da questo specchio, il quale contiene anche le riscossioni che si sono avute da questo dazio nell'ultimo triennio, che la riscossione annua totale ammonta circa ad un milione. Or bene, questo si deve osservare anche, che, questo prodotto di un milione circa annuo, ha una tendenza a decrescere poichè nel 1893 era di 1,247,000 e nell'ultimo anno è sceso ad 1,012,000 lire.

La scienza economica condanna generalmente i dazi di uscita e li considera come un impedimento dello sviluppo industriale del paese.

Io mi domando quindi se realmente non si dovrebbe pensare, se il Governo non dovrebbe trovar modo di abolire questi dazi, di rinunciare a questa rendita di un milione, e lasciar libero il lavoro nazionale e le transazioni internazionali di questi vari prodotti. La piccola perdita che farebbe il bilancio dell'entrata, sarebbe largamente compensata dall'aumento dell'attività e del commercio della nazione.

Ma qualora poi si ritenesse di non potere presentemente abolire tutti questi dazi, farei osservare che in questo elenco ve ne sono alcuni, de' quali realmente l'abolizione sarebbe necessaria e doverosa. L'acido borico, per esempio, ha un dazio di L. 2.20 al quintale; dazio molto forte. Una volta la produzione dell'acido borico era un monopolio nostro, massimamente per la Toscana; ora questo prodotto si trova in quantità considerevoli anche fuori d'Italia, e per conseguenza il nostro acido borico incontra all'estero una concorrenza che quasi lo esclude dal commercio internazionale. Infatti l'introito per questo dazio è stato minimo; nel 1893 28,000 lire, nel 1894 29,000 e nel 1895 44,000; la quale ultima cifra indicherebbe un certo aumento nell'esportazione dell'acido borico. Ma questa esportazione crescerebbe indubbiamente se il dazio fosse soppresso.

L'abolizione del dazio apparisce poi più necessaria e più utile per altri prodotti; ad esempio, pei minerali metallici di rame. I minerali metallici di rame hanno un dazio di uscita di L. 5.50 a tonnellata, che non è giusto, non è razionale, perchè si applica egualmente ai prodotti

che chiamansi le metalline, le quali, contengono un titolo di rame altissimo, ed hanno un valore di sette od ottocento lire alla tonnellata ed ai minerali poveri che contengono il due o tre per cento di rame., ed il cui valore è di 35 o 40 lire.

Osservo poi che questo dazio è andato diminuendo anche negli ultimi tre anni in modo considerevole. Così nel 1893 era di 69,000 lire, nel 1894 è di 42,000 e nel 1895 di 32,000.

Dunque va diminuendo gradatamente; ed il bilancio dello Stato, rinunciando a questo introito, in fin dei conti, non perderà niente, mentre che il dazio attualmente impedisce la esportazione di un prodotto il quale potrebbe moltiplicarsi molto, specialmente in Toscana, e dare alimento ad una industria, la quale potrebbe essere realmente di gran vantaggio alle popolazioni. L'abolizione del dazio farebbe crescere la produzione dei minerali poveri, i quali potrebbero essere esportati all'estero anche a grandi distanze. Come avviene per i minerali di Rio Tinto di Spagna i quali sono trasportati nel mare del Nord ed il mare Baltico sino in Germania: mentre i nostri non possono sostenere la concorrenza.

Riassumo queste poche parole dicendo che, a parer mio, credo che nell'interesse dell'economia nazionale si dovrebbe abolire tutti questi dazi di uscita.

Sarebbe anche una semplificazione considerevole delle operazioni doganali che si otterrebbe, non ne verrebbe danno al bilancio dello Stato, che sarebbe ricompensato dalla produzione nazionale.

Io spero che il ministro ed il Senato vorranno prendere nota di queste mie brevi osservazioni, perchè mi pare che nell'attuale crisi economica nulla valga e nulla preme tanto quanto il togliere qualunque ostacolo alla produzione del paese.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Quando sia abolito il dazio sullo zolfo, il quale rende circa 3 milioni e 400 mila lire, il reddito complessivo dei dazi di uscita, come ha osservato l'onor. senatore Zanolini, si riduce a ben poca cosa.

(1) Vedi tale elenco in fine di seduta.

Il Governo ha seguito costantemente la politica dell'abolizione dei dazi di uscita, e nei trattati di commercio si è anzi stabilita la clausola espressa che non se ne possano mettere altri, nè che si possano aumentare gli esistenti. Malgrado ciò nessun movimento di qualche importanza si è fin qui manifestato per l'abolizione dei rimanenti dazi di uscita; al contrario ci sono petizioni per crearne dei nuovi.

Ora io dichiaro che il Governo non intende di acconsentire a tali domande, nè lo potrebbe, dati i vincoli esistenti nei trattati di commercio.

Ma tutto ciò prova che in siffatta materia le opinioni sono varie, e i dazi rimasti, se hanno pochissima importanza nei riguardi finanziari, ne rivestono invece abbastanza ne' riguardi economici, essendo coordinati agli interessi di una quantità di piccole industrie che potrebbero essere scosse da una abolizione troppo rapida.

L'onor. Zanolini, parlando del borace, ha citato dati statistici dai quali risulta che il dazio di esportazione sull'acido borico in questi ultimi tre anni, da 28 mila lire è salito a 44 mila. Certamente terrò conto della sua osservazione, ma debbo fargli notare che siccome tutta questa materia di dazi è molto complessa, e non vi è voce, si può dire, della tariffa doganale, la quale stia da sè, giacchè ogni voce è collegata ad altre voci, e il dazio sulla materia prima è spesso commisurato a quelli su materie lavorate, che alimentano industrie le quali vivono all'ombra del presente regime, io non potrei assumere nessun impegno salvo di studiare la questione. Come dico, nei principî siamo d'accordo, perchè dal 1878 in poi tutti i Ministeri che si sono succeduti, hanno, a varie riprese, abolito i dazi di uscita. Anche oggi pende innanzi la Camera dei deputati, un progetto di legge per l'abolizione del dazio di uscita sullo zolfo, che importa da solo, come diceva, circa tre milioni e 400 mila lire.

Circa l'indirizzo, ripeto, siamo dunque concordi, ma io debbo far riserve sui rimanenti dazi d'uscita, perchè non potrei assumere impegni, senza uno studio specifico che, voce per voce, determini quale sia l'utilità dell'abolizione.

Senatore MAJORANA CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'on. collega Zanolini domanda cosa giustissima;

e la Commissione permanente di finanze, voglio sperare, in massima almeno, non possa essere contraria all'accoglienza di quella domanda. Però è bene si noti questo, che il concetto economico dell'esenzione del dazio di esportazione sui prodotti è fondato sopra un principio di libertà che sventuratamente in Italia non esiste, e da alcuni anni è stato grandemente offeso, con danno del fisco.

Esso supporrebbe che, anche le importazioni, dovrebbero essere ammesse in franchigia. Però questo non si può sperare. Invece, se pesasse un dazio sui prodotti d'importazione in senso mitissimo ed esclusivamente fiscale, non vi sarebbe niente di male che in minima parte, ancora un qualche dazio facesse pesarsi sulle importazioni.

Ma spiegamoci: non vi sarebbe niente di male, quando fosse eliminato in modo assoluto il concetto dell'ingerenza dello Stato sul promuovere o sul deprimere l'una o l'altra industria. Si tratterebbe di pigliare qualche cosa sul prodotto presente dell'industria commerciale, così per l'importazione come per l'esportazione.

In Italia, invece, le cose sono andate molto diversamente, e se non si è abolita la minima parte superstite dei dazi d'importazione, ciò è stato in omaggio al principio della così detta protezione; imperocchè si è ritenuto che a costoso modo la produzione nazionale, potesse considerarsi meglio difesa.

Ora, l'onorevole ministro, nella risposta che ha data al collega senatore Zanolini, ha fatta la riserva, appunto in nome del principio della protezione, anzichè in nome di quello della finanza; perchè, in nome della finanza, una volta che si addivene all'abolizione dei dazi d'esportazione sugli zolfi, non ha più ragione di esistere l'ultimo avanzo di dazi su tanti oggetti d'importazione, che raccolti insieme danno una somma di proventi davvero insignificante, avuto riguardo almeno alle più centinaia di milioni, cui assomma il complesso del reddito doganale. D'altra parte, i fautori della protezione reclamando il mantenimento del dazio di esportazione, fanno male i loro conti, essi pongonsi interamente dalla parte del torto; nè il Governo, sia anche trascinato dal pregiudizio delle teorie protezioniste, li deve seguire, e auguro che non li seguirà.

Come si fa a tollerare che si domandino altri dazi d'esportazione, rendendo non più remunerativa l'industria dei prodotti che ne sarebbero colpiti, e ciò nel fine appunto di promuovere altre industrie, o meglio per creare o puntellare industrie artificiali?

Si devono ammazzare industrie nazionali, che possono fiorire con utile di tutti, per rendere possibili industrie alle quali non sono sufficiente difesa nemmeno i dazi protettori d'importazione? Che non si peggiori più oltre il vizioso sistema.

È bene anzi, che il Governo porti la sua attenzione sopra l'avanzo dei dazi d'importazione che, ormai, altro non è che un vincolo ingiustificabile in nome degl'interessi della finanza, e se lo si vuol giustificare in nome del sistema di protezione, da questo medesimo è solennemente condannato.

Senatore ZANOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZANOLINI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta e ringrazio doppiamente il relatore, il quale ha risposto per me così esattamente, e con idee sì chiare e precise sulla libertà di transazione commerciale e industriale, che, davvero non mi sarebbe possibile dir meglio di quello che ha detto. Io spero poi che l'onorevole ministro, da quel progressista che egli è, vorrà, seguendo il progressivo miglioramento delle nostre leggi doganali, sopprimere tutti i dazi di cui ha tenuto parola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi più oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,308,172 26
2	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,630,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	810,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,900,000 »
5	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari	778,350 »
6	Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,769,000 »
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	293,524 31
8	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	50,000 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	390,283 37
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	60,500,000 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	12,664,500 »
12	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
13	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi d'esercizio	6,000 »
14	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	10,000 »
15	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	31,500 »
		87,141,329 94

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

Contributi.		
<i>Imposte dirette.</i>		
16	Imposta sui fondi rustici	106,400,000 »
17	Imposta sui fabbricati	88,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	286,662,300 »
		481,562,300 »
<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
19	Tasse di successione	38,000,000 »
20	Tasse di manomorta	6,300,000 »
21	Tasse di registro	58,000,000 »
22	Tasse di bollo	68,500,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	10,000,000 »
24	Tasse ipotecarie	7,000,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	6,500,000 »
		194,300,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,770,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
27	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	675,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
28	Tasse di fabbricazione	44,000,000 »
29	Dogane e diritti marittimi	240,000,000 »
30	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,150,000 »
<i>Da riportarsi</i>		334,150,000 »

		<i>Riporto</i>	334,150,000 »
31	Dazio di consumo della città di Napoli		1,400,000 »
32	Dazio di consumo della città di Roma		800,000 »
			336,350,000 »
		<i>Privative.</i>	
33	Tabacchi		191,000,000 »
34	Sali		72,700,000 »
35	Lotto e tassa sulle tombole		64,500,000 »
			328,200,000 »
		Proventi di servizi pubblici.	
36	Poste		52,000,000 »
37	Corrispondenza telegrafica e telefonica		12,600,000 »
38	Tasse di pubblico insegnamento		6,100,000 »
39	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		4,500,000 »
40	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		1,660,000 »
41	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti		335,000 »
42	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica		100,000 »
43	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)		1,000,000 »
44	Proventi delle carceri		5,400,000 »
45	Diritti dovuti per il servizio araldico (R. decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69)		16,000 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare		5,000 »
47	Proventi eventuali delle zecche		60,000 »
48	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo		156,500 »
		<i>Da riportarsi</i>	83,932,500 »

	<i>Riporto</i>	83,932,500 »
49	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	42,500 »
		83,975,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
50	Contributo di diversi per spese telegrafiche	650,000 »
51	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi pel servizio delle Casse postali di risparmio	1,352,500 »
52	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	770,000 »
53	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni	6,326,000 »
54	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	16,708,129 63
55	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	80,000 »
56	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980)	424,953 12
57	Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	<i>per memoria</i>
58	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	1,969,500 »
59	Ricupero di interessi dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	7,474,040 »
60	Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	233,668 93
	<i>Da riportarsi</i>	35,988,791 68

	<i>Riporto</i>	35,988,791 68
61	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a)	15,000 »
62	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (Art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006)	184,170 22
63	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.	<i>per memoria</i>
64	Quote di cambio per i dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	350,000 »
65	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
		<hr/> 38,237,961 90 <hr/>
	Entrate diverse.	
66	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	3,000,000 »
67	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	690,240 »
68	Proventi e ricuperi di portafoglio	1,811,000 »
69	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
70	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria</i>
71	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 »
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,227,500 »
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,286,000 »
		<hr/> 9,021,740 » <hr/>

TITOLO II.

Entrate straordinarie

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

74	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	4,728,878 01
75	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	123,000 »
76	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	861,750 »
77	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	1,694,794 93
78	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	270,000 »
79	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,337,998 24
80	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
81	Offerte per l'erezione in Roma sul Gianicolo di un monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi	<i>per memoria</i>
82	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	590,000 »
83	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
84	Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni indemanjati delle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla congregazione di carità di Roma	180,000 »
		9,788,421 18
<u>Entrate diverse.</u>		
85	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		500,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	500,000 »
86	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	18,141 88
87	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
88	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
89	Ricavo dall'alienazione delle navi <i>Washington, Marcantonio Colonna</i> e <i>Agostino Barbarigo</i> da impiegarsi nella costruzione del naviglio	<i>per memoria</i>
		518,141 88
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
90	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	801,717 96
91	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		801,717 96
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Vendita di beni ed affrancamento di canoni.</i>	
92	Vendita di beni immobili	2,418,000 »
93	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita)	360,000 »
94	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	2,810,000 »
95	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici.	600,000 »
96	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
97	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e R ^o della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	6,201,840 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	6,201,840 »
98	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
99	Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella B dell'allegato M, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	8,637,420 »
		<hr/> 14,839,260 »
	Riscossione di crediti.	
100	Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3006	4,000,000 »
	Accensione di debiti.	
100 <i>bis</i>	Prodotto di titoli da emettersi per far fronte alle spese straordinarie per la guerra nella Colonia Eritrea (Legge 26 marzo 1896, n. 76)	43,500,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
101	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere	83,500 »
102	Rimborso dalla Cassa degli aumenti patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula della spesa per ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento emesse per loro conto (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	383,500 »
103	Riscossione di anticipazioni varie	514,475 04
		<hr/> 981,475 04
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
104	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	1,858,000 »
105	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	100,000 »
		<hr/> 1,958,000 »

Partite che si compensano nella spesa.

106	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
107	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . .	170,000 »
108	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	45,000 »
109	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	1,200,000 »
		4,415,000 »

Ricuperi diversi.

110	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

111	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	15,510,555 50
112	Interessi netti sulla rendita consolidata 5 per cento passata a disposizione del Tesoro per effetto dell'articolo 7 dell'allegato L approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339	21,264 »
113	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso	5,585 60
114	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,700,000 »
115	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli passati a disposizione del Tesoro per effetto dell'art. 7 dell'allegato L approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339	6,712 40
<i>Da riportarsi</i>		17,244,117 50

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	17,244,117 50
116	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	425,000 »
117	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
118	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,776,065 49
119	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,166,285 »
120	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	20,810,391 78
121	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi	800,000 »
122	Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestata ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiate in consolidato 4.50 per cento netto corrispondente all'antica aliquota d'imposta del 13.20 per cento	1,136,506 20
123	Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza eccedente l'antica aliquota del 13.20 per cento da rimborsarsi al cambio dei titoli stessi in consolidato 4.50 per cento netto	585,472 90
		68,943,838 87

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato	87,141,329 94
Contributi { Imposte dirette	481,562,300 »
Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	194,300,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,770,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	675,000 »
Tasse di consumo	336,350,000 »
Privative	328,200,000 »
Proventi di servizi pubblici	83,975,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	38,237,961 90
Entrate diverse	9,021,740 »
 TOTALE della categoria prima (della parte ordinaria)	 1,578,233,331 84

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese	9,788,421 18
Entrate diverse	518,141 88
 TOTALE della categoria prima (della parte straordinaria)	 10,306,563 06

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . .	801,717 96
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	14,839,260 »
Riscossione di crediti	4,000,000 »
Accensione di debiti	43,500,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	981,475 04
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	1,958,000 »
Partite che si compensano nella spesa	4,415,000 »
Ricuperi diversi	»
TOTALE della categoria terza	69,693,735 04
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	80,802,016 06
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,659,035,347 90
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	68,943,838 87
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive { Parte ordinaria	1,578,233,331 84
{ Parte straordinaria	10,306,563 06
	1,588,539,894 90
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .	801,717 96
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	69,693,735 04
Totale dell'entrata reale	1,659,035,347 90
Categoria IV. — Partite di giro	68,943,838 87
TOTALE GENERALE	1,727,979,186 77

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli del progetto di legge che leggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1897 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,588,539,894	90
Spesa	»	1,588,342,673	54
Avanzo effettivo	L.	197,221	36

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	801,717	96
Spesa	»	25,500,000	»
Eccedenza passiva	L.	24,698,282	04

Movimento di capitali.

Entrata	L.	69,693,735	04
Spesa	»	29,784,953	84
Eccedenza attiva	L.	39,908,781	20

Partite di giro.

Entrata	L.	68,943,838	87
Spesa	»	68,943,838	87
			»

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,727,979,186	77
Spesa	»	1,712,571,466	25
Differenza attiva	L.	15,407,720	52

(Approvato).

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897.

	PARTE ORDINARIA				PARTE STRAORDINARIA				INSIEME					T O T A L E generale (Colonne 9 e 10)
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9	Partite di giro 10	11			
Entrata	1,578,233,331 84	10,306,563 06	801,717 96	69,693,735 04	80,802,016 06	1,588,539,894 90	801,717 96	69,693,735 04	1,659,035,347 90	68,943,838 87	1,727,979,186 77			
Spesa:														
Ministero del tesoro	797,974,101 25	8,690,747 70	»	25,032,453 84	33,723,201 54	806,664,848 95	»	25,032,453 84	831,697,302 79	25,200,759 44	856,898,062 23			
Id. delle finanze	162,348,864 48	2,272,351 73	»	1,440,000 »	3,712,351 73	164,621,216 21	»	1,440,000 »	166,061,216 21	29,724,690 87	195,785,907 08			
Id. di grazia, giustizia e culti	32,610,791 02	65,780 »	»	»	65,780 »	32,676,571 02	»	»	32,676,571 02	142,246 18	32,818,817 20			
Id. degli affari esteri	9,275,000 »	53,000 »	»	»	53,000 »	9,328,000 »	»	»	9,328,000 »	170,280 »	9,498,280 »			
Id. dell'istruzione pubblica	39,656,603 10	672,737 85	»	»	672,737 85	40,329,340 95	»	»	40,329,340 95	1,167,692 21	41,497,033 16			
Id. dell'interno	55,054,946 62	2,088,701 46	»	»	2,088,701 46	57,143,648 08	»	»	57,143,648 08	1,361,624 53	58,505,272 61			
Id. dei lavori pubblici	26,035,593 84	29,199,630 »	25,500,000 »	312,500 »	55,012,130 »	55,235,223 84	25,500,000 »	312,500 »	81,047,723 84	401,928 92	81,449,652 76			
Id. delle poste e telegrafi	55,249,813 40	56,515 60	»	»	56,515 60	55,306,329 »	»	»	55,306,329 »	1,021,365 73	56,327,694 73			
Id. della guerra	260,924,560 »	2,223,000 »	»	»	2,223,000 »	263,147,560 »	»	»	263,147,560 »	6,328,282 76	269,475,842 76			
Id. della marina	91,683,124 »	1,375,000 »	»	3,000,000 »	4,375,000 »	93,058,124 »	»	3,000,000 »	96,058,124 »	3,278,522 38	99,336,646 38			
Id. di agricolt. indust. e comm.	8,216,454 76	2,615,356 73	»	»	2,615,356 73	10,831,811 49	»	»	10,831,811 49	146,445 85	10,978,257 34			
	1,539,029,852 47	49,312,821 07	25,500,000 »	29,784,953 84	104,597,774 91	1,588,342,673 54	25,500,000 »	29,784,953 84	1,643,627,627 38	68,943,838 87	1,712,571,466 25			
Avanzo	39,203,479 37	»	»	39,908,781 20	»	197,221 36	»	39,908,781 20	15,407,720 52	»	15,407,720 52			
Disavanzo	»	39,006,258 01	24,698,282 04	»	23,795,758 85	»	»	»	»	»	»			

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego si proceda all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 203).

Votanti	65
Favorevoli	59
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori per la prossima tornata pubblica saranno avvisati con lettera a domicilio.


La seduta è tolta (ore 17 e 55).



LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1896

Prospetto della riscossione per diritti d'uscita durante il triennio 1893-95.

PRODOTTI	Unità	Misura del dazio	1893	1894	1895
			Lire	Lire	Lire
Acido borico	Quintale	2.20	28,464	29,108	44,869
Sale marino e salgemma	Tonnellate	0.22	34,619	37,838	46,003
Tartaro, gruma di botte e feccia di vino . .	Quintale	2.20	422,690	369,222	383,047
Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia:					
non macinati	Id.	0.27	50,202	47,499	51,021
macinati	Id.	0.55	131,866	122,954	144,290
Cascami di seta:					
strusa, strazza di seta e di doppio greggi	Id.	14	166,250	134,806	111,748
altri greggi	Id.	8.80	81,250	52,923	71,324
pettinati	Id.	20	360	480	2,040
Stracci	Id.	8.80	148,604	10,603	1,829
Minerali metallici:					
di ferro	Tonnellate	0.22	34,380	35,025	36,161
di piombo anche argentifero	Id.	2.20	12,234	13,979	14,568
di rame	Id.	5.50	69,833	42,839	32,225
metalline o cemento di rame	Id.	5.50	627	—	—
Zolfo greggio o raffinato e fiore di zolfo . . .	Quintale	1.10	3,419,541	3,289,986	3,493,227
Semi oleosi	Id.	1.10	8,251	23,077	21,666
Semi non oleosi	Id.	1.10	41,647	43,472	34,189
Oggetti di collezione e d'arte	<i>ad valorem</i>	1 %	16,079	25,336	18,260
Totale			4,666,897	4,279,147	4,505,467
Dedotta la riscossione per dazio d'uscita sullo zolfo			3,419,541	3,289,986	3,493,227
Restano per gli altri prodotti			1,247,356	989,161	1,012,240



XCVI.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Il Presidente comunica il regio decreto col quale il generale Luigi Pelloux è nominato senatore del regno — Comunica due lettere del Presidente della Corte dei conti: con la prima trasmette l'elenco dei contratti pei quali il Consiglio di Stato ha dato o ricusato il suo parere, e che la Corte dei conti ha registrato nel decorso esercizio 1895-96; con la seconda trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 1^a quindicina del mese in corso — Comunica pure una lettera del presidente della Commissione permanente di finanze, che ne accompagna altra del senatore Parenzo, con la quale si dimette da membro della Commissione permanente di finanze — Si accordano congedi — Il presidente del Consiglio, Di Rudinì, annunzia la composizione del nuovo Gabinetto e fa brevi dichiarazioni sul programma di governo del Ministero da lui presieduto — Il Presidente comunica una lettera del Presidente del Consiglio con cui si dà notizia al Senato che S. M. il Re ha accettato le dimissioni presentate del tenente generale Luchino Dal Verme dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra, ed ha nominato nella carica stessa il maggior generale Achille Afan de Rivera — Si rinvia lo svolgimento della interpellanza del senatore Vitelleschi, sul modo come si è fatta la crisi, a venerdì 24 corrente e un'altra del senatore Rossi Alessandro, sul riposo domenicale, a domani — Discutesi il progetto di legge: Provvedimenti riguardanti la marina mercantile (n. 191) — Parlano nella discussione generale il senatore Gadda ed il ministro della marina — Il relatore, senatore Cerruti, nella discussione degli articoli, riferisce su alcune petizioni — Dopo brevi osservazioni del senatore Calenda Andrea e del ministro della marina si approvano tutti gli articoli del progetto, che sarà votato domani a scrutinio segreto — Discutesi il progetto di legge: Conversione in legge di regio decreto portante modificazioni alla tariffa doganale (n. 204) — Parlano i senatori Rossi Alessandro, Pierantoni, Faina E. relatore, ed il ministro delle finanze — Si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti tutti i ministri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del seguente sunto di petizione giunta al Senato:

« N. 51. — Maresca Mariano fu Gaetano; rappresentante l'Ufficio *Veritas*, chiede che questo venga pareggiato al Registro italiano per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del progetto di legge: « Provvedimenti per la marina mercantile ».

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi giunti al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Saverio Arabia di una sua memoria per titolo: *Provvedimenti di pubblica sicurezza*;

Il presidente della Croce Rossa italiana del *Resoconto morale economico di quell'Associazione per l'anno 1895*;

I prefetti di Messina, Ferrara e Massa degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1895*;

Il direttore del regio ospizio di beneficenza della provincia di Catania della *Relazione annuale di quel regio ospizio per l'anno 1895*;

Il prof. Francesco Contuzzi delle seguenti sue pubblicazioni: 1° *La istituzione dei Consolati ed il diritto internazionale europeo sulla sua applicabilità in Oriente*; 2° *L'assistenza marittima*;

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza in Milano del *Bilancio consuntivo per l'anno 1895*.

Nomina di senatore.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Mi onoro di mandare alla E. V. copia autentica del regio decreto in data 15 luglio, col quale il tenente generale Luigi Pelloux è stato nominato senatore del Regno.

« Il ministro
« Firmato: RUDINI ».

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del regio decreto.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo.33 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno il tenente generale Luigi Pelloux, Comandante del V Corpo d'armata.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della comunicazione di questo Decreto che sarà trasmesso alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, addì 17 luglio 1896.

« In adempimento del prescritto all'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, il sottoscritto ha l'onore di rimettere all'E. V. l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato, o ricusato il suo parere, e che la Corte dei conti ha registrato nel decorso esercizio 1895-96.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

Do atto all'onorevole presidente della Corte dei conti della presentazione di questo elenco, che sarà depositato in segreteria.

Dò lettura di un'altra comunicazione giunta alla Presidenza.

« Roma, addì 16 luglio 1896.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella 1^a quindicina del mese in corso.

« Il presidente
« G. FINALI ».

Dò atto all'onorevole presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

L'elenco delle registrazioni *con riserva* sarà stampato e distribuito ai signori senatori.

Ricevo dal signor presidente della Commissione permanente di finanze la seguente lettera:

« Roma, 21 luglio 1896.

« Ho l'onore di comunicarle una lettera del senatore Parenzo, il quale, per il motivo in essa espresso, si dimette da membro della Commissione permanente di finanze; e con perfetta osservanza mi confermo

« Suo devotissimo
« G. FINALI ».

La lettera del senatore Parenzo è del tenore seguente:

Roma, 20 luglio 1896.

Egregio Presidente,

« Chiamato a far parte della Giunta permanente di finanze per sostituirvi egregi colleghi entrati a far parte del Ministero, ora che due di loro ne uscirono, parmi corretto dar modo al Senato di riaffermare, se lo crede, la sua fiducia in chi prima di me l'aveva raccolta per l'importante ufficio ed in chi, ad ogni modo, meglio quest'ufficio saprà compiere.

« La prego perciò voler comunicare alla Presidenza del Senato la mia dimissione da membro di cotesta Commissione permanente.

« La prego, egregio signor Presidente, di ringraziare i colleghi della benevolenza dimostrata nel breve periodo che io ebbi a prender parte ai loro lavori, ed Ella in ispecie gradisca i sensi della mia perfetta stima e considerazione.

« Dev.mo
« C. PARENZO ».

PRESIDENTE. Do atto, se non sorgono proposte in contrario, al signor senatore Parenzo delle dimissioni da esso presentate da membro della Commissione permanente di finanze; e all'ordine del giorno di domani si iscriverà la votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese per motivi di famiglia i signori senatori: Rosazza, Miraglia junior, De Filipo, Mezzacapo, Cremona, Camuzzoni, Mosti, Sagarriga-Visconti, Brambilla, Bonasi, Morelli Donato, Sacchi, Fornoni, Robecchi, Salis; di 20 giorni i signori senatori Dossena, De Castris; di 15 giorni i signori senatori: Arrigossi, Faina Zeffirino, Bertini,

Serafini Bernardo, Oddone, Mangilli, De Cesare, Camerini, Rogadeo, e di 10 giorni il senatore Borelli.

Per ragioni d'ufficio domandano congedo di un mese i signori senatori: Bianchi Francesco, Avogadro, Rossi Giuseppe, Sambuy; di quindici giorni i senatori: Giorgi, Villari, Puccioni Piero, Lucchini, Garelli, Bizzozero.

Se non sorgono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Comunicazioni del Governo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreto in data 11 luglio, ha accettate le dimissioni che gli furono presentate dal Ministero da me presieduto, confermandomi a presidente del Consiglio ed a ministro segretario di Stato per l'interno ed incaricandomi di comporre il nuovo Ministero.

Con decreti in data 11 luglio, S. M. il Re ha confermato:

L'onor. Giacomo Giuseppe Costa, senatore del Regno, nella carica di ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e culti;

L'onor. Ascanio Branca, deputato al Parlamento, nella carica di ministro segretario di Stato per le finanze;

L'onor. Benedetto Brin, deputato al Parlamento, nella carica di ministro segretario di Stato per la marina;

L'onor. Emanuele Gianturco, deputato al Parlamento, nella carica di ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

L'onor. conte Francesco Guicciardini, deputato al Parlamento, nella carica di ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

L'onor. conte Giovanni Codronchi Argeli, senatore del Regno, nella carica di ministro segretario di Stato senza portafoglio;

Ha nominato:

A ministro segretario di Stato per la guerra, il tenente generale Luigi Pelloux;

A ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, l'onor. Giulio Prinetti, deputato al Parlamento;

A ministro segretario di Stato per il Tesoro, l'onor. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento;

A ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, l'onor. Emilio Sineo, deputato al Parlamento.

Con decreto in data 20 luglio 1896, ha nominato ministro segretario di Stato per gli affari esteri:

L'onor. marchese Emilio Visconti-Venosta, senatore del Regno.

Annunciando le dimissioni del precedente Gabinetto, da me presieduto, io ne esposi senza reticenze il motivo.

La ragione dell'ultima crisi indica quindi il solo punto nel quale l'indirizzo del Governo verrà ora modificato.

Considerata la situazione, noi ci siamo persuasi che non si sono potuti e non si possono eseguire i decreti legislativi intesi a riordinare l'esercito, e che non sia del resto opportuno introdurre altre radicali innovazioni.

Convieni adunque restituire le cose allo stato in cui esse sostanzialmente si trovano per le leggi del 1887 e 1892.

Crediamo di conseguenza indispensabile iscriverne per l'esercito negli estimativi 1897-98 la somma di 239 milioni, oltre le spese d'Africa, che confidiamo possano, quando continui lo stato di pace, ricondursi nei limiti in cui si trovavano nel 1893.

Alla ripresa dei lavori parlamentari ci riserbiamo presentare, ove occorran, i provvedimenti intesi a consolidare il bilancio, assicurandone l'equilibrio.

Prego il Senato di voler proseguire i suoi lavori.

PRESIDENTE. Dò atto al signor presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Leggo ora un'altra lettera pervenuta alla Presidenza il giorno 16 luglio:

« Mi onoro di informare la E. V. che con decreti del 15 luglio 1806 S. M. il Re ha accettato le dimissioni presentate dal tenente generale

conte Luchino Dal Verme, deputato al Parlamento, dalla carica di sotto-segretario di Stato per la guerra; e ha nominato alla carica stessa il maggior generale Achille Afan de Rivera, deputato al Parlamento.

« Prego la E. V. di gradire l'espressione del mio profondo ossequio.

« Il presidente del Consiglio
« DI RUDINÌ ».

Dò atto all'onor. presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

Rinvio di interpellanze.

PRESIDENTE. Rileggo ora una interpellanza, già annunciata nell'ultima seduta del Senato, indirizzata all'onor. presidente del Consiglio dei ministri e così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

« Firmato: NOBILI VITELLESCHI ».

Prego il signor presidente del Consiglio di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Accetto l'interpellanza or ora letta dall'onor. presidente, ma trovandomi impegnato in una discussione che mi riguarda personalmente, nell'altro ramo del Parlamento, così pregherei il Senato a voler fissare la seduta di venerdì prossimo per lo svolgimento di tale interpellanza.

PRESIDENTE. Come il signor senatore Vitelleschi ha udito, il signor presidente del Consiglio propone che lo svolgimento della sua interpellanza abbia luogo nella seduta di venerdì.

Accetta l'onor. Vitelleschi?

Senatore VITELLESCHI. Per parte mia sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora così rimarrà stabilito.

Rileggo poi un'altra interpellanza già stata annunciata al Senato, e per il cui svolgimento era già stato fissato il giorno di lunedì passato, avendo il signor ministro di agricoltura, industria e commercio dichiarato di accettarla. Essa suona così:

« Il senatore Alessandro Rossi desidera interpellare il presidente del Consiglio dei mi-

nistri, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, il ministro delle poste e dei telegrafi sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo quanto al riposo domenicale ».

Chiedo al signor ministro di agricoltura, industria e commercio quando intenda che tale interpellanza sia svolta.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che si potrebbe svolgere oggi stesso o domani.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe iscrivere all'ordine del giorno di domani; il signor senatore Alessandro Rossi accetta questa proposta?

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così rimarrà stabilito. Evidentemente i signori ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi, rappresenteranno il Governo, essendo il presidente del Consiglio impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti riguardanti la marina mercantile » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti riguardanti la marina mercantile.

Prego il senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 191).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io ho desiderato di rivolgere una domanda all'onorevole ministro della marina, perchè vorrei essere chiarito e tranquillato intorno a un dubbio che questo progetto di legge mi lascia.

Questo progetto di legge ha base nelle tasse di ancoraggio che si stabiliscono per le navi mercantili che entrano nei porti e nelle rade del nostro Regno; e col prodotto di tali tasse si ha uno dei principali elementi per comporre il fondo per i premi della marina mercantile.

Io credo che il Ministero nel proporlo, e la Camera dei deputati nel votare questo disegno di legge, avranno tenuto conto di un altro pro-

getto di legge che sta dinanzi alla Camera dei deputati e riguarda l'incremento del porto di Genova.

I lavori d'incremento per il porto di Genova hanno anch'essi la loro base principale appunto in alcune tasse che si verrebbero a stabilire a carico dell'ancoraggio delle navi, del tonnellaggio delle merci, non che a carico dei viaggiatori.

Il consorzio degli enti interessati nel commercio del porto di Genova, avrà su questo diritto di imporre tasse, i mezzi per eseguire tutte quelle opere di miglioria al porto che l'aumento del traffico rende necessarie ed urgenti. Il consorzio si costituirà in amministrazione autonoma; concetto nuovo, direi, almeno nell'applicazione così vasta che andrebbe a prendere, perchè si tratterebbe di un decentramento non solo amministrativo, ma finanziario, perchè i fondi dovrebbero essere creati, esatti ed amministrati dallo stesso Consorzio.

Ora io mi domando, quest'altra tassa che con questa legge noi veniamo per un altro titolo ad imporre, non pregiudicherà la questione che sta pure innanzi alla Camera relativa alle migliorie per il porto di Genova?

Coll'imporre troppe tasse non verremo a pregiudicare le condizioni commerciali di quel porto? Non verremo ad offendere, a pregiudicare quello scopo che ci proponiamo di raggiungere?

Le opere del porto di Genova hanno tale importanza e direi anche tale urgenza, avuto riguardo al continuo aumentarsi del movimento e traffico, che per nostra fortuna si verifica in quel porto, che rende proprio doveroso l'affrettarsi ad eseguire quelle migliorie che corrispondano ai bisogni sempre crescenti.

Sarebbe una vera colpa se non ci ponessimo in grado di compiere nel porto di Genova ciò che il commercio reclama.

Il progetto di legge che riguarda tali migliorie per gli approdi a Genova, non dobbiamo pregiudicarlo colla legge attuale. È troppo grande il fine che quella proposta si propone per non dovere gelosamente vegliare a che nulla ne pregiudichi il conseguimento.

È un bisogno del nostro progresso, della nostra fortuna commerciale.

Io non darò maggiore sviluppo a questa considerazione perchè mi parrebbe ora superflua, essendo di tanta evidenza, soprattutto parlando

all'onorevole ministro della marina, che sarà certamente il primo a curare i miglioramenti del porto di Genova.

Io non dubito quindi della premura del Governo; tuttavia desidero che l'onorevole ministro esplicitamente mi dica, che colle tasse che noi veniamo a proporre col progetto attuale, non si pregiudica la costituzione e il buon funzionamento dell'amministrazione consortile che viene proposta per il porto di Genova, coll'altro progetto che sta allo studio della Camera dei deputati, e pel quale è noto che venne già nominato il relatore.

Sarò grato al ministro se vorrà dare evasione a questo mio desiderio.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. L'onor. senatore Gadda ha richiamato l'attenzione del Senato sopra una questione molto importante. Uno degli elementi principali per il funzionamento di questa legge è stato appunto quello di aumentare le tasse d'ancoraggio per le navi a vapore che, provenienti dall'estero, entrano nei nostri porti, che ora pagano una lira per ogni tonnellata; si tratterebbe di portare questo pagamento a lire 1.40. Con questo mezzo il Governo ha potuto procurarsi un nuovo cespite di entrate valutato in 20 milioni in un decennio, vale a dire 2 milioni circa per ogni anno del decennio, ed il mezzo di poter stabilire così dei premi rinnovando la legge in una misura più corrispondente a quella che godono le marine dei nostri vicini; e ciò senza portare al bilancio dello Stato un aggravio troppo forte.

Tale aggravio viene calcolato nel decennio a 7 milioni, cioè a 700,000 lire all'anno.

La prima proposta del Governo era di aumentare le tasse di ancoraggio da una lira a lire 1.25; fu la Commissione della Camera dei deputati che la volle aumentare fino a lire 1.40 appunto per poter avere a disposizione una maggiore somma pei premi di navigazione.

Però anche con questo aumento noi siamo sempre al disotto di quello che per questa tassa si paga nei porti a noi vicini. Si è fatto il calcolo che un bastimento di 2000 tonnellate di stazza (colla tassa di ancoraggio portata a lire 1.40) pagherebbe a Genova 2800 lire di tassa di ancoraggio e per tutto il resto (spe-

zioni, ormezzio, disormezzio, sbarco, imbarco, ecc.) lire 5410, e cioè in tutto lire 8210, mentre che a Marsiglia pagherebbe lire 11,452 ed all'Hâvre 14,950.

È per questo che tanto il Governo che la Commissione hanno creduto che l'aumento proposto non avrebbe portato il commercio, che ora affluisce ai nostri porti, a porti vicini e rivali.

L'onor. Gadda aggiunse però che vi è un progetto di legge davanti all'altro ramo del Parlamento col quale si autorizzerebbe un consorzio, costituito allo scopo di studiare ed effettuare i miglioramenti da apportarsi nel porto di Genova, a imporre altri diritti sui bastimenti che entrerebbero in quel porto.

Questi diritti sarebbero di cent. 50 per ogni tonnellata di merci, più 20 centesimi per ogni tonnellata di stazza netta; e quindi facendo i calcoli, con questo nuovo aggravio nel porto di Genova si pagherebbero lire 10,210 (sempre per un bastimento di 2000 tonnellate), somma inferiore a lire 11,452 che si pagherebbero a Marsiglia, ed a lire 14,950 che si pagherebbero all'Hâvre. Ridotte queste somme in ragione di ogni tonnellata di stazza, a Genova si pagherebbero lire 5.10 contro lire 5.73, e lire 7.48 che si pagherebbero nei porti di Marsiglia e dell'Hâvre.

Io posso assicurare che una delle cifre maggiori di spesa a Genova è appunto lo sbarco e l'imbarco delle merci. Lo sbarco sopra un bastimento di 2000 tonnellate ammonta ora a circa lire 2000, e l'imbarco a lire 3000. Con tutti i perfezionamenti che verrebbero introdotti nel porto di Genova, con lo sviluppo di calate, con le grue idrauliche c'è da prevedere che queste spese diminuirebbero; di modo che la differenza sarebbe ancor minore.

Posso quindi assicurare l'onorevole senatore Gadda ed il Senato che questo aumento di tassa d'ancoraggio da una lira ad una lira e quaranta, ci fa restare sempre inferiori agli altri porti, e non può pregiudicare l'attuazione del concetto di fare dei lavori a Genova mediante diritti speciali che si pagherebbero a quel porto.

Posso aggiungere che nell'altro ramo del Parlamento questa legge sulla marina mercantile ha incontrato uno speciale favore dai deputati di Genova, che naturalmente ne rappresentano direttamente gli interessi.

Ora, i deputati di questa nostra capitale mercantile sono stati molto favorevoli a questa legge, perchè trovano in questo aumento della tassa di ancoraggio il modo di dare un aiuto efficace alla marina mercantile, senza aggravare troppo il bilancio.

Gli stessi rappresentanti della città di Genova sono pure molto favorevoli all'altro progetto di legge per attuare il consorzio per eseguire i lavori.

Con questo che io ho detto spero d'aver dato spiegazioni soddisfacenti all'onorevole senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni molto tranquillanti che ha date.

Non potevo dubitare che il Ministero avesse dimenticato i lavori del porto di Genova, quando era stato il Governo il primo a ritenere assoluto il bisogno di effettuare molte opere di miglioramento di quel porto, per metterlo in condizioni da rispondere ai bisogni attuali del traffico che va sempre crescendo, e che andrà anche maggiormente aumentando se verrà effettuata, come dobbiamo sperare, l'apertura del passaggio pel Sempione. Una questione di tale importanza farà onore al Ministero di poterla condurre a fine, provvedendo così al compimento di quelle opere che hanno una vitale importanza pel commercio italiano, e che tutte le persone competenti altamente reclamano. Di nuovo perciò ringrazio l'onor. ministro per le dichiarazioni rassicuranti che mi ha favorito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

CAPO I.

Compensi di costruzione.

Art. 1.

Sono accordati per un decennio, dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi di costruzione indicati nei seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli scafi delle navi mercantili di mare, dei laghi e dei fiumi, nazionali od estere, costruiti in Italia, è accordato un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda di L. 77 per gli scafi di ferro e di acciaio, e di L. 17.50 per quelli di legno.

Per ottenere questo compenso le dette navi dovranno essere iscritte nella 1^a classe del registro italiano, o di quegli altri registri nazionali, che, con decreto reale, sentito il Comitato pei disegni delle navi, saranno pareggiati al registro italiano per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Per le navi da guerra commesse da stranieri ai cantieri nazionali non sono concessi i compensi di costruzione contemplati nel presente capo; però saranno restituiti i dazi pagati per la introduzione dall'estero dei materiali impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, degli apparecchi ausiliari, nonchè per gli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio, ed in genere per tutto quanto occorre per l'allestimento di dette navi.

Per gli scafi di navi da guerra commessi dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, la regia marina, nello stabilire il prezzo a pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, metterà in conto l'ammontare dei dazi doganali pei materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

I compensi accordati dal presente articolo agli scafi di ferro o acciaio, saranno ridotti del 10 per cento se nella costruzione degli scafi medesimi venissero impiegati, per meno di tre quarti, materiali di fabbrica nazionale.

Altra riduzione del 15 per cento sarà fatta se agli scafi suddetti fossero applicate macchine e caldaie costruite all'estero.

Nessun compenso è dovuto per gli scafi di ferro, acciaio, o legno, di qualunque portata non destinati alla navigazione, ma riservati al servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi e dei fiumi, come draghe e bette, rimorchiatori senza coperta, barche cisterne, pontoni, barche e battelli, boe e gavitelli.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1896

Senatore CERRUTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CERRUTI, *relatore*. Giunsero all'Ufficio centrale tre petizioni con le quali si domanda che vengano modificati gli articoli 2 e 14 del progetto di legge ora in discussione, i quali stabiliscono che i bastimenti italiani per essere iscritti nella prima classe debbono essere notati nel registro italiano o in quegli altri registri nazionali che con decreto reale saranno pareggiati al registro italiano.

Con queste petizioni alcuni armatori proprietari di navi vorrebbero che il registro italiano fosse pareggiato a quelli del Veritas francese e del Lloyd inglese e di conseguenza render nulle le disposizioni degli articoli 2 e 14 di questo progetto di legge.

Se si potesse avere un registro internazionale, registro garantito da autorità di comune fiducia, forse sarebbe cosa utile; s'intende un registro che potesse essere garante dell'attitudine della nave, della sua età, della sua perfetta costruzione, ecc. ecc., che rispecchiasse infine le vere e fedeli caratteristiche della nave a garanzia degli assicuratori, noleggiatori e passeggeri.

Ma ogni nazione marittima, sente il nobile e legittimo orgoglio di avere il proprio registro per la maggiore facilità, anzi solo mezzo, di poterne invigilare le annotazioni e noi abbiamo il nostro, il quale è tenuto in seria considerazione da tutte le altre nazioni.

Questo risulta alle nostre autorità marittime da informazioni prese dai consoli all'estero.

Il vostro Ufficio centrale non crede nella discussione di questo urgente progetto di legge doversi occupare di queste petizioni, crede però doverle rimettere all'onor. ministro della marina, perchè voglia tenerne quel conto che crederà meglio.

Io mi domando per qual motivo questi nostri armatori e costruttori Italiani non devono fare iscrivere nel registro italiano le loro navi e devono preferire invece i registri francesi e inglesi?

Forse che noi abbiamo bisogno di andare a mendicare, direi, un certificato di buona condotta per i nostri bastimenti dalle nazioni estere?

Io son convinto che questi stessi armatori,

che questi stessi proprietari nel loro cuore, ove non si avesse un registro nostro, ne deplorebbero la mancanza; perchè l'Italia dovrà sempre piegarsi anche per le sue leggi di economia alle altrui disposizioni, perchè non avere un registro proprio e dover ricorrere sempre all'estero?

La Commissione quindi non ha creduto di prendere in esame le tre domande e propone di inviarle al ministro della marina.

BRIN, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Come il Senato sa, nei vari paesi marittimi si sono formate delle Società, le quali hanno imposto certe regole per la costruzione dei bastimenti, onde garantirne la bontà di esecuzione e la sicurezza di navigazione.

Queste Società sorvegliano la costruzione di questi bastimenti, ed a quelli che sono costruiti secondo le regole da esse stabilite danno dei certificati, i quali poi servono alle Società di assicurazione come garanzia, e servono anche a coloro che imprestano denari alle navi a titolo di cambio marittimo e simili.

La Società più anziana, più importante, è il « Lloyd Register », inglese, poi viene il « Veritas », francese, e l'austriaco.

Anche in Italia c'è un registro italiano, il quale funziona da parecchi anni, e funziona bene, in modo che i certificati del registro italiano sono accolti anche all'estero, con favore, dalle Società di assicurazione.

Questa legge stabilisce che, perchè i bastimenti possano concorrere ai premi di navigazione ed ai compensi di costruzione debbano avere i certificati del nostro registro italiano, di essere di prima classe, cioè costruiti perfettamente.

Certo ci sono degli armatori che desidererebbero di avere maggior libertà e di aver facoltà di godere anche di questi premi quando si facessero iscrivere sopra registri esteri.

Questa questione è venuta a galla anche davanti all'altro ramo del Parlamento; ma si è considerato che siccome il Governo viene in aiuto a questi nostri armatori dando loro dei premi, così si ha anche il dovere di obbligarli ad iscriversi nel registro italiano, sul quale il Governo può esercitare la dovuta sorveglianza

in modo da aver la sicurezza che questi bastimenti sono stati costruiti in perfetta regola. E si è osservato di più che anche quelle nazioni vicine che hanno dato questi premi, tanto l'Austria che la Francia, hanno messo per condizione che i bastimenti che concorrevano a questi premi dovevano essere iscritti rispettivamente nel « Veritas » dei due paesi.

Il Governo si è poi vieppiù rafferma in quest'opinione, poichè avendo domandato informazioni, sia agli armatori, sia ai nostri consoli all'estero, risultò che i certificati del nostro « Registro » sono riconosciuti buoni nei porti esteri, come quelli del « Lloyd » inglese e godono piena fiducia.

Per queste ragioni, quindi, io prego il Senato di voler mantenere l'art. 2 come è stato formulato dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Io accetto poi l'invio della petizione, ma il Senato comprenderà, dopo quello che ho detto, quale sarà la risposta che dovrò fare a questa petizione. Questa risposta sarà quella che ho fatto ora al Senato.

Mi pare che sarebbe quasi meglio di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè il Governo non potrebbe che mantenere quello che ha detto.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Era questo il voto dell'Ufficio centrale, cioè di mantenere l'articolo quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, precisamente per le considerazioni espresse dall'onor. ministro, le quali erano state minutamente studiate nell'Ufficio, allorchè ebbe il dovere di esaminare e riferire sulle petizioni che il Senato deliberò fossero state rimesse all'Ufficio centrale; quindi era un sopra più rimandarle al Ministero, ciò che corrisponde precisamente all'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la proposta della Commissione, che cioè sulle petizioni 49, 50 e 51 sopra le quali ha riferito il signor relatore, si deliberi l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo secondo che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'esenzione daziaria accordata dalla vigente tariffa doganale alle barche e ai battelli è abolita. Con decreto reale sarà stabilito per questi, come per ogni altro galleggiante destinato al servizio interno dei porti, un dazio d'importazione nei porti e nelle rade d'Italia.

(Approvato).

Art. 4.

Non è accordato compenso di costruzione alle navi rivestite esclusivamente di legno, la cui ossatura sia interamente di ferro o di acciaio.

Qualunque trasformazione di una nave che abbia per risultato di aumentarne la stazza dà diritto, se eseguita in Italia, ad un compenso calcolato in conformità del precedente art. 2 e in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda.

(Approvato).

Art. 5.

È accordata per un decennio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.

Tale compenso sarà commisurato per le macchine in ragione di lire 12 50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9 50 per quintale.

Nel caso in cui agli scafi di ferro o acciaio, costruiti in Italia, si volessero applicare macchine e caldaie costruite all'estero, queste, per godere del compenso come sovra rispettivamente stabilito, dovranno aver pagato il dazio d'introduzione nello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Per gli apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore, costruiti in Italia nel decennio indicato nell'articolo 5, è accordato un compenso di costruzione di lire 11 per ogni quintale.

(Approvato).

Art. 7.

I compensi, tanto per gli scafi, quanto per le macchine e le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, saranno pagati al costruttore, salvo convenzione in contrario con il committente.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora le navi per le quali sia stato pagato il compenso di costruzione di cui agli art. 2, 5 e 6 venissero destinate al servizio interno dei porti e delle rade, ed iscritte nel relativo registro, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario il montare dei compensi ricevuti, se l'iscrizione nel detto registro sarà avvenuta entro cinque anni dalla data del varo.

(Approvato).

Art. 9.

Durante il decennio nel quale sono accordati i compensi di costruzione di cui nel presente capo è soppresso il reggimento di importazione in franchigia dei dazi stabiliti dalle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2^a) e 30 maggio 1878, n. 4390 (Serie 2^a) sui materiali adoperati nelle costruzioni navali.

È ugualmente soppresso il premio di costruzione stabilito per le costruzioni navali in legno dal decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Saranno però restituiti i dazi sui materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nella riparazione degli scafi di ferro, di acciaio o di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo contemplati nei precedenti articoli 2, 5 e 6.

Lo stesso trattamento sarà usato per gli oggetti di dotazione e di ricambio.

Per ottenere la restituzione dei dazi, di cui nei precedenti due paragrafi, gli interessati dovranno produrre le prove di aver pagato su tutti i materiali di provenienza estera, impiegati nell'eseguire detti lavori, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture od i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.

Le leggi 31 luglio 1879, n. 5014 (Serie 3^a) e 30 giugno 1889, n. 6230 (Serie 3^a) e il regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (Serie 3^a) sono abrogati.

(Approvato).

Art. 10.

Se durante il periodo di validità della presente legge fosse arrecata alcuna modificazione ai dazi d'entrata ora portati dalla vigente tariffa doganale sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto reale, gli aumenti o le diminuzioni corrispondenti da farsi ai compensi di costruzione.

(Approvato).

Art. 11.

Per le navi, le macchine e le caldaie in corso di costruzione al tempo dell'entrata in vigore della presente legge, saranno pagati i compensi stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (Serie 3^a), e 30 giugno 1889, n. 6230 (Serie 3^a).

Per quelle poi che si trovassero in corso di costruzione alla scadenza della presente legge sarà pagato il compenso stabilito dai precedenti articoli, sotto condizione che gli interessati producano le prove d'aver pagato su tutti i materiali, di provenienza estera, in esse impiegati, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture o i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.

Il compenso non sarà però dovuto se le navi costruite non siano state varate entro due anni dalla scadenza della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

Premi di navigazione.

Art. 12.

È accordato, a partire dalla promulgazione della presente legge, ed alle condizioni stabilite dai successivi articoli 13 e 14, un premio di navigazione alle navi nazionali a vela ed a vapore :

a) quando compiano viaggi fra punti al di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, o che partendo da un porto dei mari di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, passino il canale o lo stretto sovra indicati, ovvero li ripassino tornando in Mediterraneo ;

b) quando compiano viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, esclusi però quelli eseguiti fra i porti dello Stato ;

c) alle navi a vapore è concesso un premio di navigazione anche quando compiono viaggi fra i porti dello Stato.

Tale premio è stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso nelle misure seguenti :

1° Per i viaggi di cui alla lettera *a*, centesimi 80 per il primo triennio di età delle navi, con decrescenza per ogni triennio di età successivo di centesimi 10 per i piroscafi e centesimi 15 per i velieri.

Quando per effetto di questa graduale diminuzione il premio sarà ridotto per i velieri a centesimi 20, esso sarà mantenuto costante in tale misura fino alla scadenza della concessione ;

2° Per i viaggi indicati alle lettere *b* e *c* il premio sarà eguale ai due terzi di quello stabilito nel precedente paragrafo.

Per i viaggi di cui alla lettera *a* destinati al trasporto di emigranti non sarà pagato il premio quando sia legalmente constatato che gli armatori abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.

Il ministro della marina potrà accordare l'aumento del 50 per cento sui premi di navigazione ai piroscafi di costruzione nazionale, i quali raggiungono la velocità di almeno 16 miglia all'ora in pieno carico e per una corsa di 12 ore. Questo aumento sarà pagato sui capitoli del bilancio della marina relativi al servizio militare.

(Approvato).

Art. 13.

Dei premi di navigazione godranno :

a) le navi iscritte nelle matricole di uno dei compartimenti marittimi del Regno alla data della promulgazione della presente legge, purchè siano di costruzione nazionale ;

b) le navi di costruzione nazionale che saranno iscritte come sovra durante un decen-

nio dalla data della promulgazione della presente legge ;

c) le navi di costruzione estera purchè la loro iscrizione nelle suddette matricole sia avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1887 ;

d) le navi che trovandosi in corso di costruzione nello Stato al tempo della scadenza del decennio indicato alla lettera *b* verranno iscritte in matricola prima che sian trascorsi due anni dal tempo anzidetto ;

e) le navi costruite all'estero ed iscritte nelle matricole di cui sopra, dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1895, godranno soltanto della metà del premio concesso col precedente articolo 12.

(Approvato).

Art. 14.

Per godere del premio di navigazione indicato all'articolo 12, le navi dovranno :

1° essere iscritte nella 1^a classe del registro italiano, o di altri registri nazionali, che saranno ad esso pareggiati ;

2° avere una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate se piroscafi, 250 tonnellate se velieri in ferro od in acciaio, e 100 tonnellate se velieri in legno, nel caso di cui alla lettera *a* del precedente articolo 12, ed avere una stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo stesso ;

3° non avere oltrepassata l'età d'anni 15 se piroscafi, e di anni 21 se velieri.

(Approvato).

Art. 15.

Sono esclusi dal beneficio del premio di navigazione i bastimenti da diporto e quelli addetti alle linee contemplate dai quaderni d'onere delle vigenti convenzioni per i servizi marittimi, comprese le linee che devono essere esercitate senza sovvenzione.

(Approvato).

Art. 16.

Il premio, di cui all'art. 12, sarà dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.

Il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo la distanza compresa tra i porti di partenza e di arrivo, computata sulla linea diretta marittima.

(Approvato).

Art. 17.

In caso di guerra, epidemia o altra circostanza straordinaria, il Governo potrà requisire i bastimenti premiati.

(Approvato).

Art. 18.

Le navi a vapore concorrenti ai premi di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente la corrispondenza e i pacchi postali in servizio delle regie poste.

(Approvato).

CAPO. III.

Navigazione di cabotaggio.

Art. 19.

L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e spiagge dello Stato, sono riservati alla bandiera nazionale, salvo il caso di perfetta reciprocità.

(Approvato).

CAPO IV.

Tasse e diritti marittimi.

A) — Tassa di ancoraggio.

Art. 20.

Le navi a vapore nazionali e le estere, equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, le quali approdino a un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 1.40 per ogni tonnellata di stazza se provengono dall'estero;

b) L. 0.50 se navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Queste tasse sono vevole per 30 giorni incominciando dal giorno dell'approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di dodici mesi pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite dalle lettere *a* e *b* di questo articolo.

(Approvato).

Art. 21.

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, le quali,

provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 0.50 per ogni tonnellata, se hanno la portata di 100 tonnellate o meno;

b) L. 0.80 per ogni tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è vevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo.

(Approvato).

Art. 22.

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, addette esclusivamente alle navigazioni del mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il mar Nero, il mar di Marmara e il mar d'Azoff, pagheranno per tassa d'ancoraggio per ogni tonnellata di stazza:

a) L. 0.20 per ogni tonnellata di stazza compresa fra le 20 e le 50;

b) L. 0.40 per ciascuna tonnellata eccedente le 50 e fino a 100;

c) L. 0.60 per ciascuna tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è vevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi dall'estero.

I bastimenti a vela inferiori alle 20 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

(Approvato).

Art. 23.

Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno rispettivamente la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza, pagheranno per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata il diritto di L. 5.

Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggeri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 14 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Se poi imbarcà o sbarca una quantità di merci inferiore al decimo o al quinto delle tonnellate di stazza, può imbarcare o sbarcare, pagando il quarto o la metà della tassa di ancoraggio, e senza che sia tenuta al pagamento del diritto di L. 14, tanti passeggeri quanti ne occorrono per completare il decimo o il quinto del tonnello netto, calcolando che ciascuno di essi equivalga, per rispetto alla tassa a quattro tonnellate di merci. Pei passeggeri in eccedenza dovrà pagare il diritto di L. 14 ciascuno.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono vevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte. Tuttavia se un bastimento abbia pagato in più porti complessivamente la tassa intera nella misura stabilita, secondo i casi, dagli articoli 20, 21 e 22, esso può compiere operazioni di commercio anche in altri porti, senza il pagamento di alcuna altra tassa di ancoraggio, purchè dal giorno dell'approdo al porto, nel quale venne imposta la prima tassa, non siano trascorsi 30 giorni, se trattisi di piroscafi, ed un anno se trattisi di velieri.

(Approvato).

Art. 24.

I piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, pagheranno per tassa annuale di ancoraggio L. 0 50 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

(Approvato).

Art. 25.

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

a) i bastimenti da guerra di tutti gli Stati;

b) i bastimenti da diporto di qualunque bandiera; riconosciuti tali dai rispettivi Governi;

c) i battelli addetti alla pesca e al trasporto di passeggeri o merci nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e i galleggianti in genere che per il proprio esercizio sono muniti di licenza mediante il pagamento dei diritti fissati dagli articoli 31, 32, 33 e 34 della presente legge;

d) i bastimenti in rilascio forzato o volontario quando non facciano alcuna operazione di commercio.

(Approvato).

Art. 26.

Le tasse mensili di ancoraggio saranno pagate prima della partenza del bastimento e non mai dopo la scadenza di esse.

Quelle annuali al principio di ogni periodo di 12 mesi.

(Approvato).

Art. 27.

Le tasse di ancoraggio si pagano, sia pei bastimenti a vela, sia per quelli a vapore, sul tonnello netto di registro.

Le frazioni di tonnello maggiori a 50 centesimi sono calcolate per una tonnello intera; delle frazioni inferiori non sarà tenuto conto.

(Approvato).

Art. 28.

Se le navi italiane venissero in un paese straniero assoggettate al pagamento di tasse e diritti marittimi non imposti alle navi di quel paese, od imposti in una misura diversa, il Governo del Re potrà con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, stabilire per le navi di quel paese, che approdino ai nostri porti, le tasse o i diritti che saranno stimati necessari per compensare gli aggravi sofferti dai bastimenti italiani nel suddetto paese, non che togliere alle navi stesse il trattamento di favore concesso dal presente capo per l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio, ed il pagamento della tassa ridotta in ragione della quantità di merci imbarcate o sbarcate.

(Approvato).

Art. 29.

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorità marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione in-

dicata sulla patente di sanità o sulle carte di bordo.

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio dell'autorità marittima.

(Approvato).

B) — *Diritti marittimi.*

Art. 30.

Per la concessione delle patenti di sanità ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero si pagheranno:

L. 0.25 dalle navi a vela di portata inferiore alle 51 tonnellate;

L. 0.50 dalle navi a vela che abbiano una stazza fra le 51 e le 100 tonnellate;

L. 2 dalle navi a vela di portata superiore e dalle navi a vapore di portata inferiore alle 501 tonnellate;

L. 5 dai piroscafi di portata superiore.

(Approvato).

Art. 31.

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di L. 2, se sono di portata non maggiore di 10 tonnellate, e di L. 5 se sono di portata superiore:

a) le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e delle spugne, anche quando esercitano la pesca all'estero;

b) i battelli addetti al traffico fra i porti, le rade e le spiagge del proprio circondario marittimo o alle coste ad esse adiacenti, quando siano muniti di speciale autorizzazione del Ministero della marina;

c) le barche e i piccoli bastimenti a vela autorizzati ad estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'art. 911 lettera B del regolamento 20 novembre 1879, modificato col regio decreto 7 novembre 1889, quando abbiano una portata inferiore alle 20 tonnellate di stazza;

d) i battelli che nei porti trasportano passeggeri, operai, stivatori e maestranze, o che sono in esclusivo servizio delle Società di navigazione e degli stabilimenti balneari, i bat-

telli per la nettezza dei porti e i ponti da calafato.

(Approvato).

Art. 32.

Per la concessione della licenza annuale:

a) pagano il diritto di L. 5:

I battelli che sono in esclusivo servizio dei fornitori di viveri e di attrezzi navali, degli spedizionieri e degli interpreti, i gozzi da carico e le barche zavorriere quando non abbiano una portata maggiore di 10 tonnellate, le barche con molinello per salpare ancore, e i gozzi da rimorchio;

b) pagano il diritto di L. 10:

I gozzi da carico, le piatte, i barconi e i navicelli che servono per l'imbarco e lo sbarco delle merci nei porti, nelle rade e nelle spiagge, che abbiano una portata dalle 11 alle 25 tonnellate, le barche zavorriere che abbiano una portata maggiore delle 10 tonnellate e le barche cisterne;

c) pagano il diritto di L. 20:

Le piatte, i barconi e i navicelli per l'imbarco e lo sbarco delle merci, di portata maggiore di 25 e inferiore a 51 tonnellate, le bette portafango e i pontoni da carenaggio.

(Approvato).

Art. 33.

Le piatte, i barconi e i navicelli per trasporto delle merci, i quali abbiano una portata superiore a 50 tonnellate, anche quando siano nazionalizzati e muniti di ruolo, e i galleggianti in genere adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti, saranno muniti di licenza mediante pagamento di un canone annuo, che non potrà in nessun caso essere maggiore di L. 5 per ogni tonnellata di stazza.

I battelli dei venditori ambulanti di viveri, frutta, bibite e simili nei porti, saranno pure muniti di licenza, e le licenze verranno rilasciate in un numero da determinarsi per ciascun porto dall'autorità marittima locale e contro il pagamento di un annuo canone che sarà fissato per appalto.

(Approvato).

Art. 34.

Per la concessione della licenza annuale da diporto pagheranno il diritto di lire 5 i battelli a remi e a vela di portata non maggiore

di 5 tonnellate; pagheranno il diritto di lire 10 i battelli a remi e a vela di portata maggiore e quelli a vapore di qualsiasi portata.

(Approvato).

Art. 35.

Per la concessione della licenza annuale pagheranno le tasse di ancoraggio rispettivamente stabilite dagli articoli 20 e 22, secondo la loro portata:

a) le barche e i piccoli bastimenti a vela non compresi nella lettera *c* del precedente art. 31, autorizzati a estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'art. 911, lettera *B*, del regolamento 20 novembre 1879, modificato col regio decreto 7 novembre 1889;

b) i piccoli piroscafi con o senza coperta, che non siano addetti al rimorchio.

Quando però le barche ed i piccoli bastimenti a vela menzionati nella lettera *a* di quest'articolo dovessero esercitare il trasporto delle merci nei porti, sono tenuti a munirsi anche della licenza di cui al precedente art. 32, secondo la rispettiva loro portata.

I piccoli piroscafi che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggeri e il rimorchio saranno muniti di due licenze annuali, mediante il pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio.

(Approvato).

Art. 36.

Per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) Lire 30 dagli aspiranti al grado di capitano superiore, di capitano di lungo corso, di ingegnere navale e di costruttore navale di prima classe;

b) Lire 20 dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di 2^a classe e di macchinista in primo;

c) Lire 10 dagli aspiranti al grado di macchinista in secondo e all'ufficio di perito stazzatore;

d) Lire 5 dagli aspiranti al grado di padrone e di scrivano.

La detta tassa sarà pagata, quando ne sia il caso, metà per l'esperimento teorico e metà per quello pratico.

(Approvato).

Art. 37.

Per la spedizione delle patenti di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) Lire 60 per le patenti di capitano superiore, di capitano di lungo corso, d'ingegnere navale e di costruttore navale di prima classe;

b) Lire 40 per le patenti di capitano di grande cabotaggio, macchinista in primo e di costruttore navale di 2^a classe;

c) Lire 20 per le patenti di macchinista in secondo e per i certificati di abilitazione all'ufficio di perito stazzatore;

d) Lire 10 per le patenti di padrone.

Per le promozioni da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa tra i diritti fissati per i due gradi.

Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno lire 5.

(Approvato).

Art. 38.

Per la spedizione dei certificati di idoneità al grado di scrivano e per le autorizzazioni consolari ai capitani di grande cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, nonché per le autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico e dirigere barche alla pesca illimitata si pagheranno L. 2, e per ogni duplicato di tali titoli centesimi 50.

(Approvato).

Art. 39.

I capitani delle navi, allorchè l'equipaggio ed i passeggeri scenderanno alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale o domestico, o altri-menti per essere tenuti in osservazione, dovranno provvedere allo sbarco ed al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso ed al trasporto di questi ultimi presso gli apparecchi di disinfezione ed alla loro ripresa, dopo disinfettati.

Gli stessi capitani dovranno provvedere anche al mantenimento delle persone imbarcate sulla nave, che, per misure sanitarie, dovessero rimanere a terra, prima che la nave sia ammessa a libera pratica, salvo ai capitani il dinitto di rivalsa verso le dette persone.

Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno una retta giornaliera di L. 3; sono però esenti da questo pagamento gli indigenti e gl'impiegati civili e militari dello Stato, che viaggiano per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.

(Approvato).

Art. 40.

I capitani delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti gli equipaggi, i passeggeri, gli effetti d'uso, gli animali ed, occorrendo, le merci e le navi stesse, sia nei porti, sia nelle stazioni sanitarie, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso i proprietari degli oggetti medesimi.

Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dai Ministeri dell'interno e della marina e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie.

Per le visite mediche agli equipaggi ed ai passeggeri i capitani pagheranno L. 5 pei piroscafi di oltre 500 tonnellate, e di L. 2 pei piroscafi di tonnellaggio inferiore e pei velieri, se vi è il medico di porto; se questi manca corrisponderanno invece l'indennità ed, alla occorrenza, le spese di trasferta che saranno fissate dai prefetti, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Per ogni guardiano addetto alla sorveglianza delle navi in isolamento od imbarcate per misure sanitarie pagheranno per ogni giorno, anche incominciato, L. 3.

I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopraccitate spese.

Gli articoli 35 e 36 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a) sono abrogati.

(Approvato).

Art. 41.

La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto, e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene, e sulle spiag-

gie, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di marina, e per le materie relative ad interessi commerciali anche il parere delle competenti Camere di commercio.

(Approvata).

Art. 42.

Per il rilascio degli atti di nazionalità ai bastimenti di nuova costruzione o acquistati all'estero, pagheranno:

L. 250 i velieri di portata non maggiore di 100 tonnellate;

L. 5 i velieri di maggiore portata e i piroscafi aventi una stazza non superiore alle 500 tonnellate di registro;

L. 10 gli altri piroscafi.

Quando gli atti di nazionalità debbano rinnovarsi per esaurimento e per cambiamento di tipo o trasformazione del bastimento si pagheranno gli stessi diritti.

In tutti gli altri casi i diritti da pagarsi per la rinnovazione degli atti di nazionalità saranno doppi di quelli sopra stabiliti.

(Approvato).

Art. 43.

Il libretto di matricolazione della gente di mare di 1^a categoria, il ruolo di equipaggio, i relativi fogli intercalari e il passavanti provvisorio, saranno dagli uffici di porto nello Stato e dai RR. ufficiali consolari all'estero, rilasciati gratuitamente.

(Approvato).

C) — *Canone per la concessione dei terreni arenili.*

Art. 44.

Il canone per ottenere le concessioni di terreni arenili a uso di cantieri navali è fissato a 5 millesimi all'anno per metro quadrato.

(Approvato).

D) — *Disposizioni generali.*

Art. 45.

Alle differenze provenienti da errore di calcolo, nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse, indicate nel capo IV di que-

sta legge, è applicata la prescrizione stabilita dall'articolo 7 del regio decreto 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3^a), con cui furono approvati il repertorio e le disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa generale doganale. (Approvato).

CAPO V.

Contributo alle Casse degli invalidi della marina mercantile.

Art. 46.

La metà del tempo trascorso in servizio degli iscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi durante il primo periodo della ferma, e in occasione della loro chiamata sotto le armi, sarà valutato dalle amministrazioni delle Casse degli invalidi e del fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al fondo suddetto, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione senza ritenuta sulla paga degli iscritti summentovati.

Sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di L. 80,000 per soccorrere le Casse e il fondo invalidi più bisognosi.

(Approvato).

Art. 47.

Dai compensi di costruzione alle navi mercantili nazionali e dai premi di navigazione, previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 11 e 12 della presente legge, sarà prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nel cui territorio è compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'iscrizione della nave.

Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri la detta percentuale sarà versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.

Però, quando dell'equipaggio di una nave facciano parte marinai iscritti alla Cassa invalidi di un altro compartimento, la quota del 5 per cento sul premio di navigazione relativa ai marinai stessi sarà versata alla Cassa cui sono iscritti.

(Approvato).

CAPO VI.

Applicazione della legge:

Art. 48.

Sono abrogate le disposizioni della legge del 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a), contrarie a quelle della presente legge.

(Approvato).

Art. 49.

Il Governo del Re provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

Agli effetti della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1896-97, sarà iscritta al capitolo n. 17 - Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri nazionali, ecc., la somma di lire 3,900,000, e nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio predetto sarà portato all'articolo 2 - Diritti marittimi - Tassa d'ancoraggio del capitolo n. 29, Dogane e diritti marittimi, l'aumento di lire 1,535,000.

Negli esercizi successivi al 1896-97 gli stanziamenti rispettivi saranno annualmente determinati con la legge del bilancio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego ora il signor relatore di riferire sulla petizione n. 24:

Senatore CERRUTI, *relatore*. Di questa petizione si è già parlato nella relazione e sulla medesima l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale sulla petizione n. 24 propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1896

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 29 giugno 1896 portante modificazioni alla tariffa doganale (Catenaccio sul granone bianco ed altri cereali e farine) » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 29 giugno 1896 portante

modificazioni alla tariffa doganale (Catenaccio sul granone bianco ed altri cereali e farine) ».

Prego di dar lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È convalidato il regio decreto in data 29 giugno 1896 per modificazioni alla tariffa doganale, giusta la tabella inscritta nel decreto stesso.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata
283	Orzo L'orzo, anche tallito, destinato alla fabbricazione della birra, è ammesso in esenzione da dazio alle condizioni da stabilirsi con decreto reale.	Quintale	4 »
284	Altre granaglie:		
a	granoturco bianco	Id.	7 50
b	non nominate	Tonnellate	11 50
288	Farine:		
b	di riso	Quintale	11 »
c	di segala	Id.	6 50
d	di avena e di orzo	Id.	6 »
e	di granoturco bianco	Id.	9 50
f	di altre granaglie, di castagne e di panico	Id.	3 15
	di semi di lino e di cotone	Id.	7 »

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Do facoltà di parlare al senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Va senza dire che io approvo il presente progetto di legge.

Avrei anche approvato il dazio in una misura un po' inferiore; ma, se mai, devo soggiungere che ha tardato a venire innanzi al Parlamento.

La proposta collima coi voti emessi dall'Ufficio centrale del Senato, quando si è discussa, di volo purtroppo, la legge sulla importazione ed esportazione temporanea, nell'ultima seduta dell'anno scorso, ai 23 luglio, una ragione se non altro di temperatura per cui non si è potuto farne una discussione a fondo.

Siccome la presente proposta solleva due questioni, prego il Senato di volere benevolmente ascoltarmi.

La prima, quella che riguarda i *drawbacks* sui grani e sulle farine, è sempre in piedi, insoluta, e di grave danno alla coltivazione del grano; la seconda, sono i principî emessi a questo proposito dalla Commissione permanente di finanze.

Frattanto, col progetto presente, si è resa più razionale la scala dei dazi.

Resta ancora un'anomalia in confronto degli altri dazi sui cereali, il dazio di lire 1.15 al quintale sul granturco giallo in confronto di lire 7.50 sul granone bianco.

La Commissione permanente di finanze non vuole persuadersene, anzi dichiara avere il timore che si dovrà alzare, come senza dubbio occorrerà per mettere in armonia con tutto il resto dei cereali, anche il dazio sul granturco giallo, ma cercherò di persuaderla più avanti. Intanto il catenaccio per me ha un altro significato, che, cioè, la legge sull'importazione ed esportazione temporanea che si è voluto dal ministro Boselli correggere l'anno scorso, presenta sempre una quantità di sotterfugi, di miscele o d'altro che riesce di gran danno al mercato del grano in Italia.

Il decreto reale 2 settembre 1889, che ha avuto una così grande influenza sul commercio dei grani e delle farine, non è che un rancido resto di liberismo dottrinario che non è più dei tempi, e che ha portato due mali:

1° Ha concentrato il monopolio del frumento in mano dei pochi molitori, e per conseguenza tutti i coltivatori grandi e, peggio, i

piccoli, se vogliono vendere il loro grano devono passare sotto le forche caudine di quel sindacato.

Sono arbitri, i molitori, dei prezzi del mercato, che è quindi in una costante atonia quando essi non operano. Essendo i molini quasi tutti sulla riva del mare, comodi altrimenti per i noli del grano estero che poi riesportano in farine qualsiasi, hanno un grande vantaggio sopra i mercati nell'interno del Regno, nei quali hanno luogo differenze da un mercato all'altro di un paio di lire al quintale nient'altro che per difficoltà logistiche.

Non parlo che si sieno soppressi il novanta per cento degli operai che prima erano addetti alla macinazione, mentre pei progressi della meccanica nei grandi molini quasi tutto si muove per movimento automatico; fosse questo un lagnone, sarebbe l'ultimo, perchè le forme moderne dell'industria hanno portati tanti altri vantaggi; ma lo constato in ogni modo perchè ha prodotto indirettamente la rarefazione dei salari.

Secondo danno, dopo quello del monopolio, sono le frodi portate dalle miscele nelle farine. Già l'anno scorso si è parlato di frodi che vennero segnalate nella relazione che io ho avuto l'incarico di portare al Senato in nome dell'Ufficio centrale.

È impossibile verificare la identità, in un contratto simile, della merce che si importa che è grano, in confronto della merce che si esporta che sono farine, poi che l'identità sarebbe l'unica salvaguardia per le frodi. Ora, per attenersi alla legge, quando si esporta, per ogni cento chilogrammi di grano introdotto, sessantacinque chilogrammi di farina, nove di farinella, ventiquattro di crusca e due di abbuono, si è fatto legalmente il peso di cento chilogrammi. La relazione dell'Ufficio centrale dell'anno scorso spiega, in rapporto alla legge Boselli, tutto questo organismo, ed ha messo in chiaro come si opera la miscela nelle farine. Il Congresso agricolo di Ferrara, a cui ho preso parte, ha adottato l'anno scorso ai 3 di giugno la seguente risoluzione, firmata in capo dall'onorevole Danielli deputato:

« Il Congresso, udita la relazione e la discussione, tenuto conto della relazione ministeriale, che precede il decreto del 9 dicembre 1894, e delle dichiarazioni fatte anche dai mugnai industriali presenti, fa voti che il *drawback* delle

farine sia colla maggiore sollecitudine totalmente abolito proteggendosi, se occorre, altrimenti la esportazione delle paste »

È un voto questo onesto e giustificato.

Allora, poichè tra le miscele s'indicava anche la segala, io fui col nostro collega Cannizzaro al laboratorio di chimica qui in Roma, il cui direttore mi dichiarò assolutamente che non si può discernere la farina di segala da quella di frumento. Tutti sanno quale sia la differenza di prezzo tra la farina di segala e quella di grano.

Lo diceva anche nella sua relazione l'Ufficio centrale sovra citato:

« Lo scrivente ebbe egli stesso nell'anno scorso, in una visita al laboratorio medesimo, ad accertarsi, per confessione di quel bravo direttore, che la presenza della farina di segala nella farina di frumento non possa chimicamente verificarsi ».

Perciò mi ha recato sorpresa il vedere che in occasione dell'inchiesta per gli acquisti di grano estero, fatti dal Ministero della guerra, il nostro collega Cannizzaro, che mi rincresce di non veder presente, dichiara che la differenza tra le due farine oggi si possa constatare. Questo fatto fu negato nell'altra Camera. Ma lasciamo correre, poichè ora siamo innanzi alla miscela ancora più grave del granone bianco.

La Commissione permanente di finanze approva questo disegno di legge, si direbbe, a suo malgrado. In ogni caso, dice essa che sarà inutile, perchè fra un anno, per lo scambio che nascerà col granturco bianco coltivato nel Regno la legge non avrà alcun effetto.

Tralascio di parlare degli effetti finali, e dell'azione che la legge avrà rispetto all'introito del dazio. Ma, per persuadere la Commissione permanente di finanze che la frode vi è e visibilissima, io mi permetto di mandare al nostro egregio relatore una scatoletta della farina di granone, ed una scatoletta della farina di frumento; le confronti entrambe nel loro aspetto esteriore, e vedrà che il progetto di legge è pienamente giustificato perchè la frode è evidente. (*L'oratore manda le due scatole al banco della Commissione permanente di finanze*).

Noi siamo giunti a questo, che mentre nell'anno 1894, di granone s'introdussero solamente tonnellate 6347 nei cinque mesi del

1896 se ne sono introdotte tonnellate 89,083; per cui nel riporto di dodici mesi su cinque noi avremmo, se si fosse continuato come nei cinque mesi prima del catenaccio, oltre a tonnellate 210,000 di granone bianco!

È notorio che quelli che mangiano polenta vogliono, qualunque sia il prezzo, il granone giallo. Il bianco, oltre di essere meno nutritivo; ci arriva il più delle volte in Italia fermentato; io stesso fui testimone ai magazzini generali di Venezia nel vederne deporre 300,000 quintali che fumavano come se bollissero.

Il molitore, il quale è obbligato alla tassativa riesportazione di quel tanto di farina o farinella che narra, (e per farlo, gode di una dilazione di sei mesi, mentre vi hanno nel Regno molini che macinano 3000 quintali di grano nelle 24 ore), il molitore poteva comperare all'interno oppure ritirare dall'estero, col solo dazio di lire 1.15 il granone, e poi mescondone il 10, il 20, il 30 e qualche volta il 40 ed il 50 per cento, comporre le sue farine; invece di pagare lire 7.50, dazio del frumento, pagava lire 1.15, dazio del granone, che vendeva all'interno ed all'estero in farine miste dei due cereali.

Operazioni che vengano fatte in tal guisa sopra una grande scala costituiscono guadagni colossali, e questo vi spiega come dal 1891 e via via, dal 1894 a questa parte, è venuta così sproporzionatamente crescendo l'importazione del granone bianco.

La Commissione di finanze dice che fra un anno la legge sarà inutile; tanto meglio se è inutile, allora teniamoci al deliberato del congresso agricolo di Ferrara, o quando mai si parreggi il grano allo stesso trattamento del riso, dove cessò la frode per incanto una volta che si è imposto l'*entrépot* reale. Infatti la importazione del riso per la brillatura che nel 1890 era di 7492 tonnellate ingannando il fisco sull'involucro del riso gregio, era ascesa nel 1894 a 34,730 tonnellate.

Istituitosi l'*entrépot* reale ogni importazione è cessata. Quale spiegazione migliore di questa si può dare della frode che succedeva allora?

Io non saprei trovare ingiustizia veruna a condurre l'industria della molitura ed il suo commercio nelle condizioni generali di tutti, salvo pei fabbricanti di pasta che hanno per l'esportazione saputo farsi una rinomanza inter-

nazionale, nella Liguria, particolarmente a Napoli, ed altrove.

Oggi bisogna considerare che tutti quanti i contratti a termine non si fanno più sul grano, ma sulle farine. Quale è il fornaio che tenga come una volta i suoi 600 o 700 sacchi di frumento di scorta, e che vada a fare le sue provvisioni direttamente dai coltivatori? Questi sono dipendenti ormai dall'arbitrio dei molitori, e i molitori vendono loro poi quel bel servizio delle miscele.

Se l'onor. Branca vorrà in autunno fare studiare la questione, troverà negli atti del Senato i documenti portati innanzi dall'Ufficio centrale, e potrà farsi un criterio giusto dell'influenza che il *drawback* sui grani e farine opera sopra la granicoltura nazionale.

Bisogna pensare che sulla base dei prezzi, da venti anni a questa parte, da quando è cominciata la grande concorrenza americana del Nord, aumentatasi poi per l'India, l'Australia, l'America del Sud, esiste una differenza dei prezzi di ricavo che sul grano soltanto raggiunge mezzo miliardo all'anno di perdita; per cui il lamento sui dazi portato dalla Commissione permanente di finanze, riesce una stonatura confrontato colla verità dei fatti.

La Commissione è composta dei nostri migliori uomini, ed io ho grandissimo rispetto per tutti, e specialmente per il relatore; ma non posso proibirmi di dire che se le reminiscenze scolastiche di quello che erano le cose mezzo secolo fa, onorano gli uomini che le hanno professate e che le professano tutt'ora, in quanto che allora esse erano collegate alle nostre libertà politiche, ora è venuto il tempo della quaresima. Io fino al 1867 fui un libero cambista. Ricordo d'aver pubblicato un lavoro in quel senso, quando ero deputato, sulla *Gazzetta Ufficiale*. Mi sono convertito quando si sono convertiti, come in Francia, tutti gli uomini di Stato, e come si è convertito Bismarck. Il volere oggi portare quelle dottrine già morte e sepolte nel regime della pubblica economia, ci farebbe comparire come tanti cenobiti, di non partecipare alla vita del mondo.

Giorni sono si è fatto il melanconico giubileo a Londra della Società d'Economia politica, dove le due figure principali furono, da parte dell'Inghilterra, il nonagenario fratello di lord Cla-

rendon, e il signor Ives Guyot per parte di Francia, rappresentata anche da un altro quasi nonagenario, venerando uomo, il Passy. Da noi si è visto che nell'agricoltura italiana prevaleva il sistema del libero scambio fino all'avanzarsi della concorrenza americana. L'agricoltura allora era l'idolo dei dottrinari; le bestie nere erano gl'industriali, che a quel tempo cominciavano appena la loro infanzia.

Oggi che tanta concorrenza ai prodotti agrari è venuta avanti e la concorrenza si accresce e raddoppia pella valuta d'argento, pei noli, pella rapidità della consegna, pei progressi meccanici, per cui si accusa quasi una sopra-produzione e ne deriva che l'agricoltura viene coi dazi tratta a difendersi oggi i dottrinari aizzano i consumatori contro i produttori!

È risaputo che il libero scambio, per quanto sia un ideale, non esiste; non esiste nemmeno in Inghilterra, che ritrae mezzo miliardo dai suoi dazi fiscali, e dove Chamberlain sta studiando uno *Zollverein* per i 230 milioni di abitanti dell'Impero britannico.

Ho qui la nota dei dazi sui cereali di tutta l'Europa, e non ne vedo esenti che la Russia, che pur dazia le farine a L. 4.88, la Danimarca, che conta poco, l'Olanda, che conta poco, il Belgio e la Rumenia, che però mette 12 lire di dazio sulle farine, daziate esse come sono quasi universalmente.

Ma la Svezia, la Norvegia, la Germania, la Francia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, l'Austria, la Svizzera, la Grecia, la Turchia, la Bulgaria (e non parliamo degli Stati Uniti), tutti questi Stati hanno un dazio sul grano più o meno elevato. Il relatore fissa due poli, e ci colloca da una parte l'Italia, dall'altra l'Inghilterra; sono confronti, egregio collega Faina, che non si possono fare. La Spagna, del resto, avrebbe dazi più alti dei nostri; il Portogallo proibisce e più o meno stanno con noi parecchie altre nazioni. La Francia ha 7 franchi.

L'onor. relatore invoca il genio nazionale per parare alle nostre distrette economiche; qui non c'entra il genio, è questione di dazio o non dazio.

Senza dubbio saranno note all'onor. relatore le tabelle mensili del Sauerbech sui valori dei prodotti.

In un ventennio quel che valeva 100 è ridotto a valere 60: un ribasso cioè del 40 per

cento. È a pensare che nello stesso tempo le imposte non son rimaste nemmeno quelle che erano, poichè in quasi tutti i redditi agrari e industriali sono aumentate.

Dica, onor. Faina, a quanto le viene ora pagato il suo frumento nuovo?

L'ho saputo ieri a Bologna, a Ferrara: L. 18.50 al quintale. (*Il relatore afferma col capo*). Levate da questo prezzo l'importo del dazio, e ditemi chi si potrebbe mettere a coltivare frumento.

È cosa evidentissima che nessuno seminebbe.

Sarà una necessità riprovevole il dazio dal lato del liberismo economico, ma alla fin fine anche i produttori hanno diritto di vivere, e nella parola produttori io includo anche i lavoratori, giacchè anche le loro braccia sono un valore.

E non era affatto il caso di porre a pari le condizioni feudali, tutte diverse, dell'Inghilterra, pel solo gusto di veder posta all'ultimo scalino l'Italia.

Senza poi dire: come avremmo saldato il bilancio dell'anno decorso, privato che lo si avesse dei dazi doganali?

Una nazione piena di debiti, a sopporla libero-scambista è la negazione del buon senso.

Io avrei capito se l'onor. Faina ci avesse parlato della Francia colla quale una certa assimilazione sarebbe possibile.

Anche là c'è una tariffa inferiore alla nostra sul grano di soli 50 centesimi, mentre per le farine è superiore alla nostra di lire 2 in media al quintale.

Pertanto in Francia, con tutta la tariffa Méline nei cinque mesi del 1896, la importazione da 1528 milioni che fu nel 1895, ne ha dato 1722, e l'esportazione da 1358 milioni dei cinque mesi del 1895, ne ha pei cinque del 1896 1427, per cui si trovano coi loro dazi protettori i Francesi nella migliore posizione del mondo.

Ivi i dottrinari all'italiana non attecchiscono.

C'è un gruppo agrario alla Camera, nel quale entrano poco meno di 400 deputati; con un presidente, quattro vice-presidenti, otto segretari ed un questore. Ora io avrei capito l'onorevole Faina che fosse venuto a dirci: Sono protezionisti i Francesi, anche in questo, che le sovvenzioni all'agricoltura hanno decuplicato in pochi anni; dovunque sono ivi in aumento le scuole speciali agrarie che sono una meraviglia;

non c'è ramo di agricoltura che non abbia la sua scuola speciale.

Non hanno, è vero, le Università agrarie!

(E qui ci cade una parentesi, perchè, come da noi si vogliono le Università agrarie, non sono fatte secondo la indole e la natura dei nostri proprietari. Le riforme devono essere da noi studiate nei proprietari medesimi prima ancora che nei metodi delle scuole).

In Francia si fa della scienza pratica, democratica, e in pari tempo si costituiscono dovunque speciali sindacati agricoli incoraggiati dal Governo. Sgravati si sono i contributi fondiari, si è raddoppiato il bilancio dell'agricoltura.

Noi invece teniamo quel povero bilancio a 10 milioni, due dei quali non possono dirsi spettare al Ministero per l'agricoltura, industria e commercio.

Cosa volete fare con un bilancio di otto milioni per venirci in Senato a predicare le teorie del libero scambio?

E torno in Francia, dove si sono alleggerite le spese per le piccole liti, si sono diminuite le tariffe ferroviarie a grande e piccola velocità. E non basta; che adesso gli agricoltori combattono fortemente la temporanea importazione dei grani quantunque non sia regolata colà o peggio che da noi.

Nessun Consiglio generale nei dipartimenti di Francia, dove l'agricoltura è così importante, nessuno ha domandato, dacchè c'è la tariffa Méline, una riforma della tariffa doganale, ove non sia piuttosto per aumentarla.

Vedasi dunque come sia necessario che la Commissione permanente di finanze faccia ragione ai tempi, qualunque siano le opinioni personali, rispettabilissime, dei singoli membri.

La Commissione di finanze del Senato è un corpo indipendente, dove sono le nostre più illustri notabilità; ecco perchè io vorrei persuaderla che non si possono da noi bandire quei principî economici manifestati nella relazione, perchè poi finisce essa stessa per non saper trovarne i rimedi. Essa termina con una specie di *mane, techel, phares* al Governo, al Parlamento, ai proprietari, alle classi dirigenti, in vista dei pericoli sociali.

Io vedrei dei pericoli sociali se il produttore dicesse: lascio incoltivate le terre. In Inghilterra è ben loro malgrado se i coltivatori la-

sciano i cereali ad onta che producano anche 28 o 30 quintali di grano per ettaro, mentre noi non ne facciamo che 10; è a loro malgrado se ritornano al prato; potrebbe dirsi lo stesso di noi? possiamo noi paragonarci agli Inglesi che hanno tante altre maggiori ricchezze di sottosuolo, di industrie, di commerci, di navigazioni, di risparmi accumulati?

A concludere, io non dubito che il Senato voterà ad una grandissima maggioranza la legge, come fu votata anche dalla Camera dei deputati alla quasi unanimità; anche quello un sintomo molto eloquente.

Quanto al ministro delle finanze che ha presentato questa legge, seguendo gl' impegni del Ministero passato, lo prego di volere in questo autunno studiare a fondo la legge dei *drawbacks*, e vedrà che è una legge che, così com'è, non può, non deve sussistere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. La relazione della Commissione permanente di finanze ha dette sacrosante verità, ed ha ricordato che il Governo, procedendo contro l' esempio e la gara di tutte le nazioni che oggi si danno carico della questione sociale, e studiano il benessere delle classi operaie ed agricole, il Governo ha dimenticato l' ufficio suo vero, che dovrebbe essere quello di non impedire le leggi naturali e di rendere possibile la vita a buon mercato. Si è ricordato quello che si fece da un partito politico, che oggi in gran parte è distrutto, in parte si è confuso, od è stato pienamente assorbito.

La legge sull' abolizione del macinato fu grandemente celebrata, e fu studiata sopra l' insegnamento di tutti gli igienisti; i quali addimostrarono il danno che arrecava alla fibra italiana la sottrazione di buona parte della materia alimentare. Ora con i dazi produttori si provvede agl' interessi di un cetto, di una classe, agl' interessi egoistici di taluni produttori, perchè il grano non è tutta l' agricoltura; ma non si venga a celebrare questa finanza dell' errore. Chi legge le statistiche delle morti, dei rifiutati al servizio militare, e le plaghe, nelle quali domina la malaria, i danni della miseria e della scarsa nutrizione del popolo, non può tacere contro il sistema di aumentare di continuo le tasse so-

pra le materie alimentari, nè tollerare che sia detto un sistema provvido ed equo.

L'onorevole collega Rossi, che studia attentamente i fatti economici degli altri paesi, dovrebbe contemperare i suoi studi con gli studi sulle sventure del nostro paese. Il 5 novembre di quest'anno il prof. Celli inaugurò l'anno accademico nell' università di Roma. Ricordò leggendo un dotto discorso dal titolo: *Sconforti e speranze dell'igiene sociale*, che nel nostro tempo tutti gli Stati aumentano le funzioni di governo per proteggere gli umili, per togliere le pestilenze e le miserie, per ottenere il miglioramento economico dei proletari e che provvedono a dare il vitto al migliore prezzo possibile. Espose i miracoli che fece la scienza agraria, le miserie nostre nazionali.

E tuttora vi ha chi applaude al cosiddetto protezionismo, che, lo ripeto, è la teoria dei grandi interessi personali, dei gruppi parlamentari che si sanno far valere.

Prescindendo dalla cattiva finanza io voglio deplorare la persistente azione del Governo a violare la divisione dei poteri, cardine del libero Governo. Forse, perchè siede colà l'onorevole Branca io dovrei dimenticare quello che dissi censurando i Luzzatti, i Giolitti ed altri ministri?

L'articolo 10 della Costituzione dichiara che la facoltà di fare leggi spetta al Re e alle due Camere, e che le leggi d' imposta vanno prima presentate alla Camera dei deputati. L'art. 6 determina che il Governo può fare i decreti solamente per l' esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza.

Io non comprendo come si possa conciliare questa chiarissima divisione di potestà col così detto *catenaccio*, che contro verità si dice imitato all' Inghilterra. In Inghilterra non esiste questo abuso di poteri. E se dovessi imitare l'onor. Rossi e pregare i ministri a fare studi in autunno, li esorterei a studiare bene quello che fanno gli altri paesi.

Io non posso tollerare questo lavoro continuo di usurpazione dei poteri legislativi, contrario al giuramento che danno i ministri di osservare con lealtà lo Statuto.

Possono essi sostenere come sia necessario il decreto-legge per l'aumento dei dazi? Osino proporre un disegno di legge. Io dimostrerò che tutte le volte il potere esecutivo fece finanza

cattiva, fece politica peggiore, che usurpò le prerogative del Parlamento, perchè nei decreti-legge si subordina il potere legislativo all'esecutivo, come se le assemblee dovessero soltanto correre all'urna e votare.

Io credo che l'onor. Branca provvederà al rispetto della Costituzione; questo soltanto gli dico, che la mia coscienza non si può dividere: ieri posi fine ad un lavoro penoso e posso dire che la gioventù si è condotta bene; ma se fossero venuti i giovani agli esami a sostenere il *catenaccio* li avremmo rimandati. Come noi approviamo oggi questa legge contraria alle patrie istituzioni?

Senatore FAINA E., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAINA E., *relatore*. Questo morto deve essere un curioso morto, se l'onorevole Rossi ha speso la sua eloquenza per dimostrare che è ben morto e che non risorgerà. Ma non ha ricordato forse il vecchio detto: *multa renascentur quae iam cecidere per annos*.

E chissà che quei principi di libero scambio, memorie dei nostri studi giovanili, non tornino ad essere nuovamente soggetto di studio pei nostri figli e forse per noi stessi nella nostra vecchiaia.

Del resto la Commissione di finanze non intese d'intavolare discussioni accademiche sul libero scambio o sul protezionismo; si è limitata ad esaminare prima il provvedimento in sè e poi richiamare l'attenzione del Senato, sulle conseguenze prossime e probabili di questo stesso provvedimento.

In quanto al provvedimento in sè, la Commissione di finanze ha riconosciuto che dato il dazio sul grano a lire 7.50, data l'esistenza del granone bianco, dati i metodi di macinazione perfezionata che oggi si sono sperimentati, la miscela, e quindi la frode, era evidente che l'unico mezzo per impedirla momentaneamente fosse quello di portare il dazio del granone bianco al pari del dazio sul grano.

L'onorevole senatore Rossi mi ha favorito due campioni, uno di farina di frumento, l'altro di farina di granone bianco, pregandomi di esaminarli e dire se all'apparenza almeno vi sia modo di riconoscerli, ed io confesso che non vi è modo di riconoscerli.

Ho esaminato un'altra volta in un'altra oc-

casione, un'altra serie di campioni di farine di grano e di granone bianco e granone giallo.

Il granone macinato colle macine comuni, anche con le macine a cilindri, è sempre più o meno granuloso, ma il granone macinato con molini Shappard produce una farina di perfezione tale, che sfugge assolutamente ad un esame superficiale, e solo è riconoscibile all'esame chimico.

Se realmente tale farina, come in apparenza, fosse eguale anche in valore nutritivo a quella di grano, non ci sarebbe ragione di differenza di prezzo fra le due, ma ciò non è.

Noi sappiamo che mentre le sostanze proteiche del granone, come ho avuto l'onore di dire nella relazione, sono non molto distanti da quelle del grano, la farina di granturco, anche macinata finissima, anche coi molini Shappard, non fermenta, non lievita.

Fino ad ora il fermento del granone non si è trovato, quindi la pasta rimane collosa, poco assimilabile, e quindi poco nutritiva, ecco il suo difetto.

Sostituire quindi farina di granone a quella di grano è una frode.

Ora noi portando il dazio a 7.50, togliamo l'incentivo della frode togliendo il margine al guadagno; del granone bianco per mescolare la farina con farine di grano, non se ne introdurrà più, ma il senatore Rossi è troppo intelligente per non capire che la frode che non si farà all'estero si farà all'interno. Dove la coltura del granone bianco è egualmente facile che la coltura del granone giallo ed egualmente remunerativa, dato lo scarto di tariffa da 7.50 a 1.15, tutti coltiveranno il granone bianco per le miscele.

Non si smetterà per questo la coltura del granone giallo, perchè si sa che non dappertutto il granone bianco riesce bene.

Il granone bianco è pianta delicata, richiede una profondità di terreno maggiore, terreno molto più fresco, più ricco, quindi non potrà generalizzarsi; proprio ciò che ci vuole per la frode, cioè che la coltura sia possibile solo in poche determinate zone, diventate privilegiate artificialmente dalla protezione doganale e che acquistano un aumento di valore. La frode si farà così: le zone privilegiate coltiveranno granone bianco, lo venderanno, come ha detto benissimo il senatore Rossi ai molitori, i soli

grandi compratori di grano che esistano ormai, dato il progresso nella meccanica, e questi faranno le miscele pagando il granone bianco un poco più che non si paghi il granone giallo. Cesserà l'importazione del granone bianco, ma non verrà sostituita da importazione di grano. La produzione interna complessiva dei tre cereali, a meno di una ragione estranea e speciale, rimarrà eguale, e al vuoto prodotto dalla diminuita importazione di grano e granone bianco si riparerà con importazione di granturco giallo col dazio di una lira e quindici che passerà ai contadini per la polenta.

La macinazione per la polenta è diversa dalle altre macinazioni. La farina da polenta si vuole grossolana, che abbia il granello, in modo che produca al palato quella sensazione speciale, che la fa ricercare dai contadini, e che tutti gli igienisti combattono.

È questa forma di macinazione, che rende il granturco poco assimilabile. Si è fatta l'esperienza sui cavalli dell'esercito, e si è veduto che la polenta non è troppo assimilabile nemmeno allo stomaco dei cavalli.

Sarà questo il fenomeno che noi vedremo fra un paio di anni. Per ora, fino alla nuova semina, il provvedimento che noi oggi approviamo sarà efficacissimo. Ma alla nuova semina si comincerà a sperimentare la coltura del granone bianco. Fra un paio d'anni l'esperienza sarà già fatta, e allora saremo di nuovo alla stessa questione a cui ci troviamo oggi. Quale sarà il rimedio a cui dovremo ricorrere allora?

Il senatore Rossi già lo prevede e lo pre-gusta; un aumento di dazio anche sul granone giallo, il quale perchè sia efficace dovrà essere presso a poco eguale a quello sul granone bianco, poniamo una mezza lira di meno.

Se il grano oggi è a 18.50 il quintale con tutte le 7 lire e 50 di protezione, il granturco probabilmente rimarrà a 10 o 11 lire il quintale. Dunque il povero contadino, il quale oggi si nutre male con la polenta a 11 o 12 lire, come si nutrirà con la polenta a 18? Allora, si alzeranno i salari? No, onor. senatore Rossi, non alzano, come non si abbassano per variazione dei prezzi dei generi, di prima necessità.

Nelle provincie ex-pontificie, 35 o 36 anni fa, erano di un papetto, o di 25 baiocchi i salari dei braccianti rurali secondo le località. Il

grano è salito a quasi 40 lire il quintale nel 1871-72, salvo errore, e ridiscese a 18 lire; il vino, da 2 baiocchi la foglietta, da 15 centesimi il litro è salito a 50 centesimi e poi è ridisceso.

Crede il Senatore Rossi che i salari abbiano seguito l'oscillazione dei prezzi?

Nemmeno per idea. I salari rurali sono oggi come erano 35 anni fa, sono calati di quella frazione che c'è di differenza fra lo scudo italiano e l'antico scudo romano; invece di 25 baiocchi di paga oggi 25 soldi che è un poco di meno. Vede dunque il senatore Rossi che, quando si tratta di alimentazione delle classi più umili, più povere di quelle desolate dalla pellagra, andare a diminuire ancora il vitto, giacchè peggiorare non si può, è provvedimento assai pericoloso, massime in una popolazione che ha un aumento di natalità eccessivo come l'Italia.

E non mi pare che sia stato affatto inopportuno il richiamo che la Commissione permanente di finanze per mezzo del suo relatore fa al Senato di riflettere un po' a questa questione.

Finchè si trattava del dazio sul grano, si è detto, che non poteva esercitare una grande influenza sulla alimentazione. Il grano non si compra che di rado direttamente dal consumatore; si compra generalmente dal molitore che vende la farina al fornaio, il quale vende al consumatore il pane che è l'ultimo prodotto. Il prezzo del pane non segue il prezzo del grano, che costituisce solo uno dei molti fattori del costo del pane.

Si può quindi con una certa relativa sicurezza asserire che il pane non risente tutte le oscillazioni che noi coi dazi protettori facciamo soffrire al grano.

Ma nella polenta questo non va; nessuno, compera la polenta, si compera il granturco puramente e semplicemente.

Questo granturco si porta a macinare, si paga la molenda e si porta e casa la farina e si trasforma in polenta; questo è tutto; ed una elevazione di prezzo su questo alimento, infelice finchè volete, ma che pure per necessità di cose è l'unico alimento di una grandissima parte delle nostre popolazioni, porta di necessità diminuzione di consumo.

Alzare mediante tariffe doganali il prezzo di questo prodotto, creda il senatore Rossi, è cosa

talmente grave che un uomo di Stato ci deve pensare due volte prima di proporlo.

Non sarà quindi inopportuno che il ministro delle finanze s'intenda un po' col suo collega dell'agricoltura e commercio e guardino che influenza potrà avere sulla alimentazione delle classi infime, il provvedimento che ci si minaccia.

Ho detto il provvedimento che ci si minaccia, perchè quello che ci sta davanti noi l'approviamo.

Noi temiamo per l'avvenire, sicuri che se non si provvede a tempo, un giorno o l'altro il dazio sul granturco giallo si imporrà e sarà provvedimento assai disastroso.

Dice il senatore Rossi: ma cosa volete farci? Se non avessimo il dazio protettore sui grani, la nostra agricoltura non potrebbe esistere e non si potrebbe affatto coltivare la terra.

Anche qui bisogna distinguere, coltivazione da coltivazione, metodo di conduzione da metodo di conduzione.

È evidente che se il valore di una data merce agricola scema, bisogna restringere la coltivazione alle zone che si trovano nelle condizioni migliori e ricorrere al sussidio della scienza per aumentarne economicamente il prodotto.

Il grano si trova in queste condizioni e non fa meraviglia che alcune terre possano essere più utilmente trasformate per la coltura foraggera e conseguente produzione di carne, latte ecc.; io non saprei vedere che male ne verrebbe all'agricoltura nazionale se un dato terreno, invece di produrre grano, producesse più economicamente e più utilmente, erba, e prendesse maggiore sviluppo l'allevamento del bestiame.

Se questo è economicamente utile, non credo sia socialmente dannoso. Ho poi da fare un'altra osservazione; ho detto: e conduzione da conduzione. Io ammetto che vi siano località le quali condotte direttamente ad economia, come si conduce ora una parte dell'agro romano, non consentano la coltura del grano utilmente ed economicamente, perchè se il prezzo del grano è inferiore a una data cifra, e il raccolto inferiore ad una data quantità per ettaro, le spese non sono compensate dal prodotto. Ma vi sono dei metodi di conduzione nei quali il colono lavoratore è pagato con percentuale di prodotti, e questi metodi permettono la coltura

del grano anche in condizioni meno favorevoli. Vi sono, per esempio, alcune regioni ove vige la mezzadria, nelle quali fino a che il grano paga le spese della lavorazione con la parte del contadino, il grano si può ancora produrre.

Un maestro dell'arte, il senatore De Vincenzi, mi fa cenno di no, mi dice che anche questa teoria è troppo ardita, e la crede non solo erronea, ma eretica, e sarà; ma se questa è eresia, più che mai allora vale l'altra osservazione, che quando una coltura non si può fare, bisogna trasformarla in una coltura economicamente più utile. Il senatore Rossi dice ancora: se noi avessimo abbandonate le lire 7.50 sul grano, come si sarebbe salvato il bilancio dell'anno scorso? Ma è evidente; io credo che non vi sia alcuno, nemmeno della scuola più codina, che pretenda di punto in bianco cambiare il regime doganale italiano, abolendo le lire 7.50 del dazio sul grano; non vi proponiamo d'abolire neppure un centesimo; è un indirizzo su cui noi vogliamo chiamare l'attenzione del Senato, non un provvedimento che proponiamo.

Come provvedimento proponiamo l'approvazione del progetto che ci sta davanti; ma come indirizzo noi avvertiamo il Governo a pensare che la questione del vitto a buon mercato è questione che ogni giorno diventerà più importante; e l'onor. Rossi rammenterà come nell'ultima elezione in Inghilterra, la teoria del *free breakfast table* è stata una delle piattaforme su cui un grande partito operaio si è affermato.

Là non si parla più del pane a buon mercato, vogliono tutta la colazione a buon mercato; chiedono diminuzione di tasse sul thè, su altri alimenti che ritengono di prima necessità; e vogliono che il buon mercato della vita si estenda a tutti i generi alimentari; non dico di tutte le altre rivendicazioni che richiedono, ma mi limito a questo solo per notare che vi sono dei paesi nei quali, come l'Inghilterra, la teoria della vita a buon mercato, non solo non è morta, ma è più viva che mai e risorge grave perchè fatta bandiera d'un partito politico che ha già per sé il numero, ed al quale se noi non contrapponiamo altro che l'interesse di una parte della popolazione, difficilmente potremo resistere. (*Benissimo*).

Noi della Commissione di finanze, modestamente, non abbiamo pretese nè di rinnovare il

regime doganale, nè di cambiare di punto in bianco la base della nostra finanza; noi ci siamo limitati a fare osservare quanta strada, e quanto rapidamente, si era fatta; forse ho richiamato una memoria troppo lontana, perchè non c'era bisogno di risalire al 1876; bastava fermarsi al 1885, se non erro, per dire che in dieci anni abbiamo fatto questo po' po' di strada, siamo arrivati cioè a portare il grano a 7.50, più della Francia, e non abbiamo avuto Meline.

Ora vi dobbiamo portare il granturco, senza pensare che nessuna nazione ha un cereale inferiore della stessa qualità del granturco scadente, che serve di base normale d'alimentazione per una gran parte della popolazione. Ricordo una strana impressione che ricevetti a Delft in Olanda; andando a vedere quel mercato trovai quei grossi negozianti in un bel locale coperto, che trattavano delle grandi partite di granturco, e così a prima vista mi parve strano come quel cereale si trovasse là, dove non avevo mai inteso che si usasse per l'alimentazione. Ma mi risposero: è per noi un prodotto di grandissima importanza, e di cui si fa grande commercio per l'alimentazione dei maiali.

Ora io non tedierò più a lungo il Senato per una teoria morta e sepolta. Credo d'averne fatto una breve necrologia e credo che sia sufficiente.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

Senatore FAINA E., *relatore*. Discussione di sostanza in proposito non c'è, perchè siamo disposti ad approvare la legge. Non proponiamo nemmeno un ordine del giorno; diciamo solo al Governo, che la Commissione di finanze spera che il Governo vorrà accogliere la sua preghiera ed esaminare tutta intiera la questione, non solo in rapporto agli interessi della finanza, ma anche all'alimentazione delle classi più povere del nostro paese (*Bene*).

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. A parte le osservazioni di ordine generale in cui si è versato con tanta competenza l'onorevole relatore, risponderò innanzi tutto all'onor. Rossi sulle sue osservazioni sui *drawbacks*.

Certamente questa legge merita studio e forse qualche correzione; ma è di data recente, e vi

sono connessi interessi di non lieve portata. Io però non mi rifiuto di studiare l'argomento e se vedrò che sia urgente qualche proposta non mancherò, a novembre, di presentarla al Parlamento.

Debbo qui fare una osservazione.

Il vantaggio di cui oggi godono i molitori rispetto ai produttori di grano dipende dal fatto che la formola del mercato si è rovesciata.

Prima i venditori erano assai meno numerosi dei compratori.

Col sistema dei piccoli molini si può dire che ogni contadino, ogni piccola famiglia erano compratori di grano che portavano essi stessi al molino, oggi è il contrario.

Se si potesse tradurre questo fenomeno in cifre si dovrebbe dire che contro 10,000 venditori c'erano un tempo 100,000 compratori, mentre oggi i venditori sono rimasti quello che erano ed i compratori sono ridotti forse a meno di 500.

In questa condizione di cose le coalizioni fra i molitori sono più facili, e sono essi che dispongono del mercato.

È questa un'altra considerazione per la quale ritengo sia utile un nuovo studio della legge sui *drawbacks* per vedere come e in qual misura essa possa favorire le coalizioni, per vedere come ed in qual modo si possa meglio conciliare la libertà del mercato con gl'interessi che si accampano dai molitori.

Aggiungerò poi che i miscugli cui si accenna hanno danneggiato, e di molto, l'esportazione delle nostre paste alimentari.

Noi un tempo avevamo centinaia di migliaia di quintali di esportazione di paste di frumento ed ora siamo discesi a poche decine di migliaia.

Se ultimamente la cifra si è elevata a 93,000 quintali, ciò fu l'effetto del meccanismo della esportazione temporanea, e l'aggravio non è quindi una vera e propria esportazione.

È quindi evidente che noi abbiamo interesse supremo di mantenere la reputazione antica per le paste di frumento; e che la farina sia esente da miscuglia per quanto è possibile.

Vengo ora al senatore Pierantoni, che ha fatto osservazioni di ordine costituzionale.

Farò osservare all'onor. Pierantoni, senza entrare nel campo delle grandi teorie, che in Inghilterra spesso si sono riscosse le tasse

prima; e si sono restituite quando il Parlamento non le abbia approvate. Che questo sia o non sia catenaccio non importa. La Francia poi ha proprio una legge sul catenaccio, e così potrete citare esempi delle legislazioni di altri paesi.

Ma questo catenaccio è il più innocente di tutti, perchè è stato presentato alla Camera dei deputati il 30 giugno alle ore 16, alle 18 la Giunta generale del bilancio, che è la rappresentanza massima della Camera elettiva, lo aveva già approvato, ed è comparso il decreto alle 20, cioè due ore dopo.

Senatore PIERANTONI. Ed al Senato?

BRANCA, ministro delle finanze. L'onorevole Pierantoni sa che in fatto di imposte l'iniziativa è della Camera dei deputati. Se vi è catenaccio assolutamente innocente, che non ha avuto altra mira che la difesa doganale contro la frode, è questo.

Come dicevo, prima ancora che fosse pubblicato esso fu presentato al Parlamento, e siccome non si poteva presentare contemporaneamente ai due rami, si presentò presso quello più competente in fatto di imposte.

Veniamo ora alla questione d'indirizzo.

Io non farò la questione del libero scambio e del protezionismo. Sono questioni scientifiche degne più di scuole e di accademie che di Parlamenti.

Se è stato possibile elevare il dazio del grano, ciò avvenne perchè mentre dal 1868 al 1883 durante il macinato di cui vi è un tardivo e languido rimpianto nella relazione della Commissione di finanze, il prezzo del grano è stato in media di circa 30 lire il quintale; dopo, non ostante le successive elevazioni di dazio, la media dei prezzi si è aggirata intorno alle lire 20 il quintale.

Si comprende che con un prezzo di 30 lire il quintale, pesava molto il macinato, non si poteva parlare di aumento di dazio.

Nel 1887 il dazio fu portato da 1.40 a tre lire il quintale e poi nel 1889 a cinque lire e così di seguito nel 1894 a L. 7 e poi 7.50.

Dunque non conta nemmeno 12 anni di vita il dazio, ne conta appena 9. Però in questi 9 anni si è verificato il fatto che, nonostante il dazio, il prezzo del grano è stato di molto inferiore alla media precedente. Sarebbe assurdo dire che ciò è per fatto del dazio; poichè se noi prendiamo i prezzi dell'Inghilterra e del-

l'Olanda, del Belgio, dove il dazio non esiste, o della Germania, dove oggi da 6 marchi il dazio è sceso a 3, si trova subito la differenza del prezzo; e perciò il dazio ha operato.

Ma, nonostante questo, abbiamo prezzi bassi come non si sono mai avuti, e anche oggi mentre l'on. Rossi parla di 18.50, a me risulta che l'ultimo listino delle Puglie è di L. 18 il quintale, nonostante le L. 7.50 sul granone bianco.

Noi abbiamo un sistema di finanza che ci obbliga a ricavar molto, perchè molti sono i bisogni: il nostro bilancio si espone subito in tre cifre. Noi abbiamo, in cifra tonda, 1600 milioni di entrata effettiva, di cui 800 milioni di spese intangibili: sugli altri 800 milioni, 200 milioni sono per spese di riscossione; quindi di bilancio attivo non restano che 600 milioni; e se volete mantenere il credito, e pagare i debiti, questi 1600 milioni dovete trovarli in qualunque modo. Pel basso prezzo il grano è diventato materia utilmente tassabile senza danno sul consumo e sull'igiene. Questa è la verità pura e semplice, innanzi a cui qualunque lungo ragionamento cade e perde di effetto.

Veniamo ora al granone bianco: perchè mi son determinato a proporre per questo un dazio? Perchè, come aveva osservato l'on. Rossi, avevamo avuto nei primi cinque mesi l'introduzione di 89,000 tonnellate di granone, ed era considerevolmente aumentato anche l'orzo: e ciò perchè il grano essendo stato scarso a differenza degli anni precedenti non solo in Italia, ma nel resto del mondo sulla fine dell'anno granario era tanto aumentato il prezzo che nell'aprile raggiunse perfino il livello di 26 lire in alcuni mercati. Viceversa il granone bianco in America non costava più di 7 od 8 lire il quintale. Si aggiunga che il prezzo del grano estero costava dalle 14 alle 15 lire, e siccome vi era un cambio in media del 9 per cento, questo cambio veniva ad aggiungersi alle 14 o 15 lire in una proporzione assai maggiore che non si aggiungesse alle 7 od 8 lire che costava il granone bianco, per cui fra dazio, cambio e prezzo, mentre un quintale di grano estero si ragguagliava sui porti a 22 o 23 lire il quintale, il granone bianco non costava, dazio compreso, che 9 o 10 lire.

Di qui la spinta grandissima all'introduzione

di granone bianco; alle miscele con danno della pubblica igiene, con danno dell'esportazione delle paste di frumento e con danno anche della finanza, perchè si veniva ad introdurre della materia che dava della farina bianca come il grano ad 1.15 invece di 7.50.

Bisogna aggiungere ancora che questo fenomeno non si era verificato negli anni precedenti, perchè proprio nell'anno precedente a questo, cioè nell'anno granario 1895, il prezzo del granone giallo è stato uguale a quello del frumento, anzi in alcuni luoghi e in alcuni mesi, mentre il frumento valeva dalle 18 alle 20 lire, il granone giallo valeva dalle 21 alle 22 lire specialmente nell'Abruzzo, e potrebbe farne testimonianza il senatore Devincenzi. Ora è chiaro che il granone essendo più caro del grano; e più caro il giallo e il bianco, perchè vi era stata grande diffatta negli Stati Uniti, non conveniva quindi introdurre granone bianco. Rovesciate invece le proporzioni per effetto dei raccolti, la proposta di tassare il granone bianco a L. 7.50 sorgeva spontanea, come un espediente necessario:

Ecco perchè questa legge, che, come diceva, è molto modesta, obbedisce a necessità del momento, e fiscali e igieniche.

Non possiamo anticipatamente provvedere all'avvenire.

Io lodo, e per parte mia accetto, le osservazioni della Commissione di finanze, cioè che bisogna tener di mira l'altissimo fine dell'alimentazione popolare a buon mercato, ma qui si tratta di un caso circoscritto e ben determinato da ragioni igieniche e fiscali che non permettevano indugio od esitazione.

Lo stesso onorevole relatore della Commissione di finanze ha osservato come sia esagerato il timore dello sviluppo della produzione del granone bianco, perchè le terre in cui il granone bianco può coltivarsi sono molto ristrette.

E qui poi debbo aggiungere all'argomentazione del relatore un'altra osservazione, che è quasi volgare, ed è questa, che il granone bianco, appunto perchè non può essere prodotto che nelle terre migliori, deve livellarsi al prezzo di costo del nostro frumento e del nostro granone giallo.

Voci. No, no.

E' come no? Non è possibile che il granone bianco in Italia si produca al prezzo di L. 7.50 al quintale, come si è prodotto quest'anno in America: ora se il granone giallo, anche negli anni migliori, costa 12 o 13 lire, non so perchè il granone bianco, il quale deve essere coltivato in una plaga molto più ristretta, non debba costare altrettanto ed anche di più, ed allora la concorrenza alle farine di frumento deve per necessità limitarsi.

Quindi, anche per questa ragione, i timori manifestati dalla relazione dell'Ufficio centrale, mi pare che non abbiano grande fondamento.

Io poi debbo per ultimo dire, che quest'anno, grazie alle L. 7.50 di dazio, il grano ha fruttato all'erario ben 63 milioni, e che oramai si può considerare in media il provento della tassa del grano a 40 milioni all'anno. In tali condizioni, io veramente non veggo ancora spuntare sull'orizzonte il ministro delle finanze (come del resto riconosceva lo stesso relatore) che potrà abolire il dazio sul grano.

Quindi per tutte queste ragioni, e poichè nell'apparente dissidio vi è assai più concordia di intento, che non appaia, il relatore della Commissione di finanze ammettendo il progetto, semplicemente si riserva di fare avvertenze sulle tendenze. In questa riserva io consento volentieri, perchè ritengo che, quando le condizioni della produzione e gli interessi della finanza lo permettano, il Governo debba seguir ben volentieri queste tendenze; ed io sarei felicissimo che l'Italia potesse essere nelle condizioni dell'Inghilterra, che, non solamente non ha dazi sul grano, ma non li ha sullo zucchero e su tante altre materie che da noi sono tassate gravemente.

E mi sembra inutile far paragoni con la finanza inglese, la quale, se avesse una sola delle nostre tasse ad alta pressione, essa sola renderebbe quanto rendono le nostre tasse sui consumi prese insieme.

Io auguro pel mio paese questi tempi felici, ma finchè siamo in condizioni diverse e dobbiamo adattarci alla necessità delle cose, io credo che quest'espediente molto innocente e che del resto poi, tranne brevi osservazioni, è accettato da tutti coloro che hanno parlato, ed ha la sanzione autorevole della Commissione di finanza, possa essere accettato dal Senato con piena tranquillità.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io mi scagionerò assai brevemente degli appunti fattimi nella risposta dall'onorevole relatore della Commissione di finanze. Egli disse: *Multa renascentur*. Ed ecco infatti come dopo l'esperienza di una ventina d'anni, forse nemmeno, la teoria del libero scambio, senza aver mai potuto essere eseguita altrimenti che in parziali tentativi, più diplomatici che economici: ecco che siamo ritornati ai dazi che ancora in qualche Stato, ed in qualche punto, come in Russia, sono maggiori dei dazi medioevali.

L'esempio del *Multa renascentur* l'abbiamo già avuto, onor. Faina, dopo un saggio molto breve, molto imperfetto, del libero scambio, pur troppo ai nostri danni.

Seguo come ha parlato l'oratore. L'esame chimico, com'egli disse, riconosce già le farine quanto l'una valga e quanto valga l'altra. Ma quale è il consumatore che ha lì il chimico sotto mano per far le prove? La massima parte, il 95 per cento di questi contratti non possono essere regolati in pratica sopra una perizia chimica. Il relatore ripete che la frode si farà all'interno: e io torno a dire che è una fortuna che riesca inutile la legge perchè allora si dovrà venire ad accettare la risoluzione del Congresso di Ferrara, la soppressione cioè del *drawback*.

Quanto alla nutrizione dei contadini col granturco bianco o giallo che sia, lo stesso relatore l'ha condannata, qualificandola la nutrizione della pellagra, il cibo nientemeno che dei maiali olandesi. Allora perchè la volete coltivare all'interno? Fate che i contadini mangino del pane, poichè abbiamo del frumento a così buon mercato.

È chiaro che ad un aumento di dazio sul grano giallo ci si dovrà venire per rendere razionale la scala dei cereali, e sarà una provvidenza anche sotto questo aspetto. Ripeto che non bisogna lasciar credere che il consumatore non sia in qualsiasi guisa anche esso un produttore.

Se la produzione del granturco porterà anche pel piccolo proprietario un maggior ricavo sul mercato, pel quale possa comperarsi a miglior condizione il grano, le vesti ed altro cibo da

mangiare insieme con la polenta, non sarà una fortuna?

I salari non crescono, disse il relatore. È possibile che in qualche provincia non siano cresciuti. Io qui ho vicino un collega, il quale mi dice che nell'Emilia l'aumento dei salari è stato di quasi il 30 per cento; potrei citare anche l'esempio della mia provincia e delle contermini. Ma la questione non è là; il crescere dei salari fu, è, e sarà sempre, di massima generale, un segno di prosperità così pei consumatori che pei produttori.

Io non ho parlato di condizioni nè basse nè alte di contadini. In verità le espressioni adoperate nella relazione di *plebi rurali* e di *plebi urbane* sono di altri tempi. Finiamola coi vecchi termini delle plebi e delle classi dirigenti. Essi non hanno più ragione di essere, quando abbiamo l'istruzione obbligatoria e il suffragio quasi universale. Teniamo un po' più conto nelle nostre discussioni parlamentari del popolo: non crediamo che i nostri consumatori, come si vogliono chiamare, che i nostri contadini, si mantengano come si mantiene un pollaio, e che se il grano costasse qualche centesimo di più, ci si mettano avanti dei pericoli sociali. Il mondo non muore; il mondo si viene mutando: ecco tutto. E primi a mutarsi credo che dovranno essere i proprietari, i produttori.

Teniamo le nostre discussioni in un ambiente più razionale, più pratico, poichè non possiamo partire lì per lì dalle condizioni di fatto, nelle quali ci troviamo, non andiamo a fare delle dissertazioni, a predicare delle teorie di altri tempi, di altri luoghi.

Credete che da oggi a domani si possa cambiare il metodo di coltura, la condizione dei nostri contadini, si possa cambiare il nostro bilancio finanziario, che come avete udito testè porta seco un miliardo intangibile?

Assolutamente il regime doganale, se non fosse quello che è, una necessità per l'erario, è una necessità per la nostra propria pubblica e privata economia. Perchè se fosse anche a pure parole benissimo tutto quello che ha detto l'onorevole relatore sulle colture, vi parrebbe cosa da niente il mutare le coltivazioni? Se ne è avuto l'esempio nelle Puglie, dove di quelle belle terre antiche del grano si son voluti fare dei vigneti. Andate a vedere come sono ora quei proprietari ridotti. E non basta. Andate a

vedere a che stato si son ridotte le Banche che hanno fatto le sovvenzioni per la trasformazione!

Il relatore loda il regime doganale anteriore risalendo al 1887.

Ma come? Non sapete che dal 1885-1886-1887 abbiamo avuto oltre a un miliardo e 500 milioni di *deficit* nella nostra importazione, e che da allora in poi cominciò la crisi la quale non è ancora finita, poichè abbiamo per quel solo fatto avuto da pagare un miliardo e 500 milioni di debito maggiore?

E se adesso la situazione del nostro bilancio economico è migliorata tanto da essere appena poche decine di milioni nei sei mesi, questo vi indica che le condizioni del paese sono alquanto migliorate se si confrontano con quelle del precedente regime doganale.

Del resto io non voglio intrattenere oltre il Senato.

Io non poteva assolutamente per il gran rispetto che ho per la Commissione permanente di finanze e per il suo relatore, lasciar passare i principî enunciati in quella relazione.

Quei principî congiurano contro il tempo attuale, contro la nostra finanza, contro la nostra economia.

Se ebbi la franchezza di dirlo, assolvete mi, ma io sono pienamente convinto delle ragioni e dei fatti da me enunciati.

Senatore FAINA E., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore FAINA E., *relatore*. La discussione oramai è durata, credo, abbastanza.

Dirò solo una parola in risposta ad una frase che mi ha impressionato del senatore Rossi il quale sa quanta deferenza e stima io abbia per lui. Egli ha detto: se il granturco sarà troppo caro, i contadini mangeranno il pane di grano.

Questa frase disgraziatamente non è nuova. « S'ils n'ont pas du pain qu'ils mangent des brioches »; è una frase che destò uno scoppio d'indignazione un secolo fa, e che indebitamente attribuita ad una povera principessa le costò la testa. Non la richiamiamo fuori, per carità; io pure auguro che i poveri pellagrosi mangino del grano, ma per le loro migliorate condizioni economiche, non perchè non possano

più acquistare il granturco perchè raddoppiato di prezzo.

Una parola ancora all'onorevole ministro delle finanze, il quale forse non mi ha capito, perchè non mi sono ben spiegato io.

La Commissione di finanze si preoccupa di questo fatto: tra due o tre anni, estesa in Italia la coltura del granone bianco, e perdurando la differenza di trattamento doganale tra il granturco bianco e quello giallo, si rinnoverà la frode che oggi si lamenta; come provvederà il Governo?

Non chiedo una risposta; ma siccome posto il quesito, la risposta viene da sè, perchè unico, efficace rimedio è il pareggiamento di tariffa dei due cereali senza distinzione di colore, così io prego il ministro di riflettere se sia il caso o no di studiare in tempo una serie di provvedimenti che risparmino al paese un procedimento che ritengo assolutamente disastroso. Non è questione di scuola, è questione proprio di fatto, di attualità.

Il giorno in cui un ministro verrà in Parlamento, e dirà: portiamo a L. 750 il dazio sul granturco da polenta, io non vorrei essere nei panni di quel ministro.

Ho dimenticato di rispondere all'onor. Pierantoni, che ringrazio vivamente delle benevoli parole che ha avuto per il relatore e per la Commissione di finanze.

La Commissione di finanze non ha preso in esame il quesito costituzionale, innanzi tutto perchè trattandosi di materia finanziaria la discussione costituzionale avrebbe trovato sede più opportuna nella Camera dei deputati, e poi perchè veramente questa volta la legge di catenaccio, è stata presentata quasi contemporaneamente al decreto. Ma vi è di più; il decreto è stato promulgato dopo un ordine del giorno votato dalla Camera due o tre giorni avanti.

Ciò non toglie che il senatore Pierantoni abbia pienamente ragione in linea di diritto; ma in linea di fatto, considerato che la Camera, cui spetta la precedenza in materia di finanza, si era pure indirettamente già pronunciata in favore di questo provvedimento, considerato che il Governo, preso il provvedimento, l'ha subito presentato al Parlamento, mi pare che se mai il Governo ha meritato l'assoluzione per l'ap-

plicazione di una legge di catenaccio, è questa volta.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io ho dato modo all'onor. ministro delle finanze di dichiarare che questa volta il suo catenaccio fu meno illegale degli altri. Di quel che ha detto non c'era alcuna notizia nella relazione, ed è nostro costume, come lo vuole il regolamento, di non discutere gli atti dell'altra assemblea legislativa.

Ringrazio l'onor. relatore di aver ricordato l'antica tradizione del Senato che è quella di conservare intatte le istituzioni rappresentative.

Rispondo poi all'onor. mio amico il ministro: che gli usi e le consuetudini inglesi, se esattamente invocate possono recare luce grande nei Parlamenti europei a questa condizione che detti usi e consuetudini non siano disdette testualmente dalle istituzioni positive di un paese. Quindi non era da evocare senza esattezza l'Inghilterra per argomentare che quello che si fa l'Inghilterra si possa fare da noi.

Rispondo che quando un ministro francese aumenta per decreto reale una voce doganale chiede sollecito la convalidazione con una legge. Egli rimane nei limiti e nelle competenze del potere esecutivo, osserva il sistema rappresentativo del suo paese. Quando invece ministri italiani fanno aumenti d'imposta per decreti, essi violano palesamente la Costituzione.

Da qualche tempo abbiamo il deplorabile esempio che coloro, che dal banco dell'opposizione prendono l'ufficio di ministri si distinguono per vivacissime proteste contro le violazioni delle competenze legislative, ma che appena arrivati al Ministero si scordano del rispetto della costituzione e fanno a modo dei predecessori, mentre caduti dal potere tornano di nuovo a protestare, dando un triste esempio dello smarrimento del carattere morale, e cattiva educazione al paese, perchè la scrupolosa osservanza delle forme parlamentari è salvaguardia di tutte le libertà.

Io spero che l'onor. ministro Branca non userà altra volta un argomento che deve dispiacere al Senato. Noi lo sappiamo che l'iniziativa delle leggi d'imposta va esercitata avanti la Camera dei deputati, ma sappiamo pure che il Senato ha inviolato il diritto di rigettare le leggi che non stima utili.

È strano che un ministro ci dica che solo perchè la maggioranza della Camera dei deputati deliberò una legge dopo il decreto il Senato non debba addimandare l'osservanza del giure costituzionale.

Spero che l'onor. Branca, che con tanto amore e da tanto tempo si è dedicato alla politica, vorrà per l'avvenire rimanere nei limiti della costituzione. Questo è certamente il primo dovere che deve osservare un cittadino, un uomo di Stato.

BRANCA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, ministro delle finanze. Credevo di essermi spiegato abbastanza chiaramente quando ho detto all'onor. relatore che in una materia così mobile era inutile preoccuparsi di un avvenire anche prossimo.

Ho detto pure che l'indirizzo a cui accenna la relazione della Commissione di finanza, è un indirizzo commendevole che per parte mia accettavo.

Ma parlare ora di un dazio sul granone giallo quando assistiamo, come ho detto testè, ad una grande mobilità di prezzo, quando nell'anno 1895 il prezzo del granone lo abbiamo avuto pari, se non superiore a quello del frumento, mentre nel 1896 abbiamo avuto al contrario il prezzo del frumento di molto superiore a quello del granone, non mi pare opportuno.

Io accetto come indirizzo le osservazioni esposte dall'onor. relatore della Commissione di finanza, ma prego di lasciare impregiudicata la questione avvenire.

Poniamo che per una carestia il prezzo del frumento si elevasse, anche temporaneamente, a trenta lire senza dazio, bisognerebbe sospendere il dazio che ora esiste.

All'onor. senatore Pierantoni debbo dire che, tanto io che il Ministero di cui facevo parte quando fu proposto l'aumento, eravamo tanto rispettosi delle teorie costituzionali, che il progetto di legge non per sette lire e mezza, ma per quattro lire di dazio sul granone bianco stava dinanzi alla Camera fino dal 28 aprile, e non si era pensato al catenaccio. Quando si è pensato al catenaccio? Quando si è visto che incalzava l'onda delle importazioni, e quando è venuto il voto della Camera.

La Camera, essendosi pronunziata, e quel voto

essendo stato quasi di monito al Governo, esso era nell'obbligo di provvedere per impedire che si continuasse nella frode; per cui il Governo è stato quasi esecutore della volontà del Parlamento, e quindi non ha fatto che un atto di pura e semplice difesa doganale.

Anche per questo verso io credo che l'azione del Governo sia stata perfettamente corretta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile (n. 191);

Conversione in legge di regio decreto portante modificazioni alla tariffa doganale (n. 204).

III. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

IV. Interpellanza del senatore Rossi Alessandro sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo circa il riposo domenicale.


V. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio (n. 205);

Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 3^a) (n. 190);

Infortuni sul lavoro (n. 161).

La seduta è tolta (ore 18 e 35).



XCVII.

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente comunica una lettera del ministro delle finanze con cui delega il sottosegretario di Stato a rappresentarlo nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sui diritti catastali e del regio decreto 13 settembre 1874 — Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti nn. 191 e 204 e per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze — Il senatore Majorana-Calatabiano, quale relatore, riferisce sui titoli di ammissione del nuovo senatore tenente generale Luigi Pelloux e ne propone la convalidazione — Il nuovo senatore tenente generale Luigi Pelloux entra nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta — Il senatore Rossi Alessandro svolge la sua interpellanza sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo circa il riposo domenicale — Dopo l'interpellante parlano il senatore Boccardo ed i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Si dà lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Rossi Alessandro ai ministri degli esteri e dell'agricoltura, circa l'attendibilità d'occi corse intorno a nuovi accordi commerciali. — Il ministro degli esteri fa brevi dichiarazioni in merito a tale interpellanza e il senatore Rossi, prendendone atto, non insiste nella sua interpellanza — Si rinvia allo scrutinio segreto il progetto di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio (n. 205) — Il presidente ordina il suggellamento dell'urna contenente le schede per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze — Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, votati in principio di seduta e che risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, delle poste e telegrafi, d'agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Doria Pamphili e Gattini, di un mese, per

motivi di famiglia; Pasolini di quindici giorni per lo stesso motivo e Tranfo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 22 luglio 1896.

« Non potendo intervenire alla tornata d'oggi del Senato perchè impegnato nell'altro ramo

del Parlamento, mi farò rappresentare dal sottosegretario di Stato, onor. Arcoleo, per sostenere in mio nome la discussione del progetto di legge relativo alle modificazioni alla legge sui diritti catastali, e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076, serie 3^a.

« Prego V. E. e il Senato di volerne prendere atto.

« Il Ministro
« Firmato: BRANCA ».

Do atto al signor ministro delle finanze di questa sua comunicazione per cui il sottosegretario di Stato, onor. Arcoleo, lo rappresenterà nella discussione del progetto di legge relativo alle Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076, serie 3^a.

Votazione per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze e dei progetti di legge n. 191 e n. 194.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. **Votazione per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze;**

II. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:**

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile;

Conversione in legge di regio decreto portante modificazioni alla tariffa doganale.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi di tre senatori per lo scrutinio della votazione per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze.

(Sono estratti i nomi dei signori senatori Vitelleschi, Bargoni e Cerruti Cesare).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano di voler riferire a nome della Commissione permanente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Signori senatori! Il generale Luigi Pelloux, per decreto regio del 15 di questo luglio, e in base alla categoria XIV, art. 33, Statuto costituzionale, è nominato senatore del Regno.

Essendo giustificata la qualità, nell'eletto, di tenente generale del regio esercito, e provati con essa gli altri requisiti voluti dallo Statuto, così, in nome della Commissione permanente, se ne propone al Senato la convalidazione dei titoli.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il senatore Majorana-Calatabiano, a nome della Commissione permanente per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori propone al Senato di convalidare la nomina a senatore del generale Luigi Pelloux.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Giuramento del senatore Pelloux.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Luigi Pelloux, prego i signori senatori Cosenz e Mariotti d'introdurlo nell'aula.

(I signori senatori Cosenz e Mariotti introducono nell'aula il senatore Luigi Pelloux, il quale presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Dò atto al signor senatore Pelloux del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Interpellanza del senatore Rossi Alessandro sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo circa il riposo domenicale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del senatore Rossi Alessandro sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo circa il riposo domenicale.

Questa interpellanza è diretta al presidente del Consiglio ed ai ministri delle poste e telegrafi e di agricoltura, industria e commercio.

Ha facoltà di svolgere la sua interpellanza il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Dovendo dire del riposo domenicale, io mi guarderò bene d'entrare in campo di parti politiche; la tesi per sé è così vasta che ce n'è abbastanza per vederla sotto l'aspetto obbiettivo. Mi duole che non sia presente l'onorevole presidente del Consiglio, trattenuto da uffici gravi personali; ma spero che gli onorevoli ministri di agricoltura e delle poste e telegrafi, che siedono a quel banco, saranno fedeli e cortesi interpreti della mia interpellanza.

L'onorevole Di Rudinì in un discorso tenuto a Milano nel 1891, quando anche allora presiedeva il Gabinetto, volle raffigurare nelle condizioni attuali della società la legislazione sociale ad una piramide che non si doveva cominciare a costruire dal vertice ma dalla base. Andiamo perfettamente d'accordo.

Eguale interpellanza a questa io mossi il 2 dicembre 1891. Dopo d'allora sono passati cinque anni e i fatti hanno maturato di molto.

La vita odierna infatti si svolge rapida, quasi violenta, e le forme del lavoro moderno impongono all'uomo di necessità il riposo fisico, intellettuale e morale.

Già la questione per se stessa è eminentemente morale; tutti i popoli civili, quasi d'istinto, o per legge o per costume, secondo la indole delle popolazioni, rispettano il riposo domenicale.

Se noi copiando, come ci avviene talvolta, delle leggi cosiddette sociali da popoli stranieri, senza pensarlo ci troviamo a voler introdurre il costume dove non è, è egli possibile non consacrarlo per legge dove già il costume esiste?

Aveva fama di abilissimo avvocato il ministro che nel 1891 ha risposto alla mia interpellanza, e lo ha fatto nella seguente forma. Dopo aver convenuto che all'epoca nostra havvi la tendenza manifesta a limitare la libertà del lavoro, disse che la coercizione non è nella natura del popolo italiano; non doversi imporre di non lavorare la domenica, quando le plebi grame sono così povere da non poter guadagnare in una settimana da poter sfamarsi la domenica; doversi adattare le discipline ai costumi. Caso mai, il riposo domenicale doversi stabilire per accordo internazionale.

Che vi pare, o signori ministri, di questo modo di trattare il riposo domenicale come il bime-

talismo, come la meridiana, come il metro? E frattanto notate che la Germania, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria-Ungheria, stanno nelle loro leggi studiando la diminuzione delle ore di lavoro e la soppressione del lavoro notturno. In verità in qual mondo siamo?

Gli effetti ottenuti dalle nostre leggi sociali, che sono ancora per noi embrionali, mi rassomigliano a moneta erosa. Io nel 1891 le chiamava già fin d'allora, leggine impuberi. Vanno portando forse la pace sociale? ma se la selezione delle classi aumenta, invece di diminuire? ci vuol ben altro! diceva don Abbondio a donna Perpetua.

Tornando al tema, la figura a piramide mi piace, mi ha colpito. E facciamone subito uno schema per il riposo domenicale.

Considerandolo nei diversi suoi aspetti sociali, dal vertice alla base, alla quale giungeremo sotto l'aspetto morale, sarà una rivista rapidissima.

Cominciamo dagli *igienisti*.

Basterebbe, qui in Senato, appoggiarsene a quelle illustrazioni che lo onorano.

Il Congresso di Parigi pel riposo domenicale dell'anno 1889 ha dedicato due intiere sedute allo scopo igienico; sta bene andare a consultarne le risoluzioni.

Il Congresso igienico più recente di Lione ha deliberato che siano necessarie trentasei ore fra la sospensione e la ripresa del lavoro, con l'obbligo del riposo anche in tutte le feste legali.

Prudhon, che non è certo un autore sospetto e che scrisse all'uopo un libro, che venne premiato, rispondeva alla tesi seguente: « De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité » (3^a edizione 1848). Aggiungo un detto di Ma-caulay: « Il riposo della domenica è una delle condizioni dell'avvenire delle industrie, pena l'indebolimento intellettuale, morale, fisico, tale essendo la sua influenza sulle future generazioni operaie ».

Lascio di citare altri scritti di illustri igienisti per brevità, e vengo ai *criminalisti*. Essi non possono che essere favorevoli al riposo domenicale; potrei citare varie relazioni di alti magistrati, i quali venivano ad avvertire che le cause di un allarmante progresso della de-

linquenza si deve cercare in gran parte anche nella mancanza del riposo domenicale...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È il contrario.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. È vero quando si giudichi a vista corta. Mi sia allora concesso di dire come il Clerico nel 1888 a Milano asserì che « la causa di un così allarmante progresso nella delinquenza si deve ricercare anche e sopra tutto nell'esilio dato alla religione senza saper sostituire ad essa un equivalente morale ». A me riviene lo stesso. E lo dico, perchè la vita familiare è il migliore antidoto contro la criminalità; le ore di sciopero sono ore di vizio, ed ho ancora nelle orecchie il piccolo discorso che mi venne fatto d'intendere da un bambino nel quale mi sono imbattuto pochi mesi fa, il quale, abbracciando suo padre in quella domenica, diceva: « Papà, amo la domenica; perchè è il solo giorno in cui ti posso abbracciare ».

Ma il lavoro forzato, signori, fa dell'operaio una bestia da soma. Io conosco da vicino una cittadina tutta operaia, nella quale il riposo settimanale è osservato da molti anni; ed in verità passano le domeniche una sull'altra, che i carabinieri non hanno nulla da fare. Avviene in qualche sito che chi non fa la domenica, fa il lunedì; e ci fu un deputato all'assemblea di Parigi, il signor Trystram, il quale in odio al riposo domenicale, aveva obbligato i suoi operai a fare il lunedì; però quando venne a scadere il suo mandato legislativo, non lo hanno più eletto deputato.

I giuristi. I giuristi oggidì si affannano a trovare un diritto moderno per le donne, pei minorenni e, in Germania, anche per i vecchi i quali passano i settant'anni. Ciò posto, come è da supporre che si possa lasciare indifeso l'operaio non libero di respingere il lavoro domenicale?

I pedagogisti. Purtroppo, come in politica, oggi esistono delle finzioni di pedagogia sociale. Ma qui non si vuole la inazione obbligatoria della Scozia, la quale è un paese classico, ma che pure ha necessitato l'istituzione delle società di temperanza.

La natura italiana ama lo svago, l'allegria: chi non ha davanti agli occhi le feste campestri agricole, le passeggiate ai giardini urbani, le corse ai sobborghi delle famiglie dell'ope-

raio? O non è vero che si fatica alla domenica in certe città a trovare una carrozza? In Svizzera, dove la festa domenicale è obbligatoria, non incontrate che musica, danze e tiro a segno. Questo mi porta a considerare il riposo domenicale in rapporto alla civiltà.

Infatti, che cosa farebbero le biblioteche popolari se non ci fosse la domenica? le scuole popolari, le scuole specialiste, le scuole educatrici, le associazioni di mutuo soccorso, le cooperative?

Vengo a leggervi una lettera fresca dell'onorevole ministro del Tesoro, che m'incoraggia a credere che in tutto il Ministero io troverò grande disposizione a sancire il riposo domenicale:

« Obbedendo a questi alti precetti, scrive l'onorevole Luzzatti ad una Lega per il riposo festivo, qui in Roma, i cooperatori simpatizzano con tutte le iniziative per il riposo festivo e predicano con l'esempio, come lo dimostra, fra le altre, l'Unione cooperativa di Milano. Il nostro consiglio ai cooperatori è semplice! si iscrivano tutti alle Leghe per il riposo festivo e ne facciano trionfare col favore dell'apostolato la provvida causa ».

La domenica, infatti, concedetemelo, è la coltura dei meno abbienti.

Si usano perfino in quel giorno le vesti migliori, i corpi sono più netti; quasi a conciliare le esigenze del lavoro moderno colla civiltà moderna, per cui a quell'armonia indispensabile la domenica diventa una necessità.

Il risparmio! Ma la libertà è forse la nemica del risparmio?

Al contrario; il riposo non è sciopero, non è inazione, non è stravizio. E anche la prosperità crescente delle Banche rurali, se non ci fosse la domenica in mezzo non avrebbe vita.

Gli economisti. Anche la scuola classica è pel riposo domenicale, e quando io trovo un argomento pel quale io possa simpatizzare con l'economia classica, io me ne rallegro.

Ho visto nel *Dizionario dell'economia politica* del nostro collega Boccardo quattro colonne, fino dal 1875, che formano l'apologia della domenica. In questo almeno vedo gli uomini del loro tempo. Ieri io dicevo che erano spiritua-listi, perchè in fatto di scambi mi figurano i cenobiti della vita moderna.

Adesso che si tratta del riposo domenicale, dico che sono uomini del tempo, e sono ben felice di dirlo.

Senatore BOCCARDO. Chiedo di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. E con questo intendono essi anche d'impedire gli eccessi di produzione.

Ora conviene confessare che il congresso di Parigi del 1889 fu proprio fondato da essi.

N'erano alla testa Léon Say, il Garnier, il Passy, dell'Istituto, fondatori del giornale *Les Economistes*, che è il loro organo principale.

E veniamo ai *moralisti*.

Il premio del 1874 all'Accademia di scienze morali e politiche in Francia, e che è illustrato in un volume che ho qui dinanzi, porta in fronte questa tesi del premio:

« Dans l'institution du dimanche réside le secret de la moralisation de la classe ouvrière. »

Qual gioia per l'operaio il sentirsi libero la domenica, essere un uomo come tutti gli altri!

Il focolare domestico è scuola di moralità, e chi più vive in famiglia è il migliore degli operai: io l'ho sperimentato.

In fin dei conti, contro il riposo domenicale chi v'è? Una parte infinitesimale della borghesia, ed una gran parte di coatti: calzolai coatti, modiste coatte, barbieri coatti, sarti coatti, per servire i signori che si levano a mezzogiorno.

Verremo poi ai brumisti.

Però anche nelle classi sociali prese così, è bello il vedere come sul riposo domenicale si fondono insieme gli operai ed i borghesi.

D'ogni classe esistono le leghe pel riposo domenicale a Roma, Milano, Torino, Bergamo, Vicenza, Catania; Bologna e diverse altre città che non nomino; di operai, di commessi, di negozianti, d'impiegati; e qualora si volesse fare, come in Germania, un plebiscito *ad referendum*, io credo che si avrebbe la quasi totalità dei voti della gente chiamata a votare.

Ma procediamo: anche i *socialisti* sono una gran parte domenicali, quelli almeno della prima maniera, perchè alla seconda non ci siamo ancora arrivati: quelli della prima maniera, che con Bismarck hanno votato il plebiscito pel riposo domenicale; del 1888, pienamente d'accordo col Governo.

Anche da noi, se vogliamo vedere un pic-

colo saggio socialista, l'onor. Sineo ricorderà l'inchiesta sulla Federazione degli impiegati di Torino.

Se si volesse passare in rivista altre collettività, vediamole, eccomi pronto.

I *cattolici*, per i quali non occorre spendere una parola; il loro culto lo porta, hanno anch'essi le loro Leghe e numerose dovunque pel riposo festivo.

Gli *acattolici*. Vedo i luterani, i metodisti, gli evangelisti, gli unitari, che rispettano tutti il riposo domenicale, ho qui diversi loro opuscoli su questo riguardo.

Gli *ebrei*. Ma pegli ebrei è il riposo nel Decalogo del monte Sinai.

Che se da essi ci derivò la cristianità, il loro spirito pratico ha creduto bene di accettare anche per essi la domenica in luogo del sabato.

Se guardiamo alle *tradizioni* nostre, la storia cavalleresca del medio evo è là per mostrarci il rispetto religioso spontaneo della domenica; onde ci rimasero le pompe religiose che parlano alle anime; perchè la nostra natura è immaginosa, vivace; non starebbe coi freddi riti scozzesi.

Sarebbe forse questo un male per il popolo? Io non lo credo affatto.

Il *calendario*. La domenica è di tutte le nazioni; una sola volta che si è voluto fare le famose decadi invece di settimane si è visto nella Repubblica francese quanto tempo hanno durato.

Finalmente il *Decalogo!* che è più vecchio del calendario. Voi non direste, perchè io l'abbia serbato ultimo? perchè mi pare che debba essere la base della piramide descritta, ed io, che volete, o signori? mi figuro che possa andare il Decalogo in compagnia collo Stato.

Ed eccoci allo *Stato*.

Il riposo domenicale è rispettato dalle amministrazioni, dai tribunali, negli uffici, nel Parlamento, nelle Banche, nelle scuole; nel 90 per cento delle officine dello Stato.

Onorevole Guicciardini, lei per il numero dei suoi impiegati è forse il meno compromesso nel riposo domenicale, ma io metto il suo alla testa degli altri dicasteri in quantochè la coscienza legale del riposo domenicale è partita 23 anni or sono dal suo Ministero, dal suo predecessore Castagnola; e di fatto come rappresentante dell'agricoltura, dell'industria e del

commercio, Ella dovrà essere il prototipo del riposo domenicale.

Onor. Sineo, lei ha avuto per predecessore l'onor. Carmine, ed io ho dal presidente della lega del riposo festivo di Torino, la sua città, queste parole: « Sua eccellenza il ministro delle poste e telegrafi ebbe a dichiarare agli onorevoli Ferrero e Frola che quando il riposo festivo fosse entrato nelle abitudini della maggioranza, egli ben volentieri avrebbe provveduto per accordarlo agli impiegati ed ai fattorini da lui dipendenti ». Ora, che sia entrato nei costumi me lo afferma col dire che 80 per cento dei negozi per lo meno sono chiusi la domenica a Torino. Lei potrà farne testimonianza; ad ogni modo conoscendo le difficoltà che ella deve incontrare, ne riparlerò fra poco.

Il Congresso di Parigi del 1889, proprio per le poste e telegrafi, ha impiegate due sedute intere, mattina e sera, del 27 settembre 1889. Ho qui gli atti di quel Congresso, dove stanno interessanti notizie da prendere nelle risoluzioni accettate in quell'adunanza.

Passando agli impiegati finanziari, l'onorevole Boselli emanò il regolamento 3 febbraio prossimo passato, sul riposo domenicale; pare però che non abbia incontrato il punto giusto e che si possa migliorarlo, come gli impiegati finanziari domandano già una qualche riforma. Prego i signori ministri di fare questo messaggio all'onor. Branca.

Come si conduce al proposito degli impiegati governativi la Francia, la quale nel 1880 ha abrogato la legge del 1814, che imponeva il riposo festivo? Sia al Ministero della guerra, sia al Ministero di ponti e strade, dell'Interno ed anche al Ministero del guardasigilli, si ha supplito con note e circolari per tornare sulla antica carriera.

Nella legge 16 novembre 1866, art. 11, paragrafo 2, è interdetto all'imprenditore di far lavorare agli operai di ponti e strade la domenica.

Il ministro dei lavori pubblici ha una nota eguale del 1° agosto 1873, ed il ministro dell'interno una circolare del 5 luglio 1873 a questo riguardo. Il riposo domenicale entra nei capitoli del Governo coi terzi.

In una nota del ministro della guerra, in data del 12 agosto 1877 è detto che la domenica è un giorno di riposo assoluto per le

truppe, e che il riposo domenicale deve essere esteso agli uomini della territoriale, che si convocano per tredici giorni. Anche il guardasigilli viene introducendo qua e là il riposo domenicale nei codici.

Il più difficile sta nel personale ferroviario; non tanto in quello sedentario, perchè a quello si può più facilmente accordare il riposo settimanale, ma in quello che fa il servizio attivo. I Congressi di Bruxelles, di Milano e di Parigi, hanno trattato questo argomento senza risolverlo. Al Congresso del 1889 si dedicarono varie sedute a questo scopo.

La Compagnia ferroviaria di Orléans però concede al suo personale una domenica di riposo su due.

Il nostro personale in gran parte è costretto a fare un servizio dalle sei ore alle ventidue; ed è un miracolo che non avvengano accidenti maggiori. Il personale ferroviario sorpassa le 90,000 persone, e vien detto che sia esuberante; nè mancano tra di esso le inquietudini. A me pare che il ministro dei lavori pubblici dovrebbe occuparsene al riguardo e prendere qualche provvedimento.

Il personale delle tramvie poi peggio che peggio. Esso deve servire dalle diciotto alle venti ore sulle ventiquattro di servizio; dorme in piedi per così dire. E questo per tutti i 365 giorni dell'anno.

Un paese civile per tal modo finisce per essere, a causa della sua stessa civiltà, un paese barbaro.

Il Belgio è un piccolo Stato, ma quanto non ci insegna a questo riguardo! Le ferrovie dello Stato, secondo un prospetto ufficiale che ho qui, sopra 5311 operai, soltanto 27 sono senza riposo domenicale e festivo.

Nelle ferrovie secondarie tre quarti degli impiegati hanno due riposi domenicali al mese; e sopra 4890 operai, 945, un riposo al mese, e per 132 conduttori, uno per settimana.

Nei lavori stradali, 10,400 operai, il 95 per cento ha il riposo domenicale, e nei treni dei macchinisti è di rigore il riposo domenicale.

Per questo il ministro che è a quel posto da 14 anni, il Vanderpeerebon, è amatissimo da tutti i suoi dipendenti.

Poste. — Vi sono città nel Belgio dove gli orari fanno una, due, tutto al più tre ore di lavoro, e sopra 3235 fattorini, hanno il riposo

domenicale 2125; altri godono di un riposo parziale.

Sotto il ministro precedente alle poste del Belgio, sette città tenevano chiusi gli uffici centrali la domenica e le altre feste dello Stato, non so come sia adesso.

Telegrafi. — Un dì su quindici c'è riposo domenicale agli impiegati, e questo è provato dalla diminuzione che i telegrammi domenicali dell'anno scorso hanno portato e che fu di numero 3398.

Mi direte che il Belgio è piccolo, è vero, ma è un paese eminentemente industriale, eminentemente civile, eminentemente liberale, ed ha la più densa popolazione europea in superficie. Davvero non ci sarebbe rossore alcuno ad imitarlo.

E qui domando scusa al Senato se fui un po' lungo e raccolgo le vele.

Poichè siamo giunti alla base della piramide, naturalmente che a proposito del riposo domenicale, ne scatta il sentimento religioso.

Possiamo noi dare il bando agli equivoci?

Esiste sì o no nella sua integrità l'articolo 1 dello Statuto, che infine è nato col Regno d'Italia?

Onorevole Guicciardini: era lei, e non ne dubito, presente quando si è solennizzata a Firenze la scoperta della facciata monumentale di Santa Maria del Fiore?

Allora a quel *Te Deum* assistevano uniti il Re e l'Arcivescovo; nessuna barriera tra questi e il popolo; pareva di essere in tempi ideali.

Si dice: la dissuetudine in un articolo di legge ne porta l'inosservanza; ma domando io: abroga essa la legge? Sarebbe contrario affatto alle regole del diritto; le leggi sussistono fin tanto che non sono revocate.

Si capirebbe l'inosservanza qualora la religione cattolica cessasse di essere la religione dello Stato.

Giorni sono, da quel banco medesimo udimmo un ministro dire: lo Stato è ateo, perchè è asino. Se si dicesse l'inverso: lo Stato è asino, perchè è ateo?

Lasciamo andare; lo Stato non è nè l'una cosa nè l'altra. Per dire una opinione mia, e la dico con la mia solita schiettezza: lo Stato è un po' troppo politico, è troppo poco religioso.

I sintomi destati in entrambe le Camere quando si pose in campo l'insegnamento reli-

gioso, che non si sarebbero immaginati tre o quattro anni fa, hanno la loro importanza come segno del tempo.

Chi può allargare gli orizzonti e mettere l'armonia anche nelle domeniche fra i distributori del lavoro e i lavoratori? Le leggi sociali, ve l'ho detto già, a ciò non bastano.

Corre, in proposito al lavoro domenicale, una sentenza crudele, che mi pare d'aver letto in uno scritto dell'onorevole senatore Boccardo, una sentenza che non è sua, s'intende, ma da lui riportata: « Si guadagna poco lavorando da sè; molto facendo lavorare gli altri ».

Sarebbe forse questa la dottrina fin di secolo! Giammai fin tanto che durerà la forza morale... del cristianesimo!

Udiamo il nostro Villari:

« Nell'Università di Edimburgo, in occasione del terzo suo centenario (lui presente) tutti gli studenti riuniti in una gran sala applaudivano gli oratori che esaltavano il sentimento religioso come la più solida base della libertà e della idealità della vita: noi Scozzesi siamo il popolo più religioso e più pratico del Regno Unito, meno fantastici siamo dei Latini. La gioventù attuale senza ideali è morbosa. Eppure quale mai cosa più pratica alla gioventù dell'odiare l'odio di classe, predicare la fratellanza, soprattutto dei ricchi coi poveri!

« Abbisognasi d'una fede per vivere, di un ideale a cui sacrificarsi, esaltare la propria immaginazione, riempire il proprio cuore. Più si riconosce che nel mondo havvi qualche cosa di sacro e d'inviolabile a cui inchinarsi e più ci sentiamo liberi e indipendenti ». Così scriveva il collega Villari nella *Nuova Antologia* del giugno 1895.

La superiorità politica di un popolo, ben presto ne converrete, o signori, si misura dalla sua educazione; non indarno noi stimiamo prima i caratteri e poi l'intelligenze. Questa stessa legge dovrebbe portare anche l'impronta politico-morale del Governo.

E poi il popolo non ha anch'esso i suoi ideali come li hanno i giovani dell'Università d'Edimburgo? li ha, e guai se non li avesse, ce ne accorgeremo ben presto.

Gli ideali sono quelli che prestano una leva formidabile ai veri riformatori: lasciatemi riportarvi un brano di Dawson: « Quando ogni alto ideale è tolto alle classi lavoratrici, quando è

spenta in esse ogni aspirazione nobilitante, ogni incentivo a pensare nobilmente, e ad operare disinteressatamente, ogni credenza in una vita avvenire, ogni traccia di fede in Dio e di amore al prossimo, quando tutte queste cose sono cancellate dal codice della vita dell'operaio, la sua condizione e la condizione della società di cui fa parte non possono non essere tristi e disperate ».

Da parte dello Stato e nelle nostre condizioni sociali, nelle città particolarmente, anche a prevenire i lenocinii sovversivi, solo la legge è capace di difendere i deboli e i forti nell'abuso del lavoro; solo lo Stato deve trovar modo di poter conciliare le imperiose necessità del lavoro moderno colla vita moderna in tutto dove non sia possibile di farlo in modo assoluto. Nel caso nostro non determinare, non definire, differire, equivale a negare. Altre leggi violano la libertà e la coscienza degli operai e quindi offendono il principio democratico; questa che si facesse sul riposo domenicale salva la libertà, salva la coscienza dell'operaio.

Onorevoli ministri! io vi ho detto sinceramente quali sono gli intendimenti miei amministrativi e legislativi sul riposo domenicale. Io non dubito che sinceri, chiari, efficaci, pratici e di prossima soluzione saranno gli intendimenti che voi avrete la cortesia di annunciare al Senato.

Senatore BOCCARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BOCCARDO. Signori, se nell'economia pratica e industriale, una verità è dimostrata con evidenza dall'esperienza dei secoli, è quella certo che inculca all'uomo, e in modo particolare all'uomo operaio, una periodica interruzione del proprio lavoro. Lo comandano le condizioni fisiche, essendo antico quanto l'umanità il proverbio, che l'arco sempre teso si rompe. Lo comandano le condizioni intellettuali e morali, perchè è in quel periodico riposo che l'operaio si ritempra alla santa vita e alle sante gioie della famiglia, è in quel periodico riposo che la sua mente per un istante si solleva dalla fatica, e, diciamolo pure, dalla miseria dei giorni che lo precedono e lo seguiranno, per innalzarsi a quegli ideali, dei quali l'uomo ha bisogno come del pane quotidiano. Ed è singolare, o signori, che questo periodo di tregua domandato dalla natura fisica, intel-

lettuale, morale dell'uomo, richiesto dalle condizioni sociali della vita presso quasi tutti i popoli antichi e moderni è precisamente quello del settimo giorno, della *dies dominica*. E quando la rivoluzione francese, tutto volendo innovare, ha preteso di sostituire, per un ridicolo omaggio al sistema decimale, il decimo giorno al settimo, fece cattiva prova; e forse non vi ha dei suoi atti riusciti a fallimento, uno che sia più presto e più completamente fallito di questo.

Quindi siamo perfettamente d'accordo sulla necessità urgente, assoluta del rispetto del riposo settimanale, domenicale.

La questione però non è qui. Si tratta di vedere se questo riposo periodico, che è imposto dalle condizioni di natura, debba essere comandato dalla legge positiva. Molte sono le nazioni le quali in vari periodi hanno risposto affermativamente.

Io non farò qui il torto al Senato di sciornare una erudizione, che sarebbe molto facile, passando in rassegna le leggi colle quali vari Stati antichi e moderni hanno voluto sancire con sanzioni penali il rispetto della domenica.

Io non ricorderò qui le gravi e qualche volta formidabili questioni alle quali ha dato luogo questo problema, massime nel secolo diciassettesimo e nel secolo diciottesimo in Inghilterra, dove sono noti i fasti, spesso luttuosi, del famoso *Sabbatarianismo*. Io non ricorderò come in Francia, al ritorno della Restaurazione, nel periodo di reazione avvenuto nei primi anni del nostro secolo, uno dei primi atti di quel Governo sia stato appunto quello di rimettere in onore le leggi severe e punitive riguardanti il riposo domenicale. Tutto ciò è tanto noto che è inutile fermarcisi.

Dirò solamente che nei fatti addotti con tanta copia dall'onorevole senatore Rossi a conferma della sua tesi che è pure la mia, nei fatti coi quali egli ha provato che anche nell'assenza di leggi scritte e positive è così urgente e poderoso il bisogno di questa interruzione del lavoro, che popolazioni intere rispettano rigorosamente la domenica, in questi fatti, dico, parmi, essere la prova più chiara e più evidente che leggi punitive, che sanzioni penali non occorran.

Ci ha descritto l'onorevole Rossi con parole veramente degne ed eloquenti, l'accorrere fe-

stivo delle folle popolari fuori della città in cerca di aure migliori e di onesti passatempi, e tutto ciò avviene in un momento e in un paese dove nessuna legge lo comanda.

Ed io dico: fortunatamente nessuna legge impone il riposo domenicale.

Oh, non è forse in questo moltiplicarsi di fatti che provano i popoli sentire questo bisogno, non è la dimostrazione più evidente che nessuna necessità occorre che la legge venga con le sue sanzioni, con le sue pene, con le sue minacce ad imporre un riposo domenicale che è, senza alcuna legge punitiva, perfettamente rispettato? In verità, se qualche cosa è necessario fare, non è già di ordinare il rispetto di una festa ebdomadaria, ma sì di diminuire il numero dei giorni d'ozio nella settimana.

Ma vi ha di più, o signori: il giorno in cui il legislatore mal consigliato secondo me, bene avvisato secondo il senatore Rossi, ripristinando una antica politica volesse ritornare alle sanzioni penali per assicurare il rispetto del riposo domenicale, quel giorno io credo che molti diritti sarebbero lesi, che molte convenienze sociali sarebbero offese, e che probabilmente in ultima analisi, si avrebbe una di più di quelle leggi che non sono osservate e che perciò sono leggi cattive.

Nessuna cosa è più deleteria per i popoli che quella di aver leggi, istituzioni di cui il popolo sa far senza.

Il rispetto per la legge è della moralità pubblica il primo e più saldo fondamento.

Io dico che molti diritti sarebbero offesi il giorno in cui si volesse dal legislatore consacrare, s'intende con sanzioni penali, il rispetto domenicale.

Prima di tutto, vi sarebbe una classe la quale ha contribuito non poco alla civiltà del mondo, la quale per obbligo religioso festeggia un altro giorno della settimana; tutta la classe israelitica si vedrebbe obbligata per legge ad avere due giorni di astensione dal lavoro.

Io non credo che in quest'aula possano esservi animi abbastanza antisemitici per non considerare quest'offesa recata a tutta una parte della popolazione...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

Senatore BOCCARDO... Io non ho mai interrotto l'onorevole senatore Rossi, e sono lieto ch'egli

invece lo faccia di tanto in tanto, perchè così mi richiama alla mente cose che dalla pochezza del mio spirito potrebbero essere dimenticate.

Ma non sarebbero solo gli ebrei che verrebbero ad essere feriti, vi è un'altra classe per me come tutte le altre rispettabilissima, composta di tutti coloro, e non son pochi oggi, i quali pensano che il sentimento religioso è eccellente, tutti coloro i quali lo rispettano, e lo vogliono rispettato in tutto, ma che opinano però che l'essere onesto e galantuomo al mondo non è sinonimo dell'essere religioso ed osservante delle pratiche religiose.

Tutti costoro hanno il diritto di dire al legislatore: « Tu offendi in me la mia coscienza e la mia libertà quando mi obblighi ad un atto esterno che alla coscienza mia non risponde ».

Io so bene che questo è un modo di vedere che molte coscienze, che io rispetto, non accetteranno; ma io affermo che il diritto di colui il quale non riannette al solo sentimento religioso l'osservanza delle leggi morali, questo diritto è lesa da una legge che gl'impone in una determinata giornata l'astensione dal lavoro.

Ma vi ha di più, o signori. Io dissi che la legge, la quale pretendesse di rendere obbligatorio ciò che oggi spontaneamente la grande pluralità dei cittadini adempie, rischierebbe di essere violata.

Gl'Italiani, diceva l'onor. senatore Rossi, sono d'indole gaia. Per verità da un certo numero di anni a questa parte io me ne accorgo poco di questa giuliva inclinazione, ma forse è l'età che mi predispone a non veder più i lieti colori della vita. Ma oltre ad esser gai, se lo sono, gl'Italiani, non ce l'abbiamo a male, hanno un'altra qualità, la quale, in gran parte è qualità, e può anche divenir difetto; ed è il sentimento di ribellione a qualunque pressione esterna, la quale non sia da somma comprovata necessità dimostrata.

Per me questo è una dote, per altri forse non lo sarà, l'Italiano non vuole che il legislatore venga ad immischiarsi delle cose sue private, se non quando vi è una grande utilità pubblica che lo richieda, e questo sentimento, diciamo di indipendenza personale, si ribellerà il giorno in cui a tutti, credenti o no, si vorrà imporre il rispetto domenicale, che, non imposto, oggi è rispettato.

Ma dunque, chiederà forse taluno, non c'è nulla da fare in tale materia?

L'onor. Rossi ha provato, al suo solito con abbondanza di dati e notizie preziose, che c'è da fare e che si può fare.

Mi sia permesso qui di aggiungere un piccolo commento ad una parte del suo discorso, che ha in modo particolare cattivato la mia attenzione, e probabilmente lo stesso sarà avvenuto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarlo.

Egli ci ha descritto quello che avviene nel piccolo ed ammirabile Belgio.

Ci ha ricordato come l'Amministrazione pubblica colà nei vari suoi rami abbia saputo disporre le cose in modo da agevolare all'impiegato pubblico il rispetto della domenica; e tra le altre Amministrazioni ha ricordato quella delle poste; e poichè qui abbiamo la fortuna di vedere il nuovo ministro di questo dicastero, io sono tanto più incoraggiato al mio piccolo commento a questa parte del discorso dell'onorevole Rossi.

Quell'Amministrazione postale, che pare di sua natura ribellarsi di più ad ogni disposizione che agevoli all'impiegato il rispetto della domenica, perchè la posta è un servizio di tutti i giorni e di tutte le ore, pur tuttavia nel Belgio ha potuto, con disposizioni speciali molto accorte, ottenere in gran parte questo risultato, pur rispettando gelosamente tutte le convinzioni, tutte le coscienze.

E sapete come si è fatto?

Spesso le cose le più alte risultano da piccoli mezzi: spesso un fatto puramente materiale, per sua natura molto limitato, è fecondo di importanti conseguenze pratiche.

L'Amministrazione postale del Belgio ha stabilito l'emanazione di uno speciale francobollo il quale all'ordinaria figurina del Re ha aggiunto un piccolo pezzetto di carta staccabile, sul quale sta scritto: *da potersi usare anche la domenica*.

Ora quando il francobollo munito di questa appendice viene comperato dal pubblico, nel pubblico c'è chi non crede alla necessità del riposo domenicale, cioè chi vuole scrivere lettere e trattare affari anche di domenica. Costui non ha da far altro che lasciare intatto il francobollo applicato alla sua missiva, e la sua lettera partirà anche nel giorno festivo.

Ma c'è quell'altro il quale invece intende che la domenica sia, anche in questo piccolo atto della vita civile, rispettata; costui applica alla lettera il suo francobollo staccandone prima l'appendice, la depone nella cassetta postale, e l'impiegato sa che quella lettera non ha premura, che quella lettera può riposare la domenica e non la spedirà nè la consegnerà che il lunedì.

Da ciò la conseguenza che l'Amministrazione postale del Belgio ha potuto diminuire per una notevole proporzione il numero dei suoi fattorini postali, lavoranti in giorno festivo; perchè il numero delle persone le quali rispettano abbastanza la domenica per non pretendere che la propria missiva viaggi anche in questo giorno, è abbastanza grande, perchè la posta abbia potuto fare i suoi calcoli e concedere ad un gran numero di fattorini postali il riposo domenicale.

Questo piccolo esempio mostra, pare a me, con quali accorgimenti pratici una sapiente amministrazione possa alleviare le fatiche dei suoi dipendenti, assicurando ad una gran parte di essi l'osservanza del riposo domenicale,

Più difficile sarà sempre l'accomodamento per ciò che riguarda le strade ferrate.

È una delle condizioni e, sotto un certo rapporto, è uno dei trionfi, e, lasciatemelo dire, sotto un altro rapporto, è una delle maledizioni della vita moderna quella di non fermarsi mai; questa urgente necessità che ci spinge, che ci obbliga a continuo lavoro, a perpetuo movimento. Certo, nel suo complesso, ne' suoi ultimi risultamenti, è questo un grande beneficio per l'umanità; ma, diciamo pure, è anche un grande tormento, e la strada ferrata di questo beneficio e di questo tormento è l'espressione la più evidente e la più solenne. Ma anche in materia di strade ferrate, quando, come avviene presso di noi, signori, il numero del personale impiegato eccede di gran lunga i bisogni della locomozione e del movimento, ivi è possibile allora trovare, ed io non dubito che l'Amministrazione italiana saprà rinvenire degli accomodamenti, delle disposizioni le quali aumentino fra gli impiegati e sopra tutto fra i bassi impiegati, il numero di coloro i quali possano procurarsi il riposo ristoratore della domenica.

Ma quando l'Amministrazione abbia ricorso a questi e ad altri avvedimenti che mi dispenso dall'accennare, rimarrà pur sempre per tutta

l'immensa caterva degli operai privati, rimarrà un complesso di cagioni, di relazioni giuridiche ed economiche che rendono in alcuni casi più, in altri casi meno facile il riposo domenicale.

Una delle necessità dell'industria moderna è appunto quella del continuo lavoro. Quando le concorrenze mondiali si impingono, malgrado tutte le tariffe protezioniste, malgrado tutti gli artifici restrittivi inventati dalla economia che l'onorevole Rossi predilige, quando, dico, le relazioni internazionali sono sottoposte a questa formidabile sanzione della concorrenza, è vano il dire ad una delle nazioni concorrenti: diminuisci la mole del tuo lavoro, sospendi, chiudi a periodi determinati, le officine, sottoposti a quella perdita che risulta dallo spegnere i fuochi delle macchine il sabato per riaccenderli il lunedì. È vano il dir ciò se pulsa alle porte la inesorabile concorrenza straniera, e se l'industria deve cercare tutte le economie, tutti i risparmi e per conseguenza tutte le attività produttive per potersi reggere in piedi. E il pretendere che facesse la legge d'imporre il rispetto domenicale, soggettando tutte le industrie, e peggio poi se lo facesse per alcune soltanto, ad una interruzione non spontanea, ma obbligatoria, di lavoro, potrebbe essere qualche volta una lesione di giustizia e sempre un danno economico gravissimo.

Quindi, signori, io mi riassumo. Pel rispetto del riposo domenicale nessuno è più caldo fautore dei modesti scolari dell'economia classica. Noi l'invochiamo, noi l'abbiamo difeso quando altri taceva, e noi lo difenderemo sempre *unquibus et rostris*, finchè avremo questi strumenti di offesa; ma adagio a' ma' passi! Il pretendere che la legge positiva venga ad aggiungere alla infinita litania delle restrizioni, delle imposizioni arbitrarie anche questo nuovo vincolo, è cosa che ripugna al nostro credo, perchè prima di tutto la riteniamo dannosa, e poi la riconosciamo perfettamente inutile (*Approbazioni*).

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

GUICCIARDINI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La questione sulla quale ha richiamato l'attenzione del Governo l'onorevole senatore Rossi è certamente degna della massima considerazione.

Fu trattata nella conferenza di Berlino del 1890, ove fu argomento di profonde discussioni e di studi sapienti; è stata risolta in molti paesi civili nel senso desiderato dall'onorevole senatore Rossi, nel senso cioè di rendere obbligatorio il riposo settimanale; è presentemente agitata in altri paesi, specialmente in quelli industriali, dove fin qui non è stata risolta; ed anche da noi sono numerose le manifestazioni in favore del riposo festivo.

Quasi tutte le Camere di lavoro, in questi ultimi tempi, n'hanno fatto argomento di discussione, e ne hanno preso occasione di agitazione. Altrettanto hanno fatto, in molte città, comitati di carattere privato, ed anche alcune Camere di commercio, fra le quali ricordo quella di Bologna.

L'argomento è importante, ed è, senza dubbio degno di essere esaminato dal Governo, degno di essere trattato in questo alto Consesso.

Qual'è, domanda l'onorevole senatore Rossi, l'opinione del Governo sopra tale questione? Posso esprimerla con brevi parole.

Il Governo pensa che il riposo settimanale è un istituto non solo religioso, ma altresì economico, igienico, morale e sociale. Non si può non convenire in questo giudizio quando si tenga presente, come ha fatto l'onorevole senatore Rossi, come altresì ha fatto l'onorevole Boccardo, che il riposo settimanale giova al corpo, dà modo ed occasione di esercitare le facoltà dello spirito e rinvigorisce, soddisfacendo agli affetti domestici, il sentimento della famiglia.

Da quel che ho detto è facile argomentare qual è sulla questione il pensiero del Governo.

È desiderabile che il riposo settimanale - e quando parlo di riposo settimanale da noi non si può non alludere al riposo domenicale - diventi un istituto, che prenda radici profonde nel paese e sia circondato dall'affetto e dal rispetto di tutti.

Ma qui l'onorevole senatore Rossi incalza e domanda. Cosa intende di fare il Governo per realizzare questa riforma dei nostri costumi? Intende provvedere con disposizioni di legge, dirette a rendere obbligatorio il riposo festivo, oppure intende corroborare il movimento che esiste nel paese coll'autorità dell'esempio, con disposizioni dirette a stabilire che il riposo domenicale sia osservato nelle pubbliche Am-

ministrazioni? Anche a queste domande, come alla prima, darò risposta altrettanto esplicita.

Il Governo pensa che il provvedimento legislativo debba limitarsi ad assicurare un giorno di riposo per settimana alle persone, alle quali si mira a garantire la protezione della legge sul lavoro nelle fabbriche, vale a dire ai fanciulli fino ai 15 anni e alle donne fino ai 21. Per tutte le altre categorie di cittadini l'azione del Governo deve limitarsi ad assecondare, come ho detto, a promuovere, ed aiutare il movimento che è nel paese in favore del riposo settimanale, curando che esso sia ammesso nelle pubbliche Amministrazioni, nelle manifatture, nei cantieri, dagli impresari di lavori pubblici direttamente o indirettamente dipendenti dallo Stato.

In omaggio a queste convinzioni il Governo manterrà la disposizione, che figura nel disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, preparato dal mio predecessore e che sta dinanzi alla Camera dei deputati, tendente a rendere obbligatorio, per i fanciulli fino ai 15 anni e per le donne fino a 21, il riposo settimanale.

Il Governo curerà colla maggiore diligenza possibile, che, come nel presente, anche nell'avvenire il riposo domenicale sia osservato nelle Amministrazioni pubbliche, nelle manifatture e negli arsenali ed opifici dello Stato.

Studierà se il riposo domenicale possa avere più larga applicazione in altre Amministrazioni, dove adesso sia applicato entro limiti soverchiamente ristretti, avuto riguardo naturalmente ai bisogni dei pubblici servizi; alludo più specialmente al servizio postale e telegrafico, sul quale farà le sue dichiarazioni il mio collega delle poste e dei telegrafi.

Studierà altresì il Governo se convenga nei capitolati di concessione e nei capitolati d'appalto di opere introdurre una disposizione per la quale il riposo festivo sia osservato nei lavori pubblici che si fanno per conto dello Stato.

Riassumendo, gli intendimenti del Governo nella materia sulla quale l'onorevole senatore Rossi ha richiamato oggi l'attenzione del Senato sono dunque i seguenti: limitare le disposizioni legislative alle persone protette; stabilire disposizioni amministrative dirette a curare che il riposo festivo sia osservato nella più larga misura, compatibilmente coi bisogni dei servizi pubblici, in tutte le Amministrazioni direttamente o indirettamente dipendenti dallo Stato.

Ciò al duplice scopo di assicurare a chi lavora per lo Stato i benefici di un giorno di riposo per settimana e di incoraggiare il movimento di propaganda, che si manifesta nel paese in favore della causa sostenuta così eloquentemente oggi dall'onorevole senatore Rossi.

Non credo di dover aggiungere altro per chiarire il pensiero del Governo su questo argomento.

Non so se le mie risposte avranno soddisfatto l'onorevole Rossi; oso però sperare che egli possa esserlo della sincerità colla quale ho manifestato il pensiero del Governo.

SINEO, *ministro delle poste e telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO, *ministro delle poste e telegrafi*. Io non avrei nulla da aggiungere a quanto ha esposto il mio collega intorno all'opinione e all'indirizzo del Governo sulla grave e delicata questione del riposo festivo, opinione ed indirizzo che si accordano perfettamente colle idee così eloquentemente svolte dall'onorevole senatore Boccardo.

Siccome però l'onorevole interpellante si compiace rivolgersi anche a me, mi è molto gradito di poterlo assicurare che per quanto mi sarà possibile, e nella parte che mi concerne, io seconderò le disposizioni favorevoli al riposo festivo esposte dal mio collega dell'agricoltura. Escludere il grande esercito degli impiegati delle poste e telegrafi dalle misure che saranno prese per rispettare quei concetti di umanità, di giustizia e di igiene pubblica, che con tanta copia di argomenti furono valorosamente svolti dal senatore Rossi, sarebbe certamente un'ingiustizia.

Ma mi ammetterà l'onorevole senatore Rossi che l'accordare il riposo festivo agli impiegati delle poste e telegrafi presenta forse maggiori difficoltà di quelle che non si possono incontrare in tutte le altre sfere delle pubbliche amministrazioni.

È pur vero quello che l'onorevole senatore Rossi ricordava, che cioè, il mio predecessore, poco tempo fa, nell'altro ramo del Parlamento, promise che il riposo festivo sarebbe stato largamente accordato quando questo riposo avesse corrisposto alle consuetudini, alle abitudini del paese. E l'onorevole senatore Rossi soggiungeva: ma queste consuetudini,

ma questi desiderî sono già nel paese, poichè noi vediamo che nelle grandi città l'80 per cento dei negozi rimangono chiusi nei giorni festivi, ciò che prova che il riposo festivo è già entrato nelle abitudini delle nostre popolazioni. Ma se la popolazione facilmente rinunzia nel giorno festivo all'acquisto di oggetti non alimentari, di non prima necessità, difficilmente la popolazione nostra si adatterebbe, per ora, ad una più limitata distribuzione della corrispondenza postale, e rinunzierebbe tanto meno, anche per qualche ora soltanto, alla trasmissione ed al recapito dei telegrammi. Bisogna attendere che nel nostro paese, come in Inghilterra e nel Belgio, il pubblico divenga meno esigente, perchè se si volessero fare ora delle chiusure di servizio che urterebbero contro le abitudini delle nostre popolazioni, contro il movimento dei nostri affari, si andrebbe incontro a vivissimi reclami, alle più gravi proteste.

Vi sarebbe certamente un mezzo molto facile d'ottenere l'intento, ed è quello di un riposo a turno settimanale; ma questo richiederebbe un aumento di personale che non potrebbe naturalmente contenersi nei limiti attuali del nostro bilancio.

Io però prometto all'onor. senatore Rossi che studierò molto questa questione; e mi perdonerò di non averla ancora studiata perchè da pochi giorni mi trovo a questo posto; mi metterò alla ricerca di quei mezzi pratici, di quegli accorgimenti, come li chiama l'onor. Boccardo, che possano rendere più facile e più gradita l'attuazione del riposo festivo, quale l'ingegnoso francobollo belga che egli ci ha così ben descritto. Studierò per quanto sarà possibile di conciliare le più larghe concessioni, colle esigenze di servizi che sono di tanta importanza ed urgenza e che non possono ammettere incagli e ritardi. Qualche cosa si è già fatta in questo senso: la passata Amministrazione ha accordato il riposo nel pomeriggio del giorno festivo agli impiegati degli uffici centrali, delle direzioni compartimentali di Roma, Genova, Venezia, Milano e Torino; ma non ha potuto, naturalmente, fare nessuna riduzione per ciò che riguarda la distribuzione delle lettere, e il recapito dei telegrammi, e a questo riguardo neppure io posso fin d'ora prendere impegno d'introdurre delle limitazioni, ma per quanto sarà possibile, lo ripeto, di con-

ciliare le esigenze gravi del servizio corrispondenti alle abitudini delle nostre popolazioni, col maggior omaggio reso ai savi e giusti concetti che reclamano il riposo festivo, per parte mia nulla lascerò d'intentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prendo atto da entrambi i ministri delle loro dichiarazioni.

Il ministro di agricoltura e commercio ha fatto delle eccellenti promesse riguardo all'attuazione di questi provvedimenti per gli impiegati dello Stato, e ha detto che oltretutto nella propria amministrazione, studierà quanto sia possibile anche le altre dello Stato. E studierà inoltre le pratiche onde aiutare la propaganda del riposo domenicale nel paese.

L'onor. Sineo ha fatto le medesime dichiarazioni. Sono d'accordo con lui che le difficoltà nel suo Ministero sono maggiori, ma io non dubito che quando siano tutti persuasi che questa sia una previdenza reclamata di buon diritto da tutto il corpo degli impiegati dello Stato, e da tutti i servizi che ne dipendono, avremo fatto almeno una buona metà del cammino.

Comprendo che non vi compromettiate a venir così ad un tratto nelle idee mie; io non mi vergogno affatto di essere in questo argomento più protezionista del Governo.

Se altri Stati più ricchi e più progrediti del nostro ammettono la legge, io che la desidero mi vanto protezionista non meno ragionevole di quanto lo sono in altri argomenti.

L'onor. Boccardo forse non sarà contento di vedere obbligate le donne al riposo festivo fino a ventun anno; ma lasciamo andare.

Ho domandato di parlare quando l'onor. Boccardo, rispondendo a me, fece accenno all'antisemitismo e alla lotta di classe come se io avessi voluto fare delle osservazioni o delle allusioni che non mi passarono mai nella mente. Io ho parlato, anche in fatto di religioni, con quella schiettezza dell'animo che mi è abituale partendomi dal principio che noi abbiamo per fondamento il primo articolo dello Statuto. I ministri hanno evitato di rispondermi, io posso ripetere che fintanto che non sia ritirato, è legge l'art. 1° dello Statuto.

Io però non fui meno immensamente grato all'onor. Boccardo per la lezione di economia politica che mi ha distribuito; però lasciate-

melo dire, onor. Boccardo, questi cinquant'anni di scuola di economia politica che si è ammata in tutti i nostri insegnamenti, hanno portato ben magri frutti quando noi consideriamo cosa sia oggi l'Italia finanziaria, cosa sia l'Italia economica, e cosa sia, secondo l'onor. Boccardo, anche l'Italia morale. Perchè egli non ammette neanche che noi abbiamo una natura felice, portata un po' alla gaiezza. Egli ci dipinse tutti in uno stato di malinconia, forse perchè non seguimmo le dottrine sue. Ma questo non fa onore agli insegnamenti vostri, collega egregio, non fa onore ad una scienza la quale a quest'ora conta novanta e più tipi di principî di economia politica, uno diverso dall'altro, talmente è una scienza *positiva*!

Dove si è fermato di più l'onor. Boccardo è stato su questo: che pur professando principî liberali, egli riteneva che fosse obbligatorio per certe industrie di lavorare la domenica, perchè la continuità del lavoro per esse s'impone. E questo forse lo ha detto per giustificare altre parole che egli aveva scritto in proposito sovra una recente Rassegna, come ne vado a dare lettura:

« Non ispegnete li fuochi notturni, o rincarirete il costo delle cose.

« Non togliete alla donna il mezzo di guadagnare un supplemento al salario del marito.

« Altrimenti favorirete il concubinaggio ».

Bella morale questa di economia politica! che non si dà nemmeno il merito di frenare gli eccessi del lavoro.

Non è bene informato l'onorevole Boccardo, perchè una gran parte delle macchine continue, ad esempio, delle cartiere, lo posso dire io stesso, si possono arrestare senza danno quando si vuole rispettare la domenica, si sa fermarle al sabato a mezzanotte.

Gli è che secondo le premesse dell'onorevole Boccardo, noi andremmo alle leggi ferree, nè più, nè meno, del Lassalle. Ma vi pare che questa sia un'economia politica da professare in Italia al giorno d'oggi?

Facciamo invece miglior conto dei tempi nei quali viviamo, e vediamo che nessun popolo, neanche l'Inghilterra, ha adottato tali principî di liberalismo sfrenato.

Il bello è poi che questo liberalismo assoluto non va per l'onor. Boccardo allorquando si tratti di leggi sociali, tanto è autoritario!

Per esempio, l'onorevole Boccardo lo vedrete sostenere contro gl'industriali nella legge per gli infortuni « la colpa grave », quell'enormità che è la colpa grave!

Egli dice che queste leggi bisogna che siano emanate, perchè *non nisi parendo vincitur*.

È l'economia politica del 1848 che ci condurrà l'età di Saturno e basterà a sventare tutti i pericoli sociali, secondo l'onorevole Boccardo.

Se si avesse a seguirlo vedremmo presto cosa si otterrebbe di vittorie sociali col suo *parendo*!

Non ne farete nulla, signori economisti, neanche colle leggi sociali, che disdicendovi col vostro liberismo, voi approvate, perchè più alti assai dei vostri dogmi sono i principî che regolano l'andamento delle cose umane e sociali.

Quando poi si vuole essere liberisti, lo si deve essere in tutto.

E noi che da 50 anni più o meno ci figuriamo tali, se non altro per finzione, non abbiamo fatto buon cammino; mentre altri lo fanno assai migliore di noi, seguendo altri principî.

Del resto quando una legge sul riposo domenicale è emanata da Guglielmo II col consenso plebiscitario del popolo tedesco, dovrebbe darle il suo *placet* anche il senatore Boccardo.

L'Imperatore di Germania alla legge sul riposo domenicale premette queste parole:

« Essere uno dei compiti dello Stato garantire la conservazione della salute, l'osservanza della morale, l'introduzione della giornata normale di lavoro, e del riposo domenicale obbligatorio ».

Io credo che dopo queste parole si possa essere abbastanza tolleranti per una proposizione di legge sul riposo domenicale, anche se venga dal più piccolo senatore del Regno.

Del resto agli Stati Uniti, quanto a religione, i *Cavalieri del lavoro*, che son più di un milione ed appartengono a tutte le religioni, vanno perfettamente d'accordo e li non si pronunziano accuse come quelle udite or ora, di antisemitismo che non entrano nella mia testa. Agli Stati Uniti tutte le religioni sovra questo punto sono d'accordo coi cardinali Gibbons e Manning. Gli è così che lo Stato di New York ha 5000 scuole domenicali.

Gli Stati Uniti chiudono i loro negozi, i magazzini e i banchi, alle 15 ore del sabato e non li riaprono che al lunedì.

Vedasi a questo proposito il Consiglio muni

cipale di Parigi, che non va alla messa a quanto pare, e tuttavia dall'anno 1892 a questa parte, ha reso obbligatorio il riposo domenicale per tutti i suoi operai.

Così il Consiglio Federale di Berna ha votato ad unanimità il riposo domenicale e nessuno ne è più convinto dell'attuale Presidente della Confederazione Svizzera che è il paese della più ampia libertà.

Del resto se volessi citarvi una quantità di autori stranieri e nostrani, altrettanto illustri quanto l'onor. Boccoardo, che vengono in appoggio della mia tesi, andrei troppo per le lunghe, ed io non voglio annoiare il Senato, ma spero che il Governo terrà conto delle cose che oggi si sono dette in quest'aula. Non dubito che a poco a poco arriveremo al punto da me prefisso, perchè in un paese come il nostro non si possono ancora, come altrove, spuntare i miglioramenti civili per sola iniziativa, per consenso spontaneo di popolo; bisogna alquanto che la legge aiuti là per lo meno, dove come avverrà pel riposo domenicale, il costume, il sentimento pubblico, sieno già disposti. Io non ho nessun pudore economico da coprire, da giustificare, da non confermare insomma, parola per parola, quello che ho già detto nel mio primo discorso.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'onor. senatore Rossi Alessandro.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Dò lettura di un'altra domanda d'interpellanza, dello stesso signor senatore Rossi Alessandro, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli esteri e l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sull'attendibilità delle voci corse intorno a nuovi accordi commerciali ».

Domando all'onorevole ministro degli esteri se e quando intenda di rispondere.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Posso rispondere subito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Perchè non vi sia nessun equivoco e per non mancare ai riguardi che io devo al senatore Rossi, sarà bene che io dica fin da ora che

assumendo la direzione del Ministero degli esteri io non ho trovato in corso alcun negoziato che si riferisca agli accordi commerciali fra l'Italia e la Francia.

In tale stato di cose l'onor. senatore Rossi ben comprende che io sono obbligato ad un grande riserbo, nè crederei conforme all'interesse pubblico il fare delle dichiarazioni su tale argomento. (*Benissimo. Approvazioni*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io devo accusarmi di non avere avuto occasione di incontrare prima di questo momento il signor ministro degli affari esteri, chè mi sarei aperto con lui.

Non esito a riconoscere il senso delle espressioni che egli vien di fare in Senato, riguardo ad un argomento così delicato. Io non volevo che presso a poco le dichiarazioni che egli ha fatte. È corsa una voce, pochi giorni or sono, in cui si parlava di accordi per compensi fra Tunisi e quegli eventuali che riguardano la tariffa minima francese di fronte alla nostra convenzionale. Argomenti di grande importanza, politica ed economica, sui quali l'opinione pubblica non si è pronunciata. Tuttavia si designava anche la persona, un alto impiegato, che doveva andare a Parigi. Non aggiungo altro, e lasciandomi pienamente bastare la risposta datami dall'onor. Visconti-Venosta, ritiro per oggi la mia domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Così l'interpellanza è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debitore dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio » (N. 205).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio.

Prego si dia lettura del progetto di legge: Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (*V. Stampato n. 205*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento del debito verso l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino per annualità arretrate a tutto il 30 giugno 1896, oltre gli interessi e le spese di giudizio, dovute in forza di sentenza della Corte di appello di Torino del 19 marzo 1895.

(Approvato).

Art. 2.

A tale scopo verrà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio 1895-96 del Ministero dell'interno, la somma di L. 328,721 20, occorrente per pagare il capitale, le spese di giudizio liquidate e gli interessi fino al 30 giugno 1896, oltre quella necessaria per provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'interesse 5 per cento dal 1° luglio 1896 al giorno del pagamento sulla somma capitale di L. 291,500.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Stante l'ora tarda, rimanderemo la seduta a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego si suggelli l'urna che contiene le schede della votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile :

Votanti	68
Favorevoli	57
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Conversione in legge del regio-decreto portante modificazioni alla tariffa doganale :

Votanti	67
Favorevoli	57
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani :

1. Interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio dei ministri sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

2. Discussione del progetto di legge: Inchiesta sull'esercizio ferroviario.

La seduta è tolta (ore 17 e 50).

XCVIII.

TORNATA DEL 23 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente proclama il ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze fra i senatori Ricotti e Parenzo — Il presidente del Consiglio presenta i seguenti progetti di legge: Approvazione della convenzione tra l'Italia e lo Zanzibar per la concessione degli scali del Benadir; Proroga al 12 gennaio 1897 dell'accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e la Bulgaria; Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito; Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma; Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia; Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale; Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia — Il ministro della pubblica istruzione presenta i seguenti progetti di legge: Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli; Arredamento e miglioramento degli istituti universitari di Torino — Sull'ordine dei lavori del Senato, in seguito alla presentazione di questi progetti di legge, parlano i senatori: Brioschi, Rossi Alessandro, Majorana-Calatabiano, Gadda, Vitelleschi, Sensales, Todaro, Saredo, il presidente del Consiglio, i ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione ed il presidente del Senato — Il Senato delibera: di togliere dall'ordine del giorno il progetto sugli infortuni; di sospendere la deliberazione sugli altri progetti, oggi presentati, a quando saranno in stato di relazione; si rinviando alla Commissione permanente di finanze i progetti sulle università di Napoli e di Torino e quello sugli zolfi; si rinviando alla Commissione speciale i progetti di trattati colla Bulgaria e lo Zanzibar — Discutesi il progetto di legge: Modificazioni alle leggi sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 3^a) (n. 190), e parlano nella discussione generale il ministro delle finanze, il relatore senatore Majorana-Calatabiano ed il senatore Canonico — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto che è rinviato allo scrutinio segreto — Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge n. 205 e 190 e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, che risultano approvati — Proclama eletto a membro della Commissione permanente di finanze il senatore Ricotti.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti tutti i ministri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Proclamazione di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze.

Senatori votanti 64
Maggioranza. 33

Il signor senatore Ricotti ebbe voti 31
» Parenzo. . . » 23
» Perazzi . . » 3
Schede bianche 7

In conseguenza di che, nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà poi alla votazione di ballottaggio tra i signori senatori Ricotti e Parenzo che ottennero il maggior numero di voti.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Bruzzo di un mese e Pietracatella di quindici giorni per motivi di salute; Marignoli e Colombini di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Mi onoro presentare al Senato, a nome del mio collega degli affari esteri, i due seguenti progetti di legge:

Approvazione della convenzione tra l'Italia e le Zanzibar per la concessione degli scali del Benadir;

Proroga al 12 gennaio 1897 dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria.

Presento poi un altro progetto di legge:

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario di Santo Spirito.

A nome del mio collega delle finanze presento un progetto di legge per: Abolizione del dazio di uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale.

A nome del mio collega del Tesoro un altro progetto di legge: Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia.

Altro disegno di legge: Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

E, infine, un disegno di legge per: Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896

per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.

Io prego vivamente il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge per l'abolizione del dazio d'uscita sugli zolfi ed inviarlo per il suo esame alla Commissione permanente di finanze.

Pregho che sia anche dichiarato d'urgenza il disegno di legge per la Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.

E, poichè si tratta di convertire in legge un decreto reale che è già in parte in esecuzione, prego il Senato di volerlo, non solo dichiarare d'urgenza, ma, se lo crede, di nominare una speciale Commissione che lo esamini, acciocchè l'urgenza abbia efficacia.

Alla stessa Commissione, se il Senato lo consente, si potrebbe anche inviare l'altro progetto di legge per la « Conversione per un decennio delle opere dotali ed altre fondazioni a favore della pubblica beneficenza ospitaliera in Sicilia ».

Raccomando alla sollecitudine del Senato i disegni di legge per la beneficenza romana e per il Banco di Santo Spirito, che sono ambedue ugualmente urgenti e degni, a mio avviso, della considerazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati; e cioè il primo per Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli, e il secondo per Arredamento e miglioramento dell'Istituto universitario di Torino.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due progetti di legge.

Questi due disegni di legge, pare a me, che per ragioni di competenza dovrebbero essere trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Abbiamo undici o dodici disegni di legge...

PRESIDENTE. Nove...

Senatore BRIOSCHI. Io ne ho contato di più, ma mettiamo pure nove, i quali sono tutti di

grande importanza. Ora è possibile che in questo scorcio di sessione e con questo caldo, mentre la Camera ha già preso le proprie vacanze, noi possiamo discutere ed approvare tutti questi progetti di legge?

Io credo che il presidente del Consiglio abbia avuto una buona idea designandone tre di questi come principali, e non dubito che il Senato risponderà con sollecitudine alla preghiera del presidente del Consiglio. Ma a me pare che sia quasi un mancare al nostro decoro l'accettare in massima tutti questi progetti di legge, e credere che in pochi giorni si possano tutti discutere ed approvare.

Quindi io, per conto mio, chiedo che il Senato sia interrogato in proposito, e cioè dica se crede che, oltre ai tre progetti indicati dal presidente del Consiglio, si debbano discutere anche gli altri oggi presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

DI RUBINÌ, *presidente del Consiglio*. Io ringrazio anzitutto l'onorevole Brioschi il quale riconosce l'urgenza indiscutibile dei tre progetti per la Sicilia.

Si tratta di un decreto reale, in parte già eseguito, dell'abolizione dei dazi d'uscita sugli zolfi, che è urgentissimo, e di una piccola legge per inversione di alcuni legati di beneficenza, che può chiamarsi una leggina, ma che, pure, ha la sua grande efficacia. Mettendo da parte questi disegni di legge che sono evidentemente importanti, anche perchè non si può negare essi abbiano un carattere politico, mi permetta, ora, l'onorevole Brioschi che io esamini, così fuggacemente, il valore degli altri disegni di legge che ho presentati. Ve n'è uno per il Banco di S. Spirito: l'intento pel quale il Governo del Re presentò il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, che lo ha approvato, fu quello d'impedire o per lo meno attenuare una catastrofe grave e grandemente pericolosa, che conturberebbe grandemente la città di Roma e potrebbe avere degli effetti spiacevoli anche sul credito pubblico.

Lascio decidere al Senato se questo sia un disegno di legge che possa essere messo in disparte. Un altro disegno di legge concerne la beneficenza di Roma.

L'onorevole Brioschi sa, meglio di ogni altro, quanto sia intricato e difficile questo problema

della beneficenza romana, il quale ha una storia. Fortunatamente si è potuto venire ad accordi colle varie amministrazioni interessate, in seguito ai quali è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge che ora sta dinanzi al Senato.

Vi sono qui due interessi da soddisfare: quello degli Istituti di beneficenza ed un altro, che mi permetto di dire più alto, di sistemare cioè, una pendenza pericolosa per l'erario nazionale, che conviene, nel sentimento mio, di liquidare al più presto possibile.

Vi sono ancora le due Convenzioni col Zanzibar e con la Bulgaria. Se l'onorevole Brioschi crede che si debbano abbandonare, sono disposto ad abbandonarle, ma voglia almeno consentire che si discuta la legge sulla beneficenza romana e quella per il Banco S. Spirito.

Quanto ai due disegni di legge relativi alle Università di Napoli e di Torino, lascio la parola al mio collega della pubblica istruzione.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Poichè è venuto in questione l'ordine del giorno sui nostri lavori, mi permetta il Senato che io gli rivolga una vivissima preghiera alla quale sono costretto. Quando verrà quel felice giorno in cui la chiusura delle due Camere possa farsi contemporanea?

Intanto non mi tocca insistere su questo desiderio, poichè quando il nostro presidente dà l'esempio di una così profonda e patriottica abnegazione, io stonerei aggiungendo una parola.

Qui però si tratta che domani o sabato deve venire in discussione, e sta nell'ordine del giorno del Senato, la legge sugli infortuni, una legge che da 16 anni si dibatte in Italia, come un progetto simile da 15 anni si dibatte in Francia. Questo vi attesti della sua importanza.

Nel 1892 il Senato vi ha impiegate quattro lunghe tornate e ne è uscita la legge con 22 voti di minoranza.

Il presente progetto, ritornato agli Uffici del Senato ha incontrato il consentimento di insistere sui principî medesimi della legge del 1892 che vennero modificati dalla Camera elettiva...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Sono informato per parte dei colleghi che la discussione generale non sarà certamente breve, e che saranno presentati degli emendamenti anche sugli articoli. Io dichiaro per parte mia di non avere piena ed intera la libertà del mio voto, perchè, o la legge si approva tale e quale, ed è un partito che parrebbe dettato dall'urgenza, oppure la si modifica, e questo avverrebbe a Camera chiusa.

Io domanderei quindi al Senato che volesse consentire che questo progetto di legge sia rimandato a novembre; allora avremo il tempo di discuterlo fino al fondo, poichè si tratta di una legge eminentemente politico-sociale ed economica che sotto questa pressione di stagione e col citatovi dilemma, non si potrebbe tranquillamente discutere.

Questa preghiera, io volevo farla due giorni sono, ma allora il relatore era trattenuto da circostanze famigliari a poter venire a Roma. Adesso che un telegramma suo mi avverte che domani sarà qui, mi credo ancor più sciolto di poter fare questa proposta, e prego il Senato di volerla accogliere.

PRESIDENTE. Avverto che vi sono due proposte: una del senatore Brioschi, che il Senato si limiti a discutere, delle leggi presentate oggi, le sole tre che riguardano la Sicilia, cioè il Commissariato, la legge sugli zolfi, e quella per le opere dotali.

Vi è poi l'altra proposta del senatore Rossi che consiste semplicemente nel tórre dall'ordine del giorno la legge sugli infortuni.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non dubito che l'onorevole Brioschi, professore illustre, non vorrà insistere nella proposta che siano rimandati ad altro tempo, i progetti per le Università di Torino e di Napoli. Sono due progetti la cui urgenza è manifesta.

Quello dell'Università di Napoli, tende a sciogliere una questione che dura già da 11 anni, per cui molti progetti e studi sono stati compiuti, e con uno slancio veramente ammirevole, tutte le provincie meridionali, hanno creduto dover dare l'obolo loro, alla ricostruzione della grande Università.

Rispetto all'Università di Torino, l'urgenza è anche più manifesta, poichè si tratta di edifizii universitari già da gran tempo costruiti e che per difetto di arredamento, non possono essere adibiti all'uso cui sono destinati.

Io non dubito che quando la convenzione sia approvata la provincia e la città di Torino, provvederanno con tanta sollecitudine che a novembre gli Istituti universitari potranno servire ai bisogni della scienza.

Del resto credo che questi progetti non daranno luogo a discussioni molto lunghe: mi affido al patriottismo del Senato, e prego l'onorevole Brioschi, di non voler insistere nella sua proposta.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io devo insistere indipendentemente da tutte le ragioni che il presidente del Consiglio e il ministro della pubblica istruzione hanno dette; e devo insistere per questa ragione, perchè fra i tre progetti relativi alla Sicilia, uno, il principale, è di una importanza grandissima, e noi che abbiamo tenuto dietro alle discussioni parlamentari dell'altra Camera abbiamo veduto quali splendidi discorsi si sono fatti in un senso e nell'altro; ora, a me parrebbe veramente strano che, pressati dal lavoro che ci si vuol mettere sulle spalle, si dovesse approvare questo progetto, leggendo solo gli articoli, come in questa parte dell'anno più volte è accaduto. E poichè credo che per cotesto progetto di legge ciò non si debba fare, così insisto nella mia proposta. E giacchè ho la parola, seguo l'esempio del senatore Rossi e faccio un'altra proposta.

All'ordine del giorno d'oggi è iscritta anche l'inchiesta ferroviaria che io sono pronto a discutere. Però devo constatare un fatto ed è questo: che la Camera ieri ha finito i propri lavori e non ha nominato i commissari richiesti da tale progetto di legge, che la Camera stessa ha approvato.

Ora, siccome l'inchiesta ferroviaria deve essere fatta da commissari presi in parte dalla Camera elettiva ed in parte dal Senato, se la Camera non ha nominato i commissari è segno che essa stessa vi ha rinunciato.

Quindi io propongo che il progetto di legge dell'inchiesta ferroviaria sia rimandato a novembre, poichè se anche fosse approvato oggi

dal Senato, non avrebbe nessun effetto pratico.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io mi rimetto, come è naturale, agli ordini del Senato, ma debbo distinguere i progetti di legge che ci stanno dinanzi in due categorie: gli indispensabili come strumenti necessari di Governo, e gli altri disegni di legge, per me ugualmente necessari, ma non così imprescindibili come i precedenti.

Io sono dell'opinione del mio collega della pubblica istruzione quanto ai due disegni di legge relativi alle università.

Vorrei pregare l'onor. Rossi di non insistere nella proposta che egli fa relativamente alla legge sugli infortunî, trattandosi di una questione matura; del resto, la stessa preghiera gli sarà fatta dal mio collega ministro dell'agricoltura, industria e commercio; ma convengo che il danno, che pure vi sarebbe, sarebbe meno grave del danno che ne risulterebbe allo Stato qualora non si votassero quegli altri disegni di legge che io considero come assolutamente imprescindibili.

Mettiamo da parte i tre disegni per la Sicilia, che l'onor. Brioschi consente discutere; ma io non posso a meno di annoverare fra gli imprescindibili, il disegno di legge sul Banco di Santo Spirito e quello della beneficenza romana, perchè non credo che il Senato voglia assumersi la responsabilità grave che incontrerebbe qualora questo disegno di legge rimanesse in sospeso; perchè la sola presentazione di questo disegno di legge, pure volendo ovviare ad una catastrofe, ha prodotta una grave crisi, ed il peggio che si potrebbe fare, sarebbe quello di non far più nulla e di lasciare aggravare la crisi la quale produrrebbe inevitabilmente una catastrofe, quella catastrofe che si cerca di evitare.

E poi, circa il disegno di legge sulle beneficenze, l'onor. Brioschi sa bene quali sono le condizioni nostre; per necessità di cose si pagano somme che non sono state stanziare in bilancio e si è obbligati, anche per necessità, ad eccedere gli stanziamenti, e questo per centinaia e centinaia di migliaia di lire.

Ora, non crede l'onor. Brioschi che sia tempo di regolare questa partita?

Io non penso che caschi il mondo se questo non si fa, ma, francamente, mi pare, che dal momento che la questione è arrivata quasi a maturità, il Senato, non dico che mancherebbe al suo dovere, perchè il Senato non vi mancherebbe mai, ma non gioverebbe alla pubblica cosa qualora non volesse discutere questo progetto di legge.

Quindi, per concludere, io dico: qui dobbiamo dividere i disegni di legge che ci stanno dinanzi in due categorie, gli imprescindibili che sono i tre disegni di legge sulla Sicilia, sul Banco di San Spirito e sulla beneficenza romana, poi gli altri disegni di legge, la cui utilità non può essere messa in dubbio, e che sono condotti a tal punto di maturità che mi parrebbe poco opportuno non discutere; ma ad ogni modo, su di questo, io, pur facendo appello alla buona volontà del Senato, potrò rassegnarmi.

Del resto, dovrò rassegnarmi a tutte le deliberazioni del Senato, ma non posso assolutamente supporre che esso voglia negare la discussione di quei disegni di legge, che io ho dichiarato imprescindibili, non a capriccio, ma perchè realmente trattano di materie che richiedono una pronta risoluzione.

Una parola sull'inchiesta ferroviaria. L'osservazione dell'onor. Brioschi è giustissima. Egli dice: «Là Camera è in vacanze; se noi approviamo questo disegno di legge, esso non potrà essere attuato, inquantochè, per effetto di questa legge, le due Camere dovrebbero nominare i componenti della Commissione d'inchiesta; e poichè una di queste Camere temporaneamente non c'è, possiamo rimandare la discussione del disegno di legge a novembre». E sia, onor. Brioschi! Comprendo, però, che qui vi è una grande questione politica. la quale, evidentemente, impone al Governo degli obblighi e delle responsabilità. Io non pavento nè quelli, nè questa, perchè, qualora giudicassi assolutamente necessario di fare un'inchiesta, credo che il Governo abbia potestà di farla per decreto reale.

Quindi, su questo punto, consento nelle conclusioni dell'on. Brioschi, ma vorrei, che anche egli mi facesse una concessione, e accettasse le mie proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io avrei avuto motivo di parlare a proposito della mozione del senatore Rossi, poichè faccio parte della Commissione del progetto di legge sugli infortuni del lavoro; ma, essendo assente il relatore, senatore Lampertico, che sarebbe il solo che potesse e volesse sostenere il disegno di legge quale è stato modificato dall'Ufficio centrale, io non chiedo che si debba accogliere la proposta del senatore Rossi, nè mi schiero contro di essa.

Mi asterrò, e accetterò, quale membro della Commissione, quella qualsiasi deliberazione cui vorrà appigliarsi il Senato.

Invece, mentre per l'accennato obbietto io mi sarei astenuto dall'intervenire nella discussione dell'incidente, tanto vero che avevo già rinunciato alla parola, non posso astenermi di parlare a proposito della proposta del senatore Brioschi, di rinviare cioè a novembre la discussione della legge d'inchiesta ferroviaria.

Il senatore Brioschi appartiene alla maggioranza che respinge l'inchiesta, ed è il relatore in nome di tale maggioranza.

Una proposta di rinvio che fosse accettata dal Senato significherebbe un voto di reiezione...

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ed alcuni senatori*. No, no...!

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Mi permetta onor. signor presidente del Consiglio, che io dica, che significa, a parer mio, subordinatissimo, reiezione dell'inchiesta votata dalla Camera dei deputati.

Lo significa, perchè siamo di fronte ad una relazione contraria; lo significa, perchè propo- nente del rinvio è lo stesso relatore.

Io appartengo alla minoranza che ha accettato l'inchiesta nei precisissimi termini nei quali venne dalla Camera, e nei quali fu mantenuta dal predecessore dell'attuale ministro dei lavori pubblici, che intervenne, per fare dichiarazioni in proposito, nell'Ufficio centrale.

Sostenendo l'inchiesta ed appartenendo alla minoranza composta di soli due voti che, per altro, sono qualche cosa in una Giunta composta di cinque, io faccio rilevare al Senato, il quale è sempre, s'intende bene, nella pienissima potestà di discutere l'inchiesta in merito, accettandola, respingendola, modificandola, io faccio rilevare al Senato, che, per quelle me-

desime considerazioni politiche per le quali l'onorevole presidente del Consiglio dice trovare giusto che l'inchiesta si discuta - tanto che, ove non la si deliberasse fin da ora, egli riparerebbe promuovendo d'istituirla per decreto reale - per coteste medesime considerazioni, dico, la discussione si deve fare.

E spiego meglio il mio pensiero.

L'inchiesta che procedesse per decreto reale, non sarebbe un'inchiesta legislativa, salvo si trattasse di decreto reale da convertirsi più tardi in legge.

Ora, se per decreto reale da convertirsi più tardi in legge potesse piacere al Governo - il quale del resto ne ha fatti tanti per cose ben più gravi - di ordinare una inchiesta e, quanto all'obbietto, ripetesse le disposizioni della legge, e circa ai componenti, col decreto medesimo ne riferisse le nomine ai rispettivi presidenti delle due Camere, e a sè, nel numero e proporzione onde nella legge in discussione: in tale ipotesi, noi avremmo - salvo le più lontane deliberazioni del Parlamento - tutti gli effetti della discussione e dell'accoglienza della legge d'inchiesta, e sarebbero eliminate le obiezioni che, ora votandola, rimarrebbe lettera morta, attese le vacanze della Camera elettiva.

Ma, in tal caso, onorevole Brioschi, non già il voluto, ma l'effetto opposto avreste raggiunto.

Però, quello da me accennato, non è, io penso, il sentimento dell'onorevole presidente del Consiglio nè di tutto il Ministero, il quale di certo non vorrà seguire un andazzo cotanto pregiudizievole agli ordini costituzionali. E allora si tratterebbe d'una inchiesta amministrativa.

Ma l'inchiesta amministrativa addosserebbe, a parer mio, enorme responsabilità al Governo; perchè il Governo non potrebbe decampar dall'assegnare a compito della inchiesta quello medesimo che fu deliberato dalla Camera.

D'altra parte, si faccia o no la legge d'inchiesta, il Governo ha creduto e crede, per quanto me so, di ritenersi libero nei suoi movimenti circa a studio e presentazione di progetti, a trattative, a modificazioni, a tutto. Ma, quando esso stesso decretasse l'inchiesta, per ciò medesimo si sarebbe vincolato ad attendere, a non agire, e più tardi a far noti i risultati dell'inchiesta, e da essi trarre ammaestramento.

Ora, tra i due mali, a me pare sia il minore quello che si vada avanti, oggi stesso o domani, nella discussione del disegno di legge sull'inchiesta ferroviaria.

E non aggiungo che una parola. Dato, come io vorrei che fosse dato, che il Senato accetti l'inchiesta quale venne votata dalla Camera elettiva con piena concordia di tutti i partiti, e nella formola di cui fu promotore il Governo; dato ciò io non vedo quell'impossibilità di farla in esecuzione e dentro i termini designati dalla legge.

La Camera non è sciolta, tanto che il Parlamento c'è; ma è prorogata, cosicchè il Senato siede; solamente è aggiornata a domicilio. Ma, quando noi per adempire al nostro dovere, sediamo e sederemo forse fino al principio di agosto; qual meraviglia che si chiami, sia anche per un giorno solo la Camera, perchè faccia la nomina, in seguito ad una legge che il Governo si affretta a promulgare, che pur faccia la nomina dei suoi rappresentanti?

Sarebbe un ostacolo superiore a qualunque ragione di convenienza morale e politica, il dover apportare un lieve disagio ai rappresentanti del paese, nel fine di provvedere a cosa di cotanta ragionevole urgenza, e cotanta attesa dalla Camera stessa? Non sarebbe in numero, ci si obietta. Io non posso nemmeno sospettarlo. Ma in ogni caso gli avversari della legge diranno: *o felix culpa!*

Sarà la Camera allora, che recederà dal suo proposito di volere l'inchiesta. Ma cotesta è piccola speranza, ben lontana.

Per le fatte considerazioni pertanto, io raccomando al mio collega della maggioranza della Commissione dell'inchiesta, di recedere dalla sua proposta di togliere il disegno di legge dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onor. senatore Rossi ha proposto il rinvio a novembre della legge, che è all'ordine del giorno, sugli infortuni.

Io penso che il rinvio dell'esame di questa legge a novembre sia un atto grave, anche per il significato che a questo rinvio si darebbe fuori di qui. D'altronde prego il senatore Rossi di considerare che il motivo di dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale si riduce a un solo:

quello della colpa grave; dissenso certamente d'importanza, ma che riguarda una questione sulla quale oramai le convinzioni debbono essere formate. Quindi credo che anche questo dissenso potrà essere eliminato con una discussione non lunga. Considerando il significato che il rinvio potrebbe avere, considerando che l'esame di questo progetto di legge, che oramai sta all'ordine del giorno dei due rami del Parlamento da tanti anni, potrebbe essere condotto a termine in breve tempo, io faccio all'onor. Rossi una preghiera ed è questa: di non volere insistere nella sua proposta. Egli ci ha annunciato che il relatore domani sarà qui al suo posto. Io confido che la discussione sollecitamente iniziata, potrà condursi a termine, senza che occorra quel lungo tempo del quale egli si è fatto argomento per domandare il rinvio di questa legge a novembre.

Prego il senatore Rossi a non volere insistere nella sua proposta; ad ogni modo prego il Senato di non volerla accogliere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. L'onor. presidente del Consiglio mi ha rivolto la preghiera di non insistere riferendosi a quello che sarebbe per dire il suo collega il ministro di agricoltura, industria e commercio.

L'onorevole Guicciardini dice: Pensate quale grave significato avrebbe la vostra proposta nel paese.

Io, in verità, questo grave significato non lo posso comprendere, a meno che l'onor. Guicciardini non creda che al Senato non rimanga altro da fare che approvare la legge tal quale è; allora avrebbe pienamente ragione di soggiungere, come ha soggiunto, che la discussione sarà molto breve.

Però questo io non lo posso credere.

La sola differenza, di poco valore a parer suo, si riduce all'art. 10, che riguarda la colpa grave.

Ma è appunto là che sta tutto il pernio della legge, ed io sono ben lontano dal dargli quella lieve importanza che vi ha dato l'onor. Guicciardini.

Anzi penso che quello sarà il punto che sollevierà nel Senato le maggiori discussioni, giacchè fu il medesimo che nel 1892, malgrado

tutto il valore e l'autorità del relatore, onorevole Auriti, non venne dal Senato accolto.

Io credo che questa legge susciterà, e desidero che la susciti, in Senato una larga e profonda discussione.

Ringrazio poi l'onor. Majorana-Calatabiano che, come membro dell'Ufficio centrale ha dichiarato per parte sua di essere a disposizione del Senato, e quindi rimanere neutrale.

Mi è d'uopo però, per riguardo al Senato stesso, insistere sulla mia proposta, e pregare il nostro presidente di metterla ai voti.

Capisco facilmente che il Governo desideri che tutti i progetti da esso presentati possano essere discussi ed approvati.

L'onor. presidente del Consiglio ci parlò di rassegnazione, ma non dubito che nell'animo suo terrà in pari considerazione i riguardi dovuti al Senato.

Onde giustificargli agli occhi suoi io non tornerò a parlare della grande importanza della legge. Se oggi il Governo la riconosce verso il Senato, non dubito che la riconobbe anche alla Camera dei deputati quando la discussione si faceva nelle sedute mattutine con cinquanta o meno deputati presenti...

PRESIDENTE. Onor. senatore Rossi, non si occupi di quello che hanno fatto altri, ma solo di quello che dobbiamo fare noi. Non tocca a noi il censurare quello che si fa in altra aula, non abbiamo questo diritto.

Senatore ROSSI ALESSANDRO.

Voce dal sen fuggita...

con quel che segue; e me ne pento.

PRESIDENTE. L'avvertenza allora le servirà per un'altra volta. (*Viva ilarità*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Finisco tornando nuovamente a pregare il Senato perchè, e per l'autorità sua, e pel valore e la importanza della legge in parola voglia approvare la mia proposta.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione possa porsi così:

Abbiamo due proposte che riflettono l'ordine del giorno; una del senatore Rossi Alessandro di torre dall'ordine del giorno, rimandandola a miglior tempo, la discussione della legge sugli infortuni; un'altra dell'onorevole Brioschi di torre dall'ordine del giorno la legge sulla inchiesta ferroviaria.

Abbiamo inoltre una proposta del senatore Brioschi la quale riflette i disegni di legge presentati oggi dal presidente del Consiglio dei ministri; e questa consisterebbe nel discutere fra questi progetti, solo quei tre che riflettono la Sicilia, cioè: *il Commissariato, la legge sugli zolfi e l'inversione delle Opere dotati a favore della beneficenza ospitaliera.*

Verremo dunque ai voti.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. È vero che io ho chiesto di rimandare la discussione sulla inchiesta ferroviaria a novembre, perchè adesso si farebbe cosa inutile, e le cose inutili a me non è mai piaciute farle; siccome però un nostro collega ha dichiarato che a lui sembra invece utile di discutere ora questa legge, così io desidererei che questo nostro onorevole collega volesse e potesse dimostrare questa utilità. Intanto il Senato dovrebbe nominare una Commissione di sei senatori.

Però la Camera ora non siede più, ma se si crede che la Camera si possa ancora radunare domani, allora discutiamo pure il progetto di legge. Pare a me che non sarebbe cosa degna del Senato di trattare ora una questione che non può avere alcuna pratica applicazione. Io questo ho detto, ed in questo senso mantengo la mia proposta.

Il Governo si inalbera ogni volta che si tratta dell'inchiesta ferroviaria, ma al Governo si risponderà domani a proposito dell'interpellanza dell'onor. Vitelleschi.

L'onor. presidente del Consiglio ha avuto la bontà di dirigersi a me e di dirmi che vi sono altri due progetti di legge dei quali non si può non disconoscere la gravità e l'urgenza.

Ed è vero; l'uno e l'altro di questi progetti di legge sono gravi; però non posso non rammentare che nell'altro ramo del Parlamento essi furono molto discussi e che la votazione dei medesimi portò un numero assai scarso di voti favorevoli, mentre tutti gli altri progetti di legge, approvati ieri sera, ebbero una votazione splendidissima. Da ciò mi nasce il dubbio che il Senato ci debba lavorare in torno con molta cura, per vedere se siano o no da approvarsi. Ed è in questo senso che ho fatto le mie osservazioni: il Senato è composto d'uomini non così giovani come quelli che sono al Go-

verno (*si ride*), e lavorare in questi giorni seriamente intorno a questi disegni di legge non è cosa facile.

Io so, perchè tutti gli anni sono stato qui di questa stagione, che la Commissione permanente di finanze ha lavorato anche col caldo parecchi giorni attorno alle relazioni, ma poi è sempre venuto un giorno nel quale noi commissari abbiamo dovuto dire: basta!

Ora si deve considerare che tutto ciò ridonda a danno del decoro del Senato.

Quindi io, per amor di conciliazione, consentirei che si discutessero anche gli altri due progetti di legge proposti dal presidente del Consiglio, ma niente di più; ossia i tre progetti della Sicilia dei quali, se non m'inganno, desiderava, che uno fosse mandato alla Commissione di finanze, e gli altri due ad una Commissione nominata dal nostro presidente. Poi si potrebbero discutere quelli per la beneficenza di Roma, e del Banco di Santo Spirito, deferendone l'esame agli Uffici, e così finiremmo il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che il senatore Brioschi ritiri la sua proposta relativa all'inchiesta ferroviaria.

Senatore BRIOSCHI. La ritiro.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io mi permetterei di pregare il Senato, ed anche l'onorevole senatore Brioschi, di consentire che i due disegni di legge sul Commissario e la beneficenza siciliana vadano alla Commissione speciale, che il disegno di legge per l'abolizione del dazio d'esportazione degli zolfi vada alla Commissione di finanza e che tutti gli altri disegni di legge seguano il loro corso normale.

Io voglio sperare che gli Uffici, che prenderanno in esame il disegno di legge, ne riconosceranno più che l'urgenza l'assoluta necessità, e quando esso sarà in istato di relazione, il Senato potrà prendere le sue definitive deliberazioni.

Io voglio sperare che l'onorevole Brioschi vorrà consentire in questo procedimento, che è il procedimento normale di tutte le assemblee, poichè non si può, *a priori*, determinare per quanto tempo dureranno gli studi degli Uffici e delle Commissioni.

Abbiamo fiducia negli Uffici, abbiamo fiducia nelle Commissioni, e, se faranno il loro lavoro e son persuaso che lo compiranno con alacrità, e, se saranno persuasi dell'urgenza, riferiranno subito al Senato.

In questo caso il Senato potrà deliberare volta per volta, ispirandosi a quell'alto sentimento di dovere che ha sempre diretto e governato le sue deliberazioni.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io interpreto il silenzio del senatore Brioschi rispetto ai disegni di legge universitari come indizio che egli non insista nella sua proposta. E per verità, per le medesime ragioni che ha detto, non dubito che egli non insista più, se era una ragione perchè altre leggi non si discutessero, la votazione scarsa ottenuta nell'altro ramo del Parlamento, poichè questi due disegni di legge hanno ottenuto una invece votazione splendida, evidentemente si deve venire alla conclusione di discuterli, conclusione che è sperabile nel Senato incontri favore.

E poichè questi disegni di legge nell'altro ramo del Parlamento hanno dato luogo a breve discussione, è da augurarsi che non diano luogo a larga discussione neppure in Senato. Prego l'onorevole Brioschi, se ho interpretato bene il pensiero suo, di considerare che giusta le proposte accettate, alla Commissione di finanza, alla quale sarebbe devoluto l'esame dei due disegni di legge, non è devoluto che un solo degli altri disegni di legge, quindi il lavoro della Commissione di finanze non sarà molto grave ed essa potrà in queste brevi ultime sedute risolvere, senza eccessiva fatica, questioni che sono gravi ed urgenti per l'avvenire dell'istruzione pubblica.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola per esprimere soltanto un desiderio, cioè che l'onorevole presidente del Consiglio contempli fra i progetti urgenti (e pregherei anche l'onor. Brioschi di aderire in questo), quello che riguarda i lavori di Genova, perchè effettivamente abbiamo dei lavori di tale urgenza relativamente al servizio del traffico di Genova, che non possono essere differiti dinanzi all'imminenza della

stagione in cui tutti gli anni sorgono grandi, fondati e giusti lamenti.

Oggi noi abbiamo avuto l'onore di una conferenza col ministro dei lavori pubblici, il quale si è riservato di dirci domani nel seno dell'Ufficio centrale, in qual modo egli crede opportuno di provvedere a questa urgenza.

Intanto io desidererei che non sia oggi pregiudicata la questione ed escluso immediatamente dai progetti urgenti questa legge, che si riferisce ad un'urgenza tante volte reclamata, tante volte proclamata, e dal Governo e dal Senato.

Questa sola preghiera mi permetto di fare, preghiera alla quale certamente anche l'onorevole Brioschi non farà opposizione.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io ho manifestato la mia opinione intorno ai disegni di legge che erano stati presentati quest'oggi, contraddicendo, amichevolmente s'intende, a talune delle conclusioni a cui veniva l'onorevole senatore Brioschi. Ma la discussione è stata circoscritta unicamente a questi disegni di legge; soltanto per incidente si è parlato del disegno di legge sugli infortuni, ma nulla si è pregiudicato, parmi, e nulla intende pregiudicare il Governo, rispetto agli altri disegni di legge che sono presso gli Uffici centrali.

Io voglio sperare che gli Uffici centrali studieranno con sollecitudine i disegni di legge che sono stati presentati dal Governo del Re; voglio sperare che tutte le relazioni sopra questi disegni di legge saranno presentate al Senato, ed è allora, ma soltanto allora, che potrà sollevarsi la questione che muove l'onor. senatore Gadda.

Per conto mio, ripeto, io sono desideroso che siano ultimati tutti i disegni di legge che stanno avanti al Senato: non oso sperarlo, ma però non posso nascondere questo mio desiderio.

Senatore BRIOSCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI. Io approvo quanto ha detto in questo momento l'onor. presidente del Consiglio, che è però, a mio avviso, in contraddizione con quello che ha detto prima. Egli ha ammesso dappprincipio che il Senato fosse troppo sopraccarico di lavoro per i progetti presentati

oggi e quindi ha fatto distinzione fra i progetti indispensabili e quelli non indispensabili; ed io per parte mia non ho fatto che prendere la parola su questa distinzione.

Però pare che il presidente del Consiglio non tenga gran conto di questo fatto, e cioè, che se noi avessimo da introdurre qualche modificazione alle leggi, esse dovrebbero per forza essere riesaminate dalla Camera, e quindi fino a novembre non potrebbero andare in vigore.

Il presidente del Consiglio, pur mantenendo la sua proposta, ha detto: il Senato faccia quello che può. Ora questa, per me, è una cosa troppo vaga, e si è perciò che io mantengo la mia prima proposta, cioè, che il Senato debba dare tutte le sue forze per esaminare e discutere i tre progetti di legge così detti per la Sicilia e nulla più.

Non parlo del progetto di legge accennato dall'onor. Gadda perchè quello non è tra i progetti di legge presentati oggi dal Governo.

Ora, se il presidente del Consiglio mantiene la proposta primitiva e cioè che si discutano i progetti per la Sicilia, più i due progetti per la beneficenza di Roma e pel Banco di Santo Spirito, *nulla quaestio*; se invece mantiene la proposta ultima, vale a dire di lasciare che il Senato faccia quello che può, in questo caso io mantengo la mia prima proposta.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Onorevole Brioschi, scusi, mi sarò spiegato male, e ciò si può capire, perchè io non sono troppo abile oratore come lo è invece l'onor. Brioschi; ma io proprio l'assicuro che non v'è nessuna contraddizione fra le mie parole. Io ho detto una cosa sola: faccia il Senato come crede e sono convinto che il Senato lavorerà colla massima alacrità. Però io debbo distinguere i progetti di legge che sono d'imprescindibile necessità, che sono una vera necessità di Governo, dagli altri disegni di legge che non costituiscono questa imprescindibile necessità, e quindi io mi mantengo fedele a questa mia dichiarazione e torno a ripetere: vi sono i tre progetti di legge sulla Sicilia, il disegno di legge sulla beneficenza romana, il disegno di legge sul Banco di Santo Spirito che, nel sentimento mio, sono veri strumenti indispensabili, senza dei quali l'ono-

revole Brioschi, se fosse al Governo, non saprebbe come rispondere del Governo stesso, perchè, se fosse qui, direbbe anch'egli che questi sono strumenti necessari e indispensabili.

Vi sono tutti gli altri disegni di legge, fra cui quello indicato dal mio collega dell'istruzione pubblica e dal mio collega dell'agricoltura, industria e commercio, che io ritengo che il Senato farebbe bene a votare, come anche quello che è stato indicato dall'onorevole senatore Gadda, ma che non costituiscono uno di quelli strumenti indispensabili di Governo che sono assolutamente necessari. Vede dunque l'onore. Brioschi che non v'è contraddizione alcuna nelle mie parole, e io, francamente, credo che, se il Senato delibererà ora di rinviare alla Commissione di finanza il disegno di legge sugli zolfi, e ad una speciale Commissione gli altri due disegni di legge sulla Sicilia, credo che, per oggi, avrà adempiuto al compito suo ed avrà preveduto alle necessità del momento.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Il mio concetto, quando ho chiesto la parola la prima volta, era questo, che il Senato, una volta giunti alla fine di luglio, avesse il diritto di stabilire il proprio ordine del giorno senza lasciare nel vago l'ordine dei nostri lavori, come abbiamo sempre fatto fin qui. Ora mi pare che il Senato possa far ciò, inquantochè il presidente del Consiglio ha dichiarato che vi sono alcuni progetti di legge di tale importanza che, chiunque di noi fosse a quel posto, crederrebbe necessario che venissero approvati dal Senato.

Ebbene io chiedo che il Senato con una votazione deliberi che in questo scorcio di sessione, quando le relazioni potranno essere pronte, si discutano quei cinque progetti di legge dei quali ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio. Questa è la proposta che io faccio.

PRESIDENTE. La controversia è stata semplificata avendo il senatore Brioschi ritirata la proposta di togliere dall'ordine del giorno il progetto di legge sull'inchiesta ferroviaria.

Vi è dunque la proposta del senatore Alessandro Rossi, poi viene la proposta, o per meglio dire, vengono le due proposte del senatore Brioschi. Il presidente del Consiglio a sua volta ha fatto un'altra proposta, che consiste nel la-

sciare al Senato ampia libertà di deliberare per tutte le leggi presentate oggi quando siano pronte le relazioni; allora si stabilirebbe se vogliansi o non vogliansi discutere. Questa è la proposta del presidente del Consiglio.

Senatore BRIOSCHI. Io la combatto.

PRESIDENTE. Alla proposta del senatore Brioschi sta di fronte quella del presidente del Consiglio che ha la precedenza su di essa.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. In questo caso io non comprendo una questione di precedenza; si tratta di due proposte affatto differenti.

Io, come ho detto testè, ho preso la parola per rilevare il fatto che abbiamo più volte desiderato che il Senato formasse da sè il suo ordine del giorno pei suoi ultimi lavori. In questo intento io avevo da principio proposto che delle leggi presentate oggi si discutessero i tre disegni di legge riguardanti la Sicilia. Il presidente del Consiglio a questi tre disegni di legge ha pregato il Senato che se ne aggiungessero due altri, di cui ha dimostrato la importanza. E mi pareva che fossimo d'accordo. Ha poi soggiunto il presidente del Consiglio: se volete discutere anche gli altri progetti di legge, mi farete piacere.

E qui devo rivolgermi all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Egli dice che i progetti di legge relativi alle Università di Torino e di Napoli, vanno deferiti alla Commissione permanente di finanze. Vadano le leggi alla Commissione permanente di finanze o vadano agli Uffici, gli uomini non mutano; sono sempre gli stessi che debbono esaminarle.

Per terminare, dichiaro che non ci tengo a che si voti prima la mia proposta o quella del presidente del Consiglio.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare che in questa discussione si dimentichi un punto cardinale, ed è che il Senato discute molto a disagio a Camera chiusa, perchè discute con la presunzione che egli non possa e non debba introdurre nessuna modificazione nelle leggi.

Ora io non saprei abbastanza mettere il Senato sull'avviso contro questa piega, che tende a far supporre che l'opera del Senato sia assolutamente superflua. Che il presidente del Con-

siglio dica che vi sono due, tre leggi che sono una necessità di governo e che il Senato, piegandosi ad una necessità di governo, passi sopra ad ogni altra considerazione, io lo posso comprendere; ma che si debbano discutere a Camera chiusa delle leggi, come sono quelle peggiori infortuni sul lavoro, l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, ed altre 4 o 5 leggi che sono state presentate, per le quali non vi è assoluta urgenza, nella presunzione che il Senato non possa o non debba dire una parola in proposito, non possa o non debba introdurre alcuna modificazione, a me pare che ciò non debba tollerarsi. Ma quante volte noi in questa assemblea abbiamo sempre protestato, ed invano, contro questo sistema che tende a render nulla l'opera del Senato!

Non faccio alcuna proposta, ma sottopongo al Senato queste considerazioni. Io sono d'avviso che il Senato farà bene, nella sua longanimità, a concedere al Governo la discussione di quei progetti di legge che sono di estrema urgenza e necessari per l'azione del Governo stesso. Ma quanto alle leggi che non hanno tale carattere di urgenza, il Senato menomerebbe la propria autorità ove ne acconsentisse la discussione.

Epperò, pure non facendo alcuna proposta, sottometto al presidente del Consiglio e al nostro stesso presidente, il giudizio della presente situazione; dicano essi se dobbiamo discutere progetti di grandissima importanza, di cui l'urgenza non è dimostrabile, in questo momento, vale a dire nella presunzione che non si possano rimandare alla Camera dei deputati fino al novembre, il che equivarrebbe a non discuterli affatto.

PRESIDENTE. Come è naturale non rispondo all'invito che mi ha fatto l'onore senatore Vitelleschi chiedendo il parere del presidente intorno a questi ultimi argomenti. Non è mio ufficio: è mio ufficio porre la questione nei suoi veri termini.

Quindi la ripropongo.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha presentato nove disegni di legge, ed ha dichiarato quale, secondo lui, poteva essere il corso di alcuni di questi disegni di legge.

È sorta allora una proposta, la proposta dell'onore senatore Brioschi, che il Senato delibe-

rasse fin da oggi di discuterne solo un certo numero.

Sopra questa proposta del senatore Brioschi, il presidente del Consiglio ha detto: lasciate a tutti il corso consueto, del che io vi prego; e quando sia pronto il lavoro, allora voi delibererete se vogliate o no discutere alcune di queste leggi.

Ora io domando se questa proposta del presidente del Consiglio non sia quella sospensiva di cui l'art. 41 del regolamento parla così esplicitamente; l'art. 41 dice: « Sono messi a partito prima della questione principale: 1° La questione preliminare, cioè se siavi luogo il deliberare o no; 2° La questione sospensiva, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non indeterminato ».

Io domando adunque se questo non sia precisamente il carattere della proposta fatta dal presidente del Consiglio. Non ho fatto io il regolamento, l'applico soltanto...

Senatore BRIOSCHI. Non è applicabile quell'articolo.

PRESIDENTE... Lo dice lei, ma poichè a mio giudizio, a me pare di sì, non posso che richiedere il giudizio del Senato fra la sua opinione e la mia.

Senatore BRIOSCHI. Io sono sottomesso, credo che abbia torto, però mi sottometto a lei.

PRESIDENTE. Non posso a cotesta specie d'amnistia rassegnarmi, perchè io credo di aver ragione... (ilarità).

Senatore BRIOSCHI. Le do ragione subito. (Sì ride).

PRESIDENTE. Porrò ai voti la questione sospensiva, proposta dal presidente del Consiglio dei ministri; poi qualora non fosse accettata, porrò ai voti la proposta del senatore Brioschi, di limitare i progetti di legge a cinque.

Senatore BRIOSCHI. Sei.

PRESIDENTE. Non è questione di quell'uno; se sarà pronta la relazione allora se ne parlerà. Intanto la prima proposta che deve essere votata è quella di cancellare dall'ordine del giorno la discussione della legge sugli infortuni, messa innanzi dal senatore Rossi Alessandro; proposta che il Governo non accetta.

Senatore SENSALLES. Domando la parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SENSALLES. Appartenendo all'Ufficio centrale, che è agli ordini del Senato, dichiaro d'astenermi dal prendere parte alla votazione

intorno alla discussione o al rinvio di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Mi pare necessario, vedendo che alcuni non hanno capito bene la posizione della questione, di ripeterla ancora.

Vi è una proposta di modificazione dell'ordine del giorno, di torre dall'ordine del giorno la discussione della legge degli infortuni sul lavoro.

Vi è poi una proposta del senatore Brioschi di dichiarare fin d'ora quante e quali delle nove leggi presentate oggi dal Governo, il Senato intenda discutere in questo scorcio di sessione, e quali intenda di non discutere.

Questa è la proposta.

Contro questa proposta del senatore Brioschi il presidente del Consiglio ne ha opposta un'altra, ed ha detto: si dia il corso normale ai progetti di legge presentati; li studino le Commissioni e gli Uffici centrali che ne saranno incaricati; quando lo studio sarà pronto il Senato delibererà se voglia o non discuterli.

Questa è la proposta del presidente del Consiglio, che in fondo è un rinvio, una sospensione.

Ora domando all'onorevole senatore Rossi se mantiene la sua proposta.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. La mantengo, perchè credo che giovi anche alla proposta del presidente del Consiglio.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. Sulla proposta del senatore Rossi ho già dichiarato nettamente il mio avviso, come lo ha dichiarato il mio collega di agricoltura, industria e commercio.

Faccia però il Senato quello che crede. Io non posso oppormi se il Senato non crede opportuno di discutere oggi la legge che gli sta dinanzi; deliberi come vuole e si assuma anch'esso la sua parte di responsabilità.

La cosa è molto diversa, però, quanto alla proposta del senatore Brioschi.

Io credo, francamente credo, che la proposta dell'onorevole Brioschi vada oltre il segno, perchè, in altri termini, la proposta dell'onorevole Brioschi significa questo:

Il Senato dichiara di non prendere in considerazione i disegni di legge che sono stati

presentati dal Governo del Re. Questa è la questione.

Ora, onorevole Brioschi, questo non può essere il suo pensiero, ma la conclusione che risulterebbe dalla sua proposta sarebbe questa.

Ella dice: Di alcuni progetti di legge presentati dal Governo io mi voglio occupare e degli altri no; però il Senato può decidere come vuole.

Io credo che questo non sia conforme nè al regolamento nè allo Statuto.

In questi casi si procede altrimenti; cioè il Senato può determinare i progetti di legge ai quali dà la precedenza, come il Governo può indicare i progetti di legge che, a parer suo, debbono avere la precedenza; ma non si può dire *a priori*: io escludo l'esame di tutti gli altri disegni di legge.

Quindi io la prego, onorevole Brioschi, di consentire a che i disegni di legge presentati seguano il loro corso; quando sarà venuto il momento di fissare l'ordine del giorno allora la sua proposta calzerà.

Io credo che la proposta dell'onorevole Brioschi vada più oltre di quello che egli vorrebbe andare.

Io, quindi, supplico il Senato di ordinare che i disegni di legge presentati abbiano il loro corso regolare; salvo a nominare una speciale Commissione per i disegni di legge sulla Sicilia.

Quando le relazioni verranno innanzi al Senato, allora, e solamente allora, sarà il caso di deliberare. Si potrebbe adesso deliberare sul progetto di legge sugli infortuni. Se il Senato crede che non si debba discutere, faccia pure, lo può fare ed io mi rimetterò alle sue decisioni; ma non posso accettare che, *a priori*, si rimandino alle calende greche i disegni di legge che presenta il Governo del Re.

Questo certamente non vuole il senatore Brioschi, ed io in voce il suo alto senno, le sue grandi virtù ed il suo senso politico, nella speranza che egli vorrà aderire alle preghiere che gli muovo con calore, perchè, altrimenti, il Senato si metterebbe per una via che non è la sua.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi mantiene la sua proposta?

Senatore BRIOSCHI. La mantengo, ma non credo che vi si possa dare l'interpretazione che vi ha dato l'onorevole presidente del Consiglio.

Altro è il dire: rifiuto i progetti di legge presentati dal Governo e: rifiuto di esaminarli ora perchè la stagione è inoltrata! C'è differenza. Del resto la Camera è chiusa e noi potremmo apportare al progetto delle modificazioni per le quali essi dovrebbero rimanere sospesi.

Per queste ragioni io insisto nella mia proposta.

Essa non ha per niente lo scopo che le si è voluto attribuire; è molto meglio dire fin d'ora quel che potremo fare, o no.

Del resto anche nell'altro ramo del Parlamento si segue la stessa linea di condotta: il presidente del Consiglio presenta dei progetti di legge e la Camera dice se sia il caso di discuterli o no.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Quando sono però all'ordine del giorno.

Senatore BRIOSCHI. Ad ogni modo mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Verremo ai voti: La prima proposta che pongo ai voti è quella del senatore Alessandro Rossi.

Coloro i quali credono che debba esser tolta dall'ordine del giorno la discussione della legge sugli infortuni, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il Senato approva la proposta del senatore Rossi).

Viene poi la proposta del senatore Brioschi che è si deliberi, fino da oggi, di discutere cinque soli disegni di legge, cioè i tre sulla Sicilia, uno sul Banco di San Spirito e un'altro sulla Beneficenza di Roma. A questa proposta il presidente del Consiglio ne contrappone un'altra, cioè: che si rinvi ogni deliberazione su questo argomento al giorno in cui saranno presentate le relazioni su questi stessi disegni di legge.

Questo rinvio è una sospensiva.

Pongo ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva la proposta sospensiva del presidente del Consiglio).

Ora i disegni di legge presentati, pare a me, per ragione di competenza, debbano, quello per: « Arredamento e miglioramento per l'Istituto universitario di Torino » e quello per « Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli » e l'altro per l'« Abolizione del dazio di uscita dello zolfo e variazioni della

tariffa doganale » essere trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Se non sorgono obiezioni così rimane stabilito.

Vi sono poi due altri disegni di legge, uno per la « Proroga al 2 gennaio 1897 dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria » e l'altro per « Approvazione della convenzione fra l'Italia e lo Zanzibar per la concessione degli scali del Benadir ».

Questi due disegni di legge vanno per ragioni di competenza alla Commissione speciale incaricata di esaminare i trattati e le tariffe doganali.

Se non sorgono obiezioni così rimane stabilito.

Il signor presidente del Consiglio ha proposto che per la « Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia » e per l'altro « Conversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia » si nomini dal presidente una Commissione speciale.

Senatore TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO. La questione che riguarda la conversione in legge del regio decreto pel Commissario civile in Sicilia, è una questione gravissima.

Ora, ogni volta che si è trattato di disegni di legge che concernono gravi questioni, non solo si è seguita la via degli Uffici, ma si è anche aumentato il numero dei commissari.

Quindi io propongo anche pel presente progetto, che si segua la via ordinaria degli Uffici, e che in luogo di un commissario ogni Ufficio ne nomini due.

PRESIDENTE. Dirimpetto all'obiezione fatta dal senatore Todaro io non potrei più accettare l'incarico della nomina della Commissione. Il Senato, se vuole, può nominare egli direttamente i commissari.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi pare che i concetti espressi dall'onorevole Todaro siano due: l'uno riguardo al numero, l'altro riguardo al modo di nomina dei componenti l'Ufficio centrale. A me è sembrato che a lui preme

più il numero che il modo di nomina. Dappoichè circa al modo, essendoci stata una proposta del presidente del Consiglio, alla quale il Senato non mosse alcuna obbiezione, voglio sperare che anche nella mente del collega Todaro, la considerazione sul modo non abbia che una virtù del tutto secondaria. Del resto, parliamoci chiaro, onorevole collega Todaro, che cosa sono gli Uffici a questo grado di calore? L'Ufficio nomina quell'individuo che vuol diventare commissario...

PRESIDENTE. Ma gli Uffici sono gli Uffici. Questo verismo mi sembra fuori proposito.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Avendo io la disgrazia di trovarmi quasi sempre agli Uffici, osservo che, tranne quando il Senato è numerosissimo, voglioso e poco carico di lavoro, negli Uffici si stenta a trovare i commissari; cosicchè più volte, ed io talora me ne son fatto promotore, si son dovuti scegliere dei colleghi assenti, dei quali perciò si ignorava il sentimento e la volontà, circa al disegno che loro si affidava.

Ora il presidente del Senato, investito della facoltà di comporre lui la Commissione, che cosa farebbe, carissimo amico Todaro? Non farebbe altro che pigliarsi la lista degli Uffici, interpretare, tenuto conto dei presenti, non che i sentimenti, la volontà, la possibilità in ciascuno dello studio della legge, e scegliere con autorità, la quale, replico, pel momento presente, sarebbe superiore, mi dispiace il dirlo, a quella che collettivamente potrebbero esprimere gli Uffici, dove è sì scarso e difficile raccogliere, siano pure pochissimi senatori.

Quindi io desidererei che il collega Todaro, pur mantenendo il concetto sul maggior numero, lo spieghi, come almeno io ho capito, nel senso che egli nel resto accetta la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Colla mia proposta io non intendevo minimamente toccare l'autorità del nostro presidente.

PRESIDENTE. Questo è fuori questione.

Senatore TODARO. Ma per dimostrare appunto che ciò è fuori di questione, io non mi oppongo che il presidente nomini la Commissione, purchè questa sia di dieci commissari invece di cinque. Colla mia proposta ho voluto soltanto far no-

tare al Senato la gravità del progetto di legge che noi dobbiamo esaminare, niente altro che questo. Quindi se prima proposi che seguisse la via degli Uffici, ora propongo che i commissari siano nominati dal presidente, ma in numero doppio.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io non aveva ancora avvertito la modificazione che l'onorevole senatore Todaro aveva fatto alla sua proposta, ma quando il nostro egregio presidente dichiarò che, in seguito alle obiezioni del senatore Todaro egli non credeva più di poter accettare l'incarico che il presidente del Consiglio dei ministri proponeva gli fosse dato, di nominare egli stesso la Commissione pel progetto di legge sul regio commissariato in Sicilia, sentii il bisogno di chiedere la parola per dire che la questione non poteva essere posta in questi termini.

Abbiamo una proposta del presidente del Consiglio dei ministri; ed io credo che sia da sottoporre al suffragio del Senato questa proposta.

Quanto al numero dei commissari, mi permetta l'egregio collega Todaro di osservare che non è il numero che fa le buone Commissioni. Quanto più sono numerosi i membri delle Commissioni, tanto meno feconda è l'opera loro. È il caso di dire: *multiplicasti gentem, sed non multiplicasti laetitiam*.

Io propongo quindi che la Commissione sia composta, come di consueto, di cinque membri e che la loro nomina venga affidata al presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Todaro aveva proposto che fosse nominata una Commissione di dieci senatori dagli Uffici. Se il senatore Todaro avesse mantenuto la sua proposta, nessun presidente di nessuna assemblea davanti al dissenso d'un collega si sarebbe assunto l'incarico di nominare la Commissione.

Ora il senatore Todaro ritira questa parte della sua proposta, e il calice amaro, resterà alla mia bocca, se il Senato vorrà.

Ma il senatore Todaro insiste a che la Commissione sia composta di dieci commissari.

A questa il senatore Saredo ne contrappone un'altra, cioè che la Commissione sia, secondo la consuetudine, composta di cinque membri.

Ora, dunque, verremo ai voti.

Coloro i quali credono si debba deferire l'esame dei tre progetti di legge sulla Sicilia ad una Commissione eletta dal presidente, si alzano.

La proposta è approvata.

Coloro i quali credono (ha la precedenza la proposta Todaro, perchè si discosta dalla consuetudine) che la Commissione invece di cinque membri debba essere di dieci si alzano.

La proposta non è approvata.

Pongo quindi ai voti la proposta del senatore Saredo.

Coloro i quali credono che la Commissione sia composta di cinque membri, si alzano.

La proposta è approvata.

Finalmente rimangono due progetti di legge, uno sulla beneficenza pubblica della città di Roma, e l'altro sul Banco di Santo Spirito.

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il presidente del Consiglio ha poi chiesto che siano dichiarati d'urgenza i progetti di legge sullo zolfo, sul commissario di Sicilia e sulle opere dotali di Sicilia.

Su queste ha chiesto l'urgenza, pur facendo sugli altri preghiera di sollecito esame; ma l'urgenza formale l'ha chiesta su questi tre progetti soli.

Non sorgendo obiezioni, questi tre progetti di legge saranno dichiarati d'urgenza.

(Sono dichiarati d'urgenza).

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (Serie 3^a). (N. 190).

PRESIDENTE. Ora si passa a discutere il progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (Serie 3^a).

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato, n. 190).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRANCA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, ministro delle finanze. Nella lucida e perspicua relazione di questo disegno di legge

a proposito dell'art. 9 è sollevata una questione o meglio un dubbio circa l'art. 1^o della legge relativa del 1870. La relazione della Commissione risolve il dubbio, escludendo qualsiasi responsabilità dei notai e cancellieri, e dice che forse la legge avrebbe dovuto dirlo espressamente.

Io debbo dichiarare che l'opinione del Ministero è perfettamente conforme a quella espressa nella relazione dell'Ufficio centrale, e che non fu creduto necessario l'articolo, perchè essendo mutato tutto il sistema delle volture, ed essendo il ricevitore quello che doveva d'ufficio fare la voltura, rimettendosi poi le operazioni ulteriori all'agente, qualunque responsabilità dei notai e cancellieri restava di fatto esclusa. Io teneva a fare questa dichiarazione, sia per rendere omaggio alla Commissione, sia perchè non resti dubbio alcuno.

Anzi dirò che nel primo disegno di questa legge esisteva un articolo nel senso voluto dalla Commissione; articolo che fu radiato, perchè si credette che la dizione, quale ora è, fosse abbastanza chiara, e che lo spiegare troppo avrebbe piuttosto oscurato che chiarito il senso della legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se l'Ufficio centrale sollevò la questione, ciò fece per due motivi: il primo è quello appunto incluso nel primitivo progetto presentato dal predecessore dell'onor. Branca, dove era espressa una formola affermante le nuove responsabilità per la mancata denuncia della voltura, senza nulla innovare circa le antiche; il secondo è, che, sebbene sostanzialmente la nuova disposizione derogasse la legge precedente, ciò non ha impedito che negli Uffici del Senato, e privatamente da senatori autorevolissimi, si facessero delle insistenze, perchè cotesto punto si chiarisse. Dirò ancora di più, che non è mancato chi l'avrebbe voluto chiarire nel senso della permanenza degli obblighi e delle responsabilità dei notai, dei cancellieri, degli uscieri. Da qui lo studio, che potrebbe parere minuzioso e soverchio, ma che il relatore e l'Ufficio centrale credettero necessario di fare, perchè ogni dubbio fosse eliminata; e non si è omessa l'invocazione del concetto che sta tanto a

cuore a due colleghi dell' Ufficio centrale, che sono presidenti di sezione della Corte di cassazione, ramo penale, quello cioè che non può più sussistere una sanzione penale, allorquando una nuova modifica l' antica, circa alla specificazione del fatto sottoposto a responsabilità penale, e circa gli autori che ne devono essere responsabili.

Il nostro stesso sistema, che ci ha fruttato le opportune dichiarazioni dell' onor. ministro, di cui il Senato certamente prende atto; ci condusse a fare anche qualche osservazione sulla disposizione che è appiccicata al presente progetto di legge, circa le perizie. Tollererò l' onorevole ministro delle finanze che sia ripetuto in Senato l' avvertimento onde nella relazione, quello cioè che si usi nei minimi termini possibili del fatale rimedio che pregiudica più che tutto la finanza e la morale della finanza, del rimedio di ricorrere, dico, a perizie e a liti per l' accertamento dell' ammontare della materia tassabile e la conseguente determinazione dei diritti fiscali.

Io mi sono sempre fatto propugnatore della idea che non conviene mai incoraggiare, nemmeno indirettamente, la frode; ma badisi che si ha da parlare di frode. Nella massima parte dei casi non si tratta di ciò. L' errore grosso degli agenti fiscali sta nel confondere la realtà del prezzo delle cose, con il prezzo che, nella fantasia degli uomini, chiamati periti, ad esse credono di assegnare.

Ora una natural discrepanza sostanziale tra le due maniere di prezzo c' è, per la legge economica. E quando la legge ha fissato soltanto una piccola quota, al di là di cui si presume la frode, secondo me la legge ha solennemente errato; perchè non è vero, nè scientificamente, nè praticamente, che il prezzo del mercato fluttui nelle proporzioni di un sesto, di un decimo, o che so io.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Di un ottavo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Di un ottavo? Peggio. Non è vero che fluttui in sì scarse proporzioni, essendovi di mezzo, oltrechè infinite varianti di cose e rapporti, quelle dei bisogni, dei mezzi e dei giudizi dei contraenti.

In qualunque mercato, anche all' infuori della crisi, che dura da tanti anni fra noi, il prezzo reale o valore di cambio, spesso rimane al di sotto dei due terzi di quel valore che sarebbe

estimativo, perchè il sistema delle perizie è fondato sopra criteri che difficilmente si mutano, dove si fa completa astrazione dei bisogni, dei mezzi, dei giudizi degl' interessati, e si adottano criteri medi di dubbia realtà pratica, e giammai rispondenti alle contingenze degli scambi.

La legge che ha avuto il senso dei nostri antichi legislatori che dissero: *res tantum valet quanti vendi potest*, non ha osato sospettare, non che la frode, nemmeno l' errore, nel vendere l' immobile al prezzo minore di un quarto, di un terzo, e anche poco più, del valore che si potrebbe ottenere mercè estimo.

Invece, essa ha fissato il principio di presumere errore, o consenso strappato per circostanze disgraziate, in quella vendita d' immobile nella quale non si sia avuto in prezzo che meno della metà del valore estimativo. Onde il principio della rescissione per lesione *ultra dimidium*. Così la legge presume che, concludendo la vendita della cosa a non meno di metà del prezzo estimativo, deve ritenersi sempre, che vi sia verità e coscienza di contrattazione; la legge così mostra aver capito la differenza fra il principio della valutazione fantastica o appena approssimativa per via di perizia e quello della contrattazione cosciente voluta e compiuta dalle parti.

Ora veda l' onor. ministro che l' assunto è gravissimo; chè, sotto parvenza dell' utilità della finanza, questa si danneggia e demoralizza.

Così degli agenti fiscali, che altro non dovrebbero essere fuorchè esecutori della legge e suoi rappresentanti, si fanno invece nemici dei contribuenti; i quali pertanto, per isfuggire alle persecuzioni ingiuste, preferiscono non fare contratti. Tollererò il signor ministro che io soggiunga, come la malattia di far capo alle perizie nella materia fiscale, è così grave che rende possibili delle combinazioni fino al punto di poter assumere il nome di certe altre malattie designate con nomi non parlamentari, troppo note, del resto, in una grande regione del nostro paese.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Io farò notare al signor relatore ed al Senato, che l' articolo che si riferisce alle contestazioni non è un sistema nuovo, ma non fa che modificare alcune

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 LUGLIO 1896

modalità. La legge attuale in questioni di massima stabilisce delle perizie, ma nella riforma che è allo studio si cerca d'indagare se si possano trovare dei criteri obiettivi, che possano rendere la perizia un rimedio estremo, e non il metodo normale.

Quindi per questo verso accetto volentieri le osservazioni e raccomandazioni dell'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io a nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e della sua promessa.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Pur essendo nella discussione generale, dacchè essa si è portata all'articolo 9, mi concederà il Senato di fare una breve osservazione.

Dal modo con cui è concepito l'art. 9, paragonandolo all'art. 11; potrebbe sorgere un dubbio.

Da come è detto all'art. 9: quando si tratta di dar facoltà di raccogliere in un testo unico le leggi ivi accennate, si dice che si provvederà pure con decreto reale alla pubblicazione di un testo unico delle leggi ivi indicate ed alla pubblicazione di un unico regolamento per l'esecuzione delle anzidette leggi e delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, fissando anche la data in cui queste dovranno entrare in vigore.

Quando invece siamo all'art. 11 si usa un'altra espressione.

Si tratta pure di un testo unico; ma si dice:

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, ecc. »

Questo lascerebbe supporre che nel caso dell'art. 9 non sia necessario udire il parere del Consiglio di Stato; quindi mi pare che sia il caso, o di togliere questa clausola « sentito il Consiglio di Stato » all'art. 11, o di metterla anche all'art. 9.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Io dichiaro all'onorevole senatore Canonico che è consuetudine

di sentire il Consiglio di Stato, per tutto ciò che riflette la parte regolamentare, quindi posso assicurare che anche per i casi dell'articolo 9 sarà udito il Consiglio di Stato. All'articolo 11 però si parla di raccogliere in testo unico ben quarantadue leggi, e per l'importanza della cosa si è creduto di fare menzione espressa del parere del Consiglio di Stato, ma io dichiaro che sarà udito il Consiglio di Stato, tanto per gli obbietti che si riferiscono all'articolo 9 quanto per quelli dell'articolo 11.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onorevole ministro della dichiarazione che ha fatto e sono lieto di averla provocata: perchè così si è eliminato il dubbio che poteva sorgere dal modo con cui sono redatti i due articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali sono stabiliti e riscossi in conformità dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato G.

Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro od accertati giudizialmente.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni domanda di voltura è scritta su carta bollata da L. 0:60 ed è compilata, senza compenso di scritturazione, dalla agenzia delle imposte.

Il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagheranno eziandio i diritti

per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.

Pei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopradetto senza detrazione delle passività ereditarie.

(Approvato).

Art. 3.

Nei trasferimenti della nuda proprietà o del solo dominio diretto o di altro diritto reale, non sono dovuti diritti di voltura. Ma nei compartimenti catastali dove essi sono soggetti ad iscrizione in catasto, dovrà essere fatta la domanda di voltura e pagarsi il diritto di L. 1.40.

(Approvato).

Art. 4.

Gli atti di notorietà di cui nella legge 30 giugno 1872, n. 878, non potranno essere rilasciati dai Sindaci se non in base a certificato catastale in forma autentica.

Per le domande di voltura, presentate in base ad atti di notorietà, in luogo del diritto graduale, sarà corrisposto un diritto fisso di L. 2.40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 per la domanda di voltura.

(Approvato).

Art. 5.

Coloro che non pagheranno all'ufficio demaniale nelle epoche indicate all'articolo 2 i diritti di cui nell'annessa tariffa, incorreranno nella pena pecuniaria, eguale al doppio dei diritti medesimi.

(Approvato).

Art. 6.

L'agente delle imposte eseguirà d'ufficio, a spese degli interessati, le volture per le quali i contribuenti non presentassero domanda entro i termini prescritti.

(Approvato).

Art. 7.

A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto, per mancanza di eseguite volture, è concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per fare ese-

guire le volture secondo le disposizioni attualmente vigenti senza applicazione di alcuna multa.

Entro lo stesso termine potrà farsi una sola domanda e si pagherà un solo dritto per le volture intermedie indicate nella domanda medesima; e salvo il diritto alla riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute pei detti passaggi intermedi.

(Approvato).

Art. 8.

Rimangono ferme le disposizioni ora in vigore laddove la conservazione dei catasti è esclusivamente affidata ai comuni. È però applicabile la disposizione transitoria dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di raccogliere e pubblicare in testo unico le disposizioni di cui ai precedenti articoli, quelle rimaste in vigore delle leggi 11 agosto 1870, n. 5784, allegato G, 3 maggio 1871, n. 202, e 30 giugno 1872, n. 878, nonchè quelle di carattere legislativo contenute nel regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1870, n. 6151. Il Governo provvederà pure con decreto reale alla pubblicazione di un unico regolamento per l'esecuzione delle anzidette leggi e delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, fissando anche la data in cui queste dovranno entrare in vigore.

(Approvato).

Art. 10.

Nei procedimenti per la valutazione degli stabili, agli effetti delle tasse proporzionali di trasferimento, e di quelle gradualali, la domanda di stima sarà fatta al presidente del tribunale del luogo ov'è situata la maggior parte dei beni.

Se il valore dichiarato non eccede lire 10,000, la stima sarà fatta da un solo perito nominato dal presidente del tribunale.

In ogni altro caso la stima sarà eseguita da tre periti nominati uno dall'Amministrazione finanziaria, l'altro dal contribuente e il terzo

dal presidente del tribunale nel decreto che ordina la stima.

Quando la parte, contro la quale è domandata la stima, non abbia nel termine di dieci giorni dalla ricevuta intimazione indicato il proprio perito, questo sarà pure nominato dal presidente del tribunale, il quale provvederà eziandio a sostituire quei periti che per qualsiasi causa non adempissero all'incarico entro il termine prefisso.

I tre periti esprimeranno un solo giudizio a maggioranza di voti e senza indicare nomi, con relazione unica e sommaria.

L'estimazione fatta a maggioranza di voti, sarà definitiva, e non si farà altrimenti luogo a nuove stime, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto.

La relazione sarà presentata e giurata davanti il presidente del tribunale entro due mesi, computabili dalla notificazione dell'ordinanza giudiziale al perito unico od ai tre, salvo al presidente la facoltà di accordare l'unica proroga di un mese per giustificati motivi.

Le spese saranno tassate dal presidente del tribunale. Nessun compenso è dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato; e ciò indipendentemente dalla responsabilità che essi possano avere incontrato.

Restano ferme in ogni altra parte le disposizioni degli articoli 24 fino al 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, nonchè dell'articolo 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima non è necessario il ministero di procuratore, e si userà la carta prescritta per le preture; salva la disposizione dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, sulle tasse di bollo, per gli atti emessi o richiesti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a compilare, coordinare e raccogliere in un unico testo, distintamente per materia, le leggi 13 settembre 1874, n. 2076 e 2077 e le disposizioni successive che le hanno modificate, ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee al registro e bollo.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo adunque ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 3^a) (N. 190);

Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio (N. 205).

Poi, alla votazione di ballottaggio, per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze.

Si procede all'appello nominale,

(Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE fa l'appello nominale).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. Inoltre prego i signori senatori incaricati, di procedere allo spoglio delle schede per la votazione di ballottaggio, di cui sarà fatta la proclamazione oggi stesso.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio.

Votanti	59
Favorevoli	48
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874.

Senatori votanti.	59
Favorevoli	53
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ora proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze.

Senatori votanti 58

Il senatore Ricotti riportò voti 45

» Parenzo » » 9

Schede bianche 3.

Astenuti 1.

Proclamo perciò il senatore Ricotti membro della Commissione permanente di finanze.

Domani alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220);

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco S. Spirito (N. 219).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del presidente del Consiglio dei ministri sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

Discussione del progetto di legge: Inchiesta sull'esercizio ferroviario (N. 208).

La seduta è tolta (ore 18).



XCIX.

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente nomina a commissari per i progetti di legge sul Commissariato civile e sulle spese dotali in Sicilia, i senatori: Cannizzaro, Gravina, Gadda, Finali e Lancia di Brolo — *Stolgesi l'interpellanza del senatore Vitelleschi sul modo come si è fatta l'ultima crisi* — Parlano, oltre al senatore Vitelleschi, i senatori Ricotti e Rossi Alessandro ed il presidente del Consiglio — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Comunica poi una lettera del senatore Gravina con cui si dimette da membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul Commissariato civile e sulle spese dotali in Sicilia — Il presidente, in seguito a tali dimissioni, chiama a far parte della Commissione stessa, in sostituzione del senatore Gravina, il senatore Scelsi.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro della guerra, il ministro dell'istruzione pubblica e quello dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Parenzo di dieci giorni per motivi di famiglia, Amato-Pojero di un mese, Carnazza-Amari di cinque giorni, D'Adda Emanuele di sei giorni, Atenolfi di otto giorni, Pettinengo di un mese.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Adempiendo all'incarico datomi, ieri dal Senato, di nominare una Commissione speciale per esaminare i due progetti di legge per il Commissariato civile in Sicilia e sulle

opere dotali, chiamo a far parte della Commissione stessa i signori senatori: Cannizzaro, Finali, Gadda, Gravina e Lancia di Brolo.

Interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del signor senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio dei ministri sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io parlo ad un Ministero di amici, o almeno che debbo ritenere come tali. Parlo ad un Ministero nella cui prima formazione ebbe gran parte il Senato ed al quale contribuì con dei più rispettabili fra i suoi membri. Due fra quelli non siedono più su quei banchi: onore al loro carattere; tanto più prezioso quanto raro, tanto più apprezzabile quanto meno apprezzato. Ma questi precedenti escludono in me ogni preconcetto di ostilità. Per altro l'amicizia politica non ha che un senso,

ed è la conformità delle idee. Infatti si possono avere degli amici personali carissimi in campi diversi, siccome si possono avere degli amici politici, di cui non si curerebbe l'amicizia personale, ma l'amicizia politica non può avere altro senso.

E quindi è che io mi sono permesso di fare questa interpellanza, per sapere quali siano le idee del Ministero *riveduto e corretto*; ma non per questo solo, che non mi sarei sentito abbastanza autorevole per farlo. La ragione principale è stata di richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto complesso che ha per me un gravissimo interesse per le istituzioni e pel paese, cioè per il modo con cui è stata condotta l'ultima crisi. Del resto: *amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica veritas*. Ed è proprio agli amici che bisogna dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità, o almeno quella che si ritiene per tale; io sarò, secondo la mia consuetudine, franco nella mia parola.

Uno dei punti cardinali del programma del Ministero, che non so se debba chiamare passato o presente, era il ritorno alle sane pratiche costituzionali; ed aveva ragione, perchè si può trarre buon profitto di ogni forma di governo, quando ne siano realmente osservate almeno le norme fondamentali. Il peggio è di non osservarne alcuna; il peggio è, vivendo in una monarchia costituzionale, di esigere oggi delle imposte senza l'approvazione della rappresentanza nazionale e di vedere domani affisse nelle pubbliche vie, delle convocazioni per dei Comitati repubblicani.

Forse l'una cosa è conseguenza dell'altra; ma appunto perchè ciò non avvenga, era sano concetto di Governo di ricondurre, per quanto era in lui, il rispetto alla legge, tanto in quelli che la fanno, quanto in quelli che la devono eseguire.

Uno dei più grossi rimproveri che ho udito fare ai Ministeri passati, i quali pur ne meritavano parecchi in questo campo, erano le crisi extra-parlamentari, e anche qui si aveva ragione.

Nella mobilità delle forme rappresentative, se si abbandona il criterio del consenso dei tre poteri per affermare un indirizzo politico e viceversa, del dissenso per cambiarlo, non ne resta più nessuno; tutto è abbandonato all'arbitrio, all'intrigo e alla confusione.

Dunque anche qui il Ministero aveva ragione. Di queste crisi extra-parlamentari se ne sono lamentate due successive.

Bensì le due crisi erano avvenute in seguito di due catastrofi; la catastrofe bancaria e la catastrofe militare: e in quei casi il voto del Parlamento era sottinteso; e, se ben mi ricordo, in una delle assemblee è stato anzi espresso per acclamazione.

Del resto, quando tutto un Ministero unanime non riconosce più in se stesso l'autorità necessaria per governare, la situazione è senza dubbio lamentevole, ma non è senza scusa per chi fa una crisi extra-parlamentare. Ma per l'ultima crisi non vi era niente di tutto questo: il paese era tranquillo, e incominciava a rimettersi dalle scosse subite e incominciava anche a rinascere in esso una qualche speranza in un avvenire migliore. Il Ministero aveva guadagnato nelle simpatie del pubblico; e ad ogni modo si era assicurato le maggioranze nelle due Camere; era una di quelle *albe* che l'onorevole Di Rudinì ha avuto la fortuna di incontrare due volte nella sua carriera politica.

La prima fu succeduta da giorni di fiere burrasche, ed è increscioso che anche questa seconda sia stata turbata nel suo spuntare. Ma prima che fosse turbata tutto andava per la meglio nel migliore dei mondi possibili.

E quanto alle idee dell'uomo eminente a cui la fiducia della Corona aveva affidato la formazione del Ministero, esse non erano un mistero per nessuno; e tanto poco mistero, che a forza di averle propugnate per molti anni, erano divenute proverbiali e aderenti al suo nome; erano tanto poco sconosciute, che egli, pur mantenendo fermo il principio, le aveva due volte modificate, perchè accostandosi al potere egli sentiva la necessità di renderle accettabili. Modificazione vuol dire in questo caso discussione, e discussione conoscenza. Dunque tutti gli interessati, compresi i suoi colleghi, ne avevano piena conoscenza quando hanno accettato di far parte del suo Ministero.

Egli dunque aveva ragione di credere che, essendo stato scelto alla formazione del Ministero, ed i suoi colleghi avendo accettato di farne parte, le sue idee fossero state accolte ed avessero trionfato. Egli aveva il diritto di non credere di essere stato preso come una bandiera per una merce che non era la sua.

E quindi da uomo pratico e leale, quale egli è, ha formulate subito le sue idee concretandole in una legge, perchè egli aveva la convinzione che i provvedimenti da lui escogitati fossero urgenti. Egli ha presentato quella legge al Senato, quantunque conoscesse che qui avrebbe incontrato una seria opposizione.

La discussione è stata viva ed importante e la legge è stata approvata con grande maggioranza, soprattutto grande maggioranza se si considera la qualità e la intensità dell'opposizione che ha incontrato.

Dal Senato la legge è andata alla Camera dei deputati; ormai sono passate sei settimane, quindi in un tempo largamente utile. Giunta colà essa non ha ricevuta un'accoglienza meno benevola, e tale che, per un caso, credo, poco comune, ha trovato nei rappresentanti degli Uffici una grandissima maggioranza, tutti meno uno; e, per un caso che credo egualmente eccezionale, nello spazio di una settimana la relazione, pienamente favorevole, era già pronta.

In questa condizione di cose il ministro proponente, il Senato che l'aveva votata, il paese che ne era informato, avevano diritto a che quella legge fosse sottoposta alla discussione nella rappresentanza diretta della nazione; e questo fu pure l'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio che fino a pochi giorni prima aveva annunciato che quel progetto doveva discutersi prima della proroga del Parlamento.

In quel momento, invece, furono portate alla discussione altre leggi dipendenti dai diversi Ministeri quasi con la intenzione di sperimentare e di disciplinare la maggioranza, lo che riuscì con favorevole successo, poichè il Ministero ottenne più di un voto di fiducia. A quel punto, invece di valersi di questa maggioranza assicurata per portare in avanti la legge di quegli che per la origine del Ministero doveva rappresentare il pensiero del Ministero stesso, invece, dico, di valersene a questo scopo, il Ministero si è radunato in Consiglio *in procinctu* perchè fuori delle consuetudini ordinarie, ed ha imposto per maggioranza, a lui, il fautore del Ministero, il distributore dei portafogli di rimandare la sua legge all'autunno.

Anche per la forma questo concetto non era giusto, perchè essendo egli competente e responsabile della condotta dell'esercito, egli era il solo giudice del momento in cui questa legge

doveva farsi ed applicarsi, ma del resto si comprende facilmente che egli non potesse accogliere il rinvio. Ed infatti, non era prudente di lasciare l'esercito per quattro mesi, soprattutto dopo le prove ultimamente subite, nella incertezza d'una profonda modificazione.

E tanto più sarebbe stato imprudente, in quanto che l'esercito, o parte di esso, aveva manifestato per vari mezzi i suoi pensieri e i suoi desideri, e noi ne siamo stati in quest'aula testimoni; pensieri e desideri del resto comprensibili, perchè *humanum est*. Se si offrisse ad un uomo alto sei piedi, quantunque potesse essere sproporzionato nelle sue forme e quindi non così sano e forte quanto per le sue proporzioni dovrebbe essere, di essere diminuito di un piede, anche promettendogli di renderlo più proporzionato e più sano, probabilmente si ribellerebbe.

Il comune degli uomini è attirato dalla quantità più che dalla qualità. E poi nelle cose grandi ci è sempre posto per tanti!

Ma se questi desideri erano comprensibili, non erano perciò egualmente attendibili, perchè ogni costituzione sociale, e la nostra particolarmente, è basata sul concetto che nessuno è giudice in causa propria. E non può essere altrimenti, perchè se non fosse così, i diversi interessi a forza di amarla sbranerebbero la patria.

Ma appunto perchè questi desideri sono comprensibili e forse non sempre attendibili, si comprende anche più come il ministro non potesse prudentemente trascinare in lungo questa legge, perchè il nostro esercito, di cui una delle più notevoli caratteristiche è incontrastabilmente la disciplina, si sarebbe indubbiamente acconciato ad una deliberazione una volta presa, ma non era prudente di lasciarlo per quattro mesi ancora esposto alle tentazioni di cui i partiti politici, che in Italia non rispettano nulla, si sarebbero probabilmente avvalsi a suo riguardo.

Messo adunque fra la coscienza del suo dovere e la volontà dei suoi colleghi, il ministro ha dovuto dimettersi.

C'è stato narrato, e noi dobbiamo crederlo, che per un riguardo facilmente comprensibile, il ministro si è dimesso.

Dico che dobbiamo crederlo, per esserci stato narrato, perchè noi non ce ne siamo accorti. Dappoichè nella stessa seduta in cui fu annunciata la dimissione del Ministero, fu annunciata

la sua ricostituzione; o, per meglio dire, l'incarico di ricostituire il Ministero, il che vale lo stesso.

E così, come dicono i Francesi, *le tour était fait*.

Vi è ancora in Italia della gente che chiama questa, abilità; e veramente per l'utile che l'Italia ne ha cavato, di queste abilità delle quali si usa troppo sovente, potrebbero avere anche perduto questo nome.

Ma checchè ne sia, io non le ammiro, io sono dell'opinione di Catone. In molti casi, ed in questo, lasciando ai vincitori gli onori del trionfo, mi piacciono i vinti.

Tuttociò riguarda i rapporti personali. Ma da questo fatto ne sono conseguiti degli effetti assai più importanti, e cioè che una legge importante è stata sottratta alla discussione del Parlamento, e che l'uomo che in sostanza rappresentava il pensiero del Ministero è stato eliminato, non si sa troppo nè come, nè da chi; e anche questo è stato un danno, perchè ha lasciato il campo a ogni sorta di supposizioni. Io capisco che non c'è un regolamento che vieta ai ministri di raccogliersi in Consiglio e di votare per maggioranza o per minoranza, ma le istituzioni costituzionali riposano sulla buona fede e sulla reciproca fiducia; e quando questi procedimenti fossero possibili, non vi sarebbe più una vita costituzionale possibile.

Per dare una ragione plausibile fu allegata la tarda stagione, malgrado che l'onor. presidente del Consiglio ieri ci voleva fare incominciare la discussione di dodici progetti di legge, e io riconosco che quando non c'è necessità, sarebbe opportuno di risparmiare al Parlamento le sedute in questa stagione. Ma quando si tratta di dovere, il dovere non si misura col termometro; noi non accetteremmo simili scuse, nè pei nostri soldati d'Africa, nè pei nostri prefetti e impiegati di Calabria o di Sicilia, e perciò non dobbiamo ammetterle neanche per noi; se si vuole il rispetto al dovere si deve cominciare per darne l'esempio. Il Senato, del resto, l'ha sempre dato. Ma di questa scusa non si è poi parlato più oltre, perchè la vera ragione della crisi è ben tosto apparsa. Il giorno dopo, accaduta la crisi, il presidente del Consiglio si è rivolto, per rimpiazzare l'onor. Ricotti, all'onorevole Pelloux, il quale rappresenta perfetta-

mente idee opposte a quelle dell'onor. Ricotti. La elasticità è stata in proporzione dell'abilità.

L'onorevole Pelloux, che è qui presente, non se ne abbia a male, ma io ricordo ancora due o tre anni or sono, come fu salutata la sua uscita dal Ministero, da tutti coloro i quali a torto o a ragione si sentono allarmati di questo sistema dei massimi e dei minimi, della breve dimora sotto le armi, di tutto questo sistema che tende a qualche cosa che somiglia a una nazione armata, ovvero ad una specie di guardia nazionale, i cui soldati stanno il più del tempo a casa, salvo ad esser chiamati per l'occasione, con quel bagaglio d'attitudine e disciplina che possono portare. C'era molta gente che era allarmata di questo sistema.

Tutti questi salutarono l'uscita dal Ministero dell'onor. Pelloux; e fra questi probabilmente ci sono parecchi di quelli che lo hanno ricondotto al potere; e così in Italia: « a mezzo novembre non giunge quello che si fila d'ottobre » onde possiamo esclamare col poeta:

Godi o Italia perchè sei sì grande...

con quel che segue. Ma questo mi riconduce alla sostanza la quale, per quanto sia importante la forma, è anche molto più importante. Il secondo cardine del programma del nuovo Ministero era il ritorno o piuttosto il processo, perchè veramente noi dell'amministrazione seria non ne abbiamo fatta mai, verso l'amministrazione rigida, seria, razionale.

Ora quando si dice amministrazione razionale, si dice proporzionare le spese alla potenza economica del paese; e come corollario, di proporzionare i servizi alla potenzialità delle spese. Questa questione dei servizi che sorpassano le nostre forze, da gran tempo s'impone all'Italia. Noi per molto tempo l'abbiamo presa a gabbo; e si faceva quello che il pubblico ha denominato la finanza allegra. Ma l'allegria presto minacciò di cambiarsi in lutto.

Il primo incontro serio sopra questa questione dei servizi l'ebbe l'onorevole Sonnino, il quale si trovò in presenza delle esigenze del più grosso di questi servizi e cioè delle cedole da pagarsi per il debito pubblico.

Tutti sanno come l'onor. Sonnino vi ha provveduto. Egli vi ha provveduto, come provvedono tutti quelli che assumono impegni superiori alle loro forze, cioè non adempiendoli. A

quel momento, per tema di danno maggiore la cosa fu accettata; ma non vi ha dubbio che la maniera con cui si è fatta la riduzione della rendita da noi, non ha giovato nè all'onore nè al credito nazionale.

Si credeva allora che questa lezione, una volta avuta, ci si sarebbe messi in guardia per l'avvenire e soprattutto nel modo di trattare gli altri servizi, per non mettersi in caso di tornare a dovere ancora a mancare ai nostri impegni. Si sarebbe creduto allora che malgrado i più vivi desideri e le migliori aspirazioni avrebbero sentito una certa timidità quelli che si affrettano a dimandare milioni per i diversi quanto lodevoli scopi.

L'altro servizio che per la sua mole, che è la più grande dopo quella del debito, si presentò il primo dopo questo, fu quello delle spese militari. Questa questione delle spese militari da lungo tempo s'impone all'Italia e da lungo tempo, tutti quelli che hanno più spirito di Voltaire, hanno il senso che noi abbiamo una organizzazione militare superiore alle nostre forze e alle nostre facoltà economiche, e che quindi l'esercito ne soffre perchè sta in uno stato costante di deficienza e la finanza ne soffre, perchè non può supplirvi che con grande iattura dei contribuenti e dell'economia nazionale.

E quindi da lungo tempo questi tutti che hanno più spirito di Voltaire pensano e mormorano che si dovrebbe almeno per qualche anno ridurla a più modeste proporzioni nell'interesse dell'esercito stesso e del paese, anche perchè, dopo qualche anno di sana economia, sarebbe più probabile che questi desideri, d'altronde lodevoli, potrebbero un giorno essere realizzati senza danno nè dell'esercito nè della finanza. Per due volte questa questione si è già imposta all'onorevole Di Rudinì ed egli non ha osato affrontarla. La prima volta gli costò il portafoglio. Quel che gli costa questa volta è il soggetto del mio discorso.

Vero è che certe aspirazioni indeterminate, vaghe, talvolta nobilissime, e lo stato ineguale della cultura in Italia permettono che ci sia ancora della gente la quale crede che la forza di un paese sia costituita da qualche compagnia di più o di meno, da un quadro più o meno largo di ufficiali; e non intende che la forza di un paese nasce da un complesso di circostanze

di cui le principali sono la coesione morale e la potenza economica.

Prova ne sia quel paese che tiene nelle sue poderose mani quattro continenti con un esercito credo presso a poco di due o trecentomila uomini.

Queste correnti bisogna contarcele in tutte le questioni.

Ma il grosso senso del paese da lungo tempo ha manifestato questo sentimento, di ritrovare cioè una certa proporzionalità nei suoi servizi colle sue forze in tutti i rami compreso pure, per un certo tempo e finchè non si potrà fare altrimenti, quello delle spese militari.

Però queste idee vaghe finchè rimangono allo stato vago ed indeterminato non producono nessun risultato. Esse hanno bisogno di essere concretate in una forma determinata per potere diventare soggetto di discussione.

Si è trovato un uomo il quale, essendo egli stesso militare, ha avuto l'abnegazione di rischiare la sua popolarità come uomo politico e come militare, per concretare in una forma plausibile questa idea.

La scelta del modo non era grande. I modi con cui si poteva sperimentare una riduzione dell'esercito sono limitati.

È stato detto che l'onorevole Ricotti era ostinato. Io non conosco uomo meno ostinato di lui, perchè, pur essendo fedele al suo principio, ha percorso tutte le combinazioni possibili, ed io mi immagino che forse quella che ha presentata poteva anche essere quella che a causa vergine non avrebbe prescelta, perchè la prima idea che è stata più volte ventilata, quella della riduzione dei due corpi d'esercito, aveva il vantaggio, non foss'altro, d'essere più facilmente comprensibile.

Siccome l'Italia ha vissuto per tanti anni con dieci corpi di esercito e ci ha vissuto benissimo, così il pubblico l'avrebbe compreso facilmente che potesse continuarci a vivere a quel modo: anzi non si capisce che necessità ci fosse di aumentarli mentre che il nuovo progetto presenta, per gli occhi profani, delle incognite che possono ad alcuni destare dei dubbi.

E nonostante il ministro Ricotti vedendo che dell'altro non se ne voleva, si è adattato al progetto che ha definitivamente proposto. E perchè ne sia, egli ha concretato questa idea, ha espresso il senso d'una parte notevole del paese.

Orbene, o signori, di ciò non solo a lui non si è saputo grado, ma questa sua proposta non ha neanche avuto l'onore di essere ammessa alla discussione.

Ora questo fatto è più grave che non pare, perchè ne è venuta questa conseguenza, che cioè del dilemma finora esistente, o di aumentare le spese o diminuire le proporzioni dell'esercito, siccome non è probabile che dopo la prova fatta si trovi un altro che voglia rifare il tentativo, la Camera, ossia la rappresentanza nazionale si troverà in presenza soltanto di una delle ipotesi e cioè di dover aumentare la spesa. E questo, probabilmente, è quello che si voleva.

Gli avversari dell'onore. Ricotti non se ne sono nascosti. Nella lunga discussione che ha avuto luogo in quest'aula io non ho potuto cogliere un vero argomento di dissenso dal Ricotti nel senso di sostituire un altro progetto al suo.

Io ho sentito quando dire, quando mormorare, quando sottintendere che ci volevano degli altri milioni.

Naturalmente gli avversari dell'onore. Ricotti, volendo indorare la pillola, riducevano la spesa a dodici milioni. L'onore. Ricotti che non indora le pillole, diceva che ce ne volevano trenta. Io che non sono nè l'onore. Ricotti, nè uno de' suoi avversari, dico, e più tardi ne spiegherò la ragione, che ce ne vogliono molti di più.

Ora vedete l'effetto di questa situazione. Se quella legge fosse stata discussa dalla Camera sarebbe avvenuto uno di questi tre casi: O era vero quello che dicevano gli oppositori, che cioè la maggioranza del paese vuole la conservazione dello stato attuale, e la legge sarebbe stata respinta; e allora per lo meno i contribuenti sarebbero stati avvertiti della cambiale che avevano firmato. O sarebbe stata accettata la legge, ed in questo caso la funzione costituzionale avrebbe avuto il suo pieno sviluppo, ossia i contribuenti avrebbero fermato la misura dei sacrifici che intendono fare per quelle spese.

Ovvero poteva avvenire un terzo caso, che cioè la Camera l'avesse modificata, ed in quel caso, come succede delle grandi leggi, nei grandi paesi, la legge passando dall'uno all'altro ramo del Parlamento, avrebbe finito per

trovare un assestamento in modo che, per quanto è possibile, avesse soddisfatto alle due esigenze. Ma questo non faceva l'affare di coloro che aspirano ad un avvenire indefinito in materia militare.

E quindi per questo processo si è lasciata la Camera nella situazione nella quale si trova già da troppo lungo tempo, e cioè in presenza di un esercito deficiente che domanda e una finanza che non può concedere. E il pericolo sta in questo.

Nel fondo di tutto questo armeggio non vi è che un modo di prender tempo, fino al giorno che si riesca ad ottenere dalla Camera fondi maggiori per le spese militari.

Ed io, per quanto, contro la generale opinione, abbia finito per convincermi, che le Camere valgono molto meglio di quelli che le governano (perchè è la seconda volta che io vedo la Camera in mezzo a quelle apparenti burrasche essersi avviata verso una certa sistemazione dell'economia) ed esserne distratta con crisi più o meno parlamentari. Per quanto, ripeto, io abbia finito per acquistare questa convinzione, io credo che le nostre assemblee non sono costituite in modo da resistere a questi artifici, quindi è molto probabile che la Camera questi fondi finirà per concederli. Già glie ne è stata fatta officiosamente la proposta. Ed in questo caso, o signori, non c'è d'uopo di essere nè profeti, nè figli di profeti per dire dove si andrà con questo sistema. Con esso si andrà alla disorganizzazione dell'esercito e alla rovina del paese.

E con queste parole io non intendo di esprimere concetti assoluti e nemmeno che possano tacciarsi di esagerati, perchè, la Dio mercè, l'Italia ed il suo esercito vivranno tempo infinito, malgrado le nostre inprovvide leggi. Ma voglio dire con questo che si arriverà a questa doppia combinazione, ossia a far sì che fra quattro o cinque anni non solo non si potranno più conservare i dodici corpi e le quattro compagnie, ma saranno necessarie riduzioni anche più gravi che quelle proposte dall'onore. Ricotti. E sul terreno della finanza, Dio non voglia, non si sia obbligati di seguir l'esempio dell'onore. Sonnino in molto più grandi proporzioni.

E dicendo questo io non faccio neppure delle frasi rettoriche, io dico delle verità aritmetiche.

A quel posto, sono appena pochi giorni, l'onorevole Colombo, che era un vostro ministro, incoraggiato da un suo avversario politico che era qui presente, ha dichiarato che nello spazio di due o tre anni, per il suo imprescindibile svolgimento, il *deficit* del nostro bilancio aumenterà di nuovo a trenta milioni.

La differenza in più che già ci è stata annunciata per le spese militari ascende a 15 milioni, quindi la somma di 45 milioni è assicurata per i futuri *deficit*.

Io suppongo che voi stessi non crediate che l'incremento naturale dei servizi, i sessenni, le pensioni, gl'imprevisti delle leggi come quelle che sono state mandate alla Commissione permanente di finanze che importano sei milioni non faranno ascendere questi 45 milioni a 50 o 60.

Ma poi siete voi sicuri di quello che può avvenire nei prossimi anni? E la questione d'Africa? Per noi, col favore di quella mobilità d'animo che ci caratterizza, pare che non esista più. Eravamo tanto caldi due mesi fa, ora siamo in una calma perfetta.

Eppure conviene rammentare che siamo ancora in istato di guerra; finirà, lo speriamo, ma per ora prosegue.

Supponiamo che venga pure la pace: ebbene il giorno in cui sarà fatta la pace, noi ci troveremo esattamente nello stesso stato in cui eravamo l'anno passato di questi tempi.

Ora, chi ci avesse detto l'anno passato che l'Africa ci sarebbe costata in questo solo esercizio 140 milioni, sarebbe apparso un profeta di sventure!

Nessuno sa quello che le combinazioni politiche possono prepararci colà e anche in Europa. Nessuno sa se quest'altro anno noi possiamo trovarci costretti ad altri sacrifici: non si può dire di sì, come non si può dire di no, e allora quei 60 milioni cosa diventeranno!

Ma io voglio fare astrazione di queste eventualità poichè di tutto ciò che non è, non si può far base di calcoli. Ma anche questi 60 milioni dove li prenderete?

Io lo so: per un anno o due, vi aiuterete con provvedimenti di Tesoro, trasformazioni di capitali, debiti larvati, e così via discorrendo, perchè tutti quelli che si conducono male non hanno mai il coraggio di dire la verità. Bensì la verità s'imporrà all'ultimo momento: ed al-

lora per questi stessi artifici i 60 milioni saranno divenuti 100.

Di queste vicende ne abbiamo avuto già due o tre esempi per il passato. Quel giorno non ci sono più provvedimenti del Tesoro che tengano e quel giorno bisognerà ricorrere a gravami ed oneri.

Onorevoli signori, dove li imporrrete questi oneri? Sulla proprietà che non nutrisce più i suoi padroni, e che fa emigrare per centinaia di migliaia all'estero i suoi contadini?

Li prenderete sopra i commerci che abbiamo avuto l'abilità di arrestare e d'isterilire a forza di ceppi e d'imposte?

Avrete il coraggio di toccare agli stipendi che pur sono uno dei nostri vermi roditori?

Ben inteso che non potete toccare i piccoli stipendi che rappresentano la fame: avrete voi il coraggio di toccare i grossi?

Ora signori, la goccia che fa traboccare il vaso non si è mai saputo precisamente quale sia, ma ce n'è una. E allo stato attuale dell'Italia una nuova goccia di questa natura è abbastanza grossa per essere proprio quella.

Ebbene, quando avrete fatti tutti questi sacrifici, nell'accennare ai quali ho precisato le cifre, voi avrete dato all'esercito 15 milioni. Bell'affare!

Voi sapete che la Germania che non è una cattiva amministratrice certo, e dove c'è molto più ordine e disciplina che da noi, per mantenere venti corpi d'armata spende 600 milioni, noi avendone dodici ne dovremmo spendere 350. Vi faccio grazia dei 50 perchè le condizioni d'Italia possono permettere che si spenda un po' meno, ma per lo meno noi dovremmo spendere 300 milioni.

Non vi è ragione al mondo perchè sia altrimenti. Ora se noi invece di 300 milioni, detratte le spese d'Africa, ne spendiamo 239, vuol dire che avremo un esercito inferiore per il valore della differenza che è di più dei 60 milioni e su questo non c'è nessun dubbio.

Ebbene, o signori, questa acquiescenza per la quale *a priori*, non per un momento, ma come sistema, noi dobbiamo avere un esercito costituzionalmente inferiore o almeno meno buono, io non lo capisco. E nessuno lo capirà. Gli eserciti sono fatti per vincere, quando sono inferiori perdono e quindi sono inutili. Se con tutti questi sacrifici potessimo avere un esercito

eguale a quello delle altre nazioni fino ad un certo punto si capirebbe. E notate bene che un esercito tenuto lungamente in queste condizioni finisce per soffrire. Soffre nella sua costituzione organica, soffre nel suo amor proprio ossia nel suo morale. Ora, quello che fa gli eserciti potenti è la fede, è la vittoria.

Un'ultima questione che concerne al tempo stesso la finanza e l'esercito, che io non farò che accennare perchè appena accennata ognuno può apprezzarne l'importanza. Se e quando verrà il giorno di mobilitare l'esercito, dato questo regime per parecchi anni, in quali condizioni si troveranno l'uno e l'altro, quale sarà la forza dell'esercito e soprattutto quale sarà il credito dello Stato? E non aggiungo altro.

Vedete dunque che io non esageravo quando dicevo che questo sistema ha una tendenza a rovinare il paese e a disorganizzare l'esercito.

Queste verità possono parere dure, ma è onesto il dirle. Le istituzioni bisogna saperle amare. E nessuno più di me è devoto all'esercito e alle istituzioni, ma i migliori rimedi sono spesso amari e gli adulatori sono i peggiori amici.

E qui mi fermo. Mi fermo perchè è inutile insistere; sono cose già dette tante volte e che io ho ripetuto per ordine del mio ragionamento senza pretensione di dire cose nuove: e mi fermo anche per un'altra ragione, ed è che io provo una tale amarezza a veder così sciupato un paese che avrebbe tutto per essere felice, non ricco, ma tutto per essere prospero e felice, e che è ridotto invece a vivere stentatamente; ed a testimoniare le gravi sofferenze che gli vengono imposte per le diverse ubbie dei suoi governanti; perchè non vorrei che la mia parola eccedesse quella misura che io mi sono sempre imposto di conservare discorrendo in quest'aula.

E quindi a me non resta, intanto, come uomo politico e pratico che domandare all'onorevole presidente del Consiglio quali sono le sue idee in proposito per sapere almeno quale è il nostro avvenire prossimo. E tanto più io glielo domando inquantochè dopo questi ultimi fatti mi pare che il programma del Ministero si sia molto dileguato e confuso.

Per quel che riguarda il ritorno alla pratica costituzionale ho detto, cominciando nel mio discorso, per l'amministrazione ne ho detto in questa seconda parte.

Dopo ciò, che cosa rimane? La questione di Africa. E veramente la soluzione della questione d'Africa si è imposta per la forza delle cose, talmente vero che anche i predecessori, che avevano in proposito idee affatto opposte, avevano finito per prendere su per giù le stesse misure che sono state prese dopo. Devo bensì riconoscere che la condotta del Ministero attuale nel tradurla in atto è stata degna di ogni lode, ma quello che l'ha diretta se ne è andato, e anche quella è una partita liquidata. Ora io debbo confessare che non mi appassiono particolarmente per la maniera con cui il presente Ministero intende certi rapporti politici, per esempio, coi partiti estremi. Ho detto che non mi ci appassiono, e la parola dice il mio pensiero, perchè in verità non me ne preoccupo neppure esageratamente.

Io credo che le correnti che essi rappresentano, come dice Fausto, vanno dove debbono andare; se sono vitali, tosto o tardi pervengono malgrado le opposizioni dei Governi; se non sono vitali, non arrivano anche malgrado gli sforzi dei loro capi. Ma tutto ciò accade senza grandi scosse, se ognuno fa il suo mestiere. Essi fanno il loro e noi dobbiamo fare il nostro.

Me lo perdoni l'onorevole presidente del Consiglio, ma quando io vedeva, un giorno prima o un giorno dopo, che egli dichiarava a quei partiti: « Di qui non si passa », i suoi capi visibili entrano trionfanti in Parlamento per opera del Ministero, noi facevamo certo gli affari loro.

Non è egualmente certo che noi facessimo i nostri...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Chi sono? Senatore VITELLESCHI... Più di questo non possono dimandare, cioè di divenire legislatori. Se non ne sono entrati più di due non è certo merito nostro.

Ripeto che non mi preoccupo eccessivamente di questa parte dell'azione del Ministero, ma non posso dire neppure che sia precisamente quella, che mi rende entusiasta per lui.

Io non mi appassiono neppure per l'ordine di idee che il presidente del Consiglio ha enunciate a proposito del decentramento. Io sono grande fautore del decentramento, nel senso che il Governo si occupi degli interessi che di natura loro sono privati meno che può, e lasci

i fatti che vi concernono compiersi per conto loro. Ma credo che la storia d'Italia ci debba mettere molto in guardia contro il pericolo di far rivivere delle idee, che una troppo lunga esperienza ha dimostrato pericolose per noi.

Il nostro partito, onor. Di Rudini, non ha che due bandiere: l'unità d'Italia e una retta amministrazione. Non dico retta nel senso di essere onesta, perchè questo deve essere supposto, intendo dire un'amministrazione severa e razionale.

Se noi non garantiamo al paese queste due cose, noi non rappresentiamo più niente; e se il Ministero presente non rappresenta questo, io posso vedere in esso degli uomini della migliore specie, fra i quali mi vanto e mi onoro di avere dei carissimi amici personali; ma come solidarietà politica essa comincia ad apparirmi un po' confusa. E quindi io sarò tanto più lieto, se l'onor. presidente del Consiglio vorrà dirci il suo pensiero, e faccio voti perchè questo pensiero dilegui per poco questi dubbi, che non sono miei personali soltanto. E faccio questo voto perchè io desidero che questo Ministero rimanga, io desidero che si fortifichi, desidero che diventi un nucleo di uomini quali io li credo necessari in questo momento al paese, vale a dire di vera e seria conservazione, o, se piace meglio, di una vera politica moderata e ragionata. Ma credo che questo non possa fare che ritornando a quelle che erano supposte di essere le sue origini, e cessando in politica da queste oscillazioni fra i conservatori ed i radicali, e nell'ordine amministrativo, fra il sistema dell'onor. Ricotti e quello dell'onorevole Pelloux. Perchè in queste condizioni essi saranno bensì de' ministri, ma non rappresenteranno nè un ordine, nè una bandiera, intorno alla quale si possa raccogliersi.

Ed ora ritornando alle prime mosse del mio discorso, sopra un'altra domanda io debbo insistere, e ci debbo insistere per il sentimento vivissimo di rispetto e di affetto che ho per questo Corpo, a cui ho l'onore di appartenere: ossia vorrei sapere come è che due dei nostri colleghi sono stati liquidati così alla chetichella, come se non fossero stati meritevoli di sperimentare la prova del voto della Camera, ed ancor più come se i voti che il Senato aveva dati loro non rappresentassero nulla nell'idea

che si forma il Ministero del Senato della nostra Costituzione.

Dicendo questo io posso ingannarmi, ma ho il senso di esprimere il pensiero non certo di tutti, ma se non di molti, per lo meno d'alcuno dei miei colleghi.

Dove poi io sono sicuro di esprimere il pensiero, se non di tutti, di molti dei miei colleghi, si è rendendo omaggio alla semplicità, all'abnegazione che quei due nostri colleghi han dimostrato nel tenersi fermi nella via che han creduto essere quella del dovere e del miglior bene del paese.

Lo so che quella dovrebbe essere la regola, ma siccome non lo è, io credo utile di segnalare questa eccezione, e che noi dobbiamo loro questo omaggio anche perchè la loro opera, benchè caduti, non sia infeconda, e perchè gli esempi del Ricotti e del Perazzi (parlo di loro perchè sono nostri colleghi, ma voglio anche dire degli altri dell'altro ramo del Parlamento) nel campo civile, siccome quelli del Dabormida, dell'Arimondi e del Toselli nel campo militare, restino come presagio di un miglior avvenire alla patria nostra (*Vive e generali approvazioni*).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io debbo ringraziare l'onorevole senatore Vitelleschi delle disposizioni molto amichevoli che volle manifestarmi nell'esordio del suo discorso. Ma debbo anche aggiungere: dagli amici mi guardi Iddio, chè dai nemici mi guardo io. Perchè discorso più fiero di opposizione personale e politica, credo che raramente si sia udito e si possa udire, e perchè l'onor. senatore Vitelleschi, non solamente mi ha personalmente accusato di una abilità equivoca, che debbo assolutamente respingere, ma mi, ha perfino, attaccato dal punto di vista politico, come se il Ministero, nel programma che esso vagheggia, insidiasse alla unità della Patria. Queste sono esagerazioni, mi perdoni il senatore Vitelleschi, che io comprendo e scuso, perchè capisco che l'animo suo sia profondamente amareggiato per la situazione presente, ma, pur comprendendo e scusando, io debbo energicamente protestare contro le affermazioni sue.

Io mi trovo, sicuramente, in un momento di

esitazioni, le più moleste in cui mi sia mai trovato durante la mia non breve vita politica: lo confesso apertamente. L'onorevole senatore Vitelleschi disse, ed aveva ragione di dirlo, che quando l'illustre mio amico generale Ricotti, sotto le cui bandiere, politicamente, mi onoro di avere per lunghi anni militato, che quando il generale Ricotti compose il Ministero e con tanta generosità m'affidò la presidenza, aveva idee, concetti, pensieri intorno all'ordinamento militare, che non potevano essere ignoti ai suoi colleghi. L'onorevole Vitelleschi ha ragione; ma egli avrebbe potuto aggiungere qualche cosa di più, avrebbe potuto aggiungere che io, per quanto sia poca la mia competenza in questioni militari, pure ho qualche volta tentato di dimostrare la bontà dei concetti e delle proposte del generale Ricotti. Avrebbe potuto rammentare ben altro, l'onorevole senatore Vitelleschi: per esempio che, per mantenermi fedele a queste tendenze, io mi assunsi, alcuni anni or sono, la grave responsabilità di mutare una situazione politica. Ma queste cose non si fanno due volte, onorevole Vitelleschi, perchè troppo grande ne è la responsabilità.

Io non so quali sarebbero stati gli eventi del nostro paese in questi ultimi anni, se io non mi fossi assunta quella grande responsabilità che presi nel 1892. Ma, ad ogni modo, tutto questo non può che amareggiare l'animo mio, e rendermi quasi trepidante innanzi a voi.

Ma, nel tempo stesso, tutto questo deve dirvi che ben alte ragioni hanno consigliato, adesso, la mia condotta e l'opera mia.

Quando fu costituito il Ministero precedente, il Ministero formato dall'onorevole generale Ricotti, noi ci presentammo alla Camera dei deputati, affermando che eravamo un Ministero di minoranza, il quale comprendeva i suoi doveri e sperava di meritare la fiducia della Camera, ma che non credeva di esigerne un attestato pronto di fiducia. E queste affermazioni ci servirono di guida nella nostra condotta parlamentare. Noi ponemmo e cercammo di risolvere quelle questioni che imperiosamente e urgentemente s'imponevano a noi, e abbiamo cercato con cura di eliminare quelle altre che non fossero altrettanto urgenti.

Era un pensiero nel quale fummo tutti concordi e che, in questo comè in quell'altro ramo del Parlamento, può facilmente intendersi.

Era, però, avanti a questa augusta assemblea in discussione il disegno di legge che era stato presentato dal generale Mocenni per convertire in legge i suoi ormai celebri decreti, che non sono stati e non si potranno mai eseguire.

L'onorevole generale Ricotti, ed era nel suo diritto, direi anzi nel suo dovere, colse l'occasione per presentare il disegno suo di un nuovo ordinamento dell'esercito.

Tale disegno di legge ebbe l'approvazione di questa assemblea, approvazione certamente autorevole, ma che annullava il disegno di legge del generale Mocenni, il quale era già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Questo disegno di legge, approvato dal Senato, il quale era in aperta contraddizione con quello che la Camera aveva approvato, fu presentato, come era ben naturale, alla Camera stessa.

Si poteva in queste condizioni, non parlo « dell'ora, del tempo e della calda stagione », onorevole Vitelleschi, si poteva in queste condizioni affrontare una discussione nella Camera elettiva, una discussione nella quale si domandava alla Camera di contraddirsi apertamente, senza correre il pericolo di un conflitto fra i due rami del Parlamento?

Non era miglior partito presentare più tardi un nuovo disegno di legge, in guisa che avesse potuto essere più liberamente discusso dalle due Camere?

Ecco il quesito che si poneva alla mia mente, e, tenuto conto dell'origine del Ministero, tenuto conto del pericolo, che a me pareva grave, di questo conflitto, io fui sempre di opinione, e l'onor. generale Ricotti con la sua lealtà non potrà non riconoscerlo, io fui sempre di opinione che convenisse rimandare a novembre la discussione del suo disegno di legge.

È facile affermare, come affermava dianzi l'onor. senatore Vitelleschi, che la Camera aveva fatto buon viso al disegno di legge presentato dal generale Ricotti.

Certamente vi furono delle dimostrazioni molto benevole; ma, diciamo le cose schiette, come esse sono, furono dimostrazioni benevole; le quali non avevano che un solo ed unico intento, quello di evitare una crisi politica.

Ad ogni modo queste dimostrazioni valgono assai meno del voto dato, approvando un di-

segno di legge, che era la contraddizione aperta di quello proposto dal generale Ricotti. (*Commenti*).

Io ho pensato che lo insistere per la votazione di questo disegno di legge, a stagione così avanzata, che l'insistervi, soprattutto quando già pendeva alla Camera un'altra discussione politica importante, sarebbe stato lo stesso che condannare il disegno di legge dell'onor. Ricotti ad un naufragio.

Da qui il dissenso; da qui le dimissioni dell'onor. generale Ricotti; da qui la crisi: crisi extra-parlamentare. Una crisi che è desiderabile non sia seguita da altre consimili.

Ma io non so come questa crisi avrebbe potuto evitarsi, dal momento in cui il dissenso era manifesto.

L'onor. senatore Vitelleschi, dice:

« Voi, nel dar le vostre dimissioni, avete giocato d'abilità; nessuno si è accorto di queste dimissioni ». *Vous nous avez joués un tour*, disse l'onor. Vitelleschi.

E si comprende un simile linguaggio quando l'animo è pieno di amarezza; e quando si è pieni di sospetti, di diffidenze, e peggio come l'onor. Vitelleschi lo è, io capisco che si possa facilmente enunciare questa affermazione, dimenticando, per un po', il carattere delle persone alle quali quest'accusa amara è diretta.

Lo intendo: ma io prego, alla mia volta, l'onor. Vitelleschi di riconoscere un'altra cosa, ed è questa, che io avevo ed ho una grande e, direi quasi, la massima responsabilità politica della situazione presente del nostro paese.

Dal momento in cui la Corona mi aveva riconfermata la sua fiducia, io non potevo non ricordare quest'altissima responsabilità che pesava sopra di me.

La questione militare è gran cosa, lo so, ma non è tutto, onor. Vitelleschi; vi sono altre questioni altrettanto importanti.

Ora, io non potevo dimenticare la responsabilità che aveva assunto nella direzione della politica africana, nella direzione della politica interna, nel determinare certe delicate situazioni parlamentari.

Ed io, dal momento in cui la Corona mi confermeva la sua fiducia, non potevo lasciare questo posto, onor. Vitelleschi. Ella mi avrebbe rimproverato di debolezza, come già altra volta, se nol fece, il pensò.

Io, dunque, ho creduto, con profondo dolore, di adempiere a un dovere.

Il generale Ricotti, il quale non è soltanto un uomo tecnico, ma è, anzitutto, un uomo di Stato di primissimo ordine, ne converrà: certamente egli ne ha convenuto nelle sue conversazioni particolari.

E voglio sperare che, se così severamente mi censura l'onor. Vitelleschi, forse non mi censurerà con altrettanta severità il generale Ricotti.

Io ho creduto, diceva, di adempiere ad un dovere, ad un dovere che mi è soprattutto doloroso, ma, appunto perciò, l'ho adempiuto senza esitazione.

Ma voi, dice l'onor. Vitelleschi, siete passato dal generale Ricotti al generale Pelloux: voi siete passato dal bianco al nero.

Non so se si servì di questa formola, ma certamente questo era il pensiero suo.

Onorevole Vitelleschi, il problema della costituzione di un esercito, al prezzo (mi si passi la frase) di 234 milioni, non c'è che un uomo che lo possa e lo sappia risolvere in Italia, ed è il generale Ricotti, perchè non c'è che lui che abbia la volontà, ed avrebbe avuto il coraggio, di sopprimere una parte dell'esercito.

Dal momento in cui il generale Ricotti usciva dal Ministero (onorevole Vitelleschi, noi ci conosciamo troppo in Italia), non v'era altro da fare, bisognava rivolgersi al generale Pelloux. (*Movimenti*).

Avrò fatto male, voi mi accuserete d'inconsequenza, ma amo di dire le cose schiette ed aperte, io credo che non si poteva fare diversamente.

L'onorevole Vitelleschi ha avuto da parte mia tutte quelle spiegazioni che io potevo dargli; ma io non ho ancora esaurito l'argomento perchè, nella seconda parte del suo discorso, egli si è occupato e preoccupato della questione finanziaria, ed ha quasi voluto rimproverarmi di *finanza allegra*, come ha pur voluto dire che tutte le tendenze e il programma che il Ministero aveva antecedentemente manifestato, tutto questo, adesso, era sfumato.

Anzitutto, io debbo rammentare una cosa all'onorevole Vitelleschi, ed è questa, che la paternità di questa frase, « *finanza allegra* », che ha fatto grande fortuna in Italia, è mia. E la re-

clamo, non per la meschina vanità d' affermare che è uscita dal mio labbro una frase bene accetta al pubblico, sarebbe una vanità troppo al disotto di me; ma per significare che, al Governo e fuori del Governo, io ho sempre sostenuto la necessità della finanza rigida, la finanza severa.

Avrò avuto torto, ma ho votato, credo, tutte le imposte, pur sanguinandomene l'animo, ho votato tutte le tasse che sono state proposte da 24 o 25 anni a questa parte innanzi al Parlamento, come ho votato tutte le economie, perchè volevo una finanza rigida, e poche leggi di spesa si possono attribuire a me.

Una volta sola negai al Ministero Crispi-Sonnino le imposte, e gliele negai per la persuasione che io aveva, che il Ministero medesimo avrebbe speso in Africa due volte più di quello che avrebbe raccolto in Italia.

Quindi questi moniti, che io approvo e lodo, vanno oltre di me, ed io non li merito, onorevole Vitelleschi.

Ma voi, dice l'onor. Vitelleschi, avete già annunciato al Parlamento che il bilancio della guerra verrà accresciuto, e voi, con questo annunzio, indebolite la finanza.

A me duole, grandemente duole, di averlo dovuto fare, ma, facendo questo, so che io mi sono assunto dovere ed impegno gravissimo, e so che se, per una suprema necessità, sarò costretto a consentire un aumento nel bilancio della guerra, so che questa stessa suprema necessità di Stato m' impone di essere ancora più rigido nell'amministrazione della pubblica cosa, nel governo della pubblica finanza. Non ricorrerò, no, ad espedienti di tesoro, non cercherò di mascherare la verità; non lo feci mai; non lo faccio e non lo farò, perchè non credo che sia utile il farlo, perchè, anche rispetto alle questioni militari, è bene che l'Esercito ed il Paese sappiano i sacrifici che il primo costa. Ma non è inopportuno far notare che se, apparentemente, si spendono oggi per l'esercito 234 milioni, in realtà questa spesa è alquanto superiore, perchè i decreti dell'onor. Mocenni non si sono potuti eseguire, e non sono forse troppo lontano dal vero nell'affermare che la spesa effettiva, la quale pesa sul tesoro dello Stato, non è già quella di 234 milioni, ma è una spesa che si avvicina e forse oltrepassa i 240 milioni.

La differenza fra questa spesa reale e quella che sarà iscritta in bilancio è senza dubbio notevole; ma io non credo che per un paese come l'Italia, per un bilancio di 1700 milioni, tutto vada a soqquadro, perchè nel bilancio della guerra vi è una differenza di 5 o 6 milioni annui.

Convengo che le circostanze mi hanno indotto a mutare la politica militare del Gabinetto, ma non so davvero in quale altro punto la politica del Gabinetto sia stata mutata. E mi permetterò di far notare all'onor. Vitelleschi, il quale alcune settimane or sono era così benevolo verso il Ministero, che non è stata nemmeno mutata l'attitudine nostra verso i partiti estremi. Ci siamo condotti con essi come ci conducevamo prima.

Se l'onor. Vitelleschi disapprova l'attitudine del Ministero verso questi partiti, io non veggo perchè egli ha tardato tanto ad esporre queste sue censure.

Ma siamo, su questo punto, veramente incensurabili, onor. Vitelleschi, perchè non è vero che noi abbiamo aperto le porte della Camera dei deputati ad alcuni nemici delle istituzioni.

Noi abbiamo fatto giustizia, perchè anche le amnistie sono atti di giustizia; noi abbiamo fatto giustizia, e non ci siamo preoccupati delle conseguenze che quest'atto di giustizia avrebbe potuto avere.

Noi non siamo nè elettori, nè grandi elettori, e non siamo noi che abbiamo eletto a deputati l'onor. De Felice, l'onor. Barbato e simili, i quali, anzi, erano stati eletti sotto il Ministero precedente, ed alcuni anche sotto il regime dello stato d'assedio. Nè abbiamo fatto alcuna concessione a quei partiti.

Io vorrei che si potesse indicare un atto solo od una sola parola la quale sia men che corretta, ma che non sia, contemporaneamente, ispirata ad un sentimento vivo di libertà e ad un desiderio potente di conservazione.

L'onor. Vitelleschi chiudeva le sue orate, ma poco benevole parole, con un fervido elogio al generale Ricotti ed al senatore Perazzi.

In questo ci possiamo intendere perfettamente, perchè nessuno più di me ha stimato e stima questi due Senatori, che sono veramente degni della pubblica ammirazione. Essi hanno agito secondo la loro coscienza, come ho agito anche io secondo la coscienza mia.

Ma, se rispetto ai partiti estremi fosse stata da condannare la politica del Ministero, creda pure l'onor. Vitelleschi, che il generale Ricotti ed il senatore Perazzi non avrebbero aspettato tanto a distaccarsi da noi.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Mi dispiace di dover intervenire in questa discussione, ma l'onor. presidente del Consiglio, fra le molte cose dette, osservò che il senatore Ricotti gli avrebbe reso maggior giustizia dell'onor. Vitelleschi, accennando al modo come sarebbe avvenuta questa ultima crisi. Ora, riguardo a questo punto, debbo dichiarare che, in quanto alla crisi in sè, cioè la riforma del Ministero, sotto la presidenza dell'onor. Di Rudini, questo è sempre stato il mio desiderio, e l'ho manifestato all'onor. Di Rudini. Quando ho visto le difficoltà per me di recare in porto la legge militare in questo scorcio di sessione, ho sempre desiderato di farne una questione personale, cioè di cadere solo io; o tutto al più se dovesse esservi una crisi, che la crisi fosse tale che l'onor. Di Rudini potesse essere incaricato di ricostituire il nuovo Gabinetto. Allora l'onor. Di Rudini mi disse che era una soluzione impossibile non potendo egli separarsi dal generale Ricotti.

In quanto invece al modo col quale fu determinata la crisi, mi dispiace di doverlo dire, ma proprio non posso approvare la condotta del presidente del Consiglio.

Senza riandare tutta la questione militare, sta in fatto che il Ministero del marzo, sotto la presidenza del Di Rudini, prima di costituirsi si era messo d'accordo sulle due questioni principalissime che s'imponivano nel momento, le quali erano, la politica da seguirsi in Africa e l'ordinamento dell'esercito.

Per la questione militare avevamo convenuto di mantenere la spesa in 234 accresciuta al massimo di 3 a 5 milioni, come era stato stabilito dal Ministero precedente, e di ridurre l'organico dell'esercito di quanto era necessario per adagiarsi convenientemente alla somma prestabilita.

Quanto al modo di attuare questo concetto, debbo aggiungere che io l'avevo già manifestato prima ancora di aver avuto da S. M. il Re l'incarico di formare il nuovo Ministero.

Le condizioni da me poste per la riforma mi-

litare furono scritte dal senatore Perazzi il 6 marzo, cioè il giorno innanzi a quello in cui fui incaricato della formazione del nuovo Gabinetto. Nel foglietto scritto dal Perazzi, che non ho presso di me, ma ne ricordo assai bene il contenuto, erano stabiliti i seguenti principi: « Mantenere i dodici corpi d'armata; conservare i novantasei reggimenti di fanteria, riducendo di almeno di un quarto il numero delle compagnie; applicare la stessa riduzione d'un quarto nel numero degli squadroni e delle batterie.

Su queste intelligenze fu costituito il Ministero. Ma nell'approvare il mio programma militare vi fu una notevole differenza fra l'approvazione data dall'onor. Di Rudini e quella accordata dagli altri ministri; questi non avendo avuta occasione di occuparsi specialmente degli ordinamenti militari, si rimettevano interamente a me in quanto al modo di ordinare l'esercito purchè rimanessi nei limiti finanziari stabiliti. Invece l'onor. Di Rudini, che già si era occupato dell'ordinamento dell'esercito e più volte ebbe occasione di discutere la questione alla Camera, le mie proposte poté valutarle anche nei particolari ed approvarle appunto perchè miravano all'obbiettivo tecnico d'aver le compagnie piuttosto grosse in tempo di pace, ciò che è stato sempre il desiderato dell'onor. Di Rudini. Fin dal 1882, quando si sono formati i nuovi corpi d'armata, abbiamo votato insieme che accettavamo i dodici corpi d'armata purchè non si diminuissero le compagnie di cento uomini, quali erano allora, ciò che non fu mantenuto.

Ora dunque negli apprezzamenti militari eravamo perfettamente d'accordo coll'onor. Di Rudini e quest'accordo era da tutti conosciuto.

Nel marzo stesso ho esposte le mie idee all'Ufficio centrale del Senato, già investito dell'esame dei decreti-legge, presentati dal precedente Ministero, sull'ordinamento dell'esercito. L'Ufficio centrale accettò le mie proposte e il relatore le portò avanti al Senato e furono approvate dopo una lunga discussione, piuttosto viva, come fu detto dall'onor. Vitelleschi.

Però il tempo correva, eravamo oltre la metà di giugno e furono presentate quindi alla Camera assai tardi. Molti dei miei colleghi e dei miei amici avrebbero desiderato, viste le difficoltà che si presentavano, fosse rimandata a novembre la discussione della legge; io ho

sempre risposto che non poteva, che per me era impossibile che potessi rimanere al Ministero, rinviando la discussione a novembre, quindi non poteva assolutamente accettare questo rinvio. Io ho sempre cercato di fare una semplice questione militare onde compromettere me solo, e salvare non il mio interesse, ma l'interesse politico in modo che l'onor. Di Rudinì potesse essere il presidente della nuova combinazione.

Però il mio desiderio fu sempre quello di esser condannato, se condanna vi doveva essere, dalla Camera, la quale poteva esprimere il suo voto contrario al mio progetto al momento in cui se ne chiedeva la discussione o meglio respingendo la legge, dopo discussione, se così stimava di fare.

Ma negli ultimi giorni di giugno e nei primi di luglio le cose cambiarono totalmente d'aspetto.

Il 25 giugno gli uffici della Camera nominarono la Commissione che doveva riferire sui provvedimenti militari già votati dal Senato e con sorpresa generale sopra nove commissari nominati otto furono favorevoli al progetto.

Un'altra cosa molto più strana fu che in otto giorni la legge fu discussa, in sei sedute lunghissime della Commissione, fu fatta la relazione di grande valore, favorevole, e distribuita alla Camera la sera del 3 luglio. A quel punto io credevo di essere a cavallo, (*Si ride*), e dicevo: è andata così bene che credo non ci saranno altre difficoltà gravi da superare.

Il lunedì 6 luglio si tenne Consiglio di ministri nel quale, dopo breve discussione, si concluse di invitare la Camera a porre all'ordine del giorno le leggi militari lo stesso giorno che sarebbe avvenuto il voto politico sulle leggi siciliane, voto che si prevedeva pel mercoledì o giovedì.

Io accettai contento questa conclusione e nessuno del Consiglio si oppose.

Anche l'onor. Di Rudinì che poteva nella sua mente essere contrario, non si oppose.

La votazione politica per la Sicilia ebbe luogo il venerdì e mentre io mi aspettava che il presidente del Consiglio invitasse la Camera a porre all'ordine del giorno delle sedute antimeridiane le leggi militari, sento invece annunciare un Consiglio di ministri che doveva aver luogo immediatamente nelle sale stesse della Camera dei deputati. Fu in quel Consiglio che l'onorevole Di Rudinì propose puramente e semplicemente il rinvio della discussione dei provve-

dimenti militari a novembre, naturalmente in seguito alla mia dichiarazione che da quel momento io era dimissionario.

E la maggioranza del Consiglio dei ministri approvò questa proposta.

Io credo che la Camera avrebbe ammesso la discussione delle leggi militari e in quattro sedute la questione sarebbe stata finita. Ma, come dico, questa è una mia presunzione.

Però se l'onor. Rudinì credeva che tale non sarebbe stato il pensiero della Camera, perchè venire in Consiglio di ministri e in certo modo dire: *Diamo le dimissioni al ministro della guerra?*

E proprio tale fu il significato del voto di coloro che votarono pel rinvio delle leggi militari a novembre.

Mi sembra quindi che l'onor. Di Rudinì in questo caso non abbia manovrato bene (*ilarità vivissima*).

Poteva raggiungere lo stesso scopo con mezzi più cortesi, *invitandomi* a dare le mie dimissioni, rifiutandosi egli per ragioni parlamentari o di Stato di proporre alla Camera l'immediata discussione delle leggi militari.

È la questione del modo che io non approvo, mentre sono d'accordo con lui nelle conclusioni a cui è giunto; giacchè egli è riuscito a ricostituire un Ministero sotto la sua presidenza.

Questo è quanto mi credevo in dovere di dire. (*Bene - Commenti animati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Nel pensiero del mio amico, onor. Vitelleschi, io avrei voluto alzare la interpellanza alle cause che hanno prodotto la crisi, inquantochè mi sarebbe parso più facile di poterne anche spiegare i modi.

Causa ne furono i provvedimenti militari? Questi rimangono insoluti.

Fu la finanza?

Le affermazioni pronunciate dall'onor. presidente del Consiglio dichiarano abbastanza che causa finanziaria non fu.

L'onor. Ricotti ha voluto spiegare nella crisi la solidarietà che esisteva nel passato Consiglio dei ministri, ma poi ha finito generosamente per dire che egli intendeva che nel suo progetto militare fosse compromessa solamente la sua persona.

Ora io mi domando, portati quei due punti: ordinamenti militari e finanza; al loro vero significato; mi domando perchè ne avesse a seguire la rinnovazione di cinque ministri? Ne deduco che le cause della crisi siano più profonde che non sembrano. E lo sono; perchè dei vecchi partiti politici può dirsi che ormai sono spenti, mentre nei nuovi è fatica improba il formare un'amministrazione; perchè riposano tuttora sulle tradizioni dei vecchi. Onde avviene che se io chiedessi all'onor. Di Rudini: qual è il suo programma? come gli ha domandato l'onor. Vitelleschi, io dubito che egli non potrebbe darmi lì per lì una risposta chiara, soddisfacente. Eppure il conoscere l'*ubi consistam* dovrebbe essere la base di ogni Gabinetto; che voglia una vita florida di primavera; non soltanto una vita riposata d'autunno.

Non lo confessò or ora l'onor. Di Rudini? Eravamo in minoranza!

Va palesandosi sempre più che noi entriamo in un nuovo ordine di cose; le plebi di un giorno vanno oggi istruendosi, sono elettrici, e le classi dirigenti, come tali hanno finito di esistere! Aggiungete a questo un bisogno impellente in tutte le classi di miglioramenti economici, aggiungete l'influenza democratica sui Parlamenti, e poi mi saprete dire se l'avvenire si può scongiurare colle cosiddette leggi sociali.

Le leggi sociali, alcuni pensano che siano dettate da uno spirito antico, autoritario, che vuole assumersi la tutela delle classi operaie, e i più pensano che sono dettate dalla paura. Non importa; l'onor. Vitelleschi ha alluso alle teorie del presidente del Consiglio verso la estrema Sinistra; certo è che i socialisti alcune leggi le accettano come mezzi che ad essi giovano; mai come finalità, e si trovano degli esempi dappertutto in Europa che ci ammaestrano di tal verità.

Però lo Stato di natura sua è conservatore....

Olor. presidente del Consiglio, io mi rivolgo a lei.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. Non perdo una sola parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Lo Stato di natura sua è conservatore.

Come? In qual forma? Su qual partito politico deve fondarsi?.

Ecco la questione nella sua nudità. Perchè

non si fa cammino; nè coll'essere pessimisti, nè coll'essere ottimisti.

Il mondo non muore, ma si muta; soltanto sta a vedere come si viene mutando.

Le passate e le presenti difficoltà intanto dimorano sempre. La questione anche da noi non è puramente d'ordine militare, non è puramente d'ordine finanziario; è essenzialmente di ordine politico; e direi meglio, di politica interna, tuttora in uno stato embrionale politico-sociale.

Io rimasi impressionato in questi giorni dell'esito delle votazioni di ballottaggio nel Belgio, specialmente nelle due città principali, Anversa e Bruxelles. A Bruxelles il sindaco ha voluto fare lega coi socialisti per battere i cattolici ed è rimasto sconfitto. Oggi il Parlamento belga si compone di 111 cattolici, di 12 liberali-radicali e di 29 socialisti, e la maggioranza cattolica che era di 58, con le nuove elezioni fu portata a 70.

Chi vorrà dire che il Belgio sia uno Stato retrogrado?

Ebbene, Frère Orban, che ha avuto una reputazione mondiale trent'anni fa, quale capo del partito liberale del Belgio, è morto poche settimane fa quasi ignorato.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Hanno avuto torto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Voglio notare che nelle elezioni del 1894 nel Belgio si avevano votanti n. 219 mila liberali-socialisti e n. 62 mila cattolici; nel 1895 i liberali-socialisti diventano 131 mila ed i cattolici ascendono a 163 mila. Delle elezioni del 1896 ho già parlato.

Sarebbe temerario forse l'asserire che di tale movimento un po' d'analogia va svegliandosi anche nel nostro paese?

Esiste di fatto un partito politico socialista tra noi, ma non esiste un partito politico cattolico.

L'azione dei socialisti è nota. L'altro ieri io distingueva da questo banco la prima dalla seconda maniera dei medesimi.

Siamo tuttora alla prima; che avevano i socialisti tedeschi con Bismarck, quando Wagner lo accostava ad ispirarlo delle leggi sociali, quelle leggi nelle quali alla fine della sua gloriosa carriera politica l'illustre uomo di Stato

credeva di aver corso troppo, e che Guglielmo II credeva invece che fosse rimasto troppo indietro.

Il giovane Imperatore ha continuato allargando la via ai socialisti, pieno di fede e di energia, credendo di fare opera buona politico-sociale. Così facendo, è avvenuto che nelle ultime elezioni hanno votato n. 1,750,000 socialisti, e che il loro numero si fa oggi ascendere a n. 2,200,000.

È rimasta in questi giorni un mistero la dimissione del Berlepsch, che era ministro di Prussia già da sei anni, e com'era egli seguace della nuova politica socialista, è parso già un sintomo che in Germania le idee si vanno modificando.

Se poi passiamo in Francia, essa in trentanove dipartimenti ha visto eleggersi, anche in grandi città, centocinquantasei municipi che si dichiarano socialisti, mentre anche politicamente all'Assemblea legislativa i socialisti si affermano come tali.

Noi abbiamo avuto delle prove nelle Amministrazioni comunali che sono fallite dalla parte dei socialisti, quando invece vediamo formarsi nelle città principali, anche qui in Roma, un partito cattolico amministrativo.

Come, perchè, nel Belgio, nella Francia, nella Germania, queste forze sono vive, militanti, si esplicano tanto da una parte come dall'altra? Ivi - salvi i diritti legittimi dello Stato che non deve permettere una qualsiasi invasione nel terreno proprio - si viene naturalmente svolgendo, è libera, la esplicazione di ogni forza viva. Da noi no. E perchè? Perchè noi ci troviamo in una condizione diversa dagli altri, una condizione che si potrebbe dire eccezionale. Cadono le vecchie energie parlamentari; le parti politiche vecchie cadono spente. Oggi a parlare di Destra e di Sinistra si finirebbe a non intenderci.

Si è inventata anni fa la frase non bella davvero del trasformismo; volevasi con essa nominare quella nascosta forza impellente che indicava incipiente un simile stato di cose, e l'onore. Di Rudinì stesso nel suo discorso di Verona del 1895 confermò che i vecchi partiti andavano sparendo.

Al tempo nostro più che mai i Parlamenti vanno ad essere l'immagine fedele degli elettori; man mano le classi sociali aspirano tutte,

dal loro punto di vista, a darsi un assetto politico ed a prodursi in Parlamento.

In tempo non molto remoto - permettetemi, o signori, se per brevità vi disegno una figura plastica delle future parti politiche - anche da noi mi pare di vedere che in un tempo non molto remoto dovremmo avere da una parte la Destra composta di cattolici, la Sinistra composta di radico-socialisti, l'estrema Destra di clericali, l'estrema Sinistra di collettivisti.

Il nostro temperamento nazionale (lo chiamo temperamento medio, io lo chiamo temperamento geniale), ci ammaestra che gli intransigenti nè dall'una parte, nè dall'altra, hanno fortuna. La storia di ventisei anni ce l'insegna, e secondo me io spiego questo fatto col pensare che il sentimento cattolico è sempre profondamente radicato nel paese.

Sentimento! Va bene, ma quando potrà ad esso sostituirsi un partito politico?

E che questo debba avvenire, taluno penserà forse che sia una utopia?

Di fronte alla uguaglianza utopistica dei collettivisti, utopia per utopia, io preferisco quella della fratellanza democratica del Vangelo.

Comprendo benissimo quanta forza rimanga nelle tradizioni dei partiti politici; io li venero perchè sono essi che fecero la patria; tanto più tocca a noi di rispettare i suoi martiri; tanto più dobbiamo essere gelosi del suo incremento.

Comprendo anche i legami personali degli uomini politici; ma se sono diverse le piccole bandiere dei partiti, la grande bandiera è una sola: quella che personifica la nostra unità, quella che personifica la dinastia di Savoia.

Quella bandiera c'insegna di camminare col tempo ed è solamente con questa bandiera, esclusiva d'ogni altra, che potrà solidificarsi la base del Gabinetto; il quale, per ripetere le parole dell'onore. Vitelleschi, desidero anche io che si modifichi e che rimanga.

Se si continuasse a vivere tra gli equivoci, a pascerci delle opportunità del momento, in luogo di affrontare i tempi nella loro verità, avremmo l'aria di farfalle che vanno intorno al lume, figurerebbero come energie che si agitino e si muovano all'infuori del punto concentrico cardinale.

Anche questo Gabinetto, non sapendo mettere in azione le forze vive andrà spento sopra le forze spente.

Termino perchè non voglio trattenere oltre il Senato dopo la penosa discussione che mi ha preceduto.

Mi giova di avere espresso il mio pensiero, che non bastava avere considerati, e fermarsi intorno ai modi con cui si è svolta la passata crisi; occorre risalire più in alto (se non altro in vista dell'avvenire), risalire alle cause segrete e ineluttabili che la mossero, e che durano tuttora.

Ho detto che lo Stato è di sua natura conservatore. Aggiungo ora che dev'esserlo nella migliore, nella più sincera, nella più sicura delle democrazie. Con quella soltanto si può governare; con quella soltanto si potrà salvare il paese da quell'assolutismo giacobino che sarebbe il peggiore di tutti i Governi.

Spero che l'onor. Di Rudinì mi abbia compreso, *più che non ragiono*; più addentro che io non abbia, per necessari e doverosi riguardi, parlato.

Tenga conto delle mie osservazioni; la risposta a parole può differirla; il paese attende che si esplichino nei fatti. Allora avremo un Gabinetto consolidato. Come si regge oggi, io debbo ripetere che gli manca l'*ubi consistam*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. In fondo io sono contento di aver fatto scaturire un po' di luce sopra avvenimenti, che erano rimasti per noi misteriosi.

Avrei parecchie cose da rispondere all'onorevole presidente del Consiglio. E per esempio, che nella questione dei partiti estremi, io ho detto che non mi vi appassionavo, e nulla più. Ma là dove io mettevo una grande importanza era la questione finanziaria, la quale non consiste, onorevole presidente del Consiglio, nei cinque milioni che si tratta di pagare di più, ma consiste nel lasciare aperta una questione che non ha termine. E le ragioni per cui non ha termine le ho dette e altri le han dette come e meglio di me, egli stesso le sa meglio di me; e fra le altre ragioni vi è quella che queste indulgenze sono essenzialmente contagiose.

Quando non si ardisce mettere ordine ad un ramo di amministrazione non si mette per nessuno, e le stesse ragioni che si portano per

un ramo dell'amministrazione valgono per le altre.

Conseguenza finale è di rimanere nello stato in cui fummo fino ad ora, passando tutti gli anni attraverso a delle crisi le quali divengono sempre più gravi a misura che si ripetono.

Quindi io non posso dichiararmi, su questa parte, che era quella che mi interessava principalmente, molto soddisfatto delle sue dichiarazioni.

Per altro creda, onorevole presidente del Consiglio, gli amici che dicono la verità non sono i peggiori e quindi non credo che abbia bisogno d'incaricare Dominèddio di guardarsene.

Io ho la convinzione di avergli detto oggi delle cose utili; ma le ho dette senza nessun preconcetto contro di lei, onor. Di Rudinì, e non ho diffidenze nè sospetti: ho criticato un modo che non mi è parso corretto. Ecco tutto.

Date queste spiegazioni e avendo affermato che le sue dichiarazioni non hanno prodotto in me soddisfazione, faccio voto perchè le sue gesta sieno migliori delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Vitelleschi.

Nomina di un commissario.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 24 luglio 1896.

« Ill.mo signor presidente,

« Dovendo assentarmi da Roma per lutto domestico, la prego a volermi sostituire con un altro collega nella Commissione che dovrà riferire in Senato sulle due leggi per la istituzione di un Commissario civile in Sicilia e per opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera.

« Con la maggiore osservanza ho l'onore di professarmi

« Dell'E. V.

« Devotissimo

« LUIGI GRAVINA ».

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 LUGLIO 1896

Non resta che a prendere atto con dolore di questa rinuncia del senatore Gravina, per i motivi che l'hanno dettata, e chiamo a surrogarlo in questa Commissione il signor senatore Scelsi.

Vista l'ora tarda, rimanderemo a domani alle ore 15 la seduta col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale (N. 217);

Inchiesta sull'esercizio ferroviario (n. 208).

La seduta è tolta (ore 17 e 45).



C.

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Discutesi il progetto di legge: Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale (n. 217) — Nella discussione generale parlano i senatori: Inghilleri, Guarneri, Todaro, Di Camporeale, Majorana-Calatabiano relatore, Finali, il ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge che viene votato subito a scrutinio segreto — Discutesi il progetto di legge: Inchiesta sull'esercizio ferroviario (n. 208) — Parlano nella discussione generale i senatori: Vitelleschi, Sormani-Moretti e Majorana-Calatabiano — Il presidente propone, ed il Senato approva, di tener seduta domani, domenica, e rinviarsi quindi il seguito della discussione — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'abolizione del dazio d'uscita dello zolfo, che risulta approvato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti tutti i ministri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale » (N. 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 217).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Inghilleri.

Senatore INGHILLERI. Ho domandato la parola per fare una semplice raccomandazione al Governo.

Il disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato è un provvedimento di molta importanza, ed arrecherà una grande utilità alla industria zolfifera di Sicilia. Questo provvedimento fu da me caldeggiato parecchi anni addietro innanzi al Consiglio superiore del commercio, osteggiato però, non so per quali motivi, dai produttori dell'isola. È oggi invocato anche dagli stessi produttori come un beneficio.

Il provvedimento giunge in ritardo, ma è proprio il caso di dire meglio tardi che mai. Però questo provvedimento isolato, è mia convinzione, porterà scarsi frutti; imperocchè bisogna considerare che molti sono i guai che tormentano l'industria zolfifera in Sicilia; però vi sono due ostacoli, che forse è in nostro potere di rimuovere; ostacoli i quali hanno rapporto coll'attuale condizione dell'industria e coll'attuale sistema tributario. In quanto al primo ostacolo è noto a tutti come sia irrazionale l'esercizio di quest'industria mineraria in Sicilia; e per insufficienza di capitali, e per insufficienza di cognizioni tecniche applicate

all'industria. Molto frazionata, direi frastagliata, è la proprietà mineraria, tanto che si credette di provvedervi con una legge ordinatrice della costituzione del campo minerario e del consorzio obbligatorio, provvedimento che, a mio modo di vedere, non darà grande risultato; nullo il credito minerario, elevatissimi gl'interessi, uno sciame d'intermediari aggiunge disordine nello sviluppo della industria, e il disordine spessissimo porge aiuto, e direi anzi incentivo alla disonesta speculazione della compra e vendita allo scoperto. A tutti questi guai il Governo con provvedimenti diretti, con diretta ingerenza non ha possibilità di provvedere.

Occorrono capitali, è necessario che si svincoli, che si spastoi questa industria, che si renda lesta, sollecita, spigliata l'andatura del commercio degli zolfi. Ma a questo solo può provvedere una Società con capitali idonei; una Società la quale sappia disciplinare quest'industria, una Società che sappia, con le forme contrattuali, porre un limite ragionevole alla sconfinata produzione.

Però il capitale, o straniero o nazionale, è troppo timido, direi anzi è pauroso ad intervenire per fecondare le nostre industrie, e diciamo la verità, il capitale ha paura del nostro sistema fiscale.

Ecco il secondo ostacolo.

Il sistema tributario in rapporto all'industria mineraria è il più vessatorio che ci sia, perchè l'agente delle tasse fin dal primo momento in cui sorge l'industria ed in tutti i movimenti del commercio, fino all'ultimo momento in cui la merce va fuori, l'accompagna sempre. Comincia col tributo sui terreni, che comprende non solo l'estimo della superficie, ma anche la potenza produttiva del sottosuolo; prosegue con la concessione del diritto di estrarre, la quale è sottoposta a tasse di registro, perchè questa concessione importa vendita, secondo i pronunziati della giurisprudenza. Quindi si applica la tassa di registro nella misura del 4.80 per cento, più i decimi di guerra.

E queste due tasse è giusto che continuino ad essere applicate, perchè esse in sostanza non colpiscono l'industria nel suo movimento ma colpiscono l'industria nella sua origine.

Però vi sono le tasse ulteriori che accompagnano tutti i movimenti di questa industria, per modo che si può dire che proprio ad ogni

più sospinto colui il quale fa il commercio dello zolfo ha la compagnia dell'agente delle tasse.

Le vendite, il negozio che si fa, soggiacciono a tassa di registro con la giunta di tutte le tasse che colpiscono i redditi degli spedizionieri dei commercianti, dei sotto-spedizionieri, dei magazzinieri e via dicendo.

Ora il giorno in cui si costituisce una Società, essa vivrebbe una vita difficile e stentata se questa Società in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue funzioni, dovesse avere la compagnia dell'agente delle tasse, specialmente in rapporto all'accertamento delle tasse che è l'operazione più vessatoria del nostro sistema tributario.

È impossibile che una Società la quale si costituisce con l'intento di comprare tutto il deposito dello zolfo giacente nei magazzini, che debba fare questa compera da centinaia e centinaia di produttori, possa pensare al modo di andare pagando queste tasse, che sono minime in sostanza, ma che sono proprio un vero tormento per una Società bene organizzata la quale voglia camminare sollecitamente.

Ora il Governo nel suo progetto ministeriale aveva presentato un disegno di legge organico, dico organico, perchè è mia convinzione che se si abolisce soltanto il dazio di uscita, la crisi permane invariata. Così si produrrà una perdita all'erario dello Stato di 3 milioni e quattrocentomila lire, senza arrecare un grande ausilio allo svolgimento dell'industria mineraria, perchè il Governo non ha modo di disciplinare la industria, di limitare la produzione in giusti confini, potendo ciò essere opera soltanto o dei produttori stessi, o di una Società che con le forme contrattuali induca i produttori a limitare la produzione.

Dunque il Governo aveva presentato un disegno di legge organico perchè aboliva il dazio di uscita e senza esercitare alcuna diretta ingerenza nell'industria privata trovava il modo di spianar la via alla costituzione delle Società le quali avrebbero trovato il modo di svegliare quest'industria semispenta e ridarle un po' di vita, ridarle un po' d'assetto, un ordinamento un po' stabile.

Si parla di deviazione dalle leggi.

Oh! delle deviazioni se ne fanno soventi; io ricordo un progetto di legge che per me sarà

il ben venuto, ed io l'approverò con tutto l'animo mio, il progetto di legge che riguarda il porto di Genova, e ch'è una deviazione di legge, ma deviazione di legge che è imposta dalla necessità non solo, ma dal bisogno che si ha che quel porto conservi la propria importanza, l'importanza veramente nazionale.

Orbene, se si fosse in tempo più opportuno, avrei più lungamente dimostrato la necessità di tale deviazione, quando si tratta di un'industria così importante che riguarda una regione che ha attinenza e rapporto con più di 20,000 operai, quando in sostanza non si abbandona alcuna tassa perchè non si fa altro che operare un calcolo presuntivo approssimativo di quel che le varie e innumeri tasse renderebbero all'erario e sostituirle con una tassa fissa equivalente.

Ed io credo che se al Ministero di finanza si fanno bene i conti, il fisco non perderà, perchè se io mal non ricordo, le statistiche dell'anno scorso, o di due anni addietro, davano il risultato dell'esportazione all'estero di 300,000 tannellate, di modo che fissando la tassa ad una lira in rapporto a quelle che si abbandonano, l'erario avrebbe una somma di 300,000 franchi all'anno.

Ora se il Ministero delle finanze fa un po' di conto, troverà che le tasse per le vendite non possono dare che pochissimo, 40, o 50, o 60,000 franchi, e naturalmente tutte le altre tasse messe insieme 200,000 franchi, che cosa rappresenterebbero? Le tasse che colpiscono i redditi degli spedizionieri e magazzinieri ed il reddito che potrebbe avere questa Società come risultato delle sue operazioni, dunque io credo che in sostanza con l'articolo secondo che era un complemento vero della legge, non si faceva un gettito di tasse, ma si surrogava una tassa ad una infinità di tasse che costituiscono un vero ostacolo al movimento del commercio del paese.

Ora io domando: qual'è in proposito il pensiero del Governo? Il pensiero del Governo è d'abbandonare completamente il concetto, se non la forma, dell'articolo secondo, e se il Governo abbandona l'articolo secondo del suo progetto, non ha la convinzione che si gettano via 3,400,000 franchi perchè questo progetto di legge ha una grande importanza, unicamente se si ripristina, con provvedimenti amministra-

tivi, il concetto dominante dell'art. 2 per venire in aiuto alla industria zolfifera col rimuovere tutti gli ostacoli al movimento del commercio dello zolfo?

Crede il Governo di potere con provvedimenti amministrativi ripristinare le disposizioni dell'art. 2? E in ogni modo se si ha la convinzione che, perchè questo progetto di legge produca tutti i suoi effetti utili, sia necessario che tale disposizione riviva, crede il Governo quasi *iure necessitatis* provvedere?

Son queste le domande che io faccio con una viva raccomandazione, che, approvato questo disegno di legge alla unanimità, o alla quasi unanimità, lo si completi organicamente, ripristinando con quei provvedimenti, che si representeranno i più acconci, il concetto dell'art. 2 del progetto di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Io mi associo all'opinione emessa dal senatore Inghilleri, e prendo la parola solo per chiedere una spiegazione all'onorevole presidente del Consiglio.

Non ripeterò ciò che già si è detto, ma accennerò ad un ordine di idee un po' differente. Nel suo schema originario questa legge aveva due parti, che miravano all'unico scopo di sollevare l'industria mineraria siciliana.

La prima parte riguardava l'abolizione del dazio di estrazione degli zolfi con l'equipollente di altre imposizioni, per riempire il vuoto che quella abolizione avrebbe prodotto nella finanza dello Stato.

Con la seconda parte si iniziava un sistema di riforma dei tributi, che gravano in Sicilia la produzione e l'industria degli zolfi. Questa seconda parte era compresa nell'articolo 2 dall'originario progetto di legge.

Or è d'uopo che il Senato non ignori, che la materia zolfo in Sicilia è gravata da una serie ben numerosa e grave di imposte.

La prima è quella, che il Senato conosce appunto perchè gli si propone la sua abolizione, cioè il dazio d'uscita alla sua estrazione dal regno. Ma ve ne sono almeno ben altre quattro. La seconda è quella che grava sulle miniere come proprietà fondiaria. Ed è logico che ci sia, perchè le zolfare sono appunto un immobile. Ma è d'uopo che il Senato conosca, che per il decreto regio del 1883 quella proprietà

immobiliare va soggetta ad una revisione biennale del suo catasto. E si comprende quanto sia gravoso questo sistema pei proprietari e coltivatori delle miniere; giacchè ad ogni biennio si rinnova la scena della investigazione degli agenti fiscali, che scrutinano i redditi di ogni singola miniera.

Nè ciò basta, vi ha una terza imposta che grava sui contratti d'affitto, nella ragione del 4.80 per cento; giacchè, in antitesi delle disposizioni del Codice che assimilano i prodotti estratti o raccolti dalla terra a mobili e li definisce tali, si è ritenuto che i prodotti delle zolfare, non ostante che siano estratti dalle loro viscere, pure costituiscano un immobile.

Mentre la detta legge non distingue se quei prodotti diventati mobili, siano prodotti rinnovabili o irrinovabili della terra, pure si è ritenuto che quelli estratti dalle miniere appunto perchè non possono rinnovarsi come quelli delle piante e degli alberi, conservino per ciò la loro natura immobiliare, e di conseguenza si è loro imposta la tassa di mutazione sui valori immobiliari, cioè del 4.80 per cento; sicchè quei contratti d'affitto diventano contratti ibridi. Infatti mentre nei rapporti civili tra i paciscenti sono ritenuti veri contratti di gabella, a riguardo poi dell'interesse del fisco diventano contratti di vendita di valori immobiliari.

Ed è questa una terza tassa purtroppo onerosa, che pesa sulla coltivazione delle miniere.

Havvene anche una quarta, ed è quella che si riscuote sui contratti di vendita degli zolfi, i quali vanno soggetti ad una tassa di 50 centesimi sul loro valore, alla quale aggiunto il doppio decimo di guerra, si eleva a 60 centesimi sul valore della merce venduta.

E finalmente havvene una quinta, che è la tassa di ricchezza mobile che si riscuote dai coltivatori delle miniere, dagli speculatori, dai trafficanti, dai mediatori, dai magazzinieri e da tutta la lunga schiera di coloro che hanno una funzione qualunque nell'industria mineraria.

Tutto questo era tollerabile quando quest'industria era florida. Allora gli alti prezzi coprivano tutto. Ma oggi tutto quest'aggravio di tasse è divenuto insopportabile, ora che l'industria è agonizzante, che i prezzi sono avviliti e non raggiungono neppure il terzo di quello che erano una volta.

Il Governo comprese tutto ciò, e nel suo schema primitivo di legge prese l'iniziativa di una riforma di questo gravoso ed incessante sistema di balzelli; però non di una riforma completa e radicale, giacchè sarebbe stato grave l'onere che nè sarebbe derivato al bilancio dello Stato, se avesse rimaneggiato tutte le imposte.

Infatti non toccò l'imposta prediale, malgrado il rinnovo biennale del catasto; e conservò benanco l'imposta del 4.80 per cento sui contratti d'affitto; cioè lasciò intatti i due principali dazi sulla produzione degli zolfi; toccò solo le altre due minori imposte, quella cioè dei 60 centesimi sui contratti di vendita degli zolfi, come pure l'altra di ricchezza mobile sovraccennata, sostituendovi una tassa non grave sull'estrazione dello zolfo. Era ciò sancito dall'art. 2 del primitivo progetto di legge.

Però all'ultimo momento il Governo ha creduto di *sospendere* il detto art. 2, che pure era parte integrante del suo progetto, arrestando così l'attuazione dell'accennata riforma.

Tutto questo è stato grave: io quando sono partito dalla mia isola, ho lasciata una viva agitazione, prodotta dalla voce corsa che il Governo avesse sospesa l'approvazione del detto articolo 2.

E se quell'agitazione fosse stata nella classe dei produttori di zolfi, forse non me ne sarei tanto preoccupato. Ma quell'agitazione si è prodotta in quella classe che vive ed ha il pane giornaliero nella industria mineraria.

Io non so se quell'allarme sia cessato; o al contrario se quell'agitazione sia continuata e cresciuta; mi auguro che sia cessata. Però il Governo potrà darci esatte notizie su ciò.

Ma dinanzi a questo movimento ed a questa agitazione non solo della pubblica opinione, ma benanco della classe lavoratrice, io credo che il Governo farebbe bene a ritornare sul tema di quell'articolo secondo, restato in sospeso, e riprendesse di nuovo l'iniziativa di quella leggiera riforma tributaria sulla industria dei zolfi. Ed è per questo che io mi dirigo all'onorevole presidente del Consiglio, per concludere come l'egregio preopinante, cioè invitandolo a far conoscere se il Governo con quella frase così vaga ed indeterminata di *sospensione* del cennato articolo 2, intendesse di abbandonare completamente la cennata riforma, oppure se

egli credesse opportuno provvedere in quel modo, che reputa, nella sua saggezza, migliore.

Non m'intrattengo dell'altra parte, che riguarda gli incoraggiamenti alla costituzione di Società per la coltivazione di miniere, o altro, pur riconoscendone l'alta importanza, giacchè bisogna incoraggiare i nostri ed i capitalisti stranieri, ed attirarli a quella speculazione alla quale altra fiata si sono impiegati.

Infatti sono stati capitali inglesi e francesi quelli che precipuamente si sono dati a coltivare le nostre miniere, e vi hanno applicato metodi razionali e potenti macchine per la loro esplotazione.

E se havvi a sperare per l'avvenire di quest'industria in Sicilia, ciò è appunto coll'attirarvi i capitalisti nostri, e più d'ogni altro gli stranieri, onde fecondare quella che è ricchezza della Sicilia non solo, ma è ricchezza d'Italia.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ben disse l'onorevole Inghilleri, il progetto quale era stato presentato dal Ministero rispondeva a varie esigenze; e l'art. 2 era una parte organica della legge. Però bisogna considerare che l'art. 2 mentre riguardava gli zolfi, era l'inizio di un tentativo di riforme più larghe, imperocchè era intento del Governo, di trovare una via acciocchè il capitale straniero potesse venire in Italia pagando le tasse, ma essendo sicuro di quello che pagasse senza timore d'ulteriore aggravio e senza timore di disputa cogli agenti fiscali; cose che ad industriali capitalisti riesce molesto. Le condizioni della Camera, l'urgenza di fare approvare il progetto di legge, indussero il Governo a sospendere temporaneamente l'articolo 2 proponendosi di poterlo poi integrare alla riapertura dei lavori parlamentari, avendo il Governo assunto anche l'impegno di provvedere a qualche istituzione di previdenza che possa venire in aiuto della classe dei lavoratori degli zolfi.

Però il calcolo fatto dall'onorevole senatore Inghilleri è perfettamente esatto, anzi io dico che è al disotto del vero. Io proponendo quell'articolo intendeva, innanzi tutto, di fare cosa molto utile per il fisco.

Dunque alle tasse di cui ha parlato l'onorevole Guarneri, ve n'è d'aggiungere ancora una;

veramente la più piccola di tutte, ma che nel lungo elenco da lui fatto egli ha obliato, ed è la tassa di regalia, delle miniere.

Chiunque vuol coltivare una miniera che ancora non sia in coltivazione deve pagare un diritto di regalia.

Ora coll'art. 2 era mantenuta la tassa fondiaria, la quale poi si converte in una vera tassa di ricchezza mobile, perchè non è tassa fissa; ma è una tassa rivedibile ogni biennio, quindi ha vero carattere di ricchezza mobile, se non che si applica sotto forma di fondiaria perchè, come diceva l'onor. Guarneri, cade sopra un immobile.

Resta ugualmente la tassa di trasferimento, anch'essa commisurata al 4.80 cioè come trasferimento d'immobili; perocchè la materia che si scava si ritiene come trasmissione d'immobili, e non potrà più riprodursi. Viceversa si intendeva di sottrarre la produzione ed il commercio degli zolfi da tutte le tasse di ricchezza mobile e registro, che potevano cadere su costituzioni di Società, su contratto a scadenza fatta coi produttori e su contratti di depositi, come erano altresì escluse tutte le tasse che potevano imporre i municipi; di esercizio, di transito e d'altro.

Ora da un diligente calcolo fatto, le tasse che si sopprimevano raggiungevano le 40,000 lire. Questo è risultato da un'analisi diligente fatta nel Ministero delle finanze; la tassa che si creava invece era non di 40,000 ma di circa 400,000 lire. Infatti, se è esatto il calcolo fatto dall'onor. Inghilleri di una media di 300,000 tonnellate all'anno di zolfo esportato, siccome la nuova tassa oltre lo zolfo esportato all'estero colpiva anche quello spedito all'interno della penisola (che non è una piccola quantità) e si poteva contare su un ricavo di circa 400,000 lire, si dirà: ma come è possibile che capitalisti, intraprendenti, commercianti, ecc. accettassero 400,000 lire di tassa invece di 40,000?

La ragione l'ha detta anche l'onor. Inghilleri. Tutta questa gente, che vuol fare con rapidità le proprie operazioni, e vuol sapere con certezza quello che deve pagare, era contenta di pagare un diritto fisso, e non avere da fare col fisco.

Si aggiunga poi che essendo già il dazio di 10 lire la tonnellata, entrato quasi nelle abitu-

dini del commercio, la tassa di 1 lira si con-
fondeva nel prezzo senza variarlo.

Il Governo aveva presentato questo art. 2 per favorire vigorosamente l'industria degli zolfi, e procurare all'erario un beneficio di 360,000 lire.

Voleva poi fare un esperimento, giacchè quello che si faceva ora per gli zolfi si sarebbe poi potuto fare per altre industrie nelle stesse condizioni.

Infatti abbiamo già nelle legislazioni recenti di alcuni paesi l'esempio della franchigia per un certo tempo delle industrie nuove. Era qui proprio il caso di un reddito nuovo, che si andava a creare; giacchè per effetto dell'abolizione del dazio di uscita sugli zolfi si creava un tale sviluppo al commercio di questa materia da poterla quasi ritenere una nuova industria.

Però, come diceva, se le condizioni della Camera e l'inoltrata stagione non hanno permesso di fare accogliere questo concetto; il Governo in breve ha intenzione d'integrarlo.

Quanto ai provvedimenti urgenti, e d'ordine politico, che possono essere adottati per soddisfare ai desiderî degli onorevoli senatori Inghillieri e Guarneri risponderà il presidente del Consiglio, il quale, a nome del Governo, dirà quali saranno i criterî che il Governo seguirà per provvedere alle presenti urgenze.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Per rispondere completamente all'onorevole senatore Guarneri, aggiungerò alcune poche considerazioni a quelle esposte dal mio collega delle finanze, e farò alcune dichiarazioni che credo, in questo momento, di una grande opportunità politica.

Il Governo del Re propose nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge, nei termini e con gli intendimenti indicati dal mio collega delle finanze.

Questo disegno di legge, così come era stato presentato di pura iniziativa del Governo del Re, senza alcun accordo con chicchessia, e molto meno con gli interessati, questo disegno di legge provocò un movimento economico notevolissimo, il quale si fondava, non solamente sulla speranza possibile della abolizione del

dazio di uscita sullo zolfo, ma altresì sopra i benefizi sperati per l'applicazione dell'art. 2 del disegno di legge, del quale vi hanno intrattenuto gli onor. senatori Inghillieri e Guarneri.

Sa il Senato come e perchè la discussione di questo art. 2 fu sospesa nell'altro ramo del Parlamento.

Il Governo ne sospese la discussione soprattutto per il modo col quale quell'art. 2 era formulato, perchè esso lasciava quasi intendere che si volessero fare alcune speciali e particolari concessioni alla Sicilia, cioè alcune esenzioni d'imposta, la qual cosa, evidentemente, doveva suscitare delle obiezioni e delle ostilità.

Questa fu la ragione, per la quale la legge fu sospesa nell'intendimento, cioè, di darle una forma migliore, nell'intendimento, soprattutto, di ben dimostrare come si voleva sostituire alla lunga serie di tasse dirette indicate dall'onorevole senatore Guarneri, una tassa che servisse quasi come l'abbonamento di tutte le tasse indirette che pure rimanevano in vigore. Pareva a me che non vi fossero gravi inconvenienti a sospendere l'esame di tale questione; ma mi sono sbagliato, perchè si è, in questi giorni, manifestata un'agitazione vivissima non tanto nei grossi centri, quanto nei piccoli centri dell'Isola, nei centri più direttamente interessati all'industria estrattiva dello zolfo, e specialmente da parte degli operai delle miniere, i quali conoscono l'economia politica meglio di molti professori e sanno perfettamente che l'abolizione della tassa di uscita significa rialzo della mano d'opera e accrescimento di lavoro.

D'onde proviene quest'agitazione? L'agitazione proviene da questo fatto, che molti e molti contratti si sono stipulati in questi ultimi tempi, nei quali è inclusa la clausola che essi debbano risolversi da loro qualora il disegno di legge, presentato alla Camera, non fosse stato approvato in tutta la sua integrità, sicchè la sospensione dell'articolo 2 può condurre alla risoluzione di molti contratti che sono stati fatti tra produttori e commercianti, in forza dei quali si è costituita o sta per costituirsi una grande Società anglo-italiana, la quale intende provvedere all'esportazione dei zolfi.

Il timore, del resto molto fondato, che tutti questi contratti si possano risolvere, che questa Società possa sciogliersi, prima ancora che essa

sia definitivamente costituita, questo timore ha prodotto una gravissima agitazione.

Io ho qui una massa di telegrammi spediti, e dalle autorità pubbliche di Sicilia e da presidenti delle Camere di commercio e da privati cittadini, e da associazioni, i quali reclamano urgenti provvedimenti, acciocchè non avvenga il male che si paventa e che, certamente, lascierebbe senza effetto immediato l'abolizione del dazio di uscita.

Se noi non fossimo giunti al termine dei nostri lavori parlamentari, il rimedio sarebbe facile, poichè io potrei, senz'altro, proporvi un nuovo articolo secondo, riveduto e corretto, il quale potrebbe provvedere agli interessi della industria zolfifera in Sicilia, e schivare le censure che la primitiva proposta del Governo aveva avuto nell'altro ramo del Parlamento.

Questo nuovo articolo secondo, approvato dal Senato del Regno, sarebbe, io non ne dubito, approvato anche dall'altro ramo del Parlamento; ma, al punto in cui siamo, se io proponessi al Senato del Regno d'introdurre questo secondo articolo riformato, si avrebbe soltanto l'effetto di ritardare indefinitamente l'abolizione del dazio di uscita sugli zolfi, di provocare una crisi politica ed economica veramente stridente, veramente pericolosa anche per l'ordine pubblico. Io, quindi, debbo pregare il Senato di votare la legge così com'è venuta dall'altro ramo del Parlamento. Ma, mentre fo questa preghiera, aggiungo alcune franche dichiarazioni che spero riusciranno a soddisfare tanto i desideri dell'onorevole Inghilleri quanto quelli dell'onorevole Guarneri.

La mia dichiarazione è questa: io credo che si possa e si debba, con provvedimenti amministrativi, approvati per decreto reale, stabilire un vero abbonamento delle tasse dirette, convertendole in una piccola tassa fissa sullo zolfo esportato.

Credo che questo provvedimento può essere applicato mercè speciale convenzione da farsi non solamente con la Società anglo-sicula, della quale ho discorso dianzi, ma con qualunque altra Società, con qualunque altra personalità, con qualsiasi altro commerciante che si proponga l'esportazione degli zolfi. Io non credo che questo sia contrario ai principî stabiliti dalla nostra legislazione; ma, ad ogni modo, il Governo è deciso ad assumere qualsiasi re-

sponsabilità, pur di evitare un grave pericolo per l'ordine pubblico, e pur di difendere le entrate del pubblico erario. E dico difendere le entrate del pubblico erario, perchè, nei provvedimenti che ho abbozzato, non vi sarebbe certamente danno per la finanza non solo, ma vi sarebbe un beneficio sicuro. Io ho voluto fare queste dichiarazioni perchè mi pareva opportuno di prevenire, con questa dichiarazione medesima, le agitazioni che possono diventare pericolose, delle quali già v'è stato qualche sintomo e che potrebbero ingigantire.

Io voglio sperare che queste dichiarazioni, fatte innanzi al Senato del Regno, mi procureranno non soltanto l'adesione degli onorevoli senatori Inghilleri e Guarneri, ma mi procureranno altresì l'adesione del Senato, e saranno valide ad impedire che la Sicilia non ritragga immediatamente tutti quei benefizi ai quali essa ha diritto per effetto dell'abolizione del dazio d'uscita sugli zolfi.

Io spero, adunque, che il Senato vorrà prendere atto di queste mie dichiarazioni, e spero che esse avranno l'effetto desiderato, cioè quello di giovare all'isola di Sicilia, che noi tutti sinceramente amiamo.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io non posso non dichiarare che resto, *per ora*, soddisfatto delle dichiarazioni dell'egregio ministro delle finanze e dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. Però dico, *per ora*, perchè anche a costo di essere detto insaziabile nei miei desideri, ardisco spingermi oltre.

Il Senato ha inteso come il povero zolfo della Sicilia era ed è sottoposto ad un vero schiacciante sistema di numerosi tributi, e che desso sia come il paesano sotto il vecchio regime feudale, cioè *taillable et corvéable à merci*, cioè tassabile da tutti i lati ed in tutti i modi, ed è per questo che io prego l'onorevole ministro delle finanze, che, cogliendo l'occasione del vantaggio al quale egli accennava di una possibile maggior gittata, volesse por mente e studiare con amore il regime tributario che pesa sulla industria degli zolfi in Sicilia, e sostituire al fiscalismo che la governa una finanza equa, una finanza giusta; poichè credo che debba essere il dovere e l'orgoglio di un mi-

nistro di finanza d'Italia quello di iniziare una volta appo noi la *giustizia nella finanza*.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire che il beneficio della tassa sia esteso non solo alla Società anglo-sicula, ma a qualunque altra Società che verrà a costituirsi, e ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di queste dichiarazioni e dell'amore che dimostra in questo progetto di legge per la nostra isola.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Evidentemente, se qualche provvedimento sarà preso, come si dovrà necessariamente fare dal Governo del Re, non potrà essere particolare, individuale, direi quasi, per la Società anglo-sicula, ma dev'essere un provvedimento fatto principalmente per la Società anglo-sicula, e che possa essere esteso a chiunque si trovi in quelle condizioni.

Senatore TODARO. E perciò ho preso atto.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Aggiungerò poi al senatore Guarneri che il Governo non crede di avere adempito completamente al debito suo rispetto all'industria degli zolfi, e mi sarà grato in avvenire di ripetere, meritandola, la frase dell'onor. Guarneri, che cioè io desidero di introdurre la giustizia nella finanza.

Senatore INGHILLERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI. Devo ringraziare l'onorevole ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio delle spiegazioni date, e mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Anche io ho udito con vera soddisfazione le dichiarazioni del presidente del Consiglio in ordine ai provvedimenti che il Governo intende prendere in via amministrativa, per allontanare la possibilità del grave disagio economico che sarebbe indubbiamente prodotto, qualora le speranze fatte concepire dal

disegno di legge, quale era stato proposto nell'altro ramo del Parlamento, venissero meno.

Le dichiarazioni dell'onor. presidente del Consiglio mi paiono al riguardo molto soddisfacenti; egli ci ha detto che senza nessun sacrificio dell'erario, crede di potere per via di abbuonamento di tasse di raggiungere quello scopo medesimo che l'articolo 2 dell'originario progetto di legge tendeva ad assicurare all'industria degli zolfi.

Di queste dichiarazioni, le quali avranno una grandissima eco nell'isola, e che, io credo e spero, varranno a calmare la grave agitazione che già si è manifestata, e che minacciava di diventare pericolosa, io credo sarebbe bene che il Senato prendesse atto in modo formale. Onde è che io spero che il Senato vorrà accogliere un mio ordine del giorno, col quale si prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, ordine del giorno che io mi permetto mandare al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ne ha già proposto uno nello stesso senso il senatore Guarneri.

Senatore DI CAMPOREALE. Io non lo sapevo, né lo potevo sapere. Mi associo allora a quello del senatore Guarneri.

PRESIDENTE. Il signor senatore Guarneri propone un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri, e passa alla discussione degli articoli ».

A questo ordine del giorno si associa il signor senatore Di Camporeale.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Riservando la parola al presidente della Commissione permanente di finanze, per ciò che riguarda l'ordine del giorno proposto dal senatore Guarneri, farò qualche considerazione in armonia ai concetti espressi nella relazione, che è sotto gli occhi degli onorevoli colleghi, presentata dalla nostra Commissione.

La discussione odierna ha messo in chiaro un punto, accennato nella relazione in modo fugacissimo, ed è questo: l'industria zolfifera, specie nella Sicilia, è gravata da un sistema fiscale, che, per la specialità dell'obbietto su cui pesa, riesce enormemente oneroso. Si sono volute applicare al regime minerario tutte quante le disposizioni tributarie che riguardano

la proprietà terriera, agricola, industriale: il che, secondo me, in più punti, è un errore.

In pratica poi la esagerazione di cotesto sistema riesce esiziale; ed è stata posta in rilievo in questa tornata dagli onorevoli Inghilleri e Guarneri. Laonde, per mera e stretta giustizia, indipendentemente da qualsiasi odierno progetto, si sarebbe, da tempo, dovuta rivedere tutta quanta la legislazione fiscale nei riguardi allo zolfo.

Ma al fatto di cotesto insoddisfatto bisogno e dovere nelle condizioni normali - il che è male - si deve aggiungere che si è in gravissima e prolungata contingenza di crisi in tutte le industrie sugli zolfi in Sicilia: crisi che non danneggia soltanto la proprietà, l'impresa e il lavoro, rispetto agli zolfi, ma danneggia sostanzialmente il fisco medesimo, non già nella materia tassata, cioè, dello zolfo, nella quale agisce più da prenditore o conquistatore, che da semplice tassatore; ma in tutta quanta la materia dei tributi, la cui entrata non può non progressivamente degradare, se è fuori dubbio che, con vertiginoso incremento, degradano le condizioni economiche dei contribuenti.

Indi la necessità di un rimedio pronto e straordinario. E bene si era apposto il Governo colla proposta del secondo articolo, del quale non accolgo che l'idea, non già la formola. E qui prendo atto di una dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, che, cioè, colla proposta del secondo articolo, per quanto le parole non esattamente ne rispecchiassero il pensiero, non si mirava al favore di questa o quell'associazione industriale, presente o futura, ma a tutte indistintamente, nè si escludeva alcun privato imprenditore od esercente.

E, circa alle esenzioni, non trattavasi che di determinare l'equivalenza approssimativa di una tassa da sostituire ad un insieme di tasse o di imposte, che transitoriamente, e per determinato periodo, si eliminavano.

Nella nostra relazione era stato già rilevato: vi era qualche vizio di redazione nell'articolo secondo; e mi piace, ripeto, prendere atto della dichiarazione del presidente del Consiglio, che nel nuovo provvedimento, qualunque possa essere la forma ed il modo onde lo si svolgerà, ogni equivoco sarà bandito.

Devo soggiungere in ultimo che se, come ha detto l'onorevole ministro delle finanze, il ten-

tativo che vuolsi applicare alle industrie zolfifere siciliane, è un primo passo inteso a migliorare il sistema fiscale in relazione all'industria in genere, io mi felicito con lui. Veramente, per quanto si faccia - salva la giustificazione in dipendenza del carattere di urgente necessità, attese le dure condizioni straordinarie in cui versa la Sicilia - quanto vuolsi a questa applicare non mancherà di apparire quale privilegio, comechè, ad un tempo, sia una necessaria abilitazione perchè una grande industria, con detrimento universale, non perisca.

Ora, se il medesimo concetto, di cui si attende il saggio in Sicilia, o altro da meglio ponderare, si potesse trovar modo di applicare ad altre industrie e per tutta quanta l'Italia, torno a dire, io ne feliciterei il Governo.

Con questa dichiarazione, e salvo ciò che, per quanto ha tratto all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli colleghi, sarà per dire il presidente della Commissione permanente di finanze, io appoggio l'idea manifestata in questa tornata dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Io ho chiesta la parola quando l'onor. Guarneri ha proposto il suo ordine del giorno; col quale si prende atto di certe dichiarazioni fatte dall'onor. presidente del Consiglio.

Quelle dichiarazioni, che forse ho compreso male, e basterà una breve dichiarazione del presidente del Consiglio perchè io mi acquieti, m'avevano fatto un'impressione di molta gravità.

Io non approvo che in materia d'imposta e di tassa si provvegga per decreto reale; ma sarebbe sotto un certo aspetto anche più deplorevole, che vi fosse una specie di tacito o palese consenso a siffatto procedimento per parte di uno o dell'altro ramo del Parlamento.

In materia di tributi si deve provvedere essenzialmente e sempre per legge.

Se v'era una disposizione di legge avanti all'altro ramo del Parlamento, e questo non l'ha approvata, tanto meno può quella disposizione venir fuori sotto forma di decreto reale.

Quindi io credo di non aver capito bene le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio,

perchè nell'art. 2, che fu soppresso, e di cui si fa cenno nella relazione, si parlava di molte tasse, vi si parlava di tassa d'affari come di tasse dirette, fra le quali è la tassa su i redditi di ricchezza mobile.

Ora io non capisco come per decreto reale si possa esentare da una tassa generale su tutti i redditi, il reddito d'una industria o commercio speciale; o anche stabilire una forma di abbonamento, il quale non è consentito da alcuna delle nostre leggi; tutto al più alcune delle nostre leggi speciali, consentono l'abbonamento per le tasse di bollo, non mai per le tasse dirette.

Sentii dire, ed anche lessi, ma badate questa degli zolfi è un'industria che va male, quindi non deve pagare tasse.

È una teoria questa la quale si potrebbe applicare a questa o quella industria in tutta la superficie del Regno.

Ma la tassa di ricchezza mobile, che è una tassa diretta, non si applica già sul capitale, sibbene sul reddito; se non vi è reddito non si paga tassa. Quindi l'argomento che dice: voi non potete colpire quest'industria, questo commercio, perchè non è produttivo (prima di tutto di ciò dubito forte e in fatto e in diritto) ho pronta la risposta: ma se non è produttivo non pagherà niente, perchè *a priori* non si mettono le tasse di ricchezza mobile...

Voci: Teoria, teoria.

Senatore FINALI ...Tutte le leggi sono teoria, anche lo Statuto è una gran teoria.

Dunque io desidero di avere dall'onor. presidente del Consiglio qualche spiegazione che mi acquieti su questo punto; e che egli non abbia dichiarato di volere per decreto reale togliere o modificare le imposte e le tasse, in quanto possano colpire l'industria e il commercio degli zolfi in Sicilia.

In ogni caso non credo che il Senato possa prendere atto di simili dichiarazioni, perchè ciò facendo, desso annuirebbe a siffatto procedimento politico.

Ma, ripeto, spero di essermi ingannato; e lo dichiarerò con molto lieto animo all'onorevole presidente del Consiglio, dopo che avrò udite le sue spiegazioni.

DI RUDINI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io vorrei, anzitutto, pregare gli onorevoli Di Camporeale e Guarneri di non insistere nel loro ordine del giorno.

Certamente che se il Senato lo vota, io non posso esserne dolente, preferisco però che sia lasciata al Governo l'intera responsabilità di quei provvedimenti che, nell'interesse dell'ordine pubblico, esso crederà di dover adottare. Quanto all'onor. Finali, io comprendo l'importanza delle sue osservazioni, ed io questa risposta posso fargli, cioè, che il Governo non intende defraudare nè punto nè poco le entrate che spettano al fisco, ma studierà quei provvedimenti che, senza nuocere alla fiducia, rispettino i principî della nostra legislazione, e spero che l'onor. senatore Finali vorrà essere soddisfatto di questa dichiarazione. Aggiungo infine, che il Governo intende riservarsi intiera la responsabilità di quei provvedimenti che, nell'interesse dell'ordine pubblico, crederà di adottare, e che comprendo anche come il Senato non possa approvare anticipatamente una deroga alle norme ordinarie d'amministrazione.

Può, invece, il Senato approvarla, *a posteriori*, tenuto conto delle circostanze nelle quali il Governo si è trovato, e lo spero; ma comprendo i giustissimi scrupoli del senatore Finali, ed è per ciò che, quando presi la parola, pregai gli onorevoli Guarneri e Di Camporeale a non insistere sul loro ordine del giorno.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio non insisto nel mio ordine del giorno e lo ritiro.

Senatore GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GUARNERI. L'onor. senatore Finali ha dovuto comprendere, che anch'io mi ero occupato di quell'ordine d'idee, che l'ha così vivamente impressionato. Egli sa le mie speciali convinzioni sui decreti-legge; ed è per questo che ho proposto solamente che il Senato prendesse atto, ma non già approvasse, le dichiarazioni del presidente del Consiglio. Egli comprenderà la grande differenza che corre tra l'una e l'altra forma.

Certo quando havvi un ministro, il quale ha il coraggio nell'interesse dell'ordine e dell'economia pubblica di assumere la responsabi-

lità personale di gravi misure, nulla vieta che il Senato senza interloquire o approvare le cennate misure, prenda atto di quella sua dichiarazione.

Però dinanzi al voto espresso dal presidente del Consiglio dei ministri, io ritiro il mio ordine del giorno; ma al tempo stesso dichiaro, che nel mio concetto il cennato ordine del giorno non pregiudicava nulla, nè interloquiva sul merito delle misure appena accennate dall'onorevole presidente del Consiglio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Dunque i due ordini del giorno sono ritirati.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Udite le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, udita la dichiarazione fatta dai due proponenti di ritirare il loro ordine del giorno, non ho ragione d'insistere; e neppure di rilevare la distinzione fatta dall'onorevole senatore Guarneri, distinzione che fa molto onore alla sottigliezza del suo ingegno, ma che non so qual fondamento abbia, poichè il prendere atto di dichiarazioni del Governo, nel senso di non approvarle, sarebbe una cosa ignota in Parlamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli ordini del giorno e nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il dazio di uscita sullo *zolfo greggio o raffinato e fiore di zolfo* (voce n. 263 della tariffa doganale) è abolito con effetto dal 1° ottobre 1896, e da questo giorno rimane pur soppresso il premio concesso dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 26 dicembre 1895, n. 720, agli esportatori di zolfo raffinato e di zolfo molito che non si valgono del magazzino generale per il trasporto a bordo del bastimento.

(Approvato).

Art. 2.

Sulle merci specificate nell'annessa tabella, introdotte nello Stato per qualsiasi destinazione doganale, escluso il transitò, è imposto un diritto di statistica nella misura rispettivamente stabilita dalla stessa tabella.

Non si riscuote il detto diritto sulle stesse merci:

a) introdotte nello Stato in quantità non superiore a venti chilogrammi;

b) nei casi nei quali sono ammesse in esenzione da dazio per effetto delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale o a titolo di agevolanza per il traffico di frontiera e delle zone neutre.

Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato a lire 0.10.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme e le cautele per l'applicazione di tale diritto.

Tabella delle merci sottoposte, alla loro introduzione nello Stato, a diritto di statistica.

Ammontare
del
diritto
—
Lire C.

a) Olii fissi, esclusi quelli di oliva — Olii minerali e di catrame — Caffè — Melazzo — Zucchero — Cannella — Pepe e pimento — Potassa e soda caustica — Cloruri — Nitrato di potassio — Nitrato di sodio raffinato — Borace o borato di sodio — Solfati, esclusi quelli di rame e di sodio — Paraffina solida — Radiche di liquirizia — Tamarindi naturali — Scorze di china-china — Gomme, resine e gommesine — Saponi — Gambier — Indaco — Prussiato di potassa — Nero — Canapa, lino ed altri vegetali filamentosi, greggi e pettinati — Filati di juta — Cotone in bioccoli, in massa e in ovatte — Velluti di cotone — Pizzi di cotone — Lane naturali o sudicie e lane lavate — Cascami e borra di lana — Crino greggio e tinto — Pelo greggio e tinto — Legno da ebanisti non segato — Radiche per spazzole — Sughero — Canne, giunchi e vimini — Cordami di sparto, tiglio e simili — Stracci d'ogni sorta — Pelli crude fresche o secche — Carniccio e ritagli di pelli — Ghisa lavorata in getti greggi e in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati — Rotaie — Lamiere di ferro ricoperte di stagno, rame od anche ossidate, semplici e lavorate — Rame, ottone e bronzo, esclusi i lavori ornamentali — Nichelio e sue leghe col rame e con lo zinco — Piombo in pani

Ammontare
del
diritto
—
Lire C.

e in rottami — Stagno e sue leghe col piombo e l'antimonio — Terrecotte soggette al dazio di lire 3 il quintale — Grano o frumento — Segala — Avena — Orzo — Altre granaglie — Patate — Riso — Farine — Crusca — Cedri e cedrati — Frutte fresche non nominate — Datteri — Carrube — Frutte secche (mandorle, noci, nocciuole e uva) — Funghi e tartufi — Semi — Olii di palma e di cocco — Prodotti vegetali non nominati — Budella — Pesci secchi, affumicati e marinati o sotto olio — Burro — Grasso di maiale — Acido oleico (oleina) — Cera — Colla — Piume da letto — Corna, ossa e altre materie affini, greggie — Concimi chimici, sali azotati potassici e fosfati chimicamente trattati, esclusi i fosfati Thomas — Gomma elastica e guttaperca, greggia *Quintale* 0 10
 b) Carbonato di sodio — Nitrato di sodio greggio — Solfati di rame e di sodio — Minerali metallici — Scorie provenienti da fusione di minerali e da affinazione di metalli comprese le scorie fosfatiche preparate col metodo Thomas e i fosfati greggi macinati — Rottami, scaglie e limature di ferro, ghisa ed acciaio — Ghisa in pani — Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani — Pietre per costruzioni — Cementi e calce idraulica — Laterizi — Bitumi solidi — Carbon fossile *Tonnellata* 0 10
 c) Animali bovini, ovini e caprini *Ciasc.* 0 10
 (Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell' articolo 2 entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell' articolo 1, per quanto riguarda la decorrenza della abolizione del premio concesso dall' articolo 1 (lettera b) della legge del 26 dicembre 1895, n. 720, sono abro-

gate le disposizioni della legge stessa in quanto si riferiscono ai premi di esportazione e alla riduzione del dazio di esportazione degli zolfi; e cioè: i quattro ultimi commi dell' articolo 1, l'ultimo comma dell' articolo 2, e gli articoli 3, 5, e 7 nella loro totalità.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Prego di procedere all' appello nominale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE fa l' appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Inchiesta sull' esercizio ferroviario » (N. 208).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca ora la discussione sul progetto di legge: Inchiesta sull' esercizio ferroviario.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. stampato N. 208).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Noi abbiamo da un lato un progetto di legge presentato dal Governo per un' inchiesta ferroviaria; dall' altro lato c' è un controprogetto della Commissione, la quale crede che non sia opportuno fare tale inchiesta. Se la discussione avrà luogo dirò anch' io il mio parere in materia; ma per ora io debbo dire che fra l' uno e l' altro progetto sono di parer contrario. Questa inchiesta per essere eseguita deve essere composta di membri appartenenti e nominati dai due rami del Parlamento e dal Governo.

Ognuno comprende che nelle condizioni attuali questa disposizione non può ricevere la sua applicazione, almeno per tre o quattro mesi.

Ora io faccio riflettere al Senato che andiamo incontro ad un inconveniente molto grave quale è quello di tener delle grandi amministrazioni sotto un' inchiesta già determinata, e che poi non si eseguisce. Dippiù faccio notare che questa inchiesta suppone che si debbano scoprire degli inconvenienti; ora bisognerebbe credere che queste amministrazioni fossero molto semplici,

per non sopprimere in quattro mesi, quanto più è loro possibile, i supposti inconvenienti.

Un'inchiesta in queste condizioni, è come il gendarme della commedia che fa sentire il rumore della sciabola quando si avvicina al posto dove deve sorprendere i malfattori.

Ma vi è un altro inconveniente, ed è questo: che l'inchiesta riguardando un numeroso personale, manterrebbe per tre o quattro mesi, un'agitazione generale, che non gioverebbe certo alla disciplina dell'amministrazione.

Se a queste considerazioni perentorie si unisce l'inconveniente a cui ho accennato l'altro giorno, vale a dire di obbligare il Senato a prendere deliberazioni sopra progetti nei quali gli è materialmente impedito di dire la sua parola, soprattutto quando sono progetti importanti come questo, io credo di non essere troppo ardito, se faccio una proposta pregiudiziale. La mia proposta consiste in ciò: che sia rimandata la discussione e l'approvazione di questa legge al momento in cui essa potrà essere eseguita.

Quindi io chiedo al Senato di voler approvare la mia proposta pregiudiziale di rimandare cioè la discussione di questo progetto di legge alla riapertura del Parlamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Scusi, onor. Majorana, ma la pregiudiziale, secondo il regolamento, fa parte della discussione generale. Quindi non posso accordarle la parola se non quando verrà il suo turno.

Ha facoltà di parlare il senatore Sormani-Moretti.

Senatore SORMANI-MORETTI. Dal momento che n'è venuto, comunque siasi, dinanzi il quesito se s'abbia o non da fare un'inchiesta circa il modo con cui procede tutto intero nel suo complesso l'esercizio ferroviario, parmi invero che si tocchi ad argomenti troppo gravi, a troppo molteplici interessi, a troppo delicate relazioni tra il Governo e le Società, e tra queste stesse o principali o minori, esercenti l'importante servizio de' trasporti, perchè convenga al Senato, e possa quindi esso anche solo indugiare nel consentire a simile generale inchiesta che gli viene proposta dall'altro ramo del Parlamento, ed è appoggiata dal Ministero.

La relazione dell'Ufficio centrale, con abilità pari all'esperienza, alla franchezza, alla dottrina

anche speciale nella materia, di chi l'ha vergata, mette in evidenza il come sia sorto, monco e unilaterale, nell'altro ramo del Parlamento, questo disegno di legge, ed accenna a qualche seria obiezione. Ma questa fu attenuata dallo integrarsi e completarsi nella Camera elettiva stessa di questo disegno di legge.

E però, con perfetta lealtà, la relazione a noi presentata non dissimula, anzi fra le righe vedo confessa e rafferma la condizione non regolare con cui procede l'esercizio ferroviario in Italia.

Difatti, chi può asserire che il servizio ferroviario vada a dovere, con soddisfazione del pubblico, rispettoso, anzi sollecito, degli interessi nazionali, comuni, di tutti e singoli i cittadini, in buoni e regolari rapporti col Governo, in convenienti, reciproche relazioni fra le diverse maggiori, minori o minime Società che l'esercitano nel rispettivo ambito, favorendo con imparzialità e con senno quelle industrie e lo svolgersi di quei traffici da cui le Società stesse traggono alimento, e che debbono anzi cercare s'incrementino per lo stesso loro proprio ulteriore vantaggio?

Signori, voi lo sapete certamente quanto e meglio di me. I lagni intorno al servizio ferroviario sono molti, infiniti, seri, gravi, e sorgono da tutte parti, ancorchè l'indole mite delle popolazioni, e l'apatia che omai invade in tutto e per tutto il paese, non li facciano sortire dai confini dei brontolii famigliari o cittadini; abbenchè i diari od i periodici tacciano, più che forse non converrebbe, su tali argomenti.

Fondati, reali, riconosciuti pubblicamente anche dal Governo quei lamentati guai siccome sorgenti non di semplici inconvenienti, ma di danni gravissimi all'economia nazionale, non c'è nessuno, credo, che li possa negare, e soglionsi comunemente addebitare, attribuire l'origine e la causa quasi solo alle Convenzioni del 1885.

Io veramente ne dubito, io per me non son convinto, non mi capacito possano quelle Convenzioni aver potuto tórre al Governo ogni diritto d'impero, paralizzargli i supremi suoi diritti e doveri ch'esso non può cedere, cui esso non può rinunciare senza cessare dall'essenza sua, senza non essere più Governo.

Io, e parecchi meco, opinano siavi stata piuttosto mala interpretazione di quei patti; non

sufficiente, non efficace, non sicura, non abbastanza accorta vigilanza.

Io ritengo molti di quei guai, anzi che da altro, dipendano dalla foggia, dalla tempera degli strumenti di cui il Governo si è valso per applicare, per dare corso, per fare eseguire, per vigilare sopra l'attuazione, l'applicazione di quelle Convenzioni.

Io non voglio entrare in troppi particolari, che potrebbero condurmi facilmente a sconfinare dai limiti di tempo e d'opportunità della odierna discussione. Ma mi si permetta di accennare ad alcuni massimi, generali argomenti di cui a ragione si lagna il commercio, il paese siccome non sufficientemente tutelato dal Governo, nel comune interesse, di fronte a mire egoistiche, grette, particolari, dirò così, di alcune Società esercenti.

In ordine, per esempio, agli orari ed alle coincidenze fra le linee delle varie Società, come si bada, come sono curati, i bisogni, i desiderî replicatamente espressi dalle popolazioni, dalle Camere di commercio, dai sindaci, dalle Deputazioni provinciali?

In alcune località si rifiuta di dare il biglietto per un dato percorso, perchè lungo lo stesso fanno capo linee appartenenti ad altre Società, alle quali si intende, e quindi si vogliono sottrarre e viaggiatori e merci. E quando anche da un accorto e fermo viaggiatore si riesca ad avere il biglietto personale pel voluto più conveniente, corto, economico percorso, non si può poi avere quello pel bagaglio, dal quale è pure ovvio che il viaggiatore non ami separarsi.

E tutto questo avviene col maggiore dispendio e perditempo del pubblico viaggiante, e tutto ciò, bene inteso, con flagrante offesa dei patti stabiliti nel così detto servizio cumulativo e con danno enorme, vitale, delle Società minori.

Non voglio dire del modo con cui sono fatti gli orari in Italia.

L'Italia in quei libretti, pur tanto necessari al pubblico, non è divisa geograficamente così quale essa è, ma secondo l'attuale accidentalità di linee o di reti esercite da questa o quella singola Società, senza alcuno accenno opportuno di allacciamento, di deviazioni, di diramazioni, come se fuor dall'interesse di quella singola Società nulla più esistesse da badare nel mondo. Sì che non solo gli stranieri, ma

anche quelli del paese, i meglio conoscitori delle località rimangono imbarazzati e quasi impossibilitati nello scegliere la via più a loro conveniente da percorrere per arrivare là, dove intendono recarsi.

Contro queste difficoltà, non noie solamente, ma cagioni di spese, di disguidi, di danni reclamano e reclamano invano e presso le Società e presso il Governo, e Camere di commercio, e sindaci, e Deputazioni provinciali, che si agitano e che soffrono e se ne risentono, particolarmente là, dove parecchie e non poco costose linee minori vennero costruite a spese dei corpi morali locali, nell'idea, nell'intento, nella fiducia di migliorare le comunicazioni, d'attivare traffici, d'eccitare il moto ed il benefico fervore commerciale ed industriale.

Malgrado ogni ragionevole, ripetuto, insistente reclamo, malgrado ogni autorevole e legittima protesta, malgrado leggi, patti, affidamenti, ricorsi al Governo, non si arriva a conclusione alcuna, i minori colle migliori ragioni danno, inutilmente, di cozzo contro il silenzio ed il diniego dei maggiori, nè mai si arriva a poter migliorare il servizio, ad avere modo di sollevarsi dalla crescente inerzia ed infiacchimento de' commerci.

In Italia, mentre camminano non benissimo ma pure discretamente i servizi principali internazionali dei treni diretti, direttissimi, lampi, per la valigia delle Indie, non producono, non s'avviano, anzi si può dire assolutamente non vanno i servizi per le comunicazioni secondarie locali.

Gli orari sulle linee, dirò così, trasversali, alle primarie, sono tali da rendere difficile, incomode, quasi impossibili le comunicazioni fra le minori città vicine.

Persino ai militari, ai marinai, si obbliga, con maggiore dispendio del Governo e perditempo fare più lunghi e viziosi percorsi per evitare linee reiette e che non si vorrebbe esistessero.

E' vi sono delle Società minime, nonchè delle località completamente sacrificate, le quali tanto più vivamente se ne dolgono in quanto che possono credere di essere ad arte sacrificate sino a che le loro linee siano ridotte in circostanze tali da doversi rendere a discrezione, in preda all'ingordigia di chi agogna ad aversele.

E com'è che il Governo, a cui pure si rìcorse da quei paesi per mezzo delle rappresentanze loro, non riuscì da ormai dieci anni a far valere l'equanimità sua, il suo potere di contemperare gl'interessi, di far fronte a soprusi, d'assidersi, alto moderatore, tra i contendenti, vigilante tutore del bene comune?

Io non dirò molte parole sopra la questione delle tariffe, su cui sarebbi certo molto a dire ed a ridire e sulle quali il Governo serba per le Convenzioni del 1885 dei diritti di cui non appare chiaro come e perchè non riesca a valersi nel pubblico e nel suo proprio finanziario interesse. Certo non vi è paese in Europa dove siano più cari i percorsi ed i trasporti per i passeggeri.

Non voglio citare il sistema delle zone adottato felicemente in Ungheria; nè alle riduzioni, con profitto e beneficio adottatesi ormai dovunque oltre Alpi ed oltre mare; osservo invece che qui in Italia v'ha un aumento sempre crescente di oneri e di rincari. Oltre all'antico limite ordinario, già elevato assai, delle tariffe, v'hanno ora nuovi aumenti e per i treni più solleciti e per i treni lampi, a non ricordare ed i doppi decimi di guerra, e la minima sopraggiunta ancora dei centesimi per i bolli, ed il nessuno abbuono di bagaglio a consegnarsi, mentre nella maggior parte dei paesi d'Europa si accorda il trasporto gratuito di 30 chilogrammi di bagaglio, pesato, registrato e consegnato nel bagagliaio.

Si dice poi che le linee non rendono. È naturale: renderanno sempre meno. Avete ridotto talmente caro il viaggiare, che i paganti studieranno, per necessità economica, di viaggiare il meno possibile.

E per vero le Società stesse riconoscono questa eccessiva carezza ogni volta che ideano, consentono, accordano una quantità di facilitazioni e di riduzioni, per feste, convegni, gite, per passatempi invero, anzichè per attivare relazioni continuate e proficue di attività commerciali e di traffici. Ora osservate che tali e tante eccezioni e specialità di concessioni, anche fossero più saviamente dirette, imbrogliaano e danneggiano altresì i redditi, perchè se ne rende poi difficile assai per non dire quasi impossibile il controllo.

Circa 25 anni fa una Commissione d'inchiesta, di cui feci parte, trovò circa mille impiegati

in Torino i quali non facevano altro che rivedere questi biglietti di viaggi speciali, festivi, circolari, gite di piacere, solennità, nonchè quegli altri delle diverse categorie, di militari, di monache, di frati, di comici, di poveri, di impiegati, e notate in oggi a varia base, e differenti titoli dei diversi Ministeri o delle Amministrazioni centrali o provinciali od altre, negoziate a seconda di non si sanno quali svariati ed opposti criteri a più alte o più basse tassazioni, e negoziate agevolando le trasferte ad impiegati in servizio stabile, mentre poi ben poco o nulla si facilita loro ed al Governo allorchè per servizio quelli hanno subire dei traslochi.

Ripeto che questo di tutti quanti questi biglietti di favore o d'accordo, è un controllo ogni dì più impossibile, il quale importa un esercito d'impiegati controllanti inutilizzati, mentre per contro si va riducendo dalle Società eccessivamente per economia il personale viaggiante ed il personale suo qualsiasi destinato al servizio od alla tutela del pubblico.

Tutto questo sistema d'eccezioni e di favoritismi non sempre giustificato, tutte queste complicazioni potrebbero certamente e con pubblico vantaggio e con aumento di reddito chilometrico, io ho ferma fede, venire quasi completamente eliminate, diminuendo nell'interesse generale l'intera tariffa per tutti i passeggeri paganti.

E neppure si tentò avviarsi per simile semplificazione, pur tuttavia essendosene parlato e trattato. Ma e per le tariffe sulle merci quali facilitazioni sono state fatte di quelle che altrove sono state consentite e trovate utili, benefiche, sia per ingrassi o correttivi in prò dell'agricoltura, sia per carboni o combustibili, sia per materie prime dell'industrie manifatturiere? sia per trasporto di generi di poco costo e di grande consumo? È vero vi sono Società, hannovi degli industriali i quali mettendo i carri per conto loro, oppure promettendo e garantendo il trasporto annuale di un alto determinato numero di carri, di merci, ottengono delle facilitazioni.

E questo sta bene in massima ed è giusto. Ma chi veglia a che ci sia a parità di condizioni un'uguaglianza di trattamento, a che non si facciano delle ingiustificabili parzialità? Può il Governo dire di aver sempre potuto, non dico

voluto impedire, anche prevenuto che avvengano con gravi ingiustizie, enormi danni?

Una società industriale, dichiara e prova di non poter continuare a tener aperta l'officina sua, officina da cui traevano vita ed alimento oltre ad un migliaio di operai, sicchè formò la ricchezza di una buona borgata, se non ottiene le stesse, le identiche facilitazioni, non dico favori, pel trasporto delle materie prime ad essa necessarie, che sono accordate in un'altra parte d'Italia ad altre consimili società industriali. Per quanto abbia ricorso quella società coll'appoggio della Camera di commercio e delle altre autorità locali, al Ministero, al Governo del Re, non si riesce ad ottenere le concessioni da altri altrove godute; e l'impresa smettere deve e chiudere l'officina sua. Se non che poi quel grandioso suo fabbricato viene comperato per molto piccola somma dalle società rivali, benchè lontane assai da quel paese, le quali negoziano ora per cederlo ad altra diversissima impresa industriale.

Ora, in uno ai danni, l'impressione che si ebbe da tutto ciò in quella data località, fu molto disastrosa circa al come si applichi la giustizia distributiva nelle varie parti della penisola, malgrado e contro anche gl'intendimenti dell'opera governativa; nè certo dovrebbero essere possibili questi modi, siano pure apparenti e fortuiti, di vincere, non alla concorrenza, i rivali.

Una rappresentanza libera di un interesse generale, qual è quello delle industrie pescherecce, fa istanza al Governo perchè si possa ottenere che nei treni diretti, come succede dovunque altrove oltre l'Alpi, possa essere trasportato il pesce, siccome merce alimentare delicata e di facilissima corruzione, senza un sovraccarico di tariffa che rende impossibile valersi di quella sollecitudine somma di trasporto dai porti di mare alle città interne popolose, dove può trovarsi il maggiore smercio e consumo.

La risposta ottenuta è veramente poco soddisfacente, da che corrisponde, anche nella forma, al dire di *no perchè no*. Ma però dagli altri paesi fuori d'Italia le invocate facilitazioni si ottengono, e per modo che vi sono, ad esempio, dei molluschi che vengono da oltre Alpi a prezzi inferiori di quelli che vengono dalle altre città d'Italia, e passano per avere origine da mare italiano, mentre in realtà sono nati e cresciuti ben lontano, ma per giungere

qui godettero di bandiera più favorevole ai traffici, sino a che credettero conveniente mutare bandiera, giunti sulle piazze italiane.

È questo un tutelare l'industria nazionale? Non è un protezionismo al rovescio? Non è un procedere, non so come e perchè, a danno e contro allo svolgersi dell'attività, dell'industria, della ricchezza paesana?

E qui parlo, consentitelo, o colleghi, anche come presidente della Società regionale della pesca e dell'agricoltura a Venezia e come membro della presidenza della Società lombarda per la pesca in Milano, che fecero nell'interesse de' pescatori quelle istanze ed ottennero le ora accennatevi risposte.

Una società intraprenditrice di trasporti, appoggiata dalle autorità locali, per servire una zona di paese di comunicazioni giornaliera buone ed utili, e per assicurarvi i servizi anche postali quotidiani, chiede che ad un treno merci di una grande rete, s'aggiunga per un percorso di soli venticinque chilometri, una sola vettura di passeggeri.

Sapete che risponde la grande rete?

Ma non è possibile, ciò muterebbe il carattere di quel treno; e per non violare il carattere, direbbesi sacro ed indelebile di quel treno, non si serve quella ragguardevole zona di paese di un utile servizio giornaliero; vi rimane impossibilitato un buono, regolarissimo servizio postale, e si pensa ora di vedere come rimediare, esumando e rimettendo un servizio di vetture, malgrado i milioni e miliardi spesi in ferrovie, ed ancorchè da anni passi in que' luoghi e si mostri la forza del vapore.

Si prescrive da chi spetta un lavoro necessario a garantire l'incolumità delle persone, sopra una linea ferroviaria.

L'ordine indugia ad essere eseguito, ed alla richiesta del perchè dell'indugio, immaginate che si risponde in buona fede dai funzionari chiamati ad invigilare specialmente sull'esercizio ferroviario. Ma non è ancora concordato e liquidato il compenso che devesi al habbo che ebbe il suo figliuolo stritolato da una locomotiva.

Se il Governo sollecita troppo a fare mettere i prescritti necessari ripari, il padre può trarne argomento ad aumentare le sue pretese di fronte alla Società.

Io credo che questo sia stato risposto non

per mal animo, non riflettendo al pericolo riconosciuto imminente e permanente di nuove sventure, ma piuttosto dietro un modo di vedere e con criterio erroneo; ma di questi, diciamo pure inconvenienti, ma eccessive tolleranze, remissive compiacenze o debolezze verso l'esercizio a scapito del pubblico, permangono da lungo tempo e se ne ripetono e rinnovano ogni giorno.

Si segnala al Governo centrale una circolare che inibisce la denuncia dei furti, senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità centrale della Società che risiede molto lontano.

Naturalmente l'autorità di pubblica sicurezza in questa condizione non può fare le indagini le più sollecite, quali sono necessarie a scoprire i rei o colpevoli.

Si nega l'esistenza di quella circolare, si riesce per contro e non senza difficoltà a provare, inviandone copia, l'esistenza della circolare. Si replica che era stata ritirata, e difatti ciò stava, perchè essendo stata comunicata ai capi servizio ed ai capi stazione, come suol dirsi *ad circulandum*, dopo letta e sottoscritta era ritornata là dove era stata spedita.

Ma d'essa vigeva e vige tuttora, e può trovarsi e leggersi stampata in un libretto di istruzioni interne sotto la data del maggio 1893, che vige ancora oggi, nel quale libretto in un comma dell'art. 7 a pagina 9, si conferma la proibizione agli uffici dipendenti di denunciare agli uffici della pubblica sicurezza i furti, senza l'autorizzazione dell'autorità ferroviaria superiore.

L'Ispettorato dunque ignora quanto avviene e dovrebbe sapere, e pare dunque sia o si trovi in condizioni tali che o s'inganna o si lascia ingannare.

Non mi dilungherò oltre; rammentai e affermo cose che in parte, conosciute da molti, in parte sono presentite da tutti, ma che occorre sieno messe in piena luce nell'interesse del paese non che del Governo stesso che deve conoscere come funzionano, come agiscono, come vanno, a che servono gli strumenti di cui egli si vale, dove siano i difetti e come vi si possa rimediare ed al più presto.

Dice, l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, egli pure, che molte cose si fanno, ma è meglio siano precisate; e vedasi se proprio non vi si può porre rimedio, da che non vi si

riuscì nel decennio scorso, almeno pel decennio avvenire.

Osserva egli che le Convenzioni del 1885 sono patti contrattuali, ed è giusto, ed io pure credo seco lui che i patti contrattuali debbano essere tenuti ed osservati. Ma dubito però che quelli siano stati tutti rettamente interpretati e pienamente osservati.

Non credo quelle Convenzioni portassero a simile esautoramento del Governo, nè nel concetto di chi le concluse e votò, ed a tanti e tali inconvenienti e guai quali segnalai e quali pur gravi esistono e non è il caso di tutti rilevare. Io ho ancora fede che quelle Convenzioni vadano applicate diversamente in un modo più chiaro, in un modo più preciso, in altro modo anche pure mantenendole.

Il ministro Perazzi dichiarò riconoscere che vi erano di questi gravi inconvenienti ed aggiunse che si proponeva di rimediare provocando e facendo, se occorreva, dei nuovi contratti colle Società.

Io voglio sperare che il giovane, e quindi anche naturalmente energico suo successore, persuaso esso pure della necessità che si venga in uno od in altro modo a dei solleciti ed efficaci provvedimenti nell'interesse pubblico, segua uguale concetto e che abbia il medesimo serio e fermo proposito.

Ma, o signori, a me parve che l'istesso senatore Perazzi, quando era ministro, non solo non ricusasse, ma quasi invocasse l'autorità e l'appoggio parlamentare a rinfrancarlo nei suoi divisamenti e fare che potessero raggiungerli.

Ora pare a me convenga, sia savio, sia opportuno sostenere, sorreggere, appoggiare il Governo quando deve accingersi a delle difficili trattazioni e che giova sappiano pure le controparti interessate le giuste e savie intenzioni del Parlamento, per norma loro se taluna d'esse fosse eccessiva nelle pretese sue o recalcitrante troppo nel venire ad accordi, mentre senza ostilità preconcepita o odiosa ma nel solo interesse dell'ordine e del pubblico bene; vuolsi davvero rimediare ad inconvenienti gravi e molteplici, dei quali non ne ricordai ed accennai che alcuni per non tediare il Senato, ma che mi parvero bastevoli per giustificare l'accettazione di una proposta d'inchiesta sull'andamento, in tutto il suo insieme, di un servizio cotanto geloso ed importante, sia in ordine economico-sociale,

sia dal punto di vista anche finanziario delle casse dello Stato, quale si è quello dell'esercizio delle strade ferrate.

È pertanto mio avviso che il Senato, dal momento che la questione è stata posta dinanzi a lui, non debba rifiutare di consentire alla proposta inchiesta, non gli convenga ricusarla, nell'interesse stesso delle Società, che tutte e singole non si rendono forse esatto conto del complessivo tristissimo risultato dell'attuale modo con cui procedono tra loro discordi ed in urto col Governo e colle aspirazioni e desideri del paese.

Non si potrà fare ora subito quell'inchiesta? non si potrà immediatamente nominare la Commissione. Pazienza; s'aspetteranno altri sei mesi. Si tardò tanti anni a prendere un provvedimento, sei mesi non sono molti. Ma si ammetta il principio. Si affermi l'intendimento anche per parte del Senato di provvedere. Ma non si arrivi al termine delle Convenzioni del 1885 nell'attuale pernicioso condizione di cose. Ma non si lasci passare ancora un decennio quasi tra le anomalie, i guai emergenti dal modo con cui funziona un servizio così geloso e dell'importanza economica di quello dei trasporti. Ma cerchiamo di rimediare il più sollecitamente possibile, ed affermiamo tale proposito nostro in ogni modo e come a noi viene offerto e proposto.

Sapete anche perchè io cerco e voglio confidare si possa trovare qualche rimedio ai deplorati guai e venire ad una applicazione meno cattiva, meno erronea, diversa dall'attuale, delle stesse Convenzioni del 1885? o sia pure e meglio poi a dei nuovi accordi e modificazioni di quelle Convenzioni, ma sulla base loro cardinale? Io confido si possa riuscire a qualche buon risultato, e desidero si proceda a quelle nuove prove e tentativi, perchè mi fa paura e temo assai si abbia ad affidare le ferrovie italiane ad un servizio di Stato, e m'allarmo e temo tale servizio di Stato fra noi, con questa invasione, progrediente che piglia il parlamentarismo nel senso meno felice e puro, della parola.

Se venisse il servizio di Stato con l'andazzo in cui siamo, ogni secondo giorno, a tenore delle crisi di Gabinetto e delle vicissitudini elettorali, si arriverebbe a mutare e rimutare il personale, a modificare gli orari, ad alterare le tariffe, e tutto ciò a seconda dei partiti che

possono essere predominanti, contro l'interesse anche dell'una o dell'altra industria, sia agricola, sia manifatturiera, sia commerciale.

Io, per me, dichiaro che voto, e voto di cuore questa inchiesta, la quale varrà a chiarire i guai, ad assodare le responsabilità, a suggerire norme per l'avvenire. Quanto siamo chiamati a votare ora è un'affermazione ed un proposito. Un'affermazione che le cose non procedono regolarmente; un proposito di provvedervi al più presto e come meglio sia possibile. Non trattasi di prendere una decisione se non se quella di mettersi ad esaminare ad indagare per avere esatta contezza noi stessi e trarne giudizio per quello che dovremo fare quando saranno presentate le conclusioni finali.

Io mi affido pertanto che il Senato, nell'interesse pubblico, non rifiuti un'inchiesta, dal momento che, in qualunque modo sia nata, gli è presentata e gli è offerta, ed in oggi dal Governo stesso, così com'è stata integrata, consentita e sollecitata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*dell'Ufficio centrale*). Per coloro degli onorevoli colleghi che nol sappiano, debbo dichiarare che appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale, il quale è diviso così: tre che non approvarono il progetto, due che lo approvarono, io e l'onor. Calenda...

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Calenda no!

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevole relatore dice: Calenda no! ed io rispondo: Calenda sì! Se non dispiace agli amici che dicono il contrario, che telegrafino all'onor. Calenda assente...

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Ma questa è un'interruzione che io debbo rilevare; e se io non la rilevassi, dovrei giudicare che non si capisce un rilievo di tanta natura, quando si lancia con tanta leggerezza.

PRESIDENTE. Quel diniego non può avere quell'importanza che ella gli attribuisce. È una rettificazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Dunque Calenda sì! Ed ecco come stanno le cose. L'onorevole Calenda, in rappresentanza del primo Ufficio, prende la presidenza dell'Ufficio centrale; e dichiara, come si fa sempre nella com-

posizione dell'Ufficio stesso, di avere avuto espresso mandato di accettare la legge; soggiunge, perchè voluta dalla Camera e dal Governo.

Alle obiezioni, che alcuni muovono, egli propose di sentire il Governo nella persona del ministro dei lavori pubblici.

L'Ufficio terzo, rappresentato dall'umile difensore, dichiara di aver avuto mandato di accettare l'inchiesta.

Gli altri Uffici, chi per fiducia, e per conseguenza per interpretazione, e chi per voto espresso, si dichiararono contro l'inchiesta.

Impegnatasi, prima ancora che fosse venuto il ministro dei lavori pubblici, la questione, siccome si esagerava la portata della brevità del termine di sei mesi, così, il rappresentante il primo Ufficio, soggiunse: io desidererei che si modificasse questo articolo. Venne il ministro dei lavori pubblici, e dichiarò categoricamente, che il termine di sei mesi non solo non era male, ma era bene; che egli stesso era stato proponente del termine così ristretto. La cosa è finita a questo punto.

È stato anche notato, in altra tornata, sulla legge: tre l'hanno respinta, due l'hanno ammessa. Ed è tanto vero che l'hanno ammessa, quanto chi parla in questo momento, non avendo votato per sé, ebbe un voto da uno dei colleghi, che certo non fu nessuno di quelli che la oppugnavano: cosicchè è andato in ballottaggio con l'altro dei colleghi che ne aveva avuto due, perchè, con doverosa delicatezza, nessun dei cinque diede voto a se stesso. Questo, onorevole presidente, è verismo; per altro, fa onore.

Nel redigere la relazione, me assente, il relatore riportò la dichiarazione, che uno dei cinque, che è propriamente il rappresentante dell'Ufficio I, avesse detto che intendeva si appontasse qualche modificazione all'art. 1, e tutto finisce qui. E tanto finisce qui, che il rappresentante dell'Ufficio III, avendo formulata una dichiarazione da inserire nella relazione; l'ha fatta presente al collega del primo, dicendogli: Se voi realmente avete detto che desiderate una modificazione; io stesso riconosco che non vi trovereste d'accordo con questa dichiarazione: mia che elimina qualsiasi emendamento, e che dovrebbe andare inserita in nome della minoranza; onde io son pronto a rinunziarvi.

E quegli a rispondere: rinunciamoci. Non c'è una parola nè un'idea di più, nè una parola od un'idea di meno; in tutto ciò che ho esposto.

Due fummo, e due restammo in pro della legge.

Dunque parlo in nome della minoranza. Siamo pochini; ma due su cinque, lo dissi altra volta, siamo qualche cosa, tanto più se aggiungesi che l'onorevole relatore è riuscito; appena per ballottaggio, commissario del suo Ufficio.

Quindi si può dire che gli Uffici si divisero poco meno che in eguali parti nel votare l'approvazione o la disapprovazione dell'inchiesta:

La legge viene, è detto nella relazione, di iniziativa della Camera dei deputati; e questa che ci si dà, di certo non è notizia novella. Ma si aggiunge che tre sono i testi della legge: quello dei proponenti, quello della Commissione, e quello votato dalla Camera dei deputati.

Quello dei proponenti si circoscriveva all'inchiesta sul «trattamento fatto dalle Società esercenti le ferrovie; al personale ferroviario; specialmente in relazione ai patti contrattuali». Quello della Commissione della Camera voleva l'inchiesta «per riconoscere se l'esercizio delle ferrovie, fatto secondo le Convenzioni, la gestione delle Società esercenti, e il trattamento del personale risponda ai patti contrattuali e all'interesse dello Stato».

Quello votato dalla Camera dei deputati, e ora sottoposto al Senato, lo precisava nei termini che, a chiarimento del mio assunto, mi permetto di leggere:

« Art. 1: È ordinata un'inchiesta per riconoscere se l'esercizio delle ferrovie secondo le Convenzioni approvate dalla legge 6 aprile 1885, n. 3048 (ser. 3^a), e se le norme dell'assunzione in servizio e il trattamento del personale, rispondano all'interesse dello Stato ».

Ora è ben vero che la relazione della Giunta della Camera elettiva, dà grande importanza al primo pensiero del progetto d'iniziativa parlamentare, vale a dire all'indagine sul trattamento fatto al personale ferroviario. Ma, stando anche alla formola larghissima adottata nel primo articolo proposto dalla Giunta istessa, non è escluso quanto è poi espresso nell'articolo votato dalla Camera. Ma la relazione dell'Ufficio centrale si ostina a vedere la cosa nei motivi e nei termini della prima proposta dei

deputati, e conchiude: comunque giudichiate la cosa, in sostanza domina il concetto originario.

No, rispondo io; il concetto originario è, quale concetto unico, anzi quale concetto soltanto prevalente, è essenzialmente escluso dalla Camera dei deputati.

Del resto, quando non abbiamo più sott'occhio il primitivo disegno di legge; quando nemmeno abbiamo l'articolo proposto dalla Giunta, a commento del quale era la di lei relazione; chi mai ci potrà autorizzare a uscir fuori dalla lettera e dallo spirito dell'art. 1, quale è venuto in Senato? È forse la prima volta, che le leggi modificano i primi disegni, non che quando proposti da singoli deputati, ma da ministri; e modificano anche le conclusioni delle Giunte che ne riferiscono?

Ora nell'articolo votato dalla Camera, è del tutto eliminata l'idea del concetto unico onde nel primitivo disegno di legge, attesa l'aggiunzione dell'altro oggetto sull'esercizio delle ferrovie nel suo insieme. Il nuovo oggetto poi abbraccia la prima e grossa parte dell'inchiesta, non rimanendo dell'antico disegno che l'indagine se « il trattamento del personale » risponda « all'interesse dello Stato ». Aggiungasi che nel nuovo articolo è eliminato in modo assoluto qualsiasi preconetto di biasimo o di semplice sospetto, contro le Società ferroviarie, o contro il Governo; e tutto è ridotto alla ricerca dello stato di fatto.

Non si domanda altro che lo studio, l'esame del come, nell'interesse dello Stato, l'esercizio funziona. Onde è inclusa l'idea che possa venire accertato che le Convenzioni vadano malissimo nell'interesse dello Stato, anche essendo rigidamente attuate (e possono andar malissimo nell'interesse dello Stato, pur giudicando che il Governo abbia fatto sempre il suo dovere nell'interesse pubblico, così nell'invigilare, come nell'esigere e nell'adempiere l'osservanza della legge e dei patti); e che, se mali si son lamentati, la colpa è dei tempi, non degli uomini, delle Convenzioni, non dei loro esecutori: onde il bisogno di modificarle nel comune bene dell'economia dello Stato, del paese, delle Società.

E tanto è quella che ho accennata, la significazione dell'art. 1º, che, proponente della formula è stato appunto il Governo medesimo.

Dunque, la obiezione contro la legge d'in-

chiesta, che essa mirerebbe a creare e accrescere l'agitazione dei ferrovieri, che non ha a scopo che il solo personale ferroviario, cade di peso. Noi abbiamo davanti un soggetto larghissimo d'inchiesta ed affatto obbiettivo.

La parte del personale quasi vi sparisce; e si sarebbe potuta farla sparire addirittura; perchè nel concetto voluto dall'articolo, 1º di una inchiesta *per riconoscere se l'esercizio delle ferrovie, secondo le Convenzioni, risponde all'interesse dello Stato*, non possono non entrare, e la questione *sulle norme di assunzione in servizio*, e quella *del trattamento del personale ferroviario* espressamente voluti dall'articolo. Sia perchè fattori del grande servizio ferroviario, sia perchè costituenti un'estesissima classe la cui sorte deve stare a cuore di tutti, sia perchè gravitanti sull'esercizio per una parte ingente dell'intera spesa, i ferrovieri rientrano necessariamente in qualsiasi indagine che rifletta l'insieme dell'esercizio delle ferrovie; oltre che nel caso pratico vi rientrano, perchè di loro è tenuto conto nelle Convenzioni, che per la prima e complessa parte dell'articolo « *Esercizio delle ferrovie* », son espressamente invocate quale sorgente dei diritti e doveri, per la Società e pel Governo, dell'esercizio stesso.

Comunque sia, ammettiamo che, per espressa disposizione dell'articolo 1º, del personale, e per assunzione a servizio, e per trattamento, è stato fatto cenno. Ed è stato bene, soggiungiamo; ma cotesto è pur sempre secondo oggetto, e secondario, dell'inchiesta.

Seconda obiezione contro la legge, da parte della maggioranza dell'Ufficio centrale: i sei mesi di termine assegnati ai lavori dell'inchiesta, non bastano.

Ma questo in verità, da parte di chi non vuole l'inchiesta, è eccesso di zelo. Se l'inchiesta non vi piace, perchè volete dare un tempo lungo, cosicchè esigete che la si svolga per l'universo, e per altri siti, con ogni sorta di indagini ed esperimenti? Come non vedete che il tempo brevissimo circoscrive il compito degli inquirenti, il che dovrebbe essere, e pare sia, nei vostri voti? E, in merito, perchè mai son pochi sei mesi? Io ritengo che l'indagine si possa, nelle sue parti essenziali, condurre in un paio di mesi, ove commissari di buona

volontà se ne impossessassero. Son pochi, se si deve girare l'Italia. Ma perchè andare girando? Nel pensiero dei primi proponenti non si scorge la pretesa di un'inchiesta teatrale e dispendiosa. In quello della Giunta della Camera, che come vedemmo allargò il compito, si domanda un fondo di non più di 15,000 lire, e per tre anni; questo fondo rimane, e per sei mesi; ma esclude per ciò stesso, in modo assoluto un compito vastissimo, come quello delle Commissioni ponentisi in giro per anni, e che poi stampano decine di volumi. Al modesto compito dunque sei mesi bastano; e, ove per caso non bastassero, e lo dichiarò il signor ministro in seno all'Ufficio centrale, chi impedirebbe, al riprendersi dei lavori parlamentari a novembre, di domandare un prolungamento di termine mediante nuovo disegno di legge? E se la Commissione mancasse al suo mandato, lasciando inutilmente trascorrere il termine, non sarebbe fortuna per gli avversari dell'inchiesta, il fatto che, esaurito il termine, si eseguisse rigidamente la legge col far cessare l'ufficio della Commissione inquirente? La colpa, in tal caso, non sarebbe stata del Parlamento; molto meno del Senato, che non è l'autore della proposta del termine.

Questa seconda dunque è anch'essa una difficoltà da pretermettere.

Ma ce ne è una terza, che ha fatto capolino in Senato: Che faremo noi di questa legge, si è detto, se, essendo stati chiusi i battenti della Camera dei deputati, non possono più esser nominati i commissari? Io rispondo che noi possiamo perfino ignorare che la Camera non tenga attualmente seduta, mentre ancora le teniamo noi.

Ma, ad ogni modo, non possiamo ignorare che la Camera legalmente c'è; la Camera è soltanto aggiornata. Noi possiamo, talora, più volte in un solo mese, essere aggiornati con riserva di convocazione a domicilio; indi, a distanza di meno di otto giorni, essere richiamati: eravamo stati aggiornati, infatti, non molti giorni fa, e ora sediamo. Chi impedisce, pertanto, che la Camera sia richiamata? Non lo farà il Governo? Ma la responsabilità sarà sua, non facendolo, e non prendendo qualsiasi provvedimento rispondente alla esigenza del caso. Se non lo farà, con ciò stesso il Governo proverà

ad ogni modo, che non cadrà il mondo, ove l'attuazione dell'inchiesta si rimandi al mese di novembre, quando la Camera sarà in condizioni di nominare i suoi commissari.

Nè si dica che, intanto, decorrerebbero inutilmente quattro mesi. No, il Governo che non potesse o volesse pôrre in atto immediatamente l'inchiesta, rinvierebbe la pubblicazione della legge al tempo opportuno, a novembre cioè, e d'allora soltanto comincerebbe a decorrere il termine.

Frattanto, io rilevo, che cosa mai si guadagna a rimandare a novembre l'esame di questa legge, che da parte nostra è un dovere, non che di discutere, a parer mio personale, anche di votare?

Dicesi: terremò l'agitazione dei ferrovieri. E come mai può giudicarsi causa di agitazione dei ferrovieri, un atto che io reputo di giustizia, la votazione della legge d'inchiesta?

Ma, non votando la legge, si calmeranno meglio dunque i ferrovieri, che vedrebbero questa specie di denegazione di giustizia, di rifiuto di esame di ragioni, state prese in considerazione a quasi unanimità dalla Camera elettiva e dal Governo? Sarebbe motivo, invece, ogni differimento, di far nascere, se non v'è, l'agitazione; e se l'agitazione v'è, il differimento, ad ogni modo, non sarebbe mai causa perchè essa cessi.

La legge può soddisfare tutti.

Con la inchiesta, dicesi, si peserebbe sulle Società. Ma per qual cosa si ha da pesare sulle Società? Le loro virtù verginali saranno poste a repentaglio, solo perchè dal Parlamento e dal Governo insieme si delibera d'indagare: se *l'esercizio delle ferrovie*, secondo le *Convenzioni*, e *l'assunzione in servizio e il trattamento del personale*, rispondano all'interesse dello Stato? Quale offesa all'indirizzo delle Società, con una domanda così semplice?

Le Società sono forse contrarie ad ogni legittimo interesse dello Stato? O credono che cotesto interesse è stato ed è in buone mani, e non occorre altra indagine? Di cotesta credenza nessuno si appaga.

Ma se la Camera e il Governo hanno giudicato che, malgrado tutti gli studî intensi del Ministero, e tutte le inchieste antiche e recenti, non

è così ben accertato il concetto di utilità o di danno dell'andamento delle Convenzioni; e se domandano che, almeno a norma avvenire, si chiarisca il tutto: come si può fare opposizione a sì onesto e ragionevole intento?

Ma vi hanno, rilevasi, dei progetti in corso, sulla materia delle Convenzioni finanziarie.

Ve ne ha uno per 75 milioni, o poco meno, presso il Senato, stato approvato dalla Camera. Il ministro dei lavori pubblici, addippiù, e l'ha ripetuto testè l'onorevole Sormani-Moretti, si era impegnato d'affrontare la questione della modificazione sostanziale delle Convenzioni: e aveva dichiarato sarebbe venuto con nuove Convenzioni alla riapertura del Parlamento; e qui arrischiava anche delle dichiarazioni in proposito, circa l'avvenire della proprietà delle ferrovie e della loro azienda.

E allora chiedesi, a che cosa varrà l'inchiesta?

Ma se è il Governo che l'ha accettata e formolata quale la vediamo nella legge; se il Governo, con ciò stesso e solo, anche non dicendolo, assume e riconosce di non avere, se non altro, pienamente raccolti e concordati i dati di fatto; se, in ogni caso, il Governo medesimo dichiara di non aver compiuto in modo irreparabile alcun fatto che dall'inchiesta possa venire smentito; in che modo potrà mai l'inchiesta pregiudicare l'iniziativa del Governo per l'avvenire, e la maturazione dei suoi studi e deliberati?

La maggior cognizione di causa nell'interesse dello Stato e nell'interesse anche delle Società, a che cosa potrà nuocere?

Non solo il progetto di legge pendente; circa a nuove provviste e spese e a modifiche di Convenzioni (progetto del resto che non vedo all'ordine del giorno, e non dirò nulla di sorprendente soggiungendo, che, molto probabilmente, non verrà all'ordine del giorno), ma anche altri progetti si avvantaggeranno di molto dall'inchiesta.

L'onor. ministro dei lavori pubblici tenga anche conto di questo: che, pur a inchiesta non terminata, poichè in essa egli avrà tre dei propri delegati, sarà a quotidiana notizia di tutti i movimenti della medesima, e potrà avvantaggiarsi di accertamenti e studi che man mano saranno fatti. Cosicchè, ove gli sembrasse non

necessario attendere sino alla finale relazione, sarebbe giudice intanto della maturità o no dei progetti od accordi, da proporre o preparare. E se al Parlamento ne presentasse qualcuno, si sarebbe sempre in potestà di soprassedere dal deliberato, ove si amasse meglio attendere tutti i materiali e la conclusione dell'inchiesta.

Tutte le obiezioni contrarie, pertanto, sospensive, pregiudiziali, o qualcosa di simile, non hanno alcun valore, tranne quello di deporre contro le conclusioni che ne vogliono trarre i loro autori.

Ma vi è una parte della relazione - e qui essa entra in merito - veramente sorprendente: quella in cui si sentenzia l'anticipata inutilità dell'inchiesta.

Io non nego all'onorevole collega, autore della relazione, e studi ed esperienza, veggenza benanco; ma temo che, ove egli abbia profonda convinzione dell'inutilità dell'inchiesta, abbia ad essere il solo in Italia ad avere cotesta convinzione.

(Interruzione dell'onor. Boccardo).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Allora saranno due.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma io rispondo.

I deputati che ne furono proponenti, di certo; non credono alla inutilità dell'inchiesta. Tutta quanta la Camera dei deputati, perchè non vi sorsero notevoli opposizioni; crede all'opportunità dell'inchiesta. Il Ministero, quale era composto, quando dalla Camera fu votata l'inchiesta, non credeva alla sua inutilità. Il Ministero quale è ora, non vi crede. Fin qui, pressochè una metà del Senato, secondo gli opinamenti manifestati negli Uffici, non vi crede. La minoranza dell'Ufficio centrale non vi crede.

Crederà forse il paese all'inutilità dell'inchiesta? Forse! Ma giudizio cosiffatto dovrebbe raccogliersi dalla soddisfazione che il paese dovrebbe provare e dimostrare per l'andamento di tutto che riferisce a ferrovie, dalle costruzioni all'esercizio, dalle spese che costarono e costano, ai frutti che resero e rendono. È a dubitare, per lo meno, che il paese sia in preda a tanta soddisfazione.

Ma, poichè ho da fare con gente edotta delle scienze esatte, vengo ai fatti.

Secondo le convenzioni ferroviarie, è calcolato e prestabilito un prodotto iniziale, il minimo prodotto cioè che ognuno doveva ritenere d'immediata consecuzione al principio dell'esercizio: tanto che esso costituisce punto di partenza e base delle convenzioni medesime.

Ora il prodotto iniziale dell'Adriatica fu dichiarato di L. 100,000,000; la realtà peraltro era di soli 90.

Così per la Mediterranea il reddito iniziale di 112,000,000, stava contro 100 di reale.

Alle Sicule fu dato un prodotto di 8,000,000, ma non ne avevano che 6 $\frac{1}{2}$.

La determinazione del prodotto iniziale era frutto d'inchieste, di studi, di dati statistici, di fatti, che né Società, né Governo, né Parlamento inforsarono. Eppure era dovuta a fallace calcolo e a fede arrischiata nel miglioramento dell'azienda che stava per andare in mano delle Società.

Onde, se la verità delle cose fosse stata nettamente compresa e posta in rilievo, le convenzioni non sarebbero state fatte; perchè se ne sarebbe, con tutta evidenza, fin d'allora rilevata la iattura ingente, cui andava incontro lo Stato; e, se per cecità fossero state sottoscritte, il Parlamento le avrebbe respinte.

Invece, da quell'artificiale elevazione del prodotto iniziale, che cosa seguì? Questo: si fece apparire che su quello sarebbe stata intangibile la quota di partecipazione dello Stato, il quale anzi avrebbe dovuto fare assegnamento sul reddito in maggior proporzione, e progressivo: di tal che, solo sull'eccedenza del prodotto iniziale si fondava la istituzione delle Casse patrimoniali, alle quali non si doveva provvedere che col 15 per cento sul prodotto ultra-iniziale e con altri piccoli eventuali proventi.

Ebbene, dal 1885 in qua, in undici anni, non si è raggiunto mai il prodotto iniziale, salvo da una Società, che in uno o due anni l'ha superato per somma sparutissima. Ma coloro che sono pessimisti, e anche coloro che non lo sono, dicono pure: Come mai avviene che in un'azienda, la quale, innanzi alle Convenzioni, costantemente, tutti gli anni, aveva dato un aumento progressivo, sia per ragione del miglioramento della vita, sia per l'incessante incremento della popolazione e degli scambi, come mai avviene che, appena quelle poste in

atto, e quando non vi ha il più piccolo indizio di crisi, se ne arresta la produzione, mentre se ne cresce sempre più la spesa? Come avviene che sparisce per incanto la tendenza al progresso, e la stazionarietà, negli undici anni, fa posto, talora, anche al regresso?

Badisi che qui versiamo in tema di prodotto lordo, il quale non rappresenta che la quantità del movimento, la quale è impossibile, che in un paese che cresce, non aumenti. Sbagliata, e di certo calcolatamente, la misura del prodotto iniziale, in undici anni, non che l'ultra iniziale, nemmeno quello soltanto, doveva raggiungere? Deteriorate per quanto vogliansi le condizioni economiche - e non si chiarirono tali che dalla seconda metà del 1888 - tanta morte di attività non è proporzionata alla causa, non è facilmente esplicabile; se pure non l'è troppo, ove si considerino le mani nelle quali fu riposto lo strumento del moto. E di vero se le peggiorate condizioni economiche, devono far scemare il reddito, anzichè crescere; perchè, malgrado quelle, mai scemarono, crebbero anzi sempre, i redditi di altri modi di comunicazione, le poste e i telegrafi?

Se il vizio è nel modo di esercizio, si domanda come si potrà più a lungo andare avanti così? Vi è forse collisione d'interessi fra la Società esercente, lo Stato e il pubblico? Se non vi è collisione d'interesse, e non dovrebbe esservi, ciò che accade è un'altra sorpresa che depone contro la veggenza della Commissione d'inchiesta, del Governo e del Parlamento, i quali ritennero che giammai lo Stato sarebbe andato incontro ad alcun onere o responsabilità per la provvista di fondi per le Casse patrimoniali, essendo il carico addossato al prodotto, comunemente creduto immanchevole, ultra iniziale.

Ma fin dove arriverà la responsabilità dello Stato, appunto per l'accennato errore non solo, per l'andazzo di undici lunghi anni dall'attuazione delle Convenzioni?

Ora io domando, se cotesto punto solo non valga la pena sia posto in chiaro sotto tutti gli aspetti, il fatto, cioè, del mancato reddito, e della quasi provata pervicacia nel non farlo andare oltre il prodotto iniziale, cotesto fatto o fenomeno nelle sue cause e, sia detto pure, anche nelle colpe e nelle responsabilità, sia per inadempienza, sia per imprevidenza o iner-

zia, sia per mancata o rilasciata vigilanza e controllo.

Se non basta l'accennato obbietto a dimostrare l'utilità, l'urgenza di larga inchiesta, accennerò ancora a qualche altro.

Nelle Convenzioni è assegnato un primo fondo (mi tengo sempre nell'ordine dei fatti), il quale è destinato a provvedere ai danni derivanti da forza maggiore e da vizi di costruzione. Cotesto primo fondo si raccoglie prelevando 200 lire dal reddito lordo di ciascun chilometro delle ferrovie in esercizio. Qui, fortunatamente, è esclusa l'attesa di qualsiasi condizione, come di raggiungere e superare il prodotto iniziale onde avere il fondo per le casse patrimoniali. Ciascun chilometro di ferrovia provvede a se stesso, colla destinazione di 200 lire da prelevare dal prodotto lordo.

Ora, persona competentissima che è stata con lode alla direzione del Ministero dei lavori pubblici, ha affermato che cotesto fondo deve poter bastare anche coll'insuccesso dello sperato progresso sul reddito iniziale.

Stando però alle apparenze, deve credersi non basti; dacchè non si è sempre provveduto regolarmente e puntualmente, al riparo dei danni provenienti da forza maggiore, e da vizio di costruzione in ispecie: tutti i giorni si fanno domande e lagnanze, perchè vi si provvegga; e si risponde che manca il fondo, che si presta malamente a tante provvisioni occorrenti.

Non varrà la pena l'accertamento, in via di inchiesta, di tanto grave interesse; se non altro a far cessare i dubbi che, nemmeno su quel punto, sieno regolarmente osservate le Convenzioni, ed esercitati controllo e vigilanza?

Sarà meglio far credere che, non la forza maggiore o il vizio di costruzione, ma il difetto di cura degli esercenti, la cattiva manutenzione delle linee, determinano, e maggiori danni, e più forti dispendi, per ripararli?

C'è un altro fondo di 150 lire per chilometro, il quale dev'essere destinato al rinnovamento del materiale metallico delle ferrovie (le rotaie). Quale fondo si eleva a 250 lire a chilometro in tutte le linee a doppio binario.

Anche per questo si dice, che il fondo dovrebbe essere sufficiente; ma, stando, almeno, alle apparenze, non lo è.

Se giudichiamo infatti le condizioni in cui si trova il materiale metallico, e le domande di ingenti somme che si fanno, è a ritenersi permanente la mancanza di mezzi. Eppure si contesta universalmente la diligenza delle Società nella cura del mantenimento del materiale metallico, mediante le pronte parziali riparazioni e rinnovazioni; si rileva che si spinge l'uso e il consumo di quello esistente, fino al punto di rendere giustificati i ritardi dei treni, il rallentamento della doverosa celerità, e inevitabile il carico di troppo grave spesa per un rinnovamento più largo e di troppo protratto.

Non è, certo, di lieve momento tema cosiffatto, perchè serva a provare l'asserita inutilità dell'inchiesta.

Havvi un terzo fondo, che si deve ottenere dall'uno e mezzo per cento del prodotto lordo dell'esercizio, per destinarlo al rinnovamento del materiale mobile.

E, quanto al rinnovamento del materiale mobile, è generalmente riconosciuta la collisione dell'interesse delle Società con quello dello Stato.

A questo preme l'esatta osservanza delle Convenzioni circa alla manutenzione di quel materiale; a quelle piace sempre più il materiale nuovo perchè non va fatto a sue spese, e piace la minore cura e spesa che sono a suo carico, per il mantenimento di quello ricevuto; pesa dippiù la durata assegnata al materiale che deve tenere all'utile servizio; tanto che, in recenti convenzioni, che auguriamo vengano ritirate, si trova modo di scorciare di assai la durata di tenerlo in piedi e accrescere gli oneri allo Stato, in senso di doverlo rifare più presto.

Ora, è un vero punto oscuro quello del governo del fondo pel materiale mobile e ancor più delle condizioni di cotesto materiale, e in rapporto al modo onde sono, o non sono, osservate dalle Società le Convenzioni. Onde la luce è urgente e doveroso sia largamente fatta.

Io non entro in altri punti secondari delle Convenzioni; ma a me pare che, salvo il preconcetto di lasciar correre la china, sieno argomento gravissimo d'inchiesta quelli di già accennati: reddito totale al di sotto o appena, dopo undici anni, avvicinandosi all'iniziale, e Casse patrimoniali, fondi e stato di fatto del-

l'osservanza dei patti, circa a spese per ripari di danni, provenienti da forza maggiore o da vizi di costruzione; circa a materiale metallico; circa a materiale mobile.

Tutti cotesti, sono argomenti di danni infiniti, indeterminabili, per parte dello Stato; le indagini e gli studi possono dar la via di arrestarli.

Tariffe. Qui è presente l'onor. deputato Luzzatti con la sua veste di ministro del Tesoro. E dirò che, a prevenzione o a ristoro dei danni delle Convenzioni, fu escogitato, ed egli ne fu il proponente alla Camera, un Consiglio delle tariffe, il quale avrebbe dovuto funzionare, quasi, quale una specie di osservatorio, non che nel compito del servizio ferroviario, ma anche in quello dell'interesse commerciale, cioè anche sotto l'aspetto doganale.

Ricordo a titolo di lode due ministri che si occuparono più di proposito a rendere, in qualche modo, fruttuosa cotesta istituzione. Il ministro dei lavori pubblici, il senatore Finali, e l'attuale ministro delle finanze il deputato Branca, che lo sostituì.

Leggendo gli atti di quel Consiglio, si trova che l'uno e l'altro ministro fecero sforzi superlativi per rendere giovevole la istituzione (*l'oratore si ferma vedendo che il presidente del Consiglio ascende alla Presidenza del Senato*).

L'onor. presidente del Consiglio forse deve andar via: io gli faccio presente che devo parlare di lui.

PRESIDENTE. La prego, signor senatore, ricordare che non son leciti, a norma del nostro regolamento, l'interpellazioni personali, anzi sono espressamente vietate.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io fo conoscere all'onor. presidente del Consiglio, che parlo di lui; egli è padrone di stare o andarsene (*Il presidente del Consiglio ritorna al suo banco*).

Ora, quanto al 1889, perchè è qui presente il senatore Finali, a non offendere la sua modestia dirò solamente che, egli, intervenendo nel Consiglio delle tariffe, mostrò di pregiarne la istituzione, e le infuse vitalità. Mi fermo di più invece, sul 1891, e in particolare sulla seduta che presiedette il ministro Branca, nella quale intervenne l'onorevole presidente del Consiglio di allora, il deputato Di Rudini.

Ora sentite che cosa si svolse in quella seduta.

C'era stata il giorno innanzi (5 settembre 1891) la lettura di una relazione di uno dei componenti il Consiglio delle tariffe.

Questa relazione concludeva ad una serie di proposte di deliberati, intesi a promuovere il traffico delle merci povere e ad attuare le tariffe al minimo possibile, purchè si evitasse il danno delle Società. I concetti di quella relazione furono complessivamente accolti anche dai rappresentanti delle Società ferroviarie che fanno parte del Consiglio delle tariffe.

Lieto il ministro d'allora, prega il suo capo, presidente del Consiglio, di coadiuvarlo; e nel giorno seguente (6 settembre) lo presenta al Consiglio, informando - son parole del verbale - « del lavoro compiuto dal Consiglio delle tariffe nella seduta antimeridiana - ivi è detto - di ieri, nel quale fu approvata la relazione presentata dall'onorevole Delvecchio, e le conclusioni ivi espresse, intese a rendere possibile il movimento delle merci povere e a facilitare e aumentare il traffico dei nostri vini ».

Il presidente del Consiglio dà schiarimenti circa alle trattative con l'Austria-Ungheria e Germania, intorno all'esportazione dei nostri vini; indi nota che « le due deliberazioni prese ieri sulle materie povere e sui vini gli sono tornate graditissime, e così crede lo saranno al paese; a condizione, ben s'intende, che sieno presto tradotte in atto. Con tutta la forza dell'animo suo incoraggia gli studi intrapresi; e ciò perchè ha qualche fede che, facilitando il trasporto di materie utili all'agricoltura, si possano alleviare, almeno in parte, le penose condizioni economiche del paese ».

Stabiliti i principî, il massimo tra i rappresentanti delle Società che, a titolo d'onore, io nomino, e che appartenne anche al Senato, parlo del comm. Allievi, per la Mediterranea, rispose così:

« Si felicita molto dell'indirizzo che il Consiglio ha dato da ultimo agli studi della materia delle tariffe, ed ora che è ben chiarita la possibilità, e trovata la via, per introdurre tali riforme, conciliando gli interessi delle Società e del Governo; afferma che anche le Società si metteranno con impegno alla traduzione in atto dei provvedimenti consigliati ».

Tuttavia, trattandosi di deliberare riduzioni, soggiunge:

« Ma poichè in queste vie le Società ferroviarie non possono addentrarsi per proprio conto, che fino ad un certo punto, anche per non iscuotere il loro credito all' interno ed all' estero e compromettere i risultati finanziari delle rispettive aziende, *fino al punto cioè segnato dalle spese vive di trasporto*, in difetto del quale si lavorerebbe in perdita; ben venga il Governo, *al di là delle spese vive di trasporto*, ben venga il Governo a sopportare egli stesso una parte del sacrificio. Apparente sacrificio del resto, che per altri titoli farà entrare nelle casse dello Stato quello che lo Stato sarà disposto di abbuonare sulla sua quota di partecipazione ai prodotti ».

E risponde il ministro Branca.

« Accetta - è detto nel verbale - di buon grado le *osservazioni ed i voti* del consigliere Allievi, e come ministro dei lavori pubblici e membro del Gabinetto (si badi che era tuttavia presente anche il capo del Gabinetto) che seriamente si preoccupa dell' attuale crisi che tanto travaglia il paese, non può che riconoscere l' opportunità di quella reciproca benevolenza tra le Società esercenti ed il Governo, dal senatore Allievi tanto opportunamente invocata e consigliata.

« Il programma degli studi quale fu formulato è *da ritenersi accettato; solo è da sperare che presto si possa venire a proposte concrete* ».

Qui il relatore eccita di venire a proposte concrete; e spingendo il senatore Allievi ed un suo collega rappresentante dell' Adriatica ad accettare le proposte concrete, ne riceve questa risposta:

Allievi rileva che « le Società potranno riunirsi e concretare in tempo brevissimo le loro conclusioni, e di ciò non esita a prendere impegno, per quanto almeno concerne la Mediterranea ».

Dopo ciò il ministro dei lavori pubblici dice:

« Ringrazio il consigliere Allievi di questa delucidazione; ed interpretando in eguale senso il silenzio del consigliere Lanino rappresentante l' Adriatica, conviene che occorrerà un po' di giorni per le indispensabili pratiche, due o tre settimane per esempio.

« Intanto assicura che l' Ispettorato generale delle strade ferrate si metterà all' opera con la

migliore volontà, e, *prendendo atto* delle dichiarazioni del consigliere Allievi, è ben sicuro che, con eguale buon volere, le Società agiranno in questa interessante faccenda, e ne prende atto ».

Allora il consigliere Lanino, che vede interpretarsi i suoi sentimenti, senza che abbia parlato, fa questa dichiarazione:

« Lanino, rilevando l' accenno a lui fatto da S. E. Branca, *anche egli prende impegno per la sua amministrazione* che tutto il buon volere e la massima alacrità sarà usata per dare seguito ai voti del Consiglio.

« Ed interessandosi alquanto dell' argomento in ciò che si riferisce al compenso da riservare alle Società, ricorda che deve essere convenientemente basato *sul concetto del rimborso almeno delle spese vive del trasporto* ».

« Branca riconosce giuste queste riserve e, dicendosi lieto di poter associarsi alle concilianti affermazioni dei delegati delle Amministrazioni sociali, dichiara chiusa la seduta e scioglie l' adunanza » (*Annali del Consiglio delle tariffe*, anno 1891, pagg. 260-69).

Dunque fu stabilito col consenso incondizionato dei rappresentanti delle Società Mediterranea e Adriatica, mentre quello della Sicula si era manifestato precedentemente favorevole, che si sarebbero ricercate nuove vie a nuovi traffici, date agevolezze a trasporto di merci povere, e delle agricole, mediante prezzi tanto ridotti da non superare le *spese vive*. E, ove tutto ciò non bastasse a raggiungere lo scopo, il Governo si dichiarò pronto a rinunciare alla sua quota di partecipazione sui nuovi e maggiori traffici.

Se non che, quel Ministero da lì a pochi mesi cadde; vennero altri Ministeri; e che se ne fece di tutte coteste deliberazioni? Ve ne fu forse una sola, che sia valsa a risolvere o ad avviare alla soluzione, il problema di trasportare da un punto all' altro dell' Italia, per esempio, cito a caso: gli agrumi e i vini, gli olii d' oliva, *a rimborso di spese vive*? Noi sappiamo che la spesa viva non va al di là di centesimi 1 1/2 a tonnellata-chilometro. Ebbene, a rendere perpetuamente pratica la teoria del non trasportare nulla per le grandi distanze, pur facendosi correre i treni vuoti, si mantennero sempre, e si mantengono, prezzi quadrupli e quintupli an-

che, rispetto alle sole spese vive. In tal guisa non è stato nè è possibile, che il solo traffico a brevi distanze e per merci di non povero valore: ove, anche rispetto a tale traffico, non riesca preferibile il trasporto sulle strade rotabili.

Eppure, il non prendere alcuna deliberazione nel senso largo della parola, di far nascere traffici nuovi o svolgere quelli che procedono stentati, non che tra punti estremi d'Italia, tra un punto benanco e un altro della stessa regione, è la causa massima che ha chiarito e sempre più chiarisce rovinosa, tra noi, l'impresa della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie.

È inutile che io insista su questo tema sì pieno di spine, la cui fallita soluzione riesce così amara, che non vi ha alcun cittadino il quale non abbia a dolersene.

Tocco ora, assai brevemente, un ultimo punto. Tenuto conto delle Convenzioni ferroviarie, che promettevano eliminazione di ulteriori carichi e spese del Governo, all'infuori di quelli per la costruzione delle nuove linee o il compimento delle antiche; come è andato, domandiamo, dal 1885 in qua, l'onere della spesa per la finanza italiana? Come gli introiti? Ecco qui in risposta le notizie che traggo da un documento che viene dal Ministero dei lavori pubblici (1).

Nel 1885 gli incassi, giusta quel documento, non furono che di 57 milioni, tutto compreso; vale a dire e partecipazione al prodotto delle reti principali e delle linee complementari, e rimborsi e concorsi dei comuni e provincie, e anticipazioni, giusta le leggi 1885, 1879, ed altri assai piccoli redditi. Le spese, invece, in quell'anno, sono di 200 milioni; il *deficit*, cioè la spesa a perdita, 143 milioni.

Nel 1886-87 contro un'entrata di 58 milioni, si ha la spesa di 207, e l'eccesso di questa in 149.

(1) Vedi nella relazione sul « Bilancio dell'entrata 1896-97, n. 203-A », da me presentata, in nome della Commissione permanente di finanze, il 12 andante luglio, gli allegati, e in specie la lettera B: « Prospetto riassuntivo delle spese relative al servizio ferroviario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1895 » pagg. 36-39. E vedi, ivi, lettera C: « Prospetto riassuntivo delle entrate relative al servizio ferroviario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1895 » pagine 40-43.

Nel 1887-88 non muta l'entrata, la spesa assomma sì, da dare una sua eccedenza, su quella, di 256 milioni. E di 216 milioni è cotesta eccedenza nel 1888-89; di 173, nell'anno seguente, per quanto, l'entrata, ingrossata dal reddito (anch'esso di molto vinto dal proprio passivo) delle complementari, e da ricupero d'interessi di titoli emessi per conto di aumento delle Casse patrimoniali, sia assommata a 78 milioni.

Nel 1890-91, l'eccesso di spesa sull'entrata va a 160 milioni; a 153, nell'anno seguente; a 150, nel 1892-93; a 142 nel 1893-94, e ascende a 186 milioni nel 1894-95, essendovi stata un'entrata di 80, e una spesa complessiva di 267.

E dura l'andazzo per gli anni seguenti; e durerà chi sa quanto e come.

Notisi ancora, che cotesto triste fenomeno si è svolto in contemporaneità del progressivo aumento delle linee delle ferrovie complementari, e della limitazione delle spese di costruzione, ristrette nei bilanci preventivi degli ultimi anni intorno a 30 milioni, da un centinaio o più che erano state; nè quei trenta sempre investiti in mere nuove costruzioni.

Ora, ad occhio e croce fermanoci su cotesto affliggente tema, chiediamo: pare possibile che, mentre i trasporti di merci e di viaggiatori rispondono così male alla istituzione delle ferrovie e alle somme che vi si sono spese e spendono, pare possibile che non deve giunger mai il giorno di conseguire l'equilibrio della nuova annuale spesa con l'entrata?

Anzi deve ammettersi sempre più, che tutti, irremissibilmente, i miliardi spesi dallo Stato devono andare perduti, e dev'essere immanente, anzi progressivo, l'onere dello Stato, salvo che ci rassegniamo a vedere danneggiate talmente le opere esistenti, da non potere, più tardi, provvedere alla loro conservazione, nonchè al loro incremento?

E, su tanta universale iattura, non devono avere esercitato veruna influenza sinistra, le Convenzioni, per sè stesse se vi piace? Che nulla ci sia da vedere, da obiettare circa al modo di esplicarle e porle in atto, così rispetto alle Società come rispetto al Governo?

Secondo molti, tra i quali sono io, il modo onde sono interpretate ed eseguite le Convenzioni, e dal Governo, e dalle sole Società, non è quello che avrebbe potuto e dovuto essere.

Ma, se tutte queste cose sono vere; se lo sono, sia anche solo, in minima parte; se il dubbio pure ne accolgono quelli che chiudono gli occhi all'evidenza; diremo ancora che, dopo undici anni di supremi sacrifici e perdite, con la prospettiva di altri non minori, alla vigilia di nuove proposte e di tentativi di accordi, l'inchiesta sarà inutile?!

Non si esageri il preconetto dell'agitazione dei ferrovieri: quello è un argomento che, quasi, sparisce di fronte all'interesse ben più grosso, nel quale, peraltro, è compenetrato. Dei ferrovieri si tenga la posizione subalterna nell'inchiesta, inviscerata del resto nella principale.

Non si esageri il concetto dell'agitazione, per porre della sabbia sull'immanente bisogno di far la luce sul complesso argomento dell'esercizio.

Pigliamo la cosa nel suo tutto; e allora ne salta agli occhi la parte più complessa, indiscutibile, la parte vitale del paese, quella della economia dello Stato e dell'economia nazionale. Ma non vedete voi che le migliori risorse in Italia sono liquidate? che i debiti ci affogano, che il contribuente non ha più materie tributarie? Non si faccia del socialismo a ritroso; non si faccia in servizio di una parte della borghesia, che finisce per intisichire essa stessa, del socialismo di pessima lega; si utilizzi quel po' di patrimonio dello Stato che ha costato e costa sangue, e che risponde in sì misero modo all'ingente e progressivo passivo dello Stato stesso. Lo si utilizzi nel vero, nel generale interesse di lui e del paese; si faccia finalmente un poco di giustizia.

A tutto ciò è mezzo, per ora, un'inchiesta, condotta con sagacia e moderazione. Essa stessa non sarà che opera di giustizia. Nè aggiungo altro.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione, dico a domani, perchè credo di interpretare il desiderio

del Senato, proponendo che domani si ometta il riposo festivo (*si ride*) e si continui nella discussione. Non sorgendo obiezioni resta così stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari; di procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Abolizione del dazio di uscita dello zolfo, e variazioni della tariffa doganale »:

Votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani, alle 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Inchiesta sull'esercizio ferroviario (N. 208 - *seguito*);

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia (N. 216 - *urgenza*);

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 218 - *urgenza*);

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220).

La seduta è tolta (ore 18 e 35).

CI.

TORNATA DEL 26 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente chiama a fungere da segretari, in assenza dei titolari, i senatori Canonico e Di Camporeale — Congedi — Il presidente commemora il senatore Camillo Colombini — Si associano il senatore Canonico ed il ministro guardasigilli — Il senatore Bonvicini propone, ed il Senato approva, l'invio delle condoglianze del Senato alla vedova dell'estinto — Si continua la discussione del progetto di legge: *Inchiesta sull'esercizio ferroviario* — Parlano i senatori Boccardo, Rossi Alessandro, il relatore senatore Brioschi, il ministro dei lavori pubblici e il senatore Majorana-Calatabiano — Il presidente mette ai voti l'ordine del giorno del senatore Vitelleschi che propone la sospensiva — Dopo prova e controprova e ripetizione delle stesse, la sospensiva è approvata — Incidente sull'ordine del giorno relativo ai progetti sulle università di Napoli e Torino — Parlano il senatore Fusco, il senatore Finali, presidente della Commissione permanente di finanze, i senatori Borgnini e Vitelleschi ed il presidente del Consiglio Di Rudinì — Il presidente dichiara chiuso l'incidente.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica, del Tesoro e il regio commissario per la Sicilia.

PRESIDENTE. Mancando i signori senatori segretari, secondo l'art. 29 del regolamento, chiamo a fungere da segretari provvisori l'onorevole senatore Canonico, che fu già segretario nella precedente legislatura, e l'on. senatore Di Camporeale, che è il più giovane tra i presenti.

(I due segretari provvisori prendono posto al banco dei segretari).

Ora prego di dar lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Il senatore, *segretario provvisorio*, DI CAMPOREALE, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Di San Giuseppe per tre giorni per motivi di salute; Spalletti e Blaserna di un mese, Potenziani di cinque giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Commemorazione
del senatore Camillo Colombini.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Con crudele frequenza si seguono in quest'anno i nostri lutti.

Un telegramma mi annunciava testè essere morto stamani, di morte subitanea, in Torino il senatore Camillo Colombini. (*Impressione*).

Aveva egli di pochi giorni varcati i sessant'anni, per essere nato il 18 luglio 1836 a San Secondo di Pinerò; ed occupava fra la città

dinanza e nel foro Torinese un posto degno delle belle qualità dell'animo suo e della sua mente. Perchè e mente ed animo erano stati fin dalla prima età educati ed informati da quella illustre letterata che fu Giulia Molino Colombini, onde era nato.

Entrato presto nella vita pubblica, parecchi uffici amministrativi furono le prove alle quali si cimentarono e divennero chiare le sue attitudini a maggiore palestra.

Fu eletto alla Camera dei deputati l'anno 1874 e vi rimase per quattro successive legislature, rappresentando ora il collegio di Ciriè, ora il secondo di Torino: apparteneva a quest'Assemblea dal giugno 1886.

Spirito gentile, le lotte politiche combattè senza acrimonia, quasi senza passione; anzi l'indole sua mite prendendo il sopravvento, a poco a poco se ne trasse in disparte rimanendone più che altro spettatore.

Ad ogni modo la rettitudine degli intenti l'integrità ed il disinteresse onde vi lasciò ricordo, accompagnano il suo nome nella tomba e suonano meglio d'ogni mia parola in onore del collega, di cui con dolore io vi ho annunciato la fine e che tutti noi amaramente lamentiamo perduto. (*Benissimo*).

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Profondamente colpito dall'inaspettata notizia che solo in questo momento odo dalla bocca del nostro egregio presidente, io, che fin dalla giovinezza fui amico di Camillo Colombini, e che ebbi eziandio consuetudine colla gentile sua madre, la poetessa Giulia Molino-Colombini, non posso a meno di mandare un saluto affettuoso alla memoria dell'egregio amico, dell'antico condiscipolo. (*Benissimo*).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle parole nobilissime colle quali venne commemorata l'imatura perdita del senatore Colombini, e manda anch'esso un saluto alla sua memoria, e depone un fiore sulla sua tomba. (*Bene*).

Senatore BONVICINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONVICINI. Io mi associo alle eloquenti parole del nostro presidente, del senatore Canonico e del ministro di grazia e giustizia.

Sono stato anch'io collega del Colombini alla Camera elettiva, e benchè sedessi in banchi opposti al suo, pur sempre ho ammirato l'integrità del suo carattere, la fermezza dei suoi propositi.

Io non tratterrò qui il Senato a parlare dei meriti del Colombini; credo però d'interpretare i sentimenti di tutti voi, proponendo che sia spedita una lettera alla sua vedova esprimente il cordoglio del Senato per tanta perdita.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Bonvicini propone che alla vedova del senatore Colombini siano trasmesse le condoglianze del Senato.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge: « Inchiesta sull'esercizio ferroviario » (Numero 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Inchiesta sull'esercizio ferroviario.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Signori senatori, io chiesi ieri la parola quando l'onor. senatore Majorana-Calatabiano, rivolgendosi al relatore dell'Ufficio centrale, onorevole Brioschi, ebbe a dirgli:

Voi siete il solo, che non riconosca l'utilità della inchiesta.

Siccome l'onor. Brioschi non è il solo, ed io mi associo completamente alla maggioranza dell'Ufficio centrale nelle conclusioni della sua relazione, così ieri sarei stato lieto, anche per non usurpare di soverchio il tempo del Senato, di dirne brevemente le ragioni.

Non avendo ieri ciò potuto fare perchè la seduta si sciolse, mi consenta il Senato che molto sommariamente, come la stagione del tempo richiede ed il rispetto ai colleghi, io enunci gli argomenti in virtù dei quali io penso che il votare ora che si facesse dal Senato l'inchiesta ferroviaria, non solo sarebbe

fare opera inutile, ma nel mio remissivo parere sarebbe fare opera dannosa.

Il votare l'inchiesta, secondo me, è inutile per tre ragioni.

La prima perchè l'inchiesta è inopportuna; la seconda perchè i fini ai quali l'inchiesta tenderebbe non sono nè determinati, nè precisi, nè chiari; la terza finalmente perchè i mezzi non sono equiparati a questo fine.

L'inchiesta non è opportuna. — Le ragioni per le quali l'inchiesta non è opportuna sono di due specie.

Le une furono già enunciate prima dal senatore Brioschi, poscia ieri in principio di seduta dal senatore Vitelleschi, e sono queste.

L'altro ramo del Parlamento pur votando l'inchiesta ferroviaria, si sciolse senza aver nominato i membri della Camera elettiva, che per la legge devono far parte della Commissione d'inchiesta.

Quindi, si concludeva dall'onor Brioschi e dall'onor. Vitelleschi, opera inutile farebbe il Senato votando ora l'inchiesta e nominando ora i suoi rappresentanti nella relativa Commissione, perchè questa non si adunerebbe; e siccome il tempo dentro il quale la Commissione d'inchiesta deve per legge compiere il suo lavoro è determinato in sei mesi, e siccome è poco probabile, malgrado che l'onor. Majorana spinga la sua speranza fino al punto di credere che l'altro ramo del Parlamento, quando sapesse che il nostro ha votato l'inchiesta, tornerebbe a radunarsi, per nominare i suoi rappresentanti, speranza che io assolutamente non divido e che temo che molti non dividerranno con me, per conseguenza concludevano i due colleghi essere inopportuno il fare ora un'opera, che si sa già dover riuscire perfettamente, fatalmente inutile.

Ma non è questa la sola ragione per la quale il votare oggi l'inchiesta è inopportuno. È già poderosissima questa ragione; ma non lo è meno la seconda, se non m'inganno.

Io sempre ho udito a dire che nel paese classico delle inchieste, in Inghilterra, queste inchieste si fanno quando si ha in animo di recare nella materia che forma soggetto dell'inchiesta certi determinati miglioramenti, quando l'opinione pubblica reclama riforme, quando vi sono differenti opinioni sopra le ri-

forme stesse; allora si fa quella larga indagine che è appunto l'inchiesta.

Orbene, considerato il problema da questo punto di vista, chiedo io: nell'anno 1896 è possibile, è opportuna un'inchiesta sul nostro sistema ferroviario?

Quelle Convenzioni che si tratterebbe di riformare a seguito delle risultanze dell'inchiesta, avranno il loro termine fra nove anni.

Due anni prima, vale a dire fra sette anni, le parti contraenti, lo Stato da una parte, le Compagnie esercenti dall'altra, hanno la facoltà contrattuale di disdire le Convenzioni. Per lo meno adunque sette anni, se non nove, ci dividono dal giorno in cui è possibile, sperabile il migliorare il contratto; imperocchè io non posso credere ciò che pure ho sentito qualche volta anche in alto luogo, non dagli uomini egregi che occupano attualmente quei banchi, non posso credere, dico, alla tesi che altri ha sostenuto o per lo meno adombrato, che cioè lo Stato possa aver facoltà, diritto, di modificare le Convenzioni anche prima di quel tempo.

Io ben so che viviamo in un'epoca nella quale molte cose sono possibili; nella quale è possibile che uno Stato debitore dica ai propri creditori: vi pago, ma vi decurto una porzione di ciò che vi è dovuto.

Io tuttavia, compatitelo alla barbogia mia età, non posso ammettere questo sistema.

Io credo che nei rapporti giuridici contrattuali, gli Stati debbano esser trattati come i semplici privati cittadini; ed io non so acconciarmi all'idea che quando si parla di Convenzioni, una delle due parti contraenti, unicamente perchè più forte dell'altra, unicamente perchè dispone della forza pubblica, possa modificare a suo talento il contratto.

Dunque questo concetto io per parte mia lo escludo, e suppongo che i fautori dell'inchiesta intendano che i risultati di quest'inchiesta, qualunque essi siano, debbano condurre a formulare riforme, modificazioni da introdursi nei contratti all'epoca opportuna, cioè fra nove o fra sette anni, fra sette per indurre lo Stato a disdirle, fra nove per fare nuove Convenzioni.

E allora se la cosa è così realmente, soccorre la seconda ragione di inopportunità di un'inchiesta fatta adesso.

Per verità nei tempi di rapido vivere che noi viviamo, nove anni sono cosa lunga e molta

acqua passa sotto i ponti dei nostri fiumi durante questo periodo, e se anche l'inchiesta ben fatta - adesso vedremo come potrà esser fatta - se anche l'inchiesta fornisse giusti criteri di ottime riforme, bisognerebbe aspettare nove anni ad attuarle.

È pratico ciò, signori? È opportuno? A me pare che la domanda includa la risposta. Io dico che è inopportuna l'inchiesta per la lontananza, per la lunghezza del tempo a decorrere prima che i risultati, dato che sieno buoni ed attendibili, della inchiesta medesima, possano condurre ad una riforma delle Convenzioni.

Ma io so bene che qui dagli avversari, dai fautori dell'inchiesta, si ripiega sopra un altro ordine d'idee.

Badate, ci dicono, l'inchiesta non ha già per iscopo, come credete voi, di trovar modo a riformar le Convenzioni, no.

L'inchiesta si propone lo scopo più modesto, più pratico e più utile, di riconoscere se le Convenzioni sieno bene osservate.

Allora io dico che il campo è più pratico e offre certamente una qualche possibilità di attuazione.

Ma nonostante tutto ciò, io persevero a credere che anche in questa ipotesi non occorra e non giovi l'inchiesta.

Lo Stato è armato, se vuole servirsene, di armi molto poderose; se le Convenzioni in qualche parte non sono osservate, non mancano i mezzi al Governo per richiamare all'osservanza chi vi si rifiuta.

Ed io credo che la legge del minimo mezzo imperi anche qui.

Quando si può ottenere uno scopo utile come quello che si propongono i fautori dell'inchiesta senza mettere in moto un macchinario così ponderoso e solenne come una Commissione parlamentare, perchè non farlo?

Se si può ottenere che le Convenzioni non osservate vengano invece condotte alla rigorosa osservanza per mezzo degli organi ordinari che lo Stato possiede, per mezzo de' suoi uffici di vigilanza e d'ispezione, per qual motivo appigliarsi ad un organo nuovo, da crearsi di sana pianta, con grandi spese e perdite di tempo?

Io credo che sia molto opportuno il non moltiplicare al di là del necessario i mezzi di

azione, che sia molto savio il non ricorrere a strumenti straordinari quando si hanno congegni ordinari per ottenere lo scopo.

Quindi concludo la prima parte del mio breve dire affermando che nella mia remissiva opinione, l'inchiesta non è opportuna.

Ma io soggiungevo che sarei stato contrario alla votazione dell'inchiesta per una seconda ragione più grave, più forte ancora: non essere cioè ben chiaro e ben determinato, come essere dovrebbe, il fine che la supposta inchiesta si propone.

In questo genere di cose nulla di peggio che vagare nell'indeterminato. Perchè una inchiesta riesca a buon termine, fa d'uopo prima di tutto sapere che cosa si tratta d'indagare; secondo, fa mestieri che le persone incaricate di compiere l'indagine abbiano un mandato ben chiaro e ben preciso, e non debbano ricorrere ad interpretazioni circa il carattere e l'estensione del mandato medesimo.

Io penso che su questo principio elementare tutti gli uomini pratici saranno d'accordo; ed allora mi domando: sono ben chiari, sono bene precisi e determinati i caratteri e i confini del mandato che si affiderebbe alla Commissione parlamentare inquirente?

Prima di tutto, se guardiamo alla storia di questa vagheggiata Commissione d'inchiesta, nasce un dubbio profondo intorno al fine che si vorrebbe raggiungere.

Noi abbiamo udito prima parlare di una inchiesta che si proponeva puramente e semplicemente di vedere se la rispettabile classe degli impiegati, e sopra tutto degli impiegati inferiori delle Compagnie esercenti, era trattata a norma delle Convenzioni, o se invece vi erano degli abusi.

Poi abbiamo udito che questo concetto, molto importante al certo, ma anche relativamente semplice, si è venuto ingrandendo e magnificando; e si è parlato allora di un'inchiesta su tutto l'andamento dell'esercizio ferroviario: vale a dire, non solo sopra i rapporti tra le Compagnie esercenti e i loro impiegati, ma eziandio sopra i rapporti tra le Compagnie esercenti e lo Stato, sopra i rapporti tra le Compagnie esercenti ed il pubblico, e per conseguenza sull'andamento tecnico ed amministrativo di questa vasta organizzazione, che è il sistema ferroviario. Piccola faccenda, signori!

Io credo di non ingannarmi affermando che di tutti gli organismi, dei quali vive la vita di un popolo moderno, quello che mette a prova le forze più complesse, le più difficili a dirigersi, i più diversi e straordinari strumenti di attività, è precisamente l'organizzazione del servizio ferroviario, in cui, da pressochè tutto lo scibile positivo e tecnico andando fino a quasi tutti i rami di azione puramente amministrativa, si concentra l'umana enciclopedia.

Ora è proprio determinato il concetto, intorno al quale dovrà lavorare la Commissione d'inchiesta, quando nella sua stessa origine, questo concetto si è andato così spontaneamente, empiricamente, e per una specie di movimento di espansione e di aggregazione successiva di nuovi eterogenei elementi, ampliando e magnificando? Che cosa farà la Commissione d'inchiesta? Vorrà entrare negli infiniti particolari nei quali consiste l'intero organismo di tre grandi Compagnie esercenti le strade ferrate?

Pare di sì, pare che questo debba essere il compito suo.

Ma anche nel modo nel quale la legge si esprime nel suo primo articolo, ciò è molto dubbio, è molto incerto.

E quindi tutto è abbandonato alla maniera colla quale i commissari intenderanno di interpretare il loro mandato.

È utile, è bene affidarsi così alle volubili vicende delle idee attraverso alle quali potranno passare i commissari, come vi è passato l'altro ramo del Parlamento prima di venire alla votazione della legge per l'inchiesta?

Io ho sempre avuto la più alta ammirazione per la virtù, per il sentimento di disciplina e di dovere che anima quel modesto e numeroso esercito di lavoratori che procura alla società moderna il grande servizio della locomozione. Io ho sempre ammirato questa povera gente che sotto la sferza del sole della canicola e sotto il flagello dei geli invernali adempie con tanta virtù, con tanto sacrificio di sè e della famiglia questo immenso servizio di cui oggi-giorno nessuno di noi saprebbe far senza.

E quindi se è vero che nei loro rapporti con le Società esercenti questi poveri e mal compensati funzionari abbiano delle buone ragioni da far valere, ebbene è dovere dello Stato, è dovere del Governo, è dovere di tutti di proteggerli e tutelarli.

Ma, prima di tutto, vi sono i tribunali ai quali come tutti gli altri cittadini i di cui diritti sono lesi, possono e debbono ricorrere anche costoro. Ed io ho tal fede nella nostra magistratura da ritenere che questi diritti troverebbero la loro sanzione, la loro salvaguardia.

Poi vi sono tutti i mezzi amministrativi dei quali dispone lo Stato; e qui ritorno all'idea poc' anzi accennata, e sulla quale non insisto, invitando lo Stato a far uso di questi mezzi. Badisi però che se lo Stato farà uso di questi mezzi, potrà rimarginare molte ferite, ristabilire molti diritti lesi; e non saranno solo i diritti del personale inserviente. Perchè una indagine ben fatta sopra questo importante ramo del servizio ferroviario, potrebbe condurre a risultati ben diversi da quelli che si propongono i più ardenti fautori dell'inchiesta; potrebbe, per esempio, questa indagine rivelarci che il numero degli impiegati, specialmente subalterni, delle strade ferrate italiane eccede ed è gran lunga i limiti del necessario; potrebbe insegnarci che, al paragone, altre strade ferrate di paesi che ci precedono nella via della civiltà e della ricchezza, ottengono risultati migliori delle nostre con mezzi minori. Potrebbe anche avvenire che, se da un lato si riconoscesse che non sempre le Compagnie esercenti hanno rispettato i diritti dei loro impiegati, non sempre, dall'altro lato, gl'impiegati tutti hanno adempito al loro dovere verso le Compagnie esercenti.

Ma comunque, tutto ciò può ottenersi senza mettere in moto il mastodontico congegno di un'inchiesta parlamentare.

E poichè accenno a questo grave argomento, io chiedo agli onorevoli Sormani-Moretti e Majorana-Calatabiano, i soli che abbiano levato la loro autorevole voce a favore della tesi contraria alla mia, chiedo loro licenza di richiamarli ad un altro ordine d'idee che mi par degno dell'attenzione del Senato e del Governo.

Tratto materia un po' delicata: *incedo per ignes suppositos cineri doloso*. Ma per chi ha la coscienza netta, per chi sa di dire quello che crede il vero, è forse una delle più grandi voluttà quella di percorrere queste terre malfide. In oggi è assai più difficile, più arduo, e forse più pericoloso il levare la voce a favore di quella che l'amico Majorana ieri chiamava la borghesia dominatrice, di quello che schierarsi nel novero dei suoi avversari.

L'Italia, nel mio modo di concepirla, è un paese che avrebbe forse più di molti altri, non dico più di tutti, suprema necessità di far ponti d'oro al capitale.

L'Italia avrebbe, nel modo mio d'intenderla, bisogno, e consulterebbe molto meglio il proprio interesse, se tutte le volte che accade di farlo, procurasse di rendere respirabile l'aura italiana al capitale straniero. Perchè, pur troppo, o signori, l'Italia non è ricca, e perchè l'allettare il capitale a venire nel suo seno è lo stesso che assicurarsi l'avvenire.

Ma a me sembra che questa verità non sia intesa nè sempre, nè quanto basta.

A me sembra che il capitale, nostrano ed estero, sia sovente trattato con soverchia diffidenza e con ingiusto rigore.

Infatti, ricordiamolo, o signori: noi emettiamo obbligazioni di vario genere e per centinaia di milioni. Accorre il capitale straniero a sottoscriverle. Ma un bel giorno, o piuttosto un bruttissimo giorno, viene un emendamento Antonelli, il quale dice ai forestieri: Voi altri pagherete le tasse delle quali piace a noi di gravare i vostri titoli.

L'effetto, o signori, che una disposizione di questo genere produce sul grande mercato del mondo, da cui non possiamo isolarci, io l'affermo senza tema d'ingannarmi, è un effetto disastroso; e bisogna che passino parecchie generazioni prima che quell'effetto sia cancellato e vi sia recato rimedio.

Un altro giorno, perchè le necessità della finanza e i nostri lunghi errori obbligano a domandare nuovi sacrifici, e non di quei blandi e dolci che l'illustre amico Luzzatti ha ideato, ma sacrifici violenti e dolorosissimi, a qual partito sa appigliarsi la finanza italiana? Essa dice ai suoi creditori: Finora vi ho trattenuto per 100 lire di vostro credito L. 13.20; d'ora innanzi vi prenderò 20 lire.

Anche queste, signori, sono di quelle risorse che si pagano con sanzioni di sofferenze secolari.

Ebbene, veniamo al caso pratico delle Compagnie esercenti di strade ferrate. Corre una leggenda che rimonta al 1885, anzi un po' prima, all'anno delle Convenzioni, o a quello in cui delle Convenzioni si cominciò a parlare, una leggenda la quale considera come un affare d'oro quello che fecero le Compagnie quando assunsero l'esercizio ferroviario, e

come un carrozino da parte dello Stato; le due espressioni furono usate e sono quasi entrate nell'uso comune.

Io non voglio certo in questo momento, io che difendo la proposta sospensiva, non lo tema il Senato, io non voglio entrare nel pelago del vasto problema ferroviario: ma addurrò soltanto poche e succose cifre a conforto della mia tesi, la quale è quella, non dimenticatelo, che il mandato che si tratterebbe di affidare alla Commissione è indeterminato e sfugge ad ogni precisione di formola, e che inoltre quel mandato non potrà forse adempiersi senza commettere qualche nuovo sfregio, qualche nuova ingiustizia a danno del capitale nostrale e straniero.

Tutti sanno che quando si fecero le Convenzioni, lo Stato stipulò per sé tutto ciò che sul prodotto lordo eccederebbe il 62.50 per cento del prodotto lordo stesso; e si partì da un prodotto iniziale il quale si stabilì nel 1885 nella cifra di 216,850,000 lire. L'ipotesi era che questo prodotto iniziale andrebbe continuamente aumentando col crescere della popolazione e dei traffici, come avviene in tutti i paesi del mondo.

E l'affare d'oro delle Società doveva divenire almeno un affare d'argento per lo Stato che vi partecipava per la differenza dal 62.50 al cento.

Fin dal primo anno 1885 venne dura, inesorabile la delusione.

Invece dei 216 milioni e frazione di prodotto iniziale, si ebbero 202,336,153.34.

Una voce: L'anno del colera.

Senatore BOCCARDO. L'anno del colera si dice. Ma che durevole colera abbiamo avuto!...

Senatore BONVICINI. Era contagio.

Senatore BOCCARDO. Sia pure contagio.

La differenza fin dal primo anno fu di 14,467,851.66.

Forse che negli anni successivi il contagio è diminuito?

Furono tutti anni di colera, di contagio, o signori, e non ce ne fu uno in cui non solo si abbia avuto lo sperato incremento, ma in cui a quell'incremento abbiano i prodotti dato segno di accostarsi.

Prendendo l'ultimo documento ufficiale in materia, presentato dagli onorevoli Saracco e Sonnino, io vedo che nei nove esercizi prece-

denti, la perdita, vale a dire la differenza in meno con gli sperati incrementi sul prodotto iniziale, fu di 283,626,285.03.

In questa perdita le Società figurano per L. 161,490,967.58, lo Stato per 75,714,498 39, ed i fondi speciali (i famosi fondi speciali, cioè le due Casse di riserva e la Cassa per gli aumenti patrimoniali) ebbero la perdita di L. 43,420,819.06.

L' affare d' oro in verità si è mutato in un affare di cattiva carta per tutti, Società, Stato e paese.

Quali le cause di questo doloroso fenomeno? Tanto più doloroso in quanto che è unico nella civile Europa; perchè dappertutto i prodotti delle strade ferrate si vedono aumentare con la popolazione, coi transiti, coi traffici. Perchè in Italia questa dolorosa eccezione?

Le cause, o signori, secondo il mio modo di vedere, sono di doppia specie.

In primo luogo abbiamo fabbricato una quantità di strade perfettamente inutili, strade sulle quali il movimento non paga le spese di trazione, ma strade che furono chiamate benissimo strade elettorali, strade che convenivano a tutt' altro fine che a quello che un corretto e sano sistema di viabilità deve proporsi.

E quale meraviglia se strade simili non rendono, e se su queste inferisce per nove, per dieci anni il colera, il contagio, di cui si è parlato poc' anzi?

Questa è la prima cagione; ma non è la sola. Ce n' è un' altra più triste ancora, se possibile.

Si è, secondo il mio modo di vedere, sempre soggetto a correzioni, si è immaginato nel 1885 una Italia molto più grande, più forte, più ricca di quello che l'Italia reale fosse e sia.

Ora qui, volendo essere breve perchè il tema è vasto ed i mezzi di trattarlo sono assai scarsi, io mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sopra una sola categoria di cifre.

La statistica, quando vuole rendersi ragione della quantità di *locomobilità* che si avvera per un gruppo di popolazione, suole ragionare così: Quanti viaggi fanno all' anno in media cento abitanti?

Ora dalle indagini che la statistica ha fatte a questo proposito risulta che cento abitanti fanno in Italia 169 viaggi all' anno; 214 in Ungheria; 355 in Austria; 796 in Francia;

978 in Germania; 1258 in Svizzera; 1426 nel Belgio; 2252 nella Gran Bretagna.

Si potrebbe prolungare lo studio; di proposito deliberato mi astengo dal farlo, pensando che queste semplici cifre, nella loro eloquente nudità, rispondano precisamente al quesito che io facevo poc' anzi, intorno alla seconda cagione la quale ha determinato quei fenomeni così dolorosi della decadenza dei prodotti delle nostre strade ferrate.

Ora in una situazione siffatta, io lo domando ad un economista insigne come è l' onorevole Majorana, io lo domando ad un autorevole magistrato come è il collega che ha precedentemente parlato: è giusto, è opportuno, è equo il considerare queste Compagnie, che pur maneggiano milioni parecchi, e che hanno bisogno di avere all' estero il credito di chi maneggia questi milioni, è utile, è equo, è vantaggioso per il paese il considerarle sempre come nemici, e il trattarle come tali?

Io stesso riconosco che ci sono molti inconvenienti e forse qualche abuso nel servizio ferroviario. In verità chi è senza colpa scagli la prima pietra.

Non so quali siano le Amministrazioni che potrebbero ritenersi innocenti. Dunque, ripeto, mentre riconosco che nelle Amministrazioni ferroviarie vi sono molte magagne e alcuni abusi, dico però che il considerare i rappresentanti di una delle poche, non voglio dire l' unica, di una delle poche forze vive che abbiamo ancora in Italia come gli *exploiteurs*, come i tiranni sfruttatori, come la borghesia dominatrice, la quale sacrifica il povero popolo, io in verità, forse dipende dalla scuola un po' codina alla quale appartengo, non mi ci so accomodare. E al momento stesso che io questi rappresentanti di una delle poche forze vive non voglio carezzarli, per la stessa ragione e per lo stesso motivo, io non vorrei che si fosse sempre intenti a combatterli come inesorabili nemici, come gente sospetta e pericolosa.

Considerate che il loro interesse è all' unisono con l' interesse del paese, e dove il paese viaggia, dove commercia, dove produce e traffica, ivi è il guadagno delle compagnie ferroviarie...

Senatore PATERNOSTRO. Dove si paga, da noi non si paga.

Senatore BOCCARDO. ... Ma allora è questo uno degli abusi che bisogna correggere; e una Commissione d'inchiesta è un istrumento troppo forte per correggerlo.

Questo mi rappresenta proprio quel tal cacciatore di piccoli uccelletti il quale va nella foresta munito di una carabina a lungo tiro; *tantae molis erat?*..

Non è il caso di adoprare dei mezzi sproporzionati al fine che si vuol raggiungere. Ma io ripeto qui, qual è questo fine? È bene determinato? Si vogliono solo proteggere le classi rispettabilissime dei piccoli impiegati? Io ho detto che vi sono i tribunali, e vi è lo Stato armato di tutto punto per ottenere questa protezione. Si vogliono correggere gli abusi dell'Amministrazione ferroviaria? Lo Stato ha i mezzi di farlo, senza ricorrere ad una Commissione d'inchiesta, che per confessione vostra non si adunerà se non fra quattro mesi, perchè è inutile sperarlo, la Camera dei deputati non vorrà adunarsi unicamente per nominare i propri rappresentanti in questa Commissione d'inchiesta. Noi facciamo adunque un'opera perfettamente inutile, e un corpo come il Senato di opere inutili, credo, non debba farne.

Ma mi abbrevio, sentendo la necessità di non abusare ulteriormente della benevola attenzione del Senato, e vengo all'ultimo punto che io mi proponevo di dimostrare.

Inopportuna, indeterminata, questa inchiesta non dispone di mezzi proporzionati al fine. Questo fine noi lo abbiamo visto, è vago e indeterminato, ma è per fermo grande e vasto assai; ora, in fondo alla legge per l'inchiesta io leggo una cifra, la quale apparisce come quella che il famoso viaggiatore nel paese del Lilliput leggeva sopra certe cantonate: *quindicimila lire*.

Ma, signori, è serio questo?

Una Commissione d'inchiesta che darà fondo all'universo, che dovrà percorrere l'Italia in lungo ed in largo e dovrà interrogare chissà quante migliaia di persone, potrà far tutto ciò munita di questi mezzi d'azione?

E il tempo? Il tempo, dice il progetto di legge, sei mesi; ma fatti i conti, questi sei mesi sono accorciati dei quattro sestanti, perchè quattro mesi almeno andranno prima che la Commissione d'inchiesta possa essere comple-

tata coi membri della Camera dei deputati, quando voi senatori avrete nominati i vostri.

In due mesi c'è davvero qualcheduno in Italia che possa sperare che questa Commissione d'inchiesta arrivi a qualche cosa di serio?

Io qui, signori, mi fermo. Credo di aver provato ben solide le ragioni per le quali agli occhi miei questo progetto di legge rappresenta per il momento una cosa inopportuna; una cosa indeterminata, mal congegnata, una cosa nella quale i mezzi non sono proporzionati al fine. (*Approvazioni*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Per abbreviare il compito al nostro relatore io vorrei riportare la questione alla sua semplicità, diversamente non so quando si andrà a finire con tutti i lavori che stanno innanzi al Senato.

La sintesi del progetto è questa. Noi abbiamo tre stadii nei quali esso è passato e che sono chiaramente citati dalla relazione.

Il primo stadio è una inchiesta per il personale; il secondo stadio arieggia una grande inchiesta di carattere generale all'uso di quella del 1878; il terzo stadio sarebbe come la preparazione per le nuove convenzioni, dato che l'onor. ministro Prinetti segua le tracce del ministro Perazzi. Ma volendosi sceverare la verità da tutti gli equivoci in cui si aggira, e che sono ben chiariti nella relazione, mi pare che di pensieri netti non ce ne sia che uno solo, quello che, venuto d'iniziativa parlamentare, tratta del personale. Ma, va proprio male il personale? l'ispettorato non fa il suo dovere? le convenzioni non sono osservate? i tribunali non hanno corretto sul vecchio personale qualche parte imperfetta delle convenzioni? Vi sono degli uomini assai teneri del diritto elettorale, i quali pigliano un corpo di 100,000 persone a tutela, come fossero dei minorenni e si fanno rappresentare anche nelle assemblee degli azionisti, come avvenne in quella del novembre 1894 alla Mediterranea, per pigliare le parti di questo personale, degno per sé di tutti i riguardi, ma quasi si trattasse di Società cooperative di tipografi o di meccanici. Si va quasi parlando di fasci, di proteste che probabilmente non hanno nessuna eco tra di loro

e credo che non sieno nella mente della grande maggioranza di que' bravi impiegati di cui il senatore Boccardo ha tessute le lodi. Io dico che si calunniano; uomini anch'essi, non saranno tutti altrettanti *agnus Dei*, ma sono migliori dei loro santi protettori e dei loro avvocati.

Non esito a dire che, secondo me, se lagni vi hanno non consistano in questo, che siano *mal pagati*, una espressione che ho udito con dispiacere pronunciarsi dall'onor. Boccardo, perchè quando si afferma una cosa bisogna anche provarla; credo piuttosto che se il personale sedentario non abbia lagni, per il personale alto e basso di esercizio il lagno principale non sia tanto di emolumenti o di salario, ma sia piuttosto perchè, come io diceva del riposo settimanale l'altro giorno con una formola espressiva: « dormono in piedi »; non hanno abbastanza riposo, hanno 16, 18, 20 ore di lavoro tutto quanto l'anno ed il giusto loro malcontento parte specialmente di là.

Senatore SIACCI. Poi si dice esuberanza di personale.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Parleremo poi anche dell'esuberanza... perchè lo scopo nostro è di venirne a capo.

È egli possibile che le Società ferroviarie le quali hanno tutto l'interesse, e con esse gli azionisti, a fare che, oltre mantenere il principio necessario di autorità in una grande industria, come è questa, dove sono compromesse inoltre tante vite dei cittadini, non abbiano anche a temperarlo col diritto di equità e col sentimento di umanità?

Bisogna anche dire la verità, in lode di tutti, che in Italia allo stato mediocre nel quale si trovano le nostre ferrovie, gli accidenti sono relativamente assai rari (*Approvazioni*).

È vero; le Società sono da una parte accusate di averé troppo personale, mentre dall'altra, l'Adriatica, per esempio, ha dovuto per due anni cessare dal prendere nuovi impiegati. E quando avviene tuttora una lacuna nel personale, vi sono 150 domande per occupare il posto vacante (*Approvazioni*).

In queste condizioni, io domando: come avviene che gl'impiegati delle Società non convenzionate figurano in una pace perfetta? Come avviene e perchè qui si domanda che lo Stato

faccia un'inchiesta quasi per scoprire delle cose tenebrose?

E dàgli alle Compagnie!

Avete udito la requisitoria che ne ha fatto ieri l'onor. Sormani-Moretti?

Per restringerci al solo personale, diciamo pure il vero, conviene anche tener conto del materiale vecchio che il medesimo deve manovrare.

Sono esse le Società obbligate a ricostituirlo?

Il materiale è insufficiente, anche perchè lo Stato è povero.

Non cito cifre e confronti che qui potrei erigere tra noi e l'estero in fatto di locomotive, carri e vagoni, perchè voglio esser breve. Ora quando si tratta che il commercio, come spesso avviene, reclama carri e vagoni, e le Società non ne hanno, nè dal Governo ne ricevono, esse sono spesso costrette a noleggiarlo. Avviene ben anco che per ottenere dal Governo il pagamento devono ricorrere ad arbitri e a tribunali. Cito uno dei casi che trova poi la sua ripercussione naturale sul personale; del quale stato di cose bisogna tener conto per spiegarsi l'abbondanza insieme e la scarsezza del medesimo. Abbiamo voluto avere quasi tutte grandi ferrovie, senza pensare al loro traffico; sopra 15,000 chilometri di strada ferrata, ne abbiamo appena 1100 a binario ridotto. Si vuol fare tutto in grande, e non vi sono i mezzi. Frattanto il personale ci vuole a evitare dei pericoli, e intorno alle doppie manovre che non sarebbero necessarie e dove occorre un numero maggiore d'impiegati. Basti confrontare il numero medio degli impiegati per ogni 100 chilometri - convogli da noi adibiti, in confronto di quelli delle ferrovie estere.

Nella Mediterranea sono 67, nell'Adriatica 57, nella Sicula 53, mentre la ferrovia del Gottardo che è composta di tunnels per la metà del suo percorso, ne ha 35 soltanto.

Le Convenzioni del 1885! ma quelle Convenzioni furono e sono il parto di un dottrinarismo anti-industriale spinto ad un tale eccesso che è la negazione dello spirito pratico col quale si deve esercitare una grande industria.

Ecco perchè vanno male. Perchè il Governo ci ha messo in mezzo una infinità di regolamenti che si combinano poi con una legge sopra ai lavori pubblici che si può dire **barbogia**

in certe sue relazioni col grande movimento moderno.

Il peggio è che allorquando si tratta di fare tutti questi regolamenti, avviene come in non poche nostre leggi, che mentre in Germania, ad esempio, in Inghilterra, le leggi suppongono che il mondo sia nella sua generalità onesto, e che sia la disonestà un'eccezione, noi invece supponiamo tutti ladri; e quindi ne consegue una specie di pedagogia burocratica e di regolamenti lunghi un miglio.

Ma, santo Cielo! non posso trattenermi di leggervi delle parole di un nostro illustre collega di cui più tardi farò le lodi, ma che intanto allora « raccomandava al Governo il severo controllo dell'ispettorato, i regolamenti di contabilità, la tenuta in evidenza del materiale nei magazzini, delle provviste, un riscontro costante nell'amministrazione dei fondi di riserva e delle Casse patrimoniali, serio, efficace, continuo; pretendere le liquidazioni facili e pronte, per il giorno che può venire prima del tempo convenuto, in cui la forza della pubblica opinione costringerà il Governo a redimere le ferrovie dello Stato dalla oligarchia bancaria e restituirle a solo beneficio delle finanze e del popolo italiano ».

Che cosa volete che facciano delle Compagnie conduttrici di ferrovie in mezzo a tutte queste formalità che inceppano con delle ingiunzioni ridicole per giunta, come quelli che ad ogni fermata, per ogni vagone, un impiegato aprirà lo sportello?

Non parlo di altre minuzie regolamentari, limitandomi a soggiungere che in pari tempo le relazioni burocratiche tra Ministero e ferrovie, anche nelle cose più urgenti, spesso si risolvono in non decidere, o negare, o paralizzare o arrestare le cose più necessarie.

È assolutamente d'uopo slegare le braccia, se si fanno le nuove convenzioni ad un'industria di questa natura: Quando si lascerà che l'industria, salve le cautele larghe e fondamentali dovute allo Stato proprietario, si esplichi come si deve, allora anche il personale sarà ben trattato, non avrà lagni da fare.

Ora, per temperare il brano amministrativo che ho letto, e che appartiene ad un chiarissimo nostro collega, devo soggiungere che quanto ai principii che regolano l'esercizio ferroviario egli sarebbe stato della stessa opinione

che erano il Sella, lo Spaventa e forse anche oggi lo stesso Perazzi, i quali parteggiavano per l'esercizio di Stato. Il nostro collega poi aveva un'opinione rispetto alle Società nostre ben diversa da quella che intesi dire dagli oratori di ieri; poichè, parlando della Società meridionale, la chiamava « il più forte organismo d'associazione nazionale che esistesse nello Stato », e rendeva giustizia ai suoi amministratori.

E noi abbiamo fra i nostri colleghi un Brambilla, un Bastogi, che sono persone sotto tutti i rapporti degne di più alta stima.

E passo di volo al secondo e terzo stadio percorsi dal nostro progetto di legge. Riguardo al secondo stadio che indicai esser quello della grande inchiesta, è stato detto abbastanza sulla spesa, sul tempo; ed il resto potrà dirlo il nostro relatore; il secondo stadio non è infine riuscito ad essere che un paravento del primo.

L'onor. Perazzi, costretto come fu a navigare in acque non sue, invece che buttarsi a destra del fiume, si è buttato a sinistra, ma del resto egli non era persuaso dell'inchiesta.

E lei, onor. Prinetti che lo ha sostituito e ci era del pari contrario è messo ora nei legittimi riguardi della sua posizione politica. In ciò la udiremo con vivo interesse. Se io pe' miei colleghi di maggioranza ho preso parola lo fu soltanto per trattare la questione per così dire tecnicamente.

Del resto in massima queste inchieste più sono grandi e più spaventano e meno concludono. Io ho fatto parte nell'altro ramo del Parlamento, nell'anno 1869, insieme a due illustri nostri colleghi che sono ancora ben prosperosi, fatto parte di un'inchiesta intorno alle Banche di emissione: si è girato tutto il paese per 15 mesi e la relazione scritta da uno di essi che qui presente andò a finire senza il minimo effetto: una relazione importantissima di due volumi che riassumeva un'inchiesta durata 15 mesi è andata a finire in fumo. Ma insomma anche le Convenzioni del 1885 non sono esse il frutto della grande inchiesta del 1878 durata tre anni?

Ma eccomi giunto al terzo stadio del presente progetto di legge, il quale dovrebbe riassumersi a preparare le nuove Convenzioni a novembre. Accetta l'onor. Prinetti, come intendeva l'onorevole Perazzi, questo concetto? Allora si capisce da sè che una inchiesta in tali condizioni

non può durare più di due mesi perchè se a novembre debbono venire al Parlamento le Convenzioni non avremo che una inchiesta subordinata.

Capisco che l'onor. Majorana dica: bastano due mesi, e se due mesi non basteranno si farà la proroga. Noi della maggioranza siamo di tutt'altro avviso, e credo di essere interprete dei miei colleghi dicendo che noi sdegniamo di respingere l'inchiesta per la parte sua pregiudiziale, cioè, perchè non è nominata la Commissione dall'altro ramo del Parlamento; nel pensiero nostro ci parrebbe questa una troppo piccola ragione. La maggioranza dell'Ufficio centrale respinge l'inchiesta quale è proposta per ragioni molto più superiori...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... E qui non avrei che a lasciare al mio collega, onor. Brioschi, la cura di rispondere all'artiglieria volante dell'onor. Majorana; io mi limito solamente a sviare, se valgo, i cannoni da fortezza dell'onorevole Sormani-Moretti. (*ilarità*).

Egli disse: Il servizio procede male non tanto per le Convenzioni in sè stesse quanto per il modo d'interpretarle ed eseguirle; quindi si criticano gli orari, le coincidenze, le tariffe, i controlli, si domandano semplificazioni, esistono dei favoritismi, ci sono inganni all'ispettorato e via dicendo.

L'onor. Sormani-Moretti non volendo il servizio di Stato, bensì anch'egli la ripresa di nuove Convenzioni, vota l'inchiesta; se la Commissione non la si potrà nominare non cale, vuole per così dire l'inchiesta per l'inchiesta.

Ora io dico: quale più prezioso aiuto potrebbe avere lo Stato dall'onorevole Sormani-Moretti per la interpretazione e la esecuzione delle convenzioni descritte da lui stesso (e l'onorevole Boccardo disse già aver tutto in mano lo Stato per poter fare esso l'inchiesta)?

La faccia lo Stato allora; agli altri enti che stanno a sua disposizione; e che ho già nominati: le convenzioni, cioè, l'ispettorato, i tribunali, lo Stato avrà in aggiunta anche il prezioso concorso delle prefetture del regno.

Convorrà naturalmente tener conto dei reciproci diritti ed oneri stabiliti dalle convenzioni, ma supponiamo che vi siano infrazioni alle medesime, eccovi nuovi lumi con cui procedere ed allora in due mesi potrà il Governo fare la

inchiesta che più gli piace, onde preparare il terreno alle nuove Convenzioni.

Ancora una osservazione ed è l'ultima.

Il mio collega ed amico Brioschi, il relatore dell'attuale progetto di legge, fu il sostenitore delle Convenzioni del 1885.

Io fui uno dei trentasei che hanno votato contro.

Ora ci diamo la mano, d'accordo coll'onorevole Gadda, per chiedere al Senato di respingere l'inchiesta nel modo che è proposto dal presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare al signor relatore, leggo l'ordine del giorno presentato dal senatore Vitelleschi:

« Considerando che per il disposto dell'art. 2 del progetto di legge sulla inchiesta ferroviaria, questo non sia eseguibile nelle presenti condizioni parlamentari, il Senato ne rinvia la discussione alla riapertura del Parlamento e passa all'ordine del giorno ».

Ora dò facoltà di parlare al signor relatore.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola per conoscere quale interpretazione il Governo intenda dare all'art. 2.

Ma prima di parlare di ciò debbo dire al Senato che io ho avuto sempre un'antipatia istintiva pei regolamenti.

E sotto questo punto di vista da 35 anni mi trovo d'accordo con un uomo celebre, col quale ho avuto l'onore di collaborare, cioè col De Sanctis.

Però da tre o quattro giorni la mia antipatia pei regolamenti è diventata razionale. Oggi si è sollevata una questione così detta pregiudiziale...

PRESIDENTE. Sospensiva.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Sarà sospensiva, ma è un argomento che si presta a lunghi discorsi; ora io credevo che quando il collega Vitelleschi aveva proposto ieri la pregiudiziale, dovesse su di essa venirsi ad una votazione.

Ora domando: quale scopo può avere questa discussione, a che serviranno i discorsi fatti e quelli da farsi, se la proposta Vitelleschi sarà approvata?

Se questa proposta fosse dal Senato approvata, noi non dovremmo fare altro che rimettere tutte le nostre carte nel cassetto e passare

senz'altro alla discussione degli altri progetti che sono all'ordine del giorno.

Non capisco perchè ora si seguiti la discussione.

PRESIDENTE. Onor. Brioschi, i regolamenti, fu detto da qualcuno, sono fatti per chi non sa regolarsi.

Ora io credo che la prima regola sia questa: che quando un regolamento c'è, debbasi applicarlo e attenersi a ciò che in esso è scritto.

Il regolamento non l'ho fatto io; io non devo che applicarlo.

Ora il regolamento dà la precedenza alle questioni pregiudiziali ed alle sospensive nella votazione, ma non stabilisce alcuna norma speciale, nè alcuna speciale precedenza per la discussione di esse.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Allora io faccio la proposta che senz'altro il nostro presidente chieda il parere del Senato sulla proposta pregiudiziale dell'onorevole Vitelleschi.

PRESIDENTE. Senza discuterla? Bisogna pure che il Governo esprima su di essa il proprio parere.

Del resto quella dell'onorevole Vitelleschi è una sospensiva, non una pregiudiziale. La pregiudiziale è che non si debba discutere nè deliberare su una data questione; la sospensiva invece rimanda la discussione e la deliberazione ad un tempo determinato. Quella del senatore Vitelleschi è una sospensiva, non una pregiudiziale; lo ripeto.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Senza soffermarmi soltanto alla questione argutamente sollevata dall'onorevole senatore Brioschi, risponderò ai diversi oratori, tanto in merito alla proposta dell'onorevole senatore Vitelleschi, quanto riguardo agli argomenti svolti dai diversi oratori, giacchè oramai la discussione mi sembra sia arrivata al punto in cui al Governo incomba l'obbligo di dire il suo avviso.

L'onorevole senatore Vitelleschi ieri, l'onorevole Boccardo oggi, hanno molto lucidamente esposto quale sia la situazione, lo stato attuale della questione.

L'altro ramo del Parlamento ha votata questa legge d'inchiesta, poi ha posto termine ai suoi lavori.

Tuttavolta che il Senato desse il suo voto favorevole a questa proposta di legge, non è presumibile che prima della rientrata del Parlamento possano essere nominati i componenti di codesta Commissione.

In ciò infatti non posso concordare con quanto disse ieri l'onor. Majorana.

Non posso dividere la sua speranza che, al punto in cui siamo, sia possibile riconvocare la Camera per addivenire alla nomina dei commissari.

Per cui, da questo punto di vista, io credo che il voto che oggi è chiamato a dare il Senato ha molto più il carattere di un voto di tendenza, di opportunità politica nel senso largo della parola, che non di un provvedimento di fatto, poichè la sua attuazione sarebbe certamente rimandata ad altra stagione.

Ora, io devo ricordare la dichiarazione che già fece il presidente del Consiglio in nome del Governo, che cioè, appunto in vista di questo stato di fatto, il Governo intendeva riservare completamente la sua libertà d'azione di provvedere, se e come crederà necessario, a che questa inchiesta, sotto altra forma, ma con eguale efficacia sia fatta.

L'onorevole Vitelleschi aveva ieri, come conclusione delle sue parole, annunciato una pregiudiziale; ed io sono lieto che oggi egli abbia formulato questa pregiudiziale in modo da essere piuttosto una sospensiva.

La pregiudiziale includerebbe infatti il concetto del rigetto; la sospensiva è semplicemente il rinvio della discussione, e così la proposta formulata oggi dall'onor. Vitelleschi ritratta esattamente il pensiero che ieri egli espose al Senato.

La questione dunque posta al Senato, secondo la proposta dell'onor. Vitelleschi, è se si debba discutere ora o rimandare a novembre. Io sono completamente deferente al Senato, e mi rimetto alla sua alta saggezza, però conceda il Senato che esponga brevemente qual'è il pensiero del Governo su codesta questione.

Nessuno meglio di me può apprezzare le ragioni che sono svolte, colla consueta competenza, nella relazione dell'onor. Brioschi.

Io, lo dico per primo, se per caso qualcuno l'avesse dimenticato, ho combattuto questa proposta d'inchiesta quando venne portata innanzi

all' Camera; e l'ho combattuta per ragioni che non sono completamente uguali, forse, ma che collimano con quelle che sono state svolte, con assai maggiore competenza di me, dagli egregi oratori che ieri ed oggi hanno parlato in Senato.

Mà io non posso non tener conto, e credo che anche il Senato non possa non dedicarvi esso pure tutta la sua attenzione, di un fatto che è intervenuto e che è d'un'importanza politica indiscutibile: il fatto cioè che l'altro ramo del Parlamento ha creduto opportuno di accedere al desiderio che la classe numerosa degli impiegati ferroviari da lungo tempo ha manifestato, che cioè intervenisse uno studio fatto con altissima autorità, con intelletto d'amore, e con tutte le maggiori garanzie d'imparzialità, intorno al modo con cui si sono svolti in questi 11 anni i rapporti tra il personale e le Società.

Da questo punto di vista non si può non considerare il voto dell'altro ramo del Parlamento come il fondamento a speranze delle quali io credo che sia opportuno il tenere conto.

E poichè l'onor. Vitelleschi ha detto ieri che questa inchiesta; ove fosse necessaria, sarebbe uno strumento di agitazione nell'ambiente del personale ferroviario, io credo che forse questo argomento può essere invertito, e chiedo all'onor. Vitelleschi, ed al Senato, di considerare se allo stato in cui la questione è giunta non sia piuttosto da ritenere che il respingere eodesta inchiesta possa essere a sua volta cagione di agitazione e di fermento.

In ogni modo; ripeto, su questo io mi rimetto all'alta saggezza del Senato, però consenta il Senato che esponga alcune considerazioni sugli argomenti che hanno formato oggetto della presente discussione.

L'inchiesta proposta dalla Camera fu notevolmente ampliata; dalla proposta primitiva di una semplice inchiesta sul personale ferroviario; sui rapporti tra esso e le Società, siamo venuti, come ha detto benissimo il senatore Boccardo, ad una inchiesta estremamente lata ed anche indeterminata nei suoi confini. Ciò non toglie che il movente principale di questa inchiesta nel pensiero di tutti sia rimasto il desiderio e l'agitazione del personale ferroviario, e che l'inchiesta si divida quindi per se

stessa in due parti distinte nelle sue finalità. Una parte, quella che riguarda i rapporti fra il personale e le Società; ed un'altra; quella che riguarda le convenzioni, le eventuali loro riforme, l'andamento di tutto il servizio ferroviario insomma in Italia.

Orbene riguardo a questa seconda parte, per cominciare da essa, io debbo far mie le riserve amplissime che già aveva fatte il mio predecessore. Egli, pure accettandola, ha detto che però non intendeva in alcun modo di sentirsi legato dall'esistenza di questa Commissione d'inchiesta, dall'esserne in corso i lavori, di sentirsi, dico, in alcun modo legato nelle sue trattative e nelle proposte che egli avrebbe potuto in avvenire decidersi a portare innanzi al Parlamento per eventuali riforme sostanziali o non sostanziali del contratto ora vigente tra lo Stato e le ferrovie.

Ed io riprendo completamente queste riserve perchè è evidente che se noi dovessimo attendere il risultato di tutta questa grande inchiesta, quale l'ha definita benissimo con le sue parole il senatore Boccardo, andremmo praticamente assai oltre il termine stesso di tempo che nella legge è assegnato per compierla. E dico di più. Ciò che è stato detto dai vari oratori ci dimostra che su quest'argomento del servizio ferroviario, del contratto vigente fra le Società e lo Stato, dell'eventuali riforme che, nell'interesse di tutti, questo contratto può subire, su quest'argomento, la luce se non è completa è sufficiente. Vi possono essere bensì dei dissensi di opinione intorno al modo di provvedere, intorno al modo anche di valutare gli inconvenienti che oggi si verificano, ma sugli inconvenienti stessi io credo che non ci sia molto da imparare oramai da una nuova inchiesta.

Per parte mia sarà un peccato di immodestia il mio, ma mi sento abbastanza cognito di coteste questioni, per far mie, ripeto, completamente le riserve del mio predecessore.

L'onor. Boccardo ha fatto un'osservazione della quale approfitto volentieri per mettere bene in chiaro l'attitudine e le intenzioni del Governo.

L'onor. Boccardo ha detto: le Convenzioni scadono fra nove anni, fra sette anni vedrà il Governo se è il caso di disdirle o no; prima di allora non si può quindi trattare un altro

contratto, perchè, ha detto il senatore Boccardo: io non credo che possa essere sul serio intenzione di chi siede su quei banchi il passar sopra violentemente ai diritti delle altre parti contraenti.

Ora, onor. senatore Boccardo, credo sia perfino superfluo affermare nel modo il più risoluto che io, che pure ritengo modificazioni si possano e si debbano arrecare a contratti vigenti, nell'interesse di entrambi i contraenti non solo, ma soprattutto nell'interesse del paese, certo non penso nemmeno da lontano che modificazioni di questo genere possano essere introdotte senza il consenso di coloro che professano giustamente diritti sanciti e difesi dal Codice civile.

L'onor. Boccardo ha detto un'altra cosa. In Italia bisogna far ponti d'oro al capitale forestiero perchè, e così credo completare il suo pensiero, e mi correggerà se m'inganno, il capitale è scarso in Italia e sarebbe somma ventura se si potesse incoraggiare il capitale estero a venire nel nostro paese per fecondarne gli elementi primi della produzione e della ricchezza.

Onor. senatore Boccardo, io sono completamente d'accordo con lei, i grandi paesi si fanno coi grandi istituti prosperi e fiorenti, ed io certo non vorrei che nella mia transitoria e modesta opera di ministro dovessi segnare quest'opera con qualche nuova disgrazia, con qualche nuova rovina.

E del resto l'onor. Boccardo forse sa, in ogni modo glielo ricordo, che io ho difeso le Convenzioni ferroviarie e le ho difese alla Camera quando furono votate con un discorso che aveva per lo meno il merito di una convinzione sincera, nè mi pento certo di questa difesa. Così rispondo anche all'onor. Sormani-Moretti, ho difeso le Convenzioni, sebbene non mi sembrassero certo il contratto più perfetto che si potesse escogitare.

I fatti lo hanno anche dimostrato meno perfetto di quello che io allora speravo; pure non mi pento d'averle difese. Io ritenevo allora e credo ancora che bisognava ad ogni costo abbandonare l'esercizio di Stato, perchè se noi avessimo continuato nell'esercizio di Stato a quest'ora forse ben peggiori sarebbero le condizioni della nostra finanza e della nostra eco-

nomia. Quindi, onor. Sormani-Moretti, esercizio di Stato assolutamente, da parte mia, no.

Senatore SORMANI-MORETTI. Ed è per questo che ho votate anch'io le Convenzioni.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Le Società dunque (e ci tengo a dichiararlo, come un mio fatto personale) non hanno certamente in me nessun avversario *a priori*, nessun nemico a idee preconcepite; però io faccio loro un appunto che esporrò schiettamente, tanto più che di questo appunto forse credo più specialmente colpevoli le Convenzioni, che non gli uomini e gli Istituti chiamati ad applicarle. L'appunto è il seguente, e credo difficilmente sarà confutato: di tutte le varie fonti di lucro, alle quali le Società potevano attingere la giusta remunerazione del loro capitale, esse hanno tenuto un conto maggiore e forse esclusivo della fonte di lucro che deriva dai loro rapporti con lo Stato. Tutto ciò io dico con molta schiettezza, e mi illudo possa apparire equanime il giudizio che io ho fatto in complesso del contrasto e dei rapporti esistenti fra lo Stato e le Società. Questo giudizio, che ho esposto, può anche dare un'idea, sia pur vaga ed indeterminata, dell'indirizzo degli studi ai quali intendo di accingermi per vedere se, d'accordo con le Società e nell'interesse di tutti, è possibile riformare fin d'ora questo contratto, che altrimenti non scade, come ha detto benissimo il senatore Boccardo, se non fra nove anni.

Non entrerò in tutto il pelago delle tariffe, nelle quali l'onorevole senatore Majorana è tanto più competente di me, e certo non vorrei e non potrei rispondergli, nè molto meno confutare ciò che ha detto ieri con tanta ricchezza di coltura.

Io espongo all'onorevole Majorana, però in una formula sintetica, il mio modo di apprezzare i difetti delle nostre tariffe; una formula la cui base si trova insita nel contratto stesso fondamentale fra le Società ed il Governo.

Noi con questo contratto abbiamo stabilito, senza volerlo, un minimo delle tariffe ferroviarie in Italia, un minimo abbastanza elevato.

Questo minimo è determinato dal fatto che; siccome le Società non percepiscono che il 62 e mezzo per cento dell'introito che proviene da ciascun trasporto, effettuato, così se una tariffa non concede il 37 e mezzo per cento almeno di margine fra la spesa viva del trasporto, il pro-

dotto della tariffa stessa, le Società si trovano in perdita nel trasporto e quindi quella tariffa non possono assolutamente accettare.

Ora l'onorevole senatore Majorana e l'onorevole Bòccardo, tanto più competenti di me, sanno benissimo che le tariffe che si applicano al traffico delle materie prime di massima importanza, di quelle merci che possono dare grandi proventi alle ferrovie, come il ferro, il carbone, il grano, ecc., quelle tariffe, dico, negli altri paesi sono ormai ridotte a dare dei margini percentuali di utili assai più piccoli, perchè in compenso l'importanza grandissima del traffico, che così si promuove, produce per le ferrovie un beneficio largamente remuneratore.

Adunque io credo che questa sia una delle principali questioni, che bisogna prendere in esame per vedere se sia possibile con una modificazione del contratto vigente arrivare a togliere un inconveniente così grave sotto l'aspetto dell'economia nazionale.

Poichè, mentre la tendenza di tutti i paesi è di ridurre al minimo possibile il prezzo dei noli ferroviari, non è opportuno, mi sembra, mantenere in vigore un contratto che ne stabilisce invece un *minimum* e per di più un *minimum* elevato.

Ciò detto quanto alla questione grossa del contratto ferroviario, vengo a quella del personale.

L'ora del tempo mi spinge ad essere il più breve che posso, e chiedo venia al Senato se malgrado ciò anche troppo a lungo lo intratengo.

La questione del personale, ie non sono sospetto, perchè ho combattuto alla Camera l'inchiesta, non è però così semplice, come forse apparisce dalla relazione dell'onor. Brioschi. Vi sono, è vero, dei diritti stabiliti pel personale, i quali possono essere fatti valere innanzi ai tribunali, giacchè i ferrovieri sono cittadini come gli altri.

Adiscano essi i tribunali, dice il senatore Brioschi, ed avranno quella giustizia, che i tribunali italiani non possono, non devono rifiutare, e non rifiutano a nessun cittadino. Ma la condizione in cui si trovano rispettivamente tra loro le Società ed il personale, è diversa, e assai più complicata, da quella che si verifica in tutte le altre ferrovie di Europa. Noi abbiamo in

Europa applicati, entrambi su vasta scala, l'esercizio di Stato e l'esercizio privato. Nel primo caso il personale è personale di Stato; è quindi sottoposto alle norme generali, che regolano i rapporti tra lo Stato ed i suoi impiegati. Nel secondo caso il personale è completamente privato, ed è assunto dalle Società con condizioni proprie, coi propri capitoli di oneri, e con tutte quelle forme più semplici che caratterizzano i rapporti tra il personale ed il padrone in un'azienda privata.

In Italia è derivata dalle Convenzioni una situazione curiosa. Una gran parte, cioè del personale ferroviario ha ancora i diritti del personale di Stato, ed è al servizio di un'azienda privata. Ciò in base all'art. 103 delle Convenzioni che io non leggo, perchè è contenuto nella relazione, e che i signori senatori conoscono certo assai bene. Sulle norme di diritto quindi che disciplinano i rapporti dello Stato coi suoi funzionari, le Società, che si proponevano alla loro volta di dare alla loro azienda ed ai loro regolamenti interni di servizio quelle forme più spigliate che sono proprie di Società che hanno e devono aver carattere privato, su quelle norme, dico, le Società hanno dovuto sovrapporre altre non contrarie nell'intento, ma certo di diversa natura. Sui diritti anteriori del personale ferroviario come personale di Stato, sono venuti ad innestarsi così questi nuovi regolamenti, i quali si ispiravano evidentemente a tendenze diverse, non dico opposte, a tendenze più semplici e più individualiste. Non è quindi a stupirsi se nella interpretazione della risultanze di questi due fatti hanno potuto nascere dei divari notevoli, divari che hanno condotto il personale ferroviario ad avanzare lamenti talora esagerati e non sempre fondati, lamenti che ebbero la loro ultima manifestazione innanzi ai tribunali del Regno.

Io ho qui un prospetto che mi fa qualche impressione. Le cause, per esempio, promosse dal personale della rete mediterranea, dove furono in maggior numero, furono 211.

Ora il caso di 211 impiegati che chiamano i loro superiori, per mancato adempimento dei loro oneri, dinanzi ai tribunali, e che in questa rivendicazione percorrono tutti i gradi della giurisdizione, non è un caso, io credo, normale.

Io ho qui, ma è troppo lungo per darne let-

tura, la distinta di queste cause, del loro svolgimento, e del loro risultato; e certo esse dimostrano che vi sono casi numerosi nei quali la questione è dubbia per lo meno, mentre poi la maggioranza forte delle sentenze definitive riesce contraria alla Società, e favorevole al personale.

Ciò a dir vero è ammesso anche dal relatore; ma, il relatore soggiunge, e credo l'abbia detto anche il senatore Boccardo, perchè il Governo non ha provveduto? cosa ha fatto l'Amministrazione? Non ha richiamato essa, se mai occorreva, le Società all'adempimento del loro dovere?

Orbene, onorevoli senatori, può darsi che l'azione del Governo non sia stata così efficace, così completa, come si sarebbe potuto desiderare.

Se fosse stata perfetta caso per caso, forse avrebbe potuto evitare che i litigi prendessero lo sviluppo che hanno poi preso; ma ripeto, le condizioni di diritto essendo piuttosto complicate, si presentano soventi casi nei quali la questione non è così chiara che non possa dar luogo a discussioni, e nei quali forzatamente l'Amministrazione si trova esitante e paralizzata.

Ad ogni modo posso assicurare il Senato che l'Amministrazione governativa non ha mancato di occuparsi ripetutamente di questa questione, richiamando le Società all'adempimento dei loro doveri, ed il personale ad un più equo apprezzamento dei propri diritti.

Io ho qui per esempio un documento, che ne fa fede: la Commissione che era stata nominata nel 1887 per esaminare le cause del ritardo dei treni nei quali alcuni hanno voluto vedere, giustamente o no, una colpa anche da parte del personale; quella Commissione, dico, che era presieduta dall'ingegnere Berutti, e composta di membri numerosi e autorevoli, scriveva:

« La Commissione riconosce che il R. Ispettore ed il Ministero da parte loro si sono occupati con molta sollecitudine delle sorti del personale, procurando sempre di dar soddisfazione ad ogni legittimo reclamo quante volte ricorreva ad essi per chiedere la tutela demandata al Governo dall'art. 103 della Convenzione, interpretato nel modo più largo ».

Dunque l'Amministrazione, pur non facendo

opera perfetta forse, si è occupata, e spesso, di eliminare dissensi tra il personale e le Società.

L'onor. senatore Boccardo ha detto: ma sono sicuri poi coloro che reclamano l'inchiesta nell'interesse del personale, che da quest'inchiesta non venga poi dimostrato che se il personale ha dei diritti, ha anche dei doveri che non adempie completamente?... venga dimostrato che il personale è esuberante, e che esso è giustamente retribuito?

Onor. senatore, io non so se coloro che hanno proposto l'inchiesta alla Camera abbiano questa certezza: certo e che io non l'ho, perchè, se volessi prevedere ora che cosa un'inchiesta sentenzierà, porterei il più grande argomento contro l'utilità dell'inchiesta. Un'inchiesta si fa appunto per ricercare se hanno torto o ragione coloro che quest'inchiesta promuovono. Aggiungerò, per parte mia, che quando l'onorevole Boccardo mi parla di esuberanza di personale, ho dei grandi dubbi che egli sia perfettamente nel vero.

L'ho già detto alla Camera, e lo ripeto anche qui, noi abbiamo, proporzionalmente alle ferrovie degli altri paesi, sia dal punto di vista del traffico, come dal punto di vista della spesa che facciamo per l'esercizio, abbiamo, dico, una spesa di personale, che è immensamente maggiore degli altri paesi.

Ora siccome il nostro personale sarà sì o no sufficientemente retribuito, ma certo non lo è più degli altri paesi, è evidente che noi dobbiamo avere un numero di personale proporzionalmente maggiore di quello che negli altri paesi esiste.

Ora quest'abbondanza di personale è necessaria per l'esercizio delle nostre ferrovie, o è semplicemente uno di quei frutti della tendenza generale in Italia di allargare sempre il numero del personale, anche più del bisogno, e che arriva, tante volte, a creare degli ordigni di controllo, anche non indispensabili, per fornir materia a nuovi uffici, a nuovi impiegati? Io non lo so, ma ne dubito; certo è, per esempio, per citare un fatto che può forse avere qualche interesse, certo è che le ferrovie italiane credo siano oramai le sole delle grandi reti ferroviarie nelle quali si fa il cosiddetto controllo pieno, ossia si ripetono tutte le operazioni di conteggio delle stazioni, per riscontrarvi eventuali errori.

In quasi tutte le reti ferroviarie, non dico in tutte solo per tema di errare, in quasi tutte le reti principali del mondo, dico, il controllo si fa saltuario, cioè si sorteggia all'inizio della settimana o della decade, un determinato numero di stazioni di cui si devono in quel periodo controllare le operazioni: in altri termini in esse il controllo è fatto non già per scoprire gli errori, ma per impedire che l'errore possa diventare una colpa. Or bene questa faccenda del controllo pieno rappresenta per le Società ferroviarie italiane una spesa di alcuni milioni — non voglio dire adesso la cifra precisa, ma certamente una somma addirittura notevole.

Noti poi il Senato che noi rifacciamo ancora tutto questo conteggio per conto governativo!

L'onor. Rossi ha detto: ma nelle Società non sovvenzionate non esistono questi attriti tra personale e Società, ed io aggiungo di più, che forse nelle Società non sovvenzionate il personale è anche meno retribuito che nelle Società sovvenzionate.

Ma questo mio avviso è un argomento a favore dell'inchiesta, perchè se noi abbiamo questo fatto, che nelle altre Società ferroviarie italiane questi attriti non si verificano, malgrado che le retribuzioni siano in esse molto minori, è lecito supporre che nelle nostre grandi reti vi siano altre ragioni di malcontento che sfuggono all'apprezzamento completo nostro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Le avete dette le ragioni?

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Sarà compito dell'inchiesta di chiarire la conclusione di tutto quanto ho esposto è di arrivare ancora a quella dichiarazione, che ha fatto il presidente del Consiglio e che ora io ripeto.

Il Senato nella sua alta saggezza deciderà se vuole discutere oggi la legge, o se vuole rinviarla a novembre, come ha proposto il senatore Vitelleschi. Noi, come Governo, ci riserviamo piena libertà d'azione di provvedere ove occorra, ove ragioni politiche ce lo consiglino a questa inchiesta sotto forma di Commissione reale con carattere che s'avvicini molto per la sua composizione a quello che avrebbe avuto la Commissione parlamentare voluta dalla legge che sta innanzi al Senato.

Ciò, ripeto, per quanto riguarda i rapporti tra il personale e le Società, sia rispetto ai

loro reciproci diritti e doveri, sia rispetto al servizio pubblico.

Fatta questa riserva, adunque, mi rimetto ancora una volta al giudizio del Senato che giudicherà nella sua alta saggezza; però al Senato, se me lo permette, direi francamente che non crederei opportuno di respingere questa legge, perchè trattandosi appunto di una deliberazione più di tendenza che di fatto, il respingere avrebbe un significato forse differente da quello che certo è nell'animo degli stessi senatori i quali hanno proposto il rigetto, potrebbe, in una parola, questa misura aumentare anzichè diminuire l'agitazione che certamente esiste in una parte notevole dei ferrovieri.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io esaurirò il mio compito con brevissime parole.

Devo giustificare me stesso per l'insistenza nell'opinione da me manifestata, e da altri oppugnata, circa all'utilità, al bisogno anzi, di un'inchiesta parlamentare.

Ieri accennai ad una serie di fatti, non stati in alcuna parte contraddetti, i quali tutti — qualcuno di essi anzi ne sarebbe bastevole, — concludevano appunto alla più evidente dimostrazione di quell'utilità, di quel bisogno dell'inchiesta.

Oggi soggiungo che quei fatti esposti, ben lungi però dall'esaurirne la serie.

Indi mi sento in dovere di aggiungere qui, più che nuovi fatti, che davvero non occorrono, un breve accenno sopra altri obbietti; affinché l'onor. ministro dei lavori pubblici li prenda, se pure ne li creda menomamente degni, in una qualsiasi considerazione; comechè, secondo pare, ei vada in contraria sentenza rispetto a quanto mi penso: giudica cioè che, più o meno, tutti abbiamo un'idea chiara di fatti ed effetti, cause e rimedi, dell'andamento, per la economia nazionale e la finanza, e pel ben inteso interesse delle Società, della impresa e dell'esercizio delle ferrovie. Dovechè moltissimi, io mi penso, quell'idea si hanno ben oscura: salvo che, per coloro che l'abbiamo chiara, si tratta semplicemente d'un'idea dolorosamente e profondamente pessimista; a integrarla o a correggerla se e in quanto non del tutto vera, occorre luce, per tutti e meridiana.

E per confortare la tesi mia, io prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di fare ricerche fra gli atti del suo ufficio, ed in ispecie fra quelli che riguardano i lavori del Consiglio delle tariffe, e fra quelli che riguardano i deliberati intorno alle costruzioni ferroviarie.

È ben vero che l'inchiesta, secondo il voto della camera, non abbraccia il tema delle costruzioni; ma è anche vero, che si ebbe torto di tentare di mettere il dito nella piaga e non toccarne un punto gravissimo, sanguinante, e che è stato, in fatto di ferrovie, grande causa dei disastri dell'economia dello Stato e di quella del paese.

Ma sorvolando su questa, che non è materia deliberata dalla Camera dei deputati, credo sia prezzo dell'opera, che l'onor. ministro dei lavori pubblici, per lo meno, esamini i lavori ed i deliberati del Consiglio delle tariffe.

In esso troverà questo, che nove decimi, a dir poco, di quei deliberati non riguardano che contratti di favore, indiscutibilmente nocivi alla onesta industria, offensivi della legittima concorrenza, contrari allo svolgimento del servizio nell'interesse dello Stato e dell'economia nazionale.

Troverà, in ispecie che il Consiglio delle tariffe, avvedendosi, fin dal principio dell'attuazione delle Convenzioni, della cattiva tendenza in ordine alle concessioni speciali, tentò di opporre un qualche riparo; ma non fece che affermazioni teoriche, e i fatti contrari allo spirito delle Convenzioni continuarono e continuano.

È notevole il deliberato 15 dicembre 1886 (relatore Miraglia), con che si stabilisce « che le concessioni speciali debbono accordarsi con minimi di movimento annuo, talmente ridotti che diventino accessibili anche a singoli produttori; e che si procuri di concedere a questi produttori condizioni di trasporto non troppo dissimili da quelle accordate agli speditori più importanti ».

Ma, visto che si tendeva a creare monopoli secondari, nella tornata 26 aprile 1887 il Consiglio è uscito in questa avvertenza: « avendo i contratti speciali lo scopo di dar modo alle Società ferroviarie di promuovere nuovi commerci, di aiutare lo sviluppo delle industrie, di tentare nuovi trasporti, di vincere la concorrenza di altri mezzi, e non già di creare artificiali concorrenze a favore di persone, d'in-

dustrie e di luoghi, esprime voto che Società e Governo abbiano a interpretare colla maggiore larghezza, il concetto di parità di condizioni, convinto che dalla esperienza di questi contratti speciali traggono molte volte origine tariffe locali o speciali, che possono più facilmente essere invocate da tutti ».

Ora io oso affermare che tutti quei deliberati rimasero, pressochè, lettera morta. Le concessioni speciali sono state, quasi sempre, dei favori con danno altrui. E raccomando all'onorevole ministro di leggere anche i deliberati dell'unica tornata di quest'anno, del Consiglio delle tariffe, dove troverà approvazione di contratti di quella natura. E troverà che qualcuno del Consiglio delle tariffe non mancò di rilevare il vizio di cosiffatti contratti e il danno, e di protestarne.

Ora tutta questa delle concessioni speciali, a me par materia di larghissima inchiesta. Grandi e piccole Società, imprenditori influenti, svolgono i loro traffici od affari, anzichè coi processi che conducono al miglioramento delle tariffe nell'interesse generale, col metodo delle private concessioni; e, mentre giovano a sè, e assai ingiustamente, perchè si avvantaggiano di favori, e rendono impossibile l'onesta concorrenza dei più aggravati, che sono il massimo numero, nessun giovamento apportano al consumatore, cioè al pubblico, e conducono un lavoro che serve a precludere la via a qualsiasi generale miglioramento di tariffe, tanto atteso nel pubblico interesse.

Ad apportarvi alcun riparo, peraltro, l'esperienza di undici anni ha provato che decisamente non si vuol pensare; cosicchè nessuna, decisamente nessuna, delle disposizioni di comune utilità, compatibili con il tornaconto sociale, venne mai posta in atto; e non furono che manifestazioni platoniche deliberati del Consiglio delle tariffe.

Mi fermo qui, perchè ho detto non intender fare che meri accenni.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici dice: mantengo le dichiarazioni fatte dal mio predecessore di serbare libertà di studio e deliberato, circa a nuovi contratti, circa a nuove proposte.

E certamente la legge dell'inchiesta non contiene alcun'espressa disposizione vincolante il

Governo. Ma badi l'onorevole ministro, che, se si crede già risoluto il problema dell'utilizzazione delle ferrovie nel senso pessimista vagheggiato dall'onor. Boccardo, egli può fare contratti con la più grande disinvoltura.

Chiarisco il mio pensiero: l'onor. Boccardo spiega tutto quanto il fenomeno del colossale insuccesso dell'impresa delle costruzioni e dell'esercizio delle ferrovie, esclusivamente colle tristi condizioni dell'economia nazionale. Onde non si duole delle Convenzioni generali quali furono al 1885, che egli approvò, e che pare sieno state ben concepite e deliberate, nè della loro attuazione dal 1885 in qua; soltanto riconosce che possano esservi stati dei piccoli errori, che si possono correggere con la mera autorità del Sovrano: eppure, devono essere in suo pensiero cotanto piccoli cotesti errori, che scarsissimi ne verrebbero gli effetti benefici ove si correggessero; e non grandi perciò sarebbero stati i vantaggi, ove si fossero evitati.

Ora, io sono di sentimento affatto contrario.

Perfettamente concorde con l'onorevole Boccardo nel considerare la sinistra condizione economica del paese, sono però nell'assoluta discordia con lui, che sia uno strumento inutile per far risorgere l'economia nazionale, questo grande fattore, che sono le ferrovie, e che, tra capitale e frutti, è costato non meno di una decina di miliardi.

Io non credo ciò ..

Senatore BOCCARDO. Neppure io.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO..... Eppure quello strumento è stato inutile fin qui: soggiungo, è stato nocivo, e pel grande onere arrecato, e per l'annuale dispendio, che vince di assai ogni utilità; e aggiungo ancora, che è stato causa concorrente, grande causa concorrente nella depressione economica del paese. Tutto ciò non è colpa di cose o di natura; è colpa d'indirizzo e di condotta; è colpa di uomini e d'istituzioni, nell'andazzo presente.

E il danno sarà crescente se si dura, come pare si voglia; perchè saranno tuttavia centinaia e centinaia di milioni che alle ferrovie sempre occorreranno, e non se ne avrà [che il mantenimento dell'attuale sterilità di fruttificazione.

Vede dunque l'onorevole collega come siamo agli antipodi nell'apprezzamento delle cose! Che vale l'intenderci nei concetti teorici, se

ciascuno poi prende la sua via nelle applicazioni?

Che cosa c'è da fare di diverso, chiede, in sostanza, l'onorevole senatore Boccardo?

Ma un motore che traversa l'Italia in lungo ed in largo, in un paese di trentun milioni di abitanti, agricolo e di sì svariate potenzialità e destinazioni di culture, d'industrie e di traffici, deve perpetuamente essere fatto e tenuto quale obbietto di privato tornaconto, e condannato a non dare che meschine utilità all'universale? Dobbiamo davvero rassegnarci a trarre dalle ferrovie quel pochissimo che si ebbe fin qui?

E, per cotesto motore, tutti gli anni non si spendono centinaia di milioni, nel mero fine di conservarlo e tenerlo in attività?

Come mai si può consentire che cotanto strumento, richiedente cotanta spesa, non abbia a raggiungere mai nemmeno il prodotto dell'utilità che annualmente consuma per potersi reggere in piedi e funzionare?

Perchè si fanno correre i treni, consentendo perfino che, in moltissime linee, o tronchi di linee, i carri camminino vuoti di merci, e le vetture di viaggiatori, anzichè incoraggiare le une e gli altri a prendervi posto, a estrinsecarne tutta l'utilità, tutta l'attività, mediante una tariffa che soddisfi al pieno rimborso delle spese vive, cioè del prezzo di costo, e lasci perfino un moderato prodotto netto, adeguatamente remunerativo?

È forse un problema per chiunque viva in Italia, l'enorme differenza di prezzi dei prodotti agricoli, dei materiali agrari e industriali, delle merci, tra un punto e l'altro d'Italia? Ed è dovuto ad altro tutto ciò, fuorchè all'elevatezza delle tariffe ferroviarie; all'ostinata mancanza di tariffe a zone; al caro del servizio delle ferrovie, che le condanna al deperimento, limita, e, talvolta, annulla l'utilità prodotta, rende inadeguata la ricerca e l'offerta del lavoro, genera miseria?

D'altro canto, è forse dubbio che il caro, e il lento e non bene raccordato servizio delle ferrovie, rendono perpetua e vincitrice la concorrenza, anche dei costosissimi mezzi di trasporto sulle vie rotabili, e perfino mulattiere? E aggiungiamo: l'aver sconvolto o annullato l'antico sistema di comunicazioni, il che ingente pertur-

bazione apportò - e tuttavia apporta dovunque un nuovo tronco di ferrovia si apra -, e il non sostituire l'illuminata, la vera utilizzazione delle ferrovie, non devono giudicarsi quali sorgenti perenni di danno e di miseria? Percorransi le coste e l'interno della Calabria e della Basilicata, della Sicilia ancora; di questa vedansi le già ridenti contrade di Scordia-Caltagirone; e si vedrà lo spettacolo che, mentre le ferrovie nulla o assai poco trasportano, e questo poco non è che per le distanze non brevissime, l'eliminazione della massima parte delle carrette rende ivi difficili e dispendiosi i trasporti locali, più che innanzi non era. Sembra sognare, ma sono flagranti realtà.

Del resto, è forse poca la miseria in cui è caduto il popolo italiano, sia per doversi vestire a caro prezzo, onde fare le spese della così detta protezione delle industrie delle manifatture in lana e perfino in cotone; sia per dover mangiare a caro prezzo il suo tozzo di pane, nell'errato fine di far le spese del mantenimento di una cultura nazionale a cereali, sterile, e razionalmente improduttiva; sia per pagare la protezione di una navigazione che porta il caro nei noli?

Dobbiamo anche aggiungere a tanti flagelli dovuti alla falsa politica economica, quello di perpetuare un sistema di vita nelle ferrovie, che è la negazione di ogni sano concetto di nazionale economia, di finanza e di politica di Stato?

Ma le ferrovie, non lo dimentichi alcuno, sono, malgrado tutti gli errori e le colpe durati fin qui e prevalenti ancora, sono, per l'Italia, tuttavia, una grande potenza viva. Eppure, dicendo a cuor leggero: non c'è che fare, si è fatto bene; trattasi tutt'al più di piccoli errori; accomoderemo, faremo, provvederemo a tutto, nei nuovi contratti; non si fa, così ragionando, che riconoscere, pur non dichiarandolo, che tutto l'ingente capitale delle ferrovie, tutti i durati sforzi non condurranno giammai alla consecuzione, non già dell'equivalente del già speso, il che sarebbe follia sperare, ma nemmeno alla più discreta remunerazione dei nuovi capitali e sforzi da impiegare. È troppo; e, in tal guisa, si va dove nessuno dovrebbe volere.

E di vero, se della tendenza dei nuovi contratti in progetto dobbiamo tener conto, di certo,

non possiamo restarne paghi: esempio il disegno di legge pendente in Senato per ispese di nuove provviste e opere.

Continuando di quel passo, e tralasciando di attendere il fatto e i risultati di un'inchiesta, io vorrei vedere in che i contratti minimamente tenderanno, non già alla piena soluzione del problema, come sarebbe d'uopo e si potrebbe, almeno alla più piccola giovevole mutazione dello stato presente?

Ma se non sostanziali mutamenti d'indirizzo si hanno da adottare, perchè mai far nuovi contratti, mentre quelli in corso si osservano in sì malo modo?

In che, i nuovi contratti, limiteranno la responsabilità dello Stato, che pure credevasi nulla giusta i consigli della Commissione d'inchiesta e delle Giunte che approvarono le Convenzioni del 1885, dovechè la si vide, ogni dì ancor più, crescere?

Si consentì al monopolio in pro delle Società concessionarie, perchè, almeno, ne sarebbe venuta la liberazione da ogni ulteriore onere, e responsabilità di Stato.

Ma si è visto e si vede dove lo Stato è condotto. Le Società anzichè migliorare servizio e tariffe nell'interesse dell'economia nazionale, crearono e creano monopoli subalterni a ingiusto favore privato a danno universale. Possiamo dunque acconciarci a durare, sia pure con qualche variante, nell'errato indirizzo?

Ed è poi così ricca quell'Italia tanto immiserita per tutt'altre cause, ma, secondo me, ripeto, in concorso anche della grave causa del vizioso andazzo dell'azienda e del servizio delle ferrovie, è così ricca, da far getto di un fattore di tanta ricchezza, di tanta potenza, che, solo per il modo ond'è adoperato, si risolve in un onere pressochè costantemente progressivo?

Ma io tutto ciò non credo, non posso credere; il mio sentimento di libertà e di giustizia, non è, badi l'onor. mio amico Boccardo, non è solo quando si tratta, non dirò d'inferire, di far censurar soltanto, sia anche acerbamente, contro l'andazzo socialista dello Stato; non è solo, quando si tratta di gridare contro il vieto protezionismo, i vincoli, le ingerenze; ma è anche contro ogni e qualsiasi maniera di favori, di debolezze, d'ingiustizie a beneficio di chi che

siasi, ente, associazione, individui, e a danno del paese. Che cosa può mai significare il liberalismo che fa le sue piccole riserve, ora in pro delle Banche di emissione, ora degli assuntori del credito fondiario, ora dei premi della marina e dei sussidi di navigazione, ora delle Società che esercitano le ferrovie?

Il liberalismo, circoscritto ad alcuni obbietti, abbiano pure carattere generale, circondato, peraltro, da quella riserva che fa il comodo più che nel campo teorico, in quello pratico, il liberalismo che favorisce, o soltanto tollera, non dirò il monopolio, chè ove questo si manifesti aperto, forse, non lo si consentirebbe, ma quei favori che al monopolio o alle sopraffazioni della eguaglianza conducono, quei favori che alla lunga riescono sterili ai favoriti medesimi; non è liberalismo; esso anzi offre il lato debole al socialismo, al protezionismo, e perde il titolo di vera e sana dottrina, e il titolo ancor più importante di farsi valere, di rendersi efficace; genera, al di là anche delle sue tendenze, il socialismo di Stato, prepara giorni sinistri.

Tuttavia dura l'eco delle difese chè si facevano del famoso sistema bancario, che dominò in Italia con tanto universale danno, nel quale incolse, finalmente, i banchieri medesimi!

Giusto nell'ultima tornata del 1891 - forse allora, sulla questione, vi fu ultima la mia voce a combattere - una legge quella detta dell'abolizione della riscontrata, fu votata; essa riuscì fatale: e, mi spiace dirlo, ciò avvenne sotto il primo Ministero Di Rudini. Eppure da quella legge si aspettavano non so quanto bene i suoi autori e altri ancora.

Nel 1893 io abbandonai il Senato, perchè vidi che fatalmente sarebbe stata votata una legge nocevolissima avente nome di riforma bancaria. Ma, anche allora, prima che fosse giunta la proposta, qui in Senato, essendosi da fatto alcun accenno ai pericoli che ci soprastavano, non mancò chi, quasi in forma di mozione d'ordine, levò la voce contro le moderate avvertenze, gridando: Non sollevate dubbi su ciò che ora non discutiamo, perchè altrimenti nazione, credito, tutto, andranno in mala ora!

La legge arrivò in Senato e fu sanzionata; ma che cosa ne è stato pel paese, per la fi-

nanza dello Stato, per i monopolisti medesimi? Che cosa ne è della famosa navigazione in Italia? chi è che seriamente se ne avvantaggia? Senza la sventura africana, avrebbe potuto dare il più piccolo dividendo?

E io vi domando, che ne sarà della grande opera e impresa ferroviaria, che ci adagiamo a veder sempre più fallire ai suoi scopi?

Ma non si danneggi, esclamasi, il capitale, specie quando, in parte, viene dallo straniero.

Io accarezzo pure l'idea della difesa dell'incolumità del capitale; non mi si lanci l'accusa, che respingo, che io sia contrario al capitale, che lo perseguiti, quasi quasi che lo invidi. No, non è la questione del capitale che fa capolino nell'impresa ferroviaria; è la questione del modo onde cotesto capitale va investito, onde lo si fa fruttare. È la questione della sostituzione, al monopolio di Stato, compatibilissimo nelle imprese ferroviarie, del monopolio esoso e iniquo dei privati; è l'abuso ancor di più di questo monopolio, creatore anche di monopoli minori, abuso spinto fino al grado da danneggiare gl'interessi medesimi del grande monopolio.

Io, su cotesto tono, potrei andare molto in lungo; potrei intraprendere una lunga e minuta esposizione e dimostrazione, di fatti e di ragioni, in prova, non già della sola tendenza, ma ben pure della preconcepita sistematica avversione, nell'esercizio ferroviario, ad ogni sentimento, volontà, atto, lontanamente armonici all'interesse del pubblico e della pubblica finanza; della sovrapposizione del privato male inteso interesse degli esercenti, a quello generale.

Ma fo fine; chè, la Dio mercè, non mi sono guadagnato quella qualifica che i nostri onorevoli colleghi prodigano a coloro che usano con iscarsa moderazione della parola. E chiudo.

Una parola sulla questione odierna.

Io ho sentito con vivo dolore - me lo tollerino gli onorevoli ministri, tanto più che io mi dichiaro e sono stato amico loro - io ho sentito con vivo dolore il loro disinteressamento sulla proposta sospensiva. Lo so bene, non si tratta più di proposta pregiudiziale o di merito, coi motivi che l'illustravano, bensì di una

mera proposta dilatoria. Ma anche questa non è da attendere.

Il motivo che determina il contegno del Ministero, sembra esser questo. È ben vero, esso dice, non potremmo tentare di porre in atto la legge che oggi possa essere votata, perchè la Camera è prorogata, nè per così lieve obbietto richiameremmo questa. E io mi taccio; chè non ho alcuna autorità d'insistere presso il Governo, perchè tenti di riconvocare la Camera. Nè oso fare il più piccolo ricorso all'idea che il Governo, da un canto cooperando perchè questa legge vada in porto, e rendendo possibile che il Senato nomini i suoi membri, anzi, sanzionata senza ritardo la legge, attendendo che il Senato proceda a cosiffatta nomina; dall'altro, usando con molta maggiore ragione che non farebbe per altri obbietti, di quella sua autorità di interpretare la legge in modo da sostituire un elettore ad un altro dello stesso corpo, per esempio il presidente della Camera alla Camera stessa, provveda, a ciò solo, mediante decreto regio da convertire in legge.

Cotesto io non chiedo; ma lo rilevo per provare che, ove la inchiesta non si disvolesse, ci sarebbe il modo di rendere la legge che oggi votassimo, definitiva, attuosa ed attuabile entro il semestre.

Del resto, sarà egli vero che il significato dell'accoglienza della proposta sospensiva, lascerà intatta la virtù della legge d'inchiesta, quale venne dalla Camera dei deputati?

Mi pare che la cosa sarebbe stata così, tenuto conto delle dichiarazioni che l'altra volta fece l'onorevole presidente del Consiglio. Temo, invece, fortemente, che sarà diversa, giusta le odierne dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici.

Secondo il concetto dell'onorevole presidente del Consiglio, si sarebbe trattato, per lo meno, di una inchiesta amministrativa con Commissione reale, senza restrizione degli obbietti, anzi nei termini stabiliti nel disegnovotato dalla Camera dei deputati.

Ora, al contrario, se ne viene l'onorevole ministro dei lavori pubblici, dicendo che la inchiesta sarà condotta nel circoscritto confine dei rapporti dei ferrovieri con le Società. Di certo cotesto non è un piccolo interesse, ma non è grande, in relazione alle cose che direttamente

premono a Italia tutta d'ogni classe e luogo. Ma quell'interesse sia pur grande, però, direttamente considerato, non lascia di essere, nella sua prevalenza, d'ordine privato, comechè di una numerosa classe. Invece cotesto compito rimane affatto secondario, quando l'inchiesta prenda di mira l'accertamento, in modo aperto e pubblico, del come abbiano funzionato e funzionino le Convenzioni nell'interesse generale, quali effetti abbiano prodotti, quali siano state le cause; e tutto ciò senza alcun preconcetto di colpa e responsabilità.

Come si rassegnerà il Governo a non far nulla in ordine al quesito: « se l'esercizio delle ferrovie secondo le Convenzioni, risponda all'interesse dello Stato? » Non indagherà nè in via d'inchiesta parlamentare, nè in via d'inchiesta amministrativa?

A me pare troppo cotanto abbandono o differimento dell'idea accolta concordemente dal Governo e dalla Camera elettiva. Io non credo, non posso credere all'abbandono. Sarà un differimento, e dev'esserlo, se non altro, in omaggio al Parlamento. Ma, perchè il differimento, se intanto si vuol procedere in merito a trattative per nuovi patti?

Ad ogni modo, poichè io ho avuto la disgrazia di rappresentare la minoranza in questa Commissione, dichiaro che lascio al Senato il deliberare intorno alla proposta sospensiva. Ma ad un tempo, è inutile che il dica, io voterò contro. La responsabilità, in nessun senso, sia morale, sia politica, sarà mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Prima di rispondere ai varii oratori, debbo dichiarare al Senato, in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, (maggioranza che ieri il collega Majorana dubitava di ammettere, ma che oggi ha convenuto che esiste) che accetto la proposta sospensiva del senatore Vitelleschi, per la ragione precipua che, ove sia accolta dal Senato, il Governo avrà maggiore libertà. E siccome il ministro dei lavori pubblici e il presidente del Consiglio hanno dichiarato che intendono fare l'inchiesta, e in pari tempo nella nostra relazione è detto che qualche cosa si debba fare al riguardo, così dichiaro che noi crediamo all'uti-

lità dell'inchiesta come era stata proposta nell'art. 2.

Prego quindi il Senato di approvare la sospensiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo la proposta sospensiva fatta dal senatore Vitelleschi:

« Il Senato, considerando che pel disposto dell'art. 2. del progetto di legge sull'inchiesta ferroviaria, questa non sia effettuabile nelle presenti condizioni parlamentari, ne rinvia la discussione alla riapertura del Parlamento, e passa all'ordine del giorno ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova e ripetizione delle stesse, il Senato approva la sospensiva).

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia ».

Senatore FUSCO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FUSCO. Ho domandato di parlare per rivolgere una preghiera all'illustre presidente della Commissione permanente di finanze.

Il Senato sa che è stato inviato allo studio della Commissione anzidetta un progetto di legge relativo all'Università di Torino e un altro relativo all'Università di Napoli.

Io mi permetterei di domandare alla cortesia dell'illustre presidente di essa a che punto è lo studio di questi due progetti di legge, se l'Ufficio centrale ha preso le sue determinazioni, se ha nominato il relatore, e quali disposizioni ha quest'ultimo per la presentazione della relazione.

In seguito di che mi riservo di fare qualche proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali, presidente della Commissione permanente di finanze.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Nei pochi giorni dacchè i due progetti ai quali ha accennato l'onor. Fusco sono stati inviati alla Commissione di

finanze, essa se ne è occupata credo non meno di tre o quattro sedute; ier sera la seduta è durata circa due ore; ed in essa è stato nominato il relatore, al quale per un incidente ferroviario non poterono alla stazione, ove recavasi avviato a Civitavecchia, esser consegnati i documenti necessari per far lo studio occorrente; io oggi d'accordo col nostro presidente, ho fatto inviare colà un impiegato per esser più sicuro che quei documenti gli fossero ricapitati in mano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

Senatore BORGNINI. Signori senatori, io abito a Napoli da oltre diciassette anni, ed ho potuto rilevare che la vita effettiva e legale di quella grande, cospicua e simpatica città riesce a compendiarsi in tre formole essenziali: Leggi e giustizia, arti libere e belle, coltura classica, professionale e letteraria.

A' Napoli ed alle provincie meridionali, per molto tempo colle libertà politiche furono contrastate molte glorie, ma però quelle provincie ne conservarono una, e la conservarono con maggiore facilità, perchè il Governo non aveva interesse che non l'avessero.

Questa gloria è lo studio delle leggi, quindi è che a Napoli si vanta, e con ragione, un patrimonio giuridico solido e vero.

Così è che ogni giorno si svolge l'attività di oltre quattromila avvocati, e che le discussioni forensi là sono singolarmente in fiore.

Le arti belle a volta loro piantarono a Napoli le loro tende, e là sono tutti artisti, perchè così li ha fatti la natura, e li ha fatti il cielo, ed io applaudo a questo talento artistico, che esso pure è dote di popolo gentile.

Ma un'altra grande necessità per Napoli è una buona Università degli studi, e voi, signori senatori, potete conoscere quanta sia l'importanza di quella Università, ricordando che ad essa accorrono sei o settemila giovani studiosi, i quali vengono da dodici provincie e rappresentano l'energia intellettuale di una popolazione di otto milioni circa d'abitanti. Gli studenti, i quali accorrono a Napoli, avrebbero bisogno di trovare un'Università ben costituita, ma essa non lo è.

È notorio che manca tutto; manca lo spazio, mancano le aule per le scuole, mancano le cliniche, i gabinetti, ecc.

E siccome i locali che ci sono, sono angusti, slegati, guasti e disordinati, è naturale che gli studiosi trovino in essi un esempio giornaliero di disordine e di indisciplina.

Tutti i Ministeri che si succedettero riconobbero questi bisogni e tentarono di rimediarvi...

PRESIDENTE. Onor. senatore Bognini, ora non è in discussione la questione speciale cui ella accenna; il suo discorso in merito potrebbe forse trovare miglior posto quando si discuterà la legge.

Senatore **BORGNINI.** Sono dispostissimo ad acconsentire al desiderio dell'onor. presidente. Però siccome l'onor. presidente della Commissione permanente di finanze aveva puramente e semplicemente dichiarate che si erano comunicati al relatore alcuni documenti relativi al progetto di legge senza indicare quando la relazione su quel progetto di legge poteva essere presentata, io aveva creduto che fosse opportuno l'espone alcune ragioni per dimostrare l'urgenza e la necessità di una sollecita discussione.

Quando si fosse saputo che la Commissione avrebbe presentato questa relazione in tempo utile perchè la legge potesse venire in discussione avanti al Senato, io per il primo avrei riconosciuto che ogni discussione in merito doveva esser rimandata a quell'occasione, ma poichè l'onor. presidente della Commissione di finanze questa dichiarazione chiara non l'ha fatta, certamente perchè non era in grado di farla, io ho creduto opportuno di insistere sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze ha dichiarato che il relatore ha dovuto assentarsi da Roma e che stamane, per mezzo di un impiegato inviato appositamente a Civitavecchia, gli furono rimessi i documenti dei quali aveva bisogno per stendere la relazione.

Senatore **BORGNINI.** Se io aveva chiesto la parola era appunto per sapere in modo preciso dall'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze se la relazione sarebbe o non sarebbe stata presentata in tempo utile, e così si spiega la ragione delle poche considerazioni che io mi era accinto ad esporre al Senato.

Senatore **FUSCO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **FUSCO.** In condizioni normali la risposta dell'egregio presidente della Commissione permanente di finanze, che si limita ad assicurare di essersi nominato il relatore, non avrebbe ammesso replica. Lo riconosco per primo. Ma faccio appello alla lealtà di lui perchè riconosca a sua volta che nelle condizioni in cui ci troviamo non è possibile che io resti pago di questa risposta, e ne dico il perchè.

Il Senato con deliberazione di tre giorni ha disposto che taluni progetti di legge siano rinviati agli Uffici o a Commissioni permanenti aggiungendo che quando le relazioni fossero state pronte si riserbava il giudizio sulla opportunità e convenienza di discuterli immediatamente, cioè in questo scorcio di sessione.

Se le Commissioni prima, i relatori poi, rendono impossibile l'esplicamento di questa facoltà che il Senato si è riservata col non presentare in tempo utile le relazioni, evidentemente, senza volerlo, e certamente senza mala volontà, vengono a sostituire il giudizio loro a quello del Senato; perchè fanno essi per via di fatto quel giudizio di opportunità e di convenienza che il Senato si era riservato di fare.

Quando hanno accettato adunque questo incarico dovevano comprendere che era loro preciso dovere di fornirlo in guisa tale ed in così breve spazio di tempo da non impedire al Senato, in questi due o tre giorni che rimanevano, di potersi pronunciare sulla convenienza anzidetta.

Ora che cosa accadrà? Accadrà che voi presenterete le vostre brave relazioni, poniamo, fra tre o quattro giorni, quando probabilmente il Senato non siede più.

E allora come farà ad emettere il suo giudizio?

Non potrà farlo!

Ecco perchè io osservava che sebbene in condizioni normali ci sia poco da rispondere ad un presidente di Commissione il quale vi dica di non poter assumere responsabilità per la presentazione immediata d'una relazione quando il relatore non ancora sia pronto; tuttavolta per le condizioni in cui ci troviamo credomi autorizzato di rivolgere viva preghiera all'onor. Finelli perchè possa almeno affidarci della possibilità di far presentare le ripetute relazioni al più presto possibile, cioè non oltre domani, e quando questo affidamento non si abbia, io mi permèt-

terei di pregare il Senato perchè voglia far voti onde queste relazioni si abbiano a presentare nel detto termine.

Senatore FINALI. Come si fa?

Senatore FUSCO. Del resto per completare il mio concetto, traggo dalla interruzione argomento a fare una osservazione che per rispetto al Senato non volevo fare.

Come si fa? Dio mio; ormai compiono dieci anni dacchè io ho l'onore di far parte di questa illustre Assemblea, e rammento non essere nuovo il caso che i commissari negli scorsi di sessione, si siano riuniti con fretta eccezionale ed abbiano approvate le relazioni in poche ore.

Sarà stato un bene od un male? Non voglio giudicarlo. Ma se si è creduto di poterlo fare altra volta, non credo domandare cosa intemperante o non giusta, pregando, che anche questa volta con intelletto d'amore, con grande buona volontà si vogliano studiare i due disegni di legge che riguardano Napoli e Torino, perchè io non so dissociarli nell'animo mio, avendo uguale riverenza ed affetto per le due grandi città, che tanta benemerenzza hanno al cospetto dell'Italia tutta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Finali.

Senatore FINALI. Questo incidente sollevato dal senatore Fusco può assumere una certa gravità, secondo il punto di vista delle questioni; perchè sotto certi punti di vista sono più importanti le questioni generali, sotto altri sono più importanti le questioni locali.

Ma se ci troviamo in questa condizione, che colpa ne ha la Commissione di finanze?

Che colpa ne avrebbe un Ufficio centrale se fosse piaciuto domandare l'esame di questo progetto di legge agli Uffici, anzichè alla Commissione permanente di finanze?

La colpa è soltanto della fatalità, che fa portare in uno scorcio di sessione dei provvedimenti, i quali non hanno un carattere assoluto, indispensabile d'urgenza.

L'onor. presidente del Consiglio accennò, che a suo giudizio erano cinque i progetti di legge che era indispensabile fossero approvati prima delle vacanze del Senato; e disse che riguardava quei cinque progetti come strumenti di governo, ed accennò ai tre progetti riguardanti la Sicilia, a quello della beneficenza di Roma, e a quello del Banco Santo Spirito.

È vero che l'onor. presidente del Senato a

proposito di una questione d'ordine del giorno che si dibatteva con l'onor. Brioschi, disse che il Senato quando avesse avuto dinanzi a sè le relazioni sui progetti di legge avrebbe deciso quali discutere e quali no.

Questo è vero, ma è egualmente vero che la Commissione permanente di finanze non ha preso impegno di fare una relazione per un giorno o per un altro.

Debbo aggiungere, che a mio avviso la Commissione permanente di finanze, all'infuori di quelle leggi che sono una necessità di Stato, come sarebbe una legge di esercizio provvisorio, o una legge di approvazione di bilancio, quando le fosse imposto un termine per far la relazione, forse si rifiuterebbe.

Ciò premesso non dico, che non si debba fare questa relazione. Poichè l'onor. senatore Fusco ha insistito, perchè gli è parso che siano insufficienti le spiegazioni che io gli ho dato, non credo commettere un' indiscrezione aggiungendo, che il relatore che è stato nominato ha espresso l'opinione, che convenga presentare una relazione.

Io però non posso imporgli, com'egli si è espresso, che la faccia entro domani. Se l'onorevole Fusco vi pensa un poco sopra, credo che non insisterà in questa sua idea.

In quanto poi al relatore ritengo che quando gli si volesse imporre un termine così ristretto, declinerebbe l'onorifico incarico ricevuto; e non so che cosa la Commissione permanente di finanze delibererebbe in proposito.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Quando si discusse due o tre giorni fa intorno all'ordine del giorno, io, rispondendo più volte al mio illustre amico Brioschi, distinti, è vero, i disegni che presentavo al Senato in due categorie: quelli che erano imprescindibili a me e a qualsiasi altro Governo, e quelli che, pur non essendo imprescindibili, riputava di grande opportunità; e in questa seconda categoria compresi i due disegni di legge relativi alle università di Napoli e di Torino, ma io non intesi con ciò, nè punto, nè poco di far cadere questi due disegni di legge, ed anzi, con tutta quella vivacità che è consentita in questa Assemblea, estremamente calma, io mi opposi

alla proposta dell'onor. Brioschi, il quale voleva appunto che questi disegni di legge fossero senz'altro seppelliti.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Questo per precisare come sono andate le cose. Che cosa deve farsi oggi? Io sono pienamente d'accordo coll'illustre presidente della Commissione di finanza che non si può e non si deve imporre un termine categorico ai commissari ed al relatore perchè riferiscano.

Non so se sia bene o male, ma certa cosa si è che nel regolamento del Senato non esiste, se non erro, il diritto, la facoltà di imporre questo limite di tempo, e poichè questo diritto non esiste non si può prescrivere ad una Commissione di compiere in un tempo determinato e a giorno fisso i propri studi. E la Commissione e l'illustre suo presidente avrebbero il diritto di protestare contro una simile deliberazione. Io, quindi, mi guardo bene dal fare una proposta di questo genere al Senato; ma non posso non pregare con tutto quel calore di cui sono capace, con quella efficacia che mi è consentita, non posso non pregar la Commissione di finanza e il relatore dei due disegni di legge, ai quali ho fatto cenno, non posso, ripeto, non pregarli a voler sollecitare i loro studi, perchè se, come dissi l'altro giorno, questi disegni di legge non sono da considerarsi assolutamente imprescindibili e di massima urgenza, pure, dato l'ambiente politico di Napoli e di Torino, e segnatamente di Napoli, l'indugio nella discussione di questi due disegni di legge non potrebbe non cagionare un profondo dolore nelle popolazioni che grandemente s'interessano alla gloria e allo splendore dei loro istituti universitari. Io spero che il Senato vorrà prendere in seria considerazione queste mie modeste osservazioni, queste mie umili preghiere e che la Commissione di finanze troverà modo di sollecitare, nel limite di tempo possibile, i propri studi e proporre le due leggi al Senato affinchè esso possa in tempo opportuno deliberare.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che quei signori, i quali insistono - non parlo dell'onorevole presidente del Consiglio, che fa l'ufficio

suo - per la presentazione degli altri progetti di legge, non facciano bene gl'interessi del soggetto, a cui portano tanto affetto.

Non si può prendere in seria considerazione quel che dimanda l'onorevole preopinante, aggiungendo anche che non crede di essere intemperante; vale a dire che egli voglia imporre alla Commissione permanente di finanze non solo di fare la relazione, ma di farla favorevole.

Senatore FUSCO. Questo non l'ho detto.

Senatore VITELLESCHI... Non l'ha detto, ma si capisce. Evidentemente la sua intenzione era questa, perchè altrimenti la sua proposta sarebbe inutile.

Ora io gli faccio riflettere una cosa. La legge sulla Università di Napoli è una legge di grossa importanza ed assai complicata nella sua esecuzione. Purtroppo noi siamo da lungo edotti di quel che ci succede, quando ci si lascia entrare in tali combinazioni senza aver visto da prima le cose molto chiaramente. Abbiamo in Roma tre o quattro monumenti che non servono ad altro che ad attestare l'insipienza di lanciarsi in simili avventure, seguendo appunto questa specie di entusiasmo come quello che si manifesta oggi per l'Università di Napoli.

Dopo tutte queste prove fatte, il Senato comprenderà che dovendo avventurarsi in una impresa di questa mole, quale è il far sorgere dalle fondamenta un edificio, che deve servire per l'Università degli studi in Napoli, chi ha la responsabilità deve assicurarsi, anche nell'interesse della stessa città di Napoli, che il provvedimento efficace, e possa arrivare in porto.

Tralascio di parlare dell'Università di Torino, perchè per essa è questione soltanto di un assestamento.

Ora crede l'onorevole Fusco che in ventiquattr'ore si possa accogliere il progetto, passarvi sopra un poco di sabbia, e ordinare una Università di Napoli, come si ordina un restauro di una stanza? Messa la Commissione di finanze in queste strette, io dubito che troverà il relatore, a meno che non sia per escludere il progetto.

Ora, siccome il progetto dell'Università di Napoli deve impiegare dieci anni per la sua esecuzione, e che le ragioni che ha portato il presidente del Consiglio sono comprensibili per tutti noi, onde certamente nessuno di noi si rifiuterà

per quanto è possibile, e nei mezzi di cui lo Stato dispone di contribuire all'opera mi pare che si può ottenere un breve differimento senza danno di nessuno. Ma una Università che si deve fare in dieci anni, ha bisogno proprio di essere votata in questo scorcio di tempo nel quale non si può votare altrimenti che passando la sabbia sul progetto qualunque esso sia?

Io quindi prego gli onorevoli proponenti e tutti quelli che s'interessano a questo progetto a riflettere che se si lascia avere a questo progetto un corso naturale, per quanto è nelle cose umane di giudicare, o almeno per quanto io posso giudicare più o meno dalla situazione, il progetto arriverà in porto, e ci arriverà forse in condizioni migliori per la città di Napoli. Se invece se ne fa una questione politica, vale a dire che bisogna dire di sì ad ogni costo e perchè il mondo non vada in soqquadro, in questo caso non so cosa farà la Commissione di finanza, giacchè io non sono che l'ultimo dei suoi membri; ma dubito molto che si trovi un relatore, e se si troverà un relatore assai difficilmente potrebbe raggranellare una maggioranza per appoggiarne l'approvazione.

Io sottometto queste considerazioni a quelli che portano interesse ad un così nobile progetto, perchè si appiglino forse a un più maturo consiglio.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Farò una semplice dichiarazione che per me è un dovere. Colle poche osservazioni che io intendevo di sottoporre all'esame del Senato io non volevo se non arrivare al punto di rinnovare ed insistere sulla preghiera che era stata fatta dall'onorevole mio amico senatore Fusco alla Commissione di finanze.

Dopo l'onorevole Fusco ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio, ed anche esso ha creduto di rivolgere una preghiera alla stessa Commissione di finanze onde da questa fosse stata presentata al Senato la relazione sul progetto di legge che riguarda i nuovi locali della università di Napoli.

E siccome nella seduta precedente si era deliberato che sarebbero state portate all'ordine del giorno le leggi per le quali fossero state già presentate le relazioni, così questa era la ragione che giustificava l'osservazione che io

intendevo di fare appunto per arrivare a questo scopo.

Ora dopo le parole dell'onorevole presidente del Consiglio le sue preghiere, e quelle del senatore Fusco, sarebbe per me inutile l'insistere d'avvantaggio, certo che la Commissione di finanze accoglierebbe di preferenza quella del presidente del Consiglio e dei senatori di me più autorevoli.

Dopo queste dichiarazioni non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fusco.

Senatore FUSCO. L'onor. Vitelleschi mi ha attribuito il proposito di volere che il commissario della Commissione permanente di finanze non solo presentasse presto la relazione, ma per giunta la presentasse favorevole!

Ora io non posso accomodarmi a che mi si attribuisca la strana idea di volere per parte mia suggerire anticipatamente il modo di fare una relazione.

Questo davvero sarebbe stato poco serio; ma non è guari più serio farlo dire a chi non lo ha pensato!

Mio unico e giusto desiderio era quello che si presentasse in tempo la relazione, perchè il Senato potesse dare il giudizio che si era riservato.

Ma, dice l'onor. Vitelleschi; a che cosa vi gioverebbe, qualora venisse una relazione contraria? La relazione contraria potrebbe attestare della coscienza, della scrupolosità colla quale la Commissione ha fatto il suo studio, il che non vieterebbe che da parte di ogni singolo senatore si potessero contrapporre le proprie ragioni, ed il Senato resterebbe arbitro della questione; quindi non era il caso fin d'ora di preoccuparsi del modo con cui doveva farsi la relazione.

Quando il senatore Vitelleschi mi rivolgeva un monito, dicendo di non fare bene gl'interessi della causa che mi è a cuore in questo momento, col volere che tutto si risolvesse ponendo della sabbia sul progetto approvato dalla Camera, dimenticava che quel disegno era stato oggetto di maturi studi, e che appunto per questo era stato approvato dalla Camera con una notevole maggioranza.

All'uopo è bene rammentare che quando gli altri progetti di legge in questi ultimi giorni

sono passati alla Camera elettiva con un buon numero di voti contrari, quello dell'Università di Napoli, ne ha avuti pochissimi: questo è bene sapere perchè è un precedente di cui occorre tener conto. Ma ritorniamo all'argomento. « Voi non fate bene i vostri interessi quando non volete che si studi a fondo »: onor. Vitelleschi, mettiamo le cose a posto; qui non si tratta di un difficile e complicato progetto di legge che va studiato nelle sue parti organiche.

Non sono che quattro articoli che si fa presto a leggere: dove sono dunque queste grandi difficoltà? Nella parte tecnica, nella preparazione di questo progetto di legge; ma bontà di Dio! Da quanto tempo in qua le grandi assemblee politiche si debbono occupare della parte tecnica d'un'opera pubblica da eseguire? Se la necessaria preparazione troverete che non s'è fatta, censurate i ministri che non l'hanno saputa fare, ma se vi persuaderete, come io sono convinto, che si è fatta e fatta bene, perchè se ne sono grandemente occupati i ministri Saracco e Perazzi, allora non c'è che da far plauso a coloro che hanno studiato l'argomento prima di noi. Ecco perchè io pure ringraziando l'onor. senatore dei consigli che ha creduto di darmi, mi permetto di dire che nella presente congiuntura non posso accettarli. Del resto, venendo ad una conclusione, mi rimetto alle considerazioni che ha fatto il presidente del Consiglio; dopo ciò che egli ha detto, sarebbe poco prudente per parte mia insistere nel presentare una mozione; solo vorrei, se fosse possibile, aggiungere con speranza di successo una preghiera a quelle tanto autorevoli del presidente del Consiglio, affinchè il presidente della Commissione di finanze, con l'abituale sua cortesia, dia almeno un cortese affidamento che egli farà tutto il possibile perchè il vivo desiderio di veder presentata in tempo utile la relazione di cui si tratta sia appagato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Sono lieto che le ultime parole dell'onorevole Fusco mi diano modo di fargli una risposta su questo punto soddisfacente.

Era già mio proposito, prima che fosse finita la seduta, di dar partecipazione di questo inci-

dente all'onorevole senatore Faina, pregandolo di continuare e compiere il più presto possibile i suoi studi.

E questa parmi occasione di pregare l'onorevolissimo nostro presidente di ricordarsi le obiezioni che qualche volta fa la Commissione permanente di finanze, a ricevere uno od altro progetto di legge.

Questo per l'Università di Napoli; quello per l'Università di Torino è venuto alla Commissione di finanze come cosa finanziaria. Ma questi progetti possono essere riguardati anche sotto altri aspetti, anzi debbono; e la Commissione di finanze pare che riceva non saprei se accuse o rimproveri, quasi che non adempia con sollecitudine il compito suo.

Questi di cui si tratta sono progetti di legge presentati dal Governo, ed anche oggi l'onorevole presidente del Consiglio gli ha raccomandati; quindi era dovere della Commissione di finanze di esaminarli con la maggiore sollecitudine possibile, e di riferirne con la stessa sollecitudine.

Debbo dichiarare che nè la Commissione in genere, nè alcuni dei suoi componenti manca mai all'adempimento dei suoi doveri.

PRESIDENTE. Dopo di che dichiaro chiuso l'incidente.

Faccio rilevare soltanto che questa volta, come tutte le altre, prima di proporre che dal Senato fossero trasmessi alla Commissione di finanze questi progetti di legge io mi ero concertato col presidente della Commissione stessa e ne aveva avuto il suo assenso. (*Si ride*).

Intanto vista l'ora tarda rimanderemo a domani alle ore 15 la seduta col seguente ordine del giorno:

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia (N. 216);

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 218);

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220).

La seduta è tolta (ore 18 e 15).

CII.

TORNATA DEL 27 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica i ringraziamenti della vedova del senatore Colombini per le condoglianze fattele pervenire a nome del Senato — Discutesi il progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile in Sicilia (n. 216) — Prendono parte alla discussione generale i senatori: Di Camporeale, Todaro, Guarneri, Paternostro, Scelsi, Finali, Majorana-Calatabiano, Gadda relatore, Cannizzaro ed il Presidente del Consiglio — Approvasi un ordine del giorno proposto dal senatore Finali e chiudesi la discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e del Tesoro. Più tardi intervengono i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, della marina, degli affari esteri ed il commissario civile per la Sicilia.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La vedova del signor senatore Colombini ringrazia il Senato per le condoglianze fattele pervenire per la morte del suo consorte.

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario provvisorio*, legge il progetto di legge ed il regio decreto relativo. (V. Stampato N. 216).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. La questione siciliana, la quale da vario tempo occupa e preoccupa l'Italia, presenta due aspetti ben distinti ed entrambi egualmente importanti.

Vi è anzitutto il problema amministrativo: i disordini degli enti locali, i quali evidentemente funzionano male, e questa fu una delle principalissime cause dei disordini che si deplorarono nel 1893; vi è poi un altro aspetto della questione, ed è la gravissima crisi economica, la quale imperversa sull'isola, e che chiede essa pure pronti ed efficaci provvedimenti.

Col presente progetto di legge, il Governo tende a trovare un rimedio a quella parte del problema siciliano che riguarda il funzionamento delle amministrazioni e degli enti locali.

Ed effettivamente nessuno che abbia conoscenza delle condizioni dell'Isola; nessuno che

abbia avuto occasione di seguire da vicino i moti del 1893, può porre in dubbio che, se le disagiate condizioni economiche in cui versava l'Isola furono indubbiamente uno dei moventi che contribuirono a creare quell'ambiente che rese possibile quei disordini, pure la causa più immediata di quei disordini deve ricercarsi nel modo poco corretto, anzi scandalosamente oppressivo, col quale funzionavano le amministrazioni locali.

Ora vediamo come il Governo si propone di provvedere a questo lato della questione.

Il progetto di legge fu combattuto principalmente per tre motivi dei quali brevemente parlerò.

Innanzitutto fu accusato di aver tendenza regionalista, di voler quasi creare uno Stato nello Stato, di essere un attentato alla unità della patria.

Ora a me pare che mai accusa meno fondata sia stata lanciata. Perché non bisogna confondere la uniformità con la unità. Ora è per me di una chiara evidenza che questo progetto di legge non tende in alcun modo a rallentare i vincoli che legano la regione Sicula alle altre d'Italia, ma è ugualmente evidente che il credere che un paese come il nostro, con la sua varietà di tradizioni, di storia, di costumi abbia potuto ad un tratto essere fuso in un crogiolo e che da questo crogiolo ne sia uscito un tipo unico ed identico, identico così in Piemonte come in Lombardia, come in Sicilia, come in Sardegna, sia stata un'illusione ed un errore.

Questa confusione fra unità ed uniformità parmi che abbia condotto a conseguenze, e debba, perdurando, necessariamente condurre a conseguenze non buone e gravide di pericoli; a speciali bisogni, a speciali condizioni, speciali rimedi sono necessari. Non è già attentare alla unità; ma è consolidarla, il cercare di rendere meno disagiata la vita e di attagliare il nostro organismo amministrativo agli speciali bisogni di ogni singola regione. Né questo difetto di uniformità parmi che sia da deplorarsi fuorché da teorici incorreggibili, sotto alcun punto di vista.

Fu detto che mentre in paese generalmente si richiedeva un largo decentramento, invece con questo disegno di legge si accentra maggiormente: si accentra in questo senso, che

non si spoglia il Governo di alcuna delle sue facoltà od attribuzioni; anzi si aumentano, solo che questa azione governativa sarà accentrata in Palermo anziché accentrata a Roma. E questo è verissimo, ma l'esperienza ha dimostrato essere impossibile che da Roma si potesse, con quella minuziosa coscienza che le condizioni del luogo richiedono, provvedere a tutti i molteplici bisogni; alle molteplici esigenze che lo stato delle cose in Sicilia richiede. Troppa è la mole degli affari che affluiscono a Roma perché il Governo possa concentrare la sua attenzione sulle cose di Sicilia. E poi a Roma si fa troppa politica per poter fare della buona amministrazione.

Infine si dice: poichè si tratta semplicemente di delegazione di poteri, qual bisogno vi era di creare questo Commissariato? Perché non affidare le mansioni, che oggi appartengono al Governo, ai prefetti delle singole provincie anziché creare un organismo nuovo?

Signori, sono trentasei anni che vi hanno prefetti in Sicilia, e mi pare che l'esperienza di trentasei anni dimostri che questo organismo non ha funzionato bene, non è valso ad evitare gli abusi che oggi deploriamo; anzi è valso ad accrescerli. Né si dica che è colpa dei funzionari che non seppero fare. In trentasei anni se ne sono mutati tanti di prefetti. Di prefetti ce ne furono di pessimi, ma ce ne furono pure di ottimi; ma l'opera degli uni e degli altri è stata parimente inefficace.

I prefetti! Ecco un esempio, fra tanti che potrei citare, il quale dimostra l'efficacia dell'opera dei prefetti. Il comune di Caltanissetta, con una popolazione di circa 30,000 anime, di cui oltre la metà poveri zolfatari, ha contratto, col consenso dell'autorità tutoria, in poco più di un ventennio, mutui per l'ammontare di 8 milioni e mezzo, dei quali 1,617,000 lire garantite con delegazioni sulla sovrimposta, e gli altri 5 milioni e mezzo da obbligazioni al portatore, sulle quali da più anni non si corrisponde alcun interesse. L'ultimo conto consuntivo approvato è dell'anno 1892, e quindi l'Amministrazione, a tutt'oggi, non ha neanche un esatto criterio delle condizioni finanziarie reali del comune.

E potrei moltiplicare gli esempi all'infinito!

La verità è che i prefetti mal pagati e peggio trattati mancano di autorità. Essi, gene-

ralmente parlando, non pensano che al quieto vivere, ed a procurarsi un tramutamento in altra residenza ove minori siano le difficoltà. Finchè restano in Sicilia lasciano fare, sovente dubbiosi se una loro azione energica possa essere gradita al Governo centrale o possa essere risentita dagli amici del Governo. E così sotto gli occhi dei prefetti, o con la connivenza loro, si sono lasciate creare e consolidarsi quelle odiose tirannie e camorre locali che tanto male han fatto e fanno. In sostanza, la principale occupazione dei prefetti, massime negli ultimi anni, è stata la politica elettorale. Ora politica elettorale e buona amministrazione evidentemente non possono camminare di pari passo.

Il credere che con ordini, con circolari ministeriali, con leggi o decreti reali si possa rendere buono quel che finora è stato cattivo, che quest'organismo delle prefetture, che fino ad oggi ha funzionato male, da domani in poi debba funzionar bene, è tale illusione che veramente non mi pare abbia nessuna probabilità di successo.

Vero è, ed è giusto il dirlo, che i prefetti, chiamati ad introdurre in Sicilia ordinamenti amministrativi nuovi e assai più costosi degli antichi, si sono trovati in una condizione difficile, soprattutto, perchè la recente costituzione dello Stato italiano ha prodotto uno spostamento economico e sociale troppo rapido e superiore alle forze della Sicilia.

Sa il Senato quanto la Sicilia pagava di tasse complessivamente fino al 1860? La Sicilia pagava soltanto 21,792,585 lire; presentemente paga 128,000,000. Dico centoventotto milioni! Il salto è forte!... Da che cosa trae le sue risorse la Sicilia? Dai prodotti del suolo; ora, oggi nel 1896 noi troviamo che i prezzi della più parte dei prodotti sono punto o di pochissimo superiori a quelli che erano nel 1860. Ci fu, è vero, un periodo intermedio in cui il valore dei nostri prodotti crebbero notevolmente; e la ricchezza pubblica se ne avvantaggiò: ma purtroppo la crisi agraria è venuta e siamo tornati ai prezzi che avevamo nel 1860, ma le tasse sono rimaste a 128,000,000 e van crescendo annualmente.

Le spese delle provincie e dei comuni poi hanno progredito in eguale proporzione.

Ora questo non doveva necessariamente produrre un gravissimo disagio?

Questa sottrazione di più di 100,000,000, che lo Stato opera sulle scarse risorse dell'Isola non doveva essa necessariamente produrre uno stato di anemia e di sofferenza?

E non basta; lo Stato si è appropriato il patrimonio della Sicilia accumulato da lunghi secoli, vendendo a beneficio suo pressochè 500 milioni di beni ecclesiastici e demaniali.

E la ricompra di questi beni assorbì non piccola parte del capitale, già non abbondante, che vi era in Sicilia.

Ed infatti la scarsità dei capitali in Sicilia si è dolorosamente fatta sentire ed ha anche essa in buona parte contribuito a creare l'attuale situazione economica estremamente disagiata.

Ma ormai a questo stato di cose difficilmente si può trovare un efficace rimedio; ma almeno si distribuiscano ragionevolmente ed equamente questi pur tanto gravissimi tributi che la Sicilia è condannata a pagare.

Ora, signori, non vi starò a dire quali e quante siano le prepotenze e le fiscalità cieche dell'Amministrazione finanziaria italiana. Sono troppo note. Ma a questi malanni, che sono generali, si aggiungono in Sicilia lo sperpero, gli abusi, le prepotenze che le lotte dei partiti nelle provincie, soprattutto nei piccoli comuni, generano; diguisachè non è raro il caso che il partito che ha conquistato il cosiddetto potere iscriva nei ruoli delle tasse soltanto i propri avversari, ne cancelli i propri amici; e ruoli cosiffatti sono approvati dall'autorità tutoria!

Non era dunque necessario, volendo portare un rimedio a questi mali, di creare un ente, un organismo il quale avesse non solo il dovere ma altresì l'autorità necessaria per poter rimediare a questa lunga serie di abusi che da tanti anni si deplorano, ed ai quali gli attuali ordinamenti amministrativi non hanno saputo o potuto portar rimedio?

Dunque anche per quelle facoltà che si dice che avrebbero potuto, in virtù delle vigenti leggi, essere attribuite ai prefetti, io credo, e sono profondamente convinto, che sia stato un bene di affidarle ad un'autorità più alta, circondata da maggior prestigio e da maggiori e più dirette responsabilità quale è quella del regio Commissariato civile.

Ma al commissario civile si è dato qualche cosa di più; si sono concesse facoltà che non solo non si sarebbero mai potute delegare ai prefetti, ma che non sono concesse nemmeno ai ministri. E queste facoltà sono tali che nemmeno converrebbe di concedere anche ad un commissario civile od al ministro in via normale e non transitoria. Al nostro commissario si è data non solo la facoltà di derogare dalle vigenti leggi in materia di spese obbligatorie, ma altresì di sostituire l'opera propria a quella delle rappresentanze elettive locali.

Or bene, uno dei maggiori guai della Sicilia, e forse non della sola Sicilia, proviene da quell'assurdo concetto fondamentale di uniformità pedantesca che è la base dell'amministrazione in Italia. Prendete per esempio l'istruzione obbligatoria.

Prescrive la legge che quando vi siano agglomerazioni di popolazione di quattromila abitanti si debbano sdoppiare le classi elementari e si debbano creare anche le scuole elementari superiori. Ora, questa legge può essere e forse è ragionevole per quanto riguarda, per esempio, il Piemonte e la Toscana, ma è assurda ed irragionevole per quanto riguarda la Sicilia; perchè una agglomerazione di quattromila abitanti in Piemonte e in Toscana vi rappresenta una piccola città abitata da veri e propri cittadini; in Sicilia avete appena un villaggio, un'agglomerazione di contadini i quali, contrariamente a quanto avviene in Toscana, vivono in paese anziché nelle campagne.

Vi pare dunque ragionevole applicare lo stesso criterio nell'uno e nell'altro caso? Non vi pare dunque che l'applicare l'identico criterio nell'uno e nell'altro caso in omaggio ad un principio di uniformità sia un'assurdità quando non sia un'iniquità?

Le facoltà date al commissario gli consentiranno di temperare o di togliere qualcuno di questi inconvenienti, ad allontanarsi da quelle rigidità assurde nell'applicazione della legge che fanno tanto danno. E quanto sia veramente necessaria questa latitudine concessa al commissario, credo di potere dimostrare con poche cifre.

Prego il Senato di tener presente che parlando dei comuni siciliani devesi considerare che per lo meno il cinquanta per cento della popolazione censita è costituita da contadini.

Or bene, prendiamo il comune di Burgio in provincia di Girgenti che ha una popolazione di 4 o 5000 abitanti, ebbene con un bilancio di 30,000 lire ne spende oltre 10,000 per l'istruzione pubblica. Il comune ha resistito, s'è appellato al prefetto, ma la legge è quella e bisogna applicarla.

Eppure Burgio è proprio un piccolo villaggio di contadini; la popolazione propriamente detta cittadina sì o no, arriverà a 500 persone, il resto è di contadini che vanno la domenica a sera in campagna e ritornano in città il sabato; volete applicare a Burgio la legge con gli stessi criteri con cui l'applicate a Milano, a Torino? Ebbene è quel che si fa.

Ho davanti gli occhi un elenco di comuni siciliani. Prendete Ferla, provincia di Siracusa, popolazione 5005; bilancio 34,000; spesa per le scuole L. 7360.

Borgetto, provincia di Palermo, popolazione 8000; scuole L. 12,000.

Gangi, popolazione 12,000; scuole L. 27,048.

Avola, popolazione 16,000; scuole L. 33,040.

Non voglio tediare il Senato a leggere tutte queste cifre, ma è assolutamente un dolore il pensare quanti danari si sciupano inutilmente portando il dissesto e la rovina ai comuni, gravando, in un paese povero, i contribuenti oltre ogni tollerabile misura senza che se ne ricavi il più piccolo beneficio.

Io ricordo che mi sono trovato ad assistere all'inaugurazione di una nuova scuola elementare in un comune ove di scuole elementari ce n'era già molto più del bisogno; ma l'autorità scolastica aveva imposto, tenendo presente la cifra della popolazione, che si dovessero aumentare ancora. Allievi però non ce ne erano. Come si fa ad inaugurare una scuola senza scolari?

È semplicissimo. Si mandò il bidello in giro per tutte le altre scuole a raccogliere tanti scolari quanti bastavano per dare un'apparenza di serietà alla inaugurazione della scuola. E l'indomani? L'indomani il maestro poteva fare lezione alle panche o andarsene a passeggio. Ora questo fatto si ripete in moltissimi comuni dell'isola. Vedete dunque, signori, che questa facoltà data al commissario di derogare dalla applicazione rigida della legge è una vera necessità.

Mi duole anzi che le facoltà consentite al

regio commissario non siano anche più larghe, tali, ad esempio, da permettergli di provvedere ad un'altra vera ingiustizia cui va soggetta la nostra popolazione rurale, unicamente pel fatto che dimora nei paesi anzichè nelle campagne. Ingiustizia che contribuisce, e contribuisce non poco, a peggiorare le condizioni dei contadini in Sicilia; poichè questi disgraziati contadini, che non possono e non vogliono abitare in campagna, sono soggetti alla grave tassa sui fabbricati, che non è pagata dai contadini delle altre parti d'Italia che vivono in campagna; eppure sono contadini gli uni come gli altri. Inoltre sono soggetti al dazio consumo; vi par poco? Il fatto di andare a pernottare in paese li rende forse meno contadini o li mette in condizioni diverse da quelle dei contadini delle altre parti d'Italia, dove in città non vanno che le domeniche? Non vi pare dunque una vera ingiustizia il trattare questi contadini siciliani ad una stregua diversa dagli altri contadini italiani?

Io avverto quel che ci può essere di anormale nel dare facoltà così estese, così eccezionali ad un funzionario dello Stato, nel dargli facoltà di sovrapporsi ai corpi elettivi locali; ma avendo una esperienza non piccola delle condizioni nostre, sono persuaso, sono profondamente convinto che non vi era altro sistema possibile, per condurre ad un risultato pratico, che quello di consentire al regio commissario facoltà larghissime per rimediare a quegli abusi e a quelle ingiustizie che sono più stridenti e che trentasei anni di esperienza hanno dimostrato che non possono essere corrette coi mezzi ordinari, e quindi con sicura coscienza darò il mio voto a questo disegno di legge.

Ma il Governo errerebbe gravemente se credesse che con questo disegno di legge di avere affrontato e risolto il problema siciliano.

Resta intatto, e questo disegno di legge non poteva toccarlo, il problema economico - che forse è il più grave.

Si dice che dopo tutto i Siciliani gridano e si lamentano di una crisi la quale non ha colpito la sola Sicilia, ma che è generale a tutta l'Italia, starei per dire a tutto il mondo. In questo vi è del falso e del vero.

Nessuno può negare che la crisi della terra abbia colpito tutta la vecchia Europa in modo molto duro e doloroso, ma è altresì vero che

forse nessun'altra regione fu colpita così duramente come la Sicilia, perchè noi non abbiamo altra fonte di ricchezza che la terra. Non abbiamo altro reddito che il prodotto della nostra terra, altro capitale che quello rappresentato della terra. In Inghilterra il prodotto della terra forse rappresenterà il 10 per cento e forse meno della ricchezza pubblica; in Germania rappresenterà il 30 per cento, nella stessa alta Italia il reddito della terra rappresenterà il 50, il 60 per cento se vuoi; e quindi la crisi colpisce in Inghilterra il 10 per cento della ricchezza pubblica, in Germania il 30 per cento, in Lombardia il 50 per cento. Ma in Sicilia, dove la ricchezza pubblica è esclusivamente rappresentata dalla terra la crisi colpisce il 100 per cento della ricchezza pubblica. Quindi la crisi è da noi due, quattro, dieci volte più intensa che altrove, e la Sicilia sente più intensamente la crisi della terra perchè questa è l'unica sua risorsa.

Non si può dire che quando una cosa va male l'altra va bene; quando va male la terra va male tutto. Il presidente del Consiglio mi dice che anche gli zolfi costituiscono un prodotto, io gli risponderò che questo è vero.

Ma veda la fatalità.

Vi è stata una coincidenza di crisi perchè, mentre la crisi colpiva la terra, colpiva anche più duramente lo zolfo, e questo ha contribuito non poco a rendere più acuto il disagio che si è verificato e di cui la Sicilia soffre.

I rimedi sono difficili a trovarsi, e credo che chi volesse mettersi alla ricerca di uno specifico che avesse la virtù del tocco e sana avrebbe un bel da fare.

Ma io credo che si possa chiedere al Governo ed al Parlamento di rimuovere quegli ostacoli che le circostanze o le leggi hanno creato acchè la Sicilia si possa sollevare dalle condizioni nelle quali è caduta; e questo credo che si possa e si debba legittimamente chiedere.

Certo i precedenti di crisi agrarie e del modo come i Governi possano alleviarle non mancano.

Anche recentemente il Parlamento inglese ha votato un disgravio di 50,000,000 di lire sulle imposte dei terreni.

Quando si abolirono le leggi sul grano, il Governo inglese consentì mutui ai privati per la trasformazione delle loro terre per un numero

lungo di anni e a mite interesse, parmi il due e mezzo per cento, interesse che apparirà tanto più mite, quando ci si riporti al prezzo che il danaro aveva in quell'epoca. Si può chiedere questo allo Stato italiano, nelle condizioni in cui si trova? Alla domanda disgraziatamente non c'è modo di rispondere affermativamente, quindi bisogna cercar qualche cosa d'altro. Ora quale può essere l'aiuto che il Governo potrebbe dare? La prima condizione, perchè le condizioni della Sicilia migliorino, è quella di dare all'Isola la sicurezza pubblica.

È possibile che si possano migliorare le condizioni nelle nostre campagne, che il proprietario possa prendere affetto alla sua terra, fare miglierie e trasformazioni se non è sicuro di poter andare in campagna, come e quando gli pare, senza correre pericolo per la sua persona e pei suoi beni?

Il fatto che prima di andare in campagna debba il proprietario fare testamento e fornirsi di una scorta di carabinieri, è una condizione di cose così anormale che costituisce un vero scandalo; è cosa di cui l'Italia si dovrebbe vergognare, che dopo trentasei anni non si sia riusciti ancora a sradicare la mala pianta, e ad assicurare ai cittadini che pur pagano le tasse come gli altri quella medesima sicurezza che gli altri godono e che tutti i cittadini hanno diritto di godere in uno Stato civile.

In secondo luogo bisogna che lo Stato tratti la Sicilia con maggiore equità e temperi gli eccessi di fiscalità.

Un esempio fra tanti.

La legge di perequazione fondiaria dispone che le miniere e tonnare in Sicilia siano colpite nel loro reddito da tassa di ricchezza mobile; invece le tonnare e le miniere si mantengono nel catasto dei terreni non solo, ma talune tonnare che si trovavano annotate al ruolo di ricchezza mobile si sono fatte passare in ufficio al catasto dei terreni.

Orbene: Il fisco trova più conveniente percepire l'elevatissima aliquota fondiaria anziché la tassa di ricchezza mobile, che al massimo potrebbe toccare il 20 per cento, mentre le tasse fondiarie complessivamente in talune provincie raggiungono o superano anche il 45 per cento.

Ora lo Stato intravedendo una perdita, ha preferito di non applicare la legge, di non com-

piere quello che pure era stato riconosciuto dal Parlamento come un atto di giustizia.

Siccome quest'atto di giustizia costava qualche cosa, non lo si è voluto compiere.

Ab uno disce omnes.

Ma qualche cosa di più utile ancora potrebbe fare il legislatore, ed è quello di prendere in attento esame le condizioni giuridiche della proprietà in Sicilia.

È un tema molto grave, ma che io ho l'intima persuasione sia la chiave di volta del miglioramento delle condizioni della proprietà fondiaria e quindi di coloro che sulla terra vivono.

La trasformazione delle culture, il rimboschimento, la viabilità vicinale, la creazione di nuovi nuclei di abitanti, i patti agrari son tutte questioni che o non si risolveranno, o si risolveranno male, finchè le condizioni giuridiche della proprietà in Sicilia non siano poste in condizioni normali.

Io non credo gran fatto all'efficacia delle leggi in materia economica; e credo invece che le leggi questo solo possano: fare togliere gli inciampi e gli ostacoli, aprire la via ai miglioramenti ed alle trasformazioni che il tornaconto individuale è capace di compiere.

Ora uno dei principalissimi ostacoli alla trasformazione ed al miglioramento della terra in Sicilia sta nella condizione giuridica in cui si trova la proprietà.

Il feudalismo in Sicilia fu abolito nel 1812, ma a causa di vincoli preesistenti, e forse a causa di abitudini e tradizioni che non si poterono immediatamente capovolgere, sia ancora per le necessità di coltura, anzichè dividere materialmente le terre fra i coeredi, perdurò l'abitudine di assegnare ad ognuno di essi una quota parte sulle rendite della terra medesima.

Coll'andare del tempo queste rendite necessariamente si frazionarono e si moltiplicarono; poche proprietà essendo libere diveniva sempre più difficile l'alienazione o il fare, sopra di esse operazioni di credito, e da ciò è nata una fitta rete di vincoli, di condominî, di cointeressanze, e quindi un fuoco concentrato d'ipoteche vere e fittizie, o per evizioni e molestie, una matassa infine per dipanare la quale occorrono anni di ricerche negli archivi per sapere, come e dove nacquero, chi ne è il rappresentante attuale e quindi anni di lite e migliaia di lire di spese.

Ora siccome le necessità della vita sono là come altrove, chi deve o dotare una figlia, o disporre per altra ragione di parte del suo patrimonio, non avendo un pezzo di terra libero da vincoli da vendere o da dare in garanzia, deve necessariamente continuare a fare quello che si è fatto sempre e costituire un altro peso sopra tutto quanto possiede, perchè soltanto sulla totalità del patrimonio può dimostrare un margine di garanzia del quale l'erede od il creditore possa contentarsi. Ora se non si rimedia, questa matassa si va aggrovigliando ogni giorno di più e sarà sempre più difficile il dipanarla.

In molti casi il presunto proprietario di una terra ha in essa piccolo o nessun interesse. Sovente egli non è in realtà che un amministratore per conto altrui; gli manca così lo stimolo dell'interesse proprio e l'amore alla terra:

Si vengono così a costituire delle manomorte più dannose ancora di quelle che le moderne leggi hanno abolito.

In tali condizioni di cose il pensare di far fruire la terra delle forme moderne di credito, lo sperare che i capitali si invoglino a cercare impiego nella terra, è un'illusione; poichè nessuna forma razionale di credito può adattarsi a quelle condizioni di fatto nelle quali si trova la proprietà in Sicilia. Io ricordo che il compianto Minghetti diceva che il suo ideale — lo diceva quando si discuteva la legge sulla perequazione fondiaria — il suo ideale sarebbe di immobilizzare la proprietà della terra per modo che se ne potesse disporre colla stessa facilità colla quale si dispone di una cartella di rendita intestata; e lui immaginava la proprietà rappresentata da un foglio di carta sul quale in una facciata fosse la pianta e la descrizione dei terreni e dall'altra i vincoli o servitù che sopra essi gravano e che questa carta si potesse portare in borsa e venderla così come si vende una cartella di rendita intestata.

Quanto siamo lontani da questo ideale in Sicilia!

Ma pure uno sforzo se non per raggiungere l'ideale vagheggiato dall'onor. Minghetti, ma almeno per mettere la proprietà fondiaria in condizioni normali, è una necessità che si impone. Perchè le terre non si trasformano senza denaro e denaro vuol dire credito e credito

vuol dire possibilità di dar garanzia senza dubbiezza e perdite di tempo. E come si rimedia?

So che molti vi sono in Senato meglio in grado di me di suggerire rimedi efficaci perchè hanno una competenza per farlo che non ho io, ma ricordo che sotto il passato regime, preoccupandosi il Governo di allora di questo stato di cose che anche allora esisteva e portava gravi inconvenienti, si emanarono leggi e provvedimenti che furono detti di assegnazione e che furono promulgati nel 1824.

Senza entrare in un'analisi minuta di queste leggi, dirò sommariamente, che a richiesta del debitore il magistrato a ciò delegato aveva facoltà di assegnare ai creditori di rendite e prestazioni perpetue, tanta parte delle terre del debitore quante occorre per dar loro un reddito uguale a quello cui avevano diritto.

Procedeva spiccio da ogni angheria procedurale, i passaggi di proprietà da lui decretati eran esenti da tasse ed infine egli rilasciava per la porzione di terra rimasta all'ex-debitore e per quelle assegnate agli ex-creditori un nuovo titolo di proprietà netto e libero da ogni vincolo ed ipoteca ed avente pieno valor legale.

Io non voglio dire che questa sia la migliore soluzione concepibile, ma è una soluzione e vi dimostra che questo problema, sul quale richiamo tutta la vostra attenzione, non è problema nuovo, che anzi ha già preoccupato i legislatori d'altri tempi. La necessità di fare qualche cosa di simile, di raggiungere il fine di allibertare e mobilizzare la terra (con questi o con altri mezzi che si potranno escogitare), mi pare una necessità indiscutibile.

La sicurezza giuridica e la libertà da vincoli è la base sulla quale si dovrà edificare il nuovo edificio della proprietà fondiaria in Sicilia e metterla in quelle condizioni da potere fruire delle forme moderne del credito; metterla in una parola in condizioni non dissimili da quella nella quale si trova la proprietà fondiaria nelle altre parti del mondo civile.

Ed aggiungo, che dal momento che v'è chi si ostina a vedere nel frazionamento del latifondo uno specifico che deve curare tutti i mali dell'agricoltura, opinione la quale io non divido, io aggiungo che col mezzo da me indicato si verrebbe a creare gran numero di nuovi proprietari, e si verrebbe così a dividere il latifondo, e ciò senza scosse e senza ricorrere a

misure odiose violatrici di ogni diritto, come quelle che furono recentemente proposte e di cui il solo annuncio aggravò non poco la già troppo acuta crisi della terra siciliana.

Un altro provvedimento che pur sarebbe assai utile e sul quale vorrei richiamare la memoria del Senato e del Governo è quello che tende a facilitare la affrancazione dei canoni enfiteutici. Non ne parlerò diffusamente perchè il Senato ricorderà che una proposta di legge fu due anni fa proposta da alcuni colleghi e da me, ebbe il suffragio favorevole del Senato, ma nell'altro ramo del Parlamento, per la chiusura della sessione, non potè giungere in porto.

Tuttavia, esaminata negli Uffici, ebbe l'approvazione unanime della Commissione incaricata di riferirne.

Ora, sarebbe utile ed opportuno di riprendere questo disegno di legge, il quale potrebbe fare un grandissimo bene alla Sicilia, perchè esso, mentre da un lato tende a liberare le terre da vincoli molesti ed antiquati, dall'altro lato avrebbe messo in circolazione e reso utilizzabili capitali, che ora non esercitano alcuna utile funzione nella vita economica del paese.

Ma per attuare talune di queste utili riforme, e principalmente l'ultima di cui ho parlato, occorrono Istituti di credito. La Sicilia non manca di Istituti di credito; essa fu anzi dai suoi maggiori dotata di Istituti di credito notevoli. Accennerò in particolar modo al Banco di Sicilia ed alla Cassa di soccorso ai comuni siciliani.

Temo che ciò che sto per dire possa scandalizzare alcuni dei miei onorevoli colleghi, ma io sono così profondamente convinto di ciò che vado a dire, che il Senato mi consentirà di esprimere il mio parere francamente.

Io credo che sia stato per la Sicilia un grandissimo danno l'aver consentito il privilegio dell'emissione al Banco di Sicilia; e credo che bisognerebbe tornare indietro, e trasformare il Banco di Sicilia in un Istituto diverso.

L'essere Istituto di emissione al Banco di Sicilia che vantaggio reca, e soprattutto che vantaggio reca all'Isola? Nessuno, perchè, appunto perchè è Istituto di emissione, è circondato di tali obblighi, vincoli e pastoie, che lo mettono nell'impossibilità di dare quel largo e pratico aiuto alle due industrie siciliane che avrebbero pur tanto bisogno dell'opera sua: l'industria mineraria e l'industria agraria.

Il Banco di Sicilia col suo capitale e la sua massa di rispetto col largo e meritato credito di cui gode, anche senza il cosiddetto privilegio della emissione, avrebbe largamente i mezzi per compiere la missione che gli spetta e che è la sua ragione di vita, aiutare e secondare le industrie siciliane.

Non mancano in Italia altri Istituti di credito che possono, e sono in condizione di largamente sovvenire il commercio propriamente detto.

Io sono convinto che il Banco di Sicilia, impastoato come è dal fatto di essere Istituto di emissione, non fa, non può più fare alla Sicilia tutto il bene che potrebbe quando lo si trasformasse in un Istituto di credito agrario e fondiario, quando gli si desse uno statuto che gli consenta maggior libertà di azione, che avesse in mira nient'altro che i bisogni dell'Isola e le esigenze speciali della sua economia.

Oggi invece, pur di ricavare un utile dal suo capitale, è obbligato di mettere delle succursali fuori dell'Isola, a Roma, Milano, Torino e altrove, perchè altrimenti non potrebbe chiudere il suo bilancio con utile. L'anno passato con dodici milioni di capitale e sette milioni di massa di rispetto e trentasei milioni di circolazione, gli utili netti non arrivarono o di poco superarono il mezzo milione, e se si va a sottolizzare, buona parte di questo mezzo milione di utili è dovuta alla succursale di Milano.

Io so che questa idea a molti non piacerà, perchè vi è una specie di preconetto, di leggenda che fa ritenere un grande ed indiscutibile vantaggio il privilegio della emissione, ma io sono profondamente persuaso che se invece di fermarsi all'apparenza delle cose si guarda alla sostanza di esse, la Sicilia ha tutto da guadagnare a trasformare il suo Istituto.

E vengo alla Cassa di soccorso.

Questa è un'antica Cassa siciliana, che ha un capitale di dieci od undici milioni ed è destinata a venire in aiuto alle opere pubbliche dei comuni siciliani.

La Cassa opera coi propri capitali, coi suoi 10 milioni. Ora perchè non dare a questa Cassa facoltà di emettere delle obbligazioni? Questo capitale è impiegato nei modi che la legge prescrive per poter esercitare il credito fondiario emettendo obbligazioni. Perchè non dargli

questa facoltà che di tanto aumenterebbe la sua utile potenzialità?

Col suo capitale di 10 milioni in virtù delle vigenti leggi essa avrebbe diritto di emettere cartelle fino alla concorrenza di 100 milioni. E notate che noi non abbiamo un Istituto di credito fondiario in Sicilia, da quando fu tolta questa funzione al Banco di Sicilia.

Non vi è che un solo Istituto il quale operi in Sicilia, l'Istituto Italiano di credito fondiario di Roma, ottimo e serio Istituto, che però ha il difetto di esser solo a tener il campo e che fa pagare abbastanza caro il servizio che rende.

Ho accennato ad una serie di provvedimenti che io raccomando al Governo, e che credo varrebbero se non a risolvere di un colpo almeno a migliorare notevolmente le condizioni della Sicilia, e completerebbero l'opera che si è iniziata col presente disegno di legge. Ed io spero che il Governo vorrà darci rassicuranti affidamenti.

Le condizioni economiche e sociali della Sicilia, se non vi si porta rimedio, o signori, sono tali da apparecchiare il terreno ad una crisi anche più grave di quella che abbiamo avuto a rimpiangere nel 1893. Io ne ho la vera e profonda convinzione. Altra volta, nel giugno '93, gettai il grido d'allarme e, pur troppo, non fu ascoltato.

E dico più grave, perchè allora il principale agitatore era un partito di forsennati, con maravigliosa incoscienza lasciato organizzare e disciplinare dal Governo del tempo, e che cercava trar profitto, pei suoi fini, delle miserevoli condizioni in cui versava l'Isola; oggi il pericolo viene dal malessere generale e dal dubbio, dalla incertezza, che ai nostri mali non si possa e non si voglia trovare un rimedio; dal timore che si possa con provvedimenti inconsulti peggiorare le condizioni dell'Isola.

Io temo che se non si provvede a tempo si possa creare un ambiente assai più pericoloso di quello che i fasci avevano contribuito a creare nel 1893. Poichè, o signori, quando il malessere è generale, quando più nessuno ha interesse al mantenimento di ciò che esiste, perchè ciò che esiste conduce necessariamente al disagio per gli uni, alla rovina ed alla fame per gli altri, lo scoppio, credetelo, non è lontano, ed è inevitabile.

Io non voglio entrare nel campo politico, ma v'invito a meditare le parole del Gran Re: Le istituzioni si amano in ragione dei benefici che arrecano. Se vogliamo che le istituzioni mettano salde radici nell'affetto delle popolazioni, se vogliamo che queste siano pronte sempre a sorgere in difesa loro contro coloro che le minacciano, facciamo in modo che sotto l'egida di esse le popolazioni abbiano modo di vivere e prosperare. Le popolazioni siciliane sono profondamente affezionate all'Italia, ma esse chiedono ed esigono che si dia anche a loro il modo di vivere e prosperare. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

(*A questo punto viene lanciato un plico nell'aula da persona che grida: Al ministro di grazia e giustizia.*

Il presidente fa raccogliere il plico, ordinando che venga consegnato al questore Barracco e che la persona che l'ha lanciato venga allontanata dalla tribuna).

Senatore TODARO. Io sarò breve, poichè non intendo pronunziare un discorso, ma soltanto dichiarare che voterò contro questo progetto di legge. Mi permetta intanto il Senato di dirne i motivi per dimostrare che il mio dissenso è fondato sopra la convinzione profonda che ho del male che esso potrà produrre.

Converrete certamente con me che il provvedimento per la Sicilia, tal quale è presentato, è un provvedimento che è confacente ai governi assoluti anzichè ai governi costituzionali; sia perchè, con esso, si fa un trattamento diverso dagli altri ad una parte degli abitanti della stessa nazione, trattamento migliore o peggiore che sia non importa; sia perchè un Governo costituzionale non può dare al regio commissario quell'autorità necessaria che deve avere per adempiere con effetto il compito grave che gli viene affidato. Questo può accadere con un Governo assoluto, ma con un Governo costituzionale no; poichè, in quest'ultima forma di Governo, i responsabili sono i ministri, tanto di fronte al paese, quanto di fronte al Parlamento, e l'autorità viene da questa responsabilità.

Invero, se per un poco vi fate a considerare il progetto di legge, che ci sta sotto gli occhi, di leggieri rileverete essere questa la prima difficoltà nella quale si è imbattuto colui che lo ha concepito e formulato, per superare la

quale ha cercato d'investire il regio commissario dell'autorità di ministro senza portafoglio.

Ma un ministro senza portafoglio, vuol dire un ministro irresponsabile, un ministro non costituzionale; ed io non posso ammetterlo che come un titolo onorifico soltanto.

Quindi tutta la sua autorità non viene dal suo titolo di ministro, ma dalla nomina di regio commissario quale emanazione e dipendenza del ministro dell'interno a cui è sottoposto. Si aggiunga a ciò che il nostro regio commissario, non ostante il suo titolo di ministro, è anche sottoposto a tutti gli altri suoi colleghi, che sono veri ministri costituzionali, ai quali, nella rispettiva materia egli dovrà render conto della sua gestione, ed i quali debbono approvare e possono revocare le sue deliberazioni.

Noi adunque, con questo provvedimento, vediamo a creare in Sicilia un sistema di Governo che, per temperare la mia espressione, chiamerò ibrido, vale a dire un governo che non è nè assoluto nè costituzionale, ma che è l'uno e l'altro ad un tempo.

E questo è uno dei motivi per cui sono contrario a tale disegno di legge.

Un altro motivo, non meno grave, è che il bene che potrà portare alla Sicilia questo regio commissario, a mio modo di vedere, è molto transitorio, come transitorie sono le sue funzioni; giacchè, dopo finita l'epoca del regio commissario, si ricadrà negli stessi inconvenienti che prima si lamentarono. Ma qualunque sia questo bene, io temo forte che il danno sarà più grave.

Io temo che si possa turbare l'armonia che oggi regna nelle provincie siciliane: e non mi fermo su questo punto; mi contento di accennarlo per rilevare la grave responsabilità cui si va incontro; e passo a fare un'altra considerazione d'ordine generale.

La considerazione sulla quale ora voglio fermare l'attenzione del Senato è questa: noi, presto o tardi, dobbiamo venire a fare il vero decentramento, vale a dire, che, per la parte amministrativa, dobbiamo accordare maggiore autonomia alle provincie, e quindi facoltà maggiore ai prefetti per decidere delle questioni che si riferiscono all'amministrazione; riservando, ben inteso, sempre il diritto di ricorrere in via d'appello al Governo centrale, come avviene precisamente per i cantoni della Svizzera, ove,

contro la sentenza dei Consigli cantonali, si può ricorrere al Consiglio federale.

Ora il provvedimento preso per la Sicilia è tutt'altro che un decentramento.

È invece un vero accentramento, e, diciamo pure la parola, è la creazione della regione. Lo confesso francamente: il fantasma della regione mi atterrisce, ed è ciò che più mi addolora e che più mi ha determinato a prendere la parola per dichiarare che voterò contro il presente disegno di legge; poichè non vorrei che dopo un tale esperimento per me sotto ogni verso pericoloso, non si venisse poi a proporre di farne l'applicazione a tutto il continente. Dalla regione alla federazione è breve il passo, e quel giorno, in cui ciò potesse accadere, sarebbe un giorno sciagurato per la patria nostra; segnerebbe la fine dell'unità italiana, di quell'unità che fu per tanti secoli il sospiro dei nostri maggiori, che fu suggellata dal sangue dei nostri martiri, che venne sancita dai nostri plebisciti, i quali, proclamando l'Italia una ed indivisibile, fondarono il principio su cui si incarna il nostro diritto pubblico.

Ora, signori senatori, da questo provvedimento io temo che possa derivare grave danno all'unità italiana, e vi esorto a votare contro. È vero, che il Senato, se verrà il momento del pericolo saprà fare il dover suo ed unito combatterà a scongiurarlo: di ciò io sono sicuro. Ma Dio non voglia che arrivi questo momento! Il pericolo potrebbe essere tale da costringerci a mandare il grido disperato di Pomponio dopo il Trasimeno:

Pugna magna, victi sumus, Quirites. (Bene).

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Anch'io avrei voluto trattenerlo il Senato sul tema della vera questione siciliana; la quale, a mio credere, non si limita alle tre questioni dei contratti agrari, delle lotte municipali, e della divisione dei demani comunali, come pare lo creda il nostro Ufficio centrale; ma è assai più alta e complessa. Ma dopo che l'egregio collega Di Camporeale ha toccato questo tema, ed ha posata la questione siciliana nel suo vero aspetto, io o signori, benchè sia convinto che egli non abbia detto tutto nè esaurito il tema, nè detto quello che io aveva intenzione di dire, pure, per strettezza del tempo, mi taccio. Mi limiterò soltanto a rispondere

precipualemente alle obiezioni dell'egregio collega Todaro.

Io, o signori, voterò il progetto di legge che riguarda il commissario civile in Sicilia, che ha una vita temporanea e nulla di organico, e di definitivo. Però, io tengo a dirvi lo spirito con cui io lo voto, e la portata che do a questo importante progetto di legge.

Però ho un timore, ed è che il mio spirito non coincida con quello dell'onor. presidente del Consiglio dei ministri che l'ha proposto, e che egli possa, dietro la fede di battesimo che do a questo progetto di legge, disconoscerne la paternità; e mettere una specie di barra sul blasone che io attacco a quel progetto di legge.

Ma, onor. presidente del Consiglio dei ministri, una legge non ha un padre solo; al contrario ha tanti padri quanti sono quelli che la propongono non solo, ma anco quelli che la adottano e la votano. Io che sono padre in trecentesimo o quattrocentesimo grado della legge perchè la voto, ho diritto di aggiungere un altro nome al suo atto di nascita, nel momento del suo battesimo; e quel nome che aggiungo è questo, che parmi che il progetto sia un inizio di studi sul nostro attuale ordinamento politico amministrativo. Ed era d'uopo, o signori, che questo problema si posasse una volta. Ed io dò un omaggio di lode meritata all'onor. presidente del Consiglio (s'egli l'accetta), che ha avuto il coraggio una volta di posare questo problema.

Signori, al 1860 fu tanto il gaudio, ed il tripudio che noi sentivamo di veder realizzata una aspirazione di secoli, cioè l'unità dell'Italia, che cercammo di provvedere perchè questa unità non venisse in alcun modo sgominata; e siccome siamo tutti educati alla scuola di Francia (ed io confesso il mio peccato di aver letti dieci volte più libri francesi che italiani), così a cimentare quest'unità si ricorse al sistema adottato dall'Assemblea costituente di Francia nel 1789, e venne adottato l'ordinamento unitario accentratore, perchè parve essere questo l'unica egida per conservare la nostra unità, quasi miracolosamente realizzata.

Però gli uomini, che *bon gré o mal gré* si fecero sostenitori di questo sistema, ebbero qualche esitazione, ebbero dei dubbi. Ed io posso personalmente assicurare, che l'uomo di Stato che governava l'Italia in quell'epoca, il conte di

Cavour, con cui ebbi l'onore, quale incaricato del Governo di Sicilia, di trattare quel tema, non era alieno dall'accettare qualche compromesso, e qualche transazione all'assoluto regime di unificazione, precipualemente riguardo alle isole. Ma, signori, dimenticate questa mia testimonianza, giacchè ve ne citerò un'altra mille volte più autorevole della mia, ed è quella di un grande statista, di un membro di quella triade, Cavour, Ricasoli, Farini, che tanto contribuirono alla costituzione del Regno d'Italia, e che ebbero l'energia, la persistenza, e la prudenza al tempo istesso (fatto nuovo negli annali diplomatici), di disfare l'indomani in cui era stato stipulato, il trattato di Zurigo, che la Francia e l'Europa ci imponevano, e che conservava all'Italia la sua divisione.

Ebbene, o signori, questo grande statista, Luigi Farini, ebbe a dire queste parole, che leggerò perchè scolpiscono le sue apprensioni ed il fondo dell'anima sua.

« Poteva » egli disse « accadere (*profetiche parole!*), che per l'impaziente sollecitudine, o per iscrupolo di sistema, si *abusasse* del concetto unitario, il quale per se stesso tira a *centralità* in ogni ordine dello Stato. *Oggi* forse non si vedrebbero tutti i *pericoli ed i danni*, perchè oggi impera sulla coscienza pubblica l'idea e la forza del *moto unificatore*, e la preoccupazione della politica nazionale leva i pensieri da ogni cura ed interesse di minore importanza. Ma, o m'inganno, o sarebbe poi a temersi una *riscossa perturbatrice dello Stato*, o poca propizia a *quell'unità politica*, che tutti vogliamo permanere nello Stato ».

E l'esperienza, o signori, ha dimostrato da un lato che quei timori di vedere sfasciata un giorno l'Italia non avevano fondamento alcuno, e che al contrario queste apprensioni concepite da un vero uomo di Stato erano gravi e fondate.

Il Dio delle battaglie non c'è stato pur troppo sempre favorevole; e di più abbiamo avuto dei moti, delle agitazioni, delle sommosse in varie parti d'Italia. Eppure non abbiamo veduto inalberarsi nessuna delle sette bandiere cadute, nè invocare alcuna delle sette dinastie detronizzate. E ciò ha senza dubbio dato prova innegabile, che l'unità d'Italia era consolidata. E v'ha di più; questi stessi moti, queste stesse agitazioni si sono promosse al grido di: Viva

il Re, viva la Regina, viva l'esercito, viva l'Italia; ciò che vi dimostra sempre di più, che questo senso, questa coscienza di appartenere alla grande famiglia italiana è sceso, signori, sino alle nostre masse popolari, per quanto ignoranti esse fossero.

Però dall'altro lato quelle apprensioni che si avevano fino dal 1860, cioè che questa camicia di forza che ci avevamo imposta, coll'unificazione politica e coll'accentramento amministrativo, sarebbe riuscito di danno all'Italia, si sono pur troppo verificate. Io non vi dirò il diluvio dei mali che essa ha cagionato all'Italia, vi accennerò solo al grande e profondo malessere che ha creato, e più che altro a quel fantasma, che non amo molto evocare, cioè al dualismo possibile fra l'Italia del sud e l'Italia del nord, la prima coi suoi interessi quasi interamente agricoli, e l'altra coi suoi interessi agricoli e manifatturieri.

Certo però è un fatto, o signori, che nonostante questa che io vi dissi camicia di forza, che ha strette e compresse tutte le membra naturali delle diverse parti d'Italia, e l'ha obbligata a vivere in una compagine che non è la sua, pur la natura si è qualche volta vendicata; e l'originaria ossatura italiana è qualche volta ricomparsa. È ricomparsa nelle circoscrizioni territoriali dell'esercito, è ricomparsa nella costituzione dagli istituti di credito tanto commerciali che fondiari, ed è ricomparsa, o si è dovuta conservare, nei grandi corpi della pubblica istruzione, cioè nelle nostre Università; ed è ricomparsa sinanco nella pietà cittadina colla istituzione dei Comitati regionali della Croce Rossa.

Tutto questo prova che l'Italia vive e si regge sotto *due regimi*, cioè, di un regime legale ed ufficiale, quello dell'unità accentrata, e di un regime di fatto, quasi quasi direi extra-legale, che apparisce benanco, sia in seno della Camera elettiva, sia di quel sinedrio, che è al tempo stesso il Gabinetto del Re ed il Ministero del Regno d'Italia.

Or non sarebbe, signori, opera prudente oggi, dopo trentasei anni di questa ibrida forma di ordinamento, di meditare un momento se non convenisse davvero di studiare, se si potesse fare una vera Italia *una*, che avesse effettivamente unico regime e non due.

Desso, o signori, parmi che sia uno degli

scopi e degli intenti di quella modesta e piccola legge, che cerca di creare un altro organo amministrativo. Noi abbiamo in Italia un fenomeno davvero strano. Mentre tutte le nazioni di Europa, e quelle anche al di là dell'Atlantico, sono diventate *chauvins*, mentre desse sono orgogliose, ed encomiano le loro proprie e nazionali istituzioni, e vantano i propri costumi e le proprie patrie tradizioni, e tutto ciò che raffigura il carattere speciale della loro nazionalità, noi soli dimentichiamo non solo ma siamo i detrattori delle cose nostre; e quel che è peggio noi siamo diventati gli umili copisti, e gli imitatori degli altri popoli e delle loro istituzioni.

Or non varrebbe la pena di diventare un poco non dirò originali, ma studiosi di noi e del nostro naturale ordinamento, e rilevare se vi sia un'organismo od una forma che si adatti specialmente alla membranatura naturale e secolare d'Italia?

Qui sento il mio egregio amico onor. Todaro, che mi dice: Ma dunque voi volete la regione? Ed io gli rispondo, che tra questo progetto di legge e la regione non havvi alcuna analogia. La regione infatti sarebbe un novello corpo politico nel seno della nazione, collocato al di sopra dei comuni e delle provincie.

E quest'altro ente politico dovrebbe avere il suo corpo elettorale, la sua assemblea, il suo potere esecutivo, le sue finanze ed il suo bilancio.

Questa è la regione.

Or coll'attuale progetto di legge si crea solo un altro organo del potere esecutivo, un rappresentante dei diversi ministri, i quali, appunto perchè non hanno il dono dell'ubiquità, delegano qualcuno tra loro, perchè eserciti in limitati confini le loro funzioni, o altre d'indole amministrativa a lui specialmente affidate.

Tale è il modesto compito di questa legge.

L'onor. Todaro soggiungerà: se questa non è la regione, ne è il preludio, e l'inizio dell'opera. Ed io risponderò: non solo non si inizia l'opera, ma forse si evita appunto che ciò avvenga, ed io consiglio all'egregio amico Todaro di votare, se vuole sfuggire la regione, pel commissario in Sicilia.

Se poi egli mi domanda che cosa io voglio, gli dirò francamente, che per ora non so che cosa voglio, nè posso saperlo, perchè riconosco

che dopo 36. anni di un sistema accentratore, non si possa, nè si debba tutto d'un colpo passare all'adozione di un sistema ben diverso. Un ordinamento sociale, politico ed amministrativo non si cambia, mi scusi il Senato, come una camicia sudata, quantunque igienico ne sia il risultato.

Quel che io voglio di sicuro si è, che si ponga allo studio la quistione, se convenga una volta di toccare a questo attuale sistema, che è un'importazione straniera, e del quale tutti deploriamo i mali.

E sarebbe opportuno in questo studio di fare appello non al genio italiano, chè in politica non si lavora col genio, ma al senso pratico, che è l'equipollente del genio; perchè saggiando e risaggiando, come all'Accademia del Cimento o dei Lincei, si venisse lentamente, e progressivamente ritoccando qualcuna delle parti del nostro attuale organismo politico-amministrativo. Ed incominciando sin d'ora, potrebbesi studiare se questa istituzione del commissario civile potesse riuscir proficua; e se l'esperienza ci dimostrasse che dessa fosse utile in Sicilia, allora l'adotteremo altrove.

Io, signori, non ho un criterio *a priori*, ignoro qual è il sistema che l'Italia deve adottare, ma parmi che si debba riformare, e che ciò sia una verità innegabile.

Ma mi suggerisce il mio egregio amico Todaro: noi abbiamo un rimedio sicuro, cioè il decentramento, e non ci resta che ad applicarlo. Però egli oblia, che l'esperienza di un secolo ha dimostrato che il decentralizzare, sotto un Governo accentrato, è un'opera impossibile.

La centralizzazione è un serpe, dal quale, quando una volta ha chiuso una nazione tra le sue spire, è impossibile di distrigarsi.

Ne sia prova la Francia, la quale da un secolo subisce le fatali conseguenze dell'accentramento, ed invoça sempre, ma invano, una riforma. Da Thiers a Gambetta, da Gambetta a Bourgeois, il programma del decentramento è stato uno dei punti più salienti delle dichiarazioni di ogni Ministero.

Ebbene, o signori, nessuno ha potuto realizzare la minima decentralizzazione, ed il ferreo sistema francese resta intatto. Tutto ciò vi dimostra, che c'è una potenza alla quale non si può resistere; e voler risolvere il problema della decentralizzazione coll'attuale ordinamento

politico-amministrativo; è come voler risolvere un problema simile a quello della quadratura del circolo; e molto più in Italia.

L'onorevole senatore Todaro ha proposto di dicentralizzare affidando alcuni poteri ai comuni ed alle provincie, e non ha osato proporvi di affidarne qualcuno ai prefetti, dopo quello che l'onor. Di Camporeale aveva detto di questi ultimi.

Ma egli dimentica, che noi siamo stati convinti tanto degli abusi dei comuni e delle provincie, che li abbiamo dovuti mettere sotto tutela. Abbiamo infatti dovuto creare le Giunte provinciali, coll'ufficio di sorvegliare l'andamento di queste amministrazioni. E, signori, abbiamo dovuto adottar questo grave rimedio dopo un terzo di secolo di dolorosa esperienza.

Ebbene, crede egli seriamente, che si potesse confidare a questi istituti mezzo esautorati quei poteri, che sono devoluti al Governo centrale? E non teme egli al contrario che ne scaturiscano degli abusi novelli, e delle conseguenze fatali? Certo se havvi paese in Europa, che si presti meno ad una riforma dell'ordinamento attuale coll'affidare novelle mansioni ai comuni ed alle provincie, è sventuratamente l'Italia.

Or perchè, al contrario, non dobbiamo procedere a questo studio, ed a questo tentativo, se non convenga piuttosto di creare al di sopra dei comuni, delle provincie e dei prefetti un altro funzionario, di maggiore autorità e di indole politica, onde affidargli alcune speciali funzioni devolute al Governo centrale?

Perchè non fare questo tentativo e questa esperienza nella terra delle esperienze che è la Sicilia?

Se dietro utili risultati di questa esperienza questo istituto potesse venire adottato in tutta l'Italia, non si abbisognerebbe di sessantanove autorità, ma di otto o nove al più, che sarebbero circondate da un'aureola politica non solo, ma da una considerazione sociale; e dessi quantunque dovessero essere svestiti del carattere di ministri, diverrebbero pure organi assai più accreditati ed autorevoli tra il Governo ed il paese, che non lo sono attualmente i prefetti, semplici funzionari di carriera?

Ebbene, o signori, se questa autorità potesse essere un novello ingranaggio per la decentralizzazione, gli negherebbe il suo voto l'onore-

vole Todaro, che è un caldo difensore della centralizzazione?

Sicchè io reputo, che se in quest' assemblea trovasi alcuno che dovrebbe approvare e votare in piena coscienza il progetto del commissario civile in Sicilia, più di me questo alcuno sarebbe appunto l'onor. Todaro, che crede possibile la decentralizzazione, e ne invoca l'adozione, come il solo ed unico rimedio ai mali amministrativi e politici che travagliano l'Italia.

Tutto ciò considerato, io dichiaro francamente che voto questo progetto di legge, non solo come siciliano, ma avanti e prima di tutto, come italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. A mio giudizio, o signori, l'istituzione di un regio Commissariato per la Sicilia, ha questo solo di utile; che esso tende ad avvicinare l'azione del Governo alle popolazioni di quelle provincie; a rendere così più efficace e più proficua, più salutare l'azione dello stesso Governo; e curando per questa guisa taluni dei mali ai quali è possibile portar rimedio; rendere anche l'autorità del Governo più alta e più rispettata.

Quali siano le condizioni reali della Sicilia non è mio compito di discutere ora.

Molti anni sono decorsi dacchè il Parlamento e il Governo, preoccupandosi delle condizioni abbastanza gravi di quell'isola, diedero incarico ad una Commissione di uomini politici in parte, ed in parte di delegati dal Governo, di studiare e riferire sulle condizioni politiche, morali ed economiche dell'isola.

L'opera di questa Commissione fu compiuta; i suggerimenti, gli ammonimenti, le proposte che essa presentò al Governo, ebbero scarso esaurimento. Sono oramai decorsi 20 anni e d'allora ad oggi le condizioni della Sicilia, non sono mutate in meglio. In una parte di quella relazione che meritò le lodi universali, era asserito, come in mezzo a tanti disagi pur non poteva negarsi, che dalla unificazione del Regno le condizioni economiche dell'isola avevano avuto un certo miglioramento, i redditi erano cresciuti, le condizioni della proprietà migliorate. Oggi non si può, o 20 anni di distanza, asserire la stessa cosa.

Purtroppo, per un complesso di cause che non è qui il momento di enumerare, i redditi

sono scemati, la sicurezza della proprietà è diminuita, e con questa diminuzione naturalmente il disagio economico è cresciuto. Fare la storia delle cause di questo malessere sarebbe fare una severa requisitoria di tutti i Governi, di tutti i Ministeri che si sono succeduti dal 1870 ad oggi, e direi anche del Parlamento medesimo.

L'onor. Di Camporeale disse che la questione si presenta sotto due aspetti: disordine nell'amministrazione, crisi economica con le sofferenze che ne conseguono.

Tanto l'una che l'altra di queste cause si possono immedesimare, in quanto che il disordine dell'amministrazione è in parte causa ed effetto della crisi economica. In parte è effetto della scarsa o mal diretta azione del Governo. I funzionari destinati colà, non sempre inetti, talvolta di molto valore, sono ridotti all'ufficio di agenti elettorali; insomma l'amministrazione sottoposta alla politica.

Nella politica economica si è adottato un sistema che io chiamo di socialismo a rovescio, inquantochè, esaurito per la mano del fisco, il reddito della proprietà, il proprietario è ridotto quasi ad amministratore della proprietà, ed anche scarsamente retribuito. Il capitale che è necessario, perchè il miglioramento agrario avvenga, perchè la trasformazione della coltura renda possibile quella suddivisione della proprietà, che è il desiderato dei tempi moderni, è andato man mano esulando; perchè l'organizzazione del credito è tale che ha reso possibili gli abusi che abbiamo anche recentemente deplorati.

Sicchè mentre si vuole suddividere questa proprietà, la mano inesorabile del fisco sopprime a migliaia le piccole proprietà che vanno poi a concentrarsi in poche mani, anche esse infelici.

L'azione del Governo; l'azione dei pubblici poteri, la missione educatrice e tutelare dello Stato è stata esplicata in un modo strano. Un diluvio di maestri e di maestre, una rete fitta di strade ferrate invocate da noi, spesso non utili; opere pubbliche di lusso, monumenti a tutti, hanno stremato la pubblica fortuna traducendosi in uno sperpero generale di essa.

Se a queste si aggiungono altre cause ancora più generali, noi finiremo per riconoscere di essere come quegli uomini, non certamente

di buona condotta, i quali spendono l'altrui spensieratamente, senza speranza di restituzione.

Quali sono i rimedi a questi mali?

Io credo che non si possano trovare soltanto nella nomina di un regio commissario munito di più o meno larghe delegazioni di poteri dal Governo centrale.

Molti di questi mali possono trovare rimedio in una legislazione più conforme allo spirito dei tempi e alle condizioni reali del paese.

Sono questi mali di origine comune, almeno in gran parte, alle provincie d'Italia, ma hanno però in Sicilia una maggiore acutezza in ragione delle diverse condizioni in cui quella regione si trova.

E qui adopero la parola *regione* nel senso geografico, non politico della parola.

La Sicilia è regione eminentemente agricola. Tutta l'Italia è agricola, ma in altre regioni vi sono industrie che fioriscono, mentre in Sicilia tolti i prodotti della terra e del sottosuolo, nessun'altra risorsa esiste; quindi depressa la proprietà rurale in tutto il paese, le sofferenze sono più acute in Sicilia che altrove.

A questo può rimediare una legislazione più savia, specialmente in quella parte che si riferisce alla distribuzione dei pubblici tributi.

Le tasse locali, per esempio, possono essere meglio distribuite, e a questo fine mira anche l'istituzione del regio commissario, il quale, per parte sua, potrà suggerire al Governo centrale quei rimedi che eccedessero la sua competenza.

A coloro che si commuovono dei pericoli che questa istituzione può portare, io, prima di tutto, dirò che si tratta di cosa temporanea, di breve durata e limitata nella sua estensione.

Dirò poi che in altri casi e per la stessa regione, quando le cose erano giunte a tale da rendere temibile che la lotta di classe pigliasse proporzioni da turbare non solo l'ordine pubblico, ma perfino compromettere l'unità della patria, allora abbiamo avuto un Governo il quale se n'è stato colle braccia conserte a guardare quello che avveniva laggiù; e quando l'onorevole Di Camporeale ed io l'ammonivamo di far presto ad adottare rimedi energici, perchè il male era estremo, non fummo ascoltati, ed intanto i fasci costituiti ed organizzati osavano sfidare il Governo, sfidare i pubblici poteri, tanto si sentivano forti.

A questo Governo poi è succeduto un altro il non ha saputo far meglio che ricorrere allo stato d'assedio ed ai tribunali militari. Ciò era forse necessario, ma è desiderabile che non si arrivi a queste necessità.

Se l'istituzione del regio commissario non producesse altro effetto che quello di rendere lontana la probabilità od anche la possibilità di tornare a ricorrere a questi mezzi estremi, sarebbe da benedire per questo soltanto.

Io desidero poi fare una preghiera al mio amico senatore Todaro.

Nella sua onesta coscienza egli si impensierisce dei pericoli che questo provvedimento possa portare all'edificio della unità, che ci costò tanto sangue e tanti sacrifici.

Non parlo delle suscettibilità che possono essersi mosse tra provincia e provincia, tra città e città. Sono cose piccole che io prego il senatore Todaro, di voler abbandonare come indegne della sua attenzione. Guai se si cedesse a questo sentimento di invidiuzze, di suscettibilità locali, non si farebbe più niente. Ma quando egli ha detto che vagheggia un avvenire nel quale fosse possibile la costituzione dello Stato italiano quasi come oggi è ordinata la Svizzera, in Governi cantonali, io debbo dirgli che si contraddice.

Nei miei giovani anni ebbi la ventura d'incontrarmi per caso con un grande Italiano, il quale...

Senatore TODARO. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO. ... il quale pure era convinto avversario del nostro ordinamento unitario, intendo parlare di Carlo Cattaneo. Egli soleva dire che eravamo degli insensati, dirò anzi una parola che non è parlamentare, che eravamo dei ragazzacci. E perchè mai? Perchè avevamo lavorato a sollevare un colosso che saremmo stati impotenti ad abbattere.

Ma cosa intende ella? Intende che l'Italia debba essere costituita a mo' della Svizzera; ma non sa ella che la Svizzera è in condizioni assolutamente diverse dall'Italia, perchè la Svizzera non ha gli elementi della nazionalità non ha la lingua, non ha la geografia, non ha nulla di tutto ciò?

Ora domando io: quando un grande Italiano vagheggiava l'Italia costituita a cantoni, onorevole Todaro, egli con ciò escludeva assolutamente il concetto unitario e monarchico.

E credo d'aver spiegato come l'onor. Todaro, senza volerlo, evidentemente, andando nell'ordinamento svizzero andrebbe contro l'unità quale l'abbiamo costituita.

Io ho finito: auguro al mio paese, a quell'angolo di terra che mi ha visto nascere, che questo qualunque espediente escogitato nel fine di rendere efficace e vicina e pronta l'azione del Governo in Sicilia, affidata a mani energiche come quelle della persona che felicemente ha scelto il Governo, possa produrre quei benefizi che tutti aspettiamo, i quali non saranno a panacèa, ma l'avviamento al bene, un rimedio ad alcuni di questi mali e un avviamento al completamento di questi rimedi, mercè le proposte ch'egli saprà suggerire al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Scelsi.

Senatore SCELSI. La relazione dell'Ufficio centrale, di cui ebbi l'onore di far parte, dice che quattro commissari approvarono la legge ed uno solo fu di parere contrario. Devo dichiarare che quel solo commissario sono stato io per le ragioni che furono dette nella stessa relazione. La mia coscienza non mi permise di accedere al voto dei miei egregi colleghi.

Io veramente non avevo intenzione di prendere parte a questa discussione, avendo già espresso chiaramente le mie idee; ma vedendo ora che a questa legge si vuol dare il carattere di un primo passo per istituire in Italia un sistema di regioni amministrative e politiche, rompendo quella santa compagine di unità d'Italia, che fu il sospiro dei nostri martiri e dei nostri grandi pensatori, e che ci costò tanto sangue e tanti sacrifici, io dichiaro nuovamente che non posso approvare questo disegno di legge.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Cercherò di esser breve, ma non posso dispensarmi dal ringraziare, anzitutto, gli onorevoli senatori Di Camporeale, Guarneri, Paternostro, e aggiungo pure Todaro e Scelsi, i quali hanno così cortesemente discusso questo disegno di legge.

È naturale che io ringrazi due volte gli oratori che mi furono favorevoli, ma, pure ringraziandoli cordialmente, debbo aggiungere che io non credevo di meritare tutti gli encomi che,

con tanta cortesia ha voluto farmi l'onorevole senatore Guarneri.

L'intento mio, nel presentare questo disegno di legge, era molto modesto, ed io non intendeva, nè punto nè poco, di sollevare la grande questione dell'ordinamento amministrativo dello Stato; non credevo, nemmeno, di fare il primo passo su questa via.

Non è già che io debba ritrattare le opinioni mie in questa materia; tutt'altro, perchè l'esperienza che, stando al Governo, ho potuto rinnovare del modo col quale procedono gli affari amministrativi in Italia, mi persuade sempre più che non può essere lontano il giorno in cui il grande problema della riforma amministrativa debba essere presentato e discusso. Ma non era, ripeto, intendimento mio di sollevare quest'oggi una simile questione.

Ciò che mi sono proposto con questo disegno di legge si è di provvedere ad alcune urgenti necessità.

Questa legge non ha, nè il preconcelto di decentrare, nè il preconcelto di accentrare; infatti essa può essere considerata, nel tempo stesso, tanto come una legge di accentramento, quanto come una legge di decentramento.

Se io avessi voluto presentare una legge di decentramento, si persuadano pure gli onorevoli Todaro e Scelsi che ben altra cosa avrei fatto.

Dissi dianzi che il disegno di legge intendeva e intende di provvedere ad alcune urgenti necessità.

Quali sono queste necessità? La pubblica sicurezza, la finanza dei corpi locali.

La pubblica sicurezza, per ragioni antiche, per fatti recenti, non poteva non preoccupare grandemente le autorità pubbliche.

Nonostante le repressioni, che furono la conseguenza dello stato d'assedio, si manteneva in Sicilia una effervescenza veramente pericolosa. E, giungendo al Governo, io non poteva trascurare di prendere in seria considerazione questo stato di cose, e dirò, anzi, che, nel proporre l'istituzione temporanea di un regio commissario, io altro non feci se non che accettare le proposte di funzionari governativi, i quali avevano fatto questa proposta al mio predecessore, pochi giorni prima che io venissi al Governo.

E la proposta di istituire un regio commis-

sario era ispirata al pensiero di dare unità ed efficace direzione ai servizi di pubblica sicurezza. Questa, adunque, è una delle necessità urgenti alle quali intende di provvedere il disegno di legge che vi sta dinanzi.

V'è un'altra necessità: la finanza dei corpi locali.

Qui mi si permetta di fare un passo indietro. Rammento che, nel 1893, io andai per alcuni mesi all'estero e, tornando in Italia, fui avvicinato da parecchi amici, i quali mi assicurano che un movimento socialista era prossimo a scoppiare in Sicilia.

Conoscitore del mio paese, conoscitore della Sicilia, confesso che restai grandemente meravigliato a questo annunzio, perchè, se v'era regione d'Italia che dovesse considerarsi come la più refrattaria alla propaganda socialista, era appunto la Sicilia, dove le popolazioni tutte, e segnatamente le popolazioni agricole, per antichi sentimenti tradizionali, rifuggono da tutto ciò che possa secondare queste nuove tendenze che vi si vorrebbero far penetrare.

Voci. Ha ragione.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Ne fui, dunque, grandemente meravigliato.

Corsi in Sicilia per studiare questo fenomeno. Interrogai quanta più gente potei e mi persuasi di questo, anzitutto, che vi era tale un'effervescenza di malcontento da mettere in serio pericolo la pubblica quiete, ed in secondo luogo mi convinsi, dalle indagini che io feci, segnatamente presso molti funzionari, fra i più capaci, che la causa prima, più diretta e potente di questo malcontento pericoloso, doveva riscontrarsi nelle tirannie municipali, tirannie le quali avevano dissestate non solo le pubbliche finanze, ma, aizzando i partiti locali, avevano prodotta tale e tanta insofferenza che, segnatamente le classi lavoratrici, più per sentimento di dignità che per bisogno, si ribellavano contro i loro oppressori.

Voci. È vero.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Questa è la verità delle cose.

Lo stato d'assedio ed i provvedimenti di pubblica sicurezza adottati dal mio predecessore e che io non condanno, nè posso condannare perchè li ho votati ed approvati sinceramente e cordialmente, come una crudele e dolorosa necessità alla quale qualunque Governo onesto

avrebbe dovuto ricorrere, lo stato d'assedio, io diceva, produsse alcuni buoni effetti, gli effetti cioè che si ottengono, generalmente, colla repressione. Ma, a questi buoni effetti prodotti dalla repressione, un altro effetto, questo pericoloso, se ne aggiunse, e fu la reazione contro la repressione. Dall'altro lato, se per una specie di azione meccanica erasi ottenuta la quiete in Sicilia, nessuna delle cause che avevano prodotto quei torbidi era stata eliminata. Ora, fra queste cause, vi era il dissesto finanziario locale, prodotto dalle tirannie municipali. Correggere nei limiti del possibile, lo ripeto ancora una volta, perchè un rimedio veramente radicale è difficile che si trovi all'infuori del tempo; correggere, nei limiti del possibile, gli inconvenienti maggiori, le espressioni più stridenti e crudeli, ecco il secondo intento di questa legge; la quale, cogli articoli 4, 5 e 6, conferisce al regio Commissario alcuni poteri straordinari per limitare gli inconvenienti che si sono lamentati, ai quali, lo ripeto, debbono in gran parte attribuirsi i torbidi avvenuti nel 1893.

L'onorevole senatore Todaro, mio amico e maestro, maestro perchè leggo e ammiro i suoi lavori scientifici, e l'onorevole senatore Scelsi, hanno, con parola vibrata e sintetica, riconosciuto i due principali argomenti che sono stati messi innanzi contro questo disegno di legge.

Ebbene, io dirò che l'argomento capitale, posto innanzi dall'onorevole Todaro, è sbagliato completamente, perchè attinge a qualche cosa, all'infuori della legge che discutiamo; cioè alla responsabilità.

L'altro argomento addotto dall'oratore, cioè la tendenza contro l'unità, è, mi permetta di dirlo l'onorevole Todaro, un appello fatto fuori di luogo, ad un sentimento altissimo e nobilissimo al quale mi associo pienamente.

E con le mie affermazioni spero di poterne dare una chiara dimostrazione al mio amico, senatore Todaro, il quale, nella grandezza dell'animo suo, vorrà consentire, forse, che, se non in tutto, almeno in gran parte, io abbia ragione:

Ed infatti, che cosa dice l'onorevole Todaro? Dice: Questo disegno di legge è contrario alla Costituzione; non è costituzionale, perchè, base della nostra Costituzione rappresentativa, è la responsabilità dei ministri avanti il Parlamento, e qui non v'è la chiara responsabilità delle

cose che vanno a farsi in Sicilia, perchè non v'è questa responsabilità. Badi, onorevole Todaro, che ella cade in una contraddizione quando dice che non v'è questa responsabilità perchè i poteri sono conferiti al regio commissario, il quale non risponde avanti ai due rami del Parlamento.

Ma no, onorevole Todaro: il regio commissario, essendo messo dall'articolo 1 della legge sotto la diretta dipendenza del ministro dell'interno, è, perciò solo, un funzionario dipendente dal ministro dell'interno, il quale risponde del regio commissario al Parlamento, così come risponde dei prefetti. Quindi nulla è alterato riguardo alla responsabilità.

Il regio commissario è un ministro senza portafoglio, e, come tale, mi parve che l'onorevole Todaro dicesse che è irresponsabile. Il senso di queste parole mi è un po' oscuro; ma lasciamo stare se, nel sentimento dell'onorevole Todaro, il regio commissario sia o no responsabile ed esaminiamone la condizione.

Vi è un ministro segretario di Stato senza portafoglio che esercita le funzioni di regio commissario.

Anzitutto, che il regio commissario sia o no segretario di Stato, è un'incidenza che nulla muta nella responsabilità sua verso il ministro dell'interno e verso i due rami del Parlamento.

Il ministro segretario di Stato, commissario in Sicilia, è nelle medesime condizioni nelle quali si trovava l'onorevole Gadda quando era regio commissario in Roma.

Ma il ministro segretario di Stato, regio commissario, non solamente risponde, onorevole Todaro, degli atti suoi innanzi al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, ma risponde anche direttamente, appunto perchè ministro segretario di Stato, avanti ai due rami del Parlamento. In guisa che non soltanto non c'è, qui, assenza o diminuzione di responsabilità, ma c'è una piena di responsabilità.

Egli ha due, ha tre responsabilità: la responsabilità del ministro dell'interno, la responsabilità del ministro regio commissario, e la responsabilità collettiva di tutto il Gabinetto.

Dunque, onorevole Todaro, questo argomento mettiamolo da parte, perchè proprio non regge alla discussione.

Ma viene poi l'appello al sentimento unitario. Ella non è stato il primo a farlo, anche nell'altro ramo del Parlamento si rivolse questo appello al sentimento d'Italia; ed io che, senza aver fatta l'Italia, l'ho sentito sempre modestamente, ma costantemente, e che l'ho servita segnatamente nei giorni in cui si trattava di decidere dell'unità, non posso, senza profonda commozione, udire le parole scottanti e vibrante che l'onorevole senatore Todaro, come l'onorevole senatore Scelsi, hanno pronunciate.

Mi scusino, però; tali parole sono fuori posto. Qui occorrerebbe una lunga dimostrazione per dire quali sono le condizioni necessarie per l'unità dello Stato, e quali sono le condizioni della federazione; quali, perciò, sono gli ordinamenti, che possono compromettere l'unità, e quali quelli che non la compromettono. Ma per fare questa dimostrazione io dovrei andare un po' troppo per le lunghe, perchè dovrei elevarmi sino alle sfere delle più alte teoriche di Stato, e, francamente, temerei di stancare questo alto Consesso, il quale, del resto, è così sapiente che può dispensarmi da questa dimostrazione, in quanto che pochi e semplici accenni basteranno allo scopo.

Io, dunque, limiterò il mio dire alle cose indispensabili.

Si offende l'unità dello Stato; perchè? Perchè si costituisce un organo regionale. Lasciamo stare che questo organo regionale è transitorio, e questo, del resto, è il punto capitale della questione; ma l'organo regionale, quando non costituisce una rappresentanza politica locale, ma costituisce, come nel caso presente, un organo amministrativo dello Stato, non può rallentare i vincoli dell'unità, ma, invece, li fortifica.

Se mi è permessa una immagine, che del resto non è mia, ma è presa da non so quale illustre scrittore, qui si opera con un martello corto. Ora con un martello corto, si saldano, ma non si spezzano i vincoli dell'unità.

Quindi, onor. Scelsi, come mai quest'organo di Governo, che, trasferendo l'azione del Governo più innanzi e più vicina, la rende più efficace e collega più fortemente le provincie alla capitale; come mai quest'organo di Governo può indebolire l'unità dello Stato? Questo non può succedere, ma vi ha di più.

Noi, come ho detto dianzi, due intenti ci prefiggevamo.

Primo, dare un indirizzo unico e forte ai servizi di pubblica sicurezza. Onor. Todaro, governi fortemente la pubblica sicurezza, e più fortemente la governerà, più strettamente stringerà le provincie lontane al Governo centrale.

Un altro intento ci prefiggevamo ed era quello di rinvigorire eccezionalmente, ma in modo potente, la tutela esercitata dallo Stato sopra i corpi locali.

Ora questo eccesso - mi si passi la parola - di tutela, non è fatto per rallentare i vincoli col Governo centrale, ma piuttosto per stringere maggiormente i corpi locali allo Stato.

Dunque, a prescindere dalle grandi teorie le quali potrebbero ben dimostrare quali sono i termini dell'unità e quali quelli del federalismo, a prescindere da tutto ciò, quando si consideri la legge nei termini e nei limiti che ci sta dinanzi, francamente debbo dire che io vi veggo piuttosto un vincolo nuovo alla grande patria italiana.

E allora perchè invocare i martiri?

Lasciamoli stare al loro posto; onoriamoli noi pure; ed io sarò il primo, coll'onor. Scelsi e coll'onor. Todaro, a portare un fiore sulla loro tomba.

Qui non è il caso di evocare la loro memoria, come non è il caso d'invocare il sangue da essi versato per l'unità e l'indipendenza della patria, quando indipendenza ed unità non corrono, lo credano pure gli egregi senatori, alcun pericolo.

Gli onorevoli senatori Guarneri, Paternostro, Todaro e Scelsi hanno discusso, quasi esclusivamente, del lato politico della questione.

Ma l'onorevole senatore Di Camporeale non solamente ha trattato questa parte della questione siciliana, ma anche quella economica.

L'argomento, veramente, sarebbe fuori di posto, ma è di tale e tanta importanza che sarebbe non solo scortese da parte mia, ma anche impolitico se io non ne tenessi conto.

L'onorevole Di Camporeale (anche l'onorevole Paternostro ha toccato questo argomento) ha dimostrato, con evidenza di fatti e di ragioni, che i dissesti della Sicilia ed i disordini avvenuti, e le recenti effervescenze, e le preoccupazioni che abbiamo tutti noi nell'animo nostro provengono, dopo tutto, da una causa sola,

dalle infelici condizioni economiche della Sicilia; ed ha notato, con la sua consueta perspicacia, che, se le condizioni economiche sono perturbatissime, in tutte le provincie siciliane, perturbatissime al superlativo, si è perchè le due fonti principali di ricchezza della Sicilia, l'industria agricola e l'industria mineraria, sono in crisi.

La Sicilia si trova, come ben disse l'onorevole Di Camporeale, in un momento doloroso, nel quale, tanto l'industria mineraria, quanto l'industria agricola, sono contemporaneamente in crisi.

Questa coincidenza delle due crisi rende non solo disagiata, ma direi quasi disperata la condizione delle delle classi lavoratrici. E da ciò consegue una infinità di mali.

Il Governo non poteva non occuparsi di questa condizione anormale. Ma il Senato sa che discernere i mali è facile, apportarvi rimedio è difficile. Io, in questa condizione di cose, piuttosto che avventurarmi a proposte mal digerite, mi sono limitato ad un semplice disegno, quello sull'abolizione del dazio di uscita sugli zolfi, che ebbe l'approvazione dei due rami del Parlamento, che ha già ottenuto la sanzione sovrana e che, quindi, può ormai considerarsi in vigore.

Questo disegno di legge, poco discusso nel Senato e discusso soltanto per le sue omissioni, piuttosto che per le sue disposizioni, a mio modo di vedere, ha un'importanza grande; e le agitazioni che si sono verificate in questi ultimi giorni, le quali significano la trepidazione degli animi, soprattutto nelle classi lavoratrici, per timore che non potessero ottenere tutti quei benefici che ne speravano, questa stessa trepidazione dimostra l'importanza di questo disegno di legge.

Questo io rammento all'onorevole senatore Di Camporeale per dimostrare a lui, e dimostrare altresì al Senato, come io sia profondamente convinto che le condizioni economiche della Sicilia meritano la maggior considerazione e richieggano i più efficaci provvedimenti, tanto che il Governo non esita, non ostante che le condizioni della finanza non siano liete, a proporre questo provvedimento, col quale il Governo non crede di aver fatto tutto ciò che deve e può esser eseguito a favore della Sicilia e delle provincie che si trovano in condizioni

pressochè identiche. Ma è un primo passo compiuto, e in questo caso indica una vera tendenza di Governo, della quale io prego il Senato, e l'onorevole Di Camporeale in ispecie, a voler prendere atto.

Tutti i problemi così opportunamente posti innanzi dall'onorevole senatore Di Camporeale saranno oggetto di studio per parte del Governo insieme a molti altri di cui si è discusso nell'altro ramo del Parlamento. Però, io questo devo dichiarare all'onorevole senatore Di Camporeale e al Senato, che cioè mi asterrò dal far proposte indigeste, e soprattutto dal presentare quei disegni di legge faragginosi che finiscono per morire negli uffici della Camera o del Senato.

Io credo che bisogna portare innanzi le questioni mature: far poco, ma farlo con passo fermo e sicuro (*Benissimo*).

Sfondiamo le porte aperte, e credete pure, onorevoli signori, che, quando si sta al Governo, anche lo sfondare le porte aperte ha qualche merito, perchè il più delle volte succede, che, per correr dietro a ideali alti e lucenti, si omette di fare quelle piccole cose le quali, eseguite con assiduità, procurerebbero il bene economico della nostra patria (*Benissimo*).

L'onorevole senatore Di Camporeale, al termine del suo discorso, accennò a un desiderio relativo alla riforma del Banco di Sicilia. Nel concetto suo, il Banco di Sicilia dovrebbe essere trasformato in un Banco di credito fondiario, in un Banco di credito agrario, se ho bene inteso, e l'onorevole Di Camporeale, con molto acume, giudicava funesto il dono dell'emissione fatto agli istituti di credito meridionali.

Ed io sono della sua opinione, onor. Di Camporeale; però, lodiamoci un poco da noi medesimi. Questo dono, che fu così funesto alla Banca Romana, che fu così funesto alla Banca Nazionale, che fu funestissimo al Banco di Napoli, è stato assai meno funesto, è stato, anzi, forse utile al Banco di Sicilia, sicchè, io, pur prendendo in seria considerazione quello che l'onorevole Di Camporeale ha proposto, parendomi infatti che, in un paese agricolo come è la Sicilia, gli aiuti alla agricoltura, gli aiuti alla proprietà siano da preferire a qualsiasi altro, pur prendendo, come diceva, in seria considerazione le proposte dell'onor. Di Camporeale.

reale debbo fare alcune riserve, perchè il Banco di Sicilia, per opera dei nostri concittadini, per opera, soprattutto, di un nostro amico comune, il Notarbartolo, lascia una traccia luminosa nella storia economica della nostra Isola e della nostra Italia (*Benissimo*).

Mantenere rigorosamente l'ordine pubblico, difendersi energicamente contro tutti gli attacchi che si muovono alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle istituzioni politiche non solo, ma anche alle istituzioni civili, è il primo dovere di qualsiasi Governo, ed è dovere al quale io, certamente, non mancherò. Ma io sono persuaso che un altro e più efficace dovere ha lo Stato, ed è quello di provvedere colla saviezza dell'opera legislativa a rimuovere le cause di quei malcontenti che perturbano la Società.

Guai al legislatore che, per una lunga serie di anni, dimostrasse l'impotenza sua a rimuovere le cause di questi malcontenti, perchè verrebbe il giorno in cui lo stesso ordine pubblico difficilmente potrebbe difendersi! (*Bene*).

Io sono conscio, onorevoli senatori, di questo dovere, ed è appunto perchè di questo dovere io sono profondamente convinto che non mancherò di studiare tutti quei provvedimenti i quali potranno servire a migliorare le condizioni economiche della Sicilia, tutti quei provvedimenti che, migliorando le condizioni economiche dell'Isola, serviranno, nel tempo stesso a rafforzare, a fortificare, a migliorare quel sentimento di patria, pel quale, nel 1860, echeggiava nelle strade di Palermo il grido: Viva Italia e Vittorio Emanuele. (*Vive approvazioni. Applausi*).

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Io ringrazio vivamente l'onorevole presidente del Consiglio dell'onore che con la sua lunga confuta, ha fatto al mio brevissimo discorso.

È segno che qualche cosa di importante esso conteneva.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Lei non può dire che delle cose importanti.

Senatore TODARO. Grazie. Del resto il discorso fatto or ora dal collega Guarneri avrà persuaso il presidente del Consiglio che i miei timori non sono infondati. Intanto prendo atto delle promesse fatte dal presidente del Consiglio che, cioè, il provvedimento per la Sicilia

è transitorio, vale a dire, per la breve durata di un anno, nè varrà di esempio pel continente. Di queste dichiarazioni io sono lieto di prendere atto. E, giacchè ho la parola, mi si permetta che io risponda al collega ed amico Paternostro e gli dica francamente che mi ha frainteso e mi ha fatto dire il contrario di ciò che ho detto.

Credo di aver parlato chiaramente; di aver fatto grande distinzione fra provincia e regione; e, se citai l'esempio della Svizzera, non fu per essere seguace delle teorie di Cattaneo delle quali sono avversario: ma fu per dimostrare che anche in un paese come la Svizzera, retto a repubblica, sebbene tutte le quistioni amministrative si decidano dai Consigli cantonali, tuttavia resta sempre il diritto d'appello al Governo centrale o federale che voglia dirsi. Niente altro che questo, onor. collega Paternostro, io ho detto.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore GADDA, *relatore*. Io dirò appena una parola, perchè non vorrei diminuire l'impressione che deve aver fatta nel Senato il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio. Quindi sarò brevissimo.

Io prego i signori senatori a voler concentrare l'attenzione loro e la loro decisione entro i limiti tracciati dall'attuale progetto di legge.

Se i miei colleghi hanno avuto la compiacenza di leggere la relazione, avranno veduto che espressamente la maggioranza dell'Ufficio centrale credeva che si dovesse limitare il nostro esame e la nostra discussione al progetto di legge, come provvedimento temporaneo che riguarda la Sicilia, e non dare a questo progetto di legge il carattere più ampio di una introduzione, di un avviamento ad un altro sistema ed una modificazione nella nostra Amministrazione.

Se si fosse mantenuto questo carattere, cioè di limitare la nostra discussione al progetto di legge che ci sta sott'occhi, io credo che si sarebbe fatta cosa più opportuna, perchè quell'argomento importantissimo del decentramento, a cui hanno creduto di estendere la discussione alcuni oratori, coll'intendimento di appoggiare il presente progetto di legge, in molti avrà forse prodotto un effetto contrario, perchè, e

giustamente, si saranno trovati impreparati ad esaminare la troppo vasta questione.

Noi dobbiamo ora attenerci al concetto fondamentale, che l'unità nazionale, l'unità monarchica non è minacciata dalla presente proposta.

Quindi il sollevare, come alcuni hanno fatto, la questione del decentramento, credo sia cosa pericolosa. Non si tratta qui di una riforma organica: ma solo di un provvedimento amministrativo locale.

Dichiaro che ancor io sono fautore del decentramento amministrativo, perchè credo che le popolazioni desiderino di vedere amministrato da vicino il fatto loro; credo anzi che una delle piaghe della nostra Amministrazione sia appunto questo accentramento burocratico, che nasconde quasi le disposizioni del Governo, o per lo meno le rende molto difficili a potersi conseguire con quella sollecitudine che è tanto necessaria.

Ma questo è un argomento altissimo e vastissimo che, come ha detto benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, potrà essere trattato quando ne sarà il caso. Qui noi non siamo chiamati a discutere questa ampia riforma, e dobbiamo guardarci dal comprometterla.

Noi, non vogliamo, nè possiamo oggi discuterla; chè, se lo facessimo, daremmo vita ad un argomento per respingere il progetto di legge, perchè, non essendovi motivo alcuno per fare una simile discussione, il Senato, nella sua serietà e saviezza, dovrebbe sospendere l'attuale discussione relativa alla Sicilia, per non prendere una deliberazione sopra un provvedimento che non abbia maturamente ponderato.

Quindi bisogna che ci limitiamo ad accordare quei provvedimenti che il Governo domanda, con quella autorità che gli deriva dalla sua responsabilità.

Vedremo, esaminando articolo per articolo il progetto, se le proposte corrispondano al fine che il Governo si prefigge, e che, ripeto, ha dovere di prefiggersi, dal momento che questi mali speciali alla Sicilia esistono realmente.

Noi abbiamo veduto a quali gravi rimedii abbia dovuto ricorrere l'amministrazione precedente all'attuale; e le condizioni dolorose nelle quali versa la Sicilia, le abbiamo sentite

lamentare anche qui da persone competentissime, le quali conoscono bene l'isola; e ce le ha ricordate anche l'onor. presidente del Consiglio, che oltre ad essere del paese, oltre all'aver avuto una vita politica, che gli ha fatto conoscere tutte le fasi delle crisi amministrative della Sicilia, ha, come ministro dell'interno, in mano tutti i documenti, tutte le relazioni per sapere la verità.

Quindi, per noi, uomini d'ordine, deve essere un argomento per accogliere la proposta del Governo, quello di sentirlo affermare, che i provvedimenti domandati sono una necessità. Prego perciò il Senato di attenersi all'esame dei provvedimenti domandati e che riguardano l'attuale situazione anormale della Sicilia. Accordiamo al Governo quel che ci chiede, avendo noi dovuto riconoscere che la Sicilia ha bisogno di provvedimenti speciali.

È un provvedimento temporaneo, che ha un limite nel tempo, nella misura, nella situazione stessa che crediamo eccezionale, e speriamo transitoria. Dirò anche per rassicurare qualche coscienza che sentisse ripugnanza all'attuale proposta, quasi fosse un primo passo ad un sistema regionale, che la proposta del Governo è la esclusione della regione, perchè qui assolutamente nulla vi si chiede che abbia carattere regionale; non vi è alcuna autonomia di regione, non vi è alcuna rappresentanza regionale, non vi è bilancio speciale all'isola, non vi è imposizione di alcuna tassa che riguardi la regione siciliana.

Questo progetto di legge non fa altro che trasferire in Sicilia uno dei nostri ministri perchè vegga meglio da vicino le condizioni e i bisogni del paese; e perchè faccia più presto a provvedervi.

Questo è il vero senso pratico, positivo della proposta di legge. Io non aggiungerò altro perchè gli oratori che mi hanno preceduto sono tutti più competenti di me, conoscendo meglio di me la Sicilia.

Io credo di essere stato nominato relatore, appunto perchè, non appartenendo a quelle provincie potevo essere un commissario neutrale, un giudice imparziale; e l'unica importanza che può avere la mia relazione è appunto quella di essere stata scritta da una persona che non risente nessuna delle influenze e delle passioni locali.

Certamente anche i miei colleghi che hanno parlato non furono mossi nei loro discorsi che da considerazioni di vero interesse generale. Io spero che il Senato vorrà approvare il disegno di legge quale ci viene presentato, e così chiuderemo la discussione generale. Ai singoli articoli, con quella diligenza che il Senato sempre adopra nell'esame dei pubblici affari, noi faremo quelle osservazioni che riterremo necessarie.

Intanto prego il Senato di voler dare favorevole suffragio a questo progetto di legge che fu approvato con una larghissima maggioranza alla Camera, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza un ordine del giorno del tenore seguente:

« Ritenuto che il provvedimento temporaneo per la Sicilia non sia principio di un sistema politico ed amministrativo da estendersi ad altre parti del Regno, il Senato passa alla discussione degli articoli.

« FINALI ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Il signor senatore Finali ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FINALI. Mi spiace se qualcuno avrà bisogno di stare qui incomodato un quarto d'ora di più in questa stagione ed in quest'ora. Se anche la stagione e l'ora non mi consigliassero ad essere breve, le condizioni della mia salute non mi permetterebbero di fare un discorso lungo. Quindi si acquieti il mio onorevole collega, il quale certo non ha voluto fare atto scortese verso di me, ma esprimere un'insofferenza destata in lui dal caldo e dall'ora.

Vi sono delle circostanze, vi sono dei fatti i quali impongono necessariamente di trattare certe questioni; le quali sebbene non siano espressamente contenute nei progetti di legge, come in questo pel Commissariato civile nella Sicilia, vi sono logicamente, inevitabilmente connesse.

L'onorevole relatore, mio amico Gadda, con molta lucidezza, con molta abilità ha reso conto del progetto di legge; ed ha voluto fin dall'esordio eliminare interamente una questione come se fosse fuori di luogo.

Ma oggi ha sentito egli medesimo che i primi due oratori, anzi i soli oratori che si sono messi a difendere, in ogni sua parte il progetto di legge, sono venuti fuori sostenendo appunto la tesi la quale egli aveva creduto doversi tener lontana dalla discussione.

Quindi se io non avessi già osato di proporre l'ordine del giorno che l'onorevolissimo nostro presidente ha letto, sarei stato mosso...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*... E che accetto.

Senatore FINALI... Mi fa molto piacere... Sarei stato indotto a farlo dai discorsi dell'onor. Di Camporeale e dell'onor. Guarneri.

L'onorevole presidente del Consiglio con mia grande soddisfazione dichiara che egli accetta il mio ordine del giorno. Non ne poteva dubitare, perchè il suo patriottismo, il suo spirito d'italianità, perfetto lo conosco da lungo tempo; e le parole colle quali ha terminato il suo discorso, hanno fatto vibrare con molta forza alcune corde dell'animo mio.

Or bene, il progetto di legge può essere considerato in due aspetti. Uno è quello di un provvedimento per la Sicilia, l'altro è quello di un principio nuovo che si possa e voglia introdurre nell'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato. Di ciò non ho bisogno di fare la dimostrazione, dopo i discorsi oggi pronunciati dagli onorevoli Di Camporeale e Guarneri, che con tanta eloquenza hanno sostenuto il progetto, appunto in questo secondo aspetto.

In quanto all'istituzione del Commissariato in Sicilia, io dichiaro subito che l'approvo.

Vi è stato un primo periodo di repressione violenta in Sicilia; e poi vi è stato un atto di larghissima indulgenza; era quindi necessario che fra quei due termini, e a complemento dell'opera di pacificazione, come con felice frase dice il preambolo al decreto che istituisce il regio Commissariato, era necessario che venisse un'opera di salutari provvedimenti, soprattutto intesi a risanare le amministrazioni locali. Perciò approvo l'istituzione di un regio commissario in Sicilia, ma solo come provvedimento temporaneo.

Ho inteso fare delle obiezioni; a qualcheduna posso partecipare, altre potrei farne per mio conto. E veramente questo provvedimento si può considerare in molti rapporti colle nostre

leggi politiche ed amministrative, colle quali non è in armonia. Ma quella suprema ragione di Stato a cui prima di me aveva accennato l'onor. presidente del Consiglio, mi si impone; e mi s'impone anche, dato che potessi dubitare, la ragione del fatto compiuto, perchè non si può disfare senza pregiudizio, in corso d'esecuzione, un'opera intrapresa con un alto fine.

Posso bensì anche in questa occasione deplorare che la teoria dei fatti compiuti dalle conquiste e dalla rivoluzione passi nell'esercizio del Governo parlamentare; mentre poi, con offesa alle politiche libertà, il fatto compiuto si impone alle deliberazioni dei Parlamenti.

Approvo poi l'istituzione del commissario civile di Sicilia anche per l'opportunnissima scelta della persona, che fu investita di quelle ampie e straordinarie facoltà. Ma il Senato sa, e tutti sanno che non si possono le istituzioni fondare sulle presunte qualità morali delle persone.

Fatta questa piena e sincera adesione alla istituzione del commissario civile in Sicilia, debbo riguardare la istituzione nel suo concetto politico.

Se l'istituzione del Commissariato civile in Sicilia corrispondesse ad un concetto organico di governo da estendersi ad altre parti d'Italia, io dovrei respingerlo con tutte le forze dell'animo mio. (*Benissimo*). E così dicendo sento di obbedire, da vecchio, al sentimento che mi animava da giovane, a porre a cimento libertà, vita e tutto per avere una patria libera ed una; colle stesse leggi, colle stesse armi, colla stessa bandiera, con una sola capitale; e sento che parlando, ora adempio al dovere che solennemente qui contrassi quando giurai di servire il Re e la patria; la qual patria non è Torino o Napoli, non è Lombardia o Sicilia, ma la grande madre Italia.

La istituzione d'un Commissariato civile, come concetto organico di governo, io non posso approvarla.

Comincio dal dire, che non è un decentramento, ma piuttosto un accentrimento; non una semplificazione, ma una complicazione d'organismi, con inevitabile aumento di spesa.

La Gran Bretagna ha dei governatori in gran numero, non già nel Regno Unito, ma nelle sue numerose colonie; però nessuno che non abbia a fianco un consiglio governativo od

elettivo, tranne in qualche remoto, e poco importante possesso.

Il commissario, qual è nel decreto reale e nel progetto di legge, deve essere onnisciente; desso concentra in sè solo tutta l'autorità; non è circondato nè da una rappresentanza, nè da un Consiglio; è la negazione del principio fondamentale di tutte le nostre istituzioni politiche ed amministrative. Egli è solo; e si corre gran pericolo che essendo così isolato, sia troppo accessibile alle influenze dei maggiorenti, che secondo i luoghi appartengono a questa o a quella classe sociale o professione.

Quando il Commissariato fosse una istituzione organica, necessariamente porterebbe con sè la istituzione di dicasteri, la necessità di una rappresentanza elettiva, con bilancio e leggi speciali d'imposta, come sosteneva il conte Ponza di San Martino, che fu uno dei più illustri uomini di Stato del Piemonte e che nella Commissione legislativa del 1860 sostenne appunto che la regione dovesse avere propria rappresentanza e proprio bilancio. E questa tesi a venticinque anni di distanza ha propugnato oggi l'onorevole Di Camporeale, dal quale poco si discosta l'onor. Guarneri.

Io non ho paura - malgrado l'agitarsi e il cospirare dei partiti estremi - io non ho paura che nel Parlamento nazionale possa correre serio pericolo il principio della unità.

Inemici delle istituzioni lo sanno anche essi; e in palese o in secreto si rallegrano di ogni mutamento il quale potrebbe creare una condizione di cose che offendendo l'unità nel suo istituto ed organismo politico, potesse più facilmente o meno difficilmente in un luogo o nell'altro far prevalere le loro idee sovversive o reazionarie (*Bene*).

L'onorevole Guarneri ha citato l'opinione di un uomo illustre, del glorioso dittatore dell'Emilia, le cui virtù ed il cui senno sono continuati insieme al nome nel nostro signor presidente.

Ma io pure la conosco quell'opinione; anzi io le idee di Luigi Carlo Farini, non ho bisogno di andarle a cercare nei libri, le conservo nell'animo; udite dalla sua viva voce.

Ora io noto che il Farini non ha mai dissimulato che egli era od era stato federalista e non unitario. Diventò unitario per il progresso delle idee; per la necessità dei tempi.

Bisognava strappare al partito repubblicano la bandiera dell'unità per ridurlo all'impotenza, e per far trionfare e assidere su base incrollabile la monarchia in Italia. (*Benissimo, bravo*).

Ora Luigi Carlo Farini, esponeva quelle idee quando appena erano unite all'antico Regno di Sardegna le provincie dell'Italia centrale e della Lombardia; e quando dominava una reazione fortissima soprattutto in Lombardia contro il cumulo delle leggi politiche e amministrative emanate, sebbene in molta parte lodevolissime e sapienti, al tempo dei pieni poteri dal Ministero Rattazzi; ed è naturale che antico federalista pensasse al mezzo termine delle regioni.

Ma allora non v'era ancora stato il plebiscito meridionale che con forma nuova, abbandonando la formola di annessione al Regno di Sardegna, proclamò invece l'Italia una ed indivisibile sotto il Regno di Vittorio Emanuele e suoi legittimi successori. Posso poi affermare che quando Bettino Ricasoli, un altro dei grandi uomini degni di essere ricordati insieme a Luigi Carlo Farini, pei servizi resi alla patria, ebbe abolito il Governo generale della sua Toscana e le Luogotenenze generali di Napoli e di Sicilia, il Farini, interrogato da chi gli stava dappresso (e qualcun potrebbe rendere qui dentro testimonianza di ciò che affermo) disse: non essere punto dolente che si fossero aboliti quei Governi, che dividevano l'Italia in parti, poichè era parso soltanto a lui che la regione fosse mezzo di conseguire l'unità; e che egli non avrebbe mai pensato di tornare indietro per costituire le regioni.

Signori senatori, siamo permalosi, siamo sospettosi, siamo gelosi di questo principio dell'unità, perchè guardiamo a tutta la nostra rivoluzione nazionale. Non sono state le grandi imprese militari, le quali ci hanno condotto al punto che siamo. È stato solo la forza di un grande principio, l'unità; esso è stato la nostra forza e il nostro diritto. È stato il principio dell'unità che ha reso impotenti tutti i nemici della libertà e della monarchia. (*Bravo! bene!*)

Quindi io con piena soddisfazione ho inteso la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, colla quale accettava l'ordine del giorno da me proposto. Questa dichiarazione

mi vuol dire ch'egli l'ha accettato nella sua parola e nel suo spirito.

V'è una scuola, la quale crede che il fato domini il mondo con leggi immutabili; e che le volontà degli uomini sieno impotenti contro esso. Vi è un'altra scuola, la quale crede invece che la volontà degli uomini sapienti, forti e virtuosi possa influire sullo svolgimento degli avvenimenti umani.

Io appartengo a questa seconda scuola; perciò ho proposto quell'ordine del giorno, e confido che sia accolto dal senno e dal patriottismo del Senato. (*Bene, vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non discuto il progetto di legge, nè avrei presa la parola senza il discorso dell'onor. mio amico il senatore Guarneri.

Circoscrivo il mio rilievo a lui, perchè devo dichiarare che, quanto al senatore Di Camporeale, colpa forse la lontananza o la scarsa mia attenzione, di che gli chiedo scusa, non ho ben compreso se egli si trovasse nell'identico ordine d'idee del senatore Guarneri.

Ora, brevemente dirò che, intorno al significato della legge sul Commissariato della Sicilia, essendosi manifestate in Senato due opinioni recisamente opposte, dei senatori Guarneri e Di Camporeale da un canto, Todaro e Scelsi dall'altro, tutti e quattro italiani di Sicilia, io che anche italiano di Sicilia mi sono, devo dichiarare che non accetto nè l'una, nè l'altra di coteste due opinioni. Ce ne sarebbe una terza, quella del mio amico il senatore Paternostro; ma egli sorvolò, mi parve, sulla questione del principio, e presumo si acconci piuttosto con la mia opinione che esporrò. Dirò solo per qualche minuto.

Io sono avversario alla teorica della regione. Non è già che sia lieto, tutt'altro, dell'uso e dell'abuso del leggiferare e amministrare in Italia; ma dubito che questo uso ed abuso avrebbe preso piega diversa, soltanto ove le regioni si fossero costituite. Due Governi, uno regionale, uno nazionale, avrebbero compromesso in Italia la compagine unitaria; e non avrebbero risolto il problema della minima azione dello Stato, procurante massimi beni con minimi tributi.

Dirò di più: ove l'Italia alquanto diversamente fosse costituita di quale è, io mi pronun-

cierei, per primo, contro l'ente provincia coi vasti poteri onde l'abbiamo istituita; e lo farei, principalmente, in nome del mio sentimento contrario alla regione. Mi pronuncierei contro la provincia quale è; perchè causa massima dei mali della Sicilia, sono le amministrazioni comunali; e queste, in tutto ciò che è male, son solidali con le amministrazioni provinciali.

Comunque sia, fermiamoci a questo gruppo forzato di associazione provinciale, in cui non si fa, pressochè di regola, che esercitare l'abuso dei forti o dei coalizzati, contro i deboli o gli isolati.

Io sono lieto che l'onorevole presidente del Consiglio abbia dichiarato di accettare l'ordine del giorno del mio amico senatore Finali, ordine del giorno cui con piacere avrei aggiunto il mio nome.

Ma questo dicendo, come, in merito alla legge che, qualunque sia la divergenza dalle altrui opinioni, qualche cosa deve significare, come mi pronuncierò?

Ve lo dico con la conclusione. Io voto la legge: ma, votandola, escludo in modo assoluto, e significato, e tendenza prossima o remota, per l'attuazione di qualsiasi concetto regionale.

E se questo escludo in modo assoluto, ei non è solo per principio generale italiano, ma anche, e maggiormente, per principio singolare siciliano.

Io posso confermare per lunga esperienza che la grandissima maggioranza dei Siciliani sono avversi ad ogni concetto che regione significhi. (*Movimenti del senatore Di Camporeale*).

Appartengo, onorevole Di Camporeale, alla più grossa provincia della Sicilia, dopo quella di Palermo, e vorrei vedere se un solo dei 600 mila che la popolano, avesse idea diversa dalla mia. Sono quasi dentro alla provincia di Siracusa; sono alle porte della provincia di Messina; non lontano di una parte di quella di Caltanissetta; e con ciò ho designato la maggior parte della Sicilia; e vi dico, e vi garantisco, con piena cognizione di causa, che cotesta gran parte della Sicilia non vuole, non può acconciarsi al concetto regionale.

Già non sempre di buon animo si acconciava a sottostare all'esercizio di quella piccola parte di Governo regionale che vigeva innanzi al felice avvenimento della costituzione dell'Italia

una e che era ostacolo o duplicazione di ciò che, sempre, doveva deliberarsi a Napoli.

Ora poi che, da 36 anni, mancano le relazioni coll' antica capitale dell' isola; ora che, pei migliorati mezzi di comunicazione, le distanze sono pressochè sfasciate; è inutile di andare parlando di Governo locale, per tutto che ha carattere universale e comune all' Italia intera.

Ignoro infatti perchè, per Catania, Messina, Siracusa, abbia ad essere locale il Governo di Palermo, e non pure quello di Roma; posto che non vi sia altra differenza di distanza nei rapporti con l' una città o con l' altra all' infuori di quella di una decina di ore, o poco più. Se poi Governo locale significa decentramento di poteri e di funzioni, nella provincia attuale, e, ancor meglio, in quella di una possibile riforma, tutto il decentramento può trovar largo campo di essere posto in atto.

Io non so perchè a Messina, Catania, Siracusa si possa dire, si deve imporre di tornare indietro, creando nuove burocrazie, nuove rappresentanze, nuove influenze e nuove clientele, con nuovo e maggior danno di una economia così largamente depauperata.

Che si semplifichi; che si decentri; che si stabiliscano leggi, le quali possano essere bene osservate; che si combatta ogni lavoro di sovrapposizione, d' intrigo, di coalizione, per cui le leggi stesse non rimangono che lettera morta; che si risani, si risani soprattutto. E ci saremo intesi. Nel senso di cotesto risanamento, nel più largo significato della parola, io accetto la istituzione del regio Commissariato.

E a confermare, e solennemente dichiarare, tutto quanto il mio pensiero su tale obbietto, io potrei -- cosa del resto non necessaria, anche perchè la stagione ci incalza -- io potrei a migliaia rilevare i fatti. Del marcio ve n' ha troppo, ben troppo. E larghe e complesse ne sono state le cause; estesa la colpa; esiziale la diffusione, quasi in ogni ordine della cosa pubblica, specie locale.

Ignoro quali possano essere e la potenza e l' efficacia pratica della transitoria istituzione; ma non dissimulo che l' attuale Ministero e la rappresentanza che n' è stata preposta per la Sicilia, mi danno affidamento che molto possa esser fatto e conseguito.

In questo senso, lo ripeto, io darò voto favorevole alla legge.

E chiudo le mie parole con vivissima preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, perchè cerchi modo, affinchè, da qui ad un qualche semestre, noi ci potessimo trovare di fronte a fatti compiuti di reale risanamento, e, dallo aspetto morale, e, possibilmente, da quello politico. Ad ogni modo io glielo auguro di tutto cuore. Sarà giustizia e dovere verso la Sicilia.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE. Due sole parole per chiarire il voto che sarò obbligato di dare se l'onor. Finali crederà di insistere in quel subordine del giorno.

Il suo ordine del giorno in sostanza si presenta sotto due aspetti, e contiene due affermazioni e nè l' una nè l' altra di queste affermazioni io potrei approvare o votare.

Con questo ordine del giorno si ritiene che « questo provvedimento per la Sicilia è temporaneo » e questo è un fatto. Ma poi dice « che non dovrà essere il principio di un ordinamento amministrativo da estendersi alle altre parti del Regno ».

Cosa vuol dire questa frase? Questa frase vuol dire una di queste due cose: o che quello che è buono per la Sicilia non è buono per le altre parti d' Italia, ed io questa interpretazione, che nasce chiarissima dalle parole dell' ordine del giorno Finali, non l' accetto e la respingo...

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. In questo senso nemmeno io la potrei accettare.

Senatore DI CAMPOREALE... Secondariamente questo ordine del giorno si presta a quest' altra interpretazione: è l' affermazione di un preconcetto contrario ad ogni idea di decentramento; a base, dirò così, territoriale, dacchè non si vuol sentire la parola regionale.

Ora io non so, e nessuno può sapere quello che il Senato crederà di fare quando dei progetti concreti riguardanti l' ordinamento dello Stato verranno in discussione, ma certo che quasi per incidente venire ad affermare ora che questo sistema di una riforma dei nostri sistemi amministrativi non debba essere ispirato ad un concetto di largo decentramento, sia pure a base regionale, io credo, dico, che una affermazione di questo genere, in questo momento e quando la questione non è stata discussa, non

la si può e non la si deve fare evocando ricordi gloriosissimi, ricordi per i quali tutti abbiamo massimo rispetto, ma che non possono oggi, allo stato attuale delle cose, ispirare la condotta nostra di fronte alle esigenze dell'oggi che possono non essere più quelle di quaranta anni fa.

L'unità d'Italia non è da alcuno discussa e molto meno attaccata. Ma oggi non si tratta di far l'unità italiana, si tratta di darle un ragionevole assetto, prendendo a base non già le aspirazioni di tempi che furono, ma i bisogni dell'oggi.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Io ho accettato l'ordine del giorno Finali per questa ragione: il progetto di legge che discutiamo provvede ad un caso speciale.

Evidentemente non si può in questa discussione pregiudicare niente; non si può nè affermare, nè negare. Una cosa sola noi possiamo affermare, la nostra fede unitaria; ma anche questo è superfluo, è cosa che non si discute.

Noi, quindi, ripeto, dobbiamo affermare che questo progetto di legge provvede unicamente ad un caso speciale: niente di più.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Rispetto moltissimo le opinioni di tutti i miei colleghi, e quelle dell'onorevole Di Camporeale in ispecie, ma la sua dichiarazione di non essere contento della mia esposizione e di non aderire al mio ordine del giorno, mi è stata di grande soddisfazione, perchè le mie opinioni sono diametralmente opposte in questo argomento alle sue.

In quanto al rimprovero, per la Sicilia sì, per gli altri paesi no; io ho già detto le ragioni, per le quali credo opportuna ed utile la istituzione temporanea del regio Commissariato per la Sicilia. Nella mia motivazione non v'è nulla che possa offendere la suscettività e la dignità dell'isola, che tanto e da tanto tempo ammiro ed amo.

Certamente il provvedimento temporaneo è determinato e giustificato da condizioni transitorie ed eccezionali, in cui si è trovata l'isola; e le ho accennate nel mio discorso.

Il mio ordine del giorno dice quel che dice. E esso ritiene che il provvedimento per la Sicilia sia temporaneo; non può escludere che per disgrazia vi siano circostanze che obblighino anche altrove ad allontanarsi dalle norme della legge comune con speciali e transitorii provvedimenti; ma esclude che la istituzione del regio Commissariato in Sicilia, sia il principio di un nuovo sistema politico e amministrativo in Italia.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Da quello che si è detto prima mi pare che dovrebbe discendere la conseguenza che noi votando quest'ordine del giorno, facciamo una cosa direi superflua; noi abbiamo già dichiarato che la legge è quella che è, e noi provvediamo oggi alle sole condizioni speciali della Sicilia.

Secondo quell'ordine del giorno, parrebbe che qualunque altra riforma amministrativa dovrebbe essere in seguito impedita, e ciò mi pare troppo. Qui io parlo come senatore e non come relatore, e dico che bisogna esser ben chiari; me ne appello alla lealtà dello stesso mio amico Finali: giacchè noi non vogliamo decidere che qualunque riforma di decentramento sia esclusa...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Se così fosse, allora io non potrei accettarlo.

Senatore GADDA, *relatore*... Ebbene se si lascia impregiudicata la questione, allora io lo voto volentieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Non posso aggiungere nulla a queste considerazioni così sagge dell'onorevole Di Camporeale. Rilevo soltanto che l'ordine del giorno proposto è precisamente all'antitesi di quel che vuole l'onorevole Finali, che lo propone.

Havvi in esso un divieto; e non so quanta efficacia possa avere nell'avvenire; desso però riguarda le altre parti dell'Italia, e non la Sicilia; dove si dice solo che esiste temporaneamente, ma non s'interdice però che il commissario civile potesse venire adottato definitivamente. Basta leggere il testo dell'ordine del giorno proposto dal Finali per convincersene.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io accetto l'ordine del giorno del mio collega onor. Finali come risposta alla affermazione, che non avrei voluto udire, dell'onor. Guarneri, che cioè l'istituzione del Commissariato civile in Sicilia debba essere il preludio di un ordinamento definitivo regionale. Fu questa affermazione che suggerì al mio collega l'ordine del giorno affine di rimuovere qualunque equivoco sulle intenzioni dell'Ufficio centrale nel proporvi l'approvazione del disegno di legge.

Questo progetto di legge non ha nessun secondo fine, non fa altro che provvedere ad un caso speciale di temporanea durata, ma non mira a preparare nulla di definitivo, a pregiudicare nulla.

In questo senso io accetto l'ordine del giorno del collega Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. L'onor. presidente del Consiglio ammette che non si debba vedere nel progetto un principio ad una tendenza; ciò non esclude che si possano fare utili studi di miglierie nelle leggi e negli ordini amministrativi.

Mi si dice: ma voi sfondate una porta aperta. Potrei rispondere che non è vero. Ma se anche fosse, mi sia lecito prendere a prestito le parole dell'onor. presidente del Consiglio, che pochi momenti fa ha detto che qualche volta non è senza utilità politica da parte del Governo lo sfondare una porta aperta.

Il Senato con una sua deliberazione può fare una cosa molto opportuna ed utile, anche sfondando una porta aperta.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Ho chiesto la parola per ricordare che quanto al provvedimento per la Sicilia ho già preso atto delle parole dell'onorevole presidente del Consiglio il quale affermò trattarsi di cosa transitoria. Quindi l'ordine del giorno che voteremo non può avere altro significato di quello che deriva da quanto è stato formalmente promesso in questa discussione.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio che ha chiaramente precisato il senso da darsi all'ordine del giorno Finali, e che quindi lascia pienissima libertà di azione al Governo ed al Parlamento, e non pregiudica niente, e non ha quindi significato o valore pratico, non ho nessuna difficoltà di dare favorevole il mio voto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io credo che sia meglio andare ai voti. Padrone l'onor. Di Camporeale di andare contro al significato delle parole.

In quanto poi alla dichiarazione che egli ha fatto che il voto che stiamo per dare sia secondo lui, una cosa inutile e insignificante, mi permetta di dirgli che non la credo degna, nè del Senato, nè della sua cortesia.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Rispondo all'onorevole Finali, che mantengo il mio giudizio sul suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti: rileggo l'ordine del giorno:

«Ritenuto che il provvedimento temporaneo per la Sicilia non sia principio di un sistema politico e amministrativo, da estendersi ad altre parti del Regno, il Senato passa alla discussione degli articoli».

Quest'ordine del giorno è stato accettato dal presidente del Consiglio dei ministri.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani dunque seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia (N. 216 - *urgenza - Seguito*);

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospedaliera in Sicilia (N. 218 - *urgenza*);

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 LUGLIO 1896

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220);

Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214);


Approvazione della Convenzione italo-zan-

zibarese del 12 agosto 1892, per gli scali del Benadir (N. 215);

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco Santo Spirito (N. 219).

La seduta è tolta (ore 19).





CIII.

TORNATA DEL 28 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Si continua la discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia (n. 216) — Senza discussione si approvano i primi cinque articoli — All'art. 6 parlano il senatore Saredo, il relatore Gadda, il guardasigilli ed il presidente del Consiglio — Approvasi l'art. 6 e senza discussione gli articoli 7 e 8 — Approvasi pure l'art. 9 dopo brevi osservazioni dei senatori Saredo e Gadda, relatore, ai quali risponde il presidente del Consiglio — Si approva l'articolo 10 — All'art. 11 parlano i senatori Saredo, Bordonaro, il relatore Gadda ed il presidente del Consiglio — Gli articoli 11 e 12 sono approvati e il progetto si rinvia allo scrutinio segreto — Il senatore Brioschi solleva un incidente sull'ordine del giorno circa il progetto di legge per lavori e provviste ferroviarie, e parlano i senatori Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, il senatore Gadda ed il ministro dei lavori pubblici — Rinviasi allo scrutinio segreto, senza discussione, il progetto di legge: Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (n. 218) — Si discute il progetto di legge: Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (n. 220) — Non ha luogo discussione generale — Dopo brevi osservazioni fatte agli articoli 1, 3 e 14 dai senatori Cannizzaro, relatore, Saredo, Vitelleschi, Guarneri e Mariotti, ai quali risponde il ministro guardasigilli, si approvano tutti gli articoli del progetto di legge — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge oggi discussi e risultano tutti approvati — Il presidente annuncia una interpellanza del senatore Massarucci al ministro delle finanze sul modo come crede di provvedere, perchè l'industria della brillatura del riso non sia minacciata di essere pressochè uccisa dalla concorrenza che, a causa della differenza nella tariffa tra il riso grezzo e quello brillato, sta per sorgere al confine dell'Impero austro-ungarico.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, del Tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia ».

Come il Senato rammenta, ieri fu chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la durata di un anno, dalla promulgazione della presente legge, un Regio Commissario civile eserciterà, sotto la dipendenza del ministro dell'interno, nelle provincie siciliane, le funzioni determinate negli articoli seguenti.

Il Regio Commissario avrà sede in Palermo.
(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Commissario è investito dei poteri politici e amministrativi che spettano ai ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle Opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi e alle misure, purchè i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Il Regio Commissario avrà le facoltà spettanti ai ministri suddetti circa la sospensione di tutti i funzionari da essi dipendenti. Le decisioni ch'egli sarà per emanare in proposito dovranno essere motivate.

Il Regio Commissario dovrà dar notizia di dette sospensioni entro otto giorni, ai ministri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti, rimangono ferme le norme presentemente in vigore.

(Approvato).

Art. 3.

I prefetti delle suindicate provincie corrisponderanno col Regio Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo centrale. Il Regio Commissario, dopo averne, ove occorra, completata l'istruzione, trasmet-

terà gli atti relativi al Ministero competente col proprio avviso.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Regio Commissario di ordinare ispezioni in tutti gli uffici amministrativi e politici di dette Provincie.

(Approvato).

Art. 5.

Il Regio Commissario provvederà ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali, affinchè le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni.

Dovrà inoltre, a fine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e, occorrendo, modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei Comuni chiusi.

Nelle revisioni di cui al precedente articolo, il Regio Commissario avrà facoltà di derogare alle disposizioni vigenti riguardanti le spese obbligatorie delle Provincie, dei Comuni ed a quelle riguardanti i tributi locali.

(Approvato).

Art. 6.

Le diminuzioni di spese, derivanti dai provvedimenti indicati nel precedente articolo, saranno destinate ad una corrispondente diminuzione delle sovrimposte in ciascuna Provincia e delle tasse locali in ciascun Comune.

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Gli articoli 5 e 6 si riferiscono anche alla materia delle sovrimposte comunali e provinciali: ed è a questo riguardo che io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di volermi favorire qualche schiarimento su questo punto.

Qui si dà al regio commissario un potere straordinario circa la revisione dei bilanci comunali e provinciali, sia in ordine alle spese

obbligatorie, sia in ordine alle spese facoltative, come pure in ordine alla determinazione della sovrimposta fondiaria.

Ora la legge del 23 luglio 1894 ha stabilito una speciale giurisdizione per quanto riguarda l'autorizzazione dell'aumento o dell'eccedenza ed anche alla diminuzione della sovrimposta.

Secondo questa disposizione, l'approvazione di questi aumenti spetta per i comuni alla Giunta provinciale amministrativa e per le provincie, al Re, il quale provvede sentito il Consiglio di Stato.

Ogni contribuente, che vuol ricorrere contro la deliberazione di un Consiglio comunale che aumenti la sovrimposta, si dirige alla Giunta provinciale amministrativa, la quale pronuncia in sede giurisdizionale. Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato; qui abbiamo dunque una legge che stabilisce tutto un procedimento giurisdizionale.

Io m'immagino che con questa legge non s'intenda derogare a quanto determina la legge 23 luglio 1894; che quindi rimane il diritto a ciascun contribuente e a ogni comune di valersi della facoltà di ricorso che è concessa dall'articolo 3 della legge suddetta. Ciò posto la questione che nasce dalla presente legge è che sorga un possibile conflitto tra le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i provvedimenti del regio commissario civile, provvedimenti che sono un atto d'imperio.

Ora la domanda mia la formulo in questi termini: chiedo se con questa disposizione degli articoli 5 e 6, sia o no portata innovazione al disposto dell'art. 3 della legge 23 luglio 1894?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Gli articoli 5 e 6 si riferiscono ad un potere straordinario che ha il Commissario di rivedere la parte passiva dei bilanci, ossia tutto ciò che riguarda le spese.

Ora, posto che vi è una legge che disciplina la materia della sovrimposta — e la disciplina con una giurisdizione tutta speciale, — va da sé che tale materia rimane completamente a parte, e non è derogata, perchè non è contemplata da questa legge.

Quindi la dichiarazione del Governo è conforme all'intendimento dell'onor. Saredo.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Io mi permetterei di aggiungere un'osservazione alle cose dette sin qui. Il procedimento accennato dal senatore Saredo è diretto ad impedire che si abusi della sovrimposta; quindi è una tutela della proprietà, quando si vogliono aumentare le spese. I provvedimenti di cui parlano questi articoli 5 e 6, danno facoltà al regio Commissario soltanto di diminuire le spese in proporzione alle forze contributive del paese. Quindi la procedura normale rimane, non è derogata, e nella determinazione della sovrimposta non si potrà eccedere i limiti prefissi dalla legge generale finanziaria.

Se poi nella revisione dei bilanci che il Commissario dovrà fare, rileverà che, malgrado quelle prevedenze che dà la legge generale, si aggrava di troppo, in guisa che le forze contributive di quel comune siano compromesse, allora avrà una facoltà straordinaria, per la quale potrà solo diminuire, non accrescere, la sovrimposta.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. La Giunta provinciale amministrativa, per la legge 29 luglio 1894, ha, in materia di sovrimposte comunali, due funzioni ben distinte: funzione d'autorità tutoria e funzione giurisdizionale. Nell'esercizio della prima, essa approva, autorizza l'aumento o la eccedenza dei centesimi addizionali: e qui, ripeto, essa non ha rapporti diretti che col comune del quale esamina il bilancio: lo approva o non lo approva, concede o nega l'autorizzazione richiesta.

In questo periodo evidentemente essa compie, come ho detto, un atto amministrativo. Ma qui nasce subito la questione. Un bilancio comunale è stato esaminato dalla Giunta provinciale, la quale ha approvato così le spese come le entrate. Sopravviene il regio commissario, il quale, valendosi del suo potere straordinario, prende un provvedimento diverso da quello che la Giunta amministrativa ha dato. Si chiede: dei due, fra l'autorità tutoria diretta e il potere straordinario del regio commissario, chi deve prevalere?

Seconda questione.

L'egregio collega ed amico mio Gadda ha osservato che il potere del regio commissario è limitato a questo esclusivamente, a diminuire, e non ha mai diritto di aumentare. Però anche a questo farei qualche osservazione. In questo esame dei bilanci anche il regio commissario civile ha un potere discrezionale di apprezzamento; e se in un bilancio trova che una spesa obbligatoria per legge non è stata stanziata, che bisogna ristabilire, e che per questo occorre un aumento di sovrimposta, perchè gli sarà vietato di farlo?

Andiamo innanzi. I comuni hanno diritto di ricorso al Re, quando la Giunta amministrativa, provvedendo in sede di tutela, ha cancellato spese obbligatorie o facoltative e diminuita quindi la sovrimposta. Questo diritto dei comuni di ricorrere al Re, rimane?

Sono tutti dubbi ai quali in parte soltanto ha risposto l'onorevole ministro guardasigilli. Ma io credo che sia bene chiarire un po' più quello che si vuole con questa legge, perchè, evidentemente, davanti a queste due autorità, fra le quali il conflitto può intervenire, giova dare qualche norma direttiva, sia pel regolare del regio commissario, sia nell'interesse dell'esercizio delle potestà che sono conferite dalla legge vigente alla Giunta provinciale amministrativa e al Governo del Re.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Il concetto di questo disegno di legge quale è? È questo soltanto che quando il regio commissario ordina l'ispezione, e trova, per fatto di questa ispezione che sia il caso d'intervenire, e crede d'intervenire egli direttamente, in questo caso, e solamente in questo caso, la competenza ordinaria delle Giunte provinciali rimane sospesa ed interviene il regio commissario coll'opera sua. Ma l'opera del regio commissario è determinata dall'art. 5 con sufficiente chiarezza, in guisa da eliminare anticipatamente, se io mal non intendo, l'obbiezione fatta dall'onor. senatore Saredo.

Perchè il regio commissario ha un'infinità di attribuzioni che gli vengono conferite da quest'art. 4. Ma la sola facoltà che egli non ha, è quella di consentire l'aumento delle sopra-

tasse dirette. È evidente che se egli non ha questa facoltà, essa sarà esercitata, nei modi prescritti, dalla Giunta provinciale, come, prima di me, ha detto l'onor. Guardasigilli.

Ed infatti, veda, onor. Saredo, il secondo comma, chiamiamolo comma, dell'art. 5, che cosa dice: « Dovrà inoltre, a fine d'assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e, occorrendo, modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai confini del dazio di consumo nei comuni chiusi ».

Ecco ciò che deve fare il regio commissario; ma qui non si parla di sopratassa diretta fondiaria: si parla di tributi diretti; ma quando sono tasse propriamente comunali, tassa patente e simili, tassa famiglia, focatico, allora si parla di dazio consumo, si parla di animali da tiro e da sella, ma non si parla mai di sopratassa fondiaria.

Quindi è evidente che il regio commissario non potrà consentire un aumento alla sopratassa fondiaria.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Sento la gravità delle considerazioni svolte così dall'onor. presidente del Consiglio, come dal ministro guardasigilli; ma confesso che qualche dubbio mi rimane ancora. Non ho chiesto la parola sull'art. 5, ma ho aspettato che venisse in discussione l'art. 6, appunto perchè ho inteso riferire le mie osservazioni così all'uno come all'altro di quei due articoli. La prima parte dell'art. 5 dice così: « Il regio commissario provvederà ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali ».

L'art. 6 poi dispone: « Le diminuzioni di spese derivanti dai provvedimenti indicati nel precedente articolo saranno destinate ad una corrispondente diminuzione delle sovrimposte in ciascuna provincia, e delle tasse locali in ciascun comune »...

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Perchè la provincia non ha che sopratasse.

Senatore SAREDO... Io non parlo della provincia, parlo dei comuni perchè è per i comuni che la questione è importante.

Il caso che può verificarsi con qualche frequenza è questo: un contribuente ha ricorso alla

Giunta provinciale amministrativa, la quale per l'art. 3 della legge 25 luglio 1894 esercita giurisdizione sui ricorsi concernenti le sovrimposte comunali, chè la legge tassativamente, definisce « decisioni ». Ora viene una decisione della Giunta provinciale, la quale determina lo stato di un bilancio, dopo avere esaminato le ragioni addotte dal ricorrente e quelle addotte dal comune, che è contraddittore legittimo del ricorrente; ed esaminate queste, pronuncia.

Qui abbiamo una vera e propria decisione o sentenza: e può avvenire che questa diventi irrevocabile; in altri termini, nessuna delle parti interessate l'ha impugnata innanzi alla 4^a sezione del Consiglio di Stato, e come ogni altra decisione passa in cosa giudicata. Deve ritenersi che il comune e il contribuente hanno innanzi a loró uno stato di fatto e di diritto divenuto irrevocabile, per la nota regola che *res iudicata pro veritate habetur*; la quale si applica anche alle decisioni amministrative.

Ora domando, almeno in via di schiarimento: il regio commissario straordinario ha facoltà di modificare questo bilancio, il quale è stato determinato con una decisione giurisdizionale?

Ecco il dubbio sul quale avrei proprio desiderio di ottenere uno schiarimento formale.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. La mia risposta è semplicissima. È una semplice affermazione: sì. Il regio commissario ha appunto questa facoltà, e ne è chiara la ragione.

Evidentemente, se il legislatore avesse in questo momento piena fiducia nel funzionamento dei corpi locali e nelle Giunte provinciali amministrative, non voterebbe questa legge. Se la vota; è perchè l'esperienza ha dimostrato come le Giunte provinciali amministrative, nell'esercizio delle loro facoltà, non abbiano agito con tutta quella efficacia che sarebbe stata desiderabile.

È per questo che s'investe il regio commissario di poteri straordinari e gli si dà facoltà d'intervenire. E quando egli interviene, un nuovo procedimento si apre, quello segnato dagli articoli di questa legge, procedimento assolutamente indipendente da quello normale e che può essere stato seguito prima davanti

la Giunta provinciale, in forza della legge comunale e provinciale.

Però, lo ripeto, le facoltà del regio commissario hanno dei limiti; quelli cioè segnati dall'art. 5, e, fra gli altri, quello di non poter consentire nessun aumento della sovrimposta diretta, giacchè, per questa parte soltanto, i giudicati delle Giunte provinciali amministrative rimangono inappellabili.

Il regio commissario non può modificarli salvo in condizioni eccezionali, previste dall'art. 6, ossia quando avendo diminuito le spese provinciali, ne consegue come ineluttabile necessità l'aumento della sovrimposta ora detta, giacchè le provincie non hanno nessun'altra entrata oltre quella provinciale.

Senatore SENSALÉS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SENSALÉS. Ad eliminare qualsiasi dubbio su quanto ha esposto l'onor. Saredo parmi abbia a tenersi presente, che l'azione delle Giunte provinciali amministrative a riguardo dei bilanci comunali si esplica nei casi determinati per legge, e sono prescritti i termini entro i quali il procedimento debba svolgersi.

Quest' applicazione normale delle leggi in vigore seguirà il suo corso, avrà i suoi effetti sino a che non s'incontra coll'azione del regio commissario, tutt'affatto straordinaria ed eccezionale, e quanto indipendente dal procedimento normale altrettanto ad esso superiore.

I provvedimenti del regio commissario, effetto d'ispezione, come ha rilevato l'onor. presidente del Consiglio, e di accertate risultanze, sono direi imperativi: ad una condizione soltanto debbono adempiere, alla diminuzione cioè delle gravanze comunali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 6.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Le modificazioni ai bilanci di cui agli articoli 5 e 6, quelle alle tariffe daziarie ed ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate ai Consigli comunali, i quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione, potranno fare le loro

osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

(Approvato).

Art. 8.

Nella revisione ordinata dall'articolo 5 sarà provveduto perchè la tassa sulle bestie da tiro e da soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino, e dopo che siano già state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con una aliquota non minore del 25 per cento della imposta erariale principale.

Nell'applicazione della tassa di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, il Regio Commissario provvederà perchè in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tassa, provvedendo in modo da impedire la creazione di quote minime artificiali con la suddivisione ingiustificata di famiglie o ditte.

(Approvato).

Art. 9.

I bilanci comunali e provinciali, le tariffe daziarie ed i regolamenti sulle tasse comunali riveduti dal Regio Commissario rimarranno per regola invariati fino a tutto il 1889. Qualunque modificazione occorresse introdurvi per circostanze straordinarie sopravvenute dovrà essere approvata dal ministro dell'interno mediante regio decreto, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onor. presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro guardasigilli, rimarrebbe inteso che per effetto dell'art. 9, in relazione agli articoli precedenti, rimane presso a poco sospesa la giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato; perchè evidentemente, immobilizzati i bilanci fino al 1899, e pel potere straordinario conferito al commissario civile, vuol dire che in tutte le provincie della Sicilia, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato, per la competenza che loro dà la legge, non hanno più nessuna facoltà.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Il regio commissario, come è stabilito dall'art. 5, ha facoltà di derogare dalle disposizioni legislative e tutta la sua opera di revisione dei bilanci locali si fonda principalmente sopra questa deroga parziale, ben inteso alle disposizioni di legge vigenti.

Se deliberato il bilancio, questo dovesse ritornare sotto l'impero della legge generale, allora le modificazioni introdotte dal regio commissario, derogando alla legge, avrebbero solo effetto istantaneo, quindi molto opportunamente è venuto l'articolo 9 a dire che i bilanci compilati dal regio commissario rimangono in vigore fino alla fine del 1898, ed è giusto, perchè, senza di ciò, ripeto ancora una volta, l'opera del regio commissario non avrebbe nessuna efficacia, mentre invece si vuol dare ad essa efficacia; derogando in ciò alla legge comune, perchè tutta l'opera del regio commissario nei bilanci non è che una deroga alla legge comune. Si vuol offrir modo di correggere gli errori che si sono verificati, come anche di provvedere a nuove necessità che si presentano; e quindi l'articolo 9 prevede anche questo e dice, che può derogarsi all'opera del regio commissario, dice che l'opera del regio commissario può esser modificata e corretta, ma questo non può farsi altrimenti se non sentito il Consiglio di Stato. Tale è il concetto di questo articolo che armonizza con tutta la legge che ci sta dinanzi.

Dice l'onor. Saredo: « Dunque in questo caso dove c'è un bilancio riveduto e approvato dal regio commissario, vi è sospensione delle facoltà concesse dalla legge comunale e provinciale agli enti locali e alle Giunte provinciali ».

È proprio così e non può essere altrimenti che così, ed io spero che l'onor. Saredo vorrà dirsi soddisfatto di queste spiegazioni.

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Mi dichiaro soddisfatto in massima delle dichiarazioni del presidente del Consiglio; dichiarazioni, del resto, che sono in armonia con le disposizioni dell'art. 9; ma non posso tacere che il fatto, che senza una chiara e tassativa disposizione legislativa si sospenda

tutto un ordine di giurisdizioni stabilito dalla legge organica comunale e provinciale, e da una legge speciale, mi fa una certa impressione.

Ma, come ho detto, riconosco che dal concetto svolto dall'onor. presidente del Consiglio, apparisce quello che implicitamente ha voluto l'art. 9 della legge che discutiamo, quindi non mi dichiaro soddisfatto della legge, ma delle dichiarazioni che ho udito.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà.

Senatore GADDA, *relatore*. Alle importantissime osservazioni che ha fatto il senatore Saredo, mi permetto di aggiungere che questa disposizione che rende immobili, per così dire, le disposizioni relative ai bilanci, si riferisce non a tutti i bilanci, ma soltanto a quelli nei quali il commissario regio avrà trovato necessario di intervenire, e speriamo che saranno pochi, perchè trattasi in via eccezionale di quei bilanci in cui riscontransi abusi.

In questo caso il commissario interviene e apporta il rimedio. Questi rimedi, si dice, facciamoli durare due o tre anni almeno per vederne i pratici risultati. Quindi non si tratta di sospendere tutta la giurisdizione amministrativa nell'isola; abbiamo da augurarci solo che i bilanci malati e da guarirsi siano pochi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Il Regio Commissario con gli stessi poteri stabiliti all'articolo 5 procederà alla revisione, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle opere pie allo scopo di ridurne al minimo possibile le spese d'amministrazione, e di assicurare che i proventi siano erogati agli scopi voluti dalla legge e dalle tavole di fondazione.

Con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'articolo 5 procederà alla revisione, ed, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle Camere di commercio e alla compilazione dei ruoli e delle tasse relative.

Le modifiche ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio dovranno preventivamente essere comunicate alle amministrazioni che li avranno compilati, le quali nel termine

perentorio di venti giorni dalla comunicazione potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

Sarà pure applicato ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio il disposto dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 11.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Regio Commissario trasmetterà al Governo un progetto di unificazione dei debiti provinciali e comunali a fine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degl'interessi.

La eventuale diminuzione di spesa derivante dall'attuazione del detto progetto sarà destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta in ciascuna Provincia, e delle tasse locali in ciascun Comune.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

Senatore BORDONARO. Devo sottomettere al ministro alcune osservazioni in ordine a questo articolo, che ha una grande importanza, poichè mira all'assestamento dei debiti comunali.

Certo è lodevolissimo il concetto di unificare questi debiti, per modo che prolungando il periodo dell'ammortamento, e riducendo gl'interessi, l'onere riesca meno sensibile agli enti che l'hanno contratti.

Però una grave difficoltà si presenta. Operazioni di questo genere non possono farsi che a base di aumento delle garanzie ipotecarie.

In atto tanto i comuni quanto le provincie — i comuni specialmente — si sono impegnati in debiti di gran lunga superiori alle proprie forze, e per essi hanno impegnato, non solo i loro patrimoni in genere, ma anco tutte le disponibilità del bilancio, onde ne segue che gli oneri di questi mutui gravano sopra tutta la massa dei contribuenti.

Quando si sarà fatta l'unificazione di questi debiti, è evidente che per ottenere i menzionati vantaggi, cioè del prolungamento del termine di rimborso e riduzione d'interesse, dovrà darsi qualche cosa di più efficace, di più solido per garantire questi debiti, ed i comuni i quali non hanno patrimonio, o lo hanno in propor-

zione esigua, evidentemente saranno tratti ad offrire la garanzia sulle terre, cioè a dire le solite delegazioni, che sono una prelevazione dei centesimi addizionali a tempo più o meno indeterminato.

Qui l'articolo prevede sicuro il caso che la unificazione dei debiti debba portare dei risparmi, i quali andrebbero a beneficio dei contribuenti fondiari.

Ora io, signori, credo che la proposta operazione importerà un onere maggiore pei contribuenti fondiari, imperocchè farà gravare esclusivamente su di essi i pesi che attualmente pesano sopra la massa intera dei contribuenti; aggiungo che per taluni comuni è impossibile la desiderata unificazione e conversione di debiti a base di garanzie ipotecarie, imperocchè il patrimonio dei privati, costituito dalla proprietà territoriale che possiedono nel comune, è di valore assai inferiore a quello dei mutui che questi comuni hanno contratti.

Ieri, per esempio, l'onorevole Di Camporeale citava il caso del municipio di Caltanissetta, il quale con trentamila anime di popolazione ha contratto un mutuo di otto milioni e mezzo; se mettete in vendita tutte le proprietà dei comunisti di Caltanissetta, di netto non ricaverete quella somma.

A ragione dunque io mi preoccupo della gravità di quest'articolo, e me ne preoccupo perchè lo vedo di difficile e pericolosa esecuzione.

Ma io veramente presi la parola per sotto-mettere all'onorevole ministro talune osservazioni, in merito alla gravissima questione delle sovrimposte.

Signori, l'imposta fondiaria in Italia è la sola imposta che provvede ai servizi dei tre enti, Stato, provincia e comune, e vi provvede in una misura indeterminata.

Ora, l'indeterminatezza della tassa lo sapete benissimo che equivale all'annientamento della materia imponibile, ed applicata alla terra, significa l'assorbimento completo del suo reddito.

Per quante leggi si sieno fatte finora, tendenti a limitare le facoltà di cotesti enti di sovrimporre sulla terra, non siamo riusciti ad assicurare al proprietario quel tanto di residuo che gli rimane delle sue proprietà, nè a garantirlo da ulteriori sottrazioni.

L'ultima legge citata dall'onor. Saredo del 1894, peggiorò le condizioni nella materia, im-

perocchè quella larva di tutela che si esercitava dal potere legislativo, il quale doveva approvare gli aumenti di sovrimposta, ora non esiste più.

Essa servì di eccitamento all'aumento dei centesimi addizionali, imperocchè quando si venne a dire ai comuni ed alle provincie: ognuno di voi enti prendete in ragione di 50 dell'imposta principale, per modo che nel complesso il contribuente non sarà gravato che di 100 oltre alla tassa di 100 che deve allo Stato; avvenne questo: che siccome prime a servirsi dei centesimi addizionali erano le provincie e *quod remanet*, era in facoltà dei comuni di prendere, il giorno che dalla nuova legge, furono costrette a contenersi entro il limite del 50 per cento, che avevano già da un pezzo sorpassato, chiesero ed ottennero immediatamente l'autorizzazione ad eccederlo.

Per contro, i comuni che vivevano dei rimasugli di ciò che prendevano le provincie, quando ebbero la facoltà di raggiungere i 50 centesimi, si affrettarono immediatamente a profittarne, sia che ne avessero o no bisogno. Nel complesso, la sovrimposta che era 100 a carico del contribuente, diventò di conseguenza 130 o 140 e fortunati ci fossimo arrestati lì; ma disgraziatamente l'insensato aumento continua e noi ci avviamo ad un vero e proprio incameramento della proprietà fondiaria a favore dello Stato, delle provincie e dei comuni, avvegnachè ogni aumento di centesimi addizionali importa una diminuzione del valore capitale della terra, la quale si vende tanto di meno quanto maggiori sono gli oneri che l'affettano e quanto minore è la rendita che essa dà.

Ora questo stato di cose, quanto riesca esiziale alla economia pubblica, non è necessario che io lo dimostri.

La grande, esclusiva industria della Sicilia, l'agraria vive stentatamente, ed è minacciata di tisi, appunto per le gravezze insopportabili cui essa soggiace.

È di moda l'affermare che in Sicilia, sia lieve il contributo della terra nelle imposte locali, e che la maggior parte dei pesi gravi sul dazio consumo e sulle tasse personali. L'opera del regio commissario sfaterà, mi auguro, questo pregiudizio, perchè mostrerà con dati statistici, con documenti ufficiali, come quell'asserzione sia contraria alla verità.

Io potrei citare dei casi speciali e numerosi di comuni, in cui la sovrimposta fondiaria rappresenta la quasi totalità delle entrate.

Potrei additare, fra gli altri, un comune di 6000 abitanti, per esempio, il quale ha settantamila lire di sovrimposta fondiaria, e millecinquecento lire appena di dazio consumo.

Ebbene, queste verità sono finora ignorate, nessuno si è data la pena di rivelarle, anzi si afferma inconsciamente il contrario di quello che è.

Io mi ricordo d'aver letto, trent'anni fa, che l'ideale di Proudhon era quello che un giorno la proprietà fondiaria potesse concorrere con un terzo delle sue rendite agli oneri dello Stato. Questo ideale è stato raggiunto e sorpassato da un pezzo, e noi saremmo lieti, se potessimo contenerci entro i limiti di esso, avvegnachè vi sono delle provincie e dei comuni in Sicilia, dove il reddito fondiario viene assorbito per tre quarti dalle provincie e dai comuni.

In questo stato di cose l'avvenire si presenta assai più fosco del presente.

Si parla di incoraggiamenti ai capitali da investire nelle terre, di trasformazione di sistemi agrari, di culture intensive. Sono tutte poesie, quando noi persistiamo nel sistema di esaurimento della materia imponibile. Noi in Sicilia non avremmo bisogno di dazi protettori, se fossimo sgravati dalla enorme mole di tasse, che pesa sulla proprietà fondiaria; non possiamo lottare con la concorrenza estera, appunto perchè schiacciati dalle tasse locali in aggiunta a quelle governative. Quindi io invoco dall'onorevole ministro che si escogiti qualche efficace provvedimento il quale valga a frenare, entro confini certi, insormontabili, il diritto che provincie e comuni hanno di sovrimporre, poichè noi, continuando per questa via, riusciremo alla confisca pura e semplice della proprietà.

A questo provvedimento si riattacca la tanto vessata questione delle circoscrizioni territoriali, la quale, pur essendo d'indole essenzialmente politica e amministrativa nel senso più alto della parola, si vuol tramutare in questione fiscale di sfruttamento della proprietà da parte dei comuni.

È naturale che scopo dei comuni essendo quello di allargare i loro territori per smungere la proprietà, è evidente che ciò che si dà ad uno, è quello che si sottrae all'altro, onde

avviene che l'opera del Governo, combattuta da opposti interessi, riesca estremamente difficile e si annulli; tanto ciò vero che da un secolo che si agita questa questione della circoscrizione territoriale, nessun Governo in Italia è riuscito ad attuarla, nè l'attuazione sarà possibile se non si disinteressarono i comuni dalla questione fiscale.

Il Governo borbonico era alla vigilia di risolvere il problema, e già prima del 1860 era pronto il lavoro di preparazione per l'applicazione della legge; ma esso che in fatto di retta amministrazione non fu secondo ad alcun Governo civile, tuttochè non temesse di veder ostacolata la sua azione dalle pretese fiscali dei comuni, che in quell'epoca non attingevano all'imposta fondiaria, pur volle premunirsi contro le esigenze delle clientele locali nell'esercizio dei pubblici uffici. E però nelle sue istruzioni proclamò altamente la massima che il territorio comunale non era proprietà del comune e che la ripartizione dovesse farsi ispirandosi a criteri alti di giustizia e di amministrazione.

Ora se volete risolvere la questione bisogna assolutamente disinteressare i comuni dalla materia fiscale, essendo evidente che qualora i comuni non potessero sovraimporre, l'applicazione della legge seguirebbe spontanea. Ma ci vuole un bel coraggio venire nel 1896 a dire in Senato di togliere la sovrimposta ai comuni.

Io non ho questo coraggio, ma ho il coraggio di fare una proposta, che vo' sottomettere all'onorevole ministro nella speranza che la mia idea possa essere da lui fecondata e produrre buon frutto.

Io desidererei che venisse limitata la somma dei centesimi addizionali da prelevarsi sulla proprietà in una misura equa, ragionevole, ma fissa e indeclinabile; e che il Governo in base a determinati criteri fra cui, forse prevalente dovrebbe essere quello della popolazione, ne assumesse la distribuzione ai singoli comuni.

Allora vedreste cessare ogni ragione di contesa, imperciocchè non vi sarebbe più interesse di ostacolare l'azione del Governo nell'esecuzione di una legge votata da trent'anni, e la questione della circoscrizione territoriale potrebbe risolversi equamente e con vantaggio immenso delle popolazioni.

Il mio voto quindi si limita a volere che la sovrimposta fondiaria abbia limiti certi ed in-

sormontabili, per impedire l'indemaniaamento della proprietà privata a prò degli enti Stato, provincia, comune, e nel tempo stesso a favore l'applicazione della legge sulle circoscrizioni finora abbandonata.

Possa la modesta mia idea trovare un giorno eco nel Parlamento, e lo Stato farsi il distributore ai comuni della sovrimposta fondiaria.

Dubito che la poca autorità di chi emette queste proposte sarà per nuocere alla bontà della causa, ed io avrei desiderato che queste osservazioni fossero fatte da persona più autorevole. Ma poichè nessuno ha preso la parola su questo vitale argomento, io ho creduto di compiere un dovere patriottico, mettendo in evidenza il pericolo a cui ci espone l'attuale ordinamento tributario; il pericolo è quello di vedere sparire la proprietà, di disinteressare completamente il proprietario dalla terra. Onorevole ministro, salvi la proprietà che è la pietra angolare di ogni civile ordinamento ed il più sicuro presidio delle istituzioni.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io comincerò dal fare una semplice osservazione al mio amico onor. Bordonaro, ed questa: l'articolo 11, del quale egli paventa i possibili cattivi effetti, dice che, entro sei mesi dalla promulgazione della legge, il regio commissario trasmetterà al Governo un progetto d'unificazione dei debiti provinciali e comunali, a fine di prolungare l'ammortamento, e diminuire la misura degli interessi. Dunque il regio commissario non ha altra facoltà che quella di fare un progetto; in fondo, questo articolo 11. è proprio il più innocuo di questo disegno di legge, perchè ciò che esso dice avrebbe potuto disporsi anche con un semplice ordine al regio commissario. Questo articolo è la dimostrazione di una buona intenzione, ma, niente più, di questo.

Quindi tutto è riservato: il progetto che farà il regio commissario sarà esaminato dal Governo del Re; verrà approvato, se sarà il caso di darvi esecuzione; verrà convertito in un disegno di legge quando sarà necessario l'intervento del potere esecutivo.

Io intendo l'osservazione fatta dall'onor. Bordonaro, il quale dice: « Ma, se voi volete, unificando il debito, diminuire gli oneri che que-

sto debito produce, voi però non potete arrivare a questo risultato altrimenti che impegnando i centesimi addizionali, e quindi voi, così, venite ad aggravare la proprietà fondiaria ». Io non sono su questo punto perfettamente d'accordo coll'onor. Bordonaro, perchè, quando si dovesse venire a questa conclusione, altro è impegnare una determinata entrata, altro è mettere a carico della proprietà fondiaria il debito dei comuni. Vi è una grande differenza tra l'impegnare il provento di una tassa e il mettere a carico del contribuente fondiario il debito del comune. Ma, ad ogni modo, può anche darsi che io abbia torto su questo punto; ma il punto nel quale evidentemente non ho torto è questo: che qui si tratta della facoltà data con un progetto di legge, e il progetto non pregiudica nulla. Ma se io non ho torto su questo punto, ve ne è un altro nel quale evidentemente l'onor. Bordonaro ha ragione, cioè, quando egli invoca carità e compassione per gli oneri che deve sopportare la proprietà fondiaria, la quale va lentamente espropriandosi sotto questa forma d'imposte. Se non che, io non sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Bordonaro intorno al rimedio, perchè, se ho ben compreso, egli che cosa desidera? Desidera che vi sia un limite insormontabile alla sovrimposta.

Ora la questione è vecchia.

Io rammento di aver fatto parte della Commissione parlamentare che studiò il disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria, cioè per la perequazione fondiaria.

In quella Commissione io sostenni vivamente la tesi dell'onorevole Bordonaro, ma dovetti riconoscere che non poteva essere altrimenti, e che l'assoluta immutabilità dei centesimi addizionali per quanto riguarda le provincie, non è possibile, poichè, siccome le spese sono variabili e le entrate delle provincie sono costituite unicamente dalle soprattasse fondiarie, ne deriva che non si può mantenere un'entrata fissa di fronte a una spesa variabile. Quindi; se variabile è la spesa, deve ugualmente essere variabile l'entrata.

Per mettere un freno potente - così allora io credevo - all'accrescimento continuo dei centesimi addizionali provinciali e comunali, proposi nel 1887 che ogni ulteriore aumento dovesse essere approvato con legge speciale.

E quell' articolo di legge che, senza censura, rammentava l'onorevole Bordonaro, l'aveva proposto io nella Commissione parlamentare, e fu da essa accettato ed approvato dalla Camera e dal Senato.

Se non che una lunga esperienza - di dodici anni - dimostrò anche a me che la legge speciale, quest'alta tutela confidata ai più alti poteri dello Stato, cioè al potere legislativo, aveva una efficacia minima, per non dire affatto derisoria.

Venne poi la legge del 1894, la quale certamente ha risolto od eliminato parecchi inconvenienti amministrativi, ma non ha modificato nè punto, nè poco, nè attenuata la minaccia continua che pesa sulla proprietà fondiaria.

Quali i rimedi?

Io, nel precedente Ministero del 1891, avevo escogitato un rimedio che, mi scusi l'onorevole Bordonaro, mi pare più efficace del suo.

Il rimedio era questo: investire il potere tuttorio di facoltà speciali per moderare, in certi casi determinati, le spese obbligatorie - giacchè tutto il danno viene da esse. Ma se si possono, non solamente diminuire, ma anche eliminare le spese facoltative, non si possono, non dirò eliminare, ma nemmeno moderare le spese obbligatorie, le quali, per il modo col quale sono fatte, e per la condizione speciale economica di alcuni comuni, conducono le Amministrazioni a sicura rovina.

Dunque il rimedio bisogna trovarlo non nella fissità dell'imposta che, se è raccomandabile, non è però una cosa facilmente ottenibile; ma bisogna piuttosto cercarlo nella moderazione della spesa, nella eliminazione delle spese facoltative, nella moderazione di quelle obbligatorie.

Quanto alle circoscrizioni di cui parlava l'onorevole Bordonaro, evidentemente è una grossissima questione per i motivi che egli indicava, cioè perchè tutte le volte che si tratta di modificare, nell'interesse amministrativo o giudiziario, la circoscrizione di un comune, mandamento o circondario, sorgono delle gravi opposizioni, e ciò perchè gli enti locali considerano il territorio non come campo di giurisdizione, ma come un vero e proprio dominio, come un vero e proprio possesso, come un vero e proprio reddito, e quindi disputano per l'imposta su quel reddito. Da qui, mille e mille difficoltà.

Ma io, francamente, non credo che sia facile il rimediare a questo inconveniente; e poichè si parla della Sicilia, debbo dire che in molti casi lo squilibrio di alcuni bilanci, la sproporzione tra l'entrata e le spese, la sproporzione segnatamente tra le tasse dirette ed i dazi di consumo provengono da una circoscrizione radicalmente viziosa.

L'onor. senatore Bordonaro conosce il caso del comune di Canicatti, e potrei citarne parecchi altri.

Orbene, da semplice deputato io presi, nel 1878 (è storia vecchia), l'iniziativa di una legge per modificare le circoscrizioni in Sicilia. Questa legge fu approvata dai due rami del Parlamento; onore che difficilmente tocca ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Ciononostante non si è potuto in ogni sua parte eseguire, appunto per quelle ostilità che vengono dai corpi locali interessati, i quali considerano il territorio come un patrimonio proprio, sicchè, mentre tutti consentirebbero dal punto di vista amministrativo e giudiziario, s'impennano poi, dove si tratta della sovrimposta. Ora a me preme di dichiarare che è già pronto un disegno di legge per emendare l'antica che porta il mio nome, del 1877, disegno di legge che io avrei voluto presentare nello scorcio di sessione, ma non ne ebbi l'animo, perchè comprendeva che sarebbe giunto troppo tardi, e che i due rami del Parlamento non avrebbero avuto il tempo di discuterlo.

Ad ogni modo, per quel che vale, voglio dichiarare all'onorevole Bordonaro che questo disegno di legge sarà presentato al riprendersi dei lavori parlamentari, e spero che, se questo progetto non riuscirà a troncargli gli ostacoli, avrà per lo meno servito ad una discussione utile, e di questo spero vorrà convenire anche l'onor. senatore Bordonaro.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Premetto che io spero che l'articolo 11 non resterà, come prevede e teme l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, un voto platonico del legislatore, ma che, vigorosamente applicato, sarà produttivo di benefici risultati.

Premesso questo, ho chiesto la parola per dimandare uno schiarimento, che forse risulterà dalle parole medesime che stò per dire.

L'articolo così si esprime: la eventuale diminuzione di spesa derivante dall'attuazione del detto progetto sarà destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta in ciascuna provincia, e delle tasse locali in ciascun comune. Ora io penso che queste parole « in ciascuna provincia » vogliano dire che la eventuale diminuzione di spesa, derivante dalla attuazione del progetto di unificazione dei debiti comunali e provinciali, sarà destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta, non solo dei bilanci di ciascuna provincia, ma anche dei comuni interessati di ciascuna provincia; perchè qui veramente col dire in ciascuna provincia...

Voci dal banco della Commissione. È detto male.

Senatore SAREDO. Sì, voleva adunque dire: *dei bilanci di ciascuna provincia e di ciascun comune.* Io così l'ho inteso, ma non credo che sarà male che questo concetto del legislatore venga chiarito dalle parole dell'onor. presidente del Consiglio e dalle dichiarazioni dell'Ufficio centrale.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio.* Non c'è dubbio, è così.

Senatore BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORDONARO. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio delle gentili spiegazioni che ha voluto darmi e della bontà con cui si è occupato delle mie parole.

Però, nel fondo, resto con l'animo sempre sconfortato, giacchè non veggo l'avviamento ad un principio di fissità dell'imposta nel senso, non come l'ha annunciato l'onor. presidente del Consiglio, ma nel senso di assicurare quel tanto, che dopo le prelevazioni fatte dal comune, dalla provincia e dallo Stato, resta al povero immiserito contribuente.

Io domando: perchè questa illimitata facoltà di sovrimporre non esiste in tutte le altre tasse?

Se noi permettessimo che in materia di ricchezza mobile gli enti citati potessero servirsi *ad libitum*, come si servono per la tassa fondiaria, dove andrebbe allora la ricchezza pubblica mobiliare?

Tanto è ciò vero, che lo Stato ha sentito il bisogno d'impedire che i comuni e le provincie attingessero a questa sorgente, la quale sarebbe

stata inaridita per le sottrazioni continue dei corpi locali.

Ora quando io vedo che in nessun paese civile di Europa, la proprietà fondiaria è tassata come nel nostro paese; quando vedo che altrove al proprietario è garantito in modo assoluto il reddito della casa sua, che dopo aver contribuito in equa misura ai pubblici carichi, non c'è pretesa di comune o di provincia che possa invadere ciò che gli resta, domando perchè un provvedimento simile non potrebbe adottarsi in Italia?

Poichè, notate, o signori, che si va alla confisca indiretta della proprietà, giacchè i freni che l'onor. Di Rudini crede di poter imporre, sono effimeri, e ne abbiamo visto l'inefficacia durante 36 anni. Non ci sono corpi amministrativi locali che resistano alla pressione, agli intrighi di coloro che li circondano, e quando si cospira per l'aumento dei centesimi addizionali che colpiscono una sola classe di contribuenti, non c'è Giunta provinciale amministrativa, non c'è Consiglio di prefettura, non c'è prefetto che sappia resistere; quindi io il freno lo vorrei in questo limite insormontabile che esiste in tutte le cose umane quando non si vuol correre al precipizio.

La spesa si proporziona sempre al reddito nei rapporti privati; perchè non deve questa massima prevalere anche nelle pubbliche Amministrazioni? Il sistema opposto finora tenuto, ha portato pessimi frutti e ne produrrà ancora peggiori in Italia.

In quanto alla parte relativa all'applicazione della legge del 1867 sulle circoscrizioni territoriali, io mi auguro che nuovi provvedimenti escogitati dall'onorevole Di Rudini valgano ad assicurare l'esecuzione di questa legge ed a correggere l'attuale disordine amministrativo in cui versano parecchi comuni.

Senatore GADDA, *relatore.* Forse è superfluo che dica queste parole; ma effettivamente, nè io, nè gli altri membri dell'Ufficio centrale abbiamo potuto rilevare con chiarezza, come l'argomento importantissimo che l'onorevole collega ha sollevato, e che ha confortato con osservazioni di fatto e di diritto di una grande efficacia, si riferisca all'art. 11.

Coll'art. 11 è data facoltà al commissario di fare un progetto per l'unificazione dei debiti.

Ora, dinanzi a questo incarico che diamo al

commissario, il volere sviluppare oggi la questione dell'equiparazione e dei limiti delle imposte e tasse, che è questione tanto ponderosa, e che investe quella più grande della perequazione, che io invoco, come il mio collega l'invoca, non è, ripeto, a questo art. 11, nè in questa legge che ciò possa farsi.

Gl'inconvenienti che l'onor. senatore Bordonaro ha accennati, sussistono.

Ma nè a me, nè ai miei colleghi dell'Ufficio centrale pare che si possa farne ora la discussione, la quale eccede di molto i limiti di questo progetto di legge.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole collega ad accontentarsi delle promesse che il Governo gli fa, di tener conto di tutte queste osservazioni; e se il commissario farà un progetto dovrà pur considerare sotto tutti questi lati la questione. Ma a me pare che il dare oggi un voto in proposito, voto che, per quanto platonico, ha pur sempre una grande importanza, non sia cosa opportuna.

La questione non mi sembra matura, e ad ogni modo l'articolo non vi si presta.

Senatore BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORDONARO. Io mi sono presa la libertà di chiedere la parola in occasione dell'art. 11, non per modificarlo e meno ancora per fare un voto da sottomettere all'approvazione del Senato, ma semplicemente perchè mi pareva che la discussione di questo articolo avesse attinenza con un argomento di grandissima importanza, sul quale credevo dover mio di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo.

Ma, in quanto al merito dell'articolo, io non ho nulla da proporre, anzi, ciò che posso dire riguardo al medesimo, si è che i miei voti lo accompagnano, perchè felicemente si compia il desiderato che in esso è espresso, cioè che i comuni possano diminuire i loro oneri e pagare onestamente i loro debiti. Non ci sono nè proposte di voti, nè proposte di modificazioni all'articolo.

Senatore GADDA, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

È convertito in legge il regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, relativo alla istituzione di un commissario civile per la Sicilia, e cessa di aver vigore con la promulgazione della presente legge.

Regio decreto n. 94

sulla istituzione di un Commissario per la Sicilia

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e dei ministri delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un anno è istituito un regio commissario civile per esercitare sotto la dipendenza del ministro dell'interno, nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, le funzioni politiche ed amministrative determinate nel presente decreto.

Il regio commissario avrà sede in Palermo e potrà anche reggere quella prefettura.

Art. 2.

Il regio commissario è investito dei poteri politici e amministrativi, che spettano ai ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle provincie e dei comuni, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, alla istruzione primaria, alle miniere e cave, alle foreste, ai pesi e alle misure, purchè i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del regio commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Il regio commissario avrà facoltà d'ordinare

la sospensione di tutti i funzionari dipendenti dai Ministeri suddetti, dandone notizia, entro otto giorni, ai ministri competenti i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti rimangono ferme le norme presentemente in vigore.

Art. 3.

I prefetti delle suindicate provincie corrisponderanno col regio commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo centrale. Il regio commissario dopo di averne, ove occorra, completata l'istruzione, trasmetterà gli atti relativi al Ministero competente col proprio avviso.

Art. 4.

È data facoltà al regio commissario di ordinare ispezioni in tutti gli uffici amministrativi e politici delle dette provincie.

Egli provvederà ad una revisione straordinaria dei bilanci provinciali e comunali, affinché le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle provincie e dei comuni. Dovrà inoltre, a fine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali e i ruoli delle imposte comunali.

La revisione dei bilanci, delle tariffe e dei regolamenti suddetti e la compilazione dei ruoli potranno essere affidate a Commissioni speciali, scelte nei modi, che il regio commissario stimerà più opportuno, secondo le varie esigenze locali. Le decisioni di tali Commissioni saranno definitive.

Art. 5.

Nella revisione ordinata dall'articolo precedente sarà provveduto, perchè la tassa sulle bestie da tiro e soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino.

Nell'applicazione della tassa sul bestiame, i regio commissario provvederà perchè in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tassa.

Art. 6.

Il regio commissario, con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'art. 4, procederà

alla revisione dei bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio e alla compilazione dei ruoli delle tasse relative.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla promulgazione del presente decreto il regio commissario trasmetterà al Governo un progetto di unificazione dei debiti comunali e provinciali a fine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degl'interessi.

Art. 8.

La diminuzione di spese derivanti dai provvedimenti indicati nei precedenti articoli sarà destinata ad una corrispondente diminuzione delle tasse locali di ciascuna provincia o comune.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua promulgazione e da quel giorno il regio commissario darà corso agli atti preparatori per la sua attuazione.

Tuttavia i provvedimenti finali e definitivi a cui tendono gli articoli 4, 5, 6, non avranno esecuzione se non dopo che il presente decreto, presentato al Parlamento, sarà convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1896.

UMBERTO.

RUDINI
BRANCA
PERAZZI
GIANTURCO
GUCCIARDINI.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare sull'ordine del giorno al signor senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Il giorno 11 di questo mese, due ministri del Ministero presieduto dall'onor. Di Rudini, hanno presentato al Se-

nato un progetto di legge così intitolato: « Lavori e provviste per le linee in esercizio delle reti ferroviarie. Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

Siamo al giorno 28, e non abbiamo ancora veduta nessuna relazione su tale disegno di legge; quindi io credo che il Senato sarà d'accordo con me nel desiderar qualche schiarimento in proposito, affinché si sappia se la responsabilità di questo fatto dipenda dall'Ufficio centrale, oppure da altre cagioni.

Senatore CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Presidente dell'Ufficio centrale, chiamato ad esaminare il progetto di legge, richiamato ora dal senatore Brioschi, dirò che, l'Ufficio centrale, udito il ministro dei lavori pubblici, fece una discussione sommaria, ed a maggioranza venne alla seguente deliberazione:

« Siccome si sarebbe richiesto molto tempo per poter partitamente esaminare le gravissime questioni sollevate dalla discussione del progetto di legge, non dubitando che il ministro abbia sufficienti facoltà per provvedere ai lavori veramente urgenti, l'Ufficio centrale invita il Ministero a ripresentare il progetto di legge alla ripresa dei lavori parlamentari ».

Questa fu la deliberazione che prese la Commissione da me presieduta, e ne leggerò il testo esatto appena mi sarà portato.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io rappresento, dirò, la minoranza della Commissione che ha in esame il disegno di legge, appartengo cioè a quella minoranza che avrebbe desiderato che il progetto venisse in discussione subito.

Ho preso la parola perchè mi pare di essere in certo modo impegnato dallo avere io stesso, nell'occasione che il senatore Brioschi domandava che fosse stabilito l'ordine del giorno, pregato il Governo che il progetto per le spese ferroviarie si discutesse, perchè mi pareva che fosse necessario, anzi urgente il farlo.

L'onor. presidente del Consiglio allora, molto cortesemente, disse che questa era già una cosa intesa, poichè quel progetto, presentato d'urgenza dal ministro Perazzi, dovevasi ritenere

compreso fra quelli che devono necessariamente entrare nell'ordine del giorno.

Nella discussione del progetto fatta negli Uffici, e anche nell'Ufficio centrale, furono espresse opinioni in senso diverso.

Si credeva da taluni che esso venisse a vulnerare le convenzioni vigenti con le Società. Altri invece, con me, si erano formato un concetto assolutamente diverso.

Noi sapevamo che vi erano lavori di tale urgenza, che il sospenderli era pericoloso per l'esercizio delle ferrovie, o almeno molto dannoso, e mi pareva che fosse nostro obbligo di approvare le proposte, elaborate con diligente amore, dal Ministero.

Nella discussione si sarebbe poi potuto vedere se qualche riserva, o qualche modificazione, si fosse dovuta fare al progetto di legge.

Questa divergenza di vedute si mantenne nell'Ufficio centrale.

Allora si chiamò il ministro dei lavori pubblici, il quale venne subito e diede delle spiegazioni, il cui risultato fu che la maggioranza si determinò per la sospensione del progetto di legge, e, malgrado la insistenza della minoranza, non si è potuto portare il progetto stesso alla discussione del Senato.

Allora ci siamo dovuti limitare a pregare l'onor. ministro di dire in che modo a quei lavori, pei quali effettivamente era dannosa la sospensione, egli avrebbe provveduto.

Egli ha risposto mandando una esposizione di fatto per parte dell'Ispettorato generale, che afferma la necessità di alcuni lavori urgenti, ed indica anche il modo come vi si potrebbe provvedere, e con ciò si toglierebbe per verità l'urgenza al presente progetto.

Ma i fondi accennati non sono effettivamente applicabili ai lavori, ai quali si dovrebbe mettere mano, se non facendo uno storno di fondi.

Credo che il ministro troverà modo di fare ciò, sotto la sua responsabilità, perchè anch'egli è convinto dell'urgenza dei lavori di cui trattasi.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Io ho poco da aggiungere ai chiarimenti forniti dal presidente dell'Ufficio centrale, e dal senatore Gadda, ma tengo a scagionarmi da ogni pos-

sibile dubbio che io abbia potuto mancare di diligenza in questa questione. Mercoledì sera ebbi l'invito di intervenire in seno all'Ufficio centrale del Senato, e v'intervenni giovedì alle tre; in tale seduta diedi con tutta la diffusione che mi fu possibile, i chiarimenti che gli egregi membri dell'Ufficio centrale credettero utile avere.

In seguito a questa seduta il senatore Gadda ed il senatore Saredo mi espressero il desiderio che il Ministero rispondesse per iscritto ad alcuni quesiti e io ho pregato alla mia volta che questi quesiti mi venissero per iscritto formulati. La lettera che li conteneva mi venne consegnata al termine della seduta del Senato di venerdì, ed io domenica mattina consegnai al senatore Gadda la risposta formale, ben inteso scritta. Io veramente il giudizio del Governo su questa questione non ebbi mai occasione di esporlo, perchè fui chiamato in seno all'Ufficio centrale solo per fornire chiarimenti di fatto.

Potrò avere errato senza volerlo, ma certamente ho cercato di dare i chiarimenti più esatti che nella materia potessi dare.

Ora l'onor. Gadda ha aggiunto qualche altra cosa che mi pare entri un po' nel merito della questione.

Ebbene io sono disposto ad entrarci perchè sono agli ordini del Senato, ma non mi pare sia questa la sede per farlo, ad ogni modo il Governo, se per avventura il Senato non discuterà questa legge, terrà il massimo conto delle raccomandazioni che il senatore Gadda gli ha fatte.

Io spero che ciò valga, in quanto da me dipende, a tranquillare l'onor. senatore Gadda.

Con ciò spero aver dimostrato che da parte mia in tutto questo, per quanto ho potuto, non sono venuto meno a quella diligenza e deferenza che oggi e sempre devo portare al Senato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Noi ci troviamo in questa condizione, di non poter sapere a chi attribuire la colpa dell'arenamento di questo progetto di legge.

Ma io non posso non dire all'onorevole ministro dei lavori pubblici che vi sono due pesi e due misure. Una delle ragioni per le quali abbiamo qui discusso e non abbiamo votato la

inchiesta ferroviaria, che non era d'iniziativa ministeriale, e non era passata a traverso tutti gli stadi, l'onorevole ministro dei lavori pubblici la conosce come la conosco io, ed è questa: che il primitivo concetto di questa legge veniva dall'altro Ministero. In altri termini, il padre di questa legge è il senatore Saracco, uno dei più grandi amministratori di lavori pubblici che vi siano.

Ora è lui che ha fatto gli studi necessari per questo progetto; questo studio del senatore Saracco è stato poi riveduto e ristudiato ancora dall'altro nostro collega il senatore Perazzi. Di più il progetto di legge ebbe, fortunatamente per lui, un eccellente relatore alla Camera dei deputati, nella persona dell'onor. Rubini, che ha scritto una relazione che è una delle più belle che si possano scrivere in proposito.

Il progetto di legge è stato votato dall'altro ramo del Parlamento; ed io credo che il ministro avrebbe dovuto procurare a che l'Ufficio centrale conducesse a termine il suo lavoro.

Ora il ministro ha detto: quando mi hanno chiesto qualche schiarimento io l'ho dato. Non è questo. Era l'iniziativa del ministro che ci voleva in questo caso; e sotto questo punto di vista non posso essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, e naturalmente vedo che di volta in volta, caso per caso, si fa quello che si vuole.

Noi qui abbiamo una legge che io credo molto importante in fatto di lavori pubblici, ebbene, abbiamo un ministro il quale ci dice: mi sono state rivolte delle domande, io ho risposto, credo di non avere altro da fare e me ne lavo le mani; ecco tutto.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo che devo essere stato poco chiaro, poichè il senatore Brioschi dà alle mie parole un'interpretazione che certo non era nel mio pensiero; io anzi ho tenuto a dimostrare che nemmeno di un minuto ho ritardato i lavori dell'Ufficio centrale e credo che tutti i componenti dell'Ufficio centrale mi debbano rendere testimonianza di ciò.

Io vorrei chiedere al senatore Brioschi come e quando avrei potuto influire sull'Ufficio centrale che non aveva ancora nominato il rela-

tore; e non so se l'ha nominato nemmeno ora. Quale pressione potevo io esercitare, dico pressione nel senso largo della parola, per affrettare la discussione di questa legge? È l'Ufficio centrale che è in possesso di questo studio; io non potevo che fornirgli tutti gli elementi di fatto da lui richiesti aggiungendo, come feci, che sebbene da pochi giorni assunto al Ministero dei lavori pubblici, ero pronto a discutere la legge come ero stato pronto a dare gli schiarimenti; e oggi ancora dichiaro all'onorevole Brioschi, che se domani il Senato mettesse all'ordine del giorno questo progetto di legge io sono pronto a sostenerne la discussione.

Ma all'Ufficio centrale dissi anche di più; interrogato sul merito del progetto di legge, dissi che, per parte mia, nelle sue linee generali il progetto di legge l'avrei difeso. Non poteva naturalmente però precludermi *a priori* ogni facoltà di proporre, nella discussione, delle modificazioni ad un progetto di legge che non è mio, che non è nemmeno del mio diretto predecessore, e che, come ha detto Brioschi, è uno dei più importanti nella materia che riguarda il contratto vigente tra lo Stato e le Società; non poteva cioè tagliarmi la via a qualunque modificazione, a qualunque aggiunta potesse nel corso della discussione presentarsi opportuna.

Ma, ripeto, ho sempre detto che io era a disposizione del Senato, come sono pronto ancora adesso a discutere il progetto di legge. Io prego il senatore Brioschi di non voler vedermi colpevole nè di negligenza, nè di malavoglia; ho sempre risposto prontamente a quanto mi è stato domandato.

Richiesto se alcuni lavori urgenti che potessero essere necessari in questi mesi da adesso a novembre si sarebbero potuti compiere con altri fondi, ho fatto ricercare lo stato di fatto attuale dei fondi disponibili e l'ho esposto per iscritto all'Ufficio centrale che ha preso quelle deliberazioni che nella sua saggezza ha ritenute opportune.

Quindi ancora una volta mi permetto chiedere all'onorevole Brioschi che cosa io potevo fare per modificare questo andamento, e prego l'onorevole Brioschi a non volere ricercare in me, una colpa che proprio non c'è.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Qui non si tratta di colpa, ma effettivamente si tratta di chiarire come stanno le cose, perchè si veda chi debba avere la responsabilità del ritardo.

L'onorevole ministro dice che egli si è prestatato, e difatti l'ho detto anch'io, a venire nell'Ufficio centrale ed ha dato quegli schiarimenti che credeva di poter dare.

Non possiamo certo fargli colpa se, ministro da pochi giorni, di fronte ad un progetto di legge così importante, poteva sentire dei dubbi.

Ma effettivamente la sua condotta nell'Ufficio centrale, è stata tale che ha avuto per risultato l'arenamento del progetto; perchè dopo che il ministro è venuto all'Ufficio centrale ed ha inteso quali erano i desideri e le eccezioni di alcuni dei membri dell'Ufficio stesso, egli ha chiarito in modo l'animo suo, che subito dopo quella maggioranza dell'Ufficio centrale che ancora non si era formata contro il progetto, si è formata subito; ed il mio carissimo amico Cannizzaro ricordo che disse a me: avete inteso il signor ministro? Bisogna assolutamente che non approviamo quel progetto di legge, perchè non è matura la sua preparazione; vi sono delle verificazioni che il ministro deve fare.

L'osservazione era naturale e giusta; ma intanto il fatto è quello che è, e la minoranza che desiderava la discussione sollecita del progetto, certo non avrà colpa alcuna del forzato ritardo. Dirò di più; le cose sono andate in un modo molto anormale. L'onorevole ministro disse: mi hanno fatto dei quesiti ed io ho risposto. Ma qui si erano invertite le parti.

L'onorevole Saredo ed io facevamo un quesito. Noi dicevamo, vi sono dei lavori di una grande urgenza che non potete sospendere; a questi come provvedete?

Ed il signor ministro rispose: ma quali sono questi lavori?

Era lui che lo chiedeva a noi.

Siccome effettivamente le trattative si facevano alla buona come si fa tra persone leali e di buona volontà, abbiamo cercato corrispondere a quella domanda del ministro e per parte nostra abbiamo accennato a ciò che ne pareva il vero. Quanto a me ho detto quello che sapeva, ossia che mi parevano urgenti alcuni rifacimenti

di binari, e i lavori occorrenti al movimento fra Genova e Milano.

Ma era il ministro, era lui che doveva sapere quali erano i lavori di urgenza, ed era lui che doveva rispondere alla nostra domanda come vi avrebbe provveduto.

A ciò non ha ancora corrisposto, ed anche oggi non risponde completamente, perchè dice soltanto che vi provvederà. Ma la risposta che ha dato per iscritto l'Ispettorato generale, e che il ministro ci ha trasmessa, viene a confermare quello che dicevamo noi, che vi sono dei lavori che non si possono differire.

Questo è il fatto, e mi tengo sicuro che per quanto dipenderà dal ministro egli provvederà d'accordo coll'onor. ministro del Tesoro alle opere urgenti; ho fiducia che lo farà.

Non posso dissimulare che avrei desiderato che il ministro avesse prontamente riconosciuta l'urgenza delle opere contemplate nel progetto.

Riconosco che in questo non ha colpa nessuno, perchè certamente nessuno vi ha posto cattiva volontà.

Ma giacchè l'onor. Brioschi ha voluto che si mettessero le carte in tavola, ho dovuto, a mia giustificazione, dire quello che mi riguardava.

L'altro giorno io insistetti per far mettere all'ordine del giorno questo progetto di legge. Avrei fatto una figura puerile, se dopo quella domanda, non avessi spiegato, a mia giustificazione, come andarono le cose.

Ho creduto di dare al Senato queste spiegazioni, onde possa anche valutare lo stato dell'animo mio, e come io sia dolente del ritardo che il progetto di legge di cui trattasi ha dovuto subire.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo venia al Senato se domando la parola per una terza volta, ma dopo le parole dell'onorevole senatore Gadda è necessario che io mi giustifichi ancora.

L'onorevole senatore Gadda ha detto: Spettava al ministro d'indicare quali fossero i lavori urgenti. È questione d'interpretazione di parole ed è bene che c'intendiamo.

L'onorevole senatore Gadda nel seno dell'Ufficio centrale parlò di lavori il cui ritardo avrebbe potuto produrre dei pericoli. Ora nella

risposta ai quesiti che io per iscritto consegnai alla Commissione, è detto chiaramente che di lavori i quali potessero produrre pericoli, ritardandoli, non c'erano che i rifacimenti dei binari di corsa, i quali importavano una spesa di un milione e mezzo, cifra che il Governo aveva già a sua disposizione. Su questa questione, dei lavori necessari il cui ritardo può essere pericoloso, siamo quindi al coperto. Quanto a lavori urgenti intendiamoci. Il senatore Gadda ha detto lavori urgenti dal punto di vista delle necessità del traffico.

Ora io chiesi al signor senatore Gadda quali fossero nel suo apprezzamento questi lavori urgenti; e non vedo in ciò nulla di irregolare. Questa è una questione di apprezzamento. Taluno può credere certi lavori tanto urgenti da non poter aspettare tre mesi, che altri non ritiene tali.

E se io quindi feci tale domanda al senatore Gadda fu per potergli dare in merito ai lavori da lui reputati urgenti schiarimenti interessanti e precisi.

Infatti l'onorevole Gadda accennò allora ai lavori della stazione di Milano, i quali sono interessanti per Milano direttamente e anche per Genova, in causa del rigurgito, per così dire, dei vagoni da Milano su Genova.

Ebbene io risposi all'onorevole Gadda che alcuni lavori urgenti per un importo di 800 o 900 mila franchi sono già in corso di esecuzione, e per essi già ci sono i fondi. Che gli altri lavori non si potrebbe in ogni modo arrivare in tempo a farli per la fine di settembre, epoca in cui v'ha maggior affollamento di traffico a Milano; perchè anche votando la legge, ora, siamo alla fine di luglio, in un mese e mezzo questi lavori di cui mancano ancora i progetti esecutivi non potrebbero essere compiuti.

Riguardo poi ai binari, su cui insiste l'onorevole Gadda, ho detto già che, occorrendo in caso di necessità, c'è un fondo di un milione e mezzo, somma certamente rispettabile, destinata al rifacimento dei binari in acciaio.

Aggiunsi di più, sempre in risposta a quei quesiti, che se apparissero proprio urgenti alcuni lavori, c'è anche un fondo di 3 milioni e mezzo, sul materiale mobile, e già altre volte storni vennero fatti da questo fondo a quello degli aumenti patrimoniali, e su scala impor-

tante. È bensì vero che vennero fatti per legge, ma se assolutamente questi lavori non si potessero rinviare a novembre, cercherei insieme col ministro del Tesoro di studiare provvedimenti di questo genere.

Io credo di avere con ciò risposto sufficientemente perchè l'Ufficio centrale si rendesse conto esatto della questione.

In questa questione, lo credano gli onorevoli senatori, poichè non è mio costume dire una cosa diversa dal mio pensiero; in questa questione non volli affatto ritardare la discussione di questa legge.

E d'altronde chi mi obbligava ad assumere la paternità di questa legge? Avrei potuto far cosa assai semplice se lo avessi voluto; avrei pregato i colleghi di consentire a ritirarla.

Non ho fatto questo e lo dico subito, onorevole Brioschi, perchè credo che a novembre questo progetto deve diventare legge dello Stato nelle sue linee generali, per risolvere le questioni che esso riguarda.

Ma se anche lo discutessimo ora, crede ella che il risultato sarebbe stato differente? Modificazioni bisognerebbe introdurre certamente.

È impossibile che un nuovo ministro, per quanto sia deferente all'autorità dei suoi predecessori, non abbia un'idea sua in una legge di tanta importanza.

Ora basterebbe qualunque piccola modificazione, per arrivare ad un risultato perfettamente uguale al rimandare la legge a novembre. Lo dico a cuore aperto. Non mi si faccia una colpa; non è nell'indole mia di cercare delle vie traverse per ottenere un determinato fine. Il Senato giudicherà le mie parole come crederà, ma si affidi alla loro sincerità.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Non ho che una parola da dire, ed è questa: che secondo me, il rispetto ad un voto dato dalla Camera doveva influire sull'animo del ministro.

Il voto della Camera era chiarissimo ed era impossibile averne uno diverso dopo la relazione scritta dal deputato Rubini. Nella discussione avvenuta alla Camera il ministro attuale non mi pare che abbia parlato; certamente non ha parlato contro, quindi si poteva supporre che fosse annuente.

Ora io non posso approvare la condotta del

ministro perchè, o doveva ritirare il progetto di legge se lo riteneva cattivo, oppure cercare di far prevalere le proprie idee se, pur ritenendolo buono, non lo credeva del tutto conforme ai suoi intendimenti. Egli invece si è limitato a rispondere alla Commissione che i fondi per i lavori vi erano, ma desiderava gli si indicassero quali lavori erano veramente urgenti. Quindi, ripeto, non posso approvare la condotta del Ministro.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia ».

Prego i signori senatori di non volersi allontanare dall'aula, perchè si procederà questa sera stessa alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 218).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le rendite delle opere di beneficenza e delle altre fondazioni esistenti in Sicilia, indicate all'art. 1 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 e che erano vincolate a favore del fondo per i danneggiati dalle truppe borboniche, meno quelle aventi scopo di culto, sono vincolate per un decennio dalla data della presente legge a favore degli ospedali del luogo.

In quei comuni dove non vi sono ospedali, le rendite predette sono destinate, pure per un decennio, alle congregazioni di carità locali,

perchè le eroghino in medicinali e sussidi a favore degli infermi poveri.

(Approvato).

Art. 2.

Nei comuni dove esistono più ospedali l'assegnazione delle rendite suddette sarà fatta a favore dell'ospedale principale mediante decreto del Regio Commissario civile per la Sicilia.

Le rendite delle istituzioni che profitano a più comuni saranno ripartite dal predetto Regio Commissario fra gli ospedali e le congregazioni di carità interessati in proporzione della popolazione dei comuni stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Per le opere di beneficenza ed altre fondazioni già svincolate e che anteriormente alla data della pubblicazione della presente legge hanno contratto mutui con atto pubblico o scrittura privata regolarmente registrata, allo scopo di soddisfare gli eventuali debiti verso l'Amministrazione del Tesoro in dipendenza del decreto dittatoriale suddetto, il decennio, di cui all'articolo 1, incomincerà a decorrere dal giorno dell'estinzione dei detti mutui, con obbligo di destinare a tale scopo tutte le rendite svincolate.

(Approvato).

Art. 4.

Gli Istituti che per l'art. 100 della legge 17 luglio 1890 sono rimasti vincolati verso il Tesoro per debiti arretrati, vengono liberati da tale vincolo.

I crediti che il Tesoro vanta verso i medesimi sono devoluti agli ospedali od alle congregazioni di carità del luogo.

Questi computeranno innanzi tutto le annualità nella estinzione dei crediti loro ceduti dallo Stato, e quindi incomincerà a loro favore il vincolo di cui all'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le rendite state riscosse dalle opere di beneficenza ed altre fondazioni dopo l'attuazione dell'art. 100 della legge 17 luglio 1890 e prima

dell'entrata in vigore della presente, ma che non siano state altrimenti erogate o che non si trovino vincolate per lo scopo di cui all'art. 3 della presente legge, sono destinate immediatamente per gli scopi di cui all'art. 1, salvo a scomputarle alle fine del decennio.

(Approvato).

Art. 6.

La riscossione delle somme dovute dalle opere di beneficenza ed altre fondazioni, come agli articoli predetti, sarà fatta nell'interesse rispettivamente degli ospedali e delle congregazioni di carità, colle forme e nei modi delle imposte dirette; e ciò in base al disposto dell'art. 1 della legge 5 aprile 1865, n. 2226.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per stabilire le norme speciali per l'accertamento delle rendite e per le modalità della loro riscossione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma » (N. 220).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 220).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane o qualunque altro ente,

dei cui beni il Demanio ha preso possesso o notificato la presa di possesso, in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, ancorchè la presa di possesso sia stata sospesa o il possesso dismesso, e per le quali al 18 giugno 1896, data della presentazione di questa legge, non penda giudizio di merito innanzi ai tribunali ordinari o alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando credano di aver diritto di contrastare la presa di possesso od opporsi per qualsiasi ragione all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, potranno farlo esclusivamente in via amministrativa, chiedendo al Governo del Re di conservare in tutto o in parte i loro beni.

La domanda al Governo del Re dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Il Governo del Re provvederà in sede amministrativa, e contro il suo provvedimento sarà ammesso ricorso straordinario al Re, udito il Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 12, n. 4°, della legge coordinata in testo unico con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166, serie 3^a.

Contro tale decisione non è ammesso alcun reclamo neppure davanti l'autorità giudiziaria.

I giudizi di merito che a tutto il 18 giugno 1896 si trovavano pendenti davanti ai tribunali ordinari o davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato seguiranno il loro corso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ad alcuni componenti lo Ufficio centrale ripugnava veramente la disposizione di quest'articolo, che non lascia agli enti che si credono pregiudicati, altra risorsa che il ricorso al Re.

Però le dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia persuasero la maggioranza dell'Ufficio centrale a proporre l'approvazione di questo articolo di legge. Io però prego il ministro a voler ripetere qui quelle dichiarazioni che soddisfecero la maggioranza dell'Ufficio centrale ed in seguito alle quali si astenne dal proporre emendamenti a quest'articolo I.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mariotti.

Senatore MARIOTTI. Vorrei fare due raccomandazioni al ministro di grazia e giustizia: la prima si attiene agli archivi e alle cose d'arte

e di pregio che sono possedute dalle confraternite.

Con questa legge molti beni delle confraternite vanno dal demanio alla Congregazione di carità. Gli archivi, che contengono documenti di grandissima importanza, dovrebbero andare, a mio avviso, all'archivio di Stato; gli oggetti d'arte alle gallerie ed ai musei. In qualunque modo, fin d'ora pregherei il ministro che di tutte queste cose si facesse un inventario, se già non è tardi, acciocchè si possano conservare e, all'occasione, chiederne conto ai possessori di esse.

L'altra raccomandazione riguarda la trasformazione delle confraternite.

Con questa legge si fa un gran beneficio a Roma; ma se ne farà uno maggiore se il Ministero si adopererà a trasformare tutte le confraternite.

Dal 1890 in poi, cioè dalla pubblicazione della legge, non si è fatto nulla. Impedimenti di ogni specie vi furono, perchè i possessori dei beni delle confraternite si adoperano per tenerli, o per poterli riavere in caso siano stati tolti a loro di mano per pessima amministrazione.

Qui potrei citare molti esempi; potrei parlare di maneggi occulti e palesi per ridare in ballia e a vantaggio di pochi un patrimonio che appartiene a tutti i marchigiani in Roma, maneggi fortunatamente vani, mercè del vigore di eccelsi cittadini. Potrei parlare della confraternita di San Giovanni decollato, la quale fu sciolta, ma invano; perchè dipoi hanno fatto tanto quei signori che la possedevano, che hanno ripigliato i beni.

A che serve la confraternita di San Giovanni decollato? Lo scopo suo era quello di assistere i condannati a morte.

Questa confraternita fu abolita dal Codice penale. Se uno va in quel luogo vede una bella chiesolina e un chiostro non meno bello; ma è preso subitamente da una tristezza ineffabile, perchè in quel chiostro sono nientemeno sepolti seimila uomini, ai quali è stato mozzato il capo.

Là sono sepolte tutte le persone che in più secoli hanno lasciata la vita sul patibolo. I documenti, che quivi erano, furono portati all'archivio di Stato. È la storia degli ultimi momenti di ciascuna di quelle seimila persone. E là si trova la fine di Giordano Bruno, la fine

pietosa di Beatrice Cenci, e tante altre cose di singolare e melanconica importanza.

Questo solo si è potuto fare, cioè assicurare i documenti storici; ma i beni sono ancora posseduti e goduti dall'arciconfraternita. Mi pare che sia venuto il tempo di trasformarla secondo che vuole la legge. Il medesimo si potrebbe dire di tante altre.

Il Ministero si renderà benemerito della esecuzione della legge più di colui che fu il promotore della legge stessa. In Italia (pare impossibile!) quasi tutti coloro che l'hanno governata, hanno avuto gran cura di mettere la loro firma su circolari, su regolamenti, su decreti, su leggi, quasi ch'è con questo avessero potuto andare alla posterità. L'esecuzione della legge sarebbe molto più utile, altrimenti anche di quella si potrà ripetere il detto biblico: *supra folium, quod ventu rapitur, ostendis potentiam tuam.*

COSTA, *ministro di grazia e giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io risponderò innanzi tutto all'onorevole relatore, nell'intento di ripetere le dichiarazioni che ho fatto in seno all'Ufficio centrale.

Il Senato sa che la formula della legge proposta dal Governo era assai diversa da quella che fu votata dalla Camera dei deputati.

La legge proposta dal Governo riteneva che il disposto dell'art. 11 della legge del 1890, col quale si erano indemaniati i beni delle confraternite, implicasse una vera trasformazione, fatta fin d'allora dalla legge direttamente; in modo che nessuna controversia potesse sorgere, salvo che su questo punto: se fossero o se non fossero arciconfraternite, fraterie, congregazioni, ecc.

La pratica ha invece dimostrato, - od almeno i tribunali hanno creduto di dover dichiarare, - che la parola della legge non aveva risposto al pensiero del legislatore; donde una valanga di controversie di difficilissima soluzione, dirette a vedere se queste confraternite fossero o no soggette, quanto ai loro beni, all'indemanamento.

Decisioni definitive se ne ebbero però pochissime; mentre molte furono le cause iniziate senza neppure la certezza della giurisdizione, senza la certezza del procedimento; giacchè molte di queste confraternite ricorsero alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, altre all'autorità giudiziaria, mentre poi dal Consiglio di Stato furono rimessi i ricorsi all'autorità giudiziaria per pronunciare sulla competenza; rimanendo null'altro, permettetemi di dirlo, che confusione nell'applicazione di questa legge.

Parve al Governo che se ne dovesse uscire ritornando al primitivo concetto della legge del 1890, mercè una formula la quale stabilisse una vera conversione fatta direttamente dalla legge.

E col proporre tale formula, il Governo sapeva di non uscire da quelle vie che sono state percorse da tutti i paesi che si sono trovati davanti alla necessità di provvedere alla trasformazione di questa specie di enti; giacchè le legislazioni di tutti i paesi civili hanno appunto seguito il concetto di far fare direttamente dalla legge la trasformazione.

D'altronde, nella stessa nostra legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza vi è esempio di conversioni ordinate direttamente dalla legge; così che la proposta del Governo trovava fondamento nei principî stessi della nostra legislazione.

Ma vi ha di più. Un quarto d'ora fa il Senato ha votato una legge per la inversione dei beni delle opere dotazionali di Sicilia, progetto di legge che opera direttamente, - e senza possibilità di reclamo alcuno, - la trasformazione, cioè la destinazione delle rendite ad altro scopo di pubblica beneficenza.

Noi Italiani in genere, noi giuristi in ispecie, andiamo sempre a cercare - è lecito accennarlo - il pelo nell'uovo, perchè abbiamo sempre diffidenze contro la legge; e quindi siamo diligentissimi nel cercare guarentigie, le quali finiscono per riuscire pastoie tali da rendere le leggi inapplicabili.

Mossa da questo pensiero, la Commissione della Camera dei deputati, - transigendo da un lato e concedendo dall'altro, - trovò questa formula media di un diritto di reclamo il quale però non finisse per rendere impossibile l'attuazione della legge.

Fra i tre mezzi di reclamo sussistenti nel nostro diritto comune: - citazione davanti all'autorità giudiziaria; ricorso contenzioso alla IV Sezione del Consiglio di Stato; ricorso straordinario al Re, secondo la legge del Consiglio di Stato; - la Commissione scelse appunto

quest' ultimo come quello che, mentre assicurava una più pronta, una più facile soluzione, demandava la cognizione e la deliberazione a quella autorità, la quale più di ogni altra è competente a fare un apprezzamento delle tavole di fondazione a scopo di beneficenza.

Io però non nego che, volendo sottilizzare, si può dire che sul ricorso straordinario alla fin delle fini chi decide è il Governo del Re; perchè, se è vero che è d'uopo sentire il Consiglio di Stato, non è meno vero che il Governo del Re non è obbligato a seguirne il voto, e può, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, modificarlo. In realtà, adunque, si può dire che il giudizio è rimesso a quell' ente Governo, il quale ha un certo interesse nell'applicazione di questa legge.

Sotto questo aspetto io ho riconosciuto ragionevole lo scrupolo elevato in seno dell' Ufficio centrale, ed ho dichiarato, come ora dichiaro, che, essendo nell' intendimento del Governo di riprendere in esame la legge sulla giustizia amministrativa, la quale, - per consenso di molti, fuori e dentro questo consesso ed entro lo stesso Consiglio di Stato, - richiede qualche miglioramento; io do formale assicurazione che nell'esame di queste riforme si cercherà modo di dare una estensione maggiore al diritto di ricorso sancito da questa legge in materia di trasformazione delle confraternite di Roma; ed assumo l'impegno di circondarlo anche di quelle forme contenziose le quali valgano, anche nelle apparenze, a dare quella maggiore soddisfazione che pur troppo molti ricavano, non dal dire le proprie ragioni, ma dal dirle in una forma determinata.

Io spero che l' Ufficio centrale vorrà dichiararsi soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Rispondo ora all' onor. Mariotti.

L' onor. Mariotti ha espresso innanzi tutto un desiderio assai giusto, quello che sia conservato alla storia, all' arte, tutto ciò che vi può essere di prezioso nel patrimonio e negli archivi delle confraternite romane. Senonchè, l' onor. Mariotti deve ricordare che, con la legge del 20 luglio 1890, non essendosi tolta la personalità civile, la giuridica esistenza, a queste istituzioni, esse hanno diritto di conservare quella parte di patrimonio che non cade nella trasformazione. Certo, tutto ciò che è archivio deve andare soggetto a una discriminazione;

giacchè i documenti, le carte che possono riferirsi ai beni che si considerano indemanati, sono ora di proprietà della Congregazione di carità, la quale avrà un diritto e un' azione per rivendicarli. Ma tutto quanto invece si riferisce alla storia ed all' esistenza dell' ente, che non è soppresso, non credo si abbia diritto di toglierlo in forza di questa legge.

Non si preoccupi, però, onor. Mariotti, perchè noi siamo nel paese classico dell' editto Pacca, e qui sono in vigore tante altre disposizioni, le quali forniscono mezzi efficacissimi per garantire tutto ciò che di prezioso per l' arte e per la storia possono contenere gli archivi di queste confraternite.

Io non potrei dare una promessa formale, diretta, per quanto dalla mia amministrazione non dipende; ma certo posso, in nome del Governo, assicurare che l' interesse dimostrato dal senatore Mariotti per questi preziosi cimeli, è sentito non meno grandemente dal Governo, che porrà opera per assicurarli alla storia e all' arte del nostro paese.

L' onorevole Mariotti ha avuto anche ragione, quando ha voluto eccitare il Governo a favorire la trasformazione di moltissimi altri enti - che io mi permetto di chiamare parassiti - che esistono in quest' alma Roma, e che non hanno, disgraziatamente, sentito ancora l' influsso dei tempi moderni. Ma, pur riconoscendo esatto e giusto il pensiero dell' onor. Mariotti, debbo però declinare, per parte del Governo, la responsabilità di non avere fin' ora provveduto, sebbene da sei anni sia pubblicata la legge del 17 luglio 1890.

Come l' onorevole Mariotti sa, l' iniziativa della trasformazione degli enti di pubblica beneficenza diventati antiquati, e che più non rispondono ai bisogni del tempo, è lasciata alla Congregazione di carità e al Consiglio comunale. Sono essi che debbono prendere l' iniziativa, ed è soltanto quando essi vi manchino che spetta al prefetto di provocarla d' ufficio.

Io non voglio e non debbo dire, per riguardo a queste rappresentanze ed autorità, se alcuna di esse abbia, per avventura, mancato all' ufficio suo in quest' opera importantissima di trasformazione; ma debbo però constatare che nulla finora si è fatto, e che in tutti casi nei quali s' è scorta un' iniziativa o di trasformazione o di concentramento, tutto è poi caduto, per una

forza d'inerzia alla quale il Governo non ha potuto contrapporre una sufficiente forza di azione. Ed è naturale, d'altronde, che in una città dove tutto è storia, tutto grandezza di antichità, l'opinione pubblica si senta attratta alla conservazione di quanto può sembrare di quest'antichità, di questa grandezza, un segno, una prova, una dimostrazione; per modo che, ad esempio, noi abbiamo veduto sostenere davanti ai tribunali che l'istituto dei Catecumeni è un istituto vivo, fiorente, e degno dell'età moderna; e abbiamo veduto che questa tesi, autorevolmente svolta, ebbe il suffragio del Magistrato.

Ora, davanti a questo esempio, comprenderà l'onorevole Mariotti come il Governo si sia trovato impacciato, dirò così, nell'adempimento di un dovere, che pure crede imprescindibile. Però io posso dargli pegno che, per quanto dipende dal Governo, certo quest'opera non sarà trascurata; ed aggiungo che, per quanto questa opera di trasformazione e di rinnovamento della pubblica beneficenza si debba eseguire, pure vi si deve procedere con molta prudenza e con molta serenità.

Gli atti di concentramento, i quali non rispondessero alle aspirazioni, alla spinta della pubblica opinione, apparirebbero alla pubblica opinione atti di violenza; e nulla più di questo nuoce alla beneficenza, perchè, come tutti sanno, il timore di trovarsi di fronte a qualche atto del Governo che travisi l'intendimento dei benefattori, isterilisce tutte le fonti della beneficenza.

Quindi, procedere bensì all'esecuzione della legge; invitare bensì le autorità e le rappresentanze a fare il dovere loro; svecchiare bensì tutto ciò che non può più rispondere ad un interesse attuale della pubblica beneficenza; ma tutto questo vuol farsi con grande prudenza e con grande cautela, affinchè la trasformazione riesca di vera utilità.

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

Senatore SAREDO. Io ringrazio anzitutto l'egregio ministro guardasigilli delle dichiarazioni che ha fatto circa gli intendimenti del Governo del Re di presentare al Parlamento un progetto di legge che riformi l'attuale ordinamento della giustizia amministrativa nei suoi vari gradi, e cioè dinanzi alla Giunta provin-

ziale amministrativa e alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

Se utile e fecondo è il concetto a cui sono state ispirate le due leggi del 1889 e 1890 sulla giustizia amministrativa, è giuocoforza però confessare che, per un complesso di cause che qui è inutile esaminare, queste nuove due leggi non hanno prodotto tutti i benefici che si aveva il diritto di aspettare.

Ringrazio dunque l'egregio ministro della promessa di cui sono lieto di prendere atto.

Premesso questo, devo dire qualche parola sull'articolo primo e precisamente su quella parte dell'articolo stesso alla quale l'onorevole ministro s'è riferito, cioè il diritto di ricorso.

Dei tre rimedi normali che sono aperti ai diritti offesi, o che si credono offesi da un provvedimento preso dall'autorità amministrativa, cioè a dire, ricorso all'autorità giudiziaria, ricorso in via gerarchica amministrativa, ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, non se ne è adottato alcuno; si è scelto invece quello che per verità non fornisce le guarentigie di nessuno degli altri.

L'art. 1 del progetto infatti dispone: « È ammesso ricorso a termini dell'art. 12, n. 4, della legge coordinata in testo unico con regio decreto 2 giugno 1889 ».

Si tratta dunque del ricorso in via straordinaria. Nell'esame di questo ricorso sul quale si sente il parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, è limitata la competenza del Consiglio stesso a conoscere della legittimità del provvedimento amministrativo sul quale siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Quale la conseguenza? Questa; che le parti che vogliono ricorrere non possono investire il merito del provvedimento; devono impugnarlo, come ho detto, unicamente per illegittimità.

Quindi il Consiglio di Stato, esaminando col rigore della legge questo ricorso, potrà dire: in merito avrete tutte le ragioni possibili; è vero, il provvedimento è iniquo, il provvedimento è vizioso; se avessi ad apprezzarlo in via di fatto darei voto per l'annullamento. Ma qui siamo una specie di Corte di Cassazione amministrativa; non entriamo nella indagine dei fatti; esaminiamo solamente se il decreto ha i requisiti di legge, se è stato fatto nell'eser-

cizio della potestà conferita a chi lo ha emesso, e nei confini della legge; in una parola se è o no viziato d'illegittimità. Non si cerca più in là.

Per verità devo dirlo, e lo dico perchè un po' di parte ce l'ho avuta anch'io; si è cercato nel Consiglio di Stato di uscire un po' da questa strettoia della giurisprudenza che limitava così duramente il diritto di ricorso, a senso dell'art. 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato, e siamo arrivati con qualche sforzo ad accogliere il ricorso quando risulti la manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato; ma non oserei affermare che qui abbiamo applicata rigorosamente la legge. L'abbiamo allargata, mediante una benigna interpretazione, a beneficio dei ricorrenti; ma in verità non possiamo dire che siamo stati nei termini del concetto giuridico del ricorso per illegittimità.

Ora le dichiarazioni dell'onor. ministro, alle quali non contraddice il testo della legge, porterebbero a questo concetto, che sui ricorsi ai quali si riferisce l'art. 1 del presente disegno di legge, potrà il Consiglio di Stato a sezioni riunite mantenere quell'ampia interpretazione che corrisponde alla sua più recente giurisprudenza: si tratta nel caso presente d'una disposizione di *ius singulare*.

« Io non esagero certamente gli effetti di queste dichiarazioni ministeriali: comprendo benissimo che non valgono a vincolare il Consiglio di Stato; ma non è male che siano state fatte; tanto più che, come ho detto, siamo davanti a una disposizione di *ius singulare*.

Nel procedimento ordinario, quando ha luogo il ricorso, a sensi del n. 4 dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, vi dev'essere un provvedimento definitivo del Governo, con cui sia stato esaurito un procedimento amministrativo nel quale si è esaminato il merito: ma qui il provvedimento definitivo non c'è, o per lo meno quello che è emanato non è, nel senso delle nostre leggi, definitivo, perchè non è stato oggetto di alcun esame in ordine al merito; ma si va direttamente al Consiglio di Stato a sezioni riunite, per sola illegittimità, o per dir meglio, si va al Re che sente il Consiglio di Stato a sezioni riunite. Comunque sia, io ho chiesta la parola solamente per questo, per prendere atto della dichiarazione del ministro, nel senso della larga interpretazione della legge, nel senso,

cioè, che circa l'applicazione di questa disposizione sarà giusto ed equo mantenere quella larga interpretazione del ricorso in via straordinaria che il Consiglio di Stato ha adottata; per cui potrà ammettere anche il ricorso per manifesta ingiustizia.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ringrazio il ministro delle dichiarazioni che egli ha fatte, perchè il punto oscuro della legge, quello che allarmava molte persone e dentro e fuori della Commissione, è proprio quello che il ministro di grazia e giustizia ha toccato. Non è una questione di giurisdizione; si può intendere che si applichi a questo provvedimento che presenta tante difficoltà nella sua esecuzione, siccome l'onorevole ministro ha indicato, una procedura speciale e più spedita. Può spiacere, ma si può comprendere. Ma per lo meno bisogna che vi sieno gli elementi di una procedura. Ora, se nella esecuzione della legge per parte del Governo, quando alcuno si creda leso nei suoi diritti, non ha altra risorsa che ricorrere al Governo, cioè a quello stesso che non solo ha fatto la legge, ma l'applica, questa non è una procedura, è un fatto che può divenire anche una violenza, dappoichè non conviene dimenticare che nel così detto ricorso al Re, l'avviso del Consiglio di Stato è meramente consultivo, e il Governo ne tiene il conto che crede.

Questo ha ferito la coscienza di molte persone, e le rende meno propizie a questa legge, che d'altronde è una buona legge e deve considerarsi come un vero beneficio, perchè essa termina una questione che è antica quanto il secolo.

Lo stesso provvedimento nella stessa forma in più modesta misura, di un milione circa, fu stabilita per Roma dal Governo francese per evidenti necessità sociali, circa un secolo fa; fu ereditata e portata alla stessa misura di un milione e mezzo o due dal Governo pontificio; questo avrebbe dovuto passare al Governo italiano che accettò il bilancio pontificio quale era.

Il ministro Sella però se ne disfece. E allora per riparare a questo *deficit* a carico della miseria, se l'addossò il comune di Roma. Ma il comune di Roma degli oneri se ne addossò troppi e cadde sotto la pesante soma. E quando lo si dovè per necessità rilevarlo con la legge

del 1890, il carico della beneficenza di Roma ritornò allo Stato. Vi ritornò in modo provvisorio sotto forma di anticipazioni che non sono e non saranno mai restituite. E quindi dall'uno all'altro la questione non era stata mai risolta.

Ora questa è la prima volta che tale questione si scioglie, e si scioglie in modo razionale e duraturo; perchè si risolve bensì con un intervento parziale del Governo, ma soprattutto applicandovi un fondo *sui generis*, e che ha per la legge che lo ha costituito questa destinazione.

Quindi questa legge è un beneficio per tutti. Per lo Stato, perchè lo solleva dai due milioni che si erano ormai consolidati per la beneficenza di Roma, per la città di Roma perchè assicura per il futuro questo importantissimo servizio, e finalmente gli dà un assetto stabile. Ma, come io diceva, nel primo articolo vi è questa macchia oscura, che tiene in sospenso molti giudizi e molte coscienze.

È più una questione di principii che una questione la quale possa dare risultati pratici di grande importanza. Ma appunto perciò, e tanto più, bisogna tenerne conto, perchè evidentemente tutte le grandi Congregazioni hanno già fatto i loro passi per reclamare i loro diritti se ne hanno, e questi precedenti dalla legge sono rispettati.

Quelle Congregazioni che saranno sottoposte a questo nuovo regime, devono essere veramente il minor numero e forse le meno importanti. Ma ciò non monta; la questione sta tutta in ciò: se il Senato possa accettare questo principio e cioè che il Governo quando gli conviene possa al tempo stesso essere giudice e parte. E quindi debbo esprimere all'onorevole ministro la mia riconoscenza per avere egli stesso sollevato questa questione ed aver promesso di purgare questa buona legge da questa macchia che ne turbava l'armonia. Egli ci ha dato affidamento che provvederà perchè, pur mantenendo un procedimento spedito, simili questioni siano sottoposte alla giustizia amministrativa.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. All'onorevole Vitelleschi non debbo dire che una parola di ringraziamento per l'appoggio autore-

volissimo da lui dato alla legge. — All'onorevole Saredo posso rispondere con una sola parola: quando la legge ammette il rimedio del ricorso straordinario, è naturale, lo ammetta, così come questo rimedio è accettato dalla pratica attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho già letto. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente dichiarate esenti sia dall'autorità giudiziaria che dal Governo del Re in via amministrativa, potranno essere trasformate per decreto reale, udito il Consiglio di Stato, secondo i principii stabiliti dagli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890.

(Approvato).

Art. 3.

I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente, si intendono trasferiti direttamente in proprietà della Congregazione di carità liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti:

a) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte, alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore, dalle precedenti Amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del Codice civile;

b) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore;

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Io riconosco l'alta convenienza politica di quest'articolo, il quale devolve tutta la grande massa dei beni ecclesiastici della città di Roma alla sua beneficenza; ed anco approvo che la finanza d'Italia venga in parte in soccorso della stessa.

È un omaggio che dobbiamo alla grandezza

di questa nostra capitale; che non solo è capitale d'Italia, ma è la più grande città mondiale; questa che io chiamo non Roma, ma le Rome, cioè l'antica, l'imperiale, la medioevale, quella del Rinascimento, e la moderna.

Però colgo questa occasione per ricordare, da un lato, e per dirigere dall'altro una viva raccomandazione all'egregio ministro guardasigilli.

Ricordo, che trent'anni or sono fuvvi una legge, che nell'occasione dell'abolizione delle corporazioni religiose, attribuì ai comuni d'Italia la sola quarta parte dei beni delle loro corporazioni soppresse.

Però poscia sopraggiunse un'altra legge, cioè quella della liquidazione dell'Asse ecclesiastico, la quale ne sottrasse una parte, imponendo la tassa straordinaria del 30 per cento. Sicchè il 25 per cento fu ridotto al 17.50 per cento.

Eppure sono trent'anni, che i comuni d'Italia non hanno riscosso un obolo di questa quota loro devoluta; e ciò non ostante che il principale onere che gravava su questo patrimonio ecclesiastico fosse stato quello delle pensioni, le quali è da ritenere che siansi in gran parte estinte.

Ma vi ha di più.

Quante volte si è tentato dai comuni di ottenere la liquidazione di questa quota loro pertinente, i criteri elevati da parte della finanza dello Stato, sono stati questi: primo che la valutazione di questi beni dovesse farsi non in base al prezzo che lo Stato ha ricavato dalla loro vendita, o secondo i canoni ottenuti dalla loro censuazione; ma, secondo le dichiarazioni dei loro redditi che ne avevano fatto i titolari di questi beni nel 1864, quando venne loro imposta la tassa di manomorta del 4 per cento. Ora può facilmente comprendersi, che questo valore dichiarato è grandemente inferiore dell'effettivo, giacchè è a ritenersi *a priori*, che i titolari in quella contingenza fiscale abbiano dichiarato un reddito di gran lunga al di sotto del reale.

E fu questo il primo criterio della finanza. Un secondo criterio fu quello di doversi diffalcare da questo valore così attenuato la tassa di manomorta del 4 per cento; che si riscuote non ostante che le manomorte siano state abolite.

Un terzo criterio che si è adottato dalla finanza per la detta liquidazione, è stata un'altra deduzione di un 5 per cento per ispese di amministrazione; non ostante che quando si attribuiscono ai comuni i cespiti corrispondenti al quarto di questi beni, il Governo si esonera dalla correlativa spesa di amministrazione.

Ed è per questo che prego l'onor. guardasigilli, perchè interessandosi di questa vitale questione per tutti i comuni d'Italia, voglia risolverla dopo quasi un terzo di secolo, e secondo giustizia e con norme più razionali ed eque.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Guarneri ha risolledata la questione, della quale si è parlato in Senato, della devoluzione del quarto dei beni delle soppresse corporazioni religiose ai comuni dello Stato. L'onorevole Guarneri conosce perfettamente le disposizioni della legge 7 luglio 1866 e sa che due disposizioni diverse sono contenute nell'art. 35.

La prima riguarda i comuni della Sicilia; la seconda riguarda i comuni delle altre parti del Regno.

Per i comuni della Sicilia è detto che il quarto dei beni delle corporazioni soppresse doveva essere dato subito; effettivamente fu dato e si continua a dare.

Senatore GUARNERI. Neanche un centesimo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Salvo molte controversie di liquidazione, posso assicurare l'onor. Guarneri che la liquidazione e il pagamento dei beni delle corporazioni religiose viene eseguito dal Fondo per il culto. Per gli altri comuni del Regno non si è ancora cominciata nè devoluzione, nè liquidazione; perchè, - giusta la lettera e lo spirito della disposizione di legge che ho citato, - questa devoluzione si dovrà verificare quando, collo estinguersi delle pensioni, si sarà potuto ricostituire il patrimonio delle corporazioni, il patrimonio del clero regolare, rimasto in gran parte assorbito nei primi anni della applicazione della legge, per adempiere agli oneri dalla legge stessa imposti.

Però non è nuovo per il Senato, il concetto, ed anzi io stesso mi feci organo del desiderio che questo momento si avesse ad affrettare

mercè una disposizione legislativa, dopo che con una legge del 1892, della quale ha la responsabilità il mio amico e collega Luzzatti, lo Stato cominciò a prelevare una parte di quello che gli spetterà sul patrimonio del clero regolare, parte fissata dapprima in tre milioni, ed ora elevata a quattro milioni.

Si fu appunto di fronte a questa disparità di trattamento, cioè di fronte a questa anticipazione, che lo Stato ha prelevato, - valendosi meno della sua forza, che dell'impellente necessità dei suoi bisogni, - che io stesso, relatore del bilancio di grazia e giustizia, ho continuamente insistito, perchè si vedesse una volta di cominciare la liquidazione di quanto è dovuto anche agli altri comuni del Regno. Così che, non vi è dubbio che, trovandomi attualmente al Governo, ed avendo quindi una parte di responsabilità nell'applicazione di questa disposizione di legge, cercherò d'ottenere che essa abbia la sua completa e leale esecuzione.

Io spero che l'onor. Guarneri vorrà essere soddisfatto delle mie dichiarazioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Di questo articolo non si è parlato veramente nell'Ufficio centrale, ma un secondo velo mi è stato segnalato, da persone molto competenti, che rappresentano molti interessi e il giudizio di molti.

E siccome noi in fondo non rappresentiamo solo le opinioni dei colleghi, ma eziandio e principalmente rappresentiamo gl'interessi del paese, così ho creduto di doverne tenere parola all'onorevole ministro di grazia e giustizia, non fosse altro che per averne un qualche chiarimento.

È stato detto che se nel primo articolo si nega la voluta giustizia ai contendenti che sono interessati direttamente nel soggetto, nell'articolo 7 non se ne rende abbastanza ad una quantità di interessati che sono indirettamente colpiti da questa legge.

Si dice che il primo comma dell'articolo, facendo passare questi beni, liberi da ogni onere, e non tenendo conto di tutti indistintamente gli oneri che gravano sopra di essi, può essere nella pratica causa di grave ingiustizie. E che le limitazioni che a questa libertà sono state apposte dal comma seguente sono talmente ristretti che vi saranno dei grandi interessi lesi.

Io sottometto questo lamento, che ho inteso ripetere da persone autorevoli, al ministro di grazia e giustizia, perchè voglia dare qualche chiarimento in proposito.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Ringrazio l'onor. ministro guardasigilli delle assicurazioni e delle promesse che mi ha date; dichiaro però che era lungi dalla mia intenzione di aprire una discussione su questo argomento.

La prego poi di credere, che i comuni di Sicilia ebbero qualche anticipazione solo nel primo decennio a datare dal 1866, ma poscia per l'adozione di quei criteri ai quali ho accennato, se ne è chiesta la restituzione come di un indebito pagato e qualche volta si è anche pretesa la compensazione.

Questa è la verità.

Del resto torno a ringraziare l'onor. ministro di grazia e giustizia delle sue spiegazioni, e delle sue assicurazioni.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Quanto all'onor. Guarneri, siamo perfettamente d'accordo, parmi, perchè ho ammesso bensì che sono sorte contestazioni relative alle liquidazioni, ma il diritto dei comuni siciliani non fu mai contestato.

Reputo poi opportuno di dare alcune spiegazioni all'onor. Vitelleschi, intorno al comma dell'art. 3° di questa legge.

È d'uopo ricordare che, con la legge del 20 luglio 1890, (e con questa legge), non si sopprimevano le confraternite, ma soltanto si indebitavano i beni. Dunque, rimaneva vivo l'ente che poteva contrarre debiti, senza avere poi i beni con cui pagarli, e poteva fare dei debiti od accampare l'esistenza di debiti, prima ancora che il Governo avesse potuto mettere la mano sopra i beni.

Si fu per effetto di questa condizione di cose, che, nell'applicazione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, sorse davanti ai tribunali la contestazione se il Demanio fosse un successore a titolo singolare dei beni, oppure un successore a titolo universale dell'ente. E la giurisprudenza si è, senza esitanza, manifestata nel senso che fosse un successore a titolo singo-

lare dei beni, per modo che il Demanio non fosse tenuto a pagare se non quei pesi, i quali erano inerenti ai beni indemanati.

La sola questione che parve dubbia - dando luogo a contestazioni giudiziali, portate anche davanti alla magistratura superiore - fu quella relativa al giorno in cui la legge doveva ritenersi entrata in attività; perchè da alcune disposizioni regolamentari si poteva dedurre che non fosse entrata in attività il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa:

Altra contestazione sorse per determinare quale carattere di legittima esistenza dovessero avere questi oneri, questi debiti, per poterli ritenere legalmente accertati all'epoca in cui la legge era entrata in vigore.

Sul primo punto la giurisprudenza stabilì che la legge avesse avuto la sua applicazione nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, e che quindi i debiti posteriori a questa data non potessero pesare sui beni: e questo si applicò specialmente alle doti estratte e non pagate.

Quanto alla seconda questione, si procedette amministrativamente con molta larghezza di criteri, tanto che il Demanio si assunse il pagamento di oneri che, a stretto diritto, avrebbero dovuto essere caricati alle confraternite. Citerò, ad esempio, le pensioni dovute agli impiegati di queste confraternite, pensioni che, per verità, a rigore, non avrebbero mai potuto ritenersi pesi inerenti ai beni; eppure ciò fu ammesso anche amministrativamente.

Per cui, mercè la disposizione dell'articolo 3, si scrivono in questa legge i responsi di una giurisprudenza ormai assodata; con un riscontro legislativo perfetto nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose, nella quale con disposizioni tassative è detto che non sarebbero riconosciuti i debiti, gli oneri e qualunque altra passività se non in quanto avessero acquistato data certa, e non già dal giorno della pubblicazione della legge, ma bensì dal giorno in cui era stato presentato il primo progetto sulla soppressione, e cioè dal 18 gennaio del 1864.

La disposizione dell'articolo 3 quindi è conforme ai precedenti legislativi, ai principî e alla giurisprudenza.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. La legge lascia insoluto un punto, sul quale desidererei qualche spiegazione.

L'indemanamento e la presa di possesso delle confraternite, non portano come l'indemanamento dei beni delle corporazioni religiose, la soppressione della personalità giuridica delle confraternite stesse.

Dico questo, perchè la questione si è presentata al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha ritenuto che malgrado l'indemanamento anche di tutti indistintamente i beni di una confraternita o altro corpo morale, se la legge non dichiara espressamente che l'ente rimane soppresso, questo conserva la sua personalità giuridica. Nel caso presente la legge non si spiega veramente, ma credo che questo debba essere il suo concetto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non vi è dubbio, e questo l'ho detto alcuni momenti sono.

Senatore SAREDO. Dunque gli enti qui contemplati conservano la loro personalità giuridica?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Questo si deduce dalla testuale disposizione dell'articolo 11 della legge del 1890, la quale disposizione dice: « Sono indemanati i beni delle confraternite ».

Dunque si tolgono i beni, ma si lasciano vivere le confraternite. La frase è molto diversa da quella usata nella legge del 1866, nella quale è detto che « le corporazioni perdono la personalità civile ». Là gli enti hanno cessato di vivere civilmente; qui gli enti continuano a sussistere, sebbene i loro beni abbiano subito una trasformazione, abbiano avuto, cioè, un'altra destinazione.

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. La questione è sorta precisamente sotto l'impero della legge 17 luglio 1890. In sostanza si diceva: quando voi togliete ad un ente tutti i beni che possiede, posto che i corpi morali sono essenzialmente enti patrimoniali, che ne avviene di questi enti, ai quali

avete tolto ogni ragione di essere col fatto di averli intieramente spogliati?

Ebbene, il Consiglio di Stato interrogato in proposito, ha risposto: questi enti conservano nondimeno la loro personalità giuridica, perchè nessuna disposizione di legge li ha espressamente soppressi.

Così la legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose all'art. 1 disse formalmente che cessava in loro la personalità giuridica. E la questione è importante; perchè è vero che queste confraternite sono private dei loro patrimoni, ma continuando esse a vivere, possono ricevere lasciti e donazioni, e quindi quel patrimonio di cui ora sono private, può ricostituirsi. Dunque l'indemanamento che si fa ora non li priva della loro personalità, e son lieto delle dichiarazioni fatte al riguardo dal ministro guardasigilli, che riconosco pienamente conformi alla lettera e allo spirito della legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ripeto che dubbio non ci può essere; ma se occorresse una parola di schiarimento, questa parola sta nella legge, perchè riconoscendosi con l'art. 6 la facoltà e la capacità di possedere certi locali destinati all'esercizio del culto, necessariamente si riconosce la personalità giuridica degli enti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Alla Congregazione di carità di Roma è assegnata una annualità di L. 100,000 sul bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, oltre quella di L. 80,000 che attualmente percepisce.

Detto Fondo è definitivamente esonerato dall'assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo che passa a carico del bilancio della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 5.

Ove le rendite degli Enti di cui all'art. 1 calcolate al momento della consegna alla Congregazione di carità, non ascendano ad annue L. 600,000, il Tesoro dello Stato corrisponderà la differenza alla Congregazione stessa non oltre però la cifra massima di 300,000 lire all'anno. Le somme che saranno annualmente disponibili nel bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, dopo che siano state soddisfatte le spese ordinarie e straordinarie e dopo che il Consiglio d'amministrazione abbia provveduto alle erogazioni di suo istituto, e salvo il disposto del precedente art. 4, dovranno gradualmente essere versate alla Congregazione di carità per rilevare il Tesoro dello Stato dall'obbligo di cui al presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Sono esclusi dalla assegnazione alla Congregazione di carità gli edifici che alla data della presentazione di questa legge trovansi destinati al servizio del culto e finchè venga loro conservata questa destinazione. Venendo a cessare tale destinazione anche detti edifici si intendono devoluti alla Congregazione di carità per gli scopi stabiliti dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 e dalla presente.

L'ente al quale tali edificii sono lasciati per il servizio del culto è tenuto a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Qualora non vi provveda e sia promosso giudizio di espropriazione, si farà luogo senz'altro alla devoluzione come sopra stabilita in favore della Congregazione di carità, salvo a questa l'obbligo di soddisfare all'esattore i tributi privilegiati a termine dell'art. 1962 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 7.

Gli oneri che gravavano le Confraternite di Santa Lucia del Gonfalone e di San Rocco a favore delle chiese parrocchiali omonime, nella misura strettamente necessaria, ed in ogni caso non oltre quella in cui attualmente sono corrisposti, sono trasferiti a carico del Fondo

speciale di beneficenza e religione della città di Roma.

(Approvato).

Art. 8.

Coi redditi assegnati alla Congregazione di carità dalla presente legge, la medesima manterrà gli assegni attuali per il ricovero di San Cosimato, per la cura dei bambini poveri di età inferiore ai sette anni, per gli ospizi marini, per le sale di allattamento e ricovero, per le sale di maternità. Provvederà inoltre, nella misura opportuna e nei limiti della rendita disponibile, agli scopi di beneficenza di cui nel bilancio 1890 del comune di Roma e pei quali non è assegnata dal seguente art. 11 una speciale dotazione.

(Approvato).

Art. 9.

A titolo di contributo a favore della beneficenza pubblica romana sono assegnati:

a) una somma annua di L. 500,000 a carico del Tesoro dello Stato;

b) la somma di L. 600,000 annue a carico del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma corrispondente alla somma destinata attualmente al servizio delle pensioni dei regolari di mano in mano che si renderà disponibile per effetto della cessazione delle pensioni medesime.

(Approvato).

Art. 10.

Per dare esecuzione alle disposizioni del precedente articolo, nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro sarà stanziata a favore della beneficenza pubblica romana una somma di L. 1,100,000 la quale verrà progressivamente diminuita, fino a L. 500,000, di altrettanta somma quanta rimarrà in ciascun anno disponibile in seguito alla graduale estinzione delle pensioni, alle quali è attualmente assegnato il fondo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente salvo il disposto dell'art. 11 della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

L'annuo contributo come sopra stabilito in L. 1,100,000 è così ripartito:

L. 770,000 all'istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti;

» 200,000 all'Orfanotrofo di S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane;

» 100,000 alla Società degli asili infantili;

» 11,500 agli Asili infantili israelitici;

» 18,500 all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata.

Rimane a carico dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di provvedere con la somma sopraccennata anche al pagamento delle lire 122,240 annue costituenti la rata dovuta già dal comune di Roma al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano per la estinzione del mutuo contratto a favore dell'Istituto di S. Spirito.

(Approvato).

Art. 12.

Coll'attuazione della presente legge cessa di avere effetto l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, per quanto riguarda l'obbligo delle anticipazioni ivi stabilite a carico dello Stato.

Però il maggiore stanziamento, oltre le lire 1,100,000 indicate nell'art. 6 della presente legge, esistente nel bilancio passivo del Tesoro del 1896-97 per il servizio di anticipazioni in dipendenza dell'art. 11 della legge per Roma, è destinato a provvedere alle spese che si presentassero indispensabili fino all'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi della beneficenza pubblica romana.

Il credito per le somme anticipate dal Tesoro dello Stato in esecuzione dell'art. 11 della legge predetta è annullato.

(Approvato).

Art. 13.

Le doti a carico dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti sono trasformate ed invertite per lo scopo di beneficenza proprio dell'istituto che ne è gravato, salvo per le doti già concesse e non ancora pagate.

(Approvato).

Art. 14.

All' Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spedalità in conformità alle leggi in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto reale disposizioni transitorie che assicurino l'esigenza di detta spedalità fino a che sarà approvata la legge prevista dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Ringrazio, prima di tutto, della risposta che ha dato al primo articolo il ministro guardasigilli.

Ora vorrei ringraziarlo similmente di una risposta, che spero favorevole, e che si attiene all' art. 14.

L' art. 14 dice :

« All' Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spedalità in conformità delle leggi in vigore ».

Nessuna cosa più giusta che per ogni persona, che da qualunque parte d' Italia venga a Roma, e ammalata soggiorni in qualche ospedale, l'Amministrazione degli ospedali abbia il diritto di avere il rimborso dai comuni donde ogni persona proviene.

Ma nella campagna romana, dove tutto è singolare, ognuno ha visto, in certi tempi, moltitudini di contadini tagliare il fieno, mietere il grano, fare insomma tutte le operazioni campestri e massimamente nei mesi più pericolosi, nei quali la febbre consuma questi contadini togliendo loro la vita o menomandola di molto. Ora per tutti questi contadini, che annualmente vengono nella campagna romana, e senza dei quali la campagna romana sarebbe un deserto, io dico, è possibile di ammettere quello, che fino ad ora non si è ammesso mai per questa gente, cioè che i paesi poveri donde partono quelle moltitudini in ogni anno, debbano pagare la spedalità? Non logorano qui la loro vita? Non perdono la salute per lavorare questa campagna a profitto della gente del comune di Roma?

Io prego il ministro, che per virtù del secondo comma di questo articolo ha facoltà molto larghe, di dirmi qual' è il suo pensiero. Che sentimento lo guiderà equamente nella determi-

nazione della spedalità che si vorrebbe fissare con l' art. 14?

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Sul medesimo argomento su cui ha chiamata l'attenzione l'onorevole Mariotti, l'Ufficio centrale mi aveva dato l'incarico di domandare al ministro guardasigilli alcune dichiarazioni se si potesse riparare ai gravi inconvenienti che l'onor. Mariotti ha rilevati. Debbo informare il Senato che tutte le provincie che mandano operai nella campagna romana, hanno fatto pervenire all'Ufficio centrale i loro reclami con petizioni abbastanza vive; esponendo che sarebbero fortemente gravate se dovessero pagare la ospedalità degli operai che vengono a lavorare in questo comune e che vi si ammalano.

Nell'Ufficio centrale fu molto discussa questa questione, e fu notato che realmente si devono distinguere le colonie temporanee, che lavorano in un dato comune, dai soli passanti.

Noi abbiamo fiducia che per mezzo del decreto che determinerà le norme colle quali saranno calcolate queste spedalità si potrà rimuovere l'inconveniente cennato, considerando come residenti in Roma coloro che vi vengono e vi si fermano qualche tempo per compiere lavori.

Su questo richiamo l'attenzione dell'onor. guardasigilli, e spero che egli vorrà dare delle spiegazioni, che eliminino l'allarme di molti comuni, i quali avendo letto questo articolo, hanno concepito timori forse maggiori della realtà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non credo che sarà difficile nel regolamento di fare a questo riguardo una cernita, fra i diversi casi. Perchè è giusto che si provveda, perchè la povera gente che lavora qui per parecchi mesi dell'anno e che per ciò stesso può considerarsi, durante quel tempo, come facente parte della popolazione della città, sia soccorsa allo stesso modo di questa. Ma nel tempo stesso se la disposizione di quest'articolo si respingesse in modo assoluto, non si farebbe bene, giacchè uno dei gravami degli ospedali di Roma è appunto questo e cioè che i paesi vicini mandano

per la strada ferrata, sui carri e come possono, i loro malati a curarsi negli ospedali di Roma.

Bisognerà quindi trovar modo nel regolamento di conciliare l'una cosa e l'altra e far giustizia di questo abuso.

Il soggetto mi da qui occasione, di farmi l'eco di un'osservazione già fatta dall'Ufficio centrale, e cioè di domandare all'onorevole guardasigilli, come è che anche in questa legge si è mantenuta la eccezione per le Congregazioni provinciali; che una volta si chiamavano nazionali, quando la nazione non c'era; ma oggi la parola vera è *provinciali*. E come tali per la loro esenzione esse rappresentano una delle forme meno giustificate di regionalità, perchè io non comprendo come nella capitale del Regno vi siano dei provinciali, i quali si sottraggono alla legge. Se la legge comune vuole che a Roma non ci siano più confraternite, non capisco perchè ci siano delle confraternite le quali non appartengono nè alla Germania, nè alla Francia, ma che sono italiane e stanno a Roma.

Io non sono molto tenero di queste trasformazioni. Esse per lo meno dovrebbero essere fatte con grande ponderazione e misura, perchè se presentano dei vantaggi hanno pure il loro grande rovescio. Credo anzi che la beneficenza sia meglio lasciarla fare a ciascuno come l'intende. Ma non è di ciò che si tratta. Quando in tempo utile ho sostenuto questa tesi non sono stato ascoltato. Ma appunto perciò, io domando come è che vi sono due giustizie, una per Roma l'altra per le provincie.

Nè io chiedo ciò perchè desidero la loro morte. No, ma io domando all'onor. ministro se quando lo Stato fa dei grossi sacrifici, e quando lo stesso ceto di persone in Roma è colpito a morte per provvedere alla beneficenza di Roma, che è la capitale del Regno e che perciò si estende ai regnicoli tanto quanto ai cittadini, perchè si debbono esagerare questi sacrifici, e perfino violentare la giustizia a riguardo degli uni per conservare agli altri un privilegio ingiustificato?

A me pare che si potrebbe per lo meno invitare queste congregazioni privilegiate a contribuire alla beneficenza di Roma e più particolarmente all'ospitalità in ragione dei provinciali che vi sono accolti e curati, così si otterrà che per lo meno esse contribuiscano alle spese della ospitalità.

Io non sollevo obiezione all'art. 14 ma non ho gran fede nei risultati che esso darà. Il modo che io vi propongo è omai più pratico ed anche più razionale. Ed infatti se una provincia ha qui una istituzione locale di soccorso, perchè andargli a domandare altri fondi per l'ospitalità a titolo di rimborso? È l'istituzione che dovrebbe naturalmente provvedere.

Io quindi non saprei abbastanza, a nome della giustizia, nell'interesse dei poveri ed anche della finanza dello Stato, raccomandare all'onorevole ministro perchè voglia prendere in considerazione queste osservazioni che hanno fatto parte della relazione dell'Ufficio centrale, e sulle quali io sono tornato ad insistere.

È pur troppo noto che è stata questa eccezione alle confraternite provinciali che principalmente ha fatto scendere il milione e mezzo previsto a poco più di L. 400,000, onde il gravame dello Stato e tutto quel che ne è conseguito. Il modo proposto offrirebbe anche il vantaggio di riparare ad una ingiustizia, senza danno d'alcuno, anzi col vantaggio della beneficenza.

Il riparare una ingiustizia è già qualche cosa. Perchè pur troppo anche la giustizia è messa qualche volta a dure prove per ragioni politiche. Ma anche questo si tollera fino ad un certo punto. Una donna di molto spirito ha detto che la politica era la prudenza della giustizia; ma non deve diventare quella dell'ingiustizia.

Io mi auguro che con questo mezzo si possa definitivamente risolvere questa questione e portare quello che ancora manca alla sistemazione della beneficenza, specialmente per la parte ospitaliera di Roma.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'ora tarda non permettendomi di sviluppare, come si meriterebbero, i due gravi argomenti trattati dagli onorevoli Mariotti e Vitelleschi, debbo limitarmi a rispondere alcune parole, che varranno, credo, a rassicurare l'uno e l'altro.

È verissimo che gli ospedali di Roma ricevono, senza corrispettivo, chiunque si presenti può dirsi, alla loro porta; e ciò senza domandare non solo la provenienza, ma neppure il nome.

Vero è però altresì che il municipio di Roma non paga per i cittadini romani che si trovano fuori. Tutte le volte che è richiesto del rimborso delle spese di spedalità dalle altre provincie nelle quali vi sarebbe tale obbligo, il municipio di Roma ha adottato un metodo molto semplice: non risponde.

La questione non è da porre però su questo terreno; la questione è questa, che gli ospedali di Roma, per la loro fondazione, sono sempre stati ritenuti ospedali mondiali. Come cattolica era la Sede religiosa, cattolica era anche la beneficenza, cioè mondiale.

A questo concetto della cattolicità della beneficenza bisogna ormai porre un freno; perchè altrimenti potrà verificarsi precisamente quell'abuso a cui accennava l'onor. Vitelleschi, che cioè da alcune provincie limitrofe si mettano in istrada ferrata quei malati che sono in condizione da poter viaggiare, per farli ricevere e curare gratuitamente negli ospedali di Roma.

D'altronde, il principio del rimborso delle spese di spedalità è riconosciuto dal diritto comune e da un articolo della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed il riconfermarlo in questa legge è stato giusto, equo e doveroso.

La questione sta adunque nella misura.

Ora, io posso assicurare l'onor. Mariotti che il Governo, nell'emanare questo regolamento, che la Camera dei deputati gli delegò di fare (poichè l'onor. Mariotti sa che quel comma dell'art. 14, non si trovava nel disegno ministeriale), il Governo, ripeto, terrà conto della specialissima condizione di cose alle quali l'onorevole Mariotti ha accennato, col richiamare l'attenzione su quelle popolazioni che fanno in Roma una emigrazione temporanea a scopo di lavoro. Io credo che il concetto possa essere molto facilmente concretato, togliendo l'obbligo del rimborso della spedalità, quando si verificano queste condizioni: che si tratti di emigrazione temporanea a scopo di lavoro; che questa emigrazione abbia una certa durata; e che la malattia, per le speciali condizioni del clima, sia stata contratta precisamente nell'occasione del lavoro. Verificandosi questi estremi, parmi possa essere ragionevole il fare una eccezione alla regola del rimborso; sicchè, mantenendo il regolamento entro questi limiti, anche gli abi-

tanti dei comuni degli Abruzzi, delle Marche e dell' Umbria, potranno essere soddisfatti.

D'altronde in questa materia della spedalità, involgente questioni aspre e difficili, abbiamo tuttora in Italia tante legislazioni, quante sono le regioni nelle quali anticamente era divisa. Chè anzi abbiamo qualche cosa di più, e cioè abbiamo perfino il rimborso della spedalità di fronte allo straniero, rimborso che, toccando specialmente gli emigranti temporanei dalle provincie venete, porta un onere tale da prostrare le condizioni economiche di quella regione. Trattasi adunque di questione che deve essere accuratamente studiata e risolta; così che io mi auguro che il regolamento da emanarsi abbia una vita temporanea, a mo' di semplice esperimento che giovi appunto anche ad agevolare l'assestamento definitivo di questa importantissima questione.

Ma la questione della spedalità ha dato occasione all'onorevole Vitelleschi di riproporre al Senato l'antica e, ben può dirsi, uggiosa questione delle confraternite nazionali.

L'onorevole Vitelleschi sa quanto tale questione sia stata studiata e discussa anche nella preparazione di questo disegno di legge. Ed io che in siffatto studio ebbi qualche parte, ho creduto che, per ora, di questa questione il progetto di legge attuale non dovesse occuparsi.

Io ho fatto questo ragionamento: queste confraternite nazionali hanno scopi di mutuo soccorso, ed hanno scopi diversi di beneficenza.

Sotto il punto di vista del mutuo soccorso, è bene che esse siano sottratte a qualsiasi applicazione della legge in discussione.

Sotto il punto di vista delle opere di pubblica beneficenza, giova considerare che o fanno opere di beneficenza che non si fanno da altre istituzioni di beneficenza romane, — e allora le confraternite nazionali giovano ai propri comprovinciali, senza pregiudizio della beneficenza romana; o esercitano una beneficenza che già si opera da altre istituzioni romane, — ed allora esse sottraggono alle istituzioni romane quel tanto dei propri comprovinciali che ne profittano.

Vi è quindi in questi casi duplicità di beneficenza, con vantaggio della beneficenza direi provinciale, ma anche con esonero della beneficenza locale.

L'unica questione vera è quella della spedalità, appunto perchè — per quanto io so — non vi

è alcuna confraternita nazionale che abbia uno spedale proprio; nè credo ve ne sia alcuna la quale curi ammalati o invii medicine a domicilio.

Ora, sotto tale aspetto, queste confraternite profitano della beneficenza ospitaliera locale, senza spendere denaro proprio. Evidentemente quindi lucrano della beneficenza locale, ed a mio modo di vedere - non voglio impegnare in questo la parola del Governo - lucrano indebitamente.

Io credo quindi che ragioni di giustizia e di convenienza consiglierebbero uno studio speciale ed accurato di tutte queste istituzioni per vedere se quelle confraternite così dette nazionali profitino indebitamente della beneficenza romana.

Compiuto questo studio, credo che, indipendentemente dalla legge speciale, si potrà provvedere, giacchè la legge generale sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'art. 91, dice soggette a trasformazione le confraternite.

Laonde, si potrà benissimo nelle vie amministrative - secondo il diritto comune vigente - provvedere a che sia stabilita un'equa ripartizione di beneficenza, in modo che tanto la nazionale, quanto la locale concorrano a vantaggio degli ospedali di Roma.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 14 che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Il capitale corrispondente alle L. 600,000 del Fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'art. 9 della presente legge sarà devoluto, appena libero, per L. 100,000 di rendita alla Società per gli Asili infantili, e per il rimanente all'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti, a rate di L. 100,000 ciascuna, di mano in mano che rimarrà libero.

Del pari saranno devoluti alla Congregazione di carità i capitali corrispondenti alle rendite di cui agli articoli 4 e 5, man mano che saranno liberi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato or ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Domanda di interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente domanda d'interpellanza rivolta al ministro delle finanze:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onor. ministro delle finanze sul modo come crede di provvedere, perchè l'industria della brillatura del riso, non sia minacciata di essere pressochè uccisa dalla concorrenza che, a causa della differenza nella tariffa tra il riso grezzo e quello brillato, sta per sorgere al confine dell'impero austro-ungarico.

« MASSARUCCI ».

Prego l'onor. ministro guardasigilli di volerla riferire al suo collega delle finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia (N. 216):

Votanti	68
Favorevoli	53
Contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 218):

Votanti	68
Favorevoli	55
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 LUGLIO 1896

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220):

Votanti	68
Favorevoli	50
Contrari	17
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214);

Approvazione della Convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir (N. 215);


Provvedimenti per la liquidazione del credito fondiario del Banco Santo Spirito (N. 219);

Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli (N. 213);

Arredamento e miglioramento degli istituti universitari di Torino (N. 212);

Modificazioni alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci (N. 210).

La seduta è tolta (ore 19 e 30).



CIV.

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il senatore *Massarucci* svolge la sua interpellanza diretta al ministro delle finanze sull'industria della brillatura del riso — Vi risponde il ministro delle finanze e il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Senza discussione rinviarsi allo scrutinio segreto i due progetti di legge: *Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214); Approvazione della Convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir (N. 215)* — Discutesi il progetto di legge: « *Provvedimenti per la liquidazione del credito fondiario del Banco Santo Spirito* » (N. 219) — Parlano il senatore *Lampertico* ed il ministro guardasigilli — Si approva l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e si rinvia l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Discutesi il progetto di legge: « *Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli* » (N. 213) — Prendono parte alla discussione generale i senatori *Lampertico, Fusco*, i ministri della pubblica istruzione e del Tesoro, il relatore *Faina* ed il presidente del Consiglio — Posto ai voti l'ordine del giorno, proposto dalla Commissione, non è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto, che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione e previa dichiarazione del relatore senatore *Faina*, che ritira il relativo ordine del giorno, si rinvia allo scrutinio segreto il progetto di legge per l'arredamento ed il miglioramento degli Istituti universitari di Torino (N. 212) — Si discute il progetto di legge: « *Modificazioni della legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca del sindaco* » (N. 210) — Parlano i senatori *Guarneri, Saredo*, relatore, il presidente del Consiglio ed i senatori *Gadda e D'Alì* sull'opportunità di discutere tale progetto — Il Senato non approva la proposta sospensiva del senatore *Guarneri*, nè quella di rinvio ad altra seduta del senatore *D'Alì* — Non ha luogo discussione generale e si approvano tutti gli articoli del progetto — Il senatore *Lampertico* propone un saluto ed un augurio al presidente del Senato — Vi si associa il senatore *Bonvicini*, il quale propone pure di mandare un saluto al senatore *Cavalletto* ammalato — Discorso del presidente del Senato accolto da vive acclamazioni e da grida di viva l'Italia! — Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi — Il presidente proclama il risultato delle votazioni; i progetti risultano tutti approvati — Il presidente avverte che i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15. e 20.

Sono presenti tutti i ministri.

Il senatore, segretario, *COLONNA-AVELLA* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Rileggo una domanda di interpellanza che già annunciai ieri diretta al ministro delle finanze, e così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onor. ministro delle finanze sul modo come crede di

provvedere, perchè l'industria della brillatura del riso, non sia minacciata di essere pressochè uccisa dalla concorrenza che, a causa della differenza nella tariffa tra il riso grezzo e quello brillato, sta per sorgere al confine dell'impero austro-ungarico.

« MASSARUCCI ».

Prego il signor ministro delle finanze di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Accetto l'interpellanza e son pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato lo consente, do facoltà al senatore Massarucci di svolgere la sua interpellanza.

Non essendovi obiezioni, ha facoltà di parlare il senatore Massarucci.

Senatore MASSARUCCI. I signori senatori avranno ricevuto due memorie o petizioni, presentate dai brillatori di riso italiano, ed io ritengo che parecchi dei miei onorevoli colleghi le avranno lette.

In ogni modo a me sembra che debba essere preso in qualche considerazione lo stato in cui v'è a trovarsi quest'industria, e sia quindi giusto che una voce qui in Senato si faccia eco di quelle giuste domande, acciò il Governo cerchi per quanto è possibile di tutelare una industria che in Italia ha già un discreto sviluppo ed era sul punto di aumentare.

In seguito alla tariffa doganale che fa pagare L. 7.50 al quintale il riso greggio, che s'introduce in Italia dall'estero, e che fu applicata dal Governo ad esclusivo beneficio dell'agricoltura, i brillatori sono naturalmente ridotti ad esercitare la loro industria col solo prodotto del nostro suolo.

Attualmente vi sono centocinquanta stabilimenti di maggiore o minore importanza, ma che pure danno lavoro a 5 o 6000 persone fra operai, facchini, carrettieri ed altri.

Uno dei paesi in cui il prodotto italiano è preferito tanto per la sua bontà intrinseca, quanto per la maniera perfetta con cui viene brillato, è l'Austria-Ungheria.

Ora che cosa accade?

Accade che nel trattato di commercio col l'Austria-Ungheria non essendosi tenuto conto,

come si sarebbe dovuto, della differenza che veniva a stabilirsi nel dazio d'introduzione fra il riso grezzo e quello brillato, si verifica che mentre il riso grezzo per entrare nell'Impero austro-ungarico paga soltanto L. 0.95 il quintale, quello brillato paga invece L. 4.50, con una differenza, come si vede, di L. 3.30 circa al quintale.

Ora gli speculatori austriaci hanno pensato giustamente, che tenuto conto della differenza che passa fra i due dazi d'introduzione, possa convenir loro d'impiantare dei grandi stabilimenti al confine per brillare il nostro riso grezzo e quindi venderlo a prezzo molto più basso, che loro può permettere il pagamento di soli 95 centesimi di dazio d'introduzione, di fronte alle L. 4.50 che debbono pagare i nostri industriali.

Certo il calcolo è giustissimo da parte loro. Ma quale ne sarà la conseguenza per noi?

Forse quella di avere una maggiore concorrenza fra gli acquirenti del genere grezzo di cui potrebbe avvantaggiarsi la produzione italiana?

Io mi permetto di credere invece che accadrà tutto il contrario; inquantochè, mentre attualmente sono centocinquanta gli esercenti la industria della brillatura del riso, che in qualche modo debbono farsi della concorrenza, in quanto che ciascuno ha necessità di far lavorare il proprio stabilimento, quando due terzi di essi, per mancanza della materia prima, avranno dovuto chiudere il monopolio del riso italiano cadrà tutto in mano dei brillatori austriaci, i quali potranno benissimo pagare 95 centesimi ed averci anche sopra un beneficio tale da mettersi in concorrenza con quel poco che si brillerà in Italia e distruggere così ogni esportazione.

Io non conosco perfettamente le clausole del trattato di commercio fra l'Austria e noi, ma credo che esso non permetta l'imposizione dei dazi di esportazione; nè certo, tenuto conto dei desideri che si sono manifestati qui in Senato e della promessa fatta giorni sono dall'onorevole ministro delle finanze, io oserei chiedere una cosa simile a vantaggio dei brillatori; però credo che un qualche altro mezzo si possa escogitare per incoraggiare quest'industria, che lasciata a se stessa andrebbe a spegnersi.

Io mi rivolgo quindi all'onorevole ministro

delle finanze, non per suggerirgli questo mezzo, ma perchè voglia con benevolo intendimento studiare la cosa acciò questa industria, ora così fiorente, non abbia a perire con danno non solo dell'economia pubblica, ma anche dell'erario.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. L'onor. Massarucci si è fatto eco dei lamenti dei brillatori di riso, che erano stati già esposti a me; ma io credo che, bene esaminati i fatti, l'apprensione di cui si è fatto eco l'onor. Massarucci debba molto scemare.

In Italia la brillatura del riso, in cifra tonda, ascende a 230,000 tonnellate. Di queste 200,000 si consumano in Italia, e l'esportazione totale non è che di 35 a 36,000 tonnellate, delle quali solo 10 o 11,000 vanno in Austria-Ungheria, cioè meno del terzo della nostra esportazione totale, ed appena la ventitreesima parte della totalità della nostra produzione.

Basta questo fatto per dimostrare che non è a temere che le fabbriche si chiudano, e che gli operai restino sul lastrico, perchè ora non si tratta che di una diminuzione di una ventesimaterza parte, qualora pei nuovi opifici austrò-ungarici dovessimo perdere quel mercato.

Oltre di che le oscillazioni dei consumi sono tali che anche questa ventesimaterza parte potrà essere facilmente assorbita da altri paesi.

Infatti abbiamo un'esportazione progrediente nell'Argentina, e se questa esportazione si svolgesse ancora, basterebbe essa sola a compensare la perdita per la diminuita esportazione nell'Austria-Ungheria.

Quanto al numero degli operai, nella memoria di cui ha tenuto conto l'onor. senatore Massarucci, e che era nota anche a me, si parla di 7000 operai.

Avendo fatto raccogliere i dati nel modo più diligente mi risulta che ammontano a soli 1400.

L'onor. Massarucci ha detto anch'esso che si arriva a 5 o 6000, tenendo conto dei facchini, dei carrettieri, e di tutti quelli che provvegono ad industrie diverse.

Dunque da quello che ho già detto il Senato può arguire che non si tratta di alcun grosso

interesse minacciato, e per cui occorra un pronto provvedimento del Governo.

Ma veniamo alle domande specifiche e ai rimedi.

Il male come si è detto non c'è, è in proporzioni piccolissime, ma se ci fosse quali sarebbero i rimedi?

I brillatori del riso domandano una di queste tre cose: o un dazio di esportazione, o un premio di esportazione, o il ritorno al regime precedente, il regime della libera importazione del riso estero.

Ora l'onorevole Massarucci ha egli stesso riconosciuto che i trattati non ci permettono il dazio di esportazione, e molto meno il premio di esportazione. Dunque non resterebbe che il ritorno all'antico regime. Ma il ritorno all'antico regime fu combattuto, perchè era dannosissimo alla produzione del riso. E bisogna tener conto che contro 1400 operai che sono impiegati nelle brillature, vi sono alcune centinaia di migliaia di operai impiegati nella coltivazione del riso; per cui anche se vogliamo discutere la questione esclusivamente dal punto di vista degli interessi degli operai e delle loro mercedi, gli interessi dei coltivatori del riso rispetto agli interessi degli operai brillatori stanno come cento ad uno.

Ora non potendosi adottare nessuno dei tre provvedimenti che dai brillatori s'invocano, io non saprei in qual modo potrei accogliere i loro desideri. Io non posso far altro che seguire la questione, vedere insomma se si presentasse qualche modo di giovare alla brillatura, e se dovesse sorgere qualche danno molto più significativo di quello che apparisce al presente.

Io credo che il rimedio sia uno solo, quello di cercare di creare altri sbocchi, perchè creando altri sbocchi all'esportazione quella lieve differenza che può essere riscontrata nell'esportazione dall'Austria-Ungheria potrebbe essere largamente compensata, e questa io credo che sia la via più corretta, perchè gioverebbe a tutti e non nuocerebbe a nessuno.

Ora, in ordine d'idee generalissimo, cioè di seguire lo svolgimento dell'industria della brillatura, e di vedere se è possibile di fare qualche cosa, per agevolare gli sbocchi, io accetto volentieri le raccomandazioni dell'onorevole Massarucci, ma debbo dichiarare nettamente che sui tre punti dei quali i brillatori fanno

oggetto delle loro domande non potrei accontentarli in nessun modo, ed è bene dirlo apertamente, innanzi alla maestà del Senato, acciò non si creino agitazioni.

Senatore MASSARUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARUCCI. Io aveva precedentemente dichiarato che dubitavo se in forza dei trattati fosse possibile dare soddisfazione ai desideri dei brillatori nel modo da loro richiesto. Però l'onor. ministro mi insegna che non c'è trattato, per quanto ben studiato, il quale non lasci qualche lacuna, tale da poter alla circostanza dar campo di venire in aiuto, anche indirettamente, a delle industrie paesane.

Quanto poi al rimedio che egli suggerisce ai nostri brillatori di cercare, cioè, altri sbocchi, è cosa facile a dirsi, ma nel caso concreto impossibile ad effettuarsi.

Quando voi avrete loro tolto la possibilità di lavorare il riso italiano, bisognerà che chiudano per forza i loro stabilimenti! Lavorare il riso d'estera provenienza non è possibile, perchè con sette lire e mezzo di dazio d'introduzione al quintale il riso dall'Asia, dalle Indie e da altre parti non entra più. Basterà consultare la statistica delle dogane per rilevare che, mentre prima dell'imposizione di questo dazio, se ne introducevano per brillarlo delle migliaia di tonnellate all'anno; ora si sono ridotte ad una media annua di cinquanta o sessanta tonnellate; accadrà quindi come sopra dicevo, che questi stabilimenti dovranno chiudersi non per mancanza di sbocchi, ma per mancanza di materia prima che verrà assorbita tutta dall'estero.

Io credo dunque essere necessario che il ministro delle finanze, anche da questo lato, consideri la cosa, perchè altrimenti succederà che, per avere voluto troppo favorire l'agricoltura; si finirà col farle in realtà un danno.

Del resto io per ora son costretto accontentarmi delle dichiarazioni che ha fatte il ministro, ed ho fiducia che egli nella sua alta intelligenza, saprà trovare qualche provvedimento, perchè questi industriali che rappresentano una parte eletta del paese; di cui cercano mantenere alto il nome con un'industria che, come si vede, gli stranieri c'invidiano, possano essere messi in condizione da non perdere, tra breve, il frutto del loro lavoro, dei loro studi e dei loro capitali.

BRANCA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, ministro delle finanze. Io debbo bandire dall'animo dell'onorevole senatore Massarucci un dubbio che gli rimane, che, per parte mia, per verità, non posso comprendere.

Come è possibile che manchi la materia prima? Del riso che si produce in Italia, come ho dimostrato, sette ottavi si consumano in Italia. L'ipotesi del senatore Massarucci quale sarebbe? Che l'estero per nuove brillature domandasse tanto risone greggio all'Italia, che questa materia prima dovrebbe diventare scarsa, ma questo sarebbe già un fatto molto benefico, perchè importerebbe una grossa esportazione di una materia prima che appartiene all'Italia, nè i brillatori ci perderebbero, perchè questo rialzo della materia prima dovrebbe avvertirsi, in Austria, in modo assai più sensibile che in Italia. Infatti, il dazio di 95 centesimi per quintale all'introduzione del riso in Austria di cui ha parlato, già rappresenta un 4 per cento di maggior costo per i produttori austro-ungarici; poi vi sono i trasporti.

Dunque, se si verificasse questa grande esportazione di materia prima, la conseguenza sarebbe una sola, che i prezzi del riso si eleverebbero tanto all'interno che all'estero, ma i brillatori non ci perderebbero nulla, quindi questo suo dubbio non ha ragione di essere.

Ed ecco perchè io diceva che non v'è altro da fare che seguire la questione, e vedere se coi mezzi che ha il ministro delle finanze, e più il ministro del commercio, possa trovarsi modo di sviluppare, specialmente nei paesi dove vi sono numerose colonie italiane, un maggior consumo di riso, in guisa che i brillatori italiani trovino un più largo smercio.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Massarucci.

Rinvio allo scrutinio segreto dei due progetti di legge, nn. 214 e 215.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214);

Pregò si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale del 6 febbraio 1896, n. 33, che approva la proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896, vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: Approvazione della Convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir (N. 215).

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È approvata, con decorrenza dal 15 luglio 1896, l'unita Convenzione firmata a Zanzibar il 12 agosto 1892 e relativa alla concessione, da parte del Sultano dello Zanzibar, degli scali del Benadir all'Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco Santo Spirito » (N. 219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco Santo Spirito (N. 219).

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i possessori delle cartelle del Cre-

dito fondiario del Banco di S. Spirito, saranno convocati per mezzo di analoga pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dal Tribunale di Roma per trattare e deliberare sotto la Presidenza di un giudice delegato ed a maggioranza di tre quarti del valore capitale delle cartelle, un concordato col Regio commissario liquidatore del Banco di S. Spirito.

L'adunanza si terrà nel termine non minore di giorni quindici e non superiore ai giorni venticinque successivi alla prima pubblicazione che sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* nel decreto di convocazione.

Nel concordato si potrà ridurre il valore nominale delle cartelle e il saggio dell'interesse anche in misura differente dai tipi fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Il concordato dovrà essere omologato dal regio Tribunale a termini dell'articolo 836 del Codice di commercio, e sarà quindi obbligatorio per tutti i possessori delle cartelle.

Dal giorno della presentazione di questa legge (7 luglio 1896) fino alla deliberazione definitiva del concordato le cartelle fondiarie date in estinzione dei mutui saranno calcolate al prezzo medio della prima quindicina del mese di luglio corrente fatto nella Borsa di Roma.

In tal caso il credito per la parte di capitale mutuo da estinguersi sarà calcolato secondo il valore delle cartelle alla Borsa di Roma nel giorno della stipulazione del mutuo originario.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge resta sospesa la facoltà degli aggiudicatari di immobili di pagare in cartelle al valore nominale il prezzo di aggiudicazione.

Il concordato sarà con la sentenza di omologazione sottoposto alla tassa di registro di una lira.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e do facoltà di parlare al relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non dubito che prima che al vostro Ufficio centrale, signori senatori, al Governo del Re non sarà sfuggita un'omissione evidentemente materiale che è nel testo della legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. La clausola che è stata omessa, forse era bene che ci fosse; è anche certo che è stata omessa casualmente, perchè senza questa clausola la legge stessa non avrebbe ragione di essere, o almeno ne

mancherebbe la sua principale ragione. Naturalmente ora non si può rimediare ricorrendo alla Camera dei deputati per la reintegrazione del testo. Nè si potrebbe rimediarvi per decreto reale, quando la disposizione, che è stata omessa, non fosse già contenuta virtualmente nel disegno di legge, quale è pervenuta al Senato dalla Camera dei deputati.

Tuttavia l'Ufficio centrale ha creduto suo dovere di tenerne conto nella relazione, e vegga il ministro di grazia e giustizia se non creda di tenerne conto in quelle dichiarazioni che sarà per fare al Senato e nelle provvisori che crederà di prendere per l'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. La sospensione dell'estrazione delle cartelle non è che una parte esecutiva dei principî contenuti nel progetto di legge; così che, quando questo disegno ottenesse il suffragio del Senato, io credo che il Governo avrebbe facoltà per ovviare al rilevato inconveniente.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che rimangano illesi ed impregiudicati i diritti dei portatori di titoli, per qualsiasi responsabilità verso terzi ».

Chiedo al signor ministro guardasigilli se il Governo accetta quest'ordine del giorno.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli » (N. 213).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. *Stampato n. 213*).

PRESIDENTE. La Commissione permanente di finanze propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato accettando i criteri ai quali è informato il presente disegno di legge, invita il Governo a presentare i provvedimenti necessari a fronteggiare la spesa ed a sospenderne la discussione ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori, il Senato può comprendere quanto mi sia di rammarico il dissentire dalla maggior parte dei miei colleghi nella Commissione permanente di finanze ai quali certissimamente io credo di non mancar mai del più alto rispetto. Ma appunto per questo rincrescimento mio di dover dissentire dai miei colleghi in un'occasione così importante, io credo anche mio dovere di dirne pur brevemente per quanto l'argomento comporta le ragioni al Senato.

Io credo di dover ciò per rispetto agli stessi miei colleghi, per rispetto a me stesso.

Or bene quanto alla relazione che è stata presentata, in nome del maggior numero dei colleghi della Commissione permanente di finanze, dal collega Faina, io sinceramente devo rendergli omaggio. Il collega Faina ha avuto questo difficilissimo mandato all'ultimo, ed ha dovuto presentare la relazione quanto mai in fretta; si è trovato a sì ardua prova per un nobile sentimento, l'alto sentimento di porre il Senato in condizione di deliberare prima delle ferie, sia l'adozione della legge o la repulsa o anche una semplice dilazione. Il collega Faina nel presentare la sua relazione ha così ottemperato alla deliberazione, che è stata già presa dal Senato, di non porre in disparte, di non differire nessuna delle leggi, che ci vennero presentate, anticipatamente e per partito preso, ma solo quando si fossero presentate le relazioni dalle quali il Senato potesse formarsi esso medesimo la persuasione, che la legge possa senz'altro approvarsi o respingersi ovvero abbisogni di esame più maturo ed intanto debba differirsi.

Per un'altra ragione devo rendere omaggio all'onorevole Faina, relatore della Commissione

di finanze, perchè, se io non posso associarmi alle conclusioni della Commissione permanente di finanze, e non posso nemmeno associarmi a molte delle ragioni addotte nella relazione, devo però riconoscere, che quello che è stato detto nella relazione è perfettamente conforme a quello che è stato detto nella Commissione di finanze.

Or bene: in fin dei conti il relatore della Commissione permanente di finanze non fa che esporre dei dubbi, dubbi che io credo che sarebbe lui il primo ad esser lieto, se si potesse giungere a dilegularli dall'animo suo; dubbi che a me pare siano in parte già risolti, e che in parte possono essere dalle dichiarazioni del Governo; nè già, come il relatore dice « con dichiarazioni vaghe ed impegni che il Governo assuma in proposito e che se hanno a mallevadrice la buona volontà del Gabinetto, non hanno valore legale ».

No; io sono persuaso che il Governo possa dileguare alcuni dei dubbi con tali documenti di cui era impossibile che in due giorni il relatore potesse prendere cognizione; e mi auguro che questo sia, perchè sono anche d'accordo coi miei colleghi della Commissione di finanze che sopra un argomento così importante come questo, bisogna che ciascuno renda pienamente conto a se stesso del proprio voto. Però alcuni dei dubbi gravi accennati dal collega Faina sono, siccome ho detto, risolti già.

In primo luogo il collega Faina accenna nella sua relazione di non essere ben certo che la parte fatta agli studi sperimentali sia in proporzione coi progressi continui e quasi vertiginosi della scienza. Bene mi felicito di questa osservazione fatta nella relazione della Commissione, perchè essa richiama la mente, oltrechè alle condizioni vere dei progressi della scienza odierna, alle alte considerazioni che sono state fatte particolarmente da Quintino Sella fino dal primo suo discorso pronunziato nel Parlamento subalpino quanto all'Università di Sassari, e poi nello splendido discorso fatto quando si trattò di invitare il Parlamento a provvedere alle necessità della sede del Governo.

Ma questi dubbi del relatore, che io stesso aveva già sentiti esporre anche nelle conversazioni particolari, almeno nell'animo mio sono dileguati autorevolmente.

Ed invero, quando penso che all'Università di Napoli è destinato uno spazio di metri quadrati 110.000, e poi sento che se ne fa quasi spreco unicamente per la Facoltà di scienze morali per 5000, per la rappresentanza della Università, Rettorato, Consiglio accademico, Aula magna, per 3700, ma trovo poi alla mia volta che sono destinati 17.000 mq. per gli Istituti scientifici e per i gabinetti di scienze naturali; 8330 per la Facoltà di matematica; 10,000 per la scuola degli ingegneri; 49,000 per gli Istituti di medicina e chirurgia e per le cliniche, nè entrerò in maggiori particolari, in verità a me pare che a queste necessità della scienza odierna sia largamente provveduto con questo disegno di legge.

Un altro dubbio che non mi pare almeno sufficientemente dileguato quantunque accennato dalla relazione della Commissione permanente di finanze è questo.

Siccome un milione e mezzo è destinato alle espropriazioni pare che si accenni al dubbio che queste espropriazioni debbano portare un dispendio maggiore. Ora parmi che da tutti gli atti apparisca chiaro che quella somma è determinata da un contratto, come si dice, a prezzo assoluto, ed in modo che non saprei come possa essere superata.

Faccio un passo anche più avanti. Quale è la differenza di spesa votata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed accennata già nella relazione della Commissione permanente di finanze? È di sole 564,000 lire.

Ma vi ha di più. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il modo con cui si possa risparmiare questa spesa che eccede i mezzi di cui si può disporre; poichè lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici accenna che si può risparmiare in parte quella spesa nella costruzione di edifi ed in parte nella decorazione.

Devo fare un'altra osservazione che a me pare molto importante.

Nella relazione è detto che in fine dei conti si è fatto tutto in fretta.

Mi pare che si parli di un decreto del presente ministro della pubblica istruzione del 10 giugno, in modo che se ne trae la conseguenza che tutto sia stato fatto, diciamo così, abboracciamamente in un mese.

Ora questo proprio non è vero.

I progetti ultimi sono stati compilati (non risalgo al primo) sono stati compilati fra il 1894 ed il 1895 e sono stati approvati dal ministro della pubblica istruzione di allora, e cioè dell'onorevole ministro Baccelli, con regio decreto 7 dicembre 1894.

Da un nostro collega poi, il quale era allora ministro dei lavori pubblici e che nessuno crederà troppo facile a spensierati dispendi, è stato dato incarico ad un ispettore del genio civile di prendere in esame quei progetti che da parte del ministro della pubblica istruzione erano stati approvati, e tale incarico non venne adempiuto in meno di otto mesi. Non so dunque, in verità, vedere tutto questo precipizio, in verità non so vedere ove sia. E si noti che l'esame dei progetti ebbe l'approvazione di una Commissione nominata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li ha approvati con solo qualche rilievo concernente in principalità la distanza dei letti nelle cliniche, gli ascensori per i cadaveri nell'Istituto anatomico o qualche altro particolare e non altro.

Il Consiglio dei lavori pubblici ha fatte sue le conclusioni della Commissione: conclusioni dunque conformi ai progetti di già approvati; conclusioni conformi ad un esame, certamente tutt'altro che vertiginoso, per adoperare una delle parole della relazione, che è stato fatto da apposita Commissione, con speciale incarico di un ministro solito a preoccuparsi grandemente che le opere pubbliche rispondano al loro scopo.

Allora solo è intervenuto quell'altro decreto del 10 giugno di quest'anno del ministro che presentemente regge la pubblica istruzione.

Ma questo decreto non fa che confermare quello che era stato fatto prima dal suo predecessore. E non è vero che manchino i documenti, i quali possano rassicurare il Senato, che, come il progetto ebbe il voto favorevole da parte del Consiglio dei lavori pubblici, non l'abbia anche avuto da parte delle Facoltà dell'Università. Alla Commissione permanente di finanze sono stati già trasmessi gli atti, da cui apparisce fin dove senz'altro li approvassero e dove ne desiderassero qualche mutamento o altrimenti si rimettessero agli uomini d'arte.

Non si può quindi in verità asserire che il progetto e quelli che lo costituiscono sieno improvvisati.

Non si può dire che sia un progetto di cui

abbia il merito o la colpa, almeno intera, il ministro dell'istruzione pubblica, per quanto l'animo suo possa anche ragionevolmente disporlo a favore dell'Università di Napoli.

Ma v'ha di più: la relazione accenna che vi è un concorso delle provincie, del municipio di Napoli, del Banco di Napoli per 2,520,000 lire, su di che si fa una discussione che, lo confesso, mi amareggia, poichè si dice: saranno questi impegni mantenuti?

Io posso dir questo che le obbligazioni sono contratte in forma legale, che i prefetti devono farle osservare come prescrive la legge.

Solo il Parlamento potrebbe dispensarne. Ma sino a che ci stanno davanti obblighi stabiliti nelle forme volute dalle leggi dello Stato e che in esse trovano la loro efficacia, non è lecito a noi sollevare questi dubbi. Sarebbe lo stesso che dubitare di tutta l'opera legislativa, particolarmente di questi ultimi anni, intesa a rin vigorire l'adempimento delle prescrizioni di legge per le Amministrazioni pubbliche.

Vi ha un concorso fra questi, per cui io non posso dispensarmi dal fare qualche osservazione e per cui io spero d'avere dichiarazioni tranquillanti per parte del Governo.

Come il Governo, come il Senato, come il Parlamento sanno, vi è una Commissione, la quale dapprincipio s'intitolava gloriosamente dell'abolizione del corso forzoso, si è poi trasformata in Commissione del corso forzoso, e da ultimo in Commissione cosiddetta di vigilanza per gli Istituti di emissione.

Quella Commissione certamente nulla ha a rimproverarsi, poichè le sue relazioni hanno resistito alla Commissione dei cinque, hanno resistito a processi giudiziari, sono state citate come documenti autorevoli negli atti parlamentari.

Ora il titolo che ha questa Commissione non corrisponde alla verità, e ciò è grave, perchè compromette la Commissione dove non ha nè punto, nè poco da essere compromessa. È ora intitolata: Commissione di vigilanza per gli Istituti di emissione, ma la vigilanza non è stata attribuita a questa Commissione che per un brevissimo periodo di tempo il quale intercorre fra quell'ordine del giorno, ch'è stato detto *sui generis*, del Senato e la nuova costituzione della Commissione di vigilanza e senza che tam-

poco la Commissione abbia potuto pensare a tale ufficio, che le sarebbe stato attribuito.

Ora parlando quasi in nome di quella Commissione, io potrei facilmente schermirmi da qualunque osservazione col dire, e sarebbe vero, che la Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione nulla ha che vedere, come tale, sopra questo concorso del Banco di Napoli.

Però siccome quella Commissione è stata richiesta in conformità all'ordine del giorno, torno a dire, *sui generis*, del Senato, sopra tutti i provvedimenti i quali erano necessari per l'esecuzione della legge bancaria, e particolarmente anche sulla riforma dell'ordinamento degli Istituti di credito, io devo pur dire, che questo concorso del Banco di Napoli, che io non voglio giudicare in quanto non entra nelle attribuzioni della Commissione, non sembra conforme a quei principî, ai principî che sono stati adottati dalla Commissione di cui ho tenuto parola.

Io non voglio adesso esercitare un sindacato che non ho, soltanto esprimo un gravissimo dubbio, perchè questo gravissimo dubbio si collega con le sorti del Banco di Napoli.

Lascio stare le ragioni giuridiche addotte nella relazione della Commissione permanente di finanze, e cioè se un obbligo assunto dal Banco anteriormente alla legge bancaria sia un tale obbligo contrattuale che debba sopravvivere anche alla nuova legge bancaria. Di più vi sarebbe un'altra ricerca, per cui ora a me mancherebbero anche gli elementi, se pur non mancasse ogni opportunità di giudizio, cioè, il vedere se poi il Banco di Napoli sia in condizione di effettuare quel patto che in quel momento ha creduto di poter stabilire. Io non ne faccio una difficoltà per l'adozione della legge, ma a me preme che la legge così come viene proposta al Senato non pregiudichi nessuna questione la quale concerna l'ordinamento del credito, e ciò in relazione di tutti i precedenti di cui in qualche maniera è la storia vivente quella Commissione di cui ho parlato, e particolarmente poi per quello che concerne il Banco di Napoli.

Quanto alla spesa in sé e per sé, essa appare tale da non giustificare i timori di alcuno, salvo che credano che questa spesa si contenga ora in quei limiti, ma non si abbia a contenere

in essi poi. Se anzi volessi concretare questi dubbi, dirò anche più; siccome si partì da un progetto più ampio, più grandioso, si teme che il progetto che sta ora davanti al Senato non sia che quello stesso progetto ridotto in proporzioni minori e che quindi vi sia la tendenza di ricondurre quel progetto alle sue prime proporzioni aumentando così la spesa. In verità io non conosco quasi opera pubblica in cui la spesa si sia mantenuta nei limiti delle previsioni. E non sarò io certo a farmi mallevadore che la spesa possa contenersi veramente in quei limiti. Soltanto io mi domando se questo rigore, questo scrupolo, questa disamina si sia fatta non dirò per opere monumentali, a cui la relazione accenna, ma per tante altre opere di pubblica necessità, che certo non aveano altrettanto corredo di studi.

Nè so come non si debba qualificare come opera di pubblica necessità un'opera la quale concerne una delle principali Università del Regno.

Perfino il mio maestro e il mio autore, che troppo si dimenticò ai giorni nostri e che anzi da taluni si vorrebbe mettere fra le sfere, quantunque le sue dottrine siano più vive che mai, il padre di quella scienza verso cui in verità tutti i dubbi scettici di questi ultimi anni non hanno scossa minimamente la mia fede, bandiera vecchia onor di capitano, perfino il mio maestro e il mio autore pone tra le spese da cui uno Stato non può dispensarsi, prima, le spese della difesa, secondo, le spese della giustizia, terzo, le spese della pubblica istruzione.

È bensì verò che queste spese della pubblica istruzione vorrebbe ottenerle, piuttosto che con atti di autorità dello Stato, mediante una specie di federazione. Ma anche questa specie di federazione è ottenuta nelle presenti condizioni perchè con lo Stato concorrono quindici provincie delle più importanti del Regno. Ora, o signori senatori, quando voi pensate che l'Università di Napoli ha circa 5000 studenti; che viene dopo Berlino e Vienna; che colle tasse scolastiche riduce l'onere dell'erario pubblico a non più che da 300 a 400 mila lire, io vi domando se sia proprio il caso di differire l'approvazione di questa legge.

In tutte le relazioni parlamentari e particolarmente nella relazione della Commissione per-

manente di finanze è detto che il bisogno è tale da richiedere in nome dell'onore della scienza, che è l'onore d'Italia, che si provveda urgentemente.

Ora, una volta che è riconosciuto che vi è effettivamente il bisogno di provvedere, una volta che si pensa che in fine lo Stato concorre in ben piccola proporzione in confronto dell'utile che ritrae dalla Università, una volta che abbiamo queste testimonianze in documenti importantissimi, i quali divengono un atto d'accusa per noi verso gli altri Stati, io non so come si possa minimamente differire l'approvazione di questo disegno di legge.

Si dice che infine poi tre o quattro mesi non contano.

Ma via! Prima di tutto teniamo conto degli anni, che sono passati, perchè il primo progetto risale ad alquanti anni sono. Poi si dice che il progetto non è stato studiato sufficientemente. No, stiamo nel vero. Per le condizioni di tempo in cui è venuto innanzi al Senato, noi non abbiamo potuto fare un esame minuto e particolareggiato degli studi, i quali veramente si sono fatti; e sotto quali auspici vi ho detto, perchè vi ho citato uno dei ministri che nulla trascurano nel sindacato delle opere pubbliche che si propongono.

V'è poi un principio accennato nella relazione, a cui io non potrei associarmi: un principio, che non concerne soltanto l'Università di Napoli, ma abbraccia tutto l'insieme della finanza dello Stato.

Prima di tutto io non consento affatto nel principio che ognuno di noi, per essere membro della Commissione permanente di finanze, riduca tutto il suo ufficio quasi ad eseguire la legge di contabilità dello Stato. Io credo che l'ufficio nostro di finanze sia contemporaneamente un ufficio politico, non nel senso che attribuiamo d'ordinario a questa parola, ma nel senso che ogni deliberazione concernente le entrate o le spese dello Stato deve collegarsi con le idee che noi abbiamo dello Stato. Ora a me pare che in questo punto la parola del relatore sia andata oltre al pensiero, quando sembra sua opinione che ad ogni singola spesa bisogni contrapporre una imposta o una economia.

Fino a che si discorre di tutta l'azienda dello Stato, io sono il primo a riconoscere che bi-

sogna con tutte le forze dell'animo nostro diminuire il disavanzo; sono primo a riconoscere che come la buona finanza è fatta dalla buona economia della nazione, a sua volta la buona economia fa la buona finanza. Ma non si può esprimere questo pensiero in una forma non solo antiquata e ripudiata dai grandi maestri di economia politica, ma dai più grandi ministri di finanza.

Bene vorrei leggere al Senato, se l'ora lo concedesse, quello che dice di ciò il barone Louis che non era certamente un povero teorico come sono io. Il barone Louis esprime su ciò l'opinione che è raccolta nei dizionari di Léon Say, nelle opere di Paul Leroy Beaulieu, che insomma è ormai fuori di discussione, e la esprime con un'evidenza e con un'efficacia insuperabile, l'opinione che la *spécialisation* delle entrate e delle spese, poichè infine a filo di logica si arriverebbe a questo, sia contraria a quell'alta idea che dobbiamo avere dell'unità dello Stato.

Ma se invece di prendere isolatamente una spesa in confronto dell'altra, esaminiamo la questione che ci sta dinanzi nell'insieme dell'azienda dello Stato; un ministro del Tesoro che certo non credo fosse più largo e liberale di quello che sia il ministro del Tesoro che oggi mi trovo dinanzi con mirabile compiacenza per una memoria di così antica e provata amicizia, quel ministro del Tesoro, che aveva fama d'inflessibilità, nelle sue ultime esposizioni finanziarie aveva già compresa la quota che spetta allo Stato per l'Università di Napoli, ed aveva indicato anche il modo con cui sopprimerli.

Non dico che poi non siano sopravvenuti gravi avvenimenti che faranno esercitare la potenza di mente e la gran copia di dottrina che ha il presente ministro del Tesoro.

Ma tuttavia il Parlamento deve persuadersi ora come se n'è persuasa la Camera dei deputati ed il Senato, che in fine questa spesa era quasi in qualche maniera scontata. Fa parte dell'esposizione finanziaria dell'onorevole Sonnino.

Or bene, signori senatori, mi si parla di ragioni politiche, ma via! udite! una volta che ci è davanti di noi un progetto per l'Università di Torino, un progetto di pochissimo conto, per cui nessuno solleva difficoltà, che tutti trovano

giusto; perchè lo si vuole tenere in sospenso? Perchè si capisce che approvare quel progetto dell'Università di Torino, e non approvare contemporaneamente il progetto dell'Università di Napoli, sarebbe un provvedimento che offenderebbe, non dirò quelle provincie del mezzogiorno e del settentrione d'Italia, ma offenderebbe il sentimento della nazione.

Basta questa osservazione per far palese che se il differire l'approvazione del progetto per Napoli importar dee il differimento per Torino, ciò non da altro dipende che da un giudizio politico.

Signori senatori. Io qui potrei fare appello a quei sentimenti, che suonano sempre nobilissimi nell'animo vostro, della solidarietà nazionale.

Ma questi sentimenti sono per me così sacri che rinuncio di farne un abuso rettorico, di servirmene come di artificio oratorio. Io so certo che se chiudessi il mio dire coll'appello a questi sentimenti che dominano tutti noi, io sarei applaudito, ma sarei applaudito per l'espressione di quei sentimenti, ed io mi rimprovererei di essere ricorso a essi per far violenza al voto del Senato. E sono troppo sacri per me perchè io ne abusi; quindi contenni il mio dire direi quasi terra terra; e se un oratore del Senato, ascoltato quanto altri mai, un oratore con cui consento il più delle volte, un oratore ornatissimo nel suo dire, un oratore della cui amicizia mi onoro, non se ne avesse a male, io direi che ho cercato di contenere il discorso secondo quella regola che lui si propone mai sempre, quando ci invita a deliberazioni degne di uomini *serii*, di popoli *serii*.

Il mio discorso è stato così modesto, ma spero che sarà tanto più efficace appunto perchè mi sono proposto questa regola, cioè, di vincere anche il sentimento dell'animo mio che sovrabbonderebbe, e vorrei che il mio discorso fosse ascoltato come discorso degno di uomini *serii*, di popoli *serii*. (*Approvazioni*).

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FUSCO. Signori senatori, favorevole al disegno di legge che è stato presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, io non posso cominciare il mio discorso, senza rivolgere un caldo ringraziamento all'illustre oratore che mi ha preceduto.

La parola dell'onor. Lampertico in questa questione, ha per me un'importanza ed un'efficacia grandissime; egli oltre i pregi personali che tutti siamo usi ammirare in lui, ne ha uno in questo momento assai maggiore, ed è quello di non appartenere a quella regione alla quale più direttamente può interessare questo progetto di legge; sicchè la sua parola, come sempre d'altronde, sarà da tutti riconosciuta scevra di qualunque passione. E però io non posso non rinnovare i miei sentiti ringraziamenti all'illustre ed autorevole uomo, perchè egli ha portato un contributo assai potente per l'adozione di questo progetto di legge.

Io veramente dopo il suo discorso potrei senz'altro dispensarmi dall'aggiungere parole di sorta, se non vi fosse una considerazione speciale, se non ci trovassimo in condizioni assai difficili.

Il Senato è chiamato per preghiere nostre a deliberare sopra un disegno di legge per il quale non ha una relazione positiva dell'Ufficio centrale. La Commissione di finanze facendo così come la coscienza le dettava dentro, viene a proporvi un ordine del giorno sospensivo al posto del testo del disegno. Quindi è naturale che la relazione dell'illustre relatore della Commissione di finanze, si svolga intorno a taluni dubbi, e quindi più che esporre al Senato il congegno del progetto di legge, il contenuto della convenzione, la struttura dell'opera che vuol farsi, è limitata a racimolare dei dubbi che per lo innanzi erano stati esposti; altri ne ha messi innanzi, per conto suo; cosicchè per essere logici, chi desidera che il Senato deliberi sul merito del disegno di legge, e senza attendere alla sospensiva, ha un dovere; quello di presentare in poche parole, il concetto informatore della proposta ministeriale per mettere questa illustre assemblea in condizione di poter valutare tutte le ragioni che ne consigliano l'adozione.

Ecco perchè io non ho compiuto un dovere che per me sarebbe stato assai gradito, quello di non interloquire dopo la splendida orazione dell'onor. Lampertico.

Signori senatori, sulla necessità dell'ampliamento, del riordinamento e dell'arrèdamento dell'Università di Napoli, oramai non vi è più alcuno il quale possa dubitare; se ne parla da molti anni; se ne è avuto l'unanime consenso

di parecchi ministri succedutisi al reggimento della cosa pubblica.

E non abbiamo che a rammentare le recenti relazioni del ministro della pubblica istruzione, del relatore della Camera dei deputati; dirò di più, dello stesso relatore della Commissione permanente di finanze; per convincersi come questo disegno di legge sia necessarissimo, e che quest'opera del riordinamento e arredamento dell'Università di Napoli sia indispensabile.

E non è, o signori, senza precedenti parlamentari che la cosa sia stata messa su questa via, imperocchè la Camera dei deputati nella prima seduta del 19 luglio 1895 approvava il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo e dalla Commissione:

« La Camera, convinta che il riordinamento ed accrescimento edilizio dell'Università di Napoli è un dovere per lo Stato e deve essere stabilito *senz'altro indugio* con apposita legge, confida che il Governo presenterà, appena la Camera riprenderà i suoi lavori, dopo le vacanze estive, il relativo disegno di legge ».

Vede il Senato con quanta circoscrizione di tempo e di modo! Si diceva perfino: *senz'altro indugio... al cessare delle vacanze estive!*...

Quindi lungi dal farsi meraviglia che si è trovato nell'on. Gianturco un ministro, il quale con intelletto d'amore si è mostrato ossequente al pensiero della Camera, bisogna dar lode all'egregio uomo, in cui è pari l'altezza dell'intelletto alla nobiltà del cuore, se interpretando a dove questa volontà della Camera abbia agito con fretta. Invece pare che nella relazione della Commissione permanente di finanze, a lui se ne faceva un biasimo.

E questo non è tutto. Vi è un altro documento parlamentare.

Nella relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1896-97 furono scritte le seguenti parole circa la questione degli edifici dell'Università di Napoli:

« Prima di uscire da questo tema dell'istruzione superiore, vogliamo esprimere la fiducia che si risolva ormai la questione dell'edificio dell'Università di Napoli. Tanto l'attuale ministro del Tesoro, quanto il suo predecessore, se ne sono preoccupati nelle rispettive esposi-

zioni finanziarie; e noi confidiamo che anche il Parlamento compirà il debito suo in una questione così importante per il decoro nazionale e per gli interessi degli studi ».

Ma io diceva: a che invocare altre testimonianze, se quella migliore l'abbiamo nella relazione dell'onorevole Faina? Non comincia forse la sua relazione col seguente periodo?

« È da lungo tempo riconosciuta la necessità dell'ampliamento e sistemazione dei locali dell'Università di Napoli, non tanto per ragioni di decoro e di convenienza, quanto per motivi scientifici e didattici. Un centro di studi che per popolazione scolastica figura tra i primi del mondo civile, benchè vanti insegnanti valentissimi, non può raggiungere importanza scientifica proporzionale al numero degli studenti se non dispone di locali vasti e ben distribuiti, atti non solo a contenere la scolaresca, ma forniti altresì di tutti i mezzi e comodità indispensabili perchè i dotti di professione abbiano la libertà e la tranquillità necessaria alla ricerca scientifica, scopo questo che oggi ha nelle Università importanza eguale se non forse maggiore dello stesso insegnamento ».

E dopo questi giudizi sulla urgente necessità e sulla imprescindibilità di quest'opera, non deve forse fare meraviglia la conclusione alla quale è venuta la Commissione permanente di finanze quando si è fatta a proporre che, pur riconoscendosi la bontà dei principî informativi di questo disegno di legge, non se ne abbia per ora a far nulla? E perchè?

Ecco il testo dell'ordine del giorno che io debbo rammentare al Senato:

« Il Senato, accettando i criteri ai quali è informato il presente disegno di legge, invita il Governo a presentare i provvedimenti necessari per fronteggiare le spese e delibera di sospendere la discussione ».

Noi abbiamo dunque una conclusione la quale, per ragioni di ordine finanziario generale dello Stato, dice che non se ne farà nulla. Per ora presentate i provvedimenti finanziari che giustifichino la spesa o con altre entrate o con economie, e dopo ne riparleremo!!

Illustri senatori, io non mi permetterò di ritornare sulle cose dette con tanta autorità dall'illustre senatore Lampertico su questo argomento. Io invece mi proponeva di dire una cosa molto più semplice, che, cioè, su quest'argo-

mento, degl'interessi generali della finanza dello Stato, io mi reputo assolutamente incompetente.

Si tratta della responsabilità finanziaria del Governo, e spetterà ad esso giustificare pienamente la proposta; il che sarà fatto molto agevolmente, specie col rammentare che si tratta di impegni altra volta presi, di somme già stanziata in bilancio, o messe a calcolo in altre esposizioni finanziarie.

Insomma: tutto quello che si potrà dire dal punto di vista degl'interessi generali esce dalla mia competenza.

Il senatore Lampertico, colla sua dottrina ed autorità ha bene avuto il diritto di parlarne; ma soprattutto a me pare che sia compito speciale del Governo offrire su questo punto dilucidazioni complete.

Ma se da una parte affermo la mia incompetenza, dall'altra sottopongo al Senato una considerazione di ordine politico.

Con la proposta dell'Ufficio centrale si tratterebbe di inaugurare un *novus ordo*, una finanza rigida a segno di non poter disporre di un centesimo di spesa; senza contrapporre un'entrata o una economia. Ma da quando in qua, domando alla cortesia vostra, e specialmente alla cortesia del relatore della Giunta, è cominciato a prevalere questo sistema? Ma vi pare egli che questo sistema debba cominciare proprio con questo disegno di legge; o non sembra piuttosto al patriottismo degli egregi componenti la Commissione di finanze che per inaugurare certi sistemi rigorosi sarebbe bene cominciare da progetti che, riferendosi ad interessi toccanti tutte le parti del Regno, non aventi relazione più diretta, più immediata con una parte d'Italia, con talune provincie di essa, escludano sospetti di parzialità destinati a produrre malcontenti ed amari disinganni nelle popolazioni cui si riferiscono?

Non potete disconvenire che da molti anni si parla dell'ampliamento dell'Università di Napoli, tutti laggiù ci sperano, anzi ci hanno fatto assegnamento e non certo per interessi condannevoli, ma per nobile desiderio di vedere rinato a grande splendore quello studio di Federico II, che è così celebre nella nostra storia, e che tanto contribuisce alla cultura generale della Nazione.

Se dunque le popolazioni del Mezzogiorno e

di Napoli in ispecie si sono appassionate a questo progetto di legge, dir loro che abbiano pazienza, che aspettino ancora dei mesi, non per altro, ma perchè si vuole inaugurare il *novus ordo* della finanza rigidissima, non potrebbe prestarsi a malevoli interpretazioni, che, certo io sono il primo a riconoscere essere le mille miglia lontano dagli animi vostri?

E quando io abbia richiamata la vostra attenzione sull'impressione che potrebbe produrre il significato che si potrebbe dare a questo inizio del sistema nuovo e rigido proprio a proposito della Università di Napoli, io sono sicuro che voi non insisterete nel vostro concetto!

Ma, signori senatori, quello che appare nella decisione della Commissione permanente di finanze non è tutto, perchè altro è il dispositivo della sua relazione, consentitemi il frasario da avvocato, altro sono le considerazioni. Nelle considerazioni si contiene più che nel dispositivo, perchè a stare all'ordine del giorno, non si preoccuperebbe la Commissione che della sola idea di finanza. Infatti in quell'ordine del giorno si dice: « Invita il Governo a presentare i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa e delibera sospendere la discussione ».

Ma poco innanzi la Commissione ha esposto un altro ordine d'idee e precisamente dove si legge:

« Confidiamo che il Governo vorrà accogliere la nostra proposta la quale non solo non suona sfiducia contro il Gabinetto, ma implicitamente approva l'opera del ministro e nella massima e nei particolari più importanti, e dimostra la volontà del Senato di accordare i fondi necessari anche se dovessero superare le previsioni, *ma subordina il voto ad un esame meno superficiale della parte tecnica e finanziaria* del progetto ed ai provvedimenti finanziari che verranno in proposito presentati dal Ministero ».

Sicché è meraviglioso come essendo duplice il punto di partenza, cioè subordinare il voto della Commissione a studi ed esami meno superficiali della parte tecnica e finanziaria; ed ai provvedimenti di finanza; poi nell'ordine del giorno si limita ad invitare il Governo a provvedere alla parte finanziaria nei rapporti colla finanza pubblica.

Sicché se sulla parte che riguarda l'ordine del giorno io ho detto che era incompetente a

rispondere, e solo ho fatto un'osservazione di ordine politico, per l'altra parte che riguarda lo studio del progetto io ho il dovere di dire qualche cosa al Senato, e sono convinto che, se onorato della cortese attenzione che mi ha seguito finora, io riuscirò ad esporre brevemente il concetto informatore di tutta questa proposta, il Senato si persuaderà che ci ha tali e tanti elementi per poterla votare con sicura coscienza. Perocchè, o signori, al punto in cui siamo giunti, convenitene, una risoluzione sospensiva certamente farebbe un pessimo effetto.

Non è la prima volta che si è ventilato di rinviare questo progetto di legge, perocchè (non dico già che questo sia il caso della Commissione centrale) tutti coloro che per altre ragioni avversano il disegno medesimo, non volendo pigliare di fronte la questione, la girano con la proposta del differimento. Oramai è entrato nelle abitudini parlamentari; quando non si vuol dare sul viso una negativa assoluta o respingere un progetto, si gira la posizione e si propone il rinvio!

Ora anche in altra assemblea si era parlato di questo rinvio, ed un illustre oratore, il quale per i precedenti suoi ben conosceva questa questione, ebbe a dire queste poche parole che mi paiono scritte a posta per l'illustre relatore della Commissione permanente di finanze:

« Dopo quasi un ventennio... di studi, di proposte, di deliberazioni, d'impegni presi, disdetti e rinnovati, dopo tre o quattro progetti, dopo due convenzioni, dopo due esami di Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo liti giudiziarie e spese erogate in progetti per centinaia di migliaia di lire, ci si dice: tornate da capo e studiate! Ebbene, io credo che non ci sia più luogo in questo caso a studiare per sapere: e che ogni nuovo studio non può valere che ad imbrogliare ed arruffare la matassa. Ciò equivale a prolungare indefinitamente le aspettative e le delusioni di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia, e a scuotere ogni fede in essi sulla cura del Governo e del Parlamento per i suoi più vitali interessi. Torniamo da capo non solo a studiare, ma a mettere d'accordo quattordici provincie, Napoli, il Banco, il Governo, il Parlamento, i Consigli tecnici e amministrativi!! Ma tutto questo non è serio? »

Queste parole erano pronunciate dall'illustre

deputato, il prof. Masci, che per essere stato altra volta rettore dell'università di Napoli era stato grande cooperatore della risoluzione di questo grave problema, e con molto amore l'aveva trattato.

Sicchè io ritengo che il Senato voglia mettersi nella via di studiare il merito del progetto senza occuparsi più della questione sospensiva.

Venendo al merito del progetto, io ho detto che mi proponevo di esporre assai brevemente qual sia il suo concetto informatore, affinché il Senato potesse - sarà forse superbia la mia - attingere nelle nozioni che sono per dare quella convinzione che invano cercherebbe nella relazione della Commissione permanente, perchè ebbe altra finalità.

Ora il progetto di legge, come sapete, consta di quattro articoli: nel primo si stabilisce l'approvazione della Convenzione del 14 giugno 1896 per l'ampliamento, la sistemazione e l'arredamento dell'università di Napoli ed i suoi istituti dipendenti; convenzione interceduta fra il Governo, le province napoletane, il comune di Napoli ed il Banco di Napoli.

Col secondo articolo si stabilisce la spesa di 4 milioni e mezzo ripartiti in dieci esercizi con l'annuo stanziamento di L. 450,000.

Con l'articolo terzo si stabilisce la devoluzione di 2,300,000 lire all'opera per suoli edificatorii esistenti e suoli da creare. È un'attività venuta all'opera per parte del municipio di Napoli e della Società del risanamento.

Col quarto articolo si stabilisce il rimborso di 2,520,000 lire per parte degli enti locali, e resta così il concorso governativo limitato a due milioni circa; ecco tutto il contenuto di questo progetto di legge.

In ordine al concorso dei vari enti è bene notare che la provincia di Napoli concorre con 825,000 lire; il Banco di Napoli con 200,000 lire pagabili in otto anni a 25,000 lire l'anno; il comune di Napoli con 500,000 lire pagabili in cinque anni; poi lo stesso comune di Napoli e Società del risanamento concorrono per 2 milioni 300,000 lire coi suoli e con altre attività tolte all'opera del risanamento.

Finalmente altre tredici provincie concorrono per 975,000 lire; resta così il Governo a concorrere per circa 2,000,000.

Però da quanto dissi finora si capisce ben poco dell'opera; dal momento che si dice che si approva la convenzione del 13 giugno 1896, è opportuno con pari brevità farsi una idea di quello che sia il contenuto di essa, specie in ordine al disegno architettonico.

Onorevoli signori, il concetto informatore di quest'opera e che più si raccomanda ai nostri suffragi è questo.

Voi sapete che si sono fatti altra volta progetti colossali; se n'è fatto uno per la spesa di 16,000,000 in una contrada affatto nuova ed abbastanza eccentrica in cui si voleva trasportare tutta quest'attività degli studi; ma quel progetto dovette essere abbandonato non solo per la vastità sua, ma anche perchè faceva assegnamento sopra 12 milioni ricavabili dalla vendita dei vecchi locali universitari ritenendo possibile, colla crisi attuale, di vendere per 12 milioni di edifici demaniali!

Poi se ne fece un altro dalla Società del risanamento che costava poco meno di dodici milioni di lire; ora se ne è fatto un altro molto ridotto, che, tutto compreso, non costerà che lire 6,800,000.

Qual è il merito del concetto di questo nuovo disegno?

Esso consiste nell'utilizzare tutto quello che c'è. Non v'è peggio che voler risolvere certi argomenti rinnovando *ab imis fundamentis*. Non c'è peggio per una Università come quella di Napoli, che aveva anche nei suoi locali le sue tradizioni, far *tabula rasa* e farne una nuova con elevare sedici edifici di sana pianta.

Il merito di questo progetto è appunto di utilizzare tutto quello che c'è; e non solo di utilizzarlo, ma armonizzarlo con una grande riforma edilizia.

Voi sapete che per virtù dell'opera di risanamento si è aperta a Napoli una grande arteria che va da piazza Garibaldi alla ferrovia.

Questa grande arteria, ricavata sui vecchi caseggiati di Napoli, procede a breve distanza dei locali dell'antica Università. Ora si è immaginato che, protraendo l'antica Università verso il mare, s'incontrerebbe appunto naturalmente la via del rettifilo, ora per tributo di riconoscenza denominata corso Re d'Italia.

Sul limitare di essa vi sono dei suoli disponibili, che la Società del risanamento ha ri-

servato appunto per l'opera della nuova Università, congiungendo i nuovi coi vecchi edifici.

E difatti a questa guisa saranno utilizzati non solo il primo gruppo di vecchi edifici in prossimità del corso Re d'Italia, cioè l'antico collegio del Salvatore, l'Università propriamente detta, la scuola d'applicazione per gl'ingegneri, ma anche le vecchie cliniche, per le quali da un decennio a questa parte s'erano spese ingenti somme, e che coi progetti colossali sarebbero state abbandonate gettando centinaia di migliaia di lire in fondo al mare, come se allo Stato non fossero costate nulla!

Ecco perchè nell'animo mio questo progetto va molto raccomandato; esso raggiunge la finalità di utilizzare tutti i vecchi elementi universitari, e di armonizzare l'Università col rinnovamento edilizio della città di Napoli.

Fattoci così un concetto generale dell'opera, permettete che scenda a qualche particolare circa la distribuzione della stessa. Sul rettifilo sorgerà un edificio, che non costerà più di un milione, nel quale saranno allogati i servizi generali, il rettorato, la segreteria, l'economato, l'aula magna, il Consiglio accademico, e tutto ciò che riguarda i servizi generali; inoltre le due facoltà di filosofia e lettere, e di giurisprudenza, occupando 8610 metri quadrati dell'intera superficie di 110 mila metri quadrati.

Si è osservato giustamente da taluno che 110,000 metri quadrati di edifici sarebbero come la estensione di un campo di Marte. Ma bisogna tener conto che le superficie si sono misurate moltiplicando l'area pei piani sovrapposti. Quindi, anche ora che siamo alla ripartizione dell'edificio principale, prospiciente sul corso Re d'Italia, è bene avvertire che saranno gli 8610 metri quadrati rappresentati dai vari piani di questo edificio.

E badi il Senato che le due Facoltà di lettere e filosofia e di giurisprudenza comprendono tremila dei cinquemila studenti dell'Università di Napoli; quindi agli altri duemila studenti ed a tutte le altre facoltà restano le rimanenti altre aree della estensione di oltre centomila m. q.: ed è così fin da ora smentito il rimprovero che agli studi sperimentali ed alle scienze naturali, che tanta parte occupano nello scibile moderno, siasi destinato scarso

luogo nel nuovo progetto della Università di Napoli.

Dissi che nel nuovo edificio principale si era collocato l'ufficio del rettore, e qui mi permetta il Senato che dica una parola sola sopra un sospetto che malignamente è stato insinuato nel pubblico, e cioè che per il rettorato possa essersi fatta la distribuzione di locali con qualche lusso: niente di tutto questo; tre meschine stanzette; e chi sa il nome dell'attuale rettore dell'Università di Napoli, il professor Miraglia, che è sinonimo di rettitudine è d'intelligenza, sa bene che non poteva essere sotto il suo governo che si proponessero degli sciupii di locali per il rettorato!

Fatto così l'edificio principale sul rettifilo, viene un secondo spazio, intermedio tra l'edificio frontale e l'antico locale del Salvatore. In esso si propone di costruire due edifici, uno per l'Istituto fisico, l'altro per l'Istituto chimico ed occuperanno entrambi una superficie di 5587 m. q.: questi due Istituti non sono stati collocati sul corso Re d'Italia, perchè il grande rumore delle carrozze avrebbe turbata la tranquillità del suolo tanto necessaria per il funzionamento degli istrumenti di precisione.

Dunque essi stanno nel punto postico: d'onde con due rampe si raggiunge il vecchio locale del Salvatore, e poscia quello dell'Università dove restano molti Istituti ed insegnamenti che attualmente vi si trovano, e precisamente i gabinetti di mineralogia, di geologia, di zoologia, di chimica farmaceutica, di anatomia comparata, di fisiologia, istologia ed antropologia, occupando un'area di 16,248 m. q.

Vi resterà anche la Facoltà di matematica che occuperà 2130 m. q., e vi resteranno i liberi docenti, cui è riservata un'area di 2830 metri quadrati.

Quivi resterà pure la biblioteca di molto ingrandita.

Ma vi sarà un grande sfollamento a beneficio di tutti questi istituti, perchè saranno sloggiati da quel posto tutti gli uffici ed insegnamenti collocati negli edifici nuovi, specie gli insegnamenti di lettere e giurisprudenza, che come dissi rappresentano 3000 studenti.

Poi viene come sta ora l'attuale edificio della scuola d'applicazione degli ingegneri che occupa una superficie di 11,300 metri quadrati. E qui finisce questo primo gruppo degli edifici

universitari. A poca distanza, intorno all'ospedale classico degli Incurabili dove in antico sono state sempre le cliniche napoletane, sorgerà un complesso di edifici per tutte le discipline mediche e chirurgiche.

Saranno rimodernati i tre edifici che già esistono, cioè Sant'Andrea delle Dame, Santa Patrizia e Sant'Agnello a Capo Napoli; e saranno ivi messi su tutti gli istituti scientifici. Sulle vecchie aree della Sapienza e di altri locali demaniali saranno costruiti sei nuovi edifici per le cliniche, ognuna delle quali sarà allocata comodamente. Per tutti questi istituti si occuperà lo spazio di circa 50,000 metri quadrati rimanendo disponibile l'antico locale di Gesù e Maria, che ne rappresenta circa 10,000.

Questa è la distribuzione dell'opera, come si è detto, assai razionalmente fatta per le discipline mediche e chirurgiche.

Ora possiamo anche meglio valutare quella critica consistente nel dire che si faceva poca parte alle scienze naturali, mentre oggi esse reclamano la prima parte per loro. Ebbene, dalla distribuzione degli spazi è risultato che per le lettere, filosofia, e giurisprudenza; cioè per le scienze morali non si danno che 5000 metri quadrati, per le matematiche ed altri istituti scientifici non se ne danno che 17,000, e per le scienze mediche e chirurgiche se ne danno 47,000! E non è neanche fondata l'altra critica che non si sia fatta la cosa in guisa da prevedere i bisogni dell'avvenire, e provvedervi imperocchè è da sapere che in quei tali edifici a ridosso all'edificio principale prospiciente sul corso Re d'Italia, dove verranno i due istituti fisico e chimico si faranno delle costruzioni ad un piano terreno ed uno superiore, ma in guisa da poter sopportare il sopraccarico d'altri piani, appunto in previsione dell'avvenire. E lassù, dove si sono concentrate le cliniche e gli istituti medici e chirurgici, c'è anche l'istituto igienico in cui non si fa che accennare l'edificazione di una prima parte lasciando lo spazio per la costruzione di un altro edificio appunto in previsione dell'avvenire.

Dunque mi pare che questo concetto della distribuzione dei locali, della ripartizione degli spazi sia tale che possa affidare e consigliare il Senato a votare la legge.

Ma, signori, se questo è il concetto generale della distribuzione dell'opera, esponendo il

quale, e quasi *per incidens*, abbiamo prevenuta qualche obbiezione, non bisogna dissimularsi che una critica più metodica ed ordinata è stata fatta al progetto dell'opera; e alla disamina di questa critica occorre che io brevemente mi accinga. Essa si può guardare da tre lati: dal lato tecnico, dal lato didattico, dal lato finanziario. Ma prima di spendere poche parole per ciascuno di questi tre ordini d'idee, io mi permetto di fare un'osservazione, nella quale spero troverò consenziente il Senato.

Fino a qual punto è lecito o è doveroso per un'assemblea politica, internarsi in disamina di questo genere? Io non credo che si possano approfondire queste questioni assolutamente tecniche. Quando il ministro della pubblica istruzione presenta un progetto per edifici universitari, si può delibare dal punto di vista tecnico, didattico, finanziario; ma un pochino al di là della deliberazione si sposterebbero le competenze. Il Senato, come la Camera, non si possono tramutare in corpi tecnici, o anche amministrativi; noi non possiamo sostituire il giudizio nostro a quello dei corpi tecnici, che è base della responsabilità ministeriale; quindi tutto si riduce a vedere se il Ministero abbia fatto suo pro dei lumi di questi corpi; se li abbia opportunamente consultati a forma di legge; ma al di là di questo, o signori, sarebbe strano che il Senato potesse recar giudizio da sé per dire che si dovevano far le cose in una guisa piuttosto che in un'altra.

Fatta questa osservazione mi accingo al breve e sommario esame del progetto dal triplice aspetto tecnico, didattico e finanziario.

Dall'aspetto tecnico comincio dal rammentare che un primo esame fu fatto dall'onor. senatore Saracco, ministro dei lavori pubblici, molto accuratamente; egli nominò l'ispettore Delfino per fare uno studio severo, e quest'ispettore ebbe a spendere non meno di sette mesi per portare a termine il suo lavoro e fu quello che rivedendo le bucce dei primi progettisti rilevò che si potesse prevedere una qualche cosa di più nella spesa.

Poi è stato presentato dal Perazzi all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha nominato una Commissione composta da Beltrami, Natalini e Artom, relatore, che hanno emesso pure il loro giudizio in massima parte favorevole; e se in qualche punto speciale, come

a dire per lo spazio insufficiente dei letti nelle cliniche hanno fatta qualche osservazione, questa è stata senz'altro accettata e farà parte di altrettanti emendamenti.

Però è stato detto nella relazione della Commissione di finanze che il Consiglio superiore non era entrato nel merito delle esigenze tecniche del progetto, quasi a far credere che il suo avviso fosse derisorio.

Ora intorno a questo è bene intendersi.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pur tenendo presenti i verbali dei delegati delle singole facoltà, s'interdisse l'esame di merito dal punto di vista scientifico e didattico, appunto perchè non si credeva competente. Egli comprendeva che dall'aspetto dell'ingegneria potesse occuparsi di questo progetto, ma se rispondesse o no alle esigenze tecniche e scientifiche, non era competenza sua, dovea rimettersi a quello che avevano opinato i corpi tecnici. Perchè il Consiglio superiore volle un duplice atto di adesione del ministro della pubblica istruzione?

Non si contentò di quello del ministro Baccelli del 7 novembre 1895, che assumeva su di sé la responsabilità di approvare quei progetti dal punto di vista scientifico e didattico, ma ne ha voluto un altro dall'attuale ministro, il quale confermasse questo suo giudizio, ed era naturale che il Consiglio superiore s'interdicesse questo esame, perchè usciva dalla sua competenza; ma nel tempo stesso ebbe presente i veri verbali delle Facoltà.

In quanto alle poche osservazioni tecniche, io posso assicurare il Senato, come già dissi, che sono state tutte accettate e introdotte come varianti nel progetto; sicchè divergenza alcuna non esiste tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli autori del progetto.

Vengo ora all'esame del progetto dall'aspetto scientifico e didattico.

Chi doveva dare l'avviso per sapere se la scienza, se l'insegnamento si trovassero ben collocati in questi nuovi edifici scientifici?

Niun altro che le Facoltà. Ebbene, come si è proceduto nella specie?

Si è provveduto così: ciascuna Facoltà universitaria ha delegata una Commissione, la quale ha esaminato il progetto per la parte che la riguardava; il rettore da parte sua ha nominato una Commissione sua propria, e tutte

queste singole Commissioni hanno dato il loro giudizio per la convenienza del progetto, dal punto di vista degli interessi scientifici. Ci sono stati dei dissidi, ma mano mano si sono venuti componendo, e non ci è rimasto che uno di questi dissidi, il quale a titolo di curiosità voglio far noto al Senato.

Nel primo progetto si proponeva, non so con quanta utilità, che all'istituto chimico fosse aderente una farmacia-modello, la quale farmacia doveva essere poi collocata sul Corso Re d'Italia. Questo non si è creduto necessario di perpetuare nei disegni ulteriori, ed è naturale che chi era preposto a quel ramo di servizio abbia visto di mal occhio togliere la farmacia-modello che avrebbe fatto certamente concorrenza alle altre. Ecco il dissidio.

L'esame scientifico e didattico è stato quindi fatto dalle autorità competenti e dai ministri della pubblica istruzione.

A cagion d'onore debbo citare l'opera dell'onor. Baccelli il quale, colla sua alta competenza, specialmente per le cliniche, ha dato suggerimenti che furono completamente accettati dai progettisti e dal Governo.

Vengo ora alla parte finanziaria.

La parte finanziaria è la più difficile della questione e si fraziona in vari aspetti.

È stata prima mossa la critica per la mancanza di proporzionalità nel concorso della spesa tra lo Stato e gli altri enti; poi per l'eccedenza della spesa già preveduta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; poi per l'eccedenza probabile del consuntivo sul preventivo, eccedenza che rimarrebbe a carico dello Stato; finalmente per la sicurezza dei rimborsi promessi dagli enti locali.

Io mi permetto ora di richiamare l'attenzione del Senato sulla prima obiezione.

Avete udito che la spesa totale è di 6,800,000 lire, e lo Stato vi concorre per 2,000,000, in ragione cioè dei tre decimi della spesa totale; il municipio, con la Società del risanamento per 2,800,000 tra danaro e suoli. Si è detto che il municipio di Napoli è il maggiore interessato; ed è per questo che vi concorre per una somma maggiore; il Banco di Napoli, la provincia di Napoli per 1,025,000; le altre tredici provincie per 975,000 lire.

In che sarebbe la sproporzione

Lo Stato concorre per tre decimi, e non mi

pare che trattandosi di una spesa di indole governativa sia eccessivo, come non mi pare che costruendo un edificio demaniale che resterà a beneficio dello Stato i sette decimi di concorso degli altri enti siano un concorso inadeguato.

Badate poi che lo Stato, nel concorrere per tre decimi, vi concorre quando la studentesca rappresenta 5000 studenti; e quindi essa per la prima vi concorre per una somma enorme così da ridurre la spesa per l'Università di Napoli a poco più di 400,000 lire l'anno, in modo da scemare il costo di uno studente dell'Ateneo napoletano a carico dello Stato a L. 187, quando nelle altre Università si sale gradatamente fino a giungere a L. 1000 per ogni studente; e quando per la Facoltà di giurisprudenza di Napoli la media della spesa per ogni studente non è che di L. 60!

Quindi mi pare che questo primo aspetto della proporzionalità del concorso non possa dar luogo a censure.

Vi è un secondo aspetto, e cioè l'eccedenza della spesa già preveduta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli avversari della legge dicono: Voi avete una difficoltà, alla quale dovete riparare subito.

Ci mancano 564 mila lire. Dove si piglieranno?

Faccio notare innanzi tutto che questa deficienza si è rilevata dal Consiglio superiore, specialmente in ordine all'arredamento, ma quanto agli immobili non se ne è parlato.

Ma vuolsi osservare che dopo che il Consiglio superiore ebbe dato il suo parere sul totale della spesa, venne il contributo della provincia di Bari per 125 mila lire, sicchè la eccedenza vera si residua a 489 mila lire.

Cosa rappresentano 489 mila lire rispetto alla spesa di 4 milioni e mezzo?

Rappresentano presso a poco il 10 per cento.

Oro domando io, nelle subaste, perchè quest'opera dovrebbe essere appaltata osservando la legge di contabilità dello Stato, nelle subaste è arduo prevedere un ribasso del 10 per cento? Solo che si consegua il ribasso del 10 per cento voi avrete raggiunto il fabbisogno.

Ma vi ha di più, o signori, vi ha l'altra eccedenza non preveduta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; vale a dire quella che si

suol sempre verificare nel consuntivo in confronto del presuntivo.

E qui i mostri avversari ci incalzano assolutamente con questa osservazione.

Voi avete udito la storia di tutte le opere pubbliche, le quali, cominciate con una spesa modesta, sono andate a finire con spese colossali.

Ebbene, o signori, questa è una ragione che milita contro tutte le proposte di opere pubbliche.

Da oggi in poi la Commissione permanente di finanze ad ogni spesa di opera pubblica, quando non vedesse proprio la certezza matematica che non sarà superata la spesa, verrà a proporre che si sospenda la legge?

Questo è un inconveniente che si verifica in ogni progetto di questo genere; ma vi ha *modus in rebus*, e l'Amministrazione italiana ha già fatto grandi passi per migliorare questa specie di servizi pubblici. Oltre di che non si tratta di opera colossale come le ferrovie, per le quali occorreranno milioni e milioni.

Si tratta di quattro milioni e mezzo; e la Commissione della Camera dei deputati ha dato dei suggerimenti al Governo; ha detto: assicuratevi bene che nel redigere il progetto finale di esecuzione, non vi sia eccedenza di spese; ed ha voluto delle guarentigie; presentate ancora nel prossimo anno il piano di finanza per l'esecuzione di quest'opera.

Io sottoscrivo volentieri a questa raccomandazione e ne aggiungo un'altra per conto mio.

Onorevoli colleghi! Il sistema dei cottimi che alcuni anni fa fece fortuna perchè credevasi con esso si assicurasse *a priori* di non eccedere la spesa, nel fatto poi è riuscito esiziale e dannoso, perchè nelle grandi opere non è mai possibile prevedere tutto, e per poco che andiate a richiedere una piccola opera non preveduta, o una variante, ecco una sorgente infinita di liti e quindi quello che si risparmia da una parte, si spende dall'altra.

Questa è la verità dell'esperienza: però non bisogna esagerare. Per le opere note, studiate, non grandiose, non complicate, il sistema dei cottimi chiusi è ancora da raccomandare.

Vorrei si dividesse quest'opera in tutti i suoi elementi, e si può suddividerla, perchè tutti questi corpi staccati sono come tanti elementi autonomi. Per esempio per l'edificio prospiciente sul rettilo, si può fare un lotto, per le

due palazzine a ridosso di questo edificio un altro lotto, per i sei edifici delle cliniche, sei lotti, per l'adattamento degli altri edifici che hanno vita propria autonoma, altri lotti. E quando avrete divisa questa spesa in 10 o 12 contratti a cottimo, bene studiati, avrete un mezzo per ovviare agli inconvenienti dei grossi cottimi, pur giovandovi del sistema del *forfait* e non eccederete la spesa.

Dunque non possiamo fare altro che raccomandare al Governo di fare uso di tutti gl' insegnamenti dell'esperienza, perchè non si verifichi quest'inconveniente dell'eccedenza della spesa, ma non sarebbe questa una buona ragione per impedirci d'ora innanzi di adottare qualunque progetto di opere pubbliche, per timore di detta eccedenza.

In altra sede un deputato, mi pare l'onorevole Sonnino, si preoccupò che la possibile maggiore spesa non andasse ripartita anche sugli enti che concorrono, ma restasse tutta sullo Stato.

Io vorrei vedere che fosse diversamente. Se gli altri enti promettono un concorso e specialmente le undici provincie napoletane, che non sono Napoli e che possono valersi di altre Università, se promettono un concorso *nullo jure cogente*, in ossequio a quei ricordi storici ed a quei legami d'affetto che le vincolano alla metropoli del Mezzogiorno, con quale coraggio si dirà a queste provincie: badate che se si spende qualche cosa di più voi dovete pagare oltre il promesso! Ma chi paga qualche cosa, cui non è tenuto, non vuol avere nessun'altra responsabilità; quindi se l'opera è dello Stato, non so come si possa pretendere che l'eccedenza possibile della spesa sia sostenuta dagli enti locali.

Vengo all'ultimo punto. La sicurezza dei rimborsi.

Ora, nella relazione dell'onorevole Faina si è accennato anche a questo: *chi ci darà la sicurezza di questi rimborsi*, e nel fare l'analisi di questi rimborsi si sono fatte osservazioni d'altro genere, d'indole legale, perfino sulla convenienza di potere ammettere che taluni di codesti enti concorrano.

Francamente, questa parte della relazione mette il colmo a tutto quel sistema d'incertezze, di dubbi, di diffidenze, che sono sparse a piene mani nella relazione dell'onorevole no-

stro collega, ed io mi permetto d'invitare il Senato ad una breve disamina di questi vari concorsi per persuaderlo che tutti questi pericoli non vi sono.

Innanzitutto avete udito, o signori, che ci concorre il municipio di Napoli e le Società del risanamento per 2,300,000 lire che si danno non *in pecunia* ma *in re*, vale a dire coi suoli creati e da creare.

Ora potete mettere in dubbio che questo concorso sia serio e reale?

Se la Società di risanamento vi dà due suoli valutati per 800,000 lire, e colla stessa Società è pattuito che facendo l'opera dell'Università si sarebbero stralciate dall'opera di risanamento alcune zone che costerebbero un milione e mezzo, e questo milione e mezzo va invertito nella espropriazione degli edifici a ridosso dei suoli donati per creare altri suoli, come potete mettere in dubbio la solidità di questo concorso?

Dunque nessun dubbio per 2,300,000 lire. Ed abbiamo fatto un bel passo quando su 4,500 mila lire promesse dagli enti locali ci siamo assicurato che 2,300,000 lire non possono venir meno!

Vi hanno 200,000 lire per il Banco di Napoli. Qui, o signori, non mi preoccupo tanto del dubbio di solidità, perchè 200,000 lire, pagabili in otto anni, fanno 25,000 lire all'anno, e per quanto, o signori, si voglia sofisticare sulle attuali condizioni di certi Istituti - su di che fo tutte le mie proteste e riserve - certamente per 25,000 lire l'anno non discuteremo dal punto di vista della solvibilità; ma l'esame a cui c'invita l'egregio relatore della Commissione è altro. Egli fa questione di legalità, di convenienza. Si dice: si tratta di un Istituto di emissione, ha esso il diritto d'investire i suoi utili a questo scopo? Ora bisogna considerare che prima della legge del 1893 si era contratto quest'impegno, e il Consiglio generale del Banco, e diversi ministri competenti, hanno riconosciuto che questo era un impegno contratto antecedentemente e nella legge del 1893, che abbiamo discusso in quest'aula, io lo ricordo bene, c'era la riserva per gl'impegni già assunti. Dunque il dubbio accennato dall'onorevole relatore su questo punto non regge, perchè fu fatta eccezione per gl'impegni contrattuali precedentemente assunti. D'altronde quando con solenne deliberazione si è promesso

un concorso, e l'altro, cui si è promesso ne ha preso atto, diventa un obbligo giuridico perfetto, quindi dal punto di vista della legalità c'è poco da discutere.

Veniamo ora al concorso promesso dalla provincia di Napoli per 825,000 lire. Qui non ho sentito fare dubbiezza, e me ne rallegro, perchè la provincia è in buone condizioni finanziarie. L'aliquota dei suoi centesimi è al disotto del limite legale. Pagando in molti anni le 825,000 lire certamente si ha pieno affidamento che si riscuoterà la somma, e nessuna irregolarità si commette da parte sua.

Restano 975,000 lire fra tredici altre provincie. Ebbene, mi pare che questa somma frazionata per talune di esse in cinquant'anni, si riduca a piccola somma per ciascuna provincia.

Ho sentito dire che si vorrebbe un affidamento speciale.

Signori, bisogna però pensare che questi concorsi volontari, e se si pretenderà una garanzia non si concorrerà più, mentre quando contrattualmente è divenuto obbligatorio il concorso, avete tutti i mezzi coercitivi che la legge vi accorda per ottenerla, come diceva bene l'onorevole Lampertico.

Quando per contratto queste provincie si sono obbligate c'è poco da discutere.

L'ultima osservazione, che più mi pesa, è quella che riguarda le 500 mila lire promesse dal municipio di Napoli, e pagabili in cinque rate di lire 100 mila all'anno.

Qui, o signori, i dubbi non sono assolutamente fuori di luogo.

Per il municipio di Napoli è gravoso il concorso in denaro sonante.

Veramente la condizione finanziaria di Napoli non è più quella di quattro anni fa. Abbiamo qui un testimonio molto eloquente, il senatore Saredo, il quale quando andò via dal Commissariato straordinario del 1891 ebbe a constatare un disavanzo di cinque milioni sopra venti del bilancio ordinario del municipio di Napoli. Ora è abbastanza mutata; poichè opportuni provvedimenti, adottati un po' dal Governo, un po' dalla civica amministrazione nel 1892, ricondussero a galla la nave della finanza municipale.

Certo neanche ora è completamente equilibrata, ma non rappresenta più lo squilibrio del 1891.

Il municipio di Napoli dovrà equilibrare il suo

bilancio, e le 100 mila lire non saranno quelle che lo manterranno squilibrato.

D'altronde come si fa? Se questo povero municipio non avesse concorso si sarebbe detto: Come? l'ente che più direttamente è interessato a questa faccenda non concorre!

Se concorre generosamente gli si fanno i conti addosso per vedere se può pagare, dimenticando però che i primi due milioni e trecentomila lire pei suoli rappresentano contributo comunale più sicuro e più efficace!

Ed allora quale è la condizione di questa povera Napoli? Io non posso avere che un sentimento di ammirazione per gli amministratori del comune, miei concittadini, i quali hanno fatto uno sforzo supremo, e pur di non vedersi tolto o di non veder deperire uno dei pochi istituti che ci sono rimasti, atto a produrre gran giovamento alle condizioni dell'economia napoletana, si sono sobbarcati a qualunque sacrificio.

Auguriamoci che nella nuova Amministrazione che si sta ora per comporre si abbiano tali elementi da affidare il Governo ed il paese; e se anche queste 500,000 lire non si potessero pagare in cinque anni, ma piuttosto in dieci, ricordatevi che tutti gli stanziamenti dello Stato non sono che 450,000 lire l'anno, ed hanno per contropartite le somme da introitare. Ora se anche qualcuna delle contropartite ritardasse alcun poco a riscuotersi non per questo sarebbe rovinata la finanza dello Stato!

Ed ora, o signori, che abbiamo esposto il contenuto organico di questo progetto che si vuole eseguire e abbiamo dato un sguardo alle precipue obiezioni che si vennero formando sul contributo e sul sistema finanziario dello stesso, a me non rimane che concepire la speranza che il Senato si sia persuaso che malgrado qualche critica, malgrado qualche addebito, noi siamo in grado di dare un voto perfettamente coscienzioso per l'adozione di questo progetto di legge.

Onorevoli senatori; di questi giorni ha visto la luce sulla *Nuova Antologia* una pubblicazione la quale, anche per l'autorevole effemeride che l'ha raccolta; ha percorso tutta l'Italia.

Un egregio cittadino napoletano si è dato la pena di indagare quali siano le cause del pur troppo reale decadimento economico di Napoli. Egli l'attribuisce a due cause principali: l'una

di ordine storico e politico, cioè d'aver cessato di essere la grande capitale d'un cospicuo Stato; e questa è causa fatale, che i patrioti del Mezzogiorno non rimpiangono mai che si sia verificata, perchè è il sacrificio nobilissimo che Napoli ha fatto di se medesima sull'altare della patria italiana; l'altra purtroppo è peccato di trascuratezza imputabile agli uomini che curarono la cosa pubblica, e mette capo tra l'altro nella distribuzione ed attuazione della rete ferroviaria, la quale permise che le provincie del Mezzogiorno si allacciassero con Roma e l'alta Italia prima che con Napoli, il che ha contribuito a tagliare Napoli fuori del movimento economico che la congiungeva con tutte le provincie sorelle. Questo sarebbe stato errore di Governo, insieme a tanti altri che purtroppo non sono mancati.

Ma contro d'essi che cosa si può opporre? niente altro che adottare a volta a volta provvedimenti savi e prudenti atti ad infonderle vita novella, ovvero a conservare quel residuo di vitalità che sopravanza; questo d'oggi ne è un esempio. Io sono sicuro che se il Senato, conscio degli alti doveri che gli incombono, e non mai sordo alla voce del patriottismo, vorrà votare questo progetto di legge per la Università di Napoli, contribuirà moltissimo a risolvere negli animi sfiduciati dei cittadini napoletani, la convinzione che il Governo voglia occuparsi delle loro sorti e non già che li abbandoni dopo averne con gravi errori procurato il danno.

Vivo sicuro che il Senato non negherà il suo voto a questo disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*.
Onorevoli senatori, sarò brevissimo perchè gli eloquenti discorsi dei senatori Lampertico e Fusco mi hanno di molto abbreviato il cammino, e non mi rimane che dare qualche schiarimento intorno alla rispondenza dei progetti che dovrebbero eseguirsi alle necessità didattiche dell'insegnamento universitario e alla questione dell'eccedenza della spesa. Rispetto alla corrispondenza dei progetti che dovrebbero eseguirsi alle necessità didattiche, dirò al mio egregio amico onorevole Faina, al quale rendo anch'io vivissime grazie, perchè ha posto il Senato in condizione di poter

deliberare su questo 'disegno di legge, che è incorso, me lo consenta, in un equivoco, nella sua relazione dolendosi di non avere avuti presenti i progetti, i quali è bene che il Senato sappia a me non furono richiesti, egli afferma che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia doluto appunto della mancanza di un qualsiasi atto della suprema autorità preposta all'istruzione pubblica, che coordinasse i voti delle facoltà dei professori, e che quindi abbia dichiarato appunto perciò di non poter fare un esame critico dell'ordinamento generale, e della disposizione adottata per i locali.

Veramente non è stato questo il giudizio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso non ha affermato che mancasse il parere del ministro della pubblica istruzione per coordinare i voti delle facoltà dei professori, ma ha detto soltanto:

« Considerando che nel far richiamo delle osservazioni svolte nella relazione già ricordata, in riguardo alla disposizione tecnica del progetto già presentato, deve il Consiglio convenire con la Commissione esaminatrice nel ritenere che non vi sia luogo da parte di esso ad un esame analitico, relativo alla corrispondenza delle disposizioni progettate nei vari edifici con l'esigenza degli scopi scientifici e didattici, a cui devono servire, dal momento che al proposito sono stati eseguiti degli studi dalle Facoltà in concorso cogli ingegneri progettisti, e che le modalità rappresentate nel progetto risultano fissate di concerto fra essi ed i professori, e anche con una dichiarazione di assenso del cessato ministro della pubblica istruzione.

Dunque il Consiglio superiore dei lavori pubblici fa qui ed a ragione, una dichiarazione d'incompetenza. Non nega, e nol potea, che l'approvazione del progetto sotto l'aspetto didattico fosse negli atti; consisteva appunto nella lettera, ricordata dagli onorevoli Lampertico e Fusco, dell'onor. Baccelli, in data 7 dicembre 1895, che io ho confermato con la lettera 10 giugno 1896, citata dall'onor. Faina.

Il Consiglio superiore non avrebbe potuto senza venir meno alla verità storica, affermare che mancasse il supremo giudizio della suprema autorità scolastica; c'è stata un'istruzione lunghissima, il cui risultato è stato appunto l'approvazione del progetto, com'è rispondente ai

bisogni dell'insegnamento. Dapprima furono invitati tutti i professori ad esprimere i loro desideri, ma pur troppo bisogna dire che i loro desideri erano moltissimi: volevano moltiplicare i palazzi, costruire abitazioni private, ecc. Ma pensando più tardi alla povertà dei mezzi, si stimò miglior partito di rivolgersi non più ai singoli professori, ma a speciali Commissioni delle varie Facoltà, che coordinassero i mezzi ai bisogni degli studi.

Le Commissioni compirono con molta diligenza i lavori, e questi furono esaminati dal ministro della pubblica istruzione, il quale si recò sul luogo a Napoli e introdusse alcuni mutamenti nell'originale progetto; specialmente nel famoso edificio sul rettilineo nel quale alcuni desideravano alloggiare gli istituti di scienze naturali.

L'onor. Baccelli competentissimo in materia, giudicò assurda l'idea, perchè il rumore eccessivo e il continuo scuotimento del suolo non si confacevano a quell'istituto.

Vengo ad un secondo punto: la famosa questione dell'eccedenza.

La Commissione insiste molto in questo concetto, dicendo: è inutile che lo Stato si faccia illusioni, è bene che il Parlamento abbia la piena consapevolezza di questo pericolo; evidentemente la spesa supererà di molto quella che oggi si domanda. Dice l'onor. relatore che il progetto che ora si tratta di eseguire non è che una riduzione di quello del 1893, e questo è detto proprio nella pagina terza della relazione.

« Su tutte queste questioni sarebbe stato debito nostro esprimere il nostro parere perchè voi poteste giudicare non solo per la spesa effettiva, ma se il progetto stesso risponde al fine per il quale si vuol costruire l'edificio. Tanto più che alcuno asserisce essere il progetto attuale quello stesso del 1893 rimpicciolito ».

Quando questa voce è ripetuta da un uomo autorevole come l'onorevole Faina, anche questa voce acquista importanza. Ora permettete ch'io dichiari che questa voce è fallace, perchè il progetto del 1893, che importava una spesa di circa 11 milioni, non ha niente che vedere con questo progetto; è il concetto fondamentale che è mutato. Nel 1893 s'intendeva di raccogliere l'Università in un grandissimo edificio che avesse l'uno accanto all'altro tutti gli studi; invece in questo progetto si è adottato l'ordine sparso, più comunemente adoperato nelle grandi

Università straniera, e che lascia una maggiore tranquillità a tutti gli studiosi ed ai professori.

Quindi è interamente mutato il fondamento del progetto. Si tratta di un progetto diverso, che, come diceva l'onorevole Fusco, utilizza ed armonizza tutti i locali, che possono ancora servire ai fini universitari.

Dunque, questa prima ragione non regge.

Ma io posso assicurare il Senato di una seconda cosa, e dicendola il Senato non crederà che io voglia attribuirmi il merito dell'aver lungamente e studiosamente elaborato questo progetto, poi chè il merito non è mio, è di tutti i ministri di pubblica istruzione che mi hanno preceduto, dal Coppino al Villari, al Baccelli, al Boselli, al Martini, che hanno riconosciuto la necessità di provvedere alla Università di Napoli. In alcune carte che ho rinvenuto al Ministero ho trovato alcuni appunti dell'onorevole Villari, il quale tornando dalla sua gita in Napoli, raccolse in quei fogli volanti le impressioni dolorosissime che gli fece l'Università di Napoli.

Non ne darò lettura al Senato, ma a chi li ha letti un giudizio non parrà temerario, ed è che poche volte contratti conclusi dallo Stato sono stati conclusi con così singolare oculatezza come quello che oggi il Senato chiamato ad esaminare. Ne darò subito la prova. Per gli altri contratti che sono stati fatti pei nostri grandi istituti scientifici si sono forse presentati disegni e progetti analitici come quelli che sostengono il progetto che oggi viene all'esame del Senato?

Poichè è bene che il Senato sappia che non solamente qui vi è un progetto di massima, non solamente vi sono gli estimativi, ma vi sono perfino le analisi dei prezzi che io ho avuto pochi momenti or sono l'onore di mostrare al mio egregio amico il relatore Faina, l'analisi cioè dei prezzi unitari e dei prezzi *à forfait*; di guisachè i calcoli della spesa non sono stati fatti poco seriamente come è accaduto qualche altra volta.

Tutto il progetto si ridusse allora a un foglio di carta dove si diceva: Tanta l'estensione dove si deve fabbricare, tanti i piani da costruire; calcolando a tanto il metro quadrato, la spesa ascende ad una somma *x*. Ma qui invece voi avete non solo i piani, i computi metrici, ma l'estimativo e l'analisi dei prezzi, e con

ciò credo francamente che il Senato possa riposare tranquillo sopra l'attendibilità dei calcoli relativi alla spesa.

E che sia così è bene che io lo dica colle parole di un uomo la cui fama di austerità è altissima. Allorquando nell'altro ramo del Parlamento s'è discussa questa questione, è sorto a parlare l'onorevole Sonnino, che ha dichiarato quale fosse stata l'opera dell'onorevole Saracco; leggerò le parole dell'onorevole Sonnino:

« Per evitare l'inconveniente che troppo spesso si verifica, che le spese crescono sempre, nell'esecuzione dei lavori, oltre quanto la previsione ha approvato, il Consiglio dei ministri incaricò il ministro dei lavori pubblici di farsi centro di tutte le trattative per studiare il progetto, per accertarsi delle previsioni fatte e degli studi fatti. »

Questi studi e le relazioni furono mandate al Ministero dei lavori pubblici, ai corpi interessati e agli ingegneri che avevano presentato i progetti, durarono lungo tempo, ma finalmente la questione fu risolta dall'onor. Saracco nel Consiglio dei ministri; *egli sperava che la spesa non dovesse eccedere; riconosceva che gli studi erano fatti bene, che i calcoli erano abbastanza precisi; ma dichiarava che non escludeva in modo assoluto che si dovesse andare incontro ad una spesa maggiore.* E ciò sarebbe stata una vera temerità; non si può da persona prudente e competente escludere in modo assoluto un aumento nelle previsioni, neanche quando vi sia un preciso progetto di esecuzione; basterà ricordare il palazzo di giustizia di Bruxelles, che non ostante i progetti di esecuzione è costato tre volte più del preventivo. Ora io non so come si possa, a meno che non si voglia rinunciare a costruire qualunque opera pubblica, *a priori* escludere in modo assoluto ogni eccedenza rispetto ai preventivi: la si può escludere con sufficiente fondamento, quando con tanta diligenza si è fatta l'analisi dei prezzi, quando questa è stata riconosciuta seria dall'onorevole senatore Saracco, uomo austero e competentissimo in materia. E d'altra parte è bene che il Senato ponga mente a questa circostanza. L'onor. Saracco allorquando assicurava i colleghi del Ministero che eccedenze non vi sarebbero state, non faceva che esprimere il giudizio a cui era venuto l'ing. Del-

pino, ispettore del Genio civile, il quale aveva per molti mesi studiato questa questione dell'Università di Napoli. Quali erano stati i risultati degli studi dell'ing. Delpino?

Io ho due relazioni assai importanti dell'ingegnere Delpino, il quale aveva prima esaminato i prezzi che nella città di Napoli si fanno in materia di costruzione. Poi aveva fatto un esame comparativo di questi prezzi con quelli delle altre città d'Italia, e da ultimo era venuto in questa conclusione: che gli autori del progetto credevano si potesse determinare l'eccedenza in circa L. 300,000, egli riteneva invece che vi fosse una eccedenza di 564,000 lire. La questione è stata più tardi portata innanzi alla Sottocommissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I tre Commissari hanno dichiarato: per quanto possano apparire attendibili le ragioni dell'ingegnere Quaglia, e si possa sperare un ribasso d'asta maggiore del 9 per cento, noi non possiamo cullarci in illusioni, e confermiamo il giudizio di Delpino, che prevede un'eccedenza di 564,000 lire. Eppure le condizioni di Napoli sono tali, che io stesso ho dovuto proporre al ministro di grazia e giustizia per l'impianto di Castel Capuano l'annullamento di aste nelle quali il ribasso era stato del 41 per cento, se non erro. E come ben sa l'onor. Calenda, che sono lieto di vedere qui, anche egli ha dovuto fare altrettanto annullando anche il secondo incanto. Venne il Consiglio superiore, e confermò il parere del Delpino e della Sottocommissione, ed allora si dovette ricorrere a qualche espediente per tenersi nei limiti della spesa preventivata con tanta precisione sull'analisi dei prezzi.

Fra i lavori dell'università di Napoli vi sono quelli delle cliniche fondamentali che si riferiscono all'insegnamento obbligatorio. Ebbene, quelle cliniche bisogna tutte raggrupparle in un unico spazio, perchè gli studenti non siano obbligati a correre in una grande città, le cui distanze sono enormi, da un capo all'altro per assistere agl'insegnamenti che sono dichiarati obbligatori. Ma vi sono altre cliniche complementari, ed uno apposito palazzo si doveva costruire a Sant'Agnello a capo Napoli per esse, cioè la clinica laringoiatrica, la clinica psichiatrica, ecc.

Orbene, dovendo ridurre la spesa di 564,000, d'accordo col rettore e con i professori (tra i

quali cito a ragion d'onore quello di pediatria), si venne nel divisamento di non costruire per ora questo edificio; e sono già 317,000 risparmiate. Si disse: facciamo per ora le cliniche assolutamente necessarie, se i denari basteranno costruiremo anche le altre, se no, no.

Vi è un secondo risparmio. Il disegno prevedeva sul rettifilo una grande facciata monumentale. Si è detto: siamo nelle strettezze, non possiamo costruire monumenti, ci basta di preparare alla scienza i mezzi indispensabili; e la grande facciata non si farà se non dopo che ci saremo assicurati che i denari basteranno. Sono altre 150,000 di meno, che tante erano previste per le colonne della facciata.

Ma vi ha di più. Rivolgendomi alla provincia di Napoli, sono riuscito ad ottenere un aumento del suo contributo, che da 600,000 lire fu portato ad 825,000. Di guisa che calcolando anche quello che non si è ancora ottenuto dalla provincia di Chieti, ma che indubbiamente si otterrà, abbiamo una somma di 592,000 lire da contrapporre alle 564,000 che mancavano.

E badi il Senato che io non tengo alcun conto del ribasso d'asta. Noi abbiamo quindi accettato con ogni scrupolo il parere della suprema autorità tecnica amministrativa, che è il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sotto questo aspetto della eccedenza della spesa il Senato può quindi essere tranquillo. Se i fondi basteranno per la costruzione degli edifici complementari e della facciata queste si faranno; se i fondi non basteranno, non si costruiranno che le opere puramente necessarie.

E poichè l'ordine dei lavori deve essere determinato dal Governo, giusta la convenzione, esso si varrà di questa facoltà perchè eccedenza di spesa assolutamente non vi sia.

Devo ora dire una parola per fatto personale all'onorevole Faina. Non che fra me e l'onorevole relatore possa esistere alcuna ragione di dissenso personale, ma perchè mi preme di chiarire un punto della sua relazione.

Egli ha notato le date dei principali atti che io sono venuto compiendo per preparare la presentazione e l'approvazione di questo disegno di legge. Io devo pregarlo di considerare che il progetto, come già fu detto, era compiuto fin dal 1894, e che il ministro Baccelli l'aveva approvato nel 1895. E poi le cose erano già a tale punto sotto il Ministero pre-

cedente che l'onor. Sonnino aveva perfino nella sua esposizione finanziaria allogato 300,000 lire all'anno in bilancio da corrispondere fino alla concorrenza di due milioni per l'Università.

Noi invece abbiamo distribuito questa somma non in sei anni, ma in dieci, secondo il desiderio dell'onor. Colombo.

Era giunto già sotto il ministero Crispi il momento di fare il contratto, ma vicende politiche e d'altra natura impedirono che questo si facesse: ma a svegliare i dormienti veniva l'ordine del giorno della Camera dei deputati e la relazione della Giunta generale del bilancio che diceva doversi senza indugio provvedere.

Ed allora io credo di aver fatto il dover mio come ministro, secondando il voto e gli eccitamenti che mi venivano dalla Camera dei deputati, un dovere che mi veniva imposto dall'opera di tutti i precedenti ministri.

Del resto, onorevole relatore, io domando: Sono forse mancati i termini regolamentari per esaminare questo disegno di legge?

La Sotto-commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha avuto tempo, dal 18 maggio al 31 dello stesso mese, più che sufficiente e nessuna premura le fu da me o da altri mai fatta.

Il Consiglio superiore non poteva deliberare prima di otto giorni e ha deliberato appunto il giorno 8 maggio.

Del resto gli studi precedenti dell'ingegnere Delpino erano guida così sicura (chè, se non erro, anche il Delpino fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici) che la Commissione ha potuto benissimo riferirne ed il Consiglio da parte sua ha potuto approvare le conclusioni della Commissione.

Io dunque ho fatto presto perchè la questione era già da gran tempo matura, onorevole relatore.

Era una questione che dopo così lungo tempo richiedeva una decisione pronta, ed oggi faccio appello al patriottismo del Senato perchè non voglia più frapperre indugio.

Il mio amico Faina dice nella relazione: sarebbe opportuno si aspettasse ancora per rivedere i progetti presentati, esaminare se convenga diminuire o sopprimere.

A un punto dice che implicitamente approva l'opera del ministro e nella massima e nei particolari più importanti, ma ad un altro punto

dice che sarebbe stato più opportuno stabilire la solidarietà, l'obbligo cioè di tutti gli Enti locali, che dovrebbero essi soli rispondere della eccedenza e lo Stato darebbe, senz'altri gratacapi, due milioni.

Ora prego l'onor. Faina di considerare che dopo quattordici anni, dopo che due convenzioni sono state stipulate, ricominciare le pratiche con quattordici provincie, col Governo, con tutti gli enti locali, sarebbe un rimandare la decisione della questione alle calende greche.

Dopo tanti sforzi non sarebbe cosa nè politicamente, nè tecnicamente buona ritornare ancora da capo. Del resto il tentativo è già stato fatto un'altra volta.

Quando il Governo volle fare tentativi di questo genere, il rettore rispose che sarebbe immediatamente sciolto il consorzio e lo Stato avrebbe perduto un aiuto notevole.

Non sarà tale, quanto era desiderabile, ma è il maggiore che si possa dare.

La città di Napoli dando 500,000 lire in natura, 1,500,000 lire in suoli ed espropriazioni, 500,000 lire in danaro, in tutto 2,800,000 lire credo che abbia ben meritato del paese. Faccio appello ai sentimenti nobilissimi del Senato perchè voglia troncare questa questione e secondare i voti di tutte le provincie meridionali d'Italia.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il ministro del Tesoro prende atto con grande soddisfazione delle dimostrazioni date dall'onorevole Gianturco, intese a chiarire che non si eccederà mai la somma prevista per gli edifici universitari di Napoli. E il ministro del Tesoro, essendo il più interessato di tutti a prendere atto di queste dichiarazioni, s'impegna dinanzi al Senato, non se ne abbia a male, egregio collega dell'istruzione pubblica, a costituirsi in un ufficio di vigilanza contro ogni possibile eccedenza di spesa.

Io spero che in quest'opera di sorveglianza necessaria, mi verrà in aiuto il ministro dei lavori pubblici, che, d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, ha presentato questo progetto di legge.

In verità quando io penso a tutti i progetti di spesa che il Senato in questi ultimi tempi

ha accolto per somme cospicue, qual'è, a mo' d'esempio, il progetto di legge per nuove costruzioni ferroviarie, che aggrava, in questo momento non facile, di 30 milioni l'erario dello Stato, e che si distribuiscono in 5 milioni per anno a cominciare dall'esercizio venturo; quando io penso alla nuova legge sui premi alla marina mercantile, che porta un onere maggiore di quello che non fosse prima, o ad altre spese che il Senato ha votato, io mi domando, perchè soltanto e per la prima volta di fronte a questo progetto di legge, il quale impegna l'erario dello Stato in una serie di dieci anni per non più di 1,800,000 lire in tutto (dalla quale somma si dovranno ancora dedurre lire 125,000 per il concorso delle provincie di Chieti e di Campobasso, di cui ora il ministro dell'istruzione pubblica ha parlato)...

Senatore VITELLESCHI. E gl'interessi!

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. O, ne perdiamo tanti d'interessi, onor. Vitelleschi!

L'onere effettivo dello Stato riducendosi così, a meno di 1,700,000 lire, distribuite in più anni, e tenuto pur conto del lento rimborso di alcuni enti locali, io mi domando, perchè in quest'occasione si deve mutare il metodo finanziario, e richiedere che il ministro del Tesoro dichiari con quali mezzi farà fronte a una spesa molto minore di quelle che il Senato ha finora votato e per le quali somiglianti richieste non ha fatto.

Io credo che il Senato conducendosi ora come le altre volte ha fatto obbedirà alla lettera e allo spirito della nostra legge di contabilità, la quale, come il mio amico Lampertico ha dimostrato, si conforma al principio dell'unità del bilancio, e non ha mai richiesto che a ogni spesa si contrapponga una particolare entrata.

Infatti l'art. 30 della legge di contabilità, e qui fo appello particolare alla grande esperienza del presidente della Commissione di finanze il senatore Finali, dichiara che è nell'occasione dell'assestamento del bilancio, nella quale è fatto obbligo al ministro del Tesoro di esporre alla Camera le condizioni del bilancio e di indicare i provvedimenti che abbisognassero per assicurare il pareggio delle entrate colle spese.

Quindi la nostra legge di contabilità fissa il momento opportuno, e non a caso, in cui dopo avere esaminate tutte le condizioni della fi-

nanza e la situazione del bilancio, devono essere proposti i provvedimenti necessari a pareggiarlo, ove questi occorran.

Il che se si facesse in altro momento, si farebbe male.

Ora il Senato ha agito saviamente a votare le leggi di spesa alle quali ho accennato, se le credeva necessarie, attendendo il ministro del Tesoro al varco della esposizione finanziaria e dell'assestamento del bilancio dell'esercizio corrente. Prevede invero la nostra legge di contabilità, il caso in cui nei progetti di legge per nuove spese devono esser indicati i mezzi necessari a fronteggiarle. Sopra questo caso - ed è quello dell'art. 37 della legge di contabilità - insiste, male a proposito, me lo perdoni in quest'occasione il mio amico Faina.

Infatti quest'articolo si riferisce a progetti di spesa presentati dopo la legge per l'assestamento del bilancio; perchè allora il ministro del Tesoro non ha più l'occasione dell'assestamento, in cui tutti insieme gli oneri dello Stato e tutti i provvedimenti per fronteggiarli egli deve contemplare. Ora il Ministero prende impegno di indicare, in occasione dell'assestamento del bilancio del presente esercizio, con quale modo farà fronte a questo nuovo onere del bilancio.

Onere già preveduto, come ha detto il mio amico Lampertico, come ha ripetuto l'onorevole Fusco, e come ha soggiunto il ministro dell'istruzione pubblica, dai miei predecessori, imperocchè tanto l'onorevole Sonnino, come l'onorevole Colombo, di questa spesa tenevano conto. Ma altro è tener conto di un onere, altro è provvedere ad esso. Ora io qui, a difesa dell'erario dello Stato, fo professione della più schietta, della più ruvida franchezza.

Quest'è il mio dovere e l'adempirò finchè avrò l'onore di tenere quest'ufficio.

Quando esaminai il progetto di legge che vi sta innanzi, e ne assunsi la responsabilità, quantunque non me ne appartenesse l'iniziativa, ne ragionai a fondo col mio amico il ministro dell'istruzione pubblica, e gli esposi un concetto che mi guida sempre quando sono costretto a considerare aumenti di spesa.

Io credo che quando un ministro, per qualsiasi motivo, deve crescere la spesa, e dopo aver assoggettata la relativa proposta al più sospettoso esame, riconosca che non sia pos-

sibile farne a meno, debba considerare come suo primo obbligo di cercar le economie equivalenti, fin dove è possibile, per risarcire l'erario dello Stato, o i nuovi proventi collegati collegati colla sua Amministrazione.

Non mancai, quindi, di raccomandare questa massima al mio amico Gianturco, il quale ne è così persuaso che con me piglia dinanzi al Senato l'impegno di trovare corrispondenti economie nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, o di designare nuove entrate che si collegano colla pubblica istruzione - accenno alle tasse scolastiche - allo scopo di risarcire l'erario dell'onere di cui si aggrava per le spese oggi proposte per le Università di Napoli e di Torino. Le tasse scolastiche, le universitarie segnatamente, quali sono oggidì agevolano la creazione degli sfaccendati.

Ridotta la questione a questo punto, onorevole rappresentante della Commissione di finanze, mi pare che dovrebbe recedere dalla sua mozione sospensiva.

Ad ogni modo, la ringraziamo di aver collaborato con noi in nome di quella finanza rigida e forte a cui tutti dobbiamo rendere omaggio, omaggio non soltanto teorico, ma pratico e sostanziale.

Ed è appunto per acquetare questi dubbi che non sono suoi soltanto, onorevole Faina, ma che sono di tutto il Ministero, che noi meditatamente prendiamo qui, dinanzi al Senato, l'impegno - lo ripeto di nuovo, perchè sia ben chiaro - di coprire con economie e con entrate fornite dal Ministero della pubblica istruzione gli oneri, dei quali il bilancio della spesa si aggrava per effetto dell'ampliamento e dell'arredamento delle Università di Napoli e Torino.

O ella non crede al nostro impegno, onorevole Faina, e allora ella fa la questione politica e ne ha il diritto; ma se ella non fa questione politica, io credo che, nella cortesia dell'animo suo, possa desistere dalla mozione sospensiva.

Messa così in chiaro la questione di metodo di bilancio, metodo che, lo ripeto, deve valere, in massima, per tutte le Amministrazioni dello Stato - giacchè anche agli aumenti di spesa dipendenti dal Ministero della guerra, dovrà contribuire, per quanto è possibile, il Ministero della guerra, per esempio, con la tassa militare - debbo aggiungere alcune considerazioni. Mi

dolgo che non assista a questa adunanza il senatore Vitelleschi...

Voci. C'era, c'era.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... poichè avrei una brevissima risposta da fargli. Movendo appunto al Ministero, egli disse che si sarebbe cercato di trarre innanzi con le ingegnose abilità di tesoreria. Per conto mio detesto quei ministri del Tesoro, i quali dissimulando la verità, tirano innanzi per qualche mese con abilità più o meno ingegnose; ma lo rassicuro che, quantunque io creda pessimo il ministro del Tesoro che ricorresse a questi espedienti, le nostre leggi ultime di finanza escludono la possibilità di far ciò in modo assoluto.

Dopo l'applicazione dell'*affidavit* e il pagamento dei dazi di entrata in valuta metallica, dopo la cessazione delle emissioni per le spese di ferrovie e per i lavori del Tevere e di Napoli, manca veramente il modo di servirsi di queste ingegnosità di tesoreria, anche se vi fosse un ministro che vi volesse ricorrere per nascondere la verità. E in finanza la verità è una sola, come non vi è che un modo per tener saldo il bilancio: diminuire la spesa o accrescere l'entrata. Ormai non vi sono altre vie da seguire, chi da esse si discosta è il ministro delle finanze e del Tesoro che inganna il paese; ma per fortuna se mai ve ne furono capaci di ingannarlo, le nostre ultime leggi finanziarie tolgono il mezzo di cercar temporanea salute in queste ingegnose abilità di tesoreria.

Mi fu chiesto dall'onorevole amico mio Lampertico, fu accennato dal relatore nella sua relazione, se tutti gli enti che si sono impegnati alle spese per la sistemazione dell'Università di Napoli potranno contribuirvi.

Su di uno di questi enti si è particolarmente insistito, il Banco di Napoli.

Mi permetta il Senato alcune brevi dichiarazioni, che sono un dovere dell'ufficio mio, una necessità della presente discussione.

I miei predecessori hanno riconosciuto che certi impegni, presi anteriormente alla legge del 1893, dovessero essere rispettati tanto pel Banco di Napoli, quanto pel Banco di Sicilia. Fra questi impegni compresero il concorso del Banco di Napoli alle spese per l'Università. Ma potrà il Banco di Napoli mantenere questo impegno?

Dopo la legge del 1893, la quale consente ai due Istituti meridionali di disporre di un decimo degli utili dell'anno precedente per fini di pubblica utilità e beneficenza, furono fatte dal Banco di Napoli le seguenti assegnazioni.

Nel 1893 il Banco ebbe un utile netto di 1,215,246 lire, e assegnò per opere di carità e di pubblica utilità L. 300,000 divise così: asili infantili, 151,000; altre istituzioni e opere di beneficenza e civiltà, 149,000. Queste erogazioni furono permesse dal Ministero del commercio, dal quale dipendeva allora la vigilanza sugli Istituti di emissione.

Nel 1894 gli utili netti del Banco di Napoli furono L. 2,077,221, e per vari sussidi ad istituzioni di beneficenza, il ministro del Tesoro del tempo consentì che se ne distribuissero L. 168,000.

Nell'anno scorso il bilancio del Banco chiuse in perdita, ma, per non privare a un tratto, con grave danno, alcuni Istituti di beneficenza napolitani dei consueti sussidi, fu ammesso di adoprare a questo scopo il residuo di un fondo speciale da anni accantonato, di L. 122,000.

Io sono giunto al Ministero da pochi giorni: mi sono fatto uno scrupoloso obbligo di prendere in esame profondo la condizione di tutti i nostri Istituti di emissione, perchè io credo che il problema della circolazione non è stato ancora interamente risoluto, con provvedimenti vitali. Se si deve affrettare il risanamento della circolazione, altri provvedimenti ancora si dovranno prendere, alcuni dei quali potranno avere esecuzione per atto del potere esecutivo, altri invece richiederanno l'intervento del legislatore. Posso, ad ogni modo, assicurare il Senato che nella amministrazione mia sarò scrupolosissimo nell'osservare le disposizioni dell'art. 13 dell'atto bancario del 1893, per quanto riguarda la distribuzione degli utili netti del Banco di Napoli e di Sicilia a scopo di pubblica utilità e di beneficenza. E stia certo il Senato che farò buona guardia a fine di esaminare se gli utili netti anzitutto ci siano, e poi perchè vengano assegnati secondo dispone la legge. Se gli utili netti mancassero, e quindi mancasse la possibilità della erogazione del decimo, il primo a chinare la fronte dovrà essere il ministro della pubblica istruzione.

Dato questo affidamento, prego il Senato a voler votare questo disegno di legge. Il mini-

stro del Tesoro si vede passar dinanzi con animo melanconico tante spese che subisce, ma della cui utilità dubita; questa che si volge a incoraggiar la scienza sperimentale, concorrerà ad accrescere la ricchezza pubblica, sorgente di fortuna per l'erario dello Stato (*Bene-Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Faina, relatore.

Senatore FAINA E., *relatore*. Mai condizione di relatore è stata così difficile, come quella in cui mi trovo io, a dover sostenere solo le proposte della maggioranza della Commissione di finanze, contro due dei nostri più valenti oratori, e due dei ministri i più facondi. È difficile, avendo la relazione mia sollevato tante e così ponderose questioni, che io possa, per quanto brevemente rispondere a tutte.

Credo che sia desiderio del Senato di terminare oramai i suoi lavori; e se questa è la sua intenzione mi vorrà scusare il Senato, mi vorranno scusare gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto e gli onorevoli ministri, se non sarò completo nella risposta. Risponderò solo ai punti che a me paiono più essenziali.

Andremo in ordine inverso.

Il ministro del Tesoro, nel quale riconosco un maestro e non da oggi, ha notato la facilità con cui il Senato ha finora lasciato correre molte leggi di spesa, e la severità con cui comincia oggi a riguardare le buccie in progetti ch'egli crede meno gravi per la finanze.

La difesa della Commissione di finanze non spetterebbe a me, forse essa non ne ha nemmeno bisogno...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho detto che la Commissione di finanze ha fatto bene, ma che non era questo il momento di esaminare l'entrata.

Senatore FAINA E., *relatore*... Dico che se aver avvertito un cambiamento di metodo può suonare rimprovero alla Commissione di finanze, penseranno i miei colleghi a difenderla.

La Commissione di finanze ha finora raccolto tutto quello che di migliore vanta il Senato, e forse perchè i migliori si sono stancati, il Senato ha allargato la sua benevolenza anche agli uomini minori, ma questi incominciano solo adesso il loro tirocinio.

Il ministro del Tesoro ha detto: Voi Commissione asserite che debba il Ministero presentare

caso per caso, progetto per progetto a nuove spese, nuove entrate o nuove economie; non è questo il momento, il momento è al bilancio di assestamento che il ministro deve provvedere i fondi per le spese votate.

È vero: ma è vera altresì un'altra cosa, che quando il Ministero nel periodo che trascorre, tra il bilancio di previsione e quello di assestamento, ha gravato enormemente la parte passiva presentando una serie di progetti di spese, che cosa possono fare il ministro del Tesoro e delle finanze se non riconoscere il fatto compiuto?

È per parare questo pericolo che noi desideriamo preventivamente sapere e vedere se il bilancio dello Stato che, come è accennato nella relazione, viene oggi minacciato da una serie di nuovi carichi, può sopportare anche questo; ma, ha soggiunto il ministro del Tesoro, benevolmente dando lode alla Commissione di finanze per aver richiamato il Governo indirettamente e modestamente ad una finanza severa, per tranquillizzare il Senato basti questa dichiarazione, che noi metteremo una nuova imposta suggerita dal ministro della pubblica istruzione per pareggiare il vuoto che farà nel tesoro dello Stato la legge per Napoli e quella per Torino.

Così pure, forse prevenendo gli eventi ha annunciato una nuova tassa che anderà a riparare un altro vuoto già previsto per i provvedimenti militari, cioè la tassa militare. Sono due annunci, uno dei quali io accolgo con lieto animo, quello cioè delle tasse scolastiche che vorrei completato dall'abolizione delle esenzioni...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non sono tasse, sono corrispettivi di servizio.

Senatore FAINA, *relatore*. Perciò dico che questa l'accetto con lieto animo; faccio le mie riserve, per la tassa militare che esamineremo a suo tempo. Il ministro ha concluso: vi potete accontentare di questo, e se non vi accontentate, vuol dire che intendete provocare un voto di sfiducia al Ministero. No, le parole sono femmine, i fatti sono maschi, le promesse sono dello stesso sesso delle parole, i voti sono dello stesso sesso dei fatti.

Non dubito io menomamente della buona intenzione del ministro del Tesoro, del ministro delle finanze e del ministro della pubblica istru-

zione, che tutti e tre dovranno concorrere a questa nuova tassa; ma la vita e la morte degli uomini sono nelle mani di Dio, e la vita e la morte dei Ministeri non so più in mano di chi siano, perchè vedo che così breve è il passaggio dalla culla alla tomba, che si può dire spesso dei Ministeri quello che è scritto di un Papa nelle tombe di San Pietro, *magis ostensum quam datum*. Teniamo conto della promessa, ma credo che questa non possa cambiare la situazione.

Del concorso del Banco di Napoli hanno parlato tre oratori: io potrei dire, si mettano d'accordo, e soprattutto si mettano d'accordo il senatore Lampertico e il senatore Fusco.

L'onor. Lampertico ha fatto gravi riserve su questo concorso, il senatore Fusco crede invece che si possa tranquillamente questo consentire.

L'onor. ministro del Tesoro ha citato un'alinca dell'art. 19 della legge sugli Istituti di emissione, ma forse gli è sfuggito un'altra alinea che dice:

« Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio »...

(*Interruzione del ministro del Tesoro*).

Senatore FAINA E., *relatore*. L'alinea citato dal ministro si riferisce ai concorsi nelle Opere di beneficenza d'indole continuativa che il Banco era solito a concedere precedentemente alla legge; e per quegli sta bene. Ma qui si tratta di cosa diversa. Se il Banco dà tutti gli anni 2000 lire agli asili d'infanzia, la legge consente che questo si continui a fare, diminuendo però la cifra di quel tanto che occorre per far sì che complessivamente tutti questi sussidi non sorpassino il decimo degli utili di gestione dell'anno precedente; ma io non credo - è dubbio mio - che una deliberazione fatta alcuni anni fa, nel 1886, deliberazione colla quale si diceva: quando si farà un'Università a Napoli noi daremo lire 200,000, possa considerarsi come un sussidio d'indole continuativa preesistente alla legge...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. I miei predecessori l'avevano creduto legale.

Senatore FAINA E., *relatore*. Nella relazione ho accennato a questa questione, ma la questione della legalità non l'ho sollevata, ho detto anzi, *a parte la legalità*; ho fatto solo questione di opportunità.

Non guardate tanto se ciò sia *legale* o no, guardate se è *utile* contravvenire allo spirito dell'art. 13 della legge sugli Istituti di emissione.

L'art. 13 aveva uno scopo santissimo; quello d'impedire che sotto titoli diversi si dichiarassero utili di gestione, che sarebbe stato meglio destinare a scopi più urgenti e necessari, e soprattutto più consentanei alla natura degli Istituti di emissione.

Se la posizione del Banco fosse stata solida tutto andava bene, ma data la condizione momentanea del Banco di Napoli per le operazioni di smobilizzazione, la legge tagliò corto e disse: finchè non vi siete tolti da questi imbarazzi deve arrestarsi la sorgente di altre spese siano pure di beneficenza.

Io credo, e ho ragione di ritenere che ciò paia anche alla Commissione permanente di finanze, che sarebbe stato più opportuno che a questo concorso ci si fosse rinunciato.

E giacchè siamo a parlare del concorso, ho inteso accennare anche da altri, che il sacrificio delle 500,000 lire fatto dal comune di Napoli, possa riuscire superiore alle sue forze. Il comune ha tutta la buona intenzione di mantenerlo, si sa; ma l'onor. Fusco, il quale è molto competente in fatto del municipio di Napoli, e per il suo passato, e forse per il suo avvenire, ha già accennato alla possibilità di un condono o di un prolungamento....

Senatore FUSCO. Condono no.

Senatore FAINA E., *relatore*... Allora io mi sarò ingannato. Ad ogni modo io non ne faccio alcun addebito; anzi sono stato il primo a dichiarare nella relazione che, per quanto, stando ai precedenti, il comune avrebbe dovuto contribuire per somma maggiore, date le condizioni speciali di quella nobilissima città, saremo forse costretti ad accontentarci di meno.

Ed io, prego di notarlo, non ho accusato nessuno di queste condizioni, nè uomini, nè Governo, nè avvenimenti. Ho detto il fatto. Le condizioni finanziarie in questo momento non sono liete, e non essendo liete è opportuno accettare la generosa offerta? Notate, o signori, in linea di probabilità, che primitivamente era stato detto che il concorso di 500,000 lire del municipio di Napoli sarebbe pagato in cinque rate di 100,000 lire l'una; ma poi un più ac-

curato esame del bilancio ha fatto modificare le proporzioni delle rate:

Si è incominciato, come si fa sempre quando mancano i quattrini, a caricare l'avvenire, scaricando il presente. Le 100,000 lire della prima rata sono diventate 50,000; le 100,000 lire dell'ultima sono diventate 150,000.

Non nasce anche a voi, o signori, il dubbio che il municipio di Napoli faccia uno sforzo maggiore di quello che può fare? Ma questo dubbio che ho accennato non ho inteso di risolverlo.

Abbiamo detto che nasce qualche dubbio sulla opportunità del concorso del Banco di Napoli, sulla opportunità del concorso del municipio di Napoli, non solo perchè questo diminuirebbe il concorso di quei due milioni e mezzo sui quali il Ministero fa assegnamento, ma anche per un'altra ragione, e cioè che quando in un contratto come questo vi sono più coobbligati, ognuno separatamente, senza solidarietà, credete voi, o signori, che sia facile al Governo andare ad esigere le 3000 lire all'anno dalla provincia che ha promesso di pagare in cinquant'anni, quando si condonino le 50,000 o le 100,000 lire del municipio maggiore, o le 20,000 o 25,000 lire del Banco di Napoli? Non temete voi che quel giorno in cui si farà un condono ad uno, gli altri reclamino e che si finisca con fare, è detto nella relazione ed ora ripeto, quello che si fece per le ferrovie?

Quando si cominciò quella strana politica, i comuni si obbligarono a pagare i quattro decimi sulle costruzioni di seconda categoria, e poi una nuova legge ne buffò tre dei decimi e ne rimase uno.

Ma la Commissione non si preoccupa di ciò, ma si preoccupa dell'aumento eventuale dell'opera. Ed è per questo che dopo averlo accennato via via nella relazione, nel dispositivo, come ha detto il senatore Fusco, non si parla più del resto, ma si limita solamente la questione ai mezzi finanziari, giusto per questo, che quando ci saranno indicati i mezzi finanziari e ci verrà dato assicurazione ch'essi saranno sufficienti non solo per quelle 450,000 lire che oggi si iscrivono in bilancio, ma anche per gli eventuali aumenti, noi vi consiglieremo serenamente di approvare la legge, perchè siamo convinti che l'interesse dell'Università di Napoli è interesse di primissimo ordine; ma

vogliamo sapere fin dove si estenda l'impegno nostro, e con quali mezzi potremo soddisfarlo.

Il ministro della pubblica istruzione ha detto: lo studio del progetto è fatto benissimo, dettagliatamente, ma è vero che sia un rimpicciolimento di un progetto precedente. Ma noi non abbiamo mai scritto il contrario. Abbiamo solo detto, che non abbiamo mai veduto i progetti. Il ministro privatamente ci rimproverò con la consueta cortesia; ma li potevate chiedere, ve li avrei dati. È vero, ne siamo persuasi, ma anche per vedere tre progetti e sia pure per deliberare, come ha detto il senatore Fusco, la questione tecnica, ci vuole il tempo. Forse il Senato non ha presente e forse neppure il ministro, come le cose si sono svolte in Commissione di finanze; il progetto è venuto giovedì alle sette pomeridiane, e non c'era che quel foglietto che era stato distribuito ai senatori. Poteva, così dietro la semplice lettura la Commissione procedere francamente alla relazione?

La prima cosa che credette suo dovere di fare fu di chiedere i documenti, documenti che vennero il giorno appresso.

Venerdì alle sei pomeridiane, appena chiusa la seduta la Commissione prese visione superficiale di questo grosso volume (*Accennando il plico dei documenti*),

Vide che non era un lavoro da farsi con tanta leggerezza e sorse una vera e propria questione, degna anche del Senato.

Convieni, ci domandammo, che il Senato si occupi oggi, in questo scorcio di sessione, della risoluzione di un problema di questa natura?

Questa discussione fu fatta in seno della Commissione; ma poi uno dei commissari si dovette assentare perchè chiamato in altra Commissione, il nostro presidente si dovette assentare anche lui per la Commissione sulla legge del Commissariato in Sicilia, che non era cosa neppur quella da potersi trascurare - e gli uomini non si possono mica sdoppiare. Rimanemmo, salvo errore, in 4 o 5, e certamente non prendemmo sopra di noi la responsabilità di venire alla nomina del commissario.

Sabato alla stessa ora fu discussa di nuovo la questione e fu risolto a maggioranza che si procedesse alla nomina del relatore.

Io sono stato nominato, e posso dire, questa volta, proprio indegnamente, perchè la Com-

missione di finanze aveva bisogno di scegliere un altro uomo.

Comunque sia, fui nominato sabato a sera ed ho ricevuto le carte domenica; ho riferito lunedì, e martedì fu stampata la relazione.

Mi dica l'onor. ministro, se io potevo, anche superficialmente, deliberare, come dice l'onorevole Fusco, la questione.

Nella nostra relazione quindi non abbiamo fatto insinuazioni - cosa del resto di cui nessuno ci ha accusato in questa aula - abbiamo sforbiciato qua e là i punti più salienti trovati nei documenti fornitici, le questioni accennate e non risolte. Così è fra questi punti salienti vi è quello del rimpicciolimento. L'abbiamo trovato scritto, l'abbiamo trovato confutato, ma possiamo giudicare?

Noi ci siamo limitati a dire: Si legge così, non possiamo dare alcuna risposta in proposito.

Non neghiamo tutto ciò che ha svolto qui il senatore Fusco.

Egli ci ha descritto con parole eloquenti tutti questi edifi, ed ognuno di noi, io almeno, siamo convintissimi che sarà così, ma su questo banco non siamo dei semplici senatori, i quali possono giudicare secondo la fiducia che hanno in uno piuttosto che in un altro; siamo la Commissione di finanze, che deve dare il parere suo agli altri. Che parere volete che diamo agli altri, se non abbiamo veduto nulla?

Noi possiamo dire: Giudichi il Senato, se crede, sopra le basi che gli sono state fornite dalla discussione; noi non possiamo dire nulla in proposito. Questa è la verità.

Ma ho promesso di essere brevissimo, e intendo di mantenere scrupolosamente l'impegno; quindi non si abbiano a male gli onorevoli oratori se non risponderò a tutte le loro domande.

La questione principale è questa.

Noi non possiamo consigliare il Senato di votare oggi questa spesa, poichè non sappiamo dove si arresterà, e perchè i mezzi finanziari che ci sono stati enunciati non sono ancora concretati.

Abbiamo due convinzioni: una che la spesa sarà oltrepassata; l'altra che il contributo sarà diminuito. Quindi aumento di spesa, diminuzione di entrata.

Della diminuzione di contributo ho già detto;

sull'aumento di spesa non spenderò molte parole.

Così a occhio e croce ricordo che per Torino, dove non si sono fatti che quattro edifici, si sono spesi oltre quattro milioni.

Qui ho inteso parlare di molti edifici, un edificio centrale, sei cliniche, quattro edifici laterali; ripeto, non ho veduto niente, ma questo numero fa nascere qualche sospetto che la spesa possa essere maggiore.

Quelle frasi trovate qua e là nella relazione del Consiglio superiore e della Commissione relativa, confortano questi dubbi.

È ben vero che il Consiglio superiore si è astenuto dal giudicare sull'attendibilità del progetto dal lato scientifico e didattico; dell'attendibilità non tanto per la distribuzione, quanto per le proporzioni di fronte ai bisogni.

Il signor ministro ha letto un brano della relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma ha dimenticato l'avviso della Commissione che pochi giorni avanti aveva steso la relazione sulla quale l'altro ha deliberato.

Si può supporre che sotto sopra l'una e l'altra siano la stessa cosa, ma a me quella lettura ha fatto un'impressione leggermente diversa; leggo anch'io un brano, così ognuno riceverà una sua propria impressione personale. Notino che il documento è del 31 maggio 1896, posteriore alla lettera Baccelli 7 novembre 1894; credo si tratti di lettera e che sia stata chiamata decreto per errore, perchè di decreti non ce n'è traccia, altrimenti questa discussione non avrebbe ragione di essere.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono due lettere.

Senatore FAINA E., *relatore*. Qui ne trovo una sola.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Una colla data 7 dicembre 1894 e l'altra colla data 10 maggio 1896.

Senatore FAINA E., *relatore*. Dell'altra diremo poi, e leggo:

« Non è però risultato ai sottoscritti che il complesso delle opere progettate abbia già riportato l'approvazione del regio Ministero della pubblica istruzione... (La lettera Baccelli era già venuta) per la parte di sua competenza, che la lettera ministeriale 7 dicembre 1894 al rettore dell'Università si riservava di dare,

così che ritengono i sottoscritti che all'approvazione definitiva delle opere progettate è necessario perchè se ne possa iniziare l'esecuzione, si debba far precedere un parere delle opere stesse nei riguardi didattici, e ciò per evitare eventualità, che nella esecuzione delle opere abbiano a manifestarsi delle divergenze di pareri in merito alle loro determinazioni ».

Io non dico che questo parere sia lo stesso che ha letto il ministro dell'istruzione, dico solo che io personalmente ne ricevo una impressione un poco diversa, perchè la lettera del 7 dicembre al rettore dell'Università era già conosciuta, tanto è vero che è citata, è ciò non ostante la Commissione speciale crede che ci sia sempre bisogno di questo parere del Ministero dell'istruzione se non si vuole correre il rischio che all'atto pratico nascano delle divergenze in merito, ecc.

È vero che come ho detto nella relazione questa autorizzazione è stata data il 10 giugno, ossia dopo non solo il parere della Commissione, ma anche dopo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale è in data 8 giugno.

Ma non vuol dire, la cosa è perfettamente in regola; il parere del Ministero dell'istruzione pubblica era un documento che mancava e il documento acquisito alla pratica, la rende completa.

Ho voluto accennare questo, perchè quella sicurezza che alcuni hanno addimostrata che l'opera dal lato scientifico e didattico non corre pericolo di necessari inevitabili aumenti, io non la posso dividere.

In quanto poi al secondo argomento, se cioè l'edificio anche limitato così come è sul progetto, abbia probabilità di stare nei termini di spesa prevista, la Commissione non si è pronunciata. È vero che un ministro, quale il nostro collega Saracco, di sperimentata abilità e di grande severità, ha esaminato coscienziosamente il progetto proprio nel modo che è stato riferito dall'onor. ministro. Questo certo dà un grande affidamento, però lo stesso ministro dell'istruzione pubblica vi ha avvertito che il palazzo di giustizia di Bruxelles, non ostante il progetto definitivo, è costato il triplo.

Ora, non dico che non si debba eseguire il progetto. La Commissione di finanze anzi aggiunge: facciamolo, non ostante che costi di

più, ma datemi l'affidamento che il bilancio dello Stato non ne risentirà scosse. Quando alla Commissione di finanze fosse presentata una serie di provvedimenti finanziari, che, ottenuta l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, attendessero la sanzione del Senato, e quando questi provvedimenti ci tranquillassero in modo, da ritenere che, se anche la spesa sorpassasse il preventivo, non se ne risentirebbero le finanze dello Stato, noi francamente approveremo il progetto di legge.

Quindi la questione è semplice. Non vi è nel sentimento della Commissione permanente di finanze alcuna ostilità né palese, né nascosta verso il Ministero, né in particolar modo verso il ministro dell'istruzione pubblica. Noi abbiamo fatto una questione serena, affatto estranea a preoccupazioni politiche, che hanno il loro grandissimo valore, ma che non ci pare siano di competenza della Commissione permanente di finanze. Non che la Commissione permanente di finanze non sia un corpo politico, ma non è un corpo il quale debba dare intonazione al Senato sulla fiducia, o meno, verso un dato Gabinetto. Essa è un corpo politico, in quanto deve mantenere un determinato indirizzo massimamente in materia di finanza. È questo che abbiamo voluto fare; né più, né meno.

Abbiamo creduto che non nuocesse agli interessi dell'Università di Napoli, né si arrecasse, non dico offesa, ma neppure diminuzione di fiducia verso il Ministero, proponendo il rinvio a breve scadenza.

Se poi, per ragioni politiche, che hanno il loro peso, ed alle quali io sono il primo ad inchinarmi, il Senato non crede di seguire la Commissione permanente di finanze su questa via, noi non ce ne dorremo. Ci basta di non poter essere accusati di aver mancato al nostro dovere. Faccia il Senato quello che crede.

La nostra Commissione è diversa da un ufficio centrale nominato dagli Uffici per l'esame di un progetto di legge.

Lì si comprende che una divergenza tra la maggioranza del Senato e la Commissione creerebbe una situazione un po' difficile, perché quella Commissione è stata nominata esclusivamente per quel dato progetto; non così della Commissione di finanze, la quale accoglie tutto ciò che a lei viene inviato, purché abbia relazione colla finanza dello Stato. È solo in rela-

zione alla finanza che abbiamo esaminato il disegno di legge e pare a noi che meriti più maturo esame.

Se il Senato ha altre ragioni per venire ad una immediata approvazione faccia pure. Perciò mi è parsa fuori di luogo la invocazione fatta dal senatore Fusco; molto garbatamente del resto, molto velatamente dicendo di non farla. Poiché in sostanza quando si dice: non voglio dir questo, tanto vale dirlo e sarebbe più opportuno di togliere il *non*. È lo dico francamente l'invocazione al patriottismo, all'amore per quella generosa regione, sono superflue; poiché qui non ci sono né meridionali, né Italiani del centro, né del settentrione, siamo tutti ispirati dal sentimento unitario, siamo tutti ugualmente e solamente Italiani. E noti che appunto perché nemmeno un sospetto di disparità di trattamento potesse nascere, lo stesso provvedimento fu esteso al progetto per l'Università di Torino e in verità si è dovuto trovar quasi un pretesto per unire la sua sorte a quella di Napoli.

Non lo nascondo; mi duole un po' che il sospetto sia stato accennato; non che il senatore Fusco abbia detto cosa men che corretta, ma insomma sono sempre quelle certe nuvolette che dispiacciono sempre, per quanto si dissipino prontamente.

Giudichi il Senato, non l'opera nostra, che spero vorrà riconoscere rispondente alla missione speciale della Commissione di finanze, ma giudichi il progetto in sé o nei suoi aspetti politici.

Se lo vuole giudicare solamente in sé, noi speriamo che darà voto favorevole al nostro ordine del giorno; se lo vorrà considerare specialmente sotto altri aspetti, qualunque sia il giudizio del Senato, noi non faremo che inchinarci ossequenti alla sua volontà. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla votazione dell'ordine del giorno della Commissione di finanze; che rileggo:

« Il Senato, accettando i criteri ai quali è informato il presente disegno di legge, invita il Governo a presentare i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa, e delibera di sospendere la discussione ».

Domando al signor presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Dichiaro di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno sospensivo, proposto dalla Commissione di finanze e che il presidente del Consiglio non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva l'ordine del giorno della Commissione).

Verremo dunque alla discussione degli articoli del progetto di legge, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione (Tabella A) (1) in data 14 giugno 1896, stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione, a nome del Governo, e i delegati delle provincie napoletane, del comune di Napoli e del Banco di Napoli, che provvede all'ampliamento, alla sistemazione ed all'arredamento dell'Università di Napoli e de' suoi Istituti dipendenti.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 4,500,000, da stanziarsi in dieci rate eguali di L. 450,000 nel bilancio della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1896-97 inclusivo, per provvedere all'eseguimento delle opere considerate nella menzionata convenzione del 14 giugno 1896.

(Approvato).

Art. 3.

Agli stessi scopi indicati nell'articolo precedente, in aggiunta alle dette L. 4,500,000, ed a pareggio della totale spesa prevista dalla detta convenzione in L. 6,800,000, è devoluta la somma di L. 2,300,000 rappresentata: per L. 800,000 dal valore di stima attribuito alle aree 56 e 58, poste sul Corso d'Italia in Napoli, cedute gratuitamente al municipio di Napoli dalla Società del Risanamento, di che all'art. 5 del contratto 24 ottobre 1894, stipulato fra quel municipio e la Società medesima; e per L. 1,500,000 dal valore delle espropriazioni e delle altre opere necessarie per com-

(1) Per le tabelle A e B vedi stampati della Camera dei deputati, n. 281.

pletare le sopraddette aree, da eseguirsi coi fondi del risanamento, di che al penultimo comma del detto art. 5, e da corrisponderi nei modi, termini e forme stabilite dallo stesso contratto 24 ottobre 1894.

(Approvato).

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata, per ciascuno degli esercizi indicati nell'annessa tabella B, sarà stanziata la somma da ricuperarsi dalle dette provincie, dal comune di Napoli e dal Banco di Napoli, a titolo di concorso nella spesa sopraddetta, per l'importo totale di L. 2,520,000 da iscriversi nella parte straordinaria, al capitolo: *Rimborsi diversi di spese straordinarie*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà poi più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Per l'arredamento ed il miglioramento degli Istituti universitari di Torino» (N. 212).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'arredamento ed il miglioramento degli Istituti universitari di Torino.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario* COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 212).

PRESIDENTE. Anche qui la Commissione di finanze propone un ordine del giorno sospensivo.

Senatore FAINA E., *relatore*. A nome della Commissione permanente di finanze, dichiaro di ritirare tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione (1) stipulata il 3 luglio 1896 tra il Ministero della pubblica istruzione, il comune e la provincia di Torino, in conformità delle deliberazioni del Consiglio

(1) Per la Convenzione vedi stampato della Camera dei deputati, n. 289.

comunale 13 e 24 aprile 1896 e del Consiglio provinciale 25 aprile 1896 per le opere e le provviste per l'arredamento e miglioramento degli Istituti universitari e della Scuola di applicazione per g'ingegneri in Torino.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la relativa spesa di L. 575,000, che sarà stanziata nel bilancio della pubblica istruzione e distribuita in 19 rate di L. 30,000 ciascuna, dall'esercizio finanziario 1897-98 al 1915-16 ed una rata di L. 5000 nell'esercizio finanziario 1916-17.

(Approvato).

Questo progetto sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci » (N. 210).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo, e sulla revoca dei sindaci.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io ho, onorevoli colleghi, una franca confessione a fare; cioè di aver la coscienza di aver sacrificato un po' i miei doveri di senatore alla ristrettezza del tempo e all'inesorabile necessità dei pubblici servizi; ma non troverei entro la mia coscienza uguale giustificazione se dovessi votare oggi quest'altro progetto di legge sul sindaco elettivo, che è una riforma organica di un Istituto che dura almeno da 36 anni, e che riguarda l'ordine amministrativo e politico. E perciò chiedo che l'esame di questo progetto di legge venga rinviato ad altro tempo.

Signori, francamente, se noi vogliamo che la Nazione continui a rispettare il suo Senato, cominciamo a rispettare noi stessi, ed a rendere seria e ponderata la nostra opera. Domando per ciò il rinvio di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri propone il rinvio, che significa, mi pare, di tórre dall'ordine del giorno questo progetto di legge.

Senatore SAREDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO, *relatore*. L'Ufficio centrale si trova in una posizione delicata: esso desidera, naturalmente, che una riforma la quale si trascina per le aule parlamentari da trentasei anni, che è entrata oggimai nella pubblica coscienza, come una di quelle riforme che vengono riconosciute come vere necessità, una legge per la quale l'Italia cesserà di trovarsi al disotto della Russia, entri finalmente nel nostro diritto pubblico. È bene che il Senato lo sappia, oggi tre nazioni solamente nel mondo non hanno il sindaco elettivo, e sono l'Italia, la Spagna ed il Belgio.

La Russia stessa ha il sindaco elettivo. Non si tratta adunque di una di quelle innovazioni radicali che vengono improvvisate, impreparate, che portano un turbamento nelle pubbliche amministrazioni, tanto meno poi in Italia dove è ben noto quale sia lo stato presente del diritto positivo.

Il Senato sa perfettamente che un decreto reale del 15 marzo 1896 ha investito i Consigli comunali della facoltà di procedere alle proposte dei sindaci col procedimento stabilito dall'art. 124 della legge comunale e provinciale, e nel decreto stesso è dichiarato che il ministro, qualora i candidati proposti abbiano i requisiti necessari per la carica di sindaco, li nominerà. Questo lo stato presente del nostro diritto. Orbene, cosa fa il progetto che discutiamo?

Non fa che sancire legislativamente questo stato di fatto e di diritto. E dico di fatto e di diritto, poichè è in virtù di un decreto reale che si procede alla proposta di sindaco, proposta che, in fatto, equivale all'elezione, e non già per arbitrio o in virtù di istruzioni di circolari ministeriali. Ciò posto, quando, lo ripeto, una riforma è entrata nella coscienza pubblica, quando si ha una condizione quale ho dimostrato (e le dichiarazioni del ministro responsabile vi dicono che il provvedimento ha dato i migliori risultati, per cui abbiamo già implicitamente la sanzione dell'esperienza) dobbiamo ancora far ricominciare a questa riforma una penosa navigazione, ora che stà per entrare in porto?

Si è detto di una nazione vicina che è più facile farvi una rivoluzione che non una riforma; io spero che altrettanto non si potrà dire di

noi e che faremo le riforme, ma non le rivoluzioni.

Ad ogni modo io sono agli ordini del Senato, e mi sottometterò alle sue decisioni; ma credo di essere interprete anche di tutti i miei colleghi dell'Ufficio centrale nel pregarlo di discutere e votare una legge la quale risponde ad una vera necessità di ordine amministrativo ed anche ad una ragione che dinò di opportunità.

L'onorevole ministro dell'interno ha detto, nella relazione che precede il progetto di legge, che appunto per il fatto che troppo spesso la nomina governativa dei sindaci si fa nella minoranza del Consiglio, è avvenuto questo: che vi sono oltre trecento comuni che non possono andare avanti appunto per le lotte che vi si combattono fra il sindaco e la maggioranza del Consiglio; e la conseguenza ne è che l'amministrazione rimane paralizzata.

Il ministro si domanda: cosa devo io fare? Devo sciogliere questi Consigli? Sarò costretto a mandarvi un commissario regio la cui spesa va a carico dei contribuenti e quindi peggiora le condizioni finanziarie del Comune? Datemi dunque il mezzo di provvedere a questo inconveniente. E il mezzo è precisamente in questo progetto di legge.

Io non so come altrimenti si possa rispondere a queste domande se non votando la legge: ed io ho il profondo convincimento di rendermi interprete della maggioranza del Senato nell'esprimere il desiderio che questo progetto di legge venga discusso e votato prima di separarci.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io non intendo di esercitare la più piccola pressione sul Senato. Se il Senato stimerà la questione abbastanza matura perchè possa discutersi ora affrettatamente, perchè discuterla ora significa discuterla affrettatamente, io ne sarò lieto. Se poi il Senato stimerà altrimenti, io mi rasseghnerò volentieri, anche perchè è sempre in vigore il decreto reale del 14 marzo; e tengo a dichiarare francamente che se quel decreto non vi fosse, io mi sentirei nella dura necessità d'insistere presso il Senato, perchè non credo che vi sia dono più funesto per un Go-

verno che voglia realmente il bene del proprio paese, della nomina dei sindaci per decreto reale.

Se l'onor. Guarneri fosse stato soltanto per qualche mese ministro dell'interno ne avrebbe la più profonda e sicura convinzione; giacchè, affidare al Governo del Re la nomina dei sindaci, significa affidarla a tutte le consorterie e a tutte le clientele irresponsabili. Questa è la verità vera.

Ed infatti, come bene osservava l'onor. Saredo, io mi sono trovato in questa dolorosa condizione, d'aver circa 300 sindaci, la cui presenza nelle civiche Amministrazioni è una causa di scandalo e di disordine.

Di tal guisa io mi sono trovato in imbarazzi non lievi, e sono appunto questi imbarazzi che mi hanno indotto a presentare questo progetto di legge.

Come il Senato sa io non ne ho preso l'iniziativa.

Esso è di iniziativa parlamentare.

Visti gli imbarazzi in cui le Amministrazioni comunali si trovavano in causa di sindaci nominati da clientele irresponsabili, all'infuori delle maggioranze dei Consigli comunali, io aveva chiesto puramente e semplicemente, con un disegno di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento, i modi ed i mezzi per poter eliminare questi sindaci che erano la causa di vere perturbazioni. Se non che, nell'altro ramo del Parlamento si è colta la palla al balzo e si è detto: « Decidiamo la questione del tutto ». Ed io, che sono stato sempre e costantemente del parere che il sindaco debba essere elettivo; io, che ho sempre ricevuto dai miei maestri questo insegnamento di rendere il sindaco elettivo, non poteva, naturalmente, oppormi alla proposta che venne fatta nell'altro ramo del Parlamento. Il progetto fu discusso ed approvato ed è così che ora si presenta a Voi. Ma noti l'onor. Guarneri, si presenta qui proprio perchè ci siamo trovati di fronte ai gravi inconvenienti che la nomina dei sindaci fatta per decreto reale, aveva prodotto. Di questo si rammentino l'onor. Guarneri ed il Senato nel prendere una deliberazione.

Si noti pure che quando il Senato, nella sua alta saviezza, determinasse di non procedere oggi alla discussione del progetto di legge che ci sta dinanzi, il Senato ritarderebbe una ri-

forma che può parere ancora audace, ma che è invece sicuramente prudente ed invocata da quasi tutte le popolazioni del Regno, e desiderata da quasi tutti gli uomini politici di questa e quell'altra assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Guarneri.

Pregherei di non divagare dall'incidente.

Senatore GUARNERI. Non entrerò nel merito di questo progetto.

A quest'ora si può votare una legge, ma non discuterla. Risponderò solo all'onor. Saredo, che se ci sono argomenti pei quali il Senato dovrebbe sospendere, e rinviare questa discussione, sono quelli appunto ch'egli ha allegati per procedere subito alla discussione.

Egli ha parlato, dell'esempio favorevole della Russia da un lato e di quello del Belgio come contrario. Or certo l'esempio del Belgio potrebbe essere più preponderante che quello della Russia.

Egli confessa, che havvi attualmente un decreto-legge che provvede al caso, una specie di *modus vivendi* che rende questa riforma non dirò inutile, ma certo di niuna urgenza, perchè in parte trovasi attuata. Tanto meglio adunque sospendiamo di votarla. Ha soggiunto poi l'onorevole presidente del Consiglio, che la nomina dei sindaci è una croce che ha il Ministro dell'Interno obbligato a nominare i sindaci. Rispondo che dessa è senza dubbio una croce, che tutti i ministri d'Italia hanno portata per più di 30 anni, e che si potrebbe sopportare ancora per altri pochi mesi.

Ma v'è un'altra croce che noi abbiamo portata, cioè quella di aver votate in pochissimi giorni tante leggi, e qualche volta anche nella mezza ignoranza di ciò che si votava.

Parmi signori, che il votare in questo giorno ed a quest'ora una riforma ad una legge organica, e che disciplina una materia di tanta importanza, non sia al certo consona alla nostra dignità.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io vorrei fare osservare al Senato che si tratta di legalizzare una posizione di fatto già esistente.

A maggiore tranquillità del Senato credo poi sia bene che sappia che dagli Uffici è venuta unanime l'approvazione di questo progetto di

legge, per cui la Commissione è unanime nel proporre al Senato, non solo di discuterlo oggi, ma di approvarlo, perchè pare a noi che sia una misura necessaria e perfettamente studiata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

Senatore SAREDO, *relatore*. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Ali.

Senatore D'ALI. Io proporrei che si rimandasse la discussione di questa legge a domani. (*Movimenti, rumori*).

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte.

La prima è del senatore Guarneri, ed è di rinviare questo progetto di legge; e questa proposta ha la precedenza.

Un'altra proposta venne fatta del senatore D'Ali, ed è di rimandare la discussione di questa legge a domani.

Pongo ai voti la prima proposta.

Coloro i quali credono che la legge sulle « Modificazioni alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci » sia tolta dall'ordine del giorno, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti la proposta di rimandare a domani la discussione di questa legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Per conseguenza passeremo alla discussione della legge medesima.

Prego si dia lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (*V. Stampato N. 210*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla lettura degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli art. 123, 124, 125 e 127 del testo unico 10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

Art. 123. — Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 124. — Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta col l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà, a cura della Giunta comunale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in

uno dei casi stabiliti nell'art. 127 della presente legge.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale, o l'eletto, ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 125. — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli articoli 30 e 127, o per qualsiasi delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 30, 127, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

sindaco rimosso per decreto reale non potrà

essere più riletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nell'art. 127.

La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvederà il Governo con decreto reale.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 127. — Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dagli articoli 29 e 30, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali; o, in qualunque modo, di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

(Approvato).

Art. 2.

I sindaci presentemente in carica, in virtù di decreto reale, rimangono in ufficio fino allo spirare del triennio in corso, salvo i casi di revoca e di decadenza contemplati dalla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà or ora a scrutinio segreto.

Saluto al presidente.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori, vi prego di porgermi la vostra attenzione, per una proposta che io faccio e alla quale tutti son certo vi associerete.

Poichè oggi manca fra noi una persona onoranda che in queste congiunture è solita a rendersi autorevolmente interprete dei sentimenti del Senato, io, a cui manca l'autorità ma abbonda l'affetto, poichè staremo qualche tempo senza trovarci di nuovo riuniti, faccio la proposta di mandare tutti un saluto di animo reverente e grato al nostro Presidente. (*Applausi*).

Senatore BONVICINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONVICINI. Io mi associo di gran cuore alle parole dette dall'onor. Lampertico; ma siccome è noto che l'assenza del nostro collega anziano Cavalletto è cagionata da ragioni di salute, così mi permetto, a nome dei colleghi, di mandare un saluto al Nestore dei patrioti italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE (*alzandosi in piedi*). Signori senatori. — Se l'onorevole Bonvicini non mi avesse prevenuto, io, sicuro interprete del pensiero del Senato, avrei augurato che la salute del senatore Cavalletto si ripristinasse e che egli potesse, quando che sia, essere ancora in mezzo a noi, esempio vivente di sacrificio e di patriottismo. (*Benissimo, applausi*).

Mentre sarebbe spettato a me, prima che ci separassimo, di ringraziare il Senato per la bontà con che mi ha sempre agevolato l'arduo ufficio di presiederlo, da troppo lungo tempo coperto, è piaciuto al signor senatore Lampertico, e con lui al signor senatore Bonvicini, darmi merito di quello che in ogni caso non sarebbe stato che il semplice mio dovere.

L'attestazione mi è carissima, perchè mi prova che il correre del tempo non ha punto diminuito la benevolenza che il Senato, fin dal primo giorno in cui fui assunto a questo seggio, mi addimòstrò.

Comunque, ringrazio il signor senatore Lampertico, il signor senatore Bonvicini ed i senatori tutti, di una bontà che mi tocca profondamente nell'anima, nella quale rimarrà pe-

rennemente scolpita la mia profonda gratitudine, quando anche, cessato dalla carica, non abbia più modo di mostrarla da questo seggio operativo. (*Benissimo*).

Ora, permettetemi, o signori, che io risponda al vostro plauso con un cordiale e reverente saluto, con un fervido augurio: auguro a tutti lunga e lieta vita, auguro prosperità alla patria nostra di cui tutti siamo figli e servitori devoti; alla quale sono consacrati i nostri affetti, è dedicata l'opera del Senato. (*Vive acclamazioni e grida di viva l'Italia*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria;

Approvazione della convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir;

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco Santo Spirito;

Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli;

Arredamento e miglioramento degl'istituti universitari di Torino;

Modificazioni alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214).

Votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione della Convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir (N. 215).

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco S. Spirito (N. 219).

Votanti	75
Favorevoli	58
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli (N. 213).

Votanti	75
Favorevoli	62
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Arredamento e miglioramento degl'Istituti universitari di Torino (N. 212).

Votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci (N. 210).

Votanti	75
Favorevoli	58
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Per la prossima tornata i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19 e 40).

CV.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Leggonsi i reali decreti di proroga e di riconvocazione dell'attuale sessione parlamentare — Approvasi il processo verbale dell'ultima tornata — Il presidente legge la lettera del presidente del Consiglio che annunzia la nomina dei nuovi senatori — Comunica poi le deliberazioni prese dalla Presidenza in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Napoli colla Principessa Elena del Montenegro, e ricorda l'indirizzo presentato alle LL. MM. e la risposta di S. M. il Re — Il Senato delibera di inserire negli atti del Senato l'indirizzo e la risposta — Parole del senatore Guarneri in merito a tale deliberazione e chiarimenti dati dal presidente — Leggesi il verbale di deposito, nell'archivio del Senato e in quello di Stato, degli atti di nascita di S. A. R. Maria Bona Margherita principessa di Savoia-Genova, e di matrimonio fra S. A. R. il Principe di Napoli e la Principessa Elena di Montenegro — Comunicansi otto messaggi del presidente della Corte dei conti riflettenti decreti registrati con riserva, e gli elenchi degli scioglimenti dei Consigli comunali e della proroga dei poteri concessi ai regi Commissari straordinari — Si dà lettura di una lettera del presidente del Consiglio con cui dà notizia al Senato della nomina a sottosegretario di Stato per l'interno dell'onorevole deputato Ottavio Serena — Si comunica una lettera colla quale il senatore Ellero si dimette da membro della Commissione delle petizioni — Si accorda un congedo al senatore Guerrieri-Gonzaga — Il senatore Cavalletto scusa la sua assenza dal Senato — Il presidente commemora i senatori defunti durante la proroga della sessione; essi sono i signori: Nicola Pasella, Giuseppe Fornaciari, Luigi Palmieri, Giovanni Barbavara di Gravelona, Gregorio Caccia, Agostino Ricci, Giuseppe Miraglia iuniore, Costantino Perazzi, Ignazio De Genova di Pettinengo ed Edoardo Deodati — Si associano alle fatte commemorazioni i senatori Gloria e Finali ed il ministro guardasigilli a nome del Governo — Il senatore Sprovieri propone, ed il Senato approva, di inviare le condoglianze del Senato alle famiglie dei senatori commemorati — Il ministro dei lavori pubblici presenta un decreto reale che autorizza il ritiro del progetto per i lavori e provviste ferroviarie — Il ministro guardasigilli presenta un disegno di legge per la tutela della difesa militare dello Stato in tempo di pace — Si procede al sorteggio degli Uffici — Si rinvia a domani la seduta.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli esteri, della guerra, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina ed il ministro Codronchi.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Si dà lettura della seguente lettera pervenuta alla Presidenza.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

MINISTERO DELL'INTERNO.
GABINETTO.

« Roma, 31 luglio 1896.

« Mi onoro comunicare a V. E. copia autentica del regio decreto in data di ieri col quale l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata.

« Il ministro
« Firmato: RUDINÌ ».

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno

PRESIDENTE. Si dà lettura del decreto relativo.
Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata.

Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Per copia conforme
Il Prefetto capo del Gabinetto
BERTARELLI.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio dei ministri della comunicazione di cui testè si è data lettura.

In data 21 novembre è giunta alla Presidenza la seguente lettera dal Ministero dell'interno, gabinetto.

« Roma, 21 novembre 1896.

« Mi onoro trasmettere alla E. V. copia autentica del regio decreto in data 18 corrente,

col quale il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 30 novembre.

« Il ministro
« Firmato: RUDINÌ ».

Prego si dia lettura del relativo decreto.
Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il regio decreto del 30 luglio 1896 col quale la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati fu prorogata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 30 novembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 18 novembre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Per copia conforme
Il Prefetto capo del Gabinetto
BERTARELLI.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della comunicazione del decreto testè letto.

Approvazione del processo verbale.

PRESIDENTE. Ora prego si dia lettura del processo verbale dell'ultima tornata del Senato del 29 luglio u. s.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Comunicazioni.

PRESIDENTE. In data 26 ottobre giunse alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 26 ottobre 1896.

« Mi onoro di partecipare alla E. V. che S. M. il Re, con decreto in data di ieri ha nominato senatori del Regno, i signori:

Astengo Carlo
 Barracco barone Roberto
 Beltrani-Scalia Martino
 Berti Ludovico
 Bonasi conte Adeodato
 Bonfadini Romualdo
 Buonamici Francesco
 Canevaro Felice Napoleone
 Cardarelli Antonio
 D'Antona Antonio
 D'Arco conte Antonio
 De Angeli Ernesto
 Di Blasio Scipione
 Di Marzo Donato
 Driquet Edoardo
 Emo Capodilista conte Antonio
 Faldella Giovanni
 Ferraris Galileo
 Fogazzaro Antonio
 Malvano Giacomo
 Mordini Antonio
 Odescalchi principe Baldassarre
 Orengo Paolo
 Pellegrini Clemente
 Pelloux Leone
 Pinelli conte Tullio
 Ponzio-Vaglia Emilio
 Ruffo Bagnara principe Fabrizio
 Ruspoli principe Emanuele
 Sangalli Giacomo
 Sangiorgi Antonio
 Strozzi principe Piero
 Tajani Diego
 Trigona di Sant'Elia principe Domenico
 Trivulzio principe Gian Giacomo
 Vacchelli Pietro.

« Mi riservo di mandare all' E. V. le copie autentiche dei decreti, e la prego intanto di gradire l'espressione della mia molta osservanza.

« Il Presidente del Consiglio
 « Ministro dell' interno
 « RUDINI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell' interno di questa comunicazione.

Prego di dar lettura dei trentasei decreti reali.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D' ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 15^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Astengo Carlo.

Il ministro proponente è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D' ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Barracco barone Roberto.

Il ministro proponente è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D' ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 15^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Abbiamo nominato e nominato Senatore del Regno: Beltrani-Scalia Martino.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Berti Ludovico.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Bonasi conte Adeodato.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Bonfadini Romualdo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 16^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Buonamici Francesco.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 32 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Canevaro Felice Napoleone.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Cardarelli Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1894.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: D'Antona Antonino.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: D'Arco conte Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: De Angeli Ernesto.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Di Blasio Scipione.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Di Marzo Donato.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Driquet Edoardo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Emo Capodilista conte Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Faldella Giovanni.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 18^a) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Ferraris Galileo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Fogazzaro Antonio.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 15^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Malvano Giacomo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1894.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Mordini Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Odescalchi principe Baldassarre.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Orengo Paolo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Pellegrini Clemente.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Pelloux Leone.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 19^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Pinelli conte Tullio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 14^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Ponzio-Vaglia Emilio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Ruffo Bagnara principe Fabrizio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Ruspoli principe Emanuele.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' art. 33 (categoria 18^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Sangalli Giacomo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 8^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Sangiorgi Antonio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Strozzi principe Piero.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno: Tajani Diego.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

er grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno: Trigona di Sant'Elia principe Domenico.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno: Trivulzio principe Gian Giacomo.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno: Vacchelli Pietro.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

PRESIDENTE. In data 22 agosto 1896 è giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 22 agosto 1896.

« *Eccellenza,*

« Mi è alto onore e gratissimo ufficio adempiere all'ordine che Sua Maestà il Re mi ha dato di partecipare alla V. E., affinchè ne dia notizia al Senato del Regno, che S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli si è fidanzato con la Principessa Elena, figlia di S. A. il Principe del Montenegro.

« Prego l'E. V. di gradire l'espressione della mia molta osservanza.

« *Il Presidente del Consiglio dei ministri*

« DI RUDINI ».

PRESIDENTE. Ai signori senatori è già noto, per le circolari, che la Presidenza si credette in dovere di diramare ad essi, come il presidente, informato già alcuni giorni prima direttamente da Sua Maestà, aveva creduto suo dovere di presentare al Re ed a S. A. R. il Principe di Napoli reverenti felicitazioni in nome proprio e del Senato.

I signori senatori sanno pure che più tardi l'Ufficio di Presidenza deliberò un indirizzo di felicitazione alle Loro Maestà e al Principe di Napoli, e questo indirizzo fu presentato dall'Ufficio di Presidenza accompagnato da numeroso stuolo di senatori alle Maestà Loro.

Fu l'indirizzo stesso portato a notizia dei signori senatori e fu pure recata a notizia dei signori senatori la risposta di Sua Maestà. Ora io credo che dell'operato debba restare memoria negli atti del Senato, quindi prego il Senato di autorizzarmi a stampare negli atti medesimi tutte le circolari diramate ai signori senatori, l'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza a S. M. il Re, e la risposta del Re.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io credo che in occasione di un avvenimento sì importante, il Senato non debba limitarsi a questo semplice voto di adesione all'operato dell'egregio nostro presidente, e credo che debba oggi, riunito in corpo, fare non solo atto di adesione, ma aggiungere un suo atto di omaggio alla Corona, ed esprimere i voti sinceri del Senato agli Augusti Sposi, e dirigere i suoi buoni auguri alla dinastia di Savoia perchè si perpetui per il bene dell'Italia (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Io credo che si debban interpretare le parole del senatore Guarneri, non solo come l'approvazione di un atto dell'Ufficio di Presidenza e di alcuni senatori, ma anzi come l'approvazione di un atto deliberato dal Senato intero.

Con questa dichiarazione sarà avvalorato ed inserito nei nostri atti tutto ciò che fu fatto in questa fausta occasione.

Non sorgendo altre obiezioni, così rimarrà stabilito (*Benissimo*).

Circolari.

Roma, 22 agosto 1896.

« Il sottoscritto si onora di partecipare ai signori senatori la seguente lettera del presidente del Consiglio dei ministri:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

Roma, 22 agosto 1896.

« Eccellenza,

« Mi è alto onore e gratissimo ufficio adempiere all'ordine che Sua Maestà il Re mi ha dato di partecipare a V. E., affinchè ne sia data notizia al Senato del Regno, che S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli si è fidanzato con la Principessa Elena, figlia di S. A. il Principe del Montenegro.

« Prego l'E. V. di gradire l'espressione della mia molta osservanza.

« Il presidente del Consiglio dei ministri

« DI RUBINI ».

A S. E. il Presidente

del Senato del Regno.

« Mi credo inoltre in dovere d'informare i signori senatori, che S. M. il Re fin dalla sera del 18 corrente degnavasi dare telegrafica partecipazione del fausto avvenimento al presidente del Senato, che tosto rispondeva, pregando la Maestà Sua di accogliere le sue vive e riverenti felicitazioni, con certezza di corrispondere ai sentimenti ed ai voti del Senato, il quale agli avvenimenti che allietano la Casa di Savoia partecipa ognora come a gioia nazionale, con la pienezza della devozione che l'avvince alla Dinastia per la quale la Patria riebbe l'essere suo e la prosperità.

« Con altro telegramma, il presidente del Senato pregava S. A. R. il Principe di Napoli di aggradire le devote e calde sue felicitazioni per il lieto avvenimento, sicuro di esprimere per le geniali nozze l'animo del Senato che in ogni occasione ha fatto e fa i più fervidi voti per la felicità dell'Altezza Sua.

« Ho l'onore di profferirmi

« Il Vice-presidente

« M. TABARRINI ».

Roma, 24 agosto 1896.

« Il sottoscritto si onora di partecipare ai signori senatori il seguente telegramma di S. A. R. il Principe di Napoli:

« Il Vice-presidente

« M. TABARRINI ».

Cettigne, 21 agosto 1896.

A S. E. il cav. Domenico Farini,
presidente del Senato

COURMAYEUR.

« I gentili sentimenti ed i fervidi voti di felicità da V. E. inviatimi prendono per me un altissimo valore dalla di Lei distinta personalità e per l'alto e venerando Consesso del quale l'E. V. è interprete. Profondamente commosso per l'affettuosa manifestazione mi affretto a porgere a V. E. i più sentiti e cordiali ringraziamenti.

« Affezionalissimo cugino

« VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA ».

Roma, 9 ottobre 1896.

« L'Ufficio di Presidenza, in occasione del prossimo matrimonio di S. A. R. il principe di Napoli, ha deliberato:

« 1. Di fare omaggio alle LL. MM. il Re e la Regina d'un indirizzo di felicitazione;

« 2. Che questa risoluzione sia recata a notizia di tutti i signori senatori affinchè, ove lo desiderino, siano posti in grado di unirsi all'Ufficio di Presidenza per questo atto di augurio riverente.

« Si comunicherà ulteriormente alla S. V. Illustrissima il giorno e l'ora in cui ci sarà concesso l'onore di effettuare la suespressa deliberazione.

« Intanto mi proferisco con profonda osservanza.

« Della S. V. Ill.ma

« Il Presidente

« D. FARINI ».

Roma, 23 ottobre 1896.

« Ho l'onore di comunicare alla S. V. Illustrissima l'indirizzo di felicitazione dettato, per incarico dell'Ufficio di Presidenza, dal signor Vice-Presidente Tabarrini ed oggi presentato alle LL. MM. il Re e la Regina; e la risposta della Maestà Sua.

Con perfetta osservanza

« Il Presidente

« D. FARINI ».

Indirizzo alle Loro Maestà il Re e la Regina.

SIRE,

L'Ufficio di Presidenza del Senato del Regno, interprete dei sentimenti dell'Alta Assemblea, della quale rimane il solo organo nell'intervallo delle Sessioni legislative, prega la Maestà Vostra a voler accogliere coll'usata benignità le nostre felicitazioni e i nostri augurî per il matrimonio di S. A. R. il Principe di Napoli con la Principessa Elena del Montenegro. Che l'Ufficio di Presidenza siasi bene apposto nell'interpretare le intenzioni del Senato, lo mostra il numero dei senatori che spontanei, come se fosse cosa deliberata, vollero unirsi a lui in quest'atto di omaggio devoto alla M. V.

Le parole augurali del Senato in questo giorno lietissimo, sono l'eco fedele dell'esultanza popolare che proruppe in tutta Italia al primo annunzio del fausto avvenimento. Queste Nozze di un Principe rampollo di una antica stirpe di forti, con una Principessa uscita da un popolo giovane e prode che ha per sè l'avvenire, ci rammentano quelle di S. A. R. il Principe di Piemonte, ora nostro Re, con S. A. R. la Principessa Margherita, ora nostra benamata Regina, che ebbero così universali entusiasmi e così unanimi approvazioni.

Se tra le due Dinastie di Savoia e del Montenegro intercede la differenza che il tempo pone tra le cose umane, quella dell'estensione dello Stato e del numero dei popoli governati, esistono somiglianze che ne rendono naturale l'alleanza. Eguale in ambedue la prodezza nelle armi, eguale l'amore della patria, eguali gli sforzi generosi per redimere due popoli dalla servitù straniera. Queste somiglianze d'intenti e d'opere che stanno a fondamento di un connubio spontaneamente contratto all'infuori della politica, furono la cagione che alla piena soddisfazione delle due Case Sovrane si aggiungesse la gioia e il plauso dei popoli dalle Alpi alla Montagna nera.

Perciò noi ci rivolgiamo con animo aperto a Voi, Principe Reale, che, levandovi sopra le tradizioni di altri tempi, sceglieste la compagna della Vostra vita come il cuore vi consigliava. Il senno maturo, i forti propositi di operosità, ci affidano che Voi troverete in questa bene auspicata unione non solo la felicità domestica, ma ancora l'eccitamento a quelle

virtù civili che, apprese fino dall'infanzia dai Vostri Augusti Genitori, confermeranno le speranze che in Voi ha posto la patria.

Altezza Reale, noi vi preghiamo a far accetto alla Principessa Vostra Sposa che porta fra noi, col prestigio della bellezza, i frutti di una semplice e severa educazione, il saluto rispettoso del Senato della nuova patria, mentre risuonano ancora nelle vie di Roma le acclamazioni del saluto popolare. Per bocca Vostra noi Le diciamo: che sia la benvenuta in questa Italia che nella sua Regina riverisce ed ammira un esempio luminoso della bellezza congiunta alla coltura e ad ogni gentil costume. A questo raro esemplare di Regina e di donna, di sposa e di madre, a Lei educata agli stessi ideali, non sarà difficile conformare la vita.

Sire,

Fatta ragione dei tempi, la Maestà Vostra, preferendo ai tripudi clamorosi le gioie tranquille e gli omaggi riverenti di animi devoti, volea contenuti in modesti confini i festeggiamenti di queste Nozze Regali, ma la gioia che dalla Reggia si diffonde oggi per tutta la terra d'Italia attesta con mirabile spontaneità quali affetti stringano la Nazione alla sua Dinastia, e come la soverchiante piena di tali affetti sia impossibile a contenere.

Risposta di S. M. il Re.

La letizia che mi circonda, le prove di affetto che mi vengono da ogni parte, la devozione che mi dimostra il Senato del Regno, mi confermano che il Paese sente come la mia Casa sia identificata col popolo italiano.

Le due dinastie che si collegano ebbero comuni, come ella dice, onorevole signor presidente, la prodezza nelle armi, l'amore alla patria, gli sforzi generosi per redimere i popoli dalla servitù.

Signor Presidente!

Dica a' suoi colleghi, che il pensiero di una patria grande, forte e felice è il costante proposito dell'animo mio. A conseguirlo ho consacrato tutta quanta la vita. Il legame che sta per stringersi mi affida che i miei successori consacreranno anch'essi la vita loro al medesimo intento.

Questa è la mia fede di padre e di Re.

PRESIDENTE. Prego si dia ora lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato ed in quelli dello Stato dell'atto di nascita di S. A. R. la principessa Maria Bona, Margherita di Savoia-Genova.

Il senatore, *segretario*, COLONNA AVELLA legge:

« L'anno 1896, addì 12 agosto in Roma nel palazzo del Senato ed in una sala della sua Biblioteca.

« Compievasi il giorno 4 del mese corrente in Torino l'atto di nascita di S. A. Reale la principessa Maria Bona, Margherita, Albertina, Vittoria di Savoia-Genova, pel quale atto erasi estratto, il giorno 1° dello stesso mese, dal forziere destinato alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia, il registro originale.

« Ora dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'archivio del Senato sono quivi intervenuti S. E. il comm. Marco Tabarrini vice-presidente del Senato, il signor principe Fabrizio Colonna senatore, segretario, ed il cav. Antonio Martini, bibliotecario, archivista ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi ritenute l'una dal presidente e per esso dal vice-presidente intervenuto, l'altra dai senatori questori e per essi dal senatore segretario sovra nominato e la terza dal bibliotecario archivista, si è ivi deposto il registro originale predetto.

« Dopo di che si rinchiude il forziere con le stesse tre chiavi le quali vengono ritirate da ciascuno che le tiene rispettivamente in consegna.

« Su fede di quanto sopra si è redatto, il presente verbale firmato dagli intervenuti ed al quale si unisce la dichiarazione in data dell'8 corrente dell'archivista generale del Regno, consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro degli atti di nascita della Reale Famiglia che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di nascita sopra riferito.

« Copia del presente Atto sarà unita al processo verbale della prima seduta pubblica del Senato ».

Firmati: MARCO TABARRINI, *vicepresidente del Senato* — Principe FABRIZIO COLONNA, *senatore, segretario* — Cav. ANTONIO MARTINI, *bibliotecario archivista*.

REGIO ARCHIVIO DI STATO IN ROMA.

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal signor cav. avv. Federico Pozzi, vice-direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di nascita della Reale Famiglia che si conserva in questo archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il presidente del Senato per l'iscrizione dell'atto di nascita di S. A. R. Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia-Genova, la quale venne fatta il 4 di questo mese.

« Roma, 8 agosto 1896.

« *Il soprintendente degli Archivi*
« DEPAOLI ».

PRESIDENTE. Prego si dia lettura dei verbali di deposito nell'archivio del Senato e in quello di Stato dell'Atto di matrimonio tra S. A. R. il Principe di Napoli e la Principessa Elena del Montenegro.

Il senatore *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

« L'anno 1896, addì 28 ottobre in Roma nel palazzo sede del Senato ed in una sala della sua Biblioteca.

« Compievasi, il giorno 24 del mese corrente in Roma, l'atto di matrimonio di S. A. R. Vittorio Emanuele, Ferdinando, Maria, Gennaro di Savoia, Principe di Napoli, Principe Reale Ereditario d'Italia e S. A. la Principessa Elena Nicolaiewna, Petrovic Niegos del Montenegro, pel quale erasi estratto il giorno 22 dello stesso mese, dal forziere destinato alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia, il registro originale.

« Ora dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'archivio del Senato sono quivi intervenuti: S. E. cav. Domenico Farini, presidente del Senato, il signor barone Giovanni Baracco, senatore questore, ed il signor cav. Antonio Martini, bibliotecario archivista, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenute l'una da S. E. il presidente, l'altra dal questore e la terza dal bibliotecario, si è ivi depositato il registro originale predetto.

« Dopo di che si rinchiude il forziere con le stesso tre chiavi che vengono ritirate dai rispettivi depositari.

« In fede di quanto sopra si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti ed al quale si unisce la dichiarazione in data 26 ot-

tobre corrente dell'archivista generale del Regno della consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro originale degli atti di matrimonio della Reale Famiglia.

« Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta pubblica del Senato.

Firmati: DOMENICO FARINI, *presidente del Senato*.

Barone GIOVANNI BARRACCO, *questore del Senato*.

Cav. ANTONIO MARTINI, *bibliotecario archivista*.

REGIO ARCHIVIO DI STATO IN ROMA.

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal signor cav. avv. Federico Pozzi, vice direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di matrimonio della Reale Famiglia che si conserva in questo archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il presidente del Senato, per l'iscrizione dell'atto di matrimonio di S. A. R. Vittorio Emanuele, Ferdinando, Maria, Gennaro di Savoia, Principe Reale ereditario d'Italia e di S. A. la Principessa Elena Nicolaiewna, Petrovic Niegos del Montenegro, la quale iscrizione venne fatta il 24 ottobre corr. mese.

« Roma, il 30 ottobre 1896.

« Per il *soprintendente agli Archivi*
« POLIII ».

PRESIDENTE. Sono giunti alla Presidenza otto messaggi dal presidente della Corte dei conti coi quali comunica gli elenchi delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa dalla seconda quindicina di luglio alla prima quindicina di novembre dell'anno corrente.

Prego di dar lettura di tali messaggi.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Roma, 3 agosto 1896.

In relazione a quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di luglio u. s. non fu fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
FINALI.

Roma, 16 agosto 1896.

In esecuzione di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella prima quindicina di agosto 1896.

Il presidente
FINALI.

Roma, 1° settembre 1896.

In relazione a quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di agosto u. s. non fu fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
FINALI.

Roma, 17 settembre 1896.

In esecuzione di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella prima quindicina di settembre 1896.

Il presidente
FINALI.

Roma, 1° ottobre 1896.

In esecuzione di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella seconda quindicina di settembre 1896.

Il presidente
FINALI.

Roma, 16 ottobre 1896.

In relazione a quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina di ottobre u. s. non fu fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
FINALI.

Roma, 2 novembre 1896.

In esecuzione di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella seconda quindicina di ottobre 1896.

Il presidente
FINALI.

Roma, 18 novembre 1896.

In esecuzione di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella prima quindicina di novembre 1896.

Il presidente
FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni: gli elenchi saranno stampati e distribuiti.

Il signor ministro dell' interno trasmette con due lettere successive, una del 10 agosto ed una del 13 settembre, l'elenco dei Consigli comunali disciolti e quello delle proroghe accordate ai regi commissari straordinari.

Prego di dar lettura di tali lettere.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Roma, 10 agosto 1896.

In osservanza del disposto dell' articolo 208 della legge comunale e provinciale, mi pregio di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza gli uniti elenchi relativi ai Consigli comunali disciolti durante il 2° trimestre 1896 ed alla proroga dei poteri dei regi commissari straordinari concessa nello stesso trimestre.

Pel ministro
Firmato: ASTENGO.

Roma, 13 settembre 1896.

In osservanza del disposto dell' articolo 208 della legge comunale e provinciale, mi pregio di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza gli uniti elenchi relativi ai Consigli comunali disciolti durante il 3° trimestre 1896 ed alla proroga dei poteri dei regi commissari straordinari concessa nello stesso trimestre.

Pel ministro
Firmato: ASTENGO.

PRESIDENTE. Do atto all' onor. presidente del Consiglio delle comunicazioni inviate al Senato, testè lette.

In data 24 novembre corrente il signor ministro dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, ha trasmesso alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 24 novembre 1896.

« Mi onoro d'informare la E. V., che, con decreto del 23 novembre, S. M. il Re ha nominato alla carica di sottosegretario di Stato, per gli affari dell' interno, l'onorevole commendatore avvocato Ottavio Serena, deputato al Parlamento, consigliere di Stato.

« Prego la S. V. di gradire l' espressione del mio profondo ossequio.

« Il presidente del Consiglio
« RUDINI ».

PRESIDENTE. Do atto all' onor. presidente del Consiglio della comunicazione testè letta.

Giunse in data 15 novembre alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 15 novembre 1896.

Eccellenza,

« Le condizioni di mia salute mi costringono a declinare irrevocabilmente l' alto onore di più far parte della Commissione sulle petizioni, a cui mi aveva chiamato l' indulgente suffragio de' colleghi. Nel mio rammarico serbo però viva la riconoscenza, di cui godo esprimerle i sensi più indelebili, mentre col più profondo ossequio me le rafferma

« Devotissimo
« PIETRO ELLERO, senatore ».

PRESIDENTE. Do atto della lettera del senatore Ellero. In un' altra seduta poi si procederà alla nomina di un membro della Commissione della petizioni, in sostituzione del senatore Ellero.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Guerrieri-Gonzaga chiede un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s' intenderà accordato.

Il signor senatore Cavalletto avverte che perdura la sua malattia e prega il Senato di scusarlo della prolungata assenza.

Commemorazione dei senatori Nicola Pasella, Giuseppe Fornaciari, Luigi Palmieri, Giovanni Barbavara di Gravellona, Gregorio Caccia, Agostino Ricci, Giuseppe Miraglia junior, Costantino Perazzi, Ignazio De Genova di Pettinengo, Edoardo Deodati.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Pia e civile usanza richiama sul mesto mio labbro i pregi che adornarono, il bene che i colleghi estinti durante la proroga della Sessione, vivendo operarono.

L'8 del mese di agosto moriva in Sassari il senatore Nicola Pasella.

Nel pubblico ministero era stato sostituito procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona l'anno 1861, quando a stabilire i nuovi ordini si adoperarono i migliori.

Fra la magistratura giudicante ottenne grado e titolo di presidente di Sezione di Corte d'Appello, allorchè nel 1872 spontaneo cessò da consigliere.

Salvo il breve tirocinio di volontario nell'ufficio dell'Avvocato fiscale generale in Torino, e il poco tempo passato in Ancona, tutta la carriera giudiziaria, intrapresa a ventidue anni, compì in Sardegna; anzi pressochè tutta nella nativa Sassari. Fino dall'esorire vi aveva levato bel nome: la dottrina, la energia, l'opera incorrotta, più che i gradi e gli onori, sempre l'innalzarono nella pubblica stima. Un sicuro apprezzamento degli uomini e delle cose, un'operosità che gli anni, per quanto gravi, ognora gli permisero, dal giorno in cui abbandonò la magistratura mise a servizio dell'isola, della città diletta. Affaticò il meritato riposo nei Consigli del Comune e della Provincia; quello reggendo per quattro anni, a questo tante volte presiedendo da acquistare titolo per entrare il 28 febbraio 1876 in Senato.

Quando si trattasse della Sardegna, quando il bene di Sassari lo richiedesse, ogni disagio parevagli lieve; affrontava lieto ogni travaglio pur di promuovere utili provvisioni, pur di dotarle di qualche benefico istituto. La Scuola agraria della sua città, di cui poté chiamarsi fondatore e fu lungamente capo, testimoniò del sagace suo giudizio sulle fonti alle quali la pro-

sperità nostra dovesse attingersi, di uno zelo e di una attività schiantate solo dalla morte.

Così il senatore Nicola Pasella, che era nato il 29 maggio 1816, visse un'onorata vita di oltre ottant'anni e la perdette in mezzo al cordoglio dei concittadini, degli amici e dei colleghi. (*Bene*).

Alle ore due del giorno 16 di agosto, in villa San Pellegrino presso Reggio nell'Emilia, trapassava il senatore Giuseppe Fornaciari.

Nato il 27 settembre 1835, il plauso con che si adottò nell'Università di Modena, fu tale da designarlo, tuttochè giovanissimo, ad insegnante di pandette nel Convitto legale della nativa Reggio.

I tempi nuovi lo trassero agli uffici amministrativi ed ai politici.

Lungamente consigliere ed assessore del Comune; lungamente consigliere e deputato e presidente del Consiglio provinciale, si chiari amministratore avveduto ed esperto.

Degna di singolare menzione la presidenza dell'amministrazione del manicomio di San Lazzaro, che resse per oltre vent'anni. Superando difficoltà pecuniarie e tecniche d'ogni fatta, vincendo pregiudizi e viete usanze tenute in conto di dogmi, la sua vigorosa iniziativa, il suo pertinace impulso mutarono faccia al pietoso asilo: suo merito averlo sollevato a tale altezza cui pochi altri toccarono. Ne ristorò la scaduta rinomanza; l'antico splendore rifuse: fu ospizio di cure umane, agevolate dai trovati, dai metodi della scienza moderna: gli studi psichiatrici vi raccolsero messe adeguata ed incremento. E il Fornaciari ne ottenne attestato autorevole e pubblica lode.

Deputato al Parlamento per sette legislature (X-XVI), nella inalterata fiducia di Reggio conseguì l'ambita ricompensa al molto operato.

Soverchia modestia gli impedì di comparire in Parlamento; dove a vincere l'apparente timidezza, a farsi vivo gli occorre lo stimolo di qualche altissimo fine, come il più equo riparto dell'imposta fondiaria nelle sue provincie, per il che a tutt'uomo si adoperò. Primeggiò nell'animo dei colleghi i quali, trattando seco lui, ne scuoprivano la bontà; l'atteggiarsi affabile della persona, il dolce sorriso la lasciavano indovinare.

Fatto senatore il 4 dicembre 1890, quando

un inesorabile malore lo aveva purtroppo toccato, finchè non ne fu vinto trovò in quest'aula antichi amici e nuovi colleghi, tutti a gara di deferenza.

Una straordinaria manifestazione di lutto cittadino ne seguì la morte. Equanime e disinteressato, temperato sempre nei pensieri e nei modi, pure battendo sua diritta via, egli aveva cansato le forme rozze ed aspre, cercato le vie concilianti. La parte e l'opinione diversa non gli avevano mai fatto tacere un consiglio, negare un soccorso: ognuno, comunque la pensasse, gli riconosceva un cuore d'oro. L'emulazione nel bene fu la sola gara che l'agitasse: fu leale ed onesto a tutta prova.

Uomo onorando che, ubbidendo ad un generoso intuito, diede la parte migliore di sé alla cosa pubblica; ed ebbe la fortuna, unendo il proprio nome ad uno dei maggiori istituti che onorino la pietà e la scienza italiana, di acquistare fra i benefattori dell'uman genere un merito che i contemporanei gli riconobbero, e non sarà disconosciuto mai. (*Benissimo*).

Il professore Luigi Palmieri, mancato in Napoli alle ore venti del giorno 9 di settembre, fu scienziato di fama piucchè italiana.

Insegnante di matematica e di fisica in quella scuola di marina; professore di logica e metafisica, poi di meteorologia e fisica terrestre nell'Università e direttore dell'Osservatorio Vesuviano; nelle scienze morali e nelle naturali stampò orma di forte e versatile ingegno.

Per oltre sessant'anni ora pubblico, ora privato docente, quattro generazioni si addottrinarono a quel facondo labbro, dal quale quasi da purissima vena la scienza sgorgava scintillante. Tutto casa e scuola gli affetti domestici lo temperavano alle fatiche della cattedra; insegnava con affabile bonarietà, con sollecitudine da padre.

A traverso i molti casi del lungo vivere fu l'idolo della scolaresca: uomini insigni allevati alla sua scuola gli furono sempre amici devoti e reverenti.

Succeduto al Melloni nel dirigere l'Osservatorio, da quarant'anni e più, congiunse il proprio nome alle ricerche, ai trovati, agli studi, alle perspicue illustrazioni dei fenomeni Vesuviani. A poco, a poco tanto vi si mise dentro che le induzioni e le teorie sue non solo presso

i dotti vennero in credito, ma lo stesso volgo le tenne per verità certe. Sembrava al popolo che quel vecchio connaturatosi col mostro immane, ne avesse sorpreso i segreti ed imbrigliata la potenza sterminatrice. Le notizie, gli avvertimenti, i pronostici di Luigi Palmieri valevano, per l'immaginosa gente, come pronunciati di oracolo; bandivano gli spaventi, rassicuravano. Ed egli che il sapeva, tuttochè grave d'anni e qual si fosse il pericolo, non disertò mai il posto: di là per tutta la vita vegliando a tranquillare la ridente plaga, la città che, quale figlio illustre, lo aveva caro ed onorava.

Vi era venuto da giovane per laurearsi architetto quando traversie ed invidie tentarono inceppargli i primi passi d'insegnante. Dalla nativa Faicchio, nella provincia di Benevento, dove era nato addì 22 aprile 1807, egli vi aveva recato una mente a buoni studi classici nudrita ad una ferma volontà: vi troverebbe, oltre alle soddisfazioni della scienza, il maggiore guiderdone d'un animo bennato: la universale venerazione.

Innamorato del progresso scientifico, non d'altro fu ambizioso che del lustro dell'ateneo di cui era gloria, semplice e quasi umile in mezzo ad essa; le pubbliche brighe non lo sviarono, mondano rumore non lo lusingò. Dotti volumi tesoreggiarono il retaggio delle molte osservazioni e scoperte. Il Vesuvio come era prima, che seppellisse Ercolano e Pompei, le eruzioni nei secoli passati e quelle che egli vide, descrisse con linguaggio scientifico, con colori smaglianti: la successione e la natura delle emanazioni, la continua attività, le alterne fasi ne illustrò. Trattò di meteorologia, di geologia, d'elettricità e d'altri argomenti di fisica terrestre: inventò o modificò strumenti per raccogliergli e notarne i fenomeni.

Gli onori a cui fu segno in casa e fuori non lo insuperbirano. Fra essi la dignità senatoria concedutagli il 16 novembre 1876, ebbe fondamento nelle sue qualità scientifiche, rincalzate dalle benemeritenze civili come direttore dell'Osservatorio acquistate. Delle une e delle altre fu conferma il funerale decretato dallo Stato, la pompa con che fu sepolto fra l'accorrere ed il dolersi della gente. Alla quale, colla perdita del nonagenario sapiente, parve venisse a mancare non un dotto soltanto, non soltanto un cit.

tadino illustre, ma ben anche un sagace protettore dalle collere dell' inclemente natura; anzi un valoroso difensore della incolumità di Napoli. (*Approvazioni*).

In età di ottantatré anni compiuti cessava di vivere a Villa Reale su quel di Vigevano il senatore Giovanni Barbavara di Gravellona.

Era nato a Milano il giorno 7 di agosto dell'anno 1813, ma, quale cittadino piemontese, a Torino si era addottorato nella legge e dato agli uffici consolari. Applicato di terza classe sul principio del 1841, nell'autunno ebbe incarico di viceconsole e cancelliere presso il consolato generale Sardo in Lombardia.

Andata a male la prima guerra d'indipendenza fu addetto al Ministero degli esteri ed in dieci anni ne salì tutti i gradi. Meritò la fiducia di tre successivi ministri che l'assunsero a segretario particolare: fra essi il Cavour. Laborioso, facile nel tratto, ma ad un tempo giudice sagace di uomini e di cose, in quel posto di alta fiducia egli fu utile strumento fra le mani del gran Conte nel periodo di singolare operosità e del meraviglioso successo al quale cospirò uno sforzo concorde di volontà e di animi.

Dal giugno 1859 al febbraio 1880 nel dirigere, nell'ordinare il complicato servizio delle poste mostrò perizia, conseguì risultati tali che per un pezzo furono e saranno encomiati, come quelli di cui per un pezzo si maturarono e si raccoglieranno i frutti.

Una scrupolosa, insospettata giustizia; la maggiore equanimità nel vagliare i titoli degli impiegati degli antichi Governi, uno squisito intuito delle qualità di ognuno gli permisero di attribuire a ciascuno ufficio e posto adatti, gli conferirono insuperabile autorevolezza. La rigida onestà, la puntualità, l'esattezza, un ordine ammirabile, dall'animo, dalla persona del capo si diffusero e durano per le membra del vasto ordinamento. L'unione postale patrocinò; aggiunse alla propria gestione il servizio marittimo, quello dei vaglia ampliò; delle casse di risparmio gettò le salde fondamenta. Ogni novità praticamente attuabile reputando naturale e legittima conseguenza d'un buon ordinamento, alle riforme dell'opera propria nessuna presunzione lo trattenne mai restio nei vent'anni per i quali durò nella carica. La

spesa, che nel 1862 era il doppio, nel 1870 uguagliò l'entrata e ne stette di circa tre milioni al disotto nel 1878; quantunque nei sedici anni gli uffici postali da duemila che erano, fossero diventati tremila. Tutto sommato migliorando, estendendo, riordinando con pubblico plauso, un servizio che è tanta parte dell'economia, dell'incivilimento, del progresso, di tutta la vita d'un popolo, Giovanni Barbavara della cosa pubblica benemeritò. Gliene tenne conto il Senato quando ascritto ad esso, lo accolse appunto anche in considerazione di quel merito eminente; a differenza dei due altri direttori generali che insieme a lui nominati non furono ammessi. Dalla età, da domestici lutti rotti la lena a condurre col consueto vigore la vasta azienda, a malincuore chiese, ottenne a stento l'onorato riposo. Ne dolse al Governo; se ne rammaricarono i dipendenti; fra le pareti domestiche l'accompagnò la stima di tutti. In mezzo alla quale ed al cordoglio dei parenti il giorno 12 di settembre chiuse serenamente gli occhi, come chi cerchi ristoro d'una lunga, faticosa e ben vissuta giornata. (*Bene*).

Nella terza ora del giorno 17 di ottobre uscì di vita in Roma il senatore Gregorio Caccia, presidente di sezione alla Corte dei conti, che era nato a Palermo il 14 giugno 1815 ed apparteneva al Senato dal giugno 1867.

A questo semplice annuncio devo restringere la mia parola. Perchè la vedova dell'estinto, nel ringraziare l'Ufficio di presidenza per le disposte onoranze funebri, per la parte presa al suo lutto, scrivevami: avere l'estinto, più volte negli ultimi suoi giorni espresso il desiderio, che la sua morte non dovesse dare luogo a commemorazioni od altre manifestazioni: sperare essa che a questo desiderio, corrispondente all'intenzione del defunto, si sarebbe da me ottemperato. (*Bene*).

L'entusiasmo per la prima guerra d'indipendenza levò in armi la gioventù delle scuole, dalla cultura classica, dalla letteratura patriottica destata a fiera sfida.

Che se poi le fatiche ed i rovesci fecero a molti della tumultuaria raunata parere gravi le armi brandite quasi per ebbrezza di fantasia, i migliori confermarono nel magnanimo ardimento.

Fra questi Agostino Ricci, dagli studi del diritto, surto a vocazione di soldato.

Poco più che sedicenne, come nato a Savona il gennaio 1832, coi volontari di Genova a soccorso di Milano, divenne in breve sottotenente nelle truppe lombarde. Ai combattimenti delle due prime guerre non partecipò; ma quei raccogliatici, quelle discordie, quelle sconfitte saldamente lo temperarono: da allora nelle schiere della patria, esplicherà le alte qualità dell'animo e dell'ingegno.

Da sottotenente accolto nelle file regolari, senza vergogna tornò sui banchi della scuola, senza cruccio rimase per dieci anni in quel minor grado.

In Crimea, aiutante maggiore del battaglione tratto dal 3° reggimento fanteria, luogotenente nello stesso durante la guerra del 1859, fu ferito al passaggio del Redone, e continuando a combattere n'ebbe lode di intelligenti disposizioni e fregio di medaglia al valore.

In venticinque anni divenuto tenente generale, dal 1891 comandò un corpo d'armata. Gli uffici, le occasioni, le attitudini che rapidamente ve lo spinsero richiederebbero minuto discorso.

L'arte militare insegnò nelle scuole e nella reggia, e ne scrisse deducendone i precetti dalla realtà, della guerra; traendola fuori dalla storia militare, e avvalorando l'esperienza propria con quella dei secoli, affaticava l'ingegno non la memoria cogli imparatici o coi plagi.

Era un insegnamento che non intorpidiva le menti fra la ruggine de' sistemi, che non scolorava il vivo ricordo de' campi, dal quale eran banditi i ciarpami onde, troppo spesso, dalla cattedra e nei libri si parodiaron battaglie e milizia.

Parlare disinvolto, sentenziare riciso, pensiero e stile che al dire ed allo scrivere, quando pur trasandato, conferivano naturalezza e sapore di originalità, erano suoi pregi. Con uguale dottrina trattò l'ordinamento degli eserciti, la tattica e la strategia; discusse i munimenti più adatti alla difesa dello Stato. Senza sgomento sostenne a spada tratta: si aumentasse la marineria a scapito del numero dell'esercito; Piacenza e Stradella riassumessero la difesa continentale: prevalenza e preferenza molto contraddette.

Oltre all'esercizio segnalato di ogni grado e di ogni ufficio, adempì con singolare onore incarichi straordinari.

Nel 1860, trasferito come capitano nel corpo di stato maggiore, quale uno dei commissari segnò la nuova frontiera verso Francia; dal novembre 1864 al maggio 1866 capo del gabinetto militare, tre anni innanzi istituito nel Ministero della guerra, fu più che braccio dei due ministri i quali precedettero l'ultima lotta per l'indipendenza; e n'ebbe guiderdone, e fu durante la medesima al quartier generale del comando supremo.

Per due legislature (XV-XVI) deputato di Belluno al Parlamento, le proprie opinioni tecniche apertamente manifestò senza neppure sospettare di meritarse rimprovero; quantunque anch'egli non l'evitasse.

Mandato a Massaua in principio dell'occupazione per averne un giudizio nelle cose d'Africa esperto, come di tale che vi aveva dimorato la state del 1864 ad apparecchiare, assenziente il Terzo Napoleone, l'occupazione di Tunisi, vide, intese con grande acume; avvedutamente, prudentemente consigliò: non ci si scostasse a nessun patto dal mare: l'internarsi, anche per breve tratto, richiederebbe molti soldati e spesa ragguardevole. Lo disse aperto alla Camera: così fosse stato ascoltato! (*Benissimo*). Ed alla Camera fieramente stigmatizzò le insofferenze, le censure per i disagi del nuovo soggiorno: dai soldati esigersi obbedienza, non piati: si punisse chi di essi si attentasse di eccitare, con pubblico clamore, a malsana sentimentalità, od a pietà imbelli (*Approvazioni*).

Convinto che, per quanto le forze materiali soverchino, la vittoria appartiene alla superiorità dello spirito che le agita e le domina, tanto nella scuola, quanto nell'esercizio del comando e negli scritti intese con pertinacia a suscitare ed elevare le qualità morali del soldato. Chi per la più nobile delle missioni fuggirebbe rischio o fatica? Cui sarebbero gravi abnegazione, sacrifici? Chi risparmierebbe operosità e zelo? In alto i cuori, quanto la meta! Vita degna ed esemplare circononda di pura aureola chi è votato alla patria: il sacrificio di sé che di continuo gli incombe, lo trovi sempre apparecchiato a staccarsi da ogni altro interesse od affetto: massimo fra gli onori indossare la divisa dell'esercito tutto d'Italiani, che sorse

colle fortune della patria, sulla cui fede e fermezza il Re e l'Italia riposano! (*Molto bene*).

Infervorato di questi alti sentimenti il suo cuore di cittadino si esaltava, nobilitava il soldato compreso di venerazione per tutte le glorie, agitato da fiero palpito per tutti gli orgogli nazionali. Ad accenderne i sottoposti si adoperava senza tregua, o dovesse dare indirizzo alla nuova scuola di guerra, o quale comandante in secondo reggesse il corpo di stato maggiore. Molti a quelle dottrine si formarono, a quel carattere si modellarono e furono degni dei sommi gradi raggiunti. Insieme ai precetti dell'arte da Agostino Ricci appresero come si nutrisca e si corrobora la mente, come la vigoria dell'animo centuplichi il valore della mano, come ingegno ed animo poderosi suscitino le iniziative che, quando non turbino il disegno del capo, o peggio non trascendano a tristi gare, segnalano il capitano. Impararono da lui la scrupolosa cura del benessere del soldato, che rammorbisce le dure esigenze della disciplina; la religione della quale, appunto perchè non tollera indulgenza nè remissione di colpe, impone costante benevolenza verso chi non erra.

Senatore dappoi il gennaio 1894, venne in mezzo a noi solo rade volte; chè un'inesorabile malattia da più anni lo affliggeva, lo soggiogava. A lungo e da stoico aveva tenuto fermo, attutendo colla volontà i dolori che lo straziavano; finchè rimase a capo di truppe non trasandò il più piccolo dei suoi doveri: pietosa lotta; virtù ammiranda! Venutagli meno la lena per servire ad essi così come egli sentiva e solleva, per adempiere l'ufficio nel rigido modo con che sempre l'aveva esercitato, rassegnò il comando.

Stette per poco più d'un anno a disposizione del Ministero; da un anno preciso era in servizio ausiliario, quando il 20 di ottobre morì a Torino.

Onore alla tomba del cittadino che per la patria si fece soldato; onore allo strenuo che agli Italiani armati di proprie armi fu maestro, e rimarrà esempio di educatore e di soldato! (*Vive approvazioni*).

Dal 23 di ottobre una grave perdita colpì la magistratura, poichè Giuseppe Miraglia iunior uscì di vita in Firenze.

Siedeva il defunto da dieci anni in quella Corte d'appello col grado di primo presidente, conseguito il marzo 1882 a soli quarantotto d'età, per essere egli nato a Cosenza il 24 gennaio 1834.

Per chi nol conoscesse il rapido avanzamento indicava di per sè un notevole merito: chi n'aveva seguita la vita e le vicende non ignorava quanto ingegno e dottrina avesse mostrato fino dal febbraio 1860, quando entrò e stette per due anni fra i giudici, e nei venti successivi di pubblico Ministero, dei quali otto presso la Cassazione fiorentina. In trentasei anni di magistratura, ben dieciotto trascorsi in quella insigne curia da poderosi ingegni resa celebrata, in mezzo ad un foro splendente di sapere ed eloquenza, egli pure conquistò una considerazione che mai la maggiore. Sicchè annoverato il 13 dicembre 1890 a quest'Assemblea, il comune consenso, astrazione fatta dal grado e dai servizi cospicui, ne lo giudicò meritevole.

Ai nostri lavori, quanto più e meglio gli altri doveri gli consentissero partecipando, levò la voce istantemente raccomandando che all'prestigio, all'indipendenza dei giudici si provvedesse. Così intemerata coscienza lo muoveva e francheggiava da adombrare se pure colle sole parole codesta indipendenza paresse menomata. Malgrado i lunghi anni di pubblico Ministero, a questo egli non riconosceva nessun diritto di sorveglianza sui colleghi o sui loro membri; voleva fosse ben chiarito che le relazioni annuali sull'andamento della giustizia non fornissero argomento di censura o di critica, neppure nel campo teorico, alle opinioni dai giudici formulate nelle sentenze.

E nel 1894, con apposita interpellanza, premesso che l'indipendenza della magistratura doveva non solo essere, ma anche apparire evidente, affinchè nel pubblico acquistasse indiscutibile credenza, proponeva che la inamovibilità dallo Statuto sancita riguardasse non pure il grado, ma anche la residenza dei giudici, da traslocarsi contro loro voglia solamente quando un collegio indipendente lo deliberasse.

Buoni magistrati, concludeva, con leggi anche mediocri farebbero buona giustizia; cattivi magistrati forcerebbero le ottime leggi: tanta venerazione lo stringeva all'ordine giudiziario di cui fu ornamento; tanto scrupolo lo ispirò

e lo guidò come magistrato; come cittadino, quale senatore. (*Approvazioni*).

Sessantaquattro anni di studio e di operosità incessanti: ecco la vita del senatore Costantino Perazzi.

Era nato a Novara il 24 settembre 1832, e la fibra tenuta in lena colle abitudini e coll'animo temperanti non lasciavano dubitare che egli ci mancherebbe d'un tratto, prima quasi che giungesse voce del suo male, anzi che ne premesse angoscia sulla famiglia.

Eppure l'uomo nel quale a chiari segni appariva il bell'equilibrio d'ogni facoltà e d'ogni potestà, era rapito da violenza di morbo repente nelle prime ore del 28 di ottobre qui in Roma, tornatovi da appena un mese.

La costernazione onde fummo presi noi tutti suoi amici, la pietà con che ne onorammo la bara, a suggello di modesto costume voluta senza pomposo seguito, agitano e commuovono ancora l'animo nostro. A lui stringeva molti un'antica e cara consuetudine; qui aveva amici fidati; tutti qui lo pregiavano come uno dei più degni. Era entrato in questa Camera dodici anni fa e v'era stato accolto quale chi nelle pubbliche aziende e nell'altro ramo del Parlamento, sia colle opere che colla integrità, aveva emerso. Venuto su fra gl'ingegneri delle miniere, una pleiade di cui parecchi lascierebbero dopo di sé luce durevole, egli si strinse a Quintino Sella, che ne era il maggiore astro. Origine, educazione e studi li accostarono; austerità, vivere parco ed alla buona li unirono; li congiunse lo sprezzo per il vano, lo schifo per il brutto; li avvinse la religione del dovere, non fatta d'impeto passionato ma di incondizionata soggezione alla ragione stessa dell'esistenza. Eran due nature nate per intendersi: le dissonanze stesse della mente e della cultura varie, cagione di sensazioni diverse, si fondevano e si armonizzavano nei ponderati giudizi da cultori delle scienze positive, come erano entrambi. Quintino Sella e Costantino Perazzi, si completavano e pure brillando ciascuno per le proprie qualità, serbandò ognuno una particolare fisionomia, ambedue, a tanti uguali titoli ed a maggiore numero di diversi, acquistarono diritto alla pubblica ricordanza.

Passato nel 1865, con grado d'ispettore generale, al Ministero delle finanze, da allora gli

studi, la mente del Perazzi si volsero là donde gli verrebbe riputazione d'uno dei meglio intendenti e dei non troppi che con ferrea costanza chiesero, instarono, vollero che alla schiettezza, alla saldezza della pubblica finanza senza indugi, senza sotterfugi si provvedesse. Per più di trent'anni questa fu la passione, questa la bandiera sua: la difese da capo di gabinetto nel 1865, da segretario generale nel 1867, e, più a lungo, dal 1869 al 1873.

Ministro del Tesoro, per lo stesso intento lottò e cadde dopo pochi mesi nel 1889. E furono la medesima credenza e più ancora una nobile solidarietà, una ferma coerenza quelle che non gli consentirono di conservare il portafoglio dei lavori pubblici oltre cinque mesi nell'anno che sta per finire. (*Bene*).

Sebbene fosse rimasto deputato del collegio di Varallo e del secondo di Novara per ben sei legislature (X-XV), egli non aveva mai mutato il ragionare rigoroso, l'affermare assiomatico, il risolvere assoluto del matematico; il tecnico non aveva saputo indossare la veste del politico, che è tutta rappezzi di contingenze, d'opportunità o, se vuolsi, di ragione di Stato. (*Benissimo*). Per lui la verità era e rimaneva sempre una sola; come gli appariva la diceva, gradisse o spiacesse: ai comandi della verità, necessario ubbidire senza mezzi termini: si atteggiassero a lor posta amici od avversari; a lor talento si comportassero. Non apprensione d'impopolarità il turbava; tant'è che della tassa sul macinato si addossò buona parte: lo atterriva invece, respingeva la responsabilità del male irreparabile che gli arzigogoli dilatori produrrebbero.

Da ventitre anni consigliere alla Corte dei conti, poi al Consiglio di Stato, in questo aveva conseguito il grado di presidente di sezione da oltre cinque. Membro del Consiglio delle miniere da trentun anni, ne era dal 1883 vicepresidente.

Pratico d'ogni ramo d'amministrazione, riuni come pochi, come pochi svolse tutte le qualità ed attitudini dell'ottimo funzionario. Meticolosa esattezza, senza sdegno o noia dei particolari anche minuscoli: ossequio rigoroso della disciplina che, ove manchi, fa luogo al disordine; fomite delle male abitudini, incentivo alle brutture: purezza d'intenzioni, azione conforme:

era il flagello degl'ingardi, lo spavento della disonestà.

Oratore preciso, anzi limpido, sempre calmo, spesso freddo, nelle due Camere trattò con breviloquenza quasi esclusivamente di bilanci, di imposte, di finanze, di opere pubbliche; o se d'altro, per la connessità sua col tesoro e con la pubblica economia. Nel Senato, poco dopo ammesso, venne ascritto alla Commissione permanente di finanze, ne fu per parecchie Sessioni presidente sagace ed autorevole, relatore applaudito. Nella provincia di Novara, al cui consiglio apparteneva fino dal 1877 e nella presidenza del quale succedette a Quintino Sella, la sua morte fu amaramente rimpianta, tanto egli riusciva ad infrenare le passioni, a conciliare gl'interessi discordanti: i concordi con efficace patrocinio avvalorava, scorgeva a comune soddisfazione.

Ben giudicando non bastare negli uomini la sanità ma richiedersi fermezza e prontezza perchè siano veramente validi; saviamente argomentando quanto le difficoltà superate ed i pericoli vinti rafforzino l'animo, saldino il carattere, era stato di quelli che presso di noi contribuirono a far venire in onore le escursioni sulle montagne a diffonderne l'abitudine, la passione. E quantunque non più giovane, nel gradito svago, che al naturalista rinnovava occasioni d'osservazione e di studio, ogni anno, ed anche dianzi, si rifaceva dalle fatiche del Governo, del Parlamento, della pubblica amministrazione.

Salendo le dirupate balze, in mezzo alle nevi perpetue, sotto il purissimo cielo quel flemmatico sembrava ardere d'interno fuoco; l'animo suo, nella contemplazione del sublime spettacolo, che nessun altro uguaglia, nell'intima soddisfazione, che nessun'altra sorpassa, si incielava. Perchè l'uomo che s'aggirava fra di noi compassato, quasi cauto; che ascoltava più spesso che non parlasse; che, pel fine sorriso sfiorantegli la bocca sottile, per lo sguardo fisso e l'impassibile volto male si poteva arguire se intendesse al discorso altrui o corresse col pensiero lontano, lontano ad un mondo fatto ad immagine dell'animo suo severo ma buono, era anche esso un sognatore. Sognò il regno dell'equità; la verità norma della vita; la libertà assisa sull'immacolatezza; la patria grande e forte, per forti virtù.

Al sogno divino reverenti inchiniamoci, au-

gurando all'Italia molti cittadini che assomiglino a Costantino Perazzi. (*Vivissime e generali approvazioni*).

Uno degli ufficiali che meglio intesero e più assecondarono Alfonso Lamarmora nel rinnovamento dell'esercito piemontese; fu il conte Ignazio De Genova di Pettinengo, morto il 2 di novembre presso Moncalieri nell'età di ottantatre anni, otto mesi, due giorni, col grado di tenente generale conseguito trentasei anni addietro.

Nato a Biella di nobile famiglia si educò alle armi nell'Accademia militare di Torino, dove, assieme a tanti altri venuti in fama, ebbe compagni ed amici il Lamarmora ed il Cavour.

Ufficiale d'artiglieria, già nei gradi inferiore era pregiato; tant'è che nel 1848, benchè soltanto capitano, venne incaricato di organizzare l'artiglieria lombarda. Occorreva chi la rigidità della disciplina temperasse colle maniere; ci voleva tale che tirasse gli animi colla caldezza del sentire; vi bisognava chi dicesse in modo da essere compreso, chi sapesse fare in guisa da essere assecondato. In breve tempo diede ordine e forma a quel corpo e ne fu capo come tenente colonnello e colonnello, rivelando attitudini di organizzatore, di amministratore, di comandante, tali che sui primi del 1849 lo elevarono al congresso consultivo permanente e, dopo Novara, al segretariato generale del Ministero della guerra.

Per due anni comandante in secondo dell'Accademia militare, più tardi quale maggior generale la governò. Nel primo stadio aveva dato, all'educazione ed all'insegnamento, indirizzo conforme ai tempi sciogliendoli da pastoie, tagliando corto ai mali usi ed abusi; facendo sì che uno spirito nuovo penetrasse ed alitasse dove rimaneva la memoria, se non il rammarico, dei perduti privilegi. Nel secondo, durato l'anno che precedette la guerra del 1859, represses disordini, restaurò la scaduta disciplina; alle regole, alla disciplina all'andamento dell'Istituto, fatto per imbrigliare fanciulli sostituì nuove norme adatte a correggere giovani di sè consci e responsabili: un collegio di minorenni trasformò in un Istituto di soldati.

Allevato io alla prima scuola torna oggi innanzi a me il superiore amorevole che colle maniere dignitose e i nobili sentimenti cercava la via

ai nostri cuori, ci parlava della patria e del Re, ci esortava, ci ammoniva, ci spronava. E ricordando Ignazio di Pettinengo, di più d'uno di noi educatore, negli anni in cui le miserie d'Italia ci conducevano da ogni provincia a Torino agli studi militari, e ci cresimavano a future lotte ed a nuova vendetta, non so sottrarmi ad una profonda commozione. Quei primi anni furono seme del nostro avvenire; da quella educazione io ripeto gli uffici a cui una grande fortuna ed una maggiore benevolenza mi sollevarono: a me, chiamato a dire di lui da questo seggio, non si vieti, di rendere alla sua memoria omaggio di gratitudine. (*Approvazioni*).

Intendente generale d'armata, poi direttore generale nel Ministero della guerra per sette anni, fu il nostro cinque volte Commissario regio presso i due rami del Parlamento, per difendere bilanci e leggi militari. Del laberinto amministrativo buon conoscitore, ne manifestava la pratica col discorso abbondante e scorrevole più che nei primi tempi della vita parlamentare non si udisse, soprattutto fra gli ufficiali. Quella pratica ricalzata da sagace previdenza fu più volte riconosciuta, più volte ricompensata: cito solo la commenda dell'ordine militare di Savoia, che premiò gli eminenti servizi di lui nell'allestire e mantenere provveduta dalla opportuna suppellettile, la spedizione d'Oriente.

Valoroso, quanto intelligente e culto, nella terza guerra d'indipendenza, guidando la brigata Casale, guadagnò un'altra medaglia al valore; la prima da dieci anni, dal 23 marzo 1849, brillava sul suo petto. Se n'erano ammirate le sagge disposizioni nei ripetuti assalti; cadutogli ucciso sotto il cavallo, lo si vide a spada sguainata incoraggiare, trascinare i suoi fantaccini sulla fulminata erta di San Martino: per nota di perizia e di prodezza un maggiore premio gli sarebbe spettato, se già non l'avesse avuto. Luogotenente generale dal settembre 1860, emerse in tutti gli incarichi, in tutti i comandi avuti prima d'essere collocato a riposo il novembre 1877. In questi diciassette anni ora diresse l'Amministrazione militare, ora le armi speciali; quando ispettore, quando membro o presidente del Consiglio sugli istituti militari; a volte il Comitato delle varie armi, a volte la Commissione permanente di difesa

si valsero delle sue cognizioni. Comandò le divisioni di Genova, di Torino, di Napoli, dove poi fu, per oltre quattro anni, comandante generale: la presidenza del Comitato dei carabinieri chiuse la bella carriera. Ne erano stati corona due altissimi uffici, politici e militari insieme, nei quali, ragione fatta delle difficoltà, non venne meno.

Alludo alla luogotenenza del Re nelle provincie siciliane, tenuta fra lo scorcio del 1861 e la primavera successiva: dico il Ministero della guerra, retto dal dicembre 1865 all'agosto 1866. La pubblica opinione ondeggiante, sbattuta fra le strettezze della finanza e le audacie politiche; il Parlamento esitante, non franco sulla via del raccoglimento e nemmeno risoluto alla guerra per la Venezia; una lusinga di spontaneo abbandono, di pacifico acquisto; un lento, incerto negoziato di una nuova alleanza, da dissimulare con circospetta industria, misero a dura prova il Ministro della guerra e l'esercito. Riduzione di organici e di soldati; cavalli venduti; leva non descritta; affannosa ricerca, larga promessa di economie nei primi tre mesi: dal marzo, tutto l'ampliamento dei quadri e l'aumento dei soldati; tutte le compere, tutto l'affrettato apparecchio imposto dalla guerra incalzante; presentita lunga e grossa, affrontata con fermissima fede di vittoria; che fu breve e disgraziata. Trista condizione, distretta tristissima, per uscire dalla quale con successo il ministro usò mente, vigoria, nulla risparmiò; nè del non averlo conseguito equità vuole non si faccia rimprovero a lui, a lui solo.

Senatore del Regno dal marzo 1868, come già nell'altra Camera, in cui rappresentò il collegio di Fossano per due legislature (VIII-IX), anche in questa trattò in ispecie dell'organamento e dell'amministrazione militare. Da vent'anni non s'udiva più la sua voce, anzi da un pezzo neppure più lo si vedeva; ma sempre ed anche di corto, in occasione di un lieto avvenimento, dolevasi che la salute non gli permettesse di unirsi al nostro reverente omaggio, e meco se ne scusava come di mancanza al dovere.

Alto lo sentiva ed a modesta stregua misurava sè stesso. Lo mostrò per l'ultima volta rifiutando le onoranze civili e militari dovutegli, quasi a significare la pochezza di quel che aveva operato dirimpetto all'ardua meta cui aveva costantemente inteso.

Perchè nel lungo vivere l'animo, lo spirito del veterano non avevano smentito mai i pensieri, gli affetti che n'erano stati la regola, l'ornamento, l'impresa: Patria e Re; fedeltà ed onore! (*Bene*).

L'ultima ora del giorno 24 di questo mese fu l'ultima della vita del senatore Edoardo Deodati.

Era nato a Portogruaro il 21 luglio 1821: di Venezia, dove a lungo visse e morte subitanea lo spese, fu uno dei cittadini più cospicui.

Avvocato dall'ingegno duttile, dall'eloquenza posata, primeggiò nel foro. Perchè lo studio e la profonda cognizione del diritto non lo irretirono nella sola giurisprudenza, ma spaziando per molti rami dello scibile, ne aveva attinto cultura ampia e svariata. Dalle molte cognizioni l'arguto oratore cavava le disquisizioni sagaci, la finezza del ragionare condito di atticismi, cui il porgere e l'accento bonario accrescevano coll'impreveduto il sapore. Spesso e volentieri discosto dall'opinione comune, sapeva avvalorare la propria con corredo non comune di erudizione e di logica; quand'anco non vincessero, teneva testa con ragioni appariscenti, sode.

Del Senato fu frequentatore assiduo, poichè vi fu iscritto il 16 ottobre 1876. Le discussioni sui Codici, sulla procedura, intorno al bilancio di grazia e giustizia, alla legge sul notariato, e ad altro più particolarmente riferentesi alla professione sua, ne posero in evidenza il sapere e l'eloquio.

La sua valentia di economista e di finanziere si rivelarono quando trattò del bilancio di agricoltura, dei provvedimenti sulla marina mercantile, delle convenzioni ferroviarie, del credito agrario, del corso legale; la riforma della legge elettorale politica, della comunale e provinciale ne misero in luce la singolare pratica delle pubbliche aziende: in ogni argomento ne apparve l'avveduto e sicuro criterio politico. Anch'egli aveva, sin dal tempo della servitù, amato la patria di amore operativo e per la indipendenza conspirato e patito; e la incolumità del bene a gran prezzo conseguito stava in cima ai suoi pensieri.

Il Consiglio provinciale di Venezia, cui per lunghi anni appartenne, e per nove volte dirresse; la Scuola superiore di commercio di cui

fu fondatore e presiedette il Consiglio direttivo; la Giunta di vigilanza sull'Istituto tecnico e nautico, al lume della sua mente, all'impulso del suo zelo furono debitori di savie norme, di andamento rigoglioso.

Dal 1886 l'Istituto Veneto, onorandolo, se ne adornò.

A stringere tutto, come in ogni esplicazione della vita libera della sua Venezia, così in quest'Assemblea, per quanto v'appartenne, fece manifeste e chiare qualità esime di amministratore, d'oratore, di statista.

Ed oggi al foro, a Venezia ed al Senato, per la morte di Edoardo Deodati, son venuti meno una opinione dotta e faconda, un buon consiglio, un animo diritto. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gloria.

Senatore GLORIA. Compagno, collega, amico per più che venticinque anni di Giuseppe Miraglia *iuniorè*, sento il dovere di rivolgere alla sua memoria in quest'aula il mio tributo di compianto.

Molto più giovane di me egli mi precedeva nella comune carriera; ma in essa noi progredimmo sempre uniti siffattamente, che ad ogni passo suo ne seguiva immediatamente uno mio, fino a che egli mi precede ora nel mondo di là, precedenza della quale questa volta mi dolgo perchè privando me di un'antica e cara amicizia, ha privato la magistratura di un animo vigoroso, forte e retto nel sentire, forte nel volere. Pari in lui la dottrina all'ingegno, l'alterezza dell'indole, alla bontà del cuore, l'elevatezza della mente alla efficacia della parola, gli cattivarono uguali il rispetto e l'affetto, e resero l'opera sua preziosa all'amministrazione della giustizia.

A quell'alta commemorazione che testè noi udimmo, io mi onoro di aggiungere la proposta, che piaccia al Senato manifestare la sua condoglianza al degno fratello dell'estinto, al professore Luigi Miraglia, rettore dell'università di Napoli, ed alla sua famiglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Finali.

Senatore FINALI. La fine inaspettata e quasi improvvisa di Costantino Perazzi è stata una di quelle che mi ha fatto e mi fa più pensare agli incerti casi della vita umana.

Mi pare impossibile di non veder più là in quei banchi quella faccia arguta seguire le nostre discussioni; di non udire più quella sua parola così sobria, così calma e così religiosamente ascoltata, soprattutto quando trattava di cose di finanza; mi pare impossibile di non dovermi trovare più con lui in quella Commissione permanente di finanze a cui egli per parecchi anni diede così sapiente indirizzo, e per la quale presentò al Senato quelle mirabili relazioni sui bilanci così ricche di rilievi, così precise, così lumeggiate, così istruttive per le note, pei raffronti e per le notizie di ogni specie, che rimarranno documento memorabile negli annali del Senato, e che un ministro con felice frase chiamò « opere di cesello finanziario ».

Da più di trent'anni io aveva avuto occasione, nel primo Ministero di Quintino Sella, di trovarmi con lui, di pregiarne il retto criterio, la lucida esposizione, la copiosa e sicura dottrina.

Dopo egli fu elevato successivamente ai più alti gradi, ai più alti uffici dello Stato; non solo in ciascuno di essi mostrò perfetta idoneità, ma vi primeggiò luminosamente e per le qualità dell'ingegno e per quelle dell'animo, e soprattutto per certe qualità sue proprie, fra le quali una inflessibile fermezza di principî e di carattere che dava una singolare autorità alle sue parole e al suo voto.

Gli uomini del valore di Costantino Perazzi debbono essere lungamente e con riconoscenza ricordati; e lo sarà egli certamente e nel Senato e nei Collegi ai quali appartenne, perchè uomini di così alto valore lasciano un vuoto, che si può difficilmente colmare.

Rendendo grazie all'onorevolissimo nostro presidente del tributo che ha reso alla memoria di Costantino Perazzi, lo prego di proporre al Senato di esprimere le condoglianze nostre alla sua famiglia, e di partecipare l'omaggio che oggi è stato reso alle sue virtù al sindaco di Novara ove egli nacque, ed al sindaco di Grignasco d'onde era oriunda la sua famiglia e dove oggi riposano le onorate sue ossa (*Benissimo! Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io dovrei intrattenere troppo a lungo il Senato se

volessi seguire la dolorosa via percorsa dal nostro presidente nel commemorare le numerose perdite fatte dal Senato in questi ultimi tempi.

Dovrei ripetere che queste perdite non sono soltanto un lutto del Senato. Bensì sono un vero lutto dell'amministrazione, della scienza, delle armi, della magistratura e segnatamente un vero lutto della patria, perchè in questi estinti rifulse sovra ogni altra fulgida la virtù del patriottismo, la devozione illimitata ai più alti ideali. Io dirò quindi soltanto che, al ricordo di uomini così illustri, prevale nell'animo ora un pensiero di compianto, ora un pensiero di profonda ammirazione. Ma certo in quest'aula è fermo in tutti il proposito che alle loro virtù, al loro patriottismo saprà ispirarsi il Senato, quando dovesse provvedere in momenti difficili ai più elevati interessi della nazione. (*Vive approvazioni*).

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Anche a me permetta questo nobile Consesso di mandare sincere condoglianze alla vedova dell'illustre nostro collega Perazzi: poi prego e supplico il Senato che le nostre condoglianze siano mandate a tutte le famiglie dei nostri colleghi oggi commemorati.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte, quella del senatore Sprovieri di mandare le condoglianze del Senato a tutte le famiglie dei senatori oggi commemorati; però il signor senatore Finali propone di mandare di più le condoglianze al sindaco di Novara e al sindaco di Grignasco, luoghi di nascita e di dimora del signor senatore Perazzi.

Pongo ai voti la proposta del senatore Sprovieri. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo pure ai voti la proposta del senatore Finali.

(Approvato).

Presentazione di un decreto reale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto reale il quale mi autorizza a ritirare la legge riguardante « Lavori e provviste per le linee in eser-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1896

cizio delle reti ferroviarie, mediterranea, adriatica e sicula ».

PRESIDENTE. Do atto al signòr ministro dei lavori pubblici della presentazione del decreto reale per il ritiro del progetto di legge testè enunciato.

Presentazione di un progetto di legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la « Tutela della difesa militare in tempo di pace », e chiedo che sia inviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici per l'esame.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE procede all'estrazione degli Uffici che riescono così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta

Amato-Pojero

Arborio

Arrigossi

Artom

Barsanti

Bartoli

Blaserna

Bocca

Bonasi Francesco

Borgnini

Cadorna

Cantoni

Carnazza-Amari

Casalis

Casaretto

Cordova

Cremona

D'Anna

De Filpo

De Martino

Di Camporeale

Di Scalea

Fano

Fasciotti

Ferraris Luigi

Finocchietti

Frisari

Gagliardo

Garneri

Gemmellaò

Giorgi

Giuliani

Griffini

Lampertico

Lovera

Mangilli

Massari

Massarucci

Medici Francesco

Mezzacapo

Michiel

Monteverde

Morelli Domenico

Morelli Donato

Morosoli

Municchi

Nigra

Nitti

Nunziante

Pallavicini

Peiroleri

Potenziani

Prinetti

Ridolfi

Sagarriga-Visconti

Saladini

Salis

San Cataldo

San Martino

Schiavoni

Sensales

Sforza-Cesarini

Spalletti

Spera

Spinelli

Tabarrini

Tittoni

Vigliani

Villari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Annoni
Armò
Avogadro
Bertini
Bianchi Francesco
Bianchi Giulio
Blanc
Bombrini
Boncompagni-Ottoboni
Bonelli Cesare
Borelli
Borromeo
Bottini
Casati
Cerruti
Chigi-Zondadari
Compagna Francesco
Comparetti
Corsi
De Sauget
De Sonnaz
Devincenzi
Di Moliterno
Dini
Doria Ambrogio
Faina Eugenio
Faina Zeffirino
Fazioli
Fè D'Ostiani
Finali
Garzoni
Ghiglieri
Giorgini
Greppi
Guarneri
Guglielmi
Lancia di Brolo
Loru
Luzi
Manfrin
Mariotti
Migliorati
Mirabelli
Morisani
Moscuzza
Mosti
Negrotto
Pagano

Parenzo
Pascale
Paternò
Petri
Piola
Polvere
Puccioni Piero
Righi
Robecchi
Rosazza
Rossi Angelo
Rossi Gerolamo
Sacchi
Saluzzo
Scalini
Scelsi
Serafini Filippo
Siacchi
Sortino
Vecchi
Visconti-Venosta

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tommaso
Alfieri
Breda
Briganti-Bellini
Brioschi
Calcagno
Camerini
Colocci
Compagna Pietro
Caracciolo di Castagneta
Carutti
Cencelli
Chiala
Codronchi
Consiglio
Corvetto
Costa
D'Adda Carlo
D'Alì
De Cristofaro
Della Verdura
Delle Favare
Del Zio
De Mari
Desimone
De Rolland
Di Casalotto

Di Montevago
 Di Prampero
 Di San Marzano
 Doria Giacomo
 Dossena
 Durante
 Ferrero
 Gallozzi
 Garelli
 Giudice
 Gravina
 Guerrieri-Gonzaga
 Indelicato
 Lucchini
 Majorana-Calatabiano
 Melodia
 Mezzanotte
 Morra
 Orsini
 Pace
 Pierantoni
 Pietracatella
 Ramognini
 Rattazzi
 Riberi
 Ricotti
 Rignon
 Rossi Giuseppe
 Sambiase-Sanseverino
 Sanseverino
 Scano
 Sonnino
 Spinola
 Tamaio
 Tanari
 Taverna
 Tedeschi
 Teti
 Trotti
 Verdi
 Vigoni
 Visconti di Modrone
 Valsecchi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Vitt. Em. di Savoia
 Arabia
 Bargoni
 Bastogi
 Besana

Boccardo
 Boni
 Bruzzo
 Cadenazzi
 Calenda Vincenzo
 Cannizzaro
 Capellini
 Cappelli
 Cavalletto
 Cavallini
 Ceneri
 Cesarini
 Colapietro
 Coletti
 Colonna Fabrizio
 Corsini
 Cosenz
 D'Adda Emanuele
 De Castris
 De Dominicis
 Della Rocca
 De Siervo
 Dezza
 Di Sambuy
 Di San Giuseppe
 Faraggiana
 Faraldo
 Farina
 Gerardi
 Ginistrelli
 Gloria
 Inghilleri
 La Russa
 Macry
 Manfredi
 Mantegazza
 Marselli
 Massarani
 Miraglia
 Negri
 Nobili
 Papadopoli
 Pandolfina
 Pasolini
 Paternostro
 Pessina
 Piedimonte
 Primerano
 Roissard
 Rogadeo
 Santamaria-Nicolini

Saracco
Saredo
Senise
Sole
Sormani-Moretti
Speroni
Sprovieri
Tenerelli
Tommasi-Crudeli
Tornielli
Vallauri
Vitelleschi
Zanolini

UFFICIO V.

S. A. R. il Prin. Luigi di Savoia-Aosta
Acquaviva
Albini
Angioletti
Ascoli
Atenolfi
Bacelli
Balestra
Barracco Giovanni
Bettoni
Bizzozero
Boncompagni-Ludovisi
Bonelli Raffaele
Bonvicini
Bordonaro
Brambilla
Bruno
Calciati
Calenda Andrea
Canonico
Cambray-Digny
Camozzi-Vertova
Camuzzoni
Carducci
Colonna Gioacchino
Cordopatri
Cucchi
Cucchiari
De Cesare
Delfico
Di Collobiano
Di Gropello-Tarino
Di Revel
D'Oncieu de la Batie

Doria Pamphili
Ellero
Ferrara
Fornoni
Frescot
Fusco
Gadda
Gattini
Geymet
Longo
Marignoli
Medici Luigi
Messedaglia
Montanari
Niscemi
Oddone
Pavoni
Pecile
Pelloux Luigi
Polti
Porro
Puccioni Leopoldo
Rolandi
Rossi Alessandro
Sandonnini
Scarabelli
Secondi Giovanni
Secondi Riccardo
Serafini Bernardino
Todaro
Tolomei
Torrigiani
Tranfo
Vallotti
Zoppi

Rinvio della seduta.


PRESIDENTE. Rinvieremo la seduta a domani.
Prego i signori senatori a volersi riunire domani negli Uffici alle ore 14 e 30 per la loro costituzione.

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione del progetto di legge: Infortuni sul lavoro (N. 161).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).



CVI.

TORNATA DEL 1^o DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Il presidente commemora il senatore Guglielmo Acton — Si associano, a nome del Governo, il ministro della marina ed il senatore Cerruti — Il Senato delibera di inviare le proprie condoglianze alla famiglia dell' estinto — Il ministro guardasigilli presenta i seguenti progetti di legge: Modificazioni al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto; Disposizioni sul porto d' armi e sugli strumenti da punta e da taglio — Il senatore Majorana Calatabiano, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli dei medesimi, ed il Senato approva le proposte della Commissione — Giurano i senatori Adeodato Bonasi, Pietro Vacchelli, Diego Tajani, Tullio Pinelli, Scipione Di Blasio e Leone Pelloux — Si inizia la discussione generale del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » (N. 161): Parlano i senatori Massarani e Rossi Alessandro.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura dell' elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: Fanno omaggio al Senato:

I prefetti delle provincie di Umbria, Massa e Carrara, Calabria Ulteriore Prima e Seconda, Sondrio, Ravenna, Modena, Vicenza, Siracusa, Padova e Parma, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l' anno 1895* ;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. *Statistica dell' emigrazione italiana avvenuta nel 1895* ;

2. *Statistica degli scioperi avvenuti nel 1894* ;

3. *Statistica delle biblioteche* ;

4. *Annali d' agricoltura 1896* ;

5. *Carta idrografica d' Italia* ;

6. *Istruzione secondaria classica e tecnica* ;

7. *Libro genealogico dei cavalli puro-sangue* ;

8. *Bollettino delle privative industriali rilasciate nell' anno 1895* ;

9. *Rivista del servizio minerario nel 1895* ;

10. *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l' anno 1894* ;

11. *Bollettino semestrale delle Casse di risparmio ordinarie, al 30 giugno 1896*.

I ministri delle finanze e del Tesoro delle seguenti pubblicazioni:

1. *Annuario dei Ministeri delle finanze e del Tesoro per l' anno 1896-97* ;

2. *Movimento della navigazione nel 1895* ;

3. *Bollettino*, n. 7., dell'ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti d'emissione;

4. *Statistica delle tasse di fabbricazione dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896*;

Il ministro della pubblica istruzione, della *Pubblicazione XII e XV degli indici e cataloghi*;

Il presidente della Società reale di Napoli, degli *Atti della R. Accademia di archeologia*, volume XVII;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino, del volume XXXI degli *Atti della stessa R. Accademia*;

Il direttore dell'Istituto internazionale di statistica, dei volumi 8° e 9° del *Bollettino dell'Istituto stesso*;

Il ministro dell'interno delle seguenti pubblicazioni:

1. *Elenco ufficiale definitivo delle famiglie nobili e titolate della Lombardia*;

2. *Relazione dell'inchiesta sulle condizioni economiche e di pubblica sicurezza della Sardegna*;

Il direttore dell'Istituto antirabbico presso l'Ospedale Maggiore di Milano, *Resoconto del terzo biennio della gestione dell'Istituto stesso*;

Il direttore dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico italiano, del volume 13° degli *Annali dell'Ufficio medesimo*;

Il rettore della R. Università di Bologna, della pubblicazione intitolata: *Per Giosuè Carducci 1860-95*;

Il signor Severino Attilj, di una sua poesia per titolo: *Romania e Italia*;

Il direttore dell'archivio giuridico dell'Università pisana, del volume LVI delle *Pubblicazioni dell'archivio stesso*;

La signora Clelia Bertini-Attilj, delle seguenti sue pubblicazioni:

1. *Madame de Lamballe e la Rivoluzione francese*;

2. *Adua* (traduzione libera di un poemetto latino del prof. Giacinto De Vecchi-Pieralice);

Il direttore della Cassa di risparmio di Udine, della *Relazione del bilancio consuntivo dell'anno 1895*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa, del *Movimento commerciale della provincia per l'anno 1895*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Sensales e De Mari, per quindici giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Commemorazione del senatore Acton Guglielmo.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Pur troppo anche questa seduta deve essere contristata da un annuncio, da parole di dolore.

Il nobile Guglielmo Acton, morto ieri l'altro a Napoli, era stato in età di tredici anni aspirante guardia marina in quell'armata, nella quale raggiunse il grado di capitano onorario di vascello; della italiana il febbraio 1879 divenne vice ammiraglio.

Da alfiere aveva appartenuto alla squadra che nel 1848 veleggiò a soccorso di Venezia; la *Maria Adelaide* al blocco, all'assedio, ai fatti d'arme contro le piazze di Gaeta e di Messina nel 1860-61 capitano. Sulla fregata *Principe Umberto*, che fu la prima nave italiana passata a traverso lo stretto di Magellano, reduce da una navigazione di dieciotto mesi in America, combattè alla battaglia di Lissa. E a Lissa, a Messina, a Gaeta, come già a Castellammare di Stabia difendendo il vascello il *Monarca* affidato al suo onore, sventando l'audace colpo di mano con che di notte i marinai di Garibaldi tentarono di impadronirsene, mostrò sangue freddo, fermezza, prodezza. Per l'ardimento sotto le mura di Gaeta e di Messina la croce di ufficiale dell'ordine militare di Savoia lo premiò; la stima dei nemici di una notte, che ne furono poi compagni ed amici, onorò la fede di soldato, dal valoroso suggellata col sangue. (Bene). Se tutte le navi di legno avessero a Lissa come la sua combattuto; se dalla mischia non fosse stato richiamato, la battaglia, quand'anco non rinfrescata, avrebbe dato al nemico meno allegra vittoria. Ai naufraghi del *Re d'Italia* soccorrendo; ultimo nella ritirata verso Ancona, Guglielmo Acton confermò la bella reputazione; la medaglia al valore militare lo ricompensò.

Nato da una famiglia di marinai, nascita, tradizioni, educazione gli avevano dato il gusto,

l'istinto del mare ripeteva da natura assieme allo spigliato e vivace ingegno. Spirito d'artista, cultura di letterato, maniere squisite l'adornavano: era insofferente della pedanteria, alieno dalle minuzie, schivo di certe forme ed usanze nelle quali, per il volgo, sta la quintessenza del comando, soprattutto in mare. Nei tempi posati il pittore, il naturalista, lo studioso della lingua latina ed araba lasciavano forse nell'ombra il comandante; per poco le circostanze lo richiedessero, una navigazione difficile lo domandasse, non appena un pericolo si intravedesse, quella natura geniale senza sforzo, con mirabile transizione si trasformava: era esempio a tutti di abnegazione e di coraggio.

Comandò successivamente i tre dipartimenti marittimi e per un anno la squadra permanente; e funse questi incarichi con piena scienza e coscienza degli alti doveri dell'armata.

Era aiutante di campo onorario del Re.

Deputato al Parlamento per Belluno e Bovino durante due Legislature (X-XI), fu in quel torno direttore generale del servizio militare, poi ministro della marina. L'armata languiva sotto il peso di recente sciagura, fra l'inopia di angusto bilancio: fu ventura se ogni spirito non se ne accasciò, se ogni materiale non ne andò irreparabilmente perduto: il direttore generale, il ministro fece del suo meglio per impedire tanta rovina.

Cessato dal Governo fu ascritto al Senato il 15 novembre 1871, e qui a quando, a quando delle cose della marina trattò.

Inscritto nella riserva navale il dicembre 1888, era nel settantaduesimo anno di età, per essere nato a Castellammare il 25 marzo 1825; ma l'età non ne aveva solcato il viso, non accasciata la persona, non smorzato il brio. Mancò all'improvviso.

Con Guglielmo Acton abbiamo perduto un gentiluomo cortese, un abile marinaio, un soldato valoroso. (*Vivissime approvazioni*).

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

BRIN, *ministro della marina*. Il Governo si associa alle nobili parole con cui il presidente

di questa illustre assemblea ha commemorato la memoria del senatore ammiraglio Acton.

Egli vi ha, con eloquenza e verità parlato delle virtù che adornavano l'estinto e delle gesta che onorano la sua lunga ed operosa carriera.

La marina ricorderà lungamente il nome del comandante che portò con tanta arditezza la *Maria Adelaide* sotto il soverchiante fuoco della piazza di Gaeta.

Abile marinaio, valoroso soldato, percorse nella marina con onore tutti i gradi e raggiunse il più elevato posto nella gerarchia militare.

La stima che godeva nel corpo gli fu titolo per essere chiamato a reggere come ministro le cose della marina.

Gentile nei modi, di carattere retto, conquistò l'affetto dei compagni e dei subordinati.

Dotato di non comune coltura anche in materie non attinenti al tecnicismo della marina, appassionato di arte e di letteratura, si dedicò allo studio delle lingue orientali, e, ottenuto onorato riposo, in questi studi la sua mente trovò nuovo campo di attività.

A nome della marina, la quale è oggi in lutto per la sua scomparsa, mando al prode ammiraglio un estremo addio (*Benissimo*).

Senatore CERRUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CERRUTI. Onorevoli colleghi, conobbi Guglielmo Acton nel 1844, militante ancora sotto la bandiera del sovrano delle Due Sicilie, epperò nei primi anni della sua carriera militare.

Egli comunque di cuore e sentimenti italiani si peritava talvolta a prendere parte alle discussioni di noi giovani ufficiali, pieni di speranza e di fortunati presagi sui destini d'Italia; e mi si affaccia al pensiero viva la memoria della sua fraterna confidenza, quando deponeva nell'animo mio, nel mio cuore i suoi veri sentimenti italiani; ma mi si diceva attristato dall'idea che una sua prima promessa, un suo primo giuramento fosse per un altro capo di dinastia d'Italia.

Per voleri supremi, costituito il regno d'Italia, io seguitai con interesse ed affetto il collega, dapprima come mio subalterno, poi, perchè fatto ministro, come mio capo; e posso asseverare che in ogni evenienza di servizio, ogni suo fare, ogni suo pensiero come ufficiale, al comando di squadrè, dipartimenti o capo supremo

dell'amministrazione marittima era diretto alla prosperità della marina, alla grandezza dell'Italia ed al bene sempre inseparabile del paese e del suo Re.

Le sue disposizioni erano tutte improntate a sentimenti di nobiltà e grandezza e si vedeva in esso un carattere di un uomo fermo nei suoi doveri.

Acton seppe, come abbiamo sentito dall'onorevole presidente, guadagnarsi alla triste giornata di Lissa la medaglia al valor militare.

Acton amava molto la sua famiglia, ma la sorte non tardò ad avere invidia di questo affetto col togliergli il più giovane dei suoi figli; questi colpito da spaventosa malattia con tragica fine addolorava immensamente il cuore dei genitori. Altri due figli, uno nella carriera diplomatica e l'altro nella geniale arma dei bersaglieri, avendo, ad esempio del padre, l'onore e la virtù per guida, sono, benchè giovani, due distinti ufficiali.

Io, compagno, amico e collega di Acton, non posso a meno che associarmi, anzi esprimere il profondo rammarico per la perdita di questo nostro collega che porta con sè l'affetto, l'amore e la stima di tutti gli ufficiali della marina ai quali egli è stato esempio, maestro di virtù ed ha additato loro la via della fede, dei sacrifici, della abnegazione, le sole che, nel nostro mestiere, nella nostra professione, sono guida al tempio della benemerenzza nazionale che l'Acton lascia in gran copia alla sua famiglia.

Io propongo agli onorevoli colleghi che sia esternato il dispiacere del Senato alla famiglia come ieri si è fatto per gli altri colleghi di cui il presidente ha fatto la commemorazione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta del senatore Cerruti, e cioè, che piaccia al Senato di mandare le condoglianze alla famiglia del senatore Acton.

Chi appova questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col pre-

sidente del Consiglio, due progetti di legge: il primo per « Modificazione del capo V della legge di pubblica sicurezza, sul domicilio coatto »; il secondo « Sulle armi e sulla detenzione di strumenti da punta e da taglio ».

Chiedo che questi progetti di legge siano mandati agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione dei due disegni di legge che egli ha fatto a nome proprio e del presidente del Consiglio.

Tali progetti di legge saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il loro esame.

Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Ha facoltà di parlare il signor relatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreti 25 ottobre scorso sono nominati Senatori, i signori qui sotto indicati; i quali traggono la loro eleggibilità dalla categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto:

Berti comm. Ludovico, che coprì l'ufficio di deputato nelle Legislature 8^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a, 15^a, 17^a e 18^a;

Bonasi conte Adeodato, deputato nelle Legislature 16^a, 17^a e 18^a;

Bonfadini comm. prof. Romualdo, deputato nelle Legislature 10^a, 11^a, 12^a e 16^a;

Cardarelli comm. prof. Antonio, deputato nelle Legislature 14^a, 15^a, 16^a, 17^a e 18^a;

D'Arco conte Antonio, deputato nelle Legislature 13^a, 14^a, 15^a, 16^a, 17^a e 18^a;

Di Blasiò comm. Scipione, deputato in tutte le Legislature dalla 9^a alla 18^a inclusa;

Di Marzo avv. Donato, deputato nelle Legislature 15^a, 16^a, 17^a e 18^a;

Faldella avv. Giovanni, deputato nelle Legislature 14^a, 16^a, 17^a e 18^a;

Mordini comm. avv. Antonio, deputato in dodici Legislature, dalla 7^a alla 18^a inclusa;

Odescalchi principe Baldassarre, deputato nelle Legislature 12^a, 14^a, 15^a, 16^a, 17^a e 18^a;

Pellegrini avv. Clemente, deputato nelle Legislature 14^a, 15^a, 17^a e 18^a;

Ruspoli principe Emanuele, deputato nelle Legislature dalla 11^a alla 17^a inclusa;

Tajani comm. avv. Diego, deputato nelle Legislature dalla 12^a alla 18^a inclusa;

Trigona di Sant'Elia principe Domenico, deputato nelle Legislature 9^a, 10^a e 11^a;

Vacchelli comm. dott. Pietro, deputato nelle Legislature 10^a, 13^a, 14^a, 15^a, 16^a, 17^a e 18^a.

Concorrendo nei detti signori, oltre del requisito dell'età, quegli altri voluti dallo Statuto; ed essendo stata riconosciuta la regolarità dei loro titoli, la vostra Commissione ha l'onore di proporvene, ad unanimità, l'approvazione della rispettiva nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Berti commendatore Ludovico è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del conte Adeodato Bonasi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del prof. comm. Romualdo Bonfadini è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del prof. comm. Antonio Cardarelli è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del conte Antonio D'Arco è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. Scipione Di Blasio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Donato Di Marzo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Giovanni Faldella è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. avv. Antonio Mordini è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Baldassarre Odescalchi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Clemente Pellegrini è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Emanuele Ruspoli è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. Diego Taiani è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Domenico Trigona di Sant'Elia è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del dott. comm. Pietro Vacchelli è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreti 25 dello scorso mese sono nominati Senatori i signori qui sotto indicati; i quali, giusta l'art. 33 dello Statuto traggono la loro eleggibilità dalle seguenti categorie:

Categoria 8.

Sangiorgi comm. avv. Antonino, quale primo presidente di Corte di cassazione, nominato con R. decreto 2 luglio 1896.

Categoria 9.

Pinelli conte Tullio, quale primo presidente di Corte d'appello, nominato con R. decreto 13 aprile 1896.

Categoria 14.

Driquet nob. tenente generale Edoardo, quale tenente generale, giusta R. decreto 17 maggio 1877;

Pelloux comm. tenente generale Leone, quale tenente generale, nominato con R. decreto 19 aprile 1891;

Ponzio-Vaglia comm. tenente generale Emilio, quale tenente generale, nominato con R. decreto 3 ottobre 1887;

Canevaro comm. vice-ammiraglio Felice Napoleone, quale vice-ammiraglio, nominato con R. decreto 22 giugno 1893.

Orengo comm. vice-ammiraglio Paolo, quale vice-ammiraglio giusta R. decreto 19 marzo 1885.

Categoria 15.

Astengo comm. avv. Carlo, quale consigliere di Stato, nominato con R. decreto 8 marzo 1886;

Beltrani-Scalia comm. avv. Martino, quale consigliere di Stato, giusta R. decreto 8 marzo 1885.

Malvano comm. avv. Giacomo, quale consigliere di Stato giusta R. decreto 22 aprile 1889.

Categoria 16.

Buonamici comm. prof. Francesco, per essere stato eletto presidente del Consiglio provinciale di Pisa cinque volte, il 5 settembre 1892, il 14 agosto 1893, il 13 agosto 1894, il 12 agosto 1895 ed il 10 agosto 1896.

Categoria 18.

Ferraris comm. prof. Galileo, quale membro della Reale Accademia delle scienze di Torino, giusta il R. decreto 23 dicembre 1880;

Sangalli comm. prof. Giacomo, quale membro del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti di Milano, giusta il R. decreto 15 maggio 1868.

Concorrendo nei detti signori, oltre del requisito dell'età, quegli altri voluti dallo Statuto; ed essendo stata riconosciuta la regolarità dei loro titoli, la vostra Commissione ha l'onore di proporvene, ad unanimità, l'approvazione della rispettiva nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. avv. Antonino Sangiorgi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del conte Tullio Pinelli è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del tenente generale Driquet nobile Edoardo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del tenente generale Leone Pelloux è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del tenente generale Emilio Ponzio-Vaglia è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del vice-ammiraglio comm. Felice Napoleone Canevaro è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del vice-ammiraglio comm. Paolo Orengo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. Carlo Astengo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. Martino Beltrani Scalia è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. Giacomo Malvano è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. prof. Buonamici Francesco è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. prof. Ferraris Galileo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. prof. Sangalli Giacomo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Adeodato Bonasi, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Tabarrini e Negri d'introdurlo nell'aula.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1896

(Il senatore Bonasi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Adeodato Bonasi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Pietro Vacchelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Bargoni e Griffini di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Vacchelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Pietro Vacchelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Diego Tajani, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Lampertico di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Diego Tajani viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Diego Tajani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Tullio Pinelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Ghiglieri e Finali d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Tullio Pinelli viene introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Tullio Pinelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Di Blasio comm. Scipione, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Finali e Mariotti d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Di Blasio viene introdotto nel-

l'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Di Blasio Scipione del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nello esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Leone Pelloux i di cui titoli di ammissione furono testè convalidati dal Senato, prego i signori senatori Borromeo e Cosenz di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Leone Pelloux viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Leone Pelloux del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Chiedo al signor ministro se egli accetta che si prenda per testo di discussione il progetto di legge dell'Ufficio centrale, o se egli mantenga il proprio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mantengo il progetto quale fu presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Il ministro chiede che la discussione si apra sul progetto di legge quale fu presentato al Senato dal Ministero.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io non posso oppormi al desiderio manifestato dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per quanto pure possa spiacermi. Ad ogni modo io devo dichiarare, in nome dell'Ufficio centrale, che mantengo tutti gli emendamenti i quali sono stati proposti e che sono già stampati di fronte al progetto del Ministero, quale è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Io confido che nel corso della discussione l'onorevole ministro potrà far buone le ragioni a cui si è informato l'Ufficio centrale, e che queste ragioni saranno approvate dal Senato.

PRESIDENTE. Il prendere per testo della discussione un progetto o l'altro, non pregiudica la sostanza; non è che una norma per l'andamento della discussione.

Prego quindi di dar lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 161).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Il compito che mi propongo è molto semplice e modesto, ma non per questo io mi dissimulo che esso è arduo altrettanto. Niente infatti è più malagevole dell'ottenere da un sapiente consesso che esso accolga senza cambiamenti il frutto di deliberazioni non sue, le quali, alla pari con ogni opera umana, raro è che siano esenti da qualche menda. Vie più malagevole l'ottenere questo atto di abnegazione, questa integrale approvazione dell'operato altrui, quando a mettere ogni menda in rilievo, e a indicare altresì le correzioni desiderabili, siasi venuto adoperando un ingegno così addottrinato ed acuto, come è quello del mio illustre amico, il relatore dell'Ufficio centrale.

Non di menò, se a lui incombeva diligente ufficio di critico, e non si può se non dargli gran lode di averlo scrupolosamente adempiuto, spetta ora al maturo senno del Senato il porre a riscontro colle imperfezioni appuntate, e coi desiderî che possano dietro di sè lasciare di cosa più intieramente corretta, quegli inconvenienti, a mio avviso assai più gravi, che deriverebbero dal protrarre una disputazione durata ormai senza frutto ben diciassette anni; dallo aggiungere un ottavo parto immaturo, e probabilmente non vitale, ai sette altri, che, dopo avere dato indarno al mondo lusinga di sè, scomparvero nel nulla, per difetto dell'ultima incubazione; dal seguire insomma a palleggiarci da Camera a Camera un disegno di legge, che da gran tempo avrebbe dovuto soddisfare un desiderio legittimamente nutrito dalle classi meno abbienti; e che invece, per desiderio di maggior perfezione, andò a volta a volta smarrendosi nei meandri parlamentari; non senza precipitare in più d'una di quelle fosse, che aprono d'improvviso sotto a' piedi delle nostre laboriose fatture, ora l'avvicinarsi delle ses-

sioni parlamentari, ora quell'altra non meno frequente e più fortunosa vicenda, che sono le crisi ministeriali.

In tema d'istituti meno discussi, di questioni meno vessate, di sperimenti più nuovi, comprenderei le dilazioni: anche le intenderei se qualche dissenso cadesse sovra punti di capitale importanza, ovvero anche se qualche ritocco proposto a soluzioni d'importanza secondaria fosse sicuro di approdare. Ma che neppure si fatti miglioramenti parziali ed accessori abbiano, non che certezza, probabilità di toccare la riva, ve lo dimostra a esuberanza la lunga e dura esperienza passata.

Quanto poi alla sostanza delle cose, all'intrinseco valore del disegno di legge, a quelle provvisioni più vitali che gli sono raccomandate, io non dispero, signori senatori, di provarvi che il disegno di legge odierno poco si scosta da quello che ottenne già, quattro anni or sono, da voi, una splendida votazione: tantochè, se, uscito da quest'aula, quel disegno non approdò, nessuna colpa v'ebbe il Senato, le secche lo aspettavano in tutt'altri paraggi. Ma v'ha di più: in quel tanto ch'esso ha di nuovo, il disegno di legge odierno evoca in luce ed incarna taluni dei desiderî e dei propositi che il vostro Ufficio centrale tenacemente propugnò nel dibattito agitato a quel tempo; propositi e desiderî che, se non ottenne di far tutti prevalere, in massima parte la colpa ne risale alla opposizione di chi reggeva allora il Ministero.

Badate però circostanza non indegna di nota: lo stesso personaggio che, allora ministro, combattè parecchie fra le proposte del vostro Ufficio, relatore poi presso l'altro ramo del Parlamento, dovette alla opposizione sua rinunziare.

Poichè, giova dirlo ben alto: se il disegno di legge del 1892 fu votato, se in esso i provvedimenti più favorevoli ai lavoratori trovarono sede, lo si dovette alla tenacità con cui l'Ufficio centrale d'allora, e per esso l'onorando e rimpianto senatore Auriti suo relatore, alla memoria del quale mi sento in debito di tributare questa testimonianza, patrocinaronò, sia nelle conferenze col ministro, sia nel lungo dibattito pubblico, la causa dell'operaio.

Mentre così stanno a luce meridiana le cose, è doloroso vedere diffondersi nel popolo inconsapevole una tutt'altra e al tutto favolosa leggenda, la quale a noi appone gl'indugi altrui;

e un antico membro del Parlamento, per mero difetto di memoria, non ne dubito, mandare attorno un così enorme errore di fatto, come è quello a cui si dà corso con parole di questa sorta: il disegno di legge sugli infortuni del lavoro essere stato sepolto sotto i fulmini del Senato.

No, ben lungi dall'averlo sepolto, fu il Senato che gli die' vita; e il Senato, io spero, non tarderà a ridargli l'abbrivo, riconoscendo nel disegno di legge che ora gli torna innanzi dalla Camera elettiva, i lineamenti essenziali della sua propria fattura.

Furono in effetto conquiste dovute alla iniziativa del Senato in favore degli operai molti provvedimenti a sua proposta iscritti nel disegno di legge del 1892, e che ora si incontrano registrati del pari nel nuovo disegno di legge.

Tale è a cagion d'esempio quello per cui si impone che i regolamenti intesi a tutelare la vita e la salute dell'operaio e a prevenire gli infortuni, non siano abbandonati all'arbitrio degli imprenditori, ma incomba allo Stato l'obbligo di compilarli; salva ad esso altresì l'approvazione di quei regolamenti complementari, che siano per essere proposti da singoli capi d'officine.

Tale l'aver stabilito che l'indennità decorra non dal decimoquinto giorno, come era stato proposto nel disegno ministeriale, ma sibbene dall'undecimo, dopo avvenuto l'infortunio.

Tale l'aver provveduto d'indennità anche l'apprendista non retribuito di salario, purchè anch'egli partecipi al lavoro comune; e l'aver compreso nel novero dei lavoratori anche colui che soprintende al lavoro d'altri, purchè la sua mercede annua non oltrepassi il limite massimo di lire 1800.

Tale infine l'aver determinato che quando si istituisca una Cassa speciale di assicurazione presso quell'azienda medesima alla quale l'operaio presta l'opera propria, debba questa azienda costituire un deposito in titoli di rendita pubblica, a garanzia della obbligazione che assume.

Tutti codesti furono benefici irrogati all'operaio dal Senato del Regno, che li iscrisse nel disegno di legge a cui diede, or fan quattro anni, il proprio suffragio.

Ma il punto intorno al quale più virilmente

si agitarono gli sforzi del vostro antico Ufficio centrale, si fu quello della responsabilità civile incombente all'imprenditore, così nel caso di dolo, come nel caso di colpa grave: avendo l'Ufficio, e per esso l'alto magistrato che lo rappresentava, senza tregua sostenuto che, in virtù di un canone inconcusso ed inviolabile di diritto comune, il caso di colpa grave dovesse essere, sotto il rispetto della responsabilità civile, assimilato al caso di dolo.

In quel torno appunto un disegno di legge presentato alla Camera belga, e, due anni innanzi, un disegno di legge votato dal Senato di Francia e presentato con relazione favorevole a quella Camera dei deputati, avevano convenuto nella sentenza medesima.

L'onor. Auriti sostenendo questa dottrina non era tuttavia pedissequo alle opinioni novatrici di un altro paese. Egli non faceva se non ribadire quella che è per noi tradizione avita antichissima, impernandosi al nobile responso della sapienza romana: *culpa lata dolo aequiparatur*. Il quale asserto fu allora commentato da lui con parole che non esito ad affermare ben degne della austerità e gravità di altissimo magistrato:

« Non è l'operaio — diceva l'onor. Auriti — non è l'operaio una macchina, non è il padrone un cieco manubrio di quella macchina; la responsabilità che sopravvive vuole che il dolo o la colpa grave del padrone l'assoggetti al risarcimento completo dei danni ».

Vero è che a questo risarcimento completo dei danni, nel caso di colpa grave, l'odierno disegno di legge non fa luogo; e vi sostituisce un'indennità commisurata al doppio di quella, che normalmente dall'assicurazione scaturirebbe.

Ma vi hanno, mi pare, assai buone ragioni per accogliere questo temperamento; il quale, se da una parte limita le conseguenze indefinite che potrebbero sovrastare all'imprenditore in seguito a una liquidazione giudiziale dei danni, dall'altra parte esonera l'operaio e la famiglia di lui dal carico delle anticipazioni, e da tutto quel complesso di difficoltà e di lentezze processuali, alle quali altrimenti avrebbe dovuto sobbarcarsi per far valere in sede civile il proprio diritto.

Il toglier di mezzo laboriose incerte e dispensiosissime contestazioni giudiziarie è sempre

un non trascurabile, anzi un rilevantissimo beneficio. Ma se l'addurlo vale a suffragare la soluzione data al caso in discorso, concretando in una media ragionevole la misura della indennità, che altrimenti non si sarebbe potuta liquidare senza indagini lunghe, difficili e fastidiose, non vale altrimenti per escludere la ricerca della colpa e del grado di colpa; nè punto è da temere che cotesta ricerca perturbi la pace sociale. Lo diceva assai bene l'onorevole Auriti:

«Mantenendo la responsabilità pel dolo e per la colpa grave, ma limitando la responsabilità della colpa grave con la condizione che sia accertata mediante un procedimento penale d'ufficio, non si turba la pace sociale, perchè l'accertamento di quella condizione è effetto di un'azione che nessuna volontà, a meno che non si modifichi il Codice penale e di procedura penale, può sopprimere od arrestare».

Ed in effetto, ogni volta che in un opificio, in un'impresa edilizia, o in altra affine, accada un infortunio, il quale, anche senza cagionare perdita di vite umane, sia causa di una lesione che non possa essere sanata nel termine di dieci giorni, la giustizia penale, senza aspettare querela alcuna di parte, apre un'inquisizione *d'ufficio*, all'oggetto di riconoscere se colpa vi abbia, da parte di chi, ed in che grado.

Non v'è dunque luogo a temere che l'operaio, adescato dalla lusinga d'una doppia indennità, sia per provocar lui l'azione giudiziaria, e per accendere liti e controversie: dappoichè cotesta azione giudiziaria si attua di per sè stessa, in ogni caso sospetto, senza guari attendere privata denuncia.

Bensi un argomento d'equità, o più veramente di rigorosa parità giuridica, avrebbe voluto che con la responsabilità dell'imprenditore in caso di colpa grave, andasse di pari, nel caso di colpa grave dell'operaio, la responsabilità di costui, così da escluderlo dal beneficio della indennità. Tale fu veramente la tesi sostenuta quattuor anni or sono dall'onorevole Auriti, con quel fervore che egli soleva spiegare a sostegno d'ogni suo convincimento.

«Come mai — argomentava il dotto giureconsulto — comè mai si può cancellare dalla fronte dell'operaio l'impronta di essere umano, responsabile e capace di colpa, della quale, se grave, devè rendere conto nell'interesse comune e per la sua propria dignità? Non è egli

evidente che la responsabilità dell'operaio per colpa grave è il primo usbergo dell'incolumità di coloro che lavorano insieme con lui, e che, se voi stabilite l'irresponsabilità dell'operaio in un modo assoluto, anche per colpa grave, voi aumentate le cagioni dell'infortunio, per la cresciuta imprudenza di coloro cui vorreste proteggere?»

Questi, a dir vero, erano e sono argomenti giuridici e logici, che, a volerli pigliar di fronte, sarebbe assai difficile lo espugnare.

E l'onor. Auriti si faceva forte altresì dell'esempio di quei due disegni di legge, che testè vi ho citati, il belga ed il francese, i quali, come accolgono l'eccezione di colpa grave a carico dell'imprenditore, così è del pari l'accolgono a carico dell'operaio, per escluderlo dalla indennità.

Ma coloro che, più volentieri del rigoroso diritto, invocano le ragioni d'ordine pubblico, l'interesse sociale, la pacificazione degli animi, adducevano per converso l'esempio delle legislazioni austro-ungarica e germanica, le quali in questo convengono, dell'esonerare l'operaio dalla responsabilità, anche nel caso di colpa grave. E invitavano a considerare come, allorchè l'operaio abbia realmente subito, sia per incuria od altrimenti, quel danno, a compensare il quale l'assicurazione fu assunta, e quando all'assicuratore le quote di premio dovutegli siano state effettivamente corrisposte, non abbavi ragion sufficiente, e ancor meno possa esservi convenienza, di esonerare costui dall'adempimento dell'obbligo suo, rendendo irriti così gli effetti di quella previdente cautela, che è il perno di tutto quanto il sistema.

Ora, io lo confesso: se la questione fosse intatta; se non ci trovassimo in presenza di due votazioni conformi, l'una compiuta nel 1892 da questo Senato, l'altra di recente avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, votazioni che concordemente ammisero il sistema più mite in favore dell'operaio, io sarei tentato d'insistere nel rigore giuridico del relatore magistrato, il quale non poteva consentire che verso imprenditore e verso operaio si applicasse diversità alcuna di trattamento. E mi preoccuperebbe soprattutto l'essere, secondo si assicura, cresciuti notevolmente gli infortuni in Germania ed in Austria, dopo che il sistema più mite vi è stato accolto.

Ma se io considero che a determinare quei fenomeni tanto complessi, che sono rappresentati dalle cifre statistiche, concorrono sempre coefficienti svariati e molteplici, e nulla è più difficile dello assegnare a ciascuno la parte che gli spetta: se soprattutto considero che il danno patito dall'operaio si riflette, nel più dei casi, sulla sua famiglia incolpevole; se infine tengo conto di una testimonianza preziosa, offertaci da un collegio non meno autorevole per esperienza che per dottrina, dico dal *Patronato di assicurazione e soccorso*, benefica istituzione che Milano deve alla illuminata liberalità di un grande industriale, io veramente mi sento tratto a recedere dal *summum jus*, e a non mettere in forse per qualche remota dubbiozza i benefici sì lungamente aspettati, che si attengono a questo disegno di legge.

Il sagace e stringato raziocinio con cui quel benemerito istituto, del quale testè vi toccai, venne suffragando il sistema più mite in favore dell'operaio, porta veramente il pregio che voi lo ascoltiate:

« Si può — assevera il *Patronato d'assicurazione e soccorso* — si può senza pericolo riconoscere il diritto dell'operaio ad essere indennizzato anche in tal caso (nel caso, cioè, di colpa grave a lui imputabile), ove si pensi che nella colpa dell'operaio e in quella dell'imprenditore entrano ben diversi elementi. Questi può essere spinto da un sentimento d'interesse a trascurare le precauzioni necessarie, anche non previste dal regolamento; quegli invece non ha mai un interesse economico nell'omettere la diligenza richiesta. La sua colpa dipenderà nella maggior parte dei casi da ignoranza o dalla abitudine del pericolo, e non può perciò totalmente separarsi dal rischio professionale. Di più, essa ha un correttivo nell'interesse della propria integrità fisica, da tutti sentito. Infine, le conseguenze economiche della colpa dell'operaio ricadrebbero sulla famiglia di lui; e poichè nell'accogliere il principio dell'assicurazione si ebbe riguardo anche ai diritti di questa, è giusto che non si pongano in oblio neppure nel caso in questione ».

Queste sono le considerazioni che mi determinano a prescindere dall'antico rigore, rigore logico, se si vuole, ma eccessivo, al quale l'onorando Auriti aveva informato la propria sentenza, allorchè insisteva nel trattare l'ope-

raio e l'imprenditore alla medesima stregua, nel caso di colpa grave.

Tolto così di mezzo quello che poteva essere principale argomento di disputa, quali ragioni mai resterebbero per le quali il Senato dovesse respingere o modificare l'odierno disegno di legge?

Se io percorro le pochissime ampliamenti od aggiunte che vi trovo inserite, non ne riconosco per vero alcuna di tale gravità, da meritare la reiezione.

Non può certo suscitare obiezioni lo avere aggiunto al novero delle industrie per le quali è prescritta l'assicurazione, anche il lavoro degli operai che prestino servizio tecnico presso caldaie a vapore fuori dagli opificii; e quello altresì di coloro che siano addetti alla produzione, o trasmissione di gas e di forza elettrica; poichè egli è evidente che in tutti questi casi il pericolo non è minore di quello che negli altri innanzi contemplati non fosse.

Neppure si può accagionare di eccesso l'aver annoverato fra le opere che danno titolo all'assicurazione, i restauri essenziali a ponti, argini, gallerie, porti e somiglianti; la costruzione e l'esercizio dei mezzi di trasporto sovra laghi, fiumi e canali; le opere infine di bonificazione idraulica: posciachè tutte queste sono cause di pericolo, tanto quanto le altre accennate nell'antico disegno di legge, che già ottenne, onorevoli senatori, la vostra sanzione.

Forse un qualche dubbio potrebbe sorgere riguardo alla convenienza di lasciare aperto un periodo di due anni per la revisione del primo giudizio intorno alla natura della inabilità; parendo che così in parte si venga a togliere quel beneficio del sopire le controversie, che è non ultimo obbiettivo del sistema dell'assicurazione.

Ma d'altra parte non si può negare che dopo il primo giudizio d'inabilità si avverano talvolta nelle condizioni fisiche dell'operaio cambiamenti tali, da giustificare e rendere opportuna una revisione di quel primo giudizio. Ove poi vogliate considerare che la facoltà di invocare cotesta revisione è concessa con perfetta parità di trattamento così all'imprenditore come all'operaio, non parrà, spero, al vostro senno che siavi ragione sufficiente per ricusare di far saggio di questa cautela, che ha trovato sede anche nelle legislazioni austro-ungarica e

germanica, le quali, pur divergendo sovr' altri punti, in questo sono concordi.

Che se l'esperienza, sola maestra sicura, massime in sì fatte materie, sia per dimostrarci essere questa cautela, non che superflua, impacciata, nulla impedirà che la togliamo più tardi di mezzo.

Altre provvisioni inserite nell'odierno disegno di legge non sono se non lo svolgimento di principii già accettati e sanciti in quest'aula.

Tale l'obbligo di depositare a garanzia una congrua somma in titoli di rendita, imposto a quelle Casse d'assicurazione che siano per costituirsi presso le aziende degl'imprenditori medesimi.

Tale il precetto che non possa esercitarsi la facoltà di costituire Casse proprie, se non da quelle aziende le quali occupino almeno 500 operai, ben noto essendo che il numero è una delle condizioni vitali dell'assicurazione.

Tale infine il divieto di convertire in somministrazioni di viveri o in cure dirette il pagamento d'indennità, le quali, già per sè tenui, risicherebbero di essere per tal modo, e in forma punto corretta, vie più assottigliate.

Percorsa omai rapidamente la serie delle poche varianti ed aggiunte che il nuovo disegno di legge introduce rispetto a quello già da voi, signori senatori, approvato, non so in verità veder titolo perchè dobbiate ricusare d'accoglierlo quale vi giunge dall'altra Camera, e, per desiderio di meglio, arrestare nel suo corso l'attuazione d'un beneficio, che da troppo gran tempo aspettano quanti sono amici della giustizia.

Pur volendo il meglio, anzi il perfetto, noi, col soprassedere, incorreremmo invece nel pericolo di dar ansa a quelle accuse che già troppo si vanno diffondendo contro il sistema parlamentare, e gli vengono apponendo ambagi, lentezze, attriti insuperabili; incorreremmo nel pericolo di scuotere involontariamente quella fede nelle istituzioni, che a noi deve essere sacra sopra ogni cosa.

Ricordiamo le parole del Gran Re: « I popoli apprezzano le istituzioni in ragione dei benefici che ne ritraggono ».

E un beneficio innegabile, per quanto io non ne voglia esagerare l'importanza, verrà senza dubbio da questa legge alle classi laboriose. Dico alle classi laboriose, e intendo compren-

dere in esse così l'imprenditore come l'operaio: l'operaio, il braccio, la solerzia quotidiana; l'imprenditore, colui che dà all'opera comune il contributo del capitale e della mente direttrice.

So purtroppo che nessuno sforzo nostro, nessuna provvisione legislativa, nessun provvedimento inteso a contemperare equamente diritti e doveri, legittime aspettative dall'una parte e non meno legittimi interessi dall'altra, mai non varranno a disarmare passioni febbrilmente eccitate, propositi di novità inconsulte, dottrine altrettanto infervorate a distruggere, quanto impotenti a riedificare. Ma so altresì che se non ci è dato di assurgere ad altezze vertiginose, se non possiamo toccare la vetta di ideali sovrumani, non per questo dobbiamo lasciarci rimuovere dal salire con fede e coraggio, con la ponderazione sagace e con l'audacia sapiente dei forti, la via dei miglioramenti sociali.

Un economista dei più corretti, e nello stesso tempo uno degli uomini di Stato, di cui il mondo civile più vivamente ha lamentato in questi ultimi tempi la perdita, Leone Say, nel tessere l'elogio di due uomini politici, l'uno inglese, l'altro italiano, nei quali egli credeva di riconoscere il prototipo vero dell'uomo moderno, usciva in queste parole:

« Quello che è suggello della loro potenza, egli è il saper capire da qual corrente essi e la società intera cui appartengono, siano portati; gli è il sapere insomma che cosa è democrazia. Per la democrazia essi non hanno debolezze, ma non ne revocano in dubbio la legittimità ed il potere.

« Coloro che non capiscono la democrazia, non ci possono insegnar nulla; essa non è un fatto da giudicare e da discutere, da lodare o biasimare, è un'atmosfera; non è una buona o cattiva cosa da cercare o da evitare, è un ambiente che esiste.

« Ozioso affatto il dissertarne; bisogna vederla e sentirsene penetrati ».

Così testualmente Leone Say in un modesto libriccino, che può aversi in conto di suo testamento politico.

Dando il vostro suffragio concorde al disegno di legge che ci tornà dalla Camera dei deputati, voi mostrerete, signori senatori, che nessuno vi supera nell'intendere i tempi; che nessuno più di voi è penetrato delle ragioni intime, delle

necessità storiche, delle stesse evoluzioni inevitabili del mondo e del pensiero moderno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Udiste, o signori senatori, da un oratore tanto a me superiore, propugnare in modo convinto ed incondizionato, il progetto di legge che ci sta dinanzi.

Io provo molta pena di parervi indiscreto, se, nel combattere il testo ministeriale della legge, dovrò non essere breve, perchè mi propongo di entrare in un campo nuovo o quasi inesplorato, quello cioè politico-economico-sociale, essendomi sembrato che tanto nel 1892 al Senato, come nella scorsa estate alla Camera dei deputati, ed oggi di nuovo colle parole del senatore Massarani, la questione mirasse e miri a rimanere esclusivamente, o quasi, nel campo giuridico e regolamentare.

Io mi propongo, per quanto potrò, di entrare nelle viscere palpitanti della legge, e a implorar venia da voi mi confortano due speranze: l'una, che rimanendo io nella sfera che vi ho annunciata, non mi crediate inesperto per quei sessant'anni almeno che ho vissuto in mezzo agli operai; l'altra speranza: che mi crediate superiore ad ogni meno che nobile ed alto sentimento del giusto e del vero.

Presago, anzi sicuro delle tristissime conseguenze che avrebbe questo progetto di legge, se si accettasse quale è proposto nel testo ministeriale, dirò le ragioni che mi spingono a correggerlo.

Io non sono meno compreso dei pericoli e delle conseguenze che si avrebbero innanzi alla fretta che qua e là si dimostra per approvare la legge secondo il testo ministeriale; e parlo non tanto per rendere la mia coscienza indenne da questi pericoli, quanto per appellarmi alla sapienza ed al cuore dei miei colleghi. Al tempo stesso dichiaro che nessun sentimento ostile mi muove contro l'attuale Gabinetto, anzi dirò che per far approdare simili leggi è necessario vi concorra l'armonia di tutti.

Io non combatterò il principio di massima di questo progetto; oso dire che non sarei creduto, se lo facessi.

Se noi guardiamo tanti ottimisti sociali, se noi guardiamo ai politici di buona fede, agli umanitari all'acqua di rosa, ed ai molti anche che possono essere gl'incompetenti in materia,

è certo che si sarebbe spinti ad accettare quel principio teorico senza occuparsi troppo delle forme che in fin dei conti sono quelle che, come in Francia, tengono sospeso, anche da noi, da quindici anni un progetto del quale non si hanno in mano le chiavi.

Infatti, scomparso il lavoro a domicilio, la vita di famiglia dell'operaio divenuta tutta diversa da cinquant'anni a questa parte; i patronati antichi che hanno mutata la loro natura; un lavoro indetto a suon di campana, coll'orologio alla mano: bastano a tutto ciò in compenso i salari aumentati del 40 e 50 e anche 80 per cento? No, non bastano, perchè anche nella vita dell'operaio sursero nuove esigenze, giuste esigenze umane e sociali. La corporazione antica può essa rinnovellarsi sotto le forme di un tempo? Non è possibile. Oggi è la collettività, e anch'essa subbiettiva, perchè tutti voi conoscete i fatti d'Albi e di Carmaux in Francia, la cui opportunità presente giudicare potete voi stessi, perchè è un fatto di ieri, di grande ammaestramento.

D'altronde nè il capitale, nè la scienza, davanti al lavoro odierno possono mutar la loro natura, la loro necessità assoluta, meno che mai dopo l'ultimo quarto di secolo. Aggiungete che l'operaio si è rilevato a dignità di uomo, di cittadino elettore. Gli è così che si è detto: intervenga la legge, si modifichino e si migliorino i rapporti tra capitale e lavoro. Poichè le nuove forme di questo comportano dei rischi che in passato non erano, si accendano anche nuovi rimedi. Gli è così che il concetto amministrativo, economico, sociale, anche politico, si compendia ora in un'istituzione che in passato non era: l'assicurazione.

Ogni professione, diceva al principio della discussione del 1892 il mio amico e collega Vitelleschi, ogni professione ha la sua responsabilità, la quale è inerente alla vita d'ogni uomo.

L'assicurazione legale vuole un contratto e quindi anche dei regolamenti bilaterali onesti, giusti; ed io ne convengo, dove stanno di fronte rischi e guadagni, alee e salari.

Non alterare il concetto delle responsabilità morali che sono la molla delle azioni umane: è questo un portato dei tempi e delle nuove forme di lavoro. Ma allorquando vuol darsi all'indennità una veste legale, e agli uni sì, ad altri no: questo, se non erro, se non è orgo-

glio, è aberrazione scientifica, perchè falsifica le responsabilità.

Quando poi si tratta di *colpa grave* voi umiliate la sorgente del lavoro, che è il capitale, che è l'intelligenza, e non dovete, non è lecito, umiliare chi dà il lavoro di fronte a coloro che vi partecipano.

Io spero che il Senato ridurrà la legge ai suoi equi confini.

Se dello schema del Senato del 1892 torna qui la legge gravemente inferma, io, per equità, non meno apprezzo qualche miglioramento che il progetto apporta, specialmente con l'art. 18 citato anche dall'onor. Massarani.

Secondo me, anche lo schema stesso dell'Ufficio centrale potrà migliorarsi, e per quello che vale la mia pochezza, io quasi ad ogni articolo, avrò da interloquire e proporre qualche emendamento (*Sensazione*).

Ho chiesto indulgenza se non potrò esser breve, perchè, individualmente nullo per me stesso, io metto nel Senato la mia salvaguardia e piglio come specchio la discussione del 1892, della quale l'onorevole Massarani si è limitato a far campeggiare particolarmente la figura di quell'eminente magistrato che fu il relatore della legge, l'onorevole Auriti.

Or bene, onorevole Massarani, io avrei qui sott'occhio le parole dall'onorevole nostro Presidente pronunciate quando l'Auriti ci fu rapito.

Non le rileggo, perchè ognuno di voi le conoscerà, ma vi faccio osservare che quel potente intelletto, l'uomo invito, l'eccelso magistrato, ben quattro volte è venuto qui alla carica pel trionfo della sua tesi, e quattro volte il Senato non gli ha dato ragione. Che se io non posso, per le sue intenzioni, non lodare nella maggior parte il discorso dell'onorevole Massarani, osservo però che egli diede la prova che gli mancò un argomento sovrano quando in fin dei conti, egli ha detto: la legge avrà o non avrà i suoi difetti, si liquidi una volta questa posizione: votiamola! Ci aggiusteremo per via.

Dirà forse lo stesso anche il rappresentante del Governo: ma è poi provata questa necessità?

Se la Francia stessa, che è veterana in fatto di industrie da quindici anni a questa parte tiene giacente in seconda lettura al Senato il suo progetto di legge, l'Italia, che è adole-

scente dal 1870 in qua, deve essa sentirne tanto il bisogno? L'Italia è Italia!

Avete mai fatta un'inchiesta?

In venticinque anni, nelle mie fabbriche, non si è presentato di ministri che una volta sola e per poche ore il collega Majorana, venti anni fa, quand'era ministro, e quasi a sollazzo.

Io non sono stato mai consultato da nessuno; il Governo non ha nessuna statistica, anzi dichiara che delle statistiche non se ne hanno.

Quali tradizioni, quali abusi nel passato, nel presente possono giustificare questa legge?

Nel 1885, senza necessità, è nata la legge dei fanciulli; senza entusiasmo si è discussa. Eppure dura tuttora, nella sua integrità e nella sua verità, un libretto che io ho pubblicato un anno o due anni prima che si discutesse il progetto, intitolato: *Perchè una legge?* Ebbene, la legge sta ed è. Lo Stato se ne è potuto disinteressare, perchè nel bilancio di agricoltura e commercio figura per 20,000 lire, e ci sono due o quattro ispettori. La legge esiste, ma a farla osservare avete poi pensato a spendere due milioni e più per rifare cogli ascensori il sistema di estrazione delle zolfare siciliane? Avete trovato la maniera che le ragazze di quattordici o quindici anni possano mantenere la pelle delle dita così delicata per mettere insieme due sottilissime bave di seta, col pericolo che se c'è un quarto di chilogrammo per cento di cascame maggiore non potrebbesi più competere colle sete lavorate all'estero?

Che importa? V'è in Italia la legge che regola il lavoro dei fanciulli, possono i dottrinari rispondere ai loro compari dell'estero.

Ma chiudo la parentesi, perchè è propriamente indispensabile, urgente, nell'osservare e considerare questa legge, non dimenticarne lo aspetto politico-sociale, perchè dalle sue conseguenze potrebbe facilmente derivare una diversa orientazione della nostra politica interna.

Con queste premesse io analizzerò il progetto e dividerò il mio dire in cinque punti:

1^o Vorrei cooperare acchè non si introducesse in Italia una pura e semplice imitazione dell'estero; 2^o vorrei non accrescere i rischi del lavoro in luogo di diminuirli; 3^o anzichè togliere l'armonia esistente tra capitale e lavoro io vorrei accrescerla; 4^o dato, se vuolsi, come pare di moda, che questa si chiami una legge sociale, sia sincera e non dannosa; 5^o punto

ed ultimo: se la legge riuscisse anti-economica e anti-sociale, siccome si presenta già sotto una veste politica, sarebbe per giunta anche una cattiva legge politica.

E vengo al primo punto: la imitazione estera.

Bisogna dire la verità che questo è il nostro peccato originale dacchè il Regno è nato. Manchiamo delle tradizioni storiche del passato; non abbiamo studi autorevoli, riconosciuti tali sul presente. Professori e scienziati non possono essere sempre degli uomini di Stato, e degli uomini come Cavour non se ne danno due in un secolo. La massima parte delle nostre leggi sono imitazioni spesso infelici, quasi sempre discordanti nel confronto dei rapporti nostri con quelli dell'estero; ogni paese avendo per indole, per natura, una sua propria fisiologia.

I nostri progetti di legge sono tutti preceduti da relazioni, che danno fondo alle leggi di tutto l'universo, come una specie di lanterna magica che passa via via tutti gli Stati, e qui sugli infortuni andiamo in Russia, e perfino in Norvegia, parendoci quella la via migliore per divenire a conclusioni pratiche in tanti articoli di legge.

Se non che non avendo per noi la esperienza pratica dobbiamo attenerci alla teorica e quindi se questo fa grande onore ai dottrinari, d'altra parte abbiamo soventi delle esperienze fallite.

Le industrie del nuovo Regno, lo dissi, sono adolescenti. Quale è oggidì l'industria che si trova in piedi coi materiali e coi metodi del 1860? Tutte si son dovute rinnovare.

Vi sono industrie che quasi quasi entro un quinquennio per legge di progresso son tratte a rinnovarsi; tra altre accennerò soltanto a quella degli zuccheri.

E con tutto questo oggi si grida: Perché non siamo ancora capaci di fare una legge sopra gli infortuni? Ma poichè nessuno di costoro vi sa dire di quali infortuni si tratti, quanti sieno, come vengano trattati, passiamo almeno a conoscere la parte storica, uomini e vicende, di quanto si è fatto in progetti da noi.

Nel 1869 la Germania, per iniziativa di un grande proprietario di miniere, il signor Stamm, aveva avanzata al Reichstag una proposta sua per provvedere agli infortuni sul lavoro.

Nel 1879 il deputato Pericoli la produce di iniziativa sua alla Camera italiana, ignaro af-

fatto della questione, della vita industriale, che non era alla sua portata, ma che si riferiva piuttosto alle cadute dalle armature per costruzioni edilizie.

Nel 1880 venne riproposto il progetto dai celebri quadrumviri della legislazione sociale.

Nel 1881 comincia ad essere una proposta governativa con il ministro Berti.

Nel 1882 vi si aggiunge Zanardelli.

Nel 1883, tendente a suffragarsi con l'istituzione della Cassa Nazionale, è comparsa o quasi la tesi: capitale e lavoro.

Nel 1884 è riprodotta con l'onorevole Chimirri relatore, l'apostolo nato d'una legge sugli infortuni, non so in quali officine da esso studiati.

Nel 1885 questa proposta è venuta alla Camera dei deputati e ne uscì con tre voti di maggioranza.

Nel 1886 è difesa in Senato dall'onorevole Grimaldi e cade con la Sessione. Abbandonata dalla sapienza del Senato, combattuta l'inversione della prova, mancavano all'onorevole Grimaldi le statistiche in appoggio. Più avvocato che ministro, disse: Provatemi che non nascano infortuni nel Regno?

Nel 1890 riprende l'onorevole Miceli con la forma assoluta della obbligazione coattiva, ma questi confessa mancargli dati ed indagini per legittimare la proposta.

Nel 1890, venuto poi l'onor. Minghetti, dice che a sanzionare basti supporre le indagini come se realmente si fossero eseguite.

Nel 1891, l'onor. Chimirri da relatore è fatto ministro e dicendo che si può giovare egualmente delle statistiche altrui, la riproduce al Senato.

Cade l'onor. Di Rudini e torna con l'onorevole Lacava rincarata di nuovi aggravii per gli imprenditori.

Quattordici anni per appena imbastire! Desunta intanto dagli Atti parlamentari, questa è la storia.

Si era creata però nel frattempo la Cassa Nazionale ed occorreva farla lavorare.

Si è fatta mai la prova per avere delle statistiche almeno negli stabilimenti governativi, nelle fabbriche di tabacchi, nelle fabbriche di armi, negli arsenali? Se avete queste prove perchè non le produceste a bene illuminarci?

Quali uomini a consulta ha chiamato nel 1892

l'onor. Auriti relatore della legge? Quelli del Patronato di assicurazione e di soccorso.

Qui abbiamo il capo della Cassa Nazionale e sappiamo che rispettabile personaggio sia...

Senatore ANNONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Chi figurò allora a trattative coll'onor. Auriti? Un uomo d'affari, un banchiere. E chi tra gl'industriali? Dio ce ne guardi! Son gente in causa.

Non si usa da noi, sono ben altri i mezzi da noi per sindacare chi vien contemplato in una legge!

Ma quel venerando magistrato di cui si lamenta la perdita sia lasciato ora a suo luogo, e mano all'aritmetica! Aveva già detto l'onorevole Chimirri: a costituir bene l'andamento delle assicurazioni, occorre a me un milione di premii.

Dunque la Cassa riuscì un tentativo per scolare l'assicurazione e viceversa. L'organismo della Cassa! ecco a che si vedeva ridotta l'essenzialità d'una legge di questa natura.

L'aritmetica non fu più felice di questa colla *Caisse nationale d'assurances* in Francia. Non potè nemmeno essa mai funzionare, ma noi, come al solito, a voler copiare copiamo il peggio.

Non valsero a galvanizzarla nè il valore del ministro Rache nel 1890, nè l'autoritarità di Loubet.

Intanto la legge sugli infortuni dorme al Senato francese in seconda lettura e non vi si vedono punto gli entusiasmi, di cui parlava testè l'onor. Massarani, per farla risuscitare, nè essa nè la Cassa.

Nella mente di chi fu consultato si trattava realmente che l'affare dovesse esser buono e tale vedremo presto che fu in Germania, tanto di guadagnato poi se doveva per giunta riuscire un affare umanitario!

Onde dimostrarlo io posso provare all'onorevole collega che ha chiesto la parola, il fatto di tre rispettabili case industriali che voglio proprio nominare. Tenuto esatto conto degli infortuni, di quelli gravi e leggeri, avvenuti in venti anni, la casa Maurizio Sella di Biella d'onde uscì l'illustre uomo di Stato, per bocca dell'ingegnere suo figlio a Milano, l'altro giorno mi dimostrava che le indennità che essa avrebbe dovuto pagare secondo la legge, erano di 7000

lire, colle tariffe della Cassa Nazionale sarebbero di 20,000 lire.

Il cotonificio Poma, egualmente di Biella, avrebbe pagato, secondo la legge, ventimila lire di propri infortuni avvenuti; tenuto conto degl'infortuni toccati egualmente nei venti anni; secondo la tariffa dell'assicurazione, ne pagherebbe ottantamila.

Il Lanificio Rossi, Società anonima che forse può avere introdotte precauzioni straordinarie anche per prevenire gl'infortuni, con cinquemila operai, in ventitre anni di sua esistenza, tenuto esattissimo conto nei registri della sua amministrazione degli infortuni tutti, e cioè, dodici morti, quarantun ferite gravi, quattrecentododici ferite leggieri, sarebbe venuto a pagare lire 27,225. Col premio annuo invece di novemila lire portato dall'assicurazione dovrebbe pagarne 207,000 (*Sensazione*).

Ecco perchè torno a dire che l'art. 18 del testo comune, ministeriale e dell'Ufficio centrale, è una provvidenza per le associazioni di gruppi e di privati che raggiungono le condizioni volute a costituirsi autonome, tanto più che verrà stimolato lo zelo della previdenza nell'auto-assicurazione; saranno quindi ben felici coloro che possono profittarne di lasciare da banda la Cassa di assicurazione.

Io chiamai la legge una legge d'imitazione estera: a capo ne è la Germania. La Germania è la sola che avendo voluto fare dell'assicurazione coattiva, aveva pronti a riuscirle un adatto meccanismo burocratico ed una finanza relativa.

E poichè vuolsi imitarla, non dobbiamo dimenticare di analizzarne l'organismo dell'assicurazione onde ivi rispecchiarsi. Dopo nove anni di esercizio, vedrete a qual punto si arrivi!

Lì poi era anche facile l'avviamento, perchè non erano state abolite le vecchie corporazioni, esistevano le associazioni per ogni classe, per ogni professione, nè la feudalità può dirsi in Germania affatto morta.

Scelta così a prototipo della nuova scienza sociale la Germania, che monta se noi non avevamo le statistiche, non avevamo fatti, non conoscevamo in quantità e qualità le disgrazie avvenute? abbiamo la Germania, specchiamoci in essa!

Il nostro stato patologico, quello sì, invece è a tutti noto, in dare ed in avere. Il nostro

regime industriale semplice, fiduciario, democratico; non potrà mai confrontarsi alla guisa medesima con cui si presenta quello della Germania.

Senza poi tener conto della finanza perchè in Germania lo Stato paga del suo.

È noto che esclusivo autore delle leggi sociali in Germania fu Bismarck.

Sono notissime le sue vecchie relazioni con Lassalle, le sue frequenti conferenze con Wagner il cui obbiettivo era di perseguire il socialismo di Marx, erigendo invece il socialismo di Stato a sistema automatico, obbligatorio, per abbonamento ed a tariffa fissa. I lavoratori però vi erano compresi tutti, perchè, se si cominciò dalle industrie, si andò subito agli agricoltori ed a tutte le diverse professioni.

Noi supposti già vecchi industriali, ma giovani socialisti, con questo testo di legge simuliamo Bismarck. Però non ci siamo punto preoccupati delle malsanie sarde e toscane, dell'agro romano, delle risaie, nè dei cuochi, degli spazzacamini, dei conciatetti, e nemmeno degli operai come tali, perchè quando sono soltanto in cinque possono rompersi il collo impunemente; gli è soltanto quando sono in numero di sei che interviene la legge (*Sensazione*).

Gli è così che noi giriamo intorno a questa legge dal 1879 in qua senza il minimo buon concetto italiano. E quando vogliamo concretare? Proprio quando Bismarck è pentito dell'opera sua.

Nel giugno prossimo passato è avvenuto in Germania un fatto misterioso, la ritirata di Berlepsch, ministro di Prussia, il quale aveva seguito da sei anni costantemente l'imperatore che lo mise al posto di Bismarck. Guglielmo II in questa legislazione si era fatto socialista con Wagner divenuto suo consigliere. Era socialista paterno, socialista cristiano, e noi che conosciamo il cuore dell'Imperatore che è alla testa della Germania sappiamo che non poteva essere altrimenti. Il barone Berlepsch l'aveva secondato nel famoso rescritto sociale del 1890, ed aveva presieduta la celebre conferenza internazionale di Berlino, fattosi ivi il fedele interprete del pensiero del suo Imperatore. Ebbene, Bismarck che negli ultimi anni, dopo la prova dei fatti, si era pentito, riprovò la conferenza di Berlino e tornò ai pugni coi socialisti. Guglielmo sostituì al Wagner ne' suoi

consigli il barone Stumm, cristiano, non socialista, e adesso manda la macchina indietro a tutto vapore.

Noi ebbimo due anni fa un Congresso internazionale nella sua Milano, onorevole Massarani, a cui prese viva parte, nel senso che a proposito di questa legge io propugno, Leone Say ch'ella ha voluto citare in senso contrario, appunto come testamento della sua politica economico-sociale. Si provi, onor. Massarani, a ripassare gli atti del Congresso internazionale di Milano, al quale io pure presi parte, e legga ivi cosa ha concluso Léon Say. Egli ha concluso che sola la Germania a proposito degli infortuni nel lavoro si era messa in un cammino contrario agli Inglesi, Belgi e Francesi, e la idea tedesca a quel Congresso è rimasta in grande minoranza. Se si avesse dovuto in quel Congresso, contro le abitudini, in materia legislativa emettere un voto, si può vedere dagli atti qual voto si sarebbe emesso.

E vengo al secondo punto. Scopo della legge io vorrei che fosse la diminuzione dei rischi e non l'accrescimento. E così dovrebbe essere; nulla di più naturale se si trattasse di una legge sincera, senza equivoci, e liscia liscia come ce la vorrebbe avere dipinta l'on. senatore Massarani.

Vediamo dunque per prototipo come andò la diminuzione dei rischi in Germania; prendo le sole industrie dalle statistiche delle Corporazioni industriali germaniche nei primi sette anni di funzionamento della legge, dal 1886 al 1892 inclusivo.

Infortuni segnalati nel 1886, 82,000; nel 1892, 165,000. Motivanti indennità: nel 1886, 9700, nel 1892, 28,600. Casi mortali 2422, nel 1886; nel 1892, 3232. Incapacità piena nel 1886, 1548; nel 1892, 1507.

Queste due rubriche, non contestabili, facilmente si comprendono senza certe varianti. Infortuni parziali: da 3780 a 18,049; udiste? Infortuni momentanei: da 1973 nel 1886 a 5781 nel 1892.

Casi mortali, incapacità piena. Queste due rubriche, lo ripeto, sono poco meno che stazionarie, ma pei casi soggetti a contestazione, motivanti l'incapacità parziale, vedete che enorme aumento. Potete bene indovinarne le cause.

Una recente pubblicazione ufficiale del 1894,

porta che gli accidenti denunziati (ho parlato del 1892, ora parlo del 1894) da 165,003, come vi dissi del 1892, sono saliti a 190,744, in soli due anni!

Veda che affaroni pei tribunali e per la Cassa, onor. Annoni.

Senatore ANNONI. Domando la parola per un fatto personale, per la seconda volta.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Eguale fenomeno avviene nell'Austria-Ungheria. Non avete che a leggere le statistiche dell'Ufficio Imperiale del 1893. Anzi ancor ieri ricevetti una circolare del Comitato centrale delle miniere di carbone in Francia che riporta la settima relazione annuale della Wiener-Bezirkskrankenkasse la cui azione abbraccia 19 sezioni di Vienna e dintorni. Quella relazione offre una luce ben istruttiva snl'attuazione dell'assicurazione obbligatoria in un ambiente che del resto si trova nelle migliori condizioni amministrative.

La spesa delle indennità di malattia (krankengeld) si eleva:

nel 1889 a 23.98 %	dell'incasso totale
» 1890 » 34.21 »	»
» 1891 » 39.69 »	»
» 1892 » 42.99 »	»
» 1893 » 44.09 »	»
» 1894 » 43.24 »	»
» 1895 » 51.20 »	»

Mentre l'accrescimento dei fondi di riserva parallelamente declina:

nel 1889 forma 38.67 %	dell'incasso totale
» 1890 » 27.52 »	»
» 1891 » 19.20 »	»
» 1892 » 10.71 »	»
» 1893 » 7.52 »	»
» 1894 » 8.87 »	»
» 1895 » 5.27 »	»

Che scuola non vuol essere questa per noi!

Le liti si sono raddoppiate, le spese giudiziarie quintuplicate; e questo avviene anche per le manifatture in pienissimo progresso di fin di secolo con le costruzioni degli opifici e delle macchine perfezionate al punto che sono, coi motori che non presentano quasi più pericolo, con officine spaziose ed illuminate, onde i rischi dovrebbero essere di tanto diminuiti.

Ora il Governo imperiale germanico vorrebbe far credere che se gli accidenti aumentano ne è cagione l'inesattezza delle vecchie statistiche.

È vero, le statistiche, ce lo diceva l'onorevole Massarani, talvolta si tirano un po' per il lungo e un po' per il largo, ma quelli che ho qui riportati sono dati ufficiali, sono dati precisi; le denunzie fatte si numerano, e ancora di più si numerano i pagamenti.

Che se passiamo al Belgio ed alla Francia, quelle parole che l'onor. Massarani ha citate, non sono leggi, sono proposte, sono chiacchiere.

Ritraggo dal Bollettino della celebre *Société Industrielle* di Mülhouse, ben recente, cioè del marzo 1896, ritraggo i prospetti delle tessitorie passate sotto la legge tedesca, pegli anni 1887-1893. Nel 1887 (sapete tutti, o signori, a che progresso educativo ed intellettuale si erano portati gli industriali alsazio-lorenesi nelle loro istituzioni; sono stati i primi ad inaugurare le case operaie, e che oggi si trovano sotto il giogo delle assicurazioni tedesche). Nel 1887 adunque secondo la legge, i casi denunciati, su 1000 operai colti d' infortunio, costituivano il 9.43 %; di cui il 22 % imputabili ai padroni, agli operai il 24 %, il resto da forza maggiore, dal caso o da cause indeterminate. Nel 1893 ascesero al 13.36 %, ed i casi imputabili ai padroni scesero al 17 %, quelli imputabili agli operai *montarono invece al 57 %, statistica questa che fu presentata al Reichstäg.

La metallurgia dell'Alsazia-Lorena per assicurazione volontaria sotto l'art. 1382 della legge francese pagava da 20 a 25,000 franchi l'anno; sotto la legge sugl' infortuni tedesca paga collettivamente 115,000 franchi. Ma notate bene, perchè ci tornerò più avanti, il 40 % di quello che pagano, va in ispese.

Come si spiega questo aumento di disgrazie? Si spiega colla sicurezza legale dell'indennità, tal quale il testo ministeriale di questa legge propone al Senato.

I capi d'officina alsazio-lorenesi concordemente affermano essere assai difficili le discipline introdotte per rimuovere i pericoli dei rischi, e s'avvera frequentemente che l'operaio stesso leva l'apparecchio di difesa, come inutile ingombro.

Non è notorio forse che il 90 % degli scoppi delle caldaie a vapore dipendono dalla mancanza d'acqua?

L'operaio assicurato naturalmente è meno ligio alla prudenza; e coll'operaio nostro che

è forse nella gioventù più sbadato d'altri crescerebbero i rischi di più.

E passo oltre al terzo punto. Io vorrei che realmente la legge facesse il miracolo di produrre essa quell'armonia che si asserisce nascita tra capitale e lavoro, come è nella leale intenzione del Governo, è certo non meno lo è in quella del Senato. Quest'armonia tra capitale e lavoro che non si sa provare che oggi manchi è la frase convenzionale di tutti i dottrinari, ripetuta come un motivo d'opera dai moderni umanisti (*Si ride*).

Comunque vogliasi oggi considerare lo Stato in certe teorie innovatrici, sia pure lo Stato non ateo, non scettico, semplicemente razionalista, tetragono ad ogni sentimentalità, io diffido, onorandi colleghi, e non dubito che voi sarete con me, io diffido delle leggi e dei regolamenti i quali non emanino da un concetto morale o direttamente non vi conducano.

Dunque in Italia questo capitale industriale che è qui trattato come un ente aritmetico, senza anima, supposto in dissidio costante col lavoro, abutente, feudatario, aguzzino, da noi che siamo nati industriali da ieri, e che il Governo con questa legge dimostra di non conoscere affatto... ma volete, o signori, ch'io vi figuri con un tratto sintetico che cosa effettivamente sono il capitale e il lavoro in Italia?

Io ve lo dico perchè resti impresso bene nelle vostre menti.

Il capitale! si è invitato pochi mesi or sono a sottoscrivere un prestito africano al 5 per cento ed il capitale lo ha coperto ventidue volte.

Il lavoro!

Piglio in mano le statistiche di emigrazione dell'onor. Bodio e trovo che nel 1895 sono emigrati d'Italia 293,181 operai.

E voi in mezzo a queste due eloquenti figure inchiodereste una legge di ostilità colla colpa grave, coll'indennità legale, con tutte quelle salvaguardie che vi frenino gli abusi del capitale consacrato al lavoro che compensi le disgrazie che succedono in quel mondo industriale che voi completamente mostrate di ignorare!

Affè di Dio! Non havvi certo bisogno dei freni di questa legge per affratellare capitale e lavoro; dite piuttosto di essa: *Sunt lacrimae rerum*.

Dovreste incoraggiarlo il capitale, uomini del

Governo, e non umiliarlo, ed umiliarlo al punto che gli infortuni divengano, come abbiamo visto una speculazione.

Vengo a spiegare il 40 per cento, che sfuma di quanto gli assicurati spendono, perchè non voglio essere accusato di asserzioni gratuite; devo offrirvi tutti documenti ufficiali.

Il Bollettino di Mülhouse, che ho già citato, offre i risultati dell'inchiesta eseguita dalla stessa Società industriale: nientemeno che questi, e cioè, che degli operai dalla Cassa pensionati per intiera incapacità, su mille e duecento di essi, oltre ottocento guadagnano lo stesso salario di prima.

Nessuna meraviglia che le somme pagate raggiungano aumenti così prodigiosi, tanto che in Germania arrivano nel 1894 (e siamo ancora indietro di due anni) a 78,827,900 franchi.

E il 40 per cento di essi non va nemmeno a fabbricare l'*armonia sociale*!

Agli assicurati vennero assegnati soltanto 54,552,000 franchi; alla riserva 12,904,400; (cosa volete? non si può fare a meno di fare il banchiere, anche nella Cassa Imperiale bisogna mettere da parte, bisogna che si guadagni!) per la burocrazia vennero spesi franchi 7,944,000; per inchieste, per misure preventive ed altre spese franchi 3,430,500 e così tornano i 24 c^a sopra 78 d'incasso, milioni che non vanno punto agli operai.

Lo Stato anch'esso vi ha una forte spesa sempre in aumento. Da noi lo Stato che non è in floride condizioni pecuniarie, naturalmente cerca di caversela. Si lasciano dibattersi gli industriali colla Cassa di assicurazione; lo Stato sta indietro; ma in Germania dove il bilancio è più forte e lo Stato deve eseguire la legge, nel 1891 spese 7,500,000 franchi, nel 1892 11,250,000, nel 1893 14,000,000, nel 1894 17 milioni e pare che nel 1896 si arriverà ai 20 milioni.

Lo Stato, pur troppo ci metterà la burocrazia. Vedrete che squadre avremo di ispettori! e colla colpa grave ed altre minatorie di cui è infarcita la legge negli articoli, le squadre di carabinieri!

Per comprendere quanto di personale ci vorrà per tutto questo organismo basta leggere quei 29 articoli del testo.

La Germania in sei anni, 1886 a 1891 aveva 578 impiegati. In tre anni, nel 1894, ne aveva

981, impiegati dirigenti, s'intende; adesso saranno già 1200. Unendovi poi tutti gli agenti di controllo, gli uomini di fiducia, uscieri, subalterni, ecc., ecc. si fa complessivamente un esercito di 66,165 impiegati.

Se non che la spesa dell'assicurazione, la spesa dello Stato che ho messa per ultima ricade infine in aggravio della produzione.

L'onor. Auriti diceva (e non so come lo sapesse) che i salari sono in Italia al minimo, la spesa dunque dovrebbe gravare sui prodotti. E gli è così che la produzione si rincarà in Germania di 13.77 franchi per ogni mille di salario.

Ora da una parte o dall'altra bisogna che vada l'assicurazione a posto. O rincarate il prodotto o diminuite il salario. Nell'Alsazia-Lorena dacchè quelle fabbriche passarono sotto la legge germanica i salari vi sono ribassati del 20 %.

Bello stimolo all'impiego del capitale industriale! Guardate la Banca d'Italia che rifiuta danaro ad un tasso bassissimo! Guardate la Cassa di risparmio che ribassa l'interesse ai depositanti; guardate il Governo stesso che ribassa l'interesse dei Buoni del Tesoro; eppure il capitale esita tanto ad impegnarsi nelle industrie che preferisce persino dei depositi all'uno o al due per cento.

Credete che lo farete accorrere maggiormente all'industria, al lavoro, con la legge che stiamo discutendo? Resa obbligatoria l'assicurazione, avrete la virtù di fare voi nel medesimo tempo obbligatoria l'industria? Bella contraddizione, se è vero quanto ho letto sulla stampa di più giornali che l'onor. Branca per volere eccitare, animare, l'impianto di nuove industrie, sarebbe anche disposto per 6 anni, come si fa in Rumenia e nell'Ungheria, ad abbonare una parte di imposte! Come ci sono dei pari provincie e comuni ad offrir terreni gratuiti. Pur troppo appena nasce il più piccolo germe industriale (ed io posso ben valutare la asprezza dei primi impianti), interviene subito il fisco a portarsi via una parte delle prime prove. Si direbbe che il Governo stesso nel suo ministro delle finanze lo riconosce se ora propone la esenzione di sei anni d'imposta; ma allora come potrebbe giustificare questa legge?

Una delle sue prime conseguenze per gli industriali sarà quella di studiare sempre più il minor impiego di operai. E ancora io direi: pa-

zienza la parte economica, ma la parte morale, e diciamolo pure: la parte penale?

Pensare che vi può essere chi sappia aggirarsi così bene intorno ai confini del Codice penale per fallire impunemente di decine di milioni mettendo in rovina migliaia di famiglie, mentre per un operaio che casca per una ragione o per l'altra sotto un accidente più o meno sospetto possa sottoporsi il padrone dell'opificio in quelle condizioni che si designano così vagamente come colpa grave! e che tolto a funzioni che esigono la sua presenza d'ogni momento al suo opificio, si veda costretto a dibattersi fra una turba di avvocati davanti un giudice!

Dissi poc' anzi che questa legge ci condurrebbe a diminuire di più in più il numero degli operai e a moltiplicare sempre più gli apparecchi automatici nelle macchine da essi sorvegliate e condotte.

Porto l'esempio, nei tessili, della lavorazione del cotone nella quale ancora pochi anni fa si avevano da venti a ventidue operai per ogni assortimento di filatura. In Inghilterra si è arrivati a rendere sempre più automatiche e perfette le macchine in modo che in una filanda inglese non si vedono più quasi operai. Salve le leggi generali della concorrenza, noi abbiamo piuttosto bisogno del contrario, anche perchè a misura di bisogni minori per l'operaio italiano, i nostri salari sono più moderati. Ma non chiamerete certo buona una legge la quale obbliga il padrone ad occupare meno operai che sia possibile.

Questo progetto di legge, come vi diceva, considera il capitale come un ente astratto, quasi adatto al capriccio di legislatori stravaganti, quasi potesse sottrarsi alla legge economica suprema del tornaconto. A vedere questa legge si direbbe che abbiamo fiorentissimi bilanci economici, mentre cominciamo appena a sollevarci da cinque o sei anni.

Il nostro sbilancio doganale fra importazione ed esportazione va la Dio mercè diminuendo, e questo perchè intensivamente essi stessi, i produttori lavorano; malgrado la gravezza delle imposte dappertutto si vedono sorgere impianti di nuove officine, in modo che siamo giunti, come vi diceva, a migliorare di molto la nostra bilancia doganale. Abbiamo potuto sopportare le ultime imposte del Sonnino, e dico ultime perchè spero che, come già si annuncia, non

avremo imposte nuove, le ultime imposte nuove essendo cadute quasi tutte sulle industrie.

Ma ancora, dissi poco fa, pazienza l'imposta, pena assai più grande mi fa la parte morale. Posso nel mio discorso, onorandi colleghi, parervi saltuario, condonatemi lo perchè nella mia mente le due faccie, economica e morale, si presentano sempre parallele.

Anche qui il danno, i pericoli materiali, vengono a collegarsi strettamente colla parte morale, e di là vedremo più tardi come si colleghino colla parte sociale.

Io mi riservo di parlare anche sull'art. 1. Non se ne farà niente, dell'appunto mio, ma l'aver conglobato così in una sola nomenclatura, tutte le diverse professioni industriali, dove vi sono capi rispettabilissimi di stabilimenti che dopo di avere percorse le Università i Politecnici, ed aver magari perfezionata la propria coltura all'estero, sono obbligati a possedere una scienza perfetta in tutto lo scibile in cui si muove la propria industria, messi a paro con quei capi di costruzione muraria, analfabeti o quasi, che si vedevano anni fa recarsi all'Esquilino a quattro cavalli perchè erano sovvenuti dalle Banche, le quali impegnavano appartamento per appartamento secondo che cresceva la casa a metterci le ipoteche. Banche e capimastri poi hanno fatto tombola, assieme le une e gli altri, che in fin de' conti non avevano qualità qualsiasi da poter essere paragonati ai notissimi nostri capi di grandi industrie, metallurgiche, elettriche e tessili, cartiere ed altre, ma questa, o signori, è tal cosa che assolutamente ripugna colle più ovvie considerazioni morali. Meno male si fossero fatte due categorie in quell'articolo secondo le professioni, tanto almeno per rispettare le convenienze.

C'è proprio nel dominio di questa legge un senso di abbassamento, di disprezzo, di sospetto, di cui sono innocenti forse, od almeno inconsci, coloro che ci ebbero mano, ma che fa male al sentimento patriottico, e giù nel cuore di chi è nato nel lavoro, e vi è vissuto, e deve al lavoro ed ai suoi operai il posto che occupa in mezzo a voi. (*Approvazioni*).

Come si può nelle condizioni che vi ho descritte, o signori, come si può venirci oggi a dire a tamburo battente: votiamo la legge e finiamola?

Pare a voi, onorandi colleghi, la legge così non soltanto matura ma così poco importante per la quale si possa dire: votiamola per levarcela davanti?

Ma poi mi domando: vogliamo noi creare colle leggi i costumi, le abitudini? Pur troppo per questo abbiamo già tante leggi inutili: bensì là dove esiste il costume la legge lo modera o vi si accocchia; se buono, la legge lo migliora o lo governa facilmente.

Permettete, o signori, che in proposito a coteste leggi che si vantano sociali io vi parli colla sincerità che mi detta l'animo a fine di bene: il bosco del Montello non è forse tutta roba rubata? Hanno rubato via via tutte le piante, ed oggi si vuole che la legge che autorizza ad occupare quei terreni erariali a coltivazione, pigli nome di legislazione sociale! Non era assai meglio che non avessero rubate le piante? (*ilarità, approvazioni*).

La pineta di Ravenna è in un pericolo simile o quasi, ma pare che anche per essa si affetti una specie di legislazione sociale.

Avviene qualche cosa di simile intorno alla supposta colonizzazione interna che fa le spese dei progetti odierni, e che tanto si vanta. Avrete udito, o letto, onorevoli colleghi, il valente professore Nitti come nei giorni scorsi ne ha parlato a Napoli.

Come mai si vorrebbe colla colonizzazione interna, dove ci mancano le terre, come mai si vorrebbe redimere gli emigranti, che l'anno scorso in un solo anno asciesero ad oltre 293,000?

Colonizzazione interna, anche di essa può dirsi: parole, parole e parole.

L'agro romano! Vengono alcuni lombardi volenterosi a cambiarvi le colture, a provarne delle nuove, e si parla di legislazione sociale!

A questo proposito e per essere più serii, e per risalire dalle parole allo spirito, torno a confrontare le condizioni nostre che vogliamo adattare alla imitazione germanica, perchè la Germania, ispiratrice delle leggi sociali n'ebbe la culla, la origine, dalla egemonia dello Stato di Prussia, e sta in due paragrafi quasi dimenticati, ma che vigono tuttora in Germania e che dovranno eccitare la vostra meraviglia udendone la lettura.

« § I. Lo Stato deve curare il nutrimento e la conservazione dei cittadini che non possano procurarseli da sé.

« § VI. Lo Stato ha il diritto e l'obbligo di creare Istituzioni mediante le quali la spogliazione e la prodigalità degli altri siano egualmente impedita ».

Con questo Codice socialistico il principe Bismarck della prima maniera non avea d'uopo di andare in cerca di principî scientifici per applicarli.

Da uomo pratico guardò in faccia tutti i sistemi e gli uomini venuti in moda, Lassalle, Marx, Guèsde, Liebknecht, Blanqui, uomini vari di varie edizioni; e qui l'onor. Di Rudinì (*nil sub sole novi*) potrebbe aggiungervi qualche altro nome.

Tutti questi sistemi Bismarck li studiò e li riassunse in una legislazione unica: lo Stato. Presto fatto in Germania, come diceva poco anzi, il dare vita nuova alle corporazioni antiche, mai spente, come non lo furono mai in Inghilterra, anzi le volle estese anche alle agricole.

Il progetto di legge italiano però si guarda bene di smuovere e suscitare le classi agricole. Vogliamo dirlo in una parola? l'intenzione ci sarebbe, mancano i denari. Pare che il Governo si limiterà, se i giornali dicono il vero, a dar loro, cosa? i probi-viri! Non so che fortuna avranno i probi-viri agrari; certo non l'ebbero nelle classi più illuminate, nelle Camere di commercio, dove si è visto che hanno fatto cattivissima prova (*Approvazioni*).

Tornando a Bismarck, egli, contento di ciò, promosse le pensioni alla vecchiaia, costituzione dopo l'età di settant'anni un diritto all'operaio.

Pare che alle pensioni ci si faccia l'amore anche dall'operosissimo attuale ministro del Tesoro, ma perchè il Governo nostro è scarso di quattrini come dissi sopra, e pecca di desiderii, vediamo intanto i magri effetti ottenuti in pratica sulle pensioni in Germania. Nel 1894 la media delle pensioni che si sarebbero dovute era di franchi 62 50 a testa, ma non si trovò di distribuirne che il 2.43 per cento di privilegiati a riceverlo; gli altri aspettano.

Ma il numero degli aventi diritto cresce ogni anno, verrà poi l'anno in cui bisognerà pur dare soddisfazione integrale secondo legge.

Come dicevo, noi facciamo un peccato di desiderio che non possiamo soddisfare per il bilancio: ma passi, se non fossero che le sole

difficoltà materiali, corollario degli infortuni. E mi domando: La Germania ha con tali leggi pacificate almeno le classi sociali, paralizzata l'azione dei socialisti?

All'ultima ora ecco Bismarck che confessa al suo Imperatore queste precise parole: « Ho fatto un colpo di spada nell'acqua ».

Guglielmo non seppe perdonare a Bismarck quel detto nel 1890; socialista, come dissi patriarcale, paterno, volle fare a sua posta. Ma intanto cosa è avvenuto? che dopo la legge del 1884 i seggi dei socialisti al Parlamento si sono decuplicati.

Nelle ultime elezioni vi stettero mediante tutti i voti degli operai, a favore speciale dei quali Bismarck aveva immaginate le leggi sociali.

Nelle ultime elezioni politiche i voti dati ai socialisti furono 1,750,000, e nella elezione avvenire promettono di essere due milioni ed anche più.

Non conviene illudersi: queste leggi, pei socialisti non sono finalità, sono mezzi di arrivare dove vogliono arrivare.

Io non cito ciò che chiaramente ne dicevano e ne dicono i caporioni, nelle loro pubbliche adunanze, nei loro scritti, perchè, onorandi colleghi, voi lo sapete meglio di me, e poi l'ora è tarda.

Per vedere poi come esse leggi giovino alla pace sociale basta sapere che dal 1886 al 1893 le spese di giustizia e le liti aperte in proposito si sono, onor. Massarani, decuplicate. Come aumentano gli infortuni, così i processi.

Le statistiche del 1893 portano le liti introdotte a 25,348, delle quali 11,027 portavano il rifiuto della pensione, e vanno d'anno in anno crescendo; nel 1886 non erano che 14,879.

Gli appelli da 3378 sono saliti a 5304. Impariamo, ma frattanto si può concludere che questo progetto di legge non ha consistenza, non ha base tra noi; che se mai l'avesse, produrrebbe un effetto contrario a quello che il Governo immagina, che allo Stato si addice, e che lo Stato deve volere, di natura sua com'è conservatore.

E qui eccomi al quinto ed ultimo punto. Se la legge è anti-economica, anti-sociale, potrà essere mai una buona legge politica?

O come sono ingenui coloro che si affidano agli amici dei nemici!

Sparite le classi, vi ha chi immagina di trovare nella borghesia un anello di conciliazione e di pace tra abbienti e non abbienti, supposte le due estremità. La missione di cancellarne i difetti, e di raccoglierne le virtù, sarebbe però coi socialisti opera vana: ai socialisti occorre la lotta; quando sono calmi ed insinuanti, è proprio allora che fanno strategia di guerra. Ad essi la borghesia è naturalmente invisa, perchè ad essa aspirano d'arrivare per la via del risparmio gli operai laboriosi ed onesti. Io stesso, tra i miei, a mille di essi proprietari ho aperta la via, mentre i socialisti vogliono il collettivismo, dove l'individuo sparisce.

A stringere la tesi, i socialisti hanno due argomenti: uno positivo, l'altro negativo.

Il positivo: spingono la borghesia medesima a voler l'intervento dello Stato per costringerlo a soddisfare ed adempiere dei doveri supposti mancati finora.

Ed ecco come e perchè i socialisti, pochi di numero, giungono talvolta a trascinare i Parlamenti; « nous en savons quelque chose! »

Il negativo: tali leggi generano naturalmente amari disinganni, asprezze, sevizie; i socialisti allora concludono dicendo che la società capitalistica è impotente a rendere giustizia, a soddisfare le giuste rivendicazioni dei lavoratori.

In tal modo i conservatori, liberali, onesti, non si avvedono che sono attratti a scendere e a salire la scala coi socialisti; questi a votare coi primi per principio; i conservatori a votare coi socialisti per paura.

Il curioso poi è che vi sono tratti all'amo perfino i vecchi liberisti in economia politica. In una pubblica effemeride, non nomino l'autore, propugnava ultimamente un grande liberista, stimato per opere molteplici, il presente disegno di legge al punto di ammettere perfino la colpa grave, che per me è uno scandalo anche economicamente parlando. L'insigne uomo, a chiamare tutto ciò umano, onde poter dirsi economista-conservatore, si direbbe tratto anch'egli dalla paura a stringersi a Bacone col motto: *non nisi parendo vincitur*. Nel fatto la società attuale può dirsi una società sconvolta, ma bisogna anche soggiungere che da alcuni libero-scambisti certe teorie si mettono lì nel santuario a dormire per poi trarle fuori di quando in quando, mentre di fatto tornano au-

toritarii e diventano spesso i più esigenti nell'intervento dello Stato a profitto o meno delle loro teorie.

Chiudo la parentesi e torno al mio quinto punto.

Quando io rifletto che il Senato è un Corpo essenzialmente politico, io vi domando, signori senatori, se non vi sembrò mesi or sono, come è parso a me, che stesse per giungere un momento politico dove si manifestava probabile l'avvento al Governo di quei che si potrebbero dire i precursori delle nuove teorie sociali.

Che se questa, che io credo ombra vana, fosse stata corpo reale e mi si venisse a dire che se la legge per sè non è buona, può divenirlo sotto l'aspetto di opportunità politica, io risponderei: Era dunque necessario per ciò escogitare il Codice affermando che più non basta, che era necessario proclamare un diritto nuovo, arrabattarsi per sostenerlo, e una dopo l'altra fare disquisizioni del genere dei sofismi del secolo vi a Costantinopoli? Non era meglio essere sinceri, camminare colla verità? O che ci avevano a fare colla vostra politica i poveri industriali coi loro operai?

A costo di essere creduto poco obbligante, rimango sincero.

Si dirà: in questa legge lo Stato non ci entra che di traforo, non siamo ancora ai casi dello Stato germanico che avete citato. Ne convengo pienamente, diversi i Parlamenti, diversi gli uomini, e gli è così che mentre i socialisti tedeschi hanno una istruzione profonda e delle competenze acquisite, altri invece che noi conosciamo possono sembrare talvolta, o sempre, contenti di un leggiadro catechismo francese! Così arrivano ad imitare i giacobini che Taine descrisse ignoranti affatto delle leggi della psicologia umana!

Quale sorpresa allora se in certe assemblee parlamentari bastano le sedute mattinali con un sesto appena di intervenuti per discutere una legge di tanta importanza, intervenuti in prevalenza coloro che vi si credono interessati a votarla e con votazioni seguite con una fortissima minoranza?

Disse che in questo progetto di legge può sembrare che lo Stato ci entri solo di traforo.

Ma io sono sincero: non ammetto l'equivoco — non esito a chiamare i conservatori cui

alludo, uomini di cuore, impietositi delle disgrazie a cui si vorrebbe colla legge riparare.

Nelle menti loro non immaginano rivoluzioni economiche di sort' alcuna, peggio che mai abolire i diritti di proprietà, creare il martirio con dei livelli sociali! Giammai, Dio ne guardi! No, ad essi basta che lo Stato provveda con leggi ai diritti dei diseredati! E la pace sia fatta per tutti gli uomini di buona volontà.

Ma io rispondo ad essi: pensate forse di equiparare questo progetto di legge, prototipo, agli effetti medesimi, alle parvenze della legge sui fanciulli?

È ben altra cosa questa! votato il progetto, vedrete a piccola distanza e come piccola conseguenza chiedersi il minimo dell'età dei fanciulli per lo meno da 13 a 14 anni!

Già lo Stato finirà di trovare il modo di mantenerli quei più poveri fino a che siano proprio arrivati all'età legale del lavoro; tanto lo Stato ha le scuole obbligatorie, e se in questi giorni si tratta di dare la colazione, in seguito si proporrà anche il pranzo (*Ilarità, approvazioni*).

Lavoro di notte non se ne parla, si deve abolire, ci sieno o meno inoperose le forze idrauliche motrici che sono la nostra buona fortuna; oppure farlo di sei ore, che è come abolirlo. Il minimo ed il massimo delle ore di lavoro non sarebbe una novità.

Questo si vede anche in Francia dove si guardano bene dalle leggi sugli infortuni perchè ne hanno spavento. Eppure è curioso come lo spirito regolamentare burocratico campeggi in Francia, dove hanno perfino prescritto il colore ad olio che debbono avere i *lieux d'aisance* delle officine. (*Ilarità*).

Il minimo del salario; i sussidi alle partorienti saranno pure il corollario, e strada facendo... il programma socialista potrà completarsi.

Lasciatemi dire soltanto, onorandi colleghi, che quando votassero insieme questi signori conservatori cogli amici dei nemici, com'è il caso in cotesta legge, sarebbe un ben singolare connubio, perchè, venuto il momento, uno dei due dirà all'altro: cacciati fuori, che qui ci sto io.

Singolare fenomeno presenta in questo momento la Francia.

Fino al luglio del 1896 erano 156 i municipi

socialisti in 39 dipartimenti e parecchi comuni di grandi città.

Io ho moltissime relazioni in una grande città del Nord dove non ci fu maggioranza nè minoranza, sono semplicemente tutti 60 consiglieri comunali dello stesso colore. Ne è sindaco tuttora, io credo, un eccellente mercante di vino. Ebbene, con tutto questo, la legge sugli infortuni giace. *Cade sul fondo e sta.*

Giace alla seconda lettura del Senato, sono già passati mesi e mesi, quindicenne come è la nostra, e non occorre dire che nelle due Camere ci sono degli strenui difensori delle idee socialiste, specialmente nella Camera legislativa.

È una grande lezione quella che ci viene da Albi e Carmaux perchè ce la danno propriamente gli operai.

A Carmaux havvi una vetreria che procedeva tranquillamente. Arriva tra gli operai un dissidio procurato dal di fuori, che poi si traduce in uno sciopero.

I padroni non possono cedere e lasciano chiusa la fabbrica o la lasciano aperta solo ai benvolenti; e gli altri fuori. Allora per opera del deputato stesso di Carmaux, socialista, si fonda lì presso in Albi cogli scioperanti una vetreria cooperativa di confronto, con un capitale a stampa di 400,000 franchi dei quali una pia signora fa *une avance* di qualche decine di mila lire e il resto vuolsi ottenere con sottoscrizioni che nella *Revue Socialiste*, di cui sono abbonato, al 15 di novembre raggiunsero franchi 440 05.

La vetreria si è aperta in Albi, ma cene vuole per fare le 400,000 lire!

Narrai questo fatto perchè volevo finire col dire che sarebbero primi gli operai a rimproverarci se si approvasse questa legge.

Infatti gli operai di Carmaux sono rimasti fedeli al capitale che loro dà lavoro; quelli di Albi che si affidano alla collettività del lavoro prevedono già che da un giorno all'altro dovranno cessare. A Carmaux, intanto i socialisti sono venuti in orrore agli operai. Ivi essendosi recati, come avete letto sui giornali di questa mattina i deputati socialisti per fare una manifestazione, sono stati trattati come sapete da quegli operai!

Un'ultima considerazione di carattere soggettivo:

Mi sapreste dire il motivo perchè una simile legge, chiamatela pure come vi pare, politica od economica, o sociale, volete applicarla soltanto al ceto industriale? Perchè scostarvi in questo dal prototipo della legge tedesca?

Se vi sono ragioni di bilancio, se vi sono ragioni che lo Stato voglia dare soddisfazione ai nominati suoi desideri mentali e non ne abbia la forza e la potenza, ma allora io dico che è ignobile portare come provvidenza della vostra legge la Cassa di assicurazione; l'offrire ai lavoratori della terra, in compenso di quello che non hanno i lavoratori industriali, i probiviri, è una facezia (*Approvazioni*).

Perchè dunque questa imposta finanziaria, ma soprattutto morale, darla esclusivamente all'industriale? Qual parte gl'industriali hanno essi avuta in tutta la non ancora sopita crisi delle Banche? Trovatemi compromessi in esse gl'industriali, i quali lavorano dal lunedì al sabato, per sbarcare il lunario, come si dice con espressione volgare, in mezzo alla crescente concorrenza di tutto il mondo. Troverete degli agiotatori, troverete degli speculatori, troverete dei capitalisti di nuovo conio e anche gli assicuratori che saranno forse i primi a battere le mani se la legge sarà approvata dal Senato; ma quanti industriali fra essi?

Bel premio questa legge! Che li calcola una classe pregiudicata! Nessuno di essi interrogati sulle sue conseguenze! Sottomessi agli inquisitori coll'art. 3, che, mentre ogni industriale ha i suoi segreti, il frutto dei suoi studi, delle sue veglie, viene un ispettore e per 500 o 1000 lire di multa vi porta via la vostra invenzione, il vostro segreto, mentre un ritardo a far l'assicurazione rende punibile l'industriale d'una multa di 4000 lire!

Non è così, o signori, che dobbiamo trattare il lavoro in Italia, e gl'industriali come se si trattasse di contrabbandieri!

Signori senatori! Io non voglio oltre abusare della vostra pazienza e della vostra attenzione, di cui vi sono immensamente riconoscente.

Ho combattuto la legge secondo il programma ministeriale.

Il mio ideale fino da quando esercito il lavoro, da 57 anni fa, era quanto notò l'onorevole Di Rudinì nel discorso del 26 marzo 1892 a Milano: « In Inghilterra » egli disse, « non si pensa a fare una legge speciale per gl'infor-

tuni del lavoro, perchè vi si provvede con assicurazioni volontarie affidate alla previdenza ed alla iniziativa privata ».

Io sacrifico ai tempi, accetto l'assicurazione con regolamenti onesti; ammetto che lo Stato non possa disinteressarsi dai grandi problemi del tempo, rispettando però quei principî che formano la base della società civile bene ordinata, e che sono anche la radice necessaria della pubblica economia.

Bisogna anche ricordarsi di due grandi fatti acquisiti: l'istruzione elementare obbligatoria che dovrà pure essere un fatto reale e generale, ed il suffragio quasi universale. Queste sono o possono ben essere le due formidabili corna del bene o del male.

Io non pongo dubbio che il Senato non approverà il progetto come è proposto dal ministro, e ci badino tre volte coloro che dicono il progetto non dovere più tornare alla Camera poichè questa legge, se non più matura, potrà divenire almeno più informata e più sincera soprattutto che adesso non è.

Io sono innamorato dell'associazione libera, spontanea, volontaria, e ne abbiamo già degli esempi in Italia.

La Commissione per la giuria industriale, che ho avuto l'onore di presiedere, per nomina del ministro che mi ascolta ha concesso tre medaglie d'oro a tre opifici per aver attuato nelle loro officine dei provvedimenti che si attagliano a questo progetto.

Io non dovrei parlare di un sodalizio del quale non sono neppur consigliere, ma che porta il mio nome, e del quale mi concederà il Senato che io unisca alcuni documenti. In ventitré anni per le sole istituzioni operaie, a cominciare dall'Asilo di maternità, vi si sono spese lire 1,368,873 69, e negli stabili di asili d'infanzia, scuole, bagni, cure, malattie, ecc., per immobili ed utensili L. 642,819 32, somme rispettabili che non rappresentano ancora la totalità della compartecipazione degli operai agli utili dell'industria. Essa è stabilita dall'art. 6 dello statuto sociale, e per variarlo occorrono i tre quarti dei voti del capitale, costituito in venti milioni, per cui può dirsi che non sarà mai modificato.

Del resto è un nobile compito quello di rilevare l'operaio, elettore politico, al sentimento della propria dignità. E in vero gli operai ita-

liani così all'interno che all'estero sono tra i migliori. Molto bene potrei dire anche degli operai urbani, che pure sono soggetti alle insidie, alle tentazioni esterne, e son spesso calunniati.

Non sono però così ingenuo a disconoscere che la questione oggi viene a noi pregiudicata. Si spiega però facilmente come sia tornata da una Camera all'altra perchè sotto gli aspetti che io bene o male ho cercato di mettere in evidenza oggi, la questione non era stata quasi toccata; si è preferito considerarla sotto l'aspetto giuridico, di regolamenti, di codici, non mai si era entrati nelle viscere palpitanti della questione.

Gli operai! ma chi li ama più di me, con sessant'anni che dimorai con essi?

Gli operai! ma se un dì venisse in cui, fatti accorti delle insidie dei falsi loro amici, ci rimproverassero questo voto, come han fatto quei di Carmaux, e dicessero allora che i conservatori, gli economisti, gli opportunisti non furono che i compari dei socialisti?

Ma quel giorno non verrà, me ne fa garante la sapienza del Senato, che ha dato lumi splendidi nella discussione del 1892, alla quale per un avvenimento di famiglia non ho potuto

personalmente assistere; quel giorno, ripeto, non verrà perchè me ne è garante la calma, la equità, la giustizia del Senato.

In tal guisa non subiremo mai l'accusa di avere imitati i girondini in una eventuale rivoluzione politico-sociale.


Quanto a me, io posso dire, onorandi colleghi, che se *incolatus meus prolongatus est*, non voglio scendere nel sepolcro con due voti sulla coscienza, come quello della indennità legale, che io qualifico *summum ius summa iniuria*, e quello peggiore assai della « colpa grave » che sarebbe un vero razzo antisociale (*Approvazioni. Molti senatori si recano al banco dell'oratore a stringergli la mano, e a congratularsi con lui*).

PRESIDENTE. Si rimanda il seguito della discussione a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;
2. Discussione del progetto di legge: Infortuni sul lavoro (N. 161 - *Séguito*).

La seduta è levata (ore 18 e 25).



CVII.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Giurano i nuovi senatori Romualdo Bonfadini, Francesco Buonamici, Baldassarre Odescalchi e Galileo Ferraris — Il senatore Majorana-Calatabiano, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli dei senatori Barracco barone Roberto e De Angeli comm. Ernesto — Il Senato approva le proposte della Commissione — Si continua la discussione generale sul progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » (N. 161): parlano i senatori Annoni e Ferraris Luigi — Giura il nuovo senatore Giacomo Malvano — Si riprende la discussione degli « Infortuni sul lavoro »: parlano i senatori Pierantoni, Finali e Vitelleschi.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia, d'agricoltura, industria e commercio e quello degli affari esteri.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale di ieri, che viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il direttore generale delle strade ferrate del Mediterraneo della *Statistica dell'esercizio 1894*;

Il sindaco di Varese del *Rendiconto morale della gestione civica per l'anno 1895*;

L'avvocato Andrea Farnocchia di un suo scritto intitolato: *La Banca unica di emissione e il monopolio del commercio bancario affidato allo Stato*;

Il rettore della regia Università di Pisa del tomo XX degli *Annali delle Università toscane*;

Il presidente del regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze della pubblicazione: *Ricerche citologiche del midollo delle ossa nella difterite*;

Il direttore dell'Ufficio internazionale della pubblicazione a Montevideo dello stampato per titolo: *Apoteosis al gran ciudadano D. Joaquin Suarez*;

I sindaci di Bergamo e Modena degli *Atti dei rispettivi Consigli comunali per l'anno 1895*;

Il ministro della marina dello stampato per titolo: *Leva marittima sui giovani nati nel 1874*;

Il signor avv. G. Vacchelli delle seguenti pubblicazioni;

1. *La responsabilità ministeriale*;
2. *Lo Stato e la coltura*;
3. *L'assistenza pubblica*;

Il signor A. Todaro della Galla di un libro intitolato: *Istituzioni di diritto civile russo*;

L'avvocato Orazio Giuffrida di una monografia col titolo: *Mantenimento e cura degli indigenti inabili al lavoro*;

Il signor Alberto Perroni Paladini di un suo *Progetto di legge sugli zolfi*;

I signori Francesco dott. Friggeri e professore Oreste Pains di un loro opuscolo dal titolo: *Le scuole di arti e mestieri*;

Il signor Cristoforo Manfredi di un suo lavoro storico intitolato: *La spedizione sarda in Crimea nel 1855-56*;

Il senatore Mariotti di un lavoro storico del prof. D. Augusto Vernarecci, per titolo: *Lavinia Feltria Della Rovere, marchesa Del Vasto*;

La direzione degli Uffici amministrativi del Senato degli Stati Uniti d'America, del *Manuale del Senato stesso*;

Il deputato onor. Fani della *Commemorazione in onore di Ruggero Bonghi*;

Il prof. G. Caroselli di alcuni suoi *Sonetti dedicati alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli* nell'occasione delle loro auguste nozze;

Il presidente della Congregazione di carità di Schio di una pubblicazione, ad imitazione del vecchio libro, contenente: *I capitoli e gli ordini per la buona amministrazione dell'Hospitale Baratto dedicata al senatore Alessandro Rossi nell'avvenimento delle sue nozze d'oro*;

La signora Anna vedova Da Bormida della *Commemorazione del generale Vittorio Emanuele Da Bormida fatta dal signor Valentino Chiala*;

Il sindaco di Pesaro della *Raccolta di memorie e documenti stampata nell'inaugurazione del monumento a Terenzio Mamiani*;

Il presidente della Camera del lavoro di Napoli della *Relazione morale-finanziaria 1895-1896*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione della ferrovia del San Gottardo della *Relazione del Consiglio medesimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1895*;

Il sindaco di Napoli della *Relazione per risanamento, fognatura ed. ampliamento della città di Napoli nel 1895*;

Il priore del Magistrato di Misericordia in Genova del *Conto morale per l'esercizio 1895*;

Il cav. Francesco Trombetti di un *Canto poetico dedicato alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli*, in occasione delle loro auguste nozze;

Il preside del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, degli *Atti dell'istituto stesso*, volume VIII, serie IV;

S. E. il ministro della Real Casa d'ordine di S. M. il Re, della pubblicazione sulle *Relazioni della Repubblica veneta col Montenegro*.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Corsi chiede un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Romualdo Bonfadini i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi nella tornata di ieri, prego i signori senatori D'Adda e Lampertico di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Romualdo Bonfadini viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Romualdo Bonfadini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Buonamici Francesco i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi nella tornata di ieri, prego i signori senatori Bonasi Francesco e Dini Ulisse di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Buonamici Francesco viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Buonamici Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore principe Baldassarre Odescalchi, i di cui titoli d'ammissione il Senato ha giudicato validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Chigi e Di Castagneta d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Baldassarre Odescalchi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor principe Baldassarre Odescalchi del prestato giuramento,

lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Galileo Ferraris, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Blaserna e Mariotti d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Galileo Ferraris viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor professor Galileo Ferraris del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nello esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verificaazione dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verificaazione dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il signor relatore senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Per decreti regi 25 ottobre passato, sono stati nominati senatori del Regno, in base all'art. 33 dello Statuto, categoria 21^a, i signori:

Barracco barone Roberto,
De Angeli comm. Ernesto.

La Commissione, verificato il titolo del pagamento per oltre tre anni dell'imposta diretta erariale in misura maggiore a quella voluta dallo Statuto, sopra beni da loro posseduti a titolo di proprietà; e concorrendo nei medesimi, oltre al requisito dell'età, gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, propone, ad unanimità, l'approvazione della loro nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del barone Barracco Roberto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del comm. De Angeli Ernesto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Infortuni sul lavoro ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri venne iniziata la discussione generale.

Do ora facoltà di parlare per fatto personale, al senatore Annoni.

Senatore ANNONI. Ho preso la parola, onorevoli signori senatori, per un fatto personale; assicuro però che sarò brevissimo.

L'onor. senatore Rossi Alessandro nel suo notevole discorso di ieri riassumeva la storia dei vari tentativi fatti per dare al paese le disposizioni legislative che regolassero la materia della assicurazione obbligatoria.

In questa circostanza accennava pure alla Cassa nazionale di assicurazione operaia, ed ebbe a dire che la Cassa era stata fondata, e ora conveniva trovarle il lavoro.

E più innanzi ricordando di non essere stato sentito nè dal Governo, nè dal relatore per il progetto discusso nel 1892, affermava che ispiratori del progetto stesso, e consultori dell'onorevole Auriti, erano stati gli amministratori della Cassa...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non ho detto questo.

Senatore ANNONI... Mi permetta l'onor. Rossi di dirgli che è poco benevolo l'apprezzamento, ed inesatta l'affermazione.

Io ho l'onore di appartenere all'amministrazione di quell'istituto, e devo rilevare l'importanza di queste dichiarazioni.

Comincio dal poco benevolo apprezzamento, e dirò, quasi a fotografia istantanea, dell'origine e dello sviluppo della istituzione, nella speranza di dissipare anche dall'animo dell'onorevole Rossi, giudizi non del tutto favorevoli allo stabilimento che ho l'onore di dirigere.

La Cassa nazionale di assicurazione deve la sua origine all'onor. Domenico Berti in allora ministro di agricoltura, industria e commercio; egli ne progettava l'ordinamento; benemeriti istituti offrirono spontaneamente il fondo di garanzia, ne versarono l'importo nella somma di L. 1,500,000, e rinunziarono a favore dell'azienda in formazione la rendita sul capitale versato, perchè la rendita stessa servisse ad

alleviarci le spese di amministrazione; una legge votata dai due rami del Parlamento riconosceva l'istituzione in ente morale autonomo, e ne affidava la gerenza ad un Consiglio in cui erano rappresentati i vari istituti che concorsero alla sua formazione. - Queste sue origini erano caparra che nessuna idea di lucro avrebbe determinato il suo andamento; che non avrebbe mai fatto pressioni indebite per aumentare il suo lavoro; i suoi amministratori, tutti gratuiti, senza alcun corrispettivo di qualunque natura, si erano prefissi di fare l'apostolato della nuova istituzione colla mitezza delle sue tariffe, colla scrupolosa puntualità nell'adempimento dei propri doveri.

L'apostolato ha dato buoni frutti. Oggi noi contiamo circa 150,000 operai assicurati - credo che questi sieno veri servizi - abbiamo un incasso annuo per premi, ecc., che varia dalle 500 alle 600,000 lire.

Cooperatori utili in questo ramo di apostolato furono i patronati di assicurazione per gli operai. Le due istituzioni, Cassa Nazionale e Patronato, camminarono a pari, ma disgiunte fra di loro, ma assolutamente diverse nei mezzi e nei fini.

La Cassa esercita, se mi è permessa la parola, l'industria delle assicurazioni: i Patronati consigliano le assicurazioni, concorrono spesso volte nel pagamento dei premi, e quello che è più importante, assistono l'operaio cui è accaduta sventura; indagano la causa dell'infortunio, promuovono, ove del caso, le eventuali azioni di responsabilità civile.

L'onorevole Rossi ha forse confuso i due Istituti, quando parlava ieri di consiglieri del Governo nel progetto di legge, di consultori dell'onorevole Auriti nella sua relazione.

Posso assicurare che gli amministratori della Cassa Nazionale possono desiderare una legge, ma si astenero sempre da qualunque meno retto intervento. Per me personalmente ho solo una cosa da dire: Il Senato ricorderà che mi schierai fra gli oppositori dell'onorevole Auriti, che adoprai le meschine mie forze a che il progetto del Governo venisse allora approvato, escludendo gli emendamenti dell'onorevole Auriti, ed il Senato, a grande maggioranza, votava quella legge.

Onorevole Rossi, mi duole non avere il suo nome così distinto fra la clientela dell'Istituto,

ma si assicuri che non si possono pigliare i risultati di infortunio di uno stabilimento, quale è quello che porta il suo nome, ove gli ultimi trovati a difesa della incolumità degli operai sono largamente introdotti.

Per foggiare quei risultati si deve tener conto di tutti i fattori e di tutti i modi, in cui oggi si sviluppa l'industria. Non degli stabilimenti eccezionali bisogna tener conto, bensì della generalità degli stabilimenti. Si deve tener conto di un altro fattore, a cui l'onorevole Rossi ieri forse non ha accennato: si deve tener conto che la Cassa Nazionale assicura anche in parte la responsabilità civile dei padroni, e questa a beneficio degli industriali.

Forse nella discussione successiva potrò riprendere la parola, e portare il mio modesto contingente nel dibattito che ora ci divide.

Chiudo domandando al Senato venia se l'ho intrattenuto di una istituzione a cui dedico col massimo affetto buona parte dell'opera mia. (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Rossi Alessandro per una dichiarazione.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Per non interrompere la discussione, mi riservo di rispondere la prima volta che riprenderò la parola su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Ferraris Luigi.

Senatore FERRARIS LUIGI. Nell'aprire questa discussione l'onor. ministro, interrogato, sosteneva il progetto tale quale fu da lui presentato, e agli emendamenti dell'Ufficio centrale rispondeva che egli sosteneva il progetto quale era venuto dalla Camera elettiva:

Io credo che per il tenore della sua dichiarazione, altrettanto sincera quanto precisa, il ministro abbia voluto soprattutto rendere omaggio al voto dell'altra Camera che aveva approvata la legge sebbene non quale fu da lui presentata. Me ne persuado perchè la relazione del nostro Ufficio centrale conteneva delle osservazioni abbastanza gravi perchè egli dovesse fermarvi la sua attenzione.

L'Ufficio centrale è composto di uomini distinti per competenza giuridica, economica, scientifica e di amministrazione, e quindi le sue parole possono avere quel peso anche nell'animo del Senato che hanno tutte quelle con-

siderazioni che vengono da uomini di quella esimia natura che ho avanti indicato.

E il diligentissimo relatore se ne rese interprete abbastanza efficace, e voi leggendo quella relazione avrete veduto in quali e quanti dubbi avrebbe potuto addentrarsi, qualora non l'avesse rattenuto l'avvertenza di restringere per quanto fosse possibile le deliberazioni del Senato, affinché, ritornando la legge alla Camera elettiva, potesse più facilmente riuscire al suo compimento.

Tuttavolta, per queste medesime considerazioni, mi permetto di insistere sopra qualche considerazione che sottopongo al senno dei miei colleghi, perchè veggano se non sia il caso che emerse dalla stessa relazione dell'Ufficio centrale, di rivedere la legge nelle sue basi e nelle sue varie disposizioni.

Voi avete udito, oltre le dichiarazioni fatte dall'egregio presidente di un benemerito Istituto milanese, due nostri colleghi i quali s'espressero in un modo assolutamente opposto.

Il primo oratore, anima eletta, con cuore di artista, con spirito di poeta e di letterato, si professava soprattutto convinto della necessità dell'approvazione sollecita della legge, nella speranza, egli lo dichiarava ripetutamente, che si potesse fare con questa legge un patto di conciliazione tra il capitale ed il lavoro, e che molti dei turbamenti che potrebbero verificarsi, potrebbero forse da questa legge eliminarsi.

Per contro il secondo oratore, il quale ha una competenza di studi economici, ed una pratica sopra tutte le cose che si riferiscono alle industrie, tale che certamente pochi potrebbero contrastargli un posto eminente fra coloro che attendono alle industrie nazionali, faceva qualche cosa di più, perchè agli studi che aveva fatto su questa materia ed alla pratica oltre semi-secolare congiunge, mi sia permesso d'indicarlo fin d'ora, tutto quello che può allontanare qualunque sentimento che non sia inerente alla giustizia e alla verità. Egli effettivamente può avere una tendenza favorevole a tutto ciò che riguarda l'industria e soprattutto ai capi che vi attendono; esso però dimostrò e dimostra coi suoi atti di beneficenza come nessuno più di lui tiene all'amore, alla stima, e alla buona posizione dei suoi dipendenti.

Io esitai lungamente nel prendere la parola

sopra questa legge per una doppia esperienza, che riguarda, come sempre, leggi proposte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; doppia esperienza che poteva sconsigliarmi dal venire nuovamente esponendo i miei dubbi ai miei colleghi; ma ero mi trovo rinfrancato dal modo stesso delle dichiarazioni del ministro, dalla relazione dell'Ufficio centrale, e dalla discussione ch'ebbe luogo ieri in quest'aula.

E mi trovo tanto più autorizzato a parlare, perchè sebbene io portassi la questione su quel campo che poteva essere di mia competenza, abbenchè questa sia limitata, che tuttavia apparteneva ai miei studi, agli studi giuridici, e così a quelli che uno degli oratori che tenne la parola disse prevalere di troppo in questa legge. Ma se le discussioni giuridiche hanno potuto una volta aver luogo in questo recinto ed occupare menti elette delle quali di una principalmente lamentiamo la perdita, non è tuttavia, per virtù di questi studi giuridici, che questa legge potrebbe riportare il nostro suffragio.

Tornando sui miei ricordi, rammento come a due leggi già anteriormente presentate dallo stesso dicastero e per riguardo alla coltivazione delle miniere e per riguardo al Credito agrario, fossi recisamente contrario, non tanto nella massima che doveva presiedere all'approvazione dei progetti di legge, ma alle sue specialità.

Ebbene, mi ricordo che tra gli articoli che io segnalavo alle vostre censure, chè tali le reputavo, v'era l'articolo 33; e ieri stesso l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio dovette rendermi ragione, dacchè, rispondendo ad interrogazioni che gli vennero fatte, riconosceva le difficoltà che questo medesimo articolo presentava. E perchè si trattava di coordinar quei principî che ostavano coi diritti e trattamento di tutti i privati creditori e debitori che non fossero in rapporto cogli Istituti di Credito fondiario.

Prescindendo da tutto questo, mi sono proposto di discutere questa legge, e vi esporrò le mie osservazioni.

E me ne intesi più che mai rinfrancato dalla discussione che ebbe luogo ieri, e dalle condizioni di fatto che non hanno potuto a meno di fare una grande impressione sull'animo del Senato.

Questa legge si appoggia a due principi, o, meglio, tende a due scopi.

Primo, essenziale, quello della tutela delle persone che ne hanno bisogno, o che si considerano come tali: i semplici operai.

Non discuterò nè sul diritto assoluto di questa tutela, nè sull'applicazione che se ne possa fare, o che se ne sia fatta, nè sulle difficoltà d'ogni specie che sorgono dall'applicazione del principio, e sull'efficacia che da taluno si vorrebbe considerare come principio fondamentale della legislazione che si dice sociale.

Non mi vi addentrerò, perchè ricordo come la legge dell'8 luglio 1883, stabilendo e costituendo una Cassa governativa centrale, per la assicurazione degli infortuni, abbia già fin d'allora indicato quali fossero i doveri e i diritti dello Stato. Me ne persuade tanto più, dopo le considerazioni che vennero esposte dall'egregio collega che rappresenta l'Istituto milanese. Effettivamente sappiamo per la prima volta ed in modo autentico, che quelle assicurazioni, non organizzate secondo la legge dell'8 luglio 1883, ma unicamente per la diligenza e pel credito di cui gode quell'Istituto, abbiano potuto produrre finora effetti abbastanza notevoli.

Però da questa medesima dichiarazione raccolgo che, sebbene quell'Istituto sia un'opera di un ente morale, tuttavia si deve considerare, secondo le notizie che ci fornì l'egregio collega, come piuttosto l'effetto di iniziativa privata; ed io son fra quelli, o signori, che credono doversi limitare al minimo possibile l'ingerenza del Governo in tutto quello che deve farsi mercè l'industria e l'esercizio di attività individuale; ma mi debbo tuttavia inchinare a quello che la legge abbia potuto consacrare fin dal 1883. Però se la legge del 1883 le consacrò approvando la convenzione in quel medesimo anno stata passata tra diversi Istituti dello Stato; l'esecuzione che ebbe quella legge vi dimostra, quanto meno, che all'iniziativa privata si debba lasciarsi più largo campo; l'iniziativa privata sarà quella che potrà supplire senza che il Governo vi prenda ingerenza. Ma, ripeto, conforme anche in questo alla riserva che espose l'Ufficio centrale nei suoi concetti, mi astengo dal voler esaminare la sostanza della convenienza, del diritto, d'intervenire lo Stato negli infortuni degli operai, in alcuna delle industrie. Ciò detto, dichiaro che mi riservo, principal-

mente nella discussione dei singoli articoli, quelle stesse facoltà che l'onorevole oratore che prese per secondo la parola ha creduto di riservarsi per esaminare, cioè, se ed in quanto le singole disposizioni contenute nei vari articoli rispondano a quei concetti che ho testè indicati.

Ma senza venire per ora a parlare di quell'altro principio direttivo della legge, che consiste nell'assicurazione, nel proposito di voler conciliare gl'interessi che si reputano o contrari o divergenti talvolta dei capi operai e degli operai medesimi, credo di potere fin d'ora avvertire che in queste leggi sopra tutto si deve osservare una maggior diligenza nella loro redazione. E la si deve osservare tanto più perchè queste vengono a creare, a carico dei capi delle officine, delle industrie, dei timori e delle speranze che non possono essere combinate completamente colle speranze che si eccitano nell'animo degli operai.

E potrei a questo riguardo ricordare anche un fatto che venne ieri alla luce del Parlamento, cioè che lo Stato medesimo riconosce la difficoltà di venire a queste assicurazioni, dal punto in cui egli stipula, per esempio per gli opifici militari l'esenzione di qualunque responsabilità per parte dello Stato. E ciò contraddicendo al disposto di uno degli articoli che stanno nel progetto che ora si discute.

E mi confermo in questa riserva, perchè come venne ieri già fatto cenno, l'autorità governativa credette di iniziare e di invitare allo incremento di certe industrie colla promessa di volerle esimere da ogni imposta. Il che vi dimostra, o signori, che tutti gli aggravii che vengono a crearsi alle industrie si ripercuotono necessariamente sopra coloro i quali debbono fornire i mezzi, affinchè la pubblica autorità venga a sussidiare o ad avvalorare quei mezzi di assicurazione.

Vengo alla seconda parte, cioè al secondo quesito, circa il modo con cui quella tutela si propone venga esercitata.

Vorrei che in questa parte mi fosse riservato il diritto di concorrere con l'onorevole collega a farvi avvertiti come nei singoli articoli vi siano contraddizioni e pericoli di controversia.

Mi basterà solo l'avvertirvi fin d'ora che l'articolo primo, il quale contiene la determinazione delle industrie le quali sono oggetto

di questa legge, si trova in diversa forma contemplata negli articoli 2, 3, 5, 6, 18 e 25 del disegno di legge.

Qual possa essere il bisogno di coordinare queste diverse disposizioni ve lo ha esposto l'Ufficio centrale e meglio risulterà dalle dichiarazioni che saranno fatte; ma mantenendomi nei limiti della discussione generale, io mi debbo preoccupare di due osservazioni che anzitutto si potrebbero contrapporre.

Il Senato già nel 1892 ebbe ad approvare questa legge, dunque per quale ragione mentre per le vicende parlamentari si dovette il testo cambiare e viene ora avanti al Senato, in seguito all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, per quali ragioni noi ritarderemmo con mutazioni questo beneficio?

E tanto più, quanto al Senato imperocchè questa legge viene rappresentata come una di quelle che favoriscono le classi che si è soliti di dire meno agiate, quasichè per conseguenza il Senato dovesse astenersi da qualunque opposizione che avesse l'apparenza anche di allontanarne il beneficio.

Il Senato, o signori, ha esaminato questa legge nel 1892, gli viene ora nuovamente presentata con delle modificazioni, per quale ragione negargli di nuovamente esaminare quelle mutazioni che sianvi state introdotte?

Certo, quando si trattasse di una legge nuova, non di riformare una legge esistente, allora l'esame non è mai abbastanza sufficiente per essere convinti che in tutte le sue parti e conseguenze risponda a quell'obbietto di utilità generale, che è il principale scopo di tutto il congegno legislativo.

Io non ripeterò, signori, ciò che diceva Tacito: *legibus laboremus*; abbiamo troppe leggi. Ad ogni momento e sopra ogni materia sono introdotte modificazioni. Non v'è legge essenziale, che non abbia percorso la serie di molti testi unici. Il che dimostra come sempre siavi una perfeffibilità successiva, e perciò il diritto nel Senato di esaminare le leggi, e di non cedere a nessuno dei desideri, che gli sono opposti, o dei sentimenti, da cui possa esserne indotta la proposta.

Un egregio nostro collega pubblicò recentemente un libro intorno al socialismo. Non mi spavento di nessuna novità; le novità si debbono a tempo e luogo affrontare; l'evoluzione

così nei sentimenti come nelle leggi si deve pur sempre esaminare. Ma quel nostro collega, con quella fermezza di logica che lo distingue, dipinge i socialismi incoscienti; ed io li dico incoscienti per dottrina, e principalmente per sentimentalità. Potrei dire anche, senza timore di offendere il Senato, che non nè contiene alcuno, vi sono anche dei socialisti per paura.

È inutile dissimularlo, il Senato, che è creduto, deve essere, ed è un elemento moderatore di tutti i moti inconsulti, sarà sempre il primo a segnalare il movimento, con cui si manifesti il bisogno di seguire lo svolgimento di questa evoluzione.

Ma il Senato, precisamente per questo suo dovere e diritto, ha ragione di presentarsi sempre come il principale sindacatore delle leggi, a questo riguardo, a questo fine, che gli sono proposte. Ma allorquando queste leggi possono creare pericoli di turbamento, oppure racchiudono in sè dei semi che l'esperienza solo può determinare quanto siano pericolosi, il Senato ha dovere ed ufficio di esaminare le leggi, senza cadere in quelle timidezze che a me sembrano soverchie.

Queste sono le considerazioni generali; una osservazione particolare io credo potervi fare fin d'ora, e riguarda la forma del progetto; le parole con cui la legge si esprime possono esser quali o l'uso forense o la giurisprudenza hanno adottato; del resto le altre devono esser quali filologicando in buona lingua debbono esser intese.

Il legislatore italiano deve essere vigile custode, affinchè non vengano introdotte nelle leggi delle voci, mutuate o ad un'altra legislazione che troppo frequentemente serve di modello, o che vengono ad alterare non solo la lingua parlata, ma a dare una maggior spinta all'abuso di quelle forme convenzionali che sono tanto dannose nell'applicazione delle leggi.

Questa mia dichiarazione vi parrà quasi di mera forma, ma allorquando saremo alla discussione degli articoli, se non mi verrà meno la vostra attenzione, a malgrado della esperienza fatta nelle due leggi che ho accennate, non abbandonerò completamente l'arena, e farò alcune proposte, che il Senato accoglierà o respingerà, ma che io erederò mio dovere di fare.

Noi abbiamo già deliberato il principio di tu-

tela a cui ho accennato allorquando si faceva la deliberazione di quella che fu legge dell'8 luglio 1883, di quella legge che ho già avuto ripetutamente occasione di menzionare.

Ma se quella fu legge che prometteva, non impegnava per nessun modo le disposizioni che si sarebbero susseguentemente date e le disposizioni quali credetti di accennare in principio del mio discorso. Quella legge dimostra, meglio conferma come invano il legislatore pretenda stabilire disposizioni, quando meglio possono aspettarsi; o almeno essere aiutate anche dall'iniziativa individuale e privata. È questa iniziativa che noi dobbiamo rendere più facile, aprirle per quanto sia possibile i mezzi, non dimenticarsi che la libertà consiste nel togliere gli ostacoli all'esercizio di tutte le attività intellettuali e morali, non già a determinare preventivamente la via che debba, dall'esercizio di queste facoltà naturali, essere percorsa, e massime in materia di attività commerciale, industriale del paese.

Avrò, e con questo chiudo le mie parole, avrò occasione di farvi notare come, preoccupati gli animi di coloro che studiarono questa legge, essi credettero di rivolgere la loro attenzione e le loro disposizioni specialmente all'industria manifatturiera, alle imprese di costruzione.

Eppure l'industria agricola serve come tratto d'unione fra l'attuazione, l'esplicazione delle facoltà individuali, tanto più ora che l'agricoltura si serve essa medesima, per certe operazioni che anticamente erano puramente e semplicemente fatte coll'aratro di Trittolemo, di macchine a vapore. Si deve allontanare qualunque dubbio, qualunque esitazione che si possa per mezzo di successive disposizioni, o per mezzo di interpretazione estensiva della legge che sarete per deliberare, produrre turbamenti negli animi e nella produzione agraria. (*Bene*).

**Proclamazione ed immissione in ufficio
di un nuovo senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato, il signor Giacomo Malvano, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella tornata di ieri, prego i signori senatori Tabarini e Visconti Venosta di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Giacomo Malvano viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Giacomo Malvano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

**Ripresa della discussione del progetto di legge
« Infortuni sul lavoro ».**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sugli « Infortuni sul lavoro ».

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi!

Quando al riprendersi dei nostri lavori vidi all'ordine del giorno la legge che reca il titolo « Infortuni sul lavoro », dissi: questa legge è un infortunio per l'anima mia. Mi trovai lungamente perplesso tra il dire ed il non dire: non volevo fare un discorso, e non potevo tacere per remoti precedenti parlamentari. Alla fine mi decisi a parlare quando il nostro dotto ed eloquente collega, il senatore Massarani usò tra tanti felici argomenti un argomento, che non mi sembrò il più fortunato; ossia che il Senato debba in ogni modo votare questa legge, affinché il tema non resti più come una spola tra le due assemblee che va da un punto all'altro del telaio legislativo, e sia impedito che di nuovo si gridi contro di noi da coloro che ci stimano un corpo conservatore indifferente delle sofferenze degli operai.

Io mi ricordai in quel punto che dieci anni ora sono, fui uno dei più vivaci oratori in codesta illustre assemblea contro la legge degli « Infortuni sul lavoro », e provai soddisfazione che l'onor. Grimaldi non fosse riuscito a fare accogliere quel disegno di legge, che per un solo voto era stato adottato dalla Camera elettiva.

Volgari offese della minoranza della stampa partigiana e poco corretta furono indirizzate a me e non me n'ebbi a male; nei giorni di cattivo tempo certi volatili si fermano con preferenza sulle quercie più alte, e pur troppo per statura sono un bersaglio, che deve servire all'esercizio della letteratura più o meno arrabbiata.

Mi vendicai invece con nobile vendetta, pubblicando un libriccino: *Il Senato e le leggi so-*

ciali. Ebbi pochi ma buoni lettori, simili, come disse il Manzoni, ai versi del Torti. In quel libriccino esposi le mie profonde convinzioni sopra le leggi utili al miglioramento morale, intellettuale ed economico delle classi popolari e narrai con quanta indifferenza e difetto di ponderazione l'uomo politico è giudicato e condannato tra noi.

Ne' giorni, che seguirono l'abbandono della legge da parte dell'onor. Grimaldi, io fui spesso fermato da cortesi e buoni amici, che ricordando l'età prima e pienissima della mia vita parlamentare mi addimandavano: Ma come, tu, che nelle adunanze elettorali, che nei comizi e nelle Commissioni e nella Camera elettiva propugnasti disegni di legge per regolare l'emigrazione, il lavoro dei fanciulli, tu che studiasti il progetto per una Cassa della vecchiaia e l'assicurazione sugli infortuni del lavoro, nonchè la legge sulla libertà degli scioperi, sulla personalità giuridica delle società di mutuo soccorso e via dicendo; come mai, andato dall'un palazzo all'altro, hai così dimenticato i tuoi precedenti? Risposi: no, miei cari; io non tradii le mie convinzioni, e nell'invocare leggi di preveggenza politica e di umanità, che stimo dovere nazionale, andai, credetelo, più innanzi degli altri, più innanzi di coloro, che si fanno i difensori dei conculcati diritti del proletariato, perchè la condizione delle prigioni, gli orrori del carcere preventivo, il miglioramento della legislazione penale, la possibilità di fare indenizzare l'operaio che ha patita un'ingiusta detenzione, il patronato dei liberati dal carcere, tutte le forme della carità sapiente e dell'assistenza sociale furono argomenti da me lungamente ponderati. In Senato mi sentii e mi sento più tranquillo; vivo in un'assemblea, dove la politica è obbiettiva, ove mi raccolsi più serenamente nella vita e negli studi, e come non mi piegai fra voi, così non mi piego qui dentro. Scrisi che il Senato si debba sentire contento di essere discusso, poichè soltanto coloro che non operano non trovano osservazioni. Scrisi: « Bisogna che i senatori si avvezzino al grido, alle impertinenze della piazza, che poi non fa male, e che trattino a dovere alcuni ministri, che con un Senato vigilante o non sarebbero entrati dei consigli della Corona o non vi sarebbero restati con grave danno della patria ».

Citai l'opinione di Ruggiero Bonghi, mente

critica ed acuta, che, allorquando si raccoglieva nella meditazione dello studio e guardava serenamente le cose, suppliva colla potenza dell'ingegno siffattamente sottile, che avrebbe fatto passare un elefante nella cruna di un ago, al difetto di tante svariate cognizioni, poichè, grecista, filosofo, storico non aveva studiato il diritto; ma in breve tempo si appropriava un tesoro di nozioni.

Ebbene, il Bonghi scrisse in una riputata Rivista, sopra la legislazione detta sociale, breve tempo dopo la discussione del Senato: « Le leggi sociali proposte nella sessione ultima sono andate pressochè tutte a male. In gran parte è stata colpa di quelli che le hanno presentate con poco pensiero. È parso piuttosto un disimpegno per parte loro che un proponimento serio che hanno voluto per parer di fare piuttosto che fare. Hanno avuto l'occhio piuttosto a raccogliere una certa aura che al difficile e severo problema che dovevano affrontare. E appunto nei progetti o falliti o incagliati, uno dei tratti più rin crescenti dell'italiano presente e soprattutto del politico italiano è il NON VOLERE STUDIARE ».

Oggi non parlerò per ripetere cose già dette, nè vorrò fare un elaborato discorso, ma esporrò la impossibilità del disegno di legge, talchè, prego i colleghi di stimare le mie parole come la motivazione di una opinione contraria ribadita dagli studi che ho continuati dal 1886 al 1896. Nessuno mi rimproveri che io tacqui quando nel 1892 si discusse quì il disegno a relazione dell'onorevole Auriti, perchè io ero fuori del Regno per ufficio di Stato. E poi dirò la verità; verso l'onorevole Auriti il tacere per me era virtù. Nati entrambi in terre vicine al candore della neve della nostra montagna, andati per vie opposte, per differenti vocazioni, per intenti ed opere diverse, io pensavo a non combattere quell'uomo che tanto sentiva il dovere e che tanto lungamente studiava materie nuovissime; talchè benedico quell'assenza, che mi tolse dal recargli dolore.

Oggi riprendo la libertà del dire nella fiducia di meritare l'attenzione, che il Senato diede al venerando collega Rossi. Tre speciali dimostrazioni io tenterò di fare:

1° Dimostrare l'origine esotica di questa legge, cui segue la impossibilità di mettere

sulle spalle degli Italiani abiti raffazzonati da leggi straniere;

2° Indicare il difetto di ogni criterio fondamentale nel disegno;

3° Accennare ai danni che ne possono sentire quelle stesse classi povere e diseredate, alle quali meglio che la promessa di numerosi regolamenti, si dovrebbe dare l'asilo d'infanzia, una seria assistenza giudiziaria, la carità educatrice e tante altre opere che come il collega Rossi, eroe del lavoro, poté offrire in grande copia, altri pur fecero con la modestia dei risultati, ma col sacrificio di se stessi e l'iniziativa del cuore. (*Bene*).

Quanto all'origine della legge debbo ricordare, o colleghi, gli albori del nostro risorgimento, le leggi e le tradizioni che debbono essere potenti in questo Senato, che deve rappresentare il senno che matura con gli anni.

Risorgemmo, per miracoli di avvenimenti instaurando l'unità italiana sopra la caduta dei Governi assoluti, dei quali alcuni erano stati paterni, e lasciavano floride orme di civile amministrazione, e cito ad esempio la Toscana, vero giardino d'Italia, che qui è rappresentata dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Altri Governi invece avevano lasciate le vestigia del dominio della feudalità, avviliti ed umiliazioni.

Nel nostro nazionale rinnovamento era cosa naturale che sopra le tradizioni del conte di Cavour, che aveva introdotto nella legislazione subalpina il principio del libero scambio, i sapienti legislatori dell'Italia nuova si fossero lasciati guidare da quel sentimento, che muove ogni popolo redento, quello di distruggere, o di ridurre l'azione dello Stato, sotto questa corrente di opinioni, molteplici leggi inneggiarono al principio di libertà: ad esempio quella che abolì il libretto degli operai, la legge contro l'usura, l'abolizione dell'arresto personale per debiti, l'abolizione della manomorta, che aveva infeudata al clero gran parte del territorio nazionale, l'abolizione dei maioraschi delle primogeniture, dei fidecommessi, che fecero scemare le grandi fortune e resero le terre libere alienabili per far migliorare la produzione e accrescere le derrate alimentari.

Ma per rimanere nel mio tema citerò una legge, di cui vorrà fare tesoro l'onor. Rossi

per l'aumento de' suoi studi: vo' parlare della legge del 29 maggio 1864; legge studiata dal dottissimo Manna, e presentata alla sanzione regia dal ministro Pepoli, la quale abolì le corporazioni operaie tuttora viventi in Italia.

Le corporazioni d'arti e mestieri esistettero dalla più remota antichità. Vi furono corporazioni di operai nell'antica Roma ed in Grecia e nelle Gallie, come nella Germania e in Inghilterra sino ne' tempi di mezzo. L'Italia nelle sue città marinare ebbe a dovizia delle istituzioni che spiegano in parte la risurrezione dei Comuni.

Io non vo' affannare il Senato, più sapiente di me, indicando le specie svariate di simili corporazioni.

I legislatori, sopra gl'insegnamenti degli economisti del tempo, in nome della libertà del lavoro e delle industrie, abolirono quelle corporazioni che erano state le fattrici de' suoi doviziosi commerci.

Questa abolizione segna un punto di divergenza fra le condizioni di altre genti e quelle del nostro paese.

In Germania, dove la feudalità ancora ridotta sussiste, e in altri paesi, ove vi sono privilegi e differenze di classi, e avanzi delle corporazioni d'arti e mestieri, tenace è lo spirito dell'associazione operaia, onde nello antagonismo di classi ciascuno può intendere l'ufficio che si arroga Cesare, erede dell'Impero romano, di farsi il protettore delle plebi contro la feudalità armata e dominante negli ordini dello Stato.

Prendo le mosse dal momento in cui alcuni uomini di governo incominciarono a guardare alle legislazioni sociali.

Nell'anno 1870 nel quale sembrò pienamente affermato il primato della razza germanica sopra la latina, moltissimi lodatori delle cose tedesche vollero studiare le istituzioni dell'impero restituito.

Alcuni ministri spedirono giovani a studiare in Germania; altri giovani partirono dalle loro case, ardenti di zelo operoso per fare qualche cosa efficace e salutare per la patria, poichè loro non era dato di correre sotto le bandiere della nazione per combattere battaglie del riscatto italico. Tornarono dopo breve dimora da Berlino e da altre Università tedesche recando le dottrine del *socialismo della cattedra*, le idee

economiche della Germania, desunte dalla evoluzione politica, economica e intellettuale di quelle genti. Fecero opera utilissima, perchè gli studi moderni hanno bisogno del metodo comparato.

Di tempo in tempo i buoni studi furono vinti dagli eccessi del socialismo e il metodo degli studi si è pienamente materializzato con l'esagerazione della sociologia, per la quale l'uomo è senza dubbio un animale legato da rapporti di discendenza e di affinità ad altri animali senza privilegio di origine e di struttura elementare, essendo il suo organismo un caso particolare della fisiologia generale, e dall'altro fatto che la prima sua azione fu semplicemente naturale e spinta dal bisogno economico insegnarono bugiardi profeti un ricorso alla barbarie, al comunismo, contro il quale occorrono leggi di socialismo di Stato, se non peggio.

Codesti eccessi li stimo passeggeri, al certo finiranno; forse sopravviverà la frase di moda; invece di parlarsi di divisione di lavori si dirà *specificazione di funzioni* e la scienza politica prenderà dalla biologia e dalla fisiologia analogie non nuove.

Aristotile per educare le menti all'ordine e alla disciplina dello Stato adduceva la similitudine della nave; oggi si prendono similitudini del cuore e delle altre membra del corpo; mai codeste simiglianze sono molto antiche; basta ricordare l'apologo di Menenio Agrippa quando vi fu qui in Roma secessione della plebe contro i patrizi.

Senza aver paura delle novità scientifiche, contro le quali troppo si accese il collega Rossi, è indispensabile che si abbia un Governo che studi profondamente i mali sociali, che al modo inglese proceda, e che conforti il nostro lavoro di disegni di leggi, leggi compilate allo studio del diritto comparato, corredato di dati statistici che qui sono difettivi, tantochè l'onor. collega Lampertico ne muove un flebile lamento nell'esordio della sua relazione, e che sieno corrispondenti all'ambiente storico e giuridico del nostro paese.

Quando non si presentano leggi ben ponderate non basta il titolo a farle passare e non si deve sentir meraviglia che malgrado un gran lavoro di disegni proposti, la presente legge pericoli di cadere come le altre delle quali ieri fece la enumerazione l'onor. Rossi. Egli ricordò

quello che si era tentato dall'Inghilterra, l'opera legislativa della Germania, della Svizzera e dall'Ungheria; io potrei fornire notizie intorno le ordinanze sopra gl'infortuni del lavoro pubblicate in Maurizio, l'antica isola di Francia dal 1815 colonia inglese nell'Oceano indiano.

Messa da parte l'Inghilterra, che nella XV^a legislatura del Regno della regina Vittoria non discusse il progetto sopra la responsabilità dei padroni, perchè la questione irlandese assorbì il maggior tempo di quella legislatura dentro tutte siffatte leggi indicate vi ha un obbietto determinato e un concetto direttivo o principio fondamentale.

L'industrialismo è in dette regioni prepotentemente sviluppato; di fronte all'immensa applicazione delle macchine e delle forze motrici si ebbero dolorose statistiche di danni tali che o distruggono l'uomo, istromento di lavoro, o ne corrompono l'organismo per certi preparati chimici, attrezzi e materie coloranti usati per le industrie.

Quindi Inglesi, Tedeschi, Belgi, Ungheresi pensarono unicamente ad una legge di responsabilità per gl'infortuni del lavoro nascenti dall'azione delle macchine che possa danneggiare la vita o la salute. Noi che viviamo in un paese essenzialmente agricolo, in un paese dove, come ricordava ieri l'onor. collega Rossi, le risaie, le paludi recano danno alla salute e guastano la razza umana e potrei invocare la testimonianza de' venerandi generali, che seggono in quest'assemblea, affinchè non iscordino le dolorose statistiche della leva militare per far noti i morbi e le fisiche inferiorità, trovammo subito un obbietto amplissimo, smisurato.

Pensammo di dare riparo, con la legge, la quale limitò il lavoro dei fanciulli. Il Senato coordinò l'età di nove anni con quella della istruzione obbligatoria. Questo precetto d'umanità, di dovere, di possibile ricostituzione della razza italiana, diventò inefficace per l'impotenza del Governo a fare applicare la legge. Debbo discorrere de' fanciulli deformati nelle solfature. Senza darci un pensiero al mondo per il malo esempio, che adducono le leggi non osservate, si volle subito l'assicurazione, la legge sopra gl'infortuni.

E subito si schierarono in lotta due principî: quello che prima si presentò in Germania, del

vincolo contrattuale; l'altro inventato più tardi: del *rischio industriale*.

Moltissimi in nome della libertà negarono di potersi applicare al vincolo contrattuale la responsabilità de' committenti, sostenendo che chi si obbliga ad un servizio che minaccia pericoli dev'essere attento.

A torto l'onor. Rossi fece una questione di libertà industriale e contrattuale dimenticando il suo ostinato protezionismo, perchè quando il padrone fornisce gli ordigni, il locale, se il danno dipese dalla imprevedgenza di lui, dalla imperfezione delle macchine, anche per diritto comune deve l'indennità.

Ma perchè si diceva che gli operai sono poveri, che non hanno modo di difendersi, che la ragione l'ha sempre il più ricco e il più forte, si volle comandare l'assicurazione e invertire l'onere della prova, come fece bandire l'onor. Berti, e contro tale parolaccia (*Ilarità*) il presidente Miraglia seniore propose l'altra della *presunzione juris* sulle dottrine dell'Engel e del prof. Dernburg, che nel congresso degli economisti, adunato in Magonza, sostennero che *gl' infortuni dovessero considerarsi* come pesi inevitabili all'industria e come una parte dei rischi inevitabili all'industria, salvo poi al padrone di provare la negligenza dell'operaio.

In Roma era allora la febbre della speculazione edilizia, e si volle applicare la norma anche alle fabbriche, come se quella mala opera dovesse durare in sempiterno (*Bene*).

Queste ampliamenti fuori il campo degli operai e delle forze motrici erano ingiustizie, perchè i rischi dei mestieri sono sempre possibili. Anche le vostre cameriere, preparandovi una tazza di caffè, possono essere vittime dello scoppio delle caffettiere. Il cocchiere può cadere di carrozza, il cuoco ricevere danno nell'apparecchio del desinare. Il Senato volle il rispetto del diritto comune.

Io fui avversario della legge Grimaldi, ma non avversario di una saggia legge sopra gli infortuni, se ben preparata e discussa.

Più tardi si volle legge più ampia e generale e contro il diritto comparato degli stranieri non si pensò più ad una legge della responsabilità dei padroni, ma si bandì la promessa di una legge più o meno generale sopra gl'infortuni del lavoro. Non si pensò di ridurre il disegno ai danni delle macchine e di estenderlo alle

ferite, alle morti e alle malattie, e si usarono frasi elastiche quali queste imprese o *industrie di loro natura pericolose*. Si pensò di proteggere soltanto la integrità *personale* o *la vita*, e sola cagione fu detta *la causa violenta*.

Il lavoro nelle costruzioni edilizie, che saranno urbane o rustiche, dev'essere assicurato se gli operai sieno più di dieci. Avete preveduti gli effetti di questi limiti? Un nostro collega, che potrebbe trovarsi molto a me vicino, pietoso per gli umili, sentì vergogna di un appaltatore di costruzioni edilizie, che costringeva al lavoro gli operai un'ora prima di giorno, e che li rimandava all'avemaria. Licenziò l'appaltatore e fece lavorare gli operai sotto la direzione di un loro anziano, chiamandoli ad un'ora dopo giorno fino ad un'ora prima dell'avemaria, aumentò loro la mercede di tre soldi al giorno: pensando che il sentimento religioso, il quale si esplica, sotto la forma pagana, nelle forme pompose de' riti pagano-cattolici che gli umili amori, il necessario riposo, un po' di tempo pei agresti convegni fossero un dovere di umanità. Malgrado questi benefici ed amorosi sensi, il sorvegliante ironicamente diceva sovente alla piccola brigata di operai e di operaie *pronti, compagni; lavoriamo per il Governo* che nel corretto gergo significa, facciamo o poco o niente (*Si ride*). Detto proprietario, che conosco intimamente (*Si ride*), seppe che gli operai i quali avevano ottenuto l'aumento della mercede l'andarono versare nelle mani dell'appaltatore licenziato che vergognosamente accettò. Quando al lunedì gli operai furono rimproverati, risposero: *signore, perdonate; voi dopo che avrete terminato la fabbrica ci licenzierete; invece il capo ci fa lavorare tutto l'anno* (*Sensazione*).

Vegga il liberista che non sono i principi di libera concorrenza possibili ove batte il triste bisogno, *la fame*, mentre purtroppo è verità che i problemi sono difficili e che *a priori* mal si provvede alle pubbliche miserie ne si fa migliore la sorte degli infelici, variando il numero da otto a cinque o a dieci. Non temete che alcune sanzioni non ponderate finirebbero per far sospendere i pochi lavori in corso e per far licenziare molti operai male pagati, ma pur rassegnati al lavoro? (*Bene*). Mi permetta il Senato di ricordare che, se male non mi appongo, il solo granducato di Baden ha una

legge per l'assicurazione agricola e forestale, ma ora anche in quello Stato si dovettero modificare i principî della legge dell'impero con le leggi...

Se il legislatore volle comprendere le costruzioni edilizie e le imprese o industrie *in genere pericolose*, perchè non dire pericolosi i lavori sotto la canicola abruzzese in terre di malaria. Gli Abruzzesi di origine quando io penso che mi ricordano le umili e forti genti della natale regione nutrono delle loro ossa i latifondi dell'Agro romano; e se nell'Agro romano esiste il miasma palustre, è lecito fare una legge la quale secondo l'onore. Massarani dovrebbe essere la provvidenza di tutti, è limitata invece soltanto ai danni che derivano *da una causa violenta*? Non sono protetti tanti tipografi che negli acidi del piombo trovino elementi che loro guastano la salute, non le infelici fanciulle, che contraggono morbi nelle manifatture dei tabacchi?

Hò potuto di recente studiare la legge ungherese del 21 maggio 1889, sul loco, conoscere le sanzioni. Essa ha obbietto preciso: perchè comprende gli accidenti, che avvengono negli stabilimenti a forza motrice: le *cadute*, *gl'incendi*, *gli scoppi di gas*, *i pulviscoli*, *i danni cagionati da apparecchi dalle ruote dentate volanti*, *dalle seghe*, ecc. Sanziona misure preventive ed ispezioni dell'alto della installazione degli opifici; ordinò due specie di ispettori: quelli di sorveglianza e gli altri, che hanno attribuzioni di ordine industriale, e possono visitare gli stabilimenti ove si fa uso di *motori per forza elementare* o *quelli ove lavorano almeno venti operai*.

Gl'ispettori debbono avere idoneità universitaria o dichiarata dal Policlinico; vi è l'ammenda non maggiore di cento fiorini per la negligenza delle prescrizioni preventive comuni per la responsabilità nascente dell'infortunio.

Io non vo' qualificare questa legge. Non prenderò a prestito le pungenti frasi usate perchè io le userei con un accento più forte. La Svizzera ai 9 giugno 1893 fece domanda al Consiglio federale per avere un rapporto al fine di sapere se l'art. 34 del Codice federale delle obbligazioni concernenti il principio dei danni e interessi possa essere introdotto nella legge federale. 1° luglio 1875, sopra la responsabilità delle imprese di strade ferrate e battelli a va-

pore in caso di accidenti, che adduca morte o lesioni personali.

Col disegno di legge noi dilatiamo i fini ai quali tendono gli altri legislatori, perchè tutti hanno pensato esclusivamente all'*industrialismo*, *alla forza motrice*, *alle macchine*, e noi vogliamo abbracciare tante altre cose. Quali studi fuori della traslazione e dell'ampliamento di articoli di leggi straniera voi faceste per fare opera seria e possibile?

E vado innanzi: il disegno di legge non accetta più il vieto espediente della *inversione dell'onere della prova*; adunque a qualche cosa l'opposizione fu buona. Accetta forse il rischio professionale indicato da altri fautori?

Non è detto; ma pare che abbia voluto comprendere il vincolo contrattuale e il detto rischio. È cosa certa, o signori, nessun principio di diritto è scritto nella legge che sanziona un moto continuo di regolamenti, che furono, sono e saranno il tormento del popolo italiano, tanto è ciò vero che io chiesi ieri all'onorevole Lampertico: Almeno voi signori commissari che siete gli eletti del Senato, che avete la fiducia de' pochi che frequentano gli Uffici, raccomandateci delle leggi che possano essere giustificate dinanzi alla nazione e agli stranieri. E dico *agli stranieri*, perchè questo obbietto degli infortuni sul lavoro accese una gara continua tra i legislatori, che bramano raccogliere i frutti dell'esperienza e della dottrina giuridica degli altri paesi.

Fate almeno che io possa capire questa legge. Quale ne è l'obbietto? Quale il principio direttivo?

L'onorevole Lampertico ve lo dirà, se questa scoperta l'ha fatta da ieri sera a stamattina.

Solamente in qualche articolo vi sono parole più o meno elastiche, che possono significare limitazioni. Nell'articolo primo si dice: *macchine mosse da agenti inanimati*, quindi le stamperie a torchio saranno escluse? Si usa l'espressione *in genere imprese o industrie pericolose*. Forse l'*o* disgiuntivo è un errore. Nell'art. 8, si parla di *danni provenienti da infortunio che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro*. Quindi è da supporre che un caso di avvelenamento per l'uso di alcuni preparati seguito da infermità non entri nella legge. Se questo è il pensiero del legislatore potrà avvenire che in uno stesso opificio un operaio preso

dall'ingranaggio di una ruota sia fatto indenne, che un operaio che caga da una fabbrica sia egualmente trattato.

E chi ben pensa dirà che l'azione tossica è fatale, mentre che l'esser preso dal moto di una ruota dipende spesso da negligenza.

Codeste indecisioni e-contraddizioni non sono degne dentro leggi che vogliono esser chiare.

I regolamenti contemplati nella legge sono delegazione di potestà legislativa, confessione deplorabile di non saper fare quel che è dovere del Parlamento.

Noi conosciamo e rispettiamo la divisione dei poteri, cardine del Governo rappresentativo. Il Governo ha la potestà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi in questi limiti: i regolamenti non debbono modificare le leggi e dispensarne l'osservanza; altrimenti il potere esecutivo si fa legislatore, poichè corregge ed abroga le leggi con regolamenti. Solamente la legge posteriore abroga l'antecedente.

Cento e cento volte deplorai gli abusi regolamentari e le frequenti delegazioni del potere legislativo. Voi conoscete a quali abusi si giunse; perfino a mettere le imposte per decreto reale!

Nell'ultimo articolo del disegno, che è il 28, sta scritto:

« Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato ».

È questa la clausola costituzionale, salvo il costume di comandare il voto del Consiglio di Stato.

Ma tornando al primo articolo della legge, lo vedrete esser simile al cavallo troiano, che invece di guerrieri, dà fuori regolamenti (*Illarità*), che si distinguono in *regolamenti preventivi*, eppoi, mi permetta il dirlo il collega Lampertico, si aggiunge una specie di regolamento che si potrebbe dire di *fa bisogno* (*Siride*).

Il senatore Lampertico, per frenare tanto moto accelerato e prodigalità di regolamenti, propone un emendamento innocente e docile come il suo sorriso, come la sua coscienza, volendo che si dica all'articolo 2 che i regolamenti saranno formulati *di mano in mano che ne sarà riconosciuto il bisogno*.

Suppone adunque l'Ufficio che il nostro Governo faccia regolamenti superflui o che si voglia fare senza bisogno?

E chi è il ministro che merita tanta fiducia e che deve assumere la responsabilità di detti regolamenti? In principio era Berti, poi venne Grimaldi, quindi Miceli, poi Barazzuoli, ed ora siede al seggio di ministro il mio amico Guicciardini, a cui auguro la fortuna di vedere emendata e accolta questa legge è chiusa la discussione infelice di un obbietto che andava altrimenti preparato.

E qui mi fermo per svolgere alcune considerazioni sull'azione di tanti regolamenti venturi. Voi conoscete, signori colleghi, le statistiche del nostro analfabetismo; noi, triste vergogna, abbiamo la media del 51 o 52 per cento di analfabeti. È fatale la necessità di comandare che l'ignoranza della legge non scusa, e che non si ammette; ma abbiamo il diritto di comandare la medesima severa fatalità per tanti regolamenti, che gli stessi legislatori spesso non conoscono e che vanno pubblicati senza motivazione e chiarimenti, e che spesso sono male scritti e contraddittori?

Condanneremo il nostro popolo, gli operai a studiare i regolamenti *preventivi*, i regolamenti *complementari*, man mano che saranno pubblicati e che avranno forza di legge? Che sorte è fatta a questo povero popolo, che pure *ci crede ancora*? Costretto a vivere lavorando dalla mattina alla sera, come saprà il suo diritto, i suoi doveri? Cercherà i consulenti, gli avvocati de' villaggi, chè solamente a pochi sarà dato consultare voi grandi giureconsulti che avete seggio in quest'aula. Saranno spesso consulenti benanche i modesti operai della parola e forse peggio...

Voce: Paglietta.

Senatore PIERANTONI. ... non volevo dire paglietta, ma i bugiardi tribuni: *Paglietta* non è un'offesa, è parola di celia sorta per un episodio storico. Quando il cardinale Altan fu nominato vicerè di Napoli, nella solennità del ricevimento vide tra tanti ordini gli avvocati con le loro toghe, che in quel tempo portavano cappelli, specie di pagliette. Il cardinale che male usava la lingua italiana volendo sapere chi fossero gli uomini nascosti in quel costume disse: *Chi sono quei paglietti*? Gli stessi avvocati celiando narrarono l'episodio e nell'uso rimase il nome di *paglietta*. Se qualcuno mi dicesse che sono una paglietta non mi offenderei.

Ma lasciatemi, egregi colleghi, riprendere il

grave argomento. La legge che promette numerosi regolamenti *preventivi e complementari* delega persino la potestà punitiva, perchè all'articolo 1^o riconosce l'impero del Codice penale *quando disposizioni speciali non stabiliscono penalità ai contravventori*. Chi sarà il ministro che farà i regolamenti? Si prenderanno le leggi straniere e pochi impiegati saranno i legislatori?

L'onor. sig. ministro deve difendere il suo dicastero, ma in materia di regolamenti e d'ispezioni il Ministero d'agricoltura e commercio dimostrò di non aver l'occhio di lince, nè di essere felice. (*Bene*). Io quindi non capisco come si debba abdicare il potere legislativo in mano al Governo. Vi è un pericolo per la patria? Vi è un caso urgente perchè ciò si faccia?

Questa legge che non afferma, nè svolge alcun principio, che rimette al futuro l'applicazione delle cautele di prevenzione e di repressione che non ha obbietto definito, è qualche cosa che offende seriamente la divisione dei poteri e il nostro dovere.

Io che votai contro al disegno del 1886 voterò contro nel 1896. Volesse Iddio che potessi impegnarmi di vivere ancora dieci anni, chè nel secolo futuro, forse potrei sostenere e votare una legge concreta.

Passo alla parte giurisdizionale. Le leggi recano un titolo, che dovrebbe precisarne l'obbietto. Spesso accade che con brevi parole tocchiamo alle fondamenta dello Stato, travisando ordinamenti davvero intangibili.

L'articolo 12 del disegno dichiara competente nelle controversie sopra l'indennità giornaliera *i probiviri*, e in mancanza il pretore. Dichiara poi competenti gli stessi *probiviri* e in mancanza il presidente del tribunale per le controversie relative al n. 2 dell'articolo 10, ossia al caso *d'inabilità permanente assoluta*.

L'onor. Zanardelli fece abolire i tribunali di commercio e poi si crearono i *probiviri*. Nella legge si crea la giurisdizione suppletiva, perchè la magistratura l'ho detto, supplirà i *probiviri*.

Facciamo opera buona noi a creare giurisdizioni di ceti? Permettetemi di riferire l'opera legislativa del Belgio ch'ebbe le sue sinistre giornate. La legge 25 marzo 1891, aveva i tribunali d'arti e mestieri, ch'erano del pari competenti per gl'infortuni cagionati nelle imprese

di trasporto repute commerciali come le strade ferrate *dependenti da compagnie*.

Il Governo esercita un certo numero di ferrovie per conto dello Stato. Per la responsabilità degli infortuni non è derogato al diritto comune. Per questa ragione il Governo pensò di attribuire tutte le questioni alla giurisdizione comune. La Camera adottò il disegno all'unanimità; ma il Senato lasciò giudicare ai tribunali le questioni di lesione personale e di malattia, e ordinò la procedura sommaria senza la conciliazione preliminare. Noi invece andiamo continuamente distruggendo l'unità della giurisdizione.

Al pretore, a questo cireneo dell'amministrazione, la legge darebbe nuova giurisdizione, e ausiliare perchè supplirebbe i *probiviri*. Pensate voi, signori colleghi, a ciò che sarà il potere giudiziario tra pochi anni?

Pochi vogliono tenere ufficio di magistrato in Italia; si presentano ai concorsi solamente coloro, che non trovano da far meglio e che non vincono la lotta per l'esistenza. Le preparazioni sono meschine, e la confusione degli studi si riproduce nell'azione degli esami. Giorni sono vennero per gli esami di uditori trecento giovani; sapete che cosa domandarono a tali sventurati? Scrivete delle attinenze del diritto costituzionale col diritto amministrativo e colla scienza dell'amministrazione (*Sensazione*). Io vorrei che dovessero rispondere a questo tema gli stessi presidenti di Cassazione. Li vedrei perplessi.

Meglio sarebbe che fossero interrogati sulla legge positiva, sulla colpa minima, equiparata al caso fortuito, sulla colpa lieve e grave per la legge *Aquila*; io vorrei che sapessero scrivere con esattezza sopra l'ordinamento dello Stato e le leggi positive. Egli è che siamo in un'epoca in cui il parere si è sostituito all'essere e la smania di addivenire ad ogni sentimento di rispetto; perfino la scienza è diventata per molti una speculazione.

Con comandare al presidente del tribunale di sostituirsi ai *probiviri* in un caso speciale si deroga al principio della collegiabilità delle magistrature. Arduo è il tema del magistrato unico, e va seriamente discusso. Stuart Mill scrive nel *Governo rappresentativo*, che le Camere legislative debbono essere due, perchè fu una

istituzione della sapienza romana antica, che aboliti i re si vollero i due consoli.

I pretori, i presidenti sono idonei? Sono preparati a giudicare di cose tanto nuove? Avranno tempo di studiare i regolamenti? Io non lo so.

Intanto mentre non diamo maggiore autorità e non migliore remunerazione ai magistrati, ogni legge aumenta il fardello dei loro uffici superiori alla forza dei loro cervelli (*Bene*).

Io, signori colleghi, no, non sono avversario di una seria legge sopra gli infortuni del lavoro; ma sarò sempre sostenitore di quelle sole leggi che appongano la mia coscienza, e sarò diligente nell'esercizio del mio dovere.

Vivo in un'epoca, in cui l'impopolarità prepara la popolarità; non imito coloro che si raccolgono nel manto dello stoico, ma so vivere nel silenzio degli studi che sono la mia vita per sapere la ragione delle cose. Dirò sempre: feci il mio dovere e lo farò fino all'ultimo. Dichiaro pubblicamente che questa legge, così com'è, non è da discutersi e che non emendata e rifatta avrà il mio voto contrario. (*Benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. L'onorevole senatore Ferraris ha fatto un importante discorso con osservazioni che più che riguardare l'essenza della legge, riguardavano alcune modificazioni che egli crede opportuno introdurre, e ad alcune particolari disposizioni di essa.

L'onor. Pierantoni, lo ha dichiarato egli stesso, non ha fatto che una dissertazione ampliativa in molte parti del discorso, che ieri udimmo recitare dall'onor. collega Rossi.

Il Senato ieri prestò, come era dovere, grandissima attenzione al discorso del nostro collega, perchè nessuno ha più diritto, ed aggiungo dovere di parlare di questo argomento, del nostro collega Rossi, il quale non solo è il principe degli industriali italiani, ma nella industria ha portato sempre un alto sentimento umano; e come industriale e come senatore, a servizio delle sue idee arreca una gran copia di dottrina, ispirata ad alti concetti dell'economia pubblica.

Il suo discorso poi, come sempre gli accade, aveva molti e singolari pregi intrinseci; molti dati statistici, confronti di legislazioni stra-

niere, esposti con quella sua forma incisiva colla quale sa rivestire l'originalità de' suoi concetti in ogni materia, ma specialmente in questa che profondamente conosce.

Tutti capirono ieri perchè l'onor. Rossi pronunciasse quel così importante discorso; ma nessuna palese ragione vi è per cui dovessi pigliare io la parola. Debbo quindi dire che anche in questa occasione sono mosso a parlare, come altra volta, da un profondo sentimento morale che dura in me da ormai venti anni.

Io ogni giorno vado, per ragioni di ufficio, a un palazzo, il quale quando si costruiva presentava evidente pericolo nelle impalcature a giorno, che parevano preparate apposta perchè gli operai precipitassero; e più di cento sono le vittime, le quali perirono nella costruzione di quel grande edificio.

Credetemi, vi sono dei giorni in cui mi pare che quell'edificio sorga sopra una ecatombe di cadaveri. Io non so, anzi non credo che alcuno soffrisse nè nella persona, nè negli averi per rispondere di quelle disgrazie che allora in tanto numero avvennero; e mi persuasi quindi che il diritto comune, sia penale che civile, fosse insufficiente per provvedere ad una così triste e deplorabile condizione di cose. Ecco la ragione che non è nè aritmetica, nè materiale, come diceva l'onor. Rossi, bensì morale, che mi muove anche oggi a prendere la parola.

Se tutti gli stabilimenti industriali fossero condotti con quell'alto senno e con quel sentimento umano e civile col quale l'onor. Rossi sempre condusse la sua industria che onora l'Italia, ed è uno dei coefficienti dell'economia italiana, non ci sarebbe bisogno di leggi; ma se si dovesse sempre confidare nella virtù degli uomini, che bisogno ci sarebbe di fare leggi preventive o repressive? Si fanno appunto le leggi perchè l'esperienza di tutti i secoli e di tutti i paesi ha dimostrato, che non si può far sempre e in tutto a fidanza col senno e con la virtù degli uomini.

Non è mai facile seguire i discorsi dell'onorevole Rossi, i quali, lo dico senza alcun pensiero di biasimo o di critica, hanno una forma logica ed espositiva al tutto originale. Sono sbalzi; sono concetti suoi propri; vi sono dei punti, in cui mal si determina dove finisca la verità di ciò che afferma, e dove cominci lo

ccesso e il paradosso, con certi argomenti che vengono fuori inaspettati.

Per esempio, io non capii e non capisco qual relazione abbia il doloroso fenomeno della emigrazione, sulla quale ci intrattenne, col progetto di legge, che stiamo discutendo.

Io non seguirò adunque il suo discorso: tuttavia mi sia concesso di accennare ad alcune sue affermazioni, che oserei dire eccessive, ed anche ad alcune contraddizioni; però senza alcuna idea di censura, perchè io, udendolo ieri, ho provato per lui una grande ammirazione.

Anche questa volta egli se l'è presa cogli economisti liberali, che chiama liberisti, nella stessa guisa che i gesuiti li chiamavano libertini (*Ilarità*). Ora io affermo che egli, forse per la prima volta, ha parlato come parlerebbe uno di essi, e dei più spinti.

La sua tesi in sostanza si traduce in quel *lasciar fare e lasciar passare*, che è appunto la teoria di quei liberali o liberisti che egli ieri volle condannare.

Io non sono entusiasta di quelle dottrine; anzi se vuole dirò, che quella economia che si chiama ortodossa, quando senza cuore guarda alla produzione della ricchezza senza preoccuparsi della sua distribuzione, senza preoccuparsi della influenza che l'industria esercita sul benessere sociale, io la detesto; e più volte ho respinto da me libri di economia che si occupavano di ricchezza e di produzione, senza preoccuparsi punto dell'ambiente in cui si svolgono, senza preoccuparsi dei mezzi coi quali si suscitano, e del benessere sociale (*Bene*).

Egli era ieri così attratto dalla sua tesi che per avvalorarla venne fuori con alcune dimostrazioni aritmetiche, una delle quali da prima mi fece grandissima impressione; ma poi mi è parso che egli cadesse in modo proprio luminoso in un difetto rimproverato da lui ad altri, cioè abusasse delle cifre della statistica, per contrapporre a coloro che professano principi e idee contrarie alle sue, e sono favorevoli al presente progetto di legge.

Parlando della Germania e delle prove fatte dalle Casse di assicurazione disse che in una spesa annua di 78 milioni il 40 per cento andava per spese di amministrazione.

A me parve una cifra enorme, e prestai ben bene l'orecchio, quando venne a scandire, come si suol dire, questa cifra. Egli disse che

54 milioni erano andati per sussidi e 12 milioni al fondo di riserva. Questi 12 milioni del fondo di riserva li univa alle spese reali di amministrazione e così trovava il 40 per cento di queste spese.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sono uscite dalle Casse, ma per altro scopo.

Senatore FINALI. Saranno uscite da dove vuole, e serviranno per quel che vuole; dico solo che il portare fra le spese d'amministrazione 12 milioni di fondo di riserva, è un concetto che non credo che da alcun ragioniere od amministratore gli sia facilmente ammesso.

Di più mise innanzi alcune cifre per il progressivo aumento che si verifica in Germania nei casi d'infortunio, distinguendo fra gli infortuni gravi e gravissimi, e gli infortuni di conseguenze medie e quelli che portano piccole conseguenze; e pare che volesse argomentarne che in quei disgraziati che reclamano il risarcimento dei danni sofferti, nella loro persona si manifesti una ingorda voglia di ottenere dei risarcimenti non dovuti.

Questo giudizio, me lo perdoni, mi sembra crudele.

È naturale, è nell'andamento delle cose, che quando sorge un diritto nuovo, prima che entri nella coscienza di quelli a cui il diritto giova, ci vuole del tempo.

Per esempio, io appartengo ad un collegio al quale sono state successivamente allargate le competenze giudiziarie; si capisce di che collegio voglio parlare. Sono state successivamente date le competenze sui conti provinciali, quelle sulle pensioni dei maestri elementari, sulla contabilità delle Opere pie.

Ebbene, si è cominciato da pochi casi, da quasi nulla, perchè bisogna che entri nelle consuetudini, nella coscienza pubblica il diritto, e la nozione di una competenza, di una magistratura, affinchè alcuno ne usi e si rivolga al magistrato.

Dapprima erano poche cause; quindi a poco a poco si accrebbero, e quando fu passato un certo numero d'anni la condizione delle cose è rimasta stazionaria. Io trovo, non che strano, naturalissimo che questo avvenga nei paesi in cui è stato introdotto l'istituto della Cassa di assicurazione; e così credo che accadrà in Italia, quando sia approvato il progetto di legge il quale sta dinanzi alle nostre deliberazioni.

Ma io ho detto di contraddizioni.

L'onor. Rossi svolgeva ieri con molta efficacia un argomento contro il progetto di legge, traendolo da un certo vieto pregiudizio contro la imitazione straniera.

Ma io sapendo lui così esperto, così dotto nelle cose antiche come nelle cose moderne, non solo del nostro paese, ma degli altri paesi, diceva meco stesso: ma come è possibile che un uomo dell'altezza dell'intelletto, e della copia della dottrina dell'onor. Rossi voglia ripudiare la imitazione?

Ma la tradizione della civiltà umana è tutta una imitazione; ma il progresso umano consiste appunto di tanti passi successivi, i quali portarono alla condizione dell'odierna civiltà.

Ma se un altro paese ci ha preceduti in una legislazione, perchè noi non dobbiamo pigliar da esso l'esempio di ciò che a noi convenga fare?

Ma egli farà biasimo a tutte le nazioni d'Europa, perchè si sono ispirate al diritto romano?

Tanto però è vero che egli metteva innanzi quell'argomento così per comodo della sua tesi, che poi si è messo in contraddizione con se medesimo. Difatti udite uno dei più forti argomenti, che egli ha usato per farci respingere questa legge, poichè la sua argomentazione, lo deve egli stesso riconoscere, non è contro questo e quell'altro articolo della legge, ma è fundamentalmente contraria alla legge; e la conclusione del suo discorso, non l'ha detto, ma è logica illazione, sarebbe di non passare alla discussione degli articoli.

Ora dunque uno degli argomenti principali che ha invocato perchè noi soprassediamo alla votazione di questa legge o la burattiamo da noi alla Camera dei deputati, o meglio vi mettiamo un peso od un coperchio sopra, è stato appunto l'esempio del Senato francese.

Guardate, ci ha detto, il Senato di Francia tratta il progetto di legge di assicurazione dagli infortuni in questo modo, cioè lasciandola dormire; dietro questo nobile esempio dovete fare altrettanto.

E pochi minuti prima aveva detto che non si dovevano imitare gli esempi stranieri!

Creddo aver detto il vero, affermando che la conseguenza logica del suo discorso sarebbe quello di non passare alla discussione degli articoli. Difatti egli non ha detto altro che

l'art. 18, perchè l'art. 18 è negativo; perchè nell'art. 18 c'è l'indicazione di tutte quelle persone od enti che non sono obbligati a sottostare ai precetti di questa legge.

Ha poi parlato della colpa grave, uno dei punti più vessati e controversi della legge, ed ha parlato anche di un altro articolo; ma questi sono accessori; egli ha combattuto il progetto di legge nel suo concetto fondamentale.

Alla fine del suo discorso poi, ora pareva che a suo giudizio il progetto di legge andasse al di là dei giusti confini; ora pareva che gli effetti della legge sarebbero stati scarsi o nulli. E di questa ipotesi non se ne doleva, perchè anzi augurava a questa legge, e prevedeva la stessa sorte che ha avuto la legge sul lavoro dei fanciulli.

Ma l'onor. Rossi può dir questo, perchè egli conosce solo le condizioni de' suoi opifici; non ha visto i miserandi spettacoli che alcuni di noi hanno veduto. Non ha visto negli opifici una infanzia che non ha neppure completo il dono della loquela, accasciata sotto il lavoro d'ogni giorno; un'infanzia che non arriva alla giovinezza, o se vi arriva, ben più del 50 o 60 per cento rimane esclusa per imperfezione fisica dal servizio militare!

No; l'onor. Rossi ha visto i suoi istituti nei quali io ho ammirato non solo l'indirizzo umano e civile, ma ho visto con quanta sollecitudine egli abbia curato la istituzione di scuole, di ospedali, di farmacie, di istituti d'infanzia, di casse di risparmio e di ogni altro ausilio alla educazione ed all'assistenza dei poveri; ma se egli avesse visto tutto ciò che alcuno di noi può aver visto, io certo l'ho visto per ragioni di ufficio, non si rallegrerebbe che quella legge sul lavoro dei fanciulli non sia osservata.

Infine ha detto: Ma questa legge è un principio di addentramento nel socialismo, il quale oggi è stato definito dall'onor. Pierantoni come una moda dell'epoca.

Ah! non si deve di questo argomento parlare con tanta leggerezza.

Lo so, le questioni sociali sono antiche, come sono antiche le lotte fra i ricchi ed i poveri.

Basterebbe conoscerle solo ed anche superficialmente la storia romana, per fare facile sfoggio di dottrina in questa materia; però la così detta questione sociale ha ai giorni nostri acquistato una singolare importanza, ed è una

questione che diventerà ogni giorno più intensa, e il non occuparsene non è il mezzo, perchè essa non crei dei pericoli sociali.

La ragione principale di questa maggiore intensità che ha acquistato ai nostri giorni la questione sociale, proviene soprattutto dall'organizzazione che ha preso l'industria moderna. Siffatta organizzazione in molte parti è stata una necessaria conseguenza dei progressi industriali.

Ma questa organizzazione del lavoro, che ha distrutto tutte le piccole e molte mezzane industrie, che ha privato il lavoratore degli strumenti della produzione, di modo che lo ha reso un proletario, che ha portato una profonda e spesso deleteria alterazione nella vita della famiglia, crea una condizione di cose nuova, ignota ai secoli andati.

E se ad una condizione nuova risponde un bisogno nuovo, niente di più naturale e di più logico, che il legislatore se ne occupi e provveda.

Parlare con disprezzo, o con poca serietà di questo argomento, mentre se ne preoccupano Parlamenti, cattedre, letterature, associazioni in tutto il mondo civile, non mi pare nè sapienza, nè prudenza politica.

Passò il tempo che le soluzioni s'imponessero colla forza. Oggi le soluzioni d'ogni questione politica e sociale debbono essere il risultato del libero dibattito. È caratteristica della vera civiltà l'assistenza dei deboli; l'immobilità nei vecchi sistemi, in mezzo a tanto progresso umano, sarebbe un assurdo.

E poichè sono per finire, consentitemi che io vi ricordi che uno degli uomini che noi abbiamo più amato ed ammirato, la cui memoria noi seguiamo con più intenso e memore culto, Terenzio Mamiani, negli ultimi anni della sua vita, preoccupato appunto delle questioni sociali, scriveva un libro sull'organizzazione del lavoro, e sui proletari, che è stato come il testamento della sua lunga, operosa e patriottica vita.

Il progetto che noi abbiamo dinanzi non merita il rimprovero di voler troppo nè quello di voler poco.

Esso è quello che ora si poteva fare; esso provvede alle condizioni presenti; se avverrà che le disposizioni di questa legge non sembrino sufficienti, o che per date condizioni

convenga riformarle, oh! non sarà cosa difficile farlo. Se ne fanno tante delle riforme alle leggi, che non servono sempre a migliorarle. Se sorgeranno nuovi bisogni si potrà ad essi provvedere. Come si fece per tante altre leggi, perchè non si potrà riformare, ampliare, perfezionare anche questa?

Se si fossero dovute votare soltanto leggi perfette, quante ne avremmo nella voluminosa raccolta degli atti legislativi?

L'obbiettivo di questa legge è, garantire i deboli e gli sprovveduti da una parte; obbligarli alla prudenza ed alla previdenza i forti dall'altra.

Essa non crea alcun conflitto, ma cerca seriamente una conciliazione tra l'interesse degli operai e quello dei padroni. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Il discorso di ieri dell'onor. Rossi, ha talmente mietuto il campo, che io non avrei preso la parola o almeno sarei stato esitante a prenderla, se non fosse stato per il discorso dell'amico Finali, perchè il discorso del mio amico Finali tende ad allontanare l'attenzione del Senato dalle grosse e precise questioni che il senatore Rossi ha posto.

Il sistema di difesa dell'onor. Finali si è diviso in tre punti. Nel primo ha fatto appello ad un nobilissimo sentimento, ricordando un grande infortunio, ed io mi associo a lui per deplorarlo. Però gli faccio riflettere che i sentimenti più nobili hanno sempre il pericolo sotto la prima impressione di portare a decisioni affrettate. Un uomo il quale si trovasse presente ad un naufragio, probabilmente abolirebbe la navigazione. Certo si deve provvedere a che infortuni non avvengano o avvengano il meno possibile, ma conviene escogitare provvedimenti che non producano danni maggiori.

La seconda parte del sistema è consistita in una analisi ingegnosa del discorso dell'onorevole Rossi rilevandone i punti deboli o cercandovi delle contraddizioni; e questa è più una abilità parlamentare, che non l'affrontare la questione nella sua sostanza.

Nella terza parte ha fatto appello ad una questione generale, ossia della convenienza di occuparsi della questione sociale. E su questo possiamo essere d'accordo. Ma tutto questo

tende a distrarre dalla questione precisa quale sta dinanzi ai nostri occhi.

Qui c'è una legge nella quale si tratta di sapere se siano maggiori le convenienze o i danni.

Io so bene che di queste leggi si tratta a disagio, perchè esse riposano sopra due pregiudizi: il primo che siano fatte a vantaggio dell'operaio, e il secondo che facciano parte d'una buona e previdente politica.

L'onor. Rossi ha fatto già giustizia di questi due pregiudizi, ed io mi permetterò di aggiungere ancora in questo caso anche qualche considerazione per richiamarvi l'attenzione del Senato.

Queste leggi dunque si fanno a vantaggio degli operai; quelli che le difendono sono gli amici del popolo, quelli che non le difendono sono i nemici del popolo, o per lo meno gli indifferenti ai dolori del popolo.

Come si provvede a queste sventure del popolo con questa legge? Con due sistemi: uno di previdenza, contenuta nei primi articoli, uno di riparazione contenuta nella seconda parte del progetto di legge.

Cominciamo dai modi di riparazione. Il sistema di assicurazione ha un effetto immediato incontrastabile perchè dipendente dalla natura umana. E cioè di disinteressare gl'intraprenditori di lavori in una certa misura, di scemare la loro preoccupazione in riguardo alla incolumità degli operai.

Il primo e vero interesse dell'operaio è soprattutto di salvare la vita e l'integrità della sua persona.

Un sistema che tende a risarcire le conseguenze dei danni avvenuti ed offre mille lire per un braccio o per una gamba, non ha nessun rapporto con lo scopo che si propone, perchè una somma qualsiasi non ha nessuna proporzione col danno che sopporta un padre di famiglia quando è reso inabile al lavoro.

Il primo e vero interesse per l'operaio è quello d'impedire, per quanto è possibile, gli accidenti.

La natura umana è così fatta: che ci sono molti i quali per semplice sentimento d'umanità e di dovere impiegano tutta la loro attenzione nel disporre tutte le previdenze; ma pur troppo vi è un gran numero di coscienze gros-

solane che non s'arrestano che avanti alla responsabilità.

Ora quando queste si trovano in presenza di contratti che stipulano il prezzo tanto e non più, che è già scontato col prezzo dell'assicurazione, quando trattasi di piccole negligenze, di quelle che non possono essere considerate come colpa grave e perciò sottoposte ad indennità supplementari è evidentissimo che se si trovano ad informare l'animo d'intraprenditori o di preposti ai lavori si diminuisce in essi l'intensità della preoccupazione e perciò della cura e della previdenza. La natura umana è fatta così.

Ed infatti il senatore Rossi con le cifre vi ha dimostrato che nei piccoli accidenti vi è un incremento rapidissimo dopo l'applicazione della legge germanica; ma se non ci fossero questi fatti a conferma, io direi la stessa cosa perchè esso è prevedibile con sicurezza, data la natura umana quale essa è.

L'onor. Finali ha voluto interpretare quelle citazioni siccome dirette a supporre una maggiore incuria nell'operaio stesso, quasi tacchiando la supposizione d'assurda.

E potrebbe parere tale se fosse così, quantunque conoscendo le nature spensierate di quelle classi, non può neppure asserirsi che anche sopra quelle in una qualche misura non reagisca il pensiero dell'indennità. Ed infatti è degno di nota che lo stesso incremento da quelle cifre non apparisce nei grandi disastri, perchè su quelli veglia sempre per fatto del codice la sanzione civile e penale.

Dunque si può stabilire con abbastanza evidenza che il sistema dell'assicurazione tende a moltiplicarvi gli accidenti piuttosto che a diminuirli.

Ma si dirà: allora che fare? Dovranno lasciarsi le conseguenze degl'infortuni senza cura o provvedimento? Non è questa affatto una conseguenza.

Si potrebbero escogitare delle istituzioni a questo scopo determinato, e cioè di soccorrere gli operai sottoposti ad infortunio con poco grave economico e nessun danno morale. Invece di fare una disposizione generale, per cui si faccia danno a quelli che stanno bene in considerazione di quelli che stanno male, si dovrebbero avere delle istituzioni speciali, che senza ledere gravi interessi nè provocare dub-

biose situazioni morali, curassero al punto di vista umanitario questo bisogno sociale, so non nuovo certo di molto inacerbito dallo svolgimento delle industrie moderne.

Nessuno più di me riconosce che, alla maniera inglese o ungherese, in presenza dello sviluppo e delle forme che hanno preso le industrie moderne, lo Stato se ne debba occupare nel senso di regolamentare certe date industrie, e applicare, caso per caso, a misura che si svolgono, dei regolamenti, pei quali i poteri deliberativi possano anche accordare una certa larghezza di facoltà al Governo. Ma questo mi riconduce alla prima parte della legge, ossia ai provvedimenti preventivi. Vediamo come per questa parte invece di seguire quella via ci si prenda la presente legge. Leggiamo il primo articolo :

« I capi o esercenti di cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, di opifici che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati, e in genere di imprese o industrie pericolose, devono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl' infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai ».

E la dizione di questo primo articolo non ha grande importanza, ma è completata dall' articolo seguente che dice così :

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese e industrie pericolose, e udito il parere del Consiglio superiore del lavoro, formulerà i regolamenti enunciati nell' articolo precedente, i quali, sottoposti all' esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali, e potranno essere modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione.

« Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi ».

Ora, quali saranno questi regolamenti?

Non si sa.

Credo sia il primo esempio d' una legge che rende obbligatori dei regolamenti avvenire, senza saper quali. Le leggi qualche volta stabiliscono delle disposizioni, e poi dicono che il regolamento ne formulerà l' applicazione, ma non conosco legge che *a priori* renda obbliga-

tori tutti i regolamenti avvenire che si potranno escogitare.

Non occorre l' esperienza del senatore Rossi per sapere come le industrie sieno per loro natura delicatissime e specialmente poi nei paesi come il nostro dove le grandi industrie sono l' eccezione e le piccole la regola.

Quali conseguenze può produrre in un' industria un regolamento che le cade addosso non calcolato, non preveduto e che può anche non sempre essere adatto o almeno misurato e soprattutto proporzionato ai mezzi dei quali dispone?

Quali e quante industrie potranno vivere sotto questo regime?

Nessuno intraprenderà una nuova industria in presenza di questi due articoli i quali dicono che sotto sanzioni penali e finanziarie la sua industria dovrà sottostare a quanto faranno e vorranno la Commissione e il ministro senza verun controllo o garanzia possibile.

Gl' ispettori che non saranno neppure tutti esseri perfetti e che ci metteranno qualche cosa del loro, peggioreranno la situazione.

E anche solamente l' invasione di queste squadre d' ispettori negli stabilimenti industriali violando la tranquillità e la discrezione delle officine, non è fatto per facilitarne l' esistenza e la prosperità.

Se aggiungete gli oneri che scaturiscono dalle assicurazioni, che tornano in campo, a questo proposito, per le quali s' impone una tassa grossa, grossissima che qualcuno deve pagare, perchè i prezzi sono costanti, e perciò l' assicurazione o dovrà pagarla l' operaio vedendosi diminuito il proprio salario o la dovrà pagare il consumatore per l' accrescimento dei prezzi e in qualunque dei due casi chi ne soffre è la produzione, voi vi renderete facilmente conto degli effetti che questa legge può produrre sopra la nostra industria già così affranta e languente.

Non basta adunque che questa industria sia stata ridotta per le esigenze fiscali alle tristi condizioni nelle quali versa?

È per tutti questi oneri che essa non può concorrere con le industrie estere. Ora un piccolo paese come l' Italia se non può concorrere nel mercato universale ed è ridotto a consumare da solo la sua produzione, è condotto ad una triste e miserabile esistenza.

Questi tali operai a cui voi volete fare del bene, hanno, prima che rischino di rompersi una gamba o il braccio, bisogno di vivere, e perciò di mangiare; perchè se muoiono di fame è inutile di preoccuparci di garantirli da qualsiasi altro malanno.

Ricordatevi, o signori, che nel momento in cui parliamo, questo paese, così casalingo, che ha sempre avuto una così grande ripugnanza alle avventure, caccia dal suo seno duecentomila persone all'anno del suo miglior sangue, che vanno via nient'altro che perchè non hanno lavoro. Io, ogni volta che passo dalla stazione di Genova, provo un senso di profondo dolore nel vedere su quelle mura ammuccinati sacchi e letti riempiti di pochi stracci, vecchi e bambini e donne che vanno oltre mare a cercare come vivere.

Questo fenomeno non ha altra causa che la mancanza di lavoro.

Se fossimo gente di sano giudizio non ci preoccuperemmo che di una cosa, e cioè di fare rifiorire prima di tutto l'agricoltura e subito dopo le industrie; l'agricoltura sollevandola dai gravami che la inceppano, ma per quanto l'agricoltura sia la base della nostra esistenza essa non basta.

Con l'agricoltura sola un popolo non vive. Bisogna cercare di moltiplicare le industrie onde poter concorrere nei mercati stranieri. Invece noi escogitiamo ogni giorno delle maniere diverse per impedire lo sviluppo di queste industrie. E intanto questa legge, per supplire a un certo numero di casi (ai quali varrebbe molto meglio supplire con disposizioni speciali, che raggiungono egualmente lo scopo, aggiunge altre nuove alle perturbazioni da cui questa industria già stanca ed affaticata malamente si rileverà.

Ora con questo credo di aver dissipato il pregiudizio che queste leggi siano fatte per il bene del popolo, ossia che facciano parte di quelle leggi sociali che in certi campi ed in certi altri regimi è forse opportuno di prendere in considerazione.

Ma mi resta a combattere un pregiudizio subordinato e corollario del primo, che è del resto evidentemente molto comune in Italia, e cioè che si possano avere i vantaggi di un'alea che si corre e non soffrirne i pericoli. Mi spiego.

Questa pretensione si manifesta ad ogni piè

sospinto in Italia. Tutti i nostri grandi stabilimenti bancari e commerciali si sono lanciati nelle più ardite avventure. E finchè ne hanno cavato dei danari se ne sono contentati, quando gli affari sono andati male hanno scaricato i loro guai sullo Stato. E tutti, compreso lo Stato, hanno accettato questa strana conclusione. È proprio da notarsi come il senso dell'alea non sia inteso da noi. Eppure esso è il senso dei popoli forti.

Vi sono dei mestieri, delle professioni nelle quali l'alea è minima, perchè non ve ne ha quasi che non ne abbia; ve ne sono invece nelle quali l'alea è grande e grandissima.

Generalmente parlando le professioni, i mestieri e le imprese le più grandi e le più feconde sono quelle che presentano maggiore alea. Il solo modo di non correrla è di rinunciare alla impresa o al mestiere, ma il pretendere di fare delle grandi cose senza correre nessun rischio è un pretendere l'assurdo.

Gli Inglesi non sarebbero i padroni del mondo se non mettessero la loro pelle tutti i giorni a rischio, sotto tutte le forme, senza domandare nessuna garanzia e nessun compenso a nessuno.

Noi vogliamo fare tante cose, ma non si deve morir mai, non si deve mai far male a nessuno.

Ora dato questa necessità dell'alea sta bene che quando si obbliga alcuno a fare qualche cosa che abbia in sé pericolo, si abbia egualmente il dovere di garantirlo possibilmente dalle conseguenze dei pericoli. Ma che vi sia una classe la quale non deve correre rischi che a carico di un'altra è uno capovolgere il senso delle responsabilità e abituare gli uomini a non contare mai con loro stessi. Noi abbiamo la tendenza a creare pian piano una specie di classe privilegiata degli operai a rovescio di quelle che oggi sono sparite.

Ed infatti perchè se un medico o un chirurgo o un infermiere prende un'infezione curando una malattia, nessuno se ne occupa; e se invece un operaio vece un operaio sopporta un danno deve essere *a priori* indennizzato?

Ben inteso che io non parlo al punto di vista della pietà e della umanità: perchè a questo punto di vista sono d'avviso si debba fare tutto il possibile per sollevare i sofferenti di ogni maniera e più specialmente nelle classi bisognose, e nelle classi operaie. E perciò sono.

favorevole a tutte le istituzioni che servono a questo scopo; e specialmente al sistema delle assicurazioni, ma a condizione che non facciano più male che bene al soggetto pel quale sono istituite, e che non si voglia ottenere l'impossibile, ossia la soppressione d'ogni rischio là dove il rischio è inevitabile; perchè la conseguenza di questo indirizzo sarebbe di sopprimere certe professioni. Per essere logici in quell'indirizzo, si dovrebbe sopprimere la navigazione, perchè chiunque s'imbarca ha una possibilità di affogarsi. Vi è qualche cosa di falso in questo concetto; perchè se si vogliono avere i benefici di una cosa, bisogna averne i pericoli. Non si giunge a dominare questi senza rinunciare a quelli. E tutti questi vincoli per scongiurare i rischi, quando passano una certa misura, hanno per conseguenza di impacciare, paralizzare le industrie.

Vi citerò un esempio di applicazione pratica.

Io mi ricordo, ero a Londra, quando un bastimento nelle rade inglesi andò a fondo e si ritenne che era un bastimento vecchio, assicurato e messo in mare contando sull'assicurazione.

Questo fatto destò grande rumore, e ci fu un membro del Parlamento che domandò quello che noi avremmo approvato subito, cioè che nessun bastimento potesse partire senza essere preventivamente esaminato. La Camera si oppose come un uomo solo: Non vi sarà più commercio inglese, si disse, se i bastimenti saranno sottoposti a questo regime

E il pover uomo rimase solo o quasi solo! Perchè? Perchè gli Inglesi hanno una frase molto significativa; dicono che la vita vale in quanto serve e non comprendono che *propter vitam* si sacrificino *vivendi causae*.

E notate bene che in nessun paese ho veduto la più grande raffinatezza nelle cure delle prevenzioni in ogni servizio tendente a facilitarle e a diminuire i pericoli come in Inghilterra e in ciò ciascuno fa il suo meglio. Ma a condizione che le prevenzioni non uccidano lo scopo finale.

Questo sistema di voler legalmente rendere immune un mestiere, che è per sua natura pericoloso, sia con inceppamenti intollerabili sia con tasse insopportabili tende a distruggerlo. E nell'industria moderna dove sono tanti mestieri pericolosi equivale a paralizzarle. E date le condizioni attuali delle popolazioni e dei loro bi-

sogni equivale in poche parole, a far morire di fame la gente per farle vivere. Ed in presenza delle condizioni economiche dell'Italia è proprio il caso.

Dunque per la parte che concerne l'interesse del popolo io vorrei proprio sfatare il prestigio di questa legge, perchè vi è qualche cosa per lo meno d'ingenuo nel sacrificare tanti interessi, facendo credere a quei poveri operai, che non se ne dubitano, che tutto questo è fatto per loro.

Veniamo al lato politico. Si dice: questa è della buona politica.

Se gli operai si prestano a queste illusioni, alle quali ho accennato, è perchè per il loro grado di coltura, essi vanno appresso a chi li conduce.

Ora chi li conduce? Mettiamo i punti sugli *i*: la parte organizzata di questo movimento sono i socialisti.

Ora il socialismo è una grossa questione di cui non oso predire l'avvenire.

Io credo che passerà come tante altre correnti d'idee che non hanno base nella realtà delle cose. E non credo che esso ne abbia. Ma se anche dovesse vincere, non siamo noi con queste storielle che ne ritarderemo o avizzeremo la vittoria. Bensì i conduttori di quei partiti non fanno fare a noi questa legge perchè credano che con questa si faccia la pacificazione sociale. Essi non ci pensano neppure. Sono accorti che prendono.

E ce le fanno fare perchè sanno che queste leggi scuotono la società nelle sue basi. Essi sanno che quando hanno scosso la proprietà, hanno scosso il capitale. Quando si gettano sul mare duecentomila poveri diavoli per andare a cercare il pane nelle lontane regioni, si produce una tale atmosfera di scontento e d'irritazione che è molto più propizio ai grandi rivolgimenti sociali.

Ora, checchè ne sia dell'avvenire, noi abbiamo l'ufficio, finchè questo mondo c'è, di farlo camminare meno male che sia possibile. E a me pare che prestarci a tutte queste misure che scuotono la società dalle proprie fondamenta non sia nè savio nè utile. Il Governo italiano giovane avendo per conseguenza l'ingenuità della gioventù ha preso sul serio questa scuola; e sono venticinque anni che sento ripetere in tutte le assemblee, si de-

vono percuotere gli abbienti a beneficio dei non abbienti. È una frase che non fa mai difetto in tutte le discussioni.

Ora la verità è che quando voi colpite gli abbienti, gli abbienti finiscono quasi sempre per conservare, bene o male, un desinare, ma chi non mangia più sono i non abbienti, perchè quando voi distruggete la ricchezza, voi produce la povertà, e la povertà comincia di sotto appena che la ricchezza si restringe di sopra.

Ora fino a che non ci sarà la proprietà collettiva, la quale vedranno o non vedranno i nostri posteri i quali provvederanno allora al modo di governarla, fino a quel giorno voi dovete incoraggiare lo sviluppo della ricchezza del paese in quelli che la producono, se non volete che ci siano poveri. È impossibile che lo Stato mantenga tutti coloro che i privati sono obbligati a ridurre alla miseria, perchè non possono farli lavorare. Se si facesse la somma da venticinque anni che si usa questo metodo fondato sull'antagonismo degli abbienti e non abbienti, della quantità di gente che è stata messa sul lastrico, perchè gli abbienti non essendo più abbienti, naturalmente non possono più provvederli, si rimarrebbe probabilmente dolorosamente sorpresi.

Infatti ci debbono essere delle ben grosse ragioni perchè i furti, la mendicizia, i suicidi abbiano preso delle così grandi proporzioni, e perchè in questo paese, dove nessuno andava più lontano del suo campanile, si sia finito per fuggire il nativo suolo, come se fosse appestato.

Signori, queste cose sono assai gravi, e bisogna rifletterci sul serio, ed è inutile far frasi generiche.

Quando si presenterà una legge sociale che sia veramente vantaggiosa per i poveri, per gli operai, io la voterò a due mani, ma sotto questo annunzio, sotto questo prestigio, non bisogna votare delle leggi che fanno il male degli operai, che distruggono gl'interessi più vitali della società.

Ora, o signori, io con queste parole non ho la pretensione di arrestare la legge.

Il Governo ha i suoi compiti anche lui, ed io veramente son disposto a far qualche cosa in modo da esser più d'aiuto che d'impaccio al Governo attuale; ma questo non va fino all'assurdo; e quindi io dichiaro: questa legge la potete rendere accettabile? Ed io sono disposto

a votarla. Ma se non si può e non si deve modificare, io debbo dichiarare che non darò il mio voto favorevole.

Io proprio con tutte le disposizioni benevoli che ho verso il Governo, non mi sento la coscienza di votarla: ho troppo il senso delle condizioni disgraziate in cui versa il paese.

Il senatore Finali, credendo di prendere in fallo il senatore Rossi, diceva: « Ma i dodici milioni che avete calcolati per le assicurazioni non li dovete contare; stanno alla riserva, non sono spese di amministrazione ». Ebbene, onorevole Finali, io prendo proprio ad esempio quella cifra che citava in appoggio alla sua tesi.

Che importa che stiano alla riserva? quelli sono dodici milioni che escono dall'industria per andare a languire in una Cassa d'assicurazione, per diventare perfettamente inoperosi, improduttivi; io riconosco che la Banca non può fare a meno di prenderli; ma io preferirei che rimanessero ad alimentare la vita industriale, come vorrei che due o trecento milioni di quelli che vanno ogni anno a perdersi nei servizi improduttivi dello Stato, tornassero a circolare nel sangue della nazione, perchè sarebbero produttivi. Dunque bisogna essere pratici. Le parole sonore, le leggi sociali, lo spirito dei tempi, tutte queste sono belle cose, ma bisogna saperle usare e soprattutto applicare col senno pratico alle circostanze e ai paesi.

E quindi concludo che io con questo ho voluto solamente preparare la discussione del progetto di legge, perchè possibilmente il Governo in essa si faccia arrendevole, e ci permetta di toglierne le asperità. Ma altresì per dichiarare fin d'ora, che qualora ciò fosse impossibile, per quanto io professi amicizia pel Governo, non potrei dare il mio voto a questo progetto di legge così com'è stato proposto. (*Benissimo. Vive approvazioni. Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani, alle 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

II. Discussione del progetto di legge:

Infortunati sul lavoro (N. 161 - *Seguito*).

La seduta è tolta (ore 18 e 5).

CVIII.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Giurano i nuovi senatori: Ernesto De Angeli, Giovanni Faldella, Roberto Barracco, Clemente Pellegrini, Emilio Ponzio-Vaglia ed Emanuele Ruspoli — Il senatore Di Prampero, relatore, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori propone la convalidazione della nomina dei nuovi senatori: Ruffo-Bagnara principe Fabrizio, Strozzi principe Piero e Trivulzio principe Gian Giacomo — Il Senato approva le proposte della Commissione — Giura il nuovo senatore principe Piero Strozzi — Si continua la discussione generale del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » (n. 161), e parla il senatore Tullo Massarani — Il presidente annunzia una domanda d'interrogazione del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana — Il ministro degli esteri si dichiara pronto a rispondervi subito — Non sorgendo obiezioni, il senatore Di Camporeale svolge la sua interpellanza alla quale risponde il ministro degli affari esteri — Il senatore Di Camporeale ringrazia il ministro, il quale a nome del Governo si associa al lutto delle famiglie degli ufficiali caduti, ed esprime il più vivo rammarico per la morte del capitano Cecchi — Si riprende la discussione generale del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » e parla il senatore Nobili — Giura il nuovo senatore principe Ruffo-Bagnara — Si continua la discussione generale del progetto sugli infortuni sul lavoro e parlano i senatori: Rossi Alessandro, Guarneri e Lampertico, relatore — Il presidente legge una proposta del senatore Guarneri per il rinvio del progetto all'Ufficio centrale — Si rinvia a domani il seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

**Proclamazione ed immissione in ufficio
di nuovi senatori.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor commendatore Ernesto De Angeli i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Gadda e Rossi Alessandro di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Ernesto De Angeli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore commendatore Ernesto Deangeli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor comm. avv. Carlo Astengo, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Di Camporeale e De Cesare di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Carlo Astengo viene introdotto

nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore commendatore Carlo Astengo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor avv. Giovanni Faldella, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Canonico e Massarani di introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Giovanni Faldella presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Faldella avv. Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Roberto Barracco, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Di Castagneta e Pallavicini d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore barone Roberto Barracco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore barone Roberto Barracco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore avv. Clemente Pellegrini, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Finali e Lampertico d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Pellegrini viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore avv. Clemente Pellegrini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore tenente generale Emilio Ponzio-Vaglia, prego i signori senatori Pallavicini e di San Marzano, di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Ponzio-Vaglia viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore tenente generale Emilio Ponzio-Vaglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il senatore principe Emanuele Ruspoli, prego i signori senatori Finali e Vitelleschi di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore principe Emanuele Ruspoli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Emauele Ruspoli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il signor senatore Di Prampero, relatore, di dar lettura della sua relazione.

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*; legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreti 25 ottobre 1896 ed in base alla categoria 21^a dell'art. 33 dello Statuto furono nominati senatori del Regno i signori: Ruffo Bagnara principe Fabrizio - Strozzi principe Piero - Trivulzio principe Gian Giacomo.

La vostra Commissione dopo constatati i requisiti voluti dallo Statuto e verificata la prova del pagamento avvenuto nel precedente triennio di tassa erariale in misura esuberante la prescritta, vi propone ad unanimità la convalidazione della loro nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Ruffo Bagnara principe Fabrizio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Piero Strozzi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del principe Trivulzio Gian Giacomo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Proclamazione ed immissione in ufficio di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore principe Piero Strozzi i di cui titoli di ammissione, il Senato ha testè giudicato validi, prego i signori senatori Doria Alfonso e Di Castagneta d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore principe Piero Strozzi viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Piero Strozzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge « Infortuni sul lavoro » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri venne proseguita la discussione generale.

Dò ora la facoltà di parlare al signor senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori Senatori!

Dopo lo splendido discorso pronunziato ieri dal senatore Finali, che illustrò il tema di questo dibattito colla geniale lucidità del suo intelletto, e lo sviscerò con potenza di pensatore e d'uomo di Stato, sarebbe temerità la mia se pretendessi di rientrare nel midollo dell'argomento.

Ma parecchi oratori avversari avendomi fatto più di una volta l'onore di nominarmi, crederei di venir meno ad un dovere verso il Senato e verso me stesso, se non mi adoperassi a dileguare gli equivoci, che, certo involontariamente, essi sono venuti addensando sulle mie opinioni e sui moventi di esse.

L'onorando senatore Ferraris, al quale professo la mia profonda riverenza, parve appormi non so quale ingenua credulità, per la quale io sperassi di ammansare con questa legge, o con altre somiglianti, i nemici dell'ordine sociale, quale è oggi costituito.

Me lo perdoni l'onor. senatore Ferraris, il suono della mia voce non deve essere arrivato al suo orecchio; imperocchè le mie parole suonarono addirittura l'opposto.

L'altro ieri, terminando di esporre le brevi

mie osservazioni, io dissi testualmente così: So bene che nessuno sforzo nostro, nessuna provvisione legislativa varrà mai a disarmare passioni febbrilmente eccitate, propositi di novità inconsulte, teorie altrettanto infervorate a distruggere, quanto impotenti a riedificare.

Parmi che con queste parole io non facessi davvero la corte ai socialisti, nè mostrassi tampoco di sperare la loro adesione. Soggiungevo però che tutto cotesto non deve rimuoverci dal battere la via dei giusti e sani miglioramenti sociali.

E poichè l'onorando senatore Ferraris ha voluto ricordare la mia vocazione di studioso, tolleri che io gli dica che il più recente mio libro è stato chiamato un libro di combattimento, tanto vigorosamente vi sono oppuguate le dottrine collettiviste, pur propugnandovi con altrettanto sincera convinzione quei progressi, che, secondo la mia coscienza, credo utili, civili ed umani.

L'onor. senatore Ferraris poi, e con lui l'onorevole senatore Rossi, alle cui virtù di filantropo godo di veder reso, ed amo di rendere io stesso, amplissimo omaggio, non avrebbero dovuto, mi pare, avocare a sè soli il coraggio delle proprie opinioni. Averè il coraggio delle proprie opinioni non è un merito, è un dovere; ed a questo dovere so di non avere mancato, quando nel Consiglio comunale di una grande città manifatturiera fui io il solo, che, a viso aperto, ricusasse il proprio voto ai sussidî proposti e deliberati per la Camera del lavoro.

Che se lo ricusai, non fu in odio d'un istituto, il quale può essere o buono o tristo secondo l'impulso e l'indirizzo che gli si dia; fu perchè, il Comune non sussidiando altri sodalizi di ceti, non mi pareva giusto, mi pareva un privilegio, il concedere sussidî ad un ceto solo.

A me non piacciono i privilegi in favore di alcuna oligarchia; e se le forze mi bastassero, come l'animo mi basta, le combattevo tutte, le oligarchie, le nuove come le antiche.

Meno ancora mi piacciono i privilegi odiosi; e non credo di averne mai sancito scientemente alcuno in danno di chichessia, nè intendo sancirne in danno degli imprenditori d'industrie.

Per non entrare ora in particolari molesti, mi riservo di provare all'art. 10 che, ben lungi dal creare un privilegio odioso in danno degli imprenditori d'industrie, quell'articolo attenua

in loro favore ciò che dispone il diritto comune. E lo attenua per ragioni d'ordine pubblico, le quali persuadono me pure ad accettare codesta attenuazione.

Che poi, non soltanto l'affetto per i meno abbienti, o, se non vi piace la parola, per i poveri; che, non soltanto la cura di attenuare le rivalità tra poveri e ricchi, tra abbienti e non abbienti (poichè qualunque nome vogliate dare alle cose, l'antinomia è, e sarà purtroppo, di tutti i tempi), che, ripeto, non la benevolenza soltanto, ma altresì l'efficace tutela dei deboli, non sia altrimenti, come pareva all'onor. senatore Vitelleschi, una morbosa ubbia delle stirpi novellamente sorte all'onore della vita pubblica, non sia uno stigma d'infermità ripudiato dai popoli forti, io spero di poterlo tantosto provare all'onor. Vitelleschi, invocando esempi di quell'Inghilterra medesima, di quello Stato inglese, che egli ci veniva dipingendo come ravviluppato e chiuso in un'olimpica indifferenza per tutti i casi, o buoni o tristi, d'ogni misero mortale.

Gli è in Inghilterra che l'offesa alla donna è il più severamente punita; gli è in Inghilterra che la semplice infrazione d'una promessa di matrimonio è fatta segno di severe sanzioni penali.

Fu in Inghilterra che il carne d'una donna, *Il lamento dei fanciulli*, di Elisabetta Barrett Browning, promosse il *bill* che tolse di mezzo il lavoro, dovrei dire piuttosto lo strazio, delle fanciulle e dei bambini nelle miniere.

Fu in Inghilterra, che, pochi anni or sono, la Camera dei Lordi istituì un Comitato coll'incarico di fare un'inchiesta sulle conseguenze del sistema di sfruttamento, *on the sweating system*, lo che letteralmente suona, come sapete, *sul sistema del sudore altrui*.

Fu in Inghilterra, che nel 1891 la Camera dei Comuni, sovra proposta di un Ministero *tory*, di un Governo essenzialmente conservatore, venne nella deliberazione di cui vi leggo il tenore testuale: « Essere opinione di questa Camera che sia dovere del Governo, in tutti i contratti che conclude, di prendere le necessarie precauzioni contro i mali recentemente messi in luce dinanzi al Comitato della Camera dei Lordi, incaricato di fare un'inchiesta sullo sfruttamento; e d'inserire in questi contratti delle condizioni tali da prevenire gli abusi pro-

venienti da sottocontratti; e nello stesso tempo di sforzarsi a fare il possibile per assicurare il pagamento di un salario uguale al saggio normale universalmente accettato come ragionevole per un buono operaio della specie ».

Vede dunque l'onor. senatore Vitelleschi che io non ho invitato il Senato italiano ad essere meno conservatore della Camera dei Lordi e della Camera dei Comuni d'Inghilterra.

Vede che anche la terra di Adamo Smith sa recedere, quando l'umanità lo esiga, dell'assoluto rigore delle dottrine del *lasciar fare*.

E questo risponda anche a ciò che l'onorevole senatore Rossi disse, ed a ciò che probabilmente verrà ripetendo l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, intorno alle opinioni di Leone Say, contrarie, nella specie, a questa legge dell'assicurazione obbligatoria.

Io invocai le dottrine di Leone Say nella tesi generale, perchè egli, correttissimo conservatore, più che altri si mostrò penetrato della corrente umanitaria, parificatrice, democratica, che trascina il mondo moderno. Non invocai la sua autorità nella tesi speciale, perchè sapevo troppo bene che, rispetto a questa tesi, egli era sotto l'impero di una dottrina, la quale per lui si poteva dir quasi un retaggio di famiglia; ch'egli era ancor più sotto l'impero delle sue patriottiche ripugnanze per quel paese, che dell'assicurazione obbligatoria è stato la culla.

E poichè infine l'onor. senatore Pierantoni, che mi dispiace di non vedere in quest'aula, ha voluto anch'egli far segno del suo biasimo un certo movimento di studi intorno alla condizione degli operai che agita il mondo odierno, ed ha voluto dipingere questo movimento come un sintomo di decadenza, come una deviazione, come un abbandono delle nobili tradizioni del nostro risorgimento nazionale, mi sia lecito di ricordare d'onde questo risorgimento nostro abbia preso le mosse.

Quando, nel 1843, l'Accademia Tegea di Siena metteva a concorso il tema *sulle macchine industriali nei loro rapporti colla prosperità delle nazioni*; quando, nel 1844, il Congresso degli scienziati italiani dava gran parte del suo tempo alla tesi del *lavoro dei fanciulli*, non erano sognatori, non erano novatori inconsulti, erano i più bei nomi dell'intelligenza e del patrio italiano quelli che s'infervoravano di tesi così

fatte. E non di queste soltanto, ma delle *classi pericolose* e dei *mezzi di farle migliori*, degli *Istituti antichi e nuovi di assistenza*, delle *Casse di risparmio, di ritiro e di pensioni*, notate bene, *di pensioni per gli operai*, delle *Società di previdenza, di mutuo soccorso e di cooperazione* (della cooperazione aveva scritto, già dieci anni innanzi, il Romagnosi), delle *statistiche mediche*, degli *asili, dei riformatori, del regime delle prigioni, dell'insegnamento professionale*, e di cento altre di codeste ora anatemiizzate utopie, s'infervoravano, a codeste davano i proprii studi, i proprii sforzi, le proprie veglie, uomini che si chiamavano Petitti, Lambruschini, Ridolfi, Porro, Calvi, Sanseverino, Correnti, Sacchi, Cattaneo, Restelli, Cavour, Daniele Manin. E questi, se così vi piace, pericolosi novatori, sono quelli che ci hanno preparato una patria grande e libera; e da queste idealità, è sorta quella suprema delle idealità, che si chiama l'Italia.

Siamo dunque, vi prego, meno corrivi a condannare chi a queste tradizioni vorrebbe richiamarsi, chi vorrebbe rifarsi da queste, per progredire nella medesima via.

Persuadiamoci che chi parla in pro delle classi operaie, in difesa di quei miglioramenti che crede consentiti dall'odierno ordine sociale, non parla altrimenti per vaghezza di una vana popolarità, che ha saputo, quando coscienza glielo dettava, respingere; non parla per odio nè per dispetto d'altrui; parla per l'intimo convincimento di far cosa che conferisca al bene del proprio paese. (*Vive approvazioni*).

Interpellanza del senatore Di Camporeale.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri leggo una domanda d'interrogazione a lui diretta.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana.

« Firmato: DI CAMPOREALE ».

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Posso rispondere anche subito a questa interpellanza. Del resto io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora se il Senato lo consente, il ministro risponderebbe subito a questa in-

terrogazione. Non essendovi obiezioni do facoltà di parlare all'onorevole senatore Di Camporeale per svolgere la sua interpellanza.

Senatore DI CAMPOREALE. Il Senato tutto sarà stato dolorosamente impressionato dalla lettura d'una assai dolorosa notizia che ci giunge dall'Africa. Un telegramma ci dice che il console del Benadir, il capitano Cecchi, due comandanti di regi legni da guerra e sette ufficiali, oltre altri Italiani, sono stati barbaramente massacrati sopra quella costa.

Manca a noi pel momento qualunque informazione particolareggiata che possa spiegare l'origine e la ragione di questo nuovo e tristissimo fatto che ci viene da quella per noi tristissima regione; ma pur nondimeno credo di rendermi interprete dei sentimenti di tutti i colleghi pregando il ministro degli affari esteri di volerci dire se ha qualche informazione o notizia da dare al Senato, e se possa anche dirci quali siano le intenzioni del Governo intorno ai provvedimenti da prendersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro degli affari esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Le notizie, che il Governo ha ricevuto intorno al fatto luttuoso avvenuto sulla costa del Benadir, sono quelle stesse che esso ha creduto suo dovere di far conoscere immediatamente al pubblico.

Il capitano Cecchi, nostro console al Zanzibar, era uno degli uomini, i quali avevano dell'Africa la più lunga e più sicura esperienza; ed aveva speso gran parte della sua vita nelle esplorazioni africane. Egli si era recato verso la metà del novembre scorso sulla costa del Benadir per procedere alla sistemazione necessaria a stabilire in quegli scali l'amministrazione di una nuova Società italiana.

Possiamo supporre, dico possiamo supporre, perchè nè le nostre informazioni, nè i rapporti ricevuti antecedentemente dal capitano Cecchi mi permetterebbero di usare un'altra parola, che egli abbia creduto utile un'esplorazione verso l'interno. Che le circostanze gli permettessero di considerare tale escursione con gran fiducia lo prova è la piccola scorta che aveva con sè, e la presenza dei comandanti di ambedue gli stazionari, di vari ufficiali e di alcuni impiegati, senza che fosse motivata da necessità di servizio.

Il capitano Cecchi ed i suoi compagni, sono caduti in una di quelle sorprese, di quegli agguati, dei quali pur troppo abbonda la storia delle esplorazioni africane.

L'onor. senatore Di Camporeale, mi domanda quali sono le intenzioni del Governo.

Dalle notizie ricevute risulta che alcune punizioni sono state già inflitte, ed il Governo prenderà tutti i provvedimenti necessari perchè le repressioni siano esemplari nei limiti di quella sfera d'azione in cui le nostre forze possono esercitarsi, poichè noi non intendiamo di riaprire l'era delle avventurose spedizioni africane.

Noi siamo fermi nel proposito di non dipartirci dal programma della nostra politica nel Benadir, politica commerciale, ma non politica di occupazioni militari.

Prenderemo tutti i provvedimenti necessari per la protezione di quei nostri stabilimenti che si trovano e rimarranno sempre circoscritti alla costa.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri degli schiarimenti che ci ha dato, e per conto mio prendo atto con piacere delle sue dichiarazioni, le quali, se da un lato ci assicurano che nulla sarà trascurato perchè non restino impuniti gli autori dei tristi fatti che tutti ci addolorano, dall'altro lato ci affidano altresì che il Governo attuale, pur compiendo con la dovuta energia il suo dovere, non intenda d'imbarcare il paese in altri tristi e pericolose avventure, delle quali pur troppo l'Africa è stata per noi il teatro.

Prendo quindi atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e ne lo ringrazio.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.

Sono lieto che l'onorevole senatore Di Camporeale abbia voluto dare la sua adesione alle parole che io ho pronunciate in nome del Governo; nello stesso tempo credo di essere l'interprete dei sentimenti del Senato associandomi al lutto delle famiglie e del paese, ed esprimendo il nostro profondo cordoglio per la perdita di un cittadino coraggioso e devoto come

il capitano Cecchi e dei valorosi ufficiali caduti con lui. (*Bene*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Di Camporeale.

Ripresa della discussione del progetto di legge « Infortuni sul lavoro »:

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge degli « Infortuni sul lavoro » e do facoltà di parlare al senatore Nobili.

Senatore NOBILI. Permetta il Senato che io faccia poche osservazioni sopra la legge che ci occupa.

Dopo gli splendidi discorsi che sono stati fatti da altri oratori pur troppo poco rimane da mettere e quindi mi studierò di essere brevissimo.

La questione sociale esiste. Chi potrebbe negarlo?

Ieri l'onorevole senatore Finali ci diceva che la questione è vecchia; che bastava risalire alla storia romana per convincersene.

In verità egli avrebbe potuto andare più in là e dire che la questione è vecchia quanto la società umana, perchè è connaturale con l'uomo il bisogno di esistere, e per conseguenza la lotta per esistere.

La conquista dei mezzi per l'esistenza è la ragione della lotta; e quanto più la società progredisce, quanto più crescono i bisogni sociali e quanto più la lotta necessariamente si fa acuta.

Nei primi tempi la questione sociale era agraria, perchè l'agricoltura era la fonte principale della ricchezza; oggi la questione si è dilatata, e la questione, allargandosi, si è portata in un campo più generale. La lotta è determinata fra il capitale ed il lavoro. E non solo i progressi industriali contribuiscono a rendere più acuta la lotta; ma anche il tenore della vita, come lo chiamano gli Inglesi, che si è effettivamente elevato anche nelle classi le meno abbienti. Ed a contribuire pure ad acuire cotesta lotta, contribuisce perfino la moda con la sua febbrile mutabilità, con la quale oggi fa sorgere una industria e domani la condanna a morire.

Si è detto dall'onorevole mio amico Finali, che la condizione delle cose è nuova, e di fronte alla condizione nuova delle cose corrisponde e deve corrispondere una nuova questione sociale.

Per quanto, a parer mio, la questione sociale non sia nuova, pur troppo è nuova la condizione delle cose, ed a questa bisogna provvedere con opportuni temperamenti.

Io tengo a dichiarare che l'onorevole ministro ha fatto benissimo a ripresentare al Senato il presente disegno di legge, e a ripresentarlo tale e quale è uscito dalle discussioni della Camera elettiva ed anche a chiedere che la discussione si apra sopra di esso, perchè progetti di legge come questo non si mandano agli archivi, ma debbono essere largamente studiati. Io anzi gliene do lode perchè sono convinto che al suo posto si sarebbe fatto tutto lo stesso.

L'argomento è delicato ed è grave, ma è uno di quei quesiti che bisogna risolvere bene; risolti a mezzo o in un modo poco opportuno, forse è più il male che ne consegue che il bene che se ne ritrae.

Alle difficoltà di questa nuova condizione di cose vi ha chi crede che il socialismo sia la panacea per guarir ogni male; e in verità per chi guardi le cose superficialmente, quando la lotta è determinata tra capitale e lavoro, può sembrare che soppresso uno dei lottatori la lotta debba finire, ma invece io credo che la lotta si farà anzi più acuta, più viva, più fiera, perchè i mezzi di sussistenza non corrisponderanno più al progresso e ne conseguirà che la lotta sociale si farà evidentemente più acuta, a meno che non si pretenda, ciò che è impossibile, di riportar la società alle sue forme primitive.

A moderare la questione sociale quale si presenta oggi, a me pare che non ci sia altro da fare che quello che si è fatto fin qui, cioè seguire con opportuni istituti giuridici il progredire dello stato sociale. E perciò io sono d'accordo con tutti coloro i quali credono che il legislatore non debba restare inoperoso, ma che debba cercare di provvedere nel modo migliore a moderare questa questione che si fa sempre più viva.

Ma io non mi trovo d'accordo col mio amico senatore Finali quando egli dice: provvediamo intanto come si può, che a migliorare la legge ci sarà tempo: si è fatto sempre così e si farà ancora così.

Se questa imperfezione delle leggi, che si manipolano tutti i giorni, è un male, questo

male si farebbe molto maggiore trattandosi della questione che oggi ci occupa, perchè un provvedimento che riesca, o non giusto, o non adeguato al fine, o inefficace, avrà due tristi effetti: da un lato renderà più penoso quel male al quale si è cercato di provvedere e al quale non siamo riusciti a provvedere, e da un altro lato darà un'arme potentissima a coloro che cercano e che vogliono sconvolgere la società fino dai suoi fondamenti.

E per questa ragione io ritengo che un argomento come questo ha bisogno di essere ponderatamente studiato, che il ministro ha fatto benissimo a non seppellire sotto la polvere degli archivi questo disegno di legge, e che il Senato farà opera saggia se col suo ufficio moderatore procurerà di migliorarlo nel modo più opportuno, e in quel modo pel quale possa rispondere allo scopo che si prefigge.

Ma a questo punto mi domando se il progetto di legge, quale ci viene presentato, possa togliere il male o almeno attenuarlo.

Lascio da parte l'esame della legge sotto l'aspetto economico. Gli onorevoli Rossi e Vitelleschi hanno già fatto splendidamente rilevare e mi hanno confermato nell'opinione, della quale avevo una convinzione profonda, che cioè con questa legge si allontanerebbe di più il capitale dall'industria, mentre si ha in Italia il bisogno assolutamente opposto, di richiamare cioè, il capitale verso le industrie.

Per modo che assicurare l'operaio contro gli infortuni sul lavoro, si corre rischio di assicurarli in modo troppo oneroso, facendogli mancare il lavoro, e che bisogna anche assicurarli dalla miseria nella quale necessariamente cadrebbe.

Non parlo neppure del progetto di legge dal punto di vista finanziario. A me pure sembra che questa caterva d'ispettori, di agenti, di consigli, vada a crescere esuberantemente la macchina governativa che è già abbastanza complicata. La qual cosa non porta neppure il beneficio di quella legge fisica che se si perde di più in forza si guadagna in tempo o al contrario se si guadagna in forza si perde nel tempo; l'aumento di congegni, di ruote al meccanismo governativo ci fa perdere tempo, forza, e non dà neanche un prodotto migliore.

Ma lasciando da parte di considerare la legge sotto questi punti di vista, nei quali

Hanno già fatto larghissime dimostrazioni gli onorevoli senatori Rossi e Vitelleschi, mi limito al quesito che mi son posto, cioè mi limito a domandare se il disegno di legge sia giusto nei suoi particolari, se sia adeguato al fine che vuol raggiungere, se sia efficace di fronte al male che si vuole eliminare, o per lo meno si vuol temperare.

Considerando la legge dal punto di vista della giustizia nelle sue disposizioni, io non trovo giusto l'imporre per legge ai cittadini l'obbligo di subire delle disposizioni, che oggi neanche il legislatore, che le impone, conosce.

E qui mi riferisco a quei regolamenti di là da venire che, proposti dagli ispettori o dagli istituti di assicurazione o dal Consiglio del lavoro, potranno essere emanati dal Ministero di agricoltura.

Non è giusto il disegno di legge dove costringe un'industria a far conoscere i suoi segreti, che costituiscono una proprietà industriale, perchè di fronte al danno che ne può venire effettivamente, è un nulla una multa di qualche centinaio o migliaio di lire.

Il disegno di legge non è giusto dove tratta gli operai con diversa misura, secondo che lavorano in un opificio in meno di dieci od in più di dieci, o cinque o più di cinque; anzi negli opifici piccoli, per la mancanza di mezzi, accade che le misure cautelatrici sono sempre minori che negli opifici grandi. Ora perchè l'operaio in un piccolo opificio non dovrà essere assicurato, e deve invece assicurarsi l'operaio in un grande opificio?

Non è giusto difendere l'operaio dall'infortunio che gli può derivare da una macchina mossa a mano, mentre si prevede e si vuole assicurare l'operaio da un infortunio che gli deriva da una macchina mossa da un motore inanimato!

Non è giusto occuparsi delle industrie per la loro stessa natura pericolose, e non occuparsi di quelle industrie che per se medesime non sono pericolose, ma che possono diventare tali per il modo col quale sono esercitate?

Per fare un esempio, nessuno potrà ritenere che l'industria del cavatore di terra sia pericolosa; ma quando il cavatore di terra per risparmio di fatica e di tempo scalza al piede il terreno stesso per eccitare la frana, la sua

industria diventa pericolosa. E perchè a quello non si provvede?

Non è giusto provvedere all'assicurazione dell'operaio di un'impresa che produce la forza elettrica. Dico di un'impresa come è scritto nell'articolo della legge, mentre non si provvede all'operaio che produce la medesima forza elettrica in una casa privata, per uno che voglia prodotta quella forza per proprio uso e consumo.

Non è giusto l'assicurare l'operaio, che attende alle caldaie a vapore di un opificio, mentre non si pensa ad assicurare l'operaio che attende alle caldaie a vapore di una nave. Non è giusto assicurare l'operaio che presta, sono le parole della legge, un servizio tecnico alle caldaie a vapore, e non il facchino che portando il carbone alla caldaia può anche esso subire dei danni se la caldaia esplose e che nel suo mestiere non presta di certo un servizio tecnico. Perchè non dovrà essere assicurato?

Non è giusto assicurare l'operaio occupato nei mezzi di trasporto per i fiumi, per i laghi, per i canali e non pensare all'operaio impiegato per i mezzi di trasporto sul mare.

Non è giusto assicurare l'operaio occupato in restauri essenziali di un edificio, comunque ci sarebbe da discutere su quel carattere di essenziali o non essenziali, non assicurare l'operaio che invece di attendere a lavori essenziali di restauro, attende unicamente ai lavori di mantenimento. Eppure anche attendendo al mantenimento dell'edificio l'operaio può cadere, può rovinarsi e può anche morire!

Non è giusto esigere che dall'accollatario dello Stato, della provincia e dei comuni si assicurino gli operai che egli mette a disposizione dello Stato, della provincia o del comune, mentre non si pensa agli operai che la provincia, lo Stato o il comune occupano direttamente per quei lavori che urgendo più degli altri o per certe speciali condizioni si fanno, come si suol dire, ad economia. Potrei proseguire ancora in questa litania di disposizioni che mi paiono non giuste, ma mi sembra che quanto ho detto sia sufficiente a che il Senato si convinca come questa parte della legge merita di essere modificata e completata.

Resta ancora a domandarsi se la legge sia adeguata al bisogno, cioè a procurare che gli infortuni non avvengano, o, se avvenuti, valga

a compensarli; insomma, se sia efficace ad eliminare il male o a temperarlo.

L'art. 24 dice: Salvo il caso previsto dall'art. 23 (caso di dolo), i capi, od esercenti di imprese o industrie, di cui negli articoli 5 e 6, dopo stipulata l'assicurazione, restano esonerati dalla responsabilità civile per gl' infortuni sul lavoro.

Di qui mi pare di poter concludere che dopo l'assicurazione il padrone dell'opificio è meno interessato alla sorveglianza affinchè gl' infortuni non avvengano; e da un altro lato anche l'operaio (quest'osservazione è già stata fatta dai miei onorevoli colleghi), che sa di essere assicurato sarà più azzardoso nel condurre le macchine. Ed infatti chi ha un po' di conoscenza degli opifici può assicurare come in generale la maggior parte degl' infortuni nascono appunto dalla confidenza che gli operai acquistano nel trattare le macchine loro affidate.

Il progetto di legge dice che il salario medio, sul quale si baseranno l'assicurazione e l'indennità, deve risultare dalla somma dei salari ricevuti nelle cinque ultime settimane dall'operaio. Ma con ciò non dà modo di provvedere all'operaio avventizio, che lavora a cottimo, e che può subire un infortunio il medesimo giorno in cui si pone al lavoro.

Il disegno di legge stabilisce una misura massima della mercede giornaliera, ed una misura minima che ragguagliate ad anno, la massima ascende a L. 1800 e la minima a L. 1500.

Supponiamo il caso che un operaio sia colpito da un infortunio che lo renda assolutamente inabile, nell'età media di 35 anni, se quest'operaio è un facchino da 80 centesimi o da 1 lira al giorno, l'assegno che gli dovrebbe esser dato dalla società d'assicurazione, sarebbe di L. 7500, cinque annate. Se si trattasse invece di un operaio capo-stanza ad 8 o a 10 lire al giorno, la legge gli considererebbe il massimo di L. 1800 all'anno, e gli porterebbe l'assegno a sole L. 9000.

Ma il disegno di legge dice che in caso di inabilità assoluta l'assegno deve essere convertito in rendita; orbene, data l'età media di 35 anni e la vita presunta che si può calcolare a codesta età, il facchino da 80 centesimi al giorno avrebbe l'assegno giornaliero di L. 1.40, mentre l'operaio capo-stanza a lui molto superiore, avrebbe L. 1.68.

Io credo non ci sia opificio il quale abbia minima importanza, il quale in caso d'infortunio di uno dei propri operai non abbia provveduto in misura maggiore di questa stabilita dal progetto di legge.

All'art. 13 il progetto di legge stabilisce ad un anno la prescrizione dell'azione per l'indennità.

Se questa disposizione può giovare alle Società assicuratrici, evidentemente non giova all'operaio, e molto meno nel caso d'infortunio grave. La sua famiglia durerà fatica in un anno a sapere quali diritti le possano venire dalla legge.

Le disposizioni del disegno di legge mi sembrano poi inefficaci per quei lavori urgenti, ai quali le imprese assuntrici debbono immediatamente in pochi giorni, forse in poche ore, provvedere con un personale che si modifica da un momento all'altro secondo i bisogni, e le esigenze del lavoro, come in caso di riparazione dell'argine di un fiume, in tempo di piena, o della grave minaccia di straripamento e via di seguito.

Finalmente il disegno di legge mi sembra inefficace nelle disposizioni contenute negli articoli 12 e 19, i quali regolano i casi di rivalsa della somma pagata dagli istituti assicuratori.

L'art. 12 provvede al caso in cui si debba rivedere la natura del danno e per conseguenza modificare l'indennità stabilita in principio.

Ma l'istituto deve cominciare dal pagare, e poi dentro un determinato tempo può fare la questione per vedere se l'indennità era dovuta o no ed in quale misura.

Ponete il caso che la natura dell'inabilità fosse diversa, che l'operaio abbia avuto troppo, il disegno di legge non provvede nè può provvedere al modo col quale l'operaio, che a quell'ora ha consumato l'assegno avuto, possa rifondere il di più percepito all'Istituto assicuratore.

Molto meno poi mi pare sufficiente l'art. 19 della legge nel caso di rimborso della somma pagata dagli istituti assicuratori se l'infortunio è avvenuto per dolo del proprietario, del conduttore dell'impresa o dell'esercente dell'officina, se l'autore del dolo sia morto.

Essendo evidente che l'azione penale di dolo contro l'autore dell'infortunio si estingue con la morte dell'imputato, l'articolo di legge crede

di provvedere invocando le prove del Codice civile.

Ma a che pro quelle prove? L'azione per gli obblighi nascenti dai delitti e dai quasi delitti si esercita contro la persona che ha provocato o causato il danno; e non passa agli eredi.

Se fosse pronunziata la sentenza condannatoria allora il rifacimento del danno diventerebbe un debito patrimoniale e l'erede dovrebbe sostenerne la spesa, ma se la sentenza non è pronunziata, l'invocare le prove del Codice civile è più che insufficiente.

Io non aggiungerò altro per non tediare il Senato più a lungo sopra questo disegno di legge. Mi sono limitato a mostrare come esso meriti di essere modificato, corretto e completato.

Io non credo che questo disegno di legge debba essere respinto senza discussione; credo anzi che l'ufficio del Senato sia quello, come dissi, di correggerlo, di modificarlo e di completarlo.

E in questo sono certo che l'opera del Senato sarà fruttuosa; nè mi spaventa che se sono corsi quindici anni dacchè fu iniziato lo studio di questa legge, debba correre qualche altro anno ancora prima che un provvedimento giusto, efficace, adeguato al bisogno sia provocato ed ottenuto.

Io non sono, in economia, della scuola alla quale alludeva ieri l'onor. senatore Finali. Io non appartengo alla scuola manchesteriana, nè ho fede cieca nel dogma del lasciar fare e del lasciar passare; ma non vorrei che il Senato in fatto di legislazione diventasse manchesteriano, e che per menare il buono per la pace lasciasse fare e lasciasse passare, e così convalidasse una legge che ha bisogno di essere ancora molto e profondamente studiata, e che quando sia, come è desiderabile, passata dal crogiuolo delle molteplici discussioni, se ne uscirà ben fatta, potrebbe giovare moltissimo a moderare e comporre la questione sociale. (Bene).

**Proclamazione ed immissione in ufficio
di un nuovo senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor principe Fabrizio Ruffo-Bagnara, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa tornata,

prego i signori senatori Boncompagni e Doria-Pamphili di introdurlo nell'aula.

(Il senatore principe Ruffo-Bagnara viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore principe Fabrizio Ruffo-Bagnara del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

**Ripresa della discussione del progetto di legge:
« Infortuni sul lavoro ».**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. L'onor. Massarani ha creduto bene prima che si chiuda la discussione generale di chiedere la parola per dilguare i dubbi che potevano nascere nella interpretazione del suo discorso.

Dandomi animo a brevemente fare il medesimo, non divagherò affatto nella discussione generale, ma mi terrò strettamente al fatto personale.

L'onor. Massarani avendomi fatto la grazia di indirettamente consentire nel mio discorso, inquantochè non ebbi l'onore di essere da lui confutato, voglio credere che come chi tace acconsente, finiremo per votare insieme (*L'onorevole Massarani accenna di no*).

All'onorevole senatore Annoni è parso ch'io avessi parlato con poca considerazione della Cassa nazionale alla quale egli meritamente presiede.

Il Senato ha già udite le parole di grande rispetto che io ho pronunziato su di lui. Ho voluto spiegare però cosa è la Cassa, ed ho portato al Senato due esempi: quello della *Caisse Nationale d'Assurances* in Francia, che creata nel 1860 dormì tutti questi anni sonni beati, e non so davvero se con tutti i soccorsi che ha avuto nella sua fondazione faccia meglio là nostra. In tutti questi anni non sono davvero di rilievo le assicurazioni di 500 o 600 mila franchi alle quali il senatore Annoni ha accennato, se vogliamo includerci gli stabilimenti assicurati dal Governo.

Descrissi poi la Cassa germanica, che essendo cassa dello Stato, procede ad ampie velè, udist

come, perchè nientemeno ha radunato in nove anni 78 milioni di franchi. Anzi poi che per brevità io aveva detto vagamente che il 40 per cento di quella somma non andava agli assicurati, ma andava in ispece, mentre 12 milioni su 24 erano alla riserva, l'onor. Finali, per riprendermi, non ha notato che io avea dichiarato quali erano le quattro rubriche in cui si divideva quel 40 per cento. Che i 12 milioni andassero alla riserva, ciò non monta, come ha benissimo osservato anche l'onor. Vitelleschi; perchè in fondo que' 12 milioni uscivano dalle tasche dei capi degli opifici, ma non andavano agli operai assicurati. Piacerebbe all'onor. Annoni che la sua Cassa imitasse la Germanica? Ho parlato dell'enormità delle sue tariffe come un parallelo di quella dimostrazione, ed ho nominati tre casi speciali, perchè all'occasione anche da noi si possano verificare. Di quelle enormi differenze fra pagamenti ed incassi potè giudicare il Senato.

E passiamo avanti.

L'onorevole Annoni ha detto che la Cassa sua non aveva nessuna comunanza coi Comitati di patronato, ma poi dovette dichiarare che sono suoi cooperatori.

Ora questi cooperatori del senatore Annoni a me non sorridono affatto, e torno a dire che se l'onorevole Auriti nel 1892 invece degli assicuratori, o almeno cogli assicuratori avesse consultato gl'industriali, che egli ha messo da parte come gente in causa, forse la legge si sarebbe informata a principi di maggiore equità. Coloro son uomini di affari, e quando io penso che qualche capo di questi patronati verrà chiamato, come suona l'art. 3 della legge, ad avervi ingerenza fin dall'art. 1, io dico che più resteranno lontani da noi, questi così detti cooperatori, e si facciano le cose con gentiluomini quali il conte Annoni e nei rapporti ordinari della Cassa quale intende l'Annoni, puramente aritmetici, sarà interpretata la legge molto meglio dal lato materiale, dal lato economico, e soprattutto dal lato morale.

Poichè l'onorevole Annoni ha dovuto confessare che questi uomini del patronato saranno incaricati d'indagare le responsabilità civili; ma, peggio, collega mio! Per poco che consideriate, come or ora diceva, la importanza e la delicatezza degli articoli 1, 2, 3 della legge!

E vengo all'amico Finali.

Io gli sono profondamente riconoscente delle espressioni di simpatia che ieri mi ha diretto, io non le merito, ma devo però tener conto anche delle cortesie critiche che egli mi ha fatto.

Davvero mi è parso che, più che a difender la legge, l'onorevole Finali si sia adoperato ieri a combattere il mio discorso.

L'argomento capitale suo a favor della legge sono state quelle cento vittime la cui memoria gli sta dinanzi ogni giorno che entra nel palazzo della Corte dei conti e che sono state sacrificate poichè costruendolo sono cadute dalle armature.

Ma questo era appunto il meschino concetto con cui nel 1879 il deputato Pericoli ha portato sugli infortuni un progetto di legge di questa natura alla Camera, poichè quei fatti esistevano. Allora non si parlava punto d'industrie; poi si è ingrossato via via il principio direttivo della proposta Pericoli, che ieri si è rinverdata nel discorso dell'onorevole Finali.

Ma, o signori! quando si ha in un grande comune un ufficio tecnico, un ufficio del Genio civile, un Ministero per giunta degl'interni, intervengono di dovere e di diritto i più dozzinali regolamenti municipali che devono adoperarsi per impedire le disgrazie di questa natura!

Per me - lo dico così ridendo a metà - insieme coi capomastri avrei fatto provare un po' la responsabilità anche al sindaco di Roma.

L'onor. Finali mi ha trovato in diverse contraddizioni, ed a me preme che non resti il Senato sotto interpretazioni diverse del mio discorso. L'onor. Finali ha creduto che il mio giudizio (pur facendo non meritato elogio di me), ha creduto che il mio giudizio non fosse retto nel delineare al Senato gli industriali e gli operai.

Nella mia mente questa divisione di classi non esiste; per me è un vero regresso sociale il procedere per classi, come già nel primo articolo, *capi, esercenti, operai*, mentre l'onor. Finali, chiamava questi con una parola che non si era pronunciata in quest'aula e che a me non era venuta mai sulla bocca: i *proletari*.

Ma come: i proletari? diciamoli tutti cittadini, perchè non è dietro il capo esercente, come vorrebbe far credere, che si cela il capitalista, come non è nelle industrie agricole

che dietro al gastaldo si cela il baronè. Siamo tutti cittadini, e quasi tutti elettori. Dunque lasciamola là quella parola *proletari*, romana o brasiliana che sia, per muovere i sentimenti di compassione ad approvare la legge!

E vengo ad una seconda contraddizione nella quale vorrebbe trovarmi l'onor. Finali. Io non posso ammettere, quantunque l'argomento sia un po' estraneo, ma l'ho sentito ripetere anche dell'onor. Nobili testè, che fossero parole sacrileghe quelle che ho pronunziate in fatto di economia politica.

Ora, se per reprimere l'imprudenza, l'ignoranza, di un capomastro che lascia cadere un manuale, dall'armatura, non bastano i regolamenti municipali, dell'ufficio tecnico e del Genio civile, e l'onor. Finali dice che è necessaria una legge; io vi domando da qual parte stieno i liberisti, e da qual parte i protezionisti?

Quando io ho dimostrato che non conveniva, in una legge di questa natura imitare l'estero, che si trova in condizioni tanto diverse dalle nostre, l'onor. Finali ha voluto ancora trovarmi una contraddizione. Non discutiamo oziosamente di ciò; facciamo i conti di economia politica un po' complessivi, onor. Finali. Ella che è presidente della Corte de' conti, quei 240 milioni circa che vengono fuori dalle nostre dogane, come ne vengono fuori 500 da quelle della Francia ed altrettanti dalla Germania crede ella proprio che in nome dell'economia politica e del libero scambio si dovesse dire al Governo: levatele, perchè queste contrastano con la legge dell'economia politica per non dovere imitarsi l'Inghilterra per un verso, e la Turchia per un altro?

Noi manteniamo anche in economia il nostro carattere medio, moderato, italiano, e qui non è il caso di trar fuori, ad ogni momento il *lasciar fare* il *lasciar passare*. Sono frasi d'altri tempi, utopie già tramontate.

Ma due espressioni sfuggite nel suo discorso al mio amico Finali io non posso tacere: « Fossero tutti Rossi » egli ha detto « gli è perchè io non confido nella virtù, nel senno degli uomini che trovo necessaria una legge ».

L'onorevole Finali ha sicuramente ecceduto il suo pensiero ad escludere che ci sia virtù tra noi a poter prevenire gl'infortuni volontariamente, spinti come vi siamo dalla facilità dei trovati moderni, e non foss'altro dall'interesse.

O non ne abbiamo esempi luminosi, premiati anche ieri l'altro?

Una seconda espressione dell'onorevole Finali mi ha ancora ferito perchè entra proprio nella coscienza tecnica della legge.

Come io aveva dimostrato al Senato che gli infortuni, specialmente della categoria leggera, erano più che raddoppiati, triplicati, quadruplicati in Germania, dopo sette anni giunti da n. 3780 a n. 18049 e le liti giunte a n. 25348, egli mi risponde come si trattasse di un fatto naturale, che le liti degli scontenti sono una portata che accompagna un diritto nuovo; la legge è nuova; ed egli trova naturale che vi siano operai e decine di mille avvocati con essi; trova naturale che ve ne siano parecchi, come ho narrato, che ottenuta la indennità, possono guadagnare poi l'identico salario di prima, come hanno riscontrato gli Alsatieri, che su 1200 indennizzati a incapacità piena, guadagnavano 800 circa di essi lo stesso salario.

Con tali ragionamenti anche l'onor. Finali si è poi ristretto a dire come gli altri: finiamola, votiamo la legge, s'aggiusterà per via come i regolamenti. Non conoscete i costumi che volete correggere, non risultano inchieste, non avete fatto statistiche, non dite nemmeno a quali competenze vi sapete dirigere per fare i regolamenti, per poi venire a conchiudere: votiamo la legge!

Una legge che tortura ed avventura in siffatta guisa il lavoro, passata in esperimento!

Io credo che lo stesso onorevole collega Finali dovrà persuadersi che le sue ragioni sono assai deboli.

Quindi io mi associo al voto dell'onor. Nobili, che questo progetto di legge riposi ancora, perchè sia studiato e maturato prima di venire ad una decisione, che può avere una immensa influenza in tutto l'orientamento politico-sociale del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Stante l'ora tarda, risparmierò al Senato un mio discorso.

Così comincerò e finirò con la sua conclusione. Io credò che il progetto di legge debba essere rinviato alla nostra Commissione, affinché faccia sparire le antitesi che esistono tra

alcuni articoli del detto progetto e le modificazioni che ella vi ha introdotte.

Ne citerò una. L'art. 28 del progetto di legge, che è stato accettato dal nostro Ufficio centrale, così dispone:

« All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento, d'approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio superiore del lavoro e il Consiglio di Stato ».

Parmi perciò indubitabile, che prima debba nascere il Consiglio superiore del lavoro, e poscia il regolamento ad emettersi per l'esecuzione della legge.

Però giusta la modificazione arrecata dall'Ufficio centrale all'art. 4, la condizione delle cose è all'inverso. Ecco il testo della detta modifica:

« È istituito un Consiglio superiore per la tutela del lavoro, sotto la presidenza del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« È composto di due eletti dalle Camere di commercio, di due eletti dal Consiglio dell'industria, e di otto nominati dal ministro fra le persone più note per speciale competenza, due delle quali appartenenti alle classi operaie.

« Il Regolamento stabilirà il turno di elezione fra le principali Camere di commercio, e la durata in ufficio per tutti i componenti il Consiglio ».

Dunque questo Consiglio superiore del lavoro, prima che possa costituirsi, ha d'uopo che venga fissato il detto turno, cioè che sia stabilita la successività di questi rappresentanti delle varie Camere di commercio, che devono inviarsi due dei loro membri. Altrimenti il ministro sarà imbarazzato se debba cominciare a chiamare in seno di questo Consiglio superiore del lavoro due membri della Camera di commercio di Milano, di Roma, di Genova, o di altra Camera; e si comprende, che in questa condizione di cose, bisognerebbe che il regolamento nascesse prima del cennato Consiglio, cioè che la figlia nascesse prima della madre; per cui pregherei l'Ufficio nostro centrale di ritornare su questa sua modificazione all'articolo 4, per armonizzarlo coll'art. 28 del progetto di legge, che ha accettato.

E che il progetto torni alla nostra Commissione sarà ben anco cosa utile, perchè vi sono o vi possono essere delle proposte di modifiche a vari suoi articoli, che se venissero accettate,

muterebbero tutto l'assetto e tutta l'economia della legge.

Ne citerò un esempio.

Io ho in mente di proporre un'aggiunta all'art. 8, che tratta dell'assicurazione obbligatoria; la quale aggiunta sostituirebbe con certi criteri e con certi limiti l'assicurazione volontaria alla coattiva. Or come potrebbe discutersi quest'aggiunta all'art. 8, quando già il concetto dell'assicurazione obbligatoria fosse stato accolto dal Senato coll'accettazione dei precedenti articoli?

So inoltre che vari autorevoli membri del Senato hanno pronte delle altre proposte di modificazioni; perciò potrebbesi utilizzare questo rinvio, che per me è indispensabile, collo studio preliminare di queste altre proposte; e la Commissione ci riporterebbe un progetto completamente studiato, e compilato in modo che il Senato potesse più facilmente accettarlo o respingerlo.

Per cui concludo che parmi necessario ed utile, che questo progetto sia rinviato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore Guarneri di far giungere alla Presidenza la sua proposta scritta.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, relatore. A me preme di stabilire davanti al Senato il criterio con cui si è condotto l'Ufficio centrale nel prendere in esame questo disegno di legge.

Convieni richiamarsi al tempo in cui la relazione ha potuto esser in pronto cioè quando il Parlamento stava per prorogarsi.

L'Ufficio centrale si è preoccupato soprattutto di un pensiero: che cioè da nessuno potesse attribuirsi al Senato che la legge degli infortuni fosse una tela di cui il Senato non voglia che venga al co' la spola.

Si è perciò preoccupato non tanto di ridurre la legge quale sarebbe stato suo desiderio quanto di divenire a una conclusione positiva, la quale tuttavia si contenesse dentro certi limiti, cioè non fosse un abbandono delle prerogative del Senato, ma bensì una cooperazione del Senato perchè la legge in qualche modo approdasse, se non perfetta, almeno tale da non dar luogo alle difficoltà più gravi.

L'Ufficio centrale del Senato si è fatto quindi obbligo di non abbondare negli emendamenti,

ma per evitare che la legge ritornasse alla Camera dei deputati non si è trattenuto dall'introdurre i più strettamente necessari. Ed invero ci pareva anzi preferibile che una legge così importante fosse esaminata di nuovo dalla Camera dei deputati, il che da taluno dei nostri colleghi oggi non si vorrebbe, non partecipando noi al timore che così la legge andasse a picco, ma anzi perchè ne uscisse con più salda compagine.

L'Ufficio centrale del Senato si propose che in ogni modo non fosse approvata dal Senato qualche disposizione di legge che per l'Ufficio centrale unanime e anche per le discussioni avvenute negli Uffici, a cui dobbiamo il nostro mandato, appariva offendere la giustizia e sembrava nuocere anzichè giovare alla pace sociale a cui abbiamo in mira di contribuire in qualche parte con questa legge.

Però non si potrebbe dire, io spero; che l'Ufficio centrale non abbia esercitato un'azione efficace.

In primo luogo il nostro Ufficio centrale non ha mancato nella sua relazione di richiamare l'attenzione del Senato sopra quella esuberanza di regolamenti che venne già tanto criticata e severamente criticata nelle discussioni di questi giorni, al solito regolamento per l'esecuzione della legge venendosi ad aggiungere i regolamenti che per l'art. 2 devono farsi dal ministro per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai, e i regolamenti complementari per i singoli stabilimenti, parola che forse sarà tra quelle censurate dall'onorando senatore Ferraris, o consorzi di essi. Chè anzi da alcuno degli oratori si è fatta censura che l'essenza della legge si riducesse in fine ai regolamenti con abbandono quindi delle prerogative legislative.

L'Ufficio centrale del Senato non ha mancato di richiamare l'attenzione sulle nuove ispezioni le quali verrebbero stabilite con questo disegno di legge; e devo anzi avvertire, che ha fatto qualche cosa di più, poichè nell'articolo 3° in cui sono stabilite le ispezioni, l'Ufficio centrale ha introdotto un importante emendamento, che è sfuggito nella pubblicazione del testo così come venne da noi emendato, ma con ciò non si intende già abbandonato.

Nè si mancò di osservare come le fabbriche sieno già soggette a ispezioni per l'esercizio e

la sorveglianza delle caldaie a vapore; ad altre ispezioni per il lavoro dei fanciulli; ad altre ancora per la produzione del gaz o energia elettrica.

Nel disegno di legge, così come viene proposto, ne vengono proposte di nuove e vede ognuno quanto sia grave per le industrie questo aggiungere ispezioni sopra ispezioni.

Come poi fosse facile! Non ci basta l'esperienza che si è fatta per le ispezioni delle caldaie a vapore?

Si sa che per preservare i generatori di vapore dalle esplosioni la guarentigia migliore sta nelle visite periodiche, essendo queste molto più importanti anche di quelle guarentigie che possono derivare dalle prove a freddo delle valvole di sicurezza.

Non voglio adesso distrarre l'attenzione del Senato da quello che costituisce l'oggetto delle nostre deliberazioni.

Però se mi richiamo al regolamento del 1890, se mi richiamo alle successive modificazioni del 1892, io non fo questo se non per ricordare al Senato quanta difficoltà ci sia stata per nominare degli ispettori che potessero, con qualche competenza, con qualche autorevolezza presentarsi davanti ai fabbricanti.

Oltrechè è grande la somma delle attribuzioni che sarebbero date ai nuovi ispettori.

Ed infatti, come è notato nella relazione, non si può evitare la critica che anche oggi è stata fatta dall'onorevole senatore Nobili; che cioè con queste ispezioni si può pregiudicare quel segreto di fabbrica a cui tante volte la fabbrica deve la sua prosperità. E di fatto l'ispettore che entra nella fabbrica per assicurarsi della salute dell'operaio, deve esaminare qualche volta il processo di fabbrica appunto quando esso sta per divenire più pericoloso. Così quando in una fabbrica si voglia ottenere una maggiore concentrazione di prodotti chimici, e questo per conseguire sostanze di proprietà esplosive più rilevanti, non si può limitare la facoltà dell'ispettore per la salute e la vita degli operai, imponendogli di non procedere oltre nell'esame del processo della fabbricazione. Ora il processo della fabbricazione migliora come tale, ma d'altra parte i pericoli dell'operaio vengono con esso ad accrescersi.

Finalmente l'Ufficio centrale ha richiamato seriamente l'attenzione del Senato sopra l'ar-

articolo 10 per sapere almeno, e mi esprimo nei termini più convenienti per una discussione generale, almeno per sapere fino a che punto quest'articolo 10 integri o deroghi al Codice civile, articolo 1151 e seguenti sulla responsabilità che consegue ai delitti e quasi delitti, al Codice penale, art. 554, per chi trasgredisce agli ordini dell'autorità competente, o non ne osservi i provvedimenti dati per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza, all'art. 371 che stabilisce la pena per chiunque per imprudenza, negligenza o imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline cagiona la morte di alcuno, all'art. 375 per cagioni simili, lesioni nel corpo o nella salute, o per perturbazioni nella mente, e finalmente alle disposizioni dei Codici di procedura civile e penale.

Per parte mia, desideroso di non oppormi a questo disegno di legge, ho interrogato giureconsulti eminenti e valorosi avvocati che hanno esperienza di tutto quello che concerne l'applicazione, dirò anche ultima delle leggi, e non sono riuscito a giustificare le disposizioni dell'art. 10, anzi di più, e se verrà in discussione l'art. 10, lo proverò al Senato; non sono riuscito a trovare una formola, quale essa sia, che possa rendere compatibile l'articolo della colpa grave, e del giudizio penale da cui la colpa grave si faccia dipendere, prescindendo dalle disposizioni contenute già nel Codice penale.

Non è rimasto a me, nè è rimasto all'Ufficio centrale altro partito che sopprimere affatto quelle disposizioni dell'art. 10.

Ci siamo sì limitati a pochi emendamenti, tra i quali questo, ma non possiamo rinunciarvi.

Per l'adozione pura e semplice della legge, non si sono nel Senato udite, se non ragioni di convenienza politica o parlamentare, siano pure sociali. Ma sempre ragioni di convenienza o ragioni desunte da nobilissimi sentimenti ispirati dal cuore, ma forse, mi si perdoni, non altrettanto da quella *mens cordis* che deve presiedere all'opera legislativa.

Nè vale il dire 'come alcuni abbiano accennato che il Senato si mette in contraddizione con se stesso, poichè una volta ha già adottato un simile disegno di legge.

No, perchè quel disegno di legge ci ritorna

bensi press' a poco lo stesso, ma però essendosi introdotta di nuovo quella disposizione la quale nel Senato aveva trovato la più forte opposizione, tanto da non poter essere accolta nel disegno di legge quale venne inviato alla Camera dei deputati.

Nel corso della discussione si è addotta l'insufficienza del diritto comune. Non parlo di quello a cui ha fatto accenno il senatore Finali quanto all'origine di questo disegno di legge chè l'origine prima è appunto quella da lui accennata concernente gl'infortuni nell'industria edilizia; io mi attengo ad un campo più generale: l'insufficienza del diritto comune in se stesso.

Io ammetto la perennità del diritto, ma sono anche persuaso che il diritto deve mettersi in proporzione coi nuovi bisogni, colle nuove condizioni sociali. Mi basta richiamare l'attenzione del Senato alla mancanza quasi assoluta di regole nel Codice civile sopra vari argomenti che importano moltissimo all'industria, quale il contratto di lavoro.

Non vi è che forse un solo articolo nel Codice civile che regoli il contratto di lavoro, ed anche per annunziare un principio che non importava nemmeno che fosse annunziato nel Codice, perchè già s'intende da sé. Ma non vi è alcuna regola, nè sulla durata dei lavori, nè sulla misura della mercede, nè sugli obblighi che per cause varie dipendono dal contratto; niente di tutto questo.

Così pure nulla vi ha sul contratto di tirocinio. Bisogna ricorrere al Codice del Giappone, salvo la legge francese del 1851, per trovare regolato il contratto di tirocinio!

Noi abbiamo istituiti i *probi-viri*, ma, come in tante altre materie, le quali dipendono dai progressi sociali, abbiamo istituito una giurisdizione prima che ci sia il diritto statuento, che con essa si miri a porre in atto. Abbiamo cioè dovuto far sì che i *probi-viri* creino essi quel diritto, come l'antico pretore romano, che invece dovrebbero limitarsi ad applicare.

Ieri è stato chiesto in Senato su quale principio giuridico il relatore crede che questo disegno di legge si fondi.

Or bene, io devo dichiarare che disgraziatamente non lo seppi trovare.

E ciò è gravissimo, perchè contestazioni ci

sono tutti i giorni davanti ai tribunali che vengono risolte in modo diverso.

Ora sarebbe necessario che una nuova legge introducesse una qualche disposizione che dirimesse queste contestazioni.

Vi accennerò brevemente.

Intanto prima di tutto a molti di voi sono noti i giudizi vari quanto agli apparecchi che devono avere i proprietari di fabbriche. Vi sono sentenze per cui bastano gli apparecchi di uso costante, altre sentenze non vogliono precludere l'adito ai progressi, e quindi ai nuovi esperimenti; perciò dicono che i padroni di fabbriche devono esser provveduti anche degli apparecchi di effetto non certo ma probabile.

Ora, perchè se facciamo la legge non togliamo l'adito a questa contestazione? E v'ha molto di più, e sarò brevissimo anche per non entrare nel campo della discussione degli articoli.

È molto contestato nella giurisprudenza se gli obblighi i quali dipendono nel padrone dal danno dell'operaio discendano dal contratto od invece nascano dalla colpa che venne disciplinata ed ha il nome dal tribuno Aquilio.

La differenza è grandissima, perchè nell'uno caso la prova sta a carico del padrone di fabbriche, nel secondo c'è una grande propensione nei tribunali di esigere che la prova sia offerta dallo stesso operaio.

Or bene, io penso che in una legge quale è quella che noi dobbiamo fare, a questo si dovrebbe provvedere; cioè a togliere queste incertezze. Giacchè queste incertezze sapete a che espongono gli operai? Dei faccendieri fanno il processo in nome degli operai. L'operaio vince il processo, e poi si trova peggio che prima.

Ciò mi fa risovvenire un aneddoto che udii raccontare nella mia giovinezza, di un quadro in cui c'era un povero cliente rappresentato nudo brullo, e sotto era scritto: « Ho vinto e sempre vinto! »

Ora se voi volete che l'Ufficio centrale favorisca l'operaio, l'Ufficio centrale è pronto a farlo, ma non è pronto minimamente a quello, che voi già non gli domandereste mai, di sfruttare l'operaio in nome di queste brighe, le quali qualche volta si elevano perfino ad associazioni costituite. Si tratta di fare una legge per l'operaio, non per i faccendieri.

Io dicevo che sarebbe importante di togliere

questi dubbi, anche, come dissi dianzi, perchè influiscono grandemente sull'obbligo della prova, sull'onere, come si dice, della prova.

Qui permettetemi di esprimere il mio pensiero, io oserei dire che in questo si è esagerato alquanto, perchè abbiamo disposizioni parecchie, lasciamo andare anche il Codice di commercio, ma del Codice civile, in cui questa inversione non è del tutto nuova. Accenno all'art. 1661 del Codice civile, quanto ai vetturini, dove è stabilito che debbono dare la prova che il danno non dipende da caso fortuito o da forza maggiore; all'art. 1225, per il debitore che l'inadempimento o ritardo non deriva da causa che gli sia imputata; all'art. 1153 per quelli che debbono rispondere del fatto d'altri; all'art. 1588 per quello che riguarda il conduttore, e via via.

Ecco: io dirò una sola parola, la quale mi è fornita da un'opera di magistrato importanza sulle obbligazioni, di un nostro collega; e non ho d'uopo dire chi sia (1), che infine tutto si riduce a questione di fatto.

Però aggiungo di più che vi si intreccia anche una questione di giurisdizione, perchè quando si tratta della procedura davanti ad arbitri, davanti ai probi-viri, davanti ai conciliatori, quando il giudice sia investito della funzione anche di amichevole compositore, la questione dell'onere della prova scema del tutto d'importanza (2).

Ora io penso che una legge, quando si avesse tempo di studiarla accuratamente, dovrebbe risolvere questi dubbi.

Comunque, una legge, anche non compiuta in ogni sua parte e in tutte le sue applicazioni, occorre.

Non bisogna dimenticare le condizioni in cui si avvera il progresso industriale odierno.

Il progresso materiale diminuisce ogni giorno la forza relativa dell'uomo, e pel carattere di fatalità che v'è insito diminuisce più e più l'impero della libertà umana. Nella presa di possesso delle forze fisiche, ogni conquista è mezzo di nuove conquiste. La scienza moltiplica la scienza; la forza moltiplica la forza con un'accelerazione, a cui l'immaginazione non può tener dietro. La vaporiera percorre lo

(1) GIORGI, *Delle obbligazioni*.

(2) LESSONA, *Della prova*.

spazio più rapidamente che non il leone alato della mia Venezia.

Si lascino passare i sovrani del mondo. Salite nel convoglio come sale un vincitore sul carro del trionfo. Ma, ben fu detto, siete dei re ma re che abdicano.

Ora, davanti a questa fatalità dell'industria odierna mediante le macchine, una legge per la salute e l'incolumità dell'operaio occorre. Una legge occorre, purchè sia legge di tutela e non di conflitti.

Brevemente accenno ad un punto, che è stato trattato magistralmente da parecchi nostri colleghi, tanto, se fosse un sentimento possibile all'animo mio, dà sentirne invidia pel modo degno con cui hanno espresso grandi verità. Ma, dove la mia parola non avrebbe altrettanta efficacia, soccorrano le discussioni avvenute nei Parlamenti stranieri.

Ho sott'occhio un libro, in cui sono raccolte tutte le discussioni e tutti i precedenti quanto alla « *responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail* ». Or bene: che cosa imparo da queste discussioni e da questi precedenti?

L'escludere la colpa grave dal rischio professionale, e cioè dai rischi che si saldano coll'assicurazione, avrebbe sulla pace sociale l'azione la più disastrosa. Diceva il Cheysson: importa trovare una combinazione che prevenga i processi, che ripari immediatamente il danno, e lasci la minima alea all'introduzione dei faccendieri, che come le arpie lordano e avvelenano tutto quello che toccano.

Non si può imporre gravi oneri ai padroni, senza assicurare loro in compenso la pace coi loro operai e impedire che ogni accidente faccia sorgere una contestazione. Vi è in ciò un fine essenziale e capitale che dobbiamo avere di mira. Ora lunge dal diminuire i litigi la così detta colpa grave li aumenta. Chi vi assicura che un faccendiere qualsivoglia non si affretti al letto dell'operaio ferito per provocarlo a far valere in giudizio la colpa grave del padrone, ossia la trascuranza de' suoi doveri imprescindibili? Non ha spese da sostenere: tutto al più il giudizio esimerà il padrone dalla doppia indennità; all'operaio rimane sempre l'indennità dei casi fortuiti, della colpa in generale.

Chi sostiene opinione diversa? dei tecnici, dei pseudo economisti o pseudo giuristi, che

abusando della opinione che loro procura la dottrina che professano, la parola, la tattica parlamentare, sanno « *entraîner la masse des esprits indifférents et routiniers qui sont la majorité des assemblées, comme de toutes les réunions d'hommes* ». Non dico le nostre.

Si è parlato del socialismo. Il socialismo, o signori, a mio credere, è voce che esprime in sé idee ben diverse. Esso in parte esprime una idea solo negativa, la protesta contro ogni cagione di malcontento. Ma esprime inoltre, per quanto indeterminate, le aspirazioni ad uno stato migliore. E non sarò io a definirvi quali sono queste aspirazioni, perchè si va da quelle che stanno nei limiti della carità cristiana ad altre che non rifuggono dalla distruzione dell'ordine sociale odierno.

Eliminiamo anzitutto quello che nell'Assemblea d'altra nazione fu detto e quasi invocato il partito dell'*odio*. Sull'odio non si edifica (1).

(1) *Camera dei deputati* in Francia, 29 giugno 1893: JAURÈS. Dans les sociétés finissantes qui se débattent en des formes surannées, et par cela même malfaisantes, un parti critique est par là même un parti créateur. (*Mouvement divers*). En précipitant le discrédit, la disposition des formes sociales condamnées, il hâte par la même l'avènement naturel des formes sociales nouvelles. Et depuis quand est-ce avec des formules précises de détail qu'ont été préparées à l'heure marquée les grandes transformations sociales? Est-ce que la bourgeoisie révolutionnaire, avant d'accomplir son oeuvre, avait précisé dans le dernier détail toute l'organisation nouvelle? Michelet a dit de Rousseau qu'il n'a fait qu'une chose, mais décisive: « il a répandu dans l'atmosphère une ardeur secrète qui a mûri des fruits nouveaux ».

Quand même le socialisme ne serait, lui aussi, qu'un souffle ardent de colère, son oeuvre ne serait pas vaine. Vous croyez nous accabler en nous disant que nous sommes un parti de haine, des hommes de haine. Oui, nous haïssons parcequ'il faut haïr; oui, nous haïssons parceque la haine aussi est créatrice. (*Applaudissements à l'extrême gauche*).

LENIRE. Non, monsieur Jaurès, la haine ne crée pas elle détruit.

JAURÈS. Oui, nous voulons arracher à toutes les souffrances muettes, à toutes les probités passives, le double cri de révolte et d'espérance, qui achèvera l'ébranlement.

Ribot ha qui protestato contro quella parola. Jaurès interrompe: « J'ai parlé de la haine de l'injustice et de l'improbité... » (Ribot era presidente del Consiglio dei ministri). Jaurès poi ripigliando la parola ha detto: « Vous avez détourné de son sens très naturel et très noble la déclaration que j'avais faite qu'il ne devait y avoir ni accommodement, ni transaction, ni demi-mesure, ni demi-sourire de complaisance envers certaines iniquités sociales, envers certaines corruptions individuelles. Cette haine-là, je la maintiens et elle m'inspirera encore ».

Conosco le spiegazioni che si son date per attenuare una tale espressione; conosco tutto quello che si è detto per attenuarne la funesta impressione. Non basta: sull'odio nulla si fonda, tutto si fonda sull'amore. Lunge da noi il pensare che dalla rovina degli istituti sociali odierni e dell'odierno ordinamento sociale debba sorgere un nuovo ordine di cose. Esaminiamo invece se nelle cause del malcontento ve ne sieno di vere. È difficile distinguere quella che è causa vera di malcontento da quelle che dipendono invece da sobillazioni o da illusioni. Ma pur troppo delle cause vere di malcontento, diciamo pure, vi sono. Non bisogna chiudere gli occhi e gli orecchi, bisogna rendersene esatta ragione.

Quanto alle aspirazioni ad un ordine migliore sociale in verità mi dilungherei troppo se dovessi anche solo dare tutte le definizioni del socialismo. Non vi è in fondo di comune che un'aspirazione ad un ordine migliore di cose, e questo pur troppo con molte illusioni che vengono a creare poi il pericolo delle delusioni.

Nessuno più di me confida nel progresso sociale.

Persuasato, siccome sempre sono, della permanenza delle leggi naturali, le quali devono bensì mettersi in proporzione nel loro svolgimento e nella loro applicazione coi tempi, ma in se stesse stanno, sono altrettanto persuasato che del socialismo non possa prevalere se non quel tanto che è compatibile con esse.

Ogni altra agitazione cederà, io credo, davanti a quella soddisfazione dei bisogni sociali che si possa anche per opera legislativa procurare.

Or bene, si è parlato di economia pubblica, si è parlato di scuole diverse. Per me qualunque dottrina economica deve essere soprattutto temperata coi principî d'ordine morale. E se la scienza economica non ha l'alleanza di un forte carattere e di saldi principî nella popolazione, ciascuna dottrina sarebbe destinata a fallire.

Però io, per esprimere efficacemente, per quanto brevemente, il mio pensiero, lo esprimo come è stato espresso da chi ha avuto la parte precipua nel risorgimento degli studi economici in Italia, il nostro eminente collega Francesco Ferrara.

« La legge è una per tutti. Se le violenze

non mai nè punto giovarono al conquistatore, al feudatario, al sovrano, al soldato, al prete, al proprietario, al banchiere, è vana lusinga che si arrivi ad inventare una maschera con cui farle apparire proficue all'operaio. Egli, come ciascun mortale, non ha scelta, la sua via è una. Quella di tutti. Migliorare se stesso e rispettare i suoi simili in tutti i loro diritti e i loro interessi; istruirsi, educarsi, rassegnarsi ai canoni eterni della creazione, cooperare dal canto suo all'incremento perpetuo della comune prosperità; insomma, amare, praticare e volere giustizia e libertà in ogni cosa e per ogni uomo; ecco l'unica via per ottenere che le forze sociali pienamente svolgendosi assicurino larga mercede al povero, come è l'unica per assicurare al capitale o alla terra una retribuzione adeguata alla importanza de' benefici che da loro si spargono a piene mani sul mondo ».

Io serbo sempre fiducia in quella scienza che saprà risollevarsi dai dubbi che si erano impadroniti degli animi non già perchè si fossero manifestati dei fatti nuovi, ma perchè questi fatti nuovi si sono manifestati in nuove e più grandi proporzioni. Un grande beneficio di questa scienza io oggi più che mai provo in me stesso, perchè, sebbene nessuno più di me senta l'ammirazione e la riconoscenza pel collega Rossi, questa volta io gli ho potuto fare plauso sincero anche in nome delle opinioni che egli ha professato.

Bensì, non lo nego, fui alquanto mortificato da quel discorso mirabile che è stato fatto dal collega Finali, quando egli disse, che lui detesterebbe una dottrina in cui l'uomo non fosse il soggetto di ogni economia.

Ma come, amico Finali? Giunto oramai al declinare degli anni, altro non ho fatto che questo, questo solo di bene, di cercare in tutti i miei studi di far sì che non più l'economia politica si rappresenti come una successione di fatti materiali che si svolgano quasi per inesorabile necessità, ma bensì come un'esposizione di fatti che hanno nell'uomo il punto di partenza, nell'uomo la meta. L'economia politica, siccome io penso, dall'uomo parte e all'uomo si riconduce.

Tanto meno io mi aspettava questa censura indiretta...

Senatore FINALI. No, no.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*... Non è certo censura a me, lo so, ma poichè inevitabilmente io era in causa e poichè sento troppo l'amicizia verso il collega Finali e tanto più per il nobile e alto elogio che egli ha reso di recente ad Antonio Scialoia, naturalmente doveva rincre-scarmi che questa modesta cooperazione al trionfo di idee, che egli ha propugnato con tanta splendidezza davanti al Senato, fosse quasi disconosciuta o ignorata.

Tanto meno io poteva supporlo, perchè come lui chiudeva il suo discorso citando un nome grandemente riverito in Italia, Terenzio Mamiani, io evoco l'immagine di un uomo che mi ha introdotto nel cammino della vita e a cui il senatore Finali ha reso omaggio. Quest'uomo, che ha tanto onorato le lettere italiane, nell'introdurmi nel cammino della vita. « Non temo, diceva, del progresso sociale: odio sì l'ozio contro cui:

Con la penna e più con l'opra
O generoso delle plebi amico
Sì frequenti e gagliardi i colpi assesti ».

Questo è stato il motto, con cui entrai nel cammino della vita, questo è l'epigrafe che io desidero sul mio sepolcro.

Signori senatori, io ho cercato di esporre i limiti in cui si è contenuto l'Ufficio centrale; di approvazione cioè della legge, ma togliendone quelle disposizioni, che vanno oltre, anzi contro il fine che la legge si propone.

Mi riservo, quando l'occasione si presenti, di farne critica ampia: ora mi basti avervi accennato, perchè quanto mai disposto a promuovere il progresso sociale altrettanto sono alieno dal fomentare speranze che si convertano poi non impunemente in disinganni.

È stato detto egregiamente comè un disegno di legge che in se stesso abbia qualche disposizione odiosa si risolve a tutto danno degli operai.

State certi: il padrone se ne ricatta subito degli oneri che voi gli addossate, l'operaio no.

Si è citato tanto il Say, io mi limito di citarlo in questa sola proposizione, in cui tutti devono essere perfettamente d'accordo: « è facile l'imporre un onere, è impossibile stabilirne l'incidenza ».

Ora io non so, se il padrone si ricatterà di una legge odiosa con aumentare il prezzo del prodotto, o col restringere il numero degli operai, o col diminuire le mercedi, o insomma in qualunque altro modo. Questo non so: ma state certi che il padrone se ne ricatterà.

Possono esservi dei padroni come ne abbiamo esempi tra noi, che esercitano non solo la beneficenza, ma la munificenza. Però le leggi economiche stanno al disopra anche del buon volere dell'uomo.

Signori senatori, io spero di avere giustificato l'Ufficio centrale se si è contenuto entro quei limiti, ma ciò non vuol dire che l'Ufficio centrale posto in altre condizioni di tempo, non potesse anche per avventura riprendere in esame la legge per introdurre quei miglioramenti, i quali non è stato possibile introdurre, nè era conveniente introdurre nel momento in cui il disegno di legge è stato presentato al Senato.

Mi è parso che sostanzialmente questa fosse la proposta del collega Guarneri.

Io in ciò mi rimetto, anche a nome dell'Ufficio centrale, al voto del Senato. Bensì esprimo l'opinione ferma mia e dei colleghi dell'Ufficio centrale, che se la discussione continua, emendato il progetto di legge particolarmente in quei punti che hanno già formato oggetto degli studi e delle critiche dell'Ufficio centrale, noi saremmo lieti di cooperare col Governo. Che se invece dovesse rimanere qualche disposizione, che per noi offende la giustizia e si risolve in danno della pace sociale, noi saremmo nella necessità di votare contro la legge.

Non mi rimane quindi che di rimettermi, in nome dell'Ufficio centrale, alle deliberazioni del Senato. (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Leggo una proposta che il senatore Guarneri ha inviato alla Presidenza.

« Chiedo:

« Che il progetto di legge sugli Infortuni del lavoro sia rinviato alla Commissione, per dare maggior armonia ai suoi vari articoli e sottoporre con anticipazione al suo studio tutte quelle proposte di riforma, che muterebbero l'aspetto precipuo della legge.

« GUARNERI ».

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1896

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno :

I. Relazione della Commissione per la verifica-
zione dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione del progetto di legge :

Infortunati sul lavoro (N. 161 - *Seguito*).

La seduta è tolta (ore 18).



CIX.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1896

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — Il senatore Di Prampero, relatore, a nome della Commissione per la verifica-
zione dei titoli dei nuovi senatori, propone l'approvazione della nomina a senatore del conte
Antonio Emo Capodilista, ed il Senato approva la proposta della Commissione — Giura il sena-
tore Donato Di Marzo — Si prosegue la discussione del progetto di legge degli infortuni sul
lavoro (n. 161) — Il Senato appoggia le due proposte sospensive del progetto di legge pre-
sentato dai senatori Guarneri e Ferraris Luigi — Parlano il senatore Pierantoni ed il mini-
stro di agricoltura, industria e commercio, il senatore Lampertico, relatore, ed i senatori
Guarneri, Massarani, Gadda, Ferraris Luigi, Vitelleschi, Finali, Rossi Alessandro, Di Cam-
poreale ed il presidente del Consiglio — Si approva un ordine del giorno del senatore Guarneri
che rinvia il progetto di legge all'Ufficio centrale — Il ministro del Tesoro presenta un
progetto di legge sui conti consuntivi 1893-94 e 1894-95. — Il Senato sarà convocato a do-
micilio.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

È presente il ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio. Intervengono più tardi il
presidente del Consiglio dei ministri ed il mi-
nistro del Tesoro.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà
lettura del processo verbale della seduta di ieri,
il quale viene approvato.

**Relazione della Commissione
per la verificaazione dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Re-
lazione della Commissione per la verificaazione
dei titoli dei nuovi senatori ».

Pregò il signor senatore Di Prampero, re-
latore, di voler dar lettura della sua relazione.

Senatore DI PRAMPERO, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per R. decreto 25 ottobre
1896 il conte Antonio Emo Capodilista fu no-
minato senatore del Regno. La sua nomina è

basata alla categoria 21^a dell'art. 33 dello Sta-
tuto; e la vostra Commissione, constatati gli
altri requisiti e verificati i pagamenti a titolo
di proprietà fatti negli anni 1893, 94 e 95, ha
riconosciuto che i limiti voluti dalla legge non
sono solo raggiunti, ma sorpassati, quindi vi
invita unanime a convalidare la sua nomina
a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione
della nomina a senatore del signor Emo Capo-
dilista conte Antonio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

**Proclamazione ed immissione in ufficio
di un nuovo senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del
Senato il signor avv. Di Marzo Donato, i di cui
titoli di ammissione vennero convalidati nella
seduta precedente, invito gli onorevoli senatori
Tajani e Pellegrini a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Di Marzo viene introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore avvocato Donato Di Marzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge
« Infortuni sul lavoro » (N. 161).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Il Senato rammenterà come ieri sia stata letta una proposta del senatore Guarneri, con la quale chiede che il Senato deliberi che il progetto di legge sugli infortuni del lavoro sia rinviato all'Ufficio centrale per dare maggiore armonia ai suoi vari articoli, e sottoporre anticipatamente al suo studio tutte quelle proposte di riforma che muterebbero l'aspetto precipuo della legge.

È stata anche inviata al banco della Presidenza quest'altra mozione dell'onor. senatore Ferraris:

« Il Senato, udite le osservazioni dell'Ufficio centrale, espresse dal relatore, prega lo stesso Ufficio centrale di richiamare a nuovo esame il progetto a norma delle osservazioni stesse ».

Chiedo se la mozione del senatore Guarneri sia appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Appoggiata).

Domando pure se sia appoggiata l'altra mozione del senatore Ferraris.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Appoggiata).

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Senatore PIERANTONI. Io debbo chiedere scusa ai colleghi che parlarono dopo di me, se non ebbi la possibilità di ascoltarli. Fui assente per un pubblico e caro ufficio.

Seppi che l'onor. relatore Lampertico riconobbe che nella legge non vi è un principio direttivo e che tutto è rimandato ai regolamenti. Spiegherò all'onor. collega Massarani, che non mi comprese, quello che dissi e che fu raccolto dalla stenografia. Non dissi che dobbiamo propugnare assolutamente le dottrine del li-

bero scambio, il *lasciar fare* e il *lasciar passare*. Io in questo obietto non vidi una questione di libertà economica. Là dove vi è reato, o il quasi delitto, vi dev'essere la riparazione del danneggiato.

Fui del pari frainteso dall'onorevole senatore Finali, il quale disse che io con troppa facilità avevo parlato del socialismo. Discorrendo sopra la legge, non confutai alcuna scuola di socialismo, dissi soltanto che vive nel nostro paese una schiera numerosa di giovani, impazienti di far presto cose nuove, che andati nelle scuole straniere non studiano le impossibilità di alcune idee e le differenti condizioni che escludono la imitazione, mentre dal loro canto vogliono amplificazioni. Infatti noi sappiamo che molte nazioni ricche per industrie si dibattono da lungo tempo a studiare una legge degli infortuni basata o sul principio della locazione d'opera, o sul rischio professionale; che le proposte governative non pensarono di applicare detto rischio agli infortuni che avvengono negli opifici a forza motrice; noi non cerchiamo di rimanere in questo limite, ma senza alcuno studio vogliamo comprendere industrie amplissime affidandole ai regolamenti. Questo e non altro fu il mio dire.

Abuserei dell'attenzione del Senato se volessi ripetere che il Belgio ha una legge soltanto per il rischio dei trasporti ferroviari e marittimi, e che non pensò ancora di tentare l'ardua impresa delle assicurazioni; che la Svizzera chiese soltanto al Consiglio federale se fosse il caso di applicare alla materia dei trasporti un articolo della legge del diritto civile federale sulle obbligazioni. L'Ungheria si fermò al rischio professionale derivante dalla forza motrice e non pensò di toccare il dritto comune quanto alla responsabilità, nè pensò all'assicurazione.

Nel disegno sono presi in fascio tutti i conati, tutti gli obbietti delle leggi di parecchie nazioni più prudenti e più ricche di noi; e ad un tempo promettiamo l'assicurazione, togliamo la libertà della locazione d'opera e proclamiamo il rischio professionale. Ed in qual modo?

Rimettendo tutto al futuro, alla fiducia nei regolamenti. Questo fu il sunto del mio discorso, che potrà esser letto, se non fu compreso.

Terminerò dicendo che io non interpreto la

mozione dell'onorevole Guarneri come una delle forme squisite che esprimono la gentilezza del Senato, allorchando crede di rigettare una legge; anzi fo voti sinceri che l'alta dottrina, l'alta sapienza dei colleghi, che hanno l'ufficio di riferire, possa, correggendola, far buona la legge.

Terminerò appalesando un mio desiderio. Io uso sempre la cortesia d'informare i ministri di ciò che bramo proporre. Due volte dissi all'onorevole ministro di grazia e giustizia che avrei svolta una proposta che meritava la sua attenzione. Ora l'accenno dolendomi che egli per alte ragioni di Stato, non sia presente. I colleghi del Ministero gliene parleranno.

Parecchi giustificano il rischio professionale coll'esempio degli accidenti che avvengono nei grandi opifici, a cagione della fiducia che gli operai acquistano all'uso delle macchine, e vogliono indennizzati i danni di codesti accidenti deplorabili, imputandoli alla sola necessità che costringe gli operai a servire a determinate industrie. Questo rischio non si riscontra in altre imprese, alle quali concorrono un appaltatore, un ingegnere, un costruttore. In generale si trova che il diritto comune basti per gli operai, che non si addensano nelle fabbriche e per i poveri agricoltori, ma si deplora la mancanza di una efficace tutela giudiziaria.

Che cosa accade nel maggior numero dei casi? I danneggiati hanno bisogno di cercare un difensore che li assista innanzi ai tribunali. I difensori, specialmente quelli che esercitano liberalmente il mandato nelle preture debbono essere remunerati. *Labor optat praetium*. Non di rado succede che la indennità attribuita all'operaio resti falcidiata dalla remunerazione dovuta al mandatario. Da lungo tempo si discute intorno la necessità di ricostituire un'antica dignità, che fece onore al Piemonte, l'avvocatura dei poveri.

Ebbene, restituite un somigliante ufficio, di cui si parlò nel Congresso forense. L'assistenza giudiziaria gratuita affidata a tre o quattro legisti di ottimo carattere e di alta scienza e d'incorrotto costume, che abbiano il mandato di accorrere subito ad assistere gli infelici, darà importanza ed efficacia alla legge.

Invece se si avrà fede nelle disposizioni legislative che si presentarono si può temere effetto contrario. Io non stimo cosa seria, per

esempio, il prescrivere che gli appaltatori debbano assicurare gli operai se n'avranno alla loro dipendenza nel numero di dieci. Sarà facile ad un appaltatore di simulare che facciano lo stesso mestiere i suoi fiduciari e parenti e dividendo l'impresa per due o tre gruppi potrà avere diciotto o ventisette operai che serviranno alla stessa opera, e la legge resterà delusa.

Un altro danno della legge è la indagine sul tempo che deve durare la infermità, che qui si è ristretta agl'incidenti cagionati soltanto *dalla violenza*. Occorrono perizie mediche. Chi non sa l'incertezza, e non dirò peggio, delle perizie giudiziarie? Spessissimo nel diritto giudiziario si cerca di esagerare il danno o di farlo ridurre dagli esperti. Noi sappiamo come sia miseramente remunerato l'ufficio de' medici legali, che debbono dare parere sopra le conseguenze delle lesioni personali. Sono questi gli obbietti che io potrei raccomandare ad un voto del Senato; ma non voglio incomodare i colleghi; e quindi terminerò col fare l'augurio che l'Ufficio centrale del Senato possa tornare con la legge emendata in modo che separi materia da materia.

Gli raccomando di studiare la possibilità di una difesa gratuita per gli operai danneggiati, e una procedura breve corretta ed onesta sopra l'accertamento dell'entità del danno. Con queste dichiarazioni voterò la mozione sospensiva dell'onorevole collega Guarneri. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se il signor relatore crede opportuno di esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale sulle due mozioni sospensive, gli do facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. L'Ufficio centrale ieri ha già espresso, non sopra una proposta concreta, ma però chiaramente, le proprie idee. Dunque l'Ufficio centrale crede che prima di tutto bisogna sentire l'opinione del signor ministro.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima di esprimere il parere del Governo sopra le mozioni sospensive che sono state presentate, sento il dovere di dire alcune parole per giustificare l'indirizzo seguito dal Governo in questa materia della legge sugli infortuni del lavoro.

Debbo, innanzi tutto, ringraziare il senatore Massarani, il senatore Finali e il senatore Annoni per il contributo che hanno dato alla difesa della proposta del Governo; ringrazio altresì gli altri senatori, che hanno preso parte alla discussione, i quali, sebbene abbiano attaccata acerbamente la legge, pure hanno usato parole di fiducia verso il Gabinetto mercè le quali la questione tecnica è rimasta completamente separata dalla questione politica.

La questione degli infortuni sul lavoro sta davanti al Parlamento italiano ormai da 18 anni. Ricordo questa data non per riandare le fasi della questione e nemmeno per additare a voi le differenti soluzioni proposte: la presunzione della colpa isolata o collegata coll'assicurazione volontaria, la responsabilità inacerbata, e l'assicurazione obbligatoria.

Ricordo questa data unicamente per affermare che secondo il punto di vista di ciascuno si può approvare o disapprovare che certe questioni come questa siano poste sul tappeto, ma che, una volta sollevate, è necessario in un modo o in un altro, o coll'approvazione o coll'rigetto, risolverle; il lasciarle eternamente sospese, è cosa che non giova all'autorità del Parlamento, e certamente non giova al prestigio ed alla reputazione dello Stato. (*Bene!*)

Questa è la ragione per la quale il Governo sostenne questa legge davanti alla Camera dei deputati, e la presentò al Senato.

Le ragioni che giustificano la riforma presente sono esse così gravi, che nell'archivio già soverchiamente ricco delle nostre leggi, se ne debba aggiungere un'altra?

Io faccio questa domanda, essendo al pari di tutti voi persuaso che nessuna legge possa dirsi buona se non trova la sua ragione, non dico in una necessità assoluta, ma almeno in una evidente utilità.

Che infortuni nel lavoro accadono, ed in quantità copiosa, non v'è chi possa mettere in dubbio.

All'onor. Rossi, il quale mi domandava: dove sono le statistiche? non risponderò come un mio predecessore, qualche anno indietro, rispose ad analoga domanda: *provate voi che infortuni non accadano*. Rispondo con maggior ragione, che quando il fatto è notorio, è inutile addurre statistiche per provarne l'esistenza.

Il senatore Finali accennò con parole com-

mosse alle stragi di operai avvenute durante il periodo delle costruzioni in Roma. Posso aggiungere che non passa giorno che non pervengano notizie d'infortuni sul lavoro accaduti ora nell'industria dei trasporti, ora nell'industria edilizia, ora nelle industrie minerarie, ora nelle varie specie delle industrie manifatturiere.

Nè di questa gran quantità di infortuni, della cui esistenza, anche in mancanza di statistiche che ne indichino con precisione più o meno approssimativa il numero, si può dubitare, v'è ragione di meravigliarsene.

Mi permetto di citare alcune parole di un senatore molto autorevole nelle materie economiche che leggo in un libro pubblicato in questi giorni.

« Se la moderna industria, domando edagogando le più formidabili energie della natura, ha riportato trionfi davanti ai quali impallidiscono quelli dei più grandi conquistatori, fa mestieri confessare però che non poche di queste vittorie sono spesso rattristate da tragedie che l'antica industria casalinga ed appartata non conosceva.

« Non corre forse » chiedeva anzioso il senatore Tollain « una notevole differenza tra l'epoca in cui l'operaio era il padrone del suo utensile, in cui lo dirigeva egli stesso e lo teneva in sua mano, e l'epoca presente in cui si è introdotto nell'industria il congegno meccanico in cui l'operaio, non più arbitro del suo strumento, è divenuto invece un semplice roteggio aggiunto alla macchina che lo trascina e lo domina? ».

E soggiunge il dotto ingegnere Cheysson: « Quando il terraziere lavora con la zappa o con la sua vanga, il boscaiolo con la scure, lo strumento che gli sta in mano non è che il prolungamento dei suoi organi, e si può ammettere che egli è un agente responsabile. Ma quanto diversa la situazione dell'operaio in un alto forno o accanto ad una caldaia o ad un laminatoio, ad uno di quei formidabili congegni, ad una di quelle forze irresistibili, il cui contatto è mortale! ».

« La grande industria ha per certo aumentato i rischi del lavoratore, a meno che questi, o chi per esso, non trovi e non adoperi i mezzi opportuni a preservarlo ».

Il caso fortuito, il rischio professionale sono

dunque la causa precipua del numero crescente degli infortuni sul lavoro. Non mancano certamente gl' infortuni dipendenti da colpa dell' operaio, nè mancano gl' infortuni dipendenti da negligenza del padrone; ma la causa principale, dominante degli infortuni è, lo ripeto, il rischio professionale.

Secondo statistiche abbastanza autorevoli, e secondo l' opinione più comunemente accolta, sopra 100 infortuni che accadono, 20 o 25 soltanto si possono attribuire a colpa di uno dei due fattori della produzione; ma gli altri 70 o 80 dipendono dalla natura stessa dell' industria moderna, dal suo modo di essere.

Ebbene, cosa dispone la legislazione vigente in questa materia?

La legislazione vigente concede una indennità a chi è vittima di un infortunio derivante da dolo o da colpa; ma non dà diritto ad alcuna indennità a chi è vittima di un infortunio che non sia attribuibile all' uomo, a casi però di forza maggiore.

E così avviene che i danni del rischio professionale imputabili all' industria e che dovrebbero ripartirsi in equa misura, secondo i rispettivi guadagni fra i due fattori della produzione, l' operaio e l' industriale, sono sopportati unicamente da uno dei due fattori medesimi e soprattutto da quello che è meno atto a subirne le conseguenze, vale a dire dall' operaio.

Ora, questo stato di cose così contrario a quel senso di giustizia che è la guarentigia più valida dell' ordine civile, indica nella nostra legislazione una lacuna, un difetto che bisogna correggere; ed il disegno di legge presentato dal Governo, dopo averne avuta l' approvazione dalla Camera dei deputati, tende appunto a colmare questa lacuna della nostra legislazione, a correggere questo difetto che in essa si presenta, ad eliminare una delle più stridenti ingiustizie a cui tale difetto di legislazione dà luogo.

Il disegno di legge che vi sta davanti è, nelle sue linee generali ed anche nel suo contenuto, eguale, posso dire, a quello che voi approvaste nel 1892.

Una sola variazione c' è fra il progetto che approvaste allora e quello che adesso è in discussione, ed è la variazione concernente la *colpa grave*. Nel progetto approvato da voi, era soppressa la responsabilità civile, tolto il

caso, naturalmente, del dolo e della colpa raffigurata nella violazione dei regolamenti. Nel progetto che noi vi abbiamo presentato, la responsabilità civile è mantenuta subordinatamente a due condizioni: che la colpa sia riconosciuta grave da quel magistrato che pronunzia la sentenza penale, e che la indennità non debba eccedere il doppio dell' indennità ordinaria.

Questa è la sola ed unica variazione sostanziale che differenzia il progetto da voi approvato nel 1892, da quello che vi abbiamo proposto; in tutto il rimanente i due progetti sono simili.

Il Governo, presentandovi la legge, nutrive la speranza — a parte la questione che ho accennato della colpa grave, la quale si sarebbe poi potuta nella discussione degli articoli risolvere anche di comune accordo — nutrive, dico, la speranza che essa non avrebbe incontrato davanti a voi grandi difficoltà. Purtroppo la speranza del Governo non s' è realizzata, perchè l' opposizione nata contro il progetto l' ha investito nelle sue basi fondamentali.

La questione della colpa grave o è stata trascurata o è stata accennata di sfuggita; ma si è dalla maggior parte degli oratori combattuto il progetto di legge nelle due basi fondamentali: i regolamenti preventivi con le conseguenziali ispezioni e l' assicurazione obbligatoria.

Il senatore Rossi, col suo discorso, così notevole per la vivacità e per l' abilità dell' argomentazione, ha riassunta la maggior parte degli argomenti che stanno contro i principi fondamentali della legge, ed ha concluso implicitamente per il rigetto della legge stessa, senza che apertamente l' abbia detto, ma lasciando evidentemente intendere che questa era la conclusione logica del suo discorso. I senatori Nobili e Guarneri, invece, si sono trattenuti a mettere in evidenza alcuni difetti particolari della legge e ne hanno tratto motivo di rinvio all' Ufficio centrale.

Per dimostrare che non leggermente abbiamo difeso questo progetto innanzi all' altro ramo del Parlamento e lo abbiamo poi portato al vostro cospetto, e nell' interesse della causa, che sento il dovere di difendere, a me preme rilevare alcune delle principali obiezioni fatte.

È stato detto che il progetto di legge è una imitazione quasi servile di esempi forestieri,

non confacenti in nessun modo al genio nostro. A questa censura con molta opportunità il senatore Finali rispondeva che l'imitazione dell'esempio altrui, quando è di cosa buona, non è di per sè stessa cattiva, e che, d'altronde, l'esempio è una grande forza di progresso civile. Io aggiungo che qui, nel caso speciale, non si tratta nemmeno di un'imitazione, ma solo dell'applicazione di un principio riconosciuto generalmente giusto, vero e conforme alle esigenze di determinati rapporti dell'economia moderna; cioè il principio del rischio professionale, il quale, dopo che non aveva retto alla prova dell'esame la teoria dell'inversione della prova e quella della responsabilità, corse rapidamente il mondo e fu accolta ovunque da tutti coloro che si occupano di queste materie.

Permettetemi che io ricordi ciò con le parole stesse che si udirono da una persona non sospetta di *germanismo*, con le parole adoperate da Cheysson al Congresso internazionale sugli infortuni del lavoro, tenuto a Milano nel 1894:

« Appena formulato, questo principio novello ha ottenuto un successo forse senza precedenti, malgrado le resistenze naturali e gli scrupoli rispettabili dei difensori del diritto comune. Il rischio professionale ha invaso o sta per invadere i codici della maggior parte dei paesi industriali. La Germania e l'Austria hanno fatto di questo grande principio il perno delle loro grandi leggi dell'assicurazione contro gli infortuni. L'Italia, la Svizzera, la Danimarca, la Svezia-Norvegia e la Francia lo hanno assunto per principio fondamentale dei disegni di legge che si discutono dai loro Parlamenti. Il rischio professionale ha dunque vinto o si accinge a vincere tutti gli ostacoli che volevano arrestare il suo cammino tanto esso risponde ad un bisogno universalmente sentito, e come ad una intimazione della coscienza umana ».

Quindi a me pare che l'argomento dell'imitazione si possa metter da parte.

Questo disegno di legge è soltanto l'applicazione di un principio che si può discutere, e si può anche condannare; ma è un principio omai accolto senza distinzione di nazionalità.

Venne osservato che con tale disegno di legge, invece di giovare, si finirà per nuocere agli operai, perchè si viene a distruggere o

diminuire lo stimolo principale alla vigilanza, all'applicazione di tutte quelle cautele che valgono ad impedire gl'infortuni, vale a dire la responsabilità civile. E la previsione si vuol confermare colle statistiche della Germania riguardanti gl'infortuni dopo l'applicazione della legge sulla assicurazione obbligatoria. Osservo in primo luogo che questa censura, ove fosse vera, colpirebbe più il testo della Commissione che quello del Ministero, perchè il testo della Commissione circa la responsabilità civile, ha ammesso soltanto il caso della colpa raffigurata nella inosservanza dei regolamenti, ed il testo ministeriale la estende anche ai casi di colpa grave, quantunque limitata nelle conseguenze finanziarie e subordinata a determinate condizioni.

Ma, a parte ciò, è proprio vero che le statistiche germaniche dimostrino un aumento dovuto all'assicurazione obbligatoria? Il tema fu largamente dibattuto al Congresso di Milano nel 1894, e ne risultò che, dall'87 al '93, il numero degl'infortuni gravi producenti inabilità assoluta fra gli assicurati delle associazioni professionali, discese da 2287 a 1745; diminuzione, come si vede, abbastanza notevole.

Risultò pure, e mi affretto ad aggiungerlo, un notevole aumento negli infortuni lievi che non producono inabilità permanente.

In quel Congresso furono approfondite anche le cause di queste variazioni, e fu assodato che la diminuzione degl'infortuni gravi era dipesa da una applicazione più larga ed avveduta dei regolamenti preventivi e che l'aumento degl'infortuni lievi era dovuto ad una maggior diffusione delle macchine verificatasi in quel periodo di tempo, in ispecial modo nelle campagne, e da una definizione più larga, data dall'Ufficio imperiale delle assicurazioni al concetto degl'infortuni sul lavoro, e che era altresì dipesa specialmente e soprattutto dal fatto, cui accennò l'altro giorno l'onor. Finali; dal fatto cioè che le popolazioni sono andate conoscendo gradualmente le disposizioni della legge e gradualmente familiarizzandosi con essa, e quindi l'hanno più facilmente, più frequentemente invocata anche per gli infortuni lievissimi. È per ciò evidente che le variazioni messe in rilievo nel numero degl'infortuni, nelle statistiche germaniche non giustifichino in nessun modo il giudizio espresso, che l'istituto cioè dell'assicurazione

obbligatoria abbia prodotto un aumento nel numero degl'infórtuni.

Si è detto inoltre che questa legge coll'istituto dei regolamenti e delle ispezioni, col nuovo onere costituito dai premi di assicurazione reca nuovi impacci, reca nuovi aggravii all'industria; la quale, mentre ha bisogno di ridurre le spese di produzione e di libertà per prosperare, grazie a questa legge, si troverà messa come sotto una cappa di piombo, che le impedirà anche di vivere.

Osservo che le industrie bene ordinate, le manifatture saviamente impiantate e saviamente esercitate, sono tutte quante fornite dei regolamenti preventivi dei quali la legge parla.

La legge perciò dichiarando la obbligatorietà di questi regolamenti non introduce nell'ordine dei fatti una novità; essa non fa altro che estendere i regolamenti esistenti nelle fabbriche ben ordinate a quelle le quali, per non essere bene ordinate, questi regolamenti non hanno.

Siccome accanto alle fabbriche che hanno i regolamenti preventivi pur troppo vi sono quelle che ne sono prive; accanto alle manifatture e alle fabbriche bene ordinate, come quelle di cui parlava il senatore Rossi, vi sono molte altre fabbriche, molte altre manifatture che sono dirette con ben altri pensieri e con ben altri sentimenti, così la legge interviene e rende il regolamento obbligatorio per tutti.

Le ispezioni — anche le ispezioni non sono una novità. Abbiamo le ispezioni per il lavoro dei fanciulli; abbiamo le ispezioni per le caldaie a vapore; abbiamo le ispezioni per l'osservanza di certe disposizioni igieniche; sarà forse una grande novità che l'ispettore che entra in una manifattura per verificare l'età dei fanciulli o per verificare le condizioni di una caldaia a vapore o per accertarsi che certe disposizioni igieniche siano osservate, verifichi anche che le macchine, le trasmissioni, gl'ingranaggi abbiano i ripari imposti dai regolamenti? La legge dunque richiedendo i regolamenti e le ispezioni per l'osservanza di essi, non richiede una novità, non richiede cosa che possa nuocere, od impacciare in qualsiasi modo l'industria.

Del resto, l'istituto del regolamento e dell'ispezione è istituito che si trova in tutti i paesi civili, in tutti i paesi industriali.

Lo posseggono l'Austria, la Germania, il Belgio, e, in proporzioni anche più vaste, la libera Inghilterra.

E come questo istituto non è considerato nocevole dai paesi che ho citato, i quali, lungi dal pensare di sopprimerlo o ridurlo, gli danno sempre maggiore estensione, non è reputato nocevole nemmeno dagli industriali italiani. A giustificazione di questo mio giudizio cito un fatto: questa legge, così discussa da tanti anni, e così fieramente combattuta, non è stata oggetto pressochè di nessuna censura nella sua prima parte, che è la parte appunto concernente l'istituto dei regolamenti preventivi e delle ispezioni.

Quindi, sia per l'esame della natura di questi regolamenti e delle relative ispezioni, sia per l'esempio che ci danno le nazioni più progredite in materia industriale, sia anche per il giudizio implicitamente espresso dagli interessati, credo di poter concludere non essere giustificato il timore che l'istituto dei regolamenti e delle ispezioni possa impacciare le industrie.

E neppure è fondato il timore, che, mercè il premio di assicurazione, l'industria debba essere aggravata in modo da sentirne nocimento. Anche qui osservo quello che osservavo a proposito dei regolamenti. Gli stabilimenti industriali bene ordinati hanno già assicurato i loro operai e pagano il premio di assicurazione. La legge dunque ordinando il premio d'assicurazione non introduce nel nostro organismo industriale una novità, ma non fa altro che parificare le condizioni degli industriali, i quali non sentono i loro doveri civili a quelli che questi doveri sentono e adempiono.

Del resto, la legge è ordinata in modo che questo aggravio debba essere minimo.

I provvedimenti di prevenzione ridurranno notevolmente gl'infórtuni; la obbligatorietà dell'assicurazione metterà in funzione la legge dei grandi numeri, mercè la quale i premi potranno stabilirsi in misura lieve; quindi l'aggravio non sarà notevole; e lieve o no sarà sempre compensato da un beneficio che non può essere trascurato; ed il beneficio è questo: nel sistema della Commissione il beneficio sta nella soppressione della responsabilità civile nei casi differenti dal dolo, dalla colpa raffigurata nella inosservanza dei regolamenti. Nel sistema del

Governo, il compenso sta in un' attenuazione della responsabilità civile, e nella limitazione delle indennità da pagarsi per effetto di questa responsabilità.

Credo quindi di poter rispondere alle osservazioni concernenti le condizioni che sarebbero fatte all'industria da questa legge; che i timori che essa possa mettere le industrie in condizioni non liete, sono assolutamente ingiustificati.

Il senatore Nobili, non entrando nel campo largamente mietuto dal senatore Rossi, si limitò a fare delle osservazioni in ordine all'armonia, all'economia della legge, e lamentò che, mentre s'è pensato agli operai impiegati in certe industrie pericolose, non si è pensato agli operai impiegati in altre industrie, o che pur sono pericolose, o che possono, pel modo d'esercizio, diventarlo.

All'obbiezione del senatore Nobili rispondo che leggi di questa natura non possono esaurire l'argomento tutto in una volta, che anzi è metodo buono di procedere in questa materia per gradi; così ha fatto la Germania, così ha fatto l'Austria, così hanno fatto tutte le nazioni, che si sono proposte di disciplinare le loro industrie.

Nessuna di queste nazioni ha creduto di regolare ad un tratto tutto quanto il proprio organismo industriale, ma tutte hanno proceduto per gradi, ed anche noi in questa materia intendiamo di procedere per gradi.

Provvediamo agli operai addetti alle industrie nelle quali il pericolo è maggiore; e raccolti gli insegnamenti dall'esperienza, provvederemo in seguito agli altri.

E quello che dico al senatore Nobili a proposito di alcune categorie di operai delle industrie manifattrici che non sono considerate in questa legge, lo ripeto agli altri senatori, i quali hanno lamentato che la legge non si estenda anche agli operai dell'industria agricola.

Nella discussione si è parlato molto di questioni sociali e di socialismo; io non parlerò, nè delle une, nè dell'altro, perchè veramente non vedo nessun nesso necessario fra i due temi e il disegno di legge.

Il senatore Vitelleschi, nel suo brillante discorso dell'altro giorno, disse che questa legge, come tutte le altre consimili, dettate; o dal medesimo o da simili sentimenti, sono frutto di un pregiudizio; del pregiudizio cioè che con

leggi di questa natura si possa arginare la propaganda del socialismo.

Io concordo pienamente con l'onor. senatore Vitelleschi che leggi simili non avranno alcuna influenza sul movimento socialistico; dissento però da lui quando crede che il Governo abbia presentato questa legge coll'intendimento di frenare, di mettere degli argini alla propaganda socialista. Il pensiero che ha guidato il Governo a far sua la legge nell'altro ramo del Parlamento, ad ottenerne l'approvazione, a portarla e a difenderla davanti a voi, è stato ed è ben diverso.

Il pensiero del Governo ha la sua radice nella persuasione che una delle funzioni più alte, forse la funzione più preziosa dello Stato, sia la tutela dei deboli. Lo Stato ha un alto compito da esercitare in materia economica; esso deve fare quanto da lui dipende per eccitare la produzione; ma non deve trascurare di far quello che da lui dipende per eliminare le maggiori e più stridenti ingiustizie che si producono nella distribuzione della ricchezza stessa.

Ora, nessuna ingiustizia è più stridente di quella che i danni del rischio professionale, i quali dovrebbero ripartirsi in equa misura fra i due fattori della produzione, siano sopportati, come per la legislazione vigente avviene, da uno solo di essi, dall'operaio.

Il pensiero che ha guidato il Governo nel sostenere e nel presentare questo progetto di legge è quello che vi ho detto, e non altro; non è quello che gli attribuiva l'onor. senatore Vitelleschi.

E con ciò ho adempiuto al compito mio che si limitava oggi a persuadere il Senato che il Governo, nel sostenere la legge nell'altro ramo del Parlamento e nel portarla davanti a voi, non ha obbedito a nessun proposito che non fosse altissimo come quello di riparare a una delle più evidenti e meno discutibili ingiustizie sociali.

Adesso il Senato deve pronunciarsi sopra le mozioni di rinvio che sono state presentate dai senatori Ferraris e Guarneri.

Il parere del Governo sopra queste due mozioni è molto semplice: noi crediamo che la legge sia perfettibile, crediamo che potrebbe perfezionarsi anche nel corso della discussione degli articoli che il Senato dovrà intraprendere, chiusa la discussione generale; noi non crediamo

che sia assolutamente indispensabile il rinvio della legge all'Ufficio centrale, desideriamo che ciò non avvenga, perchè, se questo rinvio qui può essere giudicato soltanto come desiderio di migliorarla, fuori di qui potrebbe essere considerato come una condanna di essa.

Non crediamo perciò necessario il rinvio della legge all'Ufficio centrale; se poi il Senato crede diversamente, noi chineremo la fronte dinanzi ai suoi voleri.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io non intendo ora di rispondere punto per punto all'onorevole ministro. Sento però il dovere anzi tutto di rendere omaggio ai nobili sentimenti espressi dal ministro in nome del Governo ed anche ai termini nobilissimi con cui si è espresso quanto alla proposta di rinvio.

Sulle proposte di rinvio ieri già l'Ufficio centrale ha in generale manifestato il proprio sentimento sempre nell'intenzione che la legge si migliori.

Quanto a scegliere più l'una che l'altra forma di rinvio, l'Ufficio centrale non potrà farlo se non dopo che le due proposte siano state svolte. Ma vi è un punto di fatto, in cui bisognerebbe trovar modo d'intenderci. Penso che sia una illusione che gli ispettori della caldaie, gli ispettori del lavoro dei fanciulli, e i tanti altri ispettori che vi sono, possano anche essere ispettori per la esecuzione di questa legge, giacchè si richiedono attitudini speciali. E ieri ne ho addotto esempi, desunti dalle ispezioni per le caldaie a vapore.

Havvi poi un punto su cui bisogna più che mai chiarirsi per completare le notizie date dall'onorevole ministro.

Si è discusso se si debba o no seguire l'esempio degli altri paesi. Nessuno più di me cerca di tener dietro ai progressi della legislazione degli altri paesi; ed è appunto per questo che posso completare in modo molto autorevole le notizie dell'onorevole ministro.

Si è parlato molto della Germania. Ora non dobbiamo dimenticare che questo tema è più che mai rimesso in discussione in Germania come particolarmente venne fatto conoscere dal Grüner. Ma vi ha di più: ho qui alcune pagine, che io debbo allo stesso Cheysson, a quel

Cheysson, della cui autorità si fanno forti quelli che propugnano il disegno di legge.

Nell'associazione per la riforma sociale del 24 dicembre 1895 si è trattato appunto degli studi di riforma di questa legge in Germania da parte del Grüner. Ed ecco quello che in tale occasione ha detto il Cheysson. Ne leggo il proemio e la conclusione, perchè non dispero che faccia una grande impressione sul Senato e sull'onorevole ministro.

« Egli sente ancora risuonare alle sue orecchie le dichiarazioni eloquenti (sono quelle citate dall'onorevole ministro), che facevano nei congressi di Berna e di Milano nel 1891 e 1894 i direttori ed i fautori degli istituti germanici. Il loro ordinamento era perfetto, gli effetti eccellenti: tutti i popoli dovevano affrettarsi d'importarlo nel loro paese, ben lungi dall'ostinarsi a cercarne uno che fosse meglio adattato al loro genio nazionale.

« Ed ecco che oggi si riconosce che questo stesso ordinamento esige profondi mutamenti, è questa è una grande lezione delle cose che deve renderci assai circospetti: in simili materie essendo più facile evitare un errore che di ripararlo ».

Questo è il proemio delle osservazioni del Cheysson, ed ora leggo l'epilogo:

« Davanti alle difficoltà di una legge simile, delle sue complicazioni, della sua oscurità, davanti alla mancanza di un'esatta idea sulle ultime sue ripercussioni, e noi aggiungiamo, davanti alle trasformazioni profonde e molteplici, che ha di già subito nel corso delle sue peregrinazioni fra le due Camere, di fronte all'esitazione degli stessi Tedeschi: che dopo dieci anni di applicazione del loro ordinamento sono alla vigilia di riprenderlo in esame e di riformarlo *ab imis*, si domanda, come faceva recentemente in uno splendido articolo della *Revue Suisse* un uomo di Stato di primo ordine, Numa Droz, se il partito più saggio non sarebbe per ora di mantenersi alla proclamazione del rischio professionale, lasciando a quelli che ne hanno interesse la cura di provvedervi a modo loro come fanno per gli altri rischi senza che la legge li obblighi ad assicurarsi per ciascuno di essi con una assicurazione speciale ».

Mi pare dunque evidente che l'esempio della Germania non debba respingersi, perchè de-

sunto da altro Stato, ma bensì debba renderci assai circospetti dacchè una legislazione che pochi anni or sono veniva proclamata tale da procurare alle industrie un grandissimo beneficio, oggi da quegli stessi che l'hanno favorita è messa di nuovo in esame, accennandosi chiaramente al bisogno di portarvi fondamentali riforme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Devo al Senato una franca dichiarazione sull'intento a cui mira il mio ordine del giorno, cioè la proposta di una sospensiva. E la devo, perchè l'on. Pierantoni ha creduto che il rinvio da me proposto fosse un invio alle calende greche, e perchè l'on. ministro ha dichiarato con frase più prudente, che egli dubita che l'adozione del mio ordine del giorno possa interpretarsi come una condanna del progetto di legge.

Ora io respingo l'uno e l'altro intento. Se il mio ordine del giorno potesse essere interpretato in questo senso, io lo ritirerei. E soggiungo, che se altri, dopo il mio ritiro lo ripresentasse, dandogli però questa interpretazione, io pregherei il Senato a non accettarlo (*Benissimo*).

Però il mio ordine del giorno suona tutt'altro. Se avessi proposto il rinvio puro e semplice all'Ufficio centrale, allora comprenderei il dubbio dell'onorevole ministro, comprenderei la caratteristica che vi ha voluto dare l'onorevole Pierantoni. Però il mio ordine del giorno dà degli inviti, e direi anche dei mandati tassativi al nostro Ufficio centrale; cioè, primo, di completare l'armonia tra i diversi articoli del progetto. Or ciò importa per la vitalità di quella legge, giacchè il Senato sa che non vi è legge più inefficace di quella che offra delle antitesi nel suo testo. Ed inoltre si invita il nostro Ufficio centrale a studiare, con anticipazione, le proposte di riforme, che vari oratori hanno fatte o possono fare su questo progetto di legge. È questo, signori, è economizzare sul tempo, evitando lunghe, o anco tardive discussioni, nei casi in cui le proposte di modifiche radicali vengano dopo che i principî fondamentali della legge sieno stati stabiliti. Tuttociò senza dubbio mira a perfezionare la legge, giammai ad arrestarne lo studio.

D'altronde, o signori, chi ha mai potuto negare l'utilità, anzi la necessità di una legge

sugli infortuni del lavoro? Sono pienamente d'accordo coll'onorevole ministro, che il provvedere agli infortuni del lavoro è questione che trascende dalle lotte di scuola. Socialista o no, è sempre un dovere di umanità l'emettere una legge sugli infortuni del lavoro. Chi potrà negare che le misure preventive che evitano gli infortuni, e l'assicurazione che ne attenua i mali, siano di grandissima utilità?

Nè havvi corpo legislativo al mondo, che possa rifiutarsi ad emettere una legge sopra tale argomento, e molto meno il Senato d'Italia. Certo tra i due rami del Parlamento la precipua parte della paternità di questo progetto di legge è nostra. Siamo noi che l'abbiamo tenuto alla culla, che gli abbiamo dato il primo battesimo. Ed il Senato non è abituato a ripudiare i suoi figli legislativi.

Però il Senato non oblia, che le leggi per essere efficaci bisogna che sieno dettate con senno e prudenza, e che in questa gara tra i due rami del Parlamento per garantire gl'interessi del lavoro, e delle classi popolari, il nostro compito è precipuamente quello di fare una legge seria ed efficace, e non una di quelle tante leggi, cui accennava l'onor. ministro, che vanno a morire negli archivi di Stato tra la polvere e l'oblio.

Lo scopo sostanziale della mia proposta è di cercar di ottenere una legge che duri, che sia un vero rimedio agli infortuni del lavoro.

Ed è per questo che io prego il Senato ad adottare il mio ordine del giorno, il quale tanto per il suo esplicito testo, che per le mie recise dichiarazioni, ha tutto altro scopo che quello di una condanna della proposta di legge, o di un suo invio alle calende greche.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Dalle ampie e solide argomentazioni che il signor ministro ha svolte nel suo discorso io m'ero indotto a credere che egli sarebbe arrivato a tutt'altra conclusione.

Io credevo che, dopo avere dimostrato come l'odierno disegno di legge non si scosti che in un punto solo da quello che ebbe già dal Senato amplissima sanzione, egli avrebbe invitato il Senato medesimo a proseguirne la discussione e ad agitare, intorno a quell'art. 10° che solo si scosta dall'anteriore disegno, quelle maggiori disquisizioni che avesse creduto opportune.

Ma il rinvio — ed egli stesso, il signor ministro, mostrò di presentirlo — il rinvio avrà un tutt'altro significato.

Se noi fossimo al cospetto di questioni nuove o recenti, si potrebbero comprendere le titubanze: ma il rinvio di una legge la quale ha avuto già la sanzione del Senato, la quale fu discussa recentemente dalla Camera dei deputati, e torna a noi dopo diciassette anni di vana aspettazione, dopo essere stata in un modo non dissimile messa a dormire un'altra volta, non può non lasciare negli animi questa impressione: che il Senato si sottragga a ciò che dovrebbe essere, a ciò che testè lo stesso onor. Guarnieri diceva essere dover suo, esaurire la discussione.

Io invero non vedo quali inaspettate emergenze rendano necessario un rinvio. Forsechè tutti i disegni di legge non sollevano qualche obiezione? Forsechè nel corso di una discussione non si ascoltano opinioni diverse? E per questo si rinviò mai un disegno di legge, quando nella sostanza si sa che esso è accettato, che esso adempie ad una lacuna della legislazione?

Quello, che ancora più, lo confesso, mi ha meravigliato, e dolorosamente meravigliato, fu l'udire l'onor. relatore dell'Ufficio centrale revocare in forse il fondamento stesso della legge: il principio dell'assicurazione.

Ma con quale fiducia possiamo noi votare un rinvio, perchè si ripigli ancora *ab ovo* la tesi, la quale credevamo tutti che fosse già risolta? Noi avevamo letto nelle conclusioni dell'Ufficio centrale queste testuali parole: « L'Ufficio centrale si trova di fronte ad una legge che venne già ampiamente discussa così nel Senato come nella Camera dei deputati, e la cui necessità viene concordemente consentita ».

È dunque con amarezza, lo confesso, che ho udite l'onor. relatore dell'Ufficio centrale sembrar revocare in forse l'opera propria. Egli ha scrupolosamente esaminate tutte le disposizioni di questo disegno di legge, e, dove credeva che esso eccedesse, ha consigliato di limitarlo. Egli ha svolto con dottrina, con acume, come sempre fa, con quella coscienza che pone in tutte le opere sue, ogni eccezione possibile. Perché dunque vogliamo ripigliare da capo questa tela di Penelope, e non uscir mai da queste ambagi?

Francamente, lo dico con la coscienza di non

porre in ciò che mi esce dall'animo nessuna ubbia di amor proprio, nessuna rivalità, nessuna mira di partito, ma francamente, l'opinione pubblica non si pronuncierà favorevole su questa seconda edizione di ciò che al tempo dell'onor. Grimaldi già si è veduto. Questo entrare dei progetti di legge all'ordine del giorno dall'una parte, e questo scomparirne dall'altra, per noi potrà avere un significato, ma per il pubblico ne avrà sicuramente un altro.

Io insisto presso il ministro, presso l'onorevole relatore, presso gli oppositori, perchè svolgano nella serie della discussione le loro idee, perchè facciano largo posto a tutte le opinioni e a tutte le obiezioni; ma non tronchino così, in una forma tanto ingrata, questo dibattito.

Io credo che la coscienza pubblica saprà loro grado del proseguirlo ampiamente: credo che il giudizio della coscienza pubblica sarà molto severo, se lo troncheranno, come è stato proposto.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Ed io con amarezza pari al sentimento di devozione che ho verso il collega Massarani, debbo dichiarare il mio rincrescimento per l'interpretazione che egli ha dato a quella citazione che io ho creduto di fare.

Per parte mia e per parte dell'Ufficio centrale, noi manteniamo la nostra relazione e le sue conclusioni; ma ciò non vuol dire che dopo una discussione così importante come è stata quella di questi giorni in Senato, l'Ufficio centrale non senta il dovere di cooperare in tutto, perchè la legge dalle deliberazioni del Senato esca nel miglior modo possibile.

Rettificato così il senso dato alle mie parole, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Mi permetta il Senato che io faccia osservare all'egregio senatore Massarani, che mentre egli adduce come argomento per esortare il Senato a non accettare il rinvio della legge, ragioni di convenienza a me pare invece che sarebbe la più grande sconvenienza il non accogliere questa domanda, che allo stato

attuale delle cose io credo sia divenuta una necessità.

Abbiamo inteso che il nostro Ufficio centrale desiderava che la legge fosse ristudiata, perchè, quantunque la relazione sia fatta con molta diligenza, e dirò anche con molta competenza, purtuttavia dopo la lunga discussione che ha fatto il Senato in questi giorni, l'Ufficio centrale stesso ha creduto necessario od almeno opportuno di prendere in nuovo esame la legge sotto i diversi punti sui quali si è svolta la discussione in Senato. Ed il relatore ora ha dichiarato che desiderio dell'Ufficio centrale non è di modificare la legge nei suoi principî, ma soltanto quello di portarvi diversi emendamenti, quali discendono dalla discussione avvenuta. Evidentemente è ben meglio che l'Ufficio centrale studi tali emendamenti prima di portarli qui. Da una discussione improvvisata riescono infedeli, o per lo meno non abbastanza chiari.

Mi pareva proprio che fosse il caso, dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale, di accettare subito questa domanda di rinvio e non respingerla per ragioni di convenienza.

Per me la ragione vera di convenienza sarebbe stata di non sollevare il rinvio, se non avesse lo stesso relatore dell'Ufficio centrale nella sua lealtà e gentilezza percorso il desiderio del Senato.

Io quindi credo che allo stato attuale delle cose sia quasi doveroso per il Senato di accogliere la domanda di rinvio, ed avrei desiderato che anche il Governo l'avesse subito accettata, perchè effettivamente è nel desiderio certo del Governo di avere una buona legge.

L'onorevole ministro con un discorso elevato e pieno di considerazioni opportune ha accennato all'opportunità che una legge vi sia, ma non poteva volere, e non ne era il caso, entrare subito nell'esame dei diversi articoli della legge mentre era evidente che richiedevano di essere riveduti.

Il ministro naturalmente ha sostenuto il progetto come è stato presentato, ma credo che nel suo cuore non possa essere contrario a che la legge sia meglio studiata nel dettaglio degli articoli.

Senatore FERRARIS LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS LUIGI. Io ho proposto che il nostro Ufficio centrale riesaminasse il disegno

di legge dopo le dichiarazioni che il relatore ebbe a fare nella seduta di ieri. Le ragioni esposte dall'onorevole nostro collega che fece una proposta simile alla mia, mi convincono che effettivamente non si debbono disperdere le ragioni per le quali si richiede e si ritiene come conveniente questo riesame; senza che la formula diversa con cui la preghiera al nostro Ufficio centrale è stata diretta, possa introdurre qualche difficoltà od una qualche separazione nel voto che sarà per emettersi dal Senato.

Quindi non ho nessuna difficoltà di associarmi alla proposta che venne fatta dal collega. Però mi permetterei soltanto di osservare che i ragionamenti esposti dall'onorevole ministro possono avere il loro merito ed avere qualche influenza sull'animo dei senatori; tuttavia si debbono distinguere quelli con cui egli credeva di dimostrare la necessità e l'urgenza in certo modo di discutere questa legge, da quelli che riguardano il merito.

Non mi tratterò a quelli che riguardano il merito, perchè la proposta dell'ordine del giorno consta di due parti. Nella prima si accenna alla necessità di coordinare, affinchè non passino delle disposizioni le quali non siano perfettamente consonanti; nella seconda parte si accenna come, in dipendenza della discussione e delle deliberazioni che verranno a prendersi intorno a questa concordanza, possano anche altre e sostanziali modificazioni proporsi anche da ognuno dei senatori.

Quindi sarebbe perfettamente per me una pretesa fuori di proposito volere che il Senato deliberasse sull'una o sull'altra formula; a me basta che il principio del riesame sia in tutte le sue parti ammesso.

Ho detto che non mi occupavo delle ragioni del merito, appunto per questa ragione, che cioè io desidero e spero che il Senato vorrà riesaminarle nel loro complesso e con tutte le applicazioni che ne potranno sorgere, senza che ne venga da questa deliberazione, che è di semplice forma, compromessa alcuna delle osservazioni che siansi potute fare in pro o contro questa legge.

Quindi dichiaro d'unirmi perfettamente alla mozione presentata prima della mia, ritenendo che questa mozione è conforme alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e che tutte le questioni che riguardano il merito di questo

disegno di legge, anche quelle che vennero trattate dall'onorevole ministro, debbano essere perfettamente riservate, affinché il Senato possa, con nuovo riesame del suo Ufficio centrale, pronunciarsi con perfetta ed ampia cognizione di causa.

PRESIDENTE. S' intende adunque che il senatore Ferraris ritira il suo ordine del giorno, associandosi a quellò del senatore Guarneri.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Onorevoli senatori: io vorrei, anzitutto, fare una distinzione d'ordine regolamentare. Vi sono, in generale, due modi di rimandare a tempo più lontano una discussione.

Il primo è la sospensione della discussione, perchè si abbia tempo ad esaminare e maturare gli emendamenti che si propongono ad una legge, ed in questo caso la legge stessa rimane all'ordine del giorno. L'altro modo, che è quello di rinviare una discussione *sine die*, di rimandare una legge all'esame dell'Ufficio centrale.

Il primo metodo significa ponderazione, prudenza, accorgimento, convenienza verso i propri colleghi. L'altro è un metodo molto gentile, ma molto trasparente, per dire: « noi non ne vogliamo sapere ».

Se il Senato, del resto, desidera che la discussione sia per breve tempo sospesa, acciocchè l'Ufficio centrale possa prendere in adeguato esame questi emendamenti e conciliare fra essi alcuni articoli alquanto discordi, come accennava l'onorevole senatore Guarneri, il Governo non può non accettare una proposta di questa natura, poichè non può opporsi a che la discussione proceda con quella calma, quella maturità e quella sapienza, che sono degne di questo alto Consesso.

Ma se il rinvio significasse di mandare la legge agli Uffici, il Governo allora non potrebbe associarsi ad una tale deliberazione; ed io non potrei ripetere che ciò che diceva il mio collega, Ministro di agricoltura e commercio, cioè che il Governo piegherebbe la fronte alle deliberazioni del Senato, ma non ne assumerebbe la responsabilità.

Io, quindi, per concludere, dico che se il sentimento del Senato non è così sfavorevole alla

legge, come alcuni discorsi potrebbero lasciar supporre, deve sospenderne la discussione, lasciandola iscritta all'ordine del giorno, e prendendo, direi quasi, l'impegno morale di condurla a fine prima delle vacanze.

Onorevoli senatori, queste sono leggi molto difficili, ed è qui che si appalesa la grandezza d'animo di un corpo conservatore, come il Senato; sono leggi di transazione, nelle quali molto si sacrifica al sentimento di umanità e al sentimento politico.

Io, quindi, fo appello a questi sentimenti, al cuore ed alla mente del Senato, perchè le sue deliberazioni siano conformi al desiderio del Governo, perchè il Senato sospenda la discussione, ma non voglia rinviare il progetto del quale si tratta.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Essendo io uno di quelli che hanno parlato più direttamente non contro ma sul progetto, e perciò potendo sembrare uno di coloro che appoggiano il rinvio con intenzioni di natura più radicale, mi affretto a dichiarare che, visto l'insieme delle condizioni in cui si presenta il progetto, mi pare utile e non credo impossibile ricavarne qualche cosa di accettabile, e così appoggio il rinvio all'Ufficio centrale in piena buona fede, perchè sia riformato modificando quanto offende i grossi interessi ai quali è stata fatta allusione dal senatore Rossi che nessuno ha potuto confutare; perchè i fautori della legge si sono tutti limitati alla opportunità, all'effetto che produrrebbe nel pubblico il rinvio, a questioni esterne, ma le questioni intime, enunciate dal senatore Rossi, nessuno le ha toccate, e doveva essere così perchè era difficile confutarlo.

Ritengo possibile fare una legge che i grossi interessi offenda il meno possibile.

Se la questione è rimasta insoluta nella maggior parte dei paesi d'Europa, e se dove fu risolta se ne trovarono poi male, come ha dimostrato la citazione ultima del relatore senatore Lampertico, non è da maravigliarsi se in Italia si vada un po' a rilento in presenza delle grandi difficoltà. E forse bisognerà accontentarsi di una legge che a modo d'esperimento a qualche cosa provveda, senza volere, di prima intenzione, arrivare alla soluzione definitiva di que-

stioni così complesse e credo che facendo così si farebbe opera buona.

Per mio conto mi compiaccio assicurare l'onorevole presidente del Consiglio che la mia intenzione nel votare il rinvio è sincera, di buona fede e mira a far sì che si possa, tenendo conto delle varie cose che sono state dette, togliere da questa legge quelle parti che a noi paiono intollerabili e farne una legge che soddisfi alle condizioni politiche e al tempo stesso alle condizioni economiche pratiche del paese.

Io, per non moltiplicare gli ordini del giorno, aderisco a quello dell'onor. Guarneri, se il Governo l'accetta; e parmi lo possa accettare, perchè non dice che questo.

Quando si avesse difficoltà di accettare l'ordine del giorno Guarneri, perchè non paresse abbastanza esplicito, io ne avrei escogitato uno che mi pare esprima più evidentemente questa intenzione. Però io non lo leggo. Se il Senato vota quello dell'onor. Guarneri io vi aderirò, se no ne presenterò un altro più semplice e che esprima l'intenzione del presidente del Consiglio forse un po' più esplicitamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. Io non dirò, anche perchè è difficile dirlo, quale impressione io provi in mezzo a questo procedimento che dopo 36 anni di vita parlamentare posso chiamare nuovo.

Io dico: rispettiamo noi medesimi. Questo progetto di legge, che pare la cosa più strana e stravagante del mondo, meno che in un punto, è il progetto che fu già approvato dal Senato.

Il nostro Ufficio centrale, che aveva da esaminare un progetto che gli tornava dinanzi con così poche modificazioni, ha avuto due mesi per studiare e riferire.

Io non voglio entrare più profondamente in quest'ordine di considerazioni; mi fermerò sopra una sola che mi è stata suggerita dal discorso dell'onor. Guarneri, a cui mi sono permesso rivolgere un *benissimo*, quando ha respinto da sé il proposito, che sotto la forma di un ordine del giorno per rinvio, si nascondesse il deliberato seppellimento della legge.

Ora su questo punto vi è un equivoco; e sugli equivoci nè qui, nè fuori di qui i pari nostri debbano fermarsi.

Vi è chi crede che il rinvio significhi seppellimento, rigetto della legge; altri invece

intendono che significhi proposito di studiare per toglierne le asperità per renderla più omogenea in tutte le sue parti. Ora questo equivoco bisogna che sia eliminato; e non si può eliminare altro che nella forma suggerita dall'onor. presidente del Consiglio, o in qualche altra forma la quale stabilisca un termine od un'epoca nella quale l'Ufficio centrale dovrà presentare a noi la sua relazione.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Semplicemente per fare una dichiarazione in nome dell'Ufficio centrale. Intanto prima di tutto io non intendo giustificare i criteri, il metodo a cui si è conformato l'Ufficio centrale. Se non sono arrivato ieri a persuaderne l'amico Finali ed il Senato, certamente non ci arriverei oggi. L'Ufficio centrale deve soltanto dichiarare, che, quando venga in votazione il rinvio proposto dal senatore Guarneri, da parte sua non può disdire quella disposizione d'animo già manifestata ieri, e tutt'altro perchè con ciò la legge non approdi, ma anzi perchè la legge possa approdare.

Io devo richiamare l'attenzione del Senato sopra una difficoltà pratica e inestricabile quando non si segua un qualche metodo che ci aiuti a vincerla appunto perchè la legge corra migliori acque.

Anche se l'Ufficio centrale non ne avesse notizia particolare, dalla stessa discussione che è avvenuta così ampia in Senato e così degna di una legge tanto importante ed in cui la semplice acquiescenza certamente nessuno, meno che mai il Governo, avrebbe potuto desiderare, appare evidente che cominciando dal primo articolo saranno presentati al Senato molti emendamenti.

Non vorrei dunque che in una materia così difficile a quella sospensione a cui adesso il Senato non aderisse dovesse poi aderire per necessità di cose fin dal primo articolo della legge.

E ciascuno sa quanto guaio sia quello degli emendamenti che vengono ad intralciarsi gli uni cogli altri senza che sia possibile di coordinarli con unità di principio, con unità di metodo.

È superfluo, ma è pur sempre doveroso il

dirlo, che quando l'Ufficio centrale si mostra disposto ad accettare il rinvio, lo accetta esso medesimo in perfetta buona fede. Anzi, quantunque io creda, che in fine io dovessi fare questa dichiarazione, appunto per togliere di mezzo gli equivoci indipendenti da ciascuno di noi, ma quasi insiti nella natura delle cose, quasi sono dolente di aver fatto questa dichiarazione, poichè nessuno può mettere in dubbio quali siano gl'intendimenti dell'Ufficio centrale: migliorare la legge, non respingerla.

Devo anche fare un'altra osservazione sul tempo che il senatore Finali vorrebbe fosse prefisso all'Ufficio centrale per presentare poi quasi il complemento della sua relazione con cui sieno coordinati i vari emendamenti che ci sono proposti.

Io su questo non sono abilitato a fare per l'Ufficio centrale qualsiasi dichiarazione, ma per parte mia dichiaro che mi metterò all'opera insieme coi colleghi perchè il voto del Senato possa essere soddisfatto nel modo migliore possibile, e col tempo compatibilmente minore possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Anche la mia coscienza, o signori, m'impone una dichiarazione.

L'onorevole Finali prima, oggi l'onorevole ministro, hanno dichiarato che il senso del mio discorso sarebbe stato un licenziamento della legge...

Senatore FINALI. Io no.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. L'avete detto.

Senatore FINALI. Oggi no. (*ilarità*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Ora si sospettano le intenzioni del collega Guarneri, si sospettano quasi le intenzioni del relatore dell'Ufficio centrale, poichè hanno avuto bisogno di fare delle dichiarazioni al Senato.

L'onorevole Finali ha detto che bisogna eliminare ogni equivoco.

Nessuno di noi ha in mente, nè d'uopo, di portar equivoci in Senato, e siccome, quanto a me, ho la fortuna di avere qui le bozze del mio discorso, permettetemi di dar lettura delle mie dichiarazioni verso la chiosa del medesimo:

« Ho combattuto la legge secondo il programma ministeriale.

« Il mio ideale fino da quando esercito il lavoro, da cinquantasette anni fa, era quanto

notò l'onorevole Di Rudinì nel discorso del 26 marzo 1892 a Milano: « In Inghilterra », egli disse, « non si pensa a fare una legge speciale per gl'infortuni del lavoro, perchè « vi si provvede con assicurazioni volontarie « affidate alla previdenza ed alla iniziativa privata ».

« Io sacrifico ai tempi, accetto l'assicurazione con regolamenti onesti; ammetto che lo Stato non possa disinteressarsi dai grandi problemi del tempo, rispettando però quei principi che formano la base della società civile bene ordinata, e che sono anche la radice necessaria della pubblica economia ».

Ora, o signori, io spero che non mi crediate l'uomo degli equivoci; al contrario; sarebbe la prima volta dacchè io parlo in una assemblea così rispettabile come la vostra.

PRESIDENTE. Il signor senatore Guarneri propone una modificazione alla sua mozione.

Ne dò lettura:

« Il Senato sospende la discussione del progetto di legge degli infortuni sul lavoro affinchè l'Ufficio centrale possa dare maggiore armonia ai suoi articoli, e sottoporre al suo preliminare studio le varie proposte di riforme al cennato progetto di legge ».

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Ho domandato di parlare per una risposta brevissima che debbo al senatore Finali, nelle parole del quale mi è parso di vedere una censura all'opera della Commissione.

Egli malgrado la forma cortese, si è in sostanza rammaricato che l'Ufficio centrale, malgrado il tempo trascorso, avesse trascurato di esaminare tutte quelle modificazioni, e tutti quegli emendamenti che oggi avrebbero potuto facilitare il prosieguo di questa discussione. Tengo a dichiarare all'onorevole Finali che la legge fu presentata al Senato il 28 maggio, e la Commissione non fu eletta che nei primi di giugno, e la relazione fu presentata, credendo che potesse discutersi subito, venti giorni circa dopo la nomina del relatore.

E quando si pensi alla gravità dell'argomento, si comprende che la Commissione non poteva far di più di quanto non fece; ma agiungo che per la ristrettezza del tempo e de-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1896

siderosa di evitare censura di negligenza, o che potesse ad essa imputarsi il rinvio della discussione dopo le vacanze estive, che, in allora dai più si credeva dovessero essere seguite dalla chiusura della sessione, la Commissione circoscrisse, di proposito deliberato, il suo compito.

Il Senato aveva fin dal 1893 votato un disegno di legge sugli infortuni del lavoro; l'Ufficio centrale credette di potere e dovere prendere come base del suo lavoro, il fatto stesso del Senato il quale aveva approvato questa legge.

Supponeva il vostro Ufficio centrale che, attenendosi strettamente ai concetti che il Senato aveva già una prima volta fatto suoi, avrebbe interpretato i desideri ed il volere dei colleghi che ci avevano nominati.

E col fatto, il progetto di legge, quale la Commissione l'ha emendato, è su per giù quello stesso che il Senato aveva votato nel 1893, perchè la Commissione dopo maturo studio e lunga discussione eliminò le varianti a suo credere dannose e che erano state introdotte durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Data la brevità del tempo, il vostro Ufficio centrale doveva necessariamente limitare a ciò l'opera sua.

Ma dalla discussione avvenuta in questi giorni è trasparito chiaro il pensiero del Senato, non già di voler modificare taluni articoli, o talune disposizioni contenute in questa legge, ma bensì il pensiero che gli scopi medesimi che questo disegno di legge si propone di raggiungere possano e debbano raggiungersi con mezzi e metodi diversi.

Ora è possibile che la Commissione possa dare il suo parere su due piedi e nel corso della discussione, non già sopra emendamenti riguardanti le singole modalità e disposizioni, ma sopra emendamenti che mirano a modificare tutto il sistema e lo stesso concetto informatore del disegno di legge?

Se vuole il Senato che il suo Ufficio centrale questo faccia, bisogna pure che gli si dia il tempo necessario per adempiere a questa nuova e diversa incombenza che a voi piace affidargli.

Il vostro Ufficio centrale ha già dichiarato per bocca del suo relatore che non si rifiuta di prendere in novello esame il disegno di legge tenendo conto delle osservazioni che furono fatte nel corso di questa importante discus-

sione, ma oltrecchè il mandato di procedere a questo esame, deve il Senato dargli il tempo materiale perchè lo adempia.

Senatore FINALI. Io tengo innanzi tutto a dichiarare lealmente all'onor. Di Camporeale che io non ho inteso di fare alcuna censura di poca diligenza al nostro Ufficio centrale.

Ho detto che ha avuto due mesi — con più precisione avrei dovuto dire un mese e mezzo — per studiare la legge; e con ciò intendeva dire che trattandosi di uomini così valenti, dotti e zelanti, come quelli che compongono l'Ufficio centrale, non era mancato il tempo di studiare le poche modificazioni, con cui il progetto tornava dalla Camera dei deputati al Senato, il quale lo aveva nella sua sostanza, e non solo nelle sue fondamentali, ma nelle sue varie disposizioni, approvato.

Io poi nulla ho detto per oppormi ad uno studio nuovo di questo progetto di legge; solamente ho detto che nella situazione in cui siamo, la quale mi pare più evidente che non la luce elettrica che abbiamo là in alto (*Ilarità*) sia necessario, più che opportuno, che in un modo o nell'altro si adempia alla proposta fatta dall'onor. presidente del Consiglio, cioè che sia assegnato un giorno o un termine pel compimento di questo studio. Anzi quando l'onorevole presidente ha letta la proposta dell'onorevole Guarneri, emendata, io aveva supposto che l'emendamento consistesse appunto nell'aggiungere un termine che non c'era.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Per finire la mia dichiarazione e per mostrarvi la realtà e la sincerità delle mie intenzioni, come avevo già accennato nella discussione generale, qualora si avesse oggi a passare alla discussione degli articoli, ecco che aveva in pronto tanti emendamenti di legge a proporre ad ogni articolo del progetto, fino all'art. 10, che è l'articolo più controverso. (*L'oratore spiega diversi fascicoli numerandoli dal n. 1 al n. 10*).

Questo valga ancora una volta a provare la sincerità delle mie dichiarazioni, che nuovamente rafferma.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, rileggo la mozione sospensiva che si dovrà mettere ai voti:

«Il Senato sospende la discussione del progetto di legge sugli infortuni del lavoro affinché l'Ufficio centrale possa dare maggiore armonia ai suoi articoli, e sottoporre al suo preliminare studio le varie proposte di riforme al cennato progetto di legge».

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Io non vorrei che avvenissero equivoci. Io non metto in dubbio, nè punto nè poco, la buona fede dei proponenti gli ordini del giorno, ma, infine, un po' di tatto politico parlamentare lo conosciamo anche noi da parecchi anni.

Intendiamoci bene, quindi, anche su di questo.

Ora, se l'Ufficio centrale crede di poter riferire prontamente, prima che si prendano le vacanze, cioè, se l'Ufficio centrale crede di mantenere i concetti fondamentali della legge che ha già accettato precedentemente, il Governo non si può opporre, per le ragioni che ho dette dianzi, a che il Senato sospenda la discussione per riprenderla a momento più propizio. Ma se l'Ufficio centrale non crede di potere prontamente riferire, perchè impressionato dai discorsi e dalle proposte fatte, ed è sua opinione che si debba mutare la base fondamentale di questa legge, allora il Senato può, sicuramente, accettare la proposta dell'onor. Guarneri.

Per quanto dolga a me di non accettare la proposta dell'on. Guarneri, posso piegare la fronte alla volontà del Senato, perchè questo è il dover mio, ma non posso assumermi responsabilità che non mi spettano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare, che, come avviene sovente nella nostra vita parlamentare, la forma sia per portar via la sostanza.

Il presidente del Consiglio ci fa una questione di tattica parlamentare; a lui sembra che se non si ripresenta la legge prima delle vacanze si debba ciò considerare come l'abbandono della legge; queste sono formole buone forse per altre assemblee che hanno un carattere diverso da questa.

Posso capire che, là dove vi sono forti correnti politiche, tutto serva come arma e come difesa. E quindi questa scherma parlamentare

può essere una giustificazione. Ma in questo consesso e sopra un soggetto come questo, esse non sono giustificate.

Ella sa quanto è difficile questa legge; ella sa quanto è difficile fare cosa sensata e non cedere a correnti incoscienti, che poi lasciano il rammarico di quel che hanno fatto. Ora, onor. presidente del Consiglio, noi le domandiamo che ci lasci fare un onesto tentativo per ridurre questa legge a condizioni le quali, evitando quelli scogli che abbiamo segnalato e che ella non può disconoscere, ne facciamo una qualche cosa di possibile, di durevole per lo meno un buon passo sopra una via che si percorrerà più oltre, quando le questioni stesse che vi si contengono saranno più mature. L'onor. Rossi ha dichiarato le sue intenzioni, io ho dichiarato le mie. L'Ufficio centrale è stato esplicito. Ulteriori diffidenze a queste dichiarazioni non si attagliano alla nostra assemblea.

L'onor. Finali domanda che si fissi il giorno; il presidente del Consiglio vuole prima delle vacanze, ossia fra otto giorni. Crede sul serio il presidente del Consiglio che una questione di questa natura, che è stata tanto discussa, sulla quale ha udito tutte le obiezioni, possa risolversi o almeno prendere l'impegno di risolverla in tre o quattro giorni e non avere in ciò fare altro obbiettivo che riportare innanzi al Senato, un progetto qualunque, per soddisfare le sue esigenze parlamentari?

L'onorevole Di Rudinì a questa proposta è stato condotto dalle proposte di alcuni nostri colleghi, e non si poteva mostrare meno cattolico del papa. Ma io affermo e nella sua coscienza il presidente del Consiglio non può sconfessarmi, che non può dirsi ad un corpo come il Senato, il quale ha discusso con profondità e con amore un soggetto, che ha messo in imbarazzo tutte le assemblee più avanzate di Europa, fra otto giorni risolvetelo, acciocchè non paia che si rimandi, ossia per una fisima parlamentare. Ciò sarebbe affatto sconveniente.

Io non so se l'Ufficio centrale creda di poterlo fare, ma io non voterei mai una formola simile, tanto più che il progetto non è d'indole da richiedere urgenza.

A me sembra più conveniente fare atto di buona fede: se la Commissione potrà compiere il suo lavoro prima delle vacanze tanto meglio,

se no il progetto tornerà in discussione al riprendersi delle sedute, e credo che qui nessuno abbia il diritto di porre in dubbio che ciò sarà fatto.

Quando si parla il linguaggio che la Commissione e tutti noi abbiamo tenuto, nessuno ha il diritto di dubitare e di credere che nasconda un tranello per mandare la legge a dormire.

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di scegliere una qualunque formula che non contenga la rigida sommazione che fra otto giorni si debba discutere questo progetto.

Lo si discuterà se si potrà, e se no lo discuteremo più tardi. Sarà facile accordarsi sopra un ordine del giorno che contenga questo concetto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola per aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dal senatore Vitelleschi. Vorrei pregare il presidente del Consiglio a voler considerare che egli, senza volerlo, domanda all'Ufficio centrale cosa alla quale non può questo corrispondere, perchè dovrà desumere dalla discussione avvenuta e dalle proposte che gli verranno trasmesse dai singoli senatori gli emendamenti da apportarsi agli articoli della legge, e ciò è impossibile fare in otto giorni.

E diceva benissimo il senatore Vitelleschi; che allo stato delle cose per nessuno di noi è conveniente prefiggere un termine, e tanto meno un termine breve.

Per cui prego il presidente del Consiglio a voler riflettere a quanto ho accennato ed a cui forse egli non ha posto mente, che cioè l'Ufficio centrale non può compiere il suo non facile lavoro in così breve tempo, dovendo tener conto di emendamenti che non gli furono peranco presentati e che gli saranno trasmessi in seguito, o che desumerà dall'avvenuta discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Io sono lungi dal credere, che l'onor. presidente del Consiglio voglia una votazione coattiva, per accettare una legge che impone l'assicurazione coattiva. Però, come benissimo osservava l'onor. Gadda, è impossi-

bile che l'Ufficio centrale risponda ora alla domanda dell'onor. presidente, ed accetti un termine fisso per il suo riesame del progetto di legge, giacchè desso non può essere profeta; ed anticiparsi l'importanza ed il numero delle proposte di riforme, che gli perverranno.

E se l'onor. presidente del Consiglio insistesse in questo suo sistema, di volere l'impossibile dal nostro Ufficio centrale, richiedendo nel caso contrario la immediata discussione della legge, in questo caso parmi che si potesse dubitare, che egli desideri al fondo che il progetto di legge degli infortuni del lavoro sia respinto dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Io ho sempre creduto che il mandato di coordinare gli emendamenti debba essere dato all'Ufficio centrale dopo che gli emendamenti siano stati presentati. Ora, nel corso della discussione generale, si sono intese sviluppare teorie, ma emendamenti non ne furono prodotti.

Che cosa diceva l'onorevole presidente del Consiglio? Se voi ripigliate in esame i particolari di questo disegno di legge, senza toccarne l'essenza, allora anche questo vostro studio potrà avere un'utilità; ma se voi volete rimaneggiarlo da capo a fondo, io non posso rassegnarmi ad un mandato a voi deferito, che muterebbe di punto in bianco le cose.

Non è quindi una questione di forma quella che abbiamo dinanzi, come pareva credesse l'onorevole senatore Vitelleschi; è una questione di sostanza.

O voi mantenete il principio al quale avete esplicitamente aderito nelle conclusioni vostre, signori dell'Ufficio centrale, e allora saranno forse, secondo il mio modo di vedere, ritocchi intempestivi i vostri, perchè non potrebbero utilmente venire se non a discussione inoltrata; ma saranno tali ad ogni modo da poterli comprendere:

O invece volete assolutamente cambiare le basi del disegno di legge, e allora esso non è più quello che abbiamo approvato nel 1892; non è più quello che ci viene dall'altra Camera; e si capisce facilmente che entriamo in un pelago senza confini.

Ecco perchè, e mi pare giustamente, l'onorevole presidente del Consiglio respingeva questa

interpretazione data alla mozione sospensiva, e voleva limitarla a ciò che è semplice revisione della forma e dei particolari, non innovazione della sostanza. Ecco perchè mi pare che abbia buon fondamento la resistenza del presidente del Consiglio, e che egli debba tener fermo nell'avviso che ha manifestato al Senato: di non potere, cioè, accogliere una proposta, la quale involga rimutamenti nelle basi stesse del disegno di legge.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE.. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io sono stato interrogato se accettavo, oppure no, l'ordine del giorno proposto dall'illustre mio amico Guarneri, ed io ho risposto a questa domanda, chiedendo una spiegazione. Ho avuto la spiegazione, ancor più larga e precisa di quello che desiderassi, perchè tanto l'onor. Guarneri, quanto l'amico Gadda e Di Camporeale e lo stesso onor. Vitelleschi sono venuti a dire sostanzialmente questo:

« Signori miei, qui la questione è grave; molto grave, molto complessa: noi medesimi non sappiamo quali sono le proposte che saranno fatte, quali gli emendamenti che verranno adottati, quindi non sappiamo, se, quando e come potremo riferirne al Senato ».

Niente di più chiaro e di più preciso, perchè questo vuol dire: « Noi prescindiamo dal disegno di legge stato presentato dal Governo del Re, noi non intendiamo discuterlo ».

Ebbene, se questo è, il Senato comprenderà che il Governo non può, sicuramente, accettare l'ordine del giorno proposto dal senatore Guarneri.

L'onor. Guarneri ha terminato il suo discorso con una frecciata che io veramente non meritava, perchè egli ha detto: « Se il Governo non accetta questa sospensiva, vuol dire che esso vuole che il Senato rigetti la legge ».

No, onorevole Guarneri, non solo non voglio questo, ma io ho speranza che il Senato del Regno, avrà la virtù d'intraprendere questa incresciosa discussione, e di condurla forse a termine: ad ogni modo, onor. Guarneri, non è che io desideri che il Senato respinga una legge che il Governo propone; queste abilità io non le ho, onorevole Guarneri.

Se io ho apposta la mia firma al disegno di

legge che sta dinanzi al Senato ve l'ho apposta scientemente. Sì, io ho fatto delle concessioni ed ho fatto transazioni, è vero, ma l'articolo più grave di questa legge l'ho sostenuto io avanti la Camera elettiva, perchè mi pareva che fosse un'opportuna, un'equa, una giusta transazione; quindi io desidero che la legge passi, vivamente lo desidero; ma c'è una cosa che desidero ancora di più, ed è questa: che ognuno si abbia la sua parte di responsabilità. Quindi creda pure, onor. Guarneri, che lo strale che lei ha voluto lanciarmi, io, in verità, non lo meritava.

Adesso, per concludere, le cose mi sembrano molto chiare: se il Senato crede che si debba discutere il disegno di legge che è stato presentato dal Governo del Re, può sospendere, senz'altro, la discussione, rimanendo intesi che essa sarà ripresa fra pochi giorni; se questo il Senato non vuole, allora voti l'ordine del giorno Guarneri, ed ognuno sarà al suo posto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Lampertico, relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Una sola dichiarazione: quando sia sotto una forma o l'altra deliberata dal Senato una sospensione, l'Ufficio centrale non può, mancherebbe alla fiducia che gli venne espressa dal Senato, non può prendere l'impegno a scadenza fissa, come di una cambiale. Ma dichiaro che l'Ufficio centrale sente profondamente la necessità di fare il meglio, ed anche il più presto possibile.

PRESIDENTE. Rileggo la mozione sospensiva del senatore Guarneri, che è la sola che fu proposta alla discussione:

« Il Senato sospende la discussione del progetto di legge degli « Infortuni sul lavoro », affinchè l'Ufficio centrale possa dare maggiore armonia ai suoi articoli, e sottoporre al suo preliminare studio le varie proposte di riforme all'accennato progetto di legge ».

Pongo ai voti la mozione sospensiva testè letta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

Faremo la controprova.

(Dopo prova e controprova il Senato approva la mozione sospensiva).

Presentazione d'un progetto di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati sui « Conti consuntivi degli esercizi finanziari 1893-94, 1894-1895 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Prego i signori senatori di volersi riunire sabato 5 corrente, alle ore 16, negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Tutela della difesa militare in tempo di pace (N. 221);

Sulle armi e sulla detenzione di strumenti da punta e da taglio (N. 222).

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno per la prossima seduta pubblica, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

CX.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1896

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

Sommario. — *Giuramento del senatore Beltrani-Scalia — Il presidente comunica una lettera del Presidente della Corte dei Conti, con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella seconda quindicina di novembre — Comunica i ringraziamenti delle famiglie dei senatori commemorati nelle precedenti tornate e quelli del sindaco di Grignasco per le condoglianze espresse per la morte del senatore Perazzi — Annunzia che il senatore Cencelli si dimette, per motivi di salute, dalla carica di segretario della Presidenza e da membro della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depositi e prestiti — Comunica un messaggio del presidente della Camera con cui trasmette un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sulle licenze per rilascio di beni immobili — Legge un telegramma del presidente del Consiglio che annunzia la morte del deputato Barazzuoli — Lo commemorano i senatori Barsanti, Sprovieri, Pasolini ed il ministro Costa — Si approva l'invio delle condoglianze alla famiglia dell'estinto su proposta dei senatori Sprovieri e Barsanti — Il ministro di grazia e giustizia, presenta i seguenti progetti di legge: 1. Matrimoni degli ufficiali del regio esercito. (Trasmettesi alla stessa Commissione che lo ebbe ad esaminare nell'estate scorsa); 2. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (Trasmettesi alla Commissione permanente di finanze); 3. Disposizioni complementari alla legge 25 giugno 1882, sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi. (Trasmettesi agli Uffici); 4. Trattati ed atti per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione. (Trasmettesi agli Uffici e viene dichiarato di urgenza); 5. Modificazioni al procedimento penale sull'ammissibilità dell'Appello e della Cassazione e sul procedimento in Cassazione. (Trasmettesi agli Uffici); 6. Tre progetti coordinati sull'ordinamento giudiziario e cioè: a) Ammissione nella magistratura; b) Modificazione dei gradi nella magistratura, nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie; c) Garanzie per la magistratura. (Si trasmettono agli Uffici, che nomineranno ciascuno due commissari per l'esame). Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e culti e della guerra.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo-verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Proclamazione ed immissione in ufficio
di un nuovo senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Martino Beltrani-Scalia, i di cui titoli di ammissione il Senato riconobbe validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Cerruti e Lancia di Brolo di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Beltrani-Scalia viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Martino Beltrani-Scalia del prestato giuramento, lo proclamiamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera del presidente della Corte dei conti.

« Roma, 3 dicembre 1896.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte durante la seconda quindicina di novembre 1896.

« Il presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti della fatta comunicazione.

L'elenco delle registrazioni con riserva sarà stampato e distribuito.

Le famiglie dei defunti senatori Miraglia junior, Fornaciari, Perazzi, Acton e Deodati ringraziano il Senato per le condoglianze loro inviate per la morte dei loro congiunti.

Il sindaco di Grignasco ringrazia il Senato per le condoglianze dirette a quel comune per la morte del senatore Costantino Perazzi.

Il senatore Cencelli, per motivi di salute, presenta le sue dimissioni dall'ufficio di segretario della Presidenza e di membro della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti.

Do atto delle dimissioni presentate dall'onorevole senatore Cencelli.

In altra seduta si procederà alle necessarie votazioni per surrogarlo.

Comunicazione di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il presidente della Camera dei deputati trasmette alla presidenza del Senato il disegno di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » d'iniziativa di quell'assemblea e dalla medesima approvato.

Do atto al signor presidente della Camera dei deputati della comunicazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

Commemorazione del deputato Barazzuoli.

PRESIDENTE. Ho il dolore d'annunziare al Senato che un dispaccio del presidente del Consiglio annuncia la morte del deputato Augusto Barazzuoli, avvenuta in Firenze questa mane alle ore 10.

Senatore BARSANTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARSANTI. Onorevoli colleghi, mi permetto di proporre al Senato che voglia dare incarico all'illustre suo presidente di esprimere le sue condoglianze alla moglie ed al figlio di Augusto Barazzuoli, colpiti da tanta sventura. Queste condoglianze saranno un soave conforto non solamente per la famiglia che ha perduto il venerato suo capo, ma anche per il collegio che, dopo avergli dati i natali, gli mantenne per lunghi anni la fiducia di rappresentante politico, e per la città di Firenze ove Augusto Barazzuoli lascia tanto larga eredità d'esempi di una vita operosa, d'un ingegno nobilissimo e d'una operosità non smentita giammai.

Congiunto a lui dal vincolo d'antica amicizia, io raccomando al Senato l'accoglienza della mia proposta, perchè Augusto Barazzuoli, come ebbe la gloria negli anni suoi giovanili di servire col braccio la patria sui campi lombardi, così nell'età matura la onorò col senno nel Parlamento e nel Governo (*Benissimo. Vive approvazioni*).

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Poche parole aggiungo a quelle dell'onorevole nostro collega; sono lieto di associarmi alla proposta del senatore Barsanti perchè siano mandate le condoglianze del Senato alla sua famiglia, tanto più che nell'estinto mi piace oggi di ricordare uno degli eroi di Curtatone e Montanara (*Bene*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta del senatore Barsanti alla quale si è pure associato il senatore Sprovieri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La Presidenza si farà un dovere d'esprimere le condoglianze del Senato alla famiglia dell'onorevole Barazzuoli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io altamente apprezzo il voto con cui il Senato ha accolto la proposta dei senatori Barsanti e Sprovieri, di mandare una manifestazione di cordoglio alla famiglia del compianto deputato Barazzuoli. La sua fu una vita consacrata tutta fin dai primi anni giovanili alla patria, al lavoro, alla scienza, alla politica; e la scienza, la patria, la politica ricorderanno in lui un cittadino operoso, benemerito, intemerato. (*Bene*).

Senatore PASOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PASOLINI. Io ignoravo la morte del deputato Barazzuoli. Sebbene non legato a lui da consuetudine antica e molto stretta, pure la notizia inattesa mi addolora profondamente.

In questo ultimo anno soltanto io ebbi la fortuna di avvicinarlo, fortuna, dico, poichè ebbi da lui lusinghiere e particolarissime prove di benevolenza.

Venuto egli a Ravenna, mia città nativa, in qualità di ministro di agricoltura, per una circostanza solenne, seppe mostrarsi conoscitore profondo delle nostre condizioni economiche, della nostra vita morale, delle nostre tradizioni politiche; i cittadini ne furono sorpresi, commossi, e lo ricambiarono con stima e gratitudine sincera.

Nè sono ancora tre mesi che io mi trovavo all'estero in un ben onorifico ufficio insieme a lui, ed in quella occasione potei apprezzare da vicino le sue doti rarissime di mente e di cuore. La memoria di essergli stato collega, e là dove la patria lontana ci diveniva anche più cara e più sacra, lascerà sempre nel mio animo un sentimento intimo di compiacenza. Questo sentimento, unito a quello della dovuta gratitudine per la particolare sua benevolenza mi conduce a non chiudere nel silenzio il mio dolore per la sua perdita, e a dire con quale affetto esso si unisce a quello di tutto il Senato.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca « Comunicazioni del Governo ».

Do facoltà di parlare al ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro della guerra, presento un progetto di legge, che già formò argomento di studi da parte del Senato, e che fu testè approvato dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni, relativo ai « Matrimoni degli ufficiali del regio esercito », e chiedo, se il Senato non ha difficoltà, che sia rimandato alla stessa Commissione che ebbe occasione di esaminarlo recentemente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge.

Pongo ai voti la proposta del ministro stesso di deferirne l'esame alla stessa Commissione del Senato che già ebbe ad occuparsene recentemente.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro del Tesoro presento un progetto di legge relativo allo « Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato »; e per ragioni di materia chiedo che sia trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro dei lavori pubblici presento un disegno di legge relativo a « Disposizioni complementari alla legge 25 giugno 1892, n. 869 (Serie 3^a), sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del Tesoro, presento il « Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione », già approvato dalla Camera dei deputati, e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto che sarà trasmesso agli Uffici.

Il signor ministro poi ne chiede l'urgenza. La pongo ai voti. Chi la approva si alzi.

(Approvato).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A mio nome poi, presento un progetto di legge per « Modificazioni al procedimento penale per quanto riguarda l'ammissibilità degli appelli e ricorsi in Cassazione, e per il procedimento dei ricorsi in Cassazione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto che sarà trasmesso agli Uffici.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Presento pure tre progetti di legge tra loro coordinati, relativi all'ordinamento giudiziario, ciascuno dei quali potrà formare oggetto di una relazione, di una discussione e di una legge separata.

Il primo riguarda l'« Ammissione alla magistratura »; il secondo: « Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie »; il terzo: « Le garanzie della magistratura ».

Chiedo che questi progetti di legge siano mandati agli Uffici, i quali, per l'importanza

della materia, e per la mole e delicatezza dell'argomento, a mio avviso dovrebbero nominare due commissari per ciascuno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge.

Il signor ministro propone che siano deferiti all'esame di una Commissione composta di due commissari per ogni Ufficio.

Pongo ai voti la proposta del signor ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Prego intanto i signori senatori di volersi riunire domani negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Sulle licenze per rilascio di beni immobili (N. 226);

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione (N. 227).

La seduta è sciolta (ore 15 e 40).

CXI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il presidente comunica i ringraziamenti del comune di Novara e delle famiglie dei compianti senatori Ricci e Di Pettinengo; propone che domani, in principio di seduta, si provveda ad alcune votazioni; avverte che per sostenere la discussione dei due progetti di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili e per la tutela della difesa militare in tempo di pace, il senatore Guarneri, relatore, sarà surrogato rispettivamente dai senatori Lampertico e Rattazzi — Il guardasigilli presenta i seguenti disegni di legge: 1. Trattato di navigazione e commercio fra l'Italia e la Tunisia; 2. Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo statu quo doganale per le merci inviate in Tunisia; 3. Convalidazione del regio decreto in data 26 ottobre 1896 relativo al trattamento delle merci e delle navi tunisine nei porti italiani — Sono dichiarati urgenti e trasmessi alla Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio — Giura il nuovo senatore Sangalli — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito » (n. 143 B) — Discutesi il progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (n. 226) — Parlano i senatori Ferraris L., Gadda, Lampertico, ff. di relatore, ed il ministro guardasigilli — Il ministro dei lavori pubblici presenta il progetto di legge sulle « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche », che viene trasmesso all'Ufficio centrale che già lo esaminò altra volta — Si riprende la discussione del progetto di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili e parlano nella discussione degli articoli i senatori Ferraris Luigi, Gadda, Righi, il ministro guardasigilli e i senatori Tajani e Lampertico, ff. di relatore — Il ministro di agricoltura e commercio presenta un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per la proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari — Chiedesi l'urgenza, che viene accordata, e trasmettesi il progetto agli Uffici — Il ministro della marina presenta il progetto di legge per modificazioni sullo stato degli ufficiali dei corpi della R. marina, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e spiega brevemente le ragioni che giustificano la domanda d'urgenza — Il Senato consente l'urgenza e ne delibera il rinvio agli Uffici — Si discute il progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace » (n. 221) — Parlano nella discussione generale i senatori Primerano e Mezzacapo, ai quali risponde il ministro guardasigilli — Chiudesi la discussione generale e prendono parte alla discussione degli articoli i senatori Di Sambuy, Finali, Rattazzi, Paternostro, Mezzacapo, Tajani e il ministro guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e culti, della guerra, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà

lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura delle petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:
« N. 52. — Atti prof. Augusto, regio ispettore scolastico a riposo, chiede al Senato d'essere riammesso in servizio e ripristinato nel posto precedentemente occupato.

« 53. — Vagoni Domenico di Giuseppe, ricorre al Senato per ottenere che venga, secondo i suoi desiderî, modificata una decisione del ministro della guerra che lo riguarda.

« 54. — Il Consiglio provinciale di Torino chiede al Senato che si mantengano inviolati i diritti a tutti i benefizi derivanti alle provincie a catasto accelerato dalla legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera :

« Rendendomi interprete dei sentimenti della rappresentanza comunale, mi onoro di porgere all' E. V. ed a codesto alto Consesso vivi ringraziamenti per la partecipazione presa al grave lutto della città di Novara per la morte del senatore Perazzi.

« Con particolare ossequio

« Firmato: *Il sindaco*
« FARA ».

Le signore Sofia De Amicis, vedova Ricci, ed Ernestina di Pettinengo ringraziano il Senato delle condoglianze fatte loro pervenire per la morte dei loro rispettivi congiunti.

Il signor senatore Guarneri, avendo dovuto allontanarsi per affari urgenti, prega il Senato di volerlo scusare, indicando nello stesso tempo i senatori Lampertico e Rattazzi per sostituirlo nella discussione dei due progetti di legge dei quali egli è relatore, e cioè quello « sulla licenza per rilascio di beni immobili » e l'altro per la « tutela della difesa militare in tempo di pace ».

Avverto il Senato che per la morte del senatore Pasella, e per le dimissioni del senatore Ellero sono vacanti due posti nella Commissione per le petizioni e quindi proporrei che domani in principio di seduta si votasse per sostituire questi due colleghi.

Così pure per le dimissioni presentate dal signor senatore Cencelli, accettate dal Senato, da segretario dell' ufficio di Presidenza, occorre provvedere alla sostituzione, quindi proporrei che domani in principio di seduta si votasse anche per la nomina d' un segretario dell' Ufficio di Presidenza.

Così resta stabilito.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro degli esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge col quale si dà piena ed intera esecuzione alla « Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia, del 28 settembre 1896 ».

Ho pure l'onore, in nome del ministro delle finanze, di presentare il progetto di legge per la « Convalidazione del R. decreto 27 settembre 1896, che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate ».

Ho finalmente l'onore di presentare, a nome del ministro della marina, un progetto di legge col quale si converte in legge il R. decreto 26 ottobre 1896, che dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani.

Chiedo che questi progetti di legge siano dichiarati di urgenza, e ne sia deferito l'esame alla Commissione permanente per i disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge.

Il signor ministro propone che questi progetti di legge siano deferiti all'esame della Commissione permanente per i disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro ha chiesto inoltre che gli stessi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non sorgono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

Proclamazione ed immissione in ufficio di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il prof. comm. Giacomo Sangalli i di cui titoli di ammissione il Senato ebbe a giudicar validi in una delle precedenti sedute,

prego i signori senatori Secondi e Majorana-Catalabiano di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor prof. comm. Sangalli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. prof. Giacomo Sangalli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito » (n. 142-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA AVELLA legge: (V. Stampato N. 142-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali del regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assentimento.

Le ragioni per le quali il regio assentimento fosse negato sono insindacabili.

(Approvato).

Art. 2.

Non può ottenere il regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.

Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per gli ufficiali dei reali carabinieri di qualunque età, provenienti dai sottufficiali della stessa arma.

(Approvato).

Art. 3.

La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale.

Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

(Approvato).

Art. 5.

La rendita ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404, 1405 del Codice civile, e le annualità non possono cedere nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

(Approvato).

Art. 6.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'art. 2;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

(Approvato).

Art. 7.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale sentito l'avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 6.

Per ogni altro provvedimento sono competenti i tribunali ordinari.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà revocato dall'impiego.

a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.

In questo caso la revocazione avrà luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, salvo i casi d'impedimenti contemplati dal Codice civile.

Se però il coniuge giudicato *in extremis* sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate; l'ufficiale dovrà nel termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni degli articoli 1 e 2, trascorso il qual tempo incorrerà nella revocazione dell'impiego siccome è prescritto dai due comma precedenti.

(Approvato).

Art. 9.

Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'art. 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 10.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per quanto concerne il regio esercito, la legge 31 luglio 1871, n. 393, relativa ai matrimoni degli ufficiali è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sulle licenze per rilascio di beni immobili ».

Essendo questo progetto di legge di iniziativa della Camera dei deputati, prego il signor ministro guardasigilli a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 226-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Comincio subito dal dichiarare che il progetto quale viene proposto dal nostro Ufficio centrale deve essere accettato, perchè risolve quelle obiezioni di forma e di sostanza che si sarebbero potute opporre al progetto, quale era stato deliberato dall'altro ramo del Parlamento.

Pur tuttavia mi sia permessa qualche osservazione la quale, mentre si riattacca a quelle che sarebbero state eccezioni al progetto che viene dalla Camera dei deputati, tuttavia è ancora applicabile in parte, al progetto quale è stato emendato.

In primo luogo, ogni qualvolta si tratta di aggiungere, o di modificare alcune parti dei nostri Codici, massime del Codice civile, bisogna procedere sempre con ponderazione e temperanza; non perchè i Codici nostri non siano suscettibili di perfezionamento, e che l'evoluzione che si estende anche alle materie che sono regolate dai Codici non possa portare alla necessità di qualche innovazione. Tuttavia ripeto, a queste innovazioni non bisogna accostarsi che in caso di assoluta necessità, e soprattutto badare che le innovazioni siano coordinate con tutte le altre disposizioni dei Codici vigenti.

Ora il progetto quale venne emendato, ha in parte soddisfatto a quelle ragioni di moderazione e di riserbo con cui si deve procedere, ma in parte lascia anche delle lacune che io mi permetterò di segnalare anche nella discussione degli articoli.

Ammesso adunque il principio che qualche cosa debbasi fare, viene in campo una duplice osservazione. Anzitutto la necessità o la grande convenienza che non rimanga, per quanto sia possibile sospeso tutto ciò che riguarda alla coltura dei beni, ed anche alla occupazione degli edifizii, perchè sebbene l'articolo che credo sia il 1591 del Codice civile dica e prescriva non

occorrere licenza allorquando la locazione è a tempo determinato, tuttavia importa in certe circostanze che, venuto il giorno in cui cessa la locazione, o la mezzadria, debba essere assicurato che possa provvedersi alla coltivazione dei beni, e debba anche o continuarsi o sgombrarsi dall'occupazione del locale.

Quindi vi è qualche cosa a fare; giacchè la licenza si opera bensì virtualmente e in diritto astratto, non opera praticamente in fatto, inquantochè vi possono essere opposizioni o giuridiche o materiali dell'una o dell'altra parte circa la cessazione della locazione o della mezzadria.

La seconda obiezione è questa :

Se è utile e conveniente che il locatore od il proprietario sia assicurato di poter rientrare nel possesso ad abbandonare la tenuta del fondo o della casa allo spirare della locazione, o della mezzadria, si deve pur anche pensare al caso in cui il conduttore o il mezzadro si trovi in tali condizioni di opporsi allo sgombramento che gli venga imposto.

Già fu osservato, per parte di coloro i quali sono soprattutto solleciti degli interessi delle classi meno abbienti, che questa legge sostanzialmente tutela i diritti del proprietario, sia esso locatore, o concedente mezzadria, ma non difende nè gl'interessi, nè le ragioni del conduttore o del mezzaiuolo; tanto più, dicono coloro i quali hanno siffatta opinione, che si deve pensare alla tutela dei mezzaiuoli quali si trovano ordinariamente e per lo più in condizioni da non poter sostenere nè le loro ragioni, nè sottostare a quelle spese che sono necessarie per farle valere. Quindi per considerazioni generali, per lo meno il dubbio se le prescrizioni che si propongono in favore, ed in vantaggio dei locatori e dei proprietari, non si debbano estendere per equità anche a coloro che abbiano dei diritti o come conduttore, o come affittuarii e soprattutto come mezzaiuoli, le colonie. Questa osservazione la faccio affinchè l'Ufficio centrale esponga, se crederà, in questo proposito la sua opinione.

Ho dichiarato che, a mio avviso, questo progetto non soddisfa nemmeno a quello scopo d'utilità che si propone; giacchè si fanno delle distinzioni talora in diritto assoluto, qualche volta per utilità o vantaggio degli uni, o degli altri, con giustizia determinata.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore FERRARIS L.... Ora che non siasi provveduto alla risoluzione definitiva delle questioni alle quali ho accennato parmi troppo grave lacuna.

Secondo me, allargando il concetto informatore di questo disegno di legge si dovrebbe ammettere che le ragioni dei conduttori e dei locatari possano essere discusse, conservare quindi il diritto a tutte le parti di chiedere la risoluzione delle questioni da esse sollevate, senza distinzione, e così tanto per i proprietari, come per gli affittuari, e pei mezzadri, e pei coloni, e provvedere nello stesso tempo, senza che sia necessario il percorrere tutti i gradi delle giurisdizioni come nelle leggi generali.

Certe volte per esempio un mezzaiuolo potrebbe avere delle ragioni per le quali egli non si crede obbligato a sgombrare immediatamente il fondo, epperchè ha bisogno di garantire i diritti che gli possono competere; ne abbiamo un esempio portato dallo stesso Codice civile all'art. 698. Ogni qual volta vi sia ragione di temere che un fatto si compia in modo da recar pregiudizio al suo diritto si adisce il giudice locale, il quale, presa sommaria cognizione del fatto, secondo che veda che le ragioni e l'eccezioni siano piuttosto dell'una che dell'altra parte, deve prescrivere quelle cautele che siano necessarie a conservare intatti ed integri i diritti della parte che deve intanto subire che il fatto per essa denunciato si compia. Questo mi sarebbe sembrato, e mi sembra ancora, un rimedio opportuno, perchè la legge all'art. 698 provvede appunto perchè le ragioni siano in certo modo deliberate, e, secondo l'apparenza del maggior fondamento delle ragioni o delle eccezioni, si provveda affinchè la condizione di coloro che controvertono sia illesa ed integra. Tuttavia, sebbene sia meno alieno dalla modificazione del Codice civile presente, si tratterebbe di estendere ad altri casi analoghi, un rimedio previsto dallo stesso Codice, giacchè non parve all'Ufficio centrale di poterlo adottare, non ne farò, o almeno non ho, per ora, in animo di fare una proposta. Intanto, avverto che, lungi dal provvedere a questo procedimento sommario, il quale conserva integre le rispettive ragioni e le garantisce per la loro decisione definitiva; si accenna e si dichiara nell'ultimo

alinea dell'art. 4, che allorquando vi siano controversie, queste siano definite secondo il diritto comune tanto pel procedimento, come per la competenza.

Ma, almeno si dovrebbe, dato atto delle eccezioni, rimettere le parti, o davanti al pretore, se la domanda è in una certa misura, quindi al tribunale in via d'appello, ed alla Corte di cassazione in definitiva. Si sarebbe invece, col proposto sistema di successive discussioni davanti ai tribunali, che costituiscono una piaga — non mi soccorre in questo momento altra parola — del nostro ordinamento giudiziario per le spese gravissime a cui coloro i quali vogliono far valere la loro ragione sono condannati.

Però nella maggior parte dei casi le controversie che dipenderebbero o dallo sgombero o dal rifiuto dello sgombero sono inferiori, sempre sproporzionate alle spese che occorrono per la loro decisione definitiva.

Il legislatore quando vuole entrare in queste specialità e pretende provvedere ad un inconveniente, verificato o che possa verificarsi, deve, nel suo precetto tenere una misura che si adatti a tutte le circostanze le quali esigano gli stessi provvedimenti.

Come facilmente possono rilevare i miei colleghi, io accenno ad una riforma, la quale, prendendo occasione da questo che è un procedimento più o meno opportunamente coordinato, si venga ad applicare lo stesso principio, la stessa cautela, la stessa protezione ad altri casi che sono simili, e che richiamino provvedimenti analoghi.

E perchè non si vada assolutamente nel vago, accennerò, che eguali considerazioni concorrono pel caso in cui vi sia un usufrutto a tempo determinato, un uso, che è un'altra modificazione di usufrutto, come del pari nelle locazioni, nelle concessioni a mezzadria, a colonia; casi questi in cui occorrerebbero le stesse ragioni di convenienza.

Imperocchè se l'usufrutto o l'uso è a tempo determinato, nelle locazioni o colonie, che sempre lo sono, bisogna pur sapere a chi e come spetti il diritto di ottenere o di opporsi contro lo sgombero immediato, oppure di perdurare ancora nella occupazione.

Ma vi è qualche cosa di più, e forse esagero nel mio concetto, bisognerebbe pur anche, e con eguale anzi maggior ragione esaminare, giacchè

viene in campo l'opportunità, di disporre intorno alle locazioni ed alle mezzadrie, il già ricordato art. 1615 del Codice civile dichiara i casi nei quali il conduttore dei fondi rustici (mi occupo specialmente di questa parte della legislazione), debba o possa essere assoggettato allo scioglimento del contratto. L'art. 1652 dispone per la possibilità dello scioglimento della mezzadria, e ne prevede i motivi.

In tutti questi casi, come in altri analoghi nella stessa materia, la legge dice che si può fare sciogliere il contratto. Questo vuol dire percorrere tutta la serie delle giurisdizioni che, più o meno provvidamente, sono stabilite per definire le controversie dei diritti privati — Tribunali, Corti d'appello e Corte di cassazione, quando non piaccia alla Corte di cassazione di cassare per alcuna delle eccezioni, per esempio: o di forma o di insufficienti motivazioni rimandare ad altra Corte d'appello, e così via discorrendo.

Quando invece si provvedesse a termine di quel benedetto art. 698, potrebbe intanto non lasciarsi che continui, a danno dell'interesse generale e dell'interesse speciale, e massime degli stessi proprietari, far mancare il prodotto che sarebbe stato possibile di ricavare dalla coltivazione dei beni e tanto più nel masserizio.

Ora che cosa avviene?

Uno ha bensì il diritto di fare sciogliere il contratto, ma finchè la discussione si agita avanti ai tribunali, nei diversi gradi di giurisdizione, quale sarà lo stato dei beni, quali possono essere le conseguenze o del mezzadro, il qual ha abbandonato ed incapace non può provvedere alla coltura dei beni, o del proprietario, il quale, colle stesse conseguenze abbia diritto ad insistere e liberarsi dall'infedele od incapace affittuario o mezzaiuolo, non è necessario che io lo dica.

Queste considerazioni generali che ho creduto di esporre, in parte si riferiscono al progetto, in parte al desiderio e al bisogno di ampliare il progetto medesimo o di estenderne l'applicazione. Ma, ripeto, io non intendo trascinare il Senato in una discussione così larga come quella che ho creduto di tratteggiare, come non vorrei che per troppe cautele ne venisse qualche pregiudizio di ritardo.

Domando venia al Senato se mi sono permesso d'intrattenerlo su queste considerazioni gene-

rali, e consentendolo la benignità dei miei colleghi, seguendo le traccia dell'Ufficio centrale, mi occorrerà, forse, di fare qualche proposta su alcuno degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola perchè vorrei far rilevare all'egregio collega, il senatore Ferraris, che egli forse andava al di là dello scopo di questa legge, e mi sembra che le sue osservazioni forse sarebbero state più opportune, se si riferissero ad una legge di maggiore estensione, ma le ultime sue frasi hanno per così dire corretto il suo discorso, perchè riconobbe che nella presente discussione non è opportuno allargare di molto la tesi.

Lo scopo di questo progetto è evidente ed è molto limitato, limitato alla tutela della proprietà, mentre il collega Ferraris accennava ai diritti dei conduttori, ai provvedimenti per la coltivazione dei fondi.

Noi ora vogliamo semplicemente rendere possibile al proprietario del fondo quando ha avuto la disgrazia di cadere in un cattivo conduttore, il liberarsene per via legale non a suo capriccio, bensì quando scade l'investitura, quando si verificano le condizioni per ultimare il contratto.

Se ultimato il contratto il conduttore continua ad occupare arbitrariamente lo stabile e con eccezioni ed opposizioni protrae l'occupazione ed impedisce al proprietario di rientrare al possesso della cosa sua, onde ne avrebbe danno ingiusto e grave; in tali casi è necessaria una procedura sollecita che risponda a giustizia. L'impedimento che si vuol togliere, oltre che sulla questione speciale, riverbera in genere a danno della coltivazione dei fondi, giacchè è un vero ostacolo alla coltivazione del terreno contrastato.

In questo caso la legge, che noi vi proponiamo di approvare, vuole che, fatta la diffida al conduttore, che si oppone a rilasciare il fondo, con tutta regolarità per mezzo del giudice competente, questi dà immediatamente l'esecutorietà all'ordine di sfratto. Si tratta proprio di un giudizio di abbreviazione di procedura, perchè non s'incorra nel pericolo di pagare tasse di sentenze od altro. Quindi, ripeto, lo scopo di questa legge è di rendere possibile l'esercizio della proprietà.

Sono lieto che il nostro collega onor. Ferraris,

mentre ha voluto portare la questione in un campo più vasto ed elevato, ha però concluso accettando la legge, ed io confido che anche il Senato vorrà accettarla.

Mi dispiace che l'onorevole relatore abbia dovuto assentarsi, perchè egli avrebbe saputo difendere con maggior dottrina ed autorità la legge; ma la proposta è tanto evidente ed opportuna che mi pare si raccomanda proprio da se.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Avrei desiderato che il progetto di legge fosse stato più ampio anche fermandosi nei limiti con esso segnati. Ma l'onorevole rappresentante dell'Ufficio centrale non ha risposto a quello che io ho creduto che fosse parte sostanziale e massima dell'art. 1; vale a dire egli ha candidamente confessato che questa è una legge fatta unicamente a beneficio dei proprietari. Ma il legislatore deve pensare a tutti i contraenti...

Senatore LAMPERTICO. Domanda la parola.

Senatore FERRARIS L. Io non voglio fare ora delle esortazioni più estese di quello che sia l'animo mio, ma io legislatore sento che devo occuparmi tanto del proprietario, come del conduttore e del mezzaiuolo. Si pensa unicamente ai proprietari che potrebbero correre il pericolo di aver incolti o non occupati regolarmente i loro stabili; così non si pensa al conduttore, al mezzaiuolo il quale viene messo fuori dalla cosa massaggiata o locata nella stagione in cui non può trovare occupazione od altro quartiere.

Io non sono tenero più per gli uni, che per gli altri, ma quando si provvede per gli uni, credo si debba provvedere anche per gli altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Io mi trovo nelle stesse condizioni in cui si trova il collega Gadda, di dover parlare su questo disegno di legge senza essermi occupato di essa, se non come uno di coloro che appartengono all'Ufficio centrale.

Siamo ancora in termini di discussione generale ed io non uscirò dai termini di questa.

Mi preme significare chiaramente al Senato e qual è il concetto del disegno di legge come è pervenuto dalla Camera dei deputati e quali sono i criteri i quali hanno guidato l'Ufficio centrale nel prenderlo in esame.

Quanto al primo punto già il collega Gadda ha detto che infine si tratta d'introdurre una procedura più semplice per quello che in qualche parte d'Italia si dice rilascio di beni immobili, in altre parte d'Italia congedo, ed in altre, disdetta di finita locazione.

Non si tratta di fare qualche cosa di veramente nuovo nè io sarei facilmente disposto a introdurre nella legislazione dei provvedimenti i quali non siano raccomandati dall'esperienza.

In alcune parti d'Italia adunque vi sono state per lunghissimi anni delle procedure che avevano il fine che si propone ora la legge che ci sta dinanzi, le quali raggiungevano il loro fine molto più sollecitamente di quello che si raggiunga con la procedura vigente.

Ed in vero coloro che nella Camera dei deputati hanno iniziato questo disegno di legge io credo che siano stati animati principalmente dall'esperienza di tali procedure, e dal confronto con quella da cui vennero sostituite.

Il vostro Ufficio centrale, dunque, non poteva non accogliere l'idea che informa questo disegno di legge.

Però, prima di tutto, doveva guardarsi dal cogliere questa occasione per allargare la discussione in un campo molto più vasto di quello che veramente importi l'esame del disegno di legge come ci viene proposto.

Doveva inoltre evitare quelle censure che anche negli Uffici del Senato si sono fatte al disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che certamente hanno buon fondamento.

La principale di queste opposizioni si era questa: che venivano date troppe attribuzioni al cancelliere devolvendo ad esso quelle facoltà le quali non possono ragionevolmente attribuirsi se non ad un magistrato.

Il disegno di legge, così come viene proposto dall'Ufficio centrale, toglie questa esorbitanza di attribuzioni del cancelliere devolvendole a chi veramente spettano.

Essendo in discussione generale, non mi soffermo a qualche altra modificazione introdotta negli articoli.

Questa è la modificazione sostanziale introdotta nel testo del disegno di legge quale ci era pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Ferraris, fin dal suo primo discorso, ha mostrato di apprezzare il modo, con

cui si è condotto l'Ufficio centrale, col lodarne la moderazione.

Ha bensì fatto alcune osservazioni le quali sorgono da questo progetto di legge e si risolvono nel desiderio di più ampie riforme nella legislazione. Però l'onorevole Ferraris, con quella prudenza legislativa che gli è propria, si è ben guardato dal farne formale proposta al Senato e soprattutto dal formarne incaglio all'adozione del presente progetto di legge.

Tuttavia il senatore Ferraris entrando nel merito di questo disegno di legge lo trova in qualche parte insufficiente, e quindi si augura che possa anche essere modificato dal Senato in maniera da soddisfare i bisogni più immediati che si connettono con l'oggetto vero e proprio del progetto di legge.

La principale opposizione, osservazione dirò meglio, come mi suggerisce anche la perfetta cortesia con cui l'onorevole Ferraris ha fatto l'esame della legge, la principale osservazione dunque si è che non si sia provveduto del pari ai diritti pur legittimi del conduttore. Però io su questo vorrei richiamare l'attenzione del Senato a uno degli articoli della legge, che appunto cerca di provvedere che al conduttore non ne venga danno indebito. Nell'art. 4 si è appunto provveduto a lasciar aperto l'adito a tutte quelle opposizioni che possono essere fatte dal conduttore. Io non voglio con questo precludere l'adito a quelle proposte particolari che potessero essere formulate in emendamento a questo progetto di legge. Ho soltanto voluto chiarire al Senato qual sia veramente l'intendimento del progetto di legge, e in qual limite si sia contenuto l'Ufficio centrale, ben augurando altre e più ampie riforme nella legislazione si possano quando che sia introdurre.

Spero che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge, che iniziato dall'altra Camera, ha per sé l'esperienza di una buona parte d'Italia, e modificato così come venne dall'Ufficio centrale, sembra non avere più quelle difficoltà che da principio parevano opporsi alla sua adozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi riporto a quello che ha detto il mio collega il senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Unicamente perchè il Senato conosca l'opinione del Governo intorno a questo progetto di legge, io esporrò quale apprezzamento faccia delle osservazioni svolte dall'onor. senatore Ferraris.

Se non ho mal compreso, l'onor. senatore Ferraris coordina le sue osservazioni a quattro concetti diversi. Il primo mi par questo:

Questa legge, egli ha detto, muove dal presupposto che vi siano sempre termini fissi certi in qualunque specie di locazione di beni immobili. Ora, siccome secondo il Codice civile, vi sono casi in cui questa certezza di termini non c'è, così è chiaro, osserva l'onor. Ferraris, che la legge rimane incompleta.

Riconosco anch'io che questa legge trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il locatore creda di poter affermare l'esistenza di un termine certo e fisso, secondo la legge, secondo il contratto o secondo la consuetudine. Se sorgesse invece contestazione intorno al termine, è certo che questa legge non potrebbe essere applicata.

Con la seconda osservazione l'onor. senatore Ferraris obietta che questa legge neppure raggiunge lo scopo che si prefigge, perchè lascia aperta la via a litigi nelle forme del diritto comune.

Anche questo è vero, e risulta chiaramente dall'ultimo capoverso dell'art. 4.

Certo si sarebbe potuto immaginare un procedimento speciale per portare a più sollecita definizione le vertenze provocate dalle eccezioni del conduttore: ma qui appunto sorsero gli scrupoli, perchè e chi prese l'iniziativa del disegno di legge e lo stesso Ufficio centrale del Senato, nel proporre l'approvazione, sentirono la somma convenienza di allontanarsi il meno che fosse possibile dalle norme del diritto comune. L'Ufficio centrale accettò quindi il progetto in quanto riusciva di utile espediente per togliere di mezzo una quantità di questioni, le quali in realtà non hanno che la parvenza di quistioni; ma ha voluto rimettersene espressamente al diritto comune quando avesse ad insorgere una vera questione. Ed io credo che abbia fatto bene, osservando però che lo stesso Codice di procedura civile regola in modo speciale l'esercizio delle azioni di sfratto per locazione finita.

La terza osservazione del nostro collega Ferraris è questa: voi pensate, egli disse, a tutelare i diritti del locatore, non pensate alla tutela dei diritti del conduttore. Intendiamoci: i diritti del conduttore, che si debbono esplicitare in un'opposizione alle pretese del locatore, sono pienamente garantiti dal disegno di legge, posto che la competenza del giudizio sulla detta opposizione rimane regolata dal Codice di procedura civile.

Il disegno di legge mira semplicemente a mettere il proprietario nella condizione di poter disporre dei propri immobili in quel giorno in cui la locazione è veramente finita.

Ora tutto questo non si può rovesciare dal punto di vista dell'interesse del conduttore, perchè il conduttore, come tale, trovasi già in possesso degli immobili locati e può abbandonarli se vuole, o rimanervi se meglio gli piaccia.

La quarta osservazione fatta dall'onor. Ferraris implica, più che altro, l'espressione d'un desiderio, d'un ideale. Vi sono ben altri casi, egli ha detto, nei rapporti del diritto civile, nei quali il diritto di poter disporre a tempo fisso dei propri immobili pur dovrebbe essere efficacemente tutelato. E l'onor. senatore Ferraris ha citato l'usufrutto e l'uso. Ora, è bensì vero che vi ha una qualche analogia fra i casi citati dall'onor. Ferraris e quello della disdetta, della licenza per finita locazione; ma non è meno vero che si è mantenuto il progetto in questi limiti modesti, appunto per non accrescere quelle opposizioni che avrebbero potuto trarre alimento da estese modificazioni al diritto comune.

Ma l'onor. Ferraris, da esperto giureconsulto quale è, ha suggerito anche un metodo tutto speciale per raggiungere, e nel caso previsto da questa legge e negli altri casi da lui accennati, il fine di poter disporre a tempo debito dei propri immobili, ed ha incardinato questo suo metodo nell'art. 698 del Codice civile che concerne la denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Orbene, io comprendo che intorno a quella disposizione si possa coordinare anche un procedimento diretto ad assicurare la disponibilità dei propri immobili, ma non vi sarebbe mai identità, bensì, tutt'al più, analogia tra caso e caso; perchè, nell'art. 698 del Codice civile si tratta di un rapporto reale, mentre qui si

tratterebbe del rapporto personale tra locatore e conduttore.

Ad ogni modo, l'onorevole Ferraris non ha fatto un'opposizione sostanziale, ma si è riservato di proporre degli emendamenti. E noi li esamineremo con quel rispetto che si deve alle proposte di tanto giureconsulto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulle « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche », approvato dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni.

Chiederei al Senato che questo progetto fosse rimandato allo stesso Ufficio centrale che lo ha già esaminato altra volta.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro prega il Senato di voler trasmettere il progetto di legge allo stesso Ufficio centrale che già ebbe occasione di esaminarlo nella decorsa estate.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ripresa della discussione del progetto di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili » (N. 226-A).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione degli articoli del progetto di legge « Sulle licenze per rilascio di beni immobili ».

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono di beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del conciliatore; in ogni altro caso del pretore.

Senatore FERRARIS L. Domando la parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Ho esposto le ragioni per le quali questo progetto di legge ed il principio che lo informa andrebbero maggiormente estesi; non ho fatto proposta, e non la faccio perchè non è nell'occasione di una legge speciale che si può estendere il principio che vi sta a base in modo d'ampliarsi troppo e di dover ritoccare diverse altre disposizioni.

Però mi sono riservato di parlare nella discussione degli articoli, e vengo all'art. 1.

In questo articolo trovo anzitutto che non solo non si provvede, ma anzi non si vuole provvedere nell'interesse del conduttore, mezzaiuolo o colono.

L'egregio mio collega Gadda e l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha dichiarato, aderendo alle sue idee, che effettivamente si tratta unicamente, esclusivamente di difendere, di garantire i diritti dei proprietari.

Ora questo prova perchè riconosca o creda di riconoscere nel disegno proposto, dei limiti troppo ristretti, anzi ingiusti per disparità di trattamento.

L'onorevole senatore Lampertico testè vi accennava come in alcune parti del Regno vigevano anticamente leggi le quali avevano prodotto buoni effetti. Non conosco queste leggi; ma una delle due, se quella legge che imperava in quelle parti dell'attuale Regno d'Italia è informata agli stessi principi del disegno attuale, o ad altri, che più o meno vi rispondessero.

In qualunque caso se, come è possibile, fosse una disposizione imperfetta, o cattiva, il Parlamento o non vi potrebbe aderire, o la correggerebbe, o la compirebbe. Comunque non dall'esempio di ciò che abbia potuto prevalere un tempo in alcune parti d'Italia; ma dalla bontà dell'esempio medesimo si dovrebbe partire nella discussione.

Ora quello che riconosco, anzi tutto, è il trattamento ineguale ed ingiusto che si fa in favore del proprietario o del concedente il masserizio, contro, e a danno dell'affittuario, del mezzaiuolo, del colono.

Io non posso come legislatore adattarmi a considerare ed a vedere trattati con tanta diversità la condizione di due che sono contraenti e trattare gli uni meglio degli altri. Ma mi si dice: è perchè soprattutto i beni rustici non rimangano incolti. Ma come! se voi medesimi nell'art. 4, come ho già accennato, voi rimandate alla discussione futura che si faccia avanti ai tribunali competenti; dunque non provvedete nemmeno, e lo discuteremo nell'art. 4, nello scopo dichiarato di volere proteggere e difendere la proprietà. Io ho e debbo avere interesse e tenerezza per questo proprietario, massime di beni rustici, anzi non mi sono dissimulati gl'inconvenienti che ne possono avvenire tanto al proprietario, come al colono, vi ho indicato come vi si potrebbe provvedere, con adottare il procedimento stabilito nell'art. 698, ma, ripeto, come legislatore credo che quando si tratta di contratti, si debba in pari modo provvedere a tutte le parti contraenti. Quindi trovo assolutamente ingiusto, indipendentemente da quella tenerezza che si può avere per le classi che si dicono meno abbienti, trovo ingiusto di creare posizioni privilegiate al proprietario, e una posizione inferiore, insostenibile per carico, ed a detrimento dei conduttori.

L'Ufficio centrale non l'accetterà, forse non l'accetterà nemmeno il Senato, ma per essere coerente alle dichiarazioni che ho fatte, sono in obbligo di proporlo.

Se mi permette l'onorevole presidente, leggerò io stesso questo emendamento che dovrebbe, come già dissi, sostituirsi all'art. 1:

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore, il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili potranno, rispettivamente, far notificare e dichiarare che intendono di mantenere o contraddire la licenza, mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono fittati gl'immobili o la maggior parte di essi ».

L'ultima parte del mio emendamento tende ad evitare (V. l'art. 93 del Cod. di proc. civ.) le questioni di competenza anche nel sistema dell'Ufficio centrale, quando i beni sono passati in diverse giurisdizioni ed a semplificare la procedura.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris propone il

seguinte emendamento all'articolo primo del progetto in discussione.

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili, potranno rispettivamente far notificare e dichiarare che intendano di contraddire la licenza mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono situati gli immobili o la maggior parte di essi ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. L'Ufficio centrale con vero dispiacere, non può accettare la proposta del senatore Ferraris a cui pure professiamo tanta deferenza.

Non so comprendere come egli non veda che si tratta di una cosa affatto diversa da quella a cui egli vorrebbe esteso il provvedimento. Qui vogliamo provvedere ai proprietari, e tutelare l'esercizio della proprietà. Egli vorrebbe che si estendesse lo stesso diritto ai conduttori.

Da un contratto fatto fra due persone, ne derivano conseguenze diverse. Con questa proposta di legge noi vogliamo provvedere alle conseguenze che derivano dal contratto di locazione rispetto al locatore.

Ora come si può accettare un emendamento che vorrebbe dare la stessa azione per un diritto diverso? mentre i diritti che derivano dal contratto sono affatto diversi per il conduttore?

Senatore RIGHI. Domando di parlare.

Senatore GADDA... L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento, e credo che non lo vorrà neanche il Senato. Ma io pregherei l'onorevole Ferraris di ritirarlo, perchè il suo emendamento distruggerebbe l'effetto della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Righi.

Senatore RIGHI. Il rispetto grandissimo che ho sempre professato e che professo per il senatore Ferraris, fa sì che io voglia dire una parola per giustificare il perchè io non approvi l'emendamento da lui proposto. Credo che egli non abbia posto abbastanza attenzione alla diversità delle condizioni di fatto in cui si trovano il conduttore ed il locatore di un immobile.

Il locatore, in forza degli impegni che egli assume col nuovo conduttore che intende di sostituire all'antico, deve essere sicuro che in quel determinato giorno egli potrà eseguire la consegna del fondo al nuovo conduttore, col quale, ripeto, ebbe ad assumere degli impegni. Ora, se il conduttore non vuol partirsene, il locatore non ha alcun mezzo pratico, positivo, efficace per far valere il proprio diritto, il quale infrattanto fino a causa finita, rimane solo un diritto in condizione potenziale. Il conduttore invece, che trovasi nel materiale possesso del fondo, se possa ritenere di aver diritto ad abbandonarlo, prende con sè i mobili che gli appartengono, e se ne parte; bene inteso, se egli creda di avere diritto di far ciò e assumendo naturalmente così tutte le responsabilità che possono essere conseguenti ad un errore di giudizio che egli possa aver fatto nell'apprezzare l'effettiva sua condizione giuridica.

Dunque qui si tratta di ovviare ad un fatto materiale.

Il locatore, a differenza del conduttore per quanto ora dissi, non ha nessun mezzo per poter cacciare il conduttore, per poter aver libero il fondo a piena sua disposizione, secondo gli impegni che egli possa avere assunto.

E a questo appunto, unicamente a questo, intende di provvedere l'attuale progetto di legge, il quale se per me ha un difetto, ha questo solo, che avrà molta poca applicazione, inquantochè siccome c'è la facoltà, e giustamente nel conduttore, di poter opporsi, così tutti quelli che intenderanno di opporsi all'esercizio del diritto del locatore faranno le loro eccezioni e le liti con tutte le loro lungaggini, con tutte le loro conseguenze, continueranno come per lo passato.

Il conduttore invece, ed amo ripeterlo al senatore Ferraris, se per qualsiasi motivo ritiene di poter abbandonare il fondo, ha il mezzo all'uopo opportuno, indipendentemente dalla legge, quello cioè di abbandonare il fondo stesso, salvo, ripeto, di ben ponderare quello che egli fa, imperocchè egli si espone a tutte le eventuali conseguenze di legge, in materia di risarcimento di danno.

Io pregherei l'onorevole mio amico senatore Ferraris a non insistere sopra questo emendamento, il quale non ha in pratica un'effettiva ragione di essere.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Anche io vorrei unirmi ai due preopinanti per pregare l'onorevole Ferraris a non insistere nel suo emendamento.

Egli vorrebbe si facesse, a tempo vergine, una specie di giudizio, dal quale dovesse anticipatamente risultare se il giorno in cui la locazione avrebbe a finire il conduttore debba fare senz'altro il rilascio, o se il locatore debba invece lasciar il conduttore in possesso dell'immobile.

Ma il progetto di legge è un'altra cosa assolutamente. Lo scopo a cui esso tende venne così chiaramente, così scultoriamente determinato dall'onorevole Righi, che io per verità non ardisco tediare il Senato a ripetere male quello che egli ha detto benissimo.

Laonde io prego l'onorevole Ferraris, se egli ha, come non ne dubito, l'intendimento di lasciare intatto il concetto fondamentale del progetto di legge, di non insistere nel suo emendamento.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Quando le parole lusinghiere vengono da persone amiche ed autorevoli come quelle degli onor. Gadda e Righi e dell'onor. ministro guardasigilli, si debbono certo tenere in considerazione.

Però fatte queste dichiarazioni per rispondere alla cortesia degli oratori a cui ho accennato io, debbo dichiarare che il Senato potrà rigettare il mio emendamento, ma non potrà perciò distruggere le convinzioni che mi hanno indotto alla proposta.

L'onor. Righi mi dice: Ma il conduttore non ha che da fare fagotto, ed a prendere i suoi pochi mobili ed andarsene. Quando si tratta di un conduttore che sappia dove portare questo fagotto, forse sta bene; ma quando si tratta di un affittaiuolo il quale ha una suppellettile di attrezzi, una mandra di animali, quale deve avere secondo la legge, che ha la famiglia, e tante cose che non sa in qual modo collocare, che ha delle obbligazioni assunte per l'annata; a questo conduttore non potete dire che faccia il suo fagotto, ed in questo modo abbia salvi i suoi diritti.

Gli onor. amici e l'onor. ministro non hanno veduto che essi fecero, a mio avviso, la critica più viva a questo disegno di legge. Essi vogliono che si restringa il campo a favore dei proprietari; ma si tratta anche di proteggere, di difendere le ragioni di quanti non sono proprietari. E se gli onorevoli senatori che si oppongono così assolutamente a questo mio concetto avvertono a quello che sta nell'ultimo alinea dell'art. 3 del loro progetto potranno convincersi che, obbligando tutti gli interessati o proprietari o coloni, a percorrere tutte le giurisdizioni con grandi spese, e con tante lungherie per vedere definiti i loro reciproci rapporti, vengono a mancare i vantaggi e quel presidio di cautele alle quali io ho ripetutamente avuto l'onore di accennare.

Comunque io sono dolentissimo di non poter recedere come legislatore dalle mie convinzioni; non posso quando si trovano in conflitto dei diritti, proteggere gli uni e dimenticare completamente gli altri, e anzi assoggettarli a tutte le spese, a tutti i danni di lunghe discussioni giudiziarie. Voglio usare, e credo si debba usare, giustizia per tutte e due le parti. Quindi il Senato, che ha avuta la compiacenza di appoggiare il mio emendamento, potrà rigettarlo, anzi lo rigetterà di certo, vedendo l'opposizione che viene fatta in modo così assoluto; ma il mio convincimento non mi permette di aderire alle preghiere comunque fatte, con tutta quella cortesia che distingue gli egregi miei amici.

PRESIDENTE. Ritira o mantiene il suo emendamento, onor. Ferraris?

Senatore FERRARIS L. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Rileggo l'articolo in discussione.

Art. 1.

Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto, il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono di beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del conciliatore; in ogni altro caso del pretore.

A questo articolo il signor senatore Ferraris propone il seguente emendamento che rileggo:

« Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, il locatore, il conduttore, il mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili, potranno rispettivamente far notificare e dichiarare che intendono di contraddire la licenza, mediante citazione avanti il pretore del luogo ove sono situati gli immobili o la maggior parte di essi ».

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato nè dal guardasigilli, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine a comparire dinanzi il conciliatore sarà di cinque giorni, e di dieci dinanzi al pretore. Il detto termine sarà aumentato in conformità dell'art. 148 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 3.

La detta citazione dovrà essere notificata a persona propria, o ne dovrà essere rinnovata la notificazione, per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza; ed in tali casi si intenderà convalidata la licenza; ed il conciliatore, o il pretore, constatata la validità della citazione, ordinerà al cancelliere, che vi apponga in calce la formula esecutiva, indicata dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competerà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal Codice di procedura civile.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

Senatore TAJANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Righi sull'art. 4.

Senatore RIGHI. Il Senato ha già compreso dalle poche parole che ebbi l'onore di profferire, come io concordi pienamente nel concetto complessivo del progetto di legge non solo, ma come io approvi e faccia plauso alle modificazioni, in parte sostanziali, che ebbe a fare il nostro Ufficio centrale, il quale spezzando le varie disposizioni che si trovavano nell'art. 1, lo rese più chiaro non solo, ma eziandio, col sostituire al solo intervento del cancelliere quello del conciliatore o del pretore, ha dato una maggiore garanzia che giustamente è tanto desiderata dal collega Ferraris, cioè che le parti, tutte e due possono essere tranquille che i loro diritti siano realmente rispettati.

Io sono in perfetta armonia con l'indirizzo dell'Ufficio centrale, il quale ha voluto la chiarezza, cosa tanto indispensabile in materia legislativa, il quale ha voluto la garanzia non solo, ma, con una speciale disposizione, ha mostrato di desiderare anche la maggiore possibile economia, come l'ha desiderata appunto la Camera dei deputati. Infatti, colla modificazione che ha fatto l'Ufficio centrale, che cioè quando la citazione sia di competenza del conciliatore, la licenza debba essere in carta semplice, mi dimostra come il concetto dell'economia l'abbia preoccupato e ben giustamente. Ora in omaggio alla chiarezza, per togliere ogni dubbio, ed in omaggio all'economia io proporrei il seguente emendamento all'art. 4. Dove è detto: « Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza », proporrei di aggiungere: « ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo ».

Io mi permetto questa sostituzione, perchè la dizione da me proposta mi sembra che tecnicamente e giuridicamente sia più esatta di quella che si legge nell'art. 4 in cui si dice: « che si intenderà convalidata la licenza », loc-

chè in ultima analisi non v'è dubbio che vi corrisponde, ma la formola da me proposta mi sembra più esatta e quindi più degna di un corpo legislativo.

Io spero che questa semplice modificazione di forma, non verrà contraddetta. Poi aggiungerei: « Il conciliatore od il pretore [ordinerà al cancelliere con ordinanza stesa in calce alla citazione che sulla stessa apponga la formola esecutiva indicata dall'articolo, ecc. ».

Questa modificazione dell'ordinanza fatta in calce alla stessa citazione mi viene suggerita dal fatto che ogni qualvolta noi dettiamo qualche legge in materia procedurale, il fisco, ed io non gliene faccio rimprovero, esamina acutamente se sia il caso di applicare una qualche tassa, perchè l'amministrazione della giustizia civile fra noi è pure sorgente di non lieve attività per lo Stato. Ora dicendo, come leggesi nel progetto, semplicemente « con ordinanza », e non marcando precisamente che questa deve essere fatta *in calce* allo stesso atto, che cosa potrebbe avvenire? Potrebbe avvenire assai facilmente che si avesse ad esigere che l'ordinanza dovesse venire estesa in un foglio di carta bollata separata, in un foglio da L. 2.40; e quindi controopereremmo a quella economia che desideriamo.

Sono il primo io stesso a riconoscere che questa mia è una sottigliezza, ma sia pur tale, vada, sottigliezza per sottigliezza; poichè in verità non posso dimenticare che abbiamo avuto discussione un tempo se il cartoncino di custodia entro il quale si consegnano gli atti per depositarli in Cancelleria dopo discussa una causa, dovesse essere anche questo soggetto alla marca da bollo.

Dico questo perchè l'Ufficio centrale possa comprendere come non possa essere eccessiva questa mia domanda che ho formulata in un apposito emendamento che pure presento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tajani.

Senatore TAJANI. Perfettamente avverso a questo progetto di legge nel modo rude come ci venne presentato, io mi sono riconciliato col medesimo per le radicali, chiare ed ordinate modificazioni al progetto stesso apportate; di che io rendo giustizia al nostro Ufficio centrale e ne rendo giustizia all'onor. guardasigilli che

le modificazioni medesime ha creduto di accettare.

La sintesi del progetto di legge come è stato modificato dall'Ufficio centrale è precisamente consacrata in questo articolo 4, pel quale il conciliatore od il pretore, constatata la contumacia del convenuto, constatata la validità della citazione, constatato che fuvvi o non fuvvi opposizione, facciano tutto ciò consacrare nel processo verbale e dispongano che in calce alla citazione sia apposta la formola solenne esecutiva.

È dunque questo verbale che tien luogo della sentenza; e come saggiamente ha voluto l'Ufficio centrale, la formola esecutiva non è stata messa in balia di un segretario di conciliazione che talvolta può essere un semplice scrivano; formola solenne che promana soltanto dall'autorità del magistrato in nome del Re, in nome del quale la giustizia si rende.

Adunque la sintesi del progetto modificato, si concentra nell'articolo 4. Ora se in questo articolo 4 le constatazioni nel verbale tengono luogo di sentenza definitiva, a me pare, me lo permetta l'Ufficio centrale e me lo permetta l'onor. guardasigilli, a me pare che in esso si trovi una grave lacuna.

È senza dubbio necessario che si constati quanto ci si propone coll'art. 4, ma tutto ciò non è che forma e guarentigia di procedura, e non altro che questo; ma se questo verbale deve tener luogo della sentenza ed in forza del quale si ottiene la solenne formola esecutiva, bisogna che prima di tutto vi sia constatato l'obbietto della lite. Quale è l'obbietto? Che il termine della locazione, o per legge, o per consuetudine, o per contratto, a norma dell'articolo 1° di questo stesso progetto di legge, sia effettivamente verificato. Senza tale principalissima constatazione, potrebbe venir fuori in contumacia del conduttore, una ordinanza esecutiva di sfratto prima che la locazione sia finita.

Adunque, per queste ragioni, che a me sembrano chiarissime, io spero che l'onor. guardasigilli e l'Ufficio centrale vogliano far buon viso a questo emendamento, aggiungere, cioè, dopo le parole: « o comparando non si opponga » il seguente periodo: « e verificato che il termine della locazione risulti per legge, per consuetudine o per contratto, ne sarà fatta constatazione, ecc., ecc. ».

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale prima di tutto rende grazie al senatore Tajani che con molta nobiltà d'animo, dopo avere oppugnato vivacemente questo disegno di legge, si acconcia ad accettarlo, e lo raccomanda al Senato, per le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Mi corre poi il gradito dovere di rendere omaggio al relatore dell'Ufficio centrale, che non è presente, che ebbe il merito di dileguare quelle giuste opposizioni che venivano fatte al progetto.

E vengo alle osservazioni fatte dal senatore Righi, che propone due modificazioni all'articolo 4.

La prima modificazione consiste nel sostituire una dizione che egli reputa più conforme al linguaggio giuridico. La dizione ch'egli sostituirebbe ha la perspicuità della mente che la propone, poichè oltre ad essere in se stessa l'espressione del linguaggio giuridico, mi sembra espressione molto adatta alla intelligenza comune.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, ben volentieri accetta la prima proposta fatta dal senatore Righi.

E tanto più accetta anche la seconda proposta del collega Righi, che ha lo scopo di evitare che una legge la quale liberalmente viene proposta non solo dal ministro di grazia e giustizia, ma anche d'accordo col ministro delle finanze, nel fatto poi vada incontro a difficoltà le quali sarebbero in opposizione agli intendimenti larghi ed equi con i quali il progetto fu non solo iniziato dalla Camera dei deputati, ma è anche proposto col ministro di grazia e giustizia dal ministro delle finanze.

Il senatore Righi ha perfettamente ragione, che quando si tratta dell'applicazione di una legge, per gli effetti che ne derivano all'erario, non è mai troppa la cautela per schermirsi da quegli eccessi di zelo, che possono compromettere le disposizioni della legge. Quindi l'Ufficio centrale accetta anche la seconda proposta del senatore Righi.

Quanto alla proposta fatta dal collega Tajani, l'Ufficio centrale desidera prima sentire le dichiarazioni che farà l'onorevole ministro, e vi

è mosso da una osservazione, che forse potrà anche essere accolta dall'onorevole Tajani. Sembra all'Ufficio centrale che il dubbio mosso dall'onorevole Tajani sia già implicitamente risolto da questa legge, nel suo insieme, a cui questo articolo si coordina. All'Ufficio centrale pare adunque opportuno provocare uno schiarimento per precisare il significato dell'articolo in modo da togliere il dubbio se all'osservazione fatta dall'onorevole Tajani sia già soddisfatto, il che renderebbe superfluo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti proposti dall'onor. Righi sono tre: due sono semplice chiarimento, l'altro è un'aggiunta.

Il primo, il quale dice che questa licenza avrà forza di titolo esecutivo, è una forma molto elegante per esprimere il concetto contenuto nell'art. 4. Quindi non ho che a far plauso a questa proposta.

Il terzo non è che una spiegazione dell'articolo.

Il vero emendamento è quello con cui si stabilisce che l'ordinanza del pretore debba essere scritta in calce dell'atto di citazione perchè, secondo le regole comuni, ciascun atto deve essere redatto in foglio separato.

Siccome il progetto di legge ha per intento di semplificare e di rendere meno grave la posizione del locatore che deve far valere il diritto di licenziare il conduttore, così credo di non dovermi opporre a questa aggiunta, la quale collima collo scopo che il progetto di legge si prefigge.

Rimane la proposta dell'onor. Tajani, la quale è veramente seria, grave, meritevole di tutta la considerazione, tanto che io non sarei alieno di accettarla, se non credessi che già si contenga nel progetto di legge ciò che egli desidera.

Io prego l'onor. Tajani di osservare che al pretore non è data la incombenza di giudicare, di apprezzare la *legalità* della citazione, perchè se si fosse usata questa parola, si sarebbe inteso che dovesse constatare se la citazione presentasse tutti i caratteri estrinseci di una citazione. Invece il progetto di legge adopera la parola *validità*. Ora la parola *validità* esprime precisamente un concetto comprensivo dell'affermazione

legale del diritto. Laonde, non mi parrebbe sia il caso di fare l'aggiunta proposta dall'on. Tajani, posto che il concetto suo è già espresso chiaramente dall'articolo di legge.

Quindi io lo pregherei a non insistere nella sua proposta.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Quando l'onor. guardasigilli e l'Ufficio centrale credono che nel progetto di legge sia implicitamente affermato ciò che io avrei voluto che espressamente venisse introdotto nell'articolo, io cedo alla loro autorità e ritiro l'emendamento e prendo atto delle loro dichiarazioni.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale è ben lieto che le dichiarazioni dell'onorevole ministro si sieno perfettamente accordate con quelle che in forma dubitativa erano state fatte dall'Ufficio centrale.

Pare quindi manifesto che, e nell'intendimento del Governo e nella proposta dell'Ufficio centrale il concetto espresso dal collega Tajani non occorre che sia anche significato con un proprio emendamento della legge essendo già implicito nella legge stessa.

Ci rimane però sempre l'obbligo di ringraziare il collega Tajani di non insistere in un emendamento che essendo superfluo potrebbe piuttosto far nascere dei dubbi che toglierli di mezzo.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento Tajani non rimane che l'emendamento proposto dall'onor. Righi, il quale propone che il 1° comma dell'art. 4 sia così modificato: e cioè che dopo le parole: « ed in tali casi la licenza » si dica: « avrà forza di titolo esecutivo »; e dopo le parole: « ordina al cancelliere » si dica: « con ordinanza stesa in calce alla citazione che sulla stessa apponga in calce la formula esecutiva », il resto identico.

Il signor ministro e l'Ufficio centrale hanno dichiarato che accettano questo emendamento del signor senatore Righi.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4 così emendato.

Art. 4.

Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale d'udienza; ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo. A tal uopo il conciliatore o il pretore, in seguito a ciò, ordina al cancelliere, con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla stessa apponga la formola esecutiva, indicata dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competerà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal Codice di procedura civile.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a due ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i pretori.

La citazione nei comuni, ove non siavi sede di pretura, potrà esser notificata dagli uscieri dei conciliatori, anco nei casi di competenza dei pretori.

Senatore LAMPERTIGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTIGO, *ff. di relatore*. Io non so bene come si sia introdotta nell'art. 5, una modificazione dove è detto che si tratta di terreno non superiore a due ettari, mentre prima era detto tre ettari.

Sta bene: nè l'Ufficio centrale avrebbe difficoltà di ritornare ai tre ettari.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io propongo che si ritorni ai tre ettari, come era stabilito dapprima, anche per non turbare l'equilibrio che vi è con le 300 lire.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il guardasigilli propongono che invece di dire due ettari si dica tre ettari.

Pongo ai voti quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato.

Art. 5.

Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a tre ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i pretori.

La citazione nei comuni, ove non siavi sede di pretura, potrà esser notificata dagli uscieri dei conciliatori, anco nei casi di competenza dei pretori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intitolato: « Pro-ruga del termine per il ritiro dalla circolazione dei Buoni agrari ».

Prego il Senato che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici affinchè ne riferisca.

Il signor ministro prega il Senato che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati intitolato: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della R. marina ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, ed accenno subito che si tratta di una piccolissima disposizione per mettere il computo del tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, in perfetta relazione colla disposizione approvata nell'ultima legge dell'esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Il signor ministro prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intende accordata.

Discussione del progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del progetto di legge: « Tutela della difesa militare in tempo di pace ».

Chiedo al signor ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge presentato dall'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale facendo riserva per alcune modificazioni.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA, legge: (V. Stampato N. 221-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Primerano.

Senatore PRIMERANO. Io non spenderò parole nè molte nè poche per raccomandare il presente progetto di legge. Le ragioni che lo suffragano sono ampiamente e chiaramente esposte nella relazione che lo precede.

Ma poichè si pensa alla tutela della difesa militare dello Stato in tempo di pace, credo opportuno richiamare l'attenzione del Governo su di un altro mezzo di spionaggio, che se in

pace non può produrre gran danno, in pace può organizzarsi e può recare in guerra i suoi frutti.

Alludo alle colombaie private; giacchè queste, quando addestrino i colombi a percorrere determinati itinerari, evidentemente in caso di guerra hanno un mezzo rapido, sicuro, difficile ad impedire, di comunicazione di grande importanza, sia per i movimenti di truppa, sia per gli approvvigionamenti e via dicendo.

Le Alpi ci garantiscono per lungo tratto, cioè dove l'altezza è molto grande, ma negli Appennini meridionali, per esempio, e negli altri siti i colombi non si arrestano nel loro cammino.

In Francia, sino dal 1885, con un decreto si obbligò tutti i proprietari di colombaie a dichiarare il numero dei colombi che avevano, ed ogni anno se ne fa un censimento, anzi credo che su questa materia sia stato recentemente presentato un progetto di legge al Parlamento francese.

Io mi limito a richiamare l'attenzione del Governo su questi fatti, per vedere se sia il caso di disciplinare un'industria che, ripeto, se in pace può recar poco danno, molto ne può recare in tempo di guerra.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Parmi di poter rassicurare il collega Primerano osservando che, non solo in tempo di guerra si provvederà efficacemente mercè le disposizioni del Codice penale militare, ma che eziandio la legge ora in discussione varrà a reprimere e punire questo mezzo di corrispondenza dei piccioni viaggiatori, mercè le disposizioni del numero due dell'articolo secondo che dice: « chiunque tiene corrispondenza con un Governo estero, ecc. ».

Credo che dopo questi schiarimenti il senatore Primerano sarà soddisfatto.

Senatore PRIMERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PRIMERANO. Credo di aver espresso male il mio pensiero, che è questo:

Ritengo sia necessario sapere quante e quali stazioni private di colombi viaggiatori vi sono nel Regno e chi ne sono i proprietari, e ad essi imporre degli obblighi.

Sapevo benissimo che nell'art. 2 è inclusa la facoltà di colpire coloro che anche di questo mezzo si valessero a danno dello Stato, ma occorre anche avere i mezzi per impedirlo o coglierli in fatto per punirne.

In alcuni paesi è vietato finanche, ai privati che hanno colombaie, di corrispondere con l'estero.

In conclusione io desidero che questa materia dei colombi viaggiatori sia ben disciplinata in pace, in guisa da non doverne temer danno in guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Convengo che questo genere di servizio si debba disciplinare, ma mi pare che con l'articolo 2 si possano ben colpire coloro che si servono dei colombi per informazioni; perchè qui si dice: « ovvero indicazioni, informazioni » ecc., e la corrispondenza coi piccioni viaggiatori è un mezzo di informazione.

Perciò, se si viene a conoscere che uno si serva dei piccioni viaggiatori, in tempo di pace, per dare informazioni ad una potenza estera, lo si può colpire con questa legge.

Tuttavia convengo, ripeto, che sia da disciplinare l'uso dei piccioni viaggiatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho perfettamente compreso la proposta fatta dall'onorevole Primerano la seconda volta che egli ha parlato, e dico che essa è meritevole di essere presa in considerazione come argomento di studio d'ordine amministrativo, trattandosi di disciplinare i mezzi per scoprire questa maniera di comunicazioni. Quindi, o potrà bastare un regolamento in esecuzione di questa legge, o si potrà far entrare in quelle discipline, che aiutano l'esercito nell'esercizio della sua missione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque:

1° trasmette o procura ad un Governo

estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale, od in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le operazioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi;

2° comunica o fa pervenire ad un Governo estero od ai suoi agenti informazioni concernenti le modalità della mobilitazione dell'esercito e della radunata delle truppe, la condizione del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero dà notizia di fatti non destinati a pubblicità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Confesso che per la mia incompetenza in materia militare non mi ero altrimenti occupato di questo progetto di legge. Ma all'udire in questo momento la lettura dell'articolo primo, mi si è gelato il sangue nelle vene.

Io non so se tutti avranno ponderata l'importanza e previste le conseguenze della seconda parte dell'articolo primo.

O signori, qui si va tutti in galera!

Lungi da me il solo pensiero di non armare il Governo, quanto è necessario, per impedire lo spionaggio; lungi da me l'idea d'indebolire in modo qualunque l'Amministrazione di fronte a simili pericoli; ma vediamo se non siano eccessivi i proposti provvedimenti.

Quando leggo che può essere punito colla reclusione da 5 a 10 anni chi comunica, non dirò ad un Governo, ma ad un suo agente (che potrebbe esserlo a mia insaputa), informazioni su notizie generiche quali una « radunata di truppe », ovvero « fatti non destinati a pubblicità », chiedo a me stesso se non corro il pericolo, pur solo rispondendo alla lettera di un amico, di commettere il reato che si sta per creare.

E supponete pure che io mi trovi in corrispondenza con qualcuno che sia agente di un Governo estero senza che io lo sappia.

Discorrendo della pioggia e del bel tempo

può accadere che io venga a parlare di un movimento di truppe.

Sarà questa notizia pubblica, saputa da tutti, tale che possa danneggiare la mia patria? Certo non la darei quando lo credessi; ma se pur non credendolo, venisse in pensiero ad altri di farmi condannare?

E lo stesso si dica per i fatti non destinati a pubblicità; potrò essere condannato a 5 a 10 anni di reclusione perchè avrò scritto cosa che tutti sapranno, ma che mi verranno poi a dire *non esser destinata a pubblicità?*

Questo articolo, signori, mi pare di una gravità tale che io avrei un vivo desiderio fosse meglio chiarito, od almeno si aggiungesse una parola che togliesse un incubo, una costante minaccia a chi inscientemente commettesse una azione per la quale avesse poi da essere colpito da una simile sanzione penale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola per fare brevissime considerazioni, non intorno al paragrafo secondo di questo articolo, ma intorno al primo.

In questo paragrafo innanzi tutto mi piace di rendere la dovuta lode al nostro Ufficio centrale, che con molta opportunità ha aggiunto quelle parole in corsivo, *e le operazioni militari dello Stato*, che completano il concetto della legge; ma credo che in questo stesso paragrafo dell'art. 1 vi sia una locuzione che intesa letteralmente ed applicata come suona, andrebbe più in là delle intenzioni della legge stessa. Ivi si dice:

« 1° Trasmette o procura ad un Governo estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale o in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa militare dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi ».

Ma, signori, abbiamo delle armi destinate all'esercito ed all'armata, le quali sono in vendita dappertutto; per esempio abbiamo ancora oggi l'esercito armato di fucili di nuovo modello e di fucili Wetterli, i quali sono in mano di chiunque voglia, e non hanno alcun segreto.

Io credo quindi che questa locuzione troppo

generale e illimitata, sancita che fosse dalla legge, andrebbe al di là del giusto e del fine che vuole raggiungere.

Sottopongo questa considerazione all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale; perchè cerchino, ove credano ragionevole questa osservazione, di trovare una clausola, una formola qualunque, che circoscriva l'oggetto del divieto che si vuole stabilire.

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale che ha studiato ponderatamente la legge non ha diviso e non divide l'allarme che ha suscitato nell'animo del senatore conte Di Sambuy il primo articolo.

Se l'onor. Di Sambuy riflette, che si tratta di comunicazioni ad un Governo estero o ad agenti di un Governo estero, comprenderà facilmente che chiunque faccia di queste comunicazioni non le può fare così leggermente, e se è tanto inconsiderato, peggio per lui: la sua leggerezza è così grave da meritare punizione.

L'onor. Di Sambuy ha detto, può essere *inscientemente*; ma anzitutto l'onor. Di Sambuy, mi insegna che in tutte le leggi penali non si condanna mai ciò che può essere ed è dimostrato essere avvenuto senza o contro la volontà dell'autore, e solamente quando è stabilito il concorso della volontà, sorge la responsabilità e quindi la punizione.

Però vado al di là; io non posso in questo caso presumere l'inscienza perchè chiunque abbia sentimento di patria, comprenderà sempre di non dover mai far conoscere a chicchessia all'estero, sappia o non sappia che sia agente di un Governo estero, notizie che toccano gli interessi della nostra patria, come la radunata di truppe, essendo questa anche per le persone le più leggere un fatto di troppo grande importanza, per essere comunicato come notizia indifferente in rapporti amichevoli.

Vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Finali.

L'onorevole Finali ha detto molto giustamente, e in questo conviene l'Ufficio centrale, che l'espressione « modelli di armi, munizioni » o di qualsiasi apprestamento destinato all'esercito e all'armata, in un modo così generico può dar luogo a qualche equivoco.

E ad esempio può esservi qualcuna delle armi oggi adoperate dal nostro esercito che non sono più una specialità nè un segreto per alcuno, e che possono anche essere in commercio. Ad escludere ogni dubbio in proposito l'Ufficio centrale propone la seguente modificazione e cioè che dopo le parole: « Modelli d'armi, di munizioni, o di qualsiasi altro apprestamento militare, destinato all'esercito o all'armata », si aggiungano le seguenti: « che non siano in commercio col consenso del Governo ».

Chiedo al signor ministro se accetta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Di Sambuy ha premesso che egli ha parlato per impressione. Io non potrei parlare per impressione, perchè, pur troppo, sono ormai quasi quarant'anni che vivo in mezzo al diritto penale, e quindi da queste impressioni non mi lascio dominare; che anzi ho fiducia di far sparire interamente quella dell'onor. di Sambuy.

Il nostro illustre collega teme che un solo atto di leggerezza, una comunicazione fatta senza riflessione, possa esporre all'applicazione di una grave sanzione penale, e domanda che almeno venga specificato che le comunicazioni siano fatte scientemente. Egli ha perfettamente ragione nel concetto. Ma appunto perchè egli non è un penalista, mi permetterà che io dalla sua osservazione tragga motivo di chiarire la portata di quest'articolo.

Dopo che si è compilato il Codice penale del 1889, non c'è più un reato volontario pel quale sia espressa la condizione della scienza di ciò che si fa; appunto perchè havvi un articolo nel vigente Codice penale, precisamente l'articolo 45, il quale già stabilisce questo concetto come regola generale per tutti i delitti. L'articolo 45 è così concepito: « Nessuno può esser punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce... ».

Dunque, ritenendo questa regola generale necessariamente sottintesa nell'articolo di cui discutiamo, gli è come se fosse detto chiunque comunica *volendo comunicare* ad un agente di una potenza estera i fatti, ecc. è punito così e così.

La parola che l'onor. Di Sambuy vorrebbe aggiungere non è quindi punto necessaria, per-

chè, si ripete, già sottintesa per ogni specie di delitto.

Dato questo, dato cioè che il fatto debba essere non solo commesso scientemente, ma eziandio volontariamente, il che è qualche cosa di più, tutte le sue preoccupazioni debbono sparire, perchè quando si comunica a un governo o al suo agente, il che è precisamente la stessa cosa...

Senatore DI SAMBUY. Non si sa.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ma allora non ci sarebbe reato. È necessario aver voluto comunicare le informazioni, le notizie ad un agente, altrimenti il reato non c'è: il che è tanto evidente, da non potere costituire neppure argomento di discussione.

Quindi, quando si è voluto comunicare quelle informazioni ad una persona che si sa essere agente del Governo estero, mi pare che qualunque comunicazione costituisca un vero reato di tradimento molto opportunamente punito in quest'articolo.

Mi auguro di aver persuaso l'onor. Di Sambuy che qualsiasi aggiunta, la quale mirasse ad esprimere il suo concetto, non farebbe altro che turbare tutta l'economia del nostro diritto penale.

L'onorevole senatore Finali ha espresso un dubbio che è legittimo.

Io potrei dire che quando si parla di modelli di armi, ecc., si allude manifestamente ad oggetti che non siano in commercio; potrei dire che con le parole « destinati all'esercito, all'armata », già si accenna ad una specie di esclusivismo, a quelle specialità che appunto non sono in commercio. Ma pure, siccome in diritto penale è sempre bene parlar chiaro, così accetto l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Da quanto ho udito finora e dal ministro e dall'onorevole Rattazzi, e da quanto appare da questo primo articolo del disegno di legge, qui si vuol colpire l'azione di quelli i quali trasmettono o procurano ad un Governo estero o ai suoi agenti, oppure comunicano o fanno pervenire ad un Governo estero o ai suoi agenti, informazioni concernenti le modalità della mobilitazione, ecc.

Ora io chiedo in cortesia all'onorevole mini-

stro e all'Ufficio centrale se essi credono che questa formola includa anche il caso dei corrispondenti dei giornali; perchè intendiamoci, o signori, voi potrete facilmente rispondermi che anche questo è un modo di far pervenire le notizie; ma la legge si scrive chiara e quando si volesse colpire anche colui il quale, non con fine doloso mettesse queste notizie alla portata di altri, per cui poi indirettamente potessero essere conosciute da Governi esteri, io vi domando se il danno non ci sarebbe nello stesso modo, senza che l'autore di esso potesse essere punito.

La radunata di truppe, per esempio, è un fatto facilmente appreso da coloro che fanno mestiere di corrispondente di giornali, ed è facilmente comunicato a giornali stranieri; e siccome questi corrispondenti costituiscono una piaga dei nostri tempi, lasciatemelo dire, siccome invadono anche i Gabinetti di voi altri, signori ministri; io vi domando se questo pericolo sia scongiurato, se a questo pericolo sia trovato un rimedio colla disposizione di questo articolo della legge.

Senatore RATTAZZI, *ff. direttore*. Mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Paternostro sia risolto dalla disposizione dell'articolo quarto; infatti in detto articolo si dice:

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo primo e secondo, chiunque, essendo in possesso od a cognizione, per ragione del suo ufficio, ovvero per violenza od inganno, dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli nei detti articoli indicati, ne fa uso indebito, comunicandoli, in tutto o in parte, in originale od in copia, a qualsiasi persona alla quale non era tenuto a darne notizia, ovvero pubblicandoli col mezzo della stampa od esponendoli al pubblico mediante incisioni, disegni, fotografie o simili, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di un giornale, il gerente è sempre considerato come complice.

Dunque il gerente è considerato come complice.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io in verità mi ero arrestato all'esame del primo articolo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riporto a quello che ha detto l'Ufficio centrale.

Senatore FINALI. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, e dichiaro che l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale risponde interamente al mio concetto.

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PATERNOSTRO. Faccio osservare che l'art. 4 prevede il caso di persone, le quali sono in « possesso od a cognizione per ragione del loro ufficio, ovvero per violenze od inganno », ora ci sono dei fatti che sono a cognizione di chiunque è dentro lo Stato, senza che questa cognizione avvenga per ragione d'ufficio, o si è conseguita con inganno o con violenza. Il caso, ripeto, della radunata di truppe è di quelli i quali possono essere conosciuti dai cittadini del Regno, che un cittadino del Regno può comunicare ad altri all'estero, sotto forma di corrispondenza a giornali senza incorrere nella sanzione portata dall'art. 4, poichè l'articolo 4, parla di persone le quali sono in possesso ed a cognizione di questi fatti « per ragione del loro ufficio, oppure per mezzo di violenza od inganno ».

Ecco perchè le spiegazioni datemi non dissipano interamente le mie apprensioni.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPÒ. L'articolo comincia:

È punito colla reclusione da 5 a 10 anni: chiunque... » in quel *chiunque* mi sembra che sieno compresi tutti, corrispondenti di giornali, cittadini, tutti insomma. E nell'aggiunta che si è fatta all'art. 4: « Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di un giornale, il gerente è sempre considerato come un complice », si è voluto comprendere anche il *gerente*, per mettere un freno maggiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti.

Al primo paragrafo dell'articolo 1° è proposto dall'Ufficio centrale un emendamento cioè: dopo le parole: « modelli d'armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato al-

l'esercito o all'armata » si aggiungano le seguenti: « che non siano in commercio, col consenso del Governo ».

Domando se questo emendamento è accettato dal Governo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che l'emendamento sia meglio porlo dopo la parola: « armata », perchè ci possono essere gli apprestamenti militari, e ci sono tanti arnesi che servono alla guerra, ad esempio un carro da ambulanza.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia crede sia meglio porre l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, dopo la parola « armata ».

L'Ufficio centrale accetta?

Senatore RATTAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento che ho letto andrebbe posto dopo la parola: « armata ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1° così emendato:

Art. 1.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque:

1° trasmette o procura ad un Governo estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale od in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le operazioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, che non siano in commercio col consenso del Governo, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi;

2° comunica o fa pervenire ad un Governo estero od ai suoi agenti informazioni concernenti le modalità della mobilitazione dell'esercito e della radunata delle truppe, la condizione del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero la notizia di fatti non destinati a pubblicità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È punito colla reclusione da uno a sette anni, chiunque:

1° senza giustificato motivo asporta anche temporaneamente, dai luoghi ove, secondo la destinazione loro, sono custoditi, piani, disegni, documenti, scritti, modelli di cui nel precedente articolo, ovvero li copia o riproduce in tutto o in parte, o prepara le note per dare le informazioni nel precedente articolo indicate;

2° tiene corrispondenza con un Governo estero o coi suoi agenti diretta a dare informazioni intorno all'organizzazione militare agli armamenti, alle fortificazioni o, in genere a tutto ciò che concerne la difesa o le operazioni militari dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Se il colpevole dei delitti preveduti nei due precedenti articoli era in possesso dei piani, disegni, documenti, scritti od oggetti, od a cognizione delle indicazioni, informazioni o notizie, per ragioni di ufficio o per effetto di violenza o di inganno, ovvero se ha commesso il fatto mediante corruzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà, ferma la pena per il reato concorrente.

Se ne era venuto in possesso od a cognizione in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena stabilita nei detti articoli è ridotta da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 4.

Fuori dei casi provveduti nell'articolo primo e secondo, chiunque, essendo in possesso od a cognizione, per ragione dal suo ufficio, ovvero per violenza od inganno, dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli nei detti articoli indicati, ne fa uso indebito, comunicandoli, in tutto o in parte, in originale od in copia, a qualsiasi persona alla quale non era tenuto a darne notizia, ovvero pubblicandoli col mezzo della stampa od esponendoli al pubblico mediante incisioni, disegni, fotografie o simili, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di

un giornale, il gerente è sempre considerato come complice.

Se il colpevole dei delitti preveduti in questo articolo era in possesso od a cognizione dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena è ridotta alla metà, ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei pregare la Commissione di volere attendere ad una osservazione.

Io accetto l'aggiunta relativa al gerente, sebbene l'art. 47 della legge sulla stampa potesse autorizzare a ritenere che questa aggiunta non fosse necessaria. In ogni modo si tratta di chiarire, ed è bene.

Pregherei però la Commissione a volere trasportare questa aggiunta alla fine dell'articolo, affinché il gerente possa fruire anche della scusante di cui all'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta?

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quarto con la trasposizione proposta dal guardasigilli ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche se trattasi di piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli concernenti la difesa militare di uno Stato estero alleato dello Stato italiano, qualora vi sia reciprocità per le leggi dello Stato estero alleato.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale ha aggiunto alla proposta del Governo questa frase: « Qualora vi sia reciprocità per le leggi dello Stato estero alleato ».

Premetto che questo articolo quinto del progetto è desunto, nel suo concetto e nella sua forma; dall'articolo 112 del Codice penale; il

quale dice: « Le pene stabilite nell'art. 106 e seguenti » (che sono precisamente quelle per la rivelazione dei segreti in materia militare) « si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano »; là si aggiunge « a fine di guerra e in tempo di essa », ma qui non lo possiamo dire perchè è un progetto di legge che si riferisce al tempo di pace.

Il concetto però non è già quello di dare un aiuto ad una potenza estera, ma bensì di difendere anche noi quel nostro alleato, perchè chi colpisce il nostro alleato colpisce noi stessi.

Supponiamo (è un'ipotesi che certo non ci può compromettere), supponiamo che l'Italia stringa alleanza col Giappone per invadere la Cina. Ebbene, chiunque rubasse al Giappone il piano d'invasione e lo consegnasse alla Cina, cagionerebbe danno non solo al Giappone ma anche direttamente all'Italia.

Quando noi adunque estendiamo questa disposizione al nostro alleato, lo facciamo non per difendere il nostro alleato, ma per difendere noi stessi; e queste sono appunto le ragioni per le quali l'articolo 112 del Codice penale non aggiunge la condizione della reciprocità.

Ho voluto fare questa esposizione soltanto per dimostrare quale sia stato il concetto informatore delle nostre proposte.

Io me ne rimetto del resto alla saviezza dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale è stato indotto a questa proposta da considerazioni di ordine generale.

Nei nostri Codici noi siamo stati sempre larghi di disposizioni per riguardo agli interessi delle potenze estere, senza richiedere la reciprocità. Però ci è parso opportuno di cominciare a mettere un freno a questo andazzo; tanto più che non abbiamo mai avuto in seguito nessuna dimostrazione di corrispondenza di riguardi da parte delle potenze estere.

L'onorevole ministro guardasigilli ha osservato che nel difendere gli Stati esteri da queste pubblicazioni, anche noi potremmo avere un interesse, quando si trattasse di una potenza alleata. Mi pare che con quest'aggiunta da noi proposta all'art. 15 abbiamo detto che, nel caso

previsto dall' art. 5, l'azione pubblica è subordinata alla domanda dello Stato estero alleato.

È molto facile che il nostro paese possa difendersi da qualche pericolo, provocando da questo Stato estero la domanda, poichè esso stesso vedrà l'interesse di tutelare la sua difesa contro queste pubblicazioni. Ma intanto, non facendo eccezione in questo caso e non potendo denunciarsi al pubblico quali siano i nostri alleati e quali non siano, mi pare che sia sempre prudente mantenere la dichiarazione di principio generale, che abbiamo introdotto con questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non insisto, ma debbo fare le mie riserve anche sull'aggiunta all'art. 15 per altre considerazioni. E, se ciò può influire nelle deliberazioni dell'Ufficio centrale, dirò che subordinare l'azione alla richiesta dello Stato estero, vuol dire rendere l'art. 5 assolutamente inefficace.

Per convincersene basta por mente che in una serie di fatti i quali richiedono immediata repressione, immediati sequestri di corpi di reato, immediate misure di coercizione sulle persone dei colpevoli, aspettare per agire, significa porsi quasi sempre nella impossibilità di agire utilmente. E la nostra storia legislativa lo dimostra.

Giusta l'art. 56 della nostra legge sulla stampa, non si può procedere per offese a danno dei sovrani esteri, commesse con la stampa, se non in seguito a richiesta di questi stessi sovrani esteri o dei loro rappresentanti.

Ebbe, sono bastati quattro anni dall'attuazione di quell'articolo di legge, per dimostrare che era assolutamente impossibile applicare una sanzione penale per le offese contro i sovrani esteri. Tanto che, non volendosi apertamente revocare quell'art. 56, si escogitò, con la legge di De Foresta del 1852, di modificarlo nel senso che la richiesta si suppone sempre e non si è obbligati di produrla, appunto perchè si è ritenuto che il Pubblico Ministero fosse investito di un mandato insindacabile per poter esercitare quest'azione penale.

L'insegnamento della esperienza in quella materia c'impone quindi di pensare e di prevedere; tanto più che, per l'offesa lanciata a mezzo della stampa, la sanzione penale non

viene che per riparare, dopo che il colpo è dato, all'onorabilità della persona offesa; mentre qui si tratta di assai più: si tratta d'impedire un danno, il quale potrebbe nel frattempo verificarsi; si tratta di lasciare agio al colpevole di assicurarsi l'impunità.

Laonde, posto che fin d'ora ho dovuto parlare di questo articolo 15, pregherei l'Ufficio centrale di pensare se non sia il caso di togliere quella aggiunta.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. All'ultima osservazione dell'onor. guardasigilli, e cioè alla convenienza di mantenere quelle disposizioni per poter evitare il pericolo di divulgazione di notizie che debbano rimanere segrete, e perchè anche non si può facilmente ottenere che i Governi esteri facciano le denunce, io confermo quello che già ho detto pocanzi che cioè trattandosi di un interesse comune il nostro Governo potrà sempre provocare con la facilità di comunicazioni telegrafiche queste denunce da parte dei Governi alleati.

Io sarei di avviso di mantenere quella formola, anche perchè può essere invece il caso di un interesse del nostro paese di lasciare che certe pubblicazioni avvengano. La divulgazione di piani, di operazioni militari di potenze alleate si potrà impedire d'accordo con la potenza interessata, provocando da parte di questa la domanda di procedere; ma potrà invece essere convenienza nostra di lasciare che delle pubblicazioni che riguardano operazioni di potenze a noi contrarie siano rese pubbliche; e quando l'onor. ministro mantenesse quelle dichiarazioni di dovere in ogni caso colpire con sequestri, e quindi con processi, anche quelle pubblicazioni, si imporrebbe l'obbligo di non lasciarne più avvenire nessuna.

Ora questo a me pare assolutamente contrario al nostro interesse, potendo anzi accadere che al nostro stesso Governo riescano utili queste pubblicazioni. Non dobbiamo quindi privare il Governo di un mezzo per poter mettere in pubblico quello che è bene sia reso noto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ripeto

che non voglio insistere, ma desidero eliminare anche la parvenza di un malinteso. Non si tratta di un Governo estero qualsiasi. Il nostro relatore avrebbe in tal caso perfettamente ragione; perchè anzi noi avremmo interesse di conoscere tutto quello che agli Stati esteri si riferisce onde avvalercene anche per la nostra difesa nazionale. Si tratta di un Governo alleato; e l'onor. senatore Rattazzi dice: « Le alleanze non si denunciano, cioè non si denunciano i termini dell'alleanza, e qualche volta neppure si denuncia l'alleato ». Vorrà dire che in tal caso non sarà applicabile questo articolo. Ma quando noi abbiamo delle alleanze, e queste alleanze sono note, e sono a scopo di difesa, a scopo di pace, sia pure, ma coi mezzi di guerra, io domando: di chi sarebbe il danno se venissero svelati i piani combinati per l'eventualità della guerra? Non solo della potenza estera alleata, ma sarebbe il danno nostro pari al danno suo.

Laonde, ripeto, questa disposizione, la quale non è altro che una riproduzione di un concetto di diritto comune, non è punto accademica, ma è un mezzo veramente utile di difesa d'interessi nostri. E ripeto pure che se l'Ufficio centrale insiste, io non intendo di provocare una votazione su questo punto; vuol dire che avremo una legge, la quale riuscirà, a mio parere, fino al 90 per cento del suo scopo, invece di riuscire al 100 per cento; ma intanto il 90 rimane assicurato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Soggiace alla detenzione da cinque a dieci anni od alla detenzione da tre a quindici anni, chiunque, appartenente ad un esercito od armata estera, o al servizio anche temporaneo, di una Potenza estera, ovvero allo scopo di darne notizia ad una Potenza estera od a suoi agenti:

1.^o Con qualunque mezzo, ed in qualsiasi modo, anche dallo esterno, rileva e controlla profili o piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, di strade o di opere militari, ovvero raccoglie in qualsiasi modo notizie o

dati con i quali possa in tutto od in parte ricostruire e controllare i detti profili o piani;

2.^o esegue ricognizioni di strade d'interesse militare, o di qualsiasi opera militare;

3.^o raccoglie notizie sui dislocamenti delle truppe, sui lavori d'indole militare, sugli armamenti, vettovagliamenti di truppe e su ogni altra cosa attinente alla difesa e alle operazioni militari.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io debbo ringraziare l'onorevole relatore e l'onor. ministro, delle cortesie spiegazioni che mi hanno favorito all'articolo 1.^o.

L'onor. ministro mi ha alquanto tranquillato, e col Codice alla mano volle rassicurarmi che non sarei incorso nel grave pericolo da me temuto.

Lo ringrazio delle sue spiegazioni. Per conto mio non mi metterò mai nella condizione di poter meritare 5 o 10 anni di reclusione; consiglierò però agli amici miei di non molto fidarsi della libertà statutaria, ma di portarsi in tasca la illustrazione che ella, onor. ministro, oggi ha fornito al Senato intorno all'articolo che si discute. (*ilarità*).

Ed eccoci ora giunti all'art. 6, certo avrà l'onor. ministro tanta cortesia di dirmi che i pericoli che vedo sono immaginari e non reali. Vediamo. Che cosa dice l'art. 6?

L'Ufficio centrale abbandona qui i 5 ed i 10 anni di reclusione, ma ci minaccia ancora di 3 a 15 anni di detenzione. A chi son destinati? Leggo: « A qualunque appartenente ad un esercito estero, o al servizio anche temporaneo di potenza estera . . . » E chi non sa che cogli ordinamenti attuali, tutti sino ad una certa età appartengono a qualche esercito? O dunque, se un giovane il quale apparterrà certamente ad un'armata estera viene a viaggiare nella nostra bella Italia, e per disgrazia porta seco un apparecchio fotografico, sarà pedinato dai carabinieri pronti a prenderlo in fallo?

La espressione « riproduca con qualunque mezzo » lascia supporre che anche con una di quelle macchinette che si chiamano *istantanee* si possa commettere un reato, e come se ciò non bastasse si aggiunge: « e in qualsiasi modo, anche dall'esterno, controlla », lasciamo

stare i « profili e piani di fortificazione », poichè qui interviene realmente l'intenzione di delinquere, ma col solo riprodurre una *nave*, una *strada*, si potrà aver la noia di un processo ed il pericolo di una condanna?

Sono avvertiti i forestieri che viaggiano in Italia, vi cercano i bei paesaggi e si lasciano tentare dal desiderio di averne qualche ricordo, che se sulla spiaggia del mare riproducono una bella nave che passa, o voltandosi, meravigliati da un bell'effetto di luce sopra una strada fanno un'altra *istantanea*, sono essi avvertiti che per questi due fatti possono essere condannati da tre a quindici anni di detenzione?

Io sarò molto riconoscente all'onorevole signor ministro, se dopo avere assicurato un pochino i regnicoli, vorrà anche rassicurare gli esteri, perchè non abbandonino ogni idea di viaggiare nel nostro paese.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io voglio augurare a questi poveri stranieri che non siano giudicati da un giudice, il quale interpreti la legge come l'interpreta l'onorevole Di Sambuy; perchè allora potrebbero incorrere nel pericolo di andare soggetti a gravissime pene, pur essendo completamente innocenti. (*Si ride*).

Ma mi pare che le sue preoccupazioni anche qui non abbiano fondamento.

Anzitutto l'onor. Di Sambuy ha saltato via le parole, « profili e piani », mentre è chiarissimo che quelle parole: « profili e piani », reggono anche *navi*.

Ora, l'onor. Di Sambuy comprende perfettamente che con una fotografia istantanea, od anche non istantanea, non si possono rilevare nè profili, nè piani di una nave. Si potrà bensì rilevarne la forma esteriore, ma questa è tutt'altro che il profilo.

In secondo luogo non ha tenuto conto di un'altra parola che è *militari*; parola che comprende tutte le opere militari e le *navi*. Ora io domando se il fatto di uno straniero, appartenente all'esercito, che passa il confine con una macchina fotografica e viene a rilevare i nostri mezzi di difesa, si chiamerà o no spionaggio; quello spionaggio che appunto si vuol reprimere con questa legge.

Io credo di aver rassicurato l'onorevole Di Sambuy ricordando che l'art. 45 del Codice penale costituisce uno dei punti cardinali che si riferisce a tutta quanta la nostra legislazione penale.

Io debbo ora rivolgere una preghiera all'Ufficio centrale. Esso ha voluto distinguere il reato commesso dagli stranieri, dal reato commesso dai nazionali; pei nazionali ha comminato la pena della reclusione; per gli stranieri ha applicato invece la detenzione, cioè quella pena che nella nostra scala penale è adoprata per reprimere gli eccessi delle passioni.

L'Ufficio centrale ha, infatti, considerato che se lo straniero, il quale commette spionaggio a danno nostro, deve cadere sotto la sanzione della nostra legge, perchè viola i nostri diritti di difesa; rimpetto a se stesso però, come straniero, esso non compie atto che offenda, può dirsi la sua onorabilità.

Il concetto è certamente meritevole di essere preso in considerazione, ma non però in modo così assoluto, perchè soltanto non mi sembra che si possa a tale stregua distinguere fra straniero e cittadino, ma che debbasi tener conto di altri criteri.

Lo straniero, il quale, mosso da un sentimento patriottico, passa il confine, va ad esaminare le condizioni di una fortezza, rileva i profili o i piani di una nave, esponendosi ad un grave pericolo, può direi che compia dirimpetto a se stesso, come cittadino straniero, un'azione di coraggio. Ma quando tutto questo, lo straniero facesse per quattrini; quando fosse uno spione volgare, il quale metta sì a prezzo la sua vita, ma se la fa pagare; allora l'impressione cambia, e la distinzione nel trattamento parmi s'imponga. Quindi io non sono lungi dall'accettare che in quest'articolo si stabilisca la pena della detenzione, ma vorrei che, in conformità a quanto sta scritto nell'art. 107 del Codice penale, si mettesse la pena alternativa della detenzione e della reclusione, lasciando che il giudice, secondo il movente del fatto, applichi l'una o l'altra pena.

Questa sarebbe la preghiera che io rivolgerei all'Ufficio centrale.

Senatore DI SAMBUY. Il signor ministro si abbia i miei ringraziamenti per aver chiarito anche questo primo paragrafo dell'art. 6.

Sono molto lieto di aver provocato la sua il-

lustrazione, perchè almeno resta bene inteso che per il profilo delle navi, non si potrà mai intendere il semplice profilo, cioè l'immagine presa di fianco, ma lo *spaccato*, ossia il profilo architettonico; e questa distinzione non era inutile di chiarire, perchè non si eccede poi anche nelle interpretazioni.

E l'altra spiegazione ancora che colla parola: « strade », si devono intendere le sole strade militari.

Sarebbe pertanto utilissimo che tutto il mondo potesse sapere quali sono e quali non sono *strade militari*. Dacchè vi è una sanzione penale che punisce, sarebbe giusto avessero a sapere in quali condizioni si mettono quelli che inceppano, senza dubitarsene, nelle prescrizioni di questa legge.

Non so se sia possibile lo indicare dappertutto quali sono le strade militari; ma certamente sarebbe molto utile tale indicazione se si devono applicare gli articoli in discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha osservazioni da fare?

Senatore MEZZACAPO. A me pare che il dubbio a cui accennava il signor ministro di grazia e giustizia non possa nascere, perchè è detto: « Soggiace alla detenzione, ecc., chiunque appartenente ad un esercito od armata estera, od al servizio anche temporaneo d'una potenza estera... ».

Forse l'ultima frase potrebbe dar luogo a qualche dubbio, che la proposta del ministro elimina, e che perciò sarà bene accettare.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « Soggiace alla reclusione od alla detenzione ».

Quindi si direbbe: « Soggiace alla reclusione da 5 a 10 anni od alla detenzione da 3 a 15 anni, ecc. ».

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Così sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor ministro guardasigilli ed accettato dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Art. 6.

Soggiace alla reclusione da cinque a dieci anni od alla detenzione da tre a quindici anni, chiunque, appartenente ad un esercito od armata estera, o al servizio anche temporaneo,

di una Potenza estera, ovvero allo scopo di darne notizia ad una Potenza estera od a suoi agenti:

1° Con qualunque mezzo ed in qualsiasi modo, anche dallo esterno, rileva e controlla profili o piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, di strade o di opere militari; ovvero raccoglie in qualsiasi modo notizie o dati con i quali possa in tutto od in parte ricostruire e controllare i detti profili o piani;

2° Esegue ricognizioni di strade d'interesse militare, o di qualsiasi opera militare;

3° Raccoglie notizie sui dislocamenti delle truppe, sui lavori d'indole militare, sugli armamenti, vettovagliamenti di truppe e su ogni altra cosa attinente alla difesa e alle operazioni militari.

(Approvato).

Art. 7.

Alla stessa pena indicata nell'art. 1 soggiace:

1° Chiunque, allo scopo di commettere il fatto preveduto nel precedente articolo, entra in una fortezza, in uno stabilimento dell'esercito o della marina, in fabbriche d'armi, in navi o galleggianti da guerra o in uffici nei quali sono custoditi piani, documenti, disegni o scritti concernenti la difesa militare dello Stato;

2° chiunque s'introduce con falso nome, o con falsa qualità o clandestinamente in uno dei luoghi predetti, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente;

3° chiunque, per entrare nei luoghi predetti, supera barriere, palizzate o qualunque recinto posto in terreno appartenente all'amministrazione militare, o entra in una fortezza per via diversa da quella destinata al transito ordinario delle persone, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

Alla stessa pena indicata all'articolo 6 soggiace:

1° chiunque, appartenente ad esercito od

armata estera, ovvero al servizio, anche temporaneo, di una Potenza estera, s'introduce arbitrariamente in alcuno dei luoghi indicati al n. 1°, ovvero è sorpreso in prossimità di fortificazioni, di opere o di strade militari, quando non giustifichi altrimenti lo scopo della sua presenza;

2° chiunque, appartenente ad esercito od armata estera, ovvero al servizio anche temporaneo di una Potenza estera, è trovato, nell'interno o in prossimità dei detti luoghi, in possesso di piani, disegni o schizzi che li riguardano, senza aver dato del possesso di detti piani, disegni o schizzi, preventivo avviso all'autorità militare.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque scientemente dà rifugio od assistenza o somministra vettovaglie agli autori dei fatti preveduti negli articoli 6, 7 e 8 ovvero nasconde oggetti o strumenti che sono serviti o sono destinati a servire alla esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, soggiace alle pene pei delitti medesimi stabilite.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta a questo articolo ponendo dopo la parola « Chiunque » l'avverbio « scientemente »; ma vi rinuncia in seguito agli schiarimenti dati dall'on. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 così come è emendato ora dall'Ufficio centrale.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque istiga, ancorchè in privato, a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ovvero si offre a commetterli, sebbene l'istigazione non abbia avuto effetto e l'offerta non sia stata accettata, soggiace, per il solo fatto dell'istigazione, alla pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se l'istigazione è fatta ad un militare o ad un pubblico ufficiale, o se l'offerta del militare o del pubblico ufficiale è accompagnata da richiesta di danaro od altra utilità, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

(Approvato).

Art. 11.

Quando per i delitti preveduti nella presente legge sia stata applicata la reclusione o la detenzione superiore ai tre anni, il condannato, dopo espiata la pena se straniero, deve essere espulso dal Regno: se cittadino, deve essere sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo non minore di un anno.

(Approvato).

Art. 12.

Quando i delitti preveduti negli articoli precedenti non furono accompagnati da alcun delitto comune, o non furono commessi da recidivi, o per motivi di lucro, alla pena della reclusione può essere sostituita la detenzione per uguale durata.

(Approvato).

Art. 13.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è punito con l'arresto o con l'ammenda:

1° Chiunque arbitrariamente compie uno dei fatti preveduti nell'articolo 6;

2° Chiunque, contro il divieto dell'autorità militare a lui fatto noto, detiene, riproduce o mette in vendita scritti concernenti la difesa militare, o disegni o fotografie di luoghi fortificati militari;

3° Chiunque, entrato senza permesso in alcuno dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7 e dell'art. 8, trasgredisce all'ordine di uscirne;

4° Chiunque, contrariamente agli ordini fatti noti verbalmente o per iscritto sul posto, s'introduce in qualsiasi luogo destinato alle esercitazioni o ad esperimenti militari.

(Approvato).

Art. 14.

Chiunque, essendo per ragione di ufficio in possesso degli oggetti o a conoscenza delle notizie, di cui è cenno nell'articolo 1, od avendo la custodia e la sorveglianza dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7, ha facilitato per negligenza, imprudenza, inosservanza dei regolamenti, delle istruzioni o delle consegne, l'esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, è punito con la detenzione da un mese a due anni, e con la sospensione dall'ufficio non minore di tre mesi.

(Approvato).

Art. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno.

Senatore TAJANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAJANI. A me pare che quest'art. 15 sia abbastanza nebuloso:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato (deve dirsi giudicato e punito, perchè il giudizio viene prima della pena) nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta ».

Come è possibile che il colpevole a norma di questa legge possa essere giudicato all'estero? È un'ipotesi che io non comprendo. Potrebbe solo ammettersi un tale giudizio per effetto dell'art. 5, *Alleati nostri*, cioè, i quali procedono pei tradimenti commessi a nostro danno, e ciò in forza della reciprocità.

Ma quando i nostri alleati procedono nel nostro interesse e nel loro territorio per effetto della reciprocità, un tale giudizio è conseguenza di una sottintesa delegazione della nostra giurisdizione e quindi sarebbe ingiusto, sconveniente ed illegale il ripetere il procedimento nel nostro paese.

Fuori di questo caso, io non so concepirne altro; ma se il guardasigilli mi illumina e mi trova un'altra ipotesi oltre l'accennata, io ritiro le mie osservazioni.

La seconda osservazione intorno a questo articolo è la seguente:

È punito, si prosegue in esso, nel Regno ancorchè giudicato all'estero « se il ministro della giustizia ne faccia richiesta ».

Mi pare che il concetto, quantunque non sia chiarissimo, possa essere questo: che il ministro della giustizia ne faccia richiesta al Pubblico Ministero qui in Italia per un processo da farsi in Italia, anche in contumacia, e non che voglia accennarsi o riferirsi alla possibilità di un procedimento di estradizione, pro-

cedimento che sarebbe impossibile, trattandosi di reato politico.

Ma il periodo che segue mette in dubbio questa spiegazione.

L'ultimo inciso infatti dice: « Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trova nel Regno ». Mi pare adunque che ci sia tale ambiguità in tutto questo articolo, che non può votarsi tal quale è, se la forma e il concetto non vengono chiariti.

Io proporrò alcune modificazioni sulle quali si potrà discutere.

E poichè ho la parola aggiungo che con un nuovo inciso che proporrò allo stesso articolo che discutiamo, si deve riempire una grave lacuna che parmi vedere nel progetto. Si tratta di prevedere una nuova figura di reato di tradimento, e credo la più odiosa di tutte.

È possibile, o signori, che uno straniero, il quale sia stato già cittadino italiano e già appartenente all'esercito o alla marina, che allo scopo nefando di tradire il proprio paese, custode di qualche segreto bellico, rinunci al suo posto nel paese, si arruoli in un'armata straniera ed abbia perciò, in forza dell'art. 11, n. 3, del Codice civile, perduta *ipso facto* la nazionalità italiana. Quindi si tratterebbe di straniero già cittadino italiano, fuggito dalla patria, abbandonato l'esercito nostro, arruolatosi nell'esercito straniero, il quale rivela un segreto bellico che ci appartiene. Costui, o signori, è un doppio traditore; ha tradito lo patria e ha tradito l'esercito di cui faceva parte.

Ora per questa ipotesi, che io vorrei nettamente stabilita, senza dubbio deve essere comminato il *maximum* della pena, anzi qualche cosa più del *maximum* della pena prevista nei casi più gravi nell'attuale progetto di legge. Perlocchè io proporrei una redazione dell'articolo 15 in questo senso:

« Il cittadino che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno, ancorchè sia giudicato all'estero ».

Se l'onorevole guardasigilli lo permette, io eliminerei anche questa frase, poichè, come credo di avere già dimostrato, non pare da ammettersi la ipotesi di un giudizio all'estero, meno quello di un giudizio fatto per reciprocità.

L'inciso poi da aggiungersi sarebbe il seguente:

« Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, divenuto straniero per effetto dell'art. 11, n. 3, del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata fino a venti anni ».

PRESIDENTE. L'onor. Tajani ha proposto all'art. 15 questa forma: « Il cittadino che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge sarà giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il ministro della giustizia lo richiede. Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito o alla marina del Regno, divenuto straniero per gli effetti dell'articolo 11, n. 3, del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata a 20 anni ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho domandato la parola perchè veramente sono persuaso di alcune, ma non di tutte le cose dette dall'onorevole Tajani.

Comincio dal premettere che sono disposto ad accettare l'aggiunta che egli fa nel capoverso dell'art. 15, stabilendo un aggravamento di pena per colui che, essendo stato cittadino italiano ed avendo appartenuto all'esercito o alla marina dello Stato, sia diventato straniero, e come straniero abbia commesso un reato di spionaggio.

Io però vorrei pregare l'onor. senatore Tajani a volermi consentire di spiegare l'antico art. 14 del progetto ministeriale, sicuro che quando gli avrò dato le opportune dilucidazioni e avrò proposto un lieve emendamento, egli accederà a quella formula.

L'art. 14 antico, attualmente 15, non è che la riproduzione dell'art. 4 del Codice penale. In quest'articolo vi sono tre affermazioni. La prima è questa: che è punito nel Regno chiunque, cittadino o straniero, abbia commesso uno di questi reati all'estero.

L'onor. Tajani ha detto che questo caso non si può verificare che per l'articolo 5. Mi perdoni, io non sono della sua opinione. Faccio un caso semplicissimo. Noi abbiamo all'estero un'ambasciata, abbiamo il nostro rappresen-

tante diplomatico, abbiamo un generale in missione per andare a concertare una convenzione militare con una potenza straniera. Appunto mentre si trova all'estero al generale vengono rubati i piani.

Orbene, quello è un reato commesso all'estero, ma che da noi e in tutti gli altri Stati si punisce direttamente dallo Stato a cui appartiene il colpevole, come è detto precisamente nell'art. 4 del Codice penale.

Infatti quest'articolo così dispone: « Il cittadino o straniero che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, è punito secondo la legge dello Stato ».

Dunque la prima parte è una affermazione sulla quale mi pare non ci debba essere contestazione.

Senatore TAJANI. Non c'è dubbio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Però prego l'onor. senatore Tajani di consentire che rimangano le parole: « cittadino o straniero »; qui forse nello scrivere è stato omesso.

Senatore TAJANI. Credo che ci sia.

PRESIDENTE. Non c'è.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. La seconda affermazione è questa: che per il cittadino e per lo straniero che ha commesso in estero territorio il reato preveduto in questa legge e all'estero sia stato giudicato (guardate che non si dice *punito*, si dice *giudicato*), si può rifare il giudizio nel Regno.

Prevediamo le due eventualità, e stiamo nella ipotesi che abbiamo fatto un momento fa.

All'estero si commette un reato a danno nostro, quivi è giudicato l'imputato, perchè la legge del paese lo consente; ebbene, ritorni o non ritorni in Italia, per il nostro diritto di sovranità, per il nostro diritto di difesa, secondo il diritto comune, noi lo possiamo ancora giudicare, e lo possiamo anche condannare nel caso che non sia stato condannato colà, o se condannato, computando sulla pena inflitta dai nostri tribunali quella espiata all'estero.

Mi pare che questo è un principio pure sancito nell'art. 4, che merita di essere affermato.

Si aggiunge però una condizione: *se il ministro della giustizia lo richiede*, e questo si legge anche nell'art. 4 del Codice penale.

È ovvio, infatti, che in questo caso s'impone preliminarmente una specie d'apprezzamento di convenienza politica, di convenienza interna-

zionale; laonde è naturale che spetti al Governo, supremo apprezzatore di queste convenienze, di vedere se sia o meno opportuno di rinnovare questo giudizio.

Supponete che, sempre nell'esempio che facevamo, l'accusato del delitto, commesso a danno nostro all'estero, sia stato assolto. Può essere o non essere conveniente, a seconda delle relazioni politiche che corrono con lo Stato in cui il giudizio è avvenuto, di fare o non fare una specie di rivincita in linea penale. Ecco perchè questo diritto di giudicare chi ha commesso un reato di questo genere all'estero a danno nostro si vincola alla condizione della richiesta del ministro della giustizia.

Ma a questa condizione si fa un'ulteriore eccezione: cioè l'eccezione dell'eccezione; si stabilisce cioè che questa richiesta non è più necessaria quando questo straniero o questo cittadino, che ha commesso il reato all'estero a danno nostro, abbia passato il confine e si trovi nel Regno; perchè in tal caso non v'ha più motivo di apprezzamenti di convenienza politica. Anche questo è detto nell'art. 4. Però se il senatore Tajani insiste intorno a quest'ultima aggiunta al capoverso dell'articolo, io non mi oppongo, nè avrei nessuna ragione per farlo, perchè ci sarà sempre il ministro della giustizia il quale certamente sarà assai più favorevole, assai più inclinato a fare la richiesta quando si tratti di un colpevole il quale abbia passato il confine e sia venuto in Italia. Riconosco poi, che anche a riguardo di questo capoverso l'onorevole Tajani ha ragione: c'è un po' di difetto di forma che lo rende meno intelligibile; forse il redattore nell'articolo ha voluto abbreviare, togliere qualche parola, e non ha reso chiaro il proprio concetto. Per cui, se l'onor. Tajani consente, avrei proposto io stesso un emendamento. Direi: « Il cittadino o lo straniero... è giudicato e punito nel Regno ». E poi: « È giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il ministro della giustizia ne faccia richiesta ». Così il concetto riesce più chiaro. Io terrei ferma anche l'ulteriore eccezione, ma su questo non insisto.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Dopo i chiarimenti dell'onorevole guardasigilli, a me pare che la differenza tra noi resti circoscritta soltanto in queste pa-

role che l'onor. guardasigilli vuole mantenere e che io trovo inutili, che cioè, il cittadino e lo straniero possa essere giudicato e punito nel Regno, *nonostante che fosse stato giudicato all'estero*.

Io ritengo questa ipotesi impossibile; non c'è legislazione in Europa, la quale ammetta nel proprio territorio procedimento penale e condanna per reati commessi in danno di altra nazione, meno il caso previsto nell'art. 5 del presente disegno di legge, come ho già dimostrato due volte.

Ripeto quindi che la differenza nella redazione della prima parte di questo articolo fra me e l'onorevole ministro, consiste in questa frase che egli vorrebbe mantenere e che io vorrei togliere, perchè non è bene legiferare, l'introdurre nelle leggi frasi o parole inutili.

Sono lieto poi che l'onor. guardasigilli abbia accettata la seconda parte del mio emendamento, la quale provvede ad un caso dei più gravi di tradimento verso la patria.

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte.

Il senatore Tajani propone ai due paragrafi la redazione seguente:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministero della giustizia lo richieda, ecc. »

Senatore TAJANI. Io sottrarrei le parole « ancorchè fosse giudicato all'estero ».

PRESIDENTE. Ma nel suo scritto ci sono! (*ilarità*).

Senatore TAJANI. Sta bene, ma pregherei di toglierle, perchè è una ipotesi che non si può verificare.

PRESIDENTE. L'emendamento nuovo diventerebbe dunque questo:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, sarà giudicato nel Regno qualora il Ministero lo richieda, ecc. ecc. ».

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Questa redazione non la posso accettare, perchè sottoporrebbe al beneplacito del ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale per un reato che, secondo le leggi di tutti gli altri Stati,

è soggetto al diritto comune; posto che non già soltanto l'art. 5, ma tutta la legge in discussione si riferisce a reati che possono essere commessi a danno nostro all'estero. Dico non a danno dello Stato straniero, ma a danno nostro; e l'esempio che ho fatto ne è la riprova calzante, evidente.

Ora, fissando la mente a quell'esempio, che può verificarsi ogni giorno, perchè dovremmo sottoporre l'esercizio dell'azione penale al beneplacito del ministro della giustizia? Il beneplacito lo comprenderei quando non si trattasse di rifare il giudizio; ma posto che si tratta di fare il giudizio *ex novo*, parmi che anche l'azione del pubblico ministero debba essere regolata esclusivamente dalla legge.

Prego perciò l'onor. senatore Tajani a voler consentire che la prima parte dell'articolo resti tal quale.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia propone che si dica:

« Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è punito e giudicato nel Regno. È giudicato nel Regno, ancorchè sia giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

« Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno ».

Questo sarebbe l'articolo del ministro, a cui il ministro consentirebbe che si aggiungesse la seconda parte:

« Se il colpevole è cittadino che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, ecc. ».

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. Il ministro guardasigilli ha consentito a togliere la parola *punito*. Si dovrà dunque dire: *è giudicato semplicemente*.

PRESIDENTE. Allora possiamo venire ai voti.

Pongo ai voti il primo emendamento, che si sopprima cioè la parola *punito*.

Chi approva la parola *punito* è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti il secondo emendamento, che si dica cioè: *è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero*.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il primo paragrafo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo paragrafo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Tajani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 15.

Art. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è giudicato nel Regno. È giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno.

Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, divenuto straniero per effetto dell'art. 11, n. 3 del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata sino a 20 anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

La cognizione dei reati preveduti nella presente legge appartiene al Tribunale penale.

Se trattasi di delitto, il giudice può rilasciare contro l'imputato mandato di cattura; e se questi fu arrestato in flagranza non è ammesso a libertà provvisoria. *Nel caso previsto dall'art. 5, l'azione pubblica è subordinata alla domanda dello Stato estero alleato.*

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che l'aggiunta fatta in fine di questo articolo annulli l'azione del Pubblico Ministero. Per conseguenza pregherei di toglierla.

Senatore RATAZZI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le ultime parole aggiunte all'art. 16.

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Non sono approvate).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 17.

Quando i reati preveduti nella presente legge siano commessi da militari dello Stato, la cognizione di essi appartiene alla giurisdizione dei tribunali militari, secondo le norme stabilite nella legge penale militare; quanto alle pene con l'aggravante stabilita dal primo comma dell'art. 3.

(Approvato).

Art. 18.

In tutti i giudizi per i reati previsti dalla presente legge i dibattimenti avranno luogo a porte chiuse.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di volersi adunare domani negli Uffici alle ore 14 e 30 per l'esame dei seguenti progetti:

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari (N. 237 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della R. marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa (N. 238 - *urgenza*).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza;
di due membri nella Commissione permanente per le petizioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito;


b) Sulle licenze per rilascio di beni immobili;

c) Tutela della difesa militare in tempo di pace.

III. Discussione del progetto di legge:

Infortuni sul lavoro (N. 161 - *Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 55).



CXII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica i ringraziamenti dell'avv. Luigi Barazzuoli per le condoglianze fatte pervenire dal Senato — Si procede all'appello nominale per le votazioni a scrutinio segreto portate dall'ordine del giorno — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta un decreto reale autorizzante il ritiro del progetto di legge degli « Infortuni sul lavoro », e ne dice le ragioni — Parlano in merito i senatori Massarani, Rossi Alessandro, Finali, Lampertico, relatore, e Vitelleschi, ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il ministro guardasigilli presenta il progetto di legge sul Codice penale militare e propone, ed il Senato approva, di nominare una Commissione speciale di undici membri, per l'esame di tale disegno di legge da nominarsi dal presidente — Il presidente proclama il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei progetti di legge pel matrimonio degli ufficiali del R. esercito, sulle licenze per rilascio di beni immobili e sulla tutela per la difesa militare in tempo di pace, che risultano tutti approvati — Il presidente avverte che nella seduta di domani sarà proclamato il risultato delle votazioni per la nomina di un segretario dell'Ufficio di Presidenza e di due membri nella Commissione per le petizioni.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio, e di grazia, giustizia e dei culti.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazione.

-PRESIDENTE. Il signor avv. Luigi Barazzuoli scrive ringraziando il Senato per le condoglianze fatte pervenire alla sua famiglia in occasione della morte dell'onorevole deputato Barazzuoli.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca :

I. Votazione per la nomina:

di un segretario nell'Ufficio di Presidenza;

di due membri nella Commissione permanente per le petizioni;

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito;

Sulle licenze per rilascio di beni immobili;

Tutela della difesa militare in tempo di pace.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Estraggo a sorte i nomi di tre senatori scrutatori che dovranno procedere allo spoglio dei voti per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza. Essi sono i signori senatori Sonnino, Mariotti e Lampertico.

Estraggo a sorte i nomi di quattro senatori che dovranno procedere allo spoglio della vo-

tazione per la nomina di due membri nella Commissione permanente per le petizioni. Essi sono i signori senatori Rolandi, D'Anna, Ferraris Luigi, De-Cesare.

Presentazione di un decreto reale autorizzante il Governo a ritirare il progetto di legge degli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge *Infortuni sul lavoro* ».

Come il Senato rammenta, in una tornata antecedente continuando la discussione generale di questo progetto di legge fu approvato un ordine del giorno proposto dal signor senatore Guarneri, del seguente tenore:

« Il Senato sospende la discussione del progetto di legge degli *« Infortuni sul lavoro »*, affinché l'Ufficio centrale possa dare maggiore armonia ai suoi articoli, e sottoporre al suo preliminare studio le varie proposte di riforme all'accennato progetto di legge ».

L'Ufficio centrale dopo i nuovi studi ha proposto un altro progetto di legge che i signori senatori hanno sott'occhi di contro al progetto in discussione. Ora adunque si dovrà riprendere la discussione generale che non fu chiusa.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il disegno di legge che è stato contrapposto a quello ministeriale dall'Ufficio centrale del Senato è ispirato ad un metodo differente da quello proposto dal Governo.

Il Governo, nella seduta del 4 dicembre, dichiarò che, mentre era disposto ad accettare tutti quegli emendamenti che avessero migliorato il suo progetto, non avrebbe potuto accettare quelli che ne cambiassero le disposizioni più essenziali.

Coerentemente a quelle dichiarazioni, il Governo oggi, riprendendosi la discussione, dovrebbe sostenere il proprio progetto; siccome però non può dissimularsi il valore del voto del Senato del 4 dicembre né quello delle nuove proposte fatte dall'Ufficio centrale, si è posto il quesito se convenga inoltrarsi in una discussione, andare incontro ad un voto il quale non avrebbe per effetto che di mettere in evidenza

sopra un argomento importantissimo una differenza di vedute fra i due rami del Parlamento, in un momento nel quale lo stato dei lavori parlamentari toglierebbe anche il modo di trovare qualche termine conciliativo.

Per siffatte considerazioni il Governo ha deliberato di ritirare il progetto di legge, col proposito di ripresentarlo a tempo opportuno, tenendo anche conto degli studi dell'Ufficio centrale.

Compio, pertanto il dovere di presentare il decreto reale che mi autorizza a ritirare il progetto di legge:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione il senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Mi astengo dal giudicare le circostanze che inducono il signor ministro, il quale aveva presentato e caldeggiato il disegno di legge pervenutoci dall'altra Camera sugli infortuni del lavoro, a ritirarlo.

Manifesto soltanto il mio alto rammarico per questa novella scomparsa dall'ordine del giorno del Senato di una legge intesa a soddisfare un voto legittimo, e da troppo gran tempo inesadito, delle classi popolari (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Nel discorso testè pronunciato dall'onorevole ministro, ed in quello di un altro oratore favorevole al progetto ministeriale, venne detto che scopo della mia opposizione sarebbe stato quello di mettere senz'altro in disparte il progetto di legge.

Ora, dinanzi allo zelo spiegato dall'Ufficio centrale a secondare il voto del Senato; dinanzi al numeroso concorso dei senatori, alle stesse conferenze ripetute che ebbero luogo fra l'Ufficio centrale e gli oratori che hanno preso parte alla passata discussione, io resto meravigliato della presa risoluzione del Governo, perchè non avrei mai creduto che il ritiro del progetto dovesse aver luogo da parte sua. Io sarei stato lietissimo; per le stesse ragioni portate dall'onore Massarani, che una larga discussione avesse avuto luogo nel Senato sopra una legge così importante.

La mia dichiarazione è questa: che noi eravamo pronti, e che lo saremo sempre appena la legge si ripresenti, tuttavia rimanendo sorpresi alquanto (lo dico anche a nome di altri colleghi) della risoluzione presa dal Governo.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1896

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Perchè non nasca equivoco, tengo solo a dichiarare che alle riunioni e conferenze indicate dall'onor. Rossi non sono stati chiamati quei senatori i quali erano favorevoli al progetto di legge, cioè l'onorevole Massarani ed io.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Mi preme prima di tutto rispondere all'osservazione, quasi censura, fatta dal collega Finali perchè non siano stati invitati a queste riunioni quei due senatori che si erano chiariti favorevoli all'adozione della legge così come era stata presentata.

Noi ci saremo male apposti nell'interpretare l'ordine del giorno del Senato; ma, a nostro parere, l'ordine del giorno del Senato ci toglieva la fiducia che la legge sarebbe stata approvata così come era stata proposta. E per questo noi abbiamo fatto appello principalmente a coloro che avevano accampato delle difficoltà e ci siamo studiati con tutto il maggior buon volere del mondo, di eliminare queste difficoltà. Ad ogni modo, quando nel Senato l'Ufficio centrale era stato quasi sollecitato a stabilire un termine entro cui avrebbe dovuto presentare il suo disegno di legge, l'Ufficio centrale non ha creduto di accettare un termine fisso, non essendo certo di poter adempiere il suo incarico in quel termine che si fosse stabilito.

Ma però ha dichiarato in Senato che avrebbe fatto quanto stava in suo potere perchè l'Ufficio centrale potesse nel termine più breve possibile venire davanti al Senato con una proposta qualsiasi.

Noi non potevamo prendere un impegno di presentare una proposta piuttosto che l'altra, noi ci siamo studiati di presentare quelle proposte che ci parvero eliminare le difficoltà alla adozione del disegno di legge. Ci saremo ingannati, non voglio in questo farmi giudice dell'opera dei miei colleghi e mia, però io spero che il Senato riconoscerà ciò che ha riconosciuto lo stesso ministro di agricoltura, industria e commercio, cioè che nell'indipendenza dell'animo nostro, abbiamo però cercato di adempiere un dovere quale ci era stato affidato

dal voto dei colleghi negli Uffici del Senato. (*Bene, bravo*).

Credo però di rettificare alcuni errori di stampa incorsi nel progetto dell'Ufficio centrale.

All'art. 5 dopo le parole: « durata maggiore di 10 giorni » si sostituisca: « saranno assicurate agli operai le indennità commisurate, ecc. ».

All'art. 8, 4° comma, dopo le parole « è avvenuto l'infortunio » si ponga un punto fermo in modo che le parole *sen, scelti* siano cancellate.

All'art. 10, 4° alinea, dopo le parole: « in pendenza della controversia » si dica « l'industriale o l'istituto assicuratore, ecc. ».

All'art. 22, 1° comma, si cancellino le parole « non adempiono agli obblighi stabiliti agli articoli 6 ed 8 ».

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Io non posso fare a meno di segnalare al Senato la singolare posizione che crea a questo corpo la deliberazione presa dal Governo. In ogni circostanza, o per una ragione o per un'altra troppo sovente avviene che l'opinione del Senato sia più o meno cortesemente messa in tacere.

Una volta è perchè la stagione è troppo tarda, un'altra perchè non si può ritornare il progetto alla Camera, e così di seguito.

Ma questa volta la stagione non è avanzata e c'è la Camera aperta ancora per tutto l'anno.

Il progetto di legge tocca ad una questione grave e che non è di speciale competenza della Camera, ma lo è egualmente della Camera e del Senato.

Ebbene il progetto è stato già presentato alla Camera, ha avuto nell'altro ramo del Parlamento una larga discussione, e l'opinione della Camera si è manifestata su di esso.

Viene al Senato, si discute largamente, il Senato manifesta la sua opinione e questa non si può neanche discutere perchè il Governo ritira la legge.

Ora io domando: questo corpo come deve fare per manifestare il suo pensiero, se quando qualche rara volta gli avviene di manifestarlo lo si riduce al silenzio? Se il Governo non avesse ritirato il progetto, questa legge sarebbe stata discussa, e, approvata dal Senato sotto una forma qualsiasi, sarebbe ritornata alla Camera la quale avrebbe di nuovo espressa la sua opi-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1896

nione. Sopra certi argomenti difficili è questo il meccanismo più corretto con cui si fanno le leggi; è così che si fanno in altri paesi più provati di noi nella vita parlamentare, dove per anni e anni sono rinviati dei progetti di legge da una Camera all'altra finchè vengano alla luce.

Perchè da noi l'altra Camera può sempre dire la sua opinione ed il Senato mai?

Certo il Governo è padrone di fare quello che crede, e non posso impedirgli di ritirare la legge, ma non posso fare a meno di segnalare questo fatto che si ripete troppo spesso, e per il quale si viene a questo risultato, che questo corpo non è ascoltato che quando approva, quando non approva non può neanche discutere i progetti sottoposti al suo esame. (*Vive approvazioni*).

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Su questo argomento, che anch'io riconosco importantissimo, come ha discusso ampiamente la Camera, così ha discusso il Senato.

Il motivo per cui oggi il Governo ha ritirato il disegno di legge, è essenzialmente politico; esso non ha creduto che in questo momento convenga mettere in evidenza, sopra una questione di così alta importanza sociale, un dissenso fra i due rami del Parlamento.

In questo concetto che ha ispirato la deliberazione del Governo, non si può scorgere nulla di meno rispettoso per la Camera vitalizia, per la quale il Gabinetto cui mi onoro di appartenere ha in ogni occasione dimostrato la massima deferenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del decreto reale con cui è autorizzato a ritirare il progetto di legge degli infortuni sul lavoro, e dichiaro chiuso l'incidente.

Presentazione di un progetto di legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In nome dei ministri della guerra e della marina, e di accordo col ministro guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per il « Codice penale militare ».

Seguendo una vecchia consuetudine, chiedo che questo disegno di legge venga affidato all'esame di una Commissione speciale composta di undici membri, da nominarsi dal presidente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione del progetto di legge per il « Codice penale militare ».

Come il Senato ha udito, il ministro prega il Senato di voler incaricare dell'esame di questo disegno di legge, una Commissione speciale composta di undici membri, e di voler deferire la nomina di questa Commissione al presidente.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In altra tornata mi farò un dovere di comunicare al Senato i nomi dei membri della Commissione che dovrà esaminare e riferire sul progetto di legge per il Codice penale militare.

Ora, do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione del progetto di legge.

Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato (N. 228).

Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario nella commissione per le petizioni.

Votazione per la nomina:

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1896

Votanti 86
Favorevoli 82
Contrari 3
Astenuti 1

(Il Senato approva).

Sulle licenze per il rilascio dei beni immobili:

Votanti 86
Favorevoli 79
Contrari 6
Astenuti 1

(Il Senato approva).


Sulla tutela della difesa militare in tempo di pace:


Votanti 86
Favorevoli 76
Contrari 9
Astenuti 1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 14 e mezzo riunione negli Uffici, ed alle ore 15 seduta pubblica con l'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 16 e 45).





CXIII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — Il presidente proclama: eletto a senatore segretario dell' Ufficio di Presidenza il senatore Di Prampero, a membro della Commissione per le petizioni il senatore Righi, ed il ballottaggio fra i senatori Di Castagneta e Mezzanotte — Il ministro di grazia e giustizia presenta un disegno di legge per proroga al 31 dicembre 1898 della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori all' ufficio di vice-pretore — Il senatore Mariotti svolge una sua interpellanza, con la quale chiede notizia al ministro di grazia e giustizia sopra una transazione relativa al patrimonio della chiesa di Assisi ed all' Istituto degli orfani dei maestri quivi fondato — Vi risponde il ministro di grazia e giustizia, e il senatore Mariotti si dichiara soddisfatto — Senza discussione si rinvia allo scrutinio segreto l' articolo unico del progetto « Annullamento d' un antico credito del patrimonio dello Stato » — Si procede all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto portata all' ordine del giorno — Il ministro del Tesoro presenta i seguenti progetti di legge: 1. Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull' ordinamento dell' esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (Trasmettesi agli Uffici). 2. Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell' isola d' Elba e dell' isola del Giglio (Trasmettesi agli Uffici). 3. Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (Trasmettesi alla Commissione permanente di finanze). 4. Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma, e soppressione dell' Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma (Trasmettesi alla Commissione permanente di finanze). — Il ministro degli affari esteri presenta i seguenti progetti di legge: Assegno annuo, previsto dall' art. 21 dello Statuto, a S. A. R. il Principe ereditario (Trasmettesi alla stessa Commissione di finanze) — Approvazione della convenzione fra l' Austria-Ungheria e l' Italia per l' assistenza ai malati poveri (Trasmettesi agli Uffici). — Pensione per la famiglia del delegato di pubblica sicurezza Pasquali, morto in servizio (Trasmettesi agli Uffici) — Il presidente proclama il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Congedo.

È presente il ministro di grazia e giustizia. Più tardi interviene il ministro del Tesoro.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Brioschi chiede un congedo di dieci giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intenderà accordato.

Proclamazione del risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta ieri per la nomina [di un segretario all'Ufficio della Presidenza.

Senatori votanti 83

(Maggioranza 42).

Il senatore Di Prampero ottenne voti 72

» Di Castagneta » 3

Altri voti dispersi.

Il senatore Di Prampero, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due commissari per la Commissione delle petizioni.

Senatori votanti 82

(Maggioranza 42).

Il senatore Righi ottenne voti 43

» Di Castagneta » 41

» Mezzanotte » 33

» Di Marzo » 13

Altri voti dispersi.

In conseguenza di che proclamo eletto a membro della Commissione delle petizioni il senatore Righi, che ottenne la maggioranza dei voti; proclamo poi il ballottaggio fra i signori senatori Di Castagneta e Mezzanotte che ottennero il maggior numero di voti.

Presentazione d'un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge: « Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore ».

Siccome questa legge dovrebbe aver vigore dal 1° gennaio 1897, così prego il Senato di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro prega il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intende accordata.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli

Uffici, che io pregherei di volersi riunire domani per esaminare questo progetto di legge, ed altri che probabilmente verranno presentati oggi.

Interpellanza del senatore Mariotti.

PRESIDENTE. È stata presentata dal signor senatore Mariotti una domanda d'interpellanza all'onor. ministro di grazia e giustizia. Ne do lettura.

« Il sottoscritto chiede notizia al signor ministro di grazia e giustizia e culti sulla transazione attinente al patrimonio della chiesa d'Assisi e sul collegio degli orfani dei maestri quivi fondato.

Firmato: « MARIOTTI ».

Prego il signor ministro di dichiarare se e quando intende rispondere a questa interpellanza.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono a disposizione del Senato, e se il Senato lo consente posso rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Il signor ministro è disposto a rispondere anche subito a questa interpellanza.

Non sorgendo obiezioni, do facoltà di parlare all'onor. senatore Mariotti per svolgere la sua interpellanza.

Senatore MARIOTTI. La chiesa di Assisi ha molta importanza, e storica ed artistica; e, per la fondazione del collegio degli orfani dei maestri, essa ha oggi anche un'importanza maggiore. Svolgere l'interpellanza, non mi pare necessario; essa sta nella domanda che io ho dianzi presentato alla Presidenza.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È noto che la legge Pepoli, facendo una eccezione alla regola generale della immediata soppressione degli ordini religiosi nell'Umbria, stabilì che questa soppressione per il convento di san Francesco in Assisi avrebbe avuto luogo quando i padri Conventuali, che officiavano il Santuario, sarebbero stati ridotti ad un numero minore di tre.

Questa riduzione non si era ancora verificata, quando una Congregazione Cardinalizia, dicendosi rappresentante della Basilica patriarcale di Assisi, iniziò un giudizio di rivendicazione

dei beni posseduti dai padri Conventuali, affermando che l'Ordine religioso ne aveva soltanto l'amministrazione, mentre la proprietà spettava invece alla Basilica.

A questa domanda l'Amministrazione pubblica convenuta oppose delle eccezioni d'ordine e di merito. Si eccepì in linea pregiudiziale che fosse trascorso il quinquennio entro il quale si potevano rivendicare i beni delle corporazioni religiose, quinquennio che, nella legge Pepoli, era fissato come termine di decadenza. In merito si sostenne che veramente trattavasi non già di un patrimonio della Basilica, ma bensì di un patrimonio proprio della corporazione religiosa.

La lite si trascinò per molto tempo; però siccome presentava molte difficoltà, e nell'ordine pregiudiziale e nel merito, così l'Amministrazione pubblica e gli attori credettero opportuno di scendere ad esaminare se non vi fosse stato modo di comporre amichevolmente la vertenza.

L'Amministrazione pubblica considerò che, di fronte al tempio di Assisi, vi erano due grandi interessi da tutelare.

Il primo interesse concerneva la tutela del monumento, — d'altronde già sottoposto alla vigilanza del Governo —, ed insieme la tutela del patrimonio che, avendo servito finora a mantenere il monumento ed a sopperire alle spese di culto, doveva essere regolata in guisa che non potesse venir distratto ad altri scopi.

È manifesto, infatti, che quando pure quel patrimonio, del valore di circa un milione, fosse passato al Demanio o al Fondo per il culto, necessariamente poi il Demanio, il Fondo per il culto o il Ministero della pubblica istruzione avrebbero dovuto provvedere a mantenere il Santuario aperto al culto, nessuno potendo pensare in Italia che il tempio d'Assisi possa tenersi chiuso. Bisognava quindi provvedere a mantenere il culto col decoro che esige quel monumento, non solo nazionale; ma cattolico; e bisognava inoltre provvedere a che le rendite fossero sicuramente consacrate alla manutenzione del tempio, la quale già al Governo è costata assai, poichè, se ben ricordo; in epoca non lontana si erano dovute riparare tutte le travature del tetto.

Il secondo grande interesse che si doveva tutelare era il collegio. È noto che nel chiostro

di S. Francesco d'Assisi, per disposizione del Governo, aveva posto sede il collegio Principe di Napoli per i figli dei maestri elementari; e nessuno poteva pensare che questi giovinetti, circondati da tanto affetto ed assistiti con tanta cura, potessero andare dispersi, e non trovassero più il tetto sotto cui ricoverarsi.

Fu allora che si studiò una transazione la quale aveva questi due capisaldi: il primo, che il patrimonio contestato fosse assicurato come patrimonio della Basilica, in modo però che tutte le sue rendite venissero assegnate al culto, alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria del tempio; il secondo, che fosse assicurata una sede per il collegio Principe di Napoli in Assisi, vuoi nel chiostro stesso, vuoi nella città di Assisi in un palazzo conveniente, e riconosciuto tale dal Governo, tutore del collegio.

Le trattative furono lunghe e laboriose, poichè, essendo interessate molte amministrazioni, riusciva, com'è naturale, più difficile il potersi intendere. Tanto più poi che io ho parlato soltanto dei due capisaldi della transazione; mentre si agitavano altre questioni, quali, ad esempio, il diritto del Demanio alla conversione dei beni, il diritto del Fondo per il culto alla quota che gli potesse spettare sul patrimonio regolare.

Non mi fermo su tali questioni, le quali furono risolte, col consenso dell'Amministrazione, in modo soddisfacente per tutte le parti.

E ritornando subito ai due punti principali, rilevo che la transazione venne concordata precisamente nel senso già accennato. Si stipulò, infatti, che il patrimonio fosse assicurato al tempio; che la rappresentanza della Basilica assumesse l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria del tempio, ben inteso, sotto la vigilanza di chi soprintende ai monumenti nazionali. Che anzi si volle che la rappresentanza della Basilica assumesse l'obbligo espresso di sostenere, con un limite minimo da prefiggersi dal Governo e senza limitazione di massimo, le spese tutte per la conservazione del monumento nazionale.

Per quanto concerne il collegio, si stabilì che sarebbe rimasto nel chiostro; che se l'amministrazione del tempio avesse in avvenire creduto utile di disporre del chiostro avrebbe potuto farlo, con che però provvedesse a sue spese un palazzo in Assisi, nel quale questo collegio

potesse trovare conveniente assetto a gradimento del Governo; salvo, per il caso di disaccordo, il richiamo al verdetto di un consesso arbitrale che avrebbe giudicato e sulla opportunità della sede e sui mezzi per adattarla e sulle spese per raggiungere questo intento.

Tale progetto di transazione accolto, dalle parti, divenne contratto definitivo dopo che ebbe ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. E solamente perchè non si potè avere in tempo un'adesione esplicita per parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale d'altronde non era in causa, si ebbe cura di inserire nell'atto una clausola la quale lasciava riservate ed integre tutte le eventuali ragioni che il Ministero stesso, come rappresentante e tutore del collegio di Assisi, avesse potuto invocare.

Io credo di avere in questa guisa data soddisfacente risposta alle domanderivoltemi dall'onorevole senatore Mariotti, convinto quale sono che la questione sollevata dalla rappresentanza della basilica d'Assisi, ardua nel campo del diritto, e tale che poteva essere risolta anche in danno della pubblica amministrazione, ha avuto in definitiva una soluzione la quale corrisponde sostanzialmente a tutto quello che dalla pubblica amministrazione si sarebbe potuto conseguire con la vittoria della lite.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Dalle notizie e spiegazioni che mi ha date il ministro, appare, perchè io non ho altra notizia o informazione di sorta, appare evidente che questa era una controversia giuridica, la quale avrebbe potuto avere anche per lo Stato, come afferma il ministro, una soluzione giuridicamente, per sentenza di tribunale, contraria; quindi io non ho materia da contraddire.

Egli ha assicurato che il patrimonio artistico si conserva, che provvedimenti sono stati presi perchè tutti gli oggetti e lo stesso tempio, che è un'opera insigne d'arte, sia conservato come prima.

Mi ha assicurato che il collegio d'Assisi avrà in esso, oppure fuori del tempio, ma sempre in un edificio condegno, la sua sede. Non avendo da fare a ciò, che da lui ho udito, osservazione alcuna, lo ringrazio delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato (N. 228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È approvato l'annullamento del credito di lire 10,023,700 49 che lo Stato ha verso le provincie napoletane e siciliane per maggiori spese verificatesi sui bilanci dei Ministeri dell'interno e dell'istruzione pubblica a tutto il 1865 sui capitoli « Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune delle provincie suddette ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa, e, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Intanto prego i signori senatori di volersi riunire domani negli Uffici alle ore quindici coll'ordine del giorno che sarà più tardi comunicato contemporaneamente a quello per la seduta pubblica di lunedì alle ore quindici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato, ed alla votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni nonchè alle votazioni per la nomina di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti e di tre Commissari all'amministrazione del Fondo per il culto.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori scrutatori.

Per lo spoglio delle schede della votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario nella Commissione delle petizioni restano

delegati gli stessi signori senatori, che ieri procedettero allo spoglio della votazione medesima; essi sono i signori senatori: D'Anna, Rolandi, Ferraris L. e De Cesare.

Estraggo ora a sorte i nomi di quattro senatori per lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Essi sono i signori senatori: Lancia di Brolo, Balestra, Mariotti e Pallavicini.

Estraggo a sorte i nomi di quattro senatori per lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di tre Commissari all'amministrazione del Fondo per il culto.

Essi sono i signori senatori: Tommasi-Cru-deli, Beltrami-Scalia, Ruspoli e Sensales.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un secondo progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per: « Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti progetti di

legge, già approvati dalla Camera elettiva, l'uno per: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 » e l'altro per: « Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di questi due progetti di legge i quali, se non sorgono obiezioni da parte della Commissione permanente di finanze, saranno trasmessi per ragioni di competenza a questa Commissione.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Nessuna obiezione, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene: allora questi due disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze per il loro esame.

Proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato ».

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento per « Assegno annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto del Regno per S. A. R. il principe di Napoli ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento per « Approvazione della convenzione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita, reciproca, dei malati poveri ».

Ho infine l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, pure votato dall'altro ramo del Parlamento per una « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Leopoldo Pasquali morto in servizio ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione dei tre progetti di legge testè enunciati.

Proporrei che il primo; quello cioè riguardante l'assegno annuo per S. A. R. il principe di Napoli, fosse trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPÒ. Nell'assenza del presidente della Commissione permanente di finanza, io nella mia qualità di vice-presidente dichiaro che ben volentieri la Commissione si occuperà di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene: allora pongo ai voti la proposta da me fatta di rinviare cioè all'esame della Commissione permanente di finanza il progetto di legge riguardante l'assegno annuo per S. A. R. il Principe di Napoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Gli altri due progetti di legge saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il loro esame.

Domani gli Uffici si raduneranno come ho detto alle ore 15 per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vice-pretore (N. 240);

Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507; per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (N. 241);

Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio (N. 242);

Approvazione della convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'impero Austro-Ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246);

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali morto in servizio (N. 247).

Avverto poi che l'ordine del giorno per la tornata pubblica di lunedì prossimo alle ore 15, sarà comunicato più tardi ai signori senatori.

Proclamazione di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni.

Senatori votanti 81
(Maggioranza 41).

Il sen. Caracciolo Di Castagneta ottenne voti 46
» Mezzanotte » 32

In seguito di che proclamo eletto a membro della Commissione per le petizioni, il signor senatore Caracciolo di Castagneta.

Proclamo ora il risultato della votazione per la nomina di tre commissari all'amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti 81
(Maggioranza 41).

Il senatore Ghiglieri ottenne voti 62
» Canonico » 42
» Vitelleschi » 42
» Bonasi » 22

In seguito di che proclamo eletti i signori senatori Ghiglieri, Canonico e Vitelleschi, che ottennero il maggior numero di voti.

Proclamo infine l'esito della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti 81
(Maggioranza 41).

Il senatore Gadda. ottenne voti 60
» Majorana-Calatabiano » 55
» Lancia di Brolo . . . » 39
» De Cesare » 25
» Bonasi » 15
Altri voti dispersi.


LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1896

In conseguenza di che proclamo eletti commissari alla Cassa dei depositi e prestiti i signori senatori Gadda e Majorana che ottennero la maggioranza dei voti; proclamo poi il ballottaggio tra i signori senatori Lancia di Brolo e

De Cesare che dopo i primi ottennero il maggior numero di voti.

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).





CXIV.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica una lettera del presidente del Consiglio che invita il Senato a farsi rappresentare ai funerali da celebrarsi al Pantheon nel gennaio 1897 in memoria del Gran Re — Si approva la proposta del presidente che il Senato sia rappresentato dall'Ufficio di presidenza e da una Commissione speciale composta di nove senatori e due supplenti — Si estraggono a sorte i nomi dei senatori che comporranno tale Commissione — Il presidente comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati, che trasmette i seguenti progetti di legge: 1. Tombola a favore dell'Opera pia Protettorato di S. Giuseppe; 2. Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351; 3. Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino — Si trasmettono agli Uffici — Si accorda un congedo al senatore Teti — Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di legge relativo alle Casse pensioni ferroviarie — Si trasmette agli Uffici — Presenta pure altro progetto sulle Casse patrimoniali — Trasmettesi allo stesso Ufficio che ebbe altra volta ad esaminare analogo progetto — Discutesi il progetto di legge: « Assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe ereditario » (n. 245) — Parla il ministro guardasigilli ed il Senato approva una proposta del relatore senatore Finali — Si approvano i due articoli del progetto — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa » (n. 238) — Discutesi il progetto di legge: « Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito » (n. 241) — Parlano il relatore senatore Serafini ed il ministro della guerra — Rinviarsi allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto — Si rinvia pure allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto di legge: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari » (n. 237) — Si discute il progetto di legge: « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » (n. 38-C) — Senza discussione si approvano i primi 38 articoli — All'art. 39 parlano i senatori Calciati, Finali, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Si approvano, senza discussione gli articoli successivi — Il ministro delle finanze presenta un progetto per « Approvazione d'una convenzione col municipio di Cagliari » — Trasmettesi alla Commissione permanente di finanze — Si discute il progetto di legge « Trattato ed atti di concessione per la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione » (n. 227) — Parla il senatore Gadda — Il ministro delle finanze presenta un progetto per « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » — Trasmettesi alla Commissione di finanze — Si riprende la discussione del progetto di legge n. 227 e parlano nella discussione generale i senatori Sprovieri, Primerano, il ministro della guerra e quello dei lavori pubblici, nonchè il relatore senatore Saracco — Il presidente

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1896

dichiara chiusa la discussione generale — Si approvano senza discussione i primi quattro articoli — All'art. 5 il senatore Chiala d'accordo col senatore Di Sambuy propone un ordine del giorno, accettato dal ministro dei lavori pubblici ed approvato dal Senato, dopo osservazioni del senatore Gadda e del relatore senatore Saracco — Si approva l'art. 5 — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi oggi e risultano tutti approvati — Il presidente comunica i nomi dei senatori chiamati a comporre la Commissione speciale per l'esame del progetto di Codice penale militare — Avverte che nella tornata di domani si proclamerà l'esito della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario alla Cassa depositi e prestiti.

La seduta è aperta alle 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della marina, della guerra, degli esteri e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 19 dicembre 1896.

« Nel venturo mese di gennaio, come di consueto, saranno celebrati nel Pantheon i solenni funerali per il Re Vittorio Emanuele, in occasione del XIX anniversario della sua morte.

« All'E. V. porgo preghiera voler provvedere che una Deputazione del Senato rappresenti l'Assemblea vitalizia alla mestissima cerimonia.

« Con profondo ossequio

« Il ministro

« Firmato: DI RUDINI ».

Propongo che a questa cerimonia il Senato sia rappresentato dall'Ufficio di Presidenza e da una Commissione speciale composta di nove membri e due supplenti: domando se questa proposta è approvata.

Chi approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Estraggo a sorte i nomi dei membri di questa Commissione

Essi sono i signori senatori: Pallavicini, Boncompagni-Ottoboni, Calenda, Andrea, Cerruti, De Cesare, Vitelleschi, Mezzacapo, Mongilli e D'Anna, membri effettivi; Supplenti: Todaro e Scelsi.

Comunicazione di due messaggi del presidente della Camera dei deputati coi quali trasmette tre progetti di legge.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera in data 19 dicembre 1896:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno i seguenti disegni di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvati nella seduta del 20 dicembre 1896, con preghiera di volerli sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento:

« 1. Tombola a favore dell'Opera pia Protettorato di S. Giuseppe;

« 2. Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351.

« Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

Un altro messaggio è giunto oggi dal presidente della Camera dei deputati, ne do lettura:

« Roma, 20 dicembre 1896.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge per « Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta del 20 dicembre 1896, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

Do atto al presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Congedo.

Il signor senatore Teti chiede un congedo di dieci giorni.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di progetti di legge.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Dò-mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dalla Camera elettiva. Il primo per « Provvedimenti sulle Casse pensioni di soccorso ferroviarie ».

L'altro è il progetto per « Provvedimenti per le Casse patrimoniali ».

Per quest'ultimo progetto chiederei al Senato che volesse mandarlo allo stesso Ufficio centrale che già era stato nominato nello scorso estate per esaminare il progetto di legge: « Lavori e provviste per 47 milioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

Il primo, quello cioè per provvedimenti sulle Casse pensioni di soccorso ferroviarie, sarà trasmesso agli Uffici pel relativo esame.

Quanto al secondo progetto di legge, il signor ministro dei lavori pubblici prega il Senato di volerne deferire l'esame allo stesso Ufficio centrale che nell'estate scorsa era stato incaricato dell'esame di un altro disegno di legge, riferentesi allo stesso argomento.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del seguente progetto di legge: « Assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe ereditario » (N. 245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto: « Assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe ereditario ».

Prego i signori segretari di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 245).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del presidente del Consiglio, trattenuto dalla discussione importante che oggi si svolge alla Camera dei deputati, ho l'onore di dichiarare al Senato che il Governo è sommamente grato di potere, d'ordine del Re, dichiarare che S. M. non volendo che questa legge porti un nuovo aggravio al bilancio, ha deciso di versare annualmente al Tesoro una somma eguale a quella che dovrà essere corrisposta a Sua Altezza Reale il Principe ereditario. (*Vive e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura di una proposta che la Commissione permanente di finanze fa al Senato intorno a questo argomento, e che si trova nella relazione della stessa Commissione.

« Dell'atto generoso, al quale alludeva testè l'onorevole ministro guardasigilli, noi preghiamo il nostro presidente di esprimere a S. M. il Re la nostra grata riconoscenza, interprete di quella della nazione, mentre proponiamo l'approvazione del progetto di legge ». (*Approvazioni generali*).

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti la proposta da me testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Io mi farò un dovere di compiere immediatamente l'onorevole incarico che il Senato mi ha voluto affidare.

Verremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'assegno annuo previsto dallo articolo 21 dello Statuto del Regno è stabilito in favore di S. A. R. Vittorio Emanuele principe di Napoli in un milione di lire, a cominciare dal 1° gennaio 1897.

(Approvato).

Art. 2.

Questa somma sarà pagata per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata da S. A. R. il Principe.

(Approvato).

Art. 3.

Nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro sarà aperto un capitolo apposito con la denominazione « Assegnamento a S. A. R. il Principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia ».
(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della R. Marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa » (N. 238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della R. Marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.
Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 238)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel computo di anzianità per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di un giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'al-

tro dei suddetti motivi. La durata dell'aspettativa per constatati motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata col decreto, da cui sono determinate.

(Approvato).

Art. 2.

Il tempo trascorso in disponibilità o in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito » (N. 241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

I decreti-legge 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, già prorogati con Regio decreto 30 giugno 1896 al 1° gennaio 1897, saranno considerati in vigore fino al giorno in cui sarà promulgata la legge del nuovo ordinamento dell'esercito, ma non oltre il 30 giugno 1897.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SERAFINI, *relatore*. D'accordo coi miei colleghi dell'Ufficio centrale debbo fare una domanda al signor ministro in proposito

all'applicazione di questi regi decreti, che veramente comprendono quasi tutto l'ordinamento dell'esercito.

L'Ufficio centrale ritiene che il ministro in attesa dell'approvazione della legge sull'ordinamento dell'esercito, non applicherà ulteriormente le disposizioni di essi decreti.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale desidera di sentire al riguardo il parere del signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'Ufficio centrale domanda che il ministro non applichi ulteriormente questi decreti.

Io devo dichiarare che questi decreti li ho trovati in parte attuati e in parte no, e non ho cambiato nulla di quello che ho trovato dal luglio ad oggi.

Ma, intendiamoci: non posso ritornare indietro su quello che già è attuato, perchè è talmente scompigliato quest'ordinamento dell'esercito, colle leggi precedenti, coi decreti-legge, colle proroghe, che se dovessi tornare indietro non saprei davvero come fare.

Quindi resta bene inteso che non tocco niente all'ordinamento dell'esercito; quello che ho trovato fatto conservo, ed ho presentato il progetto di legge attuale in questo senso, cioè dicendo: « fintantochè non sia approvato un ordinamento definitivo », perchè, ripeto, altrimenti non avremmo nessuna base per il nostro ordinamento, e saremmo nella massima confusione.

Aggiungo poi che anche con questi decreti abbiamo molte difficoltà colla Corte dei conti, la quale ha, bisogna dirlo schiettamente, tutte le ragioni del mondo.

Noi, per esempio, abbiamo il bilancio 1896-97 fatto senza i distretti militari, e comprende invece i circoli di reclutamento.

Io invece ho conservato i distretti, ed appena arrivato al Ministero mi sono rivolto alla Corte dei conti ed ho detto che se non mi passava le spese pei distretti non avrei potuto andare avanti, e la Corte gentilmente ha acconsentito, ma alla condizione che si ritorni il più presto possibile ad un ordinamento regolare e legale. Alla Corte dei conti ho dichiarato che prendevo quell'impegno. Ed infatti il primo giorno

che si è aperta la Camera dei deputati, ho presentato un disegno di legge a quello scopo, il quale si trova ora allo stato di relazione presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione parlamentare con una sollecitudine veramente ammirevole ha presentato la sua relazione in breve tempo; ma come sanno tutti lor signori, alla Camera dei deputati sono in corso in questo momento tali discussioni, che era evidentemente un assurdo quasi per parte mia di sperare che l'ordinamento militare potesse venire in discussione alla Camera, tanto meno poi al Senato prima delle vacanze parlamentari. Siccome questi decreti erano prorogati fino al 1° gennaio 1897, se non interveniva una proposta regolare, come è precisamente questa, al 1° gennaio 1897 ci saremmo trovati assolutamente senza nulla!

Quindi posso assicurare l'Ufficio centrale che quello che desidera di sapere è già nelle mie intenzioni, come del resto lo prova quello che ho fatto dal luglio fino ad oggi.

I decreti rimangono come furono, come un testo di base. Una parte, ripeto, sono già applicati, e su questa non cambio nulla; ma certamente io non vado oltre nell'applicazione del rimanente, e non farò nulla fino a tanto che non sia approvato nei due rami del Parlamento il nuovo ordinamento definitivo.

Con questo spero di avere soddisfatto l'Ufficio centrale.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio il signor ministro della guerra delle spiegazioni che ci ha date, delle quali sono persuaso che anche il Senato sarà rimasto soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

I buoni agrari, emessi dagli Istituti costituiti in conformità della legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1901. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1911, saranno prescritti a favore dell'Istituto emittente.

Sino al 31 dicembre 1901 gli Istituti predetti potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

La circolazione dei buoni non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi il 31 dicembre 1896.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » (N. 38-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 38-C).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Tramvie a trazione meccanica.

Art. 1.

La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potrà avere durata maggiore di anni sessanta.

All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, prima dell'inizio dei lavori.

(Approvato).

Art. 2.

Le tramvie dovranno avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.

Il binario sarà collocato al livello del suolo stradale, in modo da recar il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di arghezza tale, che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.

Nel caso però che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri, si dovrà ottenere l'approvazione governativa.

La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia dovrà, salvo casi eccezionali, riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1.20 di altezza sul piano stradale.

(Approvato).

Art. 3.

Ultimati i lavori, si procederà al relativo collaudo in concorso di un rappresentante del Governo prima dell'apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa.

(Approvato).

Art. 4.

L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica è riservata al Governo, e dovrà ottenersi insieme all'autorizzazione dell'esercizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Tutte le stazioni delle tramvie a trazione meccanica e le fermate che saranno indicate

dall'autorità prefettizia dovranno essere collegate da apposito filo telegrafico o telefonico e fornite degli apparecchi necessari pel regolare servizio di corrispondenza.

Inoltre nei punti della linea che saranno determinati dal prefetto, il concessionario dovrà applicare opportuni segnali ed apparati avvisatori, previamente approvati dal prefetto stesso, sentiti i funzionari tecnici governativi.

(Approvato).

Art. 6.

La velocità massima dei treni nei vari punti del percorso di una tramvia sarà determinata dal prefetto sentiti i funzionari tecnici governativi, non potrà superare in qualsiasi tratto della linea i trenta chilometri all'ora, quando i treni siano muniti di freni continui; altrimenti essa non potrà superare i venti chilometri.

Dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, saranno prescritte le norme speciali per limitare la velocità nei tratti a forti discese, nelle curve e nei punti pericolosi, nelle traverse degli abitati e nelle ore notturne, in modo da assicurare la incolumità delle persone e la pronta fermata del treno.

(Approvato).

Art. 7.

La composizione massima dei treni, la dotazione minima di personale di servizio per ogni treno e per la custodia e sicurezza della linea, il minimo intervallo fra i treni che si succedono, saranno determinati dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, tenendo conto delle condizioni di andamento altimetrico e planimetrico della via.

(Approvato).

Art. 8.

L'approvazione degli orari è riservata al prefetto, tenuto conto degli obblighi risultanti dagli atti di concessione, nei quali potranno pur essere determinati speciali punti di fermata.

Tale approvazione si intenderà implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli orari all'ufficio di prefettura, senza che il prefetto abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario.

Quanto ai treni speciali basterà che ne sia dato avviso in tempo utile con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione al prefetto, il cui silenzio equivarrà ad approvazione.

(Approvato).

Art. 9.

Quando trattisi di linee tramviarie percorrenti il territorio di diverse provincie, le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 sono prese d'accordo dai rispettivi prefetti; e in caso di dissenso dei medesimi, decide il ministro dei lavori pubblici.

L'approvazione degli orari, di che all'art. 8 compete al prefetto della provincia, nella quale ha sede la direzione dell'esercizio della linea tramviaria.

(Approvato).

Art. 10.

Le tariffe massime dei trasporti saranno fissate nell'atto di concessione dal proprietario della strada. Ogni successivo aumento dovrà pure essere approvato dal medesimo.

(Approvato).

Art. 11.

La sorveglianza dell'esercizio per quanto riguarda la pubblica sicurezza spetta all'autorità governativa, e verrà disciplinata con apposito regolamento.

È in facoltà del Governo, per constatati e gravi motivi di sicurezza, di far sospendere l'esercizio della linea, sentito l'ente proprietario della strada, e qualora non si provveda, potrà anche revocare ogni autorizzazione.

(Approvato).

Art. 12.

Le tramvie andranno soggette ad un annuo contributo chilometrico, da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell'esercizio, in una misura non eccedente lire venti al chilometro, da versarsi nelle casse dello Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.

Quanto alle tramvie esistenti, il contributo per ciascuna di esse, nel limite sovraccennato, sarà stabilito dal Governo.

(Approvato).

TITOLO II.

Ferrovie economiche.

Art. 13.

Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.

Esse debbono essere stabilite in sede propria, salvo i casi in cui sia ritenuto opportuno dal Governo concedere parte del percorso sopra strade ordinarie, con sede separata.

Nel caso di ponti o viadotti che non rendessero possibile tale sede separata, si dovranno adottare le norme degli articoli 2 e 6 della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Le concessioni di ferrovie economiche non potranno essere fatte per un periodo di tempo eccedente i settant'anni.

(Approvato).

Art. 15.

Lo Stato potrà concorrere nelle spese di costruzione e di esercizio delle ferrovie economiche, per la parte di esse costruita in sede propria, con sovvenzioni chilometriche, da concedersi con le norme e coi criteri di cui nelle leggi 25 luglio 1887, n. 4785, e 30 giugno 1889, n. 6183, tenuto conto per riguardo alla misura delle sovvenzioni predette, delle agevolanze consentite dalla presente legge a favore dei concessionari.

(Approvato).

Art. 16.

Nell'atto di concessione saranno determinati, sopra proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile, di cui dovrà essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitoli verranno stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.

Nell'atto di concessione saranno altresì stabilite le tariffe massime per trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci e del bestiame, le quali non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, salvo il caso in cui le pendenze da superare richiedano sistemi speciali di trazione.

(Approvato).

Art. 17.

Compatibilmente con la sicurezza dell'esercizio si potranno ammettere le fermate in binario corrente, anche senza fabbricati, raddoppi di binari, scambi, meccanismi, od altro apparecchio, e consentire l'utilizzazione ad uso di stazione di fabbricati privati.

(Approvato).

Art. 18.

L'armamento dovrà esser tale da permettere il passaggio ai veicoli destinati al servizio della linea che forma oggetto della concessione, e delle altre con cui si intenda stabilire un servizio comune.

(Approvato).

Art. 19.

Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere al numero di agenti necessario alla conservazione ed alla sorveglianza della strada, in modo da assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali che verranno adottati.

(Approvato).

Art. 20.

Per le ferrovie economiche, nei tratti in sede propria, non vi sarà obbligo della separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione dei tratti attraversanti località ove è bestiame vagante; e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, nei quali la velocità massima dei treni non deve mai oltrepassare i trentacinque chilometri all'ora.

(Approvato.)

Art. 21.

Lungo i tratti di ferrovie in sede propria per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona

manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette o garette di ricovero per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Potranno pure permettersi, là dove, a giudizio dei funzionari tecnici governativi, non si presenti alcun pericolo, la chiusura dei passaggi a livello mediante barriere manovrate a distanza; l'impianto di passaggi privati e pedonali; chiusi e manovrati dagli utenti sotto la loro responsabilità, ed anche la semplice apposizione di tabelle d'avviso ai passaggi poco frequenti, limitando in questo caso la velocità come all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 22.

Quando la velocità dei treni non oltrepassi i trentacinque chilometri all'ora; la distanza dalle case o dalle capanne di legno o di paglia potrà essere ridotta a soli dieci metri.

(Approvato).

Art. 23.

Le domande di concessione, i progetti e i capitoli per le ferrovie aventi qualche tratto sopra strade ordinarie, come all'art. 13, dovranno essere accompagnati dall'approvazione e dal consenso dell'ente proprietario della strada stessa.

Le modificazioni che venissero arretrate andranno pure soggette all'approvazione dell'ente medesimo per quanto lo concerna.

Al collaudo della linea interverrà un delegato dell'ente proprietario della strada.

(Approvato).

Art. 24.

Sarà obbligo del concessionario di una ferrovia, avente qualche tratto su strada ordinaria, di provvedere a tutte le spese di adattamento o di sistemazione della strada medesima, che si rendano necessarie durante o dopo la costruzione della ferrovia e per effetto della medesima, non che di provvedere al ripristino, alla scadenza della concessione, quando non siasi altrimenti pattuito.

(Approvato).

Art. 25.

Alla scadenza della concessione e per i tratti sulla strada ordinaria, l'ente proprietario della medesima subentrerà al concessionario coi diritti medesimi che spettano allo Stato per le ferrovie in sede propria.

Ove vi siano più enti interessati, dovranno preventivamente decidere se intendono costituirsi in consorzio con le norme della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per conservare la ferrovia, oppure richiedere il ripristino della strada di cui era stata concessa l'occupazione: nel primo caso il Governo rappresenterà nel consorzio quei tratti di strade proprie o di ferrovia in sede propria che verranno a lui devoluti.

(Approvato).

Art. 26.

Alla scadenza del contratto il concessionario non potrà alienare il materiale mobile, né gli attrezzi e le provviste, che dopo aver fatto la riconsegna della strada agli enti proprietari della medesima.

(Approvato).

Art. 27.

Le facoltà e i diritti consentiti allo Stato dagli articoli 250 e 251 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, s'intenderanno estesi anche agli enti proprietari dei tratti di strade occupati con ferrovie economiche.

(Approvato).

Art. 28.

Nel caso di decadenza del concessionario, il Governo dovrà preventivamente interpellare gli enti proprietari delle strade ordinarie, se intendano che abbiano corso le pratiche di cui agli articoli 253 e seguenti della citata legge.

Qualora gli enti predetti si pronunzino per la continuazione ed ultimazione delle opere, è fatta facoltà al Governo di deliberare la nuova concessione per mezzo di licitazione o trattativa privata, semprechè sia andato deserto il primo incanto.

Nel caso che gli enti predetti decidano il ripristino della strada ordinaria, esso dovrà eseguirsi a tutto carico e spesa del concessionario decaduto. In verun caso il concessionario decaduto avrà diritto a chiedere corrispettivo

o indennità per le opere eseguite o provviste fatte, sia sui tratti in sede propria, sia su quelli percorrenti le strade ordinarie.

(Approvato).

Art. 29.

Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria, il medesimo subentrerà al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada.

(Approvato).

Art. 30.

Per le ferrovie su strade ordinarie potranno, con decreto reale, sentiti il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, essere delegate alle Amministrazioni provinciali alcune delle funzioni di vigilanza e di riscontro, che per legge competono al Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 31.

La zona libera per il carreggio nei tratti di strade ordinarie da occuparsi con una ferrovia economica, dovrà avere una larghezza non inferiore a metri cinque.

(Approvato).

Art. 32.

La zona predetta sarà separata da quella riservata alla ferrovia nei modi che verranno determinati nell'atto di concessione (siepe, steccinata, muro), tenendo conto delle condizioni speciali della località attraversata, salvo le eccezioni di cui all'art. 13.

(Approvato).

Art. 33.

Per i tratti di ferrovie stabiliti sopra strade ordinarie, il limite massimo della velocità assoluta dei treni non potrà oltrepassare i trenta chilometri all'ora.

A traverso gli abitati, nei passaggi a livello e nei tratti comuni con la via carreggiabile, si applicheranno norme speciali di sicurezza, col procedimento prescritto per le tramvie a trazione meccanica.

(Approvato).

Art. 34.

Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie.

(Approvato).

Art. 35.

Sulla sede propria, e nelle dipendenze delle ferrovie economiche, è proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di introdursi, di circolare o di fermarsi, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci, le traversate a livello nel tempo in cui per opera del personale delle strade ferrate sono tenute aperte ed i passaggi privati e pedonali; e di introdursi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della sicurezza pubblica e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, le opportune misure di precauzione.

(Approvato).

Art. 36.

Ai prodotti di quei treni viaggiatori che l'esercente organizzasse con l'annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi città, o per servizi locali od in occasione di mercati d'importanza, esclusivamente composti di vetture della classe inferiore, con velocità di corsa non eccedente trenta chilometri all'ora e con modalità speciali di servizio, in sostituzione della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sarà applicata quella per i trasporti a piccola velocità.

(Approvato).

Art. 37.

È fatta facoltà al Governo di accordare a ferrovie economiche già esistenti e ad altre ferrovie pubbliche l'applicazione in tutto o in parte delle norme d'impianto e d'esercizio, ed altre facilitazioni ammesse colla presente legge.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni comuni e transitorie.

Art. 38.

Le domande di concessione per le ferrovie economiche e quelle per l'autorizzazione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'art. 244 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248.

Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, e per qualche tratto, sopra strade ordinarie, e per le tramvie, sarà da fornire la prova che sia stato accordato il consenso dell'ente proprietario della strada, presentando l'atto di concessione del suolo stradale.

Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da una tramvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei Consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475.

Le provincie, i comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, potranno accordare sussidi alle ferrovie economiche, e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio; ferma l'osservanza dell'art. 2 della legge 23 luglio 1894, n. 340; al disposto del quale articolo potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

(Approvato).

Art. 39.

Le tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche non potranno essere esercitate dalle provincie, dai comuni e corpi morali o Consorzi, ma dovranno essere affidate in esercizio all'industria privata.

Senatore CALCIATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALCIATI. Io sono stato assieme coi membri dell'Ufficio centrale favorevolissimo a tutto il progetto di legge e anche a questo articolo, ma siccome è noto che parecchie tramvie nelle loro condizioni economiche trovansi talmente a disagio che agli azionisti non rendono

nemmeno il due per cento del capitale impiegato, risparmio al Senato di accennarne i nomi, così è accaduto già il caso che in qualche provincia le società tramviarie hanno minacciato di abbandonare l'esercizio, ed allora esso cadrebbe naturalmente sulle spalle delle provincie e comuni.

Forse il mio dubbio non avrà tutta la ragione di essere; ad ogni modo credo che non sarà inutile una dichiarazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

In cotesto caso le provincie o comuni non farebbero che eseguire un loro dovere, quello di continuare un servizio pubblico perchè non resti interrotto ed allora sarebbe utile una dichiarazione che ciò che è detto nell'articolo 39 non sia intero nel senso, che nei casi da me accennati sia vietato alle provincie e comuni di esercitarle almeno provvisoriamente.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Questo articolo è stato votato tal quale dal Senato nell'ultima discussione, ed io l'ho difeso tale e quale alla Camera; anzi non ebbi necessità di difenderlo, perchè non fu attaccato.

Comprendo la domanda del senatore Calciati e mi affretto a dire chiaramente il mio pensiero.

Si può verificare il caso eccezionale in cui l'ente proprietario di una tramvia l'abbandoni, ed in questo caso si potranno adottare provvedimenti temporanei, che escano anche dalle disposizioni tassative di questa legge, ma ciò sempre in via provvisoria.

Gli enti morali, provincie o comuni, per impedire la sospensione dell'esercizio di una tramvia, lo potranno continuare per loro conto fino a che non si trovi una nuova impresa che lo assuma.

Siamo qui in tema di quegli atti d'imperio, che stanno al di fuori della legge scritta; ma però mantengo integro il principio, che in via normale, come sancisce l'articolo in discussione, comuni e provincie non debbano e non possano farsi esercenti di tramvie.

Tale è il mio pensiero.

Senatore CALCIATI. Ringrazio l'onorevole ministro e sono pienamente soddisfatto delle sue dichiarazioni.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa interamente alle idee espresse dall'onor. ministro dei lavori pubblici; e precisamente nelle sue dichiarazioni, si trova capitale ragione di mantenere com'è l'articolo, perchè non possa mai sorgere il dubbio che abbandonato da una società l'esercizio di una tramvia, debba l'esercizio stesso andare a carico dei comuni o delle provincie.

In una provincia alla mia finitima è stato appunto abbandonato un tratto di tramvia; mi pare da Lugo a Massa Lombarda, perchè l'esercente non ne ha trovato il suo tornaconto.

Il binario è rimasto là inoperoso; ma nessuno pretese o pretende che i comuni o la provincia assumano l'esercizio.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Se per disgrazia si verificasse un altro caso simile, stimo che si possa ammettere che il comune o la provincia interessati intervengano a continuare l'esercizio per qualche tempo, finchè non si trovi un esercente. Ma ciò non potrà mai divenire un fatto normale. Se veramente l'esercizio è perdente, in modo che nessuno lo voglia assumere, accadrà quel che è accaduto per quel tratto, di cui ha parlato l'onorevole Finali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 39.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 40.

Gli enti proprietari della strada da occuparsi per l'impianto delle ferrovie economiche o delle tramvie a trazione meccanica, dovranno esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro, e potranno anche pretendere il pagamento di un canone, od una compartecipazione ai prodotti.

(Approvato).

Art. 41.

Alle tramvie a trazione meccanica, ed alle ferrovie economiche, qualunque ne sia il tipo,

è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.

(Approvato).

Art. 42.

I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie e gli esercenti delle tramvie a trazione meccanica non potranno pretendere alcun compenso, quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l'esercizio per provvedere alla manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade stesse, e dovranno, al bisogno, rimuovere il binario.

Essi sono, inoltre, obbligati alla manutenzione, a proprie spese, della zona occupata dal binario, e per le tramvie fino a metri 0.50 dalla rotaia interna verso l'asse della strada, compresi i manufatti e le opere d'arte, anche se di terzi proprietari, ed a contribuire proporzionalmente alla spesa per lo sgombrò della neve da entrambe le sedi stradali, salvo le convenzioni speciali.

(Approvato).

Art. 43.

In caso che altri concessionari di ferrovie o di tramvie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita, potrà il Governo rendere obbligatorio l'uso promiscuo di quel tratto, fissandone le relative norme e compensi.

È riservata all'Amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie o tramvie, e di stabilirne le condizioni.

(Approvato).

Art. 44.

Gli agenti delle tramvie e delle ferrovie economiche su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle tramvie e ferrovie economiche.

(Approvato).

Art. 45.

I concessionari di ferrovie economiche e di tramvie saranno obbligati al trasporto e scambio

gratuito delle corrispondenze postali, ed a fare eseguire dai loro agenti, direttamente col personale delle Amministrazioni delle poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni.

Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di centesimi otto per pacco fino a tre chilogrammi, e di centesimi dodici per pacco da tre a cinque chilogrammi. Quando sia aumentato il limite massimo del peso attualmente ammesso per i pacchi postali, detto corrispettivo sarà aumentato di centesimi due per ogni chilogrammo in più, senza pregiudizio delle speciali convenzioni attualmente esistenti.

(Approvato).

Art. 46.

Tutte le tramvie a trazione meccanica esistenti o concesse all'atto della promulgazione della presente legge cadranno sotto la osservanza delle disposizioni in essa contenute, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.

I concessionari dovranno sottoporre le loro tariffe vigenti all'approvazione del proprietario della strada e dichiarare, entro un anno, se intendono che le loro linee sieno considerate quali tramvie, o classificate fra le ferrovie economiche rispettando i diritti acquisiti.

Questa classificazione avrà luogo in seguito ad una visita di appositi delegati del Governo ed inteso il Comitato superiore delle strade ferrate: e sarà seguita dalla stipulazione di speciale atto a modificazione della concessione esistente.

Spirato il termine di un anno, senza che il concessionario abbia fatto l'opzione, il Governo provvederà d'ufficio alla classificazione delle tramvie a trazione meccanica nei modi indicati nel paragrafo precedente.

Nello stesso termine e cogli stessi procedimenti i concessionari di ferrovie pubbliche potranno chiedere che queste siano classificate tra le economiche.

(Approvato).

Art. 47.

Per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche contemplate nella presente

legge rimangono in vigore, per quanto sieno ad esse applicabili e non derogate dai precedenti articoli, le disposizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge: « Approvazione di una convenzione col municipio di Cagliari ».

Siccome si tratta di cosa urgente e che si riferisce al bilancio, trattandosi della esecuzione di un giudicato, pregherei il Senato di volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di un progetto di legge per « Approvazione di una convenzione col municipio di Cagliari ».

Il signor ministro prega il Senato d'incaricare dell'esame di questo progetto di legge la Commissione permanente di finanze.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Trattato ed atti di concessione per la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione » (N. 227).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge: « Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 227).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore GADDA.

Senatore GADDA. Io mi trovo obbligato a prendere qualche minuto al Senato per rivolgere una domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici.

La connessione che vi è fra l'attuale progetto del valico del Sempione e le condizioni del porto di Genova mi fa sentire il desiderio, che a me pare giusto e naturale, di poter sapere in quali condizioni verrà posto il porto di Genova.

Noi vediamo che questo progetto che sta davanti al Senato va evidentemente ad aumentare il movimento ed il traffico nostro, anzi è questo lo scopo principale del progetto, ed è questo che rende raccomandabilissima l'approvazione della convenzione e del trattato che abbiamo in esame.

Aumentando però il traffico, sarebbe per noi un evidente e gravissimo errore se non ci mettessimo in misura di provvedere a corrispondere, sia col porto di Genova, che con le ferrovie che si coordinano al movimento di quel porto, all'aumentato traffico: noi dobbiamo metterli in condizioni di dare quei servizi maggiori e migliori che tale aumento esige.

Noi sappiamo tutti che le condizioni commerciali del porto di Genova vanno sempre prendendo un'importanza maggiore. È una delle poche fortune economiche che ha il nostro paese, e dobbiamo certamente curarla ed occuparcene con vera efficacia onde aiutarla e promuoverla. Io sono persuaso che l'attuale ministro è compreso di questo bisogno e che vi vorrà provvedere.

Il Governo nostro per verità è da tempo che mostrò di preoccuparsene, e il ministro dei lavori pubblici, Genala, nel novembre del 1893 nominava una Commissione Reale, coll'incarico di studiare quali provvedimenti occorressero per il porto di Genova, onde metterlo in condizione di rispondere al traffico che va sempre aumentando, e ciò per un programma di un primo ventennio.

Il ministro nominava a far parte di quella Commissione persone tecniche di una capacità provata e di una competenza speciale, sia per lavori marittimi, come per lavori ferroviari.

La Commissione si mise all'opera con zelo, si divise in Sotto-Commissioni per istudiare le opere di miglioramento al porto, e le opere di raccordo e di sviluppo per il servizio ferroviario, non che per un ordinamento della amministrazione che permettesse maggior libertà d'azione. A questo fine proponeva di rendere l'amministrazione del porto autonoma, affidandola ad un

corpo morale composto di membri eletti dagli enti interessati al movimento commerciale del porto, ossia lo Stato, le provincie, i comuni che già contribuiscono alle spese della sua manutenzione.

In questo concetto di amministrazione autonoma siamo preceduti e confortati dall'esempio dei principali porti stranieri, onde il ministro Saracco aveva espressamente invitato la Commissione a studiare sotto tale aspetto un nuovo ordinamento amministrativo del porto.

Il lavoro della Commissione veniva compiuto formulando un progetto tecnico, per le migliorie da eseguirsi nel porto, e proponendo una amministrazione autonoma. La relativa relazione era presentata al Ministero ai primi del corrente anno 1896.

Il ministro dei lavori pubblici, l'onor. Saracco, sottoponeva all'esame dei corpi consulenti dello Stato, sia la parte tecnica che la parte amministrativa di quelle proposte.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato hanno dato un voto molto favorevole agli studi e proposte della detta Commissione, e lo stesso ministro, onor. Saracco, in esito a quei voti favorevoli, scrisse alla Presidenza della Commissione una lettera molto lusinghiera.

Io sono indotto ad accennare questi fatti chè mi pare di avere un obbligo morale di rivendicare qui pubblicamente agli autori di quei lavori quelle lodi che il Governo loro tributava, in quantochè, contro qualunque attesa, a Genova trovarono le proposte fatte dalla Commissione una opposizione ed anche censure punto cortesi, che riguardavano principalmente la parte tecnica dei progetti per i lavori del porto.

Qui non è il luogo nè il momento di venire a discutere le eccezioni che vennero sollevate, ma sembrami sia un dovere, per chi ha avuto l'onore di presiedere quella Commissione, il pregare l'onorevole ministro ad esprimere il suo giudizio in merito a quei lavori, onde si sappia se essi siano stati inutili e se si voglia abbandonarli, oppure, come io spero, siano lavori sui quali si faccia base per quello che si dovrà in seguito eseguire.

Non presumo certamente che tutto ciò che si è proposto debba essere anche materialmente ed integralmente eseguito.

Nessun progetto vi ha che non possa essere migliorato.

Ciò che importa ora di conoscere si è, se l'attuale ministro metta da parte ciò che si è fatto; se egli intenda seguire altra strada da quella indicata dalla Commissione.

Il compianto ministro Perazzi aveva presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per la sistemazione del porto di Genova.

Questo progetto era appunto basato su quelle proposte che la Commissione aveva fatte.

Quel progetto di legge, per quanto io so, agli Uffici della Camera trovò accoglienza molto favorevole, e fu nominato anche il relatore; ma dopo non se ne seppe più altro. Io non dubito, ripeto, che l'attuale ministro appagherà il desiderio che tutti abbiamo di vedere migliorate le condizioni del porto di Genova e dei servizi ferroviari relativi. Egli ne deve sentire più di ogni altro il bisogno e il dovere, poichè, quale potere esecutivo, ha la responsabilità di quel pubblico servizio. Io non voglio certamente fargli il torto di supporre neppure un momento che sfugga alla sua attenzione l'importanza di quei lavori.

Io quindi non gli chiedo se egli intenda provvedervi, di ciò sono sicuro. Quello che gli chiedo si è, quale procedimento intenda tenere.

Gli chiedo anche quale giudizio egli porti sui lavori della Commissione.

Desidero sapere, se si è lavorato invano, e se le proposte fatte debbano cadere lettera morta.

Certamente il ministro potrà portarvi dei miglioramenti: ciò farà un progresso, non un abbandono; si andrà avanti, non ci arresteremo.

L'argomento è troppo importante, perchè malgrado la strettezza del tempo non debba farne una preghiera al ministro perchè voglia corrispondere a questo mio desiderio.

Egli comprenderà che è un desiderio in me molto naturale quando rifletta alla posizione che il Governo stesso mi ha fatta, quando mi dava l'onore di presiedere quella Commissione.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge

per « Modificazioni alla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette » e domando che sia rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge per « Modificazione alla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette ».

Questo progetto sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del progetto di legge: « Trattato ed atti di concessione per la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione ».

Senatore SPROVIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sprovieri.

Senatore SPROVIERI. Ho chiesto la parola non per fare un discorso, ma solo per spiegare il mio voto a questa legge.

Prima di tutto mi duole il ripeterlo, fino dall'età di 17 anni, pensai ad avere una patria e sognai l'Italia unita quale è. L'anima mia ha ripugnato sempre dall'essere regionale. Non mi importa se la legge è utile a questa o a quella parte d'Italia; poi col tempo si vedrà che è utile a tutto il paese.

Nella mia lunga vita politica e militare, nato io in fondo dell'Italia, nella provincia di Cosenza, mi è stato indifferente di versare il mio sangue a Venezia, a Varese, a Calatafimi, a Capua; il mio sangue lo versavo per l'Italia e per la casa di Savoia.

Questa legge che ora discutiamo, la voto con tutta l'anima mia. La voto pure per due altre ragioni; questa che si fa è intrapresa di una grande opera, che, colle sue linee d'accesso, assicura per un decennio, lavoro e pane a molti nostri operai; ed anche questa linea giova immensamente allo sviluppo delle nostre industrie, avvicinandoci più alla Francia, al Belgio, all'Inghilterra. Sono sicuro che tutti i miei amici, la voteranno compatti.

Avendo la parola, prego l'illustre ministro dei lavori pubblici, di non obliare le provincie del Mezzogiorno, già trascurate, e sopra tutto quella Cenerentola che è là mia provincia nativa, del tutto dimenticata.

Io, che per i miei affari di famiglia sarei

obbligato di recarmi colà diverse volte all'anno con quel materiale viaggiante, mi trovo quasi in assoluta impossibilità.

Però colla solita mia lealtà, che è la mia bandiera, io, come Francesco Sprovieri, devo lodarmi degli alti impiegati delle ferrovie Meridionali, residenti in Napoli, e da qui esprimo loro i sensi della mia gratitudine.

Nondimeno da Metaponto a Cosenza, mi sarebbe più caro andare a piedi, se le mie gambe me lo permettessero (*Si ride*). Confido nell' illustre ministro che provvederà per la giustizia, e quelle popolazioni lo benediranno.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Alle poche parole che dirò, premetto una dichiarazione, cioè che sono interamente favorevole, e che darò con piacere il mio voto a questo progetto di legge. Sono tali e tanti i vantaggi che un altro valico attraverso le Alpi potrà produrre al commercio nostro con l'estero, che non posso non vedere con piacere che alla fine, dopo tanti studi e tante pratiche, si potrà venire alla attuazione di questo già antico progetto.

Faccio soltanto una considerazione d'ordine militare perchè vedo che nella relazione, del resto pregevolissima, se ne fa appena cenno, mentre invece è cosa di grande rilievo. Pare che l'unica precauzione presa, quella cioè di avere lo sbocco sud della galleria nel nostro territorio, si creda essere garanzia sufficiente di sicurezza e non è:

Sembra pure si ritenga generalmente che una via sotterranea lunga 22 chilometri non possa essere di per sé stessa una grande minaccia per la difesa dello Stato perchè facilmente si può ostruire e vietarne il transito; e se fosse isolata sarebbe perfettamente giusta tale credenza che condivido; giacchè un tunnel isolato non può costituire una linea di operazione. Ma quando questo tunnel sbocca nel nostro territorio, e sta in concorrenza con altra grande strada e con dei valichi secondari, e che tutti questi sbocchi sono perfettamente scoperti e indifesi, allora questo tunnel percorso dalla vaporiera, acquista un'importanza grandissima in caso di guerra, non solo per il trasporto di truppe, ma anche e principalmente per il rifornimento delle truppe stesse, il quale, se fatto con traini ordinari ed a somoggio è

lento e difficile e poco produttivo, riesce invece agevolato e centuplicato col mezzo della ferrovia.

Questo sbocco sud è a tre chilometri o poco più dalla nostra frontiera, mentre l'imbocco nord a Brig è a quaranta chilometri di strada ordinaria dal nostro confine, e ciò merita di essere notato, giacchè la differente distanza delle due testate della galleria dalla frontiera fa sì che contro noi con l'ausilio della grande strada del Sempione e dei paesi secondari si potrebbe, in caso di guerra, rendere agevole, impadronirsi di sorpresa dello sbocco sud, impedire che fosse ostruito per effetto di mine e di sbarramento, rimuovere gli ostacoli ed assicurarsi la comunicazione della galleria, mentre la stessa cosa non è possibile per l'imbocco nord della galleria, essendo quaranta chilometri distante dal nostro confine. Dunque voglio dire che questa galleria in concorrenza colle altre strade suindicate, impone a noi l'obbligo, che del resto già abbiamo, di provvedere seriamente alla difesa di quel tratto di nostra frontiera.

Tutto questo importerà naturalmente una spesa rilevante, che non deve impedire la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione, ma che è bene si sappia fin d'ora e che ci persuadiamo di doverla incontrare.

Quanto ho detto è di una importanza capitale perchè questo nuovo sbocco potrebbe condurre un nemico, in caso di guerra nella valle Padana rapidamente, malgrado le Alpi, aggirando tutta la nostra frontiera occidentale, e tutte le difese che vi abbiamo preparato, finirebbero coll'essere poco meno che inutili.

So che al di là del Sempione vi è uno Stato neutrale e fiero, sulla cui lealtà si può fare assegnamento, ma le eventualità di una guerra e della politica possono esser tali da far sorgere per lo Stato neutrale la convenienza, forse la necessità, di parteggiare per uno o per l'altro dei contendenti; e ad ogni modo la più elementare saggezza consiglia di fare assegnamento anzitutto su noi stessi.

Son certo che il Governo e specialmente il ministro della guerra sono convinti della necessità di questa difesa, ma desidererei tuttavia che una formale dichiarazione, promettesse una apposita legge, perchè simultaneamente all'apertura della galleria, si provvedesse alle fortificazioni occorrenti, le quali non potranno

LEGISLATURA XIX' — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1896

limitarsi a semplici interruzioni con potenti mine, od a qualche piccola opera di sbarramento, ma in più forti solidamente costrutti e potentemente armati da costituire quasi un campo trincerato che abbracci e tuteli lo sbocco della galleria, come è stato fatto per il Cenisio, e le altre comunicazioni esistenti.

Spero che l'onor. ministro della guerra vorrà dare assicurazioni in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Debbo dichiarare al Senato che, appena venuto al Ministero mi sono occupato di questa questione. Io non posso naturalmente in un problema di questo genere entrare in particolari; ma posso dire che gli studi, i quali ho trovato già avviati furono continuati, e sarà ben presto e facilmente stabilito ciò che si dovrà fare.

È evidente che non si può lasciare aprire una ferrovia così importante, come ha ben detto l'onor. Primerano, senza pensare alle conseguenze che essa può avere nel nostro scacchiere strategico.

Finora l'eventualità hanno fatto sì che noi abbiamo dovuto provvedere alla nostra difesa più da una parte che dall'altra; ed essa era stata un poco abbandonata, come tutti sanno, sul fronte settentrionale. Ma posso assicurare il Senato che la ferrovia del Sempione non sarà aperta senza che si sia provveduto come si deve.

Non credo però che sia il caso di un disegno di legge straordinario speciale, perchè nel bilancio, nella parte delle spese straordinarie, vi è un capitolo per forti di sbarramento, da cui si potranno prelevare i fondi per queste spese.

È evidente che si dovrà far meno da altre parti, oppure si dovrà aumentare in quel capitolo la somma per la difesa delle Alpi, ma questa è questione che riguarda il bilancio della guerra, e potremo discorrere altra volta; solamente tengo ad assicurare il Senato che la questione sulla quale il Primerano ha chiamata l'attenzione dell'Amministrazione, non è sfuggita al Governo.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Non mi occorrono molte parole per persuadere il

senatore Gadda che riconosco le esigenze del porto di Genova, e che nulla desidero più vivamente quanto di contribuire a fare di Genova quel gran porto che deve essere, e pronto a servire all'incremento di traffico, che, fra l'altro, gli deriverà dall'apertura del valico del Sempione.

Ebbi già occasione in questi giorni di affermare, alla Camera, rispondendo ad un'interpellanza che mi fu rivolta dai deputati di Genova, le mie vive premure riguardo a quel porto: dissi pure quali fossero a larghe linee i miei intendimenti.

Il signor senatore Gadda ha rammentato l'opera importante che è stata compiuta dalla Commissione che egli presiedeva. Sono lieto che mi si presenti l'occasione di ringraziare quella Commissione, ed il senatore Gadda, del servizio che coll'opera loro hanno reso al paese e all'Amministrazione. L'onor. senatore Gadda deve essere sicuro che io tengo in molto conto il lavoro di quella Commissione. Mi servo dei dati e delle notizie varie e copiose ch'essa ha raccolto, faccio però dei suoi suggerimenti, e non esito a far miei i piani che essa ha proposto al Governo, in quanto tali piani possano praticamente essere applicati. L'onor. senatore Gadda sa che io non ho ritirato il progetto riguardante il porto di Genova, che sta dinanzi alla Camera dei deputati, e soggiungo che non ho nessuna intenzione di ritirarlo.

Detto questo, mi permetta il Senato alcune considerazioni.

L'opera della Commissione, di cui il senatore Gadda era presidente, si può dividere in due parti: l'una riguarda l'ordinamento finanziario ed amministrativo, da adottarsi per provvedere le risorse necessarie a compiere i lavori, che si reputano utili; l'altra parte è tutta tecnica, e riguarda i progetti dei lavori che debbono essere fatti per conservare ed accrescere la potenzialità del porto di Genova.

Circa la parte tecnica l'onorevole Gadda sa che ai piani della Commissione furono fatte parecchie obiezioni, delle quali non posso e non debbo non tener conto, e lo comprendono facilmente tutti, e specialmente coloro che sono stati al mio posto.

Il municipio di Genova, il Consiglio provinciale, la Camera di commercio, in via officiosa, hanno infatti espresse alcune riserve intorno

al progetto tecnico che la Commissione ha messo innanzi.

Io ho esaminato il progetto della Commissione, nonchè le riserve del Municipio, del Consiglio provinciale e della Camera di commercio; e posso dichiarare al Senato e al senatore Gadda che fui lieto di constatare come in una parte notevolissima delle opere da compiersi, vi sia accordo perfetto. Dirò anche più; alcune proposte della Commissione sono accolte da tutti coloro che hanno preparato progetti per lo sviluppo futuro del porto di Genova. Ed io mi riservo di considerare se non sia il caso per ora di assicurare il compimento di quelle opere sulle quali vi è accordo, prendendo tempo così per risolvere le altre questioni, rispetto alle quali non vi è accordo, nella speranza che lo studio ulteriore del problema e le discussioni rechino luce, e coll'intendimento di evitare questioni, là dove ne potessero sorgere.

Soggiungo che le opere intorno alle quali non vi è divergenza di opinioni bastano ad aumentare del 40 o 50 per cento la potenzialità del porto di Genova. Se eseguiamo intanto queste opere, avremo tempo di pensare a quelle successive, di vagliare le obbiezioni, di deciderci per quel partito, che lo studio e la discussione dimostreranno migliore.

Le proposte tecniche della Commissione, a mio avviso, possono, adunque, dividersi in due categorie, corrispondenti a due successivi periodi di tempo; le une possono eseguirsi prontamente, perchè su di esse non esiste più discussione, le altre debbono sottoporsi ancora all'esame degli interessati, restando l'ultima parola al Governo per decidere.

Quanto poi all'ordinamento amministrativo e finanziario, escogitato dalla Commissione, io l'apprezzo altamente, e lo reputo degno d'encomo; soprattutto per la forma autonoma, secondo la quale fu ideato.

Non posso però non tener conto del fatto pel quale, posteriormente alle proposte della Commissione, e posteriormente alla presentazione del progetto di legge, che ne è direttamente il derivato, e che ora trovasi dinanzi all'altro ramo del Parlamento; una legge nuova è venuta ad aumentare di 20 centesimi il diritto di ancoraggio in tutti i porti del Regno, ed ha quindi diminuito di altrettanto il margine che esisteva a favore del porto ligure fra il com-

plesso delle tasse che si pagavano a Genova ed a Marsiglia.

Non voglio trarre da ciò motivo per abbandonare o per modificare le proposte della Commissione; ma debbo fare una riserva; e dico che conviene andar lenti nel restringere ancora di più il margine di minori aggravii, del quale traggono profitto i legni che approdano a Genova, perchè esso fu sin qui una delle cagioni, e non l'ultima di certo, dello sviluppo del nostro porto. Dico che non ci soffermeremo mai abbastanza a considerare questo lato del problema.

Debbo soggiungere che a Marsiglia, in questi ultimi giorni, si ventilavano proposte simili a quelle che la Commissione nostra fece per Genova. Potrebbe succedere che il margine di minori aggravii a vantaggio del porto di Genova riacquistasse in ampiezza: se ciò si verificasse verrebbe meno naturalmente il motivo della riserva, che ho fatto.

Dirò ora esplicitamente quale sia il mio pensiero. In questi pochi giorni, durante i quali il Parlamento è stato riunito, non era possibile invitare la Camera, preoccupata da altre questioni più urgenti, a discutere un progetto di legge di così grave importanza come quello del porto di Genova.

Durante le vacanze parlamentari io non mancherò di ristudiare la questione, e cercherò di avere uno scambio di idee, e coi rappresentanti della città di Genova e degl'interessi genovesi, e colle persone anche non investite di funzioni pubbliche, che in questa materia, hanno maggiore competenza. Se in confronto delle proposte della Commissione riguardanti l'ordinamento amministrativo e finanziario del porto, si potrà trovare qualche cosa di più efficace e di più pronto effetto, tanto meglio; altrimenti pregherò Camera e Senato di discutere il progetto di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento; e mi propongo di difenderlo con tutta la diligenza, di cui sono capace, perchè in fine desidero il meglio, ma non uso sacrificare il bene al meglio.

Spero che l'onor. Gadda sarà soddisfatto di questa dichiarazione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Dopo ciò non mi resta che ringraziare l'onor. Sprovieri delle nobili parole con le quali ha voluto accompagnare l'annuncio del suo voto favore-

vole a questo progetto di legge. Gli dichiaro che terrò conto delle sue raccomandazioni. Egli sa che in mezzo a molti difetti, credo di avere almeno una qualità: quella di essere inaccessibile a sentimenti meschinamente regionali. Come ministro dei lavori pubblici, non vedo che l'Italia, e tutte le regioni hanno egualmente diritto alla mia cura e al mio affetto. A questa cura ed a questo affetto, ha certamente diritto anche la nobile provincia che l'onor. Sprovieri rappresenta.

Assicuro quindi che sin dove posso farò tutto quanto da me dipenda, affinché le regioni, che egli mi ha raccomandato, possano essere vantaggiose nella loro vita economica. Auguro intanto che il Senato voglia dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Nel ringraziare l'onor. ministro delle dichiarazioni che egli ha fatto oggi in Senato, io voglio prendere atto espressamente di quanto egli ha affermato, che il Governo divide il concetto di creare del porto di Genova una amministrazione autonoma.

Questa era una delle principali proposte su cui basava l'ordinamento amministrativo studiato dalla Commissione Reale. Quanto ai progetti tecnici io credo che dobbiamo dividere il concetto espresso dal ministro, di far precorrere quelle opere che sono riconosciute le più urgenti e le più importanti. Quindi sotto questo rapporto io non posso che applaudire al suo pensiero, che in nulla contraddice, anzi asseconda le proposte fatte dalla nostra Commissione.

È vero quello che ha accennato l'onor. ministro, che è intervenuto un fatto nuovo dopo gli studi di cui abbiamo parlato, cioè il Parlamento ha votato una sopratassa di ancoraggio per dare i premi marittimi. Quella tassa rende naturalmente le condizioni della navigazione nel porto di Genova alquanto inferiori di quelle che erano prima. Io ho avuto l'onore di far rilevare in Senato quella circostanza al Governo quando quella legge fu proposta; ma allora mi venne risposto che non si poteva temere un danno alle condizioni economiche del porto, perchè malgrado quella sopratassa all'ancoraggio, Genova offriva tale economia alla na-

vigazione in confronto dei porti esteri, che non poteva temere concorrenza per tale riguardo. Le condizioni del porto di Genova ancora rimanevano tanto vantaggiose da assicurarle il favore della navigazione.

Io poi mi permetto di fare rilevare all'onor. ministro una circostanza relativamente alle tasse proposte dalla Commissione, circostanza che certo non gli sarà sfuggita. Le tasse che ha proposto la Commissione per il porto di Genova e che devono essere la principale risorsa dell'ente autonomo che si vuol creare, e su cui deve fare assegnamento per avere i fondi necessari alla esecuzione delle opere proposte, non devono pesare sulla navigazione come le tasse d'ancoraggio. La diversa natura di tali tasse è stata oggetto di larga discussione nella Commissione.

Le tasse proposte dalla Commissione per sé leggere, di 30 o 40 centesimi la tonnellata di merce, e di una lira per passeggero di sbarco o di imbarco, non vanno come quelle dell'ancoraggio a ferire direttamente la navigazione; perchè la tassa d'ancoraggio la paga qualunque nave, anche che non abbia carico. Le tasse sulle merci e sui passeggeri proposte dalla Commissione corrispondono al vero traffico del porto, sono un vero corrispettivo dei servizi che il porto dà, quindi le paga la merce, le paga il passeggero. La nave che non ha merce, nè passeggeri non paga niente, mentre la nave che carica e scarica passeggeri e merci sarà ben contenta di pagare una piccola tassa, quando può avere un servizio assai più celere e migliore. Le condizioni migliori che il porto offrirà, saranno malgrado quella tassa, una grande attrattiva a favore del porto di Genova.

Che le proposte fatte arrechino tale miglioria al porto, io spero che l'onor. ministro sarà il primo ad esserne convinto e ad ogni modo, quando verranno esaminati i progetti tecnici, le persone competenti dovranno riconoscerlo.

Io mi tengo sicuro che l'onor. ministro terrà presente il carattere speciale delle tasse proposte dalla Commissione Reale, e quando verrà alla discussione il progetto di legge che sta innanzi alla Camera, con la sua parola autorevolissima, saprà difendere le proposte che la Commissione ha fatte e a cui il Governo ha dato l'onore di accoglierle e di proporle al Parlamento.

Del resto io sono soddisfatto delle risposte che l'onor. ministro mi ha favorito.

Senatore PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PRIMERANO. Io non ho che da prendere atto e ringraziare l'onor. ministro della guerra di quanto ha affermato, che del resto già nelle poche parole che ha detto prima aveva ammesso *a priori*. Soltanto mi resta un dubbio, cioè che facendo gravitare anche le spese occorrenti per le opere di cui ho fatto parola su quella parte del bilancio che è destinata ai lavori straordinari militari, si dovrà o trascurare altri lavori urgenti, oppure rimandare i nuovi ad un'epoca molto remota, esponendoci al rischio, che purtroppo abbiamo più volte sperimentato fatale, di trovarci impreparati nei veri momenti del bisogno.

Ma non è questo il momento di approfondire la questione della spesa, e piuttosto se ne parlerà quando si discuterà il bilancio della guerra.

Ad ogni modo, ripeto, ringrazio il ministro della guerra delle sue dichiarazioni.

Senatore SPROVIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SPROVIERI. Ringrazio delle belle e generose parole dette dall'illustre ministro a riguardo della mia povera *Cenerentola*; ed a nome di quelle popolazioni lo ringrazio vivamente.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. Come ha detto benissimo l'onor. senatore Primerano, verrà a suo tempo il momento di parlare di questa questione dei forti di sbarramento; posso però dire subito una cosa, ed è che noi, e lo vedrà del resto sullo stato di previsione dell'anno venturo, abbiamo purtroppo talvolta fatto delle previsioni di spese che non sono poi state fatte, e quindi ci troviamo con un margine che mi propongo d'impiegare il meglio possibile, pur ammettendo, ripeto, quanto ha detto il senatore Primerano.

Senatore SARACCO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, relatore. L'ufficio del relatore è molto semplice. Nessuno è sorto a combattere la legge: farei quindi opera vana quando

intrattenessi lungamente il Senato intorno a questo argomento. Così ha fatto il ministro dei lavori pubblici e così farò pur io.

Però devo dire anch'io qualche cosa intorno al punto trattato dall'onor. Gadda.

Egli si è mostrato grandemente preoccupato della convenienza, anzi della necessità in cui ci troviamo di provvedere alle sorti del porto di Genova.

Ora io devo ricordare che l'Ufficio centrale ha dimostrato nella sua relazione di avere le stesse preoccupazioni, e le ha manifestate dicendo, che sta bene fare la galleria del Sempione, ma bisogna pur fare in modo che questo nuovo valico dia all'Italia quei frutti, che il paese si aspetta. Occorre pertanto che ci proponiamo di mettere in buon assetto le nostre linee ferroviarie che lasciano molto a desiderare; e vediamo se in tempo possibilmente breve si possano migliorare le condizioni del porto di Genova.

E dico in tempo breve, sebbene la galleria del Sempione richieda sette od otto anni di tempo prima che sia ultimata, perchè i lavori portuali, come ognuno sa, vanno molto a rilento, come si è veduto quando la liberalità del duca di Galliera venne in aiuto all'Italia, la quale potè impiegare molte diecine di milioni attorno questo stesso porto di Genova, che oggi reclama un'altra volta l'attenzione del Governo. Urge adunque, ripeto anch'io, che vediamo senz'altro indugio quello che si deve o si può realmente fare.

Però la difficoltà consiste sempre nel fare. Non basta manifestare le migliori intenzioni, ma bisogna avere i quattrini per entrare sul terreno dei fatti. Malgrado adunque che io non debba parlare di me, tuttavia posso dire che quando la Commissione così degnamente presieduta dal mio amico il senatore Gadda, attendeva con uno zelo particolare, e devo soggiungere con grandissimo amore, allo studio di queste materie, a differenza di tante altre Commissioni che generalmente non lasciano tracce dell'opera loro, quando dico, questa Commissione spingeva alacramente i suoi lavori, ho dichiarato netto che di danaro lo Stato non ne poteva dare nè per Genova, nè per altri porti grandi o piccoli, perchè le condizioni della nostra finanza, che oggi da quel che pare, si annunziano floridissime, in quei tempi non avrebbero permesso di spendere una somma di qualche con-

siderazione. Feci quindi avvisata la Commissione, che prima ancora, o contemporaneamente alle questioni di ordine tecnico, si doveva studiare la questione nel rispetto finanziario; e fu allora che mi permisi comunicare alla Commissione le mie idee che consistono nel prelevare sopra leggere tasse portuali di nuova creazione il denaro occorrente per un lavoro grandioso, come quello che si era posto allo studio. Del che personalmente mi compiaccio, poichè la Commissione presieduta dall'onor. Gadda raccolse con favore queste idee e le tradusse in altrettante proposte concrete che furono adottate dall'amministrazione del tempo.

Quindi per me, la questione tecnica avrei considerato che per il momento si fosse messa da parte; avrei preferito che prima di tutto si fossero gettate le basi dell'organamento amministrativo e finanziario, anzichè affrontare il problema tecnico, che sveglia naturalmente i maggiori contrasti.

Pur nondimeno mi piace aver udito la parola dell'onor. ministro dei lavori pubblici, il quale dichiara che sostanzialmente conviene anch'egli nel concetto fondamentale espresso nella relazione che precede il disegno di legge presentato dal compianto Perazzi, cosicchè in questa parte mi ritengo soddisfattissimo.

Intorno a ciò, io debbo aggiungere una dichiarazione. Se l'onor. ministro è schietto, non lo sono meno di lui.

Io per mal ferma salute non ero presente in Senato quando fu discusso il progetto di legge relativo ai premi della marina, ma mi sono doluto che in quella occorrenza il ministro dei lavori pubblici non sia sorto a ricordare che una parte di quelle entrate sopra delle quali il Governo intendeva di fare assegnamento per i servizi di marina, era in certo qual modo vincolata, ipotecata come dice benissimo il ministro della guerra a beneficio di quest'opera che pure ha la sua grande importanza.

In quel momento, ripeto, non ero presente; quando però di lontano e per caso, perchè ho la disgrazia di non leggere molti giornali (*Sivide*)..., mentre gli altri li fabbricano... scusi, è così. Quando di lontano intesi dire che una parte di quelle entrate sopra delle quali si era fatto assegnamento per i lavori portuali si era già impegnata per altro scopo, ho dubitato che il ministro dei lavori pubblici, il quale natu-

ralmente è libero di sé, e padrone in conseguenza di camminare, oppur no, sulle traccie de' suoi predecessori, non fosse entrato nelle idee che erano state esposte dall'onor. Perazzi, e prima da me. Ma le cose dette oggi mi hanno rallegtrato perchè sono convinto che egli saprà difendere e virilmente difendere quel disegno di legge sebbene non ne abbia la paternità. Mi tengo anzi convinto che nella sua onesta coscienza si sarà persuaso, che mancata o diminuita questa risorsa, si devono pure trovarne altre, perchè i miglioramenti e gli ampliamenti del porto di Genova costituiscono una necessità assoluta nell'interesse dell'economia nazionale, e torneranno a beneficio dell'intero paese. Così, dopo aver espresso i timori che si erano impadroniti dell'animo mio, sento il dovere di dichiarare che per parte mia, dico la parola, ho piena fiducia che l'onor. ministro dei lavori pubblici, in questo od in quell'altro modo, e senza vincolare direttamente le finanze dello Stato (tranne che di denari non si avesse penuria), troverà modo di soddisfare questo grande interesse della nazione.

L'Ufficio centrale sente il dovere di ringraziare l'onorevole Sprovieri delle buone cose che ha detto, le quali dalla sua bocca ricevono uno speciale valore perchè tutti sanno quanto egli sia benemerito della causa nazionale.

Due parole di risposta al senatore Primerano.

Egli ci ha mosso un piccolo rimprovero, sebbene in forma gentilissima, come suole. A suo giudizio la Commissione si è mostrata di facile contentatura, o per dir meglio non ha trattato con sufficiente larghezza il punto della difesa del paese.

Veramente, a noi non pare. Se fossimo l'Inghilterra la quale non vuole il tunnel sottomarino per sentimento di una difesa che stima necessaria, comprenderei il rimprovero, ma non siamo nelle stesse condizioni, come ha già avvertito il generale Primerano, e mentre si sta trattando coi nostri buoni vicini ed amici per aprire nuove relazioni commerciali, non pareva opportuno sollevare certi sospetti che in realtà non abbiamo nell'animo.

Del resto il punto principale del quale l'Italia si era giustamente preoccupata, era che la galleria del Sempione avesse il suo sbocco ad una certa distanza dalla frontiera svizzero-italiana,

e lo scopo si è raggiunto, mentre col progetto del 1886 che pose le prime basi di questa convenzione, il tunnel doveva avere il suo imbocco sul territorio svizzero. L'Italia volle che per un lungo percorso questa galleria attraversasse terra italiana, e l'ottenne, perchè sopra diciannovemila e più metri ve ne sono oltre 10,000 che percorrono il territorio italiano.

Questo era il punto più importante, il resto verrà dopo, giacchè si comprende che qualche opera di difesa si abbia col tempo da fare. Che nelle sfere militari si tratti questo argomento, sta bene, ma l'Ufficio centrale non doveva occuparsene più del dovere, e però nella relazione si è potuto dire, che nelle trattative si era ottenuto il meglio che si potesse sperare, e che non si poteva onestamente domandare di più.

Perciò ancora, non credo che il Senato debba addentrarsi in questo argomento, e non arrestarsi davanti a dubbi che non hanno ragione di essere.

Finisco coll'espressione di un augurio, ed è che sorga presto il giorno in cui si possa aprire il nuovo valico, e che esso porti fortuna all'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Primerano.

Senatore PRIMERANO. Se col mio dire ho potuto destare nel senatore Saracco l'impressione d'aver voluto tirare una frecciata, ne sono dolente. Ciò non era nel mio pensiero. In ricambio accetto volentieri il suo rimprovero.

Mi permetto però di fargli osservare che le sue ragioni sarebbero buonissime, se non avesse trattata la questione pure dal lato militare. Accennare alla questione militare, e limitarsi a dire che s'è ottenuta la concessione dello sbocco sud nel nostro territorio, non mi pare una cosa molto soddisfacente. Prima di tutto non mi pare neanche una grande concessione, perchè bisognava pure che vi fosse l'allacciamento alle nostre ferrovie.

Ripeto che è stato mille miglia lungi dal mio pensiero di fare il menomo appunto alla relazione dell'onor. Saracco, che è splendida come solo può e sa fare una persona di tanto valore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Consenta il Senato che io dica poche parole dopo

quelle molto cortesi dell'onor. Saracco, a cui debbo perciò i miei ringraziamenti.

L'onor. Saracco ha espresso il concetto che la questione tecnica del porto di Genova debba essere lasciata da parte per essere esaminata in altra sede. Convengo con lui.

A sollievo della mia responsabilità, devo dire al senatore Saracco, che dacchè io mi trovo al Ministero dei lavori pubblici, precisamente dal punto di vista tecnico sono state sollevate molteplici opposizioni da chi in fondo aveva veste per farlo, e ciò non può, da parte mia, restare senza la dovuta considerazione.

Ripeto che Camera di commercio, Municipio e Provincia di Genova hanno espresso, volta a volta, dubbi intorno alla questione tecnica.

Passo al lato finanziario del problema. L'onor. Saracco, con quella competenza che tutti gli riconoscono, ha parlato delle tasse che gravano la navigazione all'entrata nel porto di Genova. Consenta il Senato ch'io rilevi come io non era Ministro quando la nuova sopratassa fu proposta e votata, e come quindi non si possa, a proposito di essa, fare a me nessun addebito.

La situazione è più seria di quanto forse ha detto il senatore Gadda.

Non ho portato qui dati precisi, perchè non ritenevo di dover discutere in questa occasione del porto di Genova; ma se la memoria non mi inganna, e al caso il senatore Gadda può correggermi, mi pare che la Commissione da lui presieduta, confrontando le tasse che si riscuotono nel porto di Marsiglia con quelle che si riscuotono nel porto di Genova, dopo averle ridotte, come si doveva, ad unità di misura, perchè fossero paragonabili, sia arrivata alla conclusione che Genova vantava ancora un margine di 69 centesimi la tonnellata di minori aggravii per il complesso delle tasse portuarie.

Ma la legge votata nella primavera scorsa sui premi alla marina mercantile ha ridotto codesto margine di 40 centesimi, perchè di 40 centesimi è aumentata la tassa di ancoraggio che si applica ai bastimenti carichi come ai vuoti, cioè a tutto il movimento portuario.

Ora adunque resta ancora a Genova un margine di minori aggravii, ma non è più che di 20 centesimi per tonnellata.

Il senatore Gadda può testimoniare che la

Commissione per il porto di Genova, per quanto si studiasse di scegliere fra le diverse maniere di riscuotere tasse, quella che pel traffico e pel movimento portuario sarebbe riuscita meno onerosa, meno impacciante, dovette tuttavia includere fra le altre sue proposte, un ulteriore aumento di 20 centesimi nella soprata di ancoraggio.

Per tal guisa il margine di minori aggravii, a favore di Genova, in confronto di Marsiglia si ridurrebbe a 9 centesimi, e forse, tenuto conto degli aggravii d'altro genere, sparirebbe del tutto.

Tutto ciò dico unicamente per giustificare le riserve che ho fatto; e concludo colle parole stesse dell'onorevole Saracco: Il porto di Genova è uno dei polmoni principali della nostra vita economica. O con la legge che sta dinanzi alla Camera o con altra legge, o con altri provvedimenti, è certo che lo Stato ha il dovere preciso di fare provvisioni, affinchè l'emporio ligure segua nello sviluppo suo lo sviluppo del traffico a cui è chiamato.

Non voglio ora esaminare se le finanze sieno così floride come ha detto il senatore Saracco. Come ministro dei lavori pubblici non me ne sono veramente accorto, perchè invece nel mio bilancio ho dovuto fare alcuni tagli che avrei evitato volentieri.

Comunque sia di ciò, posso assicurare il senatore Saracco, che anche negli stretti limiti di bilancio, entro i quali sono costretto a muovermi, non trascurerò cure e sforzi, per riuscire o con questa legge, come ha detto lui, o con altre leggi dirette allo stesso scopo, ad apprestare pel porto di Genova i mezzi necessari, perchè esso non sia mai da meno del suo destino.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Sono obbligato a dire una parola poichè l'onor. ministro si è rivolto a me personalmente. La Commissione non proponeva delle tasse nuove di ancoraggio; avrebbe bensì desiderato che una parte della tassa di ancoraggio che lo Stato percepisce fossero attribuite al nuovo ente morale.

Le tasse nuove che la Commissione proponeva non colpivano l'ancoraggio, ma le merci ed i passeggeri:

Se il Governo abbandonasse una parte delle

tasse d'ancoraggio a favore del porto autonomo troverà un largo compenso col cessare di avere direttamente a proprio carico il lavoro del porto. Esso avrà il vantaggio di essere liberato dalle continue domande e querele che il commercio gli muove; ed avrà il merito di effettuare un primo ed importante decentramento amministrativo. Tutto ciò potrebbe meritare anche il sacrificio e la cessione di una parte della tassa d'ancoraggio. Ma ciò è estraneo per ora alla discussione.

Senatore SARACCO, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO, *relatore*. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione. Testè l'onorevole ministro ha detto che egli non era ancora a quel posto quando si è discussa la legge sui premi della marina mercantile. Questo fatto dimostra appunto che leggo pochi giornali, ed a sbalzi.

La notizia mi sarà pervenuta molto tempo dopo, ed io ho potuto credere che l'onorevole Prinetti fosse già in quel momento alla direzione del Ministero dei lavori pubblici. Ritiro adunque la frase, perchè è mio dovere di farlo; soggiungo però che ho dubitato delle intenzioni dell'onorevole ministro, quando ho visto che il progetto di legge che si riferisce al porto di Genova dormiva il sonno dei giusti presso la Camera dei deputati, senza che si fosse manifestata una grande sollecitudine per condurlo in porto, come generalmente sogliono fare i ministri quando realmente vogliono. Questa circostanza di fatto m'avea indotto a sospettare che il ministro Brin si fosse trovato d'accordo coll'onor. Prinetti nella proposta approvata dalla Camera dei deputati di aumentare la tassa di ancoraggio a servizio della marina mercantile, mentre questa era una risorsa già vincolata al miglioramento dei porti: locchè induceva a credere che egli non inclinasse gran fatto a camminare sopra la linea tracciata dai suoi predecessori. Vedo che non aveva ragione, e ne sono doppiamente lieto perchè l'onor. Prinetti insegna a me che in materia d'amministrazione i ministri devono sempre aver presente che vi ha da essere una continuità di governo; e spesso le grandi questioni non si risolvono col ritiro dei progetti presentati dalle precedenti amministrazioni.

Ora, se l'onor. ministro non ritira la legge,

ciò vuol dire che l'appoggerà, e sono anche tranquillo dell'avvenire perchè egli ha detto che bisogna uscirne e pigliare una risoluzione: E così sia.

Ma non è coi mezzucci che si verrà a capo di qualche cosa che abbia un valore reale. Senza un provvedimento straordinario che esca fuori dall'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, non si verrà a capo di nulla, ed urge trovarlo. Il tempo stringe e siccome il signor ministro della guerra ha saputo dire che quando si aprirà il traforo del Sempione la nostra frontiera si troverà posta in condizione di una buona difesa, anche il signor ministro dei lavori pubblici si affretterà a provvedere in tempo, ed efficacemente agli interessi commerciali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato, stipulato in Berna fra l'Italia e la Confederazione svizzera, il 25 novembre 1895, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la convenzione stipulata il 22 febbraio 1896, fra i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro ed i signori Ernesto Ruchonnet e Giulio Dumur, rappresentanti della Società ferroviaria Jura-Simplon, con l'allegato capitolato d'onori, per la concessione alla Società medesima di una ferrovia, attraverso il Sempione, dal confine italo-svizzero ad Iselle.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1896-97 sarà iscritta una somma di lire 50.000 in apposito capitolo sotto la denominazione: «Studi per un progetto definitivo di costruzione del tronco di ferrovia da Domodossola ad Iselle ed eventualmente per il suo esercizio a trazione elettrica, utilizzando le forze idrauliche di proprietà dello Stato».

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è fino da ora autorizzato, dopo compiuti gli studi di cui all'articolo precedente, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, a provvedere alla costruzione della linea Iselle-Domodossola o col sistema della costruzione diretta per conto dello Stato a mezzi di pubblici incanti, o con quello della concessione ed eventuale sovvenzione chilometrica a Società privata per attuare gli impegni derivanti dal paragrafo 4 del trattato e del paragrafo I della convenzione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio di una linea fra la stazione di Santhià e quella di Borgomanero.

Alla costruzione di questa linea è fin d'ora assegnato un sussidio chilometrico di L. 5000 per settantacinque anni.

In tal caso provvederà perchè la nuova linea sia messa in corrispondenza coi treni internazionali attraversanti il Sempione, e che per essa sia avviato tutto il traffico fra la Svizzera e Torino e l'alto Piemonte.

Provvederà anche perchè nelle tariffe sia tenuto conto dei rispettivi abbreviamenti ferroviari quando, all'apertura del Sempione, ma però non prima del 1° luglio 1905, la linea Santhià-Borgomanero e la linea Arona-Gravellona non fossero ancora aperte all'esercizio.

Senatore CHIALLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIALLA. Una breve parola per prendere atto di alcune importanti dichiarazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale a proposito di questo articolo.

Premetterò che la Commissione della Camera dei deputati, tormentata dal dubbio che il sussidio di L. 5000 per chilometro ed il concorso degli enti locali interessati non fossero sufficienti per far uscire sollecitamente la costruzione della linea Santhià-Borgomanero dallo stato di un pio desiderio, cercò di provvedere almeno all'abbreviazione virtuale delle distanze, proponendo cioè che nelle tariffe fosse tenuto conto delle rispettive abbreviazioni ferroviarie quando all'apertura del valico del Sempione la detta linea non fosse stata aperta all'esercizio.

La proposta della Commissione della Camera, accettata dal Ministero, venne inserita nell'articolo 5, di cui appunto discorro.

Senonchè l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, a cui nulla sfugge, ha notato nella sua relazione che in qualche Ufficio del Senato era stato giustamente avvertito che la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 5, la quale stabilisce che nella determinazione delle tariffe sia tenuto conto dei rispettivi abbreviamenti ferroviari, quando all'apertura del Sempione la linea Santhià-Borgomanero non fosse ancora aperta all'esercizio, si può bensì e si deve considerare come un provvedimento di favore non ispregevole, ma permette il dubbio che possa essere neutralizzato nei suoi benefici effetti con una combinazione negli orari di partenza dei treni in comunicazione con quelli internazionali attraversanti il Sempione. E siccome nell'articolo stesso è detto che la linea Santhià-Borgomanero dev'esser messa in corrispondenza coi treni internazionali che attraversano il Sempione e che per essa dev'essere avviato tutto il traffico fra la Svizzera e Torino e l'alto Piemonte, il relatore dell'Ufficio centrale constata come sia affatto naturale che quelle popolazioni si mostrino maggiormente desiderose che la sospirata ferrovia entri in esercizio al primo aprirsi della linea del Sempione.

A nome perciò dell'Ufficio centrale il relatore conchiuse col formare il voto che anche il Senato voglia associarsi di tutto cuore all'onesto desiderio, non essendovi dubbio che nella sua sfera d'azione il Governo del Re si adoprerà perchè venga soddisfatto.

Per dare anche maggior valore, se fosse possibile, a queste dichiarazioni dell'Ufficio centrale tanto importanti, di concerto col collega Di Sambuy, ho l'onore di proporre all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della grande convenienza che sia aperta contemporaneamente al valico del Sempione la linea Santhià-Borgomanero, fa voti perchè il Governo, agevolando nella sua sfera d'azione la costruzione di detta linea, renda inutile la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 ».

Io spero che il signor Ministro dei lavori

pubblici vorrà far buon viso a quest'ordine del giorno, e che esso avrà l'assenso del Senato.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Chiala propone d'accordo coll'onor. Di Sambuy un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato convinto della grande convenienza che sia aperta contemporaneamente al valico del Sempione la linea Santhià-Borgomanero, fa voti perchè il Governo, agevolando nella sua sfera d'azione la costruzione di detta linea, renda inutile la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 ».

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno proposto dai senatori Chiala e Di Sambuy. Beninteso io l'interpreto nel senso che nulla sia derogato alle leggi vigenti; ossia che non si tratta di ulteriori concessioni finanziarie, perchè queste sono disciplinate dall'emendamento che fu aggiunto dalla Commissione permanente della Camera dei deputati, che il Governo ha accolto.

Quanto poi al dubbio espresso nella relazione, e di cui si è fatto interprete il senatore Chiala, che cioè questo provvedimento possa essere da una parte frustrato, per effetto dell'orario diversamente combinato, e per un'altro verso possa essere cagione di far ritardare l'esecuzione della linea Santhià-Borgomanero, posso rispondere soltanto in modo vago. Gli orari sono una prerogativa del Governo; spetterà quindi di provvedere a chi sarà allora ministro dei lavori pubblici.

Mi duole di non poter dare all'onor. Chiala maggiori affidamenti.

Quanto all'effetto che l'introduzione di queste facilitazioni potrà avere, cioè di ritardare l'esecuzione della linea Santhià-Borgomanero, inquantochè ne potrà essere meno sentito il bisogno e potrà esserci minor tornaconto per gli azionisti ad intraprenderne la costruzione, io non posso rispondere altro, senonchè questi due provvedimenti, cioè da una parte il sussidio chilometrico di 5000 lire per 75 anni, e dall'altra l'applicazione delle tariffe virtuali nel caso dell'apertura all'esercizio delle linee per il 1° luglio 1905, sono stati due emendamenti desiderati da chi aveva maggior veste e competenza

per rappresentare gli interessi, che questi provvedimenti sono intesi a servire: quindi non posso che trincerarmi dietro alla maggior competenza loro ed augurare che non si verifichino gli inconvenienti che l'onorevole Chiala ha voluto accennare.

Premesso ciò, accetto l'ordine del giorno.

Senatore GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola perchè non vorrei che nascesse un dubbio circa l'altro tronco di linea Arona-Gravellona che è contemplato nell'art. 5 colla linea Borgomanero-Santhià.

Il non essere presentato un ordine del giorno anche per il detto tronco Arona-Gravellona può farlo ritenere in condizioni di inferiorità a fronte dell'altro. È invece giusto che, sia per la costruzione, che per l'eventuale concessione e sussidio chilometrico la posizione sia mantenuta impregiudicata.

Io ritengo che ogni pratica relativa debba essere e considerarsi indipendente dall'ordine del giorno che viene presentato per la linea di Santhià.

In faccia alla legge coll'art. 5 dell'attuale progetto quei due tronchi di ferrovia sono considerati egualmente importanti nei rapporti col nuovo volico alpino del Sempione. L'uno riguarda le corrispondenze con Torino e col Piemonte, l'altro riguarda le congiunzioni con Milano e colla Lombardia. Non dubito che il ministro riterrà con me che ogni questione rimane impregiudicata e che all'evenienza del caso sarà proceduto a termini di legge.

L'importanza del tronco Arona-Gravellona è già riconosciuta nella proposta di legge attuale, poichè come alla linea di Santhià-Borgomanero è concesso che nelle tariffe sia tenuto conto degli abbreviamenti ferroviari quando all'apertura del Sempione non fossero aperte all'esercizio le due linee indicate ossia Santhià-Borgomanero e Arona-Gravellona. Non è il momento di chiedere che fin d'ora il Governo assuma un impegno, ma bensì di tenere impregiudicata la posizione a termini di legge.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non vedrei la ragione per la quale l'accoglimento

dell'ordine del giorno proposto dagli onorevoli senatori Chiala e di Sambuy potrebbe compromettere la posizione di diritto o di fatto dell'Arona-Gravellona. Quindi da questo punto di vista posso assicurare completamente l'onorevole senatore Gadda.

Però con eguale schiettezza devo anche dirgli, che non intendo che questa mia dichiarazione vincoli la mia decisione ultima riguardo all'Arona-Gravellona, intorno alla quale intendo riservare la mia azione e la mia responsabilità.

È naturale che come la legge ha considerato e l'una e l'altra linea, così il ministro nella sua responsabilità di governo debba tenersi vincolato a quanto la legge dice, e non oltre. Quindi, mentre assicuro l'onore Gadda che l'ordine del giorno proposto dall'onore senatore Chiala non lede, non può cioè in alcun modo riflettersi sulla linea Arona-Gravellona, dall'altra parte però mi riservo riguardo ad essa libertà piena d'azione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io forse mi sono male spiegato: non intesi di dire che l'ordine del giorno pregiudichi, intendevo dire che il non aver compreso nell'ordine del giorno, anche l'altro tronco Arona-Gravellona, mentre l'art. 5 parla di ambedue i tronchi, non deve questa circostanza menomamente pregiudicare la linea di accorciamento Arona-Gravellona, la quale all'evenienza dovrà essere giudicata a termini di legge, ed anzi non dubito con benevolenza in relazione alla sua conosciuta importanza.

L'onore ministro ha dichiarato ora di tenersi libero. Sta bene, ed oggi non si può chiedere di più. Siamo d'accordo che la questione rimane impregiudicata, e quando si avranno compiute le condizioni che la legge prescrive, il Governo darà certamente per le popolazioni interessate alla linea Arona-Gravellona quelle disposizioni giuste e benevoli come devono essere.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non trova nulla a ridire all'accettazione dell'ordine del giorno, presentato dal collega Chiala, d'accordo col senatore Di Sambuy; chè anzi si associa al concetto espresso in quest'ordine del

giorno per la ragione che vi si parla dell'opera che deve portare il Governo rimanendo « nella sua sfera di azione »: locchè vuol dire che si tratta di rimaner sempre nei termini della legge. Così a me piace che l'onor. ministro abbia intesa la cosa, e riservata la sua libertà d'azione.

Quanto all'Arona-Gravellona, l'Ufficio centrale si è limitato a dire che dal momento in cui questa linea è fatta segno per legge a speciali agevolanze, si riconosce virtualmente la sua particolare importanza, che i ministri dei lavori pubblici e quello del Tesoro vorranno a suo tempo apprezzare. Nulla di più occorreva dire intorno al sussidio che le si possa concedere.

Qui è il caso di dire che il momento non è giunto ancora di promuovere una risposta categorica, perchè se anche il ministro volesse, non può darla fino a che si conoscano i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, e siasi stabilito l'accordo fra i due ministri interessati sulla misura del sussidio, maggiore o minore da accordarsi. Chè se della linea Santhià-Borgomanero si è parlato espressamente, attesa la sua massima importanza, da ciò non si deve inferire che siasi inteso disconoscere il valore dell'altra linea, quando venga il giorno in cui il Governo si debba pronunciare colle norme di legge.

Detto ciò, consentiamo volentieri che l'ordine del giorno Chiala-Sambuy venga approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'ordine del giorno già letto, accettato dal ministro dei lavori pubblici e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 5 del progetto di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito dell'ordine del giorno a domani.

Prego i signori senatori di volersi riunire in comitato segreto domani alle ore 14 e mezzo.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani (n. 234);

Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 (n. 235);

Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate (n. 236);

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore (n. 240);

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza, cav. Leopoldo Pasquali, morto in servizio (n. 247);

Sulle armi e sulla detenzione di strumenti da punta e da taglio (n. 222);

Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio (n. 242).

II. Votazione per la nomina del direttore dell'Ufficio di segreteria.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Prego i signori senatori, i cui nomi furono ieri estratti a sorte, di voler poi procedere allo spoglio delle schede di questa votazione.

(Il signor senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul progetto di legge:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1896

Assegno annuo di un milione di lire a S. A. R. il principe ereditario :

Votanti	82
Favorevoli	80
Contrari	2

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa :

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

(Il Senato approva).

Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito :

Votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari :

Votanti	83
Favorevoli	81
Contrari	2

(Il Senato approva).

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche :

Votanti	82
Favorevoli	79
Contrari	3

(Il Senato approva).

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione :

Votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	9

(Il Senato approva).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Adempio l'incarico di cui il Senato mi onorava in una precedente tornata.

Chiamo a far parte della Commissione speciale che dovrà esaminare il Codice penale militare i signori senatori ; Canonico, Ghiglieri, Guerrieri-Gonzaga, Gloria, Mezzacapo, Pascale, Pierantoni, Puccioni Piero, Ricotti, Rolandi e Cerruti Cesare.

Domani alle ore 13 e 30 riunione negli Uffici.

Alle ore 14 e 30 Comitato segreto.

Alle ore 15 seduta pubblica coll'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

CXV.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica i ringraziamenti del signor Barbavara di Gravellona, per le condoglianze fatte pervenire dal Senato alla famiglia Barbavara — Comunica il telegramma spedito dalla Presidenza a S. M. il Re per ringraziarlo della liberalità con cui ha generosamente voluto che il bilancio dello Stato non ricevesse aggravio dalla legge di assegno annuo per S. A. R. il Principe ereditario, e comunica pure la risposta ricevuta dal Re — Giura il nuovo senatore generale Edoardo Driquet — Il ministro degli esteri presenta un progetto per « Proroga eventuale dell'accordo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria ». È dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione speciale — Il ministro del Tesoro presenta un progetto per l'applicazione provvisoria dei provvedimenti sulle guarentigie e sul risanamento della circolazione — È trasmesso alla Commissione di finanze — Accordasi un congedo al senatore Cremona — Si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 441, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani » (n. 234) — Si discute il progetto di legge: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 » (n. 235) — Parla il senatore Rossi Alessandro — Il ministro delle finanze presenta i seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni; 2. Modificazioni alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria — Sono trasmessi agli Uffici — Si riprende la discussione del progetto di legge, n. 234, e parlano il ministro degli esteri e il senatore Majorana-Calatubiano — Replica il senatore Rossi Alessandro — Rinviati l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviavano allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge: 1. Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo statu quo doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate (n. 236); 2. Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa alla destinazione degli uditori alle funzioni di vice-pretore (n. 240); 3. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Leopoldo Pasquali morto in servizio (n. 247) — Si discute il progetto di legge: « Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia, della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio » (n. 242) — Senza discussione approvasi l'art. 1 — All'art. 2 parlano il senatore Di Camporeale, relatore, il ministro del Tesoro e il senatore Saracco, cui replicano il ministro del Tesoro e il relatore senatore Di Camporeale — Si leggono, su proposta dei senatori Mezzacapo e Cannizzaro, le relazioni scritte per due progetti di legge: l'uno per pensione ai veterani del 1848-49 e l'altro per una tombola a favore del Protettorato di S. Giuseppe, e senza discussione i due progetti sono rinviati allo scrutinio segreto — Il presidente propone che il Senato si aggiorni

LEGISLATURA XIX — I^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

all' 8 gennaio 1897 — Tale proposta è approvata — Il presidente estrae a sorte i nomi dei senatori chiamati a far parte della Commissione del Senato incaricata di presentare alle LL. MM. le felicitazioni per il nuovo anno — Si procede all' appello nominale per le votazioni a scrutinio segreto — Il presidente proclama l' esito delle votazioni — Il senatore Lancia Di Brolo risulta eletto a membro della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti — I progetti di legge oggi votati, per alzata e seduta, risultano tutti approvati a scrutinio segreto — L' avvocato cav. Federico Pozzi risulta eletto direttore dell' Ufficio di segreteria — Il Senato si aggiorna all' 8 gennaio 1897.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti tutti i ministri, meno quello della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor Giovanni Barbavara di Gravellona ringrazia il Senato delle condoglianze fatte pervenire alla famiglia Barbavara in occasione della morte del senatore Giovanni suo nonno.

Sulla deliberazione presa ieri dal Senato io mi feci un dovere di trasmettere a S. M. il seguente telegramma:

« Il Senato, approvando oggi l' assegno annuo per S. A. R. il Principe di Napoli mi ha incaricato di esprimere a V. M., coi sensi della più profonda devozione, la gratitudine sua per la liberalità colla quale la Maestà Vostra ha generosamente voluto che il bilancio dello Stato dalla nuova legge non ricevesse aggravio.

« Ottemperando al deliberato dell' Assemblea vitalizia ho l' alto onore di confermarvi con il limitato ossequio,

« Dev.mo suddito

« Firmato: FARINI

« Presidente del Senato ».

S. M. il Rè ha risposto stamani da Firenze con questo telegramma:

« Signor presidente,

« Le espressioni che Ella mi rivolse a nome del Senato furono da me accolte con gradimento pari alla mia alta considerazione e riverenza verso l' onorevole Consesso. Di questi miei sentimenti e delle mie vivissime grazie, mi è caro

rendere interprete Lei che così degnamente presiede l' Assemblea vitalizia, esempio costante di amore alla patria ed alle istituzioni.

« Firmato: UMBERTO ».

(Vive approvazioni).

Proclamazione ed immissione in ufficio di un nuovo Senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Edoardo Driquet, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in altra tornata, prego i signori senatori Bianchi Grilio e Chiala d' introdurlo nell' aula.

(Il senatore generale Driquet è introdotto nell' aula e presta giuramento colla formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Driquet Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell' esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di progetti di legge.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a prorogare eventualmente per un termine non eccedente l' anno, l' accordo commerciale provvisorio fra l' Italia e la Bulgaria.

Domando l' urgenza per questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge testè enunciato. Il signor ministro prega il Senato di dichiararne l' urgenza.

Chi approva l' urgenza per questo progetto di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione speciale affinché ne riferisca sollecitamente.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati sulla « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge, e credo che possa venir trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. La Commissione permanente di finanze è agli ordini del Senato, e se le viene trasmesso questo progetto, se ne occuperà con tutta la sollecitudine e diligenza che richiede il grave progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di trasmettere il disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cremona chiede un congedo di quindici giorni.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intende concesso.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani » (N. 234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, che stabilisce nulla essere innovato, fino a nuova disposizione, nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi di bandiera tunisina in approdo nei porti italiani, è convertito in legge.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 4768 del 30 dicembre 1868, con la quale fu autorizzata la piena ed intera esecuzione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il Regno d'Italia e la Reggenza di Tunisi, firmato alla Goletta il di 8 settembre 1868 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 dello stesso mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nulla è innovato, fino a nuova disposizione, nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi di bandiera tunisina che approdano nei porti italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1896.

UMBERTO.

BRIN.

VISCONTI-VENOSTA.

BRANCA.

Visto: il guardasigilli.

G. COSTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

E poiché trattasi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 » (N. 235).

PRESIDENTE. Passiamo al numero successivo dell'ordine del giorno: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia, conclusa a Parigi il 28 settembre 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il

PRESIDENTE. Prego di dar lettura della convenzione.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler les relations de commerce de navigation entre et l'Italie et la Tunisie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Art. I^{er}. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Tunisie.

Art. II. Les navires italiens et tunisiens avec leur cargaison auront respectivement libre accès dans tous les ports, rivières ou lieux quelcon-

ques de Tunisie et d'Italie, dont l'entrée est actuellement promise ou pourra l'être à l'avenir aux navires d'une tierce puissance, et ils n'y seront pas assujettis à des droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, sanitaires ou autres quelconques plus élevés que ceux qui seraient imposés dans les mêmes conditions aux navires nationaux ou français.

Art. III. Les navires italiens entrant dans un port de Tunisie et réciproquement les navires tunisiens entrant dans un port d'Italie et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux ou français.

Il est également entendu que les mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports du même pays, ou l'y achever, sans être astreints à payer des taxes autres que celles auxquelles sont soumis les bâtiments nationaux ou français.

Art. IV. Seront complètement exempts des droits de tonnage et d'expédition dans les ports d'Italie et de Tunisie les navires tunisiens et italiens:

1^o qui, entrés sur lest, en ressortiront sur lest;

2^o qui, passant d'un port d'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y débarquer le tout ou une partie de leur chargement, soit pour y prendre leur chargement ou l'y compléter, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;

3^o qui, entrant avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les achats nécessaires au

ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation et que les marchandises ne seront pas destinées à la consommation intérieure.

Art. V. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titre et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. VI. Les marchandises de toute nature qui seront importées dans les ports d'un des deux pays ou qui en seront exportées par des navires de l'autre ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités d'entrée ou de sortie que si elles étaient importées ou exportées par des navires nationaux ou français. Elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime, bonification, restitution des droits ou autres faveurs qui seraient accordées dans les pays respectifs aux mêmes marchandises importées ou exportées sous un pavillon quelconque.

Art. VII. Pour l'exercice du cabotage, les italiens et les tunisiens seront respectivement traités comme les nationaux et les français en Tunisie et comme les nationaux en Italie.

En ce qui concerne la pêche, les italiens seront traités en Tunisie comme les nationaux et comme les français, et les tunisiens jouiront en Italie des droits et avantages accordés aux sujets des puissances étrangères par la législation en vigueur dans le royaume.

Art. VIII. Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de l'Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront être légalement importées en Tunisie ou en Italie, ne seront assujetties, à l'importation dans ces deux pays, à aucun droit d'entrée autre ou plus élevé que celui qu'auraient à payer les marchandises similaires, produits de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de l'Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront être légalement exportées, ne seront assujetties, à leur exportation pour la Tunisie ou l'Italie, à aucun droit de sortie autre ou plus élevé que celui qu'auront à payer les marchandises similaires à destination de la nation la plus favorisée.

D'une manière générale, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, l'emmagasinage, l'entrepôt, les primes d'importation et d'exportation, les remboursements de droits, les admissions temporaires, les droits locaux, le courtage, les tarifs et formalités de douane et les échantillons, l'Italie jouira en Tunisie et la Tunisie jouira en Italie du traitement de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est assurée à l'Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit qui, dans les matières énumérées au paragraphe précédent, seraient concédés à une tierce puissance quelconque.

Art. IX. Au cas où le tarif actuel de 10 p. 100 à l'entrée sur les vins et de 8 p. 100 sur les autres articles viendrait à être supprimé en Tunisie, le droit nouveau ne pourra être plus élevé que celui inscrit, pour le même article, au tarif minimum français, exception faite pour les produits repris audit tarif minimum sous les numéros 88 et 110.

Art. X. Les prohibitions ou les restrictions d'entrée, de sortie ou de transit qui seraient jugées nécessaires pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique, ou encore pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, pourront être prononcées en Italie et en Tunisie à l'égard de toute marchandise en provenance ou à destination de l'un ou de l'autre pays.

Art. XI. Les marchandises de toute nature originaires d'Italie et importées en Tunisie ne pourront être assujetties à des droits d'accise de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d'origine tunisienne.

De même, les marchandises de toute nature originaires de Tunisie et importées en Italie ne pourront être assujetties à des droits d'accise de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d'origine italienne.

Art. XII. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'au-

rait notifié douze mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncé.

Art. XIII. La présente convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien ; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de trois mois à dater de sa signature, ou plus tôt si faire se peut. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. TORNIELLI.

(L. S.) G. HANOTAUX.

CONVENTION D'EXTRADITION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés de Tunisie en Italie et d'Italie en Tunisie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du Royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc.,
ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles déterminées par les articles suivant, les individus réfugiés, soit de Tunisie en Italie, ou dans les colonies et possessions italiennes, soit d'Italie ou des colonies et possessions italiennes, en Tunisie, et poursuivis ou con-

damnés à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis en Tunisie ou en Italie et dans les colonies et les possessions italiennes.

Lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition du Gouvernement italien aura été commis hors d'Italie ou des colonies et possessions italiennes, comme lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition du gouvernement français aura été commis hors de Tunisie, il sera donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du même crime ou délit commis hors de son territoire.

Art. II. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants :

1° parricide, infanticide, assassinat, meurtre, empoisonnement ;

2° coups portés ou blessures faites volontairement quand il en sera résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner ;

3° administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

4° bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur avec violence, attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans, attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

5° enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant ;

6° incendie ;

7° destruction volontaire, en tout ou partie, de constructions, de machines à vapeur, d'appareils télégraphiques ou téléphoniques ; destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, de documents, registres et autres papiers ; obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées ;

8° destruction volontaire, en tout ou partie, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, d'édifices, constructions et généralement de tous objets mobiliers ou immobiliers. Dépôt, dans une intention criminelle sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif;

9° destruction, détérioration ou dégât de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières; destruction ou dévastation de récoltes ou arbres;

10° association de malfaiteurs;

11° extorsion par force, violence ou contrainte, de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

12° menaces d'un attentat contre les personnes ou la propriété punissable, en Italie, d'une peine restrictive de la liberté personnelle pour la durée d'au moins trois ans, et, en Tunisie de peines criminelles, d'après la législation française;

13° attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;

14° contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, de timbres-poste ou timbres mobiles quelconques; émission ou mise en circulation de ces effets, billets, titres ou timbres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

15° fausse monnaie, comprenant la contrefaçon ou l'altération de la monnaie, émission ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

16° contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage frauduleux de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage frauduleux de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

17° faux serment, faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

18° concussion et détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres, dans le cas où ces faits sont punis par la législation des deux pays;

19° banqueroute frauduleuse;

20° vol, escroquerie, détournement, abus de blanc-seing;

21° crimes commis en mer;

a) abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

b) échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de toute ou partie du chargement; des vivres et des effets du bord; fausse route dans une intention criminelle; emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance, avec violences et voie de fait, envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

22° recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par le présent article.

La tentative des crimes et délits prévus ci-dessus et la complicité dans les mêmes crimes et délits donneront également lieu à extradition lorsqu'elles seront punissables à la fois d'après la législation italienne et d'après la législation française.

Art. III. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé contradictoirement pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition à moins d'un consentement spécial donné dans les conditions de la loi par le Gouvernement requis.

Sera considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de la nation requérante, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extra-

dition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire sur lequel cette nation a juridiction.

Art. IV. Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été accordée par l'une des deux Puissances contractantes à l'autre, le Gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la remise du même individu à raison d'un fait autre que celui ayant motivé l'extradition ou non connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déférera, s'il y a lieu, à la demande, qu'après s'être assurée du consentement de l'Etat qui aura primitivement accordé l'extradition.

Toutefois, cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l'article précédent, la faculté de quitter le territoire soumis à la juridiction du pays auquel il a été livré.

Art. V. Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la Partie requise comme un conflit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique, ou fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le meurtre, l'assassinat ou l'empoisonnement.

Art. VI. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. VII. Les nationaux des Hautes Parties contractantes et les tunisiens réfugiés en France ou en Tunisie sont exceptés de l'extradition, sauf à être poursuivis dans leur pays conformément aux lois en vigueur. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui aurait acquis la nationalité, dans le pays requis, depuis le crime ou le délit dont elle est inculpée ou pour lequel elle a été condamnée, cette circonstance n'empêchera pas la recherche, l'arrestation ou l'extradition de ladite personne conformément aux stipulations de la présente convention.

Art. VIII. L'extradition ne sera pas accordée si l'étranger est poursuivi dans le pays de ré-

fuge pour le crime ou le délit faisant l'objet de la demande l'extradition, ou bien si, à raison de ce crime ou de ce délit, il a été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le pays requis à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. IX. Toute demande d'extradition sera adressée au Gouvernement requis par voie diplomatique et sera accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace (notifié dans ce dernier cas suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du pays requérant), soit d'un acte de procédure criminelle d'une juridiction compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition authentique avec la copie des textes de lois applicables au fait incriminé, et, autant que possible, avec le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité. Le Gouvernement requérant produira, le cas échéant, une traduction en langue française des pièces appuyant la demande.

L'extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen le Gouvernement à

qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. X. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article II de la présente convention devra être arrêté préventivement sur la production d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et communiqué par voie diplomatique. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays dont la juridiction s'exerce sur le lieu de refuge.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative, mais cette autorité devra procéder, sans délai, à tous interrogatoires et investigations propres à établir l'identité de l'individu ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte, par voie hiérarchique, au ministre des affaires étrangères, des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation.

L'arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis. L'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, le Gouvernement requis n'est pas saisi de la demande d'extradition conformément à l'article précédent.

Art. XI. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à l'Etat requérant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'individu réclamé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, cet individu ayant de nouveau pris la fuite ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le fugitif aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. XII. L'extradition par voie de transit à travers l'Italie ou la Tunisie d'un individu livré par un Gouvernement étranger à l'une des deux

Hautes Parties contractantes sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article IX, pourvu que le fait ayant servi de base à l'extradition n'ait pas un caractère politique et que l'individu livré, transitant par l'Italie, ne soit italien et, transitant par la Tunisie, ne soit ni français ni tunisien.

Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur le territoire placé sous sa juridiction; les frais seront à la charge de l'Etat requérant.

Art. XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de témoins se trouvant en Italie ou en Tunisie ou tout acte d'instruction judiciaire sera jugé nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Lorsqu'il y aura urgence, la commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire de l'un des Etats à l'autorité judiciaire de l'autre Etat; mais, dans ce cas, elle devra être accompagnée d'une traduction française en double exemplaire. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, seront toujours transmises par la voie diplomatique, elles ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article II du présent traité et sous la réserve exprimée dans le dernier paragraphe de l'article XI ci-dessus.

Art. XIV. Si, dans une cause pénale non politique, la comparation personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement ayant sous sa juridiction le pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa ré-

sidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité en Italie, comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux français de Tunisie, ou, qui, cité en Tunisie, comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux italiens, ne pourra être poursuivi ou détenu dans le pays où il aura comparu pour une inculpation ou condamnation antérieure, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, la production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. XV. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites des territoires placés sous leur juridiction respective, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'envoi et de la restitution des pièces à conviction ou de documents.

La même règle est applicable aux frais d'exécution des commissions rogatoires dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. XVI. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement émanés de l'autorité de l'un des pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans un territoire placé sous la juridiction de l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé, par la même voie, au Gouvernement requérant sans restitution de frais. Ces formalités n'engageront nullement la responsabilité du Gouvernement requis qui se bornera à assurer l'authenticité des pièces.

Art. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, sans

restitution de frais, les arrêts et jugements de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux français de Tunisie contre des italiens. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi au Gouvernement intéressé, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait mentionnant l'état civil, la profession et le domicile du condamné, la date, le lieu et la nature de l'infraction ainsi que la peine prononcée. Ce bulletin ou extrait indiquera en outre si la sentence est intervenue contradictoirement ou par défaut.

Art. XVIII. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié six mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration du sixième mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XIX. La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d'Italie et de M. le Président de la République française et l'échange des ratifications aura lieu à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. TORNIELLI
(L. S.) G. HANOTAUX.

PROTOCOLE.

Au moment de signer la convention d'extradition en date de ce jour, les plénipotentiaires sont convenus que, si la peine capitale était prononcée en Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le Gouvernement italien, l'attention du Président de la République française serait appelée d'une manière toute spéciale, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation, en Italie, à l'égard de la peine de mort.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

G. TORNIELLI
G. HANOTAUX.

CONVENTION CONSULAIRE ET D'ÉTABLISSÉMENT

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler l'établissement des italiens en Tunisie et des tunisiens en Italie et de déterminer avec toute l'extention et la clarté possible les droits, pouvoirs, attributions, privilèges et immunités de leurs agents consulaires respectifs en tant qu'ils sont chargés de la protection des italiens et de leurs intérêts en Tunisie, et de la protection des tunisiens et de leur intérêts en Italie, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

S. Exc. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Son Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I.^{er} Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux et les français. Ils jouiront des mêmes droits et privilèges en se soumettant aux conditions, aux contributions et aux autres charges qui sont imposées aux dits nationaux et français. Ils seront, toutefois, exempts, dans l'autre pays, de service militaire obligatoire tant dans l'armée que dans la marine, la garde nationale et la milice, comme de toute contribution en argent ou en nature qui viendrait à être imposée pour l'exonération du service militaire.

Art. II. Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie sont admis, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant des lois de leur propre pays, à la jouissance des mêmes droits civils que les nationaux et les français.

En conséquence, ils pourront librement voyager et séjourner, s'établir où ils le jugeront convenable, acquérir et posséder toutes espèces de biens meubles et immeubles, faire le commerce tant en gros qu'en détail, exercer toutes sortes d'art, de profession et d'industrie, louer et occuper des maisons, magasins et boutiques, ouvrir des fabriques et des manufactures, effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, faire leurs affaires eux-mêmes et présenter à la douane leurs propres déclarations, ou bien employer à cet effet qui bon leur semblera sous le nom de mandataire, agent, interprète, consignataire, ou tout autre, remplir ces mêmes fonctions pour le compte de tiers, quelle que soit la nationalité de ces derniers, fixer comme bon leur semblera le prix des marchandises qu'ils auraient l'intention de vendre ou d'acheter; le tout en observant les conditions établies par les lois et les règlements du pays. Et, pour l'exercice de tous ou de l'un quelconque de ces droits et pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, ils ne seront pas assujettis à des obligations ou à des formalités autres ou plus onéreuses et ne payeront point de droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux eux-mêmes ou que les non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore.

ART. III. Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie pourront librement établir des sociétés commerciales, industrielles et financières, des associations mutuelles et en participation, et toute autre association, soit entre eux, soit avec des personnes d'une autre nationalité, pourvu que le but qu'ils se proposent soit légitime et qu'ils se soumettent aux lois du pays.

ART. IV. Les italiens et les tunisiens pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens meubles ou immeubles qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs biens et capitaux du pays; ils pourront également prendre possession et disposer sans empêchement des biens, meubles ou immeubles, qui leur seraient dévolus en vertu d'une loi ou d'un testament dans les mêmes territoires; et lesdits propriétaires, héritiers ou légataires ne seront pas

tenus d'acquitter des droits de mutation ou succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux ou aux non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore.

ART. V. Pour être admis à ester en justice, les tunisiens en Italie et les italiens en Tunisie ne seront tenus de part et d'autre qu'aux conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-mêmes ou pour les non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore; ils seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action est introduite.

ART. VI. Les italiens jouiront en Tunisie et les tunisiens en Italie du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes et les français, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. Si l'italien indigent ne réside pas en France ou en Tunisie et si le tunisien indigent ne réside pas en Italie, le certificat d'indigence sera visé par l'agent diplomatique représentant du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités consulaires dont il relève.

ART. VII. Les Italiens en Tunisie ne sont justiciables que de la juridiction française; toutefois, en matière d'immeubles, à moins que ceux-ci soient immatriculés ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens, et, en dernier ressort, par Son Altesse le Bey.

Les assignations devant un tribunal tunisien destinées à un italien seront transmises par l'intermédiaire et par ordonnance du consul italien, lequel sera appelé, à peine de nullité de jugement qui interviendra, à assister aux débats ou à s'y faire représenter. Les jugements rendus en matière immobilière par le tribunal tunisien compétent à l'encontre d'un italien con-

tinueront à être exécutés par les autorités judiciaires françaises.

ART. VIII. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à faire remettre les significations et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.

Les deux Gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, dans les cas où leurs lois judiciaires défendraient la signification d'un acte en langue étrangère.

ART. IX. La remise des significations aura lieu sans frais pour l'État requérant, dans les conditions ci-après indiquées:

Les significations de toute nature, c'est-à-dire les citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en Italie ou en Tunisie, et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Tunisie ou en Italie, seront adressés directement par le Gouvernement italien ou français à l'agent diplomatique ou consulaire placé le plus près de l'autorité chargée de les faire remettre aux destinataires. L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à cette autorité qui lui enverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été remis.

ART. X. Les commissions rogatoires décernées par les tribunaux italiens en Italie et français en Tunisie à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales sont transmises par la voie diplomatique et exécutées d'office par les soins et sur les diligences des magistrats du ministère public sans frais de timbre ni d'enregistrement.

Cette disposition n'a point pour effet d'empêcher les deux Gouvernements de réclamer respectivement le remboursement des sommes qu'ils peuvent se trouver dans la nécessité d'avancer pour l'exécution des commissions rogatoires décernées à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales, telles que frais d'expertises, d'examen médicaux, de descentes sur lieux, insertions, indemnités dues à des témoins, droits revenant à des greffiers.

ART. XI. Les jugements et arrêts en matière civile et commerciale prononcés en Italie par les tribunaux italiens et dûment légalisés auront en Tunisie, et ceux prononcés en Tunisie par les tribunaux français et dûment légalisés

auront en Italie, lorsqu'ils auront acquis la force de chose jugée, la même valeur que les jugements et arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins, les dits jugements et arrêts ne pourront être exécutés qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté qu'ils ont été prononcés par une autorité judiciaire compétente, les parties dûment cités et régulièrement représentés, ou légalement déclarés défaillants, et qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État.

Art. XII. Les deux Hautes Parties, contractantes se transmettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes dressés en Italie et en Tunisie par les officiers de l'état civil et concernant les tunisiens et les italiens.

Cette communication aura lieu tous les six mois par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites pièces n'a pour effet de préjuger ni les questions de nationalité, ni celles qui pourraient s'élever au sujet de la validité de mariages.

Art. XIII. Seront considérés comme sujets italiens en Tunisie et comme sujets tunisiens et Italie ceux qui auront conservé, d'après les lois de leur pays, la nationalité italienne ou tunisienne.

Art. XIV. Le Gouvernement italien aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités de Tunisie où il sera permis à une tierce puissance d'en établir.

L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice en Tunisie des fonctions consulaires des agents italiens leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit *exequatur*, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la République française en Italie y sont chargés de la protection

des tunisiens et de leurs intérêts. Ils jouissent, à cet effet, de plein droit, des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges que les conventions consulaires conclues entre les Gouvernements français et italien leur assurent en Italie en vue de la protection des Français et de leurs intérêts.

Art. XV. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens, envoyés, c'est-à-dire citoyens italiens, n'exerçant ni commerce, ni industrie, ni autre profession en dehors des fonctions consulaires, sont exempts en Tunisie des logements militaires et des contributions de guerre ainsi que des contributions directes imposées par l'État, par les provinces ou par les communes et dont la perception se fait sur des rôles nominatifs; mais s'il possédaient des biens immeubles ou des capitaux ayant leur assiette en Tunisie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu'ont à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biens-fonds ou de capitaux. Ils jouiront de l'immunité personnelle et ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation française qualifie de crimes et punit comme tels.

Les consuls généraux, les consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l'écusson italien avec cette inscription: *Consulat général, Consulat, Vice-consulat* ou *Agence consulaire d'Italie*. Ils pourront également arborer le pavillon italien sur ladite maison consulaire aux jours de solennités publiques ainsi que dans les autres circonstances d'usage, mais il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront ayant tout à désigner aux italiens la maison consulaire. Les mêmes agents consulaires pourront encore arborer le pavillon italien sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. XVI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens, envoyés, ne pourront, en Tunisie, être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer

à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. XVII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens en Tunisie, les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires qui ont été présentés antérieurement en leur qualités respectives seront admis de plein droit à exercer, par *interim*, les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires.

Art. XVIII. Les archives consulaires des agents italiens en Tunisie seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie qui pourraient exercer lesdits agents consulaires.

Art. XIX. Les consuls généraux et consuls italiens, envoyés, pourront, en Tunisie, nommer des agents consulaires dans les ports et villes de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les italiens comme parmi les français ou les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des privilèges et immunités stipulés par la présente convention pour les agents consulaires italiens non envoyés.

Art. XX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d'Italie en Tunisie pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leur nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement du pays dans lequel ils résident.

Art. XXI. Les consuls généraux et consuls, ou leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires d'Italie en Tunisie, auront le droit de recevoir, soit dans leur chan-

cellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers, les négociants et tous autres ressortissants de leur pays. Ils sont également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Lesdits consuls et agents ont le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté en Italie et intervenant soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes résidant en Tunisie. Ils peuvent même recevoir les actes dans lesquels des tunisiens ou des français résidant en Tunisie sont seuls parties, lorsque ces actes contiennent des conventions relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Italie.

Les agents consulaires français en Italie auront, de leur côté, tous les droits spécifiés à l'égard des capitaines, matelots et passagers tunisiens et pour les actes à dresser en Italie l'intérêt des sujets tunisiens, y résidant, ou contenant des clauses relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Tunisie.

Art. XXII. Les actes mentionnés à l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent du pays, lorsqu'ils ont été rédigés dans les formes voulues en Tunisie par les consuls d'Italie, par les lois en vigueur en Tunisie pour les actes établis en par les lois italiennes pour ceux établis en Italie, par les consuls français dans l'intérêt de sujets tunisiens ou destinés à être produits en Tunisie; ils sont, d'ailleurs, soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le pays où ils doivent recevoir leur exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles ont été signées ou légalisées par les consuls ou agents consulaires et revêtues du sceau officiel du consulat ou de l'agence consulaire, font foi, tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de Tunisie ou d'Italie, au même titre que les originaux.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confronta-

tion avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agent consulaires d'Italie et de France pourront traduire ou légaliser toute espèce de documents émanés respectivement des autorités ou fonctionnaires d'Italie ou de Tunisie; ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

Art. XXIII. En cas de décès d'un italien en Tunisie ou d'un tunisien en Italie, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire auquel ressortissait le défunt aura le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération;

2° Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;

3° Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables;

4° Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventoriés; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession *ab intestat* ou testamentaire;

5° Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession *ab intestat* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestat*, le paiement de leur créance devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.

Si les consuls respectifs se refusaient au paiement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.

Cette déclaration obtenue par les voies lé-

gals établies dans chacun des deux pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou *ab intestat*, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tout cas, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux ;

6° Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestat*, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que les sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession ; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestat*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige ;

7° Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou

curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

Art. XXIV. Lorsqu'un italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'agent consulaire italien ou français, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade qui doit en connaître, ou au consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession *ab intestat* ou testamentaire.

Mais dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession *ab intestat* ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

Art. XXV. Ces dispositions sont applicables aux successions des italiens qui, étant décédés hors de Tunisie, et des tunisiens qui, étant décédés hors d'Italie laissent, en Tunisie ou en Italie, des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. XXVI. Lorsqu'un italien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire tunisien ou qu'un tunisien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire italien, les autorités locales, quelle que soit la nationalité du défunt, devront informer de l'ouverture de la succession l'autorité consulaire italienne ou française la plus rapprochée du lieu d'ouverture de la succession.

Art. XXVII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France en Italie connaissent exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations à accomplir pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers italiens et tunisiens qui décèdent dans le port d'arrivée, en Tunisie ou en Italie, soit à terre, soit à bord d'un navire soumis à leur autorité.

Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers morts à bord d'un navire soumis à l'autorité du consul de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes seront envoyés,

dans le port d'arrivée, au consul auquel ressortissait le défunt pour être remis à l'autorité du pays de ce dernier.

Art. XXVIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs peuvent aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas, opérer à bord ni recherches, ni visites, sans prévenir auparavant, ou, en case d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul, vice-consul ou agent consulaire de qui relève le bâtiment.

Ils doivent, également, donner, en temps opportun, au consul, vice-consul ou agent consulaire les indications nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine ou l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.

L'avis adressé, à cet effet, au consul, vice-consul ou agent consulaire indique une heure précise, et, si celui-ci ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il est procédé en son absence.

L'intervention des consuls ou vice-consuls n'est cependant pas requise pour l'accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales, à l'arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n'étant nécessaire que dans les cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.

Art. XXIX. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands soumis à leur autorité; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les mate-

lots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls, vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que pour un motif quelconque lesdits agents le jugeront convenable.

Art. XXX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de commerce, de guerre ou de plaisance soumis à leur autorité, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal

eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, italiens, qui auraient déserté en Italie, et français ou tunisiens, qui auraient déserté en Tunisie, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. XXXI. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires italiens ou tunisiens auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports de Tunisie ou d'Italie volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consul, vice-consuls ou agents consulaires respectifs, à moins que des personnes ne relevant pas de l'autorité du consul ne soient intéressées dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Art. XXXII. Lorsqu'un navire italien fera naufrage ou échouera sur le littoral tunisien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l'agent consulaire italien dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu. De même, lorsqu'un navire tunisien fera naufrage ou échouera sur le littoral italien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l'agent consulaire français dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Tunisie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires tunisiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires français.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des agents

consulaires ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage. L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux et français.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les marchandises et effets sauvés ne sont sujets au paiement d'aucun droit de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.

Art. XXXIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens jouiront en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires français jouiront, pour la protection des tunisiens et de leurs intérêts en Italie, de tous les privilèges, immunités et prérogatives respectivement accordées en Tunisie et en Italie aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Art. XXXIV. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XXXV. La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d'Italie et de M. le Président de la République française et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896,

(L. S.) G. TORNIELLI.

(L. S.) G. HANOY.

PROTOCOLES.

Au moment de signer la convention consulaire et d'établissement en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

I. — Il est entendu que les dispositions de l'article XIII ne sont pas applicables aux italiens qui auraient acquis une autre nationalité, en Tunisie; en vertu d'un acte de naturalisation, ou hors de Tunisie, soit en vertu d'un acte de naturalisation, soit par l'effet de la loi.

II. — Les indigènes protégés, actuellement inscrits au consulat général d'Italie à Tunis, auront droit en Tunisie, au même traitement que les italiens eux-mêmes.

III. — Les associations et établissements italiens existant actuellement en Tunisie seront considérés comme étant déjà en possession de l'autorisation légale. La liste de ces associations et établissements, avec leurs actes et les documents constitutifs, sera remise à l'autorité locale dans un délai de six mois à dater de la ratification de la convention.

En ce qui concerne les écoles italiennes actuellement ouvertes en Tunisie et l'hôpital de Tunis, le *statu quo* sera maintenu sans préjudice des droits supérieurs appartenant à l'administration locale en matière d'hygiène et d'ordre public pour l'application des lois de police et de sûreté.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

G. TORNIELLI.

G. HANOTAUX.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Nessuno che voglia considerare la vita delle nazioni sotto l'aspetto pratico del tempo in cui vivono gli uomini e gli Stati potrebbe muovere il minimo appunto al Governo per avere condotto a fine la presente convenzione.

Non è per principî astratti, per quanto si identifichino col diritto pubblico, non è per via di controversie giuridiche che il mondo, specie il mondo moderno, cammina. Un tempo si diceva che il diritto è del più forte; e la spada di Brenno pesava sulla bilancia del diritto. Oggi

il mondo è il medesimo, ma sono più civili le forme; è tutto dire che in politica s'inventò una parola barbara, ma significativa: l'*opportunismo*.

Ma non basta. Anche in questa circostanza si è visto quale sia la natura odierna delle grandi alleanze politiche. A me è corso al pensiero che, pur facendo l'ufficio di parafulmini nelle eventuali grandi commozioni atmosferiche, ad esse in tempi ordinari basti tenerne puliti i ferri dalla ruggine.

Per uscire di metafora abbiamo visto dagli atti come l'Austria-Ungheria, come la Germania, come l'Inghilterra, meno interessate di noi in questa questione, abbiano provvisto una per una nella Tunisia ai casi loro.

Una terza considerazione anch'essa a favore della politica del Governo.

La situazione dopo il 1881, non c'è che dire, si è pregiudicata, e si sono toccate anche le antiche capitolazioni colla cessazione della giurisdizione consolare del 1884.

La Francia vuole operare l'unione doganale dei due territori. Il Bey di Tunisi denuncia il trattato 8 settembre 1868.

Che fare? Rimanere nell'equivoco? Professare una politica di broncio inacerbito, colle capitolazioni sotto le ascelle, perchè di diritto perpetuo?

Quindi la mia approvazione alla presente convenzione sotto l'aspetto politico è affatto incondizionata, approvazione la quale si accresce pel tono alto e misurato adoperato dall'onorevole Visconti-Venosta alla Camera elettiva.

Eliminata così ogni censura dal lato politico, anzi risultatane lode al Governo, mi conceda il Senato che io esamini la convenzione dal lato economico, onde dar motivo al Governo di chiarirmi alcuni dubbi.

Tutti dobbiamo una buona volta uscire dallo stato degli equivoci, e questo credo che dovrebbe fare la convenzione del 28 settembre.

Risponderà il ministro franco e sicuro? la mia coscienza sarà ancor più tranquilla nel deporre il voto favorevole; o mi darà delle risposte condizionate; ed allora se avverranno certi casi, saranno preveduti. Ad ogni modo sapremo positivamente quale sia il valore fisso della convenzione che andiamo a firmare.

Approvato il R. decreto 26 ottobre prossimo

passato, approverò anche il R. decreto 27 settembre p. p., e mi restringo a parlare della convenzione di commercio e di navigazione. Gli è su questa che ho da fare tre domande all'onor. Visconti-Venosta. La prima: Ha pensato il Governo alla eventualità di aumento nella tariffa minima franco-tunisina, che rimarrebbe allora senza reciprocità possibile nella tariffa convenzionale italiana in base alla nazione più favorita?

Noi abbiamo davanti due fatti. Il 1° che la Francia vuole unificare tutti i dazi di Tunisi che sono a valore, coi dazi francesi che sono specifici. Il 2° che la tariffa minima che la Francia si propone di accordare all'Italia in Tunisi è un atto puramente interno; non si fanno più con la Francia dei veri trattati di commercio all'uso antico. La Francia può alzare o ribassare a volontà la sua tariffa minima, come ne abbiamo avuti gli esempi.

Dal 1893 al 1896 essa ha aumentato ben sette volte la sua tariffa minima, benchè questa fosse la base delle sue convenzioni con tutti gli Stati, eccettò l'Italia e il Portogallo.

Ho qui le distinte, confermatemi dal direttore generale delle gabelle, dei vari capitoli, sui quali furono aumentate le tariffe perfino del cento per cento: come da 50 a 100 lire, da 8 a 16, da 0,5 a 0,10, ecc.

I nostri invece sono impegni fissi, positivi. L'art. 8 della convenzione libera le merci tunisine da qualsiasi tassa interna di entrata e di uscita nei nostri porti.

Quando poi accordiamo per cambio la nostra tariffa convenzionale, la quale ha scadenze fisse ed aliquote fisse, siamo anche strettamente impegnati ad accordare quei favori alla Francia che essa non è in caso di garantirci; inquantochè oggi l'Hanotaux e il Torielli firmano una convenzione, che domani il Parlamento francese può alterare.

È vero che il primo articolo della legge Méline per tranquillizzare che non ci faranno molti cambiamenti nella tariffa minima dice: « On n'y touchera pas légèrement sans une véritable nécessité ». Tuttavia questo fatto, come già dissi, si è verificato sette volte. Già col cambiare solamente in dazio specifico il dazio a valore in Tunisia (porto soltanto l'esempio dei vini) può farvi vedere quale enorme differenza di trattamento avremo. Col 10 per cento sul

dazio *ad valorem*, calcolando il prezzo odierno dei vini di esportazione a 12 lire l'ettolitro, il dazio corrisponde a L. 1.20; ma quando il dazio *ad valorem* sarà cambiato colla tariffa minima in dazio specifico, il vino pagherà L. 7.70 all'ettolitro invece di 1.20, e soltanto per quelle qualità che non superano gli 11 gradi, perchè se il vino fosse più ricco di alcool allora dovrà pagare in più il dazio consumo stabilito in Francia per i vini di grado superiore agli 11.

Non parliamo dei cereali e dei bestiami per i quali e per la massima parte delle voci, la tariffa minima non esiste, esiste la tariffa unica ben più alta della minima, e sulla quale con cessioni non se ne faranno di certo. Notate poi che le epizoozie e i bandi che ne derivano si vanno in questi tempi moltiplicando, a cui a torto o a ragione vogliono darsi anche motivi d'ordine politico. Ne do un fresco esempio. Per un decreto del 20 scorso novembre, ad un tratto (alcuni certo malignamente dissero, per l'avvicinarsi delle elezioni senatoriali in Francia) si sviluppò una epizoozia generale negli animali dei dipartimenti del nord non solo nei buoi, ma nelle capre e nelle pecore e soprattutto nei suini, perchè questi venivano dall'Olanda ad un prezzo vile, cioè, a 75 centesimi l'uno i porcellini da latte. Detto, fatto, venne ad un tratto riconosciuta l'epizoozia aftosa e con quel decreto fu soppressa l'introduzione delle quattro categorie di bestiame nei dipartimenti del nord fino a nuovo ordine.

Il Governo ci offre nella sua relazione alla Camera dei deputati, una specie di selezione di dazi nella futura giurisdizione doganale colla Tunisia, ed afferma che il 25 per cento di merci s'introdurranno senza dazio; evidentemente si tratta di materie prime le quali da sè dazio non pagano. Poi afferma che pel 17 per cento si avrà un dazio diminuito; il 25 per cento sopporterà il dazio tale e quale oggidì, ma che il residuo 33 per cento pagherà un più alto e di molto più alto, dazio di prima. Accade osservare che appunto questo 33 per cento componesi di merci delle quali più a noi interessa la esportazione.

La relazione della Commissione permanente alla quale ho l'onore di appartenere, va ancora più in là, lieta come si dice « di far gran conto delle molteplici esenzioni di dazio » della tariffa francese. In verità io non posso sottoscrivere ai rallegramenti del relatore.

È giusto osservare che la Francia in due casi ha diminuito le tariffe, ma per oggetti di poca importanza onde poter concludere una convenzione colla Svizzera, la quale ha saputo essa sola tra tutte le nazioni imporre alla Francia delle tariffe pregiudiziali che andavano fino al 400 per cento.

E un'altra concessione la Francia ha fatta anche alla Russia, si capisce per riguardi politici; convenzioni portanti la data, quella per la Svizzera del 16 luglio 1895 e quella per la Russia del 5-17 giugno 1893.

Ma vuol sapersi, o signori, a riguardo nostro qual è lo stile che adoperano certi economisti francesi, anche di vaglia, intorno ai nostri rapporti colla Tunisia, quasi noi fossimo propriamente verso di essa altrettanti debitori?

« Une législation douanière, comme celle de la France qui, en traitant moins durement les produits italiens que les produits tunisiens, développe artificiellement les relations de la Tunisie avec l'Italie, puissance rivale pour nous, est une législation qui atteint le maximum de l'absurdité ».

Dopo di ciò, riassumendomi, io sarò lieto di attendere le spiegazioni che l'onorevole ministro potrà darmi su questa prima domanda.

La seconda domanda è questa:

Havvi pericolo che sotto la bandiera tunisina si introducano a godere nei porti italiani del trattamento di favore nel cabotaggio navi francesi naturalizzate tunisine?

Sarebbe mai possibile che la Francia, la quale ha voluto di sua propria volontà non rinnovare nel 1886, anzi ha voluto respingere il trattato di navigazione che noi le avevamo offerto il 30 giugno 1886; sarebbe possibile che uscivano per la porta maestra, oggi potesse entrare per la finestra nel nostro cabotaggio? Perchè non bisogna dimenticare che mediante l'autonomia la nostra marina mercantile si è molto migliorata coll'esercizio del cabotaggio dei nostri porti.

Per quanto riguarda la naturalizzazione delle navi l'articolo quinto della convenzione si esprime in queste parole alquanto vaghe:

Art. IV. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titre et patentes délivrés par les autorités

compétentes aux capitaines, patrons et bateleurs.

In questo articolo io non vedo, se non m'inganno, una garanzia positiva che delle case figliali di Marsiglia o di Bordeaux o di altri porti, non assumano la naturalizzazione tunisina, e quindi sotto bandiera tunisina vengano ad esercitare il cabotaggio dei nostri porti.

Il dubbio non è soltanto mio; diversi armatori liguri si sono espressi meco nel medesimo senso quando l'art. 5 fosse spiegato semplicemente secondo la lettera; parmi quindi bene che il ministro su questo punto sia preciso, perchè effettivamente in Liguria ne sono allarmati.

Dopo la rottura volontaria della Francia, a far vedere l'evidente incremento nella nostra marina, basti ricordare che nel 1886 il nostro movimento di arrivi e partenze di bastimenti carichi a vapore non giungeva a 39,000 all'anno. Nel 1895 giungemmo a 60,721. Sino al 1886 i vapori con bandiera italiana entravano da 26 o 27,000 in un anno. Nel 1895 furono 45,841. Nel nostro servizio internazionale ancora nel 1886 i vapori francesi segnavansi con 2000 legni. Nel 1895 sono scesi a 817 e i vapori italiani che nel 1886 figuravano per 1947, nel 1895 stanno a 3028.

Notisi che la Francia è armata di un eccellente naviglio, perchè il cinquanta per cento delle sue costruzioni consiste in velieri in ferro, che sono i migliori per fare questo servizio.

Non metto avanti nessun sospetto, ma avrò piacere d'intendere quali sono le opinioni del signor ministro.

Perchè poi il nostro cabotaggio di un anno con Tunisi è ben piccola cosa se si riduce a 27,000 tonn. di merci, a 178 animali e 11,927 passeggeri; ha quindi pochissima importanza.

Poca ne ha anche la pesca, perchè tra acciughe, tonno, sardelle, le spugne comprese, (escluso il corallo, che non conta) si arriva a lire 1,608,000. Non dovrei citare queste piccole cifre perchè non sembri che io dimostri un pessimismo che non sento punto. Le cito soltanto per opporle all'ottimismo che traspira dalla relazione, la quale implicitamente fa voti che questo mio dubbio sul cabotaggio francese si avveri, poichè pel relatore « un po' più di attività sul naviglio estero nei nostri porti è sempre un bene, chè accende la concorrenza

col vantaggio dei più». Oggidì queste sono di quelle teorie dell'altro mondo, ed io non mi sento di dividerne la responsabilità.

Neanche mi sento di aderire alla relazione in quanto concerne la mia terza domanda all'onor. ministro.

È la mia terza domanda è questa, più delle altre due subordinata e discreta: Quali sarebbero, o quali dovrebbero essere le condizioni generali che dovrà sostenere il Governo qualora si aprisse la eventualità di una convenzione doganale colla Francia? e, se mai, l'iniziativa, da quale delle due parti dovrebbe procedere?

La relazione proclama senz'altro « il grande beneficio della nazione più favorita ». In verità se questo significasse nient'altro che il desiderio di una convenzione più larga, io sottoscriverei la relazione, ma il chiamare *a priori* un gran beneficio il trattamento della nazione più favorita senza i relativi compensi non mi va.

Ora, sia perchè non si è studiato abbastanza in questi nove anni quali cambiamenti sono avvenuti negli scambi fra l'Italia e l'estero, sia per la prevalenza tra noi di principî astratti o dottrinari negli scambi, sia infine perchè non si pensa che un ulteriore e più largo accordo colla Francia ci è dovuto quale compenso di quanto consentiamo per Tunisi, li fatto si è che nè pochi, nè privi di autorità sono gli uomini i quali credono sicuramente che si possa stabilire senza altro un accordo da oggi a domani, così astrattamente senza pensare poi al come. Ebbene in affare di tanto momento è pur necessario studiare i fatti avvenuti, onde saper farsi un'orientazione positiva.

Io non so se l'onorevole Visconti-Venosta abbia prestato attenzione ad una interrogazione che gli è stata diretta in proposito alla Camera dei deputati. Ad ogni modo egli non si è creduto meno obbligato, anche da uomo indipendente qual è, nel suo discorso del 15 corrente alla stessa Camera, di accennare alla possibilità di accordi, accordi che il nostro relatore senz'altro assicura « sono un vantaggio incommensurabile per entrambi ». Ed io non nego che a condizione di perfetta reciprocità alcuni vantaggi ci possano essere, ma

ci sono accordi ed accordi, ed io escludo gli accordi dannosi.

Vado a concludere con poche altre dimostrazioni.

Lungi dal discutere le teorie, che sono donne, io mi attengo ai fatti, che sono uomini, e ne narro cinque, i quali debbono aver peso nelle considerazioni che dovrà farsi il Governo.

Primo fatto. Le statistiche italiane discorrono dalle statistiche francesi per quanto concerne l'importazione e l'esportazione in Francia ed in Italia. Le statistiche italiane, ad esempio, portano che la Francia avrebbe perduto nelle importazioni in Italia 164 milioni, e le statistiche francesi soltanto 62 milioni.

Per contro l'Italia in Francia, secondo le statistiche italiane, avrebbe mandato in meno per 268 milioni, e secondo le statistiche francesi soltanto 194; onde la differenza mostra nella media di questi nove anni, in danno dell'Italia sarebbe di 176 milioni in più di quanto la fanno ascendere le statistiche francesi.

Questo apparisce dalle statistiche del Bodio, che io stimo e venero; ma come sono tratto a dare più importanza alle statistiche francesi, così io dubito che nelle statistiche del Bodio vi possa entrare il transito od altro di simile, perchè una tale differenza non si può altrimenti giustificare.

Secondo fatto. Le importazioni francesi in Italia più che altro costituiscono oggetti di lusso per la massima parte, perchè ormai per il progresso della Germania, il consumo popolare è costituito quasi interamente, nelle merci estere, dai prodotti tedeschi. I Francesi mandano a noi particolarmente oggetti di lusso, dove la mano d'opera sostituisce quella dei nostri operai, e dove il dazio poco importa per le classi ricche, che non badano molto al prezzo.

Basta considerare che, mentre i pacchi postali introdotti in Italia nel 1893 non figuravano che per 658,000 franchi, quando nel 1895, vennero elevati al peso di 5 chilogrammi, raggiunsero una somma enorme. Infatti ci possono stare, nei 5 chilogrammi, vestiti da caccia, vestiti da corse, vestiti da signora, pelliccie, calzari ed altre merci di lusso. Furono queste che portarono nel 1895 l'introduzione di pacchi postali in tre anni da 658,000 a lire 18,687,000.

Terzo fatto. La Francia a poco a poco si è venuta emancipando dalle nostre importazioni

LEGISLATURA. XIX. — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

agrarie. A dir soltanto dei vini, essa quest'anno ha prodotto 50 milioni di ettolitri, e ci può mandare, essa, i vini più facilmente che non noi ad essa. Un po' alla volta, all'ombra della sua tariffa doganale e de' suoi progressi agricoli, essa è giunta quasi ad emanciparsi dall'estero.

Nel discorso tenuto dal ministro d'agricoltura, presidente del Consiglio, signor Méline, alla Camera elettiva all'occasione di quel bilancio, egli disse che l'agricoltura francese aveva fornita alla macelleria nel 1892 130,000 capi di grosso bestiame, 110,000 capi di montoni, e 60,000 capi di maiali in più che non aveva dato che nel 1882. Ecco le sue parole:

« Autrefois, par exemple, nous achetions pour 200 millions de blé; en 1895 nous n'en avons acheté que pour 70 millions. Autrefois, nous achetions pour 100 millions de bétail à l'étranger, en 1892 nous n'en avons acheté que pour 40 millions. Il n'est pas douteux que, sans la sécheresse de l'année 1893 qui a fait des trouées formidables dans nos étables, nous serions aujourd'hui exportateurs de viande. (Très bien! très bien!)

« Rien que de ce double chef, l'agriculture ajoute 200 millions par an à la fortune du pays; si j'y comprenais ce qu'elle procure au pays par le développement de la culture de la betterave et de la pomme de terre, nous arriverions à 400 ou 500 millions ».

Dunque è certo che coloro i quali pensano che una rinnovazione delle convenzioni colla Francia ci riporterebbe agli anni 1885-86-87, oggi ne sarebbero immensamente delusi.

Quarto fatto. D'altra parte la nostra produzione nazionale ha costantemente migliorato in quantità e qualità; oggi si viene imparando quanto occorre (e non lo si sa ancora abbastanza) per accreditare la nostra esportazione, migliorandone la sostanza e le forme. Quanto poi all'importazione dei prodotti lavorati all'estero valga la statistica ufficiale: nel 1887 ne abbiamo importati per 923 milioni, e nel 1895 non ne importammo che per 506 milioni, il che vuol dire che nel 1895 abbiamo contratto minor debito all'estero, per 417 milioni.

Quinto fatto. Il deficit commerciale s'è immensamente migliorato dopo la cessazione dei rapporti colla Francia, e va quasi avvicinandosi alla pari.

Pensate che nel triennio 1885-87 la media del disavanzo doganale importò 503 milioni; nel 1895 il disavanzo si è ridotto a 148 milioni, e nei dieci mesi del 1896 a soli 77 milioni.

Via; ne diciamo abbastanza delle malinconie quando si tratta della produzione nazionale; questi sono dati che fanno sperare che se possiamo continuare così, avremo aperta nel nostro mercato interno una via sempre migliore alla produzione nazionale. E di questo fatto il Governo italiano è obbligato a tener conto, tanto più che in questi nove anni non solo si sono mutate le cose, ma si sono mutati, onorevole Visconti-Venosta, anche gli uomini, ella può verificarlo da sè stesso meglio di me.

Tuttavia dureranno i rancori anche dopo la convenzione per Tunisi?

Non lo credo affatto. Non oserei però asserire che nell'animo dei Francesi sia bandita l'opinione che noi abbiamo assolutamente bisogno del loro mercato.

Questa mattina mi è stato mandato un giornale di Parigi - non so da chi - di sabato scorso, un giornale notissimo che ha la massima diffusione in Francia.

Uditene, o signori, lo spirito. È un articolo che finisce così:

« Nous avons récemment conclu avec l'Italie une convention relative à la Tunisie. Le ministre Rudini, plus sage que son prédécesseur Crispi, semble vouloir profiter de cette circonstance pour renouer avec la France les relations commerciales que le fougueux Sicilien avait imprudemment rompues ».

Eccoli là; fu proprio l'onore Crispi che ha rotte le relazioni colla Francia!

Ma andiamo avanti.

« On comprend que les Italiens reconnaissent enfin l'erreur qu'ils ont commise en dénonçant un traité qui leur permettait, avant 1888, de nous vendre pour plus de 300 millions de produits alors qu'en 1895 ils ne nous en ont envoyé que pour 114 millions. ».

E si continua, oltrecchè a gonfiare le cifre, a voler far credere che siamo stati noi a denunziare il trattato con la Francia, che aveva preparate già in corpo le tariffe Méline particolarmente per emanciparsi dal trattato di Francoforte colla Germania. Per noi si alterano, oltre i fatti, degli scambi anche le cifre: ecco le armi che si adoperano.

Non si fa nessuna giustizia della moderazione nostra, perchè non abbiamo fatto come la Svizzera; noi abbiamo prima sopprese le tariffe differenziali, e poi mantenuto le nostre tariffe mitissime, onde tanto prima d'ora colla guerra mantenutaci, come adesso nella convenzione tunisina, i Francesi dovrebbero farci dei meriti per il nostro contegno dignitosamente passivo. Al contrario questa stessa convenzione parrebbe loro non dover essere se non un gradino perchè noi si abbia a chiedere ad essi la pace.

Quindi la ragione della seconda parte della mia terza domanda all'onorevole Visconti-Venosta. Se partisse da noi l'iniziativa di una convenzione più larga si è sicuri che si direbbe che lo avere applicata, e a noi soli, la tariffa massima ha finito per farci gridare mercè.

Io non dubito che l'onorevole Visconti-Venosta, penetrato dalle medesime considerazioni ch'ebbi l'onore di esporgli, vorrà tenere alta, come è nel suo carattere, la dignità del nome italiano.

Egli troverà mutate oggidì le forme dell'antica diplomazia. In fin de' conti oggi ognuno lavora per sè; ma quello che preme si è che noi dobbiamo costituire, anzi ricostituire, la nostra economia nazionale.

Il tempo dei trattati segreti e poi svelati d'improvviso ai Parlamenti, a prendere o lasciare, quei tempi sono passati. *Il do ut des* non sia più una formola vana, ma il principio di una politica equanime e che non debba interpretarsi come il diritto dei più forti.

Io spero che tanto il Senato come gli uomini che siedono su quel banco, non pensino che io abbia fatto un discorso di opposizione.

D'accordo intieramente coi miei colleghi della Commissione e col Governo, dal punto di vista politico non sono d'accordo dal punto di vista economico col Majorana.

Io ho fede piena nel ministro degli affari esteri; ho voluto dirgli intiero il mio pensiero, ed attendo che egli mi conforti di non averlo fatto invano. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge

già approvato dalla Camera per « Autorizzazione di riunire in un testo unico le disposizioni legislative sui dazi di consumo ». Ed inoltre un altro disegno di legge pure approvato dall'altro ramo del Parlamento « Modificazioni alla legge 1° marzo 1896 per riordinamento dell'imposta fondiaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno trasmessi agli Uffici perchè li esaminino.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge riguardante il trattato italo-tunisino.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli esteri*. L'onorevole senatore Rossi ha dato la sua approvazione, almeno dal punto di vista dei principi generali e politici al trattato che oggi è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Io lo ringrazio; e ciò abbrevia grandemente il mio compito. Da quando il trattato del 1868 fu concluso, fino all'occupazione francese, le nostre relazioni colla Tunisia furono regolate dal trattato medesimo, e da esso non solo, ma anche da quel complesso di capitolazioni, di usi e di tradizioni che costituivano il nostro diritto diplomatico col Governo del Bey.

Ma durante i quindici anni trascorsi dall'occupazione francese alla scadenza del trattato tutte le condizioni della Tunisia mutarono radicalmente.

Col trattato del Bardo il Bey aveva delegato alla Francia la sua rappresentanza estera. Con una convenzione successiva aveva trasferito sostanzialmente alla Francia il suo potere legislativo ed assicurato allo Stato protettore un'azione completa sull'amministrazione interna dello Stato protetto.

Infine la Francia aveva assunto a Tunisi la amministrazione della giustizia, istituendovi dei tribunali propri, e tutte le potenze, compresa l'Italia, avevano consentito ad abolire o a sospendere la giurisdizione dei loro tribunali consolari, ed a riconoscere quella dei tribunali francesi.

Così si veniva, parte in diritto e parte in fatto, sopprimendo quel *sub-stratum*, per così esprimermi, di condizioni, su cui l'antico regime tra la Francia e gli Stati europei aveva sino allora avuto la sua base.

Quando dunque il trattato del 1868 ci fu denunciato, e quando il Governo francese scelse appunto la data di questa denuncia per negoziare con tutte le altre potenze la revisione delle loro antiche convenzioni con la Tunisia, appariva evidente che il suo proposito era di riacquistare la libertà di azione necessaria per dare ai rapporti della Reggenza cogli Stati europei un assetto diverso e conforme al nuovo stato di cose, creatovi dal protettorato.

Quale dunque era il problema che ci stava dinanzi? Noi avremmo potuto domandare al Governo del Bey o al Governo francese di riconoscere che scaduto il trattato, le capitolazioni rimanevano pur sempre la regola delle nostre relazioni. Potevamo chiuderci nell'affermazione assoluta di questo principio, già, in tanta parte derogato, ed a cui il protettorato francese aveva in tanta parte, gradatamente sostituite, coll'assenso tacito o espresso degli altri Governi, le norme e i metodi delle amministrazioni europee.

Ci saremmo trovati di fronte ad affermazioni non meno assolute, ed alla loro naturale conseguenza che, cioè, in mancanza di un titolo positivo, di un titolo riconosciuto, gli Stati non possono reclamare che le norme generali del diritto delle genti.

Era questa, o signori, una situazione senza uscita.

Noi abbiamo dovuto considerare i danni che sarebbero derivati da una situazione priva di ogni efficace guarentigia.

Tutti i nostri interessi in Tunisia avrebbero avuto un assetto mal definito e mal sicuro, ed ai più importanti di essi, come la navigazione, la pesca, gl'istituti e le scuole, il solo diritto delle genti non bastava a provvedere.

Ora, o signori, se si voleva negoziare, il solo metodo possibile di negoziato consisteva nel non fare intervenire quelle questioni di massima intorno alle quali una discussione preliminare non avrebbe avuto altro effetto, per così esprimermi, che di ostruire l'adito di ogni trattativa prima ancora che si potessero esa-

minare i termini di un qualunque componimento.

Abbiamo dunque creduto opportuno il porre al posto delle controversie teoriche, dei patti concreti e di sicura applicazione.

Ma se eravamo disposti a concludere un trattato su questa base, non potevamo essere disposti a fare un trattato che fosse l'abbandono di quei legittimi interessi, che il Governo aveva il dovere di tutelare.

Provvedere con altri patti e colle forme del diritto europeo, a tutti questi interessi e a tutti i diritti acquisiti che prima avevano avuto la loro base nel trattato scaduto e nel regime delle capitolazioni e degli usi; non avere minor cura per gli interessi morali che per i materiali; comprenderli in un sistema di stipulazioni per le quali la colonia degli Italiani stabilita a Tunisi potesse svolgere la sua vita in condizioni non dissimili da quelle in cui si trovava alla scadenza del trattato; tale fu lo scopo che noi ci siamo proposti e che confidiamo di avere, per quanto era possibile, raggiunto.

Ora, o signori, nell'esaminare questi accordi l'onor. senatore Rossi ha fatto, su alcuni punti particolari, delle osservazioni e mi ha rivolto alcune domande alle quali devo una risposta.

Il trattato che vi abbiamo presentato, assicurando all'Italia la navigazione di cabotaggio sulle coste della Tunisia accorda la reciprocità ai Tunisini.

Si tratta di una reciprocità formale, consueta nei trattati, piuttosto che di una reciprocità reale, poichè non v'è una navigazione tunisina di cabotaggio sulle coste d'Italia.

L'onor. senatore Rossi ha, ciò malgrado, espresso qualche timore che legni francesi possano, con la bandiera tunisina, esercitare il cabotaggio sulle coste italiane. Io credo che questo caso sia improbabile.

Il nuovo trattato riproduce la clausola stessa che già si trovava nell'antico.

Ora, in tutti i ventotto anni, nei quali durò il trattato, e nei quindici anni trascorsi dopo l'occupazione francese, si è mai avuto sentore di un simile tentativo?

Una nave mercantile non può inalberare una bandiera a suo piacimento; sono necessarie perciò molte e gravi condizioni, molte formalità, ed è poco probabile che un capitano mercantile francese voglia pregiudicarsi coll'adem-

pimento di siffatte formalità e condizioni per potere esercitare il cabotaggio sulle coste italiane. Bisogna dunque supporre una vera e propria frode.

Ora una frode consumata colla connivenza dell' autorità non è verosimile; una frode fatta da un privato, mediante carte simulate, sarebbe un tentativo non difficile a sventare.

Basterebbe questa novità, che sulle coste italiane apparisse una navigazione di cabotaggio tunisina per metterci sull' avviso e per renderci possibile di scoprire e di reprimere la frode.

L' onorevole senatore Rossi teme che degli armatori e dei capitani francesi possano prendere la nazionalità tunisina. Ma, per verità, è ancora meno probabile che dei cittadini francesi, o di qualunque altra nazione, vogliano diventare i sudditi del Bey, accettare la legge degli indigeni, il trattamento assai meno favorevole che nella Tunisia avrebbero in confronto dei Francesi e degli altri Europei, per correre questa ventura.

Un fatto isolato è sempre possibile, ma io non credo che questi casi possano verificarsi in modo da preoccuparcene.

L' onorevole senatore Rossi ha osservato che la tariffa minima francese, assicurata al nostro commercio in Tunisia non offre alcuna sicurezza perchè potrà essere aumentata mentre il trattato è in vigore.

Il sistema delle tariffe doganali vigenti in Francia è un sistema autonomo, che dipende da leggi interne, le quali possono anche modificare queste tariffe. In diritto la cosa è incontrastabile, ma io credo che l' onorevole senatore Rossi non abbia forse tenuto abbastanza conto del fatto, che la tariffa minima francese è oggi diventata la base di tutte le stipulazioni commerciali della Francia cogli altri Stati.

Queste stipulazioni hanno stabilito reciprocamente tra la Francia e le altre nazioni un trattamento di favore per modo che se gli uni o gli altri mutassero le loro tariffe, il patto potrebbe essere immediatamente denunciato.

L' onorevole senatore Rossi ha citato alcuni aumenti della tariffa minima francese avvenuti dopo la sua pubblicazione. Egli non ha dato però intorno a questi aumenti quegli schiarimenti che sarebbero stati necessari. Non ci ha detto quale fu la data di questi decreti di au-

menti, perchè forse sarebbe stato interessante di esaminare se questa data era anteriore o posteriore ai principali trattati conclusi dalla Francia e segnatamente al trattato colla Svizzera, e non ci ha detto nemmeno su quali voci portavano questi aumenti, poichè - io l' ignoro - potrebbe anche darsi che si riferissero a voci fiscali, le quali non toccano al movimento commerciale.

Non è probabile che la Francia voglia ora turbare tutto il sistema dei suoi trattati commerciali in vista del limitato nostro traffico colla Tunisia.

Una tariffa minima tunisina che non fosse stata messa in relazione colla tariffa minima francese avrebbe offerto certamente molto minori guarentigie di stabilità. E non è inutile l' aggiungere che il nostro commercio a Tunisi, quale esso sia, verrà a godere di tutte quelle eventuali diminuzioni che la Francia potrà ancora introdurre nella sua tariffa minima in occasione di qualche accordo ulteriore con altri Stati, ipotesi questa più probabile dell' altra, che, cioè, la tariffa attuale sia, in avvenire, inasprita.

Infine l' onorevole senatore Rossi mi chiese quali sarebbero le condizioni generali di una possibile convenzione commerciale colla Francia.

Forse l' onorevole senatore Rossi nel suo pensiero guarda con una certa diffidenza il trattato presente perchè teme di scorgere in esso un' occasione diretta o indiretta a più larghi accordi con la Francia.

Io non posso seguirlo su questo terreno che con una grande riserva.

Solo dirò che l' onorevole senatore Rossi non ha abbastanza avvertito che il nostro sistema non è quello delle tariffe generali; il nostro sistema è quello delle tariffe convenzionali.

L' Italia e la Francia, questi due paesi chiamati dalla natura delle cose ad avere degli scambi fecondi, sono i due soli grandi Stati di Europa che non abbiano tra loro dei vincoli convenzionali di commercio. La Francia ha una tariffa massima che non applica ad altri che all' Italia. L' Italia ha una tariffa generale che non applica ormai più che alla Francia.

È questo uno stato di cose che si può, senza tema di contraddizione, chiamare anormale. (*Approvazioni*).

Il trattato presente ha avuto per iscopo im-

mediato di dare un assetto alle nostre relazioni con la Tunisia. Ma la conciliazione avvenuta su una questione scabrosa e non scevra di pericoli per l'avvenire ha migliorate le nostre relazioni con la Francia, ed è questo un risultato che io credo conforme ai desideri del nostro paese. (*Approvazioni*).

Ora in questa migliore condizione di rapporti politici i due paesi potranno un giorno o l'altro, quando sarà giunto il momento opportuno, studiare, in una perfetta eguaglianza di condizioni, se lo stato di cose anormali; di cui poco anzi ho parlato, non possa cedere il posto a qualche equa transazione nell'interesse reciproco dei loro scambi. Ma una discussione su questo argomento io non desidero continuarla perchè mi sembra prematura. (*Bene*).

Non aggiungerò, signori, altre parole. Chiamati a regolare le conseguenze dei fatti compiuti, noi crediamo di avere, attraverso le fasi di un laborioso negoziato, ottenuto quel migliore risultato che le circostanze rendevano possibile nell'interesse italiano.

E confidiamo che all'opera del Governo non manchi la conferma del vostro suffragio. (*Vive approvazioni*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io ringrazio il ministro delle dichiarazioni che ha fatte al Senato e ne prendo atto, non occorrendomi di ripetere che io fin da principio ho data la mia approvazione politica all'operato del Governo.

Non è questo il momento di prolungare la discussione; non lo comporta nemmeno la tesi che è riservata al futuro, e nella quale ci entrano per molto le buone intenzioni. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo accontentandomi a che le osservazioni che ho fatte, le considerazioni che ho svolte, rimangano in atti perchè possono sempre costituire un punto segnato per l'avvenire.

Io però devo sdebitarmi col ministro di due cose. La prima di non avere precisato abbastanza gli aumenti operati dalla Francia sulla sua tariffa minima, di non aver citate le date, nè la qualità dei prodotti che si sono aumentati dopo le convenzioni commerciali che già esistevano, si può dire, con quasi tutti gli Stati, e che hanno seguito una dopo l'altra la pubblicazione della tariffa massima e minima, ond'è stata quasi una acquiescenza generale.

Non ne diedi lettura per non abusare dell'attenzione del Senato, ma poichè l'onor. Visconti-Venosta ebbe a lamentare che io non avessi precisate nè le date nè i prodotti de lettura del testo ufficiale:

Aumenti introdotti dalla Francia alla sua tariffa minima, come atto interno.

Data della legge	Numero della voce	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Ammontare del dazio nella tariffa minima	
				anteriore alla modificazione	dopo la modificazione
4 luglio 1893	611	Vannerie de moelles de robins avec ou sans mélange de fils de divers textiles	Chil.	Fr. C.	Fr. C.
27 febbraio 1894	77	Semoules en pâtes et pâtes d'Italie	100 Id.	50 —	100 —
14 novembre 1894	87 bis	Raisins secs } destinés à la distillerie ou à la Figues } fabrication du vin	Id.	15 —	25 —
17 novembre 1894	92	Dattes } Mélasses pour la distillation, etc., des pays étrangers	Id.	2 —	5 —
				0 05	0 10
				per grado di ricchezza saccarina assoluta	
marzo 1896	78 bis	Sagou, salep, fécules exotiques et leurs dérivés .	Id.	6 —	9 —
Id.	318	Amidon proprement dit	Id.	14 —	18 —
Id.	319 ter	Dextrine et autres produits dérivés des fécules, des amidons ou d'autres amyliacées non dénommés .	Id.	13 —	16 50

Purgatomi così, il ministro avrà visto che ci sono articoli che interessano anche l'Italia, la quale non aveva data nessuna provocazione di aumenti.

Insomma è inutile ch'io lo ripeta: noi rimaniamo creditori e non debitori verso la Francia pel caso di nuovi accordi, tanto più sono certo che l'onor. Visconti-Venosta manterrà alta la nota dell'onore e degl'interessi del paese se dalla situazione subordinata di Tunisi ha saputo uscirne con una dignitosa moderazione. Si attenga strettamente alla dichiarazione da lui fatta al Senato, e vorrà dire che il *do ut des* non resterà una formola vana, una volta che egli ci ha assicurati che non tratterà se non *con una perfetta uguaglianza di condizioni*.

A questo patto non creda il ministro Visconti-Venosta, non creda il Governo che io m'opponga ad un'eventuale più larga convenzione colla Francia, se mai avessi lasciata questa impressione nel mio discorso: a parità di condizioni anch'io desidero la convenzione colla Francia. Ed è anzi per agevolarla che ho voluto chiarire e descrivere lo stato nuovo e diverso che si è formato in Italia durante questi nove anni, e spiegare punto per punto con cifre e non con ragionamenti quanto siasi reso più indipendente lo stato odierno del 1896 da quello che era nel 1886.

Ringrazio il Senato della bontà con cui mi ha ascoltato e non ho altro da aggiungere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io non devo fare che brevi osservazioni; delle quali mi sarei ben volentieri dispensato, ove l'onor. Rossi che appartiene alla Commissione speciale, non avesse dato al suo discorso un'intonazione che, se fosse accolta dagli altri membri della Commissione, farebbe sospettare l'isolamento in cui sarebbe il Governo in ordine ai concetti direttivi prevalsi nel trattato italo-tunisino. Ma questo sarebbe contrario al vero; da poi che, tolto il senatore Rossi, tutti gli altri componenti la Commissione sono stati concordi nel far propri cotesti concetti; ed è incluso tra quei componenti quell'uno, assente, e che rammento con dolore, poichè l'assenza si deve a motivi di salute: quell'uno, per sua lettera, ha

manifestato rimettersene al sentimento della maggioranza. Il senatore Rossi, del resto, fa atto di protezione verso i suoi colleghi da lui dissenzienti, quando dichiara che accetta la legge che essi difendono. Dunque nessuna controversia sulla conclusione finale intorno alla legge. È bene inteso, le daremo tutti quanti palla bianca.

L'onorevole senatore Rossi, in merito, ha ribattuto delle osservazioni che aveva fatte la Commissione speciale.

Io brevissimamente le difendo, cominciando da quelle che riguardano obbiettivi di minore importanza. Parlo innanzi tutto, e assai brevemente, del cabotaggio.

Egli non oppugna in senso assoluto il patto della reciprocità in ordine all'esercizio del cabotaggio; ma le critiche che fa circa all'applicazione che deve seguirne, dovrebbero far concludere, piuttosto, che egli avrebbe desiderato il trattato non si occupasse di cabotaggio. Teme infatti, che l'Italia possa venire sopraffatta dal naviglio tunisino; anche perchè, sotto la bandiera di cotesto naviglio, ei pensa facilmente si asconderà quella di altri paesi, aventi ben altra potenza della Tunisia.

L'onorevole ministro degli affari esteri ha risposto più che sufficientemente alla parte riguardante gli abusi nell'esecuzione del trattato. Contro le frodi, che non nella sola materia del cabotaggio, ma pressochè in tutte le materie del commercio, si possono compiere, vi è la ragione, vi è il diritto, vi è la vigilanza, vi può essere la repressione.

Ma io aggiungo di più, e sono confortato in questo dal sentimento dei miei colleghi dell'Ufficio centrale. Non credo che sarebbe estrema sventura per l'Italia se il cabotaggio, non già soltanto la misera e pressochè negativa marina tunisina, lo esercitassero, nei nostri porti e spiagge, in concorrenza della nostra marina, pur ben altre e più potenti marine.

L'onorevole senatore Rossi ama la diffusione del privilegio: privilegiata l'industria tessile, sotto forma, s'intende, di favore, per via dei dazi così detti protettori; privilegiata la costruzione delle macchine; privilegiata la marina; privilegiato il coltivatore di granaglie...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Ma quando

31 milioni d'Italiani tutti quanti fossero privilegiati, e dovrebbero esserlo tutti perchè primi privilegiati fra essi dovrebbero essere i lavoratori; io non so come, dove, e contro chi, si conseguirebbero tutti quei lucri che, in omaggio, in servizio del privilegio, i privilegiati, ad altri togliendoli han proposito e bisogno di conseguire.

Ora, quando si pone studio per preservare da ogni concorrenza la nostra marina mercantile, io chiedo: nelle condizioni presenti, essa risponde al suo ufficio economico, di procurare, con bontà e prontezza di servizio, con celerità e buon mercato, il trasporto di uomini e prodotti in tutti i porti d'Italia? Serve bene alle esigenze dell'agricoltura, come sarebbe urgente che fosse?

Grave errore, e, duolmi dirlo, di Stato, danneggia il servizio della marina e dei grandi interessi economici che ne dipendono o le si rannodano.

Temperiamo cotesto errore, negli effetti almeno, tutte le volte che ci si offra l'occasione, per via di convenzioni internazionali. Non ne è possibile l'abuso; quello che appare tale, io lo chiamerei uso; e, come tale, in altre occasioni, apertamente lo consentirei; perchè, per esso, si terrebbe desta l'attività mercantile, il naviglio non rimarrebbe senza carico; per esso, si migliorerebbero le condizioni economiche del paese, si procurerebbe abbassamento di noli, sviluppo di traffici, accrescimento di ricchezza, incremento di reddito fiscale.

Un punto più grave del presente disegno di legge, che l'onor. Rossi vota con me, è la questione della tariffa minima, che è invocata quale principio contrattuale verso la nazione più favorita.

Tariffa minima, non della Tunisia, che non ne ha pur mirando a governarsi, secondo il nuovo trattato, col sistema delle tariffe massime e minime; ma del paese sotto la cui protezione ella è, tariffa minima cioè della Francia.

E notisi che cotesta tariffa non ha immediato impero rispetto all'Italia; la quale, godendo il beneficio della nazione più favorita, si avvantaggerà, finchè sarà in vigore, del trattato coll'Inghilterra, avente dazi *ad valorem*.

Oltrechè, per quando cesserà cotesto trattato, la tariffa minima francese, rispetto all'Italia

sarà il massimo che la Tunisia possa pretendere; dappoichè lo stesso suo Governo, ove si avvenesse che, per dati prodotti, per date merci, la tariffa minima francese nuocesse ai suoi interessi economici, potrebbe benissimo, in nome del suo proprio interesse, considerarla massima, e, almeno per alcune voci, decretare dazi ancora più bassi.

Ma, prescindendo da tutto ciò, sottomettamoci pure al governo della tariffa minima francese, che sarà quello che regolerà le relazioni commerciali con le nazioni più favorite.

Se non che, in questo punto, l'onor. senatore Rossi attacca, con specificazione di fatti, l'indirizzo della politica doganale della Francia. Ed io, sotto tale rignardo, mi unisco a lui nel deplorare cotesto indirizzo; il quale, per quanto si creda opportuno dagli alti rettori di quella grande potenza, da alcuni almeno che si lasciano trascinare dalla fuorviata opinione pubblica, perchè anche là regnano dei pregiudizi; non è poi certamente rispondente alle esigenze dei rapporti e, sopra tutto, degli scambi internazionali, e nemmeno, oso affermarlo, ai veri interessi della Francia stessa: anzi le è superlativamente nocevole.

Tuttavia, quando il Governo italiano ha confidato che in quel sistema non si abbia a peggiorare, ma vi sia da sperarne un qualche miglioramento, non già per amore di tornaconto della nazione, colla quale la Francia ha così estesi commerci, ma, pel supremo e sempre più incalzante bisogno di essa stessa; ha pensato, secondo me, cosa, non che santa e giusta, ragionevolissima benanco. La speranza, io l'intendo bene, anzichè a brevissima distanza, avrà effetto a distanza meno breve; ma la ragione, e più l'interesse della Francia, danno affidamento che, nell'erroneo sistema, non sia da temere un peggioramento.

Ciò nondimeno, non escludo che, frattanto, altre elevazioni di dazi, ad alcune voci, possano apportarsi; ma col signor ministro giudico per nulla conveniente cotesta maniera di governo, finchè sieno pendenti le convenzioni. Eppure, malgrado cotesta incertezza sull'avvenire, l'Ufficio centrale accetta il trattato.

Cotesto trattato, eccetto le concessioni all'altra Parte, paga sè stesso per la sola ammis-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

sione della clausola della nazione più favorita. Noi abbiamo, ed avremo sempre, scambi colla Tunisia; dappoichè una frazione, non ispregevole nemmeno per numero, d' Italia nostra, vive colà. E quando le porte ci sono mantenute aperte, come a tutto il mondo - malgrado il privilegio che a sè stessa riserva la Francia - noi dobbiamo pur sempre esserne soddisfatti.

Per fortuna, del resto, su tutte le parti del trattato sono assicurati all' Italia dei vantaggi superiori a quelli che importerebbe la semplice clausola della nazione più favorita.

Su cotesto punto, qualche osservazione è stata fatta nella relazione; il tempo stringe, e non ci ritorno. È mio dovere, invece, di rispondere al senatore Rossi, circa altre censure da lui messe al trattato.

Altro punto di divergenza, in fatti, nell' Ufficio centrale, si manifestò per via dell' unico componente la minoranza, l' onor. Rossi.

La Commissione faceva pieno plauso alla tendenza ed al significato, se piace così chiamarlo, morale e politico, del trattato, rispetto all' avvenire delle relazioni tra l' Italia e la Francia.

Il senatore Rossi, combatte e tollera nel medesimo tempo cotesta tendenza. La combatte, e l' abbiamo appreso anche in questa seduta; la tollera, perchè osserva che, quando saremo a condizioni eguali, anch' egli accetterà il trattato colla Francia. Ma, poichè egli non può ammettere l' eguaglianza assoluta nelle condizioni degli scambi internazionali, e però non può invocare una condizione impossibile; poichè a tutti è noto che un trattato, se non altro perchè è un vincolo, non sarà mai una inutilità, sarà pur sempre, invece, un fatto che creerà, svolgerà, e perfino sposterà, interessi; poichè, ciò non ostante, il senatore Rossi mostrasi disposto a veder aprire delle trattative per accordi nell' ordine economico: non si deve dubitare, *ex facie* almeno, che egli combatta radicalmente la tendenza mostrata dal Governo italiano, e potremo anche dire, e perchè no? mostrata anche dal Governo francese? A tal proposito, noterò che i contratti sono la volontà di due parti; ed è metafisica che non trova rispondenza nella realtà, il cercare chi ne sia primo autore o richiedente, o chi ne sia soltanto compagno o accettante. Nel caso con-

creto, la tendenza di venire ad accordi è sentimento comune, se non altro d' indole convenzionale delle due parti; dell' Italia cioè come della Francia.

Quanto all' Italia aggiungo essere manifesto che quel sentimento non va rilevato nella sola parte convenzionale, mi piace rilevarlo; potrei dire ben anco, che la grande maggioranza del paese partecipa a cotesto sentimento. Non è già che si neghi vi possano essere degli interessi rivali, e soprattutto vi possano essere, e fatalmente vi sono, dei pregiudizi che alimentano antagonismi economici inesistenti, ed esagerano le scarse divergenze d' interessi fra le due nazioni; ma il nostro paese nella sua grande maggioranza accetta il principio di tendenza ai più larghi e fruttuosi accordi, specie nell' ordine economico, con la Francia.

Tuttavia al senatore Rossi facciasi la concessione di considerarlo non avversario assoluto di qualsiasi accordo commerciale con la Francia: ma uopo è saggiungere che, visto il suo contegno, tutto dice che egli non voglia il trattato nemmeno in erba, cosicchè abbiamo visto combatterlo, perfino nella sua sola possibilità.

In difesa del suo assunto l' on. Rossi raccoglie una serie di fatti che, prima diffonde in accurata pubblicazione, e poi in sunto ripete qui; per concludere *a priori* contro, non che l' opportunità, ma contro la ragionevolezza perfino di parlare di accordi commerciali colla Francia.

A cotesta conclusione, non del tutto esplicita, ma sostanziale, viene l' onorevole senatore Rossi; e vi giunge appoggiandosi a più ordini di fatti.

Vedete; ei dice, come le statistiche francesi dicano diverso dalle statistiche italiane; la differenza è notevole: le prime sconfessano le seconde, che abbondano, così nelle cifre delle esportazioni, come in quelle delle importazioni, mancate a seguito della cessazione degli antichi nostri trattati.

Ma c' è verso che non ha esistito e non esiste commercio di esportazione e d' importazione di una qualche importanza; fra l' Italia e la Francia?

Ed è forse un problema che grosse grossissime sono state le deficienze degli scambi sotto il governo delle tariffe generali dei due paesi?

Da che mondo è mondo ci sono tanti punti

di vista in scienza, in arte e in amministrazione, secondo i quali si raccolgono le notizie statistiche; divergenze negli indirizzi dei diversi paesi e nella diligenza di attuarli; ve ne sono state e sono; un minimo di errori è stato e sarà sempre inevitabile in tutti; ma si tratta, per lo più, di diverso modo di valutazione, di registrazione, di vigilanza.

Del resto, che conseguenza si può tirare, sia pure dal calcolo fondato sulle meno favorevoli statistiche, rispetto ad un paese il quale è stato il solo fra tutte le grandi e piccole potenze che hanno commerci colla Francia, ad essere condannato ad un sistema di scambi nocevolissimo alla propria finanza ed economia, e a quelle dell'altra parte che concorre a mantenerlo? È forse un problema che, malgrado tutto, i due paesi esportano e importano per parecchie centinaia di milioni; e che la sola esportazione dell'Italia verso la Francia, giunge a un centinaio e mezzo di milioni, pur avendone perduto il doppio rispetto ai tempi di non aversati scambi?

Ma, anche qui, il senatore Rossi contesta la utilità di accordi per le nostre esportazioni; ch'egli obietta: non vedete che, per una buona metà, esse dipendono da voci libere, cioè da voci determinate in tariffa unica?

E che perciò? replichiamo. Volete consigliare alla Francia che le voci fin qui mantenute libere nel suo interesse, appunto per iscemare gli scambi con l'Italia, le gravi di un massimo?

Ma, come non vi avvedete che, anche in Francia non sempre si offende la legge della libertà degli scambi internazionali, appunto perchè anche là se ne apprezzano gli effetti utili?

E, d'altra parte, quando, malgrado gli ostacoli della nostra tariffa generale, le importazioni delle merci francesi, per più anni, hanno superato le nostre esportazioni, ed ora di poco se ne allontanano, non vuol dire ciò stesso, che vi sia una grande, una naturale corrente di interessi che, malgrado gli ostacoli, gli errori dei due Stati, non si può, nonchè spegnere, nemmeno arrestare nella sua imponente vitalità?

E, quanto agli ottanta milioni circa che si esportano dall'Italia in base alla tariffa massima, non si vede che, quando si attuerà la

tariffa minima, per lo meno, dovranno essere raddoppiati?

Non basterebbe a ciò la voce vino; chè la Francia, non ostante i suoi scemati bisogni, ne importa per tre milioni di ettolitri dalla sola Spagna, forte questa com'è del favore della tariffa minima; mentre dall'Italia ne riceve meno di due decine di milioni? E l'olio di oliva che vi guadagnerebbe cinque lire al quintale con la tariffa minima, e del quale, sotto l'azione della massima, vi si fa tuttavia larga importazione, nulla guadagnerebbe?

Frattanto, dirò forse la più confutabile cosa del mondo, affermando che il raddoppiare soltanto una totale esportazione di prodotti agricoli di cotanta importanza, mediante il nuovo mercato, con la nuova o cresciuta ricerca, si debba rendere, per lo meno, verosimile, rispetto al doloroso passato, la sproporzione con l'offerta nostra, e però l'elevazione generale dei prezzi dei nostri prodotti?

E quando ci fosse solo elevazione di prezzi, a parte il beneficio della maggiore esportazione, di quanto non si avvantaggerebbe la totalità dell'economia del paese, e principalmente dell'economia agraria di quelle provincie del Mezzogiorno, cui si vogliono regalare i dazi sui risi e i dazi sui grani per sollevarle?

E le esportazioni dei prodotti simili, appunto perchè se ne scemerà l'offerta negli altri paesi, non vi troveranno un prezzo maggiore?

E siffattamente non provocheranno delle importazioni notevolissime?

Ma, quando le importazioni, in base sempre alle nostre tariffe convenzionali, sono accresciute, ce ne dovremmo forse dolere? Con ciò, che male avremmo fatto all'industria, la quale non ha saputo niente chiedere in più di quei favori che diconsi garanzie, e che è stata una vera esorbitanza avere accordate nella misura delle nostre tariffe, siano anche convenzionali?

Verranno forse delle immissioni a condizioni più favorite che non siano quelle fatte ai paesi coi quali abbiamo trattato a tariffa? Non si tratterà di ciò; chè le tariffe convenzionali, in genere, non saranno modificate. In ogni caso, alcuni dazi finiranno per essere proibitivi, il che non era negli intendimenti del legislatore, e altri saranno un po' meglio produttivi pel fisco. Ci sarà un po' di concorrenza; ma che male può arrecar mai la concorrenza?

Si dolgono della concorrenza che alle nostre industrie fa la Francia per via dei pacchi postali. Ma, quando si può sostenere la concorrenza, malgrado i famosi progressi dell'industria italiana, sino a venire sul nostro mercato, sottostando alla tariffa generale, quando ci s'importano più decine di milioni in merci, solo per via di pacchi postali: tutto ciò significa altro fuorchè di dovere sperare con assoluto fondamento, che su centinaia e centinaia di milioni di prodotti che siamo costretti a chiedere allo straniero, dobbiamo noi attenderci un notevole miglioramento nei prezzi?

Ma tutto questo sarà altro fuorchè aumento di reddito fiscale, fuorchè ricerca di maggior lavoro, di produzioni nostre, perchè i prodotti non cambiandosi che coi prodotti, provocheranno l'esportazione all'estero, e gli scambi all'interno?

Dunque è ben lontano il finimondo che ci si minaccia. Allorquando il nostro mercato si estendesse alquanto di più che non sia in questo momento, fosse aperto cioè, più largamente alla Francia; e, di conseguenza, allorquando il mercato francese ai nostri prodotti si aprisse con eguale larghezza, come si potrà temere danno senza il preconetto di avversare ogni maniera di scambi internazionali e propugnare l'isolamento del paese? E fa riscontro a quel preconetto, l'altro non men fallace di reputare un grande beneficio il corso forzoso, stimare anzi un maleficio il ribasso dell'aggio, perchè col ribasso dell'aggio si attenua la protezione!

Io non mi dilungo su questo tema, non richiedendolo la presente contingenza, e, coll'onorevole ministro degli affari esteri, ritenendo pure che n'è di molto anticipata la discussione. Ma il Senato renderà ragione alla maggioranza della Commissione speciale, delle brevi considerazioni che in suo nome io ho dovuto fare: solamente aggiungo, che la Commissione medesima è lietissima delle dichiarazioni testè fatte dall'onor. ministro degli affari esteri, e ne prende atto.

L'onor. Rossi ha voluto considerare sotto diversi aspetti lo stesso fatto; e ha discorso delle qualità delle merci che ci s'importano dalla Francia, dello scarso bisogno della Francia delle nostre produzioni, della migliorata nostra bilancia, com'ei la chiama, di commercio.

A tutto ciò si è risposto colle difese del nostro concetto di approvare il proposito di stringere i più larghi patti possibili con la Francia.

Quanto agli artifici diplomatici dell'occultare la mano che deve iniziare le trattative sulla materia di una convenzione internazionale, non vale la pena di occuparci. Sarà promotrice la mano del Governo italiano; ma contemporaneamente ci sarà, lo potrà essere, quella del Governo francese.

Comunque, non se ne preoccupi l'onor. Rossi: la dignità dell'Italia non sarà mai manomessa. Gli Italiani non potranno mai essere considerati quali postulanti. Alla Francia e al mondo, essi han dato l'esempio, non già della rassegnazione, ma della vigoria e della resistenza.

L'Italia ha potuto vivere, malgrado i più gravi errori e le non meritate sventure. E, se non ha progredito nell'industria, come presume l'onor. Rossi, io riconosco che non è indietreggiata. Ma deve ammettere con me l'onorevole Rossi che le condizioni economiche dell'Italia non sono tali da permetterci il lusso, solo per questioni di forma, solo per le apparenze, di mantenere il broncio con chi che sia, e di pretendere di farci sollecitare fino a casa nostra, perchè si venga a patti, i quali è interesse nostro ed altrui, siano al più presto concordati e posti in atto.

Non aggiungo altro. (*Bene*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Costretto a ripigliare la parola, sarò brevissimo.

All'onorevole senatore Majorana è piaciuto di rifare il mio discorso a suo uso e consumo, egli ne ha preso occasione per dare una lezione d'economia politica, se non al Senato, certamente a me.

Lo lascio andare; costume suo, ma non però che io mi faccia banditore di privilegi in Senato, e - badate bene - non dimentica mai il senatore Majorana di metterci *i privilegi tessili* (*Ilarità*) perchè la parola *tessili*, rivolgendola a me, sbocca così naturale al senatore Majorana.

Io non posso rimanere sotto questa *terribile* accusa e mi limito per una volta tanto ad imitare il modo di ragionare dell'onor. relatore che delle mie cifre non si è curato, mi limito a

fargli una sola dichiarazione teorica. Riporto le parole di uno de' suoi che è caduto come S. Paolo a Damasco, un altro Paolo che è il Leroy-Beaulieu. Egli ha testè pubblicata la quarta edizione della sua famosa opera: *La répartition des richesses*.

Ammaestrato come egli fu dall'esperienza ad abdicare nella sua evoluzione lo spirito di setta dei suoi ex-colleghi economisti, egli non esita a riconoscere che i famosi principî scolastici conservano oggidì appena un valore assai relativo e che molti di essi sono da abbandonarsi. Ho qui per avventura un passaggio della sua prefazione del quale mi piace dar lettura al Senato, se mai l'onor. Majorana volesse farne suo pro.

« Les docteurs et professeurs d'économie politique notamment, occupés les uns à mettre en formules algébriques une science qui répugne à ce traitement, les autres à la transformer en scolastique à la fois touffue et vide, furent stupéfaits que l'on eût la prétention de prévoir par l'observation attentive l'évolution prochaine des phénomènes sociaux ».

È interessante a vedere con qual vigore e con qual buon senso pratico in questa prefazione Leroy Beaulieu denuncia lo spirito permanente, eterno, di *routine* che immobilizza gli economisti della scuola ufficiale, pur troppo dominante tuttora in Italia, in contrasto coi continui fatti legislativi, entro certe formule che hanno già fatto il loro tempo, e la cui inanità si rivela oggi finalmente in tutti gli spiriti liberi e indipendenti, e non già per farne, onorevole Majorana, dei promotori di privilegi, come le piace di gratuitamente asserire.

Balfour, quell' uomo insigne di Stato che tutti conoscono in Inghilterra, sa l'onor. Majorana cosa ha detto giorni fa pubblicamente degli Stati che professano il libero scambio? Li ha numerati e son due: l'Inghilterra e la Turchia.

Lasciamo là la Turchia, e a non parlare che della nazione inglese che va rispettata nella sua politica di scambio, non già per teorie di principî, ma per condizioni ad essa particolari di fatto, va tenuto conto sotto l'aspetto economico e sociale di una statistica che accompagna « *La répartition des richesses* ».

Ed è una statistica delle famiglie inglesi che riesce a questo fatto, che, cioè, quattro milioni di famiglie in Inghilterra nulla affatto posse-

gono; che due milioni di famiglie hanno una ricchezza media di 340 sterline, e che meno di un milione di famiglie rimangono, nelle quali si concentra tutta la ricchezza che residua del Regno Unito.

Si specchi in Inghilterra, onor. Majorana, e non venga in Italia che ha tanto poco da fare in pubblica economia con l'Inghilterra, non venga in Senato a proclamare e di tanto in tanto a rifare assurde teorie nelle quali egli forse è solo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto
dei progetti di legge N. 236, 240 e 247.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 27 settembre 1896, n. 424, col quale fu mantenuto in vigore, dal giorno 29 dello stesso mese di settembre e fino a nuova disposizione, il regime doganale riflettente le merci provenienti dalla Tunisia e quelle italiane ivi destinate.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 4768 del 30 dicembre 1868, con la quale fu autorizzata la piena ed intera esecuzione del Trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il Regno d'Italia e il Regno di Tunisi, firmato alla Goletta il dì 8 settembre 1868, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 dello stesso mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

segretario di Stato per gli affari esteri e con quello dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nulla è innovato, fino a nuova disposizione, nel regime doganale riflettente le merci provenienti dalla Tunisia e quelle italiane ivi destinate.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 29 corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

VISCONTI VENOSTA.

GUICCIARDINI

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà anche questo a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

. Articolo unico.

La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1898.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali ».

Prego di dar lettura del progetto di legge:

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 247).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola nella discussione generale si procede a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A Di Giorgi Elvira, vedova del cav. Leopoldo Pasquali, delegato di 1^a classe nell'Amministrazione di P. S., ucciso in Roma il 2 settembre 1896 nell'esercizio delle sue funzioni, è assegnata sul bilancio dello Stato, a cominciare dal 1° settembre corrente anno, un'annua pensione di lire 2000.

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso di decesso di detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sovrassegnata sarà reversibile in parti eguali a ciascuna delle tre figlie, Beatrice nata il 19 dicembre 1889, Eleonora nata il 15 novembre 1892, Leopolda nata il 3 settembre 1896, fino alla rispettiva loro maggiore età e finchè rimangano nello stato nubile.

(Approvato).

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del progetto di legge N. 242.

PRESIDENTE. Invece di procedere alla discussione del progetto di legge iscritto al n. 6, io proporrei che il Senato discutesse il progetto di legge sulla unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio, iscritti al successivo n. 7.

Non sorgendo obiezioni così resta stabilito. Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 242).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Li rileggo.

Art. 1.

Le provincie e i comuni della Sicilia avranno la facoltà di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3.50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

L'unificazione potrà essere resa obbligatoria con decreto del regio commissario.

(Approvato).

Art. 2.

Il regio commissario civile della Sicilia, d'accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, tratterà coi creditori delle provincie e dei comuni dell'Isola, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

Esso stabilirà, in corrispondenza alle liquidazioni e transazioni concordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da accordarsi agli enti debitori per la estinzione dei loro debiti.

Spirati i poteri del regio commissario questi rispetto alla unificazione dei prestiti e alle transazioni saranno affidati a una Giunta governativa da nominarsi dai ministri dell'interno e del tesoro,

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo sarà obbligatoria rpe tutti i creditori. Se nella prima loro adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione, convocata entro un mese, basterà, a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei creditori presenti.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Rispetto a questo articolo secondo, debbo far osservare al Governo che l'Ufficio centrale ha espresso nella relazione il dubbio che la dizione dell'articolo stesso possa dar luogo ad una interpretazione non conforme a quello che l'Ufficio centrale ritiene essere lo scopo vero della presente legge.

Questo dubbio l'Ufficio centrale ha espresso nella relazione, e per chiarirlo, sarà meglio che io legga le poche parole scritte al riguardo:

« Però il vostro Ufficio centrale mancherebbe al suo dovere qualora non richiamasse l'attenzione del Senato e del Governo sulla necessità di ben chiarire che, con le disposizioni degli art. 2 e 4 del disegno di legge in esame non si intende punto di dar modo ai comuni ed alle provincie di venir meno all'adempimento dei loro obblighi, e, per parlar più chiaro, al pagamento integrale delle somme che possono aver preso a mutuo con contratti anteriori.

« Ritiene invece l'Ufficio centrale si sia inteso e si intenda dar modo ai comuni di poter fin d'ora estinguer i loro debiti onerosi, non ostante qualsiasi patto in contrario, e rendere obbligatoria per tutti i creditori la relativa convenzione concordata nel modo stabilito dal secondo comma dell'art. 2.

« E su questo punto l'Ufficio centrale pensa sia utile provocare una esplicita dichiarazione del Governo ».

Questa è la esplicita dichiarazione del Governo che io invoco a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Al pari dell'onorevole relatore considero l'interpretazione di questi articoli della legge, che sarà chiarita nel regolamento.

Rispetto alle transazioni obbligatorie, intendo che segnatamente si riferiscano a quei comuni che sono in stato d'insolubilità, non pagano da parecchio tempo nè gl'interessi nè il capitale dei loro debiti; di questi comuni ve ne sono in Sicilia, in Sardegna e in altre parti d'Italia.

È a questi comuni che in modo particolare sarà imposta la transazione obbligatoria, dopo aver convocati i creditori in una prima riunione; dopo che la prima riunione, come ac-

cade in uno stato di fallimento, sia avvenuta, trascorso un mese la maggioranza dei presenti determinerà il da farsi.

È così che il Governo assumerà la responsabilità dell'esecuzione di questa legge.

Non so se queste dichiarazioni appaghino l'Ufficio centrale del Senato, ma se altri chiarimenti esso mi chiede sarò lieto di darne.

Poichè ho la parola, ho veduto esposto un dubbio da un autorevole membro dell'Ufficio centrale, non designato per nome, ma che indovino facilmente dall'epiteto con cui è qualificato; è un uomo di Stato che l'Ufficio centrale chiama autorevole, e io, per antica consuetudine d'amicizia verso lui e per profondo rispetto, so autorevolissimo.

Ho veduto espresso un dubbio che non posso lasciar passare senza qualche dichiarazione, per l'importanza intrinseca dell'obiezione e per la grande importanza di colui che l'ha significato.

Tal dubbio è messo innanzi così:

« Si può temere che le attribuzioni affidate alla Cassa depositi e prestiti, appena risolta dalle tristi condizioni in cui veniva lasciata dalla legge del 1893, possano comprometterne l'esistenza o per lo meno condurre a conseguenze perniciose per essa e per lo Stato ».

Soggiunse il relatore della Commissione:

« Tale giudizio parve assai, troppo, severo alla maggioranza del vostro Ufficio centrale, e non credè questa, dopo maturo esame, potersi associare ».

Ora preme a me chiarire al Senato come l'operazione che il Governo ha proposto e la maggioranza della Commissione approva, recherà conforto e sollievo ai comuni della Sicilia e della Sardegna, aggravati da debiti accumulatisi, senza scotere la Cassa dei depositi; è obbligo del mio ufficio chiarire come intenda che questa operazione associ all'audacia degli intenti la squisita prudenza dei mezzi idonei a conseguirla.

Certamente avrei desiderato che la Cassa comunale e provinciale avesse ottenuto il suo assetto giuridico ed economico prima che questa operazione dei comuni della Sicilia e della Sardegna, la quale non ne era che una delle applicazioni, forse la più importante e la più urgente, avesse la sua concretazione, la sua esplicazione.

Ma si fece notare come la legge sulla Sicilia imponeva l'obbligo di queste trasformazioni, come per il vincolo delle sventure che collega le due nostre isole maggiori, non fosse possibile applicare la legge alla Sicilia senza estenderne i benefici alla Sardegna, poichè è lecito il dubitare quale di queste nostre due isole soffra di più; io credo che nel primato dei dolori vada innanzi la Sardegna alla Sicilia.

Quindi c'era urgenza da una parte, dall'altra obbligo.

La legge sulla Sicilia imponeva l'obbligo di questi provvedimenti e non si poteva farlo per la Sicilia trascurando la Sardegna.

Dall'altra parte i comuni della Sicilia avevano i loro bilanci aperti, poichè il commissario del Re, in attesa del beneficio di questa legge, ha soltanto provvisoriamente approvato i bilanci dei comuni, i quali confidano in sgravi notevoli.

La Camera era stretta dalle angustie del tempo e io non potevo chiedere che deliberasse intorno alla fondazione di un istituto organico così importante, qual'è quello del credito comunale e provinciale, a favore dei consorzi d'irrigazione e di bonifica, senza un meditato esame.

Però era escluso che la Cassa dei depositi e prestiti, nelle sue condizioni attuali, potesse compiere direttamente siffatte operazioni; si trattava dello sforzo di un centinaio di milioni a cui non riusciva possibile assoggettarla segnatamente dopo gli ultimi provvedimenti, ai quali fu la Cassa medesima sottoposta dalla legge Sonnino-Colombo, che ho votato di buon grado.

Essi affidano alla Cassa dei depositi la conversione dei mutui esistenti in annualità più lunghe e quindi ne diminuisce l'entrata annua; dall'altra parte è diminuito il getto delle Casse postali di risparmio, non perchè le condizioni del paese siano peggiorate, ma perchè avviene in questa istituzione di risparmio sempre così.

A un periodo di accensione massima e rapida ne segue un altro d'incremento graduale, ma lentissimo, e non si può più fare affidamento sui versamenti, sui quali la Cassa depositi e prestiti contava per il passato, a fine di alimentare tutte quelle operazioni naturali e non naturali alle quali fu costretta.

Chiamo non naturali le operazioni sulle pensioni, dalle quali fu più volte messa alla prova.

È vero che qui qualcuno di quei cultori della finanza, che hanno del pareggio non soltanto il culto, ma anche la superstizione, superstizione alla quale in questo caso rendo pubblico omaggio, potrebbe rivolgermi un rimprovero, perchè se non per 100 milioni, per 790,000 lire anch'io ho commesso questo piccolo peccato, proponendo alla Camera dei deputati, sottoposta a una corrente di forte pietà a favore dei veterani, di fare il servizio di queste 790,000 lire colla Cassa depositi e prestiti, ma mi scagionerò da questo peccato veniale facilmente.

Io ho dovuto cedere a quella corrente, perchè non era possibile resistervi, perchè anch'io in quell'occasione ho messo il cuore sopra la testa del ministro del Tesoro, ma ho dichiarato alla Camera dei deputati, e mi sono obbligato con un ordine del giorno, a presentare nei tre esercizi consecutivi al 1896-97 tante economie nell'amministrazione dello Stato, quante occorrano perchè la Cassa dei depositi e prestiti non debba fare quelle operazioni o in minima misura, se lo stesso capitolo delle pensioni straordinarie non consenta le necessarie economie. E lo dico subito al Senato, perchè in questa materia anch'io mi accosto più a coloro che hanno del pareggio e delle rigidissime norme finanziarie la superstizione e non soltanto il culto; e chiudo questa breve e non inutile parentesi, la quale spero ecciterà il Senato a permettere che quei poveri veterani possano avere subito il conforto atteso come un saluto dell'anno nuovo, colla certezza che non si aggraverà l'erario dello Stato per l'impegno preso alla Camera elettiva e che rinnovo innanzi al Senato.

E torno alla Cassa dei depositi e prestiti. Era impossibile fare l'operazione coi mezzi normali della Cassa, e dall'altra parte il Governo aveva respinto offerte di gruppi di banchieri, i quali desideravano assumere essi il prestito di un centinaio di milioni occorrenti per l'operazione dello sgravio e della trasformazione dei debiti dei Comuni della Sicilia e della Sardegna, trascurando quelle due altre piccole appendici delle isole dell'Elba e del Giglio, la quale ultima la Camera ha aggiunto per consociare tutte le isole sventurate nell'eguaglianza dei benefici. Quelle proposte fatte

da banchieri le ho respinte, perchè avrebbero tramutato l'onere dei debiti della Sicilia e della Sardegna, ma non l'avrebbero alleggerito.

Non potendosi accettare quelle offerte, urgendo di provvedere, ho consentito di dare alla Cassa depositi e prestiti, per queste funzioni di trasformazione dei debiti della Sicilia e della Sardegna, lo stesso compito che avrebbe avuto la Cassa comunale e provinciale, la quale nel pensiero del Governo sorgeva sotto gli auspici e per amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti. Nè gli obblighi giuridici che il Governo assume sono di diversa natura di quelli che la Cassa oggi contrae per le operazioni che fa.

La Cassa dei depositi e prestiti oggidì assume a prestiti tutti i depositi che le sono confidati dal risparmio postale; tutti i depositi che le sono confidati dai cittadini volenterosi di commetterli alla sua balia e oltre a quelli che è obbligata a ricevere, quali i depositi cauzionali, amministrativi, giudiziari e altrettali che siano.

Quindi la Cassa da una parte riceve tutti questi fidi, dall'altra fa dei mutui coi comuni e colle provincie, opera nella sua entità economica e nella sua individualità giuridica assumendo a carico la responsabilità dei rimborsi da una parte e dei mutui dall'altra, sotto l'azione dominatrice e vigilante del Tesoro.

Ma, com'è saputo, la Cassa depositi e prestiti è un istituto pubblico che ha dietro di sé lo Stato, e quindi, nei casi estremi, ove non bastassero i rimborsi a far fronte ai debiti, essa dovrebbe ricorrere al Tesoro dello Stato; creazione giuridica ed economica che ne costituisce la sua potente individualità, e fa sì che essa conservi il suo carattere, il suo credito specifico, che i suoi bilanci siano distinti da quelli del Tesoro, i suoi debiti e crediti non vengano annessi al bilancio del Tesoro e non siano dalla Camera e dal Senato votati come parte del bilancio del Tesoro, ma che in nessuna guisa la separa da quelle condizioni generali del credito dello Stato in cui essa vive e da cui trae, oltretutto dalla prudenza e dalla malleveria delle operazioni, il suo alimento e la sua ragione di essere. Nè in diversa maniera mutano gli impegni che deriveranno da queste cartelle che emetterà; sarà uno strumento di credito di più che le si aggiunge, invece di attingere i suoi

mezzi soltanto ai depositi postali o agli altri depositi volontari e obbligatori essa li attingerà anche al collocamento delle cartelle.

Ma nell'emettere queste cartelle la Cassa depositi e prestiti non abbandona nessuno dei presidi e nessuna delle prudenti cautele le quali ne hanno fatta la sua fortuna finanziaria e ne documentano la solidità economica, imperocchè come l'allegato A dice, e come era anche nel disegno di legge sul credito comunale e provinciale, la Cassa dei depositi e prestiti farà la trasformazione di debiti comunali e provinciali assidendoli principalmente sulla sovraimposta comunale che avrà anche in questo caso, come l'ha avuto in tutte le operazioni di mutui della Cassa depositi e prestiti, il controvalore essenziale, la garanzia squisita.

Soltanto quando si eccedano le proporzioni volute dalla legge per le sovraimposte comunali allora, a giudizio del Governo che è il principale interessato e sotto la sua vigilante e continua ispezione, intervengono garanzie di altre imposte.

Ma in questo caso nella legge medesima si contengono dei presidi particolari di oculata amministrazione per parte dello Stato al fine d'impedire che siano distratte dall'intento immediato, che è quello di garantire la Cassa depositi e prestiti dell'esatto rimborso dell'interesse e dell'annualità.

In ciò si procederà colla massima severità.

Quindi anche in questo caso il fondamento delle garanzie riposa sulla terra, sulle sovraimposte comunali, e solo in via eccezionale e complementare soccorrono altri mezzi, i quali divengono continuativi per il fatto solo che sono dati a garanzia di quest'operazione, rappresentata dalle cartelle comunali e provinciali. Io non vedo quando l'affare sia condotto con tutte quelle cautele seguite fin'ora (e non può esser fatta senza l'intervento del commissario del Re in Sicilia, senza l'approvazione dei ministri dell'interno e del Tesoro, e senza che la Corte dei conti, come avviene, in tutti i mutui che oggi si fanno dalla Cassa depositi e prestiti, riscontri con esattezza preventiva) io non vedo in qual modo si possa scotere la solidità della Cassa dei depositi come sembra temere l'illustre commissario che ha messo innanzi il dubbio a cui io rispondo con reverente trepidazione, per la grande importanza che do, anche quando

dissentito, a ogni cosa che è significata dal senatore Saracco. E mi perdoni una mia antica abitudine, che nessuna asprezza sua mai mi potrebbe far perdere e si collega colla grande reverenza affettuosa che ho per lui.

Ora il Senato mi consentirà qualche altra considerazione intorno alla natura di questa operazione appunto per circondarla di tutti quegli affidamenti che il credito pubblico richiede, poichè io ho bisogno che questa cartella nasca confortata non solo dalla cordiale approvazione del Parlamento, ma difesa anche dai dubbi autorevoli che ne possono diminuire il credito; e come un pensatore può volere centomila votanti, un voto dissenziente quando è del senatore Saracco può valere molti approvatori. Ora questa cartella non può, a mio avviso, non avere una certa fortuna quando sia emessa con quelle condizioni di guarentigia assoluta che ho indicate e sia contenuta nei limiti di una severa emissione; è perciò che quasi ero tentato di ringraziare l'altro ramo del Parlamento per avere ristrette per ora le operazioni ai comuni della Sicilia e della Sardegna; poichè avrei temuto che se mi fosse stata concessa con troppa liberalità la fondazione della Cassa di credito provinciale e comunale, le grandi sventure a cui l'Italia è sottoposta per i debiti che i Comuni nei tempi della gioconda spensieratezza hanno contratti avrebbero in tal guisa premuto che non sarebbe stato neppure consentito a un Governo forte di poter resistere.

Ora si tratta di mettere a posto questa operazione.

Quando l'avremo messa a posto, quando ne vedremo gli effetti benefici allora si potrà pensare ad altre parti d'Italia come le Puglie, le quali, per atto di esempio, in fatto di debiti contratti a ragioni onerose, non hanno nulla da invidiare nè alla Sicilia, nè alla Sardegna.

Ma questo si farà in appresso, quando tutto ciò sarà compiuto. Ora, io ho il piacere di annunziare al Senato che questa operazione che aveva ideato per la Sicilia e per la Sardegna è, si può dire, condotta a felice compimento quando alla sanzione della Camera faccia seguito quella del Senato e mi sembra iniziata a condizioni che fanno onore al credito italiano. Poichè senza contratti con banchieri, senza premi, senza aggi, senza provvigioni, appellandomi a quegli istituti pubblici o privati che per l'indole

loro apprezzano questa maniera di titoli, i quali hanno il pregio di rendere un po' più del consolidato, di avere un ammortamento che comincia a operare col sorteggio immediatamente, restituendo tutto il capitale per intero in un lungo termine se la sorte non è propizia (condizioni queste che sono specialmente desiderate dagli istituti di previdenza, di assicurazione o da altri, i quali hanno bisogno di titoli pubblici per cauzioni e garanzie), se continui questa condizione di credito pubblico, certo non quale le nostre ambizioni finanziarie legittime potrebbero desiderare, ma molto diversa da quella di alcuni mesi or sono, specialmente per effetto di una politica estera più tranquilla e della definizione prossima di tutto quello che costituisce la paurosa incognita dell'Africa, io credo che non sarà difficile di poter collocare queste cartelle a un punto e mezzo, sotto il consolidato cinque per cento.

Ora se il Senato pensi al distacco che vi è fra il titolo interno e il titolo estero, fra il consolidato 4 e mezzo per cento netto interno e il consolidato 4 per cento al netto internazionale, se il Senato consideri che questo titolo nuovo non è altro che del consolidato che si paga all'interno, ma che però ha il suo ammortamento, che il 4 e mezzo non ha, e quindi dovrebbe stare per questo rispetto sotto al 4 e al 4 e mezzo, mentre che per l'ammortamento dovrebbe stare sopra, credo di poter essere rimproverato di cominciare troppo bene, il che darà modo ai comuni di Sicilia e Sardegna di godere un beneficio maggiore di quello che nei calcoli svolti nella mia esposizione finanziaria non avrei sperato. Imperocchè aveva fatti i miei calcoli intorno al corso 94 e 94 e mezzo del consolidato 5 per cento; e oggidì i corsi un po' più elevati permettono di trarne maggiori vantaggi.

Il che mi lascia sperare che il giudizio tecnico intorno alla natura di questi titoli sia convalidato anche dal Senato. E mi lascia sperare non già di convertire l'animo di un uomo troppo uso a meditare le sue obiezioni, per non considerarlo inflessibile in esse; ma almeno che egli mi consenta la grazia che la mia dimostrazione possa meritarsi da lui, e non aspiro che a questo, una dilazione di giudizio severo.

Ecco la sola cosa che domando alla misericordia del mio illustre amico. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Dichiaro all'onorevole Luzzatti ed al Senato, che non intendevo affatto prendere la parola in questo momento. Io fui chiamato, a malgrado mio, a far parte dell'Ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto di legge che è in discussione, ed i miei colleghi, coi quali fui spiacente di non poter consentire, potranno dire nella loro lealtà, se nelle discussioni avvenute nell'Ufficio centrale io abbia accentuato la mia opposizione alla proposta di legge, e non mi sia invece tenuto contento di esprimere semplicemente e confortare con poche parole quell'opinione che era mio dovere di esporre per incarico ricevuto dal IV Ufficio, al quale appartengo. E tanto meno io mi era proposto di venir qui nel momento presente a sollevare una discussione sovra un argomento d'indole tanto delicata, che non consente di essere trattata altrimenti, fuorchè colla maggiore riserva, a cui non voglio mancare.

Ma le cose dette dall'illustre ministro del Tesoro mi chiamano, pure non volendo, a dir qualche cosa, che basti a legittimare la mia condotta.

Sarò brevissimo, ma sono pure in debito di una risposta.

Ella, signor ministro, ha esordito dicendo di aver preso a parlare con molta trepidazione; ma s'immagini ella quale dev'essere la mia...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

Senatore SARACCO... nel rispondere, poichè mi sento tanto al disotto di lei, e ancora, perchè molte delle cose dette pur dianzi dall'onorevole ministro mi giungono affatto nuove e non posso darmi il lusso, per assoluta mancanza di elementi, di vagliare le notizie che si riferiscono alla costituzione della Cassa provinciale e comunale, che egli vede cogli occhi della mente di pronta e facile creazione. Io non posso naturalmente porre in dubbio queste sue affermazioni, ma non ho gli elementi per esprimere un giudizio sulla loro consistenza, e preferisco generalmente attendere in silenzio che i fatti si sostituiscano alle facili e larghe promesse come sono quelle che abbiamo intese quest'oggi dalla bocca dell'onorevole ministro.

È per questo che la mia trepidazione deve essere, ed è realmente grande, se già nol fosse

per il fatto di dover rispondere ad un discorso così brillante, che d'altro canto io vado lieto di aver provocato, senza averne avuta l'intenzione, perchè il Senato ha dovuto intendere con grande soddisfazione la parola dell' illustre uomo, come l'ho intesa io, senza però che mi sia concesso di poter cambiare di opinione...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo sapeva.

Senatore SARACCO ... Vorrei poterlo fare, solo per debito di cortesia, poichè l'onorevole ministro mi colmò di espressioni sommamente lusinghiere, alle quali non devo rimanere indifferente. Ma sento il peso dell'onore, perchè mi professo incapace di rispondere degnamente a questa manifestazione di stima tanto superiore al merito mio e non sono in pari tempo disposto a riconoscere il mio errore, perchè non lo vedo. Rispondo pertanto colle parole di Molière, che non credo meritare *ni cet honneur, ni cette indignité*: se non può essere tacciata di indegnità la semplice e solitaria espressione di un giudizio disforme da quello di altrui, per ciò solo che l'uno dei contendenti non arrivi all'altezza del suo contraddittore.

Chiamato a fare il mio dovere, mi sono limitato ad esporre la mia opinione personale che è pur quella di altri colleghi miei, ed ora che vi son tratto a farlo, mi proverò a dire brevemente, perchè non mi regge l'animo di andare in diversa sentenza. Premetto una dichiarazione.

Io ero dispostissimo a votare la prima parte del progetto di legge come era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati. In esso si parlava di transazioni *concordate*, e l'art. 3, se ben ricordo, mirava semplicemente a togliere efficacia al patto speciale intervenuto fra creditore e debitore, secondo il quale quest'ultimo si fosse impegnato a non restituire il capitale preso a mutuo prima di un tempo determinato. Malgrado la gravità della cosa, io sentiva di dover votare queste proposte, ma la Camera dei deputati ha introdotto nel disegno di legge talune disposizioni affatto nuove, che dove non fossi trattenuto dal rispetto che devo all'altra Camera, direi che non sentono solamente del socialismo, ma, come si diceva poc'anzi in colloquio privato, puzzano di collettivismo: e però sono trascinato a respingere la legge.

« Sì, o signori, questo giudizio, sia pur severo,

lo ripeto, e lo mantengo, sapendo anche d'avere in quest'aula molti colleghi che dividono questa mia opinione. Non saprei invero con quale altro nome si possano chiamare le nuove disposizioni che contengono una deroga espressa alle prescrizioni del diritto comune nei rapporti fra creditore e debitore; e quando la metà dei creditori *presenti* ad una seconda adunanza può imporre alla grandissima maggioranza degli assenti l'abbandono delle loro ragioni confortate da titoli ineccepibili, domando a me stesso e domando a voi, o colleghi, se non sia esattamente vero, che sotto queste disposizioni si nasconda la minaccia di una vera e propria spogliazione. Onde io vi domando ancora, o signori, dove pare a voi che si vada di questo passo? E come il Governo non ha sentito che è sempre il primo passo che costa, e che una volta entrati sulla falsa via di passar sopra alle disposizioni del Codice civile si corre necessariamente al socialismo, e Dio nol voglia, al collettivismo?

Lasciate pertanto che dica francamente quel che sento nell'animo: il Governo non ha fatto bene ad accettare le modificazioni e le aggiunte che vennero fatte alle sue proposte. Egli doveva mantenere il suo progetto, tal quale.

Il principio della transazione *concordata*, era sano e giusto, ma le transazioni *forzate*, vale a dire l'arbitrio sostituito ai patti ed alle leggi, è tale enormezza che nessuna considerazione politica poteva o potrebbe mai legittimare.

Oggi l'onor. ministro ha detto che tali disposizioni si applicheranno solo ai comuni in istato di fallimento. Ma chi deciderà se questo o quell'altro comune si trovi in condizioni di fallimento? Questo giudizio appartiene ai tribunali, ed allora soltanto si applicheranno le prescrizioni di legge che regolano la materia. Niente altro può farlo. Ma il disegno di legge approvato dall'altra Camera non si arresta alle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti, e va invece molto tal di là, perchè sancisce la massima, del tutto nuova, con la quale è detto, che fallita la prima convocazione e mancato l'assenso dei creditori nel numero, e secondo la comiteressenza tassativamente segnata dalla legge, la metà dei creditori *presenti* ad una seconda adunanza avrà facoltà di disporre a suo grado delle sostanze dei creditori che non compariscono, qualunque sia il nu-

mero degli uni e degli altri e la cointeressenza dei secondi al confronto dei primi... Due creditori su tre presenti disporranno del patrimonio di centinaia di persone.

Onorevole Luzzatti, la sua eloquenza, che vale quella di Demostene...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. La sua!

Senatore SARACCO... non ha e non può avere la virtù di distruggere o cambiare il significato chiaro ed aperto che io do a queste disposizioni di legge che siamo chiamati a votare. Niuno può dire quel che un avvenire, forse non troppo lontano, prepara alla patria nostra, anzi all'umanità. Ma noi che apparteniamo al Parlamento, noi che facciamo parte di un corpo che dovrebbe essere eminentemente conservatore, saremmo in colpa, se accettassimo tranquillamente, senza dire una sola parola, queste sciagurate teorie che s'infiltrano nella nostra legislazione. Io avrei volentieri lasciato ad altri la cura di raddrizzarle, ma poichè mi si costringe a manifestare la mia opinione, espongo chiaramente il mio pensiero, senza che mi si possa fare il rimprovero di mancare al rispetto che devo al Ministero, poichè mi son fatto uno scrupolo di avvertire che le sue proposte erano ben altre, ossia non offendevano così apertamente i diritti dei terzi, e le patrie leggi.

Nè le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, che le disposizioni di cui s'è parlato si applicheranno soltanto a quei comuni, che non pagano nè interessi, nè capitali mi soddisfano gran fatto, perchè starà sempre nell'arbitrio del commissario civile, che io rispetto per la sua grande onorabilità, ma non può darmi le garanzie che si trovano in una istituzione, portare la falce nelle sostanze di altrui. Il ritardo nei pagamenti può anche essere molte volte la conseguenza di una cattiva volontà e di pessima amministrazione, che non trae con sè la prova di una vera insolvenza, e ad ogni modo questa insolvenza dev'essere pronunciata dai tribunali, e non da lui. Infine poi sarà sempre vero quel che dissi pur dianzi, cioè a dire che con questa legge si viene a creare una nuova procedura alquanto diversa da quella stabilita dal Codice di commercio nella materia dei fallimenti: e che io sappia, l'onor. ministro non ha negato, e non potrebbe negare, che anche per ciò solo si stia per commettere una vera enormità.

Io credo, e molti dei miei colleghi devono

pensarla come me, perchè la verità è una sola, e brilla di chiarissima luce, che noi siamo chiamati a votare una serie di provvedimenti che tradotti nella legislazione del nostro paese, costituiranno un precedente alquanto pericoloso, che conviene scongiurare. Per la qual cosa l'onor. Luzzatti dovrà consentire con me, che io non avevo solamente il diritto ma il dovere di insistere presso il relatore dell'Ufficio centrale, affinchè fosse detto nella relazione che il commissario del quarto Ufficio aveva manifestato un'opinione contraria a quella della maggioranza. Io non avrei saputo essere più modesto e discreto di così!

E che questo sia stato scritto fu veramente fortuna, poichè l'onor. ministro ne prese argomento a fare alcune dichiarazioni dirette a chiarire qualche punto oscuro, quello principalmente che la consistenza dei crediti non verrà in nessun caso alterata: e questo è già molto, per coloro almeno che nella parola della legge non sapevano trovare un freno salutare che stesse a garanzia dei creditori.

Onde avviene che considerate le cose sotto questo aspetto, quasi non mi dolgo, per usare una frase che solo può essere consentita all'onorevole ministro Luzzatti, di avergli dato occasione di polverizzarmi, per aver avuto l'ardimento di spiegare nn'opinione diversa dalla sua.

Mi trovo ridotto a brandelli, e bene mi sta, ma ho la consolazione di aver detto una parte almeno di quel che porto nell'animo.

E adesso poche parole ancora che si riferiscono ad un altro ordine di idee.

In verun caso io non potrei dare il voto favorevole a questa legge, perchè contiene disposizioni che alterano profondamente le condizioni della Cassa depositi e prestiti, e temo con fondamento di ragione che questo non abbia da essere che un primo passo ed un primo attentato contro questa benefica istituzione.

L'onorevole ministro del Tesoro mi darà venia se io vedo nero, forse troppo nero, in queste mie previsioni, perchè non so se egli lo ricordi, ma alcuni almeno de' miei colleghi certo lo ricorderanno che nel giugno 1893 ho combattuto, e fieramente combattuto in quest'aula con tutte le forze dell'animo mio quel triste progetto che divenne legge col nome di provvedimenti sulle pensioni civili e militari.

Trista legge, perchè portava in grembo la rovina non lontana della Cassa depositi e prestiti, se altrimenti non si fosse provveduto.

Egli deve per un altro rispetto perdonare la mia franchezza, o, se vuole, la mia debolezza, se vorrà por mente che il Ministero sorto nel dicembre 1893 si affrettò a presentare al Parlamento un provvedimento speciale, per ottenere, come ottenne, che gli effetti di quella legge fossero limitati ad un solo triennio, siccome pochi mesi addietro l'Ufficio centrale del Senato aveva conchiuso nella sua relazione. Fu anzi questa, posso ben dirlo nel momento presentè, una delle ragioni più potenti, le quali mi spinsero in quei giorni ad una risoluzione che più tardi ho dovuto rimpiangere amaramente, perchè mi cuoceva nell'anima il ricordo della deliberazione contraria resa dal Senato con una maggioranza assoluta di soli sette od otto voti, se non erro, sovra duecento e più votanti accorsi da ogni parte d'Italia. Se, adunque non oso invocare la paternità del provvedimento che valse ad assicurare la vita della Cassa depositi e prestiti, penso almeno di dover alzare di bel nuovo la voce e di rompere una lancia in difesa di questa provvida istituzione, ora che si tratta un'altra volta di affidarle nuovi e gelosi incarichi che potranno molto probabilmente crearle seri imbarazzi.

L'onorevole ministro non lo crede. Egli è invece dell'avviso, e si è provato a dimostrare che le condizioni di questa Cassa non andranno soggette ad alcuna alterazione, e la medesima potrà perfettamente, come oggi avviene, continuare nello esercizio delle sue funzioni, anche allora che sia chiamata a soccorrere i comuni di Sicilia con prestiti di favore, sia pure contraendo debiti sotto forma di obbligazioni, quando non avesse mezzi propri sufficienti. Ciò che gli ho dato modo di ricordare una legge proposta dal Ministero precedente che forse all'onorevole Luzzatti non piaceva...

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho detto che l'ho votato.

Senatore SARACCO... Ma a malincuore...

LUZZATTI, ministro del Tesoro. L'ho votato cordialmente.

Senatore SARACCO... Tanto meglio, ritiro subito la frase e sono felice che almeno questa volta ci troviamo d'accordo. (*ilarità*).

Del resto non posso dire che sia questa la

prima volta. È troppo antica la nostra amicizia perchè tante e tante volte, specialmente quando l'uno e l'altro siamo fuori del Governo, non ci sia avvenuto di trovarci perfettamente d'accordo. (*ilarità*).

Ma torniamo a noi. A giudizio dell'onorevole ministro non c'è nulla da temere. Le operazioni di prestito affidate alla Cassa si compiranno con le stesse garanzie che si richiedono presentemente, e le sue funzioni non saranno punto turbate. È piuttosto vero, dice egli, che mercè le disposizioni introdotte in questo progetto di legge si aumentano le cautele anzichè siasi pensato a diminuirle. Insomma, se la Cassa non avrà capitali disponibili, si cercheranno altrove, e si troveranno facilmente, mediante l'emissione di obbligazioni, ossia di cartelle garantite dalla Cassa.

Si potrebbe subito obiettare che dovendo largheggiare nei mutui di favore che isteriliscono i profitti della Cassa devoluti al Tesoro, questa dovrà necessariamente restringere i prestiti che le vengono chiesti con insistenza da provincie, comuni e consorzi sparsi nel resto d'Italia; ma di grazia, se le cartelle di nuova creazione non si collocassero a buone condizioni, chi pagherà la differenza?

Qui il signor ministro del Tesoro si mostra di molto facile contentatura, permetta che glielo dica, e ne faccia le meraviglie. Questi titoli, egli dice, troveranno facile e sicuro collocamento perchè avranno la garanzia dello Stato. Ora io non amo, e nessuno può compiacersi che lo Stato intervenga in questa operazione. Ne abbiamo già tanti di questi titoli di Stato in circolazione, che oramai la più volgare prudenza e l'interesse stesso della finanza pubblica dovrebbero consigliare ad abbandonare questa via lubrica di impegnare ad ogni tratto il credito dello Stato.

Ma è proprio vero che le delegazioni dei comuni offrano quella squisita garanzia di cui parlava testè l'onorevole ministro del Tesoro, che deve persuadere i più ritrosi, della bontà e della solidità dell'operazione?

Io credo invece, che lungi di essere squisita, in moltissimi casi sarà molto problematica la garanzia che presenteranno le delegazioni dei Comuni. Ammetto anch'io che offrono sufficiente garanzia le delegazioni che vengono rilasciate sulle sovrimposte ai tributi diretti, ma pur

troppo le provincie e i comuni, in Sicilia particolarmente, hanno già vincolata quasi tutta la parte disponibile di queste sovraimposte al pagamento dei debiti contratti in precedenza, perchè non avvenga più spesso che per la contrattazione di nuovi debiti non chiedano di essere ammessi ad offrire quella garanzia di altra natura contemplata in questo disegno di legge.

Ora, è da sapere, che dove manchi il margine delle sovraimposte ai tributi diretti, i comuni troveranno egualmente credito dalla Cassa contro delegazioni sul prodotto che si potrà estendere fino a tre quinte parti, delle tasse di famiglia, di focatico, del dazio consumo, ed in generale, di tutte le tasse comunali.

Ed è proprio questa, onor. ministro, la squisita garanzia, che deve tranquillare la Cassa dei depositi e prestiti?

Bisogna invero aver poca pratica dell'andamento delle aziende comunali per credere alla solidità di somiglianti garanzie.

Non vi ha disposizione di legge che basti ad impedire le variazioni costanti che presenta a brevi intervalli la materia imponibile, e la riscossione di queste tasse offrirà sempre difficoltà gravissime, talvolta insuperabili, anche ammessa la migliore buona fede dei comuni, ai quali spetterà sempre l'obbligo di compilare i ruoli dei contribuenti.

Riconosco anch'io, che gli autori della legge si sono affaticati a vincolare l'azione dei comuni, come meglio hanno saputo fare, creando l'obbligo degli appalti e prescrivendo molte cautele dirette principalmente a mantenere la continuità dell'imposte; ma tale e tanta è la mutabilità nelle persone dei contribuenti e nella misura delle quote individuali; sono e saranno sempre così gravi le difficoltà che si incontrano nella riscossione, che nel mondo degli affari non si troverà così di leggieri, specialmente presso gli istituti di credito, chi vorrà consentire nel giudizio espresso dall'onor. ministro del Tesoro.

Non è adunque infondato il dubbio che la Cassa depositi e prestiti sia per andare soggetta a perdite assai gravi, appena rientrata in possesso de' suoi mezzi di azione.

Ma come potrà estinguere le sue cartelle in capitale ed interessi se durerà fatica ad ottenere il rimborso delle somme mutate?

Ci penserà lo Stato, dice l'onor. ministro del Tesoro. Ma io non posso e non voglio assolutamente credere che l'onor. ministro abbia parlato seriamente. Guai a noi se questi fossero i concetti prevalenti nelle alte sfere del Governo!

Io stimo piuttosto che fino a quando siamo in tempo, dobbiamo impedire che lo Stato assuma questi impegni sopra di sé, siccome non si può oltre consentire che la Cassa dei depositi e prestiti diventi la manomorta dei titoli di Stato. Questo è un grande errore e quando l'onor. Luzzatti tanti anni addietro scriveva il suo bellissimo opuscolo, che porta il titolo, se non erro, di *Stato banchiere*, certo non professava quelle dottrine che sostiene oggi da quel banco, ed accenna a mettere in pratica un'altra volta. In ciò io veggio un pericolo assai grave che deve mettere in pensiero tutti gli uomini che si preoccupano dell'avvenire del nostro paese, ed anche questa non è l'ultima delle considerazioni che mi vietano di dare il voto a questa legge, che riconduce in alto mare la Cassa dei depositi e prestiti e ne fa di bel nuovo uno strumento di governo.

Nè val dire che una nuova Cassa battezzata col nome di Cassa provinciale e comunale presto si sostituirà alla Cassa depositi e prestiti. È già una stranezza che si parli in una legge di un ente immaginario che non esiste. Ma che avverrà in fatto delle cartelle che si troveranno in circolazione? In fine, io devo pure soggiungere che il nuovo istituto di credito si aspetta da più di trent'anni e fu annunciato solennemente nel 1893; ma è sempre di là da venire.

Però nella serenità della mia coscienza, devo compiacermi di alcune dichiarazioni uscite dalla bocca dell'onorevole ministro del Tesoro, le quali a taluni di noi sono parse soddisfacenti e tali in qualche parte sono sembrate anche a me. Ma quando considero che il disegno di legge che sta davanti a noi viola il diritto privato e crea una procedura di nuovo conio che si sostituisce a quella dei Codici della nazione; quando veggo che nè patti nè legge bastano più per garantire il creditore che ha dato il suo danaro in titoli ammortizzabili ed a condizioni d'interesse inferiore a quello legale, sapendo che non sarà costretto a ricevere il suo capitale prima del termine convenuto; quando mi tocca di scorgere che gli uomini che sono al Governo del mio paese accettano

senza fiatare queste ed altre deviazioni dal diritto comune che offendono il principio delle libere contrattazioni, disposizioni queste, amo dirlo ancora una volta ad onor del vero, che non entravano nel progetto del Governo, io provo un senso di mestizia, e l'animo si ribella ad approvare il progetto quale è uscito fuori dal voto della Camera dei deputati.

Domando scusa al Senato, se, così povero oratore come sono, ho dovuto rispondere lì per lì ed in modo tanto confuso ad uno così opideroso dell'onorevole ministro del Tesoro, il quale ha saputo persino cogliere l'opportunità per difendersi dal rimprovero che altri gli volesse fare e che in realtà fece capolino oggi stesso negli Uffici del Senato, di aver presentata un'altra piccola legge che servirà anche essa ad accrescere le attribuzioni e gli impegni della Cassa dei depositi e prestiti. Egli ha spiegato come questo sia avvenuto e sta bene: e su ciò l'Ufficio centrale, al quale appartengo anch'io, si è contentato di esprimere l'augurio che la proposta non faccia stato. In questo adunque ci troviamo d'accordo.

Noi però siamo egualmente disposti a votare questo disegno di legge perchè non vi ha uomo di cuore che non senta il dovere di soddisfare le promesse date ai veterani delle patrie battaglie con legge di Stato.

È un atto di vera ingiustizia che si è commesso sino a questo giorno, negando a molti di essi il pagamento della pensione promessa per legge, solo per insufficienza dei fondi stanziati in bilancio. A me piace rendere omaggio all'illustre ministro del Tesoro il quale ben sapendo che uno Stato deve essere soprattutto giusto ed onesto, non frappose ostacoli a che venisse accolta la domanda di alcuni deputati, presentata in forma di legge, per assicurare a questi veterani giunti oramai al termine della loro vita, il pagamento della piccola pensione a cui hanno diritto. In questo caso il fine giustifica i mezzi. Ma stà pur bene che egli abbia creduto di rispondere in precedenza all'osservazione che si contiene nella relazione dell'Ufficio centrale che oggi stesso sarà presentata alla Presidenza.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Così non risponderò più.

Senatore SARACCO. Non risponde più, perchè ha risposto una prima volta e noi siamo lieti

di avere inteso le sue dichiarazioni che offrono le garanzie dell'avvenire.

Qui mi arresto, col timore di non aver detto tutto quello che avrei dovuto; ma parmi di aver detto abbastanza, per scagionarmi dal rimprovero di leggerezza nella manifestazione delle mie opinioni. Mi sarebbe parso d'altronde di mancare di rispetto all'onor. ministro del Tesoro se invitato con molta insistenza, e con espressioni sommamente lusinghiere all'indirizzo della mia piccola persona, avessi tralasciato di rispondere.

Chiedendo scusa un'altra volta al Senato di averlo trattenuto più del dovere, rimango col dispiacere di non poter dare il mio voto alla legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io sono lieto d'aver provocato questo colloquio tra me e l'onorevole Saracco, perchè gli ho dato così occasione di pronunciare uno di quei suoi, ripeterò le parole sue con maggiore sincerità ancora, di quei suoi brillantissimi discorsi...

Senatore SARACCO. La sincerità lasciamola lì.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... Dirò, *con eguale sincerità*, di quei suoi brillantissimi discorsi che resteranno negli annali di questo insigne Senato.

Pregherei il mio collega Costa più competente di me in questa materia, di venirmi in aiuto nella parte giuridica, ma sostanzialmente se dissentiamo in alcuni punti, l'onor. Saracco così severo oratore, tanto più quando pare che faccia delle concessioni al suo avversario, l'onorevole Saracco ha preso atto della sostanza delle mie dichiarazioni, e su questo punto qui non insisto.

Soltanto, non so come si possa far fallire un comune; qui vi sono dei comuni, i quali non pagano da molto tempo nè interessi nè capitale, per esempio, in Sardegna, in Sicilia, ecc.

Ora come volete, con i metodi normali procedere? È uopo che intervenga qualche cosa di superiore, lo Stato, la legge, a provvedere alla condizione anormale, che è fuori da tutto, ciò che si può immaginare nei Codici.

È questa legge opera segnatamente nei casi straordinari, e nei casi ordinari, normali non occorrerà l'uso di un'azione obbligatoria.

Sono d'accordo col senatore Saracco intorno ai principî della Cassa depositi; ho combattuto anch' io con meno eloquenza di lui la legge del 1893, con meno eloquenza e meno efficacia perchè...

Senatore SARACCO. Sono stato battuto, ho perduto per sette voti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Quando si perde per sette voti in un Parlamento come il nostro, si può dire che si è vinto; ma l'onorevole Saracco consentirà che il Ministero a cui apparteneva la iniziativa lodevole di risarcire la Cassa che comincerà dal 1897-98 coi cinque milioni iscritti in bilancio l'ha pur sottoposta ad altra prova, quella di aiutare il Tesoro nella operazione dei redimibili e della loro conversione in debiti perpetui, operazione molto più consentanea, molto più naturale, ma che tuttavia era un appello alle forze di questa Cassa.

Senatore SARACCO. Ella continua.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Continuo sempre i buoni usi dei miei maggiori, ma non adopero la Cassa a questo fine.

Ho detto che si è cambiata un'operazione che non era consentanea alla Cassa con un'altra che le è consentanea, ma sottomettendo la Cassa a nuove prove.

Oggidi ci troviamo di fronte a questa situazione che da una parte s'impone alla Cassa l'obbligo di impiegare una metà dei suoi fondi in titoli pubblici (e ancora non è giunta all'adempimento di quella condizione) e dall'altra la legge proroga l'annualità e diminuisce le entrate. Le funzioni a cui la Cassa è chiamata non sono per questo cessate perchè il momento attuale dell'economia nazionale non è certo quello di un paese che trovi le fonti del credito privato così aperte e abbondanti da poter fare a meno dei suoi appelli alla Cassa depositi e prestiti.

So, per esempio, che alcuni Consorzi di bonifica e d'irrigazione non possono operare perchè non trovano più i mezzi nella Cassa. Da ciò piglia qualche concetto della Cassa di credito comunale e provinciale.

Senatore SARACCO. Io trovo cosa maravigliosa che si parli di una Cassa che non esiste in una legge che si approva. Comincio a dire questo. Quanto all'altra questione dirò semplicemente che è dall'anno 1864 che noi ci bat-

tiamo i fianchi per poterla costituire questa Cassa, e non ci siamo mai riusciti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Speriamo ora di riuscirci. Quel che io mantengo in modo assoluto, senza sperare di convincere l'onorevole Saracco, è che questo titolo poggia segnatamente sulla terra, e come la Cassa depositi e prestiti ha fatte le sue operazioni sinora prestando 500 milioni e più senza perdere un centesimo, così avverrà di questa, tanto più che qui interviene una discreta e previa considerazione di tutte le funzioni di Stato, le quali devono presiedere a che questa cartella non si emetta se non sia prima fatto il mutuo garantito con tutte le squisite cautele che ho indicato. Non è che si faccia prima l'emissione delle cartelle e le si faccia cercare un mercato; prima i comuni danno le loro garanzie e poi come conseguenza di esse si emetterà la cartella.

E aggiungo che non si tratta di operazioni nuove, si tratta di trasformazione di mutui, i quali già sono stati accesi e hanno per la massima parte date le loro garanzie sulla terra come avviene nel caso di mutui fatti con la Cassa depositi e prestiti. Quindi io per parte mia mantengo l'epiteto che ho dato di squisita idoneità di questo titolo a sostenere da sè il proprio credito. Ed essendo che gl'interessi delle cartelle si pagano semestralmente mentre invece ogni bitrme se si pagano le sovraimposte, vi sarà quella corrispondenza che occorre per pagare semestralità senza fare appello alla Cassa depositi e prestiti o senza farvi appello che in minime somme, che si copriranno cogli utili netti.

Naturalmente trattasi d'operazioni delicate, ma la delicatezza corrisponde alla potenza e alla precisione dello strumento.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Mi pare che veramente la discussione che ha avuto luogo non lasci adito al relatore per entrare nel duello oratorio al quale abbiamo assistito, e comprenderà il Senato quanto la posizione del relatore sarebbe imbarazzante se vi dovesse entrare, perchè nei due eloquenti discorsi che abbiamo udito gli oratori sono andati molto al di là e molto ad di sopra dei modesti fini che questa

legge si propone e dei modesti mezzi coi quali questi fini si propone di raggiungere.

Sopra un sol punto debbo necessariamente non tacere; è una questione di fatto, e sarà bene che il Senato abbia presente il testo stesso di quella disposizione di legge dall'onor. Saracco così acerbamente criticata.

L'onor. Saracco ci ha detto che la delegazione, non soltanto sopra la sovrimposta sui terreni ma anche sopra altre imposte, viene a mancare di tutte quelle cautele che debbono essere richieste per garantire in modo sicuro i mutui che la Cassa depositi e prestiti può essere chiamata a fare.

Orbene, mi permetto di leggere, perchè lo stampato non tutti i signori senatori forse lo hanno avuto sott'occhio, l'articolo 2° dell'allegato; esso suona così: « Le cartelle sono garantite dalle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875 n. 2779 ».

Fin qui non vi è innovazione di sorta allo *statu quo*.

« Quando per il servizio delle delegazioni fosse necessario eccedere il limite legale delle sovrimposte od aumentare almeno quelle vigenti che già fossero in eccedenza; le cartelle potranno essere guarentite con delegazioni tratte sulle tasse del lavoro locativo di famiglia o focatico e su quello di dazio consumo. Le delegazioni per queste ultime tasse sono ammesse a condizione che il loro importare non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, ed a condizione che per tutto il periodo d'ammortamento l'esazione della tassa rimanga affidata ad agenti della riscossione delle imposte od a mezzo appalto col vincolo di non variare, senza il consenso del Governo le aliquote e tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il detto periodo ».

Con ciò parmi aver chiarito questo dubbio, per cui son d'avviso che il Senato stesso possa giudicare se le garanzie che si offrono con queste delegazioni siano tali da soddisfare, o se meritino le censure e i dubbi che ha espresso l'onorevole Saracco.

Infine, poichè ho la parola, debbo prendere atto della dichiarazione con la quale l'onore-

vole ministro rispose al rilievo fatto nella relazione rispetto al significato ed alla portata da darsi agli articoli 2 e 4.

L'Ufficio centrale ha dichiarato, e chiaramente dichiarato quale dovesse essere la interpretazione che a parer suo deve esser data alla facoltà concessa con questi articoli; nel senso cioè che questa facoltà riguarda bensì le modalità del rimborso ma non già l'entità del debito stesso dei comuni.

Il ministro ha dichiarato di accettare questa interpretazione e di prenderla come norma. E con ciò resta eliminata la principale obiezione del senatore Saracco.

Vero è che il ministro fece una eccezione riguardo ai Comuni che sono in stato di insolvenza, che da più anni non pagano nè interessi, nè ammortamenti. Ma, dato questo stato di fatto, è possibile immaginare che i creditori possano avere qualche vantaggio da una transazione o da un concordato, ma non si comprende come possano essere danneggiati.

L'ora tarda non mi consente aggiungere altro, ma prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge che non merita davvero quelle acerbe censure e quel gran male che ne ha detto l'onor. Saracco.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi prestiti da ammortizzarsi in cinquant'anni saranno concessi dalla Cassa di credito comunale e provinciale. Tali prestiti dovranno servire allo scopo per il quale sono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle della Cassa di credito comunale; ma anche sul danaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

L'importare dei mutui concessi per l'unificazione dei prestiti sarà versato dalla Cassa sovventrice ai creditori dell'ente debitore.

(Approvato).

Art. 4.

Le provincie e i comuni della Sicilia hanno facoltà di riscattare i loro debiti attuali non

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

ostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario; i relativi atti sono esenti da qualsiasi tassa.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata:

a) a trasformare i mutui di favore da essa concessi portanti un interesse inferiore al 4 per cento in altri ammortizzabili in 50 anni, mantenendo i saggi della concessione originaria;

b) a concedere prestiti ammortizzabili in 50 anni per dimissione di altri esclusi dall'unificazione prevista nell'art. 1.

(Approvato).

Art. 6.

Oltre ai prestiti per la conversione dei loro debiti attuali potranno le provincie e i comuni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale nuovi prestiti per consolidare le passività fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al 30 novembre 1896 e per provvedere a spese derivanti da impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni.

(Approvato).

Art. 7.

Per il periodo di 15 anni, nessun nuovo mutuo, oltre quelli autorizzati dalla presente legge, potrà essere concesso alle provincie e ai comuni della Sicilia, se non nelle misure in cui siano stati estinti i mutui non compresi nella unificazione.

Restano però ferme, riguardo al comune di Palermo, le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4760, salvo l'ammortamento che potrà essere accordato in 50 anni.

Nulla è innovato in quanto alla concessione ai Comuni di prestiti sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia.

Questa è autorizzata a fare prestiti anche alle provincie dell'isola al solo scopo della costruzione di strade e nel limite stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 8.

Le concessioni dei prestiti di cui all'art. 1, e quelle degli altri mutui di cui all'art. 6, sono autorizzate con decreto reale su proposta del ministro del Tesoro, sentito l'avviso del regio commissario e, spirati i suoi poteri, della Giunta istituita con l'art. 2.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a favore delle provincie e dei comuni della Sardegna e dei comuni delle isole d'Elba e del Giglio, estendendo ad essi la disposizione dell'art. 11, secondo capo della legge 30 luglio 1896, n. 345.

Le attribuzioni del commissario regio per l'unificazione dei debiti della Sardegna saranno esercitate da una Giunta da nominarsi colle norme del primo capoverso dello stesso articolo; e per le isole di Elba e del Giglio dai prefetti delle rispettive provincie.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Fino a quando non sarà costituita la Cassa di credito comunale e provinciale di cui nell'art. 3, ai fini della presente legge, ne eserciterà le funzioni la Cassa dei depositi e prestiti colle norme stabilite nell'allegato A.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo sull'ordine del giorno.

Senatore MEZZACAPO. La legge approvata dall'altro ramo del Parlamento avrebbe bisogno d'essere discussa subito, sia che si voglia approvarla, sia che si pensi di rigettarla.

PRESIDENTE. Quale legge?

Senatore MEZZACAPO. Quella per le pensioni ai veterani del 1848-49. Urge discuterla, perchè dovrebbe aver vigore col 1° gennaio 1897.

La condizione dei veterani ormai è così deplorabile e miseranda, che non ammette dilazione; e se noi rimandiamo questa legge di mese in mese, questi poveri disgraziati moriranno prima di ottenere un lieve assegno.

Quindi io propongo che, a norma della consuetudine e del nostro regolamento, si discuta questo disegno di legge seduta stante, dopo uditanne la relazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Faccio al Senato la stessa proposta in riguardo al disegno di legge per la « Concessione di una tombola a favore del protettorato di San Giuseppe ».

La relazione è pronta; nell'Ufficio centrale ci è stata unanimità.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Mezzacapo propone che si discuta oggi, quantunque non iscritto all'ordine del giorno, il disegno di legge per le pensioni ai veterani del 1848-49.

Uguale proposta fa il senatore Cannizzaro pel progetto di legge per « Concessione di una tombola a favore del protettorato di San Giuseppe ».

Il nostro regolamento, all'art. 21, consente simile discussione a patto che il Senato prima dichiari d'urgenza i progetti di legge, e poi ne approvi la discussione immediata, dopo di averne udita leggere la relazione.

Veniamo dunque ai voti.

Coloro i quali credono che questi due disegni di legge si dichiarino d'urgenza, e si discutano immediatamente, sono pregati d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Debbo intrattenere il Senato sull'andamento dei suoi lavori.

Quando avremo discusso i due progetti di cui si è testè parlato, io proporrei che il Senato si aggiornasse, perchè non rimarrebbe che un solo progetto pronto per la discussione, cioè quello sulle armi da punta e da taglio.

Mi sembra opportuno di rimandare la discussione di questo progetto a dopo Natale.

Stanno poi innanzi al Senato altri ventuno

progetti di legge, di cui alcuni molto importanti.

Io proporrei che, aggiornando le sedute pubbliche oggi, domani i signori senatori avessero la compiacenza di riunirsi negli Uffici, per nominare gli Uffici centrali dopo esaminati alcuni di questi disegni di legge importanti, e che le sedute pubbliche si riprendessero il giorno 8 di gennaio.

Voci. Benissimo. Così sta bene.

Senatore CALCIATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALCIATI. Mi sembra che anche pel progetto di legge riguardante la lotteria a favore degli Istituti di Torino si potrebbe seguire la procedura deliberata nei progetti sulla tombola al Protettorato di San Giuseppe e dei veterani.

Senatore PARENZO. Io proporrei che questo progetto di legge si ponesse invece all'ordine del giorno per l'8 gennaio.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo si oppone alla proposta del senatore Calciati.

Il senatore Calciati insiste nella sua proposta?

Senatore CALCIATI. Dal momento che è combattuta la ritiro.

PRESIDENTE. La ritira. Sta bene.

In seguito alle deliberazioni prese dal Senato prego il signor senatore Mezzacapo di dar lettura della relazione intorno al progetto di legge: « Assegno ai veterani contemplati nella legge 28 giugno 1891 ».

Senatore MEZZACAPO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Per successive leggi, a partire da quella del 7 luglio 1876, fu in vario modo provveduto ai superstiti delle guerre combattute per la nostra indipendenza, leggi informate tutte al principio di riconoscere i gradi e sovvenire con assegni vitalizi coloro che, nel 1848-49, si arruolarono volontariamente in corpi regolarmente costituiti.

Con la legge 22 aprile 1886, il provvedimento pareva ormai consolidata in un assegno in bilancio di L. 790,000, col quale provvedevasi a coloro che, coprendo grado di ufficiali, avevano combattuto nelle guerre del 1848-49 ed in una, almeno, delle campagne successive, dal caso in fuori che ne fossero stati impediti da circostanze insuperabili ed indipendenti dalla loro volontà; nonchè pei sottufficiali e soldati

che si trovassero nelle stesse condizioni, o che avessero sofferto prigionia od esilio per cagione del servizio prestato. Partecipavano ad una aliquota dell'assegno vitalizio del pari le vedove, il cui matrimonio si riferisse ad epoca non posteriore al 1848-49.

Con la somma assegnata di L. 790,000, si soddisfaceva perfettamente agl' impegni assunti per riconosciuti diritti, e negli anni posteriori cominciavasi di già ad avere un supero annuale che, a norma della legge citata, andava a vantaggio del Tesoro.

Era questo lo stato delle cose, allorchè nel 1891 sopraggiunse la nuova legge del 29 giugno, di cui non furono abbastanza misurate le conseguenze. In virtù di quella legge, tuttora vigente, furono ammessi all'assegno tutti coloro che avevano combattuto nel 1848-49 ed in una delle campagne posteriori; tra le quali venne compresa quella di Crimea. La condizione dell'aver sofferto prigionia politica od esilio fu conservata, non in modo assoluto, ma soltanto in sostituzione della campagna nelle guerre posteriori al 1848-49.

Conseguenza di questa legge si fu, che la Commissione Reale dovette ammettere i sottufficiali e soldati dell'esercito piemontese, se pure non si fossero arruolati volontariamente; ed ebbe nel corso di un anno a rivedere i titoli di ventimila domande all' incirca.

Donde un enorme sbilancio fra la somma assegnata, ed il numero di coloro che ebbero riconosciuto il diritto all' assegno vitalizio. Sbilancio che raggiunse alcune centinaia di migliaia di lire, e che ancor oggi, quando già molti cessarono di vivere, raggiunge la cifra di 400,000 lire.

In siffatta guisa non si può durare, ed urge provvedere, trattandosi di trovar la maniera di dare l' assegno riconosciuto in diritto e promesso a 2383 individui, per età così ripartiti:

220 da 65 a 70 anni
1903 da 70 a 75 »
260 da 75 a 80 »

Vi sono 38 individui di oltre 80 anni; ma a questi fu, per eccezione, dato l'assegno in precedenza degli altri; la quale cosa si pratica con tutti coloro che raggiungono successivamente quella tarda età.

A questa deficienza dell'assegno di L. 790,000

provvede il presente progetto di legge, in origine d'iniziativa parlamentare, ma che fu dal ministro modificato per via di emendamenti, in quanto alla maniera di procurare i fondi necessari.

Il progetto, come vedono, è urgente, trattandosi di vecchi, il maggior numero decrepiti, de' quali ne morirono di già 236 e ne muoiono forse, mentre noi ne ragioniamo.

L'urgenza ha consigliato il ministro del Tesoro di ricorrere all'appoggio della Cassa di depositi e prestiti, anzichè disturbare il bilancio con nuovi assegni. Quella Cassa sarebbe per il semestre 1897 del corrente esercizio gravata della maggior somma di L. 350,000, che nell'anno 1897-98 ridurrebbesi a 250,000, all'incirca e nel 1898-99 forse a 100,000. Negli anni successivi comincerebbero le eccedenze sull'assegno delle L. 790,000, eccedenze che negli anni seguenti si succederebbero in ragione geometrica, tenuto conto della tarda età dei pensionati. Ond'è, che in pochissimi anni la Cassa dei depositi e prestiti si troverebbe rimborsata del capitale e degli interessi al 4 per cento per la somma anticipata.

In vista dell'urgenza del provvedimento, la Commissione, mentre invita il Senato ad approvare il progetto di legge senza modificazioni, spera che ciò non incoraggi il Governo a ricorrere per altri casi alla Cassa dei depositi e prestiti, aggravata com'è da impegni a tutt'oggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:
(V. Stampato N. 249).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1897, a tutti i veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351, sarà liquidato l'assegno portato dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al Tesoro, a datare dal 1° gennaio 1897, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni vitalizi suddetti.

(Approvato).

Art. 3.

La parte dello stanziamento al capitolo delle pensioni straordinarie del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro approvato per l'esercizio 1896-97, la quale, nella somma di lire 790,000 è destinata al pagamento di cui al precedente articolo 1, resta consolidata nella somma stessa e sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1897 alla Cassa dei depositi e prestiti, fino a tanto che questa non sarà stata rimborsata di tutte le somme all'uopo somministrate al Tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

I rapporti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Tesoro dello Stato saranno regolati mediante conto corrente speciale fruttifero all'interesse del 4 per cento netto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà tra poco a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge intitolato: « Tombola a favore dell'opera pia del protettorato di San Giuseppe ».

Prego il signor senatore Bonasi Francesco di voler dar lettura della sua relazione.

Senatore BONASI F., *relatore*

SIGNORI SENATORI. — Il vostro Ufficio centrale unanime vi propone e vi raccomanda d'approvare il progetto di legge in favore dell'Opera pia « Protettorato di San Giuseppe » approvato dalla Camera dei deputati.

Questo Istituto sorto ad iniziativa di una caritatevole signora, destinato a raccogliere i bambini d'ambo i sessi orfani o abbandonati, colma una lacuna che si lamentava negli istituti di beneficenza di Roma ed è un beneficio inestimabile per la popolazione.

Eretto in corpo morale con R. decreto del 31 di-

cembre 1893, è vissuto sempre per spontaneo contributo della carità cittadina, ma versa per gran numero di fanciulli ricoverati in condizioni economiche difficili e precarie, ed è urgente che una risorsa straordinaria ne consolidi e ne assicuri la esistenza. E se la concessione di tener tombole può in generale incontrare ragionevoli obiezioni, il vostro Ufficio centrale nella specie, per l'eccezionalità del caso di un Istituto tanto benemerito della pubblica carità che non potrebbe lasciarsi perire per insufficienza di mezzi senza irreparabile jattura e che in nessun altro modo potrebbe esser salvato, crede che ogni obiezione debba tacere.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE' legge: (V. Stampato n. 248).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'Opera pia detta del Protettorato di San Giuseppe, costituita in ente morale con regio decreto 31 dicembre 1893, è concessa la facoltà di tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio, per lo ammontare di lire 500,000.

(Approvato).

Art. 2.

L'Opera pia è all'uopo autorizzata ad emettere cinquecentomila cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

(Approvato).

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

PRESIDENTE. Anche questo progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

Estrarrò ora a sorte i nomi di tre scrutatori per la nomina che sta per intraprendersi del direttore dell' Ufficio di segreteria:

Garneri; Caracciolo di Castagneta; Ruspoli.

Prego dunque i signori senatori Garneri, Caracciolo di Castagneta e Ruspoli di procedere poi allo spoglio delle schede.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo ora a sorte i nomi della Commissione che dovrà con l' Ufficio di presidenza, in occasione del capo d'anno, presentare alle LL. MM. il Re e la Regina i voti e gli augurî del Senato.

Io proporrei che questa Commissione fosse composta, secondo il consueto, di nove membri effettivi e due supplenti.

Nessuno chiedendo la parola sulla proposta rimane così stabilito.

Estraggo dunque i nomi dei senatori che comporranno questa Commissione:

Sforza-Cesarini, Pasolini, Doria-Pamphili, Pellegriani, Messedaglia, Pallavicini, Spera, Brioschi, Calenda Andrea, Blaserna, Primerano.

Dunque i signori senatori: Sforza-Cesarini, Pasolini, Doria-Pamphili, Pellegriani, Messedaglia, Pallavicini, Spera, Brioschi, Calenda Andrea, sono i membri effettivi della Commissione; ed i signori senatori: Blaserna e Primerano sono i membri supplenti.

Domani si raduneranno gli Uffici alle ore 14.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione. Prego i signori senatori di venire, man mano che sono chiamati, altrimenti essendo molte le urne, può succedere qualche inconveniente.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l' appello nominale).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio fatta ieri per la nomina di un commissario alla Cassa depositi e prestiti; ballottaggio tra i signori senatori Lancia di Brolo e De Cesare.

Senatori votanti 84.

Il senatore Lancia di Brolo ottenne voti 48; il senatore De Cesare 25.

Quindi il signor senatore Lancia di Brolo che ottenne il maggior numero di voti, è proclamato membro della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti.

Proclamo il risultato della votazione fatta oggi per la nomina del direttore degli Uffici di segreteria del Senato.

Senatori votanti 77.

L'avvocato Federico Pozzi ottenne voti 73.

Schede bianche 4.

In seguito di che l'avvocato Federico Pozzi è nominato direttore degli Uffici di segreteria del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani;

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896;

Votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	3
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate;

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280,

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore;

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	2
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali morto in servizio;

Votanti	81
Favorevoli	80
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell' Isola d' Elba e del Giglio :

Votanti	81
Favorevoli	50
Contrari	30
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891 :

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Tombola a favore dell' Opera pia detta del « Protettorato di San Giuseppe » :

Votanti	79
Favorevoli	65
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani alle ore 14 riunione negli Uffici.

Per la prossima seduta pubblica il Senato sarà convocato l' 8 di gennaio del 1897.

La seduta è sciolta (ore 20 e 50).

CXVI.

TORNATA DELL' 8 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Il presidente commemora il senatore Tito Orsini — Il guardasigilli si associa alla fatta commemorazione a nome del Governo — Giurano i nuovi senatori principe Gian Giacomo Trivulzio e Napoleone Canevaro — Il ministro della pubblica istruzione presenta un progetto di legge sulle fondazioni a favore della pubblica istruzione — Trasmettesi agli Uffici — Il presidente dà lettura di una domanda di interpellanza del senatore Garelli al ministro d'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio — Il ministro di agricoltura, industria e commercio propone, e il Senato approva, che la interpellanza sia svolta domani in principio di seduta — Senza discussione rinviarsi allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Spesa straordinaria di L. 3,371,346 43 da corrispondersi al comune di Cagliari, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Roma, 26 maggio 1891 » (n. 253) — Discutesi il progetto di legge: « Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere edilizie governative in Roma » (n. 244) — Parlano nella discussione generale il senatore Ruspoli, il ministro dei lavori pubblici e i senatori Vitelleschi e Saracco, relatore — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto coll'unita tabella e si rinvia il progetto stesso allo scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula » (n. 251) — Parlano nella discussione generale i senatori Gadda e Saracco, ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Si rinvia a domani il seguito della discussione — Il presidente legge una domanda di interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire nella nomina dei senatori — Su proposta del presidente del Consiglio, l'interpellanza sarà svolta dopo esaurito l'attuale ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio, il ministro dell'interno, i ministri della guerra, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, degli esteri e della marina.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi giunti al Senato.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: Fanno omaggio al Senato:

Il conte A. Gerbaix di Sonnaz di Saint-Romain, ministro plenipotenziario di S. M. all'Aja, di una sua Memoria: *Sulle bandiere, stendardi e vessilli dei conti e duchi di Savoia*;

Il presidente della Deputazione provinciale di Bari, degli *Studi tecnici sugli acquedotti pugliesi*;

Il Consiglio d'amministrazione delle Società riunite di Florio e Rubattino, delle *Relazioni sul rendiconto e bilancio della Navigazione generale italiana per l'esercizio. 1895-96.*

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori:

D'Alì, di 15 giorni per motivi di famiglia, Faraggiana di un mese, id., Rolandi di 15 giorni, id., Di Groppello di un mese, id., Serafini di 15 giorni, id., Sortino di un mese, id., Camuzzoni di un mese, id. Roissard di 20 giorni, id., Corsi di 20 giorni, id., Ramognini di un mese, id., Vecchi di un mese, id., Casati di un mese, id., Tedeschi di un mese id., Vallotti di un mese, id., Bettoni di 20 giorni per motivo d'ufficio.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Commemorazione del senatore Tito Orsini.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

La troppo lunga serie dei nostri lutti, nel mesto anno testè finito, chiudevasi colla morte del senatore Tito Orsini avvenuta a Capriata d'Orba il 26 di dicembre.

Quale valente avvocato egli fosse, come nelle materie civili e soprattutto nelle commerciali tenesse il campo nella Liguria, anzi per tutta Italia, è noto tanto che non vi ha mestieri della mia parola per metterlo in sodo. Certo più acuta e rapida percezione non mai o di rado si videro congiunte a così stringente e chiara esposizione; certo l'abilità sua, nel distrigare le controversie dall'avvolgimento degli accessori, da pochi fu uguagliata. La opinione di lui invocata qua negli studi della legislazione commerciale, ovvero nella preparazione di vistose combinazioni finanziarie, a quell'opinione là si conformavano le più importanti stipulazioni poste a fondamento dei maggiori Istituti bancari: furono poche le grosse contese nell'interpretare stipulazioni e valutare patti per le quali l'avveduto consigliere, il valoroso patrono non fosse sollecitato. Ed egli il

quale, oltre che d'ingegno eletto, e d'ampia dottrina sorretta da memoria portentosa, era pure privilegiato d'operosità eccezionale ad ogni cosa attendeva colla maggiore diligenza, sbrigando, fin quasi sul limitare della tomba, una mole di lavoro cui altri, di minore vigoria di corpo e di mente fornito, non avrebbe potuto sobbarcarsi.

La professione gli diede reputazione e ricchezza, di che alle belle arti fu liberale.

Già fatto vecchio, per risarcire coloro che, ravvisando nel suo nome una sicura garanzia, avevano sovvenuto un'impresa andata a male, con raddoppiata lena riprese i codici ed i consulti, tornò alla sbarra.

Verso il cinquantesimo anno dell'età sua, per essere stato eletto, da Capriata d'Orba, alla Camera dei deputati, entrato nella vita parlamentare, gli accadde quello che a più d'uno venutovi tardi. Perchè o non volesse, o, per manco d'inclinazione, non sapesse piegarsi al nuovo tirocinio ed alla paziente iniziazione per imprimere alla mente, alla cultura, all'eloquio indirizzo appropriato, avvenne che nella breve legislatura (IX) in cui fu dell'altra Camera, e nel più lungo tempo rimasto in questa, cui apparteneva dall'otto di luglio 1881, quell'ingegno poderoso si atteggiasse da semplice spettatore, e nella vita politica non comparisse.

Anche dall'amministrazione del suo municipio, dopo i primi anni delle libere franchigie, si era tratto indietro; sicchè può dirsi averlo l'esercizio professionale occupato intiero, se se ne consideri quasi naturale corollario la presidenza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La aveva da pochi anni quando morì; e tenendola gli interessi tutelò con zelo, mantenne alta a dignità del ceto forense, molti del quale veneravano il maestro, tutti onoravano in lui lo splendore dell'ingegno, ammiravano la insuperata pratica degli affari, il porgere senza frasche, la eloquenza piena di sostanza e densa di ragioni.

Questi in iscorcio furono i tratti caratteristici del senatore Tito Orsini che, come nato a Genova il 20 gennaio 1815, per oltre mezzo secolo empì del suo celebrato nome ed illustrò colla sua dottrina il fòro. (*Benissimo! Approvazioni.*)

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Dando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Assocciandomi, a nome del Governo, al compianto del Senato per l'amara perdita del senatore Tito Orsini, io sento di parlare con viva, con profonda commozione; perchè in lui non ricordo soltanto il senatore illustre, ma ricordo insieme il maestro venerato che, per primo, guidò i miei passi nella carriera della vita pubblica; ricordo l'amico carissimo col quale ebbi lunga consuetudine e del quale più che ogni altro ho potuto apprezzare le rare doti di mente e di cuore.

Di lui molti diranno che fu un grande, un preclaro giureconsulto; quelli che intimamente lo conobbero ripeteranno con me che nell'Orsini rifulse - qualità rara - un intuito giuridico così fine, da suscitare un senso di riverente ammirazione.

Profondamente studioso delle discipline commerciali, egli ha largamente cooperato nella compilazione del Codice di commercio vigente; ma assai più che nella patria legislazione, egli lascia tracce profonde nel movimento della patria giurisprudenza, tanto che il suo nome vivrà caro e venerato nel Foro e nella magistratura.

Io auguro che l'eco del rimpianto del Senato e del Governo giungendo fino alla sua desolata famiglia, valga a lenire il dolore di una perdita pur troppo irreparabile.

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore, principe Gian Giacomo Trivulzio di cui in una antecedente tornata il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Emanuele D'Adda e Brambilla di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Gian Giacomo Trivulzio viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor principe Gian Giacomo Trivulzio del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

È pur presente nelle sale del Senato il signor senatore vice-ammiraglio Luigi Napoleone Canevaro, di cui il Senato in una precedente tornata giudicò validi i titoli di ammissione. Prego

i signori senatori Ricotti e Fè D'Ostiani d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Canevaro, introdotto nell'aula presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Avendo il signor senatore Canevaro prestato giuramento lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sulle fondazioni in favore della pubblica istruzione, e desidererei che questo disegno di legge fosse inviato agli uffici.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge sulle fondazioni in favore della pubblica istruzione, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro di agricoltura, industria e commercio do lettura di una domanda d'interpellanza a lui diretta.

« Il sottoscritto chiedé d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio.

« GARELLI ».

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono agli ordini del Senato e propongo che lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Garelli abbia luogo domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito che questa interpellanza sarà svolta domani in principio di seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Spesa straordinaria di L. 3,371,346 43 da corrispondersi al comune di Cagliari, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Roma, 26 maggio 1891 » (N. 253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Spesa straordinaria di lire 3,371,346 43 da corrispondersi al comune di Cagliari, in seguito alla sentenza della Corte di appello di Roma, 26 maggio 1891 ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle finanze la somma di L. 3,371,346 43 ripartita nei seguenti cinque esercizi:

1896-1897	L.	619,093	66
1897-1898	»	729,444	92
1898-1899	»	701,857	10
1899-1900	»	674,269	29
1900-1901	»	646,681	46
Totale	L.	<u>3,371,346</u>	<u>43</u>

Il capitolo in cui sarà iscritta l' accennata somma sarà così intitolato:

Pagamento al comune di Cagliari delle somme portate dalla sentenza della Corte di appello di Roma, 26 maggio 1891.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiede la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Questo progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Verrebbe ora all'ordine del giorno il progetto di legge: « Provvedimento per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula » (N. 251).

Essendo però il relatore senatore Finali trattato altrove per ufficio pubblico passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell' Ufficio tecnico-amministrativo per le opere edilizie governative in Roma » (N. 244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dunque reca la discussione del progetto di legge: Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell' ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 244).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onor. senatore Ruspoli Emanuele.

Senatore RUSPOLI. L'onor. relatore nella sua relazione suppone che la Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere sia stata consultata relativamente a questo progetto di legge. Siccome io sono il solo in Senato ad appartenere alla Commissione di vigilanza dei lavori del Tevere dopo che il venerando nostro collega il senatore Cavalletto, che ne era il presidente, ha dato le sue dimissioni, credo mio debito di dichiarare che la Commissione di vigilanza non è stata affatto consultata, ed è rimasta completamente estranea a questa proposta.

Posso anche assicurare che se fosse stata consultata forse non si sarebbe associata in tutte le parti di questa proposta.

Nella relazione vi è ancora un altro appunto fatto alla Commissione di vigilanza dei lavori del Tevere.

Si dice che le relazioni annuali che la Commissione di vigilanza deve presentare al Governo, ed il Governo al Parlamento, sull'andamento dei lavori del Tevere; queste relazioni non si sono vedute.

Ora questo appunto non può riguardare la Commissione di vigilanza dei lavori del Tevere, perchè è forse modello in questo, avendo presentato esattamente nel modo il più preciso e dettagliato le sue relazioni all'epoca imposta dalla legge.

Questa Commissione ha presentato al Governo la relazione del 1894 e quella del 1895 e sarebbe anche pronta, esempio raro di diligenza, anche

quella del 1896, se non fosse in attesa di alcuni dati contabili che aspetta dagli uffici ministeriali.

Certo che se queste relazioni fossero state sotto gli occhi del signor ministro e della Commissione parlamentare, forse questa legge avrebbe subito delle utili modificazioni. Sono il primo a rendere giustizia all'energia ed al buon volere dell'egregio ministro dei lavori pubblici; però io temo che le informazioni che il ministro ha ricevuto dai suoi dipendenti siano incomplete e forse anche inesatte, al punto di aver pregiudicato al buon volere dello stesso ministro.

Quanto ad inesattezze, basta leggere la relazione ministeriale, per vederle evidentemente.

Nella relazione ministeriale il ministro ci dichiara il suo buon volere, e dice che è suo malgrado che i lavori del Tevere vengano ora con questa legge sospesi, e viene riversata tutta la responsabilità di questi ritardi sopra una Amministrazione locale di Roma, cioè sopra la Deputazione provinciale.

Grave accusa sarebbe per la Deputazione provinciale, e per qualunque altra Amministrazione della città, che per inerzia e negligenza mettesero il Governo nell'impossibilità di proseguire questi lavori, che sono già costati tanti enormi sacrifici.

Io non ho certo nè il dovere, nè l'incarico di scagionare l'Amministrazione provinciale; non vi appartengo, non vi ho mai appartenuto e non ho proprio nessuna intenzione d'appartenervi; ma in omaggio della verità, debbo dichiarare che questa accusa non ha fondamento.

Si dice che un edificio dipendente dalla Deputazione provinciale, cioè una parte dell'edificio del manicomio non si sia ancora pensato ad abatterlo, e che è d'ingombro alla prosecuzione dei lavori. Anzitutto sarebbe bene il mettere le cose al loro posto.

Il ministro non può ignorare che l'Amministrazione del manicomio non dipende più dalla Deputazione provinciale da qualche mese; con decreto reale è stata già eretta ad ente autonomo. Ma sia pure che la Deputazione provinciale prima, l'Amministrazione del manicomio ora, ritardino forse per negligenza questi lavori, sarebbe poi giusto che per questo ritardo si facesse pesare su di loro la responsabilità dell'interruzione dei lavori?

Questi edifici che ingombrano, è vero, la sponda destra del Tevere, la ingombrano per una estensione di 100 a 150 metri; ora deve essere informato l'onorevole ministro che dei muraglioni se ne devono ancora costruire per 873 metri. Suspendete dunque i lavori per questi 150 o 200 metri ingombrati, ma chi v'impedisce di eseguirli nei 5 o 600 metri che restano? Il ministro sa che erano divisi in due lotti. (*Il ministro fa segni di diniego*). Sì, erano due lotti approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ora potrebbe eseguirsi il lotto a valle, e l'esecuzione di questi lavori darebbe tutto il tempo all'Amministrazione degli ospedali ed all'Amministrazione del manicomio di render libera quella parte che ancora è ingombrata dai loro edifici.

Ma anche quando quello che ho detto non bastasse, sono soltanto i muraglioni i lavori che restano a farsi per compir l'opera del Tevere?

Non vi è proprio altro di urgente da eseguirsi quanto e forse più dei muraglioni del Tevere?

Vi è lo sgombrò e l'escavazione dell'alveo che consiste in 7500 metri in cifra tonda. Ne restano altri 5000 da eseguire.

Dei muri di sponda, come ho detto, ve ne sono 873 metri. Vi sono i collettori di cui ne mancano nientemeno che 22,278 metri. Vi sono infine lavori per 35 milioni, lavori già studiati, già proposti, e già esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora se anche si fosse voluto lasciar da parte, cosa che deplorerei, l'esecuzione di queste sponde murate del Tevere, restavano, come dico, tutti questi altri lavori che ammontano alla cifra imponente di 35 milioni.

E mi cade un dubbio, che spero l'onorevole ministro vorrà dilucidare.

Nella tabella del progetto di legge io vedo che si fanno ammontare le cifre ancora disponibili a 29 milioni.

Vi saranno due contabilità diverse nel Ministero dei lavori pubblici, perchè consta alla Commissione che le somme disponibili non sono 29 milioni, ma 35 milioni. In questi 35 milioni saranno forse computati due o tre milioni di residui disponibili.

Ma un'altra domanda io faccio all'onorevole ministro, di spiegare cioè, come può dirsi che con degli stanziamenti di 500 mila lire per tre

anni si possa eseguire il collettore, come qui si dice nella relazione, da S. Paolo allo sbocco nel Tevere.

Leggo le parole della relazione: « Le somme dei residui, ecc. ecc. bastano a terminare le opere ora in corso di esecuzione ed a costruire l'ultimo tratto del collettore di sinistra da S. Paolo allo sbocco nel Tevere ».

È stato veramente informato con esattezza l'onorevole ministro quale somma si richiede per l'esecuzione di questo collettore nel tratto che esso indica esplicitamente, da S. Paolo allo sbocco nel Tevere?

Ora, questi lavori ammonteranno da 8 a 10 milioni, e tutti sanno che le previsioni non si verificano mai in meno, sempre in più; con lo stanziamento dunque di 500 mila lire per 3 anni si dovrebbero eseguire 8 o 10 milioni di lavoro e noti bene che queste 500 mila lire l'anno, poi, non sono 500 mila lire effettive per i lavori, perchè su questa cifra di 500 mila lire dovranno pesare tutte le spese, di manutenzione, di collaudo, di espropriazione, e di più anche larghe gratificazioni, larghe diarie a tutti i funzionari del Ministero dei lavori pubblici che coadiuvano ancora quest'opera quasi non fossero di loro pertinenza.

Questa spesa ammonta a 200 mila lire annue, talchè vede l'onorevole ministro che il suo stanziamento di 500 mila lire, è ridotto ad una cifra assolutamente insignificante trattandosi di lavori di centinaia di milioni, è ridotto a 300,000 lire per tre anni.

Si dice che vi sono dei residui coi quali si potrebbe completare ciò che manca. Per questo veramente sarebbe stata necessaria qualche dimostrazione; sarebbe statobene che ci fossero stati additati quali sono questi residui. Tutti sanno, in fatto di residui, quanto sia difficile l'appurarli, il determinarli.

Vi sono residui di somme non spese; ma questo non vuol dire che si possano stornare ad altro uso.

Vi sono pendenze giudiziarie che l'onorevole ministro (ed io glie ne faccio largo elogio) cerca di risolvere a vantaggio dell'amministrazione pubblica, trattative che pel passato hanno lasciato molto a desiderare.

Una parte di questi residui sarà presa per tacitare tutte le pretese di appaltatori di lavori fatti o da fare, o per espropriazioni; talchè io

non credo che l'onorevole ministro con questo tenue assegnamento e con quello che ricaverà da questi residui, se sono ancora disponibili, possa eseguire quei lavori di tanta importanza che esso a giusta ragione desidera e che egli giustamente mette alla testa di tutti gli altri lavori. Perchè fino a che questi collettori non funzionino fino allo sbocco nel Tevere, noi avremo l'inondazione dentro Roma, l'inondazione per rigurgito delle fogne, come l'abbiamo avuta poche settimane fa e i grandi lavori già eseguiti restano senza effetto.

Ora sarebbe veramente deplorabile che, per mancanza di fondi, si dovesse restare ancora col flagello delle inondazioni dopo spesi 70 ad 80 milioni per liberarcene e che quest'opera stata cominciata con insigne coraggio da un quarto di secolo dovessimo vederla rimandata al secolo futuro.

Non creda l'onor. ministro che io dica tutto questo per muovere a lui la menoma censura. Ho detto già da principio che temo che le informazioni che l'onor. ministro riceve dai suoi uffici non siano complete nè esatte. Ma poi lo scopo di salvar Roma dalle inondazioni, fu il solo che si proponeva un grande progetto che oltrepasserà i cento milioni? Non dimentichiamo l'altro scopo, che è quello della navigabilità del fiume. Si erano progettati e approvati non un alveo solo ma due alvei del Tevere; un alveo di piena che è quello di 100 metri che corre tra le due sponde murate del Tevere; l'altro alveo di costante navigabilità per le acque ordinarie che scorre tra due banchine laterali di 15 metri ciascuna; quest'alveo ha la larghezza di 70 metri che è la larghezza che la natura aveva dato al fiume.

Qui io faccio una raccomandazione, e sono sicuro che cade in buon terreno; perchè sono sicuro che l'onor. ministro si preoccuperà, e sarà il primo a desiderare che l'opera, oltre il vantaggio di liberarci dal danno delle inondazioni che poteva accadere ogni 50 o 60 anni, voglia anche curare quella parte che assicura un vantaggio di pubblica economia che un commercio fluviale alla città di Roma, l'ha sempre avuto fino dalla sua origine, perchè fino dalle sue origini è stata alla testa di una navigazione fluviale che montava al di là di 100 chilometri a monte di Roma.

Ora lo stato di navigabilità del Tevere, è

evidente, ha peggiorato. Con questo alveo artificiale di 100 metri si è quasi reso impossibile per l'incertezza dei fondali per gli interrimenti del Tevere che fanno spettacolo deplorabile nella città, anche perchè igienicamente possono essere pregiudizievoli. E sono precisamente questi interrimenti, è inutile trovare dei mezzi termini, la conseguenza assoluta di avere trascurato di fare la sponda del basso alveo del Tevere, la sponda doveva trovarsi tra due banchine nientemeno di 15 metri ciascuna, e sopra queste banchine dovrebbero aver luogo tutto il traffico fluviale e le operazioni commerciali della città.

Un'altra raccomandazione farei all'onor. ministro dei lavori pubblici, unitamente al suo collega di agricoltura, industria e commercio, e sarebbe quella di preoccuparsi anche dell'esito e dell'uso che potrà farsi delle acque luride e fertilizzanti che saranno convogliate in questi collettori che sboccherebbero nel Tevere, come diceva, a Mezzocammino.

È un problema che occupa tutte le grandi città d'Europa che sono percorse da fiumi. Basta esaminare; e l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio avrà dei rapporti, le ultime esposizioni igieniche di Berlino, gli studi che si fanno a Parigi per le acque degli *égouts*.

Ora, perchè da noi che parliamo tanto di questo agro romano, non si cerca di trar partito da queste acque che potranno fertilizzarne una gran parte.

Questa è una raccomandazione che spero vorranno accogliere con benevolenza tanto il ministro dei lavori pubblici, che quello di agricoltura e commercio.

Ancora una preghiera all'onor. ministro dei lavori pubblici.

Se fondi disponibili ce ne fossero più di quelli che sono qui indicati, se per qualche caso molto probabile il palazzo di giustizia non assorbisse le somme che gli sono state destinate, io lo pregherei di riversare queste somme per gli stanziamenti destinati ai primi anni dei lavori del Tevere; cercare insomma di aumentare questi stanziamenti con tutto quello che eventualmente potrà risparmiarsi sopra i lavori del palazzo di giustizia.

Di consigli, l'onorevole ministro dei lavori pubblici non ha bisogno, e molto meno da me, ma mi permetto di darne uno, e lo accetti con

quella stessa franchezza amichevole con cui glielo dico.

Faccia calcolo delle relazioni della Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere.

Questa Commissione ha evitato al Ministero, e il Ministero lo sa, gravi errori.

Queste relazioni sono coscienziose e dotte, non per fatto mio, che sono l'ultimo, ma per gli illustri colleghi che ho in quella Commissione.

Queste relazioni potranno essere di grande aiuto all'onorevole ministro quando vorrà prendere risoluzioni relative ai lavori del Tevere.

La Commissione ha, se non foss'altro, questo vantaggio, che, trattandosi di lavori tecnici, modera coloro che si lasciano trasportare dal desiderio di far troppo bene in onore del proprio nome; gli uffici tecnici hanno bisogno di una sorveglianza temperatrice che mitighi i loro desiderî, e glielo prova il lavoro che si sta facendo per le alluvioni.

Furono presentati progetti di milioni, che, stante la fermezza della Commissione, sono oggi ridotti a due o trecentomila lire.

Dia peso ai consigli della Commissione, e farà cosa utile al paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Comincio dallo scagionarmi da un appunto, che mi fa l'onorevole senatore Ruspoli; e cioè che io abbia ommesso di consultare la Commissione di vigilanza pei lavori del Tevere, e che non tenga in quel conto che meritano, le relazioni di essa, dotte e coscienziose, come egli ha detto. Rispondo, che a proposito di questa legge, non ho consultato la Commissione, perchè con questa legge i lavori non si modificano in alcuna guisa, e solo se ne disciplina lo svolgimento in ordine di tempo.

L'onorevole Ruspoli può stare sicuro, che se dovessi avere occasione di decidere in merito ai lavori da iniziarsi o da compiersi, per la regolarizzazione del Tevere, non mancherei di tenere nel debito conto le relazioni della Commissione di vigilanza. Io non ho accusato alcuna amministrazione locale nè di negligenza, nè di essere venuta meno al compito suo, ed ho affermato soltanto che i mentecatti sono ancora alla Lungara, e che ancora non si è nemmeno scelto il luogo, ove dovrà sorgere il-

nuovo manicomio. Affermando ciò, era lontanissimo dal fare censure, per le quali non ho nè veste, nè competenza.

Il fatto è, che, finchè il manicomio resta alla Lungara, io non posso appaltare la costruzione del Lungotevere, che fronteggia quella località, non essendo sicuro di poter consegnare i lavori al tempo prestabilito. E l'onorevole Ruspoli sa che la mancata consegna dei lavori, il più delle volte, è per l'assuntore argomento e titolo per chiedere rifacimento di danni. Egli mi accuserebbe di mancare di prudenza se io appaltassi un lavoro senza essere sicuro di poterlo consegnare nel tempo dovuto.

Il senatore Ruspoli dice che la Deputazione provinciale non entra più nell'amministrazione del manicomio.

E sebbene, ripeto, io non abbia formulato accuse nemmeno contro la Deputazione provinciale, permetta ad ogni modo l'onorevole Ruspoli che gli dica, che il manicomio di Roma fu eretto in ente autonomo soltanto di recente; e che per conseguenza, sino a poco tempo addietro, spettava appunto alla Deputazione provinciale di provvedere ad un ospizio nuovo. Ora in pochi mesi un ospizio nuovo non si può improvvisare.

Alieno da ogni pensiero di censura, insisto sul fatto che oggi ancora non è deciso, dove i mentecatti potranno essere collocati.

Il senatore Ruspoli osserva che il manicomio e l'ospedale di S. Spirito non fronteggiano che una parte di quel Lungotevere che rimane a costruirsi dal ponte Elio in giù, e che io intanto avrei potuto procedere all'appalto di circa metà di questo lavoro.

Qui, onor. Ruspoli, siamo in campo di apprezzamenti, e l'uno apprezzamento può valere l'altro.

Secondo me, in lavori come quelli di cui discorriamo, non vi è convenienza di sminuzzare gli appalti, perchè essi esigono spese considerevoli d'impianto, e se queste spese debbono gravare sopra una modesta cifra di appalto, rincarano, oltre il ragionevole e il necessario, il prezzo dei lavori.

Avrò torto, ma questo è il mio modo di vedere.

Prescindendo da questo mezzo appalto che si sarebbe potuto fare, debbo dichiarare all'onor. Ruspoli che per tutti gli altri lavori

ancora da compiere per la regolarizzazione del Tevere, non esistono progetti: per questo motivo gli appalti non si sarebbero potuto fare prima di parecchi mesi e forse appena fra qualche anno.

All'infuori del tronco di muraglione che non è fronteggiato dagli ospizi di S. Spirito e della Lungara, non era dunque possibile indire appalti; e se io avessi mantenuto in bilancio lo stanziamento delle somme relative, esse sarebbero andate necessariamente ad aggiungersi alle altre somme che già formano il cumulo dei residui.

L'onor. Ruspoli soggiunge che si poteva fare lo sgombero dell'alveo.

Ma l'onor. Ruspoli, che fa parte della Commissione di vigilanza e ne è magna parte, deve pur sapere quante e quali questioni tecniche si colleghino attorno alla questione dello sgombero dell'alveo.

Io gli dico schiettamente, per quel poco che so di tecnica, che per quanto mi sia studiato di farmi un'opinione precisa, ancora non ho saputo fermarmi ad alcuna.

Si è visto nel Tevere formarsi inaspettatamente interramenti straordinari; l'isola Tiberina, come sanno tutti, non è più un'isola; questi ed altri fatti richiedono studi e preveggenza.

Ormai esiste una collezione intiera di progetti, al fine di rendere, mediante pennelli od altro sistema, più rapida e più vivace la corrente delle acque, e di impedire il largo deposito di materie interranti; ma vi è anche chi teme che lo sgombero dell'alveo non potrebbe avere altro effetto se non transitorio.

Senatore RUSPOLI. Domando la parola.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Non intendo di formulare ora un giudizio tecnico; queste mie considerazioni mirano soltanto a dimostrare come oggi sarebbe per lo meno prematuro appaltare lavori, sull'efficacia dei quali v'è motivo di dubitare.

Le stesse considerazioni, e con maggiore insistenza, debbo fare riguardo alla proposta dell'onor. Ruspoli di adottare il sistema dei due alvei, l'uno di magra e l'altro di piena. Che se anche consentissi coll'onorevoli Ruspoli nell'opportunità tecnica dei due alvei, dovrei tosto aggiungere che non esistono progetti, e

nemmeno studi, che almeno lontanamente determinino quanto importerebbe la spesa.

Per tutte queste ragioni è evidente che, in tutti i casi, sarebbe occorso molto tempo per poter indire nuovi appalti pei lavori del Tevere.

Di un solo lavoro era pronto il progetto, e precisamente di quel tronco di collettore di sinistra che ho appaltato, riguardo al quale non trovo nella relazione la frase che ha letto l'onor. Ruspoli. Se vi è detto che questo tronco di collettore va fino a sboccare nel Tevere, evidentemente non può essere che un errore di stampa.

Quella frase, ripeto, non trovo nè nella relazione governativa nè in quella senatoriale.

Ed evidentemente non posso illudermi di compiere un lavoro di otto milioni con un milione soltanto. L'appalto è già indetto; l'asta avrà luogo dopo domani; dunque non vi può essere equivoco: ho appaltato, ripeto, quella parte del collettore pel quale era pronto il progetto, e che importa un milione e 200,000 lire, ed ho provveduto ai fondi all'uopo necessari. Salvo che per questo tronco di collettore nessun altro progetto è pronto. Ma posso dire di aver dato istruzione all'ufficio delle opere del Tevere, oggi ufficio delle opere di Roma, che allestisca con sollecitudine i rimanenti progetti del Tevere: tanto io sono lungi dal voler rimandare di un giorno solo il compimento delle opere relative.

Nel 1905 saranno maturati completamente tutti gli stanziamenti del Tevere; si tratta di una somma di 29 milioni; fra qualche anno, quando potranno essere pronti tutti i progetti, se si vorranno anticipare gli appalti, nulla impedirà di prendere accordi cogli assuntori per far loro anticipare di qualche anno i due o tre milioni, che potranno mancare negli esercizi più prossimi.

Sopra un lavoro di 30 milioni l'anticipo di due o tre milioni per un anno o due non è gran cosa e non sarà difficile trovare chi accetti di farlo.

Perciò lo spostamento negli stanziamenti, che si opera con questa legge, non reca necessariamente nessun ritardo all'esecuzione dei lavori del Tevere.

Riassumendo, ripeto che i lavori del Tevere debbono subire ritardo per ragioni estrinseche a

questa legge, e cioè perchè ancora non vi sono progetti, e perchè per prepararli occorre tempo, e non brevissimo, se si considera, che debbono passare per la solita trafila dei corpi consultivi. Occorreranno parecchi mesi, forse qualche anno.

Dal canto mio prendo impegno, se mi troverò a questo posto quando i progetti saranno pronti, di provvedere affinchè se ne possa intraprendere subito l'esecuzione. E non temo punto di non poter trovare modo di superare la difficoltà degli stanziamenti, o esigendo l'anticipazione di qualche milione per qualche anno dagli appaltatori, o con altri simili espedienti.

Intanto la situazione dei fondi relativi ai lavori del Tevere, è alquanto diversa da quella alla quale ha accennato l'onor. Ruspoli.

Noi abbiamo attualmente disponibili tre milioni di residui; per i prossimi tre anni lo stanziamento annuo, secondo le proposte che discutiamo, è di 500,000 lire. Tutt'insieme nei tre prossimi esercizi potremo far calcolo su 4 milioni e mezzo.

Le contese alle quali ha alluso l'onor. Ruspoli, sono in gran parte sistemate, per l'altra parte spero in una prossima sistemazione, che soddisfi discretamente al pubblico interesse.

Ora i 4 milioni e mezzo, che ho ricordato testè, sono sufficienti per far fronte a tutte queste contese; e per l'esecuzione di tutti i lavori che sono in corso.

Sono in via di esecuzione il piccolo collettore fuori di porta Portese, che è cosa da poco; un altro tratto di collettore pure fuori di porta Portese per altre 70,000 lire, e, come dissi, è in corso d'appalto il collettore di San Paolo per 1,200,000 lire; sono altresì in via di esecuzione la sistemazione della sponda destra della Balduina al ponte Margherita, che importa circa 500,000 lire; e infine la sistemazione della sponda sinistra dal fosso della Rondinella al porto fluviale.

Per tutti quei lavori vi sono, o vi saranno, fondi sufficienti per portarli a compimento, incluse pure le spese del personale.

L'onor. Ruspoli riguardo a queste ultime non si è dato forse la pena di esaminare gli ultimi bilanci.

È verissimo ciò che l'onor. Ruspoli ha detto, che un tempo si spendevano 200,000 lire all'anno per il personale del Tevere.

Sono lieto però di rendere omaggio al mio predecessore onor. Saracco, constatando come egli abbia nella sua amministrazione potuto ridurre lo stesso stanziamento di un colpo a meno di 100,000 lire, togliendo consuetudini assai larghe di diarie, di soprassoldi, ecc., le quali portavano alla spesa testè accennata dall'onorevole Ruspoli. Il consuntivo 1895-96, ormai chiuso, dimostra anzi a questo capitolo una uscita di sole 44,000 lire.

Senatore SARACCO. Con minacce della vita per parte dei licenziati.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. La spesa che l'onor. Saracco aveva già ridotto a 100,000 lire, sarà nel prossimo bilancio iscritto per 80,000 lire.

Come si vede siamo per fortuna molto lontani da quelle 200,000 lire che l'onor. senatore Ruspoli riteneva necessarie per il personale del Tevere.

Adesso sto facendo, in argomento, un altro passo innanzi; intendo, cioè, di sopprimere i tre uffici distinti per il Palazzo di Giustizia, per il Policlinico e per il Tevere, e formare un solo ufficio per tutte le opere di Roma. Perciò ho proposto l'articolo secondo della legge che sta dinanzi al Senato.

Nei tre uffici dei lavori della capitale vi erano novantatre impiegati, tra cui sessanta straordinari, pagati sui fondi delle opere. Notino, onorevoli senatori, che dal febbraio scorso i lavori del Palazzo di Giustizia sono completamente sospesi, che i lavori del Tevere sono ridotti a così piccola proporzione che l'onorevole Ruspoli se ne duole, e che anche i lavori del Policlinico, causa la misura limitata dello stanziamento, procedono molto a rilento. Non dimeno nei tre uffici di direzione vi erano, ripeto, novantatre impiegati, e tra questi tre direttori e dieci od undici ingegneri.

Dal riordinamento degli uffici, che medito, mi riprometto una nuova diminuzione anche nella quota delle spese spettanti al Tevere.

L'onorevole Ruspoli mi ha fatto due raccomandazioni, l'una circa l'utilizzazione delle acque luride e fertilizzanti, l'altra circa la navigabilità del Tevere.

L'utilizzazione delle acque luride e fertilizzanti non rientra nel quadro dei lavori del Tevere; la legge non se ne occupa in alcun modo. Ma vorrà occuparsene, se mai, il collega del-

l'agricoltura e commercio. E per parte mia sarò lieto di collaborare coll'onorevole ministro dell'agricoltura all'intento di trovar modo che si fruisca d'una ricchezza che ora va dispersa. Ripeto peraltro che l'argomento esce dall'ambito della legge presente. E quanto alla navigabilità del Tevere, è questione che si riattacca all'altra dei due alvei, cioè è questione per ora prematura, che non si potrà discutere utilmente prima che gli studi non abbiano apportato in argomento luce maggiore.

Mi permetta ora il Senato, che ad evitare di dover riprendere la parola, esponga succintamente i concetti dai quali sono partito nel proporre il presente disegno di legge.

Esistevano nel bilancio dei lavori pubblici per i lavori del Tevere, residui tanto considerevoli che, come ho detto, sono sufficienti, insieme a quei lievi stanziamenti che propongo di mantenere per il prossimo triennio, a compiere tutti i lavori per i quali sono pronti i progetti, o presumo che saranno pronti in breve tempo.

Se mantenessimo gli stanziamenti nella misura degli anni passati, data l'impossibilità di erogarli, aggraveremmo inutilmente il bilancio dello Stato, e non faremmo che accumulare residui su residui.

A me è parso che fosse importante di condurre a compimento il palazzo di giustizia in tempo relativamente breve, perchè davvero è sotto molti aspetti opportuno di dare alla magistratura di Roma una sede conveniente, perchè preme di apprestare lavoro agli operai locali, i quali ne sono molto scarsi; infine perchè il compimento del palazzo di giustizia può dare assetto a molti interessi seri, che meritano considerazione, essendo presumibile che, per effetto dell'insediamento della magistratura nel nuovo palazzo, e dell'affluenza di uomini e di cose che si produrrà intorno a questo grande centro di vita sociale, risorga a prosperità economica un importantissimo quartiere della capitale.

Rammento che pel solo fatto dell'impianto del tram elettrico nel quartiere di Villa Ludovisi si è verificato un afflusso di popolazione, sicchè le pigioni hanno mostrato tendenza a salire, e si è anche prodotto qualche risveglio nelle costruzioni edilizie.

Compiendo il palazzo di giustizia potremo

anche dire di averne finita almeno una; perchè sin ora, delle grandi opere che abbiamo intrapreso a Roma, quasi tutte sono rimaste a metà.

Prima di lasciare la parola, debbo all'onorevole Ruspoli uno schiarimento.

Egli ha parlato di una contabilità duplice, io non vedo che quella unica che tutti conosciamo. E dai miei conti risulta che per i lavori del Tevere, sui fondi approvati mediante legge restano ancora da stanziare negli esercizi avvenire 29,800,000 lire.

Non so come l'onorevole Ruspoli abbia fatto i suoi conti: forse ha preso in considerazione anche i residui, oppure le somme stanziare in quest'ultimo biennio. Io non credo di aver motivo di dipartirmi dalla tabella allegata alla legge che discutiamo, dalla quale risulta in modo chiaro ch'io ho soltanto spostati gli stanziamenti; sicchè la somma totale di essi rimane inalterata, come rimane fermo all'esercizio 1905-1906 il termine estremo, entro il quale essi maturano completamente.

Ci troviamo dunque di poter disporre ancora di 29,800,000 lire. E sono convinto, contrariamente all'opinione dell'onorevole Ruspoli, che questi fondi saranno sufficienti per il compimento di tutte le opere del Tevere, a patto, si intende, di non uscire dai limiti tracciati nel piano, che servi di fondamento alla legge: forse saranno anche esorbitanti, e consentiranno un'economia notevole.

Quando saranno pronti i progetti, sarà il caso di vedere se per dare impulso ai lavori del Tevere, invece di attendere che maturi lo stanziamento del 1900-901, non debba essere conveniente di cominciare sin dal 1898 o dal 1899. Prima di allora non credo che si possano fare appalti, causa la mancanza di progetti.

In quegli anni gli appalti potranno essere indetti, anche se in bilancio mancheranno gli stanziamenti, accollando agli assuntori l'obbligo di anticipare i fondi di uno o di due esercizi: cosa non difficile ad ottenersi, come spiegai già una volta.

L'onorevole Ruspoli ha detto infine che se avanzassero fondi sulla spesa preventivata per il palazzo di giustizia, dovrebbero essere applicati alle altre opere di Roma. L'onorevole Ruspoli ha ragione; non c'era nemmeno bisogno della sua raccomandazione; perchè la legge per le opere di Roma stabilisce appunto che

laddove su taluni lavori si facciano economie, esse debbano convergere sulle altre opere che la legge stessa contempla.

Ogni raccomandazione è quindi superflua, quando si tratta d'una precisa disposizione di legge.

Se si verificheranno economie, ovunque si verifichino (credo che se ne otterranno anche nell'esecuzione del palazzo di giustizia) di altrettanto sarà aumentato il fondo di altre opere. Credo che su questo punto l'onorevole Ruspoli vorrà essere soddisfatto.

La portata di questa legge non è così grande come può parere a prima vista: essa in fondo non serve ad altro se non a utilizzare più prontamente e più utilmente nell'interesse di Roma quelle somme che lo Stato ha promesso di spendere per la sua capitale: direi, che si accelerano le opere promesse senza alcun aggravio per il bilancio.

Spero che queste mie dichiarazioni varranno a tranquillizzare l'onorevole Ruspoli e a persuadere il Senato dell'opportunità di approvare il presente progetto di legge, molto modesto ad ogni modo, e nondimeno sommamente utile per gli interessi della capitale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli.

Senatore RUSPOLI. Ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, malgrado abbia detto che erano superflue le raccomandazioni quando si tratta di eseguire una legge.

Credo che la raccomandazione di attenersi esattamente alle leggi non sia una cosa sempre superflua.

Lo ringrazio anche di quanto disse rispetto alle relazioni della Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere. Lo ringrazio però per quello che promette pel futuro avendomi dichiarato che ne terrà debito conto. Non posso far lo stesso pel passato. Non credo che possa ammettersi che quando una Commissione di vigilanza esiste per vegliare sull'andamento dei lavori si possa sottrarre alla medesima l'esame degli stanziamenti che si fanno per l'esecuzione dei lavori.

Mi pare che sia un voler collocare questa Commissione nella condizione in cui sono molte altre Commissioni, cioè di non concludere nulla:

Non posso quindi ammettere che si sia fatto bene pel passato a non consultarla.

Avrei anche desiderato dall'onor. ministro una parola che mi assicurasse che le relazioni già presentate da questa Commissione, da due anni l'una e da un anno l'altra, potessero avere almeno il modesto onore della stampa. Ed dico *modesto* perchè nel paese nostro si stampa tanta roba che non si può dire grande onore quello di avere la propria prosa stampata.

Io spero che l'onor. ministro vorrà aggiungere alle sue assicurazioni anche questa.

L'onor. ministro non ha inteso d'accusare di negligenza alcuna amministrazione locale. Prendo atto di queste sue parole con piacere perchè sono l'espressione delle sue intenzioni, ma ammetterò che quando si dice che la provincia di Roma non ha ancora nemmeno scelta la definitiva residenza del suo manicomio, non è un elogio.

Non posso condividere almeno in tutta la loro estensione le preoccupazioni dell'onorevole ministro per la prosecuzione dello sgombero dell'alveo. Non diciamo male dei lavori fatti; l'esperienza delle ultime inondazioni ci ha luminosamente provato che i lavori eseguiti hanno prodotto effetti che teoricamente non erano stati preveduti; ed io sono lieto di dire al ministro che riceverà una relazione, non so se verrà stampata, una relazione della Commissione di sorveglianza sui lavori del Tevere che gli mostrerà precisamente l'effetto che è stato verificato dall'esperienza per i lavori già eseguiti; al punto che pei lavori già fatti in parte abbiamo avuto un tal vantaggio nella linea della piena ultima del Tevere, che è questione ora di studiare se non si sia esagerato nell'altezza delle difese fatte. L'onor. ministro converrà che sarebbe una grande fortuna se questi lunghi Tevere potessero essere tenuti, almeno ove ancora non sono compiuti, ad una altezza minore di quella che è stata prefissata; perchè conosce la grave difficoltà e quale somma enorme occorrerà per riallacciare ai medesimi le strade contigue.

La ragione vera che il ministro dà perchè questi lavori non possono essere eseguiti, è la mancanza di progetti. Io avrei diritto di domandare che cosa si fa da un quarto di secolo da quei funzionari che l'onorevole ministro ci

ha detto erano così numerosi e profumatamente pagati?

Non ci sono ancora i progetti di lavori più necessari, più indispensabili; è l'onorevole ministro che lo dice.

Io m'inchino alla sua affermazione; ma è tanto più deplorabile questo, inquantochè si sono bene occupati di progetti inutili e dannosi. Sa bene l'onorevole ministro quanto è stato speso per quella imitazione, per non dire parodia, del porto antico di Ripetta? Pochi forse sanno che c'è un porto a monte della città, costruito splendidamente in pietra da taglio; un lavoro bellissimo, ma che non ha che un difetto, che non serve a nulla come porto.

E se pochi sanno, conoscono l'esistenza di questo porto, certo pochissimi sanno quanto è costato: un milione e cinquecentomila lire.

Fu l'applicazione del detto popolare: « Sono danari buttati a fiume ».

Ora credo che sarebbe da raccomandare che quando si fanno i progetti, si occupino dei lavori più necessari, più urgenti, senza divagare in opere che sono sicuro, dal ministro attuale e dai suoi predecessori, sono deperate.

Aggiungo che non fu mia intenzione e non credo che le mie parole vogliano dire che io sia contrario al progetto di legge, e alla prosecuzione del palazzo di giustizia.

Io mi auguro, che i desideri dell'onorevole ministro sieno soddisfatti e che in tre o quattro anni, questo palazzo possa sorgere, ed io non mi lamento degli stanziamenti per il palazzo di giustizia, ma mi lamento per la deficienza per i lavori del Tevere.

In molte affermazioni noi non siamo d'accordo ed è cosa difficile il poterle verificare in una discussione in Senato.

Credo che verrà il giorno e sarà molto vicino, in cui l'onorevole ministro mi riconoscerà che sopra l'entità dei fondi rimasti, ho qualche ragione.

Non è mica per capriccio o per leggerezza, che cito queste cifre le quali stanno in quelle relazioni che il ministro non ha ancora pubblicate e che risultano dalla situazione dei lavori che furono date dagli uffici ministeriali.

Sono proprio i conti dati dalla contabilità del Ministero.

È inutile, del resto, fare una discussione qui di cifre e di contabilità; sarà cosa che potremo

vedere insieme, se avrà la bontà di volermi ascoltare.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Se l'onorevole ministro non avesse preso così prontamente la parola, io avrei fatto la mia osservazione prima che egli prendesse la parola, per risparmiargli di doverla prendere due volte.

Or l'ho chiesta per domandare quali saranno le conseguenze della riduzione della spesa dei lavori del Tevere per i terzi interessati.

Io ho ricevuto dei reclami, che credo debbano esser giunti anche all'onorevole ministro, di una parte dei cittadini che possiedono abitazioni ed abitano sulla riva destra del Tevere, i quali stanno da quattro anni sotto regime di espropriazione senza che questa sia mai stata fatta.

Ora essi ricevono gravissimo danno da tale situazione precaria, e quindi sono molto allarmati da questa legge, prevedendo che questo danno si prolungherà indefinitamente.

Siccome io credo che ogni giusto reclamo sia degno di essere esposto, così io lo espongo all'onorevole ministro, acciocchè voglia dirmi se questi proprietari debbono rimanere indefinitamente in aspettativa, ovvero se queste espropriazioni si liquideranno, o vi si rinuncierà, restituendoli così al pieno godimento della loro proprietà.

Bisogna aggiungere che tutti i proprietari edilizi di Roma si trovano in condizioni deplorabilissime, perchè devono pagare le imposte, e ancora sotto il regime di un tempo, in cui avevano rendite maggiori; e sono talmente aggravati che ogni peggiorativo rende la loro posizione insostenibile.

Per queste ragioni io non ho avuto difficoltà di farmi interprete di una parte della cittadinanza, sperando di procurarle qualche rassicurazione per parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Vitelleschi, ha parlato di quei fabbricati urbani, che fronteggiano il fiume da ponte Sant'Angelo fino a raggiungere il punto, ove il lungotevere è già stato costruito, e sono compresi in quella piccola zona, per la quale l'onor. Ruspoli ha detto che si sarebbe dovuto procedere all'appalto dei lavori.

L'espropriazione di quelle proprietà urbane non è avvenuta, ma sono corse trattative; ed è evidente che l'espropriazione ne deve essere ritardata come ritardano i lavori. Preoccupandomi però di quegli interessi, sto studiando un provvedimento che mi pare li dovrebbe tutelare abbastanza; medito cioè di continuare le pratiche per le espropriazioni, e di stabilire in via amichevole i prezzi d'espropriazione, salvo a fare i pagamenti agli interessati, quando i beni espropriati dovranno effettivamente venire occupati.

Del resto quanto il senatore Vitelleschi ha esposto al Senato, si verifica tutti i giorni in tutte le parti del Regno; perchè non è raro il caso che s'impongano vincoli di servitù espropriatoria che durano qualche volta lustri e decenni. Nelle mie funzioni di ministro dei lavori pubblici ho già firmato più di qualche decreto di proroga di servitù, che duravano da oltre dieci anni.

La nostra legge sulla materia è fatta così.

Non dispero poi che sulla somma dei residui, che l'onorevole Ruspoli trova tanto scarsi, e io invece trovo abbastanza vistosi, per bastare agli impegni, ai quali occorre di adempiere prontamente, possa sopravanzare un fondo da erogarsi nelle espropriazioni in parola, il cui ammontare totale non sarà grandissimo, perchè infine si tratta di una zona di tre o quattrocento metri.

Assicuro il senatore Ruspoli che farò stampare le relazioni della Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere.

Ma non posso ammettere il principio enunciato dal senatore Ruspoli, che cioè la detta Commissione di vigilanza debba essere consultata anche per gli stanziamenti. L'applicazione di stanziamenti di bilancio è faccenda del Governo, al quale spetta la responsabilità del bilancio.

La Commissione ha un compito tecnico sulla natura e sulla entità dei lavori; ma non deve occuparsi di stanziamenti.

Come potrebbe il Governo compilare il bilancio, se gli stanziamenti dovessero esser subordinati ad una Commissione, che non ha responsabilità?

La mia è tesi di massima. Di Commissioni di vigilanza ve ne sono parecchie. Nessuna ha

mai preteso di entrare a determinare la misura degli stanziamenti.

Debbo ora giustificare alcune mie parole. Premetto che ho detto che la provincia di Roma non ha nemmeno scelto il punto ove sorgerà il futuro ospizio dei pazzi; e non ho detto: non ha nemmeno pensato.

Anzi ho soggiunto che la provincia di Roma ha più volte esaminato la difficile questione del nuovo manicomio, ma che finora non ha risoluto il problema dell'ubicazione.

La mia era una constatazione di fatto, e non bisogna dare alle mie parole nessun significato di censura all'indirizzo della provincia di Roma.

Nè io ho detto male affatto dei lavori del Tevere, i quali quest'anno hanno dato prova della loro efficacia. Ma riguardo allo sgombrò dell'alveo del Tevere, mi permetto di aver i miei dubbi intorno alla opportunità e all'efficacia d'un simile lavoro.

Non voglio entrare in una discussione tecnica, specialmente qui dove siedono uomini molto più competenti di me; certo è che a questo proposito le opinioni sono disparatissime, anzi opposte.

In ultimo l'onor. Ruspoli ha detto: io non disapprovo che voi abbiate aumentato gli stanziamenti pel palazzo di giustizia, ma mi duole che abbiate diminuiti quelli pel Tevere.

Onorevole senatore, questo è affare che riguarda molto più il mio collega del Tesoro che il ministro dei lavori pubblici.

Se io avessi dovuto aumentare gli stanziamenti pel palazzo di giustizia senza diminuire gli stanziamenti pel Tevere, sarebbe stato inevitabile un aggravio sul bilancio. Ora ciò si voleva assolutamente evitare.

Dirò ancora una volta che con questa legge si vogliono mantenere inalterate, nel loro complesso, le somme degli stanziamenti stabiliti nelle precedenti leggi riguardanti i lavori di Roma.

Non ho tolto nè aggiunto un centesimo alla previsione della spesa; i 29,433,000 lire di questa legge sono i 29,433,000 lire che ancora rimangono delle leggi precedenti.

Ella mette innanzi un'altra cifra; ma siccome la contabilità è sicuramente esatta, il dissenso sulle cifre, tra me e lei, non può essere che apparente. Ad ogni modo la mia cifra non può essere inesatta, perchè è quella

delle ultime leggi. Così credo di aver fornito tutti gli schiarimenti chiestimi.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO *relatore*. Avrei poche, assai poche cose a dire come relatore della Commissione permanente di finanze. Chè anzi posso quasi meravigliarmi, che l'onorevole senatore Ruspoli abbia atteso a prendere la parola finchè non fosse presente a questo banco il relatore, imperciocchè nella relazione della Commissione non c'è verbo dal quale si possa dedurre, che siasi inteso muovere censura alla Commissione di vigilanza dei lavori del Tevere. È piuttosto a rovescio che la cosa vuole essere intesa. Noi abbiamo detto che non sapevamo se la Commissione di vigilanza fosse stata interrogata: la qual cosa in fondo voleva dire che, a parere della Commissione la medesima dovea essere intesa. Sovra del che io mi permetto di dissentire dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. A parer mio la Commissione di vigilanza deve sempre essere intesa; non già che il ministro sia obbligato a seguire i pareri che la Commissione volesse imporre, ma è chiaro che il giudizio sulla maniera di condurre avanti i lavori deve entrare principalmente nelle attribuzioni che la legge assegna ad una Commissione di vigilanza.

Questa non è però che un'opinione mia personale e nulla più. Dal momento che di ciò non si era parlato nella relazione, fuorchè per incidente, mi pare che l'onorevole Ruspoli avrebbe dovuto ringraziarmi del cenno che ne venne fatto in forma dubitativa, poichè le cose dette gli hanno procacciata l'occasione per entrare nel campo vasto del modo col quale sono condotti i lavori del Tevere. E siccome questo ha fatto con la sua autorità personale e con quella che tiene come rappresentante la città di Roma, noi ci congratuliamo di avergli dato occasione di prendere la parola su questo punto.

E qui devo semplicemente dire che il signor ministro dei lavori pubblici è perfettamente nel vero quando dice di aver mantenuto gli stanziamenti per i lavori del Tevere, nella stessa misura determinata dalle leggi speciali deliberate dal Parlamento. L'onorevole Ruspoli non ha tenuto conto, probabilmente, degli stanziamenti fatti negli ultimi anni, onde i 38 milioni

allo incirca che nel 1894 rimanevano a stanziare, si trovano ridotti attualmente a poco più di 29 milioni. In fatto però gli impegni presi si vogliono mantenere nella loro totalità.

Lo scopo del presente disegno di legge è doppio ad evidenza. D' accordo col suo collega del Tesoro, l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha trovato modo di alleggerire il bilancio di una somma piuttosto cospicua, come è quella indicata nella relazione, di quattro milioni e mezzo negli anni 1896-97 e 1897-98, e di un milione negli anni successivi. Sono adunque cinque milioni e mezzo che non si stanzieranno in questo triennio, i quali però ritorneranno dopo. Questo provvedimento non avrà dunque altro effetto se non quello di ricacciare nell'avvenire una parte della spesa che doveva ricadere su questi primi esercizi...

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Diminuiscono gli stanziamenti del palazzo di giustizia.

Senatore SARACCO *relatore*... Credo che sia così: la somma complessiva è mantenuta, ma sarà distribuita sopra un maggior numero di anni.

Si è parlato del palazzo di giustizia, e mi è piaciuto intendere dall'onorevole Ruspoli che egli crede si possano ancora fare delle economie sulle somme stanziata e da stanziarsi.

Veda, onor. Ruspoli, io sono del parere opposto; io temo fortemente che la somma stanziata e da stanziare non risponda a tutte le necessità della costruzione.

Ella ha detto che quando si verificassero degli avanzi, le eccedenze si dovrebbero destinare ad altre opere in questa Roma.

Ed io dico che su questi avanzi non c'è da fare assegnamento; io credo almeno, anzi su questo punto la Commissione permanente di finanze, per organo mio, ha creduto avvertire che non intendeva ferire la questione di merito, e lasciava interamente al potere esecutivo la cura di esaminare se coi mezzi posti a disposizione del Governo si possa aver fede di ultimare i lavori senza che debbano occorrere altri stanziamenti.

A questo riguardo mi sia lecito ricordare che nel mio passaggio alla direzione del Ministero dei lavori pubblici mi sono preoccupato della somma convenienza di condurre a termine i lavori del palazzo di giustizia, nel più

breve tempo possibile; ma poichè negli appalti parziali di data anteriore, le previsioni della spesa erano state di parecchio superate, e frattanto la direzione e l'assistenza ai lavori, comunque vadano molto a rilento, richiedono una spesa di qualche riguardo, l'amministrazione del tempo si era determinata a studiare i modi ed i mezzi perchè i lavori procedessero assai più celereamente, per trarre miglior partito del fondo ancora disponibile. E l'onorevole ministro non vorrà negare, e vorrà invece riconoscere che nel tempo addietro l'autore del progetto, cioè l'ingegnere Calderini, fu incaricato di rivedere gli studi fatti, e allestire una perizia che permettesse di appaltare tutte le opere e provviste occorrenti ad ultimare l'intero palazzo di giustizia; siccome è altrettanto vero che sopra la nuova perizia venne sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a relazione dell'onorevole Luca Beltrami, il quale aveva riferito una prima volta intorno al progetto del Calderini che servì di base nella determinazione delle somme assegnate per legge alle opere edilizie di Roma.

Il concetto non è adunque nuovo, e se oggi si avvicina il giorno di tradurlo in atto, bisogna pur convenire che l'idea è vecchia, e si andò invece maturando mediante gli atti che si sono compiuti in questi ultimi anni, a scopo di accelerare il compimento dell'opera.

Perciò ancora la Commissione di finanze, come l'onorevole Ruspoli, non ha trovato assolutamente nulla a ridire, anzi loda il ministro che questa volta ha seguito il pensiero dei suoi predecessori, e si è adoperato a trovare i mezzi per continuare i lavori nel più breve spazio di tempo possibile.

Se poi basteranno i fondi o no, la Commissione non ha voluto, e non doveva dire. Il ministro dei lavori pubblici sa quanto sia difficile determinare *a priori* il costo di somiglianti lavori, ed appena ho bisogno di ricordare, che disgraziatamente si è spesa una somma enorme nelle fondazioni dell'edificio, e poi ebbimo il piacere di pagare profumatamente una turba di scalpellini, che altra volta ho chiamato scalpellini di Stato, i quali non hanno dato di utile che una terza parte di lavoro, e forse meno, in confronto delle somme ricevute dallo Stato. Poi s'è appaltato il primo piano, e questo appalto, da ciò che ho inteso dire, ha dato luogo a liti

tuttora vertenti, le cui conseguenze non si possono al giorno d'oggi valutare interamente.

Per le quali cose il Senato vorrà consentire che non era fuori di luogo l'osservazione fatta nella relazione in forma, io credo, la più cortese che si potesse trovare, vale a dire che convenga andare a rilento negli appalti e così, prima di appaltare una parte dei lavori e delle provviste, convenga avere la morale certezza che i fondi disponibili saranno sufficienti all'ultimazione dell'edificio.

Queste sono le idee bene o male espresse nella relazione, cosicchè non ho altro da aggiungere al riguardo, e penso soltanto di dover rinnovare le raccomandazioni al Senato, che voglia approvare questo disegno di legge, quale ci venne inviato dall'altra Camera.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo venia al Senato se per la terza volta prendo la parola in questa discussione: sarò brevissimo.

Forse io e l'onorevole Saracco pigliamo le mosse da punti di vista diversi. Forse l'onorevole Saracco considera gli stanziamenti per il Tevere che la legge vecchia ordinava per questo anno.

Io invece ho preso a tipo di bilancio il bilancio dell'amministrazione dell'onorevole Saracco; e sono partito da uno stanziamento uguale a quello che avea impostato l'onorevole Saracco nel suo bilancio.

Ed ammettendo che lo stesso stanziamento dovesse ripetersi nei tre anni successivi, aggiuntivi gli stanziamenti del Palazzo di Giustizia, ho determinato gli stanziamenti da farsi per la nuova legge, in guisa che la loro somma totale rimanesse inalterata, modificando invece, entro i limiti precedentemente fissati, gli speciali stanziamenti per il Palazzo di Giustizia e per i lavori del Tevere. È chiaro che non è risultato, e non poteva risultare, per il bilancio nè alleviamento nè aggravio, perchè per gli anni più recenti di tanto ho diminuito gli stanziamenti del Tevere, di quanto ho aumentato gli stanziamenti del Palazzo di Giustizia, e per gli anni più lontani di tanto ho aumentato gli stanziamenti del Tevere, di quanto ho diminuito quelli del Palazzo di Giustizia.

Non ho fatto dunque che spostare gli stanziamenti; e non esiste contraddizione fra quello che ho detto io e quello che ha detto il relatore, solo occorre aver presente che il relatore

piglia le mosse dagli stanziamenti prescritti dalla legge, ed io invece ho preso per punto di partenza gli stanziamenti dell'onorevole Saracco.

Nell'osservazione fatta dall'onorevole relatore circa il palazzo di giustizia vedo la mente acuta del ministro emerito dei lavori pubblici. E tengo a giustificarmi innanzi al Senato, tanto più che della faccenda mi sono preoccupato prima ancora che ne parlasse l'onorevole Saracco.

La situazione dei fondi del palazzo di giustizia è la seguente, secondo quello che si può prevedere, perchè, come ha detto benissimo il senatore Saracco, è pendente una grossa contesa con l'antico assuntore dei lavori.

Collo stanziamento dell'anno in corso si hanno i fondi sufficienti per pagare tutte le opere compiute a tutto oggi; vi potrà essere una differenza di 100,000 lire più o meno, secondo l'esito delle contese che si dibattono. Rimangono da stanziare 16,000,000. In base alla legge, che discutiamo, si stanzierebbero in cinque anni. Io non potrei nè dovrei procedere all'appalto di una parte, soprattutto di una parte notevole del lavoro, se non avessi la certezza che la rimanente parte, sino a totale compimento dell'opera, potrà essere contenuta nel fondo totale di sedici milioni. Naturalmente debbo rimettermi su questa questione al giudizio dell'autorità la più competente, che è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con suo voto del 30 dicembre, ha appunto conchiuso, che tenuto conto dell'appalto che si vuole fare attualmente di tutte le opere murali e marmoree e di pietra lavorata per un importo di circa dieci milioni da compiersi in tre anni, e tenuto conto di tutte le opere a compimento di circa cinque milioni, resta ancora un margine di settecento o ottocentomila lire in confronto dei sedici milioni suddetti.

L'onor. Saracco ammetterà che si può anche sperare qualche ribasso d'asta, tanto più che i prezzi sono stabiliti piuttosto alti. Se non nasceranno contese simili a quelle che sono sorte in addietro, riuscite così gravose per l'erario dello Stato, credo che si possa fondatamente ritenere, che non solo i 16,000,000 non saranno superati, ma probabilmente non saranno nemmeno raggiunti.

Molte economie raccomandate dal Consiglio

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GENNAIO 1897

superiore sono state introdotte nel progetto, ed è a questo modo che si è potuto ottenere che il progetto fosse contenuto nei limiti ai quali ho accennato testè.

Non credo perciò temeraria la frase che ho detto, rispondendo all'onor. Ruspoli, che cioè sopra i 16,000,000 di stanziamento possa anche rimanere qualche economia.

In ogni modo se ne discorrerà qui a cinque anni, quando la liquidazione dell'opera sarà compiuta.

Debbo finalmente all'onor. relatore vivi ringraziamenti, per essersi associato al ministro nel chiedere al Senato, di dare il suo voto favorevole al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le spese autorizzate dalla legge 7 giugno 1894, n. 221, per la sistemazione del Tevere urbano, e dalla legge 6 agosto 1893, n. 458, per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma, saranno ripartite negli esercizi finanziari dal 1897-98 in poi, secondo è indicato nella unita tabella.

(Approvato).

TABELLA indicante la nuova ripartizione delle spese già autorizzate per la sistemazione del Tevere urbano e per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma negli esercizi dal 1897-98 in poi.

OPERE E LEGGI RELATIVE	Ammontare dello stanziamento da farsi negli esercizi									Stanziamen- to totale
	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	
Sistemazione del Tevere urbano — Legge 7 giugno 1894, n. 221 . . .	500,000	500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	5,500,000	5,500,000	4,953,000	29,453,000
Costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma — Legge 6 agosto 1893 n. 458	3,000,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000	2,500,000	»	»	»	»	16,000,000
Totali	3,500,000	4,500,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	6,000,000	5,500,000	5,500,000	4,953,000	45,453,000

Art. 2.

L'ufficio speciale tecnico-amministrativo, costituito, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, in virtù dell'art. 12 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, è soppresso a decorrere dalla promulgazione della presente legge.

Alla trattazione di tutti gli affari di competenza del detto ufficio provvederà direttamente il Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Discussione del progetto di legge: « **Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula** » (N. 251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « **Provvedi-**

menti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI GONZAGA legge:

(V. Stampato n. 251).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io credo di essere obbligato a fare una dichiarazione, perchè non vorrei che corresse un equivoco intorno alla condotta che io ho tenuto nel procedimento relativo all'attuale progetto di legge. Questo progetto non è in realtà che una parte dell'altra proposta di legge presentata dal precedente Ministero, intorno alla quale ho dovuto intrattenere il Senato nelle ultime sedute di questa decorsa estate.

Nella relazione di quest'Ufficio centrale, che è presentata al vostro esame, è detto che il progetto antecedente non si è creduto opportuno di portarlo a discussione. Non metto in dubbio che tale potesse essere il concetto della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Eravi però una minoranza che credeva opportuna e desiderava la pronta discussione, ritenendo che diversi provvedimenti in quel progetto contemplati erano urgenti. Se l'Ufficio centrale avesse potuto riunirsi di nuovo prima di presentare la relazione, si sarebbe notata tale circostanza, e la coscienziosa operosità del nostro relatore l'avrebbe fatta rilevare. Quel primo progetto fu poscia regolarmente ritirato dal ministro competente, onde sarebbe inutile farne parola ora.

Siccome però io ebbi a dolermi anche in pubblico Senato che venisse differita la discussione di quella proposta di legge, così quelle mie dichiarazioni sembrerebbero ora in contraddizione a quanto apparirebbe dall'attuale relazione, in cui si parla a nome dell'Ufficio centrale, quindi a nome di tutto l'Ufficio.

Dovrei anche rilevare per la completa esattezza, che non è mai intervenuta una vera deliberazione nel seno dell'Ufficio, che respingesse la trattazione di quella prima proposta di legge. La questione verteva se quel progetto dovesse trattarsi subito, come io credeva, sembrandomi che fosse urgente: oppure la trattazione dovesse rimandarsi a novembre, come la maggioranza

opinò e stabilì. Fu il ministro che intervenne nelle vacanze parlamentari a decidere la questione col ritirare quella proposta di legge.

Se la mia assenza non mi avesse impedito di fare in tempo queste osservazioni, sarebbe stata nella relazione non dirò corretta, ma colmata questa lacuna.

Per me, lo ripeto, era un dovere il far notare ciò, onde fosse chiarita e tolta alla mia condotta, quella apparente contraddizione fra le mie prime dichiarazioni e l'attuale relazione.

In essa si parla come si esprimesse un concetto unico dell'intero Ufficio centrale, del quale ho l'onore di far parte. Per tale ragione mi pareva opportuno di far risultare nel processo verbale della seduta attuale questa mia dichiarazione, che mi ponga in armonia con me stesso, facendo notare che in quella parte le parole della relazione si riferiscono alla sola maggioranza dell'Ufficio centrale.

Credo che anche l'onorevole relatore ammetterà che le cose passarono come ho detto, essendo nel resto perfettamente d'accordo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Siccome propone la Commissione, mi piace dichiarare che darò anch'io voto favorevole al presente disegno di legge.

Non sarà certamente con grande entusiasmo, perocchè malgrado il giudizio severo, gratuitamente severo che ne hanno fatto i ministri del Tesoro e dei lavori pubblici, io porto anche oggi ferma opinione che il progetto di legge approvato la prima volta dalla Camera elettiva e ripudiato poi dal ministero fosse incomparabilmente migliore di quello che oggi stiamo discutendo.

Pure io voterò la legge per una ragione nuda e semplice, che dirò fra breve. Consenta solamente il Senato che io gli sottoponga alcune considerazioni, di minor conto se si vuole, che sono ispirate al desiderio di portare, se vi riuscirò, un po' di luce in questa materia dell'esercizio ferroviario, di cui molti parlano mentre altri operano, laddove sono assai pochi quelli i quali se ne intendono davvero.

Non già che io presuma di essere del bel numero, uno: e però nelle poche cose che sto per dire procurerò di rimanere sopra un terreno pratico, dove ho potuto acquistare qual-

che esperienza, la quale mi permette d'invocare la benevola attenzione del Senato.

Come il Senato conosce, la differenza fra l'antico progetto, di cui parlava pur dianzi il senatore Gadda, e quello ora in discussione, consiste principalmente in ciò, che il primo conteneva in sè qualche cosa di organico, tendeva cioè a semplificare i servizi, e mirava particolarmente a regolare i rapporti, o come si direbbe, a creare un *modus vivendi* fra Stato e Società per tutto il tempo che rimane del primo periodo della concessione, ossia per un novennio; mentre il nuovo provvede soltanto alle più stringenti necessità del biennio. Esso però a primo aspetto appare alquanto seducente; o piuttosto fosforescente, perchè procura il risparmio di cinque milioni nei bilanci degli esercizi 1896-97, 1897-98, di fronte alle precedenti proposte degli onorevoli Colombo e Perazzi, che avevano ottenuta l'approvazione della Camera elettiva. Perciò le poche considerazioni che avrò l'onore di esporre al Senato si aggireranno specialmente sopra questo punto che merita, a parer mio, di essere esaminato e chiarito.

Il segreto, o se la parola non vi dispiace, tutta la virtuosità del nuovo progetto si trova espresso nel quadro allegato alla relazione della Commissione della Camera dei deputati, secondo il quale nel biennio finanziario 1896-97, 1897-98, verrebbero erogati in nuovi lavori e provviste sulle linee in esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula L. 17,491,000.

Questa somma si ottiene nel modo seguente:

L. 12,100,000 (è scritto così) sono disponibili, escluso il concorso dello Stato e delle Società, vale a dire si ottengono da taluni cespiti dei quali dirò più innanzi.

Quattro milioni li dà lo Stato, e quattrocentomila lire le danno le Società. Due altri milioni si prendono a prestito dal secondo fondo di riserva della Società adriatica, e le restanti duecentomila lire, delle quali è forse inutile parlare, si prelevano dai fondi della Società sicula. Ma siccome bisogna tener conto di un milione e mezzo di lire, che si dice vincolato per altri impegni, ritorna precisamente quella somma di L. 17,491,000, che potrà essere impiegata in provviste e lavori, che stanno a carico delle Casse patrimoniali.

Io devo subito dire, che disgraziatamente le cifre esposte non concordano le une colle altre,

e non uno, ma molti numeri sono sbagliati, cosicchè sommate insieme le somme parziali si riscontra una differenza in meno sul fondo disponibile di L. 1,289,400...

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. È un errore di stampa.

Senatore SARACCO... Sia pure, ma io non mi fermo più del dovere sopra questo punto, non essendo mia abitudine di esaminare le questioni da un lato che può parere piccino. Ma davanti ad una differenza tanto considerevole non mai avvertita, a malgrado che questo progetto di legge stia da molto tempo davanti al Parlamento, non mi pareva di dover rimanere in silenzio, siccome mi sono creduto in dovere di tenerne discorso col signor relatore dell'Ufficio centrale, che ha potuto verificare egli stesso la discordanza di molti numeri, e la giustezza delle mie osservazioni.

Ma sia pure che questa sia la conseguenza di un errore, ed io soggiungo di molti errori di stampa. In tal caso si dovrebbe pur sempre dire quali sieno le cifre sbagliate e quali le vere, che debbono formare oggetto delle nostre osservazioni. Ma preferisco andare avanti nell'esame di queste partite, che più mi paiono meritevoli di speciali considerazioni.

Cominciamo dal vedere se il milione e mezzo detratto dal fondo disponibile per far fronte ad impegni di altra natura, basti realmente a coprire le passività già conosciute, oltre quelle che qui non sono ricordate, che sono molte.

Io mi permetto di dubitarne. Difatti questo milione e mezzo si dovrebbe detrarre dalle attività delle Casse, onde soddisfare una annualità dovuta alla Società delle ferrovie meridionali, e principalmente, per pagare gli interessi dovuti al terzo fondo di riserva sul capitale anticipato alle Casse per gli aumenti patrimoniali. Ora convien sapere, che l'annualità dovuta alla Società delle Meridionali sale a 160,000 lire in cifra tonda, ossia a 320,000 lire nel biennio.

Resta dunque meno di un milione e 200,000 lire per pagare gli interessi dovuti dalle Casse per gli aumenti patrimoniali durante il biennio stesso, sul capitale di venticinque milioni forniti dal terzo fondo di riserva.

Io presumo che gl'interessi sieno ragguagliati alla ragione del 4 per cento, e se così è, se nell'anno 1897-98 tutto il fondo resterà

esaurito lasciando un debito complessivo di 25 milioni, è proprio da credere, che l'ammontare annuo di questi interessi possa contenere nella cifra di 550,000 lire in ogni anno?

Quando tutti i 25 milioni saranno spesi, gli interessi corrispondenti, regolati in ragione del 4 per cento arriveranno ad un milione; suppongo invece, che nel biennio il debito si mantenga in media in soli 20 milioni, vale a dire che dai 19 milioni già impegnati si arrivi gradualmente ai 25: ed allora io mi domando; se invece di 550 o di 600,000 lire ogni anno, non occorra trovarne almeno 800,000, e si possa quindi fare a fidanza che mediante un solo milione e mezzo accantonato, come si usa dire in linguaggio bancario, si possa provvedere a queste prime necessità delle Casse, se pure non ve ne debbono essere delle altre, come si crede, che non ammettono dilazione. Sarà un dubbio, se volete, ma il dubbio mi pare abbastanza fondato, perchè non debba richiamare la vostra attenzione.

Ma parliamo d'altro.

A comporre i dodici milioni disponibili, come sta scritto nel quadro dimostrativo di cui ho parlato, si tiene conto di una somma di sei milioni e 351,000 lire, come avanzo delle somme già assegnate alle Casse con leggi precedenti.

Qui, onor. ministro, debbo dire che la dizione non è esatta, e non risponde interamente alla realtà delle cose; imperocchè questo avanzo, su cui il Governo fa assegnamento per provvedere alle necessità del tempo avvenire, non si può dire che ci sia, mentre con la legge del bilancio approvata nel 1895 non è mica detto che il Governo abbia facoltà di servirsi del civanzo che si fosse verificato, onde provvedere alle maggiori necessità che si incontrassero nel tempo avvenire. Questo non è detto.

La legge dice soltanto che il Governo è autorizzato a valersi anche nell'esercizio 1895 della facoltà accordata colla legge 22 luglio 1894, la qual cosa significa che la facoltà di servirsi di questo fondo era ristretta all'anno in corso, cioè all'esercizio 1895-1896, e non oltre.

Passato questo termine, la somma non impiegata nè impegnata non era più disponibile, ossia non si può dire che costituisse un avanzo, del quale si potesse disporre nel tempo di poi. Voi potete, e questo certamente si farà, voi

potete con una nuova legge dichiarare che il Governo intende valersi anche di questi sei milioni sopra i 25 che ancora rimangono presso il terzo fondo di riserva, ma non potete dire che questo sia un vero avanzo che siate autorizzati a spendere in virtù di leggi precedenti. È una somma che si vuol mettere a disposizione della Cassa degli aumenti patrimoniali, prendendola dalla medesima fonte, a cui si è attinto in passato, ma in realtà è un vero e proprio debito che si crea per quei bisogni ai quali si voleva provvedere con stanziamenti di bilancio.

La cosa a me pare così chiara, che a dirne di più sarebbe opera e tempo sprecato.

Facciamo un debito ad interesse, pur di portare uno sgravio di cinque milioni sui bilanci di due esercizi; ma se questa sia vera economia, lascierò che altri lo dica.

Qui io devo toccare un punto che credo abbastanza delicato, non tanto per la legge in sè, quanto per la natura e l'importanza delle considerazioni che hanno una stretta attinenza colla questione che stiamo trattando.

Perchè si potesse dire in qualunque ipotesi, che si fosse trovato un avanzo presso le Casse degli aumenti patrimoniali, converrebbe ammettere che le medesime avessero il diritto di alimentarsi coi prelievi dei fondi lordi dell'esercizio che si verificano ad ogni anno. Nel tempo addietro ossia dal 1885 in poi, si è sempre usato di volgere questi prelievi a tutto beneficio delle Casse degli aumenti patrimoniali, e si prevede di poter fare lo stesso per il tempo avvenire, tanto che tra le somme disponibili per i lavori e le provviste di maggiore urgenza contemplate in questa legge, fino a comporre i diciassette milioni e mezzo, figura per questo titolo un'attività che non si dice chiaramente quale sia, ma deve arrivare probabilmente ai 3 milioni nei due esercizi 1896-97 e 1897-98. Tali le previsioni del biennio: ma vuolsi ancora por mente che in tutti gli anni precedenti, dal 1885 in poi, le Casse si arricchirono di questi prelievi in una somma annua, superiore certamente ad 1,000,000 di lire. Ciò che vuol dire, che nei dieci od undici anni passati la somma non piccola di dieci o undici milioni e forse più, venne posta per questo solo titolo a disposizione delle Casse; siccome già si prevede, che

anche nel biennio in corso le casse potranno avvantaggiarsi di due milioni e mezzo e forse tre, sulle eccedenze dei prodotti lordi delle ferrovie.

Ora è da sapere, che ai termini del contratto colle Società esercenti gli avanzi eventuali che si verificano annualmente vogliono essere distribuiti tra i tre fondi di riserva e le Casse per gli aumenti patrimoniali, secondo che il Governo disporrà, o meglio secondo il *bisogno* che si produrrà nei diversi fondi avanti citati. Bene pertanto si è potuto operare in passato, e la cosa potrebbe correre liscia, anche in appresso, quando i tre fondi di riserva non avessero realmente questo *bisogno* contemplato dal contratto, perchè possano concorrere colle Casse patrimoniali alla distribuzione di quel milione e mezzo all'incirca che appartiene e vuole essere attribuito per i tre fondi di riserva ed alle Casse per gli aumenti patrimoniali. Ma le cose corrono molto, ma molto diversamente.

Io non ho che da portare lo sguardo sopra un quadro annesso alla relazione del disegno di legge presentato dagli onorevoli Perazzi e Colombo alla Camera dei deputati, e vi trovo dentro queste cifre, sopra delle quali amerei che l'attenzione del Senato volesse soffermarsi.

A riguardo del primo fondo che provvede ai danni cagionati alle strade da forza maggiore è detto che a tutto il 1895-96 la sola Cassa delle ferrovie del Mediterraneo presentava un *deficit* di 5,200,000 lire, che in fine del 1896-97 salirà certamente a somma ben altrimenti maggiore, dappoichè molti guasti sono avvenuti nell'anno testè scorso sopra la rete Mediterranea come sulla Sicula, cosicchè gli amministratori delle due Società devono saper grado, ed accendere un cero in onore del ministro dei lavori pubblici che li ha liberati dalle conseguenze di questi malanni che avrebbero dovuto sopportare direttamente, quando si fosse approvato il disegno di legge già deliberato dall'altra Camera, cosicchè è ben certo che in fine del 1896-1897, volere o non volere, il disavanzo crescerà di parecchio. Ma pigliamo i dati dell'oggi, che vengono dal Ministero, al *deficit* di 5,200,000 lire per la rete Mediterranea, aggiungiamo quello di lire 3,098,000 che presenta l'Adriatica, e l'altro di lire 1,618,900 della Sicula, somma enorme in confronto della sua estensione, e si troverà che in fine del 1896 il primo

fondo di riserva si chiudeva con una passività di 8,916,900 lire.

E piaccia avvertire che questo debito si è andato accumulando malgrado la dotazione iniziale di 1,300,000 assegnata alla Mediterranea e di 434,325 alla Sicula, ma sebbene l'una e l'altra Società abbiano potuto disporre per eccezione di questa attività che non si deve riprodurre, questo primofondo di riserva presentava nello scorcio del 1896 un *deficit* di quasi nove milioni.

Se questo è il debito attuale, non si ha egli ragione di credere che nei nove anni successivi, la somma si potrà facilmente raddoppiare?

Per me credo che non sia temerario presumere che questo sia per avvenire, e così in fine del ventennio, il primo fondo destinato a provvedere ai danni cagionati alle strade per cause di forza maggiore, salirà molto probabilmente ai 18 o 20 milioni di lire; i quali, notatelo bene o signori, andranno a carico dello Stato perchè allo scadere del contratto le attività come le passività dei fondi di riserva devono cadere a beneficio, oppure carico dello Stato. Ma il *deficit*, sia di dieci o di venti milioni, nessuno vorrà certamente negare che il primo fondo sia in *bisogno*, come dice il contratto, e però si rende manifesto, che quegli otto o dieci milioni assegnati in addietro alle Casse sui prodotti lordi dell'esercizio finanziario doveano essere attribuiti in parte al ripetuto fondo di riserva, e così almeno si dovrebbe fare in avvenire per colmare in parte il *deficit* annuale. In altri termini l'avanzo degli esercizi anteriori è puramente fittizio, e l'attività preveduta per il biennio nasconde una passività dell'esercizio ferroviario. Così si copre un altare e se ne scopre un altro, e l'altare che si scopre lascerà sicuramente un debito considerevole a carico dello Stato. Ecco le vere conseguenze del sistema che prevale nei consigli del Governo.

Ad ogni modo, converrebbe ammettere come cosa certa che lo stesso avanzo eventuale si produrrà in avvenire nella misura preveduta dal Governo, e che le Casse per gli aumenti patrimoniali continueranno a sfruttare esclusivamente questa attività che spetta in parte ai fondi di riserva, violando impunemente la legge del contratto: ciò che a me non par bello, quando

si sa che a questa maniera si ha la sicurezza di creare un debito latente che si troverà in fine del ventennio.

Ciò per la parte dei prelievi sui prodotti lordi dell'esercizio. Ve ne ha un'altra che comprende l'attività propria delle Casse, ossia il prelievo del 15 per cento sui prodotti oltre iniziali; ed in ciò il ministro ha perfettamente ragione, poichè le convenzioni attribuiscono espressamente questo 15 per cento sui prodotti oltre iniziali alle Casse per gli aumenti patrimoniali. E siccome in questi ultimi anni si è manifestato un introito molto sensibile sulla rete Mediterranea, sta bene che l'attività corrispondente, superiore al mezzo milione accertato nel 1895-96, sia iscritta, anche nel biennio in corso a beneficio della Cassa patrimoniale delle ferrovie del Mediterraneo.

Ma, di grazia, vorrebbe egli, l'onor. ministro, star pagatore che gli stessi introiti si produrranno altresì negli anni venturi?

Io non ho bisogno di dire a lui quello che egli sa molto meglio di me; vale a dire che quei sette milioni di maggiore entrata ottenuti sulla rete Mediterranea provengono in gran parte dai trasporti militari, e forse per una buona metà sono dovuti ai trasporti militari in conseguenza della maledetta spedizione d'Africa. Non parlo degli introiti straordinari che si sono verificati nell'anno scorso, cioè nell'esercizio 1895-96, per la circostanza delle grandi feste del 20 settembre, perchè siamo abbastanza festaiuoli, e siamo sempre pronti a rinnovare questi festeggiamenti, che per minor male vanno ad aumentare gl'introiti delle strade ferrate; ma sul primo punto bramerei che l'onor. ministro si persuadesse dell'incertezza di questi maggiori introiti, perchè quelli dell'anno passato rappresentano, se non erro, un aumento che raggiunge il 7 per cento all'incirca.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Otto milioni.

Senatore SARACCO. Dico sette per cento in confronto degli introiti dell'anno precedente.

Ora, per quanto si voglia essere ottimisti, par difficile assai che da un anno all'altro si possa verificare e mantenersi nella stessa misura un aumento così formidabile come quello del sette od otto per cento.

Noi abbiamo fatto purtroppo largo assegnamento sopra questi maggiori introiti quando ab-

biamo fatto la legge del 1885, ed allora si era allargata la mano perchè amici ed oppositori avevano interesse a supporre che le entrate dovessero crescere in larga misura, e tuttavia i calcoli s'erano istituiti sopra un aumento normale del tre e mezzo per cento all'anno.

Ho pure desiderato sapere ciò che avviene in altri paesi, ed ho trovato che anche altrove, quando si sale, e si sale di molto, difficilmente accade che si arrivi al tre e mezzo per cento di aumento.

Anche da questo lato è perciò lecito dubitare, che i calcoli del Governo si possano interamente verificare.

Ma tiriamo avanti più rapidamente che sia possibile. A queste fonti di entrata si aggiungono i quattro milioni che lo Stato dà; e qui non ci è nulla a dire. Poi viene il concorso delle Società in quattrocentomila lire.

A questo riguardo mi scusi l'onorevole ministro dei lavori pubblici, credo proprio che egli sia stato troppo generoso verso le Società. Che lo dica io parrà strano, e che dica questo rimpetto all'attuale ministro dei lavori pubblici, io che sono in voce di aver largheggiato e di aver fatto un mondo di favori alle Società, potrà, ripeto, sembrare strano. Ma io devo dire qui che non sono il solo a fare questo rilievo, poichè la stessa avvertenza si è fatta dalla Commissione del bilancio dell'altra Camera, la quale ha avvertito che ben altro concorso si sarebbe dovuto chiedere alle Società, quando si fosse tenuto conto dei precedenti.

Anche in passato le Società furono chiamate a concorrere nella formazione del capitale occorrente per venire in soccorso delle Casse patrimoniali, e nella legge del 1894, di fronte ad uno stanziamento di 4 milioni a carico dello Stato, le Società furono chiamate a versare 600,000 lire, perchè la massima dell'Amministrazione, nei tempi che chiameremo antichi, era questa, che il concorso delle Società si dovesse commisurare, non già in relazione allo stanziamento del bilancio dello Stato, ma in relazione alla somma destinata ai lavori ed alle provviste fatte o che si volevano fare sopra le strade ferrate. Così che nel caso presente, quando si fosse seguitato l'antico stile che naturalmente non deve piacere all'attuale ministro dei lavori pubblici, si doveva chiedere un concorso.

del decimo in relazione a quei 17 milioni di lavori e provviste che si vogliono eseguire.

Questo era il sistema che si teneva in passato: sarà cattivo, ma siccome l'applicazione di questo sistema avrebbe procacciato al Tesoro una entrata di gran lunga maggiore, com'era quella chiesta col disegno di legge approvato dalla Camera elettiva, mi sembra di poter concludere che questa volta i nuovi ministri si sono mostrati assai più generosi verso le Società, le quali aveano accettato ben altre condizioni, sebbene in forma diversa, allorquando veniva steso il disegno di legge preparato dal precedente Ministero. Allora il concorso delle Società ondeggiava tra il 9 ed il 10 per cento in relazione alla totalità dei lavori e delle provviste; adesso sta alla ragione del 2 e mezzo per cento.

E non basta ancora, e qui proprio, proprio non mi ci raccapezzò più.

Con un articolo di questa legge mettiamo fine a tutte le controversie che si sono suscitate e mantenute costantemente dal 1885 in poi, circa le competenze passive delle Società rispetto ai debiti che lo Stato andò via via contraendo per alimentare le Casse degli aumenti patrimoniali.

Io non sono fra coloro i quali credono che le Società fossero tenute a sostenere certi oneri non preveduti in contratto, ma non è men vero che in questo progetto di legge, gratuitamente, proprio gratuitamente, e solo per far gusto alle Società, fu introdotto un articolo, che riconosce infondate le pretese del Governo, e stabilisce che a partire dal 1897-98 debbano cessare gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi alle Casse patrimoniali. Perché ciò? Sia pure che non si dovesse fare largo assegnamento sul credito arretrato dello Stato, non vi era però alcuna ragione per abbandonarlo senza corrispettivo, mentre era questa un'arme di cui l'Amministrazione avrebbe potuto valersi nelle trattative per nuove convenzioni.

Per verità io avrei creduto che gli illustri uomini che siedono in quest'aula, i quali hanno sempre sostenuto, che lo Stato avesse diritto di rivalsa verso le Società, avrebbero protestato contro questa disposizione introdotta nel presente disegno di legge, giacchè da oggi in poi sarà affare finito. Ho cercato nella serenità della mia mente di trovare qualche lontana ra-

gione che legittimasse questo provvedimento, e non ne ho trovata alcuna; si piuttosto ho trovato nella legge un'altra disposizione, secondo la quale i residui attivi, che rappresentano un debito delle Casse verso lo Stato, e figurano nel conto consuntivo 1895-96, si devono abbandonare. Ciò che importa una perdita per lo Stato di 437,000 lire, le quali si doveano dedurre dal fondo disponibile delle Casse, formano un maggior carico per lo Stato, oltre quello che risulta dalla dimostrazione allegata alla relazione della Commissione del bilancio della Camera dei deputati.

Ecco, signori, quello che ho voluto dire intorno alle previsioni consegnate nei documenti del Governo. Ora corro più rapidamente, e mi arresto per poco ai due milioni, che il ministro si propone di prelevare dal secondo fondo di riserva della rete adriatica, onde provvedere ad alcuni rifacimenti delle rotaie armate in ferro, che occorrono nelle linee esercitate dalla Società adriatica. Questo, ci è poco da dire, è un altro debito che si contrae verso il secondo fondo di riserva, che ha pur esso i suoi bisogni che cresceranno anche più nell'avvenire.

Imperciocchè si può benissimo disputare, se quando si son fatte le convenzioni, siasi fatto bene o male a porre questa spesa a carico delle Casse degli aumenti patrimoniali, mentre doveva a giudizio dei signori ministri essere sopportata dal secondo fondo di riserva, ma il contratto forma legge per i contraenti, ed il contratto dice che i primi rifacimenti sono a carico delle Casse patrimoniali. Se pertanto noi intendiamo prelevare dal secondo fondo di riserva della rete Adriatica una determinata somma per eseguire opere che, secondo il contratto, devono essere eseguite dalle Casse patrimoniali, è ben chiaro che si contrae un altro debito di due milioni, che si aggiunge a tutti gli altri di cui ho tenuto discorso. In conclusione, noi risparmiemo cinque milioni, ma facciamo un debito di otto, e perdiamo un mezzo milione nel conto del Tesoro.

Queste cose io veggio chiare nella mente, quali ho creduto di doverle esporre davanti al Senato, che mi darà venia se mi sono permesso queste poche considerazioni, affinchè ciascuno possa formarsi un criterio più preciso intorno ai ripieghi che si pongono in opera per soddisfare alcuni fra i bisogni più urgenti che ri-

chiede l'esercizio delle nostre ferrovie, le quali lasciano molto e molto a desiderare, con danno gravissimo del movimento commerciale, e per ciò stesso dell'economia nazionale. Spero quindi che anche il signor ministro dei lavori pubblici non si dorrà di queste mie parole; poichè avendo egli l'alta responsabilità del servizio, comprenderà che i ripieghi giovano al momento presente, ma non provvedono all'avvenire.

Si è detto tanto e ripetuto a sazietà, che il progetto di legge dei 79 milioni per un novennio era un'enorme; o come adunque si è trovato che una somma di 17 milioni e mezzo è appena sufficiente per coprire le necessità più urgenti di un solo biennio? E si troverà ancora enorme la domanda di 79 milioni in un novennio?

Bisogna, o signori, non aver letto e di saper nulla di quel che avviene negli altri paesi per parlare di somiglianti enormezze. Io per ragion d'ufficio ho letto, ho studiato molto (in verità senza imparar gran cosa), quando attendevo a preparare il disegno di legge ripudiato dai ministri d'oggi, mentre gli onorevoli Perazzi e Colombo mi avevano fatto l'onore di accettare le mie idee tradotte in articoli di legge; ed avevo cercato di conoscere quel che si spende negli altri paesi, dove pure le strade sono state costruite a dovere, molte a doppio binario, e con stazioni appropriate alle necessità del servizio.

Ebbene, io mi sono persuaso che per tutto altrove si spendono sulle strade in esercizio somme tali che si possono chiamare enormi, a confronto con quel poco che vogliamo spendere per mettere in assetto le nostre strade.

Verrà il giorno, o signori, e non è lontano, in cui si dovrà fare un inventario di questi bisogni, e si vedrà allora se veramente avremo fatto il nostro dovere in questi venti anni delle Convenzioni.

Si poteva forse nei contratti premunir meglio l'interesse dello Stato: questo non s'è fatto, ma dobbiamo accettare la posizione qual è, e non dimenticare che abbiamo dei grandi doveri da compiere, se vogliamo conservare intatta questa che è la miglior parte del patrimonio nazionale.

Queste sono le considerazioni che ho creduto di fare per alto sentimento di dovere. Ma con

ciò, o signori, e malgrado ciò, io intendo di dare il mio voto favorevole a questa legge. Anzitutto, perchè urge provvedere, ma altresì per un'altra semplicissima ragione, ed è che i signori ministri del Tesoro e dei lavori pubblici hanno dichiarato nella loro relazione al Senato « che si tratta di dare al Governo i mezzi per far fronte alle esigenze del traffico durante il prossimo biennio, nella speranza che prima della sua fine il Governo sia riuscito a preparare i nuovi contratti che diano soddisfazione alle aspirazioni del paese per un migliore ordinamento dell'esercizio ferroviario e ad un tempo garantiscano gli interessi finanziari dello Stato, coordinandoli a quelli delle Società esercenti ».

Ora, o signori, io non posso fare a meno di ricordare perchè *manet alta mente repositum*, che nel 1894, quando si discutevano nell'altra Camera i provvedimenti finanziari, il deputato Prinetti, che combatteva vivamente questi provvedimenti (i quali però qualche cosa di buono devono averlo fatto, se il Ministero attuale che li ha combattuti senza misericordia, ora si trova in grado di annunziare il pareggio del bilancio malgrado delle parecchie diecine di milioni che noi stiamo allegramente votando) quando dico, l'onor. deputato Prinetti nella serenità della sua coscienza combatteva questi provvedimenti diceva, e me lo ricordo bene, che da un migliore ordinamento del servizio ferroviario egli riteneva potersi ottenere un beneficio per la finanza, di 20 milioni.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Lo credo ancora.

Senatore SARACCO. Lo ripete e sta bene. Anche l'onor. Luzzatti, attuale ministro del Tesoro, diceva che veramente i venti milioni erano troppi, ma si poteva contare sopra una maggiore entrata per lo Stato di otto milioni.

Ebbene, onorevoli signori, gli è appunto per questa ragione che voto la legge, perchè non voglio menomamente, nemmeno con giudizi indiscreti, creare ostacoli all'onor. ministro nel proseguimento di quella via scabrosa sì ma gloriosa che deve arrecare al paese così segnalati benefici. All'onor. ministro Perazzi il quale nel maggio o giugno dell'anno scorso annunciava che al riaprirsi del Parlamento, cioè nel passato novembre, avrebbe presentato al Parlamento un nuovo contratto che

si riprometteva di stipulare colle Società, io rispondeva un po' bruscamente dal mio banco, che non ci pensasse affatto, poichè la sua era vana speranza. Oggi, se fortuna volesse che fosse presente, io gli direi: *Lasciate ogni speranza, o voi che entrate*; perchè l'inchiesta ferroviaria che si sta compiendo sarà per mio avviso il maggiore degli ostacoli che si presenterà alla definizione del problema ferroviario, che già per se stesso, sopra ogni altro, è difficile e grave.

Oh, l'onorevole ministro Prinetti aveva perfettamente ragione, quando si manifestava contrario al disegno di legge che ordinava l'inchiesta, e duole che le solite ragioni politiche l'abbiano indotto a fare altrimenti. Di questo non gli posso far colpa.

Salito appena al Governo sarebbe stato un pretendere troppo che egli avesse consentito a ritirare quel progetto di legge come poi ha ritirato l'altro; ma coi ministri attuali io non mi permetterò di usare lo stesso linguaggio che la lunga amicizia mi permetteva di adoperare verso l'onorevole Perazzi. Dovrei credere piuttosto che i signori ministri tengano le pratiche bene avviate colle Società, e mi guarderò bene di manifestare i miei dubbi in proposito.

Preferisco aspettare che i fatti vengano a confermare le previsioni del Governo, ed auguro di gran cuore che l'attuale ministro dei lavori pubblici, d'accordo col suo collega del Tesoro, riesca fra pochi mesi a stringere quegli accordi colle Società che diano al paese quei larghi benefizi che essi gli hanno promesso.

Io mi contenterò degli otto milioni intraveduti dal deputato Luzzatti. Perciò taccio ed auguro che le cose vadano secondo il voler loro, giacchè qui davvero

Si parrà la vostra nobiltate.

Adesso avrei finito, e mi pare d'aver parlato anche troppo; ma non volendo prendere parte alla discussione degli articoli, a meno che mi fossi obbligato, desidero ancora chiamare l'attenzione del signor ministro e del Senato sopra le disposizioni dell'articolo secondo, mi pare, dove si parla dei lavori e delle provviste urgenti alle quali si intende provvedere, purchè richieste dall'aumento del traffico, od altrimenti imposte alle Casse patrimoniali dai vigenti contratti.

Qui parliamoci chiaro e diciamo liberamente come stanno le cose: crede il signor ministro di poter disporre di questi fondi che noi mettiamo a sua disposizione per aumentare il materiale rotabile? Badi, onorevole ministro, questo non si è mai detto in passato, cioè dopo il 1888, ed io non so quali siano le idee del Governo: anzi dico schietto, amerei che non mi si rispondesse, perchè questioni gravi com'è questa, non si risolvono con una semplice interrogazione, ed una risposta data lì per lì dai ministri. Dico questo soltanto, perchè ho trovato talune frasi nei documenti che abbiamo sotto occhio, le quali non pongono in dubbio che vi sia bisogno stretto ed urgente, a cui il Governo si dice obbligato a provvedere, quello cioè di acquistare nuovo materiale rotabile, di cui si sente difetto, sia per quantità che per qualità.

Ancora una volta dunque; crede il Governo di essere autorizzato a destinare una parte di di questi 17 milioni e mezzo nell'acquisto di nuovo materiale rotabile? La Corte dei conti che fosse chiamata a dar corso ad una spesa di questa natura, vorrà riconoscere che una parte di questi 17 milioni e mezzo possa essere rivolta all'acquisto di nuovo materiale rotabile? Badi l'onorevole ministro, io ne parlo per dovere, e non già, come ho detto poc'anzi, perchè ella voglia darmi una risposta, che qualunque sia per essere, non mi farebbe piacere udirla. Non mi farebbe piacere sentire che con questi mezzi s'intende provvedere eziandio a questa necessità, perchè ben altri mezzi occorrono, se si tratta di soddisfare con qualche larghezza le richieste del commercio. Se ella invece mi dicesse che non lo può e non lo deve fare, sarebbe come dire al paese che le cose rimarranno nello *statu quo*, e lo *statu quo* non è molto lusinghiero.

Credo che il mio successore e predecessore, l'onor. Finali, vorrà riconoscere che numerosi reclami per mancanza di carri specialmente si sono fatti sentire in ogni tempo per parte del commercio, principalmente delle due grandi città commerciali del Regno, ed anche l'onorevole Prinetti avrà ricevuto, molto probabilmente, qualche centinaio di telegrammi da Camere di commercio, da sindaci e da un mondo di gente che si lagna della mancanza di carri e di vetture. Ond'io mi domando: Prima di tutto, c'è o non c'è questo bisogno?

Se il bisogno c'è, a chi spetta di provvedere?

Questa è una questione *vexata*, una questione antica che non c'è stato mai verso di definire; cosicchè l'Amministrazione negli anni scorsi si è più volte rivolta all'Avvocatura generale erariale, perchè volesse trovar modo, rispetto specialmente alla Società Mediterranea, di provocare una definizione della questione circa la competenza della spesa, mentre gli uni gridano, che spetta al Governo di provvedere, e le Società alla loro volta dicono che fanno del loro meglio, ma non sono obbligate a fare di più. Frattanto però non si provvede, il commercio strepita, e noi non sappiamo qual partito prendere per uscire da una condizione di cose che reclama una pronta ed efficace soluzione.

Eppure un articolo del Capitolato stabilisce che le Società esercenti rispondono della bontà del servizio; ma vi ha un'altra parte dell'articolo stesso, in sè oscuro, che determina un limite alle percorrenze annuali delle carrozze, delle locomotive, dei carri, ed in genere di tutto il materiale rotabile, onde si deve desumere se le Società siano o non siano in colpa nell'uso che devono fare del materiale ricevuto dal Governo.

La dizione dell'articolo è così contorta, che si presta a diverse interpretazioni, e ricordo perfettamente che molte volte l'onor. Depretis si lagnava con me che la Camera avesse sostituito il nuovo articolo a quello anteriormente accettato dalle Società; ben più esplicito e chiaro.

Il fatto è che se guardiamo alle percorrenze, la Società mediterranea sarebbe in colpa, poichè in questi anni ultimi non può dire che sia riuscita a far correre i suoi carri per tutto quel numero di chilometri stabiliti in contratto; e però l'Amministrazione può dire, — se a torto od a ragione io non vorrei affermarlo, perchè non posso e non devo farmi giudice in cose che spetta agli Arbitri di definire, e ritengo che si fa molto male quando nelle Assemblee politiche si vogliono risolvere queste ed altrettali controversie che sorgono in materie contrattuali — che le Società hanno l'obbligo di provvedere il materiale, mentre queste lo negano. Ad ogni modo è certo che qui sono in giuoco gli interessi del paese, e credo che non si possa, senza grandi inconvenienti, rimanere in queste

disgraziate condizioni di fatto, senza adottare un partito serio ed efficace.

Le cose attualmente stanno così.

La Società Mediterranea non ha ancora raggiunto la percorrenza di quindicimila chilometri, stabiliti in contratto per i suoi carri, ed invece l'Adriatica si trova in condizioni d'esercizio alquanto migliori. Ora l'Amministrazione ha sempre detto e sostenuto che fin quando non siasi superata la percorrenza concordata nel capitolato, le Società sieno tenute a comperare o noleggiare il materiale necessario al buon andamento del servizio.

La pretesa non era legittima quando si era riconosciuta dal Governo la necessità assoluta di aumentare la dotazione; ora però che il numero dei carri è salito a proporzioni considerevoli e tante migliorie si sono fatte sulle linee in esercizio, l'Amministrazione persiste a credere che lo Stato sia nel suo diritto nel richiedere, che sia dovere delle Società di curare il buon andamento del servizio ferroviario, col materiale ricevuto dallo Stato, e debbano, in difetto, provvedere del proprio coll'acquisto o col noleggio del materiale che si dimostrasse insufficiente alla prova dei fatti.

Ma infrattanto i reclami si succedono, non sempre giusti e fondati a dir vero, e principalmente la Mediterranea si scusa allegando il cattivo stato delle linee, e particolarmente delle stazioni principali, affatto insufficienti, senz'chè si venga mai ad una soluzione. Onde io mi domando e chiedo al signor ministro se non sia oggimai venuto il momento di adottare una risoluzione finale.

Ma voi che parlate da questo pulpito, dirà qualcunò, perchè non l'avete fatto?

Sia pure: ho cercato ma non ho mai potuto ottenere che gli uomini competenti mi insegnassero come dev'essere collocata la questione sopra la quale dovesse essere inteso il collegio degli arbitri.

Ma l'onor. Priñelli che ha tale forza e tale energia in sè che manca a questo povero vecchio che parlò, perchè non si possa aver fede, che sappia essere più fortunato di me, ed ottenere che questa questione sia una buona volta risolta. Io credo che ne va del servizio pubblico, di uno dei maggiori servizi pubblici che interessano l'economia nazionale e credo di non aver fatto opera vana ponendo innanzi la questione

in questi termini; perchè, in fin dei conti, non vorrei che si ripetesse con ragione l'antico motto: *Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur*. No, abbastanza si è aspettato, ed è giunta l'ora di provvedere.

Ed io finisco questa che è riescita una troppo lunga diceria, augurandomi che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, vista la giustizia e la temperanza della mia parola, saprà meglio provvedere di quel che io non sapessi dire e fare, acciocchè il servizio ferroviario lasci meno a desiderare di quel che avviene presentemente un po' per fatto e colpa di tutti.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole rimandare il seguito della discussione a domani?

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo al Senato di rispondere subito, perchè mi preme di far valere i miei argomenti, mentre è ancora fresca l'impressione delle osservazioni, così autorevoli, dell'onor. Saracco. Sarò brevissimo.

E prima d'ogni altra cosa una rettificazione.

L'onor. Saracco ha messo in rilievo una discrepanza di cifre, fra la relazione, colla quale il presente progetto di legge fu presentato alla Camera, e la relazione, colla quale fu portato dinanzi al Senato.

Stamane il relatore dell'Ufficio centrale onorevole Finali, mi chiese schiarimenti sullo stesso punto. La discrepanza è stata molto facilmente chiarita, perchè si tratta di un errore di stampa puro e semplice. La relazione alla Camera è stata scritta e stampata prima che spirassero 24 ore, quindi il relatore, on. Bettolo, forse non avea potuto collazionare la stampa coll'originale; un errore di tipografia è sfuggito: l'onorevole Finali ha potuto accertarsene coi suoi occhi, prendendo visione dell'originale, le cui cifre collimano perfettamente coi fatti. Un'altra dichiarazione debbo fare al senatore Saracco, ed è questa, ch'io non ho mai proferito nessun giudizio sulla legge dei 77,000,000. Credo, che interpreterei esattamente il pensiero del mio collega del Tesoro, se uguale dichiarazione facessi per suo conto. Io non ho che ritirata quella legge.

Non so poi se il senatore Saracco voglia interpretare il semplice fatto di questo ritiro come un giudizio severo sulla legge stessa. In altro

modo, ripeto, non ho proferito giudizio di nessun genere....

Senatore SARACCO. La sua relazione al Senato come parla, intende d'andare a ritroso di ogni buona regola d'amministrazione; non mi pare che il rimprovero sia molto gentile.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ed ora veniamo alla questione; comincio dal dire che dissento dall'apprezzamento esposto dall'onorevole Saracco, là dove afferma che la legge dei 77,000,000 conteneva un tutto, un insieme organico, che risolveva se non tutte, almeno parecchie, delle questioni che esistono tra Stato e Società. Debbo ritenere che l'essenza organica della legge dei 77,000,000, che la pretesa sistemazione, che ne formava il pregio secondo l'onor. Saracco, consistessero se ho ben compreso, nell'abbandono alle Società, del primo e del secondo fondo di riserva, coll'assunzione da parte loro degli oneri a cui quei fondi devono provvedere. L'onorevole senatore Saracco ha messo in rilievo i vantaggi che dall'abbandono del primo fondo venivano all'erario dello Stato; impresa abbastanza facile, perchè nessuno ignora che il primo fondo finora è in disavanzo. Ma io potrei mettere ugualmente in rilievo il danno dello Stato per la cessione del secondo fondo di riserva, il quale è in avanzo.

I due primi fondi di riserva, milione più, milione meno, sinora si sono bilanciati, e nessuna ragione porta a temere che non abbiano a bilanciarsi negli anni avvenire; il *deficit* dell'uno è compensato dall'avanzo dell'altro.

Dunque la cessione dei due primi fondi di riserva alle società non sarebbe stato un vantaggio, come non sarebbe stato nemmeno, per ora, un danno.

Ma non è il solo lato finanziario diretto, al quale si deve guardare. Io professo, in fatto di amministrazione, talune idee molto pedestri, molto casalinghe, che ho appreso nella mia carriera d'uomo d'affari, e che mi hanno servito sempre bene.

Cosa sono i fondi di riserva? Sono somme accantonate, per usare una parola che l'onor. Saracco dice ora di moda, al fine di riparare quando se ne presenti la necessità, ai danni causati al patrimonio ferroviario da forza maggiore, e a quelli che derivano dal logoro, che coll'uso si verifica nei materiali d'armamento.

Servono, per dirla sinteticamente, alla manutenzione delle linee.

Ora questa della manutenzione è questione vecchia, quanto il tempo, dacchè si sono cominciate a fabbricare case, a coltivare campi, ecc.

Ed io ho sempre visto che quando, un contratto di fitto, si avvicina al suo termine, nessuno suole accollare al conduttore la manutenzione della sua proprietà: o perchè deve temere che la manutenzione non venga più eseguita colla diligenza dovuta, o perchè da parte del proprietario sarebbe necessaria una sorveglianza minuta, e direi quasi, astiosa sul conduttore, ed estremamente costosa e difficile per giunta.

Ora noi entrando nella via, per la quale ci indirizzava la legge dei 77 milioni, avremmo fatto precisamente il contrario di quello che la più sicura esperienza ha elevato a massima indiscussa, e generalmente seguita; cioè avremmo accollato alle Società conduttrici la manutenzione di un così vistoso patrimonio dello Stato quali sono le ferrovie, giusto appunto negli ultimi anni del ventennio, durante il quale deve durare il contratto stipulato nel 1885; ammesso che quel contratto debba durare inalterato sino alla fine del ventennio.

Ciò non era conforme alle norme, che seguono tutti nei loro affari. Ma ciò non è tutto; io per l'alta stima e per la deferenza che nutro verso l'on. Saracco, debbo credere, e mi faccio ardito di asserire, che lo stesso onor. Saracco, che aveva compilata e presentata la legge dei 77 milioni, se l'avesse dovuta preparare oggi, avendo cognizione di molti fatti nuovi che non potevano essere a sua conoscenza allora, l'avrebbe redatta in modo diverso, e forse si sarebbe accostato all'ordine d'idee, al quale mi sono fermato io.

La legge dei 77 milioni traeva motivo principalmente da due ordini di considerazioni; per primo dalla supposizione che nelle casse patrimoniali non esistessero fondi disponibili di qualche entità; in secondo luogo dalla previsione, che alle stesse casse patrimoniali, durante il prossimo novennio, non dovessero, presumibilmente, affluire risorse nè considerevoli, nè crescenti.

Senza la base di queste due ipotesi, perdoni, onorevole Saracco, la legge dei 77 milioni perdeva la sua ragione di essere.

Essa mirava a provvedere con risorse, per la maggior parte estranee alle casse patrimoniali, al fabbisogno per opere di miglioramento delle linee ferroviarie durante tutto un novennio: e invero tutte le proposte e domande di miglioramenti, messe innanzi dalle tre Società esercenti, avevano trovato adeguato riguardo nella legge dei 77 milioni.

I fatti sono venuti, prima che non si credesse, a dimostrare che le ipotesi, sulle quali si fondava la legge dell'onorevole Saracco, peccavano per troppo pessimismo. La situazione non è così cattiva, che non si debba poter fare qualche fondamento sulle risorse proprie delle casse patrimoniali.

Non è merito mio, se durante la mia amministrazione sono venute a compimento le liquidazioni di una gran parte delle opere nelle quali erano stati impegnati i fondi dell'alleghato B, fuso poi nelle casse patrimoniali, e delle casse patrimoniali stesse.

Queste liquidazioni hanno lasciato disponibili residui considerevoli, donde una buona parte di quelle somme che oggi si trovano nelle casse patrimoniali. Al qual proposito debbo avvertire che le tabelle incluse nella relazione a questo progetto di legge non sono e non potevano essere esatte, perchè la chiusura dei conti delle casse patrimoniali, che non si è fatta mai dal 1° luglio 1885 in qua, nemmeno ora non è compiuta.

Ma è abbastanza progredita perchè si possa, sulla fede dei risultati sinora accertati, che si dimostrano vantaggiosi, avere la certezza che le tabelle, alle quali mi riferisco, sono inesatte, nel senso che la situazione è anche migliore di quella ch'esse mettono provvisoriamente in luce.

Mentre al 30 novembre, quando presentavo alla Camera questo disegno di legge, si faceva calcolo su una disponibilità di sei milioni, trecento e tante mila lire; oggi, in seguito a nuove indagini ed a nuovi accertamenti, la disponibilità ammonta a otto milioni e più, e spero che possa crescere ancora lievemente.

Non si era fatto mai nemmeno un inventario dei magazzini delle casse patrimoniali.

I materiali di scorta, esistenti al 1° luglio 1885, di proprietà delle antiche reti della Società Meridionale, dell'Alta Italia e delle Ferrovie Romane, passarono alle nuove Ammini-

strazioni, sorte in relazione alla nuova composizione delle reti, stabilita dalle Convenzioni ferroviarie, senza un rilievo che ne chiarisse esattamente la consistenza, che stabilisse a chi ne rimaneva la proprietà.

Fatto incredibile, ma vero! nessuno pensò allora che un inventario esatto di queste scorte sarebbe stato necessario; soltanto l'onorevole Saracco molto più tardi volle che si facesse; e fu infatti, sotto la di lui amministrazione, incominciato. Sebbene vicino al termine, non è ancora compiuto.

Giusto di questi giorni, e in occasione delle operazioni di questo inventario, è venuto fuori un fatto, che non potei annunziare alla Camera, perchè non lo sapevo, e non avrei saputo nemmeno immaginarlo, e che getta qualche luce sulle condizioni amministrative, che dalla qualità dei contratti e dalla complicazione di rapporti fra Stato e Società sono fatte al nostro patrimonio ferroviario.

Si è dunque scoperto, che esistono di proprietà del secondo fondo di riserva e della Cassa patrimoniale della Società Adriatica, tante rotaie di ricambio di tutti i tipi, pel valore di 6 milioni. Di queste rotaie una parte non potrà più essere messa in opera, e forse si dovrà rivendere. In alcuni magazzini, causa le condizioni idrometriche, molte rotaie, secondo la verifica fatta, sono andate soggette all'ossidamento con una perdita di peso che arriva persino al 7 per cento. Ora, mentre non si può abbastanza deplorare che i materiali si lascino così dimenticati e quindi mal custoditi, nei magazzini, è però questa un'altra risorsa delle Casse patrimoniali, che rende sempre meno urgente ad esse di far ricorso al sussidio diretto del Tesoro.

Mi pare così di aver dimostrato abbastanza che le basi di fatto su cui posava il progetto dei 77 milioni non sussistono più, e che se ho cambiato rotta, non l'ho fatto senza buoni motivi.

L'onorevole Saracco, parlando delle entrate che affluiscono ogni anno nelle Casse, ha ricordato anche il piccolo margine che rimane sul 10 per cento che si preleva sul prodotto lordo delle ferrovie, dopo fatti gli assegni di legge al primo, secondo e terzo fondo di riserva, e dopo eseguito il pagamento del compenso dovuto alle Società per l'interesse del capitale

anticipato allo Stato a mutuo sul materiale mobile. Rimangono infatti ogni anno alcune centinaia di migliaia di lire, che, a termini delle Convenzioni, si possono destinare ai più urgenti bisogni delle linee. Di questa risorsa parlerò poi; per ora basti dire che non è così trascurabile come molti credono.

Vi è dell'altro.

Nell'ultimo anno si è verificato nella rete Mediterranea un aumento d'introito di otto milioni, il quale, a mio credere, non è dovuto, almeno per molta parte, a trasporti militari, perchè se dipendesse davvero da una causa transitoria, come quella accennata, l'incremento d'introiti non si sarebbe mantenuto.

Dalla chiusura dell'esercizio 1895-96 è passato un semestre; il prospetto degli introiti per l'ultima decade al 31 dicembre, dimostra ancora un nuovo aumento di L. 1,500,000 in confronto al semestre corrispondente dell'esercizio anteriore.

L'esercizio 1895-96, di cui il consuntivo è fatto, ha dato alle Casse patrimoniali della Mediterranea, non già 500,000 lire, come credo abbia detto il senatore Saracco, ma 1,700,000 lire.

Senatore SARACCO. Compreso il decimo?

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. E soggiungo che la Cassa patrimoniale della Rete Mediterranea avrebbe dovuto incassare di più; se, come l'onorevole Saracco sa certamente, e meglio di me, fosse stata definita la questione del prodotto iniziale della succursale dei Giovi; questione che pende avanti alla Cassazione di Torino, e nella quale mi pare difficile che si possa aver torto. Perchè se il magistrato dirà, come l'Amministrazione sostiene, che il prodotto iniziale deve essere fissato a 15,000 lire, e non già al prodotto del primo anno, che fu molto maggiore (la succursale dei Giovi ha iniziato il suo traffico con un prodotto di 50,000 a 60,000 lire al chilometro), allora la somma attribuibile alla Cassa patrimoniale sarà maggiore, perchè più basso riuscirà il punto di partenza, dal quale comincia il diritto della Cassa patrimoniale di partecipare ai prodotti dell'esercizio.

E non ho ancora finita l'enumerazione delle risorse delle Casse patrimoniali. Occorre pure che si tenga conto della vendita dei materiali usati, che produce circa mezzo milione all'anno, per ciascuna delle due grandi reti.

Per cui, secondo le più modeste previsioni, che si possono fare oggi, e supposto che gli introiti, senza aumentare, restino quelli che sono, la Mediterranea verserà nella Cassa patrimoniale per l'esercizio in corso tra due e mezzo e tre milioni. La qual previsione di tre milioni circa, si può assumere, senza tema di esagerare, anche per gli anni avvenire.

La Società Adriatica non ha ancora raggiunto il prodotto iniziale attribuito alla sua rete; anche gli introiti di essa sono per altro in notevole aumento; l'anno solare si è chiuso con un prodotto di circa cento milioni, mentre il prodotto iniziale è stabilito ora a centodue milioni e frazioni, alquanto però della cifra stabilita nelle Convenzioni, per l'innesto nella rete principale di alcune linee, che appartengono alla categoria delle complementari.

L'aumento dei prodotti che, come dissi, fu notevole, si è verificato specialmente negli ultimi mesi dell'anno; epperò non è assurdo sperare che anche l'Adriatica debba raggiungere forse nel prossimo esercizio, certo in un esercizio non lontano, il prodotto iniziale, e che la sua Cassa patrimoniale cominci a funzionare.

Frattanto la Cassa patrimoniale dell'Adriatica profitta sin d'ora in proporzioni maggiori col crescere dell'introito di quella eccedenza sul 10 per cento del prodotto lordo, che resta dopo pagato il compenso per l'interesse del materiale mobile e dopo fatti gli assegni di legge ai fondi riserva, della quale si preoccupava l'onor Saracco.

Tenuto conto di questa eccedenza e del prezzo dei materiali fuori uso, anche prima che l'Adriatica raggiunga il prodotto iniziale, la rispettiva Cassa patrimoniale avrà un introito di un milione circa all'anno.

Ora, parrà ragionevole a tutti, come io sia stato indotto a riesaminare tutta la materia dei lavori e delle provviste da farsi per le ferrovie; e l'onor. Saracco mi deve credere che mi ci sono messo senza idea preconcepita, ma con tutta la serenità di mente che l'oggetto richiedeva.

Mi è parso di vedere che le basi stesse da cui procedeva la proposta di legge dei 77 milioni, fossero mutate: e mi si è maturato nel cervello il concetto che fosse opportuno e bastevole, di sostituire ai provvedimenti di lunga

portata dell'onor. Saracco, provvedimenti più modesti, adeguati alle sole necessità urgenti del traffico di un paio di esercizi; per lasciare poi a noi tempo e libertà di riprendere in esame tutte le questioni dei rapporti fra lo Stato e le Società delle ferrovie.

Ho ritirato la legge dei 77 milioni anche per un altro motivo, al quale debbo pure accennare.

La legge che stanziava 77 milioni per lavori e provviste sulle ferrovie era stata redatta sulla base di un elenco nominativo dei lavori e delle provviste, il quale per altro non si era creduto opportuno di allegare alla legge, perchè ne facesse parte integrante.

Ebbene questo elenco che io ho dovuto naturalmente esaminare - almeno per la maggior parte - non era corredato dei progetti dei lavori da eseguirsi e delle provviste da farsi.

Esaminatolo, mi sono dovuto convincere che esso includeva lavori che a me non parevano nè necessari, nè urgenti, e non ne conteneva altri, che invece a me parevano necessari e urgenti; e comprendeva lavori per somme ingenti, che nel novennio non si sarebbero potuti eseguire in nessuna maniera, pei quali non esistevano nemmeno progetti di massima.

Ammetto che i miei criteri valgano meno di quelli di chiunque altro: ma mi si deve perdonare se ai miei criteri non so rinunciare.

Avrò torto anche qui, ma io penso che prima d'impegnare l'erario dello Stato per sessantasei milioni, si debba almeno sapere molto precisamente quello che coi sessantasei milioni si vuol fare. E mi pare con ciò di rendere omaggio alle sagge osservazioni dell'onor. Saracco, che sovente ha detto e con tanta autorità, che una delle maggiori disgrazie che sono toccate all'erario dello Stato, si fu di aver appaltato opere senza conoscerne i progetti, di aver votato leggi di spese senza rendersi conto esatto della loro portata finanziaria e dell'utilità che ne sarebbe derivata allo Stato.

Ora dunque, anche da questo punto di vista, mi è parso opportuno di sostituire al progetto che impegnava l'erario dello Stato a spendere sessantasei milioni in nove anni, un altro che provvede alla spesa molto più limitata per due anni soltanto.

In questo modo si avrà anche il tempo di orientarsi, e di proporzionare i mezzi alle necessità della situazione, la quale, ripeto, in con-

seguenza dell'aumento del traffico ferroviario, è mutata in meglio, posteriormente al tempo al quale si riferiscono gli studi dell'onor. Saracco.

L'economia che si ottiene colle mie proposte, in confronto di quelle che erano state fatte dal mio predecessore, è poi maggiore di quella che l'onor. Saracco consente. Non solo nel bilancio dei lavori pubblici si stanziavano complessivamente nei due anni prossimi quattro milioni invece di nove, ma si evita altresì di imporre una soprattassa sul traffico a grande velocità, la quale doveva dare all'incirca due milioni all'anno, e per di più si evita anche il nuovo anticipo che alle Casse patrimoniali si faceva fare dal terzo fondo di riserva, il quale è pure una proprietà dello Stato.

Per contro, sommate tutte le risorse, delle quali ho fatto cenno, arriveremo probabilmente a mettere assieme nel biennio per lavori e provviste ferroviarie circa venti milioni, invece di diciassette come è detto nella relazione e come era previsto nella legge dei 77 milioni.

Ora venti milioni non saranno sufficienti per i bisogni grandissimi delle ferrovie, ma sono sufficienti per provvedere a tutte quelle necessità urgenti, che occorrono a mettere le ferrovie italiane in condizioni discrete di esercizio, relativamente al traffico attuale.

Se il traffico crescerà, bisognerà crescere anche le spese d'ingrandimenti e di miglioramenti; ma posto il problema in questi termini, non occorre preoccuparsi; io mi rallegrerò molto il giorno in cui potrò essere chiamato, come deputato, non più come ministro, a votare nuove spese per far fronte ad esigenze reali del traffico. Nella legge io ho inserita la frase « per far fronte ad esigenze reali del traffico », al fine di rendere chiaro il pensiero della legge.

Non dimentichiamo, o signori, che le Convenzioni ferroviarie furono concluse, nell'illusione che lo Stato non avrebbe avuto più a suo carico un centesimo per le ferrovie.

Se ragioni supreme d'alto interesse pubblico, se motivi d'imperio più che di gestione, fanno sì che lo Stato debba tuttavia intervenire di sua borsa e dar milioni e milioni, è doveroso almeno assicurarsi che questi sacrifici sieno fatti unicamente per riguardo all'interesse generale, e che interessi particolari o lo-

cali non influiscano in alcun modo sull'erogazione di questo danaro.

Poche parole sull'economia del progetto di legge, del quale chiedo l'approvazione, ed avrò finito.

Con questo progetto di legge non si fa alle Società quel grande regalo di cui ha parlato l'onor. Saracco.

Al tempo in cui ebbero vita le Convenzioni, per sopperire alle deficienze di opere e di materiale, si è creduto di poter fare affidamento sui proventi delle Casse patrimoniali; proventi che non esistevano in allora, ma che si speravano da un futuro aumento del traffico. Essi avrebbero dovuto bastare a far il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni, col prodotto delle quali si doveva provvedere agli aumenti patrimoniali. Così si sono emessi, salvo errore, 144 milioni di obbligazioni.

Pur troppo i proventi della Cassa patrimoniale sono tardati molto a venire; e infrattanto lo Stato ha dovuto sopperire del suo al servizio dell'interesse e dell'ammortamento delle obbligazioni emesse.

La chiarezza di questi troppo evidenti rapporti fu soltanto offuscata sotto il velo di quella *chinoiserie*, per cui si ordinò che il Tesoro desse alla Cassa patrimoniale una somma di otto milioni e cento e tante mila lire ogni anno, perchè la Cassa patrimoniale fosse in grado di versare una egual somma al Tesoro, onde il Tesoro potesse poi, per conto della Cassa patrimoniale, far fronte al servizio dell'interesse e dell'ammortamento delle obbligazioni.

Tutti questi giri e rigiri non erano che una inutile complicazione contabile, ch'io propongo di eliminare, passando direttamente al Tesoro il servizio delle obbligazioni. Nulla, del resto, si muta nei rapporti fra Stato, Asse patrimoniale e Società esercenti.

Badiamo alla realtà delle cose. Mancano otto anni perchè compia il primo periodo di durata delle Convenzioni ferroviarie. Lo dico io, che circa le probabili future risorse delle Casse patrimoniali mi sono mostrato molto più ottimista dell'onorevole Saracco, che sarà ventura se in questi otto anni i proventi delle Casse stesse potranno crescere in modo da rendere via via minore e in infine del tutto superfluo il concorso dello Stato. Possiamo sperare che ciò av-

venga, ma sarebbe illusione ritenere che negli stessi otto anni i proventi delle Casse patrimoniali possano crescere di tanto, da metterle anche in grado di restituire in tutto o in parte quei 144 milioni di obbligazioni che furono emesse, e che formano oggi il loro debito verso il Tesoro in conto patrimoniale. Alla fine del ventennio, se vi si arriverà, e prima di inaugurare il secondo ventennio delle Convenzioni, se il Governo e le Società vorranno persistere nell'attuale contratto, non mancherà l'opportunità e l'occasione di mettere in chiaro la situazione di diritto fra Stato e Società.

Per ora, e in via di fatto, chi ha avuto ha avuto, e nessuno libererà il Tesoro dall'impegno di pagare gli interessi e gli ammortamenti delle obbligazioni emesse per conto delle Casse patrimoniali.

Per cui l'art. 1 non ha portata maggiore di una pura semplificazione contabile. E veda, onor. Saracco, quel residuo attivo di 400 mila lire che vantava lo Stato verso la Cassa patrimoniale è venuto unicamente dalla complicazione contabile della quale è discorso; infatti è avvenuto in uno dei passati esercizi che queste 400 mila lire siano rimaste, dirò così, per istrada; il riversamento che la Cassa patrimoniale fa al Tesoro essendo stato di 400 mila lire minore della somma necessaria per il servizio delle obbligazioni.

Le 400 mila lire erano un residuo attivo dovuto precisamente alla complicazione contabile che io mi propongo di fare sparire.

L'onorevole senatore Saracco mi dice: Voi fate un debito di 6 milioni, poichè fruite di altrettanti milioni che non sono ancora stati prelevati materialmente dal terzo fondo per il prestito votato nel 1895 su proposta fatta da me.

E l'onor. Saracco dice giusto. Soltanto non comprendo di che egli mi voglia far rimprovero. Esiste una legge, in base alla quale, 25,000,000 sono concessi in prestito dal terzo fondo alla Cassa patrimoniale; trovo che dei 25,000,000, ve ne sono alcuni che non furono ancora spesi, e stanno a disposizione della Cassa patrimoniale. Ma è chiaro che finchè vi sono quei milioni da erogare non mi curo di procurarmeli altrove. E sieno anche quei milioni un debito; sarà sempre meglio fruire di un debito già fatto e contabilizzato, che non farne un altro, o aggravare i contribuenti, o fare nuovi

stanziamenti diretti sul Tesoro dello Stato. Certo io devo e posso contare su questi 5,000,000, di cui le Casse patrimoniali possono disporre; se non lo facessi spontaneamente, mi avvertirebbero molto probabilmente le Società che esse hanno diritto di chiedere che la totalità dei 25,000,000, tolti a prestito dal terzo fondo sieno spesi, secondo la loro nuova destinazione.

Vengo al secondo regalo, ch'io avrei fatto alle Società, contentandomi di esigere da parte loro il versamento a fondo perduto del contributo del 10% soltanto.

L'onor. Saracco ha avvertito che nella legge del 1894, si fecero pagare 600,000 lire sopra 4 milioni che dava lo Stato, ossia il 15%. Ma perchè consentono le Società a contribuire a fondo perduto nelle spese di miglìoria delle linee? È chiaro: Perchè, come esercenti delle linee sono anch'esse vantaggiose, nell'una o nell'altra forma, e spesse volte nella forma diretta e immediatamente sensibile del risparmio di spesa d'esercizio che loro deriva dalle opere di miglìoria delle linee.

E chiaro altresì che l'interesse loro nelle opere di miglìoria è proporzionale al numero di anni, pei quali il contratto d'esercizio deve ancora restare in vita, o, ciò che torna lo stesso, in ragione diretta del tempo che alle Società resta per trar profitto dalle miglìorie. Ora nel 1894 le Società hanno dato il 15% quando mancavano dodici anni alla scadenza del contratto; danno il 10% oggi mentre ne mancano otto: soltanto la proporzione rimane la stessa. Siamo dunque in regola rispetto alla legge del 1894.

Nella proposta di legge dell'anno scorso dei 77 milioni, in origine era detto che le Società dovessero anticipare metà dei fondi senza diritto d'interesse, salvo l'integrale rimborso del capitale, a termini dell'art. 101 del capitolato.

Ora è evidente che questa corresponsione di interesse avrebbe rappresentato un onere considerevole rispetto alle somme che si sarebbero spese nei primi anni; onere che però sarebbe divenuto via via meno gravoso riguardo ai pagamenti degli anni successivi, sino a contare zero nell'ultimo anno.

La Commissione parlamentare ha creduto di modificare la forma del concorso, trasformandolo nell'obbligo di contribuire al decimo di tutti i lavori da farsi.

Questo significa che la Commissione parla-

mentare ha ritenuto che il decimo equivallesse all'anticipazione infruttifera di metà della spesa.

La Commissione parlamentare non volle certo diminuire l'entità del contributo sociale.

Ora anch'io esigo dalle Società un decimo. Ma mentre il progetto dei miei predecessori esigeva il contributo di un decimo sulla totale spesa per lavori e provviste, il mio progetto si accontenta del decimo sulla sola somma di contributo dello Stato.

Certo io domando meno alle Società. Ma do altresì molto meno che non fosse nelle intenzioni dei miei predecessori. Secondo le loro proposte, lo Stato contribuiva nella spesa per lavori e provviste nel prossimo novennio per non meno di 66 milioni; ne dava 40 e mezzo per via di stanziamenti diretti nel bilancio dei lavori pubblici; ne dava 16 e frazioni sotto forma di tassa sui trasporti a grande velocità; ne dava 8 e tanti sotto forma di un nuovo prestito dal terzo fondo alle casse patrimoniali.

Poichè alle Società si offrivano 66 milioni, era facile esigere che esse contribuissero in ragione del dieci per cento su tutti i 77 milioni che si sarebbero dovuti spendere.

Secondo le mie proposte, lo Stato contribuisce direttamente per 4 milioni soltanto; pel resto si fa uso di fondi già acquisiti alla casse patrimoniali, delle quali le Società sono, di diritto, amministratrici.

Potevo domandare che contribuissero anche per questo denaro delle casse patrimoniali sul quale in certo qual modo hanno già diritti acquisiti?

Mi premeva del resto di ottenere dalle Società altre concessioni, che valgano, molto più del contributo relativo ai fondi delle casse patrimoniali. Ed infatti ho ottenuto che d'ora in avanti i lavori da eseguirsi coi fondi delle casse patrimoniali si debbano poter fare col sistema dei *forfaits*, ciò che finora non si è fatto mai, perchè vi ostavano le prescrizioni precise delle Convenzioni e del regolamento che dalle Convenzioni è derivato. Di questi atti, onorevole Saracco, possiamo parlare liberamente, perchè nè lei nè io siamo responsabili.

Il regolamento, ella lo sa, è molto oneroso per lo Stato. Ed è in base a questo regolamento, il quale disciplina l'esecuzione dei lavori delle Casse patrimoniali col sistema dei rimborsi di spesa, che le Società hanno diritto di percepire

l'interesse del 5 $\frac{1}{2}$ per cento, e in alcuni casi anche più, su tutti i fondi che anticipano per lavori e poi una provvigione del 7 e mezzo per cento su tutte le spese che esse fanno per conto dello Stato, compresi il prezzo delle espropriazioni a titolo di rimborso per studi e direzione. Ora, a solo titolo d'interessi, sono stati pagati, negli anni scorsi, parecchi milioni.

Trovandomi di fronte a un patto delle Convenzioni, e a un regolamento che, a termini delle Convenzioni avrebbe dovuto farsi, *sentite le Società*, ma che praticamente è stato fatto *d'accordo colle Società*, non m'è parso vero di potermi svincolare dalle prescrizioni regolamentari e contrattuali ivi contenute, mettendomi d'accordo per eseguire i lavori delle Casse patrimoniali, mediante contratti *à forfait*. Così potremo più liberamente dibattere i nostri reciproci interessi, e difendere con maggior vigore il denaro dello Stato.

Il contratto *à forfait* è vantaggioso allo Stato anche da un altro punto di vista.

Perdoni il Senato se entro troppo nei particolari...

Voci. No, no.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*... È regola generale della legge di contabilità, che un credito verso lo Stato non possa diventare fruttifero se non è liquido.

Nei rapporti colle Società le cose stanno altrimenti. In base sempre a quella tale disposizione contrattuale e a quel tal regolamento a cui ho alluso testè, le Società hanno un conto corrente aperto collo Stato per tutti i lavori che fanno a rimborso di spese: quando per tali lavori anticipano denari, ne addebitano lo Stato, quando ricevono acconti ne lo accreditano. Sul conto corrente decorre l'interesse del 5 $\frac{79}{100}$ per cento lordo, corrispondente al 5 per cento netto. La Corte dei conti non permette che lo Stato paghi, se non ad opere liquidate, o in parte liquidate. N'è venuto per conseguenza che lo Stato ha dovuto acconciarsi e pagare interessi sull'importo di opere, per le quali c'erano in cassa i fondi pel saldo, che però non ha potuto saldare unicamente per ragioni di prescrizione contabile. Sul conto dell'allegato B lo Stato ha pagato per interessi più di sei milioni, e seguita a pagare altre somme, perchè le Società sono assai lente nel presentare le liquidazioni.

Non credo adunque davvero di meritarmi

l'appunto che mi fa l'onor. Saracco, e perchè mi viene da lui mi è estremamente doloroso, ch'io cioè sia per le Società, una vera Befana: non aspiro ad essere, nè credo d'essere il più condiscendente dei ministri dei lavori pubblici coi quali le Società hanno avuto che fare.

Con ciò avrei finito, se non dovessi al senatore Saracco ancora una dichiarazione.

Egli ha parlato della possibilità di nuove convenzioni ferroviarie.

Gli rispondo che, poco dopo che fui giunto al Ministero, ho iniziato trattative colle Società; sto trattando ancora, e continuerò a trattare. Ma l'on. Saracco è troppo pratico di queste cose, perchè sia d'uopo ch'io richiami la sua attenzione sulle difficoltà che sbarrano la strada ad un nuovo contratto. Come l'on. Saracco ha detto, è anche perfettamente vero che in pendenza dell'inchiesta sul personale, le difficoltà di un nuovo accordo sono maggiori.

Intanto posso assicurare l'onor. Saracco che in questi mesi, ho fatto e fatti fare molti studi minuti, sulle spese di esercizio delle ferrovie italiane confrontate con quelle estere; ed ho avuto occasione di confermarmi sempre più nella mia non recente convinzione, che espressi già in quella seduta della Camera del 1894, che l'onorevole Saracco ha voluto ricordarmi.

Dicevo allora che in Italia l'esercizio ferroviario costava almeno 20 milioni di più del necessario. Ora dico, ch'io ero allora al disotto del vero. Le condizioni dell'esercizio ferroviario in Italia sono semplicemente stupefacenti. Abbiamo da una parte il personale mal contento che si dice mal trattato e mal pagato; da un'altra parte il pubblico è mal servito; e tuttavia le nostre Società spendono in personale immensamente di più di quello che spendono in proporzione di traffico, in proporzione di lunghezza chilometrica, in proporzione di movimento di treni tutte le Società ferroviarie di Europa, nessuna eccettuata.

E qui pongo fine al mio dire, ringraziando il Senato del benevolo ascolto, che mi volle prestare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Ora leggo una domanda d'interpellanza rivolta all'onor. presidente del Consiglio:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire nelle proposte di nomina dei senatori.

« Firmato: C. PARENZO ».

Ha facoltà di parlare l'onor. sig. presidente del Consiglio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono a disposizione del Senato; ma se l'onor. senatore Parenzo acconsente, ed il Senato approva, mi parrebbe opportuno che l'interpellanza fosse svolta dopo esaurito l'ordine del giorno, includendo nello stesso ordine del giorno anche la legge sulla circolazione.

PRESIDENTE. Il signor presidente del Consiglio propone che si ponga l'interpellanza in fine all'ordine del giorno attuale, aggiunto però a questo ordine del giorno, il progetto di legge sulla circolazione.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. A me non parrebbe opportuno di rimandare lo svolgimento di questa mia interpellanza sin dopo esaurito interamente l'ordine del giorno, compresa la discussione del progetto di legge sulle Banche, perchè non so se il Senato vorrà seguitare a tenere le sue sedute dopo la discussione di questo progetto, o se vorrà tenere una seduta appositamente per lo svolgimento di questa mia interpellanza.

Io pregherei perciò l'onorevole signor presidente di volerne fissare lo svolgimento a quando sarà esaurito l'attuale ordine del giorno, a lunedì prossimo per esempio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Ripeto che sono agli ordini del Senato; e da parte mia non ho difficoltà a che lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. Parenzo sia posto dopo esaurito l'attuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se l'onor. Parenzo acconsente, resta allora inteso che lo svolgimento della sua interpellanza avrà luogo dopo esaurito l'attuale ordine del giorno, e vi sarà inserita di conformità.

Del resto io credo che anche dopo il progetto

di legge sulla circolazione bancaria, il Senato dovrà tenere parecchie sedute essendovi dei progetti di legge importanti da discutere, come, ad esempio, quello della perequazione fondiaria.

Senatore PARENZO. Accetto che la mia interpellanza sia rimessa dopo l'attuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Adunque domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Spesa straordinaria di L. 3,371,346 43 da corrispondersi al comune di Cagliari, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Roma, 26 maggio 1891 (N. 253);

Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma (N. 244).

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Interpellanza del senatore Garelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 251 - *Seguito*);

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio (N. 222);


Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino (N. 250);

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni (N. 258).

V. Interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

La seduta è sciolta (ore 19 e 25).





CXVII.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente comunica le dimissioni del senatore Luigi Corsi dalla carica di segretario dell'ufficio di Presidenza — Su proposta del senatore Sprovieri il Senato non ne prende atto — Il presidente pronuncia parole commemorative per la ricorrenza del 9 gennaio — Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati — Il senatore Majorana-Calatabiano, relatore, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, propone la convalidazione della nomina a senatore del prof. Antonino d'Ancona — Il senatore Garelli svolge la sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio — Il presidente del Consiglio presenta un progetto di legge per la sistemazione delle contabilità comunali — Si continua la discussione dell'interpellanza del senatore Garelli che replica al ministro di agricoltura, industria e commercio e questi a sua volta controreplica all'interpellante — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Si riprende la discussione del progetto di legge: «*Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 251)*» e dopo brevi osservazioni del senatore Finali all'articolo 1, tutti gli articoli del progetto sono approvati — Si procede alla discussione del progetto di legge: «*Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio*» (N. 222) — Il ministro di grazia e giustizia consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale — Parla nella discussione generale il senatore Vitelleschi cui risponde il ministro di grazia e giustizia — Si rinvia il seguito della discussione a lunedì — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge numeri 253 e 244 che risultano entrambi approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per un mese i signori senatori Di Sambuy; Camozzi-Vertova; Rossi Angelo; Finocchietti.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Dimissioni del senatore Corsi
da segretario dell'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

«*Eccellenza,*

«*Non potendo recarmi in questi giorni a Roma per fungere l'incarico di segretario dell'ufficio di Presidenza del Senato, rassegno a*

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GENNAIO 1897

Vostra Eccellenza le mie dimissioni dalla carica di segretario della detta Presidenza e le presento gli atti della massima mia devozione.

« LUIGI CORSI, *senatore* ».

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Propongo al Senato di non prendere atto delle dimissioni del senatore Luigi Corsi, dalla carica di segretario dell'ufficio di Presidenza, prolungando, occorrendo, il suo congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sprovieri propone che il Senato non prenda atto delle dimissioni del signor senatore Corsi, che, del resto, si trova già in congedo.

Pongo ai voti la proposta del senatore Sprovieri.

Chi crede che non si prenda atto delle dimissioni del senatore Corsi dall'ufficio di segretario dell'ufficio di Presidenza è pregato di alzarsi.

(Il Senato non prende atto delle dimissioni).

Del resto è bene che il Senato sappia che l'ufficio di Presidenza aveva già fatto, interpretando l'animo del Senato, uffici per far desistere il senatore Corsi dal suo intendimento; ma non gli era riuscito.

È sperabile, che dopo il voto del Senato, il signor senatore Corsi si pieghi a rimanere nell'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Oggi ricorre una data nefasta per l'Italia.

Diciannove anni or sono, Re Vittorio Emanuele, glorioso fondatore dell'unità della patria, moriva in Roma.

A quella maestosa memoria, che vive e vivrà nell'affetto e nella gratitudine perenne degli Italiani, a quel Grande che dal Panthéon veglia e veglierà nei secoli a salvaguardare la conquista che forte volere di popolo e di Re conseguirono, e contro cui non prevarranno né avversità di casi, né insidie di uomini, il Senato ora ed in perpetuo s'inchina. (*Benissimo. Vive e generali approvazioni.*)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il signor senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Per decreto regio 25 ottobre 1896 è nominato senatore del Regno il professore Antonino D'Antona, in base all'articolo 33, categoria II, dello Statuto.

Essendo stato giustificato il pagamento per oltre un triennio dell'imposta diretta nella misura voluta dallo Statuto, e sopra beni appartenenti al medesimo prof. D'Antona, risultando altresì provati gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la Commissione propone al Senato la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori propone piaccia al Senato di ritenere validi i titoli per la nomina del signor senatore professore Antonino D'Antona.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Interpellanza del senatore Garelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del signor senatore Garelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio

di Mondovì e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sullè Casse di risparmio».

Ha facoltà di parlare il senatore Garelli.

Senatore GARELLI. Se l'interpellanza che io rivolgo all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio avesse riguardato soltanto i provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, io mi sarei astenuto dal portarla in Senato. Ma essa prendendo per base quei provvedimenti mira ad esaminare i criteri ai quali il Governo s'ispira nell'esercitare la vigilanza, che la legge gli affida, sulle Casse di risparmio; e l'importanza di quest'esame specialmente ai giorni nostri ben compresa dal Senato e dall'onorevole ministro giustifica la mia interpellanza.

La Cassa di Mondovì ancor giovane d'anni, dopo un primo periodo di prosperità invidiabile precipitò miseramente a rovina.

Non è qui il luogo, nè starebbe a me, il ricercare le cause di tale rovina; e tanto meno d'indagare se oltre le cause estrinseche comuni agli Istituti similari, altre cause vi siano state locali, intrinseche, e specialmente tali da involgere la responsabilità immediata e diretta degli amministratori e degli impiegati.

La ricerca di queste cause e delle responsabilità conseguenti si credette venisse compiuta dal commissario che, collo scioglimento del Consiglio direttivo, veniva mandato dal Governo ad amministrare quella Cassa.

Naturalmente e ragionevolmente si credette che al regio commissario fosse dato non soltanto l'incarico di accertare la situazione finanziaria della Cassa, ma di ricercare le cause della rovina dell'Istituto; e quindi le responsabilità civili e penali, se ve ne erano, tanto degli amministratori, quanto degli impiegati.

Ho detto che ragionevolmente e naturalmente si credette che tale fosse il compito del commissario, supponendo, a mio parere, non a torto, che al Governo, prima ancora che i creditori facessero valere le loro ragioni, spettasse il dovere di ricercare queste responsabilità, sia nell'interesse pubblico sia per la tutela della pubblica morale; e questa credenza fu negli interessati e nel pubblico anche avvalorata dal fatto che ad una Commissione eletta dai depositanti creditori della Cassa, per la tu-

tela dei loro interessi, venne negata la facoltà da essa chiesta d'istituire tali indagini.

Mà gli atti del commissario furono molto lontani da questo compito, tanto lontani da giustificare il dubbio che il Governo gli abbia dato le istruzioni delle quali poc' anzi ho parlato. Ed infatti il commissario divenuto poi liquidatore, accertata, a quanto pare, una deficienza di L. 300,000, senza ricercare quale parte di questa deficienza fosse realmente e giustamente imputabile all'amministrazione, cioè per atti e fatti dipendenti dall'opera sua, e non per cause estranee ad essa; senza ricercare di questa deficienza reale e colposa, quanta e quale parte fosse imputabile alle diverse amministrazioni che si sono succedute, egli prese in fascio tutti i componenti delle diverse amministrazioni e tassativamente propose di ripartire fra essi l'ammanto presunto...

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Era una proposta che non fu accettata.

Senatore GARELLI... Ed io me ne rallegro per l'onore del Governo.

Pochissimi amministratori, come era da prevedersi, accettarono la transazione proposta. E qui viene il meglio.

Il commissario, esonerati da ogni ulteriore molestia contabile quei pochissimi, credo quattro, che accettarono la transazione nella somma, parmi, di L. 10,000 per ciascuno, deferiva in massa all'autorità giudiziaria tutti gli altri, che tra vivi ed eredi dei morti, vanno ad oltre 80, accusandoli sommariamente (e qui leggo le parole del commissario) « di continuata violazione degli statuti e della legge, di trascuranza abituale delle norme contabili, nonchè della più volgare prudenza e dell'abbandono sistematico di quei controlli, che qualunque cittadino, chiamato a far parte di un'amministrazione, ha il dovere di esercitare; e quindi senza pregiudizio delle eventuali azioni penali, che avvenisse di dover proporre contro alcuni dei coevocati, chiede siano condannati in solido fra di loro al risarcimento dei danni nella somma, che sarà in corso di causa liquidata; nonchè in quella, il cui accertamento dovrà dipendere dall'esito finale della liquidazione; con gli accessori e con le spese ».

Io, per quanto ci abbia riflettuto, non ho potuto vedere la ragione e lo scopo di un pro-

cedimento cosiffatto. È forse un' intimidazione ai paurosi per indurli ad accettare la transazione proposta? O forse un espediente per prolungare a tempo indefinito l'ufficio abbastanza lucroso di liquidatore? Io non so; ma, per quanto il mio buon senso mi dice, un'accusa in tali termini formulata, ed estesa in modo così sommario, ed a quelli che parteciparono per un tempo diverso all'Amministrazione, una accusa siffatta giuridicamente è un errore almeno per il modo nel quale è formulata; finanziariamente è un danno per i depositanti, che non riscuoteranno chi, sa fino a quando i loro crediti; moralmente è una mostruosità che rappresenta la diffamazione verso cittadini che fino ad oggi ebbero riputazione di uomini integri nell'adempimento di uffici pubblici gratuiti.

In presenza di questi fatti e di una accusa che eccede ogni limite della convenienza, io mi credo in diritto di domandare all'onor. ministro d'agricoltura se i provvedimenti presi da quel commissario corrispondano alle istruzioni a lui date dal Governo, o se dal Governo siano stati approvati; ed infine domando che piaccia all'onor. ministro di voler dichiarare quali sono i criteri ai quali il Governo s'ispira per la vigilanza di queste istituzioni così provvide e benefiche.

L'importanza dell'argomento e la cortesia dell'onor. ministro mi affidano che egli vorrà esplicitamente rispondere a queste due domande, augurandomi che le riposte siano tali da rassicurare la pubblica fiducia nell'azione tutrice del Governo.

GUICCIARDINI, *Ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì fu decretato il 29 novembre 1895, la liquidazione fu ordinata il 23 febbraio 1896, la nomina del liquidatore avvenne il 9 marzo 1896, la citazione per il giudizio di responsabilità verso gli amministratori deve essere stata intimata in questi giorni, sebbene ancora non ne abbia notizia ufficiale.

Ho citato queste date affinché il Senato sappia che, giustificando l'opera del Governo in rapporto all'azione sua verso la Cassa di risparmio di Mondovì, non esamino tanto l'opera

mia, quanto l'opera del mio predecessore, poiché i fatti che hanno condotto alla presente situazione avvennero prima che io venissi al Governo.

Ciò premesso vengo all'argomento.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato quali sono le norme che disciplinano l'azione del Governo in materia di Casse di risparmio.

Esso ha la facoltà di sciogliere il Consiglio d'amministrazione delle Casse dove si verificano gravi irregolarità; ha il dovere di porle in liquidazione, quando il patrimonio sociale sia consumato.

Esso finalmente ha un diritto di alta direzione sopra l'opera dei liquidatori.

Non mi tratterò su questa parte dell'argomento, perchè il Senato la conosce meglio di me; mi tratterò invece intorno ai fatti che è necessario siano conosciuti nei loro particolari, affinché il senatore Garelli ed il Senato giudichino con piena cognizione di causa l'azione del Governo.

Le condizioni della Cassa di risparmio di Mondovì furono messe in evidenza con sufficiente approssimazione, ma non pur troppo in tutta la loro verità, in una ispezione fatta nel settembre 1894, dalla quale risultò che la contabilità era tenuta irregolarmente, che le situazioni non rappresentavano fedelmente la verità, e che esisteva una perdita di circa settantamila lire, la quale aveva consumato il patrimonio ed assorbiva una parte dei depositi.

Questi fatti furono contestati agli amministratori; ed il rapporto dell'ispezione e le riposte degli amministratori furono, pel prescritto parere, inviate al Consiglio di Stato. Quel Consesso emise un parere dove si leggono le seguenti parole:

« Considerato che dalle risposte date dal Consiglio di amministrazione agli addebiti ed alle osservazioni del Ministero sembra che parte della responsabilità della grave situazione in cui quella Cassa si trova, spetta al Consiglio, che per sua stessa confessione mancò al suo dovere non informandosi della reale situazione dell'Istituto; — che non si può aver fiducia che amministratori mostratisi in passato così negligenti sappiano o vogliano tutelare efficacemente le ragioni dei depositanti, promovendo con sollecitudine tutti i giudizi necessari ad accertare la responsabilità di chi fece così mal

governo dell'Istituto; — è di parere che convenga procedere, come il Ministero propone, allo scioglimento dell'Amministrazione ed alla nomina di un regio commissario ».

Questo parere ha la data del sette dicembre 1894.

Il mio predecessore però non precipitò la sua azione e profittando della circostanza che, nell'intervallo, all'antico presidente era stato sostituito un altro presidente e all'antico direttore un nuovo direttore, attese che i fatti si svolgessero, mosso dalla speranza che coll'andar del tempo l'opera dei nuovi amministratori riparasse al mal fatto degli antichi e che la Cassa potesse rifiorire.

Fu però speranza vana, perchè successivamente i versamenti cominciarono a fermarsi, mentre crescevano rapidamente i rimborsi; si dovè cominciare la alienazione delle attività migliori; tantochè finalmente un giorno al Ministero arrivò un telegramma della prefettura di Cuneo così concepito:

« Sottoprefetto di Mondovì telegrafa che in seguito conclusioni ispezione avutone sentore depositanti affollansi sportelli per pagamenti, che in queste condizioni sarebbero in frode altri depositanti, chiedo perciò ordine telegrafico chiusura e contemporaneamente invio regio commissario, soggiungendo che non ordinandosi immediatamente chiusura sportelli si protrarrebbe crisi solo di ore, perchè Cassa dichiarasi impotente far fronte richieste; si sarebbero solo fatti pagamenti in frode depositanti meno solleciti, diminuendo percentuale ».

Il ministro dopo di ciò non poteva più rimanere inattivo; esso aveva e nei fatti che si svolgevano, e nelle disposizioni tassative della legge, la traccia della via che dovea percorrere, e percorrendola come era suo diritto e suo dovere, deliberò di sciogliere, conformemente al voto un anno prima espresso dal Consiglio di Stato, il Consiglio d'amministrazione della Cassa, e nominare il regio commissario; il che fece con decreto, come ho detto, del novembre 1895.

E fu ventura che questo provvedimento fosse preso senza ulteriore indugio, perchè effettivamente la situazione della Cassa era molto più grave di quella che era stata messa in evidenza dall'ispettore che aveva fatto l'ispezione nel 1894; molto più grave di quella che gli

stessi nuovi amministratori supponevano, molto più grave di quella che lo stesso senatore Garelli ha esposto adesso. Infatti il regio commissario, esaminata la contabilità, esaminato il valore dei crediti, accertato il passivo, presentò un rapporto da cui risultò questo: che di fronte ad un passivo di un milione ed ottocentomila lire, stavano perdite in parte accertate, in parte valutate, non inferiori a 600,000 lire; il che significava che non solo era sparito tutto quanto il patrimonio, ma che rimanevano assorbiti anche i depositi a risparmio per oltre il quaranta per cento.

Davanti a questo accertamento il mio predecessore non si poteva più contentare del provvedimento preso, e ne dovette prendere un altro che la legge, in simili condizioni, gl'imponessa di prendere, quello cioè di mettere in liquidazione la Cassa, e ciò fece con decreto del febbraio 1896, nominando poi con decreto 9 marzo il liquidatore nella persona di quegli che, dopo lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, aveva retto quell'Istituto in qualità di regio commissario.

Gli atti che ho ricordato al Senato non sono miei, sono del mio predecessore; ma dichiaro che furono non solo conformi alla legge, ma anche utili e necessari.

Ed eccoci al periodo della liquidazione. Come essa ha proceduto? Credo di potere affermare che ha proceduto regolarmente. Questo lo desumo da due fatti: dal fatto, cioè, che in un tempo minore di un anno, il liquidatore ha potuto restituire ai depositanti, con due riparti, il 40 per cento del loro credito, cioè una somma maggiore di quella residuale che potrà distribuirsi in seguito; e dall'altro fatto che, fino all'annuncio dell'interpellanza del senatore Garelli, ossia fino ad ora, nessun reclamo, nessuna censura contro l'opera di questo liquidatore ho ricevuto.

Quindi, stando agli atti che ho dinanzi a me, devo ritenere che la liquidazione sia proceduta regolarmente.

C'è la questione del giudizio di responsabilità contro gli amministratori.

Io di questo giudizio, o meglio dell'indirizzo che questo giudizio sta per prendere, assumo la responsabilità, e ciò per le ragioni seguenti. Il liquidatore fece la proposta di fare una transazione con quattro degli ex-ammini-

stratori per diecimila lire ciascuno, come ha indicato il senatore Garelli; io questa proposta non l'ho accettata; l'ho respinta per due ragioni. Prima di tutto perchè, considerata in sè stessa, non mi pareva accettabile, non mi pareva conforme all'interesse dei creditori dell'Istituto; in secondo luogo poi perchè ho dovuto acquistare la persuasione che questa transazione fatta con quattro degli ex-amministratori, lasciando fuori tutti gli altri, avrebbe peggiorato le condizioni della Cassa nel giudizio di responsabilità verso gli amministratori coi quali il liquidatore non aveva potuto venire ad accordi.

In questa questione della responsabilità degli amministratori sulla quale il senatore Garelli ha trattenuto il Senato, non ci è stato dunque altro che questo: una proposta di transazione con quattro di essi fatta dal liquidatore, che dal Ministero è stata respinta.

Rimane quindi integra di fronte a tutti gli ex-amministratori l'azione della Cassa per il giudizio di responsabilità.

Il senatore Garelli domanda: ma come si può fare questo giudizio di responsabilità verso gli ex-amministratori, senza distinguere amministrazione da amministrazione, senza distinguere la responsabilità di uno dalla responsabilità dell'altro?

A questa domanda, rispondo che la determinazione delle responsabilità non è funzione dell'autorità amministrativa, è funzione dell'autorità giudiziaria; l'autorità amministrativa deve soltanto denunciare le responsabilità.

Si può anche osservare: Come? confondete le responsabilità degli amministratori che appartenevano alla maggioranza con quelli che appartenevano alla minoranza?

Rispondo: Chi può assicurare che anche gli amministratori della minoranza abbiano fatto tutto quello che era loro dovere di fare per impedire che i danni dell'Istituto si compissero?

Insisto su quello che ho detto. La determinazione delle responsabilità è condizione imprescindibile per provvedere, secondo giustizia, agl'interessi della Cassa, ma siffatta determinazione non può spettare a me nè al liquidatore; spetta all'autorità giudiziaria.

Del resto, astenendomi dal definire le responsabilità, non ho ubbidito soltanto alla mia

convinzione, ma ho interpretato altresì il pensiero di persone molto autorevoli di Mondovì, e che il senatore Garelli deve conoscere, e, come me, deve altamente stimare.

Ho detto che non ho avuto nessun ricorso contro il liquidatore.

Mi correggo. Ne ho avuto uno, uno solo, e proprio, veda il senatore Garelli, contro l'intenzione del liquidatore di distinguere e misurare le responsabilità.

Noi vogliamo - diceva quel ricorso - che luce sia fatta; noi vogliamo che le responsabilità siano determinate.

Ma questa non è opera del liquidatore o del Governo, è opera dell'autorità giudiziaria.

Questa la sostanza del reclamo che mi è pervenuto contro l'opera del liquidatore dalla stessa Mondovì.

E siccome il pensiero che informava questo ricorso di una persona molto benemerita di quella città, concordava col mio pensiero, io naturalmente ho preso la deliberazione d'avvertire il liquidatore che non s'occupasse lui di distinguere responsabilità, che non determinasse lui gl'indennizzi che ciascuno di questi amministratori dovesse dare; che lasciasse il giudizio sulle responsabilità alla sola autorità che aveva il modo di farlo, e cioè all'autorità giudiziaria.

Questa è l'esposizione dei fatti, e da essa a me pare di poter con ragione concludere che l'azione del Governo, e quando parlo d'azione del Governo non distinguo tra l'azione spiegata dal mio predecessore e quella spiegata da me, è stata regolare e retta.

In questa faccenda delle liquidazioni degli Istituti di credito e specialmente delle Casse di risparmio vi sono tre interessi in contrasto: quello dei debitori che vorrebbero pagare il meno possibile e il più lentamente possibile; quello degli amministratori i quali vorrebbero sottrarsi alla responsabilità civile della loro amministrazione; l'interesse dei depositanti, i quali vorrebbero riscuotere la maggior somma e il più presto possibile.

Ora evidentemente di queste tre categorie di interessi in contrasto, il più legittimo, il più realmente meritevole di essere tutelato e il più bisognoso, bisogna dirlo, della tutela del Governo è l'interesse dei depositanti.

Della verità del giudizio contenuta in queste

parole mi pare che nessuno possa dubitare, e tanto meno ne può e ne deve dubitare il Governo, al quale, specialmente nell'ora che corre, due doveri incombono: quello di promuovere e incoraggiare il risparmio, l'altro di rinvigorire il sentimento della responsabilità negli amministratori degli Istituti di credito.

Se il giudizio contenuto in queste parole è vero, io credò di poter concludere dicendo che l'azione del Governo di fronte alla Cassa di risparmio di Mondovì, come di fronte a tutte le altre Casse di risparmio, e pur troppo ve ne è più di 30 che si trovano in simile condizione, è regolare e corretta perchè ispirata soltanto e unicamente agli interessi generali del paese.

Presentazione di un progetto di legge.

DI RUDINÌ, *presidente del consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Disposizioni per la sistemazione delle contabilità comunali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge per « Disposizioni per la sistemazione delle contabilità comunali ».

Questo progetto di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici pel suo esame.

Ripresa della discussione dell'interpellanza del senatore Garelli.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'interpellanza.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Garelli.

Senatore GARELLI. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio mi suggeriscono un cumulo di osservazioni.

Non volendo tuttavia abusare della cortesia e della indulgenza del Senato, mi limiterò ad accennare soltanto le principali.

Innanzitutto io ripeto il ringraziamento che in un momento d'interruzione ho indirizzato all'onorevole ministro, allorchè egli ha dichiarato che non aveva accettato le transazioni proposte e concordate con alcuni degli amministratori della Cassa.

Io lo felicito di questa risposta; ma io domando allora all'onorevole ministro, perchè questi quattro accettanti la transazione non sono compresi nell'elenco degli ottanta e più citati a comparire responsabili in solido di tutti i danni che ebbe a sopportare la Cassa per l'improvvida amministrazione?...

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se non ci sono, lo saranno.

Senatore GARELLI... Me lo auguro, dappoichè si è adottato il procedimento di mettere tutti gli amministratori in una bolgia comune.

L'onorevole ministro ha detto che il giudizio delle responsabilità non è una funzione amministrativa, ma giudiziaria.

Io convengo pienamente con l'onorevole ministro nella necessità del giudizio sull'opera degli amministratori e non meno vivamente desidero che luce piena sia fatta e che la giustizia colpisca coloro che recarono sì grave danno all'Istituto e ai depositanti.

Ma non posso approvare il provvedimento seguito.

Quando si deferiscono all'autorità giudiziaria persone che fino a questo momento hanno diritto di essere credute rispettabili, a me pare che fosse dovere del liquidatore di specificare l'accusa e non coinvolgerli in un'accusa generica di continuata violazione degli statuti della Cassa e della legge.

E questo che a me fa ribellare l'animo, non sembrandomi degno di un Governo liberale ed onesto.

Io so bene che il giudizio delle responsabilità non è una funzione amministrativa; credo tuttavia che fosse dovere del commissario del Governo di preparare gli elementi per la funzione giudiziaria.

Egli, a mio avviso, mancò al debito suo e vi mancò il Governo se non gli diede l'incarico di preparare gli elementi del processo, di distinguere le responsabilità e di formulare in una maniera meno sconveniente l'atto di accusa contro gli amministratori. Perocchè, onorevole ministro, il partito di deferirli in massa all'autorità giudiziaria è in verità un partito spiccio e comodo, ma, diciamolo apertamente, non è nè bello nè morale. Non è bello, non è morale lo spettacolo che si vuol promuovere di cittadini che si riverseranno le responsabilità, che, per difendersi dall'accusa, dovranno

per necessità farsi accusatori di colleghi? È una specie di guerra civile, che si viene a suscitare in quel paese.

D'altronde con tale numero di coimputati, con la sommaria accusa di essi chi sa dire quando avrà fine il processo? Io credo che non i creditori attuali, ma i loro figli avranno la giustizia loro dovuta. Chiunque è pratico di procedimenti giudiziari di tale natura conviene nella mia opinione.

L'onorevole ministro ha detto che egli stesso non ha voluto che si distinguessero le responsabilità, ed ha soggiunto che nessuna protesta è pervenuta intorno agli atti del commissario meno una, della quale, come proveniente da persona benemerita e degna di fede (lo ha riconosciuto lo stesso onor. ministro) si deve tenere quel conto che merita. Ed io confermo che l'autore della lettera, coimputato anch'esso, è veramente benemerito di quella Cassa; ed aggiungo che se egli insisteva che la luce fosse fatta, ma che ciascuno pagasse quel che aveva rotto; non più nè meno di quel che aveva rotto, per usare un linguaggio volgare.

Debbo anche notare che tale forma di procedimento è anche sconsigliata dal carattere speciale delle Casse di risparmio, istituti *sui generis*, diversi dalle Banche, sottratte a molte disposizioni del Codice di commercio, sottoposte alla tutela speciale del Ministero del commercio.

Esse non operano a scopo di interesse sociale. Gli amministratori non hanno medaglie di presenza; non partecipano agli utili della gestione; il loro ufficio è gratuito e di fiducia ed a questo, specialmente nelle piccole città, sono chiamati proprietari, professionisti, cittadini rispettabili, nei quali bene spesso è maggiore l'integrità del carattere che non la capacità tecnica, che non la perizia contabile.

Su questi cittadini, così esposti per anni al giudizio del pubblico con una accusa sì grave, anche se poi venissero prosciolti da una sentenza favorevole, resterà pur sempre, nei tempi che corrono, un'ombra sulla loro rispettabilità.

Ora io domando: con questi procedimenti dove si troveranno ancora degli uomini onesti che accettino l'incarico di amministrare gratuitamente e responsabilmente istituti filantropici. Così, onorevole ministro, non si rafforza

la fiducia nell'azione tutrice del Governo. Con questi esempi si favorisce e si giustifica l'egoismo, il disinteressamento della cosa pubblica, l'astensione dagli uffici gratuiti.

Questi uomini di buona fede, distratti da alte cure, non pratici di cose bancarie, non tecnici, che divennero colpevoli senza dolo e senza aver meritato il pubblico disprezzo, confidavano interamente sulle ispezioni governative, le quali se accurate, minute e rigorose, mentre riescono di controllo all'opera degli amministratori, sono anche la salvaguardia della loro responsabilità. Sicchè dopo un'ispezione che non abbia riconosciuto delle irregolarità, gli amministratori si sentono rassicurati e tranquilli.

Che le ispezioni si desiderino e che in esse si confidi lo prova un fatto avvenuto, a quella Cassa, credo, nel 1888. Erasi allora compiuta un'ispezione governativa, e non aveva rilevato delle irregolarità; poco dopo si desta un panico nel paese, ed i depositanti corrono a frotte agli sportelli in modo che in pochi giorni la cassa diede fondo a tutte le risorse disponibili.

Fu allora che un cittadino che aveva fatto parte dell'amministrazione, ma che più non vi apparteneva, e non aveva alcun rapporto di interessi colla Cassa, rassicurato dalla recentissima ispezione sul regolare andamento di essa, spontaneamente diede e mantenne per oltre due anni alla Banca d'Italia una garanzia personale per L. 400,000 per garanzia delle cambiali della Cassa di Mondovì delle quali si chiedeva il risconto. Questo fatto prova la fiducia degli amministratori nel risultato delle ispezioni governative.

Ma la fiducia non era meritata. Il disordine, abbastanza grave fino da allora esisteva, come più tardi si riconobbe, non fu avvertito dalla ispezione. E neppure da un'altra successiva, compiutasi due anni appresso; ma soltanto da quella del 1894 a cui l'onor. ministro ha accennato: e più specialmente dall'inchiesta fattasi nello stesso anno da due amministratori e poi dagli sforzi generosi, ma inefficaci dell'ultimo presidente e del facente funzione di direttore pel salvataggio della Cassa.

Ma le tristi vicende di essa provano all'evidenza che se le ispezioni fossero state fatte coi criteri, con la severità, con la diligenza, col minuto rigore che la natura di questi istituti assolutamente richiede, la Cassa si sarebbe rial-

zata od almeno i danni lamentati sarebbero di gran lunga minori.

E passo oltre, perchè l'argomento è assai triste, e d'altra parte non voglio abusare della cortese indulgenza del Senato.

In base alle ultime considerazioni sulla tutela governativa io finisco con una preghiera all'onor. ministro. Ella che venendo al Governo ha suscitato tante giuste e buone speranze negli agricoltori italiani compia quest'opera di risanamento delle Casse di risparmio. Molte di esse ne hanno grande bisogno.

Ella ha accennato a un numero abbastanza grave di Casse in liquidazione, ed io aggiungo che al 1891 questi istituti in numero di 392 raccoglievano già in sé 1212 milioni di depositi, che sono in massima parte il frutto dei sudori e dei risparmi delle classi lavoratrici.

Ebbene, eserciti Ella una vigorosa tutela su questo patrimonio dei lavoratori; vigili con amorosa cura che non sia dissipato, dilapidato e disperso, come pur troppo in questi tempi abbiamo visto avvenire di tutti i valori depositati negli istituti bancari.

Se Ella stima la legge attuale insufficiente ad una efficace tutela, ne proponga le modificazioni opportune. Ma soprattutto esiga che le ispezioni sieno serie, veramente serie. Provveda affinché il risultato di esse, come finora è avvenuto, non si limiti ad un verbale a doppia copia, che si rimette al Governo e all'amministrazione; che non si limiti a promesse di più regolare ordinamento date e poi non mantenute da amministrazioni o negligenti od inette.

Non dimentichi, onor. ministro, che se la Cassa di Mondovì e diverse altre caddero miseramente, non tutta la colpa, ad essere giusti, si deve riversare sugli amministratori, ma una parte; è convinzione mia profonda, risale al Governo che non ha saputo trattenere fa tempo quelle amministrazioni dal ruinoso cammino pel quale s'erano avviate, che infine non ha mai sentito e compreso tutta la gravità della missione impostagli dalla legge.

Duote a me, amico dell'attuale ministero, il pronunciare così severo giudizio; ma nel farlo, io obbedisco ad un sentimento molto più alto dell'amicizia personale e politica, sentimento che spero vorrà essere apprezzato dal Senato e dall'onor. ministro.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Concordo in alcune delle osservazioni fatte dall'onor. Garelli, e in alcuni dei giudizi che egli ha espresso, e specialmente concordo in questo, che le ispezioni per un certo periodo di tempo non sono state fatte con quella oculatezza, con quella severità che si richiede, affinché questi atti di Governo conseguano pienamente lo scopo che devono raggiungere.

Però affinché la responsabilità dell'Amministrazione non sia maggiore di quello che merita, devo ricordare che la legge che disciplina la vigilanza del Governo sulle Casse di risparmio è recente, del 1888; è quindi recente il diritto del Governo di esercitare sorveglianza efficace sopra le Casse di risparmio.

L'ha esercitata bene? L'ha esercitata male?

Io credo che la verità stia nel mezzo.

Avrebbe torto chi sostenesse che il Governo l'ha esercitata sempre e dappertutto con l'alto sentimento che deve animarlo. Ma avrebbe egualmente torto chi sostenesse la tesi opposta. A giustificazione di quel che dico ricordo che dal 1888 in poi sono stati presi provvedimenti per irregolarità scoperte verso ben 58 Casse di risparmio. Questo fatto evidentemente depone in favore dell'azione spiegata dallo Stato, la quale, non sarà stata sempre completa e sollecita, ma non ha certamente mancato allo scopo voluto dal legislatore.

Dove non posso convenire con l'onor. Garelli, è in quanto egli ha detto a proposito della determinazione delle responsabilità.

I liquidatori, ed al disopra dei liquidatori il Ministero che ha un'alta direzione dell'opera loro non possono scegliere che fra uno di questi due partiti, o di fare una specie di giudizio di deliberazione sulla posizione dei vari amministratori inviandone taluni al giudice e lasciando in pace gli altri, oppure di inviarli tutti davanti al giudice lasciando a questo, con i mezzi che ha a sua disposizione, di determinare le responsabilità e di graduarle.

Il senatore Garelli fra questi due partiti, preferisce il primo. Io ho seguito con attenzione tutta la sua argomentazione in sostegno della sua tesi, ma non ne sono rimasto persuaso. Se il liquidatore prima e il Governo poi, facessero

il giudizio di deliberazione allo scopo voluto dall'onorevole senatore Garelli, liquidatori e Governo, lo creda il senatore Garelli, così facendo non contribuirebbero certamente a fare opera di giustizia, a tenere alto il prestigio dell'amministrazione, l'autorità dello Stato.

Il senatore Garelli mi ha esortato ad esercitare una vigilanza sollecita e pronta sulle Casse di risparmio, specialmente in vista di quelle classi di cittadini che più specialmente si giovano di questa istituzione, gli agricoltori.

Posso assicurare l'onor. Garelli, che il sentimento che mi anima nel dirigere questo servizio è simile a quello che suggeriva a lui le sue parole; ma affermo altresì che ad ottenere che i fatti lamentati non si rinnovino, non basta che le ispezioni sieno pronte, serie, severe; occorre altresì mantenere vivo ed operativo negli amministratori il sentimento della responsabilità.

Ora io, dando istruzioni e al liquidatore della Cassa di Mondovì ed a tutti gli altri liquidatori delle Casse di risparmio, di non dimenticare nella realizzazione dell'attivo le responsabilità che per avventura potessero far carico agli amministratori, mi sono ispirato alla seconda delle due necessità che ho accennato.

Non basta scoprire il male avvenuto, occorre altresì adoperarsi che il male non avvenga; al quale fine nessun mezzo è più idoneo di quello di avvalorare l'opinione che chi ha fatto male, o ha tollerato che il male si facesse, deve riparare il malfatto; di rinvigorire cioè negli amministratori il senso della responsabilità.

Spero, con ciò, di avere persuaso il senatore Garelli e il Senato, che nell'opera che ho potuto spiegare in questa materia delle Casse di risparmio, mi sono ispirato soltanto ed unicamente a quegli interessi che il senatore Garelli raccomandava di tutelare efficacemente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Garelli.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula** » (N. 251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Prov-

vedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

Come il Senato rammenta ieri fu chiusa la discussione generale.

Si passerà ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di versare, a fondo perduto, nelle Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), la somma di lire 2,500,000 nell'esercizio finanziario 1896-1897, e di 1,500,000 lire nell'esercizio 1897-1898, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e da ripartirsi fra le Casse delle tre reti, a seconda dei rispettivi bisogni.

Tale versamento è subordinato alla condizione che le Società esercenti facciano un versamento analogo di lire 400,000, da ripartirsi fra le tre reti proporzionalmente al riparto che verrà fatto fra le medesime delle somme indicate al paragrafo precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. Prima che prosegua questa discussione, mi credo in dovere di dare due brevissime risposte all'onorevole Gadda, mio collega nell'Ufficio centrale, e all'onorevole senatore Saracco.

Ieri non chiesi la parola, non solo perchè l'ora era troppo tarda, ma anche perchè dopo i discorsi dell'onor. Saracco e dell'onorevole ministro, dopo l'acuta critica dell'uno e la splendida difesa comparativa dell'altro, mi pareva che al relatore non restasse nulla da dire.

Ora risponderò prima al mio amico e collega Gadda e poi all'onor. Saracco.

Il primo progetto della spesa per lavori e provviste ferroviarie di 77 milioni, si chiama così comunemente, fu presentato al Senato l'anno scorso quasi alla fine delle sue sedute, cioè l'11 luglio. Nell'Ufficio centrale si manifestò disparità d'opinione; vi erano due decisamente contrari all'approvazione, due decisamente favorevoli e uno un po' incerto.

Fu per questa incertezza di deliberazione dell'Ufficio centrale, che fu pregato l'onorevole

ministro dei lavori pubblici a intervenire e dare le sue spiegazioni.

Avute queste spiegazioni dal ministro, ed inteso da lui che neppure egli era favorevole al progetto di legge che era stato presentato dagli onorevoli Colombo e Perazzi; si formò una maggioranza la quale era per il rigetto del progetto di legge.

Ma, per riguardo ai due colleghi che invece avrebbero voluto approvarlo, e uno dei due era l'onor. Gadda, si prese un mezzo termine, cioè di non riferirne per allora; tanto più che l'onorevole ministro aveva fatto capire che avrebbe studiato qualche diverso provvedimento per regolare la materia.

Fu allora fatto un verbale più diffuso, più motivato, di quelli che si sogliono comunemente fare negli Uffici, nel quale si dà ragione delle obiezioni al progetto, e della convenienza di non riferirne.

Io poi nella relazione non ho detto che la Commissione all'unanimità abbia deliberato di non riferire; forse a rigore l'avrei potuto dire, perchè in quella deliberazione media non ricordo che vi fosse dissenso alcuno. Ma io mi sono contentato di dire: parve; un verbo neutro.

D'ordinario noi quando proponiamo qualche cosa, non diciamo se ad unanimità o a maggioranza; si fa la distinzione solo in qualche caso, e per un metodo da poco tempo introdotto, sempre quando si tratta della convalidazione dei senatori.

Queste mie dichiarazioni credo che soddisfacciano intieramente l'onorevole mio collega Saracco, il quale era favorevole all'approvazione del progetto più largo, quello che si chiama dei 77 milioni.

L'onor. Saracco è vero che l'altra sera mi notò che in un certo allegato alla relazione su questo progetto di legge presentato all'altra Camera c'erano degli errori; vale a dire che le somme parziali non corrispondevano ai totali. D'un altro errore nello stesso documento mi era già accorto anch'io.

La osservazione sua fu per me di tanto peso, che credetti mio dovere di andare la mattina appresso, come ieri ha ricordato l'onor. ministro, al Ministero a chiedere spiegazioni. E le spiegazioni furono tali che mi tranquillarono perfettamente, perchè le differenze che sal-

gono a circa 1,200,000 lire derivano da questo, che nella cifra di somme disponibili per la Cassa degli aumenti patrimoniali relative alla rete Mediterranea, per errore di stampa, invece di 3, si mise 2 al posto dei milioni.

Un altro errore, riguarda pure la Mediterranea, là dove si è stampato che tra partecipazioni ai prodotti ultra-iniziali e avanzi sui prelievi fatti nella ragione del 10 per cento a favore dei tre fondi di riserva, sarebbero disponibili nel biennio 3,600,000 lire. Infatti il documento che era stato comunicato dall'amministrazione alla Camera dei deputati, diceva 3,850,000 lire.

Da tutto questo non ne viene altro che una differenza nella somma complessiva residuale, fatte le debite detrazioni, di una piccola frazione in meno sulla cifra che in quel documento è esposta nella somma di 17,491,000. Ieri poi l'onor. ministro dimostrò, che vi è fondamento a credere, che invece di 17 milioni e mezzo, se ne avranno più di 20 disponibili nel biennio.

Messa così in chiaro la cosa, io credo che il Senato possa proseguire nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo primo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Colle anzidette somme, cogli avanzi dei fondi assegnati alle Casse patrimoniali cogli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 347, o che risultino altrimenti disponibili, e coi proventi devoluti alle Casse medesime, in base ai contratti ed ai capitolati di esercizio, tanto in conto capitale, quanto in conto interessi, a partire dal 1° luglio 1896, verrà provveduto:

a) Alla esecuzione di lavori e provviste urgenti richiesti da constatato aumento del traffico, od altrimenti imposti alle Casse patrimoniali dai vigenti contratti e capitolati di esercizio;

b) Al pagamento degli interessi dovuti alla Società Italiana delle ferrovie Meridionali, a senso dell'atto di transazione approvato col l'art. 1 della legge 22 luglio 1894, n. 347;

c) Al pagamento degli interessi sulle somme anticipate o da anticiparsi alle Casse patrimo-

niali dal terzo fondo di riserva, a senso dell'art. 2 della predetta legge;

d) Alla terza parte dell'eventuale saldo passivo del nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo.

(Approvato).

Art. 3.

Il residuo disponibile sul totale di lire 2,044,000 di cui all'art. 8 della Convenzione approvata colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) per la costruzione delle linee Scordia-Caltagirone, Noto-Licata e del binario di diramazione dalla stazione al porto di Siracusa, potrà essere versato alla Cassa aumenti patrimoniali della rete Sicula per destinarlo a lavori urgenti nelle stazioni della rete medesima.

(Approvato).

Art. 4.

Coi fondi di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento in acciaio si potrà anche provvedere al rifacimento in acciaio dei binari ancora armati con rotaie in ferro.

(Approvato).

Art. 5.

Coi fondi di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso si potrà anche provvedere ai miglioramenti di tipo del medesimo in occasione delle sostituzioni che risultino necessarie, le quali potranno aver luogo anche prima che i rotabili abbiano raggiunto l'età limite stabilita dai capitolati, purchè, per quanto riguarda le spese corrispondenti al rinnovamento puro e semplice dei tipi presentati, non ne derivino al fondo di riserva oneri maggiori di quelli che ad essi incombono, e le Società non vengano sottratte agli obblighi assunti coi contratti di esercizio.

(Approvato).

Art. 6.

I lavori e le provviste di competenza delle Casse degli aumenti patrimoniali e dei fondi di riserva delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula potranno essere affidati a prezzo fatto alle Società esercenti, previo, caso per caso, il parere del Comitato superiore delle strade ferrate.

(Approvato).

Art. 7.

Restano definitivamente acquisite alle Casse per gli aumenti patrimoniali tutte le somme finora stanziata nel bilancio dello Stato a titolo di anticipazioni alle Casse medesime in conformità all'art. 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (serie 3^a), il quale rimane abrogato, all'art. 3° della legge 22 luglio 1894, n. 347, e alle leggi di approvazione del bilancio del Tesoro fino all'esercizio 1896-97 inclusive.

Gli eventuali avanzi delle anzidette somme saranno pure destinati alla esecuzione delle opere e provviste urgenti di cui all'art. 2.

A partire dall'esercizio 1897-98 il Ministero del Tesoro non addebiterà più alcuna somma alle Casse suddette per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei titoli finora emessi per loro conto e delle relative spese accessorie, eliminando ad un tempo i residui attivi degli esercizi precedenti dovuti allo Stato per quel titolo; e salve, alla scadenza del vigente contratto di esercizio della rete Adriatica, le disposizioni degli articoli 23 e 48 del contratto medesimo.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare colle Società esercenti delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi che siano necessari per dare effetto alla presente legge, nella cui esecuzione si applicheranno le disposizioni della prima parte dell'art. 40 del contratto di esercizio della rete Mediterranea, 45 per la rete Adriatica e 37 per la rete Sicula.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato lunedì a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio» (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio.

Chiedo al signor ministro di grazia e giustizia, se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto con le dovute riserve.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario* DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 222).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Do la facoltà di parlare al senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io domando alla indulgenza del Senato che mi voglia permettere di allargare il mio ragionamento sopra il soggetto di questa legge, proporzionandolo più allo scopo che essa si propone, che non ai mezzi che intende impiegare.

Io avevo pensato di farne oggetto di speciale interpellanza, ma giacchè la discussione di questo disegno di legge me ne presta occasione, ho creduto opportuno dispensare il Senato da una nuova discussione e contando sulla sua cortesia approfittò di questa per esprimere il mio pensiero.

Questo progetto intende a curare un grave male che travaglia le nostre popolazioni. I rimedi sono di due specie: empirici e razionali. Per lungo tempo la medicina empirica ha tenuto il campo; ora la medicina razionale è la regola.

I rimedi empirici sono rimasti per i casi disperati. Si ordina un lenitivo, un bagno, ad un ammalato per il quale non vi sia più nulla da fare, per alleggerirne qualche sofferenza e non fosse altro per lusingarne la speranza,

Il caso nostro è tale da non poter più essere trattato che empiricamente?

Ecco quello che io mi propongo di osservare; ma prima di tutto bisogna aver il coraggio di guardar bene in faccia il male in tutta la sua crudezza.

Se la coscienza del paese non fosse distratta, fuorviata, e sopra certe materie, quasi attutita, non farebbe duopo che si levasse la mia voce: tutta la parte sana ed onesta del paese sorgerebbe come un sol uomo per trovare un rimedio ad una condizione di cose che è intollerabile per uno Stato civile.

Ma a difetto dell'opinione pubblica, vi sono disgraziatamente le cifre le quali lo disegnano in modo meno benevolo, ma molto più preciso. Voglio parlare delle cifre della criminalità...

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Sono spaventevoli!

Senatore VITELLESCHI. Io non toccherò delle cifre della delinquenza in generale, perchè eccederebbe i limiti del soggetto che ora ci occupa. Citerò solamente quello che riguarda la violenza, i delitti di sangue, ai quali evidentemente questa legge vorrebbe provvedere. Gli omicidi denunciati in un decennio dal 1884 al 1894 oscillano intorno ai 4000 all'anno.

Notate bene che gli omicidi denunciati sono quelli veramente che interessano al nostro soggetto, perchè quel che importa è il fatto.

Vi fu un momento nel 1880-81 che raggiunsero la cifra enorme di 5000 in un anno. Ma la ferocia umana ha i suoi limiti in se stessa, e probabilmente anche in un paese senza leggi non oltrepasserebbe di molto questi: però non sempre li raggiunge.

Quindi da dieci anni a questa parte il numero degli omicidi oscilla tra i tre e i quattromila, sempre più vicino ai quattromila che ai tremila.

Per le lesioni personali nello stesso decennio la cifra progredisce dalle quarantamila alle ottantamila.

Per quello che concerne le denunce, nelle nostre statistiche non ho trovato confronti, bensì vi sono i confronti colle altre nazioni per i reati giudicati e per gli imputati condannati. E quindi per questi si possono stabilire i rapporti, quantunque, vista la poca vivacità del nostro sistema giudiziario, i rapporti non si devono mantenere eguali. Da noi i giudizi essendo più lenti, è probabile che i confronti non corrispondano, purtuttavia prendiamoli come sono. I reati di omicidio giudicati nel decennio 1884-94 ondeggiavano in Italia tra 2448 a 2332. In Francia nello stesso decennio da 741 a 795; in Germania da 537 a 535; in Ispagna, che è la più aggravata di tutti dopo di noi, da 1100 a 856. Per gl'imputati condannati si hanno i raffronti anche con l'Austria e l'Inghilterra, e si hanno le cifre seguenti:

In Italia, dal 1887 al 1894, perchè prima mancano, da oltre 2805 a 1990; in Francia, per la stessa epoca, da 570 a 574; in Germania, da 430 a 441; in Austria, da 501 a 447; in Inghilterra, da 157 a 142; in Iscozia, da 17 a 14; in Irlanda, da 56 a 39: in complesso per tutto il Regno Unito da 225 a 119; ossia che in Italia

si compiono tanti omicidi da equiparare quelli dell'Austria, della Germania, della Francia e dell'Inghilterra uniti insieme, e ancora resta un supero di circa 400.

Un nostro collega, in un importante lavoro che testè ha pubblicato, calcolò la proporzione tra noi e l'Inghilterra come 1 a 17 o 18.

Questo fatto, o signori, è troppo grave per non prenderlo in seria considerazione.

Queste cifre sono tristamente illustrate dalla stampa cittadina, la quale ogni mattina serve all'asciolvere dei nostri concittadini una serie miseranda di drammi e di tragedie, una più strana e più feroce dell'altra.

Ma quello che colpisce in quelle tristi leggende, si è la sproporzione fra gli effetti e le cause. Basta congedare un domestico, licenziare un operaio, la minima contestazione, una rivalità per soggetti che non ne sono degni, ogni cosa è buona per dare l'idea di uccidere un suo simile e sovente, troppo sovente, di metterla ad esecuzione.

Io non ho bisogno avanti al Senato di segnalare dal punto di vista morale la gravità di questo spreto del più sacro dovere e diritto di natura, e cioè il rispetto della vita umana, in una parte della cittadinanza, e della indifferenza con cui vi assiste tutta l'altra parte.

Ma questo, ripeto, dal punto di vista morale, in un'assemblea come il Senato, è inutile di segnalare; ma vi è un punto di vista che raramente, o mai, ho inteso notare, ed è che con questo stato di cose non c'è vita ordinata sociale e civile possibile.

Tutti gli uomini che non sono assolutamente dei fannullone, o dei pensionati del regio Governo hanno degli interessi cui attendere, hanno dei doveri da compiere.

Chi dice interessi, e chi dice doveri, dice attriti, dice conflitti.

Ebbene, o signori, in Italia, quando questi attriti, questi conflitti acquistano un certo grado di vivacità, d'intensità, immediatamente si disegna sull'orizzonte lo spettro della vendetta, il rischio della vita; quel rischio che date le cifre alle quali ho fatto allusione, io chiamerei il rischio professionale della vita italiana, e lo chiamo così, perchè in una certa proporzione, questo rischio sta dovunque vi sono conflitti; ma quando questo rischio ha la proporzione del 0.8 o del 0.9 per centomila, come è

in Germania, come è nella Scandinavia, si può domandare alla media del coraggio umano di affrontarlo come alla media del coraggio umano si può dimandare di traversare l'Atlantico in un piroscafo di 10 mila tonnellate; ma quando questo rischio acquista le proporzioni del 9 o 10 per cento mila, quando in una nazione di 30 milioni si ha una media di 10 omicidi al giorno, correati di un numero molto maggiore di minacce che li precedono e che li accompagnano, minacce che trovano la loro giustificazione nella gravezza della realtà, allora o signori il piroscafo si cambia in un fragile schifo.

Non si può domandare a tutti di affrontare la pericolosa traversata, o per dir meglio si può domandarlo, ma non c'è speranza di conseguirlo.

Voi non potete seriamente credere che ogni piccolo giudice o pretore che mandato in fondo alle Calabrie o alla Sicilia, che ogni assessore comunale, che ogni amministratore di Opera pia sia un eroe e che sia disposto a dare la vita ad ogni piè sospinto per il compimento di questi suoi modestissimi doveri.

Quale è la conseguenza di questo?

È che una gran parte di questi conflitti si risolvono con poche vittime e molte transazioni.

Un certo natural pudore impedisce di convenirne o per sé o per gli altri; ma chiunque ha avuto un po' di familiarità con le amministrazioni, sa benissimo che questa è una delle cause della loro debolezza; l'altra è la miseria.

Se noi avessimo saputo dare all'Italia una maggior sicurezza ed una maggior prosperità sono convinto che il carattere degli Italiani apparirebbe al mondo diverso da quello che apparisce.

Ma questo non è il solo lato grave della questione. Ve ne è un altro che, da qualche tempo soprattutto, si disegna all'orizzonte e che ha pure una grande importanza.

Questi nostri concittadini, col favore della loro fecondità e sotto la pressione dell'effetto sterilizzante dei nostri provvedimenti economici e finanziari, sono obbligati ad emigrare ed emigrano in massa. Evidentemente costoro portano con loro all'estero i loro costumi.

Il 9 per centomila, percentuale indicata dalle statistiche trattandosi di qualche milione, co-

stituisce un certo numero complessivo dei fatti che ora si lamentano e che hanno una certa importanza.

Bisogna non rendersi conto della natura della vita moderna per non capire lo screzio che questi costumi fanno colà dove essa è più rigogliosa.

La vita moderna ha i suoi grossi mali, e i suoi grossi pericoli; ma ha pure certe qualità che sono integrali della sua esistenza, e forse è per questa ragione che essa le ha, e fra queste le principali sono una certa buona fede che io chiamerei la moneta spicciola dell'onestà e... una grande mitezza di costumi.

La civiltà moderna, quale la vediamo praticata da tutti i nostri vicini, sarebbe impossibile se per tutte le transazioni e scambi numerosissimi e rapidissimi ai quali dà occasione, dovessero intervenire le garanzie che la diffidenza ha escogitato per la generalità dei contratti.

E quindi per una reciproca buona fede queste transazioni e questi scambi si operano sopra una persona e spesso sopra la parola. Senza questa reciproca convenzione non vi sarebbe più commercio nè industria possibile, almeno nella quantità e con la rapidità che richiede la vita moderna. Sarebbe questa egualmente impossibile se negli attriti e nei conflitti che questa mole d'interessi suscita ad ogni piè sospinto per le decezioni, le concorrenze, le iatture e sacrifici d'ogni maniera intervenisse la violenza.

Prendiamo anche il lato materiale della questione.

Queste città, queste campagne che noi ammiriamo oltr'Alpe, così liete, così ridenti, dove niente è difeso, dove il cristallo occupa nelle costruzioni una così gran parte, e dove gli oggetti preziosi sono a contatto del pubblico, tutto questo eden che noi ammiriamo sparirebbe d'incanto il giorno che vi si cominciasse a praticare la violenza.

Ora, allorquando in quei paesi dove la vita è così facile e mite un giorno si uccide un giudice nell'esercizio delle sue funzioni, un altro giorno si aggredisce una vettnra in una gita di piacere, un altro si commette una tragedia per non lasciar chiudere un negozio, e così di seguito quando di questi fatti si ripetono con qualche intensità e persistenza, si desta in quei paesi un'apprensione, una specie di pánico, che noi non possiamo comprendere. Noi che siamo av-

vezzi a vivere con i nostri giardini circondati da mura coronate di rottami di vetro, perchè non siano sorpassate, rinchiusi con cancelli formati di lancia che potrebbero rappresentare delle vere armi, circondati da cani feroci che spaventano con i latrati tutti i pacifici visitatori, noi che non siamo padroni di fare una escursione ai colli Albani senza rischiare d'esser aggrediti, da lunga mano ci siamo rassegnati a questo sistema medioevale, e non ce ne avvediamo quasi più.

Ma in quei paesi, che sono in condizioni da apprezzarne tutta l'importanza della libertà che loro concede questa mitezza di costumi, rispettata e ricevuta da tutti, non è così. Onde è che avviene che quando questi fatti si ripetono con una certa frequenza, essi reagiscono sia con la giustizia popolare, siccome avviene in paesi più giovani ed energici, sia con manifestazioni di riprovazione per parte di popolazioni più calme e più tranquille, ma che non sono meno significative.

Ebbene, o signori, noi non possiamo non preoccuparci della eventualità nella quale se dei fatti violenti di cui fossero più o meno a ragione resi responsabili i nostri connazionali si ripetessero con una certa continuità, questi non fossero presi in diffidenza, e quindi della sorte che verrebbe fatta colà e altrove a qualche milione dei nostri connazionali che nella loro generalità sono buona gente sobria e tranquilla e composta di operai specialmente per certi servizi apprezzatissimi, e che è posto in discredito da questo percentuale di cattivi soggetti che si nascondono fra di loro.

Ma soprattutto noi non possiamo non preoccuparci della eventualità che tutta questa gente che non può vivere all'interno perchè non possiamo dar loro lavoro sufficiente venisse più o meno direttamente respinta dall'estero, in modo che le nostre popolazioni perdessero anche questa ultima risorsa che in tanto disagio economico è loro rimasta e cioè di esportare il loro lavoro. La situazione che ne emergerebbe oltre l'offesa morale e il discredito che ne viene alle nostre popolazioni, è tale da meritare la più seria considerazione.

In presenza di ogni grave male, il primo passo per portarvi rimedio è di riconoscerne le cause. Quella stessa apatia e indifferenza che lascia i nostri concittadini, testimoni tranquilli di que-

sti spettacoli, ha suggerito loro come spiegazione del fenomeno la causa più comoda, quella che non esige di prendere nessun provvedimento; si è detto che la causa di questo stato di cose debba ascriversi al carattere degli Italiani, a quel che si chiama il loro sangue caldo. È con un criterio analogo che per spiegare alcune difficoltà che i nostri operai avevano incontrato all'estero si è spiegato con la gelosia e la concorrenza.

Io non dico che tanto nella concorrenza che nel così detto sangue caldo qualche cosa di vero non ci sia; ma la concorrenza è il regime col quale oggi si governa tutto l'universo. Gli operai tedeschi fanno tale concorrenza alle industrie inglesi, che le ha attaccate persino nel loro stesso paese. Non verrebbe mai in capo in Inghilterra di correre sopra i Tedeschi come sopra delle belve feroci e pericolose.

I Cinesi fanno una formidabile concorrenza nelle Americhe. Ebbene gli Americani hanno preso quei provvedimenti che credevano opportuni per difendersi, ma non viene in testa di correre addosso ai Cinesi.

Ora la verità è che la concorrenza avrà potuto essere un pretesto; ma è questo pretesto che non bisognerebbe offrire. Lo stesso avviene per il sangue caldo.

Io non credo che gl'Italiani abbiano il sangue più caldo delle altre popolazioni; forse si accenderà un po' più presto, può darsi. Ma vi sono delle testimonianze di sangue caldo e di passioni feroci in paesi a noi vicini, di cui la Dio mercè in Italia non è traccia.

E pure in quei paesi nelle condizioni ordinarie si rispetta la vita umana.

Io non credo che sia effetto dell'indole o della natura delle nostre popolazioni, è una spiegazione comoda, per chi può avere delle responsabilità, ma è anche una scusa odiosa perchè vitupera il nostro paese.

Io credo che questo stato di cose si debba almeno in gran parte alla educazione, o meglio alla non educazione, e l'indirizzo che il nostro popolo riceve. E quindi non credo che noi possiamo completamente declinarne tutta la responsabilità. Ed infatti volendo delibare le cause le più appariscenti, io le potrei riassumere in tre. Un popolo è quello che lo fa il suo ordinamento morale. Quale è l'educazione morale che ricevono le nostre popolazioni?

La lotta con la Chiesa è stata per noi necessaria e fatale nel nostro risorgimento, ma a noi non è riuscita di mantenerla nei termini e nei limiti che occorreva a quell'uopo, non fosse altro che per fare una cosa alla volta.

Noi non abbiamo saputo fare quello che hanno fatto i monarchi riformatori prima della rivoluzione, e date le condizioni dei tempi, quello che ha fatto Enrico VIII in Inghilterra, di limitare cioè il terreno della lotta nelle regioni alte della politica, del progresso e della civiltà senza demoralizzare il popolo privandolo d'ogni insegnamento morale.

Noi invece sotto l'influenza di certe correnti internazionali, che non avevano niente a vedere con i nostri interessi eminentemente patriottici, abbiamo trasportato per lottare colla Chiesa, più o meno coscientemente, perchè molti ci si sono prestati senza saperlo, abbiamo trasportato la lotta nel campo religioso e per cominciare abbiamo abolita l'istruzione religiosa.

Ora è un fatto, che per quante prove si siano fatte non c'è altro modo di formulare un ordine morale, concreto ed efficace, senza una fede o una confessione religiosa.

Nessun paese finora ci è riuscito, e perciò l'educazione morale ha quel carattere in tutti i paesi del mondo.

E pochi sono quelli che si sono spinti fino all'abolizione dell'istruzione religiosa nelle scuole.

Però in alcuni paesi anche questa misura può essere, se non indifferente, meno nociva, perchè nei paesi dove l'educazione morale e religiosa è data nelle famiglie o negli istituti confessionali, là dove ne è impregnata l'atmosfera nella quale si alleva la gioventù, e citerò a questo proposito i paesi più liberi, l'Inghilterra e l'America.

Se in questi paesi si abolisce l'istruzione religiosa nelle scuole importa poco, perchè non ci è proprio bisogno che i giovanetti la ricevano per quelle poche ore che stanno a scuola. Ma in Italia e presso tutte le razze latine vi è una specie di costumanza, di pregiudizio per cui il laicato ha declinato quasi la sua competenza d'occuparsene, e lascia perciò questa cura alle istituzioni confessionali, o alle scuole. Ora, le istituzioni confessionali da noi hanno sempre data questa istruzione insufficientemente; venuta la lotta, anche questa poca istruzione, insufficiente, che esse danno, è stata paralizzata.

Noi l'abbiamo abolita nelle scuole. E quindi i nostri giovani dove imparano la morale? meno pochi fortunati che appartengono a famiglie elette, dove è che i nostri giovani imparano a discernere il bene e il male?

Ma non ci siamo fermati neppure lì. Sempre per questa famosa lotta noi abbiamo laicizzato l'insegnamento, e qui non vi è male: ma noi lo abbiamo laicizzato scegliendo un personale composto di elementi, che ci offrirono le maggiori garanzie nella lotta. E quindi da trent'anni a questa parte dalla scuola elementare fino alla scuola superiore hanno libero accesso all'insegnamento tutti gli spiriti più bizzarri e più arditi, e non sempre garantiti da un carattere morale perfettamente corretto.

Io potrei riferire curiosi esemplari di lezioni date ai fanciulli, le quali mi sono state narrate da genitori, anche largamente liberali. Sotto il pretesto di fare dell'insegnamento laico, noi abbiamo fatto un insegnamento ateo. Ora, dacchè vi è il mondo le nazioni forti hanno avuto una morale concreta, determinata e severa; e quando un ordine morale chiaro e determinato non è impresso nella coscienza di un popolo e sparisce in esso il concetto del licito, e subentra naturalmente il concetto del libito. E il libito per le classi agiate sono gli onori, le ambizioni, la fortuna, e quindi i brogli elettorali, gl'intrighi politici, le corruzioni, sono le cambiali in sofferenza, sono le azioni che non rappresentano capitale, le obbligazioni che rinascono dalle loro ceneri, e finalmente sono i fallimenti, le disperazioni ed i suicidi i quali nel felice regno d'Italia agguagliano le proporzioni degli omicidi.

Nelle classi dove le passioni sono più vive e gli obiettivi più immediati, il libito sono i rancori, gli odî, le vendette, le gelosie, i delitti di sangue.

Questa è una genesi abbastanza accettabile delle statistiche che ho avuto l'onore di leggere al Senato. Ma non è tutto.

Si dice che dove non arriva il Codice morale, arriva il Codice penale. Ora per una tanto disgraziata quanto volontaria combinazione, mentre noi rallentavamo, o per essere più esatto, lasciavamo indebolire i vincoli morali nelle nostre popolazioni, riformavamo la nostra legge penale.

Noi abbiamo fatto un Codice che senza esser

mite è completamente inefficace ad impedire i delitti, e soprattutto i grandi delitti. Si direbbe che quel Codice non ha che un obiettivo in fatto di moralità, ed è quello di alimentare per quanto è possibile, le prigioni che sono le più grandi e produttive scuole d'immoralità.

Quando qui fu discusso il Codice penale, ricordo di aver cominciato il mio discorso dicendo: Io non saprei immaginare un complesso di disposizioni più disadatte per le nostre popolazioni, come quelle che si contengono in questo Codice. L'esperienza ha dimostrato che io non esageravo nelle mie previsioni.

Noi abbiamo abolito la pena di morte: non è il caso di risollevarla questa questione, ma facendo l'analisi patologica di un male così grave io non posso non segnalare l'influenza che questa disposizione ha potuto esercitarvi.

Permetta il Senato, per quanto a solo uso di dimostrazione, io mi ci arresti per un momento. La pena di morte è stata considerata sempre dal punto di vista o giuridico, o morale, se si abbia diritto di togliere la vita ad un uomo e se quale sia l'effetto che la pena capitale faccia sopra le popolazioni.

Vale a dire che questo argomento è stato sempre trattato considerando gli uomini quali li considerano i giuristi e i moralisti. Ma l'uomo, quale è in natura non è stato mai considerato. Ora la natura è una gran madre, ma qualche volta crudelissima; ed una legge fondamentale del regno animale è la lotta per l'esistenza. E tanto fondamentale, che una parte delle specie vivono sulla distruzione dell'altra parte; e l'uomo, che è la più alta espressione di quel regno, è il più gran distruttore di tutti, ed infatti dove mette dimora stabile tutte le altre specie scompaiono, meno quelle che si degna di conservar per suo uso e consumo.

Ebbene questa grande lotta per la vita nelle specie animali, ha le sue leggi o direi meglio le sue condizioni proprie: le specie più deboli sono più feconde, le specie mezzane sono più furbe, le specie forti sono più rare. E così avviene, che la natura ha disposto, o le cose si sono disposte in modo che le specie, malgrado questa ecatombe enorme che costantemente se ne fa fino a che non ci arriva l'uomo coi suoi ingegni micidiali, si mantengono e si moltiplicano e anche troppo.

Questa stessa lotta per la vita si realizza nel

seno delle specie e particolarmente, e quasi esclusivamente fra gli uomini.

La storia dell'umanità non è che una storia di lotte, di guerre generali, parziali e personali, per le quali ha coperto di sangue la sua storia. Anche quella lotta interna ha le sue leggi, e la legge che governa quella lotta li si contiene nel grande aforismo che ha fatto la forza dei grandi popoli e cioè che ogni uomo vale un altro, e in forza di questo equilibrio le vicende si alternano e le nazioni si conservano.

Però questo regime di violenza non rendeva possibile al progresso dell'umanità che era la legge del suo naturale svolgimento. E quindi l'uomo si è applicato a cambiare l'indole di questa lotta per l'esistenza perchè non fosse più sul terreno della violenza ma bensì fosse governato con le norme della ragione e della giustizia.

Sono passati secoli prima che questa evoluzione si compisse, quando finalmente essa era entrata nella coscienza della umanità, si è addivenuto a stabilire il giure e la legge e finalmente costituendo un diritto penale si è proibito in modo assoluto la violenza, operando così il disarmo nelle società che intendevano ad essere civili. E se tutti gli uomini si fossero egualmente assogettati, avessero accettato la nuova forma razionale e pacifica la questione sarebbe stata risolta, ma il numero dei ribelli è rimasto per lungo tempo in forze, ed in presenza di questi ribelli si offriva il dilemma o restituire ai fedeli, ai buoni, la pura libera difesa, il pieno diritto di difesa, e si sarebbe ritornati allo stato selvaggio un'altra volta, o altrimenti era necessario che lo Stato, la società, assumesse essa per loro la vendetta contro gli ingiusti aggressori. Egli e così che ha avuto origine la pena di morte.

Io mi sono servito di questa parola *vendetta* espressamente, perchè in essa sta il segreto della questione.

Questa parola è stata fraintesa perchè se n'è sempre abusato e ragionevolmente per l'abuso fattone è stata riprovata; ma l'abuso ha fatto anc' e disconoscere il suo vero significato. La vendetta considerata nel suo largo significato è parte integrale della lotta per la vita, è una parte integrale della conservazione della specie. E infatti ogni aggressore col silenzio e col mistero si può mettere al coperto della difesa pre-

ventiva; si può mettere al coperto colla scalrezza e la rapidità della difesa presente, ma quello da cui nessun aggressore si può tenere illeso è dalla difesa postuma, ossia dalla vendetta. Tutte le aggressioni che non si compiono dai malfattori nei paesi disordinati e allo stato libero non si compiono per paura che la vittima sarà vendicata dagli interessati. Nei paesi ordinati, per la vendetta che esercita lo Stato.

I moralisti invece e i giuristi procedono a rovescio; hanno concesso all'uomo molto ristrettamente la difesa preventiva; sono stati un po' più larghi per la difesa contemporanea, ma gli hanno assolutamente proibito la difesa postuma. E quindi, secondo il loro concetto, il sistema della difesa sarebbe rimasto profondamente alterato.

Ed è precisamente lo Stato che ha reintegrato la parte che mancava costituendo così uno stato sociale parallelo allo stato di natura con l'obbiettivo di equiparare nella lotta per la esistenza la difesa all'offeso, stato che si riassume in un altro aforismo, che è stata la base sulla quale per lunghe generazioni è stato fondato il dogma dell'onore che era il supremo ideale delle popolazioni oneste e civili, che cioè non si può prendere la vita di un uomo senza rischiare la propria.

Ecco perchè in tempi *meno leggiadri e più feroci* il duello è stata la più alta espressione dell'onore, e l'assassinio il tipo più ignobile dell'abiezione e dell'abominio.

Ora quando lo Stato abbandona questo compito di risarcimento, il sistema è rovesciato, e tutto va a favore dei malfattori.

Per riassumere il mio concetto, dato un paese nelle nostre condizioni, dove non ci sia pena di morte, i galantuomini rappresentano un esercito, che non fa che prigionieri, e i malfattori l'esercito nemico che continua ad uccidere senza pietà.

Tra due eserciti, in questa condizione, non può essere dubbio, non vi è speranza di vittoria possibile. Nè giovano i succedanei perchè in natura non vi sono succedanei come non vi sono sinonimi.

Non si può conoscere l'effetto che produce sopra i diversi individui l'idea della prigione, quello che invece si sa, è l'effetto che produce il pensiero della morte, che è la più grossa

posta che la natura ha stabilito nella lotta per la vita.

Tutto ciò non vuol dire che l'abolizione della pena di morte, o almeno la minima sua applicazione, non possa essere una legittima aspirazione, alla quale, secondo il loro grado di civiltà, si avvicinano più o meno le nazioni civili. Ve ne sono che sono pervenuti a ridurre le applicazioni di questa pena a una cifra minima e ciò avviene man mano che la civiltà progredisce e gli animi divengono più miti e cessando l'aggressione, evidentemente diminuisce il bisogno della difesa e si può arrivare fino all'ipotesi che ebbe la fortuna di realizzare il granduca Leopoldo in un piccolo paese ma assai gentile e mite, dove non essendo quasi più aggressione, il granduca poté dichiarare che cessava la difesa, e si è dato il lusso invidiabile dell'abolizione della pena di morte.

Ma questa non era una questione di principio, non era una nuova scoperta che si era fatta su quel terreno, era semplicemente la constatazione di un fatto.

Dio volesse che questo fatto si realizzasse ovunque! Ma l'abolizione della pena di morte nelle condizioni nelle quali versa il nostro paese è rovesciare l'ordine naturale della lotta per l'esistenza tutto a favore dei malfattori, non solo ma l'abolizione precoce di questa pena tende ad allontanare sempre più il momento in cui si potrebbe abolire onestamente e razionalmente.

Io lo ripeto, non intendo qui rinnovare la discussione sulla pena di morte, ma ho dovuto parlarne per constatare come il fatto della sua abolizione non può essere tenuto in non cale nel trattare questa materia.

Ma ritornando al nostro argomento qui occorre un altro appunto che ricade sulla nostra responsabilità, e io ho parlato dell'inefficacia dei succedanei, ossia delle condanne alle prigioni e agli ergastoli. Ed il più valido argomento di quella inefficacia si riassume nel motto popolare che *finchè c'è fiato c'è speranza*.

Ora questa formola in Italia acquista delle tali proporzioni che finisce per non esser più una speranza, ma un vero calcolo di probabilità.

Oltre il Codice penale noi abbiamo fatto il Codice di procedura penale, il quale s'ispira...

Una voce. Non è stato fatto, c'era.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia.* C'è dal 1865.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore VITELLESCHI. Sta bene, ciò non cambia nulla alla mia tesi.

Noi abbiamo un Codice di procedura penale il quale s'ispira ad un obbiettivo molto nobile, quale è quello di non sacrificar mai un innocente; ma nelle cose umane non si può avere un *assoluto* da una parte, senza avere il *relativo* dall'altra, e quindi questa impunità assoluta dell'innocente, porta sovente l'iniquità probabile di molti delinquenti. Fatto sta che la struttura dei nostri processi per la larghezza concessa alle prove dirette ed indirette dei testimoni a favore o a carico, la loro romorosa pubblicità fra l'istruttoria, gli appelli, i giurati, gli avvocati, la stampa e tutti i diversi elementi che si agitano in essi è tale che se un imputato non riesce a trovare un qualche scampo e anche in molti casi se non riesce a cavarsela bisogna proprio che sia un disgraziato.

Se si facesse una statistica, io non ho avuto tempo di farla, ma se si facesse una statistica media delle condanne io credo che tutti questi quattromila omicidi annui, avranno forse un 4 o 5 anni in media di prigione.

E questa prigione per una gran parte dei condannati non rappresenta che un alloggio con vitto a spese dello Stato.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia.* È in errore.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore VITELLESCHI... Meglio che sia così, ma la differenza non sarà grande.

Ora anche se invece di 3 o 4 fossero 6 o 7 è troppo poco, onorevole ministro, come prezzo della vita di un uomo: e quando l'amministrazione della giustizia si trova in queste condizioni, finisce per apparire, perdonatemi l'arditezza della frase ma non saprei sostituirla, finisce per apparire come una vasta società di assicurazione con la quale i malfattori con la contribuzione di un certo tempo di prigionia, acquistano il diritto di prendere la vita degli altri senza rischiare la loro.

E così a queste popolazioni a cui noi abbiamo lasciato così scemare il senso morale, noi abbiamo pure largamente rilasciati i freni della giustizia penale.

E ancora non basta.

Frattanto che noi ci abbandonavamo a questi pericolosi esercizi, in omaggio di altri ideali, molti dei quali egualmente poco pratici, abbiamo imposta a questa popolazione una vita durissima.

Noi per dimostrare la onniprovvidenza dello Stato abbiamo aumentato gli aggravii fiscali e per dar prova che eravamo devoti all'eguaglianza, per sacrificare ai mani socialistici di Stato o altri, abbiamo colpito direttamente in petto la ricchezza nazionale.

Ed infatti siamo vicini a riuscire di fare la eguaglianza, solamente invece di fare tutti ricchi facciamo tutti poveri.

Fra parentesi, dirò che questa è la ragione per cui io non credo che il socialismo riuscirà mai. Esso ha questo difetto di origine: di distruggere la ricchezza per volerla dividere, e volendo frangere troppo il pane lo riduce in polvere.

Ma noi facciamo un socialismo anche più pericoloso, un socialismo di Stato che ha tutte le apparenze di essere maturato dalla saggezza delle Assemblee e dal Governo.

E così chiudo la parentesi.

Ma il fatto sta che noi abbiamo indebolita la ricchezza del paese, e quindi abbiamo necessariamente diminuito il lavoro.

È inutile farsi l'illusione che il Governo col Palazzo di giustizia e coi lavori del Tevere rimpiazza quel che manca agli operai per avere arrestato lo sviluppo naturale della vita della Nazione.

Questi operai disoccupati che da qualche tempo preoccupano tutti i Governi, non sono che il prodotto di questo sistema.

L'operaio disoccupato non è altro che l'individuo che coloro che prima potevano far lavorare ora hanno dovuto congedare, è un prodotto delle industrie arretrate, della proprietà che languisce.

È la conseguenza di questo sistema che manda ogni anno duecentomila persone fuori d'Italia, che riempie le strade delle città di operai, che, annunziandosi per disoccupati, fra il brusco ed il pietoso chiedono soccorso.

Ora prima di arrivare a questa condizione quegli uomini hanno passato per grandi prove morali, hanno avuto grandi tentazioni.

Ebbene, o signori, a queste popolazioni, a cui noi abbiamo diminuito l'istruzione morale,

a cui abbiamo rilassato i vincoli della legge penale, noi abbiamo dato le più terribili tentazioni che sono quelle della povertà e della miseria.

Ecco, o signori, delle cose che valgono per lo meno quanto il sangue caldo a spiegare le statistiche che ho avuto l'onore di sottomettere al Senato e che producono uno stato di cose del quale noi non possiamo disinteressarci. Finora si è operato per produrlo, questo stato di cose. Ora il paese comincia ad avvedersi della cattiva strada che finora ha fatto. E voi sedete a quei banchi principalmente perchè siete l'espressione di questo sentimento del paese e cioè di un ritorno a qualche cosa che ristabilisca l'ordine nella vita civile.

E voi ne avete avuto il senso: e fra le altre vi siete trovati in presenza di questa gravissima questione. E ci opponete questa legge e null'altro che questa legge.

Questa legge io non la combatto; io non credo che queste leggi abbiano grande efficacia, nè che si eseguiscano facilmente. Di più faccio le mie riserve perchè non finisca per diventare un disarmo della brava gente in favore di quelli che non obbediscono alla legge.

Io la considero e in massima l'accetto come una misura di polizia di cui bisogna dare la facoltà al Governo. S'è fatto sempre così in certi momenti e quando certe piaghe inaspriscono il disarmo è un vecchio strumento di polizia: ma nulla più. Epperò pur facendo riserva per qualche articolo io in sostanza non mi oppongo alla legge. Ma come rimedio a un così gran male questa legge è basata sopra un pregiudizio, quello cioè di credere che questo stato di cose in Italia non sia che l'effetto del sangue caldo. Ora questo è un errore fatale, o signori; questo stato di cose ha radici profondissime in Italia. Da che l'Italia non è stata più il centro dell'antica unità romana, non è più riuscita a stabilire una vita propria, un giure proprio, ha passata la sua esistenza attraverso i secoli sotto il regime della oppressione e violenza; l'Italia è stata per secoli e secoli del primo occupante e sempre a regime di violenza. La violenza di sopra ha generato la violenza di sotto.

La storia d'Italia, cominciando dal quinto o sesto secolo, fino a due secoli fa non è che storia di lotte, lotte ingiuste e violente. La

forma aristocratica furono le aggressioni militari, erano i pugnali e i veleni dei Borgia o dei Medici; la forma democratica si svolgeva nelle sette e nel brigantaggio; questa è stata la vita d'Italia, vita fatale che gli è stata imposta da condizioni politiche eccezionali, che non è qui il caso di discorrere. Questo stato di cose si è mantenuto fino a poca distanza da noi.

Mi ricordo quand'ero fanciullo, i vecchi di quel tempo, ossia gente che ricordavano la metà del secolo passato, avermi detto che per le strade della città si segnalava ancora qualche sicario di professione avanzo degli antichi costumi, come oggi si segnalerebbe un agente di cambio.

Queste memorie sono arrivate fino alla metà dell'altro secolo, quantunque la crescente mitatezza dei costumi le avesse praticamente reso meno sensibile.

Venuta finalmente la sospirata fase del nostro risorgimento, si è pensato a molte cose ma sventuratamente la parte morale è stata molto, molto negletta da noi, e specialmente questa parte della quale noi ci occupiamo. Al contrario questa malattia si è inoculata anche all'Italia nuova.

La rivoluzione italiana, o signori, non bisogna dissimularselo, ha proceduto con due fasi parallele: la fase superiore comincia con Dante, con Petrarca, e finisce con Manzoni, Cavour Mamiani, e tanti altri illustri uomini ispirati alle più nobili aspirazioni, ai più generosi sentimenti.

Ma parallelamente c'è stato un substrato che da Pellegrino Rossi fino a Luigi Ferraris, traversando tutti gli attentati agli imperatori e perfino ad un presidente di Repubblica; sotto vari nomi e colori ha proceduto per la violenza e la intimidazione.

Questo strato è stato più vicino alle popolazioni che l'altro, perchè le basse classi capiscono più i giornali tribunizi, che non le odi di Mamiani. E quindi una parte di questo popolo si è formata a questa educazione nella quale si predica il fiero catechismo di Bruto, che veniva a rimpiazzare fra quelle classi il mitissimo catechismo di Bellarmino. Quegli allievi venivano educati all'odio e alla vendetta politica.

Probabilmente i maestri di quelle scuole credevano servirsi di questo mezzo soltanto per i loro ideali, per i loro scopi di carattere po-

litico, ma i discepoli si sono fatti un ragionamento molto semplice. Se è permesso di uccidere un tiranno per conto altrui deve essere ugualmente permesso di ucciderlo per conto proprio.

Il tiranno più vicino per un povero uomo, è il suo padron di casa; egli forse intende meglio di uccidere un padron di casa vicino che un imperatore lontano. Questi ragionamenti si sono moltiplicati e si sono estesi fino alla mafia e alla camorra e ad ogni modo hanno continuato a mantenere nelle nostre popolazioni le antiche abitudini, le quali si possono riassumere in un unico concetto.

Questo popolo, o almeno una parte troppo grande di questo popolo, non ha il sentimento della giustizia pubblica, non crede buona che la giustizia che si fa da sé; questo traspira da molti fenomeni che sono caratteristici in Italia e particolarmente in alcune delle sue regioni e fra queste la ritrosia che ha anche la buona gente di ricorrere alla giustizia pubblica.

Non c'è nessuno che denuncia un delitto, non tanto per timore, quanto perchè pare un'azione codarda.

Al momento della morte gli uomini che cadono vittime di un attentato non vogliono mai denunciare l'assassino, perchè pare loro che se la vendetta non se la fanno da sé non valga la pena di farsela. Questo è lo stato vero delle cose; questa è la base fondamentale, sulla quale si fonda questa prevaricazione con carattere quasi cronico delle nostre popolazioni.

Ecco il perchè, come io vi diceva, questo stato di cose ha cause più gravi e più profonde che l'onor. ministro pare non creda, ossia cause storiche, presenti e passate.

Ebbene, o signori, questi mali non si riparano nè con una proposta, nè con un ordine del giorno, ma non si riparano neppure con questa legge.

Questi mali si riparano con un forte e serio indirizzo, che consumerà molti uomini e prenderà molto tempo.

Esso deve essere diretto a restaurare l'educazione morale di questo popolo, a ristabilire in esso il prestigio della giustizia, a far sentire a questo popolo che non si prende la vita degli altri senza rischiare la propria.

Questa è la condizione di un popolo forte; l'altra rappresenta una condizione morale così

deplorable, che non voglio neanche qualificare.

Ho detto che è un'opera lunga e d'indirizzo, ma bisogna che qualcuno cominci.

E nessuno più di voi, per quel che altrove ho già detto, siete chiamati a intraprenderla.

Quindi io ho preso la parola, e domando scusa al Senato se l'ho trattenuto troppo lungamente, per due scopi.

L'uno è per chiedere se il Governo di ciò si preoccupa, e se oltre questa legge esso intenda di avviare un indirizzo per preparare un avvenire migliore.

Questo è stato il primo movente che mi ha eccitato a parlare e cioè di procurare in proposito qualche dichiarazione del Governo.

Il secondo scopo è stato, perchè a me pareva che nella prima Assemblea dello Stato, date le condizioni morali, in cui versano le popolazioni, e in presenza di un così doloroso stato di cose, offrire questa legge come la somma della nostra sapienza e della nostra potenza per portarvi un riparo sarebbe una troppo grave confessione d'impotenza da parte nostra.

E quando a certi mali i Governi, o i governanti, qualunque essi sieno, si confessano impotenti all'uopo, segnano la loro abdicazione, perchè questa impotenza è tosto o tardi loro rinfacciata dalle popolazioni stesse, le quali molto aspettano da chi le governa.

È stato detto che i paesi hanno i governi che si meritano. Vi è però un detto antico: *regis ad exemplum totus componitur orbis*.

Il che vuol dire che i Governi preparano le popolazioni a loro foggia.

Io credo che vi è un po' di verità in tutti e due gli aforismi.

Ad ogni modo, noi dobbiamo fare la parte nostra di dovere; e credo che se, nelle condizioni che io vi ho segnalate, noi, di cui ciascuno ha una parte di responsabilità, non sappiamo cominciare a provvedere, non siamo degni di occupare i posti che occupiamo, ed il paese stesso potrà un giorno domandarcene ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Duolmi che, non molto fermo in salute, mi riuscirà difficile di rispondere all'onorevole oratore che mi ha preceduto con quell'ampiezza che me-

riterebbe l'importanza dell'argomento; ma fido nella cortese benevolenza che il Senato mi ha sempre addimosttrato, e spero che nell'animo suo completerà e svilupperà i concetti che avrò l'onore di esporre.

Se dovessi limitarmi ad esaminare gli ultimi postulati ai quali giunse il senatore Vitelleschi, io non esiterei a dichiarare che in massima convegno negli ideali che egli si prefigge, ideali ai quali certamente partecipa tutto il Senato.

E difatti egli ha chiesto: il Governo si preoccupa seriamente della condizione della delinquenza? Ed io rispondo, che per me hanno già risposto i fatti, perchè tutta l'azione del Governo da molti anni, e quindi non già soltanto per impulso del Ministero attuale, fu rivolta appunto, con una serie di tentativi, di provvedimenti e talvolta perfino con misure audaci, a migliorare una condizione di cose che certo non è lieta.

Il senatore Vitelleschi prosegue domandando al Governo se ha un indirizzo da seguire per raggiungere questo ideale. Domanda in verità molto complessa, alla quale si può rispondere che la maggiore efficacia delle leggi, mercè il movimento progressivo della legislazione, e l'applicazione giusta e serena delle leggi esistenti, deve sempre stare nelle mire del Governo. Se egli quindi si accontenta che io dica che il Governo farà tutto quello che può per far cooperare l'azione educativa delle leggi e della pubblica amministrazione a questo intento, io spero che l'onorevole Vitelleschi vorrà dichiararsi soddisfatto.

Per quanto poi concerne la domanda se ci arresteremo a questo progetto di legge nella fiducia di aver trovato in esso la panacea colla quale guarir tutti questi mali, purtroppo gravi, io rispondo altamente di no. Questa è un'esperienza, è un rimedio anche piccolo, se vuoi, ma che pur non si deve trascurare.

Senonchè, ciò che merita di essere esaminato non sono tanto le conclusioni a cui è giunto l'onor. Vitelleschi, quanto il suo discorso, quanto la sua dimostrazione; la quale ha bensì suscitato in me grande ammirazione per l'altezza delle idee alle quali fu ispirata, ma non senza farmi provare in pari tempo, lo confesso, un senso di amarezza.

E mi spiego. L'onorevole Vitelleschi con pochi tocchi alla Rembrandt ha dipinto un

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GENNAIO 1897

quadro statistico che dovrebbe impensierire noi ed il paese.

Antico cultore di quest' arte di raccogliere le cifre, e forse non ultimo fra coloro che hanno cooperato a dare all' Italia delle notizie statistiche giudiziarie sulle quali si può fare assegnamento, io mi permetto di opporre qualche osservazione ai dati del senatore Vitelleschi e al modo col quale egli li ha esposti.

Egli ha preso per base due punti di confronto, il 1884 e il 1895. Veramente non saprei quale sia stato il criterio di scelta al quale egli avrebbe informato il suo concetto.

Senatore VITELLESCHI. Ho preso quelle che ci sono.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Però io debbo osservargli che nel 1884, in Italia, la statistica non era ancora ordinata come è ordinata oggi; laonde è chiaro che su quel confronto di dati non è lecito fare quell' assegnamento sicuro che si può fare invece sul confronto di due anni fra loro assai più prossimi.

Io prenderò dunque per base l'anno 1888 a confronto del 1895; e questo allo scopo di seguire il suo ragionamento sugli effetti della nuova legge penale, scegliendo appunto un anno, il 1888, ancora sotto l'impero della vecchia legge, e uno degli anni, il 1895, in cui è applicata la nuova.

Rimaniamo agli omicidî e alle lesioni.

Gli omicidî, onor. Vitelleschi, sono andati, per fortuna, diminuendo in Italia.

Nel 1888 ne furono denunziati 4302, nel 1895 soltanto 3861: sono dunque 500 di meno. Certo non sono molti di meno, e sono sempre troppi quelli che si commettono; ma, ad ogni modo, rappresentano un 15 per cento, e non sono una diminuzione trascurabile. Noto poi all'onorevole Vitelleschi che, in corrispondenza a questo numero di 4302 e 3861 omicidî rispettivamente denunziati nel 1888 e nel 1895, si hanno gli omicidî giudicati che seguono la stessa proporzione, anzi ne seguono una migliore, perchè la differenza fra gli omicidî giudicati nel 1888 e quella degli omicidî giudicati nel 1895, è minore, per modo che, in proporzione, il numero dei giudicati nel 1895 è maggiore; donde si rileva una maggiore efficacia nell'azione della repressione.

L'onorevole senatore Vitelleschi ha citato le lesioni personali.

Ebbene, per queste i miei dati, che sono esatti, segnano nel 1888: 91,000 lesioni; nel 1895: 82,000; ossia 9000 di meno. Il che non è poco, perchè rappresenta un decimo e più del totale; e anche qui la repressione segue la stessa legge, per modo che, in proporzione, in confronto del 1888, si ha un maggior numero di reati di lesioni repressi nel 1895.

Io aggiungo anche di più, una notizia che ho raccolto ascoltando recentemente un discorso inaugurale presso una delle nostre autorità giudiziarie. In questo stesso Lazio che, bisogna confessarlo, (e tornerò su quest'argomento), ha un triste primato nel maneggio delle armi contro la vita altrui, abbiamo avuto nell'anno testè decorso 76 omicidî di meno.

Ora, i settantasei omicidî di meno equivalgono ad un terzo del numero totale; dunque non è certamente una cifra trascurabile.

Ma per essere esatti, quando si fa della statistica, non si deve trascurare l'analisi delle cifre; giacchè, se la legge delle medie è guida alla ricerca di efficaci ragionamenti sulle condizioni patologiche che intendono di studiare, trattasi pur sempre di una legge che deve essere applicata con le sue riserve.

Ora l'onorevole Vitelleschi si giova appunto delle medie allorquando mi dice che l'Italia ha, digraziatamente dieci volte più omicidî della Francia e diciassette o venti volte più dell'Inghilterra.

Ma noi dobbiamo ricordare, - ed io per senso di giustizia, per necessità di ragionamento, devo dire, senza offendere nessuna provincia, perchè ad ogni provincia, purtroppo, incombe il fardello delle sue tradizioni, della sua educazione secolare, che non può d'un tratto gittarsi giù dalle spalle - dobbiamo ricordare, ripeto, che abbiamo molte provincie in Italia, nelle quali il reato d'omicidio ha una percentuale uguale, talora anzi inferiore, a quella che il senatore Vitelleschi ha citato. E gli posso dire che quando parlo di provincie non parlo di una, parlo di regioni, parlo di quasi mezza Italia; come potrei, se il Senato lo desiderasse, dimostrare colle cifre che tengo sott'occhio.

Ma vi è un altro punto che l'onorevole Vitelleschi ha esaminato con quella grande esperienza che egli ha, con quella autorità che gli è propria e che deriva dai lunghi suoi studi e

dalle profonde sue meditazioni; l'indagine delle cause di questo deplorabile stato di cose.

Io posso dire di aver consumato tutta la mia vita leggendo quel libro del quale l'onorevole Vitelleschi oggi ha sfogliato qualche pagina. Ebbene, dopo meditazioni, che forse non furono meno lunghe delle sue, ho dovuto persuadermi che di quel libro l'ultima pagina non fu ancor letta nè da me nè da lui; perchè certe condizioni di cose derivano da un concorso di tanti fatti, da tante cagioni così svariate, delle quali credo non sia facile in un discorso riassumere gli ultimi postulati.

E vuole l'onorevole Vitelleschi che io glielo dimostri?

Egli ha parlato dell'insufficienza dell'educazione morale. Ora, io posso essere in molte delle cose che egli ha detto d'accordo con lui, ma non sono d'accordo con lui nel ritenere che alla insufficienza dell'educazione religiosa debba principalmente attribuirsi quella condizione di delinquenza che egli, ed io, e tutti deploriamo.

Ne vuole un esempio?

Metta una mano sul cuore, e veda se proprio qui nel Lazio prima del 1870 gli omicidi fossero in numero minore di quelli che oggidì vi si consumano.

Onor. Vitelleschi, ho la statistica sott'occhio per poterle dimostrare che non eguali, ma molto superiori di numero ed in condizioni molto più atroci erano allora gli omicidi. Eppure allora vigeva l'insegnamento del catechismo, e coll'aiuto, occorrendo, del Sant'Uffizio!

Ma vi è anche un'altra ragione della quale l'onor. Vitelleschi avrebbe potuto tener conto. Egli nega l'influenza del sangue caldo, e ritiene che le cause siano piuttosto morali e tradizionali.

Ebbene io lo prego di confrontare non la statistica italiana con la francese, ma di confrontare la statistica degli omicidi della Sardegna con quelli della Corsica.

In Corsica ci troviamo di fronte ad un Governo che mostra, e tutti riconosciamo che sa usare dell'autorità sua, ed una legge penale severa, e una giustizia efficace.

Ebbene; in Corsica voi avete nel 1893, (è l'ultima statistica che si conosce), 34 omicidi ogni cento mila abitanti; in Sardegna ne avete

25, cioè nove di meno, e nove vuol dire un quarto di meno.

Mi pare, onor. Vitelleschi, che questo dato abbia un certo valore per apprezzare le cause di una condizione di cose così grave come è la delinquenza. Ma non basta: noi abbiamo altri paesi di confine con la Francia; ebbene, la criminalità in materia di omicidi negli alti Pirenei, è superiore alla media della criminalità degli omicidi in Piemonte del 3 circa per 100 mila.

Vorrei anche aggiungere di più; che la quantità di omicidi che si hanno nell'alto Veronese, è inferiore a quella che si verifica nel Tirolo.

Questi sono fatti, onorevole Vitelleschi, dai quali io mi guardo dal trarre delle conseguenze assolute, perchè voglio essere prudente; ma che io segnalo all'attenzione sua, onde si compiaccia studiarli per dedurne quelle conseguenze che pure meritano; questa certamente, fra le altre, che anche la razza ha veramente una grandissima influenza sulle condizioni della criminalità.

Senonchè, un altro punto di vista occorre di esaminare nella statistica comparata.

L'onorevole oratore, che mi ha preceduto, ha detto che in Francia il numero degli omicidi è dieci volte minore che qui in Italia. Ciò è vero, ma la criminalità, la delinquenza non si deve esaminare soltanto nella sua estensione, bensì anche nella sua intensità.

Ora io posso dire all'onorevole Vitelleschi che mentre in Italia su cento omicidi si ha il 20 per cento di assassini, cioè di omicidi più gravi, in Francia invece se ne hanno il 51 per cento, e fra questi 17 per cento di infanticidi, mentre da noi di infanticidi non se ne ha che il 2 per cento.

Ed anche questo è da osservare, quando si voglia calcolare il valore di queste cifre, che disgraziatamente noi andiamo affermando con un grande coraggio davanti al pubblico, infliggendo al nostro paese uno stigma di feroci costumi. (*Benissimo*).

Ma fra le cause da lui accennate - senza fermarmi sulle morali, delle quali si occuperà il presidente del Consiglio, come capo del Governo, molto più autorevolmente di me - debbo, per ragioni professionali, parlare delle cause di ordine giuridico ed amministrativo.

L'onorevole Vitelleschi ha fatto un'affermazione grave.

Egli ha detto che il Codice penale vigente è assolutamente inefficace a reprimere la più grave delinquenza.

È un'affermazione che avrebbe bisogno di essere analizzata e dimostrata.

Che cosa intende l'onorevole Vitelleschi? che le pene sieno insufficienti nella loro misura?

No, perchè l'omicidio qualificato è punito coll'ergastolo, quello semplice con venti anni di reclusione; e tutti sanno che l'ergastolo è tale pena che i giuristi e i moralisti hanno equiparato alla pena di morte.

Vuol forse alludere alla intensità insufficiente nella espiazione?

Ma no, onor. Vitelleschi. L'ergastolo è la pena più grave, più seria che si possa immaginare; la reclusione, - con segregazione cellulare continua nel primo periodo, con l'obbligo del lavoro in silenzio, sia pure colla prospettiva lontana d'una liberazione condizionale che, mercè la buona condotta, si potrà conseguire dopo tre quarti di pena, - non è certamente una pena che manchi d'intensità.

Forse perchè gli stabilimenti di pena sono insufficienti? È vero, sono insufficienti, io non posso contraddire me stesso, che di questa insufficienza ho fatta, in altra occasione e in altro recinto, una dimostrazione evidente, e aggiungo, raccapricciante. Ma non è per queste gravi pene, non è per questi gravi reati che manchino i luoghi di reclusione; perchè l'insufficienza si manifesta specialmente per le pene minori, per quei casi cioè nei quali la pena dovrebbe essere emendatrice; e invece, confessiamolo pure, diventa corruttrice. (*Benissimo*).

E' perchè dunque è inefficace?

Per l'ammissibilità delle scuse?

No; anzi il Codice penale nuovo ha con grande studio cercato (e forse non vi è riuscito, perchè i costumi giudiziari non sono ancora all'altezza della scienza) ha cercato, ripeto, per quanto era possibile, di evitare la scappatoia della forza irresistibile; ha cercato di precisare il concetto della imputabilità, incardinandola su criteri che avevano, a traverso a molti anni, fatta buonissima prova in una delle più colte parti d'Italia.

Forse per ammissioni di scuse straordinarie? No; perchè la legittima difesa è coordinata a concetti restrittivi, quali non si trovavano nello stesso Codice sardo nel 1859.

Forse per la possibilità che la pena sia diminuita per altre ragioni?

No; perchè anzi il nuovo Codice ha introdotto certe forme di punizione dell'omicidio che neppure esistevano nella legislazione precedente, qual'è quella della complicità corresponsiva per cui si possono colpire molti imputati i quali una volta sfuggivano alla sanzione penale.

Ed allora qual'è la causa di quest'insufficienza?

Io non la so, non la veggo.

L'onor. Vitelleschi ha voluto anche alludere all'insufficienza della procedura penale:

La nostra procedura penale è tuttora quella del 1859, rabberciata nel 1865. Qualche volta ritoccata, e migliorata per quanto fu possibile colla nuova formazione della lista dei giurati, con tocchi, ritocchi, con sforzi diretti appunto a raggiungere quell'ideale che l'onor. Vitelleschi ha in mira, di assicurare cioè buoni giudici del fatto, per avere buone sentenze in diritto.

Ebbene, onor. Vitelleschi, con questo Codice di procedura penale che cosa si è riuscito ad ottenere? Si è ottenuto che nelle provincie meridionali devastate dal brigantaggio, i giurati stessi hanno fatto la loro difesa, assicurando coi loro verdetti non dirò la perfetta tranquillità delle loro provincie, ma certo uno stato di cose che segna un miglioramento fra la condizione d'allora e quella d'adesso.

Sa l'onor. Vitelleschi, con quella legge quali risultati si sono ottenuti? Che mentre, subito dopo i grandi movimenti politici, si deplorava una grave recrudescenza di ricatti e grassazioni, gli stessi giudici popolari in Lombardia e nell'Emilia, soprattutto a Bologna, hanno saputo e potuto difendere la propria sicurezza, ridonando a quelle provincie una relativa tranquillità. Ed i giudici sono gli stessi, le forme sono identiche.

Forse in questo ha ragione l'onor. Vitelleschi che sono mancati, diremo di più, sono pervertiti i costumi giudiziari.

La palestra giudiziaria che dovrebbe essere una nobile gara, una nobile emulazione per la scoperta della verità, si è trasformata in lotta penosa per il magistrato, e taccio cosa sia

divenuta per altra parte, perchè la parola potrebbe essere vivace, ed io non voglio recare offesa a nessun ceto. Soltanto mi limiterò a dire che talvolta può meritare le circostanze scusanti, chi per eccesso di zelo, tradisce il suo ufficio eccedendo nell'adempimento del proprio dovere.

D'altronde gli effetti quali sono? L'onor. Vitelleschi deve sapere che per molti anni abbiamo avuto in Sicilia, il paese dove è più grave la condizione della delinquenza, il minor numero di assoluzioni. Noi siamo riusciti ad avere in alcune Corti d'appello il 12 per cento, il 15 per cento; mentre in Francia anche oggi si ha il 25, il 26 per cento.

Abbiamo bensì in media il 30 e il 31 per cento di assoluzioni; ma sa perchè, onor. Vitelleschi? Perchè la mutata competenza della Corte d'assise ha portato in maggiore proporzione avanti ai giudici del fatto tutti i reati passionali, tutti i reati d'impeto, tutti i reati contro le persone, i quali più facilmente trovano indulgenza, perchè, purtroppo, lasciano aperto il varco, non dirò alla passione, che si dovrebbe escludere, ma all'affetto che nel giudizio dei giurati si comprende e, qualche volta, si applaude.

Quindi non è neppure la condizione dell'amministrazione pratica della giustizia che possa avere influito a creare questa condizione.

Pur troppo, onor. Vitelleschi, è un'eredità che noi portiamo, della quale difficilmente possiamo gettarci dalle spalle il fardello, senza grandissimi sforzi e senza il concorso di tutti. Certo è che il Governo ha la sua parte di responsabilità; certo è che esso deve impiegare tutte le sue forze a servizio di questa nobilissima causa, che è la salvezza della vita, degli averi dei cittadini. Ma consenta l'onor. Vitelleschi gli dica (del resto Ella lo ha già riconosciuto) che questo è tale problema che non si risolve nè con una legge, nè con una scuola, nè con un catechismo; si risolve bensì con un indirizzo generale al quale concorra la popolazione tutta, che, cosciente della situazione, cerchi di migliorarla.

L'onor. Vitelleschi ha parlato di un altro grave argomento, che io non posso passare sotto silenzio, ed è quello che più lo punge: alludo alla abolizione della pena di morte.

L'onor. Vitelleschi è tuttora persuaso che fu

un errore abolire la pena di morte. Da tutte le cifre che ho esposto emergerebbe che di questo errore finora le conseguenze non si sono sentite, perchè i reati punibili con la pena di morte dopo il 1890 non sono aumentati, ma diminuiti. Questa è la prova più evidente che, se non altro, dall'abolizione non è derivato un effetto pernicioso diretto. È derivato forse un effetto pernicioso indiretto? No.

Onor. Vitelleschi, Ella non ha la pratica dei tribunali, e non sa che i delinquenti conoscono il Codice penale talora meglio dei giudici, e sanno molto prima di commettere il delitto quale sarà la pena, che loro toccherà. Fra gli imputati, che si trovano in carcere — disgraziatamente molti in una sola camera — si fanno persino i processi coi giurati, il pubblico ministero e il difensore, e si attribuiscono le pene. Vengono poi alla Corte di assise a recitare la commedia.

Dunque non è il timore di una pena grave, irreparabile, che può far diminuire la criminalità.

Ho già detto che in Italia la criminalità degli omicidi non è tanto intensa quanto estesa. Il che vuol dire che l'ottanta per cento dei nostri reati di omicidio, secondo tutte le legislazioni del mondo, non sarebbero puniti con la pena di morte, ma solo con pene temporanee. Dunque non è l'esemplarità che è mancata. Che cosa è mancata? È mancata la bandiera nera che a scopo di ipotetico terrore, si vorrebbe scritta nel Codice penale.

Io posso parlare schietto e franco perchè non fui mai abolizionista. Ho preso parte per 20 anni alla elaborazione del Codice penale ed il mio voto non fu mai per l'abolizione della pena di morte; perchè, superiore agli scrupoli d'indole giuridica per i quali se ne chiedeva l'abolizione, credevo che stante la condizione della delinquenza di una parte d'Italia si potesse fare questo ragionamento: che nelle provincie dove non era necessaria i giurati avrebbero fatto giustizia colle attenuanti, dove era necessaria, i giurati avrebbero applicata la pena di morte.

Ma siccome dal 1876 in poi non si era più eseguita una condanna di morte, — tanto che la bandiera nera del Codice era divenuta ludibrio dei delinquenti che ne ridevano, così di fronte a questa finzione dell'amministrazione della giustizia, mi sono persuaso ch'era preferibile

la verità, ch'era meglio affrontare la risoluzione del problema.

E in questo modo di vedere concorreva con me e parlò in questo senso, un uomo venerando al quale il Senato ha sempre prestato la maggior deferenza, il senatore Vigliani, discutendosi il Codice penale...

Senatore VITELLESCHI. Il suo no.

GOSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Onor. Vitelleschi, ero relatore anche io e sedevo a quel banco. Fu l'ultimo discorso pronunciato nella discussione del Codice penale, ed in quel discorso il senatore Vigliani, come presidente della Commissione, svolse le ragioni che ho detto ora per dimostrare che si poteva affrontare la grave responsabilità della abolizione della pena di morte.

Quella responsabilità anche io l'ho assunta allora, e sono lieto di poter dire che la coscienza non mi ha rimproverato quel voto, convinto che l'abolizione della pena di morte non ha avuto effetto pernicioso sulla condizione della delinquenza in Italia.

Questa era allora la mia opinione; questa è quella che sostengo oggi.

Vi è un altro fatto statistico affermato dall'onor. Vitelleschi che cioè gli omicidî sfuggono ad una severa sanzione penale e che se si facesse una statistica, che egli però non ha fatto, dimostrerebbe che sono, più spesso, puniti soltanto con tre o quattro anni di pena...

Mi rincresce di non avere qui un volume col quale potrei dirgli con precisione la pena applicata agli omicidî in Italia; ma, per la conoscenza che ho di questo argomento, posso assicurarlo che gli omicidî non sfuggono così facilmente alla pena, e che si applica quel tanto di pena ch'è consono all'indole dei reati sottoposti a giudizio.

E per provare questo, debbo ricordare ciò che dicevo un momento fa, che quattro quinti degli omicidî portati all'udienza avanti ai giurati sono reati passionali, sono reati d'impeto, frutto di sangue caldo e di vino generoso.

Esaurito a brevi tratti l'argomento trattato dall'onor. Vitelleschi, non mi resta che dire una parola della legge.

L'onorevole Vitelleschi le concede il suo voto, ed io, a nome del Governo lo ringrazio. Sarà poca cosa questa legge, sarà un fuscello, ma a tutte le grandi opere giova un con-

corso anche lieve, e quasi insignificante, quando agisca quale dimostrazione di una volontà costante, di un'intenzione assoluta e precisa, di una deliberazione pertinace di voler conseguire l'intento, di voler cioè diminuire questa lebbra che disgraziatamente perverte e rende odioso allo straniero il nostro bel paese. Noi non crediamo però sia tanto insignificante e tanto lieve come l'onor. Vitelleschi pensa, segnatamente in un paese dove il reato improvviso è così facile, dove purtroppo nove volte su dieci l'omicidio si consuma, perchè si ha pronto sotto la mano un coltello o una rivoltella.

E sa, onor. Vitelleschi, perchè in una provincia d'Italia, che io conosco molto bene - la Liguria - gli omicidî sono pochissimi, e quei pochi accadono fra marinai? Perchè il buon borghese ligure, che lavora da mane a sera, non ha mai armi in saccoccia. Il marinaio ligure invece, o straniero che sia, non scende dalla sua nave se non ha il suo *jatagan*, come lo chiamano, il suo coltello da marinaio nella saccoccia.

Quindi vede, onor. Vitelleschi, che dato il temperamento così vivo, data l'accensibilità del sangue così grande, col togliere di mano l'arma omicida si rende al nostro paese un servizio di cui spero potremo risentire non lieve vantaggio.

Ed è per questo che in omaggio appunto al programma enunciato dal senatore Vitelleschi, di cui accetto pienamente le linee generali, io prego il Senato di votare, non per concessione, ma con effusione questo progetto di legge. (*Benissimo, approvazioni. Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Rimanderemo la seduta a lunedì.

Lunedì si continuerà a discutere l'ordine del giorno attuale. Di più mi riservo nella giornata di domani di aggiungervi altre leggi delle quali sieno tempestivamente distribuite le relazioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari a voler fare l'enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono all'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Spesa straordinaria di L. 3,371,346 43 da

corrispondersi al comune di Cagliari, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Roma, 26 maggio 1891 (n. 253).

Votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma (n. 244).

Votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le Casse patrimoniali

delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 251).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio (N. 222 - *Seguito*);

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino (N. 250);

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni (N. 258).

III. Interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione per la proroga dell'accordo provvisorio commerciale colla Bulgaria (N. 255 - *urgenza*):

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3^a) a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243).

La seduta è sciolta (ore 19 e 10).

CXVIII.

TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Giurano i nuovi senatori Cardarelli, Emo-Capodilista; Sangiorgi e D'Antona — Si procede alla votazione a scrutinio segreto — Si continua la discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio ». Parlano nella discussione generale i senatori: Pierantoni, Vitelleschi, il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Calenda A. — Si chiude la discussione generale — Si approva l'articolo 1 con un emendamento proposto dal senatore Ferraris L. — Dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Calenda A., relatore, Ferraris L., Paternostro, e del ministro guardasigilli, si approvano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del progetto di legge, nonchè l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, sostenuto dal senatore Parenzo e accettato dal ministro guardasigilli — Si rinvia il progetto allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviano allo scrutinio segreto i progetti di legge nn. 250 e 258 — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente: Disposizioni per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, che risulta approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro, della guerra e dell'istruzione pubblica.

Il senatore segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Gattini e Serafini Filippo.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. professore senatore Antonio Cardarelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha

giudicati validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Morelli Domenico e Gravina di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonio Cardarelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Antonio Cardarelli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Antonio Emo-Capodilista, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in una delle passate sedute, prego i signori senatori Di Prampero e Lampertico di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonio Emo-Capodilista viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Anto-

nio Emo-Capodilista del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il sig. senatore commendatore avvocato Antonino Sangiorgi, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle passate sedute, prego i signori senatori Di Camporeale e Lancia di Brolo di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonino Sangiorgi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor commendatore avvovato Antonino Sangiorgi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor professore Antonino d'Antona, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Di San Giuseppe di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonino d'Antona viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Antonino d'Antona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio ».

Come il Senato rammenta, nella tornata di sabato, fu iniziata la discussione generale.

Do oggi facoltà di parlare sulla stessa al signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. Come vi ha ricordato or ora l'illustre signor Presidente, ieri l'altro venne all'ordine del giorno della nostra assemblea il disegno di legge che reca il titolo: « Sulle armi e sulla detenzione di istrumenti da punta e da taglio ». La Relazione del ministro proponente e quella del relatore dell'Ufficio Centrale dicono essere codesta legge un'aggiunta o amplificazione alla legge di pubblica sicurezza. Intendete adunque quanto fosse determinato l'oggetto del disegno. Sabato prese a parlare l'onor. collega Vitelleschi, il quale dopo di aver censurate alcune parti del disegno, chiese venia al Senato se uscendo fuori dell'argomento, avrebbe preso a parlare della condizione della criminalità in Italia. Non bastò. Velle discorre benanche delle grandi attinenze dell'insegnamento nazionale con la morale, la scienza, la religione, e nella sua tenace convinzione che lo muove di continuo a ripetere pensieri già esposti, affermò queste quattro proposizioni che vivamente m'impresionarono.

La prima:

Il popolo italiano non ha senso della giustizia pubblica, ed ha solo fede nella giustizia che si fa da sè.

La seconda:

L'abolizione della pena di morte fu precoce e dannosa. Con essa si distrusse il principio che non si può attentare alla vita altrui senza arrischiare alla propria.

La terza:

L'educazione che si dà dallo Stato è una vera non educazione.

La quarta:

L'Italia, la quale è in lotta fatale con la Chiesa, non ha serbato i limiti, ed ha trasportato la lotta sul terreno religioso ed ha abolito la istruzione religiosa anche nelle nostre scuole. Nè bastò: aggiunse, che in tutte le scuole si vollero per eccellenza insegnanti idonei nella lotta contro la Chiesa e così non idonei ad insegnare religiosamente.

Io chiesi a tali annunzi di parlare ignorando che prima di me, per dovere d'ufficio aveva chiesto di parlare l'onor. guardasigilli. Questi parlò con la lunga esperienza, che possiede delle cose penali, e dell'andamento della giu-

stizia punitiva e limitò il suo dire a confutare la sola accusa fatta dall'onor. Vitelleschi: che si fosse fatta opera precoce, esiziale all'ordine pubblico e alla sicurezza sociale, con abolire la pena capitale. A me fu riservato per ora tarda di prender oggi la parola.

Non temano i colleghi che il riposo e la lunga meditazione mi abbiano dato il pensiero di fare un amplissimo discorso; parlerò sopra gli obbietti indicati, ed incomincio dal non tacere una preoccupazione che da qualche tempo mi tormenta l'animo. Per la legge naturale della morte lo Stato ha in gran parte perduto i cittadini che furono gli eroi della nazione, gli uomini di Stato, i quali condussero a vittoria le sorti della patria; e non se l'abbiano a male i presenti, che io stimi i trapassati migliori di quelli che vivono. Io credeva che sulla memoria degli estinti potesse sopravvivere in quest'ora agitata da nuove passioni e da sconforti inviolato il tesoro dei principî del nuovo diritto pubblico europeo, che l'Italia affermò dal giorno, che dal Piemonte fu iniziata l'era della rinnovazione politica con la trasformazione dello Stato assoluto in Governo rappresentativo, fallita la prova del principio neo-guelfo. Provvida fu l'azione unitaria che ci condusse per mirabile fortuna di eventi ad instaurare il principio della nazionalità in questa Roma redenta, sacro dovrebbe essere il culto della vittoria ottenuta.

Dopo tanta amara dipartita, da qualche tempo in quest'aula legislativa di animo conservatore si osa censurare il diritto pubblico nazionale, l'opera sapientemente compiuta, e molti pur riprovando tacciono. Sia a me dato di parlare almeno come una protesta, sperando il rinnovamento di quei principî e di quegli ideali che furono la forza della nostra risurrezione, e che debbono essere l'ancora di salvezza, il fondamento della nostra conservazione, e la leva di un maggiore progresso.

Prima pertanto di confutare i punti del discorso all'onor. Vitelleschi da me indicati, intendo parlare brevemente sul merito della legge che abbiamo il dovere di esaminare e di deliberare.

Questo disegno di legge, me lo permetta dirlo col ministro proponente l'egregio signor relatore; non è davvero una mera semplificazione della legge di pubblica sicurezza; ma è qualche cosa di più: cioè, la correzione di alcun titolo

del Codice penale che da pochi anni andò in vigore. È nostro dovere di non dare voto a leggi, di cui non siano ben compresi gl'intenti e le sanzioni.

Voi sapete la differenza che corre tra gli ordinamenti di pubblica sicurezza degli Stati quanto all'uso delle armi. Alcuni popoli o più liberi o più forti hanno illeso il diritto di portare le armi. Questo diritto storico ha un aspetto anche naturale come apparecchio alla difesa personale. Mi ricorda un proverbio arabo, un cavallo, un fucile ed una donna popolano il deserto.

Parecchi popoli europei rimasero continuamente armati per la lotta contro lo straniero. Cito ad esempio il montenegrino, ove non sarebbe possibile una legge simigliante alla nostra. Moltissimi tra noi hanno potuto osservare con quanto ardore nella Svizzera, sulle pubbliche piazze, ne' giorni festivi, i cittadini si addestrano al maneggio delle armi, al tiro a segno e perfino all'uso del cannone.

Noi cittadini di un'antica società, che fu lungamente oppressa da Governi, che non seppero procacciarsi l'amore dei popoli, ereditammo ne' costumi e nella educazione leggi di pubblica sicurezza, che sottomettevano a provvedimenti preventivi l'esercizio di alcune professioni e mestieri, e che alla possibile non osservanza di tali norme fanno corrispondere sanzioni punitive.

Nella legge di pubblica sicurezza vi sono norme speciali prescritte per l'esercizio di alcuni mestieri. Gli uffici pubblici di agenzia; i sensali dei Monti di pietà, i mestieri di rigattiere, di ferravecchi, di orefice, di gioielliere sono sottoposti a provvedimenti preventivi. Speciali norme sono ordinate per la fabbrica, la detenzione, l'uso e la vendita delle armi, come pure per la introduzione delle medesime dall'estero. La legge di pubblica sicurezza ritiene che la tranquillità correrebbe grande pericolo, se tutti potessero raccogliere, vendere e portare armi; e perciò sono distinte le armi *proprie*, il cui uso non entra nelle diurne abitudini della vita. Il fatto solo del possesso fa supporre una cattiva intenzione; se manchi la licenza di vendita e di porto dalle *improprie*, che sono gli strumenti, gli utensili perforanti o contundenti, come le forbici, i coltelli da serrare e simili e dalle armi *insidiose*,

perchè facili ad essere nascoste in guisa che non apparendone esternamente la detenzione, il cittadino potrebbe essere tratto in insidia senza avere il tempo necessario per mettersi sulla difesa. Il Codice penale, sotto il titolo *Delle contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti*, dall'art. 460 all'art. 470, determina quelle che sono le armi insidiose, cioè gli stili, i pugnali, i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o congegno, l'arma da sparo la cui canna misurata sia inferiore a 171 millimetri, le bombe, e ogni macchina o involucre esplodente, le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze, e di tali istrumenti vuole autorizzata la vendita, vuole il porto d'armi, nonchè la licenza d'introduzione nel Regno.

E poichè il Codice penale introdusse la duplice divisione dei delitti e delle contravvenzioni nel *Titolo speciale* poco fa ricordato concernenti l'incolumità pubblica, represses la vendita non autorizzata, e il porto non consentito.

Il disegno di legge, fate bene attenzione o colleghi, e ne faccia attenzione anche l'onor. ministro, è diviso in due parti: la prima è preventiva come quella che impone maggiori condizioni per dare licenza al commercio, all'industria di fabbricare armi e di venderle o introdurle. Si potrà discutere se certi vincoli sieno possibili e conducenti al fine.

Invece pur emendato dall'Ufficio Centrale l'art. 5 del progetto ministeriale vieta di tenere o portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, *strumenti da taglio o da punta atti ad offendere*, quali coltelli d'ogni specie non compresi fra le armi insidiose che abbiano una lama eccedente la lunghezza di otto centimetri, le forbici aventi la lama di una misura eccedente la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili, quando il porto o il possesso fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze, non sia giustificato dall'esercizio attuale di una professione, di un'arte o di un mestiere che ne renda necessario il porto o il possesso.

In tanta latitudine di proibizione legislativa pare a me che la legge ci riconduca alle età preistoriche, a quella della pietra sconfessando l'altra del bronzo, del ferro, e che renda assai

difficile la sorte dei nostri poveri operai, quella delle donne che vanno cercando erbaggi. Una legge così generale può produrre più danno che bene. Gli uomini facinorosi, che hanno giurata guerra alla società, alla giustizia sociale non paventano tali sanzioni. L'amplissima interpretazione di leggi, talvolta l'errore o l'arbitrio negli agenti di pubblica sicurezza, spesso l'ignoranza o la malavoglia di guardie locali assimilate agli agenti di pubblica sicurezza, possono addurre la condanna di poveri lavoratori, che nulla sanno delle nostre disposizioni legislative. Fra noi le multe non pagate si convertono in carcere. Non paventate voi di aumentare la popolazione delle nostre carceri; che, come disse ieri l'onorevole ministro guardasigilli, sono scuole di demoralizzazione, di corruzione. Chi non sa che il maggior numero de' recidivi comincia dal cadere in grandissima parte sotto le contravvenzioni per ascendere gradino per gradino l'affannosa scala delle maggiori colpe e dei delitti? Ovunque oggi governanti giuristi e legislatori e uomini di Stato si preoccupano de' dannosi effetti delle condanne lievi non motivate da animo pravo.

Io ho voluto richiamare l'attenzione vostra sopra queste disposizioni di legge, e non vi tacerò il pensiero che mi pesa nello studio di questa riforma. Perchè voler generalizzare per tutte le terre italiane una legge così grave e difficile? Io avrei capito il Governo ci avesse chiesto che questa sanzione di legge con facilità di applicarla secondo il bisogno e temporaneamente in dati luoghi, in date occasioni. Posso ammettere che esistono alcuni centri popolosi in cui il rigore possa essere necessario, ma non bisogna disconoscere che le nostre popolazioni agricole sono tra le migliori che vanti il nostro tempo.

Se le classi pericolose della società si raccolgono nelle grandi città come onda limacciosa, che corre al mare, e vi trovano il campo a pericolose azioni; se alcuni spaventano per il cinismo e l'insistenza e formano la triste coorte dei ladri, dei vagabondi, dei mendicanti improbi, de' complici delle donne pubbliche e de' malfattori di ogni specie, non è meno vero che l'operaio italiano è proverbiale per la sua sobrietà: ha pochi bisogni, si adatta alle circostanze, non soffre la febbre dell'odio e della gelosia di classe. Tali passioni avranno sempre

qualche cosa di fittizio, di esotico in questa terra del Mezzogiorno ove a dirla con Victor Cherbuliez il sole, che risplende per tutti egualia le condizioni, è un celeste livellatore che risparmia sofferenze e procura conforti ai diseredati della fortuna. Miraste voi nel volto l'uomo del Nord, il minatore, il fabbro delle grandi officine, l'operaio delle grandi città straniere, dell'Inghilterra, della Germania e della Francia? Colui che ha freddo, che non ha una stufa per riscaldarsi dichiara con i suoi occhi guerra ai passanti, indice superbe disfide al cielo, all'umanità. Il popolo del Mezzogiorno si compone di veri figli della natura: la semplicità dei costumi e la rassegnazione sono i veri titoli, che lo raccomandano. I nostri operai e coloni sono ricercati per l'ordine, la disciplina l'amore al lavoro, e poichè contenti del poco fanno concorrenza agli operai indigeni e di altre contrade straniere sono odiati provocati, vilipesi. I fatti di Nuova Orléans e di Aigues-Mortes ebbero a cagioni queste preferite qualità (*Bene*).

Io potrei fornire al Senato numerose prove della verità, che sostengo narrando quel che vidi in Tunisia e in Rumenia, leggendo parecchi brani nei rapporti dei nostri consoli, e alcune lettere dell'Africa. Nel *Bollettino della Società geografica* del marzo 1886 una lettera del cavaliere Fabrello al comm. Cariolato informò che gli unici che sappiano trarre profitto delle coste occidentali dell'Africa, lo dicono gl'Inglesi stessi, sono quelli del Mezzogiorno, che più degli altri resistono al clima e alle sue conseguenze.

« Ogni vapore che arriva a Freetown vi sbarca un certo numero di merciaioli italiani (tutti meridionali) i quali dopo aver fatto affari nella città in conterie e soprattutto in coralli, visitano a piedi e colla loro brava cassetta sulle spalle i diversi villaggi fino a trenta miglia dalla capitale mangiando come i Negri, dormendo come essi dormono sopportando fatiche e privazioni che nessun inglese sarebbe capace di sopportare ». Perchè adunque sprezzare da questa nostra tribuna parlamentare tante ingenuità e nutrirsi l'anima soltanto di sconforti e di paure? Pensateci, signori colleghi, e vedete davvero se la legge così come è stata presentata non sarà foriera di danni, perchè alla fine gli onesti potranno soccombere alle spaval-

derie dei malviventi, chè il facinoroso cercherà sempre il modo d'eludere l'attenzione della pubblica sicurezza, e tutti gli onesti soffriranno restrizioni, vincoli e molestie di sorveglianze più o meno corrette. E qui l'opera mia è compiuta per quel che riguarda l'esame in discussione della legge. Ora mi conviene confutare le proposizioni non pertinenti al tema nè dimostrate nè svolte dall'onor. Vitelleschi, nella cui mente tutto è maleficio, la breve rissa, la facile percossa, che spesso nelle domeniche dopo la messa ascoltata avvengono fra i tarocchi e il tressette nelle bettole, su i prati tra il vino o il sangue caldo.

Io non so indovinare su quali fatti e sopra quali dati statistici l'onorevole Vitelleschi fondò la prima sua accusa senza distinzione di ceti, di contrade e di tempo: che il popolo italiano non abbia senso della giustizia pubblica ed abbia solo fede nella giustizia che si fa da sè. Nel Codice italiano come nelle altre legislazioni vigenti è represso il delitto di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*. Consulti l'egregio collega il titolo IV dei *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, capo VIII vi leggerà i casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Consulti le statistiche e vedrà in quali lievi proporzioni stia tale delitto nelle sue varie figure con gli altri misfatti.

Chi invece non sa che l'Italia è il paese ove è prospera, abbondante, rigogliosa la lotta forense?

Non sarò irriverente verso il collega se svelerò l'equivoco, in cui egli cadde confondendo i fatti, che la *cronaca* paesana registra sotto il titolo *drammi di amore*, ossia i delitti della vendetta coniugale, dell'onore offeso, le stragi della gelosia e dei furori erotici con la ragione fattasi con le proprie mani. In brevi giorni la *cronaca* de' delitti discusse il verdetto del giuri, che assolse l'accusato della uccisione della sorella; il fatto di un attentato alla vita contro un signore per il violato onore della sorella, il suicidio di un giovane preso da deplorabile amore per donna da conio. Questi casi nulla hanno da vedere con le grandi delinquenze, che potevano prima condurre all'estrema prova del patibolo. Spesso si censura la giustizia ragionando sull'irragionevole. Antica è la discussione intorno alle cause, che escludono o diminuiscono la responsabilità, e in tutte le legislazioni

penali, e vi hanno cause di scusa e di giustificazione de' delitti di sangue:

E giustificata la uccisione per la difesa dei beni in dati casi, contro il saccheggio e la scalata notturna.

La nostra fredda età, la severa ragione non soffrono più l'impero delle passioni. Felici noi! (*ilarità*).

Il diritto greco e il romano riconobbero la difesa del talamo contaminato: L'articolo 377 del Codice sull'esempio di altre legislazioni riduce la pena al coniuge dell'ascendente o del fratello o della sorella, che agisca per voce di onore. Si vuole la flagranza dell'adulterio o dell'illecito concubito. In questi delitti, in cui è offeso il sentimento dell'onestà domestica sono in movimento gelosia, amore, disperazione, vendetta ed operano le forze psichiche. Chi oserrebbe minacciar la pena di morte contro tali fatti sciagurati? L'onor. Vitelleschi, che ieri l'altro invocò tutti i nomi de' grandi italiani da Dante a Mamiani forse fu dantesco sull'obbietto. L'Alighieri, che forse non ignorava il diritto romano, pone Francesco e Paolo Malatesta nell'Inferno; e le due anime fa degne di eterna pietà. La bella figlia di Guido da Polenta dice: *Caina attende ch' in vita ci spense*; ma la bolgia, in cui sono puniti i traditori non poteva essere la giusta pena dell'oltraggiato marito. Alcuni commentatori del Divino Poema dissero che Dante fu benigno con quegli adulteri, perché aveva ottenuta benigna ospitalità dai signori Da Polenta. (*ilarità*).

Ed ora rispondo alla censura per l'abolita pena capitale. Io mi schierai giovanissimo fra gli abolizionisti convinti; fui operoso soldato della eletta legione; obbedii all'insegnamento dei maggiori, giuristi e filosofi, che onorarono il mondo. Ma da publicista e da legislatore non sostenni la riforma disputando le opinioni opposte del Beccaria e del Filangeri o degli altri eminenti giureconsulti, a cui certo l'onorevole Vitelleschi vorrà con me tributare ossequio e riverenza: ma studiai la riforma sul metodo adoperato dal maestro e celebre statista, che prima ottenne il voto di abolizione dalla rappresentanza nazionale dell'Italia risorta.

Mi sia lecito ricordare che l'iniziativa parlamentare usata da P. S. Mancini, quando la capitale del Regno doveva essere trasferita in Firenze, non fu vinta con la nuda esposizione

della filosofia giuridica sulla *illegittimità* assoluta di quella pena. Egli non ne fece una questione di puro diritto; ma una questione di sapienza civile e politica. Suppose come l'antica consuetudine, l'inveterata ragione dei secoli volevano che la società avesse bisogno per conservarsi dell'uso del patibolo e della forca. E poichè l'onor. Vitelleschi citò ieri Pellegrino Rossi, egli mosse da un pensiero dell'immortale carrarese. « Supponendo, egli scriveva, nell'anno 1829; che la morte di un uomo colpevole di assassinio sia la sola ed unica pena adatta a trattenere il braccio degli assassini; il solo mezzo di raggiungere lo scopo che il dovere impone alla giustizia sociale, come affermare che il bene della esistenza non potrà essere tolto all'assassino? » conchiudeva: « La pena di morte adunque è un mezzo di giustizia supremo, pericoloso, di cui non si può far uso, se non sotto la condizione di una vera necessità, ma che debbe desiderarsi di veder compiutamente sopprimere, e per la cui abolizione IL DOVERE CI COMANDA DI ADOPERARE TUTTI GLI SFORZI.

Per combattere la pretesa necessità riposta soltanto sulla supposta efficacia preventiva; cercò due specie di prove contrarie: cioè, le conseguenze sperimentali dell'applicazione e dell'abolizione della stessa pena presso i vari popoli, che l'avevano abolita; e lo stato generale dell'opinione sulla riforma. Quando l'esperimento vaticinato sullo esempio degli altri paesi, ossia che la sostituzione della pena perpetua non avrebbe aumentato il numero dei reati prima puniti con l'estremo supplizio, felicemente si ottenne in Italia, come dalle statistiche che ieri furono esposte dall'onorevole guardasigilli, è possibile voler sostituire una opinione sconfessata dall'esperienza e rievocare l'opera sanguinosa del carnefice? (*Bene*).

L'onor. Vitelleschi parlò dell'Inghilterra e della Germania. Ma conosce egli bene le condizioni del diritto penale inglese?

Nel 1818 vi erano 250 reati, per i quali si comminava la pena di morte; e lo stupro, il furto di un cavallo erano puniti di morte; nel 1831 furono ridotti questi casi di pena capitale a 160, e le statistiche inglesi dimostrarono che i reati, per i quali si era temperata la pena non aumentarono, talchè lusso di sangue e lusso della aristocrazia, erano stati l'opera feroce del:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

carnefice e il frutto del pessimismo e della sfiducia delle classi governanti contro il temperamento della nazione.

È dall'Inghilterra che noi accettammo in miserissima misura quelle istituzioni, che l'onorevole Vitelleschi crede delicature italiane, quali la *liberazione condizionata dei detenuti*, il sistema cellulare ed altri statuti penali.

Il nostro Codice, lo creda l'egregio collega, anzichè essere il frutto dell'idealismo italiano, è una tesi dichiarata di filosofia del diritto, è una fusione di molti Codici stranieri con applicazione rigorosa anzi aggravata della repressione de' popoli stessi.

Io potrei continuare lungamente su questo tema, profittando della benevola attenzione del Senato; ma ho detto che parlavo soltanto per impedire che il silenzio fosse creduto venia data all'oratore per proposizioni non pertinenti. Dirò più brevemente della Germania. In Germania nel 1848 la grande Assemblea nazionale deliberò che l'abolizione della pena di morte dovesse essere iscritta nella Costituzione che doveva organizzare la procreazione innovata. La Sassonia dopo pochi anni abolì la pena di morte, come l'aveva abolita il ducato di Nassau. Per l'unità del principio punitivo federale e pel predominio dell'elemento prussiano, che la Germania dovette rinunciare a molte riforme ed aspirazioni giuridiche. Ma il Codice penale tedesco ridusse i casi di pena capitale.

L'Inghilterra stessa ha studiato col metodo sperimentale il cattivo effetto, il contagio della pena di morte: talchè oggi il carnefice non si presenta più sulla pubblica piazza, ma l'esecuzione capitale ha luogo nella segretezza in una prigione, dove appena, con lo sceriffo e agenti della forza, alcuni giornalisti vi sono ammessi; una bandiera nera innalzata sul tetto della prigione annunzia alla città che là dentro l'opera di sangue fu compiuta.

Quando si accostava la discussione della pena di morte in Parlamento, in un libro da me pubblicato col titolo: *La pena di morte negli Stati moderni*, dimostrai che si hanno due categorie di Stati: quelli che già abolirono la pena di morte. L'Olanda, il Messico, il Portogallo, la Rumenia, tutti i cantoni della Svizzera, chè solo il partito cattolico per la resistenza del cantonalismo contro il centralismo e federalismo fece

ricostituire la pena di morte in quello di Vaud, e molti Stati dell'America del Nord non hanno la pena di morte; e pubblicai la statistica delle popolazioni dei sette Stati, la quale prova che circa duecento milioni di viventi vivono senza il presidio del carnefice. E questa è prova sperimentale per l'applicazione del metodo statistico di cui ieri tanto autorevolmente parlò l'onorevole guardasigilli. Siamo umani e felici che l'ordine pubblico, il buon costume, la società, la civiltà possono esistere e svolgersi senza bisogno del boia e senza la efferatezza penale di altri tempi.

Lasciate pace al nostro diritto pubblico, e gli stranieri che vengono in Italia, non diano fede alle parole del Vitelleschi, che spesso vanno tradotte in inglese; sappiano la *verità vera*, e tal è quel che dico, pur rispettando le contrarie opinioni, i grandi convincimenti fondati per altro sull'errore e sull'equivoco. E consideri l'onorevole Vitelleschi che ieri parlando del corso del pensiero politico italiano, ricordava e Pellegrino Rossi e Mamiani. Io la vedo ancora l'ombra venerata del sommo maestro sedere nell'estremo lato dell'altra parte dell'aula. Terenzio Mamiani, lasciò un libro dottissimo per l'abolizione della pena di morte, che può tuttora servire d'insegnamento all'onorevole collega, perchè non persista nelle sue convinzioni e corregga i dettami della sua coscienza, che lo spingono a chiedere la restituzione del passato.

Passo alla seconda accusa che tanto mi pesa sull'anima; la lotta fatale col Vaticano, così la disse il Vitelleschi. *L'Italia ha ecceduto i limiti ed ha voluto condurre la lotta dal campo politico e nazionale, sul campo religioso*. Questa fu una nuda affermazione, che doveva essere invece una dimostrazione.

L'Italia, onor. Vitelleschi, va studiata nelle grandi classi che la compongono. Volle Ella parlare del Governo, dei legislatori, delle classi insegnanti e dirigenti o del numero collettivo degli Italiani? Emilio De Lavelaye, in dottissimi articoli che riuni in libro unico intorno la *questione religiosa*, disse deplorabile la condotta del maggior numero delle popolazioni cattoliche quanto all'azione de' culti negli Stati. Moltissimi ripetono ancora qualche scherno e qualche sorriso volteriano, altri curvano la testa e lascian fare; parecchi protestano in nome

del progresso e del principio anticlericale; ma poi mandano le figliuole al monastero ed i figliuoli alle scuole dei Gesuiti. Chiudano alla fine la loro vita con una deplorabile ipocrisia. Questi sono *veri sepolcri imbiancati*.

Di questi atteggiamenti può essere responsabile l'Italia nuova, può essere responsabile il potere legislativo? Ricordiamoci le cose, quali la storia contemporanea le narra. Non voglio parlare della riforma religiosa, che ruppe l'unità della fede, non della grande reazione cattolica del Concilio di Trento. Muovo da più recente epoca. Quando e come incominciò l'inesauribile conflitto fra la Chiesa di Roma e l'Italia?

Re Carlo Alberto mutò il suo Stato in monarchia rappresentativa, facendo quello che fecero gli altri principi italiani poscia spergiuri. Appena furono dichiarati i diritti dell'uomo e della nazione, che altri paesi esercitavano con la concordia tra lo Stato e la Chiesa cattolica, il supremo Gerarca della cattolicità, che era fuggito in Gaeta, nel covo della reazione politica, e che viveva restaurato per la forza delle armi francesi, si mostrò nemico del successore del Re, che in Oporto aveva dato l'ultimo respiro, martire non traditore. (*Approvazioni*).

Rileggete, onor. Vitelleschi, le prime relazioni del Parlamento subalpino, dove sedevano giureconsulti ed uomini di Stato prudenti, e gli Sclopis, gli Alfieri e il Di Collegno e gli altri sapienti che avevano condotto il Principe sabauda alla riforma dello Stato, vedrete con quanta modestia, con quanta temperanza il Piemonte domandava il consenso alla Curia romana per sanzionare l'abolizione del diritto di asilo, le immunità del foro ecclesiastico e che il rispetto della emancipazione degli Ebrei, ossia i culti allora tollerati. Roma voleva conservate le pretese di Innocenzo III, d'Ildebrando e l'ordinamento politico del medio-evo.

Non voluta la concordia, il Piemonte, per azione legislativa iniziò un'opera lenta, progressiva, che fu l'imitazione prudente di quello che avevano fatto altri popoli cattolici nella restituzione del diritto politico, laico e civile, per i quali il Vaticano è benevolo.

L'infausto trattato di Zurigo ci avrebbe forzati alla vita federale sotto la presidenza del Papa per comando e volontà di stranieri; trionfò il grande principio unitario, e gli altri Stati ita-

liani sorti a nazione compirono le medesime riforme che dopo il trattato del 1815 furono bramate sull'esempio inglese da quasi tutte le genti civili. In quest'ora la nazionalità si trovò alle prese col ridotto Stato romano, che doveva necessariamente morire, perchè gli Stati ecclesiastici non sono più possibili quando i popoli sono usciti dalla loro infanzia, che solamente permette il maestrato teocratico.

Onor. Vitelleschi se ne ricorda? Ci conoscemmo a Firenze quando l'Italia aspettava la liberazione di Roma. Che cosa era il Papato nelle mani di Pio IX? Si reggeva tra l'ira e l'odio della nazione per l'appoggio dei mercenari Di Lamoricière e delle armi francesi.

Era la rocca maledetta dalla civiltà, il campo trincerato della reazione in poco spazio di terra da Ceprano a Passocorese.

Nessuna forza di azione e di libertà aveva la Curia romana per le italiane terre. Il maggior numero si asteneva dal visitare la storica città, rifugio di Re e di principi caduti, asilo di briganti; la stampa italiana non dava pubblicità alla parola del Pontefice perchè voce di re sacerdotale e traditore.

Lo Stato italiano si poteva difendere tuttora con l'esercizio delle regalie, che furono la forza e la ragione di altri tempi, e che sono ancora vigenti in altri paesi. Il *placet*, l'*exequatur*, ossia il *divieto della pubblicazione* degli atti della Santa Sede, il divieto al clero di recarsi ai concili, il ricorso *per abuso* al Consiglio di Stato, ed altri presidi di giusta difesa.

Venuti in Roma, il Parlamento diè al Papato tale un corredo di privilegi e di libertà, che nessun altro Stato cattolico gli ha mai dato. (*È vero*). Furono prese persino le maggiori prerogative della Corona nazionale e conferite ad onore del detronizzato re di Roma.

Coi privilegi e le irresponsabilità ebbe la libertà di comunicare con tutta l'orbe cattolico, di maledire ogni giorno, ogni ora, la nostra esistenza, la nostra redenzione. Sanzionò lo Stato persino l'infallibilità e l'assoluta posanza religiosa del Pontefice.

Chi coltiva tuttora gli studi di scritto ecclesiastico, sa quanto lunga fu la lotta tra l'aristocrazia episcopale e l'assolutismo pontificale.

Ebbene, un anno prima che Roma fosse stata redenta, si era affermata in un Concilio, proclamò l'infallibilità assoluta del Pontefice, e

si credette di separare lo Stato dalla Chiesa, consacrando la grande tirannia sopra le coscienze, l'immobilizzazione del principio religioso.

Stimo io quindi dovere del Governo, che presiede costantemente alla cosa pubblica, di far sentire a tutti i popoli civili che mai il papato ebbe tanta irresponsabilità e tanta sicurezza, quanta ne ebbe per privilegio e concessione delle nostre leggi. Esso tace: vi dico.

La politica ecclesiastica del Governo, anziché essere politica di continua e rigorosa applicazione delle leggi, fu spesso una politica di deferenza e di blandizie.

Onorevole ministro guardasigilli, se io non rendo onore al vero, ella mi confuterà. Si deplorò che in Italia vi sia un numero esorbitante di vescovati maggiore di quello esistente in tutte le altre parti del mondo cattolico. Ella non può ignorare che sotto il Ministero dell'onor. Crispi, fu permesso di aumentarsi un vescovato...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non mi pare...

Senatore PIERANTONI. Lei m'interrompe tosto: Si fondò un vescovato in Chiavari. Onorevole ministro, io dico la verità. Furono accettati espedienti per dar modo ai vescovi di ottenere il *placet*, l'*exequatur* senza diretta domanda al Governo. Per le simulazioni l'arte curiale è eccellente. E non furono paralizzate riforme necessarie, comandate persino nelle leggi. Per esempio, fu mai svolta la promessa contenuta nell'art. 18 della legge delle guarentigie per il riordinamento della proprietà ecclesiastica?

Quanti anni passarono dal 1871 al presente? Si erano soppressi tutti i seminari. Da parecchio tempo non solamente furono riaperti, ma anche moltiplicati; vi acquistarono i preti la capacità d'insegnare mal preparati la scienza laica. E si fece opera civile aumentando fuor di misura il numero del clero, il quale, se giovane mi fa pietà nel fondo dell'anima? Giovani donzelli raccolti dalle umili classi popolari, ritolti dalla libera educazione nazionale alle innocenti energie dell'ingegno, chiusi in quei seminari dove l'atmosfera morale e l'igienica sono viziate, non ricevono altro insegnamento fuori di quello che è raccolto nel libro *De religione et ecclesia* del card. Mazzella; sentono ogni giorno imprecare alla patria,

alla libertà, alle istituzioni che debbono male-dire e non conoscere. Poi escono alle prove della vita per essere o viziosi, o asceti, o ribelli, senza un buon apparecchio per esercitare maestrato sul mondo civile.

Non pensi qualcuno che la curia romana abbia rinunciato ad una sola delle sue pretese.

Non mi permetterò di rileggere documenti contemporanei della storia ecclesiastica intorno ai fini del Papato. Un anno prima della liberazione di Roma la Curia pensò di desumere da 350 discorsi che Pio IX aveva pronunziati contro l'Italia e la civiltà tutte le proposizioni di condanna del diritto dei popoli e degli Stati. Ho qui sotto gli occhi il SILLABO, in cui è condannata non solamente la libertà religiosa, ma persino il principio del diritto internazionale, che proscrisse il *non intervento*. Questo Sillabo, di cui fu fatta lettura alla Camera dei deputati in Firenze dovrebbe essere di frequente ricordata ai legislatori italiani. Ed io vi domando la licenza di riferire soltanto quelle proposizioni indirizzate a scuotere le basi delle Costituzioni moderne:

Il SILLABO dichiarò: dovere dello *Stato di reprimere* con pene stabilite i violatori della cattolica religione, *ancorchè ciò non richieda la pubblica quiete*; disse la libertà di coscienza e dei culti *un'opinione sommamente dannosa, un delirio*; disse insigne imprudenza e perversità di prave opinioni il negare alla Chiesa e alla Sede Romana *autorità nelle cose temporali e dell'ordine esteriore*; imprudenza e perversità *negarle il potere di punire con pene temporali il violatore delle sue leggi, di scomunicare con effetto gli usurpatori dei diritti e delle possessioni della Chiesa medesima*. Il SILLABO condannò le seguenti proposizioni, che sono veri diritti costituzionali. *Prop. XV*: « Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che col nome della ragione reputi vera ». *Prop. XX*: « La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna potestà temporale, nè diretta nè indiretta ». *Prop. XXVI*: « La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e possedere ». *Prop. XXVII*: « I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Pontefice debbonsi rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali ». *Prop. XXX*: « L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile ». *Pro-*

posizione XXXII: « Senza veruna rivoluzione del *gius* naturale e dell'equità si può abrogare l'*immunità personale*, con cui i chierici sono esonerati dal peso di sostenere ed esercitare la milizia ». *Prop. XLV*: « Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi stato, può e deve essere affidato alla civile autorità e per siffatta guisa affidato che non si conosca nessun *diritto di qualunque autorità nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta e approvazione dei maestri* ». *Prop. LIII*: « Il Governo civile può prestare mano a coloro che volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse religiose famiglie, del pari che le chiese collegiate e i benefizi semplici, ecc. ». *Prop. LV*: « Si deve separare lo Stato dalla Chiesa e la Chiesa dallo Stato ». *Prop. LXII*: « Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del *Non intervento* ». *Prop. LXVIII*: « Spetta all'autorità civile stabilire impedimenti dirimenti dal matrimonio ». *Prop. LXXIII*: « In virtù del semplice contratto civile può sussistere un vero matrimonio, ecc. ». *Prop. LXXIV*: « Le cause matrimoniali e degli sponsali spettano di loro natura al foro civile ». *Prop. LXXX* ed ultima: « Il sovrano Pontefice può e deve venire a patti e a conciliazione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà ».

Quando così chiari e palesi sono i fini della reazione papista, la tolleranza dello Stato si desume non solamente dalla sua tiepida azione nella tutela delle leggi vigenti, ma del pari dallo abbandono di riforme, che furono stimate necessarie. Forse che non abbiamo abbandonato il giusto presidio legislativo della famiglia, base e fondamento dello Stato? Si sanzionò il matrimonio civile, ma non si comandò la precedenza di esso sopra i riti ecclesiastici, e la Chiesa cattolica coi suoi riti, col suo sacramento ci die' un concubinato benedetto, che fa crescere una prole senza legittimità, senza diritti ereditari. (*Sensazione*).

Sapienti legislatori parecchie volte proposero disegni di legge per comandare che il matrimonio civile dovesse precedere il rito religioso. Legge simigliante non si volle per far contente le Sante Chiavi. Dirò senza ambagi che questa colpevole mancanza die' i suoi tristi effetti, dei

quali si videro i casi per il gran numero dei matrimoni religiosi degli ufficiali dell'esercito.

Ricorderò che due volte la Maestà del Re autorizzò i suoi ministri a presentare alla Camera dei deputati la legge sopra il divorzio, e siffatta legge fu abbandonata; non se ne parlò più.

Eppure guardiamo oltre i confini della patria: Tranne il Portogallo, la Spagna, e forse qualche altro piccolo paese, tutti i popoli cristiani hanno il divorzio, l'ha persino il Belgio, la cittadella munita del cattolicesimo. Col divorzio il Codice sanzionò benanche la separazione personale, per lasciare ai coniugi sventurati l'elezione dell'uno e dell'altro istituto, secondochè la coscienza loro detta.

Queste cose ho voluto ricordare per dimostrare che invece della sognata lotta religiosa verso la Curia Romana, verso il Vaticano regio, vi fu tolleranza, non provocazione. E quali le ricompense che raccoglie la patria da tale condotta? Ogni giorno il sommo gerarca maledice alla nostra esistenza.

Rispetto la casa altrui, non vo' ricercare se degli Svizzeri o del De Charrette, discorse di recente il bianco veglio; ma chiarissime furono le lamentazioni e i tristi vaticini pronunziati nei ricevimenti di capo d'anno.

Nota con gioia che una parte della stampa civile ha stigmatizzato la perfidia del partito gesuitico. Non vi ha cuore gentile, che non debba comprendere che al triste esempio della menzogna male si associ l'opportunità, chè il capo d'anno spesso adduce la tregua degli odi, ricompone gli animi alla bontà. Solo il prete di Roma non perdona!

Altre volte recai in codesta Assemblea le prove dell'azione malvagia della Curia, perchè uomini eminenti del patriottismo italiano non vennero più nel Senato, poichè così volle il comando del Vaticano.

Molti di voi conoscono le scritture politico-religiose del collega Lampertico indirizzate a persuadere il Papa che smettesse il comando ai fervidi credenti di non compiere l'ufficio elettorale. Grave è l'offesa contro lo Stato. Il nemico prepara le schiere, sceglierà la sua ora, e non ascolta consigli.

Tutti questi atti di guerra dovrebbero giorno per giorno, ora per ora, essere ricordati alla coscienza dei ministri e ripetuti dalla tribuna

parlamentare, perchè il Parlamento non ha soltanto l'ufficio di fare le leggi e di correggerle ma anche deve esercitare una virtù educativa sull'anima del paese.

Rimaniamo fedeli, o signori, alle salde tradizioni del diritto nazionale. Tacciano i fautori di impossibili conciliazioni, chè non è lecito ignorare su quale giuramento è fondato il tentativo di una reazione politico-clericale. Già vi dissi altra volta, quando Pio IX era presso a morte compose il capitolo delle *Riformazioni* che sono le promesse che i cardinali giurano come corpo elettorale entrando in Conclave. Il Papa impose a tutti i cardinali di far giuramento di lavorare alla restaurazione del potere temporale. Questo è il manifesto della Chiesa: *semper eadem*. Oggi che non è lecito parlare direttamente ai re, si deve parlare ai loro ministri responsabili. Io chiuderò quest'altra parte della mia orazione, ricordando un aneddoto, che è narrato dal conte Costa Di Beauregard nelle sue memorie politiche. Amedeo II fu il primo principe d'Europa che allontanò dal suo capezzale un confessore gesuita. Presso a morte quel confessore fece chiamare il principe e gli parlò presso a poco in questi sensi: Voi mi ricolmaste di favori, perciò vi voglio dare questo consiglio: per l'avvenire non fate mai che un gesuita vi confessi. Il principe disse: e perchè? L'inferno di rimando: il segreto non lo posso tradire.

Ieri l'onor. Vitelleschi giunse persino a dire che la mancanza del sentimento religioso spinse i popoli a tentare il regicidio. Donde mosse l'insegnamento dell'assassinio politico? Tacciamo dei Greci che innalzarono statue agli uccisori dei tiranni e che celebrarono Armodio e altri, S. Tommaso d'Aquino, il *Suarez*, il *Molina*, il *Lessius*, il Mariana sostennero il regicidio, quando il capo dello Stato avesse violate le leggi divine, che, ben s'intende, sono quelle che la Chiesa detta.

Il De Laveleye nel capo XIV dell'opera *La démocratie e le gouvernement* fece la lista dei 30 attentati che dal 1800 sino al tempo moderno furono indirizzati contro i capi dei Governi.

Essa insegna che tutti gli Stati ebbero l'esempio, e maggiori casi avvennero negli Stati, nei quali non vi sono dissensi religiosi.

Le cagioni di tali delitti furono le aspira-

zioni verso l'eguaglianza politica ed economica, il manifesto feroce di un partito, il quale vuole condannata ogni gerarchia sociale, ogni forma di governo. Non vollero colpire nè il re, nè l'uomo; ma i rappresentanti di un ordine sociale, che gridano funesto e che furiosamente detestano.

Noi notiamo questo di buono: che laddove sono libertà costituzionali mancano gli assassini politici. In Inghilterra ove siede sul trono una donna illibata, due o tre volte la mano colpevole si innalzò contro di lei; i colpevoli furono mandati al manicomio.

Malgrado i ripetuti congressi e le adunanze cattoliche dove si risollevarono le speranze del pretendente e dove si maledice la nostra società l'Italia non sente furori religiosi. Come con tali segni si può dire: uniamoci ai preti, riconduciamoli nelle nostre scuole? Chi esprime tali desiderî può essere paragonato ad un amante che non persuade la rea donna, con cui si vuole unire.

Ammetto che vi sono buoni parroci e miti sacerdoti dolenti di queste condizioni fatte all'ufficio sacerdotale, che dovrebbe celebrare la parola dell'amore e non dell'odio; ma diversamente si vuole in alto, ove si *puote ciò che si vuole*.

Di recente nella festa della Reggia, che fu festa della nazione, S. M. il Re largiva una somma per i poveri. Il sindaco di Roma mandò numerosi *buoni* ai parroci della capitale, e gli sciagurati si rifiutarono di distribuirli ai sofferenti al certo per il comando ricevuto. Eppure nelle leggi del cattolicesimo è scritta la espiazione delle colpe per doni alla Chiesa, talchè se il Tiburzi invece di cadere in conflitto a mano armata colla forza, si fosse inginocchiato al tribunale della penitenza, e chiesto perdono de' suoi misfatti offrendo in espiazione i denari da lui tolti agli assassinati, la Chiesa non avrebbe respinto il prezzo di quell'oro e l'avrebbe accettato.

È questa la vera condizione dello stato delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, e non può essere smentita.

Ed ora rispondo all'ultima accusa profferita dall'onor. Vitelleschi. Non so se nel pensiero dell'onor. Vitelleschi nelle scuole volle comprendere anche le università. Non avendo specificata distinzione anche le università sono state trascinate nella condanna.

Ma che cosa deve fare il ministro della pubblica istruzione? Deve l'onor. Gianturco, chiarissimo giureconsulto, insegnante di diritto civile, intromettersi tra il Quatrefages e lo Spencer e imporre al professore insegnante questo od altro precetto e quello di ritornare alla Scolastica? Dovremo dimenticare il progresso fatto nella filologia, nell'astronomia, ecc., ecc.? Che cosa si vuole da noi altri insegnanti? Dove stanno i segni della lotta religiosa, la quale non trova neppure un ricordo storico nell'Italia nostra, che contenta del rinascimento greco-pagano non volle prender parte a nessuna delle crisi religiose, l'ultima delle quali fu la Riforma di Lutero?

Signori senatori, vi domando scusa se ho abusato della vostra attenzione, ma di giorno in giorno è qui il ripetere di opinioni antiquate e di censure al rinnovamento del nostro diritto nazionale. Sappiamo essere rassegnati agli anatemi di una Chiesa politicante, che non abbiamo mai offesa rivendicando i nostri diritti; ma confuteremo sempre sino a quando avremo voce rimproveri strani simili a quelli, che l'altro giorno furono pronunciati.

Onor. Vitelleschi, ieri l'altro ricorreva un giorno sacro per la patria. Io, sull'esempio dell'Arpinate che rideva degli auguri, ma rispettava i riti della religione romana, m'inchinai alla tomba del *Padre della patria*. Mentre ella qui scomunicava la scienza, il telegrafo ci informava in quale altra forma la scienza sia onorata in altri paesi. Lessi a compenso che il fiore dell'intelligenza, del patriottismo e della politica inglese aveva mandato un omaggio allo Spencer nel suo compleanno. Noi forti nella verità, conserviamo in cuore fervidi gli ideali della patria; siamo onesti, abbiamo cura del popolo; la civiltà e l'avvenire saranno per noi. (*Approvazioni*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Il Senato avrà ben compreso che io mi sono assunto un penoso incarico, quello di dire sopra un soggetto molto importante la verità al mio paese, e questa verità non l'ho scoperta io, nè l'ho svelata io. Essa risulta dalle statistiche, dalle cronache cittadine, le quali non si limitano a raccontare i fatti ai quali ha fatto allusione l'onor. Pie-

rantoni, ma esse rappresentano una lunga storia di delitti raccapriccianti di ogni specie.

Perfino le illustrazioni della domenica hanno trovato il modo di occupare le ore di riposo dei cittadini con le rappresentazioni grafiche di questi delitti.

Quindi io non ho a rimproverarmi di avere fatto rivelazioni peregrine nè commesso indiscrezione. Solamente ho riassunto questa situazione e l'ho presentata quale essa è al Senato ed al Governo, considerando il Governo, come dovrebbe essere, l'espressione massima della coscienza del paese. E l'ho rappresentata sperando che questo avrebbe dato occasione al Governo di annunziare per lo meno, escogitare l'indirizzo di qualche provvedimento; e soprattutto perchè sperava che una parola alta desse una qualche speranza nell'avvenire alla gente onesta, e rilevasse un poco il senso morale delle popolazioni.

Invece io ho trovato un seguito di attenuamenti, di interpretazioni, di spiegazioni, di scuse, all'attuale stato di cose, in sostanza delle parole molto cortesi ed elevate, come non poteva essere altrimenti, da parte dell'onorevole Costa, ma in conclusione quello che i Francesi chiamano *une fin de non recevoir*.

Io credevo di parlare al ministro e al magistrato e mi sono trovato in presenza dell'avvocato della difesa, il quale propugnava le attenuanti.

Io potrei discutere per lo meno qualcuna di quelle attenuanti, ma non sarebbe patriottico; tutto ha una misura e certi uffici possono compiersi in una certa misura; non bisogna eccedere ed io non voglio far l'avvocato dell'accusa. Quindi non v'insisto e ciò anche per un'altra ragione, perchè mi parrebbe veramente di rimpicciolire la questione, riducendola ad una questione di qualche cifra di più o di meno di distinzioni fra l'intensità e il numero, tra regione e regione.

Io ho presentato un fatto nel suo complesso qualunque sieno le sue origini, le sue proporzioni; un fatto che risulta da documenti ufficiali ed è sentito dalla coscienza universale, e mi parrebbe rimpicciolirlo col venire a discutere una ad una le considerazioni fatte dall'onorevole ministro.

Però non posso fare a meno di rilevare alcune cose da lui dette, e lo faccio soltanto per

l'influenza che potrebbero esercitare sull'opinione pubblica.

Ma prima di parlare di ciò debbo fare una dichiarazione. Io ho detto ieri l'altro che non intendeva di risollevar la questione sull'abolizione della pena di morte; io solamente ho voluto dimostrare le difficoltà in cui ci troviamo per l'abolizione di tale pena. Non avevo ieri l'intenzione di risollevar la questione, molto meno ho intenzione di farlo oggi.

Detto questo, torno al mio concetto.

L'onor. ministro ha voluto dimostrare che dopo l'abolizione della pena di morte sono diminuiti i reati di sangue. Ora questo nessuno può affermarlo, perchè quando la pena di morte è stata ufficialmente abolita, le statistiche erano appena incominciate.

Ma l'abolizione ufficiale è stata preceduta per un abbastanza lungo tempo, dall'abolizione di fatto. Tutti sapevano che non si eseguiva più.

Ora io, quando l'altra volta si discusse il Codice penale e volli occuparmi seriamente di questa questione, feci ogni ricerca per trovare statistiche dei tempi che precedettero quell'abolizione alle quali si potesse prestare una certa fede, ma non trovai nulla. Può essere che l'onor. Costa le abbia trovate, io non ci sono riuscito.

Ora le cifre culminanti dei delitti di sangue sono state nel 1879-80, quando hanno raggiunto niente meno che cinquemila, o quattromila e novecento o ottocento.

Ora quella era un'epoca in cui la pena di morte era sparita, ed il convincimento che non si applicasse era entrato nella coscienza pubblica.

È verissimo che dopo quell'epoca si è verificata una diminuzione, che è avvenuta dirò rapidamente, e si è scesi a quello stato che oggi può dirsi normale, ed infatti nel 1883-84 si mantiene sui 4000: discende per un momento a 3900 nel 1887; ma risale a 4802 nel 1888; si mantiene a 4000 per due anni poi discende a 3900; risale poi a 4000 nel 1892 e nel 1893; e nel 1894 ridiscende a 3900.

La ragione di quel primo rinerudimento, oltre che era il primo periodo della abolizione si fu probabilmente che quelli anni si risentivano ancora dei movimenti che avevano preceduto il 1870 e quindi le passioni erano più eccitate,

gli spostati più numerosi e l'ordine pubblico meno assodato.

Ma da allora in poi si ha una cifra che sale e discende, ma si mantiene costante. Vi sono per esempio, queste cifre alle quali non do un gran valore, ma che pure hanno un carattere, significativo, e cioè gli omicidi semplici i quali erano nel 1890 solo 833, sono arrivati nel 1894 a 1600. Ripeto che non do a queste oscillazioni una grande importanza nè in un senso nè nell'altro.

Il massimo dunque, che noi possiamo conoscere, è stato proprio nel tempo, in cui fu viva l'impressione dell'abolizione della pena di morte; la diminuzione è avvenuta in seguito, e ieri ne dissi la ragione, e ciò è che la ferocia umana ha dei limiti. Probabilmente se non vi fossero affatto leggi, difficilmente si oltrepasserebbero questi limiti. Io ho insistito per poco con questa dimostrazione, perchè non sarebbe conforme al vero lasciar credere che il contrario.

Ma il ministro ha creduto di dovere riprendere, la tesi quantunque io non avessi intenzione di provocare questa discussione. E si è anche trovato a disagio perchè nella sua sincerità egli ha dovuto riconoscere e dichiarare che non era abolizionista e che ha finito per aderire all'abolizione perchè non si applicava più. E si capisce che in politica ci sarà sempre una gran parte di opportunismo, perchè chi dice politica dice opportunità, ma è per lo meno il colmo dell'opportunità di votare contro quello che si crede, tanto più che nel caso che ci occupa il non avere applicazione poteva essere un fatto transitorio, il quale con l'abolizione è divenuto stabile.

E quindi il ministro si è trovato a disagio, e forse non l'avrebbe fatto di prima intenzione se non gliene fosse risovvenuto alla fine del suo discorso.

Ma io non insisto più in questo argomento, perchè non è mia intenzione di far perdere tempo al Senato in discussioni inutili, solamente dico a tutti i difensori dell'abolizione della pena capitale, che tutte le altre nazioni d'Europa, sebbene informate al diritto moderno, e l'America e l'Australia che si sono formate nell'ambiente della grande rivoluzione che l'ha costituita e che ne portano l'impronta in tutte le loro istituzioni, tutte, malgrado delle percentuali minime di cri-

minalità, hanno mantenuto nelle loro leggi questa sanzione. Tra queste e i 40 milioni che ha citato l'onorevole Pierantoni, che sono stati di parere opposto in tempo in cui la maggioranza è il solo criterio rimasto se non di verità, per lo meno di ragione, è per lo meno permesso di dubitare che questa sia dal lato di questi ultimi.

Ed in presenza di questo fondato dubbio si sarebbe potuto comprendere questo esperimento se in Italia, se le statistiche di criminalità fossero per lo meno eguali se non minori a quelle di altri paesi, ma nello stato in cui ci troviamo, quell'ardito esperimento ha potuto apparire al gran numero di coloro che erano di parere contrario come una specie di complicità di tolleranza da parte delle classi dirigenti, verso dei costumi che, sebbene esclusivi di alcuni violenti, disonorano il nostro paese. (*Sensazione*).

E vengo ad un altro soggetto più importante. A me ha recato sorpresa il vedere come l'onorevole ministro di grazia e giustizia abbia sorvolato quasi completamente sopra quanto ho detto sulla educazione morale del popolo.

L'onorevole ministro ha talmente omesso nel suo dire di occuparsene, che ha parso proprio non credere degna di considerazione questa mia osservazione. Ma, onorevole ministro, come vuole altrimenti che gli uomini si formino se non con la educazione morale?

Ma, onorevole ministro, perchè ella sta a quel posto e gode la stima di tutti i suoi amici se non per l'educazione che ha ricevuto?

Che io mi sappia, ella non discende da una razza speciale e neppure da un'altra razza.

Cosa si può attendere da una così grossa parte della nostra popolazione che noi lasciamo crescere come delle piante selvatiche? Osservi nelle strade i fanciulli, o alle porte delle scuole che frequentano, veda i loro propositi, studi le loro maniere, osservi la volgarità e sovente la licenza dei loro procedimenti, e si farà una idea chiara del come al punto di vista della moralità crescano quelle giovani piante. Ora di tutto questo noi non ce ne occupiamo affatto. L'onor. Pierantoni ha voluto farmi dire che io volevo introdurre nelle scuole la teologia. Io non voglio introdurre null'altro che la morale, la insegni chi vuole o chi può, ma un popolo deve essere educato; il pretendere di far crescere una generazione come facciamo noi, senza le

nozioni del bene nè del male e poi non raccogliere messe di criminalità è un assurdo.

Una grandissima parte dei nostri giovanetti e dei nostri fanciulli non hanno una idea di moralità perchè nessuno gliela insegna; perchè nelle famiglie disgraziatamente poco s'insegna, perchè gl'istituti professionali non funzionano, e perchè le nostre scuole non ne danno di nessuna sorta. Non vi è nessuna scuola che insegni a questi fanciulli il modo di condursi in questo mondo onestamente; impareranno bensì la geografia e l'aritmetica... ma nessuno vi ha che imprima a questi fanciulli efficacemente l'idea chiara e distinta dei doveri morali che sono i vincoli e mantengono salde le basi d'ogni società civile.

Ora su tutto questo l'onor. Costa ha sorvolato troppo leggermente. E anzi a questo proposito mi risovviene quanto egli ha detto a proposito del Codice penale. Mi ha domandato che cosa io aveva da opporre al Codice penale e a tutto il complesso dell'amministrazione della giustizia penale. Ebbene, io l'ho già detto, e lo mantengo, che ho da opporre la inopportunità dell'abolizione della pena capitale. Ma ormai questo è un soggetto esaurito. Ma non è la sola menda che ho da opporgli. Ne parlai lungamente durante la discussione che si ebbe su quello stesso Codice. Dissi allora e ripeto oggi che quel Codice è una fabbrica inesauribile di prigionieri.

Ci sono tanti altri mezzi di correzione; per esempio la deportazione, dove con una pena gravissima, gli uomini possono mantenere ancora l'esercizio della loro libertà ed avere ancora una moralità. Ve ne sono anche altri che potrei enumerare.

Ma il nostro Codice non conosce che la prigione per i più gravi delitti come per le più piccole contravvenzioni.

L'onor. Costa ci ha detto che per i grandi delinquenti i locali erano sufficienti e si potevano scontare i più gravi delitti in condizioni abbastanza normali, ma che viceversa non avveniva lo stesso per i delinquenti di piccoli reati.

Ora è in questa categoria che si opera la demoralizzazione nella più larga scala.

Ed infatti non c'è una contravvenzione che non sia punibile colla prigione. Con le nostre leggi e i nostri regolamenti ci è da mandare

in prigione i due terzi d'Italia. Giovanetti appena colpevoli o per la prima volta colpevoli, vanno a maturare la loro giovinezza in quelle fucine di corruzione che sono le prigioni, al contatto e alla scuola degli ostinati recidivi, dei perpetratori di grandi delitti.

Si sono gettati tanti quattrini per tante imprese superflue quando non erano inutili, oh perchè non si è pensato ad avere dei riformatori?

Vi sono paesi nei quali l'aver promosso con qualche larghezza i riformatori per i minori, ha dato una riduzione di condannati alle diverse pene del 25 o del 30 per cento. Noi ne facciamo a meno e si va avanti come si può. Si fanno economie per i riformatori che s'impiegano con usura nelle prigioni e si lasciano demoralizzare le crescenti generazioni.

Queste cose non paiono all'onor. ministro avere una qualche importanza in rapporto alla educazione morale del popolo?

Ma noi disgraziatamente non ci si pensa finchè non se ne vedono i risultati; ma quando queste si manifestano con effetti così terribili come quelli che in vi ho descritto ieri, allora le questioni s'impongono e bisogna risolverle.

Io non dimandava troppo; io non attendeva dal ministro che delle parole confortanti, perchè affermasse l'animo del Governo che rappresenta la coscienza del paese, di portare a questi mali un qualche rimedio quando si potrà, e come e nella misura che si potrà. Ma non insisto più oltre per non stancare la pazienza del Senato.

Io ho posato nella sincerità della mia coscienza una grossa questione; avanti questa grossa questione ci sono due maniere di comportarci una è quella di affermare che gli Italiani hanno il sangue caldo, e che ci sono dell'eredità storiche che non si riesce mai a scuotere, e che si farà, quel che si potrà e frattanto tirare innanzi alla meglio, che potrebbe essere anche la peggio. Questo su per giù è in complesso l'opinione del ministro. Io credo invece che volere è potere; credo che un popolo, quando vuole, finisce col tempo, coll'energia ad arrivare anche a correggere certi difetti storici e certe qualità che paiono quasi connaturali. Ve ne ha dei belli esempi nella storia. E ad ogni modo sono nobili e belli tentativi quelli che si commettono in questo senso e perciò degni d'essere

intrapresi; quindi per me la mia opinione a fronte di quella del ministro, è che questo paese e chi lo rappresenta dovrebbe concentrare tutta l'opera, ma con fede ed energia sulla questione morale.

Una cosa per volta bisogna fare e questa deve essere la prima, il presidente del Consiglio l'ha posta come tale, e ha avuto ragione, perchè è la base di tutto.

E questa parte importantissima della questione morale, noi dovremmo prendere particolarmente a cuore per sanarla.

L'opinione mia è l'opinione di un individuo; vale quel che vale, invece l'opinione del ministro può parere l'opinione del Governo. E se ciò fosse vero e l'opinione fosse quale è apparsa a me potrebbe lasciar credere anche questa volta, che i paesi hanno o non possono non avere, che i Governi che si meritano.

Ma ora mi avvedo che avendo parlato due volte su questa legge, viceversa della legge ho appena parlato. E parmi conveniente dirne qualche parola; e dirò che in presenza del poco risultato che ebbero le mie istanze, essa mi appare meno importante e mi rende per certe sue parti meno propenso a votarla. In sostanza quando si ha un pericolo di vita calcolato in rapporto a nove per centomila, ognuno ha il diritto di difendersi. O può farlo lo Stato, o conviene lasciar fare a ciascuno da sè. Io potrei rassegnarmi anche a questo. Credo potrei vivere nell'Occidente americano come si vive colà, anzi dirò che parmi che alla mia natura quel genere di vita forse converrebbe; ma quello che certo non mi conviene, sono delle leggi, per le quali io mi trovo forzatamente disarmato per non avere potuto avere o per essere cessata la licenza, avanti a coloro che delle licenze non ne dimandano e non ne curano perchè non ne provano il bisogno, ma portano armi e ne possono usare a mio disvantaggio con molta probabilità d'impunità: allora trovo che la partita non è più uguale, e quindi finchè, i provvedimenti della giustizia pubblica, e le misure della sicurezza pubblica non garantiscano meglio il cittadino, io mi sento meno inclinato a disarmarlo.

Non faccio obiezioni al maggior numero degli articoli di questa legge. Ma ve ne sono alcuni che per quelle considerazioni mi lasciano esitante.

E, per esempio, l'articolo secondo. Finchè questa legge proibisce le armi, le quali, siccome i pugnali e i coltelli di lor natura sono inadatti alla difesa, io sono disposto a votarla, salvo poi a vedere all'effetto pratico, che potrà avere col regime di libertà nostra, e come si farà a trovare queste armi in tasca o in casa dei cittadini, ma questo è un problema che dovrà risolvere il ministro dell'interno, ma come intenzione, io l'accetto; ma quando si vietano egualmente le armi da difesa, come le rivoltelle, i bastoni animati, io mi domando cosa avverrà di coloro cui doveri e interessi obbligano a frequentare luoghi deserti e pericolosi se per qualunque causa non possono procurarsi una licenza.

E la mia dimanda importa tanto più che la buona gente ubbidisce di certo, ma i malfattori non s'imbarazzeranno della nostra legge.

La situazione si riassume nel lasciare il galantuomo alla mercè dei malfattori.

Ecco il perchè in presenza di questa specie d'indifferenza che le mie prime osservazioni hanno incontrato, io provo, una qualche esitanza ad accettare alcuno degli articoli della legge. Mi riservo di vedere quel che avverrà nella discussione, perchè, del resto, per tutto quello che riguarda le armi insidiose che non sono adatte per la difesa, io l'accetto pienamente.

Io ho dette oggi queste poche parole solamente a titolo di giustificazione del mio discorso d'ieri, che ha parso al ministro esagerato. Io persisto a non crederlo. Io ho espresso sopra questo soggetto un mio profondo convincimento, e delle osservazioni, che non sono mie sole, ma di una parte non piccola del paese (*Bene*).

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo scusa al Senato se, pur trattandosi di una legge che per verità non mi pare abbia così grande importanza, io sono costretto prendere per la seconda volta la parola. Mi studierò però di essere assai breve, per non abusare della vostra cortese benevolenza.

Risponderò anzitutto alla obiezione sollevata dall'onorevole Pierantoni, e risponderò pure alla obiezione che, oggi per la prima

volta, viene mossa a questa legge dall'onorevole Vitelleschi.

L'onorevole Pierantoni ci ha ammonito a non entrare nel campo riservato al diritto penale comune e a non modificare con tanta facilità un Codice che è in vigore da pochi anni, correndo il rischio di compromettere quell'equilibrio che vi è in una legge codificata. Questo almeno mi è parso il suo pensiero.

Io veramente credo il consiglio dell'onorevole Pierantoni meritevole di essere tenuto in grande considerazione, ma non al punto però di arrestare l'opera del progressivo perfezionamento legislativo; opera la quale deve anzi essere continua, costante, pertinace; perchè non vi hanno leggi le quali non siano suscettibili di utili perfezionamenti. E ciò è tanto più vero per quelle leggi che, appunto come quella di cui discutiamo, si riferiscono a necessità di ordine politico, e prevedono reati di mera creazione politica, giacchè ogni anno; ogni giorno, potrebbe dirsi, hanno bisogno di essere poste in perfetta relazione di causa ad effetti colla condizione variabile della pubblica sicurezza, dei costumi, delle necessità del momento.

È quindi bensì da accettarsi il consiglio, ma non è da applicarsi in questo caso nel quale, in fin delle fini, non si fa altro, per quanto si riferisce al diritto statuente (perchè la maggior parte di questa legge si riferisce a disposizioni d'ordine amministrativo) non si fa altro, ripeto, che ristabilire, con legge speciale, una disposizione del Codice del 1859, che nella elaborazione del Codice del 1889 si credette di poter omettere. E la ragione che consiglia di far rivivere la disposizione antica sta appunto nella necessità di porre un freno efficace alla facilità colla quale si vanno ripetendo reati di violenza contro le persone segnatamente in occasione di risse, nelle quali avvengono omicidi, lesioni che molto probabilmente non si commetterebbero, se i rissanti non avessero sotto mano il coltello o la rivoltella.

L'onorevole presidente del Consiglio, che, come ministro dell'interno, ha naturalmente speciale interesse a difendere questa legge, vi esporrà, se lo crederà necessario, le condizioni della pubblica sicurezza che gli hanno suggerito di farsi, con me, iniziatore di questa legge, e vi dirà come, mercè l'applicazione severa anche delle leggi vigenti, trasfuse in questo disegno

dai regolamenti e dalle circolari ai quali occorre dare maggiore autorità, si è potuto ottenere in questi ultimi tempi, segnatamente in questa capitale, degli effetti certamente favorevoli alle condizioni della sicurezza pubblica. E quando egli vi indicherà che in una serie di mesi, con certe pattuglie, le quali vanno ad esplorare nelle tasche dei nottambuli, si sono potute sequestrare delle migliaia di armi, allora potrete forse dedurne che la notevole diminuzione degli omicidi in Roma nel 1896, corrisponde precisamente ai numerosi sequestri di armi operati nello stesso anno.

Io non voglio certo pretendere di dogmatizzare in questa materia; ma avvicino i due fatti e lascio che il Senato ne tragga le conseguenze.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'obiezione dell'onor. Vitelleschi è di un altro genere. Egli dice: mettendo le cose in chiaro voi disarmate i galantuomini, lasciando che i bricconi vadano armati. È assai meglio invece lasciare che i galantuomini possano disporre delle armi, per fare essi stessi quello che il Governo non fa, per tutelare cioè la propria vita, la propria integrità personale. - Per carità non si adoperino questi argomenti!... E mi perdoni l'onor. Vitelleschi; il suo giudizio è troppo pessimista; è pessimista rimpetto al Governo, e direi quasi è offensivo dirimpetto e al Governo e alle leggi del suo paese; supponendo che e legge e Governo del suo paese non abbiano l'autorità, il vigore, la forza, la possibilità di difendere l'integrità e la vita dei cittadini. No, onor. Vitelleschi, se vogliamo veramente sradicare dal nostro paese la mala abitudine di usare le armi ad ogni occasione, non dobbiamo già consigliare di tener sempre in tasca un'arma per adoperarla a propria difesa; perchè in questo andazzo sta pur troppo una delle cause che egli non ha enumerato, ma che con moltissime altre concorrono a creare questa condizione di cose, da lui e da me proclamata deplorabile l'altro giorno in questa discussione. Condizione deplorabile di cose che ho lungamente studiata, senza che mi sia riuscito di trovarne, forse per colpa mia, la intima ragione, od almeno tutte le ragioni che possono concorrere ad alimentarla...

Qui, come l'onor. Vitelleschi vede, io rientro nella discussione di avanti ieri, e vi sono co-

stretto perchè veramente quanto l'onor. Vitelleschi mi ha attribuito circa l'intonazione del discorso mio e l'affermazione dei miei intendimenti, mi fa nascere il dubbio di essermi espresso assai male, se egli ha potuto comprenderli in quel modo, con quella portata, che egli oggi ha creduto di poter rilevare davanti al Senato.

E siccome inoltre oggi il Senato è assai più numeroso di sabato, debbo pur dire una parola non tanto per giustificare me — pur troppo abituato ad essere pubblico accusatore, tanto che non avrei mai pensato di poter essere qualificato dall'onor. Vitelleschi un difensore e un ricercatore di attenuanti — quanto per eliminare qualunque dubbio intorno agli apprezzamenti da me fatti come ministro della giustizia. Ed è veramente singolare che mentre pur troppo — e dico pur troppo sebbene la coscienza non mi rimorda — sono stato considerato per tanti anni un fulmine di pubblico ministero, mi tocchi ora vedermi cambiato dall'onor. Vitelleschi in una colomba che viene a portare al Senato il fucello della pace, il ramo dell'ulivo.

No, onor. Vitelleschi, io non ho voluto essere un difensore, non ho voluto essere un cercatore di attenuanti per una condizione di cose che ho proclamato e proclamo gravissima, e che ha sempre meritato e merita tutte le cure del Governo e del Legislatore.

Ma io adempiendo all'ufficio professionale di ministro della giustizia, non ho già esaminata la grande questione che egli ha discusso, della influenza della condizione morale del paese in rapporto alla criminalità, sulla quale questione dissi (come ricorderà l'onor. Vitelleschi) che non discutevo, perchè era compito che mi pareva riservato al presidente del Consiglio; bensì ho voluto unicamente ribattere queste due affermazioni: che la nostra legge non è sufficientemente repressiva, e che l'amministrazione della giustizia non sa colpire i colpevoli, i responsabili di omicidi. E queste due affermazioni ho voluto e dovuto ribattere, perchè nel convincimento mio sono lontane dal vero, e credo di averlo sufficientemente dimostrato nella scorsa seduta.

Ho già dimostrato come il nostro Codice penale in rapporto agli omicidi, commina una pena, lasciando a parte la questione della pena di morte, che non è certamente inferiore alla

misura, all'intensità repressiva, che vantano tutti gli altri Codici del mondo.

Ho già osservato che l'organismo delle ipotesi penali, nelle quali sono comprese tutte le forme possibili d'omicidi, è ordinato con una cura diligentissima, ispirata ad uno studio profondo del cuore umano, delle passioni umane, in materia di delitti di sangue. Ho già detto, e potrei largamente dimostrare, che si è studiato in questo Codice, cominciando dalla questione dell'imputabilità, delle scuse, per scendere fino alla legittima difesa e alla provocazione, si è studiato ripeto, di determinare tutto con grande precisione onde eliminare i pretesti, che per sfuggire alla sanzione penale meritata, si soleva tentare di trarre dalle incertezze della legge penale.

E questa affermazione che io ho fatto, oggi la ripeto e sarei in grado, onor. Vitelleschi, di dimostrarla.

Ma credo non ne abbia d'uopo il Senato che ancora ricorda la larga discussione su questo argomento in occasione della discussione del Codice penale. E d'altronde qui vi sono i maestri miei, i quali fin d'allora hanno dimostrato, assai meglio ch'io non lo potrei, come l'intento dell'efficacia della repressione sia efficacemente e completamente raggiunto.

Io volli anche dimostrare all'on. Vitelleschi come l'amministrazione della giustizia non abbia gravi rimproveri a farsi per quanto si riferisce alla repressione dei reati di sangue, e lo feci ribattendo alcune sue affermazioni con altre affermazioni, e chiarendo l'inesattezza di taluni confronti statistici. Oggi sono in grado di fare ulteriori affermazioni che forse, spero, potranno modificare alquanto il suo giudizio.

Il Senato ricorderà che sabato l'on. Vitelleschi, parlando delle pene irrisorie che si applicano in materia d'omicidi, esclamò: oh, quando per la misura della pena vi fosse una media di tre o quattro anni sarebbe un miracolo!

Io denegai, perchè sapevo di poter denegare: oggi posso dimostrare la mia negativa.

Nel 1894 (è l'ultima statistica pubblicata), i reati di sangue contro la vita, gli omicidi denunciati furono 3371; 1140 qualificati ed aggravati; 2231 omicidi semplici, oltre l'intenzione; in tutto quelli giudicati furono 2100 o 2200 circa.

Prendo in esame i risultati dei giudicati avanti alla Corte d'assise: per questi 2200 circa, omicidi, furono portati a giudizio 2839 accusati.

Sa l'onor. Vitelleschi quanti furono condannati?

Furono condannati 2159; il che vuol dire il 76 per cento; cioè una percentuale che neppure si raggiunge nei paesi dove il senatore Vitelleschi è abituato a trovare una giustizia esemplare efficacemente repressiva.

Ma, replicherà l'onor. Vitelleschi, la risposta non è esauriente, perchè questi dati si riferiscono soltanto al numero dei condannati.

Ecco dunque la misura della pena.

Su questi 2159 condannati, 119 furono condannati all'ergastolo, ossia il 5 per cento; e quando l'onor. Vitelleschi osservi che si aveva circa l'uguale percentuale di condannati a morte, egli si convincerà che la surrogazione dell'ergastolo alla pena di morte funziona completamente; anzi ha avuto un'applicazione anche più estesa.

Ma v'ha di più: i condannati oltre i dieci anni furono 901, ossia il 41 per cento; i condannati oltre i cinque anni furono 623, ossia il 28 per cento; e quei che ebbero meno di cinque anni di pena furono soltanto 516, ossia il 26 per cento. È soddisfatto l'onor. Vitelleschi? Non gli sembrano queste tali cifre che smentiscano la leggenda dell'insufficienza della giustizia italiana? Vorrà egli oppormi l'impressione delle cronache dei giornali, che curano l'arte di eccitare le passioni popolari per vendere qualche copia di più? Certo, se egli accetta siffatta autorità, egli troverà che questi giudizi sono tutti andati male: Per un verdetto assoluto di un fratello che ha ucciso la sorella - verdetto apprezzato da un giornalista come scandaloso, e che io non giudico, abituato qual sono a rispettare le sentenze dei magistrati e dei giurati - io spero che l'onor. Vitelleschi non vorrà tacciare d'inefficacia dalla tribuna del Senato l'Amministrazione della giustizia italiana:

Ma oggi l'onor. Vitelleschi ha portato la questione sopra un terreno nuovo. Voi col vostro Codice, ha detto egli, reprimete male; vi sono troppe carceri, mentre non ne avete di quelle, ove si possa ottenere il fine dell'emendazione dei colpevoli.

Purtroppo in questo campo vi è veramente

molto da dire. A troppi bisogni dobbiamo urgentemente provvedere perchè la giustizia ottenga tutti gli scopi cui mira; ma è soverchio affermare che il nostro Codice non sia che un fabbricatore di detenuti; è soverchio affermare che sarebbe stato necessario ricorrere alla pena della deportazione.

Il senatore Vitelleschi ricorderà che allo studio del Codice penale fu coevo quello intorno alla pena della deportazione, per vedere appunto se l'Italia potesse attuare questo sistema di pena. Nel campo della scienza, l'opinione dei dotti è divisa intorno alla giustizia di questa pena, che d'altronde per le nostre condizioni sarebbe di difficile applicazione, giacchè essa pena ha perduto gran parte della sua efficacia, ora che non vi sono più paesi inospitali, ove si possa inviare una massa d'infelici colpevoli, precludendo loro per sempre il dritto di tornare in patria.

Poste queste cose, non si può venire oggi a rimproverare al Codice di non avere introdotto la pena della deportazione.

Un altro grave argomento ha toccato il senatore Vitelleschi: voi, egli ha detto, trascurate i riformatori.

Noi abbiamo un collega, — che mi piace vedere per la prima volta seduto su quel banco, ed al quale mando un cordiale saluto — abbiamo un collega che ha consacrato tutta la sua vita all'alto intento di istituire, estendere e rendere efficaci per l'educazione morale i riformatori. Ma sa, onor. Vitelleschi, cosa manca nel nostro paese per poter ottenere che i riformatori funzionino? Mancano due cose: i quattrini e l'aiuto della opinione pubblica, l'aiuto della carità che non si è mai organizzata in favore degli educatori per proteggere l'infanzia. Ella che tante volte ci porta, ed a ragione, l'esempio dell'Inghilterra, ci porti anche i milioni di sterline che ogni anno si spendono a favore dell'infanzia, ed allora anche nel nostro paese i giovanetti non resteranno abbandonati.

Io ricordo, e lo ricorderanno certamente i colleghi che assistevano sabato alla seduta del Senato, che io cominciando a parlare aveva detto che mi trovavo d'accordo coll'onor. Vitelleschi nell'intento finale del suo discorso; aveva detto che io deploravo con lui la condizione della criminalità; che io con lui credevo fosse pel Governo dovere d'ogni giorno di pen-

sare a riparare a questa dolorosa condizione di cose.

Ma ho detto pure che per riuscire all'intento non bastava l'opera del Governo e del legislatore, ma era necessario migliorare i costumi del paese, mercè la cooperazione costante di tutti i buoni, mercè l'aiuto di tutte le classi dirigenti fraternamente concordi in quest'opera patriottica ed umanitaria.

Dunque non deve l'onor. Vitelleschi, nè intiepidire, nè ritenere inerte l'azione del Governo, ma deve accettare la parola da me allora pronunciata e che oggi ripeto, che il Governo porta la più grande cura a questa grave questione ritenendola anzi l'intento finale di tutte le opere sue. Riuscirà il Governo?

Ignoro se sia questa opera suscettibile di essere compiuta nel giro di pochi anni.

Questo già dissi sabato, ed oggi ripeto che noi portiamo un pesante fardello ereditato da antiche tradizioni, da antichi vizi, da antichi Governi corruttori: donde la necessità di un lungo e faticoso lavoro per migliorare i costumi del paese. E per migliorarli, onorevole Vitelleschi, non bisogna seguire questo suo programma di denunciarci a tutta Europa come il peggiore dei popoli; di additare la nostra legislazione come la peggiore delle legislazioni; la nostra amministrazione della giustizia come la peggiore delle amministrazioni.

No, no; bisogna invece che tutti concorrano a dare autorità al Governo, a dar forza alle leggi, evitando di screditarle. Questo voto io faccio, questa preghiera rivolgo all'onor. Vitelleschi, all'amico carissimo col quale mi rincrebbe oggi di trovarmi dissenziente.

Io in verità non credeva che, nella discussione di una legge sui coltelli corti o lunghi, o snodati potesse entrare in campo una questione di diritto pubblico ecclesiastico, una questione di alta politica, quale è quella che ha elevato oggi l'onor. senatore Pierantoni.

Non avrò capito, ma pare a me che egli abbia colto l'occasione per accusare, non dirò il Governo attuale, ma il Governo del suo paese, di una serie di colpe dalle quali anche il Governo attuale sente il bisogno di difendersi.

L'onor. Pierantoni accusò il Governo italiano di soverchia tolleranza nei suoi rapporti con la Chiesa.

Per parte mia, dacchè sono venuto al Go-

verno, e dacchè ho la responsabilità, coi miei colleghi, di questa delicata questione dei rapporti di diritto pubblico con la Chiesa, non ho avuto che un programma semplicissimo, che costituisce una base sicura di azione, una base indefettibile, cioè l'osservanza delle leggi.

Io sono convinto che, seguendo questo programma, non ho menomamente aggiunto o variato a quello che più o meno, con mezzi uguali o differenti, si è seguito dai nostri predecessori.

Certo è che questa è l'unica linea di condotta che io intendo di seguire: osservanza della legge per noi e per tutti; osservanza della legge nella concessione degli *exequatur*. E qui mi permetta l'onor. Pierantoni di osservargli che io non so come egli abbia potuto alludere ad una eccessiva facilità nella concessione degli *exequatur*, senza quelle forme che la legge richiede per poterli ottenere.

Posso assicurarlo che per quanto riguarda noi, e, fino ad un certo tempo, per quanto, giusta mi consta, riguarda i nostri predecessori, non fu mai concesso un *exequatur*, il quale non fosse formalmente, schiettamente, apertamente domandato dall'investito alla autorità del Governo. L'onor. Pierantoni accennò anche ad un aumento di diocesi. Non si può non deplorare che in Italia vi siano troppi vescovi e troppe diocesi; forse può credersi che la stessa Chiesa lo deplori, perchè deve incontrare gravi difficoltà per porre a capo delle numerose diocesi dei prelati i quali possano veramente godere di quell'autorità che pur si addice all'alta dignità episcopale. Senonchè la Chiesa immutabile, per sua indole, lascia le cose come sono.

Certo è però, d'altra parte, che il Governo precedente — non noi — coll' autorizzare un nuovo vescovato non ha punto violato la legge, giacchè era in sua facoltà di farlo; e mi consta che furono osservate tutte le formalità dalle leggi prescritte.

Io so, di più, che si è soddisfatto ad un antico ed ardente voto di quelle popolazioni, senza sacrificio di alcuno, perchè gli stessi fedeli fornirono il capitale destinato alla mensa del nuovo vescovato. In tale stato di cose un rifiuto sarebbe equivalso ad una rappresaglia; ed io credo che in questo campo il diritto di rappresaglia non debba esercitarsi, perchè ricordo sempre che nella Chiesa vi sono i fedeli; che i fedeli hanno diritto, come cittadini, di

essere rispettati nelle loro credenze e di mantenere le pratiche di culto con quei mezzi che credono di poter adottare. (*Bene*).

Quindi neppure questo precedente parmi tale da dimostrare una soverchia tolleranza verso l'Autorità ecclesiastica.

Io assicuro l'onor. Pierantoni che, senza commuoversi davanti a manifestazioni che possono essere più o meno bene apprezzate dalla pubblica opinione, il Governo procede per la sua via, che è l'osservanza della legge, e spera che nell'osservanza della legge tutti possano adagiarsi, perchè la legge è la garanzia di tutti (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto la fortuna di essere compreso dall'onor. guardasigilli. Ha creduto che io avessi fatto ammonimento al Governo di non toccare il Codice penale, ed ha creduto che io avessi voluto nel mio discorso discutere la politica ecclesiastica seguita dal Gabinetto di cui è parte; ma nè l'una censura nè l'altra mi appartiene.

L'altro giorno, onor. ministro guardasigilli, lessi la relazione dell'onor. Rudini in cui è detto:

« Col disegno di legge si colmano talune lacune nella legge sulla pubblica sicurezza ridotta in testo unico nelle disposizioni riguardanti la fabbricazione, introduzione e vendita di armi, di detenzione di strumenti da punta e da taglio », e codesto stesso concetto lessi riprodotto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Per un po' di conoscenza che ho del diritto penale e delle leggi di pubblica sicurezza, ho creduto di avvisare il Senato che la legge non tocca soltanto alle disposizioni di pubblica sicurezza, ma corregge, modifica, amplifica il titolo III *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica*, che comincia dall'art. 460 e va innanzi. Non so comprendere come da questa dichiarazione l'onor. ministro guardasigilli sia andato ad argomentare che io neghi al Governo l'emendazione del diritto penale.

Non lo so indovinare, tanto più che ho detto che riconosceva perfettamente l'opportunità di una legge di rigore, e che sarei stato disposto a votarla, specialmente per i grandi centri di popolazione, qual'è la capitale, dove si addensano le acque limacciose delle coscienze cor-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97. — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

rotte e guaste. Sì, questa la verità, onorevole ministro, e quindi in me non ha avuto un oppositore: il mio voto non è necessario; ma io non poteva supporre che potesse essere diversamente compreso...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Avrò capito male.

Senatore PIERANTONI.... D'altronde come potrei negare l'emendazione della legge? Le reminiscenze non sono remote; si ricordi che con poca simpatia discorsi sopra il Codice attuale, tanto che negai perfino la chiesta delegazione di poteri a coloro che ebbero il mandato di ricomporlo e di rimaneggiarlo. È strano del pari che ella mi abbia detto: l'onor. Pierantoni, in una questione di taglio e di punta si è fatto a tollerare accuse contro l'attuale Gabinetto, relative alla politica ecclesiastica. Ma, onor. Costa, ella attendeva a ricercare i dati statistici per rispondere all'onor. Vitelleschi e perciò non ha compresa la mia parola. E davvero non mi ha compreso, perchè ebbi scopi pienamente diversi nel parlare. Ieri l'altro rilevai quattro punti cardinali, quattro proposizioni affermate dall'onor. Vitelleschi, ed oggi ho dovuto difendere, non il Governo, che non ha bisogno di difensori, perchè si difende da sè, ma scagionare l'Italia nostra in tutta la sua opera di redenzione nazionale e di secolarizzazione dello Stato, dall'accusa che avesse ecceduto e lasciato il campo giuridico-politico, per abbandonarsi ad una persecuzione dannosa contro la Chiesa.

Questo e non altro fu l'obbietto del mio dire e citai in prova della tolleranza italiana tre fatti, che non hanno da far nulla con quello che ella ha potuto fare come ministro: cioè citai il fatto dell'aumento di una diocesi, ossia della fondazione di un vescovado; citai il fatto delle forme poco o meno dirette con le quali si dà il patronato, il *placet*; e poteva comprendere al fatto cui alludevo?

Alla famosa questione del patronato regio di S. Marco, e poi indicai il fatto di una lotta continua, perseverante, della bestemmia continua della civiltà che viene provocata e pronunziata con l'alto clero. Potrebbe negarlo?

Che cosa ha da vedere il Governo ed il Gabinetto attuale con risposte indirizzate all'onorevole Vitelleschi, io non lo so; certo è che la stenografia non corregge le cose. Ho voluto

rassicurare l'animo dell'onorevole guardasigilli, che davvero non mi avrebbe fatte le due censure che restituisco e che dipesero da un semplice equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelleschi per fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Le ultime parole dell'onorevole ministro Costa, mi hanno obbligato a domandare la parola.

Comincio intanto per rallegrarmi dell'averla presa per la seconda volta, perchè le mie parole hanno provocato, da parte del ministro, un linguaggio che mi è parso molto più all'altezza della situazione e improntato a quella vivacità di sentimento che è necessaria per ottenere a questo mondo dei grandi risultati.

Ma ha conchiuso il suo discorso con parole che non posso lasciar cadere inosservate.

Egli ha detto che non era un buon metodo per curare questo male, per quanto grande egli sia, quello di discreditare il paese e le istituzioni.

Onorevole Costa. I fatti che io ho citato stanno in carte pubbliche che emanano dal regio Governo. E lo lodo di emanarle, perchè la prima cosa che deve fare un popolo forte è di sapere i mali che lo travagliano e portarne rimedio; il palliarli non serve che a renderli più profondi. Oltre le statistiche la pubblica opinione e la stampa si prestano a segnalarli e a dare loro la maggiore pubblicità. Tutto ciò non viene da me.

C'è però qualche cosa di più. Questo morbo, disgraziatamente, ha valicato i confini delle Alpi ed è stato perfino oggetto di qualche trattativa internazionale.

Ora, onor. Costa, posta la situazione quale essa è in riguardo al discredito del paese rimane quello delle istituzioni. Dato questo stato di cose, si presenta un dilemma, o confessare che questo è un popolo incorreggibile e condannarlo ad essere per causa di questi feroci costumi, una specie di popolo inferiore (e questo credo non piacerebbe a lei di affermare, come non piace a me), o ammettere che essendo noi un popolo uscito di fresco da una profonda rivoluzione le cui istituzioni politiche si sono formate in pochi anni e con rito sommario vi sia ancora qualchecosa da fare, forse molto, per poterlo costituire a società bene ordinata.

Fra i due lati del dilemma mi pare che sia molto più patriottico il secondo del primo.

Sì, o signori, e son sicuro che voi la pensate come me. Piuttosto che considerare questo popolo condannato *a priori* ad avere una criminalità speciale, vale meglio credere che nelle nostre istituzioni giovani, che si sono formate con movimenti non sempre consultati, vi sia ancora molto da fare ed insistere presso coloro che ne hanno il compito, perchè sia fatto.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Il compito del relatore dell'Ufficio centrale diventa molto facile, anzi direi quasi superfluo; il dovere dell'Ufficio centrale era quello di sostenere i voti unanimi degli Uffici del Senato che hanno fatto buona accoglienza a questo disegno di legge.

Io in verità non trovo oppugnatori del disegno di legge; e se mi permette l'onor. guardasigilli, io aggiungerò che l'onor. Vitelleschi nella tornata di sabato non accettò la legge come per tolleranza, quasi un empiastro ad una gamba di legno; no, egli l'ha accettata come una conseguenza logica delle sue premesse.

Oggi l'onor. Pierantoni non ha contrastato il disegno di legge; egli ha solamente fatto alcune riserve, non altrimenti quelle che non ha fatto anche oggi l'onor. Vitelleschi per talune disposizioni del progetto di legge; e nella discussione degli articoli l'Ufficio centrale si riserva di dare le opportune spiegazioni tanto all'onor. Vitelleschi, quanto all'onor. senatore Pierantoni.

Io nella tornata di sabato ascoltai con viva attenzione la descrizione, dirò anzi la fisiologia della delinquenza in Italia, fatta con tanta arte, e con quell'arte che non appare, con tanta eloquenza e con quel suo fine *humour* inglese, dell'onor. Vitelleschi; anzi dirò, il Senato stesso l'ha seguito con intensa attenzione, che forse maggiore non sarebbe stata se egli ci avesse fatta la fisiologia del piacere.

Nella rapida escursione che egli ha fatto delle condizioni della società dall'individuo nello stato naturale fino all'uomo nello stato civile, ed in questa escursione egli si è mostrato pratico di tanti studi, ed anche perito delle dottrine di Darwin: *The struggle for life*: egli ha concluso che l'uomo diventato civile,

nella società civile, ha commesso la vendetta delle offese e delle aggressioni che a lui possono essere fatte; e l'ha commessa allo stato che rappresenta la società civile. Ma se in questa società civile italiana egli ha parlato in guisa da farci un quadro della delinquenza quasi da renderci sgomenti, io intendo bene il sentimento dal quale sono state ispirate le sue parole; ed è il sentimento del decoro, della dignità della patria, rispetto alle estere nazioni civili. Egli ha parlato sotto un'impressione che noi tutti dividiamo, la divide il Senato, la divide il Governo; e me ne è testimonianza la interruzione dell'onor. presidente del Consiglio allorchè, citando l'onor. Vitelleschi una sanguinosa statistica, l'onor. Di Rudinì ha dichiarato: « È spaventevole ».

Or bene, l'onorevole Vitelleschi deve convenire e conviene che merita perciò lode il Governo se di un altro presidio circonda questa società civile, affinchè abbia tutti i modi di poter reprimere le aggressioni.

L'onorevole guardasigilli con quella lunga perizia che ha di interpretare il linguaggio di quella sfinge ch'è detta Statistica con la mente perspicace e colta, colla sua eloquenza chiara e schietta, ci ha confortati alquanto dimostrando che precisamente questa statistica viene chiarendo che da molti anni in qua questa delinquenza va man mano decrescendo, e il numero dei delitti, delle lesioni personali, specialmente degli omicidi, da quasi dieci anni va diminuendo; sicchè è già discesa di sotto al numero di quattromila da circa settemila che era nel 1879 e più in là.

Epperò se a conseguire un miglioramento più rapido e più completo si propone un disegno di legge, col quale si chiude un adito, che era rimasto, aperto a tutti i facinorosi che muniti di armi insidiose, attentano alla vita degli altri, e spesso commettono assassini ed omicidi, noi dobbiamo trovar modo di rendere applicabili tutte le varie disposizioni che nel disegno di legge sono state esposte.

L'onorevole Vitelleschi disse: Contro l'allarme che si è ingenerato, credete voi che sia questo il rimedio eroico?

Veramente io non dico che il rimedio a cui alludeva l'onorevole Vitelleschi, quando, per restituire in istato normale la pubblica sicurezza accennava a due grandi specie di rimedi,

rimedio razionale e rimedio empirico, sia proprio questo e sia un rimedio eroico, ma sicuramente non è rimedio empirico contro l'allarme che si è destato in molte provincie e nella capitale specialmente per il porto abusivo della rivoltella; ma di sicuro è un rimedio razionale acconcio quello che viene ora suggerito dalle leggi, affinché il porto abusivo della rivoltella, che è diventato generale e quasi un nuovo costume italiano, sia infrenato e possibilmente represso.

Io ho sott'occhio uno scritto d'un nostro egregio collega che è cultore di discipline giuridiche e letterarie, il senatore Arabia, che un mio collega dell'Ufficio centrale mi ha favorito.

Egli parlando della necessità di porre un freno al porto abusivo della rivoltella, che egli dichiara l'arma de' vigliacchi, perchè non fa presumere il coraggio nell'impugnarla, egli diceva che quando ebbe a scrivere una lettera aperta al compianto deputato Curci su tale argomento, quella lettera corse per le mani di molti ed aggiunge:

« Il pubblico se ne commosse altamente, ebbi quasi un momento di popolarità grandissima a cui non ero avvezzo e che non ebbi mai più.

« Congratulamenti di magistrati, d'autorità, d'ogni maniera di persone per bene, di gente che non conoscevo e che mi fermava per via, per ringraziarmi di aver aperto la campagna contro la spaventevole arma che credevano già abolita. Gli esercenti di botteghe e magazzini mi uscivano incontro a farmi tanti più fervidi e sinceri ringraziamenti per quanto erano più esposti a quei colpi per equivoco, che è una specialità dell'arma.

« Entrato a comperare un paio di guanti, il padrone non voleva assolutamente che l'avessi pagato; e ci volle un certo sforzo per potergli lasciare il prezzo sul bancone. Ma quelli che più se ne commosse fu il ministro dell'interno e si disse che furono scritte due circolari ai prefetti di ritirare quasi tutti i permessi e non darli che a pochissimi. Ma sorse l'opposizione... ».

E qui egli continua dimostrando come precisamente queste circolari, queste disposizioni severissime emesse dal ministro dell'interno non potevano avere la piena loro attuazione per la deficienza, sotto taluni aspetti, della sanzione penale. A confermar anche l'allarme, a

cui alludeva l'onor. Vitelleschi, io potrò dire che nelle mie peregrinazioni d'ufficio mi occorse anche di trovarmi in una città importantissima, e qual non fu la mia sorpresa quando, facendo visita in case signorili, nell'entrare nella sala trovai quasi un arsenale di rivoltelle, che si nascondevano sotto i mantelli!

Là era costume generale portare come un ordigno di moda la rivoltella di corta misura e di deporla solo entrando in geniali convegni.

Ora noi non possiamo che lodare il Governo ove prenda tutti i provvedimenti atti a sradicare un tale costume, e dobbiamo aiutarlo in questa crociata giusta e santa.

Capisco che l'onor. Vitelleschi potrà dirmi: *leges non mutant mores*; le leggi poco bastano ed egli poco crede all'efficacia del mutato costume. Aspettando che col progresso dei tempi, e con l'aiuto di tutti gli altri coefficienti pei quali il costume possa mutarsi in meglio, dico che l'esperienza ci ha insegnato come dalla legge 20 luglio 1894, che ha punito severamente l'esportazione e la fabbricazione delle armi esplodenti noi abbiamo tratto non poco vantaggio. L'efficacia della pena ha portato i suoi effetti. Gli spari di bombe sono pure usciti di moda; e non è poco guadagno non esser più sorpresi ed inorriditi da scoppi di bombe con stragi di innocui individui, come non di rado avveniva qualche tempo fa.

Ma si eseguono le leggi? Anche l'Ufficio centrale ha rivolto a sè stesso tale domanda:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

In verità mi occorre spesso leggere su diari racconti di prepotenze, di arbitrii, d'imprudenze, ed anche di audacie di ufficiali ed agenti della forza pubblica, ma non ho letto casi di codardia e di vigliaccheria negli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Essi affrontano sempre i malfattori, li consegnano alla giustizia, e qualche volta lasciano la vita in adempimento del loro doveri.

Io rivolgo una parola di lode a queste povere vittime del dovere, oscure e virtuose e troppo soventi, e troppo presto obbliate.

Per le ragioni che ho esposto l'Ufficio centrale ha creduto che la legge dovesse meritare l'approvazione del Senato con quelle modificazioni da esso apportate e dal Governo accettate.

La principale innovazione del disegno di legge, e che potrà arrecare molti vantaggi, è

l'introduzione di un registro di cui si è fatto obbligo a tutti i venditori di rivoltelle e di altre armi insidiose. Finora si conoscevano soltanto coloro che domandavano licenza per l'esportazione di tali armi, ma s'ignoravano completamente gli individui che ne facevano acquisto.

Con la introduzione di siffatto registro, si ha una opportuna garanzia; perocchè per esso gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno avere notizia dei compratori di armi insidiose. Nè è questo un arbitrio, nè la introduzione, dirò, di una disciplina nuova, perocchè nella legge di pubblica sicurezza è prescritto che tutti gli uffici di agenzie di pegni, tutti gli altri uffici di alberghi, di collocamenti e via dicendo debbano essere forniti di un registro rigorosamente mantenuto e nel quale sono enumerate le operazioni che essi fanno.

Ora all'Ufficio centrale è parso che se per operazioni niente affatto pericolose è prescritto un tale registro, a buona ragione può pretendersi per tutti i fabbricanti e venditori di armi insidiose.

Di più la licenza, che si dava prima a questi venditori, era subordinata a condizioni molto più lievi di quelle che si richiedevano e tuttavia si richiedono per coloro che domandano licenza di portare armi non insidiose.

Ora, non pare che ci debba essere maggiore indulgenza nella ricerca delle qualità morali de' venditori che in quella di coloro che essendo riconosciute persone per bene chiedono la licenza del porto d'armi.

L'Ufficio centrale ha tenuto presente tre criteri nell'esame della legge.

Innanzitutto esso ha voluto che sia garantito l'onesto commercio e la buona fabbricazione delle armi, affinchè verun ostacolo sia frapposto alla industria che possa, e sia pure in poca parte, contribuire alla prosperità del paese.

Secondo, che fossero ben chiarite le ipotesi giuridiche affinchè non possa sorgere dubbio sulla qualità delle armi per le quali si chiede la licenza. Perocchè è bene che il Senato tenga presente come nel nuovo Codice penale, a mo' d'esempio; essendo stata omessa la distinzione di armi proprie ed improprie e mantenuta solamente quella relativa alle armi insidiose, per la rivoltella come arma insidiosa si

richiese che non fosse inferiore a 171 millimetri nella sua canna interna.

Che cosa accadeva ed accade? I fabbricanti espongono in vendita rivoltelle aventi la canna di una lunghezza di poco maggiore di 171 millimetri, e quindi la gente di mal talento e mal affare se ne fornisce e se ne arma, senza incorrere nel rischio di essere condannata per asportazione di arma insidiosa.

Con le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale si è tolta via questa misura della canna interna della rivoltella, vietandosi il porto abusivo della rivoltella di qualunque misura.

Finalmente, come terzo criterio, l'Ufficio centrale ha evitato che si ripetessero ipotesi e sanzioni penali già previste dal Codice, e in pari tempo ha tolto nella parola medesima della legge adito ad arbitrii degli agenti della pubblica sicurezza.

Nella discussione degli articoli accadrà di dover parlare delle osservazioni fatte dall'onorevole Pierantoni per la esportazione delle armi improprie; cioè strumenti da lavoro, per le quali egli temeva che si fossero introdotte misure restrittive con grave danno dell'agricoltura.

Riservo nella discussione degli articoli di chiarire come si tratti di un puro equivoco.

Detto così brevemente al Senato quali sono i criteri per i quali l'Ufficio centrale vi raccomanda l'approvazione della legge, a me piace concludere anche con una osservazione, la quale mi viene suggerita dalle ultime parole dell'onorevole guardasigilli.

Alla statistica si è fatto dire tutto quello che si vuole, e, fino ad un certo punto ciò è vero; ma le cifre sono cifre e non costituiscono una opinione.

Ora, prima del 1860, cioè quando l'Italia era ridotta, come dice il Giusti, in pillole; di statistiche di reati non si discorreva od almeno statistiche esatte non vi erano per diversi Stati, ma gli è certo che allora la delinquenza era di gran lunga maggiore.

L'onorevole Vitelleschi citava i sicari appostati in piazza di Spagna come per sollazzo; anch'io posso citare per le provincie meridionali storie di omicidi, di assassinii e di mandrini. Or bene, quando si è costituita felicemente ad unità la nostra patria, ogni regione ha portato in grembo all'Italia il suo fardello

di glorie, di tradizioni, di virtù, di difetti ed anche della propria indole; e in questo fardello vi è precisamente il sangue caldo di molta parte delle nostre popolazioni.

Veramente l'onorevole Vitelleschi ha detto che non è proprio sangue caldo; ma più rutilante, più pronto, cioè, se non è zuppa è pan bagnato. Nondimeno dal 1860 in qua; siamo andati man mano progredendo nell'applicazione efficace delle leggi penali, e nella diminuzione della delinquenza.

Epperò, è da augurarci che in un non lungo periodo di anni, e colla prevalenza di tutti gli altri coefficienti che costituiscono il progresso nazionale, anche non più o non solamente per l'efficacia delle leggi penali ma per il mutato costume, veramente possono essere le nostre statistiche della delinquenza tali da gareggiare con quelle dei paesi i più civili, e non far torto all'antico mite e gentile costume italiano. E questo è non solamente l'aspirazione e l'ideale dell'onorevole Vitelleschi, ma del Senato e di tutta la gente onesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli'articoli che rileggo:

Art. 1.

Per ottenere la licenza, prescritta dall'art. 12 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, di fare raccolta d'armi proprie a fine di commercio o d'industria; di fabbricare od introdurre nello Stato armi insidiose, di esporre in vendita ed ismerciare le dette armi e le armi proprie, è necessario provare:

- a) di aver compiuto ventun anno;
- b) di godere i diritti civili;
- c) di non essere ammonito o sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
- d) di non essere stato condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di un anno e per uno dei delitti preveduti nei titoli I, II, III ai capi 7 ed 8; V, VII, IX ai capi 1, 2, 4, 5, 6 e X Libro 2° del Codice penale, salvi gli effetti della giudiziale riabilitazione;

e) di avere buona condotta, attestata da un certificato rilasciato dal sindaco.

Tale licenza con la prova delle condizioni

suddette è necessaria anche per istabilire le fabbriche d'armi proprie e per importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, di che nell'art. 13 della suddetta legge di S. P.

Se la licenza è chiesta da una Società commerciale, il concorso delle condizioni di che nel precedente capoverso, deve essere provato nella persona del rappresentante o gerente della Società.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Vorrei fare una semplice osservazione.

Nell'ultimo capoverso di quest'articolo 1 si usano le parole: «rappresentante o gerente della Società».

Ora il rappresentante può essere e può non essere responsabile, ma la parola *gerente* non è legislativa, fuori che per i giornali; quindi io, in coerenza delle disposizioni del Codice di commercio, agli articoli 89, n. 8 e 107, propongo che si dica *amministratore responsabile*, perchè questa è la parola che conviene alla materia delle Società.

Se l'Ufficio centrale e l'onor. ministro accettano questo emendamento, bene, del resto io non insisto.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Senatore CALEND A., relatore. Anche l'Ufficio centrale accetta. Veramente esso aveva ritenuto la parola di *rappresentante* perchè precisamente nel Codice di commercio essa è adottata.

Quella di *gerente* l'aveva mantenuta nella sua significazione latina di *gestor negotiorum*, di gestore della Società; ma per maggiore esattezza l'Ufficio centrale non fa veruna obiezione ed accetta l'emendamento che in luogo di dirsi *del rappresentante o gerente* della Società, si dica *del amministratore responsabile* della Società.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Spieghiamoci bene: a me pare che l'emendamento dell'onor. Ferraris consista in questo, di sostituire alla parola «gerente» le parole «amministratore responsabile», lasciando però la parola «rappresentante».

In questo senso accetterei l'emendamento; nell'altro non lo accetterei, perchè si suaturebbe la disposizione.

Si deve quindi dire « rappresentante o amministratore responsabile ».

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dal senatore Ferraris, accettato dal ministro guardasigilli e dall'Ufficio centrale, è questo: invece della parola « o gerente », si dica « o amministratore responsabile ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo 1 così emendato.

Art. 1.

Per ottenere la licenza, prescritta dall'art. 12 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, di fare raccolta d'armi proprie a fine di commercio o d'industria, di fabbricare od introdurre nello Stato armi insidiose, di esporre in vendita ed ismercicare le dette armi e le armi proprie, è necessario provare:

- a) di aver compiuto ventun anno;
- b) di godere i diritti civili;
- c) di non essere ammonito o sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
- d) di non essere stato condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di un anno e per uno dei delitti preveduti nei titoli I, II, III ai capi 7 ed 8, V, VII, IX ai capi 1, 2, 4, 5, 6 e X Libro 2° del Codice penale, salvi gli effetti della giudiziale riabilitazione;

e) di avere buona condotta, attestata da un certificato rilasciato dal sindaco.

Tale licenza con la prova delle condizioni suddette è necessaria anche per stabilire le fabbriche d'armi proprie e per importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, di che nell'art. 13 della suddetta legge di S. P.

Se la licenza è chiesta da una Società commerciale, il concorso delle condizioni di che nel precedente capoverso, deve essere provato nella persona del rappresentante o amministratore responsabile della Società.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono vendersi le armi insidiose enumerate nell'art. 470 del Codice penale, nè bastoni

animati, pistole e rivoltelle di qualunque misura a chi non ne abbia speciale autorizzazione dal prefetto della provincia a scopo di detenzione.

Siffatta autorizzazione va soggetta ai limiti ed alle condizioni stabilite nell'art. 17 della legge di P. S.

Le armi menzionate nell'art. 16 della citata legge, possono vendersi a chi sia munito della licenza indicata nel detto articolo.

Quando l'acquisto delle dette armi sia fatto a fine di commercio o d'industria, si applica la disposizione dell'art. 1.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,

Senatore CALEND A., *relatore*. Non è piccola la modificazione arrecata all'art. 2, e risponde poi anche al timore o dubbio espresso dall'onorevole Vitelleschi che cioè si lasciasse impunemente il porto della rivoltella a tutti coloro che non si brigano di domandarne la licenza, mentre si sarebbero usati rigori contro coloro che l'avessero domandata.

Ora io fo presente che si dice nell'articolo: « L'autorizzazione per il porto delle armi va soggetta ai limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza ».

In quest'articolo è data facoltà di concedere non solamente il porto di tutte le armi-lunghe ma ancora il porto della rivoltella di qualunque misura, e del bastone animato. Nè si è aggravata per nulla la tassa o si esige dimostrazione di altre condizioni diverse di quelle stabilite dalla legge di pubblica sicurezza per essere licenziati al porto di queste armi.

Come vede l'onor. Vitelleschi, si è in ogni modo cercato di reprimere l'uso ed il porto abusivo della rivoltella e si è mantenuta tutta quella larghezza che la legge di pubblica sicurezza concedeva per il porto delle armi, anche insidiose, a tutti coloro che ne facessero domanda e che non avendo subito nessuna condanna ed avendo il certificato di buona condotta, possono ottenerne la licenza dal Governo.

E non solo. In questo articolo è data facoltà, salvo la permissione del Governo, di fare raccolta di qualunque arma insidiosa antica e moderna ad uso di studio o per vaghezza di col-

lezioni di armi storiche o se si vuole anche preistoriche.

Io credo quindi che all'obbiezione fatta dall'onor. Vitelleschi, obbiezione che quasi costituiva per lui un motivo per non essere soddisfatto della legge, sia stato ora ampiamente risposto.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Volevo sapere dall'onorevole relatore se con questo articolo si rende necessaria l'autorizzazione speciale anche nel caso che alcuno voglia provvedersi di rivoltella al fine di tenerla soltanto nella propria casa per difesa interna, e non al fine di portarla fuori, come dice l'articolo successivo.

Mi pare che questo sia un caso non espressamente considerato dalla legge, e che sia bisogno di una disposizione chiara.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Rispondo all'on. preopinante che è ampiamente garantito questo diritto; qui si parla non di detenzione ma di porto di rivoltella o d'altre armi insidiose. Però siccome in questa legge, che è un complemento in questa parte deficiente della legge di pubblica sicurezza, si danno delle norme circa la fabbricazione e la vendita di dette armi; fra le altre norme v'è quella che non si possono fare accolte di dette armi senza una speciale permissione del Governo; e se s'intende di farne accolta per rivenderle, allora il rivenditore di dette armi è soggetto a tutte le condizioni stabilite nell'art. 1° per tutti i fabbricanti e venditori. Epperò oltre che quell'accolta che se ne può fare per oggetto di studio, viene pienamente garentita anche l'accolta che ne voglia fare uno studioso, uno scienziato e per qualunque altro uso, purchè non sia quello di rivendita. Credo che con queste spiegazioni possa essere soddisfatto l'onorevole Bonamici.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Mi permetta, onorevole relatore, di dichiarare che io considerava soltanto il caso di colui che per propria difesa acquista una rivoltella e la tiene nella sua dimora, senza portarla al di fuori; e domandava se ai termini di quest'articolo, costui abbia

bisogno della speciale autorizzazione della quale qui si parla, in quanto che il tenere l'arme nella propria casa non è vietato dalla presente legge, anzi è questo un caso che pare essa non contenga.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Credevo d'aver completamente risposto all'on. Buonamici sull'obbiezione; non è contravvenzione il detenere armi e quindi la rivoltella nella propria casa; non c'è punto contravvenzione, salvo che il venditore dell'arma insidiosa e rivoltella, nel registro indicherà di averla venduta a Tizio che l'ha richiesta.

Però è richiesta una condizione qualora si vada ad acquistarla, e non si possedeva prima. Non potrà venderla il fabbricante o venditore se non a colui che è già fornito della licenza di cui all'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, cioè di portare armi insidiose, rivoltelle di qualunque misura e bastoni animati.

Dimodochè se l'on. Buonamici questa rivoltella possiede, può benissimo ritenerla; se la porta addosso e fuori casa cade in contravvenzione, perchè non ha la licenza del porto. Ma se egli vuole acquistare una rivoltella per tenerla in casa, non troverà il venditore che possa dargliela, se non è fornito della licenza di cui al citato art. 17 della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 2 col testo stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il commerciante d'armi insidiose, di bastoni animati, rivoltelle e pistole di qualunque misura, deve tenere un registro numerato e vidimato in ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza, nel quale debbono riportarsi per ordine di data, di seguito e senza spazi in bianco, le singole operazioni di vendita, indicando la specie e la quantità delle armi vendute, il nome, cognome, paternità, domicilio ed età dell'acquirente, la data della licenza o dell'autorizzazione, di che nel precedente articolo e l'autorità che l'ha rilasciata.

Tale registro deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari di pubblica sicurezza.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. L'art. 3 comincia con le parole: « Il commerciante ».

Ora il Senato ritiene che tutti i commercianti hanno per disposto espresso del Codice di commercio l'obbligo di tenere il libro-giornale nel quale devono notare tutte le loro operazioni.

Ora, l'obbligare un commerciante di queste armi, che ha già l'obbligo dalla legge di tenere il libro-giornale, a tenere un secondo libro mi sembra una duplicazione di cautela. Vero che può essere di comodo agli agenti di polizia di sapere immediatamente con lo scorrere il libro speciale di cui è cenno in questo articolo terzo, le operazioni che si siano fatte in materia di armi.

Mi sembra che sia un soverchio impegno ed obbligo che s'impone ai commercianti, i quali hanno già un vincolo abbastanza rigoroso scritto nell'art. 21 del Codice di commercio.

Volere obbligarli a tenere un secondo libro mi sembra inoltre col voler troppo, che queste disposizioni siano trasgredite.

Non ho voluto parlare sull'articolo secondo, il quale vorrebbe fare una cautela contro la ritenzione di queste armi insidiose nella necessità del permesso di ottenerle, ma caricare i negozianti e i fabbricanti di queste armi di soverchie obbligazioni, credo che quando si tratta di un libro in cui si devono notare tutte le operazioni, e giacchè il Codice di commercio lo prescrive con conseguenze penali, mi sembra che l'obbligazione che si vorrebbe imporre di tenere un altro libro, non sia necessaria e sia sufficiente dichiarare che in questo libro-giornale devono essere votate tutte le operazioni che riguardano le armi, che sono oggetto di queste armi.

Questa è la proposta che faccio all'Ufficio centrale, ma ripeto nuovamente la dichiarazione che se non piace all'Ufficio centrale e all'onor. ministro, io non voglio fare un emendamento, perchè credo allora che se le ragioni che io ho esposto come non possono persuadere il nostro Ufficio centrale e l'onor. mini-

stro, così difficilmente persuaderanno il Senato.

Resterò con la coscienza di aver adempiuto a questa parte di obbligo di senatore.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Volevo far notare al senatore Ferraris che il registro prescritto dal Codice di commercio, il giornale, la cui tenuta è imposta a tutti i commercianti, male soddisferebbe al fine di questa legge, perchè in questi registri, dato che sieno mantenuti come la legge prescrive, il commerciante non è obbligato a segnare il nome di colui al quale ha venduto il minimo oggetto e molto meno poi è tenuto a fare risultare se questo compratore è provvisto di quello, che la legge prescrive, cioè a dire, che egli ha venduto per esempio una rivoltella a un tale, che era provvisto della licenza per poter asportare quell'arma.

Trattasi di materia specialissima e delicata che si connette colla pubblica sicurezza.

Questa prescrizione di tenere un registro speciale, dal quale risulti l'adempimento di quest'obbligo che s'impone al negoziante di armi, di non vendere se non a quelle persone abilitate ad acquistarle, è una necessità richiesta specialmente da questo progetto di legge a tutela della vita dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Luigi.

Senatore FERRARIS L. Vorrei rispondere all'Ufficio centrale, ma nello stesso tempo vorrei sapere se il ministro crede di appoggiare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il guardasigilli.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei il senatore Ferraris a non insistere: a me pare che la funzione del libro-giornale, prescritto dal Codice di commercio, sia tutt'altra che quella di stabilire dei fatti d'ordine pubblico, trattandosi qui appunto di registrare con precise indicazioni le vendite di certe armi nello scopo di poterne seguire ulteriormente le tracce. Il libro-giornale potrà contenere tutte le altre indicazioni richieste dal Codice di commercio, non quelle che impone questa legge. D'altra parte, bisogna osservare che in mezzo a tante operazioni commerciali riuscirebbe più difficile e certo più lungo di rilevare il fatto della

vendita di una rivoltella a Tizio o a Sempronio; ed a me pare che se si traduce in legge (e dico codifica, perchè ci sono già delle prescrizioni regolamentari) se si traduce in legge questa disposizione, si fa cosa buona perchè certamente utile per la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Luigi.

Senatore FERRARIS L. Prendo la parola più per giustificare la mia proposta che per sperare che l'Ufficio centrale si rimuova, dacchè non l'appoggia neanche il ministro.

Mi permetto di aggiungere: la legge vuole assicurare e dare il modo di sapere chi, e come si sia fatto quest'operazione, per qual cagione non debba essere atto il libro-giornale; ma se desiderate che in questo libro speciale siavi una serie di verbali del commerciante; allora siccome l'art. 5 comincia colla parola *commerciantе*, il commerciante quando ha constatato che il compratore è munito di un permesso, ma allora in questo intento aggiungasi in questo commerciante il diritto e l'obbligo di riconoscere e giudicare che questo permesso sia della persona del compratore.

Se l'onor. ministro non approva queste ragioni, io ritiro il mio emendamento, ma deploro che a questo commerciante, il quale già ha tanti obblighi, s'imponga anche quello di tenere un libro-giornale per registrare tante circostanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore CALEND A., *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ferraris di aver ritirato il suo emendamento.

Faccio osservare che, se il suo emendamento fosse stato accettato, si sarebbero dovuti cancellare tre articoli della legge, i quali trattano delle sanzioni penali pei commercianti e fabbricanti di armi insidiose, che contravvenissero alle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è prego di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Al commerciante che contravvenga alle disposizioni degli articoli 2 e 3 si applica la pena

dell'arresto da cinque giorni a tre mesi e dell'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato di portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa strumenti da taglio e da punta, atti ad offendere, quali i coltelli d'ogni specie non compresi fra le armi insidiose, che abbiano una lama eccedente in lunghezza otto centimetri, le forbici aventi la lama d'una misura eccedente la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili, quando il porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze non sia per ragione dell'esercizio attuale d'una professione, d'un'arte, d'un mestiere, o non sia giustificato da altro legittimo motivo.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi, estensibile a sei, quando la contravvenzione sia commessa di notte, ovvero in adunanze o concorso di gente per riunioni o solennità pubbliche, feste, processioni o mercati, ovvero concorrano le circostanze prevedute dall'art. 465, n. 2, del Codice penale.

Il senatore Ferraris propone un'aggiunta a questo articolo che è del tenore seguente: « La contravvenzione di cui al numero primo dell'art. 464 del Codice penale è punita coll'arresto da quattro mesi ad un anno.

Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. L'Ufficio centrale propose un ordine del giorno che ha due parti. Con una il Senato esprime il voto perchè si aumenti la tassa delle licenze riguardanti certe determinate armi, coll'altra parte si fa voto che si accresca la pena per il porto abusivo di certe determinate armi, e specialmente per le pistole.

Ma se la prima appartiene ad altra materia, a quella delle tasse fiscali, questa seconda rientra precisamente nella sfera di questa legge che tende ad impedire gli abusi che si fan così deplorabili di queste armi; ora l'articolo 464 del Codice penale prevede in due distinti numeri due casi.

Col primo numero si punisce colla pena dell'arresto fino a quattro mesi il porto delle pistole e delle rivoltelle.

Col numero secondo si commina la pena da un mese ad un anno per il porto delle armi insidiose.

Ora bisogna ritenere che le rivoltelle sono l'arma più pericolosa, quand'anche di misura superiore a quella di millimetri 171, il che la fa entrare nella categoria delle insidiose, giusta l'art. 470.

Ora la rivoltella deve sempre portare una pena maggiore, non sino a quattro mesi, ma dai quattro mesi ad un anno.

Si tratterebbe di creare per mezzo di un aggravante di pena un modo di prevenzione contro il porto di quest'arma così pericolosa; e non mi estenderò nel descrivervi questi pericoli giacchè vennero varie volte nel corso di questa discussione stessa indicati, anche colla lettura dell'opuscolo di un nostro collega.

Invero la mia opinione personale antica è che la maggiore intensità delle pene non giovi sempre direttamente a prevenire i reati; comunque giacchè questa è la teoria che presiede alle nostre leggi, vediamo di valercene. Ed è per ciò che io vi propongo di dichiarare che la pena di cui al numero primo per le pistole e per la rivoltella, quando anche sia della misura maggiore di 171 millimetri, sia punito con una pena che invece di essere il massimo di quattro mesi sia invece la minima e possa estendersi, secondo le circostanze, ad un anno. Cosicchè colui il quale (in termini volgari) porti indosso una rivoltella saprà, come deve sapere, che incorre in una pena che pel *minimum* non può essere inferiore a mesi quattro e può esser di un anno; con questo mi parve meglio raggiunto quello scopo che mi sembra ormai comune a tutti di volere impedire o reprimere l'uso ed il porto di armi così pericolose.

A questo concetto è indirizzata la proposta che ho avuto l'onore di far pervenire al banco della Presidenza.

In questo caso avverto fin d'ora che sarebbe inutile l'ultima parte dell'ordine del giorno che venne proposta, quella cioè con cui si invita il Governo e si fanno voti perchè accresca quella pena che sarebbe accresciuta con lo accoglimento del mio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io veramente esito a parlare perchè debbo dire che, a mio avviso, il nostro collega versa in equivoco, e non vorrei impegnarmi con lui in una discussione di questo genere, trattandosi di vedere quale sia il significato dell'attuale articolo 464 messo in relazione coll'articolo 470. Ma bisogna pur farlo.

Veda, onor. Ferraris: l'art. 464 ha due parti. Nella prima si punisce il porto d'armi di qualunque specie, fuori della propria abitazione, con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 200.

La seconda parte è suddivisa. Il colpevole è punito prima con l'arresto fino a quattro mesi...

Senatore FERRARIS L. Non aveva sott'occhio il testo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per questo Ella ha creduto che il numero primo punisse il porto della pistola e della rivoltella di qualsiasi misura con quella pena che ivi è stabilita, mentre non è così, appunto perchè questo articolo deve essere messo in relazione con l'articolo 470. Il numero uno si riferisce al porto di una pistola o di una rivoltella qualsiasi, che non sia però insidiosa. Il numero secondo si riferisce a tutte le armi insidiose, e quindi anche a quelle armi da sparo che, secondo l'articolo 470 n. 2, sono dichiarate insidiose. Quindi, precisamente nel caso ipotizzato dall'onor. Ferraris, se si tratta di una rivoltella la quale abbia la misura interna inferiore a 171 millimetri ci troveremo di fronte ad un'arma insidiosa e quindi ad una contravvenzione colpita dal numero secondo dell'articolo 464 e non dal numero primo.

Ora l'onorevole Ferraris vuole unicamente aggravare il *minimum* di questo numero secondo...

Senatore FERRARIS L. Il numero primo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*... Il primo no, perchè si punirebbe più gravemente il reato minore, contraddicendo al principio invocato dallo stesso senatore Ferraris, che bisogna proporzionare il reato alla pena. Il numero primo comprende qualsiasi rivoltella che non sia insidiosa, quindi il colpevole deve essere punito meno di colui che porta l'arma del numero secondo, che comprende anche quella rivoltella che è dichiarata insidiosa per gli effetti della legge penale.

Posso quindi, usando frase forense, dire: *petis quod habes*; e può essere soddisfatto l'onore Ferraris che la legge corrisponde pienamente al suo intento.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Dirò una sola parola: non è colpito di maggior pena il porto di una rivoltella comunque di misura eccedente nell'interno della canna di 171 millimetri; e siccome i 171 millimetri non sono la misura che ecceda una tasca qualsiasi, vorrei che fosse condannato ad una pena maggiore colui che portasse una rivoltella comunque di misura eccedente 171 millimetri.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per quanto mi sembri difficile di poter aggiungere qualche cosa a quello che ho già detto, reputo opportuno di pregare l'onorevole Ferraris a voler considerare che, dacchè vige la legge sulle armi, si è sempre ritenuto che quanto più l'arma è lunga, tanto meno è facile il nasconderla, e che quindi il porto dell'arma lunga riuscendo meno pericoloso, dev'essere meno gravemente punito.

In breve (mi perdonino i matematici), l'intensità, la durata, della pena deve stare in ragione inversa della lunghezza dell'arma, cioè, della maggiore o minore facilità di tener l'arma nascosta.

Senatore CALEND A., *relatore*. In conformità di quanto l'onorevole guardasigilli ha ampiamente spiegato, e, per eliminare qualunque scrupolo o dubbio dall'animo dell'onorevole Ferraris aggiungo che l'Ufficio centrale nell'art. 2 che si riferisce all'art. 460 del Codice penale, parlando di rivoltella ha aggiunto: *e rivoltelle di qualunque misura*: e la ragione è chiara: la rivoltella di cui la canna misurata nell'interno è maggiore di 171 millimetri non è più arma *insidiosa*, mentre se è minore è qualificata come arma *insidiosa*.

Ora, per le osservazioni fatte poc' anzi che precisamente di ciò fatti accorti i malfattori si armassero di rivoltella che solo di un centimetro può essere maggiore di 171, senza incorrere nella pena maggiore per l'arma *insidiosa*; l'Ufficio centrale nell'esame del disegno

di legge, ha mirato a garantire la libertà del commercio, e non creare nuovi fastidi alla gente per bene ed a trovare il modo di chiudere ogni varco al mal fare, per quanto fosse possibile, alla gente facinorosa; ed ha aggiunto precisamente, le parole *rivoltella di qualunque misura*. Mi auguro che anche questo scrupolo sia eliminato dall'animo dell'onorevole Ferraris. Epperò l'Ufficio centrale convenendo col ministro non accetta in nessun modo le modificazioni proposte dall'onorevole Ferraris.

PRESIDENTE. Onorevole Ferraris, ritira la sua proposta aggiuntiva?

Senatore FERRARIS L. La ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 5 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 1 di questa legge sono applicabili anche a coloro che hanno già conseguita la licenza di cui all'art. 12 del surripetuto testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima i titolari delle suddette licenze di vendita dovranno provare di trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 1, e provvedersi del registro prescritto nell'art. 3.

Ove contravvengano alle disposizioni di questo articolo, incorrono nelle pene stabilite dall'art. 5.

(Approvato).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Vi è ora l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone al Senato, e che prego il nostro presidente volergli sottoporre. Con esso si soddisfa, credo, anche alle osservazioni fatte dal senatore Ferraris, che si preoccupava dell'abuso della rivoltella, sia essa o no di corta misura. Ciò infatti che preoccupa molti è la facilità con cui si può munirsi di quest'arma pericolosa. Noi però ci siamo limitati a formulare un ordine del giorno, perchè non ci è parso sede opportuna per lo studio di provvedimenti quella di questa legge. Occorre vedere se convenga dare nel nostro Codice una

qualifica speciale alle rivoltelle, distinta sia dalle pistole di misura sia dalle armi insidiose, e colpirne quindi il porto abusivo con pene maggiori.

Noi raccomandiamo al Senato ed al ministro il nostro ordine del giorno, perchè si studi se sia il caso per la rivoltella di adottare disposizioni speciali o pene speciali, riformando, ripeto, l'articolo del Codice penale a cui alludeva l'onor. Ferraris, articolo nel quale si comprende insieme tanto la pistola che la rivoltella. E speriamo che il ministro, studiatala, riuscirà a risolvere la questione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, confidando che colla maggiore severità si reprima il porto abusivo delle rivoltelle e si usi ogni circospezione a rilasciarne il permesso, invita il Governo a studiare se non convenga aumentare la tassa di concessione ed aggravare la pena a fine di renderne meno frequenti il porto e l'abuso ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto di gran cuore, anche perchè io credo che, distinguendo la rivoltella dalla pistola, non si faccia altro che ritornare ai buoni principî della legislazione precedente, la quale considerava tutte queste armi di molteplice azione contemporanea precisamente come armi insidiose.

Studierò quindi l'argomento e vedrò di coordinare questa disposizione di legge; il che non si potrebbe improvvisare, stante i numerosi rapporti che questo articolo potrebbe avere con altre disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che rileggo:

« Il Senato confidando che colla maggiore severità si reprima il porto abusivo delle rivoltelle e si usi ogni circospezione a rilasciarne il permesso, invita il Governo a studiare se non convenga aumentare la tassa di concessione ed aggravare la pena a fine di renderne meno frequenti il porto e l'abuso ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

**Rinvio allo scrutinio segreto
dei due progetti di legge nn. 250 e 258.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino ».

Prego di dar lettura del progetto di legge, Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 250).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È concesso alla Congregazione di carità di Torino di fare una lotteria della casa donata dal cav. Agostino Denis coll'atto 14 dicembre 1895, rogato Tabasso, notaio alla residenza di Torino, per gli scopi designati nell'atto medesimo, sotto le condizioni e colle modalità a determinarsi dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1886, serie 3^a, n. 3754, allegato C.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per il trasferimento della proprietà della casa Denis dà questo al vincitore saranno colpiti dall'unica e complessiva tassa del 5 per cento, di cui all'art. 97 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2076, modificata coll'art. 5 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e col relativo allegato C sopra il valore della casa.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

Prego di dar lettura del progetto legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e pubblicare in unico testo, le leggi sul dazio di consumo e le disposizioni ad esso relative ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rimandiamo quindi la seduta a domani col seguente ordine del giorno:

1. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio;

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino;

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni.

2. Interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le gua-

rentigie e il risanamento della circolazione bancaria;

Autorizzazione per la proroga dell'accordo provvisorio commerciale colla Bulgaria;

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, (serie 3^a) a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896;

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula:

Votanti	138
Favorevoli	122
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 19 e 5).

CXIX.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — *Congedi* — Si procede alla votazione a scrutinio segreto — Giura il nuovo senatore principe Trigona di Sant'Elia — Il senatore Parenzo svolge la sua interpellanza al presidente del Consiglio, sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori — Risposta del presidente del Consiglio e replica dell'interpellante — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge nn. 222, 250 e 258 che risultano approvati — Si discute il progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Parlano nella discussione generale i senatori Vacchelli, Devincenzi e Sprovieri — Si rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri degli esteri, di grazia e giustizia e culti, della marina, della guerra, delle poste e telegrafi, del Tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio e il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Bizzozzerò, Di Monte Vago e De Cristofaro per un mese.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi sono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio (N. 222);

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino (N. 250);

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni (N. 258).

Prego il signor senatore, segretario, Taverna a procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Proclamazione ed immissione in possesso di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore principe Trigona Di Sant'Elia, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Codronchi e Di Camporeale di introdurlo nell'aula.

(Il senatore principe Trigona Di Sant'Elia viene introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore principe Trigona Di Sant'Elia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento della interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio, sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

Il signor senatore Parenzo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore PARENZO. Signori Senatori. Da qualche tempo a questa parte le nomine dei senatori danno occasione all'opinione pubblica ed ai suoi organi, alla stampa politica ed ai cultori del diritto pubblico di occuparsi più di quanto soleva avvenire in passato del Senato, dei modi di sua composizione, dei modi con cui funziona, dei modi con cui usa perfino i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto.

Critiche non sempre fondate sopra la esatta conoscenza dei fatti furono anche con non troppa mitezza dirette alla istituzione e alle deliberazioni sue. Conviene non curarsi di tutto ciò? Conviene rimanere estranei a questo movimento di idee e si opera intorno a noi? O è opportuno che talvolta il Senato colga l'occasione di portare, anche di fronte al pubblico, una nota elevata nell'esame di questi alti problemi costituzionali? A me è parso che sì. A me è parso che, spogliandosi da ogni considerazione personale, da ogni apprezzamento sopra fatti particolari, elevandoci a quell'alto interesse della patria, alla quale vogliasi o non vogliasi, si faccia o non si faccia del pessimismo, io ritengo intimamente connesso il retto funzionamento della libertà, il funzionamento delle nostre libere istituzioni, il discutere intorno ad esse giovi e non nuocia.

Da ciò muove la mia interpellanza, alla quale mi sono lasciato consigliare anche per un'altra ragione: che essa non assume, non può assumere, carattere in alcun modo ostile al Ministero, in alcun modo carattere di censura a ciò che egli ha fatto.

Imperciochè, conviene riconoscere, che nelle ultime nomine fatte dall'attuale Ministero, coloro ch'egli ci ha dato a colleghi sono tutte persone, di cui noi ci sentiamo altamente onorati.

E non aggiungo nulla su di ciò, per rispetto appunto ad esse ed alla loro modestia.

Noi possiamo quindi fare astrazione da ogni considerazione personale, nello esaminare se, da vario tempo, e quindi non soltanto con questo Ministero, i criteri che presiedono alla formazione delle liste dei nuovi senatori, alla formazione, per essere più corretti, delle liste per la proposta a Sua Maestà dei nuovi senatori, corrispondono a quanto occorre per formare un'assemblea quale deve essere il Senato del nostro paese.

A me sembra che molte volte si sia dimenticato e si dimentichi, e corra ormai l'andazzo, per cui il pericolo potrebbe farsi maggiore per l'avvenire, di dimenticare che il Senato deve essere assemblea politica ed essenzialmente politica; un'assemblea la quale, in ogni Stato ben ordinato, e specialmente nel paese nostro, la cui unità politica è tanto recente, deve formare parte integrante del funzionamento quotidiano e continuo delle istituzioni.

Nella scelta dei senatori troppo spesso prevalgono, o sembrano prevalere criteri non sempre ispirati a questo alto concetto delle funzioni che nello Stato devono essere esercitate dal Senato. E a me sembra, e vorrei ingannarmi, che in oggi si tenda a perder di vista questo ufficio del Senato, per cui, non le necessità dell'Assemblea si hanno in mira, ma la condizione delle persone che aspirano ad entrarvi, ed anche in ciò non si intendono perfettamente quegli articoli dello Statuto che provvedono alla costituzione del Senato.

E invero, esaminiamo le categorie che lo Statuto indica, perchè in esse s'abbiano a scegliere i componenti dell'alta Camera. Vi troviamo che rappresentano un insieme di concetti politici, destinati appunto a formare una assemblea politica. Non è che, quando un cittadino abbia raggiunto gli estremi determinati in una data categoria per essere eleggibile a senatore, acquisti altresì il diritto di entrare in Senato.

Primo criterio che deve informare la scelta dei senatori, nelle categorie indicate dallo Sta-

tuto, a me sembra debba essere sempre quello della necessità politica di costituire questo alto Corpo nell'intendimento che esso integri il sistema costituzionale. Bisogna allontanare l'idea, che anche altrove e pericolosamente si è fatta strada, che il Senato non sia che un inutile ingranaggio, quando compiacentemente vota, tutto ciò, che al potere esecutivo ha accordato una maggioranza parlamentare, o sia un ingranaggio da vincersi, sopraffarsi e spezzarsi quando mette innanzi sia pure legittime resistenze.

Il non richiamare benevolmente e tempestivamente l'attenzione del Governo su questi concetti può essere quindi pericoloso. Non conviene dimenticare che un paese da molto più lungo tempo del nostro educato alle istituzioni liberali, ha visto recentemente determinarsi un largo movimento in una parte importante dell'opinione pubblica, non per riformare l'alta Camera ma per sopprimerla, appunto perchè avea osato resistere a una importante deliberazione della Camera elettiva. Il non discutere intorno a questa questione, il lasciare che la discussione si faccia al di fuori, il non portare qui dentro, ciò che interessa la nostra esistenza, può un bel giorno farci trovare di fronte a pericoli assai gravi.

Io non intendo portare oggi innanzi a voi una questione di riforma dello Statuto, nè alcuna delle questioni bizantine, a mio avviso, che su questo argomento si fanno. Indipendentemente da questa questione, io credo che l'azione del Governo possa esplicarsi in modo che anche nel campo determinato dallo Statuto, il Senato possa acquistare e mantenere la sua alta autorità nel paese ed esercitare la sua influenza nel funzionamento delle istituzioni.

Ed è appunto all'onorevole presidente del Consiglio che in più occasioni ha manifestato i suoi concetti conservatori e liberali ad un tempo, che mi parve opportuno dirigere la mia interpellanza, nella speranza di averlo consenziente in molte delle osservazioni che io mi permetterò di fare, e sarà certo consenziente nei propositi che ispirano queste mie osservazioni.

Le categorie, io diceva, sono ispirate nello Statuto ad un concetto politico molto largo e chiaro.

L'alto Consesso, l'Assemblea vitalizia, ha ori-

gine bensì dalla prerogativa sovrana, ma la prerogativa sovrana ha limitato la scelta di coloro che devono comporla in quel campo circoscritto dallo Statuto, e nel quale i più alti, i più elevati interessi dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito, della grande proprietà, della grande industria, dell'alta scienza hanno i loro rappresentanti.

Secondo le categorie dello Statuto è una specie di elezione di secondo grado, che si opera a mezzo dei ministri proponenti a S. M., quella riflettente i deputati che abbiano dimostrato di godere almeno per tre volte la fiducia degli elettori; e quella riflettente i presidenti dei Consigli provinciali eletti per diverse volte, i quali quindi con ciò hanno dato prova nella amministrazione, non solo delle loro attitudini, ma altresì di raccogliere la fiducia del corpo elettorale.

Si è poi voluto far posto nel Senato all'alta scienza di coloro che la ebbero riconosciuta dai loro colleghi che li hanno eletti a formar parte degli Istituti scientifici più importanti, costituiti a raccogliere quelli appunto che più illustrano e la scienza e le arti.

Si è voluto entrassero a formare il Senato prefetti, generali di esercito, consiglieri di Stato, consiglieri delle Corti dei conti e via via, perchè vi fosse tutto ciò che di meglio poteva dare il paese in fatto di esperienza pratica e di scienza nelle pubbliche amministrazioni.

Finalmente si è stabilita la categoria del censo, la categoria cioè di coloro che paghino oltre 3000 lire d'imposta diretta allo Stato, perchè qui avesse una rappresentanza l'alta proprietà e la grande industria.

Ma allorquando lo Statuto fu pubblicato, quella cifra d'imposta era un indizio sufficiente della importanza degli interessi rappresentati del proprietario, o dell'industriale che la pagava da tre anni.

Ora, o signori, travisare il senso di queste categorie, valersene per introdurre in Senato elementi che non corrispondono al concetto ispiratore delle categorie stesse, è travisare lo Statuto, è venir meno a quei criteri che lo hanno informato.

Quando voi, o signori, abusate, per esempio di quella categoria, nella quale l'abuso può essere più facile; abusate della categoria del censo per introdurre nel Senato persone degnis-

sime, ma non rappresentanti, l'alta proprietà o l'alta industria; quando voi forzate perfino i risultati dei documenti prodotti, per poter dare vigore a un decreto che ha nominato a titolo di censo chi non rappresenta il censo, ma rappresenta o una professione, o una scienza. voi evidentemente adulterate lo Statuto, voi dimenticate il criterio informatore delle categorie, voi seguite un criterio nella proposta di nomina che non è quello voluto dallo Statuto.

Agli alti ingegni che onorano il nostro paese, sono dischiuse altre vie, secondo i concetti dello Statuto. Lo Statuto a traverso alle Accademie che pur son divenute numerose, al Consiglio superiore della pubblica istruzione dà modo ad entrare in Senato agli uomini di scienza, ai professionisti distinti, ad esimi artisti. Non spostate voi i criteri dello Statuto, non togliete agli stessi candidati la soddisfazione dovuta al loro valore e al loro merito, facendoli rappresentare altri interessi che non sono i loro. Quando voi date loro una così alta dignità, non per ciò che sono, non per ciò che valgono, ma soltanto per ciò che essi abbiano potuto presentare la dimostrazione di pagare tre mila lire d'imposte dirette allo Stato, a me pare voi scemiate il valore della dignità che loro accordate.

Vi è poi un'altra categoria, per la quale è tolto il pericolo che nell'alto nostro Consesso sia impedito l'ingresso alle grandi illustrazioni che onorano l'Italia, ed è quella indicata al n. 20 dell'art. 33 dello Statuto. Voi potete con questo numero introdurre nel Senato tutti coloro che voi giudicate abbiano illustrata la patria colle loro opere. Certo è questo un giudizio che può dar luogo a pericoli, che può dar luogo a conflitti. L'estimazione di codesti colti ingegni può farsi difficile, tanto più quando così continue e frequenti, così volgarizzate sono ormai le aspirazioni di tanti, che credono di aver illustrato la patria e di avere quindi sufficiente ragione di entrare nel Senato per aver fatta qualche lodata pubblicazione scientifica od artistica. Ma ad ogni modo, quando il Governo crede che con vantaggio dell'istituzione un alto ingegno debba sedere qui dentro, ebbene egli deve assumere la responsabilità della sua proposta, classificando l'eletto a quella categoria che lo Statuto ha determinato appunto per codeste alte illustrazioni, e non mettere sè stesso, nè met-

tere noi in una falsa posizione, qual'è quella di volere introdurre qui coloro che egli reputa altissimi ingegni per il titolo del censo! Nascono allora tutte quelle questioni così spiacevoli intorno a persone, le quali in verità nulla hanno fatto probabilmente per meritare d'essere fuor di luogo e di tempo involte in una discussione sull'entità del loro patrimonio, si muovono erronee censure agli Uffici del Senato, il cui compito non può in verità in alcun modo cambiarsi e modificarsi, per cui quando ad essi è dato da esaminare un decreto per il quale un tale è proposto per censo, nulla altro possono fare che verificare se il censo voluto dallo Statuto sia o no raggiunto, se il censo esista o no.

E allora nasce che l'opinione pubblica si agita, trovando ingiusta una esclusione dal Senato di chi non per il censo si crede abbia titolo d'entrarvi; e s'istituiscono confronti, odiosi sempre; e si censura ciò che in verità censura non merita; e si giunge perfino a chiedere, ciò che implica un grave problema, dal quale certo io rifuggo, ma pel quale pare forse che i tempi non siano maturi, si giunge a chiedere la riforma del Senato.

Vogliamo noi continuare a dar esca, a dar ragione a codeste domande?

Io credo che, in questa questione delicatissima, convenga seguire la via tracciata dallo Statuto, non solo nella sua lettera, ma nel suo spirito, finchè si crede che questo Statuto risponda ai bisogni dell'epoca, alle necessità del paese.

Credo invece che spetti al Ministero stesso, quando eventualmente egli sia convinto che le condizioni del paese non rispondano più al modo, col quale lo Statuto provvede per la formazione del Senato, che spetti al Ministero di assumersi la responsabilità per sollevare, agitare, risolvere questa grave questione; ma credo che il peggiore espediente sia quello di voler inquinare con interpretazioni sbagliate lo spirito dello Statuto e mettere in falsa posizione e il Governo, e i propositi, e il Senato che deve esaminarne i titoli.

Io dunque chiedo all'onor. presidente del Consiglio, se egli convenga intanto in queste due idee che io mi sono permesso di esporre: prima, che nella formazione delle liste da proporsi a S. M. per la nomina dei senatori debba

prevalere soprattutto il concetto politico, il concetto cioè che coloro i quali devono entrar qui dentro devono aver dato prova di potere utilmente prestare l'opera loro in un'Assemblea politica, che deve lavorare, per il migliore interesse del paese, alla formazione delle leggi ed alla sorveglianza sull'azione del Governo.

In secondo luogo, se egli creda di consentire con me che nella scelta dei proponibili tra le categorie fissate dallo Statuto si debba tener conto di ciò che lo Statuto vuole, e non servirsi di una categoria per fare entrare nel Senato altri, pei quali possono concorrere bensì grandissimi altri titoli di benemeranza ma non contemplati dallo Statuto.

A me sembra che sia un alto interesse di Governo, e per l'onorevole ministro Di Rudinì, anche per l'onesto desiderio che l'insieme delle sue idee possa avere nel paese accoglimento e durata, un suo interesse il tenere alto il prestigio del Senato. L'altro ieri quando io annunziai amichevolmente al marchese Di Rudinì la mia interpellanza, egli, sorridendo, mi rispondeva, che non ha mai conosciuto assemblea più autorevole di quella di cui noi facciamo parte, ed è vero. Ma badi l'onorevole marchese Di Rudinì, qua dentro stanno tutti coloro che hanno assistito, che hanno cooperato alla formazione della patria.

Per tutti noi vive la memoria del passato, e da quel passato rifuggiamo inorriditi, pronti a qualunque sacrificio perchè esso non abbia a tornare. In questo senso noi siamo un'assemblea conservatrice, noi vogliamo conservare la unità, la libertà della nostra patria; noi siamo conservatori delle libere istituzioni che ci reggono. Ma la morte miete troppo frequentemente le sue vittime nel seno della nostra assemblea, e se i nuovi elementi che dovranno comporla non troveranno tradizioni ferme e costanti nell'interpretazione dello Statuto, ispirate coteste tradizioni ai più elevati concetti, se il Senato ed il Ministero a cui la maggioranza parlamentare accorda la sua fiducia, dimenticassero lo stato di uguaglianza in cui lo Statuto ha posto il Senato di fronte all'altra Camera, se si falsassero i criteri delle elezioni dei senatori, oh allora sì, sarebbe prossimo il pericolo di vedere il Senato diventare una pallida riproduzione delle passioni, dei sentimenti, delle idee della Camera elettiva. No, noi siamo e dob-

biamo essere qualche cosa di diverso, qualche cosa di superiore a un corpo destinato a semplici funzioni di completamento dell'opera legislativa. Non siamo un'assemblea correttrice delle bozze dei progetti di legge che ci manda la Camera dei deputati; siamo e vogliamo, e dobbiamo essere un'assemblea politica (*Bene!*)

Io spero che l'onorevole Di Rudinì aiuterà a far rivivere cotesta condizione di uguaglianza della nostra assemblea, non solo nella distribuzione del lavoro legislativo, che non deve essere fatta in modo da coartare la nostra coscienza tra le nostre opinioni e le necessità impellenti dello Stato; ma ancora nel far sì che in tutte le funzioni del Governo il Senato abbia pari rappresentanza a quella dell'altro ramo del Parlamento, ma ancora nel far sì che costituendo il Governo, al Senato sia fatta non una rappresentanza di complemento, ma da qui i migliori si scelgano perchè rappresentano la idea, la coscienza, la volontà del Senato.

DI RUDINÌ *presidente del Consiglio*. Ed ho fatto sempre così!

Senatore PARENZO. Veda, onorevole presidente del Consiglio, le condizioni delle istituzioni, non possiamo dissimularcelo, non corrono propizie.

Non è stato smentito che un recente lavoro comparso in una autorevole Rivista sia opera di uno dei più reputati deputati del Parlamento, un ex-ministro dei più autorevoli. Ebbene, io non oserei, onorevole presidente del Consiglio, di riprodurre qui i giudizi che in codesto lavoro si contengono, sul funzionamento del Parlamento; se lo facessi, avrebbe ragione l'onorevole presidente del Senato di richiamarmi all'ordine.

Ciò non toglie che in cotesto lavoro si contengano molte verità; se non che a mio avviso il rimedio che ivi si suggerisce è impari non solo allo scopo che si propone l'autore, ma sarebbe altresì, se attuato, funesto all'avvenire delle istituzioni.

Ritorniamo allo Statuto, si dice, e si crede un ritorno allo Statuto interpretare letteralmente ciò che esso dispone intorno alle funzioni della Corona, che si vorrebbe esercitasse una azione diuturna, diretta, continua, negli atti più importanti della nostra vita politica.

Ebbene, io non credo che possa essere utile un'azione della Corona diversa da quella che esercitò finora.

Lasciamo la Corona vivere al di sopra e al di fuori di tutto questo nostro e continuo movimento di persone e di idee, viva Essa in quell'aere sereno, di cui si è finora circondata, e che le mantiene un fascino, per il quale abbiamo visto il fenomeno di popolazioni rivoltose contro temuti o creduti soprusi, farsi incontro alla morte al grido di viva il Re, il Re invocato quale emblema, rappresentante, segnacolo della giustizia (*Benissimo*).

Non immischiamo troppo dunque la Corona nelle vicende nostre. No, non è vero, la costituzione del Gabinetto nel sistema costituzionale non è un perversimento del parlamentarismo, ma è un perfezionamento del parlamentarismo; non è vero che il Gabinetto si sia formato in Italia strappando alla Corona le sue prerogative, il Gabinetto si è formato in Italia nello svolgimento regolare delle nostre istituzioni liberali, così come è avvenuto negli altri paesi liberi del mondo.

Ma se ci minacciassero dappresso, come quello scrittore afferma, compatti i partiti sovvertitori, i quali in nome di Dio o in nome dell'oro vogliono confiscare ogni libertà, se eventualmente codesti partiti fossero così forti da far temere che siano per prevalere nell'altro ramo del Parlamento, ebbene, onorevole Di Rudinì, prepari il paese a ritrovare in questa assemblea la forza di resistenza necessaria per mantenere e garantire a tutti i cittadini la loro libertà. E questo si otterrà quando, ripeto, si terrà il Senato nella posizione che lo Statuto gli riconosce.

Anche senza toccarlo o riformarlo; dappoichè a legiferare nello Stato, a comporne il Ministero, a sorvegliarne l'azione, dallo Statuto sono voluti due corpi l'uno il quale abbia la sua radice nella volontà della nazione, direttamente manifestata nei comizi; l'altro nella nomina regia, con eguaglianza di diritti e doveri, tenendo entrambi i due corpi in eguale considerazione, non dimenticando che, se false correnti possono influire sulla Camera elettiva, il Senato per l'indole sua non sarà strumento di assolutismo sia esso voluto dall'alto o dal basso, ma sarà sempre vigile custode della libertà.

E concludo: lo credo che tener alto e rispettato il Senato si possa senza affrontare per ora la questione della riforma del Senato; basta, io credo, che i ministri abbiano la coscienza di

ciò che deve essere l'alta Assemblea: subiscano, dappoichè la fatalità delle cose nostre lo vuole, subiscano pure le pressioni parlamentari per tutto ciò che può essere il governo di un giorno, ma non lascino che le pressioni parlamentari si facciano sentire, quando si tratta della costituzione del Senato, destinato a cooperare; a collaborare al regolare funzionamento delle istituzioni, e all'occasione a resistere agli errori dell'altra Assemblea.

Non devono nella nostra vita, nell'ufficio nostro, aver influenza, non dico i loschi contratti in occasione di elezioni o altre simili brutture, me in genere le pressioni parlamentari; deve esser illuminata e libera la scelta dei senatori, dev'esser fatta cogli alti criteri che hanno ispirato gli autori dello Statuto e sempre col concetto che il Senato o deve'esser nulla, o dev'essere sovra ogni altra cosa un'alta Assemblea politica (*Benissimo. Vive approvazioni*).

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Accettai non senza qualche esitazione l'interpellanza proposta dal senatore Parenzo.

L'esitazione mia veniva da ciò che non è facile distinguere intorno all'esercizio delle prerogative della Corona, imperocchè non è facile determinare dove la responsabilità dei ministri sia reale e dove soltanto formale. E non pertanto accettai l'interpellanza dell'onorevole Parenzo, e mi felicito di averla accettata, perchè penso che le cose esposte dall'onorevole preopinante sono state opportunamente dette in Senato; esse mi offrono modo di mostrare la mia adesione a quelle tendenze ed a quelle idee.

Io dissi scherzosamente, lo rammentò l'onorevole Parenzo, che questa era un'altissima Assemblea, e lo ripeto oggi, obbedendo ad una ferma e profonda convinzione.

L'onorevole Parenzo diceva che, da alcuni anni, le nomine dei senatori offrono occasione a censure e dibattiti. Io potrei dire all'onorevole Parenzo che mai avvenne che le nomine di senatori non offrirono occasione a censure e dibattiti. Tutte le volte che si sollevano questioni di persone è impossibile ottenere l'adesione di tutti.

Ma, in verità, il Senato del Regno, nonostante le censure da taluno fatte ad alcuni dei

suoi componenti ed all'attitudine sua, è, nel mio modo di vedere, un'alta Assemblea, che regge al paragone di tutte le altre che esistono in Europa. Io credo che non vi sia in Europa un'altra assemblea che, per la sua dottrina, per la sua dignità, per il suo valore politico intrinseco, meriti maggior rispetto del Senato italiano.

Sono da lunghi anni abituato alle lotte parlamentari, ed è certo che la Camera elettiva ha momenti nei quali è veramente imponente, sia per l'altezza delle discussioni, sia per lo spirito che in essa si agita; non pertanto, quando io mi trovo dinanzi a Voi, e credete che non lo dico per adulazione, quando mi trovo dinanzi a Voi, mi sento compreso di un rispetto, e direi quasi di una venerazione, della quale pochi possono formarsi un'idea esatta.

Queste dichiarazioni erano necessarie, imperocchè se gli appunti e le parole dell'onorevole Parenzo erano opportune, è ancora più opportuno rilevare che questa Assemblea, merita tutto il rispetto e tutta la fiducia del Paese.

Il senatore Parenzo dice che il primo criterio per la scelta dei senatori deve essere quello politico.

Io consento, ma è bene intendersi su questa affermazione.

Se per criterio politico s'intende il criterio di parte, io recisamente lo respingerei, ma so che l'onor. Parenzo non può alludere a questo; nondimeno ho il dovere di fare in proposito una sincera dichiarazione.

La Camera alta deve essere del tutto diversa dalla Camera bassa. La sua forza sta appunto in questo, e ne forma un potere superiore, e non eguale, alla Camera bassa.

Se questo intende l'onor. Parenzo, come non ne dubito, io sono, su questo punto; pienamente d'accordo con lui. L'onor. Parenzo dice ancora che la categoria del censo è stata stabilita nello Statuto per dar posto nel Senato ai rappresentanti della grande proprietà; ed io concordo sostanzialmente con lui, ma debbo però fargli riflettere, che i tempi mutano e si svolgono, e quindi se può, e deve darsi una larga rappresentanza, anche al censo, anche alla grande proprietà, questo non toglie che la categoria del censo, possa, in alcuni casi, servire ad ammettere in Senato cittadini che nelle lettere,

nelle arti, nelle scienze abbiano grandemente meritato l'estimazione pubblica. Ma convengo con l'onor. Parenzo che si debba ricorrere il più raramente possibile, in questi casi, alla categoria del censo.

Io credo di avere con questa breve risposta soddisfatto i desideri dell'onorevole Parenzo, imperocchè egli si è principalmente fermato sopra i punti che ho indicato e ai quali ho dato risposta.

Ma l'onorevole Parenzo nel chiudere il suo discorso ha detto altre cose che io non posso lasciar passare senza replica.

L'onorevole Parenzo ha detto che quest'alta Assemblea risponde ai suoi fini perchè composta di uomini vecchi, i quali hanno costituito la patria e vogliono conservare l'unità e la libertà. « Aprite gli occhi, non ammettete coloro che non sono ispirati dai medesimi sentimenti ».

Onorevole Parenzo, i vecchi purtroppo se ne vanno, ma, nel partire, lasciano insegnamenti che saranno sicuramente rispettati e seguiti dai nuovi senatori; e, per conto mio personale, io posso assicurare l'onorevole Parenzo che non proporrò mai alla Corona uomini i quali non siano guidati da quegli alti sentimenti ai quali oggi s'ispira l'onorevole Parenzo.

L'onorevole Parenzo, chiudendo il suo discorso, accennò alla recente pubblicazione di un articolo che io ho il torto di non avere ancora avuto il tempo di leggere. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Accennò ad uno scritto che io, come dico, ho forse avuto il torto di non leggere.

Ma dalle parole dette dall'onorevole Parenzo intendo che questo articolo allude alla necessità di riforme costituzionali per le quali il Parlamento debba cedere alla Corona alcune delle sue funzioni.

Io sono troppo antico liberale per entrare in quest'ordine d'idee; io credo che la stabilità della istituzione rappresentativa dipenda principalmente dalla instabilità dei Ministeri. Io credo che più cresce la responsabilità ministeriale e più rende salde le nostre istituzioni. Io credo che meno la Corona è discussa dai due rami del Parlamento e dal Paese e più aumenta il rispetto verso di essa. E hanno torto grave coloro i quali desiderano che la Corona

assuma responsabilità che devono essere tutte nostre e soltanto per noi.

Certo è che le nostre istituzioni rappresentative, non è la prima volta che io lo dico, lasciano a desiderare e non poco; ma questo vuol dire, come altra volta ho già dimostrato, che noi dobbiamo riformare noi stessi.

Questo vuol dire che se vi è un vizio nella costituzione della Camera dei deputati noi dobbiamo, con provvedimenti opportuni e colle leggi necessarie, riformare la Camera, ma non dobbiamo, per questo, riformare lo Statuto col pretesto di ritornare ai principî.

L'onor. Parenzo ha parlato in ultimo dell'ingrossare dei partiti estremi; è inutile nominarli.

Egli ci ha rammentato che quando la Patria fosse da questi partiti minacciata essa troverebbe aiuto e protezione in quest'Assemblea.

Io non ne dubito, onor. Parenzo, ed io spero che quest'Assemblea, aderendo ad una politica liberale ma conservatrice, aiuterà il Governo ad emanciparsi da questi partiti estremi che possono minacciare la Patria.

E non è a caso, o signori, che io ho detto emanciparsi: noi, colle nostre leggi elettorali, abbiamo istituito un elettorato che tende a dare la prevalenza alle classi più numerose; ed è nell'elettorato così costituito che noi troviamo la forza massima dei partiti estremi; i quali, parlando alle passioni delle classi più numerose, le trascinano, alla loro volta, contro la patria. Occorre perciò una doppia politica, una politica veramente austera; liberale sì, ma conservatrice, per resistere alle ondate dei partiti estremi; ed io posso dare all'onor. Parenzo affidamento che di questo problema altamente mi preoccupò e che, negli atti del Governo, l'onorevole senatore troverà ragione piuttosto a lode che a biasimo.

Spero che l'onor. Parenzo sia soddisfatto di queste mie dichiarazioni...

Senatore PARENZO. Domandò la parola.

DI RUBINI, *presidente del Consiglio*, inquantochè mi pare che esse concordino sostanzialmente colle tendenze che egli ha manifestate. (*Bene, movimento*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io ringrazio l'onor. presidente del Consiglio dell'adesione data, se non

a tutte, a buona parte delle cose che io ho avuto l'onore di esporre; ma *majora premunt*, ed io non rileverò, nè confuterò in alcun modo quella parte in cui questa concordia è minore. Verrà occasione altra volta di fare con più profitto questa stessa discussione; debbo però, a me stesso, se anche al Senato poco possa interessare, fare una dichiarazione.

L'onor. presidente del Consiglio ha conchiuso, assicurandomi che il Governo farà tutto il possibile per combattere i partiti estremi, ed ha espresso la speranza e la lusinga che io sarò per approvare i suoi atti.

Ora, nel mentre io sono pienamente con lui nella necessità di combattere con tutta l'energia i partiti che minacciano il nostro paese, ho però troppa antica fede nella libertà per ritenere che siano mezzi opportuni per vincere cotesti partiti, le violenze. Io non sollevo certamente oggi qui in questo momento la questione dell'ultimo provvedimento preso dall'onorevole presidente del Consiglio. Io mi lusingo che egli sarà in grado di giustificarne l'urgenza e la necessità; ma devo fare le mie riserve, perchè non mi sento di dare ad esso una approvazione anticipata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onorevole senatore Parenzo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio:

Votanti	165
Favorevoli	147
Contrari	18

(Il Senato approva).

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino:

Senatori votanti.	165
Favorevoli	151
Contrari	14

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GENNAIO 1897

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni:

Votanti	165
Favorevoli	155
Contrari	10

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e il risanamento della circolazione bancaria ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 56).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo al Senato che la Commissione permanente di finanze propone due ordini del giorno dei quali do lettura:

1° « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo che le proroghe ammesse coll'art. 5 del disegno di legge concernono esclusivamente le liquidazioni anticipate, ma non alterano menomamente i periodi delle mobilitazioni, stabiliti dalla legge 10 agosto 1893 e 8 agosto 1895, che rimangono fermi e quanto al periodo di 15 anni e quanto alla suddivisione di tre in tre anni, e passa all'ordine del giorno ».

2° « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, che nell'ordinamento della sezione autonoma sia provveduto ad escludere ogni possibilità di emissioni con garanzie ipotecarie già vincolate a beneficio dei portatori di titoli precedentemente emessi, e passa all'ordine del giorno ».

Do facoltà di parlare al senatore Vacchelli.

Senatore VACCHELLI. Invitati a consentire la provvisoria attuazione ai decreti-legge, un quesito anzitutto s'impone, quello, cioè, di giudicare se il Governo abbia correttamente usato di questa sua facoltà eccezionale.

Sebbene nelle nostre leggi costituzionali non sia parola di questi decreti-legge, tuttavia nes-

suno nega al Governo la facoltà di usarne, quando una suprema necessità di Stato l'esige. Ma per la natura delicata di tali poteri, il Governo non deve valersene se non nel caso di una necessità assoluta, e nei limiti di questa assoluta necessità.

Nessun dubbio che le condizioni del Banco di Napoli si sono appalesate tali da giustificare il Governo che è ricorso all'uso di questa facoltà.

Ma se noi ci domandiamo se o meno sussista l'altra condizione, che cioè questi decreti-legge si siano limitati alla stretta necessità, risponde il Governo colle sue dichiarazioni, risponde coll'adesione da esso prestata agli articoli di legge votati dall'altro ramo del Parlamento.

Il Governo ha riconosciuto e consentito che era il caso di sospendere gran parte delle disposizioni contenute nei decreti-legge, quindi il Senato approvando la legge quale ci è venuta dalla Camera dei deputati farà sì che Governo, Senato e Camera dei deputati si trovino d'accordo nel riconoscere che i decreti-legge debbano contenersi nei limiti della assoluta necessità e che non devono estendersi a quelle materie che solo per connessione si possono ad essi riferire, le quali debbono invece formar parte del progetto di legge con cui si domanda la conversione dei decreti in legge definitiva.

Insisto in questo concetto perchè si tratta di materia la quale non può essere regolata che dalle consuetudini, di materia la quale appartiene in ispecial modo al Senato che meno tratto ad indulgere all'uno od all'altro Ministero, ha precipuo il compito della tutela delle patrie istituzioni.

Passerò ora ad esporre alcune brevi considerazioni contenute nei decreti-legge con quell'esame di delibazione a cui ci invita l'egregio relatore colla sua relazione perspicua e coscienziosa, presentata per incarico della nostra Commissione di finanza, e per tal modo dichiarerò le ragioni del mio voto, le riserve con le quali io l'accompagno.

Accetto sostanzialmente i provvedimenti speciali relativi al Banco di Napoli.

Non mi dissimulo la gravità di quelle disposizioni, le quali s'intromettono a regolare rapporti di diritto privato tra il Banco e i portatori delle obbligazioni fondiarie, ma è così connessa la questione delle obbligazioni fondiarie

con quella dei biglietti che hanno corso legale, che riesce assolutamente impossibile di scinderla, almeno fino a quando non siano approvate quelle speciali disposizioni che, per la garanzia dei biglietti a corso legale, sono ora proposte dal Governo.

Consento anche in questa parte delle proposte ministeriali perchè sono persuaso che ai portatori delle obbligazioni fondiarie del Banco di Napoli si dà colle proposte del Governo, certo piuttosto più che non meno di quello che avrebbero potuto ottenere in una liquidazione compiuta coi mezzi delle ordinarie procedure.

In relazione alle proposte che risguardano specialmente il Banco di Napoli, mi sono domandato se non sia possibile limitare i sacrifici che per esse s'impongono ai bilanci dello Stato.

Il Governo ci ha dichiarato che la perdita complessiva delle varie gestioni affidate al Banco di Napoli, si valuta a 90 milioni, ai quali sono da contrapporre i 70 milioni formati dal capitale e dalla massa di rispetto del Banco, cosicchè la perdita effettiva si limita a 20 milioni. D'altra parte anche l'esame del bilancio del Banco delle sue attività e passività annuali non presenta più gravi conseguenze.

L'onor. ministro del Tesoro, nella sua esposizione, dichiarava che il bilancio dell'ultimo esercizio si è chiuso con un *deficit* di mezzo milione soltanto; e mezzo milione, o fosse anche un milione, di sbilancio, si può facilmente riparare con le economie che si possono introdurre nelle molteplici spese di amministrazione di quel Banco.

Sarebbe, se si vuole, già compensato dal minore ammontare dell'annualità che verrà pagata per gl'interessi dei portatori delle obbligazioni fondiarie, poichè i 75 centesimi che si daranno in meno per ogni cento lire di capitale nominale, ai portatori delle cartelle, corrispondono a circa un milione di lire.

Al progetto di legge presentato dal Governo trovasi allegata una tabella, la quale espone quale sarà l'andamento della liquidazione del Credito fondiario del Banco di Napoli e si chiude con un avanzo finale di 23 milioni, i quali equivalgono all'incirca al cumulo di tutte le tasse in circolazione e di ricchezza mobile dopo i primi ventiquattro anni, dopo i quali cessa il versamento dell'importo di queste tasse che

il Banco riceve dal suo credito fondiario per l'estinzione del suo debito in conto corrente. Oltre a ciò io non vedo la necessità di ricostituire al Banco tutto il suo capitale di 70 milioni.

Se nell'esame delle sue condizioni si fosse accertato che il Banco, pur avendo perduto gran parte del suo patrimonio, fosse rimasto con un patrimonio nitido di una ventina di milioni, nessuno certo avrebbe pensato di ricorrere a provvedimenti straordinari.

Movendo da questo concetto, senza alterare sostanzialmente il piano dei provvedimenti speciali per il Banco di Napoli, si potrebbe limitare a 12 anni il proscioglimento dall'obbligo del Banco di versare al Tesoro l'ammontare della tassa di ricchezza mobile, e della tassa di circolazione sulle obbligazioni.

Il cumulo che si formerebbe per questi primi 12 anni ascende coi reimpieghi a 15 milioni e dovrebbe essere versato alla Cassa dei depositi e prestiti per svincolare le masse auree che, secondo l'altra proposta del Governo, devono esservi depositate.

Con ciò si avrebbe il vantaggio, non solo di moderare i sacrifici che si impongono al bilancio dello Stato per questo esonero delle tasse, ma avremmo anche il vantaggio di affrettare lo svincolo dell'oro del Banco che deve essere depositato nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato: sarebbe anticipato questo svincolo al 15° anno invece di aspettare fino al 23°.

Inoltre al 15° anno anzichè al 23° sarebbe anche anticipato lo svincolo della rendita che acquistata coi 45 milioni di biglietti di Stato rimarrebbe a costituire il patrimonio col quale il Banco può far fronte alle sue perdite.

Finalmente si avrebbe anche il vantaggio che la circolazione dei biglietti di Stato alla fine del 15° anno, senza aspettare al 23°, sarebbe ridotta di 45 milioni.

Il sacrificio delle finanze dello Stato a favore del Banco, anche ridotto nella misura definitiva, così come avrei indicato, sarebbe a mio credere, insieme alla diminuzione sulla tassa di circolazione, sufficiente a ridonare al Banco la piena sua vigoria.

In quanto al Banco di Sicilia esso procede assai meglio degli altri Istituti; a suo riguardo non sarebbero affatto necessari questi provve-

dimenti che vengono estesi al Banco di Sicilia soltanto per il debito della parità di trattamento, e quindi per studio di brevità non mi fermo a discorrerne più a lungo.

Più complesso e difficile si presenta lo studio dei provvedimenti relativi alla Banca d'Italia, tanto più grave, poichè non ci troviamo di fronte a proposte di leggi che oggi si fanno e domani si possono modificare; ma a convenzioni che quando saranno definitivamente approvate dovranno essere per sempre rispettate.

Avverta però il Senato che l'insieme della convenzione, è tale un insieme di favori a vantaggio della Banca, che anche modificata sarà senza dubbio con riconoscenza accettata.

Il privilegio della emissione dei biglietti del quale trovasi investita la Banca d'Italia, dura fino al 1913, quindi ancora per sedici anni.

Malgrado ciò nella convenzione proposta sarebbe indicato che fino da ora si stabilisce che l'attuale concessione sarà prorogata di altri dieci anni e cioè fino al 1923 se la Banca avrà adempiuto ai suoi obblighi ed osservato le leggi. Per giustificare questa disposizione si è detto che già arrivati al 1913 se la Banca avrà adempiuto ai suoi doveri, se le cose andranno bene, tanto e tanto si rinnoverebbe; quindi tant'è dichiarare fin d'ora che il privilegio sarà rinnovato.

Questo argomento davvero non mi persuade; anzi tutto perchè è facile ritorcelo; se è vero che allora si accorderà il privilegio, è inutile che lo decidiamo ora, si deciderà allora; ma poi non è affatto una cosa eguale, perchè se oggi non si accorda la proroga del privilegio dal 1913 al 1923, sarà il Parlamento d'allora che deciderà senz'altro se o meno quella proroga si deve accordare; ma se invece oggi lo scriviamo nella convenzione, sarà una questione da dibattere davanti ai tribunali, almeno per l'indennità che potesse pretendere, la Banca per l'inadempimento della convenzione.

E poi credete proprio che non verrà nessun pensiero nuovo da ora al 1913 per ciò che concerne l'ordinamento degli Istituti di emissione?

Se c'è obbligo di proroga, questo obbligo si intende coi patti vigenti attualmente; ma proprio ancora dopo il 1913 ci troveremo nella necessità di conservare tre Istituti di emissione, e per quanto concerne l'ammontare delle ri-

serve, crederemo ancora di poterci accontentare di una proporzionale del 40 per cento mentre vediamo dall'esperienza degli altri paesi che si tende ad accrescere questa proporzione?

Basta enunciare queste domande per dimostrare la grande convenienza che abbiamo di mantenerci in libertà d'azione, tanto più che la Banca d'Italia non può pretendere da noi oggi questa concessione.

La Banca d'Italia è un ammalato, è un ammalato di complessione robusta, è un ammalato la cui cura è affidata all'illustre mio amico, il ministro del Tesoro, la cui sapienza e competenza è nota a tutti. Ma malgrado il valore dei medici, quante volte gli ammalati non guariscono!

Guarisca la Banca d'Italia interamente dai suoi mali, e quando sarà guarita vedremo a quali condizioni sarà conveniente di accordare una nuova concessione.

Per facilitare la mobilitazione delle somme impiegate il ministro del Tesoro ha presentato diverse proposte, ma non so se insista su quelle che più sarebbero discutibili.

Poichè nella relazione con cui ha presentato al Senato il progetto di legge a riguardo di esse si legge:

« Sono adunque questioni che rimangono affatto impregiudicate, e sulle quali il Parlamento avrà poi ogni agio di deliberare, e con tanto maggiore opportunità, in quanto, nel frattempo, si potrà forse, con l'aiuto di mezzi diversi e più vantaggiosi di quelli sui quali possa ora contare il paese, trovar modo di provvedere meglio alle occorrenze alle quali dovrebbero far fronte le emissioni, siano della sezione autonoma, siano della Società di mobilitazione ».

Di esse ad ogni modo ha tenuto speciale discorso l'egregio relatore nella sua relazione, con considerazioni alle quali interamente aderisco.

E soggiungerò soltanto che non sarei contrario a giovarmi anche della emissione di titoli per facilitare la smobilitazione; certo però è un provvedimento che si dovrebbe adottare con grandissima prudenza; con cautele anche maggiori di quelle che sono state proposte dalla Commissione della Camera dei deputati; non solo perchè pel reddito degli immobili sul quale basare la valutazione degli stabili deve si inten-

dere reddito netto, ma perchè si debba restringere l'emissione delle cartelle almeno per le case al cinquanta per cento del valore così determinato.

In relazione ai provvedimenti che riguardano la smobilizzazione, desidero fare una dichiarazione, ed è che, a mio credere, non si possono comprendere nella somma delle partite smobilizzate i trenta milioni, di cui verrebbe ora diminuito il capitale della Banca, come perdita riconosciuta.

Il riconoscere una perdita non è uno smobilizzar nulla; si riconosce soltanto che non esiste un valore.

Lo stesso ministro del Tesoro dichiara, nella sua relazione, che non si deve tener conto delle smobilizzazioni portate a perdita, cioè a debito della massa di rispetto, o a debito dei fondi accantonati; per la stessa ragione non si possono nemmeno portare in conto di smobilizzazione le perdite, che non costituiscono altro che una formale o nominale diminuzione di capitale.

Comprendo che la cosa correrebbe diversamente; se, come nella precedente convenzione si obbligasse la Banca a richiamare con un altro decimo, altri 30 milioni, quello senza dubbio sarebbe il provvedimento ottimo, e noti l'onorevole ministro che questo provvedimento, il quale momentaneamente non sarebbe forse possibile e conveniente, può diventarlo e lo diventerà anzi fra breve, poichè quando con queste vostre proposte, voi avrete notevolmente migliorato le condizioni della Banca d'Italia, il maggiore credito di cui godranno quelle azioni darà modo di poter con facilità sopportare l'onere del versamento di un altro dei decimi ai quali sono gli azionisti obbligati.

I benefici, apprestati agli Istituti di emissione, sono di due ordini: la diminuzione della tassa di circolazione, la maggior fruttificazione delle riserve. Penso che sia assolutamente un'illusione lo sperare che la diminuzione della tassa di circolazione abbia da indurre la diminuzione del saggio dello sconto. Gli istituti non assumono in proposito nessun obbligo, ed è vano fare assegnamento dell'eventuale loro interesse, perchè questo interesse non l'avranno di certo. Non l'avranno soprattutto perchè abbiamo, in relazione all'ammontare dello sconto, una quota fissa di spese che gli Istituti devono sopportare

sia per mantenere la riserva, come per provvedere alla tassa di circolazione.

Attualmente, se la Banca d'Italia volesse ribassare lo sconto dal 5 al 4, per avere lo stesso ammontare di utile, dovrebbe scontare in più di 240,000,000, somma complessiva dei suoi impegni fra portafoglio e anticipazioni, altri 120,000,000. E la cosa, non in proporzioni eguali, ma di poco inferiori, si riproduce anche dopo attuata la nuova legge.

Lo posso dimostrare brevemente. Quale è l'onere, che sopporterà la Banca d'Italia per ogni cento lire da essa prestate? Sopporterà l'onere della riserva, che, secondo le proposte del Governo pel 25 % deve essere in valuta effettiva, calcoliamo pure il 4 % vi è una lira di spesa per l'altro 15 per cento, avremo un impiego di titoli esteri che potranno dare un due per cento, e quindi per queste quindici lire di riserva possiamo calcolare la spesa di 30 centesimi. La tassa di circolazione ridotta a metà sulla parte non coperta da riserva importa altri trenta centesimi, quindi avremo in tutto la spesa di 1.60; e se lo sconto è del cinque, con un margine di utile netto, del 3 40 per cento e del 2 40 se lo sconto sarà del 4.

Se fate il conto quanta somma occorra impiegare coll'utile netto del 2 40 per cento per avere lo stesso utile di 3 40, vedrete che invece di cento occorre impiegare 141, quindi il 41 per cento di più.

Il 41 per cento di più sopra i 240 milioni che la Banca d'Italia ha impiegati in portafoglio, e anticipazioni rappresentano poco meno di 100 milioni e tutto questo non per avere un utile, ma lo stesso prodotto netto che si ottiene coll'interesse del 5 per cento attuale; quindi è proprio vano il confidare che la Banca d'Italia possa avere interesse a diminuire lo sconto; e tanto meno oggi dopo che per la legge del 1895 si è già data la facoltà alla Banca di avere una clientela a tariffa ridotta, e tanto meno dopo l'attuazione di questi provvedimenti che assicurano a questi sconti, a tasso ridotto un trattamento di favore nei rapporti delle tasse.

La diminuzione della tassa di circolazione, servirà ad accrescere alquanto lo scarso dividendo della Banca d'Italia, e credo sia cosa utile. Io non rifiuto questa riduzione, ma è bene si chiarisca qual è la conseguenza effettiva, quale lo scopo che si raggiunge; imperocchè

LEGISLATURA. XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GENNAIO 1897

se per avventura noi venissimo nella persuasione di diminuire alquanto questo beneficio, la conseguenza sarà di diminuire il beneficio che facciamo con questa legge alla Banca d'Italia, ma non ne verrà alcun danno all'economia nazionale.

Alla Banca d'Italia attuale si può far conto che per la fine del 1898 attuandosi la riduzione della tassa di circolazione dall'1 per cento ai 0.50 si avvantaggerà di una somma di un milione dugentomila lire. Se dovessero essere approvate tutte le altre proposte del Governo alla stessa epoca potrebbe ottenere d'impiegare all'estero in più di quel tanto che è consentito ora, il 30 per cento della sua riserva, con un utile di un milione e ottocentomila lire, od un milione e mezzo, una somma quindi che assieme si aggirerà a tre milioni.

Notate che la Banca d'Italia per dividendo in media nell'ultimo biennio ha distribuito ai suoi azionisti annualmente quattro milioni e ottocentomila lire. E vedete quindi quanto sia importante l'aiuto ed il miglioramento che ora riceverebbe.

Ora dirò una parola per ciò che riguarda la tassa di circolazione. La tassa di circolazione così come oggi si trova comprende due cose affatto distinte, comprende la tassa di circolazione propriamente detta, che dovrebbe essere un compenso per il bollo e per la tassa di registro inerente ai passaggi di proprietà per questi titoli al portatore. Questa tassa il ministro propone di ridurla a 10 centesimi per ogni 100 lire...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ma non adesso.

Senatore VACHELLI... parlo delle conclusioni finali, e come conclusione finale il ministro la mantiene in quant'ha questo carattere.

La misura di dieci centesimi di tassa per ogni cento lire di circolazione è indicata nella vecchia legge di registro, ma ora deve contrapporsi a quella che si paga per gli altri titoli che sono sottoposti alla tassa di circolazione. I titoli privati sottoposti alla tassa di circolazione pagano una tassa di 18 centesimi ogni 100 lire all'anno; e quindi, per parità di trattamento, o sarebbe necessario diminuire agli altri la tassa fino a dieci centesimi, o mettere questa dei biglietti di Banca in relazione con quella che è già in vigore.

L'altro concetto finanziario che è incluso

nella tassa di circolazione, è quello della compartecipazione dello Stato negli utili dei biglietti che stanno in circolazione per il privilegio di cui gode la Banca.

Nessun dubbio della equità, della ragionevolezza della compartecipazione agli utili non solo in un regime di corso forzoso, ma anche in una condizione di cose regolare.

Il Governo propone che questa compartecipazione, invece di determinarsi in una percentuale dello sconto sopra le somme impiegate con biglietti eccedenti la riserva come dispone la legge del 1893, venga invece stabilita nella forma di una compartecipazione agli utili della Banca in quanto questi eccedessero il 5 per cento; innovazione questa che dovrà essere accuratamente studiata prima di accettarla.

Anzitutto la misura fissa di utile del 5 per cento netto. È una indicazione che è buona oggi ma potrà non essere più equa fra 10 anni, epoca in cui l'interesse del denaro può essere di molto variato.

Vi sono poi molte difficoltà pratiche nel determinare in ogni anno il vero ammontare degli utili tanto più poi se vogliamo destinare delle somme per restituire i 30 milioni portati in diminuzione del capitale.

Questo metodo finisce per interessare il Governo in tutta la questione delle spese d'amministrazione e delle perdite che può fare l'Istituto.

A me pare che sarebbe miglior consiglio di tenerci alle norme della legge del 1893 anche consentendo una diminuzione nella percentuale riservata allo Stato.

L'altro mezzo di utili procacciato alle Banche dalle nuove disposizioni è quello della maggior utilizzazione delle riserve.

E qui abbiamo due diversi provvedimenti; abbiamo un'utilizzazione di riserve temporaria e circondata da speciali cautele, compresa la facoltà del Governo di sospenderla, dando un certo compenso, agli Istituti, e per questa parte io non intendo di oppormi.

Invece mi fermo ad esaminar l'altra proposta di portare normalmente, non per un periodo transitorio, la facoltà degli Istituti di emissione ad impiegare una parte delle riserve in conti correnti all'estero, in cambiali estere, l'ammontare non solo del 7 per cento della circolazione ma del 15 per cento.

È questa una proposta molto grave per un paese povero di valuta quale è l'Italia.

È vero che non è nuovo questo concetto di utilizzare in questo modo una parte delle riserve; ma quando l'abbiamo introdotto nella legge del 1893 l'abbiamo introdotto per un 7 per cento che s'aggiungeva alla riserva pari al terzo della circolazione che gli Istituti dovevano mantenere nelle casse, e qui noi avremmo un 8 per cento invece che andrebbe a sottrarre una parte del terzo, perchè si ridurrebbe l'effettiva quantità assicurata in moneta effettiva al solo 25 per cento.

Questa disposizione si dovrebbe attuare dal 1° gennaio 1897, però se anche fosse attuata sarebbe facile farla cessare, poichè si tratta di impieghi a brevissime scadenze; ma credo poi, anche per le dichiarazioni fatte dal ministro del Tesoro e dal presidente del Consiglio che fino all'attuazione della legge definitiva nulla si farà che non sia assolutamente necessario, e siccome l'assoluta necessità di mandare questo 8 per cento del nostro oro all'estero non è certo dimostrata, così credo che non sarà per ora attuata.

E siccome nella legge che c'è presentata io trovo un ultimo articolo che dice: « Nessun risarcimento sarà dovuto agli Istituti di emissione nel caso di revoca o modificazione, nella approvazione definitiva, delle disposizioni provvisorie applicate in virtù della presente legge; » così io all'ombra di questa disposizione darò il mio voto alla legge quale è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Consenta però il Senato, che, richiami in ispecial modo la sua attenzione sopra questo pericolo di esodo d'oro per l'aumentarsi del 7 al 15 per cento dell'impiego all'estero delle riserve. Si tratta di una somma di circa 60 milioni di lire: ricordiamoci che oramai le riserve delle Banche sono il tesoro di guerra di tutti gli Stati; e sarebbe troppo doloroso se per assicurare qualche lira di più di dividendo agli Istituti di emissione, noi ci esponessimo a pericoli gravi.

L'Italia vuole la pace; ma viene per tutti i popoli il momento in cui bisogna difendersi, e se tal momento si dovesse presentare, sarebbe troppo penoso per noi che il nostro esercito non avesse quegli aiuti finanziari che sono ne-

cessari od almeno grandemente utili per vincere.

Pongo pertanto fine al mio dire, raccomandandovi, egregi senatori, che prima di accconsentire a queste disposizioni vogliate meditare, come non ne dubito, questa proposta col vostro cuore di patrioti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Io m'atterrò solo ad alcune considerazioni generali che mi sembrano di grande importanza per le condizioni in cui ora versa il paese.

Il Ministero ci domanda solo l'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di legge per poi domandarcene l'applicazione generale, ed allora sarà il tempo di farne una più minuta ed esatta disquisizione.

A me pare che noi dobbiamo principalmente considerare ora gli effetti che produrranno le proposte fatteci dal Governo. Mi permetta il Senato di fare queste considerazioni generali, e richiamare brevemente la sua attenzione sullo stato del paese.

Noi entrammo, signori senatori, nella vita della piena libertà, or non sono molti anni, con grandissime speranze, con grandissime aspirazioni e con forti ideali; e pel corso di più anni ci convincemmo di non esserci ingannati. Vedemmo per una lunga successione di tempo, per più forse di quindici anni, lo Stato prosperare, accrescersi la ricchezza pubblica ed il benessere universale, l'autorità del governo rafforzarsi, e conquistammo un posto eminente tra le grandi nazioni di Europa. Era l'Italia, quasi dirò, la simpatia e l'ammirazione universale di tutto il mondo civile in quei giorni.

Sono vecchio, e ricordo perfettamente le vicende in cui per quasi mezzo secolo passò il nostro paese.

Ricordo i tempi della schiavitù, tempi barbari ed inumani, i tempi degli arditi tentativi, i tempi delle dirò quasi frenetiche aspirazioni alla libertà, la conquista della libertà e della indipendenza, i vantaggi che ne avemmo e le grandi speranze che riempirono tutti gli animi. Le immagini del Gran Re e del grande uomo di Stato, di Vittorio Emanuele e di Cavour, sono sempre vive nella mia mente, e non potranno dileguarsi che colla mia vita. Ricordo poi, e dolorosamente ricordo, e prego che il Senato

abbia un po' d'indulgenza per la mia voce e per la mia gola, ma sta bene che parliamo chiaramente, e che diciamo le cose quali le sentiamo; ricordo che quel periodo di speranze e di prosperità venne meno, e come traversammo molti anni che ci lasciarono una tristissima eredità; e l'Italia attualmente, anziché vedere effettuate quelle speranze, si trova in uno dei più disastrosi punti in cui si possa trovare una nazione.

Noi commetteremo negli anni successivi errori gravissimi, ed annientammo molte ricchezze impiegandole in opere improduttive, se non dannose; nè fu l'ultimo nostro fallo l'aver perturbato e sconcertato del tutto la nostra circolazione monetaria, non ultima cagione, che arrestò ogni progresso della pubblica ricchezza e della nostra proprietà. Vedemmo così languire ogni industria, e la principalissima fra esse, l'agricoltura.

Il nostro commercio internazionale, che nei primordi del nostro risorgimento in quindici anni si raddoppiava, con un accrescimento annuo di circa ottanta milioni, superando quello del Belgio dopo la rivoluzione del 1831, nell'ultimo ventennio è rimasto stazionario. E se quel primo moto ascendente non fosse venuto meno, non veggo perchè noi, proporzionatamente a ciò, che è avvenuto nel Belgio, non potessimo vedere ora ammontare a più di dieci miliardi, invece di poco più di due miliardi, quale è, il nostro commercio internazionale. Ed in ciò si risolvono le buone o le cattive massime economiche di Governo. La quale prosperità, anziché accrescersi grandemente, come si accrebbe nei primi anni, ora così diminuita, non può che addolorare i nostri animi; ed è bene che lo diciamo francamente tutti sentiamo che non siamo più una nazione prospera e ricca.

Io qui espongo, o colleghi, forse troppo crudelmente i fatti quali sono, acciocchè conosciuto il male si possa trovare il rimedio.

Con dolore ho veduto che i Ministeri per lo innanzi si sono preoccupati sempre solamente delle finanze, ed hanno del tutto trascurato l'altro gran compito d'ogni Governo, che è forse, anzi senza forse, più importante di quello della finanza, ossia quello della promozione della ricchezza e della prosperità e potenza della nazione; per lunghi anni noi abbiamo

sentito parlare di finanze e di pareggio di bilanci, ma mai, da chi sedevano in quei banchi, di ricchezza e di prosperità pubblica.

Senza ricchezza e prosperità pubblica non vi può essere potenza di nazione, nè solidità di finanza dello Stato.

È la prima volta, e molto me ne rallegro, che un'amministrazione venendo a proporci dei provvedimenti di finanza, nello stesso tempo parli e ci proponga dei provvedimenti che possono far risorgere la ricchezza nazionale e che possono accrescere le nostre produzioni.

Io ne do lode, e francamente ne do lode all'amministrazione dell'onor. Di Rudinì il quale ha altamente proclamato che l'Italia ha bisogno urgentissimo di rimettersi nella via del lavoro, nella via della produzione, di rimettersi cioè in quella via che percorreva nei primi anni del suo risorgimento.

È veramente deplorabile il vedere che una giovane nazione, come la nostra, la quale è composta di tanti ottimi elementi, un popolo, che ha tutte le condizioni per divenire, o a dir meglio per ridivenire un gran popolo, sia caduto in una gravissima depressione di animo, in una specie di sfinito, in un tremendo scetticismo. Non crede più a nulla e quasi non spera più nulla.

Non facciamoci illusioni, o signori, io vivo non sempre nelle grandi città, ma il più delle volte in campagna, fra operai, fra agricoltori, fra piccoli e grandi proprietari, e posso assicurare, che in Italia serpeggia un malcontento generale, un grande sgomento di cui dobbiamo seriamente preoccuparci noi senatori, che rappresentiamo la parte più eletta della popolazione, noi vecchi per età e se non tutti vecchi per età, tutti vecchi per senno. Noi dobbiamo incoraggiare un Governo, il quale vuole rimettere il paese nella buona via, nella via della produzione e della prosperità.

Le nazioni moderne non sono come le antiche le quali potevano vivere solo olla guerra; la potenza delle attuali nazioni non dipende da altro che dalla loro ricchezza; dire nazione povera è dire una nazione che quasi non esiste; e fino a che noi non rivolgeremo tutte le nostre cure, le più assidue cure alla produzione ed alla ricchezza, noi non raggiungeremo mai quegli ideali che ebbero coloro che contribuirono alla creazione di questo nuovo Stato.

Quando vedo dei ministri desiderosi di provvedere allo svolgimento della pubblica ricchezza, e che per fare una buona finanza vogliono basarla sopra una prospera economia nazionale, io me ne rallegro; e con me certo se ne ralleggeranno grandemente tutti coloro che si sono trovati nei primi tempi della costituzione del Regno d'Italia, in cui non si aspirava che a far potente il nuovo Stato collo svolgimento di tanti elementi di ricchezza che avevamo da natura e dalla stessa nostra posizione geografica.

Io non intendo di entrare in particolari intorno alle varie disposizioni proposte dal ministro del Tesoro insieme ai suoi colleghi delle finanze e dell'agricoltura, gli onorevoli Branca e Guicciardini, che desidererei aver presente, ma intendo solamente fare osservare la grande importanza che queste disposizioni possono avere per la prosperità del paese.

Vi è una parte d'Italia, già ricca e potente, che costituiva la maggior parte del paese, anche prima che l'Italia si riunisse in un solo Stato, le provincie meridionali, le quali sono sofferenti oltre ogni credere.

Non può immaginarsi lo stato in cui da vari anni si trovano alcune di quelle provincie.

Quest'anno nelle Puglie, provincie già ricchissime, non vi erano sin i mezzi per mietere il grano, e si dovettero fare dei debiti fino al 16 e al 18 per cento, per non perdere il raccolto, non essendovi nè pubblica nè privata istituzione di credito cui rivolgersi.

Quando voi riducete l'agricoltura e la proprietà fondiaria a tali estremi, che mai potete più sperare del paese? Questi mali sono derivati da molte cagioni, ma una delle principali è stata certo, come già notammo, il malsano sistema della nostra circolazione monetaria. Nè qui intendo parlare di un male anche peggiore di quello economico prodotto nella pubblica opinione dal fallimento di tante Banche, dalla fuga di tanti cassieri, che hanno scosso negli animi di molti la fede della moralità pubblica e privata.

Quando uno Stato è ridotto a tali condizioni è obbligo di coloro, i quali hanno il carico dell'amministrazione della cosa pubblica, di porgere la mano al paese e di aiutarlo a rilevarsi. Ma lasciamo per ora da parte queste gravi con-

siderazioni e torniamo a quelle considerazioni della ricchezza pubblica e privata cui debbono provvedere i Governi.

Che cosa non ha fatto a questi giorni la Germania per far ricco quel paese, che cosa non hanno fatto fin da gran tempo l'Inghilterra e la Francia? Si domandava, un secolo fa, al ministro Pitt, dove si sarebbero presi i mezzi per sostenere la guerra contro la Francia, ed egli rispondeva: metteremo le imposte, ma unitamente ad esse adotteremo dei provvedimenti per i quali la cresciuta ricchezza non le farà sentire al paese. E l'Inghilterra che nel 1792 non pagava che 550 milioni di lire italiane di tasse, alla fine della guerra nel 1814 se ne trovò caricato di oltre due miliardi e la nazione fu più ricca di prima.

Ma il Governo inglese non aspettò che tutte le sostanze fossero scomparse, che la miseria divenisse universale e che le tasse divenissero intollerabili; no, contemporaneamente, anzi preventivamente alle imposte provvide che aumentasse la pubblica ricchezza.

Che cosa sarebbe ora dell'Inghilterra, se non fosse così ricca, che cosa sarebbe mai della Francia dopo le ultime sciagure?

Ripeto di nuovo che mi rallegro di vedere al Governo degli uomini che si studiano dopo molti anni di far tornare il paese sulla buona via, e comprendono quali sieno i doveri di chi regge uno Stato. Non vi ha Stato che possa vivere senza Istituti di credito a questi giorni; gl'Istituti di credito sono come l'anima e la vita delle nazioni moderne.

Il Banco di Napoli, restato senza capitali, è una sventura enorme per la nazione e per quelle provincie. Il Banco di Napoli, come tutti gli altri Istituti di credito ha in gran parte subito gli effetti della nostra vita economica. Io non vo' considerare se i sacrifici che farà lo Stato per salvarlo sieno grandi o piccoli; dico che sono arditissime le proposte fatte dal ministro del Tesoro, ma che forse sono anche inferiori alla gravità del male. Se il Governo, se noi non avessimo il coraggio di salvare il Banco di Napoli, che cosa mai avverrebbe di quasi la metà d'Italia? E l'ultima ruina dell'Istituto napoletano non porterebbe maggiori aggravii al Tesoro dello Stato? E quale effetto non potrebbe produrre in quelle popolazioni, le quali

sono già così malcontente per le loro condizioni economiche?

Quindi è che il provvedimento che ci si propone, non solamente è lodevole sotto l'aspetto economico, ma è un provvedimento altamente politico, ed io ringrazio il Governo che ha saputo evitare un'altra grave iattura all'Italia, maggiore forse di tutte quelle altre cui abbiamo assistito. Al Banco di Napoli sono connessi oltre sei o settecento milioni della nostra ricchezza che, mercè i propostici provvedimenti, con piccolissimo e quasi niun sacrificio dello Stato, possiamo salvare al paese. Ed è questa una vera questione nazionale.

Convengo, e pienamente convengo con l'onorevole ministro del Tesoro, che le Banche di emissione debbono ritornare al loro naturale ufficio ed essere liberate dai così detti crediti fondiari; ma per quanto convengo che gl'Istituti dei crediti fondiari non debbano per nessun modo essere connessi cogli Istituti di emissione, che debbono avere ben altri uffici che quello del credito, e che il loro principale scopo sia di regolare la circolazione; ma non potrei convenire che si lasciassero tutte le provincie italiane senza il sussidio del credito fondiario.

Non vorrei peraltro essere male inteso. Parlando del credito fondiario, non vorrei che la parola facesse credere che io fossi molto tenero del credito fondiario quale è stato esercitato in Italia, specialmente da molti anni a questa parte. Il credito fondiario anzichè fare del bene ha fatto del male, ed uno dei principali nostri danni è stato il credito fondiario, che ha immobilizzato, rendendola inutile, una non piccola parte della ricchezza nazionale; perchè immobilizzare una ricchezza in opere che non rendono, è lo stesso che annullarla; nè poco ha contribuito ad accrescere la mania dello scialacquamento, che ha cagionato la ruina di tante famiglie.

Parlando di credito fondiario io intendo di parlare di istituzioni, che abbiano per iscopo di promuovere i miglioramenti dell'agricoltura, la ricchezza agraria e non le speculazioni edilizie, e pregherei il Governo, ed in particolar modo il ministro del Tesoro per le istituzioni che sono alla sua dipendenza, di considerare se mai non convenisse ricostituire un vero credito adeguato al bisogno della nostra agri-

coltura, per tornare in vita questo principalissimo fonte della nostra ricchezza.

Già altro progetto presentatoci da lui e dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ne mostra un possibile modo.

La via più agevole per far risorgere l'Italia è il progresso dell'agricoltura. E l'agricoltura fra noi è in tali condizioni deplorabili, che la terra potrebbe produrre quattro volte di più di quello che produce attualmente.

Nè è a dire che la nostra agricoltura sia stazionaria. Il grano è il nostro principalissimo prodotto. Altrove se ne produce più di trenta ettolitri l'ettaro; negli anni 1870-71 noi ne producevamo ettolitri 10,75 negli anni successivi ne producemmo sempre meno, ed il ministro delle finanze ha dovuto adottare ora in atti ufficiali la media produzione di ettolitri nove per ettaro, di modo che, andiamo sempre a ritroso.

E la produzione del grano è il vero indizio della nostra agricoltura, che è una specie di progressivo impoverimento che grava su tutti.

In Senato ci sono molti grandi proprietari di terre. Io sono sicuro che niuno potrà contraddirmi quando assicuro che la produzione del grano in Italia non è remunerativa.

Io vorrei pregare il ministro del Tesoro, quello delle finanze ed in special modo quello dell'agricoltura ed il presidente del Consiglio di voler fare in modo da creare il credito all'agricoltura, che abbia per iscopo di sollevare la produzione agraria in Italia a quell'altezza cui è pervenuta presso le altre nazioni.

Ora se il ministro del Tesoro ne desse un tale affidamento, e ne assicurasse che finalmente scioglieremo questo gravissimo problema di cui da tanti anni ci preoccupiamo, si preoccupano tutti; se potremo assicurare che all'agricoltore, al proprietario non farà più difetto il necessario capitale per far che la sua terra fruttifichi, sarà questa la più lieta novella che potremo dare al paese. Ma il credito non è che una delle condizioni della produzione, e va distribuito con estrema prudenza, e gli agricoltori ed i possessori di terre in Italia per innalzare la nostra agricoltura a quello stato, cui può aspirare, han bisogno di ben altri sussidi, ed in specie delle conoscenze di tutti quegli studi e di tutte quelle ricerche, che a questi giorni han fatto dell'agricoltura la più difficile

delle scienze sperimentali; nè più si deve credere che possa farsi l'agricoltura lontano dai campi.

È sarà bene che da questa Assemblea, che ha tanta autorità, e la cui voce è accolta così benignamente dal paese, parta questo consiglio, che l'Italia per la sua prosperità deve rimettersi, e seriamente rimettersi nella via del lavoro, che la produzione è la vera ricchezza di un paese e la potenza degli Stati, e che il meglio che ora si possa fare da noi, tra tanti disastri, sia con tutte le nostre forze promuovere la ricchezza pubblica e privata per rendere prospero e potente lo Stato, e per combattere il malessere universale; e che la via più facile per raggiungere questi beni sta nel ravvivare la nostra agricoltura. (*Approvazioni*).

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Prendo con trepidazione la parola dopo gli eloquenti e dotti discorsi dei precedenti oratori, e quale ultimo fantaccino in questo nobile consesso, ardisco di spiegare il mio pensiero.

Nella seduta del 21 dicembre p. p. spiegai il mio voto a riguardo della costruzione della ferrovia del Sempione.

Il Senato votò la legge che fu approvata con ben 72 voti su 81 votanti e l'illustre ministro dei lavori pubblici può ben essere più che lieto di questa vittoria.

Per le ragioni che militano in favore della suddetta legge, voterò anche questa che riguarda il Banco di Napoli.

Le succursali del Banco sono pure a Milano, Torino, Genova e in altre provincie.

Sono convinto pur troppo che il paese fa un grande sacrificio, ma è d'uopo rassegnarsi per non avere maggiori mali.

Darò dunque il mio voto favorevole a questa legge come lo diedi a quella per il Sempione, e sono certo che i miei amici seguiranno il mio esempio. Però prego l'illustre ministro del Tesoro che sia severo e vigilante per l'avvenire e che non abbia pietà per nessuno, soprattutto ora che il paese fa questo grande sacrificio per dare vita al Banco, che è anemico all'ultimo grado.

L'economia deve essere la base di ogni amministrazione, ed essa, quando si vuole, può

sempre farsi anche nei più gravi frangenti, anche in tempo di guerra.

Ricordo che nel 1866 alla fine della campagna, tornando alla mia vita privata ed abbandonando il comando del 6° volontari fanteria, versavo nella cassa generale quasi 50,000 lire di economie fatte in pochi mesi nel mentre si stava di fronte al nemico, sulle spese dei soldati, senza recare ai medesimi danni di sorta.

Anzi il generale ispettore dell'esercito, il Porro, rigido, ma giusto, il 6 ottobre del '66 quando sciolse il reggimento, mi mandò in iscritto le lodi le più lusinghiere per il modo col quale in mezzo ai trambusti di ogni specie seppi ognora rivolgere le mie cure al buon andamento dell'amministrazione.

Anche il ministro della guerra si congratulò con me.

Se il Banco di Napoli prenderà ora per base la rigidità dell'economia, renderà ancora grandi servizi al paese.

Chiedo venia al Senato, ma, prima di finire, devo lodare l'atto energico e generoso del ministro Luzzatti e le popolazioni del Mezzogiorno gli saranno grate, ed io unisco i miei omaggi più sinceri e rispettosi.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:


Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria (N. 256 - *seguito*);

Autorizzazione per la proroga dell'accordo provvisorio commerciale colla Bulgaria (N. 255 - *urgenza*);

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3^a) a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).



CXX.

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Si continua la discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Parlano nella discussione generale i senatori Saracco e Pessina ed il ministro del Tesoro — Replicano i senatori Vacchelli e Devincenzi — Il presidente propone ed il Senato approva, che la seduta di domani si apra ad ore 14 — Si rinvia il seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri del Tesoro, della marina, degli esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, delle poste e telegrafi, e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione giunta al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: « N. 55. Il signor Calnello Goffredo e n. 187 cittadini ricorrono al Senato, perchè non sia approvato il disegno di legge per modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. »

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Parenzo e Rosazza.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

Ieri, come il Senato rammenta, si iniziò la discussione generale che continuerà oggi.

Do facoltà di parlare al senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Non creda, e non tema il Senato che io intenda intrattenerlo con un lungo discorso.

Desidero soltanto spiegare le ragioni del mio voto; chè anzi mi sarei volontieri taciuto, se il ricordo di un giudizio abbastanza severo da me pronunciato in uno di questi giorni sopra un argomento affine, quando cioè si discuteva il progetto d'unificazione dei debiti di Sicilia e di Sardegna, non mi creasse quasi un dovere di combattere un'altra volta quelle stesse tendenze, e le dottrine ancor più perniciose, che porta nascoste nelle sue pieghe il disegno di

legge che stiamo oggi discutendo. Povero untorello, non sarò io certamente quegli che presuma arrestare il corso della fiumana che si avvanza, ma ciascuno fa quel che sa e può, ed io non mi sono pentito mai, nè mi pentirò di aver compiuto il mio dovere.

Il Senato intende già dove mirano le mie parole. Io mi propongo soltanto di parlare di alcuni tra i provvedimenti intesi nel pensiero del Governo, e creduti efficaci a rialzare le sorti del Banco di Napoli. Nell'ora presente a me non pare che sia conveniente, e giovi aprire una larga discussione sopra le proposte del Governo che riguardano la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia; la Banca d'Italia principalmente, poichè il carattere di provvisoria che acquisteranno in virtù di queste leggi non consente, a mio modo di vedere, che il Senato dia alle medesime quel significato e quel valore, che otterranno in quel giorno soltanto nel quale il Parlamento sia chiamato a prendere le sue risoluzioni definitive. Nell'ora presente il nostro giudizio deve essere di semplice delibazione, e però non conviene affatto e non giova, che la materia sia trattata così ampiamente, siccome l'importanza eccezionale del soggetto richiede.

Dall'altro canto io potrò ingannarmi, e probabilmente mi ingannerò davanti alla singolare competenza dell'illustre uomo, mio amico privato ed anche politico a sbalzi (*si ride*), ma non mi so persuadere che le misure da esso proposte possano conferire con grande efficacia a rialzare le sorti della Banca d'Italia, fino a quando essa non abbia dimostrato di possedere i mezzi, od in qualunque modo sia posta in grado di potersi liberare da quell'immenso ingombro di attività variate che ne inceppano il movimento e ne minacciano la vita.

Qui, nel parer mio, sta il nodo della questione. Questo è quello che si può giustamente chiamare il *porro unum* che domina tutta quanta la situazione attuale; ma non possiamo nemmeno dimenticare che le disposizioni nuove introdotte nella legge dalla Camera elettiva costituiscono un grave ostacolo, e produrranno certamente una sosta nel faticoso cammino che la Banca d'Italia deve percorrere per acquistare la sua libertà d'azione.

Imperciochè lo strumento promesso alla Banca nella convenzione stipulata col Governo,

di cui essa credeva potersi giovare onde liquidare il passato, le sfuggì di un tratto dalle mani. Intendo dire che rimane *sub iudice* il punto principale della convenzione che contempla la costituzione dell'ente che deve aiutare la Banca nell'opera difficilissima dalla quale dipende la sua esistenza; e fin quando, mi scusi l'onor. ministro del Tesoro, fin quando questo punto non sia ben chiarito, o non si sappia altrimenti che la Banca possiede i mezzi per liberarsi sollecitamente ed a buone condizioni da queste sue pastoie, non credo che sia ancora giunto il momento di giudicare della efficacia dell'opera sua, quantunque io sia il primo a riconoscere che essa porta l'impronta di un vasto ingegno, e dia novella prova della intensa sollecitudine colla quale si adopera a rialzare le condizioni della circolazione bancaria.

Per la qual cosa io mi propongo di esaminare particolarmente e quasi esclusivamente il disegno di legge nella parte che riguarda le disposizioni prese nell'interesse del Banco di Napoli. Questo è il tema che intendo svolgere con assai poche parole, ma, se voi lo concedete, con grande libertà di linguaggio.

Il Banco di Napoli si trova alla vigilia del fallimento. Lo ha detto l'onorevole ministro del Tesoro, e noi gli dobbiamo credere. Or, come il Banco di Napoli tiene in circolazione una quantità cospicua di biglietti suoi, che il pubblico tiene giustamente in conto di moneta, così l'onorevole ministro soggiunge che spettava al Governo dapprima di proporre, e spetta adesso al Parlamento di approvare i provvedimenti intesi a dare ai portatori di questi titoli quel maggior grado di sicurezza che presentemente non hanno.

Questo mi pare abbia detto l'onor. ministro, e questo deve essere stato, ed è anche oggi, il suo pensiero.

Ora io dichiaro che in massima sono perfettamente d'accordo con lui. Io sarei disposto ad approvare i suoi provvedimenti, che riflettono il Banco di Napoli, tranne nella parte che mira a concedere la firma dello Stato alle nuove cartelle del Credito fondiario, perchè di carta e di titoli di Stato ne abbiamo a dovizia, talchè dobbiamo crearne degli altri, senza sapere dove andranno a finire: tutti gli altri provvedimenti, ripeto, sarei disposto di gran cuore ad approvare. Im-

perciocchè, o signori, siamo noi che abbiamo avuto il torto imperdonabile di fare del Banco di Napoli un Istituto di emissione, siamo noi che abbiamo avuto torto quando un'altra volta gli abbiamo confermato il privilegio dell'emissione, e la colpa è ancora nostra, se abbiamo lasciato che sotto gli occhi del Governo si commettessero tante enormezze che dovevano condurre quell'Istituto all'estrema rovina. Consentito pertanto coll'onor. ministro che dobbiamo in qualche modo concedere i mezzi che bastino a rialzare le sorti di questo Istituto, ed imprimerne a' suoi biglietti la necessaria garanzia.

Vado anche più in là; e siccome dubito ancora, e sono molti che dubitano con me, che malgrado questi provvedimenti non sia egualmente facile ottenere che il Banco di Napoli acquisti il credito che ha perduto, io sarei anche disposto a largheggiare, se la larghezza fosse necessaria, per assicurarne anche meglio le sorti avvenire. Ma tutto ciò non vuole ancor dire che si debbano accettare ciecamente tutti quei rimedi e quei mezzi di azione che vengono proposti a questo lodevolissimo fine, e non so persuadermi, e probabilmente non arriverò mai ad acquistare questa persuasione, che i portatori delle cartelle fondiari del Banco di Napoli debbano essi soli, volenti o nolenti, accettare le conseguenze di un fallimento mascherato, creato interamente, od almeno precipuamente, a beneficio del debitore insolvente, il quale si arricchirà (cosa non mai veduta) delle spoglie del creditore insoddisfatto. Imperciocchè voi sapete che quei 75 centesimi dell'interesse che i portatori delle cartelle fondiari perderanno quando venisse approvato questo disegno di legge, andranno a tutto beneficio del Banco...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Chiedo di parlare.

Senatore SARACCO. Cosa veramente nuova ed ingegnossissima sovra ogni altra, dirò ancora una volta che il creditore che non arriva ad essere pagato interamente debba rilasciare una parte della sua sostanza a beneficio del suo debitore, affinchè questi riesca a ricostruire il suo patrimonio che ha miseramente perduto per la sua in condotta generalmente riconosciuta. Sarà questo un provvedimento molto comodo, lo comprendo, ma non è tale agli occhi miei che risponda alle ragioni della giustizia, e meriti il plauso e l'approvazione di

un corpo eminentemente conservatore quale è il Senato del Regno.

In breve, o signori, io consento pienamente nel fine, ma non posso accettare i rimedi, e consentire nei mezzi che si vogliono adoperare a raggiungere questo fine, sia pure eccellente, imperciocchè, ne io nè altri, vorremmo mai accettare la teoria che il fine giustifica i mezzi, quando questi mezzi non sono onesti; se anche fossero legittimi, perchè *légitime*, secondo la celebre frase del Dupin, *tout ce qui vient de la loi*. No, non è così, mentre è ben più vera la sentenza che « non vi ha diritto contro il diritto ».

Davanti alla coscienza umana quello che non è onesto non può diventare tale per sola disposizione di legge.

Io non intendo punto di mettere in sospetto le intenzioni dei miei avversari che so e devo rispettare, come ho diritto a volere che si rispettino le mie, ma in questo provvedimento, il quale colpisce direttamente i portatori delle cartelle fondiari del Banco di Napoli nella misura dell'interesse ridotto dal 4 25 al 3 25 per cento, nella ragione del tempo destinato alla ammortizzazione del capitale, infine nella facoltà liberatrice dei loro titoli, io ravviso un atto di violenza che viene esercitata mediante una indebita intromissione dello Stato nei diritti e nelle ragioni dei privati; che si opera per fatto e per volontà del legislatore, il quale per comodo dello Stato, dispone a piacer suo delle sostanze dei privati e spoglia gli uni per arricchire gli altri, contro ogni ragione che possa testimoniare l'iniquo trattamento.

Che io sappia, questo non era avvenuto, ma è strano che avvenga, imperante un Gabinetto, il quale si è battezzato liberale-conservatore, invocato e salutato dalle genti come restauratore della pubblica e privata moralità. Quale altro provvedimento, più grave di codesto, potremo noi aspettarci da un altro Ministero, che venga di poi, il quale si professi non rispettoso delle franchigie costituzionali?

E non vedete, o signori ministri, voi uomini d'ordine, quale pessimo esempio state per consegnare nelle mani di coloro, e Dio sa quali saranno, che verranno dopo di noi? Siete abili lo so, ma credete a me questa sola volta, che virtù di concetti, o lenocinio di linguaggio non varranno mai a legittimare un atto di questa

natura, fin quando rimarrà scritto nelle nostre leggi che le proprietà dei cittadini sono sacre ed inviolabili.

Eppure è questa la terza volta in sei mesi, la prima coi provvedimenti relativi al Banco di Santo Spirito, indi col trattamento arbitrario verso i creditori dei comuni di Sicilia e di Sardegna, ed ora colle misure prese contro i portatori delle cartelle fondiari del Banco di Napoli, che si violano apertamente questi principii eterni che formano la base dell'edificio sociale.

Il dotto relatore della Commissione permanente di finanze, non so se abbia inteso lodare, certo approva l'atto compiuto dal Governo, perchè conforme all'interesse dello Stato.

Allo Stato deve premere che i biglietti in circolazione abbiano un valore effettivo, e però può benissimo piacere questo o quell'altro sistema che offra la maggiore garanzia dei biglietti in circolazione del Banco di Napoli. Decisamente il povero Nabot aveva torto quando si ricusava di cedere al suo signore la vigna, che gli era tanto cara. Doveva piegare la fronte davanti al volere del Re, o come oggi si dice, davanti all'interesse di Stato.

Ma io devo confessare che fino a questo giorno avevo considerato le cose sotto un diverso aspetto. Ho sempre creduto ed ebbi la disgrazia di dirlo altra volta in quest'aula, che il fior fiore delle dottrine socialiste e magari un po' collettiviste risieda in ciò che lo Stato abbia diritto nell'interesse della comunità, diciamo così, di mettere le mani nelle sostanze altrui, di disporre del patrimonio privato, e spogliare gli uni, a vantaggio di altri. L'egregio relatore della Commissione mi insegna che queste sono dottrine antiquate, ed io spero che egli vorrà lumeggiare questo suo concetto con quella sapienza e quella onesta coscienza che tutti noi gli riconosciamo. Mi dimostri che io era nell'errore, e sarò felice di potermi convertire alla fede, se no, io non sono disposto, se altri lo fosse, a fare atto di acquiescenza perchè questi *accommodements avec le ciel* non mi garbano affatto.

L'onorevole ministro del Tesoro tiene un altro linguaggio, e ci assicura che i portatori delle cartelle fondiari e del Banco di Napoli, anzichè dolersi, debbono essere soprammodo contenti...

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Lo sono.

Senatore SARACCO ...di questo trattamento che loro viene fatto, quale certamente non avrebbero potuto ottenere nel caso di un fallimento.

Anche adesso l'onorevole ministro ripete la stessa cosa, e ciò potrebbe anche essere, perchè noi siamo tanto generosi che concediamo la garanzia dello Stato alle nuove cartelle che si sostituiscono alle antiche. Ma io prego l'onorevole ministro a considerare che qui non siamo in tema di tornaconto, e non si discorre del più o del meno; qui si tratta di una questione ben più alta, di una questione di principii, se cioè la nostra legislazione debba arricchirsi di questi gioielli che involgono l'abbandono del diritto privato messo in balia dello Stato, con una nuova forma di espropriazione non prima conosciuta. Questo è il punto vero della questione che si agita, e finchè non mi venga dimostrato che io sia nell'errore io dico e sostengo che quand'anche risultasse migliorata la condizione dei portatori delle cartelle, lo Stato non ha il diritto d'imporre ad essi un trattamento che non abbiano dichiarato di voler accettare.

L'onorevole ministro aveva bene il mezzo di conoscere le intenzioni dei portatori delle cartelle, offrendo ad essi il cambio delle cartelle circolanti colle nuove che si vogliono emettere. Capisco bene, o credo almeno di comprendere che per altre cagioni la cosa non dovesse garbare all'onorevole ministro del Tesoro, impaziente qual era di attuare tutti i suoi provvedimenti, ma sol quando i portatori delle cartelle si fossero posti in mora a dichiarare se fossero disposti ad accettare il cambio coi nuovi titoli, nessuno ha diritto di parlare in nome loro; nè l'onorevole ministro, nè altri, senza commettere un atto di violenza.

Se poi i portatori delle cartelle siano contenti, come dice l'onorevole ministro, io mi permetto di esprimere qualche dubbio non interamente infondato. Credo in primo luogo che qualche diffida sia pervenuta al Ministero del Tesoro, ed alcune giunsero certamente al Senato, per parte di cittadini e di stranieri, possessori di questi titoli i quali non sono affatto contenti dell'atto compiuto dal Governo.

Non vorrei nemmeno dirlo, ma ho pure letto in qualche giornale di Napoli, a firma di persone rispettabili, molte e gravi censure dirette contro quest'atto del Governo, ma debbo sog-

giungere che ebbi occasione di conoscere l'opinione di alcuni fra gli interessati per mezzo di una lettera molto interessante che mi fu inviata, nella quale si esprimono pensieri e giudizi, quali io non sarei in grado di esprimere, in modo altrettanto semplice e perfettamente chiaro.

« Impedire », dice chi l'ha scritta, « ai mutuatari del Banco di Napoli, di pagare in cartelle sarà lo stesso che rovinarli.

« Non posso avere la sottigliezza di comprendere certe cose, ma col semplice senso di moralità, mi pare strano il principio che si vorrebbe stabilire, che il creditore, malgrado il convenuto possa aumentare il conto del debitore, sol perchè così potrà pagare alla sua volta i suoi debiti. Si grida contro gli usurai che costringono ad accettare come contante la merce cui essi danno un valore di loro convenienza, ma tal cosa è meno immorale, perchè accettata come patto da ambe le parti e non già dopo ».

Francamente questi sentimenti sono pure i miei, e però il Senato comprenderà che, pur desiderando di coadiuvare il Governo in questa via scabrosa quanto gloriosa in cui si è messo di salvare il credito dello Stato, rialzando le sorti del Banco di Napoli, non posso assolutamente dare il mio voto in favore di questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, io sono giunto al termine del mio discorso. Io vi ho promesso la brevità, voi mi avete consolato con una costante attenzione di cui cordialmente vi ringrazio, sebbene io sappia perfettamente che le mie parole lasceranno il tempo come lo hanno trovato.

Permettetemi un'ultima osservazione.

Il relatore della Commissione permanente di finanze, mio vecchio amico sempre, ha mostrato di non essere abbastanza soddisfatto di questa maniera di legiferare, ed è ben naturale che io lo sia meno di lui. Altri potrebbe forse andare più in là e chiamare questa maniera di legiferare molto farisaica, perchè a primo tratto pare rispettosa nella forma dei diritti del Parlamento, ma in realtà io non credo, che altra forma peggiore di questa si sia mai adottata nella applicazione dei decreti-legge che da molti anni in qua, infestano la nostra legislazione.

Adopero pensatamente questo linguaggio, sebbene io senta di avere la mia parte di colpa, della quale faccio qui aperta confessione, per-

chè vorrei, ed esprimo il voto che di questi decreti-legge non si abbia in avvenire a parlare mai più.

Ma qui la cosa è ben più grave, atteso che l'arbitrio si manifesta alquanto maggiore nella interpretazione stessa che il Ministero si propone di dare alla legge che stiamo ancora discutendo.

L'art. 1 parla di una applicazione temporanea di provvedimenti presi coi decreti-legge e tradotti in contratto colla Banca d'Italia, e sia che si guardi alla lettera o si consulti lo spirito di questa disposizione, si direbbe, che al potere esecutivo viene implicitamente interdetta la facoltà di applicare quei provvedimenti che non siano di massima urgenza, come diceva ieri l'onorevole Vacchelli, e di quelli principalmente che vestano un carattere permanente e duraturo, tali cioè che non soffrano un secondo esame ed una diversa applicazione.

Ebbene, gli onorevoli ministri hanno dichiarato alla Commissione permanente di finanze, che sarà unicamente per grazia e bontà loro se non applicheranno tutti i provvedimenti che fossero per essere approvati con questo disegno di legge.

Io lodo la schiettezza, ma non credo proprio che sia in potere dei signori ministri pronunciare l'ultima parola sulla interpretazione che meglio convenga a questo precetto di legge. Bene i signori ministri possono dire di aver fatto nell'altro ramo del Parlamento e particolarmente nella Commissione dei Quindici tali dichiarazioni che li confortano a seguire questa via; ma perchè, domando io, avete chiesto o consentito che l'articolo primo parlasse di *temporanea* applicazione? Chè se i provvedimenti che riflettono il Banco di Napoli dovevano nel vostro pensiero ricevere in ogni parte la loro esecuzione, perchè accettare una formola che contraddice a questo concetto? I ministri passano, ma le leggi rimangono, e davanti ai termini nei quali la legge è concepita io non so se possa reggere quella interpretazione della parola scritta che meglio talenta a coloro che la devono applicare.

Questo so, ed affermo, che se noi vivessimo sotto l'impero d'una legislazione eminentemente democratica come quella degli Stati Uniti d'America, voi signori ministri non avreste modo di mandare ad effetto gran parte di que-

sti provvedimenti, perchè la Corte suprema di giustizia, la quale ha facoltà d'interpretare le leggi, e d'impedirne l'applicazione quando violano la Costituzione, non vi darebbe certamente il suo consenso.

Concedete, di grazia, che vi dia lettura di alcune parole dettate da quell'autorevolissimo commentatore della Costituzione americana, il Bryce, e vedrete se sono nel vero. Sono poche parole, o signori, che vi domando il permesso di leggere, perchè portano l'impronta di tanta sapienza di cui ormai si va perdendo lo stampo.

«I corpi legislativi, i quali possono solamente parlare con carattere di generalità (prima avvertenza!) fanno le leggi che restano alla dipendenza delle Corti di giustizia; egli è per ciò ovvio che la questione se una deliberazione del Congresso offende o meno la Costituzione, deve essere risolta dalla Corte di giustizia, non solamente perchè è una questione di carattere legale, ma perchè non c'è nessun altro che la possa definire».

Non so, onorevoli colleghi, se in quest'Italia, dove non è certo il potere esecutivo, si piuttosto il potere legislativo, sorretto da un cattivo suffragio universale, che si diletta volentieri a spadroneggiare, giovi che una disposizione di questa natura venga introdotta nella patria legislazione per salvare le nostre libertà; io non lo so, e se lo sapessi, farei come Fontanelle, non lo direi.

Termino piuttosto, o signori, esprimendo l'augurio, al quale certamente si associa ciascuno di voi, che in questa Italia nostra non faccia mai mestieri di questo o di altro freno, perchè il Parlamento nazionale adempia nobilmente l'ufficio suo, e si adoperi, come suole, a mantenere inalterati i grandi principî che hanno fondamento nelle patrie leggi, e specialmente nello Statuto del Regno. E dopo ciò, o signori, ringrazio e non aggiungo altro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pessina.

Senatore PESSINA. Se avessi dovuto addentrarmi nelle specialità del disegno di legge le quali concernono i provvedimenti relativi alla circolazione fiduciaria da risanare e da garantire, io non l'avrei osato, imperocchè non ho dimestichezza con la materia bancaria.

Prendo la parola permettendomi d'intervenire in questa discussione soltanto perchè, cul-

tore fino dalla mia giovinezza della scienza giuridica, sento il bisogno di rimuovere quelle obiezioni che si sono presentate in nome del diritto. Permetterà dunque il Senato che io risponda agli scrupoli giuridici dell'onorandissimo senatore che mi ha preceduto nella parola.

Innanzi tutto non mi interterrò sulla teoria, che si connette ad una postuma penitenza, relativa alla incostituzionalità dei decreti-legge. Su questo punto spetta al Governo difendere il suo fatto: io mi occupo obbiettivamente del provvedimento che il Governo propone alle nostre deliberazioni.

La questione posta col discorso dell'onorandissimo Saracco è una questione di diritto; se cioè lo Stato abbia il diritto di stabilire quelle norme che si contengono nel disegno di legge a noi proposto. Egli muove da un dato di fatto sul quale questioni non possono esserci; egli accetta quello che l'on. ministro ha dichiarato, quello che la Commissione della Camera dei deputati e la nostra Commissione permanente di finanza ha ritenuto, cioè che il Banco di Napoli versa in tali condizioni, che se non sono proprio il fallimento, vi si accostano.

Questo dato di fatto egli lo pone; lo riconosce; l'accetta, e poi non si rende conto delle conseguenze che questo dato di fatto deve trarre seco.

Io appunto per la mia consuetudine a studiare i problemi dal lato giuridico, ricordo due adagi: l'uno cioè: *ex facto oritur jus*, e l'altro *necessitas constituit jus*.

Quando ci poniamo innanzi certe questioni, e le solleviamo a questioni di diritto, non dobbiamo mettere in campo astrattezze ed ipotesi, per dire che si viene a violare i più santi principî del diritto.

Ho seguito l'acuto ragionamento dell'onorevole senatore preopinante; e mi pare che si possa compendiare in due proposizioni. La prima è: voi spogliate il creditore del suo; di quei settantacinque centesimi d'interesse cui ha diritto, per arricchire un debitore; che ha malmenato la sua azienda, riducendosi nella condizione di non poter pagare. La seconda è: un'obiezione anonima; ma che è stata in quest'aula avvalorata dall'ingegno potente, dall'esperienza e dal senno dell'on. Saracco; essa si condensa in questa formula; se la memoria non m'inganna, che in virtù di questa

legge il creditore accresce ingiustamente il debito del suo debitore, e lo costringe a pagare più di quello che egli deve.

Signori senatori, a me pare, se non m'inganno, che la questione si rimpicciolisca quando la riduciamo a un formalismo di diritto privato. E dico ad un formalismo di diritto privato, perchè nessuno più di me riconosce l'alto significato della massima: *Jus privatum sub tutela juris publici latet*, cioè che il diritto pubblico non è mezzo di conculcare, ma mezzo di difendere il diritto privato.

Dico formalismo, perchè la sostanzialità del diritto privato è quella di essere consona ed armonica col diritto pubblico, in modo da non potersi mai trovare in contraddizione il diritto privato col diritto pubblico.

Questa contraddizione è impossibile; non vi è diritto contro il diritto; e ciò che veramente è diritto privato, è in armonia essenziale col diritto pubblico e viceversa, perchè è uno il diritto, sia nelle attinenze private, sia nelle attinenze pubbliche, non potendo esservi diritto contro il diritto.

Ho detto formalismo anche per un'altra ragione, perchè in fondo al discorso dell'onorevole preopinante, quando ha detto che questo disegno di legge nelle sue pieghe cova una certa dottrina collettivista, pare che si faccia di due cose una sola, confondendo l'individualismo col diritto privato.

Chi potrebbe disconoscere quanta sia stata la conquista della civiltà umana col progresso dell'individualismo?

Quest'individuo umano in cui si scolpisce il divino, come in tutta l'umanità, si è a mano a mano emancipato dall'autorità illimitata dello Stato; ed è progresso. Ma sarebbe non solo stazionaria maniera di vivere delle comunanze civili, bensì sarebbe regresso, se all'individualismo non venisse a congiungersi e a contemperarsi in maniera armoniosa il grande principio della solidarietà sociale.

Questo grande principio che è la vita del diritto dei singoli individui non è la deificazione dello Stato. Lo Stato proteggendo se stesso protegge noi tutti, e noi tutti difendendo lo Stato difendiamo noi stessi; ed in questo reciproco compenetrarsi della vita dell'individuo con la vita della società risiede la vera legge del diritto.

Io dirò all'on. Saracco: Potremo avere lo scrupolo di aver violato i grandi principî quando avremo reso impossibile quest'armonia del principio sociale col principio individuale.

Sacra è la proprietà, ed una delle forme della proprietà è il diritto del creditore. E chi non si inchina innanzi a codesto principio?

Ma dimenticheremo noi che la proprietà individuale ha i suoi confini, e non è un diritto assoluto, illimitato, in maniera che non debba cedere innanzi alle grandi esigenze sociali?

Non abbiamo l'espropriazione per utilità pubblica?

Non abbiamo noi il grande istituto conservatore della vita dello Stato, per cui esigiamo dall'individuo, che lavora, una parte del frutto del suo lavoro perchè lo Stato si mantenga?

Sarà forse negazione del diritto individuale, quando, avverandosi estreme angustie dello Stato, ciascuno di noi individui, dica ad esso, che non è una entità separata da noi, quello che dicevano i figliuoli del conte Ugolino al padre loro:

Tu ne vestisti

Queste misere carni e tu ne spoglia!

Sì, lo Stato, che ci nutre, che ci educa, che ci conserva, esige da noi tutti a buon diritto il nostro sacrificio. (*Movimento*).

Ciò premesso, discendiamo all'applicazione di questo principio. È egli vero che noi ci agitiamo in una questioncina di diritto privato fra debitore e creditore?

Comprendo ciò che mi si potrebbe rispondere, cioè che non si mutano col mutare delle individualità, piccole o grandi, singole o collettive, i rapporti giuridici. Lo Stato sia creditore o debitore, si dice, ha certi rapporti giuridici che vanno rispettati. Ebbene, io leggo nelle precedenze della nostra vita politica quello che concerne lo Stato, a rispetto del debito pubblico. Lo Stato è debitore nel debito pubblico; questa garentia è nello Statuto, è una di quelle formule per le quali l'onorevole preopinante ha ricordata la necessità di limiti all'abuso della potestà legislativa. Ebbene noi avevamo un certo interesse sulle cartelle del debito pubblico, ed un bel giorno lo Stato ha detto: ho bisogno di accrescere il provento dell'imposta della ricchezza mobile, ed in questa tassa comprendo anche l'interesse delle cartelle

del consolidato. Questo fu il primo passo. Quella rendita che rappresentava un debito dello Stato verso i possessori anonimi, in nome dell'autorità dello Stato quella rendita a mano a mano fu diminuita del 13.20 per cento. E più tardi invece di seguire la via della conversione volontaria, che sarebbe quella a cui accenna il valoroso ed insigne preopinante, abbiamo fatto la conversione forzata, e le cartelle dal cinque per cento son ridotte a cartelle del quattro per cento.

Io non dico ciò perchè intenda di censurare ciò che si è fatto; io m'inchino dinanzi alle leggi del Parlamento italiano, e mi ci inchino ancora perchè veggo che dopo quel fatto, la rendita italiana invece di scendere è salita, e le cartelle del debito pubblico si vendono oltre il novantacinque.

Il postumo pentimento dell'onor. Saracco potrà indurmi a credere che ciò che si è fatto non sia cosa giusta? Lo Stato ha il diritto di limitare i diritti individuali. Epperò esaminiamo se lo Stato ha diritto d'entrare nella nostra questione, se lo fa nell'interesse di tutti, o invece questo disegno di legge debba caratterizzarsi come intervento arbitrario del potere a perturbare attinenze di diritto privato, togliendo al creditore l'obolo dalla scarsella, per darlo al suo debitore malaugurato e negligente, al debitore che ha dilapidato il denaro che doveva serbare per i suoi creditori, e se a cotesto debitore si dà il vantaggio di rinccontro ai suoi debitori di prendere da essi più di quello che essi debbono.

Qui si tratta di credito pubblico, e questa non è legge relativa ad interessi privati. Non perdiamo di vista il fatto che aveva ritenuto il nostro egregio preopinante, cioè che il Banco di Napoli è in una condizione miseranda, tale che non basta il proporre una legge, ma il Governo il quale è responsabile del credito pubblico, ha sentito il bisogno di ricorrere ad un decreto, salva l'approvazione del Parlamento, per l'urgenza determinata dalle condizioni del Credito fondiario e del Banco di Napoli, le cui conseguenze sarebbero ridondate tutte a danno della economia nazionale.

Io non vi parlo dell'Italia meridionale; non verrei qui, io, meridionale, a portare la parola nell'interesse di un Istituto puramente meridionale; ma il Banco di Napoli per l'espansione che ha avuto è al di d'oggi un Istituto

italiano; e non perchè vi sia un'altra Banca che si chiama Banca d'Italia, sarà un Banco semplicemente meridionale il Banco di Napoli. No, è un Banco italiano, e come tale io lo difendo, e come Banco italiano avvisandolo, io ringrazio il Governo che accorre prontamente ad un alto interesse italiano.

Egli è indubitato che il Credito fondiario nelle condizioni in cui si trova non può mantenere i suoi impegni e l'onorevole ministro del Tesoro ha veduto che avrebbero potuto essere pagati gl'interessi e le porzioni di capitali soltanto ai primi venuti; ma con l'occhio vigile che deve avere colui il quale è chiamato a custodire non solo la finanza pubblica, ma il pubblico credito, e la economia del paese, d'accordo con tutti i suoi colleghi del Governo, ha veduto che il Credito fondiario non poteva soddisfare i suoi impegni.

D'altro canto non si può mettere in dubbio, che il Banco di Napoli, volere o non volere, è legato a questa condizione di cose, sicchè il fallimento del Credito fondiario trarrebbe seco il fallimento del Banco di Napoli.

Vi è in somma uno stato di cose derivato da molte cagioni, che sarebbe superfluo investigare per farne argomento di censura a tale o a tale altra amministrazione.

Lo stato presente è la perdita del capitale del Banco di Napoli, che si somma almeno a 90 milioni.

Ebbene, che cosa avrebbe dovuto fare il ministro del Tesoro? tacere, mascherare, coprire col silenzio e lasciare che le cose vadano a rovina perchè si tratta di debitori e creditori? Sarebbe stato colpevole della più deplorabile negligenza. Ma che dico negligenza? sarebbe colpevole di lesa nazione il ministro il quale vede e sa che vi è un pericolo per il credito pubblico e non accorra prontamente a mettere argine a cotanta rovina. Ed allora che cosa rimane? Parlare, e parlare a voce alta, e dire apertamente le condizioni vere di pericolo, ed avvisare a' rimedi più urgenti.

E qui, o signori, permettetemi un paragone.

Quando la nave è in pieno Oceano, e l'infuriare della tempesta minaccia di travolgerla, il proprietario delle merci affidate al condottiero della nave, se saprà che una parte del carico è stata gettata nelle onde per salvare il rimanente, dirà forse che il suo diritto è stato vio-

lato, perchè egli doveva essere libero nel disporre di quelle merci, perchè aveva per sé il contratto del trasporto della sua merce?

Bisogna che una porzione di questa merce vada via per salvare il rimanente.

E qui, nel nostro Senato vi sono dei valorosi cultori della chirurgia, ai quali fo appello.

Sono chiamati al letto dell'infermo, ed una macchia nera rivela ad essi la cancrena; ad evitare che la cancrena si propaghi, salvo il caso che il sangue sia guasto, perchè allora non c'è altro rimedio, essi recidono la mano, il braccio, la gamba pur di salvare la vita.

Dunque, necessità è quella che ha spinto il Governo a proporre il decreto-legge; necessità lo spinge a proporre che il Parlamento approvi quel decreto come legge.

Ma codesto sacrificio esaminiamolo un poco, guardiamolo anche dal lato intrinseco, perchè io non intendo uscire dalla mia sfera di modesto cultore del diritto.

Due sono gli aspetti che hanno suscitato l'obbiezione di violazione del diritto privato.

Prima di tutto dicesi: bene o male che sia, voi avreste dovuto consultare i creditori; essi sarebbero stati giudici, se convenisse o non convenisse di accettare la riduzione dell'interesse al 3.50 per cento.

Ora, domando io, perchè dovevano essere chiamati?

Perchè sono gli interessati.

Ma in uno stato di cose quale noi lo riconosciamo, cioè che ci è la rovina del Credito fondiario, non solo, ma c'è la rovina del Banco, il quale ha in circolazione 200 milioni, ciò che vuol dire che è debitore di questi 200 milioni ai singoli portatori, non solo sono interessati i creditori del Credito fondiario, ma sono interessati ancora tutti i creditori del Banco in quanto sono portatori di biglietti; ed allora avreste dovuto chiamare questa moltitudine immensa, fare un immenso comizio ed applicare ciò che ha in animo di proporre l'onorevole Ministro dell'interno, per gli interessi delle piccole località, il *referendum*.

Ma il Governo ha l'obbligo di tutelare e prevenire, perchè è meglio occorrere in tempo a prevenire, anzichè lasciare che un danno irreparabile si avveri. Il Governo ha l'obbligo di impedire che un Istituto d'emissione fallisca,

perchè il fallimento di un Istituto di emissione, importa rovina al credito pubblico.

Ma lasciamo da banda questa impossibilità in cui si sarebbe trovato il Governo di chiamare tutti gl'interessati a dare essi il loro avviso sul modo di prevenire la rovina del Banco. Vi è qualche cosa di più. Questa cartella di cui è possessore il creditore del Credito fondiario, appunto perchè vale di meno, rende meno. La potenza produttiva di un titolo dipende appunto dalla sua maggiore o minore consistenza. Guai! quando a titoli di nessun valore si danno interessi corrispondenti ad un valore intenso; allora il fallimento è mascherato, e si ha la condizione del prodigo figliuolo di famiglia che per pagare il debito di giuoco di cento lire che deve dare tra le ore ventiquattro al vincitore sottoscrive la cambiale per mille lire con l'interesse scandaloso che l'usuraio gli impone.

Se lo Stato impone dunque ridurre l'interesse al 3.50 per cento, perchè questo serve a rendere possibile, mercè la coordinazione con altri provvedimenti, la ripristinazione dell'equilibrio, fa cosa non solo giusta, ma onesta eziandio. E vi è di più: Se i portatori delle cartelle son minacciati di perdere interesse e sorte ove si avveri il disastro del fallimento, non sarà un vantaggio che si reca al possessore della cartella fondiaria, il fermare un interesse minore dell'attuale, ma sicuro, ma garantito dallo Stato il quale vi aggiunge anche l'esenzione da ogni tassa e da ogni imposta futura?

Certo che vale molto più dell'attuale stato di cose in cui si ha un titolo pericolante, un titolo che corre rischio di diventare un valore negativo, l'avere un titolo che rende meno, ma che è validamente assicurato.

Dunque, bando agli scrupoli, mi si condoni questa locuzione; lo Stato consolida il diritto dei creditori, che son possessori delle cartelle.

Si è detto che questo è in beneficio di un debitore il quale ha sciupato il suo patrimonio. Le astrattezze talvolta trascinano la nostra mente fino a farle diventare persona, e noi personifichiamo l'istituto del Banco e ne facciamo un debitore che ha scialacquato il suo patrimonio. Ma non si fa con le figure retoriche la disamina di un provvedimento, bensì fa d'uopo vagliare secondo la realtà delle cose i rapporti giuridici, determinati in una proposta di legge.

Dicesi che il Banco di Napoli ha scialacquato e si è fatto male a concedergli l'emissione. Fo le mie riserve su queste affermazioni.

Avrei capito che si fosse detto: preferisco la Banca unica di Stato. Ma quando si è voluto congiungere la pluralità delle Banche al privilegio, non è un'ingiustizia l'aver concesso al Banco di Napoli come ad altri Istituti di credito il privilegio della emissione come mezzo di espansione della sua attività. Essendo esso uno dei più importanti Istituti di credito, perchè si doveva ad esso negare il privilegio dell'emissione? Tanto più gli si doveva concedere.

Io son nemico dei privilegi: ma se vi sono, se il privilegio fu concesso a grandi Istituti di credito, maggiormente lo si doveva concedere ad un Istituto che non è costituito da azionisti, nel cui interesse le operazioni debbono aver luogo, ma che ha un patrimonio pubblico e che per tanto è un pubblico Istituto. Il Banco di Napoli è parte integrante dello Stato medesimo; è un istituto che rappresenta parte della ricchezza pubblica, e tale essendo, non lo si poteva escludere dal privilegio dell'emissione.

Ma di questa questione non dobbiamo occuparci.

Ora è egli vero che, quando si dice al portatore delle cartelle: voi avrete l'interesse del 3.50 invece del 5, si fa il suo danno per fare il vantaggio del Banco? A me pare che siamo agli antipodi su questa affermazione, imperocchè il vantaggio del Banco, se vi è, non è che il vantaggio del pubblico, non è che l'assicurazione della circolazione fiduciaria, come disse l'onorevole ministro, e come confermarono i relatori delle Commissioni parlamentari.

Il Banco, preservandosi dalla caduta, non si arricchisce, ma viene a garantire quella circolazione fiduciaria che è l'alimento della vita nazionale, che è tanta parte del nostro credito, caduto il quale io non so dove trovino vigore i nervi dell'esistenza e della prosperità del popolo italiano.

Laonde non si perda di vista che di rincontro alla diminuzione dell'interesse ci è un vantaggio indubitato, derivante da ciò che in cambio della perdita di ogni valore del titolo in quanto alla sorte, in quanto al capitale, vi è l'assicurazione proveniente dalla garentia dello Stato.

Ma qui sorge un'obbiezione. È una rinnegazione di principi questa tendenza a spingere lo Stato fuori della sua sfera d'azione in questa via di essere l'aiutatore degli Istituti di credito. Questo dicesi è un'avviarsi al collettivismo.

Signori senatori! Io credo che non sia progresso il ritornare alla formula di Emanuele Kant, che cioè lo Stato non sia altro che una potenza negativa, chiamata a proteggere soltanto l'individuo nella sua libertà e nella sicurezza della persona e dei beni. È questa una teoria incompiuta. Lo Stato è il diritto fatto persona, e deve intervenire dovunque un legittimo interesse sociale è in quistione. Esso non deve certo schiacciare le forze individuali, ma più largo, più positivo è il compito di esso che non sia l'ufficio puramente negativo della protezione dell'individuo.

Lo Stato ha il dovere di accorrere e provvedere, per difendere dalla rovina l'Istituto del Banco, e con esso la circolazione fiduciaria che è gran parte del credito, e gran parte dell'economia nazionale.

Il denaro adunque che si risparmia sull'interesse delle cartelle fondiariae non serve ad arricchire il debitore col denaro del creditore. Ma si parlerà di arricchirsi del Banco, quando si tratta di sottrarlo alla terribile condizione in cui si trova di non poter nemmeno sostenere il Credito fondiario? Il Banco ha bisogno di ben altro che dei settantacinque centesimi d'interesse, che si vengano a dar di meno sull'interesse della cartella fondiaria.

Ed ora veniamo all'accusa anonima.

Il Banco, che è un creditore che paga malamente, il Banco che è uno scialacquatore, secondo la poesia delle astrazioni elevate ad obbiezioni, il Banco diventa nientemeno che il tiranno dei suoi debitori.

Si è detto insomma che al debitore mutuatario s'ingiunge pagare di più di quello che egli deve quando si limita il diritto che egli ha di rimborso con le cartelle al valor nominale. Io non nego che c'è una durezza in questa parte della legge; ciò sarebbe negare l'evidenza; ma la nostra questione è se questa durezza è lesione d'interesse o è lesione di un diritto.

Spesso un interesse può esser leso, ma perchè si dica della lesione dell'interesse che è lesione del diritto bisogna che l'interesse sia

pienamente giuridico, sia rivestito della forza del diritto, sia sacro innanzi al diritto.

Orbene non perdiamo di vista lo *status necessitatis* in cui tutti si trovano.

Io non dirò che gran parte dei guai del Credito fondiario derivino dalla rovina degli stessi debitori di cui ora si prendono le difese. E per fermo vi sono mutui buoni e mutui cattivi, come vi sono anche debitori sventurati, le cui proprietà si trovano così scemate di valore, che quando il Credito fondiario è andato a liquidare a cagione d'insolvenza, molte volte è rimasto con fondi incapaci di essere venduti, non desiderati da compratori, e che poco o nulla rendono di entrate.

Io prendo a base del mio ragionamento un fatto indubitato.

Le cartelle non hanno più quel valore che avevano al momento in cui fu stipulato il contratto con i debitori.

I mutuatari sono debitori di coloro che posseggono le cartelle, e il Credito fondiario esige e paga e funziona come intermediario fra i mutuatari e i possessori delle cartelle.

La cartella, al momento della sua creazione, veniva data per contante, e si poteva negoziare. I contraenti facevano assegnamento sul valore che questa cartella aveva nel mercato. Ma oggi ha essa lo stesso valore? No.

Dunque se allora fu stipulato che il rimborso potesse esser fatto con le cartelle medesime valutate al valor nominale, questo era giusto, di rincontro all'alea che correavano e creditori e debitori.

Ma oggi la condizione delle cose è mutata per tanto complesso di cause varie, e questo valore è sceso tanto, che il Credito fondiario, che deve rispondere di queste cartelle, non può mantenere i suoi impegni. Trattasi dunque di una sventura che cade su tutti. Non è già che si viene a fare un lucro costringendo il debitore a pagare più di quello che egli deve, ma s'impedisce che, giovandosi egli oggi del basso prezzo effettivo della cartella e dandola per il valore nominale in rimborso del mutuo, si peggiori la condizione del Credito fondiario verso i suoi creditori, menomandosi il patrimonio ipotecato.

La condizione è divenuta grave per tutti. I possessori delle cartelle debbono contentarsi di un interesse molto minore, e debbono invocare

la garanzia dello Stato per dare un valore a queste cartelle medesime; e dal canto loro i mutuatari debbono restituire la somma ad essi anticipata senza giovare del basso prezzo attuale delle cartelle fondiarie.

Oltre questa prima ragione, ve ne ha una seconda. In che è lesa, domando io, l'attuale debitore mutuatario? Quando egli va nel mercato a comperare le cartelle per estinguere il suo debito, e le compera a quel prezzo attuale, che è molto distante dal prezzo nominale, che cosa diviene egli comprando la cartella? Diviene alla sua volta uno dei creditori, un possessore di cartelle fondiarie come tutti gli altri.

Ebbene, mantenendogli il diritto che gli veniva dalla legge del Credito fondiario, di pagare con questa cartella al valor nominale, è un creditore che sarebbe avvantaggiato in danno degli altri creditori.

Gli altri portatori non mutuatari debbono aspettare il tempo del rimborso, o vendere a poco prezzo, o esigere lieve interesse, mentre i mutuatari che hanno acquistato la cartella per adoperarla al rimborso si giovano della condizione di deprezzamento della cartella, acquistandola, per farla valere a prezzo nominale.

Ora se noi ci troviamo in condizione sì miseranda che lo Stato è chiamato ad intervenire, bisogna che intervenga distribuendo equamente le perdite, appunto perchè l'intervento dello Stato è intervento della giustizia.

Il concetto di mantener inalterato nel mutuatario il diritto che egli aveva di dare a valore nominale come rimborso la cartella, costituirebbe una offesa alla eguaglianza ed alla giustizia, sarebbe negazione del diritto, sarebbe il diritto formale che uccide il diritto sostanziale, sarebbe la lettera che uccide lo spirito, sarebbe quel *summum jus* che si traduce in *summa injuria*.

E per ultimo il disegno di legge non trascura di considerare quella parte di durezza alla quale io ho accennato poco prima.

Una mitigazione è posta pure nel provvedimento che ci si propone, e questa mitigazione è la disposizione in virtù della quale le cartelle vengono accettate nei rimborsi di mutui alla pari, quando il valore medio del trimestre antecedente è superiore a L. 450, e quando fosse

un valore inferiore alle L. 450 il prezzo di ciascuna cartella è aumentato di lire cinquanta.

Ora questo provvedimento di equità rappresenta approssimativamente una compensazione equa del diritto che avevano i mutuatari di estinguere il loro debito col dare le cartelle a prezzo nominale.

E con ciò, o signori, a me pare d'aver respinto quelle obiezioni che in nome del diritto privato violato si contrappongono al disegno di legge presentato dal Governo.

Mi duole d'aver forse troppo lungamente esposte le mie idee, ma ripeto, innanzi a scrupoli giuridici, io che non voterei certo una legge ove mi persuadessi che i principî del diritto sono da essa violati, ho voluto enunciarvi le ragioni giuridiche che mi persuadono in favore del disegno di legge, e vi ringrazio della benevola attenzione che mi avete accordata. (*Bene*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io chiederò al Senato la facoltà di scendere da queste controversie intorno ai più alti problemi di metafisica giuridica, che oratori di grande valore hanno agitato, e di consentirmi a restringere il mio discorso intorno a quei punti tecnici e pratici, i quali chiariscono il pensiero del Governo e le ragioni intime delle ardue riforme assoggettate all'esame di questo eminente consenso. Ma prima di far ciò mi conceda il senatore Saracco che lo ringrazi per il suo sereno discorso e per le parole cortesi colle quali ha voluto alludere a me; consenta che scagioni i miei provvedimenti da una accusa, che non mi pare giusta, da lui lanciata colla sua *neriosa* eloquenza in quest'assemblea. (*Viva ilarità*).

Peccammo tutti, egli diceva; egli che appartenne a un Ministero sommamente peccatore in materia di decreti-legge,.... ma questa forma è la peggiore di tutte.

Perchè? Io mi chiedo - facciamo un paragone tra il decreto-legge che sta ora dinanzi al Senato e uno di quei tanti che fiorirono nell'Amministrazione di cui era ornamento l'onorevole Saracco, e vedremo, collocandoci dal punto di vista della loro incostituzionalità, quale lo è meno, se quelli da me promossi me-

ritano quella lode di biasimo attenuato che l'onor. Saracco a loro non attribuiva. Restringiamoci al tema dei provvedimenti bancari.

Il collega dell'onor. Saracco, obbedendo ad altissime necessità di Stato, ha provocato, col consenso del Gabinetto unanime, un decreto-legge, con cui riformava i fondamenti della nostra circolazione, e quello che è più, risolveva mediante decreto-legge uno dei più gravi problemi che si fossero agitati nel Parlamento italiano, e che aveva costato a illustri uomini, come a Quintino Sella, la vita ministeriale; alludo all'affidamento delle tesorerie dello Stato nelle provincie a una sola Banca di emissione.

Questo decreto-legge fu annunciato il giorno in cui il ministro faceva l'esposizione finanziaria; fu posto a effetto a Parlamento chiuso, e quando il Parlamento si riunì, trovò la tesoreria affidata alla Banca d'Italia, e distrutti gli organi i quali prima accudivano al servizio delle pubbliche riscossioni e dei pubblici pagamenti, cosicchè se il Parlamento avesse respinto il provvedimento del ministro sarebbero mancati gli ordinamenti di Stato per il servizio di Cassa.

Ora questo, me lo consenta il mio amico Saracco, mi pare il sublime nel genere dei decreti-legge e non può essere stato oltrepassato da nessun altro. (*Viva ilarità*).

Per contro il mio decreto-legge, se così posso chiamarlo, è veramente un decreto-legge?

Ecco ciò che vorrei che la cortesia del Senato mi consentisse di esaminare. E per esaminarlo con intera notizia degli elementi dai quali esso piglia qualità e modo, bisogna pure che io dica al Senato le ragioni della sua origine.

Quando ho ripreso il ministero del Tesoro, trovai in corso un'inchiesta su gravi irregolarità nella succursale del Banco di Napoli a Bologna.

Questa inchiesta volli proseguire e condurre a compimento. Era mia persuasione che i guai fossero maggiori di quelli che si credevano, nè si sarebbero trovati soltanto in un luogo, ma in altre aziende.

Inoltre il Banco di Napoli aveva ecceduto il limite della sua circolazione normale di circa 9 milioni. Benchè questa eccedenza fosse presto regolata, l'insieme dei fatti che venivano a mia cognizione mi persuadeva della necessità di

andare a fondo per esaminare quali fossero le condizioni reali del suo stato patrimoniale.

Da questa indagine, condotta con molta cura, giunsi alle seguenti conclusioni: che l'amministrazione centrale del Banco di Napoli doveva modificarsi e modificare i suoi criteri amministrativi; che bisognava con risoluto animo procedere a nettarla da tutti i funzionari colpevoli e negligenti, traducendo dinanzi al magistrato i colpevoli, e i negligenti esonerando senza pietà dal servizio, poichè qui si è in uno di quei temi in cui non avere pietà è il solo modo di osservare la pietà verso l'istituto da tanto tempo malmenato. (*Benissimo*).

E prendendo a esaminare i bilanci del Banco di Napoli mi avvidi che gli utili suoi annui non bastavano a fronteggiare le spese dopo aver coperte le perdite dell'anno.

Difficili sono le condizioni di tutti gli Istituti di emissione in Italia, ma due fra essi riescono almeno a ottenere un utile netto annuo dal traffico bancario. Il Banco di Napoli, nel 1895 accusava una perdita di mezzo milione, che nel 1896 salirà ben più alta; alle perdite vecchie si aggiungeranno le nuove.

Quali erano le perdite vecchie? Dolorosa e difficile ricerca in uno stato patrimoniale incerto per molti punti e in una contabilità in varie parti non sicura; ma procedendo con quelle indagini che si sottraggono all'illusione dell'ottimismo, assai pernicioso in materia bancaria e peggiore delle illusioni del pessimismo, si venne nella conclusione che almeno cinquanta milioni fossero perduti dall'azienda del Banco, di quei cento che ne costituiscono le immobilità.

Non sono comprese in quei cinquanta milioni le perdite non lievi che il Banco di Napoli subirà per le gravi irregolarità amministrative che si sono scoperte di recente nelle succursali del Banco a Bologna e in altri luoghi.

La perdita propria del credito fondiario si aggira intorno a quaranta milioni.

Sommando insieme i quaranta coi cinquanta è sommamente probabile che non meno di novanta milioni siano perduti.

Non potevo e non posso sperare che tanto patrimonio perduto si ricostituisca coll'accumularsi degli utili annuali del Banco, a simiglianza di quanto sta facendo la Banca d'Italia per le discipline impartite dal precedente Ministero.

Il quale pensò a ricostituire tutto il patri-

monio della Banca d'Italia, calcolando anche la perdita risultante dalla liquidazione della Banca Romana, obbligandola ad accantonamenti di utili da reimpietersi per una serie di anni.

Ma questo Istituto, nonostante le difficoltà traversate, aveva ancora illesi i fondamenti del suo credito, aveva un capitale di azionisti, della quale una parte ancora era stata chiamata anche di recente coi versamenti di trenta milioni, e infine aveva degli utili netti per effetto dell'esercizio dell'azienda bancaria. Quindi l'onorevole Sonnino poteva dare applicazione al suo sistema degli accantonamenti; savio principio, che mantengo integro in tutte le sue parti nel mio disegno di legge.

La Banca d'Italia d'ora in avanti metterà in salvo otto milioni dei suoi utili lordi, i quali moltiplicati cogli interessi composti ricostituiranno la parte di patrimonio perduta e agevoleranno la liquidazione delle partite immobilizzate, che significa saper perdere pel beneficio della circolazione.

Come ho detto, non si poteva sperare di conseguire questo risultato col Banco di Napoli, dove si ebbero perdite negli ultimi due anni e dove per alcuni anni non si possono attendere eccedenze rilevanti di profitti sulle spese e sulle perdite. Quando il ministro del Tesoro ebbe la certezza di queste tristi rivelazioni, e chiese, come doveva, consiglio al capo del Governo, ne ebbe una risposta, concordante pienamente con la sua coscienza di galantuomo: dire tutta la verità e provvedere. Dire la verità, onorevoli senatori, da una cattedra, oppure con la felice irresponsabilità degli oppositori, ancorchè essa sappia di forte agrume, lo si fa con voluttà. (*Bene*). Ma dire la verità dal banco del Governo senza, nello stesso tempo e nella stessa ora in cui la si dice, prendere i provvedimenti riparatori, sarebbe, o signori, più che una leggerezza, una colpa inespiable.

Quindi io pensai che non potevo esporre la situazione del Banco di Napoli senza provvedervi, e non potevo provvedere senz'annunziare la gravità delle perdite avvenute, imperocchè soltanto colla confessione della gravità del male avrei potuto chiedere al paese e al Parlamento provvedimenti adeguati all'immensità della iattura.

E dovevo far tutto ciò nello stesso giorno,

nella stessa ora, perchè il credito pubblico e il privato non tollerano soluzioni di continuità. Se nei portatori dei biglietti e nei depositanti del Banco di Napoli, fosse sorto il solo dubbio che non si provvedeva subito, in quel giorno stesso in cui si denunziavano le perdite sarebbe avvenuta una tale catastrofe da non potersi espiare soltanto colla vita di un Ministero, misera cosa di fronte alla gravità del male (*Bravo - Benissimo*).

Questa è stata l'ansia dell'animo mio, questo mi diceva la mia coscienza costituzionale; io non avevo il diritto di porre a repentaglio le sorti del paese, temendo che la Costituzione non mi desse il modo di provvedere, e sarebbero ben viziosi i nostri ordinamenti parlamentari, se rispettando nella forma e nella sostanza le pubbliche libertà, non si trovasse il modo di conciliare il rispetto dello Statuto colle necessità della pubblica economia. (*Benissimo*).

E io, o signori, credo, che questa che al senatore Saracco (e me ne duole) parve la peggiore delle forme di decreti-legge, credo che sia la migliore delle forme e ne darò la dimostrazione così perentoria, che l'affido all'acutezza di mente del mio contraddittore, il quale se non vorrà in questo punto non darsi per vinto, non oso giungere a tanto, vorrà almeno prendere in buona parte le mie osservazioni, quantunque ei non si pieghi mai.

Et cuncta terrarum subacta
Praeter atrocem animum Catonis.

(*Si ride*).

Lo dimostrerò al Senato. (*Segni di grande attenzione*).

Il dì 7 dicembre feci alla Camera dei deputati la mia esposizione finanziaria.

Dopo aver dimostrato che tanto la Banca d'Italia come il Banco di Sicilia potevano subordinarsi a quei principî di economia bancaria che intendevo introdurre, e consistevano segnatamente nella garanzia assoluta del biglietto con diritto di prelazione dei portatori di esso sulle attività liquide degli Istituti di emissione, e nella separazione dell'azienda bancaria dai crediti fondiari, che sono stati il tarlo roditore dei Banchi di emissione, restituendo a questi le somme che avevano largamente anticipate e impedendo che si riproducessero nell'avvenire nella forma del conto corrente scoperto, cioè,

nella peggior forma d'immobilità, la quale da alcuni anni paurosamente andava crescendo, quando io dimostrai alla Camera l'opportunità di queste riforme, dissi che tanto la Banca d'Italia quanto il Banco di Sicilia potevano assoggettarsi alle conseguenze delle accennate riforme senza venir meno alla pubblica fede.

Ma il Banco di Napoli non poteva farlo, nè per la garanzia dei suoi biglietti, nè per la garanzia delle sue cartelle fondiari e non poteva farlo perchè mancavagli il modo di estinguere il grosso debito dell'azienda fondiaria verso quella bancaria e l'ammontare complessivo delle perdite accertate o latenti superava di gran lunga la sua capacità riparatrice. Da ciò la necessità di rivelare la situazione e di dichiarare l'applicazione pronta dei rimedi. Dichiarato il male, dissi alla Camera: Questa sera escono dei decreti-legge sotto la responsabilità del Ministero e mia particolarmente per presidiare la pubblica fede, perchè bisogna assicurare i creditori del Banco di Napoli per 500 milioni all'incirca sotto forma di portatori di biglietti, sotto forma di portatori di cartelle, sotto forma di correntisti, sotto forma di depositanti alla Cassa di risparmio; bisogna che questo mezzo miliardo che rappresenta tanti sudori e tante speranze del popolo che lavora sia presidiato dalla pubblica fede. A ciò bastano i provvedimenti riparatori che annunzio. Sento la gravità di questi provvedimenti imposti dalla crudezza del male; ma la istantanea applicazione è così necessaria che avverto il Parlamento di aver disposto per la loro attuazione immediata.

E subito presentai un progetto di legge, inteso a dare a questi provvedimenti applicazione provvisoria, e avvertii che fino al primo gennaio questa applicazione non sarebbe avvenuta; così la Camera dei deputati ed il Senato, di fronte ai decreti che si discutono avrebbero potuto tenere tre atteggiamenti.

Silenzio rassegnato, il che sarebbe avvenuto se la Camera dei deputati non avesse riferito sul disegno di legge. Commentando il significato di questo silenzio, quando presentai il progetto dissi: badate che se voi non mi rispondete, col primo gennaio applico i decreti reali, perchè ritengo che il vostro tacere rassegnato significhi consenso.

Seconda ipotesi: la Camera poteva modificare

il progetto in modo che alla mia volta potessi egualmente accettarlo. Terza ipotesi, la Camera poteva rispondermi: no.

In questo terzo caso che cosa sarebbe costituzionalmente avvenuto?

Si sarebbe ritirato il ministro del Tesoro. Ritirandomi, il mio successore, trovava la situazione illesa e non sarebbe accaduto a lui quello che sarebbe accaduto al successore dell'onor. Sonnino, se il Parlamento avesse respinto i provvedimenti che aveva proposti e applicati. In ciò sta la differenza fra i decreti reali della prima maniera e quelli che ci stanno dinanzi.

Quale offesa ho io compiuto contro le patrie istituzioni, presentando una forma di decreti-legge che mentre presidia il credito pubblico e privato, lascia illesa e in modo tale la situazione, che, se il pensiero dell'illustre mio contraddittore Saracco prevalessse in Senato, ancora oggi si troverebbe impregiudicata la condizione delle cose, in ossequio al Senato avendo sospeso l'applicazione dei decreti-legge, e per applicarli attendendo il verdetto di questo augusto Consesso? (*Bene - Approvazioni*).

Quindi credo di aver dimostrato al Senato con la buona fede, la quale in questa materia deve dominare; che non poteva fare diversamente, ma conducendomi come mi sono condotto, ho rispettato profondamente quell'ordine delle garanzie costituzionali che io insegno da molti anni dalla cattedra e non assumerei la responsabilità, pel misero gaudio di questa breve ora di amaro potere, di violare il giorno in cui ho la responsabilità del Governo (*Benissimo*). Nè potevo non promuovere la promulgazione dei decreti reali perchè la fede pubblica non si fida di progetti di legge; la fede pubblica vuole degli atti in materia di credito. (*Benissimo*). Infatti se il Senato respingesse questi miei provvedimenti, o li modificasse in modo da metterne in dubbio la immediata applicazione, il mio successore non potrebbe presentare un altro disegno di legge, ma dovrebbe chiedere, stante l'angustia dell'ora, un altro decreto-legge se volesse risparmiare una catastrofe delle maggiori che la nostra storia economica abbia registrato. (*Approvazioni*).

Il mio illustre amico Saracco invocava l'esempio del tribunale federale americano e citava sapienti parole del Bryce, che è il nuovo Tocqueville degli Stati Uniti d'America e 35 anni

dopo del Tocqueville ha fatto lo stesso viaggio costituzionale cogli stessi altissimi intenti di studiare il popolo più libero del mondo, producendo un'opera che completa la prima, in alcuni punti più preziosa, un'opera che con infinita voluttà ho chiarito e commentato dalla cattedra di Roma ai miei alunni. Il senatore Saracco con tardo coraggio invocava che sorgesse anche in Italia questo tribunale federale contro i provvedimenti del Governo che violano i principi della Costituzione.

Onorevole Saracco, la cosa fu tentata e non è riuscita, sotto l'amministrazione di cui ella era tanta parte e tanto ornamento.

Quando per decreto reale furono applicate le imposte tentarono i contribuenti di appellarsi alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato e trovarono tanto vigile e tanto efficace il proposito del Ministero di allora a contraddire anche nell'apparenza la funzione di una Corte federale, che fu respinta la loro domanda. (*Benissimo*).

Ma nel caso mio, se qualche parte lesa si volgesse alla Corte di cassazione oggi per rendere inapplicabile questi decreti-legge da me promossi, la Corte di cassazione, anche ispirandosi all'esempio della Corte federale degli Stati Uniti, rimanderebbe il querelante per mancanza di offesa di diritto, perchè sinora i miei sono dei decreti teorici, i quali attendono la loro viva efficacia dalla vostra approvazione e nella vostra disapprovazione troverebbero la loro morte. (*Benissimo*).

Quindi nessun appello possibile a nessuna Corte superiore perchè ancora non c'è stata occasione di lesione di diritto; mancherebbe la materia di procedere.

Spero che il Senato sia in questo punto fatto persuaso che l'ordine costituzionale è salvo, come fu salva la fede pubblica.

Ma allora i decreti-legge erano inutili, ho udito dire qui e fuori di qui. No, erano necessari, perchè tutti quegli interessi cospicui dei quali vi ho parlato, si sono sentiti tutelati da una formula precisa, chiara, efficace, pratica come è quella dei decreti reali che vi stanno dinanzi.

Non è, onorevoli senatori, che io creda che non vi siano altre soluzioni possibili; ma gli interessi vogliono soluzioni pratiche, non teoriche. Mettete degli altri decreti reali al posto del mio, i quali presidino parimente quegli in-

teressi e li troverete tranquilli come è avvenuto per effetto del decreto reale che ho provocato; ma non potete mettere dei progetti di legge di fronte a quei provvedimenti, poichè le disposizioni precise dei decreti-legge non attendono che la vostra parola per funzionare. All'incontro i disegni di legge hanno i loro fati e le loro stelle. (*Benissimo*).

E ora entro subito nella parte tecnica, a discutere la quale provo qualche difficoltà, giacchè non ho udito obiezioni sostanziali. Io sperava oggi che, essendomi mancata alla Camera elettiva, per l'angustia del tempo, l'occasione di difendere alcuni punti essenziali del mio progetto di legge, quelle obiezioni mi fossero qui rinnovate dopo più maturo esame delle proposte che ho presentate. Ma non posso ora inventare le obiezioni per confutarle e lascerò ai miei scarsi avversari la facile gioia di credersi inconfutabili. Tuttavia, qualche osservazione fatta dall'onorevole mio amico Vacchelli, mi offre l'occasione di accennare ai punti sostanziali di questo disegno di legge e me ne danno pure occasione alcune domande e alcune riserve fatte in nome della Commissione di finanza dal suo eminente relatore. Se il Senato me lo consente procederò colla massima rapidità possibile, perchè non mi mancheranno forse le occasioni di riparlar di nuovo in questa materia; tocco i punti tecnici sostanziali del disegno che ci sta innanzi.

Il mio amico, onorevole Vacchelli, ha fatto due obiezioni di grande valore: una riguarda il Banco di Napoli; l'altra la Banca d'Italia. E affermo che le sue osservazioni sono di grande valore, perchè sotto un aspetto modesto, entrano in tutta la contestura del disegno di legge.

Riguardo al Banco di Napoli, in contrasto con ciò che disse il venerato senatore Devincenzi, che crede appena sufficienti questi provvedimenti, in contrasto con ciò che disse uno dei primi maestri della scienza giuridica, il senatore Pessina che dubita anch'egli della loro sufficienza, il mio amico Vacchelli, li crede eccessivi, troppo favorevoli al Banco.

A suo avviso il ministro del Tesoro ha fatto per il Credito fondiario del Banco di Napoli più del necessario.

Valendosi della tabella messa a commento della operazione proposta per sistemare il Cre-

dito fondiario del Banco e per fargli restituire la somma avuta in conto corrente dall'azienda bancaria, il senatore Vacchelli trova un avanzo finale di 23 milioni di lire; perchè dare questo supplemento di benefizi all'istituto napolitano?

L'onorevole amico mio trae un argomento contro di me nelle mie dichiarazioni e ne' miei calcoli; ma se vi è caso in cui si possa dire che la lettera uccide e lo spirito vivifica, è proprio questo. Sì, o signori, i miei calcoli allegati alla relazione presentata all'altro ramo del Parlamento offrono una disponibilità finale di 23 milioni, ma questo avanzo aritmetico rappresenta un fondo di assicurazione, una riserva necessaria a fronteggiare le contingenze contrarie di un'operazione, la quale deve svolgersi in un lungo periodo di tempo.

Sarebbe stato pericoloso il calcolare senza lasciar un discreto margine, col quale coprire le differenze che potranno risultare da varie cagioni, principale fra tutte quella della diminuzione del prezzo del denaro, trattandosi di reinvestimento degli avanzi dei primi anni in titoli pubblici nel fine di fronteggiare il servizio negli ultimi anni del periodo. E infatti noto sin d'ora una differenza prodotta dall'aumentato corso della rendita fra il giorno in cui i calcoli furono fatti e il prezzo attuale: e quando l'aumento continui, se la fortuna ci sarà seconda, l'interesse effettivo del danaro impiegato in rendita discenderà sotto il 4 per cento netto e più giù. Quindi i ventitre milioni non sono troppi quale presidio contro la probabile diminuzione dell'interesse del denaro, che bisogna prendere sempre a calcolo, quando si tratta di provvedimenti, i quali hanno la loro esplicazione completa negli anni venturi.

Ciò non basta; l'onorevole Saracco con inquieta parola, di cui io apprezzo tutto il valore, e nessuno più di me può apprezzarne il valore da questo banco, ha detto: Voi avete garantito le cartelle del Credito fondiario colla malleveria dello Stato, così creando un enorme precedente.

Pel valore dell'obbiezione e per l'autorità di chi l'ha fatta, mi consenta il Senato alcune brevi considerazioni.

La garanzia dello Stato deve esplicarsi come ultima conclusione, quando siano sperimentate le risorse del Credito fondiario e poi tutte quelle del Banco. Il concorso effettivo dello Stato a

pro' dei portatori delle cartelle presuppone non solamente la deficienza del Credito fondiario, ma eziandio quella sussidiaria del Banco di Napoli. Tutta l'azienda dovrebbe essere incapace di sostenere il peso della cartella fondiaria nuova per tradurre in atto la garanzia dello Stato. Ma appunto per renderla teorica e non pratica, appunto per non avere l'occasione di sperimentarla nè oggi nè nell'avvenire, ho voluto fare i calcoli in modo che ci rimanesse un avanzo; in guisa chè anche se noi ci fossimo ingannati, il che non credo, intorno al valore reale delle perdite dell'azienda del Credito fondiario, si avrebbe nel presunto avanzo di ventitre milioni una valvola di sicurezza, una riserva *sui generis* a riparazione di deficienze imprevedute (*Benissimo*).

Ma ciò non basta; il mio amico Vacchelli ci diceva: non occorre ricostituire tutto il patrimonio del Banco, bastava la ricostituzione parziale di esso. Certamente bastava fare anche meno. Ma, mi sono detto: dal momento che il paese è minacciato da questa grave iattura del fallimento di una delle sue principali istituzioni bancarie; dal momento che tutti siamo persuasi che questa catastrofe conveniva risparmiarla per l'economia nazionale, e per l'erario dello Stato, perchè il non risparmiarla sarebbe stato il più cattivo affare economico e il più cattivo affare finanziario che il nostro paese avesse potuto compiere, e quando uno Stato si trova innanzi a una tale condizione di cose non deve per rispetti a pregiudizi o a fisime teoriche lasciar correre e lasciar passare la rovina; poichè io di ciò ero persuaso, ho piuttosto voluto crearmi l'illusione del pessimismo, esser largo nel calcolare la gravità del male e lasciar un margine tale che la garanzia dello Stato servisse per avvalorare la cartella, ma non venisse possibilmente mai in azione per sostituire alla deficienza del Banco l'erario pubblico. (*Benissimo*).

Questa è la ragione della base un po' larga di questi calcoli che se possono parere troppo generosi nei loro effetti, furono così condotti a presidio del Banco di Napoli e del pubblico Erario.

Spero che il mio amico Vacchelli, ottenute da me queste spiegazioni, non vorrà insistere neppure in occasione della discussione della legge definitiva, in nessun emendamento in-

torno a questo punto. E del resto qui si tratta di provvedimento irrevocabile, che crea subito nuovi rapporti giuridici coi portatori delle cartelle.

In fin dei conti, o signori, che cosa dà il Governo al Banco di Napoli? Qual è questo dono famoso di cui lo si gratifica?

Perchè eccitare, non qui dentro in questo Senato, dove passioni di siffatta specie non possono allignare, perchè eccitare fuori di quest'aula serena i reati dell'invidia, che sono il nostro maledetto retaggio nazionale, quasi che si colpissero i contribuenti di tutta Italia per salvare questo che pare un interesse locale ed è interesse italiano, il Banco di Napoli?

Che cosa gli diamo?

Facciamo l'analisi e non trattiamo le ombre come cosa salda.

Ecco, signori, i sacrifici che lo Stato fa per il Banco di Napoli, per ottenere questo grande risultato economico e finanziario di salvarlo da una iattura, la quale sarebbe iattura generale e non di una parte soltanto d'Italia, la quale sarebbe anche iattura ben grave per il Tesoro. Rinuncia alla imposta di ricchezza mobile e alla tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario per darne l'ammontare al Banco, affinchè questo col reimpiego ottenga a vantaggio del suo patrimonio gli effetti narrati ieri dall'onorevole Vacchelli e rettificati oggi da me.

Ora, supponete, o signori, il fallimento del Banco, e adesso io ne ragiono con calma, perchè l'ho scongiurato, supponete il fallimento del Banco; si sarebbe più parlato d'imposta di ricchezza mobile e di tassa di circolazione sulle sue cartelle?

Il Tesoro dello Stato ha la facoltà, non da leggi proposte da me, ma da leggi votate sotto l'Amministrazione dell'onor. Saracco, e che io credo savie in questo punto, di emettere 90 milioni di biglietti di Stato quando ad essi corrispondano in misura equivalente 90 milioni di specie metalliche immobilizzate nella Cassa dei depositi e prestiti.

Ora, il Tesoro dello Stato rinuncia a questa facoltà per 45 milioni e la cede a favore del Banco di Napoli. Quindi, sotto questo rispetto, si è privato di una facoltà di cassa, ma gli resta ancora la possibilità di disporre per altri 45 milioni.

Ho udito rimproverare più volte i nuovi progetti di essere generatori di carta e ho udito rimproverare l'Italia (l'ho fatto anche io al mio tempo) di avere il ticchio di quel fotografo maniaco, il quale, moltiplicando i ritratti credeva di moltiplicare la popolazione. (*Si ride*).

Ho udito rimproverare l'Italia, e giustamente, di essere malata di diplopia bancaria. (*Si ride*).

Pare a me che, spogliando il Tesoro di questa facoltà per darla al Banco di Napoli, siasi ottenuto il vantaggio, di non dare allo Stato la tentazione di emettere per proprio conto troppa carta e di valersene a favore del Banco di Napoli, con la certezza della sua graduale estinzione. L'emissione dei 45 milioni non sarebbe, infatti, permanente ma temporanea, giacchè ogni anno, riscuotendosi circa un milione e novecentomila lire, o giù di lì secondo il saggio d'investimento dei 45 milioni in titoli di Stato o dallo Stato garantiti, si estingueranno altrettanti biglietti, si libererà altrettanto oro. Quindi in un periodo determinato il biglietto governativo per 45 milioni si spegne.

Restano gli altri 45 milioni a compiere la somma dei 90 dei quali vi ho parlato.

Il Governo chiede al Parlamento di poter emettere questi 45 milioni in luogo di 45 milioni di biglietti di Banca che il Tesoro può attingere agli Istituti di emissione sotto forma di anticipazioni. E mentre per queste anticipazioni in biglietti le Banche non sono obbligate a tenere che una riserva di 33 per cento, il Tesoro immobilizzerà una riserva di 50 per cento a copertura della nuova emissione di biglietti di Stato, come la Commissione della Camera e la Camera stessa hanno imposto al Governo, e io ho accettato di lieto animo. Prima di questa innovazione, la situazione era la seguente.

Il Tesoro aveva la facoltà di chiedere alle Banche 135 milioni di anticipazioni e di emettere per proprio conto 90 milioni di biglietti di Stato verso garanzia metallica equivalente. Oggidì il Tesoro non ha che la facoltà di chiedere alle Banche anticipazioni per soli novanta milioni e non può emettere per proprio conto che 45 milioni coperti per metà da oro e argento affidato alla Cassa dei depositi e prestiti. Quindi il Tesoro ha notevolmente scemata la sua potenza di emissione; ed è bene che sia così, imperocchè, o signori, di tutte le forme di carta, la più pericolosa è quella che

trae vita da funzioni di Tesoreria. Bisogna dunque usarla il meno possibile, e io sono lieto che nel periodo in cui tenni finora il Tesoro dello Stato, non ho ancor avuto il bisogno di ricorrere alle Banche per anticipazioni statutarie che in lievissima misura. Vi ricorrerò il meno possibile, non già, come mi fu obbietato dal senatore Saracco, perchè disponga in loro vece degli incassi per il prestito d'Africa non ancora imputati alle spese rispettive, ma perchè le condizioni della Cassa ora me lo consentono.

In fatto, se voi tenete conto di quella parte del prestito che non è stata emessa e spero ancora non si emetterà per intero per effetto della politica più tranquilla e più calma in cui noi siamo entrati, e se voi tenete conto dei pagamenti che si devono fare ancora per spese impegnate in Africa, il Tesoro ha un buon margine. Di fronte a una cinquantina di milioni di fondi riscossi ma non ancora spesi per l'Africa, il Tesoro non solamente può mettere una somma pressochè equivalente di disponibilità metalliche, ma può ancora far calcolo sopra un margine di 50 milioni di Buoni del Tesoro non accesi e sopra tutti i 135 milioni di anticipazioni statutarie ancora incolumi. È dunque abbastanza buona la odierna situazione di Cassa, indipendentemente dalla questione delle spese d'Africa.

Il che non vuol dire che non bisogna invigilare sulla Cassa, che non occorra tener fede alla politica di economie e all'esatta osservanza delle riscossioni delle entrate; ma grazie a tutti gli sforzi fatti dalle amministrazioni, grazie alla mirabile pazienza del popolo italiano, il quale noi non usiamo lodare abbastanza per lodar troppo le amministrazioni che si sono succedute, grazie infine al miglioramento economico del paese, che in alcuni punti è veramente notevole, le condizioni del bilancio si faranno tali da assicurare il Tesoro per i suoi servizi di Cassa, senza bisogno di soverchie emissioni di carta.

Messo ciò in chiaro e dimostrato che il Tesoro dello Stato non dà troppa al Banco di Napoli, gli dà soltanto quello che occorre per salvarlo, passo a un'altra obiezione mossa dalla patriottica parola del senatore Sprovieri, il quale diceva: Ma badate bene che ricostituito il capitale del Banco, non torni, per mala amministrazione, a disperdersi.

Onorevoli senatori, io credo che nessuno di voi mi rimprovererà d'indugiarmi troppo se cerco di rispondere a queste osservazioni dell'onor. Sprovieri (*Bene, bene*). Perchè egli che non pretende di essere nè un economista, nè ha degli economisti l'*odium theologicum* (*si ride*) egli che non pretende di essere giurista, nè ha dei giuristi le ardue sottigliezze (*si ride*), ha espresso qui alla buona e in forma popolare un sentimento che io ho più volte veduto errare in forma di dubbio sulle labbra di molti colleghi miei alla Camera.

Va bene; oggi fate questa fatica di ricostituire il Banco di Napoli, ma le stesse cagioni che lo hanno portato a rovina rinnoveranno il caso attuale se l'opera del Banco non sarà radicalmente mutata: qui sta il pericolo. (*Segni di attenzione*).

Mi permetta il Senato in brevi parole di rispondere a queste osservazioni.

Il progetto di legge che ci sta dinanzi addita al Governo un obbligo a cui se venisse meno meriterebbe ben più che le pene e le censure parlamentari. Dopo quello che è avvenuto un Governo che non provvedesse a ordinare l'azienda del Banco di Napoli in modo che secondo tutte le umane previsioni non si ripetessero i fatti che vi sono accaduti, meriterebbe di essere condannato al limbo coi bambini, meriterebbe la pena di Pier Soderini. (*Ilarità generale*). E io in questo punto so di esprimere il pensiero del presidente del Consiglio, assicurando che la cura principale nostra in questi giorni è rivolta a provvedere al fine che con ordinamenti rigorosi e di precisione, con controlli preventivi e successivi, l'uso del danaro nel Banco di Napoli sia fatto in modo da impedire i guai che tutti abbiamo deplorato. (*Benissimo*).

Accenno al rigoroso riscontro dei bilanci, alla rigida responsabilità amministrativa dei funzionari del Banco, i quali dovranno dar conto della loro gestione come la danno i contabili dello Stato. Inoltre il Governo potrà impegnarsi a presentare il bilancio dell'Istituto, accompagnato da una speciale relazione al Parlamento, perchè ne conosca lo svolgimento e sappia l'uso dei mezzi nuovi che il Governo, col consenso del Parlamento, gli affida.

Credo che questi provvedimenti impediranno

che i guai del Banco di Napoli si rinnovino. La fonte di tali guai è essenzialmente questa:

Il credito fatto a ogni sorta e specie di avventurieri, a pubblicisti, come ho detto altra volta, senza pubblicità, a uomini i quali non rappresentano nulla nè il commercio, nè le industrie, nè le arti fabbrili del nostro paese, e si fanno accreditare per un dritto di credito dell'intelligenza, che ancora non si è trovato il modo di mobilitare in valori concreti. (*Ilarità*).

A questa grave iattura, o signori, si riparerà imponendo l'osservanza più rigorosa del registro dei fidi, il così detto *castelletto* delle cesstate Banche toscane, sotto la responsabilità assoluta dei direttori delle sedi e delle succursali e dei consiglieri di sconto. Deve essere proibito di far credito a chi non sia del luogo e oltre la misura assegnata dal *castelletto* soggetto a continua revisione.

Se tutto ciò fosse stato severamente applicato, le gravi cose accertate presso il Banco di Napoli, non sarebbero avvenute.

Nell'ordine amministrativo, che cosa è avvenuto a Bologna, dove il male si è manifestato nel modo più evidente?

Si è manifestato il peccato d'invidia negli affari, che in Italia è costato tanti guai e tante catastrofi.

Noi abbiamo tante malattie politiche ed economiche, ma una delle principali è questa che, mentre negli altri paesi gli uomini di una stessa arte, di una stessa industria si collegano fra di loro per cercare di migliorarsi, qui invece non sono felici se non vedono la caduta del rivale e in questa concorrenza del male sta la storia delle principali nostre catastrofi bancarie. (*Benissimo*).

Ora a Bologna dov'era la Banca d'Italia, dov'era la Banca Popolare, una delle più poderose e fiorenti, delle meglio ordinate ad equità di credito sanamente distribuito, infallibile nei suoi salutari effetti economici e sociali, dov'era la Cassa di Risparmio, una delle più mirabili istituzioni del nostro paese, che ebbe i primi premi in tutte le gare delle esposizioni di previdenza mondiali e viene appena dopo la Cassa di Risparmio di Milano, la prima del mondo, a Bologna, o signori, quale bisogno vi era che il Banco di Napoli andasse a mettervi la sua succursale? Ma forse che l'Italia ha tanta

onda d'affari e vi irrompe in tal guisa la vita economica da sentire la necessità in un centro come Bologna di tener aperti e in movimento quattro grandi Istituti di credito? È avvenuto ciò che doveva avvenire.

Il Banco di Napoli se chiuderà al più presto la sua succursale a Bologna farà un ottimo affare.

La seconda condizione per effetto della quale il Banco di Napoli potrà sottrarsi a grosse perdite, sarà quella espressa in questo progetto di legge, e che suggerii io stesso alla Commissione dei quindici, la quale lo accolse con molto favore e consiste in ciò: nel comunicarsi i grandi Istituti di emissione reciprocamente l'esposizione dei fidi. (*Approvazioni*).

Signori, voi trovate delle bande di scontisti, come io le ho chiamate, accreditate contemporaneamente per somme cospicue dal Banco di Napoli e dalla Banca d'Italia, l'uno ignaro dell'altra. I due Istituti credono di farsi la concorrenza, e invece si trovano in faccia a due fioriture di questa coltivazione della malafede pubblica, di cui ho parlato. (*Bene*).

Ora con la comunicazione reciproca che la Banca e il Banco si faranno almeno dei fidi maggiori, gli Istituti potranno sottrarsi a un grande pericolo.

E qui viene innanzi il mite e indulgente mio amico Lampertico, il quale usa sempre proporre domande imbarazzanti ai ministri nella forma più geniale, cosicchè essi non sanno se dolersene o ringraziarnelo. (*Si ride*).

Il mio amico onor. Lampertico desidera di sapere come il Governo intenda di ordinare la vigilanza bancaria e fa voto che la organizzi in modo di non farla degenerare in inquisizione, pur rendendola più efficace.

Egli adopera le parole « vigilanza efficace » in contrapposto alla parola « ingerenza ».

Certamente non pretendo che l'Ufficio di ispezione, quale è oggi ordinato sia perfetto. Ma dinanzi a questo eminente consesso, io chiedo lume in una materia dove proprio non è esagerazione il dire che, a pensarci molto fa tremare le vene e i polsi per la intrinseca difficoltà sua. Poichè è recente una polemica incresciosa intorno a questo punto, non mi par superfluo di esporre le cose quali le vedo e se ho torto prego il Senato a correggermi; e mi rivolgo alla mia volta al relatore della Commissione perchè

mi dica se con la risposta che gli do l'animo suo è quieto o se vuole qualche cosa di più, perchè questo qualche cosa di più io non saprei darglielo.

Mettiamo dunque il problema chiarissimo, ne vale la pena. Tutti avete udito parlare dei fatti bancari di Como, che non hanno nulla a che vedere per fortuna con la città di Como, estranea a quella banda di scontisti che si era attendata là come avrebbe potuto fare in altro luogo, prendendo a prestito per operazioni quivoche il nome di una città, che vive di lavoro e di onore (*Benissimo*).

Scoperti i fatti si è detto: ma che cosa fanno gli ispettori del Governo? Essi vigilano davvero se tali cose possono accadere? Eppure, o signori, se le condizioni vere del Banco di Napoli sono state messe in piena luce, se si è potuto procedere sicuramente e con energia contro i principali colpevoli di quelle condizioni lo si deve, e lo dico qui innanzi al Senato per onore loro, all'opera assidua e disinteressata di questi ispettori del Governo. E furono essi anche che, in seguito a una ispezione alla succursale della Banca d'Italia in Como, diedero occasione al Governo di richiamarne l'attenzione sopra un andamento di fatti grave e pericoloso.

Gli ispettori esaminano con cura e ciò che scoprono rivelano, ma non si può pretendere che essi tutto vedano e tutto sappiano: a essi non si può imputare se gli Istituti per colpa dei loro funzionari compromettono la loro fortuna. Come si può, per esempio, pretendere dagli ispettori governativi che mallefino che tutti gli sconti fatti nel Regno d'Italia dai tre nostri Istituti d'emissione siano ben fatti, affidati a persone che lo meritavano, senza parzialità e senza ingiustizia? Come si può pretendere che l'Ufficio centrale d'ispezione si traduca in una specie di Corte dei Conti, la quale dia il suo visto a ogni sconto prima che questo sconto sia fatto? O risponda del cattivo operato delle Commissioni locali di sconto, le quali sono e devono essere le sole responsabili della qualità delle operazioni compiute dagli Istituti di emissione? (*Benissimo*).

Signori, se questo si volesse, in verità si vorrebbe una cosa impossibile e una cosa essenzialmente corruttrice dei nostri costumi parlamentari.

Impossibile, perchè se il fido e la stima del

fido sfugge ai Comitati di sconto che conoscono coloro che debbono apprezzare, e se non ostante la loro oculatezza e la loro vigilanza, non ostante il loro interesse, tuttavia tanti guai avvengono, che cosa potrebbe fare un manipolo d'ispettori del Tesoro? A questo ufficio potete chiedere di rilevare esattamente una contabilità, di controllare ne' più minuti particolari il movimento dei biglietti la costituzione e la esistenza delle riserve metalliche; potrete anche chiedergli di verificare se gli effetti di portafoglio si rinnovino o si riproducano in guisa da determinare la formazione di nuove immobilità; ma non potete chieder loro di fare un apprezzamento dei fidi e di stimare il valor vero delle cambiali numerosissime esistenti nei portafogli delle Banche. Per siffatti giudizi dovrebbero esser quasi onniscienti. Ciò dunque è impossibile, e se possibile fosse, sarebbe pericoloso. (*Benissimo*).

Sarebbe pericoloso perchè darebbe occasione a ingerenze non legittime dello Stato, eccitando la corruzione parlamentare, come è sempre avvenuto quando si è voluta sostituire alla responsabilità degli interessati quella dello Stato. L'ufficio di ispezione si tradurrebbe, o signori, in un ambito parlamentare: anche senza volerlo gli amici dei ministri sarebbero gli accreditati; gli avversari dei ministri sarebbero i discrediti; verrebbero al Ministero gli scontisti a dolersi delle repulse avute o per l'insufficienza del fido concesso; le lagnanze si solleverebbero prima contro i Comitati locali, poi contro gli Ispettori governativi, e il Governo dovrebbe provvedere. Insomma si aprirebbe una nuova via alla corruzione parlamentare. (*Benissimo*).

Quindi in nessuna guisa io accetto la responsabilità di una inchiesta preventiva o successiva sui valori dei titoli. E poi di siffatta inchiesta qualitativa non vi è bisogno.

Io concepisco così, e se dico male il Senato mi corregga, la funzione della sorveglianza governativa in attinenza colle leggi nuove che stiamo discutendo.

In sino a oggi, il viluppo dei Banchi coi rispettivi crediti fondiari era così inestricabile e la funzione dei depositi così avvinta con quella della emissione che bisognava occuparsi di tutte le parti dell'azienda bancaria, al fine di sorvegliare quella funzione di essa che interessa direttamente lo Stato, poichè riguarda il biglietto

che è la sola moneta con cui gli Italiani fanno i loro conti.

Ma quando voi avrete approvato i disegni che vi stanno dinanzi, allora il biglietto sarà munito di una specialissima garanzia di riserva metallica irriducibile e di una particolare protezione sopra determinata attività degli Istituti emittenti. Fra queste sarà compreso il portafoglio interno, contenente cambiali perfettamente conformi alla lettera e allo spirito delle leggi.

Cosicchè, nel nuovo regime, quando l'ispettore del Governo si recherà a esaminare l'azienda bancaria degl'Istituti di emissione, e riscontrerà se al biglietto in circolazione corrisponda interamente la garanzia designata dal nuovo atto che ora qui si discute, il suo computo sarà, per così dire, agevolato, imperocchè tutte le altre funzioni bancarie si gioveranno di quella forma di libertà e di responsabilità che è sotto il presidio delle leggi comuni. (*Benissimo*).

La garanzia del biglietto nelle forme prevedute dal nostro progetto di legge agevolerà l'ispezione e la renderà più efficace nei riguardi della fede pubblica.

Io spero con questo raccordamento tra l'ispezione e la garanzia del biglietto di aver fatto sentire al Senato del Regno il punto più nuovo e meglio accolto delle mie proposte, ma passato dagli avversari sotto un silenzio quasi di benevolenza e di compatimento, mentre pure è il pernio di questo progetto di legge. Imperocchè, o signori, qual'è la ragione per cui lo Stato è intervenuto a salvare gli Istituti di emissione ieri e oggi, e per la quale dovrebbe intervenire anche domani, se voi non presidiate l'emissione con garanzie veramente efficaci e autonome?

La ragione è questa, che il biglietto trascina tutte le altre operazioni. Lo Stato non può dire ai cittadini italiani: il biglietto che avete in mano e del quale vi servite come moneta val meno di quello che porta la sua scritta a cagione delle male operazioni compiute da chi lo ha emesso. Lo Stato deve intervenire colla sua autorità a malleverare la fede pubblica per la funzione che il biglietto ha assunto presso di noi, ma non deve compromettere il Tesoro con malleverie che escono dalla sua orbita e potrebbero costituire un permanente pericolo.

Or bene, quando avrete garantito il biglietto

e costituito il dipartimento dell'emissione indipendente, che potrebbe nell'avvenire diventare il centro della Banca unica, se il paese desiderasse di averla, giacchè ora avrete l'unicità delle garanzie colla molteplicità degli Istituti i quali fanno gli affari di banca; voi avrete detto agli Italiani: la fede pubblica ha garantito con valore sicuro il biglietto, per tutte le altre operazioni di banca, vale la responsabilità, la malleveria della buona condotta dell'affare sotto la tutela delle leggi. (*Bene, bravo*).

Io vi dico la verità, che se questo provvedimento fosse stato in vigore parecchi anni or sono, molte catastrofi si sarebbero risparmiate, e molte responsabilità dello Stato non si sarebbero tratte innanzi per il viluppo inestricabile che vi è fra il biglietto, materia di fede pubblica e tutte le altre operazioni di Banca.

Bisogna, dunque, tagliar questo nodo, ma per tagliarlo risolutamente bisogna dar la precedenza di garanzie al biglietto, bisogna separare i crediti fondiari degli Istituti di emissione e rendere impossibili le anticipazioni allo scoperto dell'azienda bancaria all'azienda fondiaria degli Istituti, le quali anticipazioni per la sola Banca d'Italia sono cresciute di oltre venti milioni fra l'anno 1894 e la fine del 1896.

Bisogna, insomma, provvedere a che lo Stato non debba garantire ciò che non dovrebbe, per salvare ciò che deve salvare, come facciamo oggidì per il Banco di Napoli. (*Benissimo - Benissimo*).

Detto ciò, ho ancora un'altra questione da liquidare col mio amico Vacchelli, ma è grossa anche questa e si riferisce alla Banca d'Italia.

Il mio amico Vacchelli ha detto che io faccio dei doni alla Banca d'Italia, che la tratto con principesca liberalità. Queste non sono le sue parole, perchè egli è sempre sobrio negli epiteti (*ilarità*), ma questo è il duro senso delle sue parole.

Il mio amico Vacchelli, che dà a questa legge la sua preziosa adesione, e me la vota tal quale, del che io lo ringrazio non per me, ma per i gravi interessi che vi sono involti, e per le gravi conseguenze se avvenisse l'opposto, il mio amico Vacchelli avrà sentito un'ondata di opinioni non consenzienti con la sua.

Si è detto che la Banca d'Italia è stata sacrificata di fronte al Banco di Napoli (lasciate che la facciamo questa grossa questione cruda

cruda, perchè già è inutile, il miglior modo di risolverle certe quistioni è di denudarle); sacrificata la Banca d'Italia, il Banco di Napoli trattato con tutti i riguardi del figliuol prodigo, rinnovando la leggenda evangelica nella quale si trascura il figliuol buono per occuparsi solo del dissipatore (*viva ilarità*); e invece il mio amico Vacchelli ha detto che gli abbiamo dati quattro milioni, mi pare, non è vero?

Senatore VACCHELLI. Indicai un milione e duecentomila lire per minor taxa di anticipazione ed un milione e ottocentomila come prodotto dalla fruttificazione della riserva e quindi la somma complessiva riescirebbe a tre milioni.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io ho voluto ad arte, me lo permetta il nostro eminente presidente, avere dall'onorevole Vacchelli questa correzione, che detrae un milione dalle liberalità che ho fatte alla Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sono le sole interruzioni, che lei consente, signor presidente (*Ilarità*).

Ora vediamo, onor. Vacchelli, se merito questo rimprovero. Badi che non voglio passare nella storia nè per persecutore, nè per favoreggiatore della Banca d'Italia, ma voglio riconoscere con equità anche i guai che su di essa si rovesciarono.

E il nostro illustre Saracco, mi perdoni se lo chiamo così...

Senatore SARACCO. Parlando di un illustre, non credevo che parlasse di me (*Ilarità vivissima*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il nostro Saracco, lo chiamerò così per non offenderé la sua primitiva modestia (*Si ride*), diceva oggi in uno di quegli incisi, dei quali ha il segreto, che ci vuole ben altro per far risorgere la Banca d'Italia.

Onor. Saracco, lei ha ragione, ma sa che cosa non ci voleva per la Banca d'Italia? Gli oneri che le ha gettati addosso il suo Ministero (*Ilarità*).

Senatore SARACCO. L'intendimento era buono.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Buonissimo, ma in fondo diciamo ciò che è avvenuto.

La Banca d'Italia gemeva sotto il peso delle sue immobilità, che rappresentano ciò che abbiamo più volte chiamato la *folia collettiva*

degli Italiani in materia bancaria, e noi dicevamo di voler agevolare le mobilitazioni; gemeva sotto il peso delle sue perdite, e noi dicevamo di volerla risarcire. Poi, come capolavoro di sapienza bancaria. (*Viva ilarità*) le abbiamo aggiunte anche le immobilità e le perdite della Banca Romana (*Benissimo*).

Questo naturalmente fu fatto per un fine altissimo, perchè il peso non venisse addosso allo Stato.

Ora quando lo Stato italiano è messo nel dilemma di gettare un peso addosso a sè o sopra un capro espiatorio, fa come l'antico sacerdote, lo getta sul capro espiatorio (*Si ride*).

Ma infine qui non si tratta d'interessi privati, ma d'interessi pubblici.

Le immobilità e i biglietti, che non si cambiano per la ridondanza loro, espressione di valori plumbei, dimezzati rispetto al valore attestato dal biglietto, che cosa sono? Sono quelle che un grande economista chiamava le imposte che non si vedono. Il popolo italiano paga le imposte che si vedono e quelle che non si vedono, e buttando le immobilità e le perdite della Banca Romana sulla Banca d'Italia abbiamo messo una imposta che non si vede e che non è detto che non sia una delle peggiori e delle più insidiose (*Benissimo*).

Ora dunque vediamo un po' a che cosa è ridotta questa Banca d'Italia.

Nel 1895 ha fatto 30 milioni di utile lordo, ed ha speso in amministrazione 8,249,000 lire. (*Una voce*: Troppi). Troppi, ma passiamo oltre. Il male di spendere troppo nell'amministrazione è una malattia italiana, comincia dallo Stato, traversa le ferrovie e finisce alle Banche.

Tasse diverse 5,521,000 lire; in queste sono comprese anche 600,000 lire di tasse che paga per aversi accollata la circolazione della Banca Romana. Questa è veramente una fiscalità crudele la quale si accampa anche sulle perdite. Interessi pagati per i conti correnti 1,751,000; sofferenze dell'esercizio 1,354,000; 5,000,000 di accantonamenti per effetto del provvedimento consacrato con la legge del 1895, che obbliga ad accantonare l'anno venturo sei milioni sull'esercizio della Banca, oltre i due milioni previsti dalla legge del 1893 per la Banca Romana, cioè in tutto otto milioni all'anno, che a interesse composto devono riprodurre le perdite accertate o latenti, le quali si verifichere-

ranno col procedere della liquidazione e delle partite immobilizzate d'ogni maniera.

Io ho ammirato troppo questo opportuno lavoro di ricostituzione per toccarlo. Proseguiamo oltre: Ammortamenti diversi 747,000 lire; fondi di riserva 271,000 lire; agli azionisti 5,100,000 lire soltanto.

Senatore SARACCO. Sarebbe troppo.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ora non si può dire che questo dividendo che si ragguaglia a poco più di un due per cento rappresenti un lauto guadagno. Ebbene, sa onorevole Vaccelli in quale condizione mi sono trovato quando sono giunto al Tesoro, e si sarebbe trovato lei se ci fosse arrivato e ci starebbe molto bene?

Ho chiamato il direttore generale della Banca d'Italia e gli ho detto: siamo amici personali, ma io non vi posso lasciar dividere, per tutelare la verità e la sincerità dei bilanci, suprema guarentigia, i due milioni e mezzo che dividete sul conto corrente della Banca Romana, nè posso lasciarvi dividere gli interessi scritti per 900,000 lire del conto corrente col Credito fondiario; 900,000 lire e 2,500,000 fanno 3,400,000.

Togliete questi 3,400,000 da 5,000,000 a cui ho accennato e voi vedete che il dividendo sfuma quasi per intero.

Rispose il direttore generale della Banca d'Italia che la facoltà di calcolare sul frutto del conto corrente della Banca Romana deriva dalle leggi vigenti. Sta benissimo la legge, ma se la legge vi dà facoltà di dividere un frutto che deriva da un'azienda posta a vostro carico e che si chiuderà fra qualche anno con parecchie decine di milioni di perdita, la legge è sbagliata; essa va contro il Codice di commercio, va contro l'ordine amministrativo, e un ministro il quale vi permettesse ciò osserverebbe la lettera della legge, ma darebbe un tale esempio d'insipienza amministrativa da non dirsi. E quindi io mi preparava, da timido uomo quale ho la fama di essere, a mettere il veto a un dividendo così combinato. (*Bene, bene*).

Andiamo innanzi. Le 8 o 900,000 lire del Credito fondiario rappresenterebbero il frutto del conto corrente aperto dall'azienda bancaria a quella fondiaria. Come avrei potuto permettere in modo permanente e regolare la ripartizione di tal somma se il Credito fondiario ha un debito che non può pagare alla Banca

d'Italia, se esso ha delle deficienze che rappresentano, su per giù, una trentina di milioni?

Ciò premesso, dati gli utili che l'Istituto consegue dalle sue operazioni, dato l'obbligo degli accantonamenti per la somma cospicua di otto milioni l'anno, tolta la facoltà di calcolare a profitto gl'interessi sui due conti correnti di cui vi ho discorso, come avrebbe potuto la Banca dare un dividendo ai suoi azionisti, e un dividendo bisogna pur dare a chi ha versato notevoli capitali, se non si vuol scuotere profondamente il credito dell'Istituto?

Ora che il conto dell'onor. Vacchelli, per la rettifica fatta, non diversifica dal mio, e che ho chiarito la situazione reale delle spese e delle rendite della Banca d'Italia, vengo alla conclusione.

Coi miei provvedimenti la Banca, per affrettare le sue mobilitazioni, per far cessare i suoi rapporti col Credito fondiario liquidandone il conto corrente e per anticipare la riduzione del limite normale della circolazione, otterrà dei corrispettivi atti a controbilanciare la facoltà assolutamente perduta di calcolare a utili gl'interessi del conto corrente della Banca Romana e di quello col Credito fondiario. E questi corrispettivi ho ad arte calcolati con larghezza.

Il senatore Vacchelli diceva che vi è un pericolo per l'impiego consentito dalle riserve metalliche; quindi vorrebbe diminuire i benefici che da siffatto impiego derivano.

Ebbene, onor. Vacchelli, un ministro del Tesoro in materia di uso di riserve metalliche può avere le sue convinzioni profonde, quali le ho io. Credo che ci sia danno per il paese a tenere le riserve inoperose, nella misura che si tengono da noi. Il Tesoro dello Stato ha sempre fuori diecine di milioni fruttiferi e non ha mai perduto un centesimo, operando colle maggiori cautele: perchè non deve essere consentito alle Banche di utilizzare le loro riserve quando procedano colla più scrupolosa circospezione?

Ridotti come noi siamo a far legna di ogni fuscello, siamo obbligati a utilizzare anche i piccoli rivoli che in altri paesi poderosi si tengono nei serbatoi.

Io non so se la Germania faccia un buon affare lasciando sepolti nella torre di Spandau i suoi 125 milioni di marchi: ci sono di quelli che ne dubitano.

Vi sono i popoli creditori e i popoli debitori, e quelli debitori, come noi siamo, devono cercare, con le dovute guarentigie, di utilizzare tutte le loro risorse.

Per questo non ho creduto far cosa dannosa portando da 7 a 15 per cento della circolazione l'ammontare della riserva che la Banca d'Italia può tenere investita in buoni del Tesoro forestieri, in cambiali sull'estero o in conti correnti all'estero.

Aggiungo che questa facoltà non implica necessariamente una corrispondente esportazione di valute metalliche, imperocchè, per effetto della esenzione da tassa consentita dalle leggi in vigore per la circolazione interamente munita di specie metalliche, la Banca può impiegare utilmente una parte della propria disponibilità non chiesta dal mercato interno in valori forestieri, accrescendo così, in luogo di restringere, la massa dei valori delle riserve con validissimi titoli, rappresentativi di specie auree. Ma il tempo stringe e non mi consente di ragionare tecnicamente su questa complessa materia: mi basti il dire che i timori espressi intorno alla facoltà degli investimenti delle riserve contengono una buona parte di esagerazione.

Tuttavia il ministro del Tesoro ha l'obbligo in questioni come queste di tener conto dell'opinione pubblica.

Io riconosco che mentre il mio progetto nel punto della garanzia della circolazione, nel punto della separazione dell'azienda bancaria dai crediti fondiari e anche in quello della liquidazione delle immobilizzazioni, salvo a trovare gl'istrumenti più adatti, nell'opinione pubblica ottenni quella forza che mi fece resistere a opposizioni violenti, partigiane e cieche; in questa materia delle riserve auree l'opinione pubblica è più timida. Ieri l'onorevole Vacchelli, che può parlare con autorità di patriottismo, faceva l'invocazione al patriottismo del Senato, ricordando che quelle riserve auree, che sono nei forzieri delle nostre Banche, costituiscono l'ultimo tesoro di guerra al quale si farebbe appello in momenti difficili.

Quantunque utilizzandole io consideri quelle riserve anche un tesoro di pace, pure ho sentito vibrare qualche cosa nell'animo, che mi ha fatto rendere omaggio indirettamente a quello che io credo un suo pregiudizio. Perciò

prendo l'impegno nelle risoluzioni definitive di veder modo di diminuire la proporzione convenuta del 15 per cento.

Nessun pericolo per ora, perchè si tratta di impieghi i quali, come l'onor. Vacchelli avvertiva ieri, si liquidano in due o tre mesi, per conseguenza le riserve si ricostituiscono con una celerità grandissima.

Quindi prendo l'impegno di ridurre l'accennata proporzione, come ho dichiarato innanzi la Camera dei deputati, come ho dichiarato innanzi la Commissione dei quindici, come l'ho dichiarato nella Commissione del Senato, e come ne rinnovo qui l'affidamento.

Io credo di poter trovare l'equivalente di questo beneficio di cui priverei la Banca d'Italia in una graduale abolizione della tassa di circolazione sui biglietti emessi dalla Banca d'Italia per il ritiro di quelli della Banca Romana; e non credo che dal Senato non mi verrà incoraggiamento in quest'utile scambio di diminuire l'uso delle riserve metalliche e di sostituirvi a compenso l'abolizione della tassa sulla circolazione per conto della Banca Romana. (*Approvazione*).

Io spero che anche il mio amico Vacchelli consentirà che questo cambio dal punto di vista delle sue preoccupazioni lo acquieti, e dal punto di vista delle preoccupazioni generali è una legittima soddisfazione che si deve e si può dare all'opinione pubblica in sì fatta materia.

Dopo che a me non resterebbe che fare poche osservazioni di natura giuridica e poche risposte ad alcune domande che mi poneva il mio venerato amico Devincenzi.

Le obiezioni di natura giuridica sono state fatte con grande valore dal senatore Saracco e con grande valore ebbero risposta dall'onorevole Pessina.

Si è assistito a un torneo di giureconsulti dinanzi ai quali mi meraviglio di avere il coraggio di mettere bocca; ma vorrei pregare il Senato di seguirmi in queste due sole considerazioni.

Io aveva la certezza che il Banco di Napoli non avrebbe potuto continuare a pagare integralmente nè gli interessi dei portatori delle cartelle, nè le semestralità delle cartelle stesse. Ne aveva la certezza perchè aveva toccato con mano e sapeva prima degli altri la entità delle perdite.

Ora come avreste chiamato voi un ministro del Tesoro, il quale per torsi di dosso la responsabilità di provvedere avesse permesso che si pagassero dei creditori integralmente con la certezza che dopo poco tempo gli altri creditori non avrebbero potuto essere pagati? (*Benissimo*).

La vostra coscienza giuridica, la quale vi dice, onorevole Saracco, che le forme non sono state osservate in questa questione del Banco di Napoli, non vi rimprovererebbe anche di più se si permettesse che gli uni, perchè vengono prima, siano integralmente pagati, e gli altri, perchè vengono dopo, siano pagati o nulla o non integralmente?

Qui non c'è lesione di diritto privato, come nell'altro caso?

Ma vi è di più; l'onor. Saracco dice: Perchè non avete consultato gli interessati? Perchè non avete offerto il cambio? Perchè non avete detto che chi vuole la cartella nuova può ritirarla in cambio dell'antica?

Ma potevamo noi soli lasciar l'arbitrio in una materia, dove sapevamo che se le risposte non fossero venute consone alle nostre domande accadeva il fallimento del Credito fondiario e quindi quello del Banco?

Non era per impedire questo fallimento che noi facevamo questa specie di compromesso in cui si teneva conto di tutti gli interessi e si sostituiva all'azione degli interessati, che in questa materia non sono soltanto i portatori delle cartelle, l'azione della legge?

È così che lo Stato esplora la sua azione per determinare la soluzione di una difficoltà che gl'interessati non possono risolvere. E gli interessati, ripeto, non sono soltanto i portatori di cartelle, i quali hanno diritto di rivolgersi al Credito fondiario del Banco, e poi al Banco stesso sino a una misura che non è ben certo quale dovrebbe essere.

Altri interessati al Banco di Napoli sono i depositanti che hanno anch'essi una voce; e interessati per eccellenza sono i portatori dei biglietti. Come potevansi convocare tutti questi interessati per addivenire a un serio compromesso?

Volendosi salvare l'Istituto, dalla catastrofe si è dovuto per necessità di cose fare il concordato nella forma che vi sta innanzi. Con tutte le scorrettezze che presenta questa forma,

credetemi che in favore di essa sta il sentimento dell'opinione pubblica e dei possessori delle cartelle. L'onor. Saracco citava una petizione. Ma io non credo che quella petizione riguardi i portatori di cartelle del Banco di Napoli, i quali, se si trovano diminuiti i loro interessi da 4 25 al 3 50 netto, hanno però assicurato per sempre il pagamento di questo nuovo interesse e il rimborso di tutto il capitale.

Resta la quistione dei mutuatari, i quali si lagnano di non poter pagare i loro debiti con cartelle deprezzate a valor di mercato. Per effetto dei provvedimenti proposti dal Governo il valore corrente di queste cartelle è già sensibilmente aumentato, più aumenterà quando la legge sarà promulgata e compresa e le disposizioni di essa avranno il loro corso completo. Aggiungasi che la tendenza a un miglioramento crescente nel prezzo del danaro contribuirà naturalmente a elevare il corso delle cartelle, il quale batte già intorno al limite di 400 lire, equivalente a un frutto di circa 4 45 per cento.

Queste sono le brevi osservazioni giuridiche che io metto innanzi e chiudo dicendo al mio amico Devincenzi che egli non può pretendere da me una risposta esauriente ai problemi gravi che ieri poneva nel suo discorso.

Egli, uomo antico, ha dei nostri gloriosi Italiani le abitudini sane. Quando, come il conte di Cavour ce ne ha dato il luminoso esempio, ha cessato di servire lo Stato nell'ufficio pubblico, si è messo a servirlo spendendo la sua nobile operosità per il bene dell'agricoltura, cosicchè la vita del nostro Devincenzi, come quella dei grandi Italiani, è un alternarsi dei lavori di Stato con quegli altri lavori fecondi, che secondo i nostri Romani più tenevano dello Stato, e sono gli agrari. (*Bene, bene*).

Il Devincenzi raccomanda gli interessi dell'agricoltura al Governo e al Senato del Regno con quella stessa cura patriottica con cui al Governo e al Senato raccomanda l'Italia, poichè, per lui, patria e agricoltura sono i due aspetti sani di una stessa idea luminosa. (*Benissimo*).

Consento genialmente con questa tradizione onorata che egli rappresenta e consento con lui anche quando acuisce la critica contro quel credito fondiario sfruttatore, di cui troppo si compiace sinora l'Italia, e che invece di favorire l'industria agraria ha favorito l'assen-

teismo, ha dato modo ai nostri sfaccendati di ipotecare le loro campagne e viverci lontano. Egli invoca l'esempio di altri paesi, che hanno un credito fondiario, il quale volge tutti i suoi mezzi a fini riproduttivi dell'economia nazionale. E a me pare di averne dato l'esempio, e lo ringrazio di averlo ricordato, coi provvedimenti presentati per il credito comunale e provinciale, dove propongo, per compiere le irrigazioni, per compiere le bonificazioni, di aprire il credito a buon mercato nei limiti giusti e colle garanzie delle sovraimposte.

Quando io penso a tutto lo sviamento di capitale nazionale avvenuto nel nostro paese, per ferrovie improduttive e per opere edilizie egualmente improduttive, e quanta deficienza c'è invece di capitale che avrebbe potuto dare fecondo lavoro ai nostri coloni che emigrano, io, o signori, qualificherei il nostro popolo così, che esso ha fatto del suo capitale il minor uso proficuo possibile e ne ha ottenuto il minor effetto utile; quando penso ai guai della Sardegna, e quando penso che la metà di quel capitale che abbiamo sepolto nelle ferrovie secondarie avrebbe bastato a ravvivarne la grandezza economica e la dignità morale e politica, io grido, o signori: ascoltiamo il consiglio di questi vegliardi venerandi che parlandoci di patria c'insegnano come si debba usare saviamente il capitale nazionale che abbiamo sciupato tornando alla salutare modestia dei lavori campestri e intensificandoli, ... sotto questi auspici gloriosi pongo fine al mio discorso, da essi piglio la ispirazione per raccomandarvi questa legge, che ha un alto fine economico e morale. (*Vivissime e generali approvazioni - Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vacchelli per fatto personale.

Senatore VACCHELLI. Devo ringraziare il ministro del Tesoro della singolare cortesia con la quale si è compiaciuto accogliere le mie modeste osservazioni, e ringraziarlo in ispecial modo pel proposito manifestato di modificare la convenzione colla Banca d'Italia nella parte che riguarda l'utilizzazione delle riserve con impiego all'estero.

Io sono ben lieto di questa risoluzione del signor ministro del Tesoro, e mi chiamerò contento, se anche sarà del caso, come ne riconosco anch'io la equità, che ne venga compen-

sata la Banca con qualche altra attenuazione della tassa di circolazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Devincenzi, pure per fatto personale.

Senatore DEVINCENZI. Ho domandato la facoltà di parlare, non tanto per ringraziare l'onorevole ministro del Tesoro, come lo ringrazio, delle troppo benevoli parole pronunciate a mio riguardo, ma della conferma solenne che ne ha dato, che il Governo dell'onorevole marchese Di Rudinì si sia messo veramente nella via di promuovere la prosperità dell'agricoltura; che credo sia il più lieto annunzio che da quest'aula noi possiamo dare al paese; e dobbiamo fare ferventi voti, che la nazione, ripigliando animo, voglia tornare a quell'antica via di progresso da cui sventuratamente per tanti anni, vi siamo dipartiti.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani; e, vista l'ampiezza presa da questa discussione, io proporrei che la seduta incominciasse alle ore 14.

Voci: Sì, sì.

Così dunque rimane stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Applicazione provvisoria del disegno di riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria (N. 256 - *Seguito*);

Autorizzazione per la proroga dell'accordo provvisorio commerciale colla Bulgaria (N. 255 *urgenza*);

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3^a), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

CXXI.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Giura il nuovo senatore vice-ammiraglio Orengo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni, Majorana-Calatabiano, Finali, Pessina e Lampertico, relatore — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Si approvano i due ordini del giorno proposti dalla Commissione permanente di finanze — Si rinvia a domani la discussione degli articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e culti.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Il sindaco di Rimini di una pubblicazione contenente la *Commemorazione del conte Vincenzo Salvoni*;

Il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze di alcuni stampati contenenti la *Commemorazione del senatore Giuseppe Miraglia (junior)*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. Fascicolo LXI degli *Annali di statistica*;

2. *Statistica delle Casse di risparmio per gli anni 1892-93*;

3. *Bollettino delle privative industriali del Regno d'Italia*;

Il prefetto della provincia di Mantova degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1892-1895*;

Il sindaco di Torino della *Relazione a stampa dell'ufficio d'igiene del comune di Torino per l'anno 1894*;

Il comm. Antonio Monzilli di un volume contenente *Note e documenti per la storia delle Banche d'emissione*;

Il dott. G. Pollini di un volume contenente *Notizie storiche, statuti antichi ecc. di MaleSCO, comune della valle Vigizzo nell'Ossola*;

La famiglia del defunto senatore Michele Amari di due volumi contenenti il *Carteggio di Michele Amari*, compilati dal defunto senatore Alessandro d'Ancona;

Il preside della R. Accademia Pelositana delle seguenti pubblicazioni:

1. *Atti della R. Accademia Pelositana per gli anni 1896-97*;

2. *Commemorazione del IV centenario di Francesco Maurico*;

Il direttore della Compagnia delle strade

ferrate della Sicilia della *Risposta al questionario della R. Commissione d'inchiesta*, ecc.;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino delle *Memorie della R. Accademia*, tomo XLVI;

Il presidente della Società fra gl' insegnanti di Torino degli *Atti della XLIV consulta della Società*;

Il signor Antonio Villani di una sua *Ode barbara*, scritta in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Napoli con la Principessa Elena di Montenegro;

Il signor Lucio Capizucchi di una sua monografia dal titolo *Savoia e Montenegro*;

Il signor Antonio Latini di un suo lavoro intitolato: *La questione italiana nel Brasile*;

Il signor Nerio Malvezzi di una sua monografia *Elegia di Giovanni Veronesi*, letta nella Società agraria di Bologna;

L'onor. Francesco Salaris del *Discorso* da lui pronunciato il 2 novembre 1896, nella solenne commemorazione dei trapassati che combatterono per l'unità d'Italia;

Il signor Antonio Pezzini di un opuscolo dal titolo *Delle condizioni d'Italia e delle sue più urgenti riforme*;

Il cav. Giuseppe De Leonardis e il comm. C. Castellini di alcune loro *Poesie dedicate alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli*;

Il ministro R. Commissario civile per la Sicilia della *Relazione sull'ispezione del municipio di Palermo*;

Il presidente dell'Associazione tipografico-libreria italiana degli *Atti della conferenza bibliografica italiana* tenuta in Firenze nel settembre 1896;

Il signor Edoardo Banfi di una memoria a stampa per titolo: *L'industria dell'amido in Italia in relazione al regime doganale dal 1879 al 1896*;

Il senatore Finali del *Discorso pronunziato nell'inaugurazione del monumento ad Antonio Scialoia l'11 ottobre 1896 in Procida*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori Peiroleri e Porro per un mese.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Proclamazione ed immissione in ufficio del senatore Orenco.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. ammiraglio Paolo Orenco, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Albini e Cerruti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore ammiraglio comm. Paolo Orenco è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Paolo Orenco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare nella discussione generale stessa, l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori, ieri io mi iscrissi per recare la mia parola nell'esame di questo disegno di legge, ed avevo in mente modeste e limitate intenzioni: pensavo di esporre le ragioni, per le quali in ossequio alle opinioni da me professate in altri discorsi nelle costanti lotte delle Banche contro lo Stato e la fede pubblica, io non potevo dare il voto a questo disegno di legge, che rinnova sotto nuove forme la così detta politica di *salvataggio*, che stimai e stimo funesta per le sue conseguenze; pensavo d'invitare in pari tempo l'onorevole mio amico e collega universitario, il ministro del Tesoro, a dare ferme ed esplicite spiegazioni, affinché il pubblico non resti ingannato sopra le intenzioni e gli effetti del disegno di legge.

Se l'onor. ministro del Tesoro non avesse voluto ieri esercitare, come ne aveva il diritto, la podestà che a lui dà lo Statuto di parlare

tutte le volte, che lo creda, in nome del Governo, io avrei rapidamente esposti i miei obbiettivi; ed egli avrebbe ottenuto il vantaggio di mettere me pure nel coro degli oratori, ai quali impetuosamente volle rispondere. L'atto suo mi ha invece costretto a parlare in questa seduta.

Il riposo non ha modificato di soverchio le mie intenzioni. Tuttavia mancherei ad uno stretto dovere di cittadino e di senatore se non seguissi le orme tracciate dagli onorevoli preopinanti che occuparono la seduta passata.

Tre questioni si presentano all'esame delle nostre coscienze. La prima importantissima è questa: esiste un delitto di violata Costituzione? 2^a La legge che ci fu proposta è tale che salva i supremi principî del diritto e della giustizia, ovvero non s'ispira al triste ed antico principio: *che il fine giustifica i mezzi?* 3^a Salverà davvero il credito e rassicurerà l'avvenire del nostro paese? Queste sono le gravi indagini, delle quali io parlerò; ma mi permetta che io lo dica, onor. ministro ed amico. Ella non doveva separare la questione del Banco di Napoli da quella della Banca d'Italia. Ieri potetti ammirare la tattica parlamentare, per cui prendendo argomento dei tristi fatti avvenuti nella succursale del Banco napoletano in Bologna, Ella volle giustificare questa triste legge invocando la salute della patria, mentre altrimenti amplissime e di diverso carattere sono le sanzioni proposte alla adozione della Camera vitalizia, a cui è affidata l'alta custodia delle leggi dello Stato e dei principî, che riguardano il rispetto dell'obbligazione e del diritto di proprietà.

In che consiste l'incostituzionalità deplorata? Il Ministero Di Rudini aveva promesso di restituire il santo impero alle pubbliche libertà: e invece con quattro decreti si permise modificare leggi che tanto più erano da rispettare, perchè di natura contrattuale e tutelatrici del capitale e del credito. Il ministro del Tesoro pensò di mettere in evidenza una necessità, non assoluta ma relativa, poichè riprese dopo parecchi anni di riposo, la politica di salvataggio. Egli ci parlò di aver obbedito alla sua coscienza costituzionale. Non lo compresi. Che volle dire?

I medici dei quali, ad esempio, ieri parlò un oratore, potrebbero dire che vi è un morbo

costituzionale; lo cantò il Fracassorno nel suo poema fingendo la punizione di Sisifo che aveva osato guardare il sole. (*Ilarità*).

La Costituzione è sopra la nostra coscienza: bisogna rispettarla. L'onorevole ministro ci doveva dire: se il potere esecutivo abbia il potere di fare *decreti-legge*. La sola parola in sé stessa indica l'abuso e la confusione dei poteri; perchè il potere esecutivo toccando con i decreti le leggi, usurpa la potestà del Parlamento. Che direbbe il Ministero, ch'è giusto custode delle prerogative della Corona, dei suoi doveri e diritti, se una mattina trovasse insediati ne' Ministeri alcuni senatori che volessero usare di alcuna potestà esecutiva (*Ilarità*). Vorrebbe rispettata la divisione dei poteri, restituita la loro potestà, e salvo il governo di Gabinetto. Il ministro del Tesoro, abilissimo oratore, usò argomenti *ad hominem*; volle trarre profitto da una citazione fatta dall'onorevole Saracco di un brano del Briie, che raccomandò la imitazione dei poteri costituzionali della Corte federale americana per dire: noi non abbiamo le stesse istituzioni, e volle desumerne la potestà di poter fare quello che per lunghi anni dalla pubblicazione dello Statuto non fu osato. Ma, per Dio, l'incostituzionalità di questa legge è certissima, e si può dichiarare sopra la semplice ispezione del nostro Statuto e col semplice ricordo delle leggi che ci governano.

In primo luogo è da pensare che la Corte dei conti respinse la registrazione dei decreti, e si piegò al comando di una registrazione *con riserva*, che mentre dovrebbe essere il supremo presidio del Ministero in casi dubbissimi in cui forse la Corte dei conti potrebbe avere errato per soverchio scrupolo, oggi è diventata un moto continuo di Governo, che di tempo in tempo ci giungono vere liste di decreti registrati *con riserva*: formano la statistica diurna delle sovrapposizioni del potere esecutivo al legislativo, dei violati diritti di coloro, che nelle leggi dovrebbero vedere la loro sicurezza.

Fu riconosciuta l'incostituzionalità dei decreti dalle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, in cui l'onor. Lampertico, questo Cireneo di tutte le leggi difficili, (*si ride*), ebbe a scrivere: *non dubitiamo che il Governo darà ampia ragione del modo di procedere. Auguro che in avvenire si trovi altra via di riparare ai perturbamenti*

economici, che non sia quella d'una azione perturbatrice della funzione dei pubblici poteri. Dopo ciò, io rimasi vivamente addolorato della discussione che ebbe luogo ieri tra il senatore Saracco e l'onorevole ministro.

L'on. senatore si confessò reo di violata Costituzione quando fu ministro, e il ministro del Tesoro sostenne che le sue violazioni erano meno gravi di quelle del predecessore. Si sollevò quasi la ricerca della graduazione intorno alla colpa de' loro delitti dei quali non fummo neppur chiamati ad essere la giuria, mentre persino il più eloquente degli oratori penali, il prof. Pessina, disse che non accettava l'ufficio di difensore. (*ilarità*).

Io prendo atto della buona risultanza del dibattito, perchè l'onor. Saracco venne colla cenere sparsa sul crine e con il sacco della penitenza a confessare le sue peccata. La giustizia nostra è così larga che tutti accoglie rei confessi. (*Si ride*). Ben altro fu il carattere del discorso dell'onor. Luzzatti che ci gettò contro la sua coscienza costituzionale, per cui chi sa quanti altri decreti-legge medita nel suo pensiero.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. No, no...

Senatore PIERANTONI... Mi fa piacere di ascoltare codesto no, il tempo è galantuomo; e mi dirà se saprà osservarlo. Per tutti intanto è cosa manifesta che il Ministero con questa legge offese l'art. 6 dello Statuto, il quale permette al potere esecutivo di fare i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi. Questo è non altro è il mandato costituzionale del potere esecutivo. Le leggi non possono essere violate da decreti perchè è canone fondamentale che solo la legge posteriore abroghi l'antecedente. E l'art. 6, della Costituzione dice la potestà regolamentare essere necessaria per la esecuzione delle leggi, e la limita con due condizioni: *senza sospendere l'osservanza o dispensarsene*. Il che vuol dire che mai la legge possa essere sospesa anche temporaneamente dal decreto, o variata.

E voi sapete meglio di me, onorevoli colleghi, da quale Costituzione fu copiato questo articolo: dalla Carta costituzionale francese del 1831, che consacrò la revisione della Carta borbonica dopo la cacciata di Carlo X. I ministri di Carlo X credettero che per la suprema

salvezza della cosa pubblica il potere esecutivo potesse con editti recare modificazioni alla legge; voi ricordate, maestri della storia (forse siede fra noi alcuno contemporaneo della rivoluzione del 1830) che il Polignac fu accusato, perchè il suo Ministero con editti aveva violato la legge della stampa, la libertà di associazioni e la legge elettorale.

Quando i ministri furono tradotti innanzi alla Camera dei Pari (ho qui in mano il processo del Polignac), furono interrogati in questi termini: « Non era fare una rivoluzione nel governo di un paese mutandone le leggi fondamentali? Non considerate come cambiamento di una legge fondamentale quello della legge delle elezioni operata per editto? » Non si trasgrediscono mai impunemente le leggi, specie quando ne fu giurata l'osservanza.

Il Governo, che si crede abbastanza forte per porsi al disopra delle leggi fondamentali, se ottiene un successo passeggero pone a repentaglio l'ordine degli altri poteri, dei quali rompe l'equilibrio. I legislatori francesi ad impedire altri colpi di Stato nettamente circoscrissero l'azione de' decreti subordinandoli alle leggi. Gli autori della Costituzione piemontese copiarono dalla Francia l'art. 6.

Costituito il Regno d'Italia, i nostri legislatori che erano in gran numero uomini, che avevano patito prigionia e altri rigori per dare alla patria il governo rappresentativo, si misero tutti d'accordo, perchè vi fossero istituiti, i quali avessero impedito al potere esecutivo di violare la Costituzione e le altre leggi. Così noi avemmo la legge 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo che fu votata per consenso unanime del Parlamento italiano: su quella legge Sinistra e maggioranza parlamentare si strinsero la mano.

Io non supponeva possibile che dal banco dei ministri fosse venuta una parola così grave, che forse il forte sentire ed il genio della improvvisazione consigliarono al mio amico di dire: « Onorevole Saracco, pensi che noi non abbiamo le istituzioni inglesi e che se domani i contribuenti ed i creditori italiani ricorressero alla Cassazione, la Cassazione loro darebbe torto ».

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho detto l'opposto; dissi che contro gli attuali provvedimenti la Cassazione eventualmente invocata non po-

trebbe pronunziarsi perchè essi non ledono ancora alcun diritto.

Senatore PIERANTONI. Ed allora io dirò essere cosa grave che il ministro possa presagire i responsi della Cassazione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Se non ho leso alcun diritto!

Senatore PIERANTONI. Voi pubblicaste i decreti sapendo di toccare la maestà del potere legislativo, nella certezza che il potere giudiziario non condannerà l'atto vostro abusivo. Cercate di non dare agli Italiani l'esempio di atti che non siano l'usurpazione del potere legislativo. La piena cognizione delle nostre leggi non permetteva all'onorevole ministro di qui narrare di avere insegnato alla gioventù nostra che noi dobbiamo ambire istituzioni simiglianti alle inglesi. Dobbiamo invece dire ad essa: noi ne abbiamo di nobili e utili, ma non abbiamo nè i costumi nè la educazione inglese. Ma che dico dell'Inghilterra? Altri uomini di governo in tempi non remoti non osavano toccare al patto fondamentale. Talchè colui, che dimentico o ignaro de' freni costituzionali, che l'Italia possiede per mantenere il potere esecutivo nella sua sfera di azione, sospira le istituzioni inglesi, mi ricorda un vecchio barboglio, che guardando nella vetrina di un parrucchiere straniero si lagnava di non avere le parrucche messe in mostra, mentre ne aveva una ben composta sulla testa. (*ilarità*).

Osserviamo le nostre leggi, educiamoci a rispettarle con onore e lealtà: conoscendo la forza delle nostre istituzioni non sentiremo il bisogno di peregrinare in America o nell'Inghilterra; rimanendo nel nostro paese sapremo ricondurre le istituzioni nell'equilibrio, nella loro legalità.

E su questo obbietto voglio dire un'ultima parola. Un giorno Quintino Sella, ricordi il Ministro, perdette il potere, perchè aveva toccato una legge; ma se lo ricorda lei, onorevole presidente del Consiglio, quale aspra e terribile lotta sorse in Parlamento sotto l'impero della legge del macinato, perchè con un regolamento il Sella aveva ordinato che i mugnai dovessero dare la chiave del molino e delle attinenze per far constatare le contravvenzioni alla legge?

Oggi i tempi sono mutati sopra una politica di successo materiale, senza pensare che non è lecito tradire un giuramento prestato al Re e

alla patria di osservare lealmente e fedelmente lo Statuto.

Io mancherei all'obbligo mio, se dopo che il 25 marzo salutavo il Ministero Rudini perchè promise d'inaugurare il principio di onestà e di diritto, oggi dovessi tacere quando la promessa è in parte mancata.

Mi permetterò, perchè me ne ha dato licenza il mio buon amico e collega della Sapienza, di ricordargli uno scambio di idee che vi fu fra di noi, il giorno che il Governo lo volle professore in Roma. Lo salutai come nuovo lume ed ornamento della nostra Università, ma gli scrissi: a patto, *amico Gigi*, (*ilarità*) che, deporrai sulla soglia dell'Ateneo gli infausti esempi de' catenacci e dei decreti-legge, mi rispondesti: caro Pierantoni, non soltanto quei casi, ma anche altri errori costituzionali, deporrorò sulla soglia universitaria...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non ho scritto così.

Senatore PIERANTONI... Non se ne ricorda? Che vale il dimenticarlo? Non tardiamo più oltre a ricondurre le istituzioni nella loro orbita, e dirò che il tempo presente ne affanna. Ma credete voi, o signori, che il doveroso rispetto della divisione del potere sia una dottrina nuova? Era cardine de' Governi passati. Anche nel Governo assoluto ve ne ha l'orma vigorosa. Il Sovrano, che conservava assoluto il potere regolatore, serbandosi a sè l'ufficio di fare le leggi, commetteva a ministri e altri agenti di Governo di dettare ordinanze, regolamenti, istruzioni. Gli agenti delegati non potevano offendere le leggi. Sia detto ad onore della nostra coltura giuridica, che non ha bisogno di chiedere in prestito a stranieri. Francesco Forti, l'illustre uomo che scrisse pregevoli volumi sulle istituzioni civili e politiche, fin dal 1838 insegnò che: « l'efficacia legittima dei regolamenti del Governo assoluto o delle istruzioni che possono emanare dal potere esecutivo, dipende tutto dal conoscere se muovano da un principio già stabilito dalle leggi e si contengano nei confini, che furono prescritti dalla legge all'arbitrio del potere esecutivo, e che tutte le volte che perfino gli atti degli agenti del Principe assoluto sono in contraddizione colle leggi, e che inducono diritti e obbligazioni che non abbiano un primo fondamento nelle leggi generali, non avranno e non deb-

hanno avere efficacia ed autorità nella coscienza dei magistrati, nel rispetto comandato ai suditi ».

Così io credo di avere, senza la tentazione dell'amor proprio d'insegnante, chiarita la virtù, per la quale il Senato fa bene a respingere la solidarietà di questo nuovo attentato alla Costituzione. A me fece pena il linguaggio così complessivo che si adoperò da taluno oratore, perchè l'onorevole Saracco diceva: *noi errammo tutti*. Forse voleva parlare dei ministri. Il mio maestro ed amico il Pessina aggiunse che il paese ne diceva:

tu ne vestisti

Queste misere carni e tu le spoglia,

paragonando Governo e Parlamento al conte Ugolino e il popolo agli infelici figliuoli, che sentivano miseria e fame. Che specie di antropofagia ci volete attribuire? (*Ilarità*). Governo e maggioranza abusarono delle leggi, dimenticando quello che Massimo d'Azeglio ci lasciò detto: « Il paese parla continuamente di diritti e di doveri, ma un solo diritto al popolo ancora non è riconosciuto, quello che l'esempio venga dall'alto ». In questi giorni ho riletto persino le opinioni dei generali del vecchio e forte Piemonte e raccolsi alcuni insegnamenti, che gli uomini di guerra indirizzarono al Governo. Un deputato disse: « I ministri sostituiscono volentieri la propria volontà alle leggi, essendo che essi hanno l'abitudine di collocarsi al posto dello Stato e di credere che, perchè essi rappresentano il potere esecutivo, di cui non sono che una parte, possono vincolare o costringere o legare o sciogliere, come fa il Papa, i cittadini dagli obblighi contratti ». E il deputato Quaglia: « Badate che nella società e nei popoli il benessere e la prosperità dipendono non dalla vera e buona legge, quanto dall'essere questa messa in vigore, da uomini buoni per virtù e per senno; nei Governi assoluti alle leggi può supplire la buona scelta degli uomini al potere, ma l'essenza nei Governi rappresentativi sta nell'impero unico e leale della legge ». (*Bene*).

Io non mi stancherò, nè sarò domo; ogni qualvolta si presenterà una di queste leggi usurpatrici delle potestà del Parlamento dirò al Senato: si badi a quello che si fa, educando il paese al disprezzo delle istituzioni.

Ed ora passo a parlare intorno al merito della legge, parlando

per vero dire,

Nè per odio d'altrui, nè per disprezzo.

Fece bene l'onorevole ministro del Tesoro a parlare dei ladronaggi, delle truffe che sono da punire. Oh! così mi avesse permesso di essere vindice accusatore delle frodi delle Banche, nella tornata del giugno del 1891, quando volli incoraggiare il rimpianto collega il senatore Alvisi, che voleva che cadesse la larva del silenzio e fosse fatta la luce sulle menzogne e le frodi delle Banche a salvezza della finanza nazionale. Una compiacente maggioranza volle invece un dannoso silenzio. Vedremo se anche in questo disegno di legge non si persista nel sistema di occultare l'immenso danno, la temuta rovina. Io sarò imparziale e terrò prima discorso del Banco di Napoli e poi della Banca d'Italia senza reticenze, senza codarda paura.

Intorno i provvedimenti spettanti al Banco dico: Data la necessità di salvare quell'Istituto, ricostituendone il patrimonio in 90,000,000 nel corso di 25 anni, riconosco finezza d'ingegno, lavoro d'artista, bulino di sottile incisore, qualità l'ingegno, che trionfano negli espedienti immaginati. Sono per altro campati tra un secolo, che muore e il primo quarto del secolo che verrà. Sono fondati nel presupposto che in 25 anni non sorgano circostanze straordinarie. Si possono escludere tali avvenimenti? Onor. Luzzatti, voi lo sapete: l'avvenire è sulle ginocchia di Giove. (*Bene*).

E detti provvedimenti possono essere lodati? Sono giusti? Sono morali?

L'onor. mio maestro, il senatore Pessina, ieri si nascose sotto il manto della modestia dicendo: io sono un giurista, sono incompetente a discorrere del merito finanziario della legge. No, Enrico Pessina prima di correre la via del foro fece echeggiare l'aula dell'Università di Bologna di sapienti lezioni sul diritto costituzionale; tenne l'ufficio di ministro guardasigilli, e prima fu ancora ministro di agricoltura e commercio. Se egli sdegnò di entrare nel congegno e nel meccanismo della legge, ed ebbe bisogno di esumare dalla sapienza filosofica antichi apofteismi, quali l'uno da lui citato *necessitas facit ius*, di rimando posso dire che *necessitas non habet legem*. (*Si ride*).

Non potendo obbedire al maestro, io obbedisco alla mia coscienza, e dichiaro apertamente che il suo discorso non mi fece tentennare nemmeno nelle mie convinzioni. Le quali esporrò senza sperare che possano mutare il numero dei voti. Il Walpole, che maneggiava il Parlamento inglese, il grande artefice della corruzione parlamentare, lasciò detto: che nessun discorso mutò mai un voto parlamentare. E i senatori sono sapienti, hanno convinzioni già mature. (*Si ride*).

Ma parliamo onesto: la riduzione dell'interesse sulle cartelle, il divieto di rimborsare i mutui con cartelle valutate alla pari costituiscono non solamente una violazione dei vincoli contrattuali, ma un grave attentato alla fiducia pubblica. Il professore Pessina ricordò la riduzione della rendita pubblica. Manca l'analogia. Debbo io rilevare la differenza, che passa fra lo Stato direttamente impegnato verso i suoi creditori, e gli Istituti, che con questa legge si vogliono beneficiare a danno dei terzi? E la stessa riduzione della rendita non trovò anime schive dell'atto?

Attenti ai mali passi! Questo disegno di legge sanziona convenzioni stipulate fra il Governo e il Banco di Napoli, fra il Governo, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, sono adunque contratti fra il Governo, corpi morali e società commerciali in danno dei terzi creditori e debitori. Io non so davvero comprendere il vantaggio della politica, per la quale lo Stato di continuo s'intromette nelle speculazioni private e vuol riparare ai cattivi affari delle Banche commerciali.

Ma, Dio buono, dovrò io leggere all'onorevole ministro l'articolo del Codice di commercio che dichiara le Banche di emissione società commerciali?

Fra il Banco di Napoli e la Banca d'Italia vi è per altro una differenza: il primo non ha azionisti, è un istituto, che aveva un capitale sacro accumulato per la buona amministrazione dell'Istituto medesimo nei tempi passati, e dal quale nessuno prelevò mai i lauti e cospicui dividendi che per lungo tempo la Banca Nazionale diede ai suoi azionisti.

Quale è la vera conseguenza di questa legge quanto al primo Istituto? Il Banco di Napoli in 25 anni dovrebbe ricostituire un capitale di 90 milioni; in sì lungo tempo si troverà nella

condizione di un Istituto in liquidazione, che tenta di ricomporre la mano-morta del suo capitale. In questi 25 anni questo Istituto potrà soccorrere il piccolo commercio e l'agricoltura? Io non lo credo, perchè mi sembra un Istituto fallito, che lavora a ricostituire il suo capitale...

RUDINI, *presidente del Consiglio*. Non ha letto la legge.

Senatore PIERANTONI. Non mi dica tale cosa onor. Di Rudini, perchè io potrei dire che si è fidato troppo negli autori del disegno; stia al posto di ministro come io resto nell'ufficio di senatore.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

Senatore PIERANTONI. Ripeto dunque che non potrà dare aiuto al commercio. Se sono nel vero io penso e dico: non sarebbe stato meglio se pur dicendosi ai possessori di cartelle: voi dovete soffrire una perdita, invece di ricostituire un capitale di 90 milioni se ne fosse ordinato uno di 30, e gli altri milioni fossero destinati a vantaggio dell'economia di questo paese.

Perchè vi agitate, onorevoli ministri, per quello che vi ferisce, il vero? Non mi farete cadere nell'errore con le vostre interruzioni...

PRESIDENTE. Tenga conto delle parole e non dei gesti.

Senatore PIERANTONI. Vi è poi un punto, sul quale non è stata chiamata l'attenzione del Parlamento, e specialmente della Camera vitalizia. Come è fondato in Italia il Credito fondiario? L'Istituto è un intermediario tra il debitore che è il *mutuatario* e il capitalista che è il portatore di cartelle. Ciò è tanto vero, onorevole ministro, che io la invito a leggere al Senato l'art. 38 della legge del 17 giugno 1890. In esso, autorizzandosi la fondazione di un grande Istituto fondiario, fu stabilito che, in caso di conversione delle cartelle da un saggio maggiore all'un minore *d'interesse*, il beneficio della corrispondente riduzione doveva andare a beneficio del *mutuatario*; Ella mi può obiettare: se desso è un beneficio dato ai portatori di cartelle di un Istituto speciale, come vuole applicarlo agli altri? In detta legge è detto che la clausola relativa alla conversione delle cartelle sarebbe stata comune a tutti gli altri Istituti di Credito fondiario. Dunque si riduce la misura dell'interesse, si toglie il vantaggio di

pagare al valore nominale, e nell'istesso tempo si ledè questa legge speciale, che era rimasta dimenticata e che io ho tratta dall'oblio. (*Sensazione*).

Ora, o signori, questa è espressa violazione del diritto positivo. Certamente è grave l'offesa alla morale, che contiene questa legge. Ma io vo' distinguere mutuatari da mutuatari, perchè mi si potrebbe obiettare come io non possa ignorare che una gran parte dei debitori per mutuo sono in mora. E si dirà: volete fare un vantaggio ai debitori che non pagano? Rispondo: prima è da pensare bene se la crisi agraria, se le tasse aumentate e se l'abusiva circolazione degli Istituti non abbiano creato un maggior numero di debitori di quello che il capitale vero e legittimo degli Istituti consentiva. Ma dirò all'onor. Luzzatti, perchè io non temo di dire la verità e assumo non quella felice responsabilità, che egli disse essere la responsabilità dei deputati o dei senatori, come se i ministri avessero patita punizione delle loro colpe: che noi non abbiamo il prestigio del potere, e non siamo un sole da cui partono raggi vivificanti. Quante insolenze si scrivono al nostro indirizzo, perchè spesso combattiamo il carro trionfale del Governo, salvo poi a darci ragione quando il Ministero cade nell'abisso. (*Approvazioni*).

Io dico che era vostro dovere di esporre tutta la verità al paese. Tra i mutui del Banco di Napoli vi sono di quelli che hanno evidentemente il carattere della frode; e lo spiega il Credito fondiario che dà a prima ipoteca e sopra la metà del valore de' fondi. Quando i direttori degli Istituti ricevono una domanda di mutuo ipotecario suggeriscono sempre all'orecchio del perito, che fa la stima dei beni, di attenersi al ribasso; onde i periti onesti adoperati dagli Istituti anzichè stimarli con imparzialità, pensando alle leggi d'imposta agli eventi di mezzo secolo valutano i patrimoni per un terzo soltanto.

Invece vi furono modesti proprietari di latifondi incolti sorretti da politica clientela che ottennero stime da periti che dirò ignoranti, ma che sapevano il perchè di quello che facevano, i quali stimarono dieci quello che valeva due o tre. Questi mutuatari erano in malafede e commisero vere truffe. Nessuno in Italia risponde di questi delitti.

Non sarebbe nè giusto nè onesto di offrire vantaggi a cotesta classe di truffatori del Credito fondiario.

Ma i poveri mutuatari di piccoli beni rustici, che sono esatti nel pagare gl'interessi e nel fare l'ammortizzamento, perchè debbono ricevere siffatto danno, quando le condizioni dell'agricoltura sono tanto danneggiate? E non era giusto, onorevole ministro guardasigilli, onorevole Di Rudini, onorevole Luzzatti, che alla legge si fosse unita, come si fa in Inghilterra, la lista di tutti i debitori, di tutti i mutuatari, e che si fosse separato l'oglio dal grano? (*Sensazione*).

Men che coraggio civile di un Governo era questo un dovere elementare.

Io l'avrei fatto, ma io non sono uomo di Governo, perchè non saprei adattarmi a scaltrezze e simulazioni.

Or dunque di questa onorata classe di mutuatari io mi preoccupo. Essi sono onesti, hanno per loro il diritto, ma loro fa difetto la forza della protezione e delle clientele parlamentari. Potete voi con buona e tranquilla coscienza ledere i rapporti giuridici esistenti tra gl'Istituti e detti poveri individui quando i loro beni rustici colla sovrimposta comunale e provinciale sono siffattamente arrivati che, per esempio, in Caserta dove io posseggo un modesto campicello, l'aliquota fondiaria sali al 44 per cento, e quando i coloni abbandonano le nostre terre perchè preferiscono l'esilio al rimanere nella terra natia dove il fisco espropria il proprietario e il proprietario lesina la mercede? (*Bene*).

Codesti sono i problemi che non si risolvono nello splendore delle capitali, nelle convenzioni con i direttori e gli avvocati delle Banche; ma che si devono studiare dove batte il cuore del patriottismo e dove molti di noi ritornano ogni anno a dare la mano al popolo, che soffre, al colono che stenta il pane per la propria famiglia.

Quindi io affermo che questa legge avrà effetti pericolosi: renderà più tristissima la sorte dei mutuatari; forse accrescerà i mutuatari morosi, e quando essi sventurati vi grideranno: noi pagammo esattamente sino all'ora in cui i vostri decreti convertiti in legge non resero diverse le condizioni contrattuali, allora rispondete col diritto filosofico: *Necessitas constituit jus*. Essi vi risponderanno come il po-

vero Renzo a Don Abondio: Io non conosco il vostro *latinorum*.

E ciò non ostante, tradita la fede pubblica, che protegge le obbligazioni, il Banco di Napoli non sarà più un banco di sconto; ma un istituto di liquidazione e di capitalizzazione. E poi siete certi che in otto anni potrà ridurre di 52 milioni la sua circolazione e completare di 34 milioni la garanzia speciale dei biglietti acquistando rendita con le somme che verranno liquidate dalle smobilizzazioni?

È possibile che queste smobilizzazioni si facciano sollecitamente? Ma non si aveva già la legge che assegnava otto anni? Quali risultati essa die? Con quale legge di procedura si faranno le espropriazioni? Con la comune? Gli istituti ne fecero l'esperimento: e per scrivere sopra i loro bilanci delle somme attive da liquidarsi si aggiudicarono numerosi palazzi, molti neppure condotti a termine. Furono spinti a diventare aggiudicatari per il difetto di acquirenti. I fallimenti diventarono la festa di coloro che poterono ottenere uffici di amministratore giudiziario; fecero il vantaggio degli uscieri che portano le citazioni, il vantaggio degli avvocati degl'Istituti, che iniziano atti e poi li sospendono, ottenendo onorari.

Potranno i creditori espropriare? Potranno le amministrazioni fare sì che dalle pietre escano i capitali?... Chi ha passato alcun tempo nella vita giudiziaria e fece uno studio pratico delle nostre procedure, può prevedere che tolta ad un grande numero di proprietari l'amministrazione de' loro beni mancherà il capitale occorrente all'acquisto di tutte queste proprietà che voi volete mettere sul mercato. Non vediamo ogni giorno che palazzi che costarono 250,000 lire sono venduti per i necessari ribassi sino a 30 o 40,000 lire?

Non sognate adunque l'impossibile, e il paese sappia la verità cruda, fatale, terribile quale la creaste uscendo dalle leggi, occultando il vero. Per le procedure lunghe e per la mancanza di danaro, i concetti del Ministero quali li lessi e li studiai, egregio amico, nella esposizione finanziaria a che cosa meneranno?

Dovranno man mano ridursi le sedi succursali che non avranno più da funzionare. Ieri vi uscì dalle labbra la parola *Banca unica*. Tentaste poi di ritirare la parola. Poi più in-

nanzi diceste: È certo, comincerò tra breve a ridurre la succursale del Banco in Bologna.

Dopo l'applicazione di questa legge gli uffici non avranno più possibilità di aprire gli sportelli allo sconto, avranno o nulla o assai poco da fare. È certo che voi dovrete distruggere altre numerose succursali, mandare via numerose schiere d'impiegati; e quindi il Banco, che cesserà dal fare operazioni, non sarà altro che uno stabilimento, che liquida i suoi crediti per ricomporre una mano-morta; un capitale di 90 milioni in un quarto di secolo.

È uopo che si sappia bene dove conducono queste sanzioni di legge e le riposte intenzioni del Governo. I pochi sconti si potranno ancora fare in quei paesi come Milano e Genova, che sono forti paesi, dove si trova la buona carta commerciale, perchè vi è lavoro, produzione di industrie; ma negli altri paesi, signori miei, per vedere la funzione del credito, bisogna proprio essere usciti dal limbo dei bambini (*risa*) di cui parlava ieri l'onor. ministro Luzzatti; perchè è fanciullesco il pensare che si potrebbero fare sconti quando noi avemmo la prova che il maggior numero degli sconti, che si fecero, erano mutui mascherati, quando non furono favori, compiacenze, frodi, delle quali parlò tanto calorosamente l'onor. ministro; indicando ironicamente il credito fatto al capitale intellettuale, ossia ai giornalisti.

Io, che assumo la responsabilità di quello che vo' dicendo, osservo che non vale il dire si vuole evitare il fallimento quando esso esiste e si comanda una liquidazione che prepara la graduale distruzione di un antico Istituto.

Si ricordi, onor. ministro, di una grande verità: dal nulla nulla si crea; e per la mancanza di danaro nulla di serio si farà. E sarebbe tempo che il paese vedesse compiersi l'ultima finale crisi, perchè dalla putrefazione potrebbe sorgere la ricomposizione; ma invece di tempo in tempo la stremata fortuna delle Banche, i tentativi di salvataggi vanno logorando ancora la fortuna pubblica, e con essa la fede e la moralità delle istituzioni.

Il Banco avrà perduto ogni prestigio, l'avvenire, perchè rimane come un Istituto che ha perduto il credito, il quale fa tanto la forza degli uomini quanto delle corporazioni.

Io non sono un semplice demolitore del disegno di legge, perchè combattendolo esporrò

un pensiero di ricostruzione. Si noti bene: il Banco non è un Istituto privato; ma un Istituto pubblico: il suo fine ultimo non è il lucro, ma l'utilità economica delle provincie meridionali; per conseguenza meglio che accumulare un ricco patrimonio, che, come dissi, costituirebbe una mano morta, deve mirare al maggior vantaggio pubblico.

Se adunque invece di ricostituire un patrimonio di novanta milioni, lo si ricostituisse soltanto di 50, ma il Banco non mancasse alla fede e con comando di legge ai suoi impegni, non solo non ne verrebbe danno all'Istituto; ma vantaggio morale: e il pubblico delle provincie meridionali che possiede cartelle, non soffrirebbe la perdita che a lui s'impone con la violazione di patti contrattuali, di cui ho parlato. Spiego nettamente il mio pensiero. Il Banco deve avere di mira il bene del paese; non ha azionisti. Che abbia un capitale di dieci o di venti milioni è indifferente; quello che importa è che l'utilità, ch'esso rende al pubblico, non manchi pienamente, che il suo credito non sia più scemato, perchè costituisce il fondamento della sua esistenza. Se potesse avere in più brevi anni anche un patrimonio di 100 milioni, perduto il prestigio, perduto il credito, non potrà più essere un Istituto di emissione. Oggi ha un portafoglio di 56 milioni; ma in otto anni deve ridurre di 52 milioni la sua circolazione e deve completare di 34 milioni la garanzia speciale dei biglietti acquistando rendita. È dubbio, che si possa ricostituire il capitale, è certo che il Banco per molti anni non potrà più rendere servizio alle provincie meridionali.

Prevedo un periodo molto penoso. Sparito il Banco nulla resta; e restando così com'è, nulla vale. Miglior partito sarebbe quello di studiare una combinazione, per mezzo della quale il Banco potesse fin da ora diventare un Istituto di credito agrario e fondiario nel Mezzogiorno, qualche cosa in piccolo com'è la Cassa di Risparmio di Milano per la Lombardia.

Molti reputano pericoloso l'esercizio del credito agrario fondiario, perchè si è detto che la rotazione dell'agricoltura non può essere sufficiente a garantire l'effetto cambiario; e vi sono le crisi e altri flagelli dell'agricoltura.

Io non ho fede in molte forme del credito svoltesi nel secolo XIX. Però la legge di con-

tinuità è assai potente. Furono gli eccessi e gli abusi che produssero le perdite. Il danaro prestato in giusta misura all'agricoltore non è mai perduto. Gli esempi stranieri e i nostrani giustificano pienamente quest'affermazione.

Non voglio parlare di quello che ho veduto! Beate l'Ungheria e la Rumenia, sulle cui terre l'aratro e il bifolco lavorano e producono e fanno felice la vera Cerere; chè pari ad esse è pure la natura della nostra Italia!

Ella sa, onorevole ministro, che le rovine del credito fondiario del Banco di Napoli, non dipesero dalle operazioni di credito fondiario; ma che nove decimi risultano dai mutui fatti per aiutare la speculazione edilizia in Roma; l'altro decimo risulta da quei stessi mutui di 500,000 lire o di un milione, che non avevano il carattere vero voluto dalla legge: invece i mutui modesti fatti ai piccoli proprietari di beni rustici, malgrado l'ipocrita frase del *rimaneggiamento* delle tasse, che nasconde il continuo aumento, non diedero perdite.

Basterebbe adunque mettere un limite alla somma di ogni mutuo agrario e fondiario per essere certi che il Banco potrebbe ancora rendere servizi alle classi abbienti che non seppero frodare l'Istituto. Così si conserverebbe la classe dei piccoli proprietari, che la legge minaccia.

Invece una grande rovina, forse meritata rovina aspettano i grandi proprietari debitori. I piccoli dovranno cospirare in nostro danno, attaccarsi alle Banche cattoliche e a tanti altri Istituti che sorgono ammaestrati dall'esempio del Belgio, che insegna in qual modo si combattono con gl'interessi materiali le parti liberali corrotte, che non ebbero rispetto delle istituzioni. Io non credo al salvataggio nè alle convenzioni volute dai loro consulenti legali: sono lavori da lunga mano creati, talchè la necessità, onor. Luzzatti, è una figliuola assai piccola che il ministro si stringe fra le braccia. (*ilarità*). Esso vide soltanto di recente che il Banco di Napoli, correva al fallimento, come se non si sapesse da tanto tempo a quale condizioni fosse ridotta.

Ma quali sono le condizioni della Banca d'Italia, salvo soltanto il Banco di Sicilia, che onestamente rimase nei limiti della legge? Questo è l'ultimo argomento del mio discorso.

Voi volete con questa legge ricostituire be-

anche il capitale perduto dalla Banca; a questo fine mirano le concessioni fiscali e le altre disposizioni, che a detta Banca si riferiscono. Ma quale è l'ammontare delle sue perdite? Quando in Inghilterra, e lo dissi altra volta in Senato, vi furono le famose catastrofi delle Banche, la prima cosa che fece il Governo dal 1846 al 1848, fu quella di far conoscere con una grande inchiesta la verità sulle Banche d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda.

Lo Stato francese, quando doveva addimandare al potere legislativo provvedimenti per la Banca, fece tradurre le risultanze sul credito e la circolazione, che s'erano approvate dall'Inghilterra, ad illuminare il paese.

Da noi s'indugia a convocare il Parlamento, si stipulano convenzioni invece di far dichiarare i fallimenti, e si persiste nella politica di salvataggio, tacendo la verità.

Ricordo di nuovo la seduta di quest'Assemblea del 30 giugno 1891. Le cose erano certe, ed erano così note, che erano perfino scritte sui boccali di Montelupo.

Perchè il Ministero, che si è data la pena di precisare le perdite del Banco di Napoli, non ha neppure accennato all'ingrosso, e ne aveva il dovere, la somma delle perdite della Banca d'Italia? Perchè non espose le tristi condizioni che tolgono la possibilità agli azionisti di avere dividendi, e deprezzano le azioni sul mercato?

Come si può giudicare se i provvedimenti sieno sufficienti a conseguire lo scopo?

È enorme che si debbano togliere le tasse allo Stato, dare agevolazioni, concedere favori, aggravare i contribuenti, ridurre la forza produttiva del bilancio senza sapere quale sia il vuoto che si pensa di colmare. Il silenzio non si comprende, o si comprende troppo. Dica il ministro la proporzionalità tra la perdita esistente e la rifusione che stima necessaria. Nello stato delle cose; lo ripeto, o non si comprende, o si comprende troppo.

Questo è certo, che va in giro dal maggio 1896 una scrittura economico-finanziaria, pubblicata nella *Nuova Antologia*, in cui si disse che, a conti fatti la Banca non aveva più di venticinque milioni di capitale. L'affermazione non è stata smentita dall'Istituto, che deve essere geloso custode del suo credito, i cui interessi e le responsabilità agitano gli azionisti. Se

questa somma non fosse stata vera, la Banca avrebbe promosso persino un processo per discredito allo scrittore, come si usa da tutte le società commerciali.

Se questa è la situazione vera o presso a poco vera, non si capisce come la Banca d'Italia possa rimanere in piede, non essendo sottratta dalle disposizioni del Codice di commercio. La Camera elettiva votò di fretta; il Senato voterà con la benda agli occhi; ma l'articolo 114 del Codice di commercio dichiara sciolte le Società commerciali che abbiano perduto due terzi del loro capitale, e la perdita della Banca d'Italia è di nove decimi! (*Sensazione*).

Dunque le leggi non hanno alcun impero? Perchè la nazione deve fare sacrifici, stabilire eccezioni alla legislazione vigente per risarcire le perdite della Banca?

Quando gli azionisti lucravano, lo Stato non s'interessava punto di loro; liquidavano dal 16 al 24 per cento e tutto andava bene. Il credito pubblico, si grida; ma non è quello di una sola Banca.

Spero che il ministro non osi ripetere che la Banca d'Italia fu benemerita, forse come l'arma dei carabinieri (*Risa*). Concorse alle operazioni dello Stato; ma tutte le volte che fece operazioni ebbe le sue utilità per l'alta intelligenza del compianto Bombrini, e di ciò non nuovo censura. Se ora la Banca ha perduto, provvedano gli azionisti!

Non si permetta alcuno di ripetere le viete memorie della crisi edilizia, non discorra degli aiuti prestati a richiesta del Governo alla Tiberina; no, furono errori, violazioni di legge, colpe gravi.

È questo è il loco di dileguare un grosso equivoco. Quando con artifici si sollecitò l'intervenzione del Governo, la Banca si era già ingolfata sino alla gola nella speculazione edilizia. Basta aver letti i verbali del Consiglio della Banca Nazionale negli atti d'inchiesta, per non dubitarne.

Da quei documenti pubblicati dalla Commissione d'inchiesta si apprende la deviazione dal retto sentiero, dai fini dello sconto presso gl'Istituti di emissione. La Banca per trarre dall'emissione i maggiori profitti, largheggiò gli sconti ad ogni sorta d'imprese industriali e promosse la industria edilizia contro la legge,

gli statuti, e la natura propria degl' Istituti di emissione.

Se la Banca defunta avesse stretto, come ne aveva il dovere, i cordoni della Borsa, se il Governo, vista la lotta affannosa, crudele, contro gli altri Istituti, di cui parlava ieri l'onorevole Luzzatti, avesse presa ispirazione dal suo ufficio di potere esecutivo e fatto rifiutare lo sconto a cambiali che ben sapeva che origine avessero, la speculazione non sarebbe avvenuta o non avrebbe avuta l'estensione che prese.

Il Governo autorizzò l'emissione straordinaria di 50 milioni per togliere l'Istituto dall'imbarazzo in cui era volontariamente caduto.

Non si dica che fu colpita dalla crisi agraria. Essa per combattere il Banco di Napoli gli andò a muovere aspra concorrenza nelle provincie napoletane, e per alimentare in concorrenza largheggiò di sconto agli agricoltori, come si raccoglie dagli esempi di Potenza, Bari e Barletta. La Banca perdette molto del suo credito fondiario; ma tutti sanno che trasformò in mutui fondiari le esposizioni cambiarie.

Si osa dire che la Banca fece sue le perdite della Banca Romana. Così non avesse avuta nessuna colpa nella catastrofe di quella Banca!

È inutile negare i fatti. Chi non ricorda la lotta aspra, feroce, costante che vi fu tra le due Banche? Chi non ricorda che al bisogno aiutò il Tanlongo col prestargli 10 milioni e altre somme nel luglio 1889 per far trovare in regola la Cassa agli ispettori? Chi non ricorda che l'aiutò facendo anticipazioni sulle azioni della Banca Romana e via dicendo?

Infine tutte le perdite si fanno ascendere ad una cifra ch'è largamente compensata con due milioni. Sappiamo che tutto il sacrificio si riduce al canone annuo, contro il quale sta il vantaggio ottenuto con gli altri Istituti, quelli della sparizione di tre concorrenti, il vantaggio fortissimo del servizio di tesoreria; servizio, che fu l'aspirazione ardente di trent'anni, e che il Parlamento non volle mai consentire anche nei periodi di maggiore prosperità e che ottenne nell'ora, che dirò difficile, per la sua esistenza.

Ma si vorrà dire che almeno rimane salva una Banca, la cui condotta fu onesta. Esiste

questa leggenda? Se esistesse, non la rispetterei, perchè ciascun individuo privato o amministratore di Società deve dare conto delle sue azioni.

Altrimenti suona la verità storica. L'ispezione fatta nel febbraio 1894 (si noti bene l'epoca, cioè un anno e più dopo la catastrofe della Banca Romana, alla vigilia del dibattimento penale, di cui si ragiona tuttora), constatò che la Banca Nazionale aveva una circolazione maggiore, che non rivelava nelle situazioni, non pagando la tassa, per non avere la riserva prescritta e per non cadere nella multa. Non io tacerò la verità. A parte il vuoto di Cassa, la Banca faceva quello che faceva la Banca Romana; inviava al Governo le situazioni mendaci. E continuò a fare tale iniqua azione anche dopo che simile abuso aveva ricevuto la sua qualificazione legale di reato di falso.

Si dirà da ultimo: la Banca deve liquidare le partite immobilizzate. Ma come può fare ciò se la Camera non ha approvate le disposizioni?

E l'errore massimo, che sarà foriero di maggiori danni fu quello commesso dal Ministero, il quale permise che la Camera elettiva avesse votata la parte della legge che stimò di favore, le disposizioni che riducono la forza del bilancio dello Stato, ma non la parte vigorosa, complemento o conseguenza della prima! Siete certi che il Parlamento voterà la parte avulsa dal disegno?

Onor. Luzzatti, io conchiudo: Voi avete anima sensitiva, d'artista, avete larga coltura, colorite i vostri discorsi dei colori dell'iride; ma badate che vi sono leggi di creduta salvezza, che a modo di alcune opere d'arte non possono rimanere incomplete.

L'Italia nuova scettica e liberale ha potuto dare la facciata a Santa Croce, e più tardi a Santa Maria del Fiore, perchè l'architettura permette il lavoro di continuazione; ma nessuno artista potrebbe toccare col suo pennello una tela incompleta di Sanzio, nè uno scultore con lo scalpello una statua sbozzata di Michelangelo. Lo so, voi sentiste l'ardore di salvare la fortuna del credito italiano, e applicaste l'ingegno a comporre provvedimenti ingegnosi l'uno all'altro coordinati come le ruote di un meccanismo; se in voi con la scintilla del genio era

la prudenza dell'uomo di Stato, se, come più volte diceste, stimaste poca cosa il potere, vi dovevate ricordare di Benvenuto Cellini, che quando vide in pericolo il getto del suo Perseo lanciò dentro nella fornace tutto quello che aveva, e perfino gli strumenti della sua arte a salvare il suo grandioso lavoro (*Bene*).

Voi vi faceste fuggire il momento, in cui dovevate far deliberare tutta la legge dei vantaggi e dei rigori e della liquidazione. Che accadrà?

Io sarò felice se potrò un giorno darvi ragione, disdire la mia convinzione contraria all'opera che rimane incompleta. Se il futuro mi convincerà di errore, vi dico ora per allora: siate tre volte benedetto, in voi, nella vostra prole, nella gloria del vostro ingegno (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *della Commissione permanente di finanze*. Ieri, parlando l'onorevole senatore Saracco, ad un certo punto ho chiesta la parola, nella credenza che non vi fossero altri oratori iscritti. Senonchè la parola non mi fu accordata subito; perchè, oltre del senatore Pierantoni, era iscritto il senatore Pessina.

Intanto l'onor. ministro del Tesoro chiuse la seduta con un importantissimo discorso; il quale, per quanto mi liberi dal dover rilevare parecchie cose, che avrei sottoposto al Senato, pure, quantitativamente, non iscema le osservazioni che dovrò svolgere; poichè, pur liberato da una parte degli argomenti per le spiegazioni che il ministro del Tesoro fornì, mi vedo caricato, da un'altra parte, per l'obbligo di rilevare parecchie altre, fra le molte considerazioni esposte dallo stesso onor. Luzzatti.

Ora è molto evidente che, se non in tutto di accordo col signor ministro, non sono però oppositore: non sono apologista, molto meno avvocato; ma semplice e crudo osservatore, invecchiato in questa fatale questione del credito dei banchi, e della circolazione della moneta; parlamentariamente invecchiato, dappoichè il lavoro mio è ultra-trentennale, su cotesto tema ch'è vessato, e di tanto danno è riuscito, in causa dell'andazzo delle sue diverse e contraddittorie soluzioni, all'Italia nostra. Laonde a me non

si addice il trarmi del tutto indietro, in questo difficile momento.

Ma soggiungo che havvi un'altra ragione, che m'incita a prender la parola. Io sono della maggioranza della Commissione permanente di finanze, che approva, allo stato in cui si presenta, la legge votata dall'altro ramo del Parlamento. E preme a me dare ampia ragione e spiegazione dei motivi che m'inducono ad accettare tal legge, antepoendo, per tale compito, le mie alle parole di altri.

La questione è grave e complessa; ma, per essere breve al massimo possibile, eliminerò quello che è mera aspettativa, prognostico, speranza dell'avvenire. Tutto ciò sfugge all'osservazione presente; mal si presta a giudizi sicuri; non può riscuoter fede di immanchevole buon successo.

Onde, tranne qua e là qualche lampo di considerazioni dubitative, su cotesta parte di aspettativa (e al bisogno non mercanteggierò l'espressione della mia sfiducia), lascerò all'elevato intelletto del ministro del Tesoro, tutto quello che a me pare sappia alquanto di speculazione; ed eliminerò in modo assoluto la parte, per così dire, speranzosa. Quindi non una parola sulla costituzione della sezione autonoma nella Banca d'Italia, a fine di assumere, con capitali da raccogliere, il fardello delle immobilizzazioni, e liquidarle. Su ciò ben si aveva la legge del 1893; eppure per più anni non se n'è fatto niente! Vi sono le nuove disposizioni su ciò, ora: se avranno effetto o non ne avranno, non so dire niente. Del resto, la legge, secondo me, nei rispetti alla Banca, per la sua parte essenziale, non si fonda sulla attuazione e sul buon successo di quella sezione autonoma: la legge dà facoltà, non esige esecuzione: essa quindi può andare, facendo o non facendò assegnamento sopra cotesta sezione.

Non una parola, d'altra parte, sul vaticinio del capitale che si aspetta raccogliere pel funzionamento di quel nuovo istituto, dal paese. Di ciò io dubito fortemente: ci dobbiamo rendere conto esatto delle condizioni economiche in cui versa il paese, e della incessante progressiva invasione del suo scarsissimo mercato di capitali, da parte delle finanze dello Stato, dei comuni e delle provincie, di ogni maniera di società, delle varie specie di speculazioni, per non

aggiungere delle assetate industrie e dei languenti commerci.

Onde le mie dubbiezze, sul buon successo delle diverse specie di azioni e di obbligazioni da emettere. Vorrei associarmi quindi all'onorevole ministro del Tesoro, circa l'auspicata finale liquidazione della immobilizzazione e la conseguente eliminazione da parte della Banca, e, quanto al Banco di Napoli, da parte dello Stato, di ogni loro ulteriore e postuma responsabilità, in rapporto ai rispettivi crediti fondiari; ma mi fa difetto ogni e qualsiasi sussidio di esperienza e, aggiungerei, di ragione, per confortarmi di tanto.

Tollererà ancora, l'onorevole ministro, senza che mi chiarisca con ciò pessimista come l'onorevole senatore Pierantoni, che io elimini completamente, dai calcoli seri della legge, la speranza che in ventitre anni il Banco di Napoli riesca a ricostituire i 45 milioni che, a suo servizio, lo Stato anticipa in suoi biglietti, contro garanzia metallica: la quale garanzia, del resto - ed è ben chiaro - di tanto scema quella dei biglietti di emissione del medesimo Istituto.

Non è, a mio giudizio, logicamente ed economicamente cosa impossibile, l'avvenimento del rimborso. Ma ventitre anni di buon successo per le cose del Banco di Napoli, francamente, non si possono immaginare; è inammissibile s'immagini che essi trascorran affatto liberi da contingenze di qualsiasi natura, siano anche in minima parte somiglianti a quelle degli ultimi giorni, per non dire degli anni più o meno prossimi.

Non mi pare che sia da credere al miracolo, rispetto all'azienda del Banco meridionale, che essa non cadrà più in errori, in colpe, in delitti; che non vi saranno più persecuzioni, non vi saranno più processi, non vi saranno più condanne, non vi saranno più abusi. E tanto più cotesto a me non pare, in quanto quello è, e durerà, Istituto quasi di Stato: vale a dire Istituto sulla cui vigilanza manca quella molla del personale interesse che è il supremo e operoso fattore di previdenza, di vigilanza, di difesa, nonchè d'attività.

Sorvolerò completamente sull'augurio che la legge possa essere sì bene osservata dalla

Banca d'Italia che, al 1913, i miei nipoti, ed anche alcuni di voi, abbiano a godere la letizia di prostrarre il privilegio per un altro decennio, riportando perciò la liquidazione del relativo diritto della Banca al 1923.

Ma ove tanto successo a tutto arridesse, ma ove tutto ciò avvenisse, onorevole ministro del Tesoro, ecco il punto in cui io affaccio il più piccolo, ma pur primo, dubbio: ove ciò avvenisse, crede egli di aver reso con ciò un vero e serio servizio al paese, alla economia nazionale e a quella dello Stato? Che dire di un prolungamento alla vita di Istituti di emissione, che fecero la prova che tutti sappiamo, di un sistema di circolazione qual'è quello oggi deploratissimo?

Deve, fin da ora, confermarsi la prospettiva di andare fino al 1913; pel che è mancato e manca ogni titolo, se leggi e convenzioni passate e presenti non devono sempre rimaner lettera morta, avendo fatto difetto o essendo state violate le più gravi condizioni? Ce lo si deve anzi mostrare, sia pure in via di speranza, come utile per ben oltre un altro quarto di secolo?

E tutto ciò, dopo le fallite promesse e i condannevoli effetti, che abbiamo avuto da trenta e più anni?

Ma che cosa guadagnerà l'economia del paese, che cosa guadagnerà la circolazione, quando noi dovremo trovarci ancora di fronte ad istituti di emissione così fatti, così di Stato come di società private?

Ma su tutto ciò dissi che sorvolavo; ed attengo la parola.

Un momento ora sul Banco di Napoli.

Quest'Istituto versa in condizioni gravissime: nessuno, fino a questo momento, ha osato di confessarlo. Ma rispetto a tal Banco nel dibattito odierno ci si affaccia, primissima, la questione di diritto.

Il Governo che cosa ha fatto delle ragioni del Banco e di quelle della clientela e degli aventi doveri e diritto, verso esso o sovr'esso?

Io sono stato e sono (e se la legge si presentasse colla semplice domanda della sua approvazione, circa al fatto dei decreti-regi, che hanno assunto qualifica di legge, ne condanneremmo la forma, e darei non una ma cento palle nere) io sono stato e sono contrario a qualun-

que sistema di decreto-legge; e in ciò sono stato forse solo, per la ragione che io preferisco le catastrofi, senza esagerarle, alle manomissioni dello Statuto. Ma, sventuratamente, l'Italia non si trova nelle condizioni di diritto costituzionale, e di giurisprudenza parlamentare, necessarie per porre in atto i miei concetti, che possono sembrare troppo rigorosi.

Dunque, nel caso presente, io sorvolo anche sulla questione di diritto.

Secondo me, tale questione si può risolvere con un dilemma: o questo diritto deve imperare per la sua forza propria, assoluta; o deve essere temperato e adattato alle condizioni di fatto, procedendo in nome e secondo le esigenze del proprio interesse.

Io sono in assoluta opposizione a tutti i colleghi, anche della Commissione di finanze; i quali, pur invocando il diritto, e divisando di rispettarlo in modo contingente sul punto *a* o sul punto *b*, raccomandano poi dei temperamenti di moderazione, e approvano l'insieme dei provvedimenti. Ora, questi sono concetti che logicamente e scientificamente si distruggono a vicenda: bisogna scegliere qualche cosa; se volete l'impero dell'assoluta ragion giuridica, esigetelo sotto tutti gli aspetti. Ma abbiate allora il coraggio della catastrofe; opponetevi ad ogni salvataggio che vi sia offerto, ad ogni transazione che si presenti in danno del diritto. Da mia parte vi dichiaro che l'avrei avuto, e l'avrei, un tal coraggio, ove le condizioni d'Italia ed i costumi di Governo e di Parlamento fossero stati diversi.

Ma se il coraggio della difesa dell'assoluto non l'avete, in tal caso esaminate obiettivamente il provvedimento, per vedere se, ed in quanto, esso risponda alla ragione ed alla convenienza delle cose.

Vi avvedrete allora che gli arbitramenti del Governo sono stati determinati dal concetto che, pur mutando i termini di alcuni rapporti giuridici, a nessuno interesse sia apportato danno.

E dicevo che, tutto compreso, io non mi fido di respingere il provvedimento, nemmeno dall'aspetto giuridico; perchè tutti convengono che non versiamo in tema di diritto astratto. Onde è da vedere se, non oppugnando l'azione dello Stato a provvedere, dove è stato possibile, per via di accordi; non oppugnandola nemmeno

dove, non essendo, attesa la qualità dell'ente e della sua clientela, possibili gli accordi, non rimane che a provvedere in via di autorità: sia pure nel fatto a ricercare se a qualche legittimo interesse sia stato apportato pregiudizio, ossia scemamento di valore. Ma se l'azione di Stato, con parvenza di toglier valore ad alcuni titoli, mercè i suoi sacrifici e le sue garanzie, di quelli arretra il declino, e li eleva nel prezzo; non si potrà, in nome del diritto de' possessori di quelli, muovere doglianze.

E venendo al merito, occorre notare che la questione del Banco di Napoli si è risolta con eccesso, a mio giudizio: si è concesso troppo, anzichè no.

Il Banco di Napoli non è già, come diceva il senatore Pierantoni, che dopo i presi provvedimenti si sia tramutato in un Banco in liquidazione; ma si è tramutato indiscutibilmente in un vero e proprio Banco di Stato. È vero che, fin qui, gliene manca il nome; e poi non si attribuiscono allo Stato le future e sperate utilità: ma, se lo Stato di questo Istituto piglia, e tutta, la parte onerosa; se, in altri termini, fa il presente salvataggio, e dà promesse per l'avvenire: il difetto del diritto in esso, quando ne ha tutto il dovere, non toglie l'essenza di Banco di Stato a quello di Napoli. E se non altro, quale mezzo al fine di adempiere le assunte obbligazioni, dà allo Stato medesimo tutta la potestà di stabilire delle condizioni, che non riescano più costose del servizio che apporta.

Tale condizione di cose è evidente: le garanzie di Stato devono essere, e sono, intere; e i frutti degli errori e del mal governo avvenire peseranno, tutti, su lui. Onde la necessità che organismo, funzionamento e vigilanza dell'Istituto sieno per indole, per sostanza, per forma assolutamente diverse dal passato; poichè sono in giuoco gli interessi pubblici. D'altra parte non c'è più da raccomandare ai clienti, ai creditori, ai debitori del Banco, di badare, di vegliare, per non incorrere in alcuna responsabilità; ove le cose dell'Istituto andassero male, essi non ne corrono alcun pericolo. È lo Stato che risponde verso di loro. I portatori di cartelle fondiariae, che attendono il pagamento dei coupon e il rimborso del capitale, faran valere i diritti di pagare il loro debito mediante cartelle: nella misura del riconoscimento delle loro ragioni, godono gli effetti

della garanzia dello Stato. I portatori di biglietti (anche questi vanno intestati a debito del Banco) sanno che loro debitore è lo Stato; sanno di non possedere che biglietti di Stato. E tutto ciò costituisce una modificazione di rapporti giuridici, dopo le disposizioni riguardanti il Banco di Napoli; le quali passano in legge e avranno effetto definitivo da domani, se domani la legge sarà pubblicata.

Veniamo alla Banca d'Italia. Come vedete, appena io tocco di volo le più gravi quistioni; e a tanto mi limito, anche un po' le presenti mie condizioni di salute.

Io vorrei raccomandare al Governo, non che al solo ministro del Tesoro, di ponderare bene il modo, onde evitare assolutamente le possibili ulteriori responsabilità dello Stato. È veramente deplorabile l'andazzo fra noi di rovesciare sugli omeri dello Stato, gli errori, le colpe, le responsabilità tutte dei privati, rappresentino pure delle associazioni o delle istituzioni. Se qualche cosa deve sperarsi rispetto alla Banca d'Italia, è che si chiuda con questa legge — la quale non riesce di scarso onere allo Stato — la prospettiva di ulteriori vere responsabilità.

Tuttavia, si emettono giudizi pei quali si riconosce che i poteri dello Stato qualche volta hanno avuto dei torti verso la già Banca Nazionale e verso i suoi azionisti, e così non si fa che ipotecare l'avvenire. E di vero si fa accenno a condizionali ulteriori liberalità di Stato, e ad esse si dà nome, nonchè di aiuto, di compensazione; il che significa affermare che tuttavia si hanno dei doveri da compiere verso quell'Istituto. E si arriva — questo è riuscito a me superlativamente spiacevole — si arriva, in documenti del Governo, a mettere in rilievo la prospettiva di dividendi agli azionisti, non quale mera possibilità, ma quale manifestazione di fondato giudizio, quale fede che il fatto segua; e quasi proclamasi l'indiscutibilità della ragione ad attribuirli; mentre, perchè ciò avvenga, occorre vi sia un incontestabile prodotto netto da dare. Il che è fatto indipendente da qualsiasi azione di Stato; il quale, anzi, non esigendo, com'è suo dovere, l'osservanza della legge, con ciò stesso allontana la speranza di dividendi.

Aggiungasi ancora che, con mio dispiacere, a questo proposito, dopo il conforto avuto pel

fatto che moltissime mie osservazioni; sulle bozze della dotta relazione del collega della Commissione permanente di finanze, furono accolte, quell'una non trovai compresa, che riguardava appunto i dividendi. Desideravo infatti che nella relazione non si accennasse a prospettiva di dividendi; il relatore ne cancellò l'accenno; ma, nelle risposte a diversi quesiti date dal signor ministro e inserite nella relazione, si conservò l'avvertenza che il mancare di alcuni proventi della Banca non avrebbe condotto ad altro, fuorchè allo scemamento degli utili suoi, cioè de' dividendi da dare agli azionisti.

Quando tutto ciò con grande disinvoltura si afferma, non dovrà, più tardi, sorprendere il fatto che il Governo si veda costretto a consentire di riconoscere, quali utili, quelli che tali non sono, ma che, di fatto, si sottraggono alle attività bancarie rappresentanti capitale, o passività. E così man mano si fanno ripullulare le responsabilità verso il privato interesse, e le audacie di questo per rifarsi delle perdite dovute alla sua errata, o sfortunata speculazione, sulla massa degli incolpevoli cittadini rappresentati dallo Stato. Ma la prospettiva di parlare di dividendi, che presumono genuino prodotto netto, è assolutamente inammissibile. Dasi solo uno sguardo, non già al passato, e non remoto (che valse a comporre le centinaia di milioni di immobilizzazioni; vale a dire a distruggere per più volte ogni produttività al capitale versato, e sostanzialmente operare di esso più che il totale annullamento), ma al solo passato prossimo: quello che è scorso dal 1893, dalla legge del 1893; la quale pare sia stata fatta apposta per dimostrare come, nella massima parte dei suoi trentuno articoli, fosse predestinata ad essere violata: tante erano, e così serie, le difficoltà per osservarla.

Esaminando dunque cotesto passato prossimo, troviamo che ragione a dividendo non ce ne poteva essere; eppure dividendo vi è stato.

E perchè una tal ragione non poteva esserci?

Perchè, quando, come ha detto ieri l'onorevole ministro del Tesoro, negli ultimi due anni si è arrivati, non so se da 22 o poco meno, a 49 milioni di lire di credito della Banca, in rappresentanza di altrettante sue perdite, le quali diconsi anticipazioni nel suo conto corrente verso il Credito fondiario: che cosa significa ciò solo?

Significa che cotesto solo e nuovo *deficit*, per un quinquennio almeno, avrebbe tolto agli azionisti, che avesser voluto conservare le loro più lontane aspettative, qualunque ragione di pretendere alcun dividendo; come avrebbe tolto allo Stato qualunque ragione di pretendere imposte. Giacchè un istituto, che chiude il suo bilancio con un *deficit*, quantunque mascherato da un credito che per tre quinti dev'essere cancellato, come privo di ogni consistenza, e pel resto non realizzabile per molti anni: non deve pagare imposte. Almeno, nella concorrenza di quel *deficit*, non può avere prodotto netto. Epperò, avendo consentito a che sia dato un dividendo, ha fatto pagare le imposte alla Banca, come le ha fatto pagare alla Cassa depositi e prestiti; quando, in causa degli errati investimenti in titoli che non conservarono il loro valore di acquisto, in un dato anno ha fatto delle perdite superiori al prodotto che le si è, per preconcetto, accreditato.

Mentre siamo in attesa dell'avvenire, è chiaro che le nostre non sono considerazioni retrospettive, ma, per così dire, introspettive.

Or, se quello che ho accennato è il prossimo passato, che diremo del presente?

Abbiamo la prospettiva di vicini dividendi?

Il Governo negherà forse che questa legge non distrugga le antecedenti, anzi in qualche punto le aggravi; e che le aggrava il fatto dell'intervento di esso e della data garanzia pel buon funzionamento futuro dell'Istituto? E se, nella gestione dell'anno corrente, si avrà un nuovo fardello di sofferenze, sarà forse a dubitarsi che queste elimineranno ogni ragione di disponibilità, di tutta quella parte di prodotto che equivale alle sofferenze? E per ciò stesso, quello che credevasi netto e divisibile agli azionisti, non cessa assolutamente di esser tale?

Il Governo non si deve ingerire, - ripetesi; perchè ingerenza significherebbe nuove responsabilità, sarebbe andare incontro a nuovi e gravi inconvenienti.

Ma si eviti ogni questione di nome! Lo Stato non s'ingerisce nella questione della Banca: ma è forse indifferente per lui, lo andare a male o a bene gl'interessi di lei? Non s'ingerisce: ma come allora eseguirsi la legge?

Già è di rudimentale evidenza che, ai fini della garanzia da dare ai biglietti, lo Stato debba

accertare la commercialità delle più centinaia di milioni del portafoglio; affari proibiti dalla legge non se ne devono compiere.

E se lo Stato non esercita continua vigilanza; se non si assicura che la legge su quell'obbietto, non solo non sia stata visibilmente offesa, ma offesa non sia stata nemmeno sotto forma di simulate operazioni permesse: come si confermano le rosee speranze dei lunghi anni dell'ulteriore vita dell'Istituto?

Dirò in proposito che, giusto stamane, mi è capitato di leggere (perchè fino allora non avevo avuto in mano il resoconto della Camera), come da un deputato sia stato citato un fatto gravissimo, avvenuto nel 1895, e cercato di riparare nel 1896. Si tratta di un tentativo di salvataggio verso un Istituto che non si sa da quanto tempo fosse sostanzialmente fallito, e a cui si accreditavano dalla Banca 900,000 lire in tanti buoni sull'estero, per provvedere al medesimo Istituto pericolante i mezzi onde fare il servizio delle proprie obbligazioni. Secondo pare, in nessuna guisa erano assicurate le sorti della Banca, circa al ritorno del suo denaro; quando, più tardi, a inoltrato 1896, si procedè ad una accensione di credito ipotecario in suo favore. L'Istituto intanto falliva.

Ma si dirà che di affari nuovi somiglianti, o di analoga natura, ci sia stato quello soltanto, ed altri non ce ne saranno?

Con questo po' po' d'osservazioni, lo consenta il ministro del Tesoro - che io proclami che fu infelice la sua frase di ieri, che cioè nel 1895 si sia scelto, nella Banca d'Italia, un capro espiatorio per la faccenda della Banca Romana.

Io non ho la più piccola ragione intellettuale e politica di temperare il mio biasimo verso i predecessori dell'attuale Ministero. Ma, quando penso che quel nuovo onere addossato alla Banca d'Italia, e il suo largo compenso hanno radice nelle svariate concessioni della legge del 1893 (comechè in essa gli obblighi si assumessero, rispetto alla Banca Romana, in forma alquanto diversa); quando penso che il ministro Sonnino (il quale ebbe il mio voto nella parte delle sue proposte del 1894, con cui intendeva costringere gli Istituti di emissione a migliorare la loro carta), egli stesso, che ha l'orgoglio di non fare astrazioni, è stato autore della qualifica data al suo sistema, di operatore meccanico di restrizione di carta; quando penso

ancora, che per porre in atto le sue escogitazioni, decretò accrescimento della carta di Stato, in relazione all'obbligo dei Banchi di cambiare in essa i biglietti propri; ed egli stesso, il Sonnino, in Senato, confermò la virtù del suo congegno, appunto per avvertire i portatori di biglietti di banca che, in cotesta guisa, lo Stato si disimpegnava di rispondere verso i possessori: quando a tutto ciò penso, dichiaro che il ministro Sonnino fece un passo arditto, rientrante nell'incontestabile diritto dello Stato di impedire che i privilegi trasmodino in abusi, lasciando bensì al biglietto di banca il corso legale che gli viene per qualche tempo ancora dalla legge, ma evitando si tramuti di fatto in biglietto a corso forzato, non solo per la sua non realizzabilità in moneta sonante, ma per l'incuria di Stato di non offrir modo di cambiarlo nei biglietti propri, e per la colpa di lasciar attecchire l'opinione che, in qualunque ipotesi, lo Stato medesimo, come fece per quelli della Romana, avrebbe risposto dei biglietti bancari.

Fu attuato il diritto di Stato, ma mostrando di ferire a morte gl'Istituti d'emissione; perchè certamente ci sarebbe stata carta a valore diverso; e in conseguenza al di là delle forze degli Istituti, e in ispecie dell'Istituto massimo, che è la Banca d'Italia, si sarebbe verificata la restrizione della loro emissione.

Questo soprattutto capivano i gestori della Banca d'Italia; e capivano bene che, ove il ministro del Tesoro, predecessore dell'on. Luzzatti, avesse posto l'occhio a tutte le obbligazioni e garanzie volute dalle leggi, non solo avrebbe reso impossibile alla Banca il fatto di attribuire il più piccolo dividendo, ma neppure avrebbe reso possibile che questo si promettesse a parole.

Non è, dunque, che siano state direttamente maggiori le utilità riportate dalla Banca d'Italia sui suoi oneri assunti verso la Romana; perchè utilità vere, in quanto durevolmente migliorino il suo avvenire, ne ha avute assai scarse. Tuttavia, quando si tratta d'Istituti che stanno sui trampoli, anche gli espedienti transitori si comprano a prezzo di sangue.

E questo fece la Banca d'Italia, con le sue obbligazioni precise, illimitate, verso la Banca Romana: acquistò la tranquillità al solo vedere abbandonato dal ministro Sonnino, con le con-

venzioni e i decreti del 1895, il sistema di garanzie contro l'eccessiva emissione, che quegli aveva preordinate e aveva imposte con i decreti del 1894. Nel cotesto mutamento fu con piccolo danno dello Stato; se non altro per averne riaccese le enormi responsabilità.

Ora mi rivolgo all'onor. ministro del Tesoro e gli dico che, nel punto in cui egli c'invita al voto della presente legge, e afferma che ci siano stati dei soprusi, delle soverchierie di fatto, rispetto all'Istituto massimo: egli, senza volerlo - lo riconosco bene - non fa, non può far altro che rendere possibili speranze, e permettere e accendere e alimentare il giuoco sulla sorte futura di tutto ciò che riguarda il credito e la valutazione dell'attività e produttività degli Istituti d'emissione: tutte cose alle quali il Governo deve assolutamente tenersi estraneo.

Vengo ora ai due punti massimi che costituiscono, secondo disse ieri l'onor. ministro del Tesoro, il perno di questa legge: ossia la separazione dell'azienda di Banco di emissione da quella di Credito fondiario, e il risanamento della circolazione.

Circa la separazione delle due aziende, l'onorevole ministro del Tesoro consentirà che io riduca il beneficio da lui auspicato ai giusti termini, che in verità son minimi.

In che consiste veramente la grande importanza di cotesta separazione delle aziende?

Diciamo prima del Banco di Napoli.

Ridotto com'è il reddito delle cartelle fondiarie, e ridottane, rispetto ai debitori ipotecari, la virtù liberatrice; quando al servizio degli interessi e dell'ammortamento di tali cartelle, l'azienda del Credito fondiario non potesse far fronte; quando, pur giovandosi dell'azienda del Banco di emissione non potrà essa pagare, nemmeno aggiungendo tutto ai redditi delle due aziende gli aiuti che le vengono dalla presente legge: chi mai dovrà pagare?

Pagherà immancabilmente lo Stato, che ha assunto formale impegno di garante delle cartelle.

E allora si vede che la separazione delle due aziende, che la quale non lascia inesorabilmente a carico di ciascuna di esse tutto quanto il carico degli oneri con le relative alee, come gliene lascia gli utili, non costituisce più che una separazione formale e niente affatto reale.

Sappiamo bene che nei congegni ideati si fa assegnamento sul pareggiamento futuro delle attività proprie dell'Istituto fondiario con le passività. Ma questa non è che speranza, il cui fondamento si mostra superlativamente labile.

Rispetto agli eventuali impegni assunti dallo Stato, è ben vero che l'onorevole ministro del Tesoro ieri disse che si tratta di una garanzia meramente teorica; ma se dai vincolisti io sono accusato qual teorista, tollerate che a provarvi, questa volta almeno, la fallacia dell'accusa, mi qualifici positivista. Or, come tale, dico all'onor. ministro del Tesoro che, a dimostrare il nessun fondamento del suo assunto, gli consiglierai che, ove gli si presentasse taluno a chiedere qualche cosa, sia anche non piccolissima, dallo Stato, in premio della liberazione di questo da ogni ulteriore rischio e spesa pel Banco di Napoli: gli consiglierai, dico, di pagare fin da ora qualche premio di assicurazione, perchè liberi il Tesoro pubblico dalle imminenti, quantunque incerte per indole e per misura, nuove responsabilità.

Siamo ad immensa distanza dal tempo e dall'avveramento di quella serie di auspicati atti e circostanze. Io non vedo chiaro nell'avvenire. L'onor. ministro del Tesoro ha un'opinione; tollerai che altri ne abbia un'altra. E il motivo della differenza di opinione l'ho detto avanti: dappoichè io non credo alla sicurezza della rigida, controllata, regolata amministrazione dell'Istituto meridionale. Aggiungo che la più piccola perturbazione romperà l'ideato equilibrio tra l'entrata e la spesa, e potrà valere anche ad assorbire quel fondo di 20 o 21 milioni cui l'onor. ministro del Tesoro ha creduto atternersi quale riserva futura, giovevole a far fronte ad eventualità sinistre. Dal suo punto di vista, il signor ministro ha creduto di rispondere trionfalmente all'appunto che gli aveva mosso l'onor. senatore Vacchelli, circa alla larghezza dei suoi provvedimenti; ma io, che pur li trovo superiori allo stretto bisogno, non escludo però ci sia da temere che non varranno a dar vita rigogliosa a quell'importante Istituto, e a difendere lo Stato da ulteriori iatture. Frattanto vi ripeto: la separazione delle due aziende, pel Banco di Napoli, praticamente non servirà che a porre in evidenza la gestione della circolazione del credito fondiario, rispetto a quella dell'emissione. Ma quando il passivo del credito fondiario ne

superi l'attivo, dovrà pagare il Banco d'emissione; quando poi l'attivo di questo Banco non basti a pagare i debiti della sezione fondiaria, avrà da pagare lo Stato. Ciò malgrado è da approvarsi, ed io approvo, il concetto della separazione: esso ha virtù di portare luce e normalità di governo, sul presente e sull'avvenire dei due ripartimenti. Ma nego che ci troviamo nei termini giuridici ed economici di una reale separazione, senza ulteriore vincolo di dare ed avere.

Manca allo Stato e all'Istituto di emissione la speranza di rientrare nelle proprie attività, rappresentanti i sacrifici incontrati; dal momento che alla sezione fondiaria si son dati appena i mezzi di pagare i suoi debiti, ci avanzano risorse per rimborsare le anticipazioni avute. Ma e Istituto di emissione e Stato non sono immuni dall'incontrare nuove perdite. In breve: nei doveri loro c'è permanenza, nei diritti c'è discontinuità.

Passiamo alla Banca d'Italia.

La stessa istituzione della separazione del ripartimento del Credito fondiario da quello della emissione, per la Banca d'Italia, ha mediocre importanza; tanto più che questa, secondo me, non è, nè potrà essere, bene controllata. Del resto, a impedire che essa avesse continuato a porre a frutto simulato il suo credito contro il Credito fondiario, si poteva provvedere con qualche disposizione di legge; e l'amministrazione dei due obbiettivi si sarebbe potuta fare in via di regolamento. Ad ogni modo, anche qui io approvo che si faccia separazione per legge. D'altra parte, è pur vero che, quando l'Istituto di emissione resta perpetuamente obbligato a pagare le differenze passive dell'azienda fondiaria, non vi sia reale separazione giuridica ed economica.

Diffatti i portatori delle cartelle del Credito fondiario, già della Banca d'Italia, oltre ad avere la garanzia specifica per le cartelle, hanno quella eventuale, sulle attività della Banca stessa; e la virtù di tale garanzia non è solamente eventuale, che per i soli primi anni. Per l'avvenire essa sarà assolutamente attuata; dappoichè, quando sarà fatta la liquidazione delle ipoteche e delle proprietà acquisite per espropriazione o cessione di debitori morosi, continueranno a essere chiamate cartelle fon-

diarie; ma non saranno cartelle di vero debito fondiario, chè ad esse mancherà, in parte bensì e non in tutto, la garanzia specifica sulle ipoteche. Onde, man mano che alla Banca saranno presentate pel rimborso, troveranno il fondo nelle attività mobiliari della stessa.

Questa breve digressione, onorevole ministro, io ho voluto fare, perchè ella consenta di non mettere alla pari, nemmeno lontanamente, questi Istituti, come se avessero eguale grande importanza: l'istituto cioè della separazione del ripartimento dell'emissione dall'altro del Credito fondiario, con l'istituto detto del risanamento della circolazione.

Così vengo a discorrere del risanamento, che è l'ultimo, più grave, più delicato argomento.

Il concetto del risanamento della circolazione non solo io l'approvo, ma se esso mancasse, mi spiace dirlo, per parte mia, ancorchè restassi solo, respingerei la legge. Imperocchè mi pare che in Italia non si abbia peranco una idea chiara della gravità ed imminenza del pericolo in cui versa lo Stato, per l'eventualità di addossarsi una responsabilità indiscutibilmente superiore alle sue forze. Esistono, infatti, intorno ad un miliardo e duecentomila lire in biglietti circolanti, a debito dei tre Istituti di emissione. Se fra noi non si fosse abusato del vizioso sistema dei salvataggi; se, in fatto di circolazione cartacea, non si fosse pregiudicata la questione, a proposito della Banca Romana; se lo Stato non avesse fatto quasi perpetuo il corso legale; se esso non si fosse imbarcato perfino nella concessione, che il senatore Pierantoni qualifica, ed io vi aderisco, arbitraria, delle Tesorerie; se esso non avesse considerato, quale affatto equivalente alla carta sua, quella delle Banche: ci sarebbe stato modo di contestare la ragionevolezza di concedere una qualsiasi garanzia, in caso di un sinistro, possibilissimo, di sospensione di pagamenti, per parte di uno dei Banche d'emissione. Ma quel che è accaduto, e le reiterate dichiarazioni che ho considerate sempre imprudenti ed esagerate, anzi esageratissime, implicanti l'affermazione della responsabilità dello Stato verso i portatori dei biglietti di Banca: tutto ciò rendeva e rende necessario che si prepari una buona volta la difesa dei più sacri comuni diritti. Onde urgeva, ed urge, soprattutto, mettere quel dis-

graziato ente che è lo Stato, e che viceversa induce disgrazia di tutto il paese, mettere contro l'ente, dico, in condizione di difendersi contro i sinistri eventi, contro l'inosservanza della legge, gli errori, le colpe, le insane speculazioni altrui. Epperò il concetto del risanamento della circolazione è degnissimo di lode.

Tuttavia non dissimulo che avrei desiderato che l'onor. ministro del Tesoro, nell'espedito dell'emissione dei 45 milioni, in servizio del Banco di Napoli, e nell'altro espedito dell'emissione degli altri 45 milioni in servizio del Tesoro, avesse tenuto meglio presenti le esigenze delle migliori condizioni per conseguire il risanamento.

Questo non si ottiene che in due modi: restringendo la circolazione alle somme che possono essere indiscutibilmente, e tutte quante, garantite; e facendo sì che piena, reale e sicura ne sia la garanzia.

Quanto al primo oggetto del risanamento - la limitazione - non sarebbe esagerato l'affermare che immediatamente nulla si fa, ove pure non si faccia in senso inverso: accenno ai 90 milioni di nuova carta di Stato. Ma l'onor. ministro del Tesoro dice: i 45 milioni che si anticipano al Banco di Napoli torneranno entro ventitre anni. Al che non rispondo: aspettiamo che trascorran i ventitre anni, e auguriamoci che tutto vada secondo le rosee previsioni.

Dice ancora: accresco di quei 45 milioni la circolazione quest'anno, ma essi trovano compenso nella limitazione imposta alle Banche di emissione.

Io chiedo però al ministro del Tesoro: senza che egli avesse ora imposta cotesta limitazione, ove si fosse limitato ad eseguire la legge dell'anno 1893; nel 1897 non avrebbe egli avuto, tra scemamenti che si dovevano fino al 1896 e quote appartenenti all'anno corrente, una somma maggiore di quella che, con le nuove disposizioni, ora deve ritirare?

È certo che non avrebbe dovuto scemare di meno. E se l'operazione si riduce a ritardare, mediante la compensazione tra nuove carte da emettere e vecchie ancora da ritirare, a ritardare, dico, di un anno lo scemamento della carta, non manca fin da ora una delle condizioni del risanamento?

Per quanto poi riguarda i 45 milioni a servizio del Tesoro, riducansi pure, circa alla loro

utilizzazione, alla metà; atteso l'obbligo della garanzia del 50 per cento di riserva, non si tratta pur troppo di una nuova emissione di biglietti di Stato?

Rappresenta, è vero, quella parte che il Tesoro avrebbe ottenuto dagli Istituti di emissione, per l'anticipazione statutaria; ma è riconosciuto da tutti, che non in tutti i mesi dell'anno si ricorre a cosiffatta anticipazione. E vi ha di più: quando definitivamente i nuovi biglietti sono stati emessi, non forse l'onorevole Luzzatti, ma qualche suo successore, della relativa somma si varrà per i bisogni correnti; e sarà incoraggiato, pei novelli e maggiori bisogni, a domandare l'esaurimento delle anticipazioni statutarie (che potrà pur trovare insufficienti) ovvero l'aumento dell'emissione di carta governativa.

Io, nulla esagero, facendo cosiffatte osservazioni; e concludo che, nella logica del disegno di legge e nel programma dell'onor. ministro del Tesoro, sarebbe stato assai meglio indicato che, a soddisfare i bisogni della difesa del Banco di Napoli, egli avesse caricato la pubblica finanza di un annuo onere qualsiasi; e quanto all'emissione di carta in servizio del Tesoro, ne avesse assolutamente eliminato il pensiero; dappoiché tale e tanto grande è l'interesse del risanamento, che qualunque forte o lieve beneficio di bilancio non vale a sostituirlo.

Onde io ho il convincimento che, nel punto di occuparvi di risanamento della circolazione, siate incappati nel grosso errore in cui si cadde colla legge del 1874. Anche per quella legge si voleva il risanamento della circolazione, si preparava anzi l'abolizione del corso forzoso; chè, oltre al consorzio delle Banche di emissione, si stabilì che in un breve tempo si sarebbe presentata la relazione sulle condizioni del corso forzoso per affrettarne l'abolizione; ed altri generali provvedimenti furon presi. Se non che, in quella medesima legge - e fu la parte che io non votai - anzichè scemare, si spinse ad un miliardo di lire, la carta a debito dello Stato.

Io riconosco che, tra il caso presente e l'antico, le proporzioni sono minime; ma badi l'onorevole ministro che le Banche allora non erano in condizioni patologiche, quali adesso; nè avevano la tendenza spinta al grado che oggi si

mira a combattere. I vizi e difetti di allora oggi hanno avuto il più rattristante sviluppo.

Chiedo ancora: qual credito, al 1874, si poteva accordare ad una legge di risanamento e di vicina abolizione, anche, di corso forzoso, quando essa cominciava con l'elevare la carta di Stato ad un miliardo? E al miliardo l'emissione sarebbe giunta col bilancio 1876. Eppure, onorevole ministro del Tesoro, voi dovete ricordarlo: venne un'amministrazione nel marzo di quell'anno, la quale seriamente mirava a farla finita, con la circolazione viziosa e col corso forzato; e, non ostante i bisogni del Tesoro e le istanze di un collega, che era un personaggio di primo ordine, l'onor. Depretis, allora ministro delle finanze, per valersi dei sessanta milioni, l'umile ministro del commercio rispose: io non resterò in nostra compagnia un sol momento, se un foglio solo di carta voi aggiungerete ai novecentosessanta milioni, di già emessi. La carta a debito dello Stato rimase limitata a quella somma; fino a quando non sottrattarono altri concetti ed altri sistemi, di cui ora piangiamo le conseguenze.

L'opera del Ministero del 1876 non si limitò al già accennato; ma, affermati i principî secondo i quali si sarebbe dovuta risolvere la questione delle Banche, della circolazione e del corso forzoso, vennero fuori i progetti del 1877. Senonchè quando erano per trionfare i concetti - e ne fanno fede le assordanti opposizioni dei reclamanti, interessati a perpetuare un sistema vizioso di cose - giusto allora cadde il Ministero, per cause del tutto estranee però a quelle dell'agricoltura, industria e commercio. E, poichè non poteva farsi giustizia sommaria del precipuo propugnatore della riforma, fu preso per le corna il toro: così un bel mattino si trovò abolito il Ministero di agricoltura, industria e commercio!

Vi ha chi crede, ed io ne ho la profonda convinzione, che nell'abolizione di quel Ministero non sia stato affatto straniero il concetto di rendere, con tal mezzo, impossibile il risanamento della circolazione, e l'affrontare la più vera e completa soluzione del problema delle banche. Ma si contesti pure tal rapporto di cause ed effetti, nel fenomeno che sorprese tutta Italia dell'abolizione del Ministero del commercio, seguito dal silenzio su tutto ciò che a Banche si riferiva; la storia chiarirà ogni cosa. Del

resto vi hanno documenti acquisiti al Parlamento, che possono fornire ogni desiderabile luce.

Torna peraltro, in omaggio dell'offesa coscienza pubblica, a ricostituirsi quel Ministero; e, per fatalità di casi, colui che era stato principale autore delle proposte di riforma, riprende il ricostituito Ministero.

La questione si riproduce quale era rimasta alla fine del 1877; onde nel febbraio 1879 si ripresenta il nuovo disegno di legge. Le Banche di emissione, e in particolare la Banca Nazionale, lottano per rendere perpetuo il corso legale, larga la potestà d'emissione, intangibile il corso forzoso. E allora che cosa accade? Attraverso contrasti di ogni maniera, il Parlamento, presso il quale è dato lo spettacolo delle più impudenti audacie dell'interesse privato, in urto col legittimo pubblico bene, vota una legge, che è quella che, per una parte e in diversa guisa, ora viene ad attuare il ministro Luzzatti: vota cioè la legge del 29 giugno 1879, n. 1953, serie 2^a, nella quale è detto all'articolo 1:

« Il corso legale dei biglietti al portatore, emessi dai sei Istituti consorziali in base alla legge 30 aprile 1874, n. 1920, serie 2^a, è prorogato al 31 gennaio.

« Per reale decreto potrà essere nuovamente prorogato fino al 30 giugno 1880, con quelle limitazioni e temperamenti che il Governo crederà opportuni ».

Potrà sembrare, forse, di scarsa importanza quella legge, a chi non ponga attenzione al capoverso, dovuto alla cooperazione (e gliene rendo lode, dopo quasi vent'anni) dell'onorevole senatore Vacchelli.

Per la virtù di tale capoverso non si sarebbe più tornati al Parlamento; nè sarebbero stati più possibili i clamori contro la cessazione del corso legale: poichè questa non sarebbe stata più improvvisa, ma graduale: applicata cioè con tutte le limitazioni e i temperamenti che il Governo avrebbe creduti opportuni.

Con la legge del giugno 1879 fu dunque risolta la questione del risanamento della circolazione; perchè, rendendola assolutamente fiduciaria e disimpegnando lo Stato da ogni diretta o indiretta responsabilità, i Banchi dovevano provvedere ai propri interessi, restringendo le emissioni entro i propri mezzi e cre-

dito; tanto più che sapevasi scopo massimo della legge essere la limitazione.

Notisi pure che allora la circolazione bancaria era ben lontana dalla somma cui giunsero più tardi le Banche di emissione, e anche dalla somma presente; sebbene allora vivessero le due banchette toscane, che furono fatte saltare, in omaggio ai nuovi principî trionfati con la legge del 1893.

E, mentre con la cessazione del corso legale, senza bisogno di costrizione di legge, e senza fare assegnamento su ispezioni e su vigilanze, si sarebbe ridotta la potenzialità dell'emissione a quel termine che l'attivo prontamente realizzabile delle Banche avrebbe consentito; con la stessa legge 29 giugno 1879 si fissavano le basi per la soluzione del problema bancario.

Infatti, con l'art. 2 della medesima legge, è detto: « Il Governo del Re presenterà al Parlamento, entro il mese di marzo 1880, una legge, la quale, informata ai principî della libertà e della pluralità delle Banche, stabilisca le norme e le *guarentigie* con cui, cessato il corso legale, possono sorgere ed operare in Italia altre Banche di credito e di circolazione ».

Dunque cardini della legge bancaria, mezzi essenziali per il risanamento della passata circolazione, e per la nuova circolazione sana e robusta erano: non *corso legale*, invece *norme e guarentigie*, per l'emissione della carta.

Ma col 1879, prima metà anzi, si chiude nella gran materia bancaria il periodo di lotta; la quale, cominciata colla decretazione del corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale; con varie vicende svoltasi negli anni seguenti; accentuatasi nel 1870, e volta a soluzione nel 1874; ulteriormente abortita in molti effetti: era poi terminata colla vittoria onde nell'accennata legge, la cui integrale esecuzione avrebbe posto in salvo ogni cosa.

Comincia, dopo ciò, il periodo della reazione, con l'intento di distruggere, per distruggere, i frutti di quella vittoria, e preparare il terreno dell'onnipotenza e in pari tempo della baldoria bancaria.

Comincia la reazione colla fine del luglio 1879: con la caduta cioè del Ministero, sotto il quale erasi recata in porto la legge del giugno innanzi.

Arriva infatti il gennaio 1880, e si viola quella legge, non ponendo minimamente in esecuzione il capoverso dell'art. 1; arriva il marzo, e nessun progetto per isvolgere norme e garanzie della circolazione si presenta, così violando l'articolo 2.

Invece, come se la legge del giugno 1879 non esistesse, nuove proroghe si danno al corso legale. Intanto giunge la famosa legge detta dell'abolizione del corso forzoso; la quale rimanda la riforma dei Banchi ad altre leggi, annullando di fatto quanto in quella del 1879. Si consolida più tardi il sistema di abolire il corso forzoso mediante il ritiro della maggior parte dei biglietti di Stato, e lasciar quello di fatto, e quasi di diritto, in vantaggio dei Banchi, cui si concede la più larga emissione di carta e il più completo abbandono di ogni e qualsiasi garanzia e vigilanza.

Indi ancora: sfrenate concorrenze fra gli Istituti di emissione, e lotte per le riscontrate, e morbosi affari e salvataggi e giuochi.

Spunta successivamente il miraggio di fecondare l'idea della Banca unica; quasi che, in mercato, ci fosse ulteriore posto per emissione di carta, e quasi che i vari Banchi avessero i mezzi di pagare e ritirare la propria. E si è sul punto, come fu detto, di presentare relativi progetti di legge, per fusione di Banche a base di azionisti, e per revoca di facoltà di emissione ai due Banchi pubblici meridionali. Ma cade l'amministrazione, il cui capo a ciò intendeva; ed altra ne sottentra, sotto la quale si va all'idea opposta: cioè a quella di rendere più irresponsabili della loro emissione i Banchi. Onde segue l'abolizione della riscontrata; finchè, sempre con incessante vicenda e strani criteri, arriva il 1893, apportatore della famosa legge di cui più sopra ho parlato.

Poco dopo, il ministro Sonnino tenta di affrontare la questione del risanamento della circolazione; ma non dà il primo passo - 1894 - che tosto se ne pente; e nel 1895 reagisce anch'egli, accetta e subisce tutto quanto aveva oppugnato da semplice deputato. Cosichè, anche sotto di lui, durò e peggiorò il sistema della reazione contro le leggi del giugno 1879, e sotto di lui si resero ancor peggiori le condizioni dei Banchi di emissione, della circolazione, del Credito fondiario.

In tal guisa si giunge al terzo periodo; che appunto comincia ora, e del quale do lode al ministro del Tesoro: comincia ora il periodo ch'io chiamo di resipiscenza.

E cosa si fa?

Si ritorna, nè più nè meno, al concetto della legge del giugno 1879. Con quella legge - articolo 2 - si dovevano garantire i biglietti delle Banche. Se non che, quanto alle vecchie Banche riparavasi con l'art. 1, togliendo loro il corso legale, e, quanto alle nuove, si dovevano fissare norme e garanzie. Ora non si può parlare più di nuove Banche, nè d'immediata cessazione di corso legale; ma di garanzia di biglietti.

Però al 1879 le garanzie sarebbero state facili e piene, così per la pochezza, in confronto allo stato attuale, della circolazione di allora, come per l'abbondanza e la bontà delle attività bancarie, in massima parte commerciali e in titoli prontamente realizzabili. Al 1897, purtroppo, la cosa è ben diversa.

Mettiamo infatti fuori combattimento il Banco di Napoli, e la sua carta di cui, per le odierne disposizioni, dev'essere cura assoluta dello Stato quella di evitare che comunque se ne abusi, ricadendone a suo danno le conseguenze. Fuori combattimento, quasi, sono anche il Banco di Sicilia e la sua carta: questa non è troppa, e per la garanzia della stessa possono essere adeguate le attività dell'Istituto. Ma altrettanto non possiamo pensare per la Banca d'Italia e per la sua carta, alla cui garanzia mira l'art. 3 della convenzione (allegato A), affermando il diritto di prelazione ai portatori dei biglietti di essa, sopra le specie diverse di attività, menzionate nel detto articolo. Come si vede, all'infuori della riserva in oro, che non può scendere al di sotto dei 300 milioni, e che vale perciò a dare incontestabile garanzia ad altrettanta somma di biglietti: pel resto di essi, vale a dire per mezzo miliardo e più ancora, si deve fare assegnamento su garanzie non piccole, delle quali è contestabile l'efficacia.

La convenzione, in fatti, pone a garanzia dei biglietti le specie metalliche, deducendo la parte attribuita a garanzia di debiti a vista, e la riserva irriducibile; pone a garanzia i buoni del Tesoro e altri titoli di Stato, inclusi gli accantonamenti per la Banca Romana, le cambiali all'estero non comprese in portafoglio, quale

parte di riserva metallica, i crediti per anticipazioni sopra titoli, il portafoglio interno non immobilizzato.

Io non discuto la composizione dei costitutivi della garanzia: non è facile raccoglierne altri e migliori.

Accetto tutto, e passo oltre. *Hoc opus hic labor.*

Perchè vedo che non sono solamente gli 80 o 90 milioni che mancano in questo momento, per garantire tutta quanta la massa dei biglietti di Banca. Per ciò che manca, è detto che dovrà essere provveduto entro il 1897. Mi dà maggior pensiero invece l'entità, e per cifra non lieve, di qualcuno de' fattori di garanzia.

Nego infatti in modo assoluto che, quando si parla di centinaia di milioni in portafogli commerciali, si tratti di averi o crediti liquidi e di sicura realizzazione alla scadenza. Economicamente e giuridicamente, son detti tali, è ben vero; ma bisogna pur mettere lo zampino nel portafoglio per conoscerne e apprezzarne la qualità.

L'onorevole ministro ha cercato di surrogare al sistema della mancanza di qualsiasi garanzia preventiva sulla bontà del credito cambiario, il castelletto, rispetto al Banco di Napoli, divenuto quasi Banco di Stato; e per esso e per gli altri Istituti di emissione, gli scambi di notizie, per conoscere l'insieme delle esposizioni di ciascun cliente.

Tutto questo sarà, forse, qualche cosa; ma non tutto quello che si deve. Io trovo il 70, l'80, e vuoi pure il 90 per cento assicurato, o meglio assicurabile, dell'ammontare della carta bancaria. Fo voti perchè non si risparmi cure, affinchè la garanzia sia integrale, se non pure col 10 per cento in più, come era stato proposto nel 1879; e come si sarebbe finito per ottenere, se la legge del giugno di quell'anno avesse avuta piena esecuzione. Comunque sia, si cominci una buona volta: io son pago del concetto ministeriale.

Rimane tuttavia a dirsi una parola sulla questione della vigilanza.

Sulla qualità di questa nella Commissione di finanze si era affacciata discussione. Io faccio mie le dichiarazioni del ministro del Tesoro. Accetto la vigilanza, nel senso che gli agenti del Governo verifichino l'entità del portafoglio;

ma desidero che qualche cosa si faccia, qualche cosa anche all'infuori del Banco di Napoli; da poi che, se l'importanza del regime di vigilanza è in ragione diretta dell'ammontare della circolazione, essendo la somma più grossa quella della Banca d'Italia, non è lecito il chiuder gli occhi rispetto ad essa. Quanto al Banco di Napoli, dopo che lo Stato si è dichiarato debitore verso i portatori dei biglietti di quello, non ne sarà mai soverchia la diligenza; e un lavoro assiduo e armonico, anche dell'Amministrazione, assolutamente si impone. Guai se si coprirà, come pel passato, sotto il manto della tolleranza, la più piccola contravvenzione, il più lieve abuso: si finirà per dare alle cose apparenza di regolarità, ma la legge sarà di nuovo violata!

Io ho esaurito il mio compito, e mi affretto a concludere. L'onor. Saracco fece una giustissima osservazione col chiedere: come va che il ministro del Tesoro viene a dichiararci che tutti i provvedimenti riferibili al Banco di Napoli hanno carattere definitivo, mentre l'art. 1 della legge dichiara solennemente esser data facoltà al Governo di applicare *provvisoriamente* le convenzioni e disposizioni annesse, anche rispetto al Banco di Napoli?

A rigore di diritto, alla osservazione del senatore Saracco non è possibile di muovere alcuna obbiezione. Il Governo però può pigliar atto della critica del senatore Saracco, e continuare nella sua via.

È una legge sbagliata nella sua forma: egli può bene riconoscerlo. Da poi che, di una legge, la quale significa una cosa pur dicendone un'altra, io piglio — può dire il Governo — quello che essa significa, non ciò che letteralmente dice.

E di vero, una volta che, pur provvisoriamente, la legge autorizza a fare cosa che, una volta compiuta, non può più revocarsi, cosa volete? Si è caduti in flagrante contraddizione; subiamola!

Il Governo intende la legge nel senso della realtà obbiettiva; vuole per Napoli il mutamento del reddito delle cartelle, della loro virtù liberatoria; esige il cambio della vecchia nella nuova cartella ridotta; modifica immediatamente gli effetti giuridici, ed altri rapporti crea: quando ciò è compiuto, non può dirsi *res est integra*; non può ammettersi il ritorno al pas-

sato, che non si può più esattamente ricostituire. A me pare che l'onorevole ministro del Tesoro non possa dare altra risposta che sostanzialmente sia diversa da quella cui ho accennato.

Una risposta diversa, infatti, a che cosa potrebbe concludere? Alla sospensiva? Ma è possibile nelle condizioni presenti che si parli di sospensiva, dopo che tanti nuovi interessi sono creati e quando, del resto, non si affacciano gravi opposizioni in merito?

L'amore di far convergere la lettera della legge col suo intento, ci farebbe ritornare alla Camera: chè occorrerebbero emendamenti; ma cotesta sarebbe la pessima fra tutte le soluzioni.

Se non che, non si tratterebbe di emendamenti di mera forma, bensì di sostanza; e così la controversia assume un nuovo aspetto. Anzi fu questo il solo punto di divergenza, tra la maggioranza e la minoranza della Commissione permanente di finanze.

Ma, per parte mia, mi sono chiarito più contrario agli emendamenti che alla sospensiva; poichè questa aveva almeno la sua ragione logica: gli emendamenti, nei termini e limiti onde erano accennati dai loro sostenitori, non avrebbero lasciato la costanza dei provvedimenti, ma avrebbero implicato tali modificazioni da togliere a quelli unità ed efficacia.

A parte che, per migliorare le condizioni presenti avrebbero posto l'allarme negli Istituti di emissione, e in tutta quanta la compagine dei correlativi interessi economici del paese.

Ora, se sospensiva no, se emendamenti no, che cosa resta a fare? Non altro che avere il coraggio di respingere, o quello di accettare la legge. Io lo dichiarai: accetto la legge, ed accettandola chiudo le mie osservazioni con una esortazione al Governo, ed in ispecie al ministro del Tesoro.

Alla discussione della legge definitiva molte cose potranno essere rilevate; ed io vorrei augurarmi che in essa si presentassero nuove disposizioni, non tali da alterare lo sostanza della legge medesima, ma da eliminarne la parte per così dire, speranzosa o ipotetica, provvedendo viceversa a rendere efficace le garanzie della sua osservanza e del suo buon successo.

Ed io aspetto quella seconda parte; ma soggiungerò che ne aspetto ancora una terza. L'onor. ministro del Tesoro riconoscerà che

questa legge, chiamata provvisoria, e quella che si chiamerà definitiva, sono onninamente, rispetto ai fini ultimi, l'una e l'altra provvisorie. Perchè l'intero problema non sarà mai completamente risolto, con provvedimenti quali son quelli che ci stanno dinanzi. Voglio augurare che sia raggiunto soddisfacentemente lo scopo del risanamento della circolazione: si potrà in tal modo, mediante fermezza di propositi, coerenza e perseveranza di atti, altri e ben gravi problemi, che rimangono latenti, risolvere.

Allora il Governo potrà pensare alla soluzione finale. A me non si addice di dargli consiglio. Chiedo soltanto: Sono possibili le soluzioni finali? Io penso decisamente che sì; ma le relative proposte devono muovere da quel banco! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Signori senatori, io aveva seriamente dichiarato e mostrato, il proposito di non pigliare alcuna parte in questa discussione: ma ieri quando udiva l'onorevole Pessina parlare su questo importantissimo progetto di legge, e in ispecie intorno ad una parte di esso, un interno impulso mi fece rompere quel proposito e deliberare di esporre oggi al Senato alcune considerazioni.

L'illustre Pessina pareva che ieri mettesse la sua eloquenza, abituata ai più grandi e sorprendenti trionfi, a servizio di dottrine giuridiche opportuniste; mi parve che egli mettesse innanzi al Senato delle definizioni di diritto e di giustizia, che non sono altro che vieti adagi forensi, formati per comodità di cause o per interesse di clienti.

Il diritto non è quello che egli diceva ieri; sibbene *ius est ars aequi et boni*.

La giustizia non si adatta alle contingenze ed alle circostanze: invece, *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; ed in una insigne opera del più grande filosofo italiano, che è onore e vanto della sua Napoli, l'opera cioè dell'unità del principio e del fine del diritto universale, si trova messa in evidenza una sentenza di Cicerone, nella quale è detta: *Promissi fides iustitiae universae fundamentum*.

Ma da queste altezze scendendo all'argomento che trattiamo, e che è tanto grave, nessuno può dissimulare che la situazione delle

Banche di emissione, le condizioni della circolazione cartacea, non solo non sono liete, ma sono tristi ed anche pericolose.

Il progetto poi parla di risanamento; ciò vuol dire che vi sono delle malattie e dei malati. E poi in tutte le relazioni che sono state presentate in questa come nell'altra Camera, nei discorsi che abbiamo qui udito c'è stata una intonazione melanconica, appena consolata dalla speranza di prossimo ed efficace rimedio.

Siamo tre presenti in quest'aula, l'onor. Gravina, l'onor. Brambilla ed io (mi dispiace che il quarto membro di quella minoranza onorevole Rossi Alessandro sia assente) che fummo troppo facili profeti delle conseguenze che avrebbe avuto la legge bancaria del 1893. Noi facevamo allora dei dolorosi e tristi prognostici, i quali pur troppo si sono verificati; io per la minoranza dell'Ufficio centrale d'allora, fui oratore nella seduta del 4 agosto 1893; e rileggendo quel discorso, come ho fatto questa mattina, proprio ho provato nel fondo dell'animo non dirò una soddisfazione, ma una amara amarissima conferma delle previsioni fatte.

Non aveva bisogno io in particolare di nuove esperienze; pur troppo questi quattro anni non mi hanno insegnato niente di nuovo. Fui incaricato dal Governo di fare una ispezione sulle Banche alla fine del 1892; la condussi a termine in due mesi, attesa la sua grande urgenza, la riassunsi in una breve relazione.

Quale fosse la condizione degli Istituti d'emissione, risulta dagli atti dell'inchiesta, che dolorosamente disse il vero, e non nascose magagne e mali; perchè non me ne occupai per interesse de' Banchi, o per fine di Governo, ma soltanto per studio di verità.

Ciò premesso, mi è grato dichiarare che nello studio fatto dei decreti reali, e dei progetti presentati dall'onor. Luzzatti, io ho avuto molti argomenti di ammirazione, per l'acutezza e la sapienza dei provvedimenti, per la profonda conoscenza della materia, per l'armonia delle singole parti.

All'altezza dell'intelletto l'onorevole Luzzatti accoppia nelle cose bancarie una singolare dottrina; e a tutto questo aggiunge quella affascinante eloquenza, con la quale ieri si è fatto così efficace commentatore dei suoi provvedimenti, e dei progetti che ha presentato al Parlamento.

Ma mentre io, e lo dico con tutta la sincerità dell'animo, perchè lo sa bene il Senato e lo sanno tutti che se non pensassi così, non direi queste parole, sono de' suoi concetti e dell'opera sua ammiratore, non posso dire di essere egualmente convinto, e sicuro che la condizione delle cose sia per mutare tanto in meglio, quanto egli presagisce. Se lo dicessi, direi una cosa che andrebbe al di là di quel che io penso e sento.

Non è già che io pensi o possa dire il contrario, ma la morale certezza io non l'ho, che la circolazione cartacea risani, che le mobilitazioni si compiano, che per gli istituti d'emissione cominci una vita nuova.

I provvedimenti dell'onor. Luzzatti lo riconosco, volentieri l'ammetto, sono i più ingegnosi, i più completi che si siano escogitati.

V'è un mirabile coordinamento fra l'una e l'altra parte dei provvedimenti, preordinati anche a fini molto lontani; vi è armonia fra le singole disposizioni intese ad unico fine nella loro varietà; ma non posso dimenticare che dopo il '93 è venuto il '94, e dopo il '94 il 1895, e sempre ci siamo trovati in faccia a delusioni che ci hanno portato a cercare dei provvedimenti nuovi. E nella stessa condizione ci siamo trovati alla fine del 1896.

Senta, onor. Luzzatti, e non si abbia a male di quel che sto per dire. La prima volta che io ho letto i quattro decreti, ho provato un'impressione molto simile, non eguale, ma molto simile a quella che ho provato la prima volta che sono salito in uno di quei mirabili e poderosi istrumenti di guerra, che sono la gloria del suo collega e nostro amico Benedetto Brin.

Quando vidi tutti quegli apparecchi, quegli istrumenti, quegli ordigni grandi e piccoli, quelle comunicazioni, quelle parti varie così artisticamente corrispondenti fra di loro diceva fra me: tutto è grande, tutto è bello, tutto è bene; ma se una macchina s'incanta, ma se arriva una palla qui dentro, se viene un grosso colpo di mare?

E mi ricordo che una volta feci il quesito all'onor. Saint-Bon, col quale mi trovava a bordo d'una di quelle navi, e mi rispose sorridendo: « Speriamo che le palle piglieranno nell'opera morta! ».

Dunque io, pure ammirando tutto questi congegni, avendo fiducia in questo complesso si-

stema di provvedimenti, come confido che le nostre corazzate riuscirebbero incolumi alla vittoria nelle battaglie a cui sia chiamata la nostra flotta, non posso difendermi da qualche dubbiezza; poichè l'azione delle forze morali lascia l'adito all'imprevisto, piucchè quella delle forze fisiche, specialmente quando deve svolgersi in lungo tempo.

In quanto alle particolari disposizioni io aveva due dubbi; uno relativamente alla facoltà che si dà al Governo di concedere proroghe alle Banche pel compimento d'operazioni loro prescritte; e l'altro rispetto alle operazioni che si concede potersi fare sui beni, che dal Credito fondiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia, passeranno al rispettivo istituto d'emissione.

Su questi due punti la relazione dell'onor. Lampertico contiene due ordini del giorno, che spero saranno accettati dal Governo, e che mi acquetano.

Avrei qualche altro dubbio, ma non opinioni veramente formate. Per esempio, sulle immobilizzazioni, che mi sembrano accrescersi alla Banca d'Italia; su quella larghezza nuova d'investimento delle riserve metalliche; su quella sezione autonoma di mobilitazione annessa alla Banca d'Italia.

Apprezzo i fini, pei quali è istituita una sezione autonoma, ma mi pare che si crei un altro ente dentro la Banca, non abbastanza vitale; per modo che mentre la Banca d'Italia ha di già da una gamba la macina del Credito fondiario, dall'altra finisca ad avere quest'altro peso della sezione autonoma di liquidazione, che non me faciliterà per certo il movimento.

Anche pel suo Credito fondiario, si diceva e si scriveva nei decreti di concessione, la Banca d'Italia non doveva avere responsabilità, ma doveva coprire le esposizioni soltanto con una somma, che si elevò prima a venticinque, e poi a trenta milioni.

Ma la necessità delle cose si mostrò anche in questo superiore a tutte le disposizioni di legge.

Di queste questioni e di altre potremo discutere quando verrà il progetto di legge definitivo. Ora tengo a dichiarare, che l'insieme dei provvedimenti io sono disposto ad approvarlo,

come un insieme di disposizioni sagaci, utili ed opportune.

Però vi è un punto nel progetto che io non mi sento di approvare, e questo punto riguarda il Banco di Napoli; ed è punto assai grave, poichè anche l'onorevole relatore, mi sembra lo riguardi come il punto centrale, il punto capitale di tutti i provvedimenti.

E tornando al discorso del senatore Pessina, mi permetta di osservare che mi sembrano molto speciosi gli argomenti che egli addusse per giustificare la violazione, o l'inosservanza se non volete dire violazione, della fede dei contratti e del diritto scritto. Io le sue teorie non le accetto; e spero che vi saranno altri che, come me, non accettano la teorica che il diritto dipende dalle circostanze e dal tornaconto, per quanto inteso nel senso d'interesse sociale.

Non posso credere che sia solo l'utilità o l'opportunità di un dato momento, che giustifichi l'emanazione di una legge.

So bene che i fatti e le necessità pubbliche sono le occasioni per cui il diritto si esplica e si svolge; ma in quanto a far derivare il diritto dal fatto e dalla opportunità, ed anzi fondarlo su questa, spero di non essere solo qui dentro a professare dottrine interamente contrarie; di non essere il solo a credere che il diritto riposa sopra principî immutabili e superiori alle volontà e alle contingenze umane.

L'onorevole Pessina, ieri, intendeva giustificare quel che ci si propone di fare pei portatori delle cartelle del Credito fondiario di Napoli con quello che si è fatto per legge rispetto alla tassa sulla rendita dei titoli di debito pubblico.

Innanzitutto mi occorre fare due rettificazioni; non è esatto che il provvedimento che prende nome da uno dei precedenti ministri del Tesoro, sia stato il terzo avvenimento in offesa alla legge.

La legge del 1861, relativa al debito pubblico, che ne istituì il Gran Libro, non garantiva la rendita pubblica da ogni imposta; la garantiva soltanto da ogni imposta speciale; e quindi, allorchè la legge del 1864 dichiarò soggetti all'imposta, nella stessa ragione degli altri redditi di capitali, anche le rendite sul debito pubblico, non offese in alcun modo la legge costitutiva del Gran Libro.

Venne poi la legge del 1868, quella sulla

macinazione dei cereali, la quale non fece alcuna sostanziale disposizione nuova, ma solamente stabili un modo speciale di riscossione dell'imposta, cioè la ritenuta, invece della riscossione sopra ruoli, in base agli accertamenti. Ma nondimeno insigni giureconsulti e uomini di Stato dubitarono che questa trasformazione del metodo di riscossione fosse conciliabile coi patti costitutivi del Gran Libro.

È stato soltanto, a creder mio, la legge del 1894 che per la prima veramente ha mancato alla promessa fatta nella legge sul debito pubblico, sottoponendo la rendita ad una imposta, che per la diversità dell'aliquota diventa speciale.

Come i tempi sono mutati! Io mi ricordo che nel 1866, si discusse, dopo la promulgazione del corso forzoso della carta, se noi fossimo obbligati a pagare in oro all'estero nella ragione nominale le rendite del debito pubblico, o dovessimo pagarli soltanto al cambio fra carta ed oro. Chi legge quello che stava e sta scritto sui nostri titoli di consolidato, senza che nulla fosse disposto dalla legge, deve a rigor di diritto ritenere, che avevano ragione coloro che credevano doversi pagare al cambio dell'oro colla nostra moneta di carta; perchè quello scritto riguardava soltanto il rapporto monetario di valore tra la lira sterlina e il franco.

Ma allora era tanta la paura di apparire manchevoli alla nostra fede, tanta era la sollecitudine del decoro e della dignità nazionale, che malgrado che il Tesoro si trovasse in angustie, abbiamo preferito la soluzione più dignitosa, per quanto fosse gravosa all'erario nazionale. (*Bene*).

Ma mentre io ho detto di essere contrario ad alcuni provvedimenti per il Banco di Napoli, non vuol mica dire che m'interessi poco di questo secolare Istituto.

Ieri l'onorevole Pessina nel suo splendido discorso dimostrò che quello che si chiama Banco di Napoli è un grande Istituto nazionale; ed ha ragione. Ma io non ho bisogno di una dimostrazione simile; fosse anche un Banco meramente meridionale, fosse un grande Istituto che rappresentasse solamente interessi del Mezzogiorno, io sarei disposto a dare al Governo il mio debole appoggio perchè venisse co' suoi mezzi in aiuto a questo Istituto per migliorarne le sorti e salvarlo dalla rovina.

Lo Stato, io l'ammetto, in faccia alla rovina minacciata del Banco di Napoli ed alle disastrose conseguenze che trarrebbe seco, e me ne spiace se sono in disaccordo in ciò con qualcuno dei miei colleghi più consenzienti con me, lo Stato deve intervenire a salvarlo. Ma mentre ammetto che debba intervenire, non consento nella mia profonda opinione, che lo Stato abbia il diritto, per raggiungere questo fine, di violare la legge, i patti, i contratti. E le mutazioni che s'introducono nei rapporti attuali giuridici non sono pochi nè lievi.

Dal 4.25 netto l'interesse si riduce a 3.50; si muta il funzionamento dell'ammortizzazione; si diminuisce la potenza liberatrice delle cartelle; si cancella quel patto fondamentale che è in tutte le costituzioni di credito fondiario e nelle nostre del 1865 e del 1885; vale a dire che nelle loro modalità il servizio dei mutui ed il servizio delle cartelle si equilibrino...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. I mutui non ci sono più.

Senatore FINALI... Non restano fino all'estinzione?

Io amo credere che la condizione del credito fondiario e del Banco di Napoli sia meno cattiva di quella che viene esposta oggi secondo le risultanze che ci sono messe innanzi, le quali di certo non vennero attenuate, perchè la loro gravità giova alla tesi che si sostiene.

Il credito fondiario, per esempio, a mio avviso, i cattivi mutui li ha presso a poco avuti tutti addosso; gli altri dei quali si è continuato a pagare gl'interessi e l'ammortizzazione dai debitori, fatta forse qualche eccezione, sono mutui buoni.

Sono ricaduti al credito fondiario quel beni sui quali si era avuto un mutuo che qualche volta andava al doppio, al triplo e più del valore dello stabile; e son rimasti in mano dei possessori quegli stabili sui quali erano stati fondati dei mutui ragionevoli, sopra oneste estimazioni.

Ma sia come si vuole, accetto che le condizioni del Banco di Napoli e del suo credito fondiario siano quali si espongono, e che vi sia senz'altro la necessità del provvedere: però credo che lo Stato soddisfacendo a questo suo dovere verso il Banco di Napoli e il credito fondiario di questo, lo possa fare in un modo non meno efficace di quello che è formulato

nei decreti che stiamo esaminando, e senza offendere nessuna legge, nessun patto, nessun contratto; e senza addentrarsi maggiormente nella pericolosa e disastrosa via delle garanzie di Stato.

La cosa per me è abbastanza semplice; ma confesso che il mio intelletto, sebbene abbia studiato questa materia, non è arrivato di subito a formare nettamente le idee e formularle.

Mi ascolti l'onorevole ministro del Tesoro, e senta se io dico qualche cosa di abbastanza fondato e non al tutto irragionevole.

Gli articoli 1, 2, 3 del decreto riguardante il Banco di Napoli, e anche l'8, sono articoli che si collegano.

Con essi che cosa si fa? A che si tende?

Si vuole giovare al Credito fondiario del Banco di Napoli, alleviandolo di 75 centesimi per cento di interesse. Se io non faccio male il conto questi 75 centesimi per cento negl'interessi sopra una somma che si calcola a 140 milioni di capitale, corrisponde presso a poco annualmente a 1 milione e 50,000 lire.

Al Banco di Napoli, creditore verso il suo Credito fondiario per anticipazioni fattegli, invece si danno gli interessi di 45 milioni della sua riserva metallica, che gli si permette di investire fruttuosamente.

Di più gli si dà l'ammontare della ricchezza mobile, in ragione del 15 per cento e della tassa di circolazione, che mi pare sia di 180 per mille, che il Credito fondiario continuerebbe a pagare; ma invece di versarlo alla tesoreria dovrebbe per ventiquattro o venticinque anni circa versarlo invece al Banco suo creditore.

Mi pare che i provvedimenti siano essenzialmente questi.

Ma perchè fare tutta questa manovra? Potete fare semplicemente nel modo che vi dirò, senza accrescere di molto, anzi di niente l'onere dello Stato. Cominciate ad assolvere il Credito fondiario dall'obbligo di pagare la tassa di ricchezza mobile e la tassa di circolazione; tanto non deve entrare nulla al Tesoro, perchè almeno per ventiquattro anni, l'importo di queste due tasse dovrebbero andare al Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli è vero si troverebbe a disagio quando perdesse questa somma, che comincia dall'essere un milione e 100 mila lire e va, ma non di molto diminuendo; si trove-

rebbe, dico, a disagio. Ma ci vuole così poco ad accomodare anche questo.

Come siete arrivati a concedere che il Banco di Napoli investa fruttuosamente 45 milioni delle sue riserve metalliche, concedetelo ancora fino a 60 o 65 milioni che sarà circa la metà della sua riserva metallica.

O senta, onor. ministro, perchè dobbiamo fermarci a 45? Non vi è mica un principio, una regola, una misura per stabilire che si può arrivare a 45 e non a 50 e non a 60 e più milioni.

In ogni caso, sarà tutt'al più una nuova offesa alle buone teorie bancarie, le quali però non capisco che si possano offendere fino a 45 milioni e non andare più in là.

Ma cosa è mai questa deviazione dalle buone teorie bancarie, in confronto alla deviazione dalle buone regole del diritto, cioè diminuire, togliere ciò che è scritto nella legge, nei contratti, nei titoli emessi; alterare i rapporti di debito e di credito fra debitori e creditori?

Io sottopongo queste semplici idee alle considerazioni sapienti dell'onor. ministro.

Due anni fa cercai di oppugnare come potei la disposizione che sottoponeva la rendita sul debito pubblico ad una tassa speciale. Non ebbi fortuna allora, benchè parlassi in nome della maggioranza della Commissione di finanza al Senato; figuratevi se posso sperare che le mie idee possano essere accolte oggi, che neppure appartengo alla maggioranza, anzi che non parlo altro che per conto mio!

Finirò però il mio discorso come lo finii il 4 agosto 1893, parlando della nuova legge sugli istituti di emissione.

Per me avvenga quello che vuole, per me c'è una regola fissa, una regola che fino dai primi anni ho sempre avuto dinanzi agli occhi, e spero sarà la mia fulgida stella fino alla fine dei miei giorni; la fede cioè e la devozione al vero ed al giusto; perciò concludo, anche oggi: *droit quoiqu'il soit*.

Ma mi consenta il Governo di rivolgergli una preghiera: guardi, se proprio convenga sottoporre alla legge il diritto; e non convenga invece conciliare le contingenze politiche e le opportunità amministrative colle supreme ragioni della giustizia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pessina per fatto personale.

Senatore PESSINA. Mi perdoni il Senato se prendo la parola. Io non la prendo per difendere la legge proposta dalle osservazioni e dalle obiezioni che ha presentato contro essa il senatore Finali, ma solo per difendere me stesso e respingere un'accusa che mi fu apposta ingiustamente di aver propugnata in difesa della legge la teoria dell'opportunismo.

Io non so come definire quello che è avvenuto: ha ben chiara la mente l'onorevole senatore Finali, col quale ebbi sempre attinenze di amicizia, ed io ho parlato anche chiaro ieri. Forse s'è fermato egli (perchè io voglio spiegarvi la ramanzina che mi ha gettato sulle spalle oggi), forse si è fermato su qualche parola isolata; senza attendere al tutto insieme delle mie parole. Io so certamente di non aver per nulla pronunciata qui l'esecranda parola che il tornaconto, l'utilità dello Stato debba essere di tal forza giuridica da calpestare il diritto sacro dell'individuo.

Ricordo invece, e mi duole che sia sfuggito all'onorevole senatore Finali, che io dissi che la formula: *ius privatum sub tutela iuris publici latet* da me è sempre stata intesa nel significato che il diritto pubblico deve proteggere il diritto privato e non ischiacciarlo. Lo dissi chiaro.

Come è che mi si accusa di aver portato qui dottrine che ho detestato in tutta la mia vita e contro le quali io ho sempre protestato?

Quello che io dissi è, che la questione attuale non è una questione di diritto privato, nei cui confini la si vorrebbe ridurre, tra un debitore e un creditore qualunque. Io dissi che è una questione di diritto pubblico, in cui entrano rapporti di diritto privato. Che ha che fare l'utilità o l'opportunità con ciò che dice necessità, e necessità urgente?

Il mio ragionamento mosse da un punto di fatto, sul quale tutti convenivano, e sul quale anche oggi ha convenuto lo stesso egregio oratore che mi ha censurato, cioè che il Banco di Napoli versa in gravi pericoli, ai quali è urgente il provvedere senza indugio.

I pericoli son sanabili; siamo tutti d'accordo sulla sanabilità; ma se si ritiene che questa sanabilità sia possibile ad ottenersi con rimedi, ciò vuol dire che non sono da adoperare quegli stessi rimedi, le stesse vie igieniche, che si adoperano per un organismo che sia sano.

Altro è uno stato di necessità, altro è il tornaconto; corre un abisso tra l'opportunismo che mi si appone ed il debito che incombe allo Stato di salvare Istituti, il cui crollo sarebbe grave esizio a tutta l'economia nazionale.

L'egregio senatore Finali ha scambiata la necessità con l'opportunità per affibbiarmi inopportunamente la dottrina dell'opportunismo.

Se avesse atteso al mio discorso quale io lo pronunciai, non gli sarebbe sfuggito ciò che io dissi sulla sostanzialità e sulla inviolabilità del diritto.

Io dissi che il diritto è ad un tempo forma e contenuto, e che quando si tratta di determinare il contenuto del diritto, la materia di esso è tratta appunto dalle necessità imprescindibili della vita individuale e sociale.

La formula del Vico egli l'ha ripetuta; e mi meraviglia come non abbia veduto che le mie parole erano appunto la traduzione dell'*equo buono* dell'immortale filosofo italiano.

Non basta ripetere la formula del Vico; bisogna intenderne il significato; e quando si analizza in che consista il *buono* che è la sostanza del diritto, mentre l'*equo* ne è la forma costante, si scorge facilmente che in quel *buono* si condensa il tutto insieme delle condizioni necessarie all'adempimento dei fini dell'uomo.

Dove mai ho detto ieri che l'utilità crea il diritto? Nessuno ha mai potuto sostenere che io professassi nei lunghi anni della mia vita scientifica e pratica la dottrina che l'utilità crei il diritto, quando invece ho sempre affermato che l'utile è la materia sostanziale su cui s'imprime la forma eterna del diritto.

Oltre a ciò, nella disamina di questo progetto di legge, non si è trattato punto di utilità, si è trattato di necessità; e, se vi è un punto, in cui tutti si accordano, è questo di una imperiosa ed urgente necessità, cui bisogna provvedere, coordinando ad essa le ragioni dei privati.

E se ho parlato di questa coordinazione come dovere dello Stato, si avrà il diritto di affermare che ho invocato a difesa del disegno di legge teorie messe a servizio delle cause più ingiuste?

Mi perdoni l'onorevole Finali. Ieri io dissi che il formalismo del diritto uccide, e la sostanza del diritto vivifica; e questa sostanza sta nella

giusta armonia dei legittimi interessi sociali ed individuali. Io dissi che lo Stato non deve schiacciare l'individuo, ma proteggerlo. Io dissi che lo Stato siamo noi stessi. Io dissi che noi, in certi momenti di suprema necessità, dobbiamo immolarci alle necessità della vita sociale, che è condizione della stessa nostra vita individuale.

E si oserà dire che questo è opportunismo, invece di riconoscere che questa è la vera dottrina del diritto?

E qui un'ultima considerazione per non togliere il tempo alle discussioni obbiettive. Io contrapposi due argomenti alle obiezioni dell'onorevole Saracco; ma non li presentai per difendere il contenuto della legge su tutti i suoi provvedimenti bancari a' quali mi dichiarai estraneo, ma solo per sostenere due provvedimenti di essa attaccati come violazione del diritto, e sempre nell'ipotesi che fossero necessari ad una con tutti gli altri provvedimenti dirizzati ad ottenere i fini della legge proposta, e nella cui discussione non intendevo di entrare perchè non era materia di mia competenza. Io dissi, e ripeto, che quei mezzi, se sono necessari, non costituiscono davvero una violazione del diritto sostanziale. E soggiunsi che, esaminati in sè stessi, possono avere l'apparenza di lesione di diritti, ma non sono tali in sostanza.

E di vero l'apparenza di violazione può stare nella diminuzione dell'interesse del 4,50 per cento al 3,50 per cento, come nell'altro provvedimento di limitare nei mutuatari il rimborso con le stesse cartelle.

Io dissi che se sta il fatto di un gravissimo pericolo per il credito fondiario e per il Banco, la cartella fondiaria ha perduto il suo valore, e per la condizione inevitabile in che ci troviamo, il possessore di essa rischia di perdere sorte ed interesse, quando invece la riduzione dell'interesse va compensata dalla certezza e validità che deriva dalla garanzia dello Stato.

È vero diss'io che c'è limitazione al diritto privato, ma questa limitazione preserva da mali maggiori e dall'aver niente, che è il pericolo che minaccia tutti, sicchè il portatore della cartella è posto nella condizione di avere qualche cosa che è certa.

Non censurai ma approvai dal lato giuridico

la riduzione della rendita pubblica dal cinque al quattro per cento. Non è ora il momento di istituire delle polemiche sopra quelle parole che mi fanno di sofisma sul divario tra la così detta imposta generale e la speciale.

Io feci plauso al provvedimento legislativo perchè a parer mio la salvezza del credito dello Stato è la salvezza di tutti.

Insomma parlai della riduzione della rendita non per addurre uno sconcio, ma per addurre un esempio di giusto provvedimento.

Io dissi ieri: lo Stato siamo noi individui, e noi individui siamo lo Stato; la vita sua è la vita nostra, e la vita nostra è la vita sua. Io soggiunsi che non v'ha una collisione del diritto privato e del diritto pubblico, perchè il diritto è uno in tutte le sue diramazioni.

Io soggiunsi che vi è una condizione di fatto che ha ingenerato il cadere del valore di queste cartelle, che ha tolto ad esse ogni sicurezza, ogni solidità. Cosicchè quando al momento in cui la cartella scende per il suo prezzo sul mercato, i mutuatari, che alla lor volta diventano portatori di cartelle, per rimborsare il loro debito, diventano alla lor volta creditori; e se non si limitasse il rimborso per mezzo delle cartelle, verrebbero ad essere posti in una condizione di superiorità verso gli altri portatori di cartelle, creditori com'essi.

Essi verrebbero a dare le cartelle per il valore nominale che è superiore di molto al valore effettivo attuale; sicchè per la condizione di fatto attuale il *summum jus* si tradurrebbe in *summa injuria*; e i contratti, appunto per seguire i principii giuridici, debbono essere interpretati secondo la buona fede, e non con tanto rigore di formalismo da distruggere il concetto d'equità che deve stare in fondo ad essi ed alla loro esecuzione.

Io non aggiungo altra parola. Avevo il debito di rivendicare la mia coscienza. Mi duole d'essere stato frainteso; ma me ne appello alla coscienza di tutti coloro i quali hanno ieri sentito le mie parole le quali non possono per nulla giustificare l'accusa che per esse mi si è apposta. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico, relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori. Dopo discorsi i quali si elevano a temi altissimi, in verità bisogna sentire fortemente

la coscienza del proprio dovere, come io la sento per prendere la parola anche ad un' ora ormai bastantemente tarda. Mi affido alla bontà del Senato.

In confronto delle cose nobilissime che si sono dette pur sostenendo opinioni varie, ma sempre ispirate a nobilissimi sentimenti, è ben modesto l'ufficio del relatore. L'ufficio del relatore è di esporre con chiarezza gli intendimenti ed i limiti della legge, di quella legge, che ci sta dinanzi. E non di una legge che si sarebbe potuto fare alcuni anni addietro, non di una legge diversa che si potesse fare ora, quando non si fosse nella persuasione che ogni indugio sarebbe contrario al credito ed alla prosperità della nazione.

Ho detto che ufficio del relatore è l'esporre con chiarezza.

Signori senatori, la chiarezza è onestà.

Questo mi giustifica se mi tengo lontano da disquisizioni che esorbitino da quei confini, entro cui io credo di dovermi attenere seguendo i grandi esempi. Roberto Peel nel 1844 quando il 6 maggio proponeva la revisione della Carta della Banca d'Inghilterra, contro il costume suo e contro il costume del Parlamento britannico, evitò preamboli, evitò digressioni, entrò subito in subietta materia; e perchè?

Perchè egli supponeva che fosse già entrato nell'animo di tutti il sentimento che duopo era di provvedere.

E difatti questo straordinario concorso di senatori, ed in una stagione che si può dire di ferie, mi fa credere che noi siamo nella identica condizione.

Senza anticipare le risoluzioni del Senato, io credo che non sia temerità il dire che un sentimento di alta necessità di provvedere alla salute della cosa pubblica ha fatto sì che qui si radunasse un tale concorso di senatori che a me favorevole alla legge fa anche augurare che sia numeroso il voto di quelli che l'approveranno.

Dal numero stesso dei voti la legge acquisterà maggiore autorità, maggiore efficacia.

Ometto gli epiteti. (*Bene*).

Il senatore Saracco (così lo designo senz'altro), con analisi tagliente si mostrò animato dalla preoccupazione, che non è mai troppa, di preservare le ragioni di diritto.

Il senatore Pessina vi contrappose quell'ele-

mento economico con cui le antiche e perenni regole del diritto devono pur sempre mantenersi in proporzione.

Io qui avrei dei testi del diritto civile con cui potrei definire, determinare, precisare qual è il punto, in cui senza ricorrere a nuove teoriche il *gius* pubblico deve collimare, contemperarsi col *gius* privato.

Ebbene, a costo di demeritare uno degli epiteti con cui i precedenti oratori mi hanno voluto onorare, io faccio getto di tutta questa mia erudizione: e perchè ne faccio getto? Ne faccio getto perchè io pongo la cosa in modo assolutamente diverso da quello che è stata fatta dal senatore Saracco e dallo stesso senatore Pessina.

È vero sì o no che questa è una legge la quale ha per oggetto la circolazione?

È vero o no che la circolazione sciaguratamente nel nostro paese è, lasciamo andare le ipocrisie e le dissimulazioni, una circolazione coattiva? Ed in queste condizioni il biglietto funge più il suo vero e genuino ufficio di biglietto di credito? oppure è o non è un surrogato della moneta?

Orbene, se voi mi ammettete questo, e certo di mal animo, ma dovete concederlo, se è vero tutto questo, pensate che la moneta ed i surrogati della moneta influiscono su tutte le relazioni di diritto privato.

Non si è parlato della tutela del diritto privato?

Ebbene, non vi è contratto pubblico o privato, non vi è impegno nazionale od individuale che non si risenta dello stato della circolazione. Le imprese del commercio, i profitti della industria, l'economia domestica, le mercedi del lavoro, le contrattazioni più importanti come le più tenui, il pagamento del debito pubblico, i mezzi di provvedere alle spese pubbliche, il potere che la più piccola moneta ha sulle necessità della vita, tutto ciò subisce gli effetti di una legge qualsiasi che concerna la moneta od il surrogato della moneta.

Sono sì o no queste relazioni di diritto privato? E voi che vi fate vindici del diritto privato per una relazione contrattuale, la quale nel presente disegno di legge è poi contemperata con tante altre disposizioni, acconsentireste voi di buon animo che tutte queste relazioni di diritto privato, le quali importano alla

vita economica della nazione, fossero quanto mai offese, come sarebbero, quando non si provvedesse, e non si provvedesse d'urgenza alla circolazione?

È qui, parlando di quello che costituisce l'oggetto vero e proprio della legge, raccolgo una parola che è stata detta ieri dal senatore Saracco, e poi dal ministro del Tesoro, per richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto importantissimo, che non è ancora stato toccato nella discussione. Ed è un punto di vitale importanza che non poteva ancora essere trattato nella relazione, perchè ancora non ne era sorta la cagione, nè poteva passare per la mente del povero relatore che potesse sorgere un dubbio così grave, il quale intaccasse la legge in uno de' suoi principî costitutivi.

Si è accennato a petizioni, ciò non è: vi sono benissimo in una forma o nell'altra, davanti al Senato solo in via di comunicazione, in via diretta presso il Governo, delle rimostranze, perchè si crede che questa legge violi ben altre ragioni che quelle per cui abbiamo uditi in quest'aula vindici così fervidi.

Si dice che le cartelle fondiariе siano garantite non solo dai crediti ipotecari, ma anche dal capitale della Banca e dalla sua riserva. Se fosse vero questo, certo che noi commetteremmo una grande spogliazione.

Ma è poi vero che sia una violazione dei patti costitutivi del Credito fondiario, il diritto di prelazione dato con l'art. 3 della convenzione per la circolazione de' biglietti per 300 milioni non coperti da riserva metallica sulle specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà della Banca; su buoni del Tesoro italiano ed altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo stesso a valore corrente; su cambiali tratte sul mercato d'altro Stato; sui crediti per anticipazioni ammessi dalla legge 10 agosto 1893; sul portafoglio interno non immobilizzato; niente meno che un 715 milioni? È forse vero che sia una violazione dei patti la sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate, un 340 milioni circa?

Quello che è proprio vero si è, signori senatori, che a noi importa che sorga in questa aula una voce a dissipare siffatti dubbi, e non perchè ne abbia bisogno il Senato ma perchè essi non si insinuino comunque nell'opinione pubblica. E perciò quello che io dico, dico a ri-

vendicazione dell'onore nazionale, poichè troppo facilmente avviene, che quaggiù la verità si confonda, come dice il sommo poeta, *equivocando*.

Il regio decreto 5 aprile del 1885 autorizza la Banca Nazionale del Regno ad esercitare il Credito fondiario, secondo le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, « assegnando a tale operazione un fondo di 25 milioni da prelevarsi dalla massa di rispetto ».

Possono dunque esservi fra la Banca d'Italia e il Credito fondiario relazioni bensì, non fideiussione o solidarietà. Qualsiasi più umile cultore del diritto ci sa dire, che fideiussore e solidarietà non si presumono.

Qui la obbligazione del Credito fondiario e per legge e per patto è limitata.

È limitata per legge dacchè la legge non permette agli Istituti di emissione le operazioni di Credito fondiario se non entro i limiti di una somma determinata.

È limitata per patto.

Essendo le cartelle fondiariе al portatore le cartelle stesse costituiscono il contratto.

Ora vi può essere niente di più evidente del testo delle cartelle che ora vi leggerò ed integralmente?

« La massa delle cartelle è garantita, oltre che dal capitale dell'Istituto (e cioè il *Credito fondiario*) e del suo fondo di riserva, dalla massa delle ipoteche ».

Infine non si è fatto altro con questo che applicare anche qui il *real property act* del 2 luglio 1888 di Roberto Torrens, figlio di uno dei fondatori della colonia dell'Australia del sud, atto che ebbe al di fuori così larga applicazione.

Eppoi, come si può dubitare della prelazione del biglietto che è connaturato ed intrinseco ad un Istituto di emissione, di un biglietto che non è solo di credito, ma più veramente anche, nella condizione della nostra circolazione, valore?

Orbene, anzichè scapitare, le cartelle fondiariе della nuova convenzione se ne avvantaggiano assai.

Prima di tutto hanno per l'art. 6 queste anticipazioni:

« Per eventuali bisogni di Cassa il Credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato conforme alla legge del

1893 ad un interesse di favore purchè non inferiore al 3 50 per cento.

« Tali anticipazioni potranno anche essere fatte sopra titoli dal fondo di dotazione disponibili per l'art. 8 del presente atto, fino alla metà del loro valore ».

E per l'art. 9 della Convenzione oltre il fondo di riserva ordinario conforme alla legge del 1885 il Credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale « preleverà dagli utili annuali L. 300,000 per costituire insieme agli interessi accumulati un fondo di accantonamento da investire in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato ».

O che si vorrebbe forse che la Banca d'Italia dovesse continuare anche dopo il 1923, che è il nuovo termine eventualmente stabilito dalla Convenzione, per la garanzia delle cartelle fondiarie?

Insomma si è il capitale assegnato al Credito fondiario, ed il fondo di riserva, che è suo proprio, che garantisce la massa delle cartelle fondiarie, e la nuova legge lunge dal nulla detrarre a questa che è la sola garanzia data al Credito fondiario vi aggiunge le anticipazioni a interesse di favore e l'accantonamento delle 300,000 lire.

Vi ha di più ancora; secondo la nuova Convenzione la Banca d'Italia *svaluta*, come si dice, un 30 milioni di capitale, cioè confessa per altrettanta somma una propria perdita nei suoi crediti verso il Credito fondiario.

Quindi dalla nuova Convenzione, il Credito fondiario rimane non solamente più avvantaggiato, ma anche alleggerito di un grave onere che pesava sopra di esso.

Si è poi detto e si è anche insistito da più di uno: come mai una legge, la quale per se stessa si era annunciata come provvisoria, contiene in sé disposizioni definitive e anzi disposizioni che poi infine dipenderà dalla mercè dei ministri dall'arbitrio di essi a porre in atto? Il che non è vero. Prima di tutto per alcune disposizioni si è la legge stessa che stabilisce che debbano entrare in vigore fin da oggi e definitivamente per altre si è la legge stessa, che stabilisce che debbano rimanere in sospeso.

La piena ed intera potestà del Parlamento è poi particolarmente riconosciuta e garantita dall'art. 17, che preserva lo Stato da inden-

nità qualsiasi verso gli Istituti di emissione per quei provvedimenti definitivi che il Parlamento crederà di adottare.

Le disposizioni infine, le quali comunque non specificate vanno del pari in vigore, sono disposizioni non già abbandonate al beneplacito dei ministri, ma disposizioni, le quali si connettono per natura loro ai provvedimenti che per l'urgenza costituiscono la ragione prima ed essenziale della legge.

Nè rimangono nell'indeterminato e nel vago.

I ministri si sono su di ciò espressi davanti alla Camera dei deputati in modo da escludere qualsiasi ambiguità. Essi hanno poi fatte tali dichiarazioni alla Commissione permanente di finanze del Senato.

Le dette dichiarazioni quindi sono acquisite anche al Senato e non sono più rimesse alle bizze di ministri quali si sieno, ma si trovano incorporate alle stesse nostre deliberazioni, alle deliberazioni del Senato come a quelle della Camera dei deputati.

Risparmio le citazioni di cui alcune ho già raccolte nella relazione.

Ma non ometto la dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri fatta alla Camera dei deputati, rinnovata alla Commissione permanente di finanze sopra un punto sulla cui gravità il senatore Vacchelli ha richiamata in particolare l'attenzione del Senato: la proroga della concessione alla Banca d'Italia sino al 1923 che rimane impregiudicata affatto.

Non solo la proroga è condizionata per lo stesso tenore letterale della convenzione ma venne posto fuori di dubbio che su di ciò è riservato a suo tempo un nuovo esame da parte del Parlamento.

Il senatore Pierantoni oggi ha citate alcune parole della mia relazione dalle quali è manifesto che la Commissione permanente di finanze non ha mancato di richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità di prendere sotto forma di decreti provvedimenti di loro natura legislativi per quanto sia riservato al Parlamento il giudizio definitivo.

Il senatore Saracco ieri ha espresso opinione che il relatore non si sarà acconciato, nè vi si acconcia di buon animo.

Il ministro del Tesoro sa che gli parla uno il quale fin da principio ha approvato questo disegno di legge come una necessità di Stato,

gli parla uno a cui la antica amicizia col ministro non avrebbe vietato di porlo in istato d'accusa, se non avesse provveduto.

E tuttavia ho assistito con qualche mortificazione alla voluttà, è proprio la parola, alla voluttà con cui il ministro del Tesoro parlava di perfezionamenti da lui introdotti nei decreti-legge, in confronto di altri decreti-leggi presi da uno dei suoi antecessori.

Il ministro del Tesoro ha poi lealmente dimostrato al Senato che ha fatto di tutto, che non ha ommesso cure perchè questi decreti fino a quando non abbiano l'approvazione del Parlamento, siano resi innocui. Sta bene. Pure io che ho molta ammirazione per il suo ingegno, io non vorrei che ci pigliasse gusto a perfezionare ancora di più i decreti-legge (*Ilarità, approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io spero che il ministro del Tesoro ed i suoi successori si tratteranno su questa via, perchè i decreti-legge anche fatti con molta rettitudine, e con ogni cura per renderli innocui, innocui non sono mai.

Una volta che un provvedimento è annunziato in una forma simile, ciò solo viene già a diminuire la libertà del potere legislativo. Certo che il Parlamento si troverebbe molto più a suo agio nel respingere un provvedimento proposto nelle vie ordinarie, in confronto di togliere efficacia a un decreto-legge sia pure non ancora passato in atto.

Ben altra fiducia ho nel ministro del Tesoro, e son certo che le dichiarazioni sue non possono essere diverse da quelle che farebbe il presidente del Consiglio dei ministri.

Io rinuncio dunque alla soddisfazione di vedere il ministro del Tesoro ricamare ancora con tanta abilità su questi decreti-legge.

Invece io esprimo un sentimento di fiducia piena, alta, sincera in lui e nel Governo di cui fa parte, e vorrei che queste parole fossero raccolte quando che sia, e si abbia pure la vita lunga anche nell'ufficio che esercita tanto sagacemente e solertemente, raccolte anche da suoi successori. Il voto che io faccio e che espressi anche nella relazione è questo: che i ministri riservando provvedimenti d'urgenza alle sole necessità di Stato, che in questo caso io ho riconosciute almeno per parte mia, si mettano in condizione di prevenire quelle ne-

cessità, che poi vengono comunque a forzare le mani al Parlamento.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Giustissimo, Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non possiamo dissimularci, come pur troppo pervada gli animi una nociva diffidenza verso il Parlamento come se non si possa aspettarsi dal Parlamento una ristaurazione delle forze vive della nazione.

Il che dico liberamente dacchè lo stesso concorso sì numeroso di senatori è prova evidente quanto sia alta in noi la coscienza dell'ufficio nostro. Nè intendo far differenza colla Camera dei deputati. Nell'una e nell'altra Camera la fiducia nell'opera nostra è sempre la condizione prima e necessaria per ispirarla altrui.

Ebbene, il ministro del Tesoro sarà il primo a riconoscere quanto sia d'uopo che a tale sentimento nostro risponda effettivamente l'opera. Provvedimenti come questi, che noi reputiamo utili al credito e all'economia nazionale e che in fin dei conti hanno già una certa acquiescenza dalle popolazioni, e nel mondo degli affari, non solo ci guadagnano essi medesimi dall'essere votati siccome spero dal Senato non meno che dalla Camera dei deputati, e con tanta solennità di voto, ma ravviveranno la fiducia, che deploriamo sì scossa, verso la nostra come verso l'altra Assemblea legislativa.

Non si mancherà di riconoscere e dire: il Senato vi si è dedicato con nuova gioventù, vi ha messo tutto il vigore dell'amor patrio.

Non solo dunque se ne avvantaggia il credito, ma molto più se ne avvantaggiano anche le libere istituzioni. (*Bene*).

Voci. A domani.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Mi parve, signori senatori, udire voci che dicono a domani. Pregherei di continuare e ne fo viva istanza. Bensì cercherò d'essere breve: già ho fatto getto di molto carico, anche di roba buona. (*Ilarità*).

Continuiamo anche perchè pur troppo la speculazione si è impossessata delle deliberazioni nostre prima che noi le prendessimo, anzi prima che fossero prese dalla Camera dei deputati, ed è una speculazione la quale nulla aveva di consistente, di vero, nulla aveva di reale ed è la peggiore delle speculazioni, perchè è quella che specula a danno del credito.

Io sono, o signori senatori, estraneo affatto alle speculazioni di Borsa, ma nelle mie speculazioni intellettuali io sono un giuocatore osti-

nato, fortunato, felice, quando ho davanti la fortuna d'Italia, e sono sempre giuocatore al rialzo. (*Bene, bravo*).

Ora io cercherò di epilogare molto brevemente i concetti fondamentali della legge.

Il primo di tutti sta nel dare una garanzia specifica ai biglietti.

Il ministro del Tesoro già nella sua esposizione finanziaria ha accennato agli esempi classici dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Ha accennato particolarmente all'esempio della legge federale svizzera dell'8 marzo 1881, per cui la circolazione è garantita dalla moneta metallica nella proporzione almeno del 40 per cento. Nè questa garanzia metallica può servire per le altre operazioni della Banca; essa serve di pegno speciale ai portatori di biglietti, il rimanente 60 per cento deve essere garantito da deposito di titoli pubblici, o colla garanzia di un Cantone, di buone lettere di cambio, di buoni del Tesoro, di obbligazioni di Stato svizzere.

Non si può dubitare che la garanzia specifica del biglietto sia già una verità acquisita non soltanto alla teoria, ma alla pratica bancaria fuori d'Italia, e da molti e molti anni. Nè credo per quanti siano i dubbi i quali si sono oggi espressi sul conto dell'efficacia delle disposizioni che separano il credito fondiario dai biglietti, che possa mettersi il più piccolo dubbio sulla importanza che ha questa separazione.

La quale fundamentalmente è la stessa, almeno nel suo concetto essenziale e capitale, che domina il celebre *bill* del 1844 di Roberto Peel. Han potuto sì, sopraggiungere dei giorni, come nel 1866, *il venerdì nero*, possono essere venuti dei momenti in cui succede un grande perturbamento nella nazione, ma se l'atto del 1855 apparve allora insufficiente, esso però conteneva in sé la virtù per prendere provvedimenti efficaci i quali riparassero quei disastri.

Reputo anzi beneficio principalissimo del disegno di legge quello di affrettare ed agevolare le mobilitazioni.

Nessuno può contestare che le cosiddette immobilizzazioni fossero e sieno la camicia di Nesso che ha portato con sé la Banca d'Italia.

Tutti dobbiamo augurarci che questo grande Istituto di credito sia pari a quella missione che ha per tanti anni esercitato mostrandosi

solidale con la fortuna d'Italia. Ed il Parlamento nostro non può dire come la povera Dejanira d'aver dato questa camicia di Nesso alla Banca d'Italia inconsapevolmente, *quid tradat nescia*. Almeno non si dissimuli che l'avvelenato dono *aut haeret membris frustra tentata revelli aut laceros artus... detegit*.

Questo disegno di legge se non altro porta alla Banca d'Italia un qualche aiuto perchè le mobilitazioni si compiano. Confidiamo che in ciò sia esso stesso integrato: intanto solo per quello che contiene e per quello che si propone con tale intendimento, meriterebbe, merita di essere accolto.

Ora rispondo brevemente ad un'osservazione fatta dal senatore Vacchelli il quale pare non mostrare troppa fiducia dei vantaggi che possono derivare dalla riduzione della tassa di circolazione quanto allo sconto.

La riduzione è subordinata alla liquidazione delle partite immobilizzate, l'abbuono è un premio per affrettarla.

La prima riduzione notevole di tassa nel 1899 non concerne tutta la circolazione ma soltanto quella che concerne il *portafoglio* liquido e le operazioni di anticipazione, escludendo non solo gli impieghi immobilizzati ma anche gli impieghi in *titoli* d'ogni maniera. L'idea del premio è qui associata all'idea di favorire le operazioni commerciali.

La seconda importante riduzione che porterà la tassa a 4 per cento esclude tutta la circolazione rispondente ai residui impieghi immobilizzati.

È questa la ragione precipua, per cui a buon diritto il senatore Devincenzi diceva che finalmente abbiamo una legge che non subordina l'economia alla finanza ma le coordina.

Certo si è che lo sconto può subire dei miglioramenti per varie ragioni: l'ingerenza del Governo nella determinazione di esso sino a che dura il corso legale; lo sconto delle cambiali di primo ordine; la concorrenza degli istituti che non hanno azionisti; la maggiore e migliore quantità delle cambiali da scontare.

Non sono poi gli istituti di emissione i regolatori assoluti del mercato.

Essi devono anche subirne l'azione e ne riverteranno gli effetti utili sulla loro clientela quando più sollevati da una tassa assurda, la quale non colpisce i redditi ma la circolazione in sé e per

sè, anche quando rappresenta attività infruttifere, o persino, il che è tutto dire, perdite accertate o latenti.

E qui io osserverò che quantunque il beneficio possa essere lieve per ogni operazione singola, quando si moltiplica per tutte le operazioni che si fanno da un così importante, così esteso istituto di credito, il beneficio non è poi tanto lieve, diviene anzi cospicuo.

Ed ognuno sa, che anche una causa qualsiasi, per quanto piccola, la quale rincari lo sconto, viene poi a tradursi nell'aumento dello sconto in una ragione molto superiore. Avviene siccome quando si pone un balzello sopra un oggetto di prima necessità; poichè il prezzo di quel genere non si aumenta solo in ragione di quanto si è aumentato il balzello, ma si aumenta in una ragione molto maggiore.

Risponderò finalmente ad una domanda che mi è stata fatta ieri dal ministro del Tesoro; rispondo però in forma che spero tanto breve quanto esatta.

Già dissi nella relazione che io non desidero, nè la desidera la Commissione, una vigilanza che diventi ingerenza. Ed a questo risponde tutto quello che ieri ha detto l'onorevole ministro del Tesoro. La ispezione però occorre: occorre bensì definirla. Ed io spero definirla quando dico che la ispezione deve esercitarsi, non già come una ispezione commerciale, ma come l'esercizio di una funzione pubblica. E difatti, la legge che ci sta dinanzi ce ne dà il modo, poichè questa legge, oltre all'assegnare speciali garanzie ai biglietti, facilita di gran lunga l'esercizio della ispezione in modo che si dovrà: costantemente e scrupolosamente vigilare l'emissione dei biglietti e le condizioni di Cassa per evitare abusi e per prontamente scoprirli; accertare di tempo in tempo la consistenza dei « titoli » in relazione agli stati che si pubblicano, segnatamente dacchè questi titoli vengono a prendere un posto importante nella guarentigia della circolazione; e così « il portafoglio » in quanto completa la garanzia dei biglietti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Giustissimo.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, la vostra benevolenza veramente mi risolveva da un timore sincero e profondo che era nell'animo mio di avere accettato quest'ufficio di relatore per una legge così ardua e difficile. Tanto più

mi si accresceva questo timore, quando vidi il concorso di tanti onorevoli colleghi venuti anche da lontane parti d'Italia, il che solo bastava a persuadermi quale e quanta fosse la dignità dell'ufficio.

La vostra benevolenza intègra il mio dire e supplisce a tutto quello che perfino l'ora crudele mi ha impedito di dire. Concludo con esprimere soltanto due pensieri.

Altri ha parlato dei difetti delle leggi antecedenti, che io ho approvate, e non è che non li vedessi, e che anzi non li esprimessi.

Vedo così i difetti di questo stesso disegno di legge. Ma il fare una legislazione tutta di un pezzo non è possibile. Bisogna aspettare per una legge anche buona il momento opportuno. Perciò io esaminai soprattutto questa legge non tanto in sè, ma in relazione a quella legge futura. Mi son dunque chiesto se esso faciliti o invece pregiudichi le future leggi, per cui il momento non è opportuno. Ebbene: a parer mio le facilita perchè qualunque proposta di riforma bancaria quando si trova dinanzi a una circolazione buona, sarà maggiormente libero il Parlamento di adottarla in quel modo, che l'economia della nazione comporta.

Ma poi, o signori, e queste sono proprio le ultime parole che io dico oggi davanti al Senato.

Voci. No, no.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Intendo per questa sera.

Voci. Sì, sì. (*ilarità*).

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io devo ricordare il discorso fatto in un'altra discussione recente dal senatore Parenzo, il quale discorso si sarebbe potuto esprimere con due celebri versi di un poeta classico:

*Et quasi longinquo fluere omnia cernimus evo
Ex oculisque vetustatem subducere nostris.*

Lungi sia questo momento che spariscano davanti noi così venerati colleghi; ma riconfortiamoci l'animo integrando la citazione classica, poichè anche coloro che entrano in quest'aula senza essere venuti in tempo di cooperare efficacemente e militarmente alla costituzione della patria, si animano degli stessi sentimenti di cui hanno qui dentro così splendide tradizioni, e, grazie a Dio, tradizioni ancora viventi.

Si, o signori, completiamo la citazione classica :

*Inde brevi spatio mutantur saecula animantum,
Et, quasi cursores, vitas lampada tradunt.*

Senatore Devincenzi, io che ebbi il bene di trovarmi con lei nella Camera dei deputati, senta, io perfino mi commuovo quando ricordo le parole che ella ha dette in quest'aula.

Se ella non ha voluto entrare nell'esame minuto, della legge, ella ha parlato della legge in modo, che tutti i nostri discorsi, compreso quello del ministro del Tesoro, non possono altrettanto giovare alla legge, quanto le parole sue, perchè quelle parole sue ci fanno rivivere nei primi anni del risorgimento, quando alla storia si associavano le ispirazioni più nobili. Senza ispirazione non si arriva a fare nemmeno i computi matematici.

Signori senatori, io affido queste mie parole al Senato, gli affido questi miei sentimenti, e gli chiedo venia, se non ho potuto adempiere al mio ufficio come avrei dovuto. M'inchino davanti ai veterani della libertà e dell'unità della patria che siedono ancora tra noi, e tutti insieme giuriamo di continuare queste nobili tradizioni. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Lessi già due ordini del giorno proposti dalla Commissione permanente di finanze. Li rileggo :

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo che le proroghe ammesse coll'art. 5 del disegno di legge concernono esclusivamente le liquidazioni anticipate, ma non alterano menomamente i periodi delle mobilitazioni, stabiliti dalla legge 10 agosto 1893 e 8 agosto 1895, che rimangono fermi e quanto

al periodo di 15 anni e quanto alla suddivisione di tre in tre anni, e passa all'ordine del giorno ».

Benchè l'abbia già detto, chiedo formalmente al signor ministro del Tesoro s'egli accetta l'ordine del giorno:

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'altro ordine del giorno è il seguente :

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, che nell'ordinamento della sezione autonoma sia provveduto ad escludere ogni possibilità di emissioni con garanzie ipotecarie già vincolate a beneficio dei portatori di titoli precedentemente emessi, e passa all'ordine del giorno ».

Accetta il signor ministro del Tesoro questo ordine del giorno?

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto, proposto dalla Commissione permanente di finanze e accettato dal Governo.


Chi l'approva è pregato di alzarsi.


(Approvato).

Essendovi molti oratori iscritti sugli articoli parmi opportuno rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Prego i signori senatori di volersi riunire negli Uffici alle ore 14 per l'esame di alcuni disegni-legge e alle ore 15 in seduta pubblica coll'ordine del giorno già loro distribuito.

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).





CXXII.

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — Si continua la discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Nella discussione dell'art. 1 parlano il senatore Finali, il ministro del Tesoro ed il relatore senatore Lampertico — Si approva l'art. 1 — Senza discussione si approvano gli articoli 2 a 7 — Si approva l'art. 8 dopo una dichiarazione del senatore Finali; l'art. 9 è approvato senza discussione — Sull'art. 10 parlano i senatori Finali, Lampertico relatore, il ministro del Tesoro e il senatore Fusco — Si approva l'art. 10 e i successivi fino al 16 incluso — All'art. 17 parla il senatore Saracco a cui risponde il ministro del Tesoro — Si approva l'art. 17 e ultimo del progetto — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge — Senza discussione rinviati allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3^a), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 — Si discute il progetto di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova » (296) — Parlano i senatori Todaro relatore, ed il ministro del Tesoro — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto che è rinviato allo scrutinio segreto — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, che risulta approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, degli esteri, della guerra, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica ed il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Chigi-Zondadari domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

Ieri, come il Senato rammenta, fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di applicare provvisoriamente, sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti, la Convenzione e le disposizioni annesse ai regi decreti del 6 dicembre 1896, nn. 517, 518, 519 e 520 (allegati A, B, C e D), intesi a garantire la circolazione dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ad accelerarne la riduzione, e ad agevolare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Prego di dar lettura degli allegati indicati in questi articoli.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Allegato A.

Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 517, che approva la Convenzione 28 novembre 1896 stipulata con la Banca d'Italia.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati D, E, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegati Q, R, S);

Veduto il regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'annessa Convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma addì 28 novembre 1896, intesa a garantire la circolazione dei biglietti,

ad anticiparne la riduzione, e ad affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

Disposizioni per la Banca d'Italia.

Convenzione.

Questo giorno, ventotto del mese di novembre dell'anno milleottocentonovantasei, in Roma, nella sede del Ministero del Tesoro, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del Tesoro prof. Luigi Luzzatti, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, direttore generale, e dai signori commendatore avv. Vittorio De Rossi, presidente del Consiglio superiore, comm. Luigi Cavallini e comm. Enrico Rossi, vice-presidenti, commendatore Tommaso Bertarelli, segretario, commendatore Giuseppe Balduino e cav. uff. ingegnere Francesco Ceriana, consiglieri, della Banca medesima, si convenne quanto segue, salva l'approvazione rispettivamente del Consiglio dei ministri e del Consiglio superiore della Banca d'Italia:

Art. 1. Salva l'osservanza dell'art. 78 dello statuto, approvato con regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, il capitale sociale della Banca d'Italia sarà ridotto di 30 milioni, senza pregiudizio dei limiti della circolazione concessi dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 2. La Banca anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione, prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, di 34 milioni di lire, nella seguente misura:

12 milioni al 1° gennaio 1897;

11 milioni al 1° maggio 1897;

11 milioni al 1° settembre 1897.

Incominciando dal 1898 il limite della circolazione della Banca d'Italia sarà ridotto di 17 milioni alla fine di ciascun anno, sino a raggiungere il *minimum* di 630 milioni fissato dalla predetta legge 10 agosto 1893.

Art. 3. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica effettiva o equiparata da disposizione di legge, per la circolazione concessa alla Banca, non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 300 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti della Banca, in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 300 milioni, i portatori, a partire dal 1° gennaio 1897; avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irriducibile di 300 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi gli accantonamenti per la Banca Romana in liquidazione;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione della Banca in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile di 300 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 4. La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dalla Banca in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato, di cui all'art. 12 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 5. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 6. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente della Banca d'Italia verso il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale nel Regno.

La Banca d'Italia continuerà i servizi necessari al funzionamento del credito fondiario.

Per eventuali bisogni di cassa, il credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3.50 per cento all'anno.

Tale anticipazione potrà anche esser fatta sopra titoli del fondo di dotazione disponibili a norma dell'art. 8 del presente atto. Per questi titoli l'anticipazione non potrà eccedere la metà del rispettivo valore.

Per le operazioni interne di anticipazione, di cui ai due comma precedenti, la Banca non sarà soggetta a tassa.

Art. 7. I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno alla Banca d'Italia senza onere di tassa.

Il credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di 220 milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà della Banca d'Italia.

La Banca medesima è autorizzata alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri istituti di credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo la Banca godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8. Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

La Banca d'Italia liquiderà per conto del credito fondiario l'eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 9. Oltre al fondo di riserva ordinario

di cui all' art. 11 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale preleverà dagli utili annuali lire 300,000 per costituire, insieme agli interessi accumulati, un fondo di accantonamento da investirsi in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 10. La Banca d'Italia potrà costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.

Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira, ed essa godrà di tutti i vantaggi indicati nell' art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e degli altri che fossero accordati per legge ad istituti di mobilizzazione costituiti secondo le disposizioni di quell' articolo o ai quali la Banca prende parte.

Questa sezione avrà facoltà di emettere speciali titoli ammortizzabili, garantiti dai beni immobili urbani e rustici e dai crediti ipotecari della Banca. Questi titoli saranno trattati, nei riguardi finanziari, come le cartelle per le operazioni indicate nell' art. 7.

Le norme per la costituzione di questa sezione della Banca d'Italia e per l'emissione dei titoli speciali ammortizzabili saranno determinate d'accordo con la Banca in un regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11. La Banca d'Italia affretterà la liquidazione dei titoli attualmente compresi fra le sue partite immobilizzate. La somma liquidata per questi titoli al 31 dicembre 1897 potrà essere convertita in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, in aggiunta alla scorta prevista dall' articolo 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e l' ammontare dei medesimi si riterrà mobilizzato agli effetti della legge.

Art. 12. La Banca d'Italia è autorizzata a impiegare i buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l' ammontare di questo impiego non superi la somma di 50 milioni.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all' articolo precedente, potranno essere destinati come cauzione per il servizio di tesoreria dello Stato, e potranno essere convertiti in un credito permanente della

Banca verso il Tesoro a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 13. Quando, entro l' anno 1897, sulla massa delle partite immobilizzate e delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894 fosse conseguita una somma complessiva di mobilizzazione di almeno 190 milioni, compresa la svalutazione di capitale di cui alla convenzione 30 ottobre 1894 e quella di 30 milioni stabilita nel presente atto, e non compresa la somma da pareggiare cogli accantonamenti annuali; di cui alla convenzione 30 ottobre 1894, la Banca d'Italia, sentito il ministro del Tesoro, potrà impiegare fino a 40 milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull' estero pagabili nelle valute medesime, all' infuori dei limiti previsti dall' articolo 19 del presente atto; e la facoltà di cui agli articoli 11 e 12 precedenti rimane acquisita alla Banca, nel limite di 70 milioni, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche della Banca, o potrà ridurne la somma a condizione di compensare l'Istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell' ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 900,000.

Art. 14. Quando, entro l' anno 1898, sia raggiunta l' ulteriore somma di mobilizzazione, alle condizioni dell' articolo precedente, di 250 milioni, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall' articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per 100 lire.

Art. 15. Quando l' ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di 90 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti

in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica della Banca, in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del presente atto non potranno superare la somma di 20 milioni. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma dell'articolo stesso, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 450,000.

Art. 16. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 45 milioni, verrà meno nella Banca la facoltà dei rinvestimenti della riserva di cui al primo comma dell'articolo 13 e al secondo comma dell'articolo 15 del presente atto, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili della Banca eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 17. Quando la Banca abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni, avrà facoltà di rimborsare agli azionisti 30 milioni versati in osservanza della citata convenzione 30 ottobre 1894. Questo rimborso di una parte del capitale debitamente accertato a forma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 non potrà incominciare se non dopo il quindicesimo anno di vita dell'Istituto e per non più di 6 milioni l'anno.

Art. 18. Agli effetti del bilancio della Banca d'Italia, a cominciare da quello del 1897, sul conto corrente tra questa e la Banca Romana in liquidazione, col bilancio 1897, non saranno liquidati a favore della Banca d'Italia gli interessi previsti dall'articolo 29 della legge 10 agosto 1893, confermati coll'articolo 1 della ci-

tata convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.

Dal 1° gennaio 1897, il conto corrente medesimo sarà caricato soltanto della spesa da rifondere alla Banca d'Italia per l'onere della tassa di circolazione sopra un valore di biglietti corrispondente allo ammontare del debito della Banca Romana in liquidazione verso la Banca d'Italia, registrato nella situazione del conto corrente al 1° ottobre 1896.

Art. 19. A partire dal 1° gennaio 1897, la Banca d'Italia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'art. 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 20. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione corrispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni e le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 13 (secondo comma), 14, 15 e 16 del presente atto.

Art. 21. Se allo spirare della concessione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, la Banca avrà soddisfatto agli obblighi delle leggi o delle convenzioni vigenti, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 22. La presente Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente Convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nel gabinetto di S. E. il ministro del Tesoro, e venne sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti e dei testimoni intervenuti.

Firmati: LUIGI LUZZATTI.

GIUSEPPE MARCHIORI, VITTORIO DE ROSSI, LUIGI CAVALLINI, ENRICO ROSSI, TOMMASO BERTARELLI, GIUSEPPE BALDUINO, FRANCESCO CERIANA.

BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro; VINCENZO MANCIOLI, capo dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti di emissione, testimoni.

Allegato B.

Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 518, che approva le disposizioni per il Banco di Napoli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati *D, R, F, G, I*);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegati *E, S, T*);

Veduto il regio decreto 15 ottobre 1895, n. 619, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro del Tesoro, e dai ministri delle finanze, e di agricoltura, industria e commercio, intese a provvedere al credito fondiario del Banco di Napoli, per garantire la circolazione dei biglietti del Banco e anticiparne la riduzione, e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI
BRANCA
GUICCIARDINI.

V. Il Guardasigilli
G. COSTA.

Disposizioni per il Banco di Napoli.

Art. 1. A deroga dell'articolo 6, comma quinto, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, le

cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, saranno produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, attualmente in circolazione, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, saranno ritirate e annullate, e in cambio di esse saranno emesse nuove cartelle di uguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Le cartelle attuali, che non saranno presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro dieci anni dal giorno in cui il cambio sia incominciato, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del Credito fondiario.

Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 2. Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco in circolazione al 1° gennaio 1897 sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento pagabile in due rate semestrali di lire 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione.

Il rimborso delle cartelle sarà fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle sarà inferiore alla pari, il Banco avrà facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni e mediante le annualità determinate all'atto della rispettiva concessione, salve le agevolzze dipendenti dalla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3. A deroga dell'articolo 8, comma nono, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul Credito fondiario (testo unico) ed a partire dal dì 8 dicembre 1896, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli saranno accettate in rimborso dei mutui al valore che sarà determinato per ciascun trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno,

accresciuto di 50 lire. Se il valore medio accertato e da applicarsi sta superiore a lire 450, le cartelle saranno accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 4. Le somme versate al Credito fondiario dai mutuatari in conto capitale, eccedenti la quota di ammortizzazione compresa nell'annualità costante, di che al precedente articolo 2, saranno investite, sino alla totale estinzione dei mutui, in titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale destinato al pagamento degli interessi ed al rimborso di quelle cartelle che rimarranno in circolazione dopo estinti i mutui corrispondenti.

Questo fondo, accresciuto in ragione composta mediante il reinvestimento dei rispettivi interessi, in quanto non occorran per lo scopo indicato, rimarrà vincolato a favore dei portatori delle cartelle, in sostituzione delle ipoteche già assunte per la concessione dei mutui e vincolate allo stesso effetto, in virtù dell'articolo 9, comma 1° della legge 22 febbraio 1885.

Art. 5. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco verso il rispettivo Credito fondiario, e il conto corrente sarà chiuso definitivamente.

La somma liquidata a debito del Credito fondiario per la chiusura di questo conto corrente non produrrà interesse a favore del Banco e sarà rimborsata come segue :

Per almeno 5 milioni di lire mediante cessione di immobili o di crediti ipotecari di pertinenza del Credito fondiario al valore di bilancio.

Per il rimanente, mediante versamento al Banco, da parte del Credito fondiario, dell'ammontare sia della imposta di ricchezza mobile dovuta sugli interessi delle cartelle, sia della tassa dovuta sulla circolazione di queste. Siffatto ammontare sarà abbonato dallo Stato a favore del Credito fondiario e nella misura del 15 per cento R. M. e 1.80 per mille per negoziazione.

Il Banco continuerà il servizio di Cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco potrà concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Credito fondiario, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a lire 3.50 per

cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6. Le somme che saranno versate dal Credito fondiario ai termini dell'articolo precedente, saranno dal Banco di Napoli investite in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale da accrescersi in ragione composta, col reinvestimento degli interessi, in sino a totale copertura del credito accertato sul conto corrente col Credito fondiario al 1° gennaio 1897.

Il Banco di Napoli potrà valersi del credito ancora allo scoperto sul detto conto, per procurarsi anticipazioni intese ad affrettare le sue mobilitazioni. In questo caso il Banco potrà vincolare gli accennati versamenti per costituire l'annualità necessaria al servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle anticipazioni medesime, ovvero per contribuire alla costituzione di quell'annualità.

Il Banco è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni con altri istituti di Credito fondiario. Per siffatte operazioni di mutuo godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 7. Il Banco di Napoli anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dalla legge 10 agosto 1893, in modo che, col primo settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di lire 5,200,000 e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di lire 5,200,000, sino a raggiungere la riduzione totale di 52 milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 190 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'istituto, a condizione che derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 8. Il Banco di Napoli potrà sostituire, temporaneamente, una parte non eccedente la somma di 45 milioni della sua riserva metallica di garanzia dei biglietti in circolazione con ti-

toli italiani di Stato o garantiti dallo Stato al loro valore di Borsa.

A tale effetto, il ministro del Tesoro è autorizzato a ritirare e a immobilizzare nelle casse dello Stato, quelle somme di specie di oro che il Banco intenderà di sostituire con gli accennati titoli fruttiferi.

In cambio delle specie medesime, che diverranno proprietà del Tesoro, saranno forniti dal Banco biglietti di Stato, da emettere nei limiti di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e colle forme indicate agli articoli 9 e 4 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, numero 339.

I titoli acquistati dal Banco di Napoli coi biglietti di Stato ottenuti in cambio delle specie metalliche passate al Tesoro, saranno tramutati in certificati nominativi col vincolo della garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco pel capitale, e i frutti di questi titoli saranno destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione dei biglietti al Tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di specie immobilizzate.

A misura che procederà questo riscatto saranno liberati dal vincolo di cui sopra tanti titoli quanti corrisponderanno al valore delle specie auree riscattate a reintegrazione della riserva.

Art. 9. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica del Banco di Napoli per garanzia dei biglietti non potrà discendere sotto il limite irreducibile di lire 90,500,000 tranne nel caso contemplato al primo comma dell'articolo precedente.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dall'anzidetta garanzia, i portatori, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete di argento di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893, e all'infuori della somma irreducibile indicata sopra;

b) buoni del Tesoro ed altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi i titoli di cui all'articolo precedente liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

Sarà considerato transitoriamente come credito utile agli effetti della copertura della circolazione l'ammontare del credito del Banco verso il rispettivo Credito fondiario, di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Art. 10. Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 31 della citata legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco di Napoli, a partire dal primo gennaio 1898, avrà facoltà d'impiegare sino a venti milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in cambiali e conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime.

Se il Banco profitterà della concessione di cui all'articolo 8 del presente allegato, la facoltà di cui al comma precedente sarà subordinata al riscatto graduale delle specie d'oro passate al Tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato, e non potrà essere esercitata che per una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

Art. 11. La circolazione dei biglietti del Banco di Napoli dovrà essere coperta per intero dai valori descritti nell'articolo 9 del presente allegato, entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato non soggetti al vincolo di cui all'articolo 8, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 12. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 13. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente a operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento l'anno.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguite le ri-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

duzioni della tassa di circolazione, di cui ai seguenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 14. Quando entro l'anno 1898 sulla massa delle immobilizzazioni e delle operazioni non consentite, accertate dall'ispezione del 20 febbraio 1894 per il Banco di Napoli fosse raggiunta una cifra complessiva di mobilitazione di cinquantacinque milioni, non comprese le somme liquidate in perdita e che dovranno essere coperte con gli utili annuali o con la massa di rispetto ai termini di legge, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e il valore delle anticipazioni di cui all'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per 100 lire.

Art. 15. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidarsi, sia ridotto a non più di trentaquattro milioni, la misura della tassa di circolazione a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del presente allegato non potranno superare la somma di quattordici milioni.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà d'investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurre la somma, a condizione di compensare l'Istituto per la diminuzione degli utili che deriverà, con un abbuono corrispondente all'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.

Art. 16. Quando l'ammontare delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di diciassette milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco, eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'am-

montare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 17. Se allo spirare della concessione, di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 18. Le norme per la esecuzione degli articoli 1 a 9 del presente allegato, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa dell'Istituto e del suo Credito fondiario, saranno fissate per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il nuovo regolamento del Banco, da approvarsi per decreto reale, nella parte riguardante il personale, determinerà la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dall'art. 20 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

Allegato C.

Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 519, che approva le disposizioni per il Banco di Sicilia.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati D, E, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 489 (allegati R, S, T);

Veduto il regio decreto 15 ottobre 1895, n. 620, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro del Tesoro, e dai ministri delle finanze, e di agricoltura, industria e commercio, per garantire la circolazione dei biglietti, per anticiparne la riduzione e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate del Banco di Sicilia.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

Disposizioni per il Banco di Sicilia.

Art. 1. Il Banco di Sicilia anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in modo che col 1° settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di L. 1,100,000, e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di L. 1,100,000, sino a raggiungere la riduzione totale di undici milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 44 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'Istituto, a condizione che, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica effettiva o equiparata per disposizione di legge, per la circolazione concessa al Banco di Sicilia non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irreducibile di 21 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti del Banco in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 21 milioni, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'Istituto, dedotta la parte destinata per legge a coprire il 40 per cento dei debiti a vista in conformità all'art. 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irreducibile di 21 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione del Banco in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irreducibile di 21 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 3. La circolazione dei biglietti del Banco di Sicilia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato di cui all'art. 8 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 4. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 5. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco di Si-

cia verso il proprio Credito fondiario in liquidazione.

Se, chiuso il bilancio dell'azienda del Credito fondiario per l'esercizio 1898, la situazione della liquidazione consenta, senza pericolo o danno del rispettivo servizio, di restituire al Banco una parte delle anticipazioni fatte da questo all'azienda medesima, le somme che saranno così restituite verranno calcolate a deduzione delle partite immobilizzate, e potranno essere comprese nell'ammontare delle mobilitazioni di cui agli articoli 10 a 12 del presente atto.

Il Banco di Sicilia continuerà i servizi necessari al funzionamento del rispettivo Credito fondiario in liquidazione.

Per eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario medesimo potrà ottenere dal Banco anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'art. 12 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3.50 per cento all'anno.

Per queste operazioni interne d'anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6. Con la stessa data del 1° gennaio 1897, l'ammontare della massa di rispetto del Banco sarà ridotta di due milioni. Questa somma sarà imputata a perdita delle immobilizzazioni per la liquidazione del conto corrente verso il Credito fondiario, aumentato da un'ultima erogazione non superiore a L. 300,000.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che per effetto della accennata liquidazione del conto corrente verrà a togliersi dalle immobilizzazioni esistenti, dedotta la somma di 300,000 lire indicata sopra.

Art. 7. I beni attualmente in proprietà del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno al Banco senza onere di tassa.

Il Credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di trentun milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà del Banco.

Il Banco medesimo è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri Istituti di Credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo il Banco godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8. Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di due milioni di lire.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all'art. 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e potranno essere convertiti in un credito permanente del Banco verso il Tesoro dello Stato a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 9. Quando entro l'anno 1897 sulla massa delle partite immobilizzate e delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894 fosse conseguita una somma totale di mobilitazione di almeno sei milioni, compresa la somma portata a copertura del conto corrente del Banco col rispettivo Credito fondiario mediante riduzione della massa di rispetto, e non comprese le somme liquidate a perdita e che dovranno essere coperte ai termini di legge, il Banco di Sicilia, sentito il ministro del Tesoro, potrà impiegare fino a tre milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo della Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime, all'infuori dei limiti previsti dall'art. 13 del presente allegato; e la facoltà di cui al primo comma dell'articolo precedente rimane acquisita al Banco, nel limite di L. 2,500,000, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà d'investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 80,000.

Art. 10. Quando, entro l'anno 1898, sia raggiunta l'ulteriore somma di mobilitazione, alle condizioni dell'articolo precedente, di sette milioni e mezzo, la tassa sulla circolazione sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 11. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di quattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi tre mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del presente allegato, non potranno superare la somma di L. 1,500,000. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma del detto art. 9, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 40,000.

Art. 12. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di due milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A partire dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

La Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento quando questi non superino il 6 per cento;
alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 13. A partire dal 1° gennaio 1897, il Banco di Sicilia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'art. 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 14. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni o le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 9 (comma secondo), 10, 11 e 12 del presente allegato.

Art. 15. Se allo spirare della concessione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco di Sicilia avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

Allegato D.

Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 520, che approva le disposizioni generali per agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di Banca.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti i nostri decreti del dì 6 corrente, n. 517, n. 518, n. 519 coi quali si approvano la Convenzione 28 novembre ultimo scorso fra il Governo e la Banca d'Italia, le disposizioni per la sistemazione del Credito fondiario del Banco di Napoli, e i provvedimenti per garantire e ridurre la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quelli per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le qui annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dai mini-

stri del Tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, intese ad agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di Banca.

Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI
BRANCA
GUICCIARDINI.

V. *Il guardasigilli*
G. COSTA.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il ministro del Tesoro è autorizzato a ridurre la circolazione dei buoni del Tesoro ordinari, mediante speciali accordi, per virtù dei quali gli Istituti di emissione si impegnino a convertire in un credito verso lo Stato parte dei rispettivi fondi disponibili per l'impiego in titoli, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'interesse a carico dello Stato per siffatta operazione non potrà in nessun caso superare il 3.50 per cento netto l'anno.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno fissate per decreto reale, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Art. 2. A deroga dell'art. 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera *a* dell'art. 3 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Nel nuovo limite di 600 milioni e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato *I* alla legge predetta, il ministro del Tesoro, col 1° marzo 1897, è autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino a concorrenza di una somma totale non superiore a 45 milioni di lire, contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di una riserva di monete ita-

liane d'oro e d'argento corrispondente a 44 per cento dei biglietti da emettere.

Di una eguale somma di lire 45 milioni è ridotto l'ammontare complessivo delle anticipazioni che gli Istituti di emissione attualmente sono obbligati a fare al Tesoro.

L'ammontare delle monete divisionali d'argento di conio italiano da immobilizzare per la nuova emissione dei biglietti di Stato non potrà eccedere la somma di 10 milioni.

Art. 3. A deroga dell'art. 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sarà ripartito così:

Banca d'Italia	L. 85,000,000
Banco di Sicilia	5,000,000
Totale	<u>L. 90,000,000</u>

Art. 4. Sul valore nominale delle nuove cartelle che potranno emettere il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale e il Credito fondiario del Banco di Sicilia per agevolare la mobilitazione di proprietà immobiliari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, e sul valore nominale dei titoli ammortizzabili che potranno essere emessi dalla Banca d'Italia o da Società costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, allo scopo di affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate degli Istituti di emissione, secondo norme da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà dovuto all'erario, per l'intera durata dell'ammortizzazione delle cartelle fondiarie o dei titoli medesimi, un contributo annuo di lire 0.400 per cento, di cui lire 0.075 a titolo di abbonamento delle tasse indicate nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183, e lire 0.325 a titolo d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5. I titoli ammortizzabili emessi in conformità alle disposizioni accennate nell'articolo precedente saranno considerati come cartelle fondiarie agli effetti dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893.

Art. 6. Agli effetti della liquidazione delle rispettive partite immobilizzate, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sentito il ministro del Tesoro, potranno concludere speciali accordi con la Banca d'Italia per la emissione di titoli ammortizzabili ai sensi dei due articoli prece-

denti verso passaggio alla Banca medesima, senza onere di tassa, dei beni o dei crediti ipotecari da servire di base all'emissione dei titoli stessi.

Gli accordi accennati sopra saranno registrati col diritto fisso di lire 1.

Art. 7. I termini di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, sono prorogati al 31 dicembre 1898.

Art. 8. Gli Istituti di emissione, per la riscossione dei loro crediti dipendenti dalle attività immobilizzate, assistiti da titolo esecutivo, potranno valersi, rispetto all'azione immobiliare che loro compete, o che comunque possano esercitare, della procedura privilegiata ammessa per la riscossione delle imposte dirette, regolata dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e successive.

Se il titolo esecutivo sia fondato sopra un effetto cambiario protestato, il protesto deve essere fatto a mezzo di notaio, o, in difetto del protesto, deve essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 307 del Codice di commercio.

Le spese di registro e bollo dovute per gli atti riguardanti le accennate procedure privilegiate sono ridotte alla metà.

Art. 9. La tassa graduale di bollo sulle cambiali è ridotta alla metà a favore della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per le cambiali estere, pagabili all'estero in oro od in valuta a pieno titolo della Unione monetaria latina, che dai medesimi Istituti vengono acquistate e comprese nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti a termini di legge.

Con decreto reale, promosso dai ministri del Tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme, le cautele e le sanzioni per l'attuazione della precedente disposizione.

Art. 10. A deroga dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 agosto 1893, l'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, potrà da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali non esistono sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, potrà essere affidato dalla locale

Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'art. 1° e do facoltà di parlare al senatore Finali.

Senatore FINALI. Quest'art. 1°, come il Senato vede, abbraccia tutto l'insieme dei provvedimenti bancari e finanziari compresi nei quattro decreti reali, a cui corrispondono gli allegati A, B, C e D.

Nel mio discorso di ieri una sola proposta positiva feci che riguarda l'allegato B, poichè questo in particolare dispone pel Banco di Napoli. Ma io non aveva e non ho decisa intenzione di proporre emendamenti, in relazione a quelle idee che ebbi l'onore di esporre.

Anche nella forma usata mostrai di rimettermi al discernimento ed all'equanimità dell'onor. ministro del Tesoro.

Infatti se egli non consente in quei due provvedimenti da me proposti, che al pari de' suoi varrebbero, a mio giudizio, a salvare il Credito fondiario e a reintegrare il capitale del Banco, io non proporrò emendamenti. Lo ripeto, nella forma stessa della mia proposta, mi rimetteva a lui sull'accettare o non accettare il concetto di mantenere il duplice fine, schivando quella che a me pare grave offesa ai diritti stabiliti dalla legge e dal contratto, e togliendo di mezzo la garanzia dello Stato sulle cartelle fondiarie.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io sarò, ne affido il Senato, brevissimo, intendendo che il giusto desiderio dei senatori è quello di venire a una conclusione. Inoltre la controversia è stata agitata così largamente che sentirei rimorso di tornare a riaccenderla.

Ringrazio il senatore Finali dell'adesione preziosa data ai principî informatori di questa legge, e lo ringrazio tanto più che i suoi dubbî si riferiscono soltanto al modo di vincere le dif-

difficoltà che traversa ora il Banco di Napoli, non perchè dissenta da me sulla convenienza di affrontare e di vincere quelle difficoltà, ma perchè a suo avviso un altro metodo avrebbe condotto meglio al fine.

Gli dirò brevemente le ragioni per le quali non potrei accettare l'emendamento che balena dalle sue proposte, ma che con una cortesia di cui lo ringrazio, ha dichiarato che se non posso accoglierlo, rinuncerebbe a formularlo. Le ragioni per me sono evidenti.

Io assicuro l'onorevole Finali che ebbi molte difficoltà a vincere nell'esordio della discussione di questa legge, nell'altro ramo del Parlamento, per difendermi da una obiezione assolutamente opposta a quella che con tanta autorità egli ha messa innanzi.

Colla garanzia dello Stato si è creduto che questo disegno di legge desse perfino troppo ai portatori di cartelle, e se accettassi l'emendamento che mi propone, son sicuro che altre difficoltà ben maggiori si susciterebbero, tali da condurre a un risultato opposto a quello che il senatore Finali desidera.

Infatti ebbi a respingere categoricamente proposte, le quali miravano a ridurre non solamente l'interesse delle nuove cartelle, ma a ridurre in pari tempo il valore capitale di esse da 500 a 450; e non lo feci per quell'alto sentimento di equità che qui era il riflesso del diritto, inquantochè se occorreva nel mio sistema, in questa specie di concordato in cui tutti lasciano e sacrificano qualche cosa, lo Stato, i creditori, i debitori, se occorreva in questa specie di compromesso mettere tutti a contribuzione, non dovevamo dimenticare che oltre a certi limiti finiva il trattamento di giusto rigore e cominciava quello che poteva assumere il carattere, per naturale reazione degli interessi offesi, di aperta ribellione contro i provvedimenti che la legge nostra propone.

La bontà relativa di questo provvedimento, non dico assoluta, sta in ciò di aver corrisposto a quell'equità media che ha trovato l'acquietamento di coloro che sono i più interessati a ribellarsi contro le nostre proposte, cioè, i portatori della cartelle. Questi, pur riconoscendo che era meglio riscuotere il 4.25 per cento netto invece che il 3.50, accettano con animo non lieto, ma rassegnato, di sostituire le vecchie cartelle a 5 per cento lordo colle nuove a 3.50

netto, perchè in tal modo acquistano anche un frutto sicuro e il rimborso certo del loro capitale.

Ecco perchè si può dire che questi provvedimenti siano stati accolti dalla coscienza pubblica, manifestata dall'opinione di quei paesi dove di questi 140 milioni in cartelle, certamente ve ne sono più che cento e dove il sacrificio dei portatori è sentito di più.

E temo che se mi piegassi alla proposta fatta dall'onorevole Finali, un altro pericolo creerei, quello di sviare dal concetto logico cui si informa questo progetto di legge nella parte che riguarda il credito fondiario.

Siffatti provvedimenti traggono qualità e modo dai rapporti che esistono presentemente fra la azienda fondiaria e quella bancaria dell'Istituto: e sono stati proposti in quanto curando il credito fondiario si difende l'istituto di emissione, perchè io intendo l'intervento dello Stato e la legittima, efficace autorità della legge in favore della circolazione; ma non mi sentirei tranquillo se pagando interamente i portatori di cartelle, lasciassi credere che Governo e Parlamento e autorità della legge cooperino al fine di proteggere il credito fondiario in sé e per sé e non il credito fondiario per le sue attinenze con l'Istituto di emissione.

Perciò non mi dispiace quel sacrificio a cui noi assoggettiamo i portatori di cartelle; esso significa che la legge non interviene per riparare agli errori dell'amministrazione del credito fondiario, giacchè per il credito fondiario del Banco di Napoli e degli altri crediti fondiari aggiunti agli istituti di emissione, noi dobbiamo essere disinteressati e indifferenti. Qui la legge interviene, ripeto, in quanto dobbiamo provvedere all'azienda del Credito fondiario per le sue intime attinenze con l'istituto di emissione.

Ma lasciando da parte queste considerazioni, che mi paiono molto gravi e per le quali crederci non opportuno il proposto emendamento, altre obiezioni sorgono molto più decisive, che comprometterebbero il fine a cui mira questo disegno di legge e ci farebbero di nuovo balenare dinanzi le minacce di quella catastrofe dell'Istituto napoletano che tutti noi vogliamo prevenire e impedire. Mi permetta il senatore Finali che esamini, anche brevissimamente, il valore tecnico del provvedimento che ha

messo innanzi. Consisterebbe, se ho bene inteso, in ciò: nel dare l'entrata della tassa di ricchezza mobile e di circolazione al credito fondiario, il quale per tal guisa potrebbe pagare interamente i portatori delle cartelle, e non vi sarebbe nessuna lesione a danno di questi portatori; mentre si avrebbe la piena sicurezza che sarebbe per intero provveduto al servizio delle nuove cartelle senza pericolo di porre in atto la garanzia finale dello Stato.

Ora tutto il sistema da me proposto ha per base il servizio delle cartelle nuove e la ricostituzione di quella parte di capitale che il Banco ha perduto senza compromettere il pubblico erario, per effetto di quella garanzia che deve agire come leva morale sul prezzo dei nuovi titoli. L'abbandono dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa sulla circolazione dei nuovi titoli è inteso a ridare al Banco 40 milioni delle somme che aveva mutuato allo scoperto al suo Credito fondiario.

In tal guisa si ricostituirà il patrimonio necessario all'Istituto di emissione per dar più salda garanzia al biglietto.

Anche il senatore Finali ammette la necessità di questa ricostituzione patrimoniale; ma la vorrebbe fare autorizzando il Banco ad adoperare a questo scopo altri 20 o 25 milioni delle sue riserve metalliche.

Accettando siffatta proposta non si esce da questo dilemma: o si aggiungono altri 25 milioni alla circolazione della carta governativa, o si consumano 25 milioni di specie metalliche.

Nella prima ipotesi devo dire al mio amico Finali: badiamo bene, che questi 25 milioni di biglietti governativi emessi contro deposito di altrettanto oro presso la Cassa depositi e prestiti non sono emessi per provvedere alla fortuna degli Istituti di emissione, ma per pagare integralmente i portatori di cartelle del Credito fondiario, che non lamentano la riduzione ottenuta, perchè proteste da parte loro non ve ne sono, nè da quelli che più ne rappresentano gli interessi.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, il Municipio di Napoli, i Municipi del Mezzogiorno, la Camera di Commercio di Napoli non votarono che plausi all'indirizzo del ministro che loro sacrificava questi portatori di cartelle!

Ora possiamo noi assumere la responsabilità di emettere 25 milioni di carta governativa di più, non già al fine di provvedere alla riparazione del capitale del Banco che è la nostra cura legittima, ma solo per pagare integralmente i portatori di cartelle del credito fondiario?

Possiamo noi, per dare la differenza fra 3.50 e 4.25 al netto ai portatori di cartelle fondiari, assumere la responsabilità di aggravare d'altri 25 milioni la circolazione di Stato?

Il senatore Finali potrebbe dire: io non intendo di emettere altri biglietti governativi, ma vorrei impiegare soltanto le riserve metalliche a questo intento. In tal caso, io gli dico che se si impiega la somma in valori forestieri, stante la scarsezza del frutto del danaro, dovrà ritardare notevolmente la ricostituzione patrimoniale dell'istituto; ovvero dovrà raddoppiare la somma da investire portandola a 50 milioni. Ma se si aggiunga questa somma all'altra di 45 milioni tutte le riserve del Banco di Napoli avranno perduto la loro destinazione originaria per favorire gli interessi dei portatori delle cartelle fondiarie e non per tutelare le ragioni dei portatori dei biglietti.

Che se l'impiego delle riserve si fa in titoli nazionali, si toglie al Banco un prezioso fondo di garanzia e se ne rende difficile la ricostituzione per le oscillazioni del cambio.

Per queste ragioni, che ho esposto sommariamente e richiederebbero una lunga illustrazione per esporre tecnicamente i motivi che mi fanno dubbioso nell'accogliere la proposta del senatore Finali, io lo pregherei vivamente di non insistere come ha già dichiarato nell'esordio del suo discorso ieri e come ha anche dichiarato oggi.

A ogni modo la cosa potrà essere meditata ancora e io credo che se l'opinione del paese e degli uomini competenti venisse nell'idea che la sua proposta sia migliore della mia, in qualunque stadio noi ci troveremo, potremo ritornare su quel punto dell'uso delle riserve metalliche.

Se convenga utilizzare di più le riserve metalliche del Banco è questione aperta, che esamineremo più tardi, ma intorno alla conversione delle cartelle dal 4.25 al 3.50 per cento sono dolente di non poter accettare la sua proposta, ma non posso neppure dargli l'illusione di una dilazione di giudizio, tanto più che dopo

il voto del Senato l'operazione deve essere avviata e risolta in modo irrevocabile.

Ciò che abbiamo fatto corrisponde a quella necessità risultante da un compromesso, la cui natura giuridica fu spiegata al Senato dal relatore Lampertico. Io non potrei accettare qualsiasi emendamento in questo senso se l'amico Finali mi desse il rammarico di presentarlo, ma egli vorrà nella gentilezza dell'animo suo risparmiarmi questo dolore. (*Si ride*).

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io devo fare quattro domande al ministro del Tesoro, anzi al Governo del Re, però saranno brevissime.

Prima domanda. L'articolo 1 parla di disposizioni provvisorie, ma siccome pur troppo corre il detto che il provvisorio è sempre quello che dura maggiormente, e siccome ciò nell'animo di parecchi ingenera un dubbio, mi sembrerebbe utile che il Governo volesse su questo argomento rassicurare.

Questa risposta del Governo potrà parere superflua, poichè già si sa che la Camera elettiva se ne occupa e sarà certamente coadiuvata dal Governo del Re. A ogni modo non nuocerà,

Seconda domanda. Come il Senato sa, fino dal 1881 sussiste una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, la quale è stata istituita in occasione della legge per l'abolizione del corso forzoso. Questa Commissione ha adempiuto il dovere in verità, molto limitato, di vigilare l'esecuzione materiale di quella legge, per l'erogazione del prestito contratto per l'abolizione del corso forzoso. Quanto all'esecuzione virtuale non fu interpellata che in occasione di provvisori particolari. Era stata anche interpellata sulla legge delle Banche ma senza che nel succedersi dei Ministeri vi si desse seguito.

Le quattordici relazioni che sono state sottoposte al Parlamento da quella Commissione, prego il ministro del Tesoro di volermi prestare attenzione, debbo credere che abbiano esposto il vero stato delle cose e che il silenzio, col quale furono accolte, voglia dire approvazione, tanto più che sono passate incolumi anche a traverso la così detta Commissione dei Sette. Ebbero però anche l'onore di essere citate

senza discussione in relazioni parlamentari. E sta bene.

Nè alla Commissione si può rimproverare di non aver anche preveduto quello che doveva succedere, perchè fino dalla prima relazione si è detto che non bastava avere con una tromba cavata l'acqua dalla nave, se poi la nave si fosse avventurata a perigliose navigazioni.

La Commissione ebbe poi un momento che chiamerei eroico, cioè quando per la esecuzione della legge del 1893 la Commissione ha eseguito fedelmente un celebre ordine del giorno del Senato, il quale è stato detto ordine del giorno *sui generis*, perchè quell'ordine del giorno conteneva disposizioni che il Senato avrebbe anzi voluto che fossero comprese nella legge.

La Commissione quindi ebbe parte nella revisione di tutti gli statuti, di tutti i provvedimenti, di tutte le discipline che la legge del 1893 portava con sè, ed ha adempito fedelmente, puntualmente, esattamente, l'ufficio che le era stato demandato.

Venne poscia un terzo periodo nel quale siamo ora, cioè dopo gli ultimi provvedimenti presi durante un altro Ministero; la Commissione è stata ridotta a semplice Commissione consultiva, ed anzi non a Commissione consultiva la quale venga interrogata di necessità per il suo parere dal ministro del Tesoro, ma soltanto quando al ministro del Tesoro piaccia.

Io protestai, fin d'allora ho cercato d'impedire che questo fosse, ma insomma che vale la mia protesta? La legge è legge.

Però questo importa il gravissimo guaio che sussista cioè una Commissione, la quale tutto il mondo crede, per il titolo che ha, che sia una vera Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione, e non è.

Non è perchè la legge ciò le vieta; non è perchè la legge non le dà alcun ordinamento proprio perchè ciò possa eseguire.

Ora nei provvedimenti definitivi che saranno presi sulla circolazione, io vivamente prego il Governo del Re di porre a ciò rimedio.

Difficilmente ci saranno senatori e deputati che si acconceranno di fare, d'ora innanzi, parte di una Commissione la quale, secondo il titolo che ha, ha da rispondere di gravissimi obblighi, mentre non ha nessun modo di risponderne.

Viene poi un terzo punto, e qui siamo noi

che dobbiamo rispondere alla domanda fattaci dal ministro del Tesoro, come ordineremo l'ispezione.

Io ho detto già ieri in qual modo, cioè che non intendevo che si trattasse d'ingerenza, ma soltanto di vigilanza, e non già di vigilanza commerciale, ma esercitata come funzione pubblica.

Ed anzi, prendendo l'addentellato da alcune espressioni del ministro del Tesoro nel suo discorso dell'altro ieri, io accennai all'idea che secondo i concetti i quali vengono in atto secondo il presente disegno di legge si tratti di un'ispezione automatica.

Prenderò l'esempio dai provvedimenti che si prendono, perchè il livello dell'acqua si mantenga in modo corrispondente ai diritti reciproci dei possessori. O vengono affidati a custodi che aprono e chiudono essi il corso dell'acqua, o vengono attuati mediante porte, che si aprono e chiudono da sè, sono automatici.

Ho accennato ieri come io intendeva che per parte mia questa ispezione fosse ispezione non commerciale, ma ispezione esercitata unicamente come funzione pubblica, come funzione di Governo. E di più accennava pure al modo con cui deve essere esercitata questa ispezione, e cioè in modo non soggettivo, rimesso alla balia degli ispettori, ma oggettivo. Deve ridursi cioè a quelle verificazioni, che colla legge che ci sta dinanzi sono bene determinate.

Si riduce in questo ad ispezione automatica in quanto la efficacia di essa sta nelle stesse disposizioni di legge.

Viene infine l'ultimo punto, e qui ieri ho espressa la mia fiducia che il ministro del Tesoro, con cui non posso mettere in dubbio il pieno consentire del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero di cui fa parte, faccia una dichiarazione esplicita al Senato. Io accennai non essere stato io a fare recriminazioni, mi pare!, contro i decreti-legge che si sono presi dal ministro del Tesoro, consenziente il Governo di cui fa parte. Ma ho anche accennato questo, che se i decreti-legge (io cercherò di essere esattissimo), per necessità di Stato possono essere talvolta necessari, un Governo, come quello che è presieduto dal marchese Di Rudini, deve desiderare che queste necessità di Stato non vi siano. Piuttosto di così affinare le industrie per far decreti-legge, più o meno innocui, un Governo come quello

che ci sta innanzi deve cercare, per quanto gli è possibile, di evitare che queste necessità sopravvengano.

Il ministro del Tesoro, con olimpico cenno, mostrava di aderire a quanto ho detto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sì, sì.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Ed io ne sono lieto, ma però io domando esplicita dichiarazione dal ministro del Tesoro anche sugli altri tre punti, e in modo che dichiari perfettamente consenzienti i suoi colleghi, e particolarmente il presidente del Consiglio dei ministri. Dunque le domande che io faccio al Governo del Re sono queste: prima, quantunque io sappia che sia superfluo domandare quanto dureranno questi provvedimenti, perchè non posso dubitare della solerzia della Camera elettiva e del Governo del Re, tuttavia io esprimo la fiducia che il Governo del Re sia altrettanto persuaso quanto io sono, che importa di definire tutto ciò.

Secondo: che quando verranno presentati i provvedimenti definitivi il ministro del Tesoro, d'accordo coi suoi colleghi, cerchi o di sostituire un'altra Commissione quale essa sia, o almeno di togliere il pericolo, che sussista presso il Ministero del Tesoro una Commissione che secondo il titolo ha gravi obblighi di cui rispondere, mentre nel fatto non ha alcun modo di soddisfare a tali obblighi.

Terzo: che avendo io già ieri dichiarato che questa ispezione debba essere commerciale non già, ma invece esercizio di una funzione pubblica, e avendo su questo già ottenuto l'assenso del ministro del Tesoro, questi tuttavia dichiaro che intende perfettamente la cosa, come io la ho espressa ed in modo che l'esercizio di quest'ispezione la renda, come dissi dianzi, automatica, cioè concerna unicamente l'esecuzione oggettiva in sè e per sè oggettiva, di tutte le discipline che sono la conseguenza di questo disegno di legge.

Finalmente, ed è qui il punto dove io prego che il ministro del Tesoro faccia le sue dichiarazioni, non solo per quel tanto che gli danno obbligo le attribuzioni sue di ministro del Tesoro, ma anche in nome del Governo presieduto dal marchese Di Rudini e di cui fa parte, che senza togliersi la facoltà di fare decreti-legge quando intervengano assolute necessità di Stato, tuttavia la predilezione del Governo sia di mettersi in condizione che questi decreti-legge non

siano necessari; è chiaro? Io spero di sì, e spero che altrettanto chiare saranno le risposte.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il mio amico Lampertico, nella tema di non aver parlato abbastanza chiaro mi ha ripetute due o tre volte le stesse domande rinforzandole con nuova autorità di ragioni. Risponderò, per assecondare la necessità dell'ora, in stile telegrafico.

Al primo punto ha già risposto per me il mio amico, ricordando la solerzia della Commissione della Camera che esamina il progetto definitivo; però gli aggiungo che il più interessato che il progetto definitivo venga discusso sono io, e non rinuncio ad alcuni punti essenziali di esso.

Le discussioni avvenute alla Camera dei deputati e innanzi al Senato, molte cose mi hanno appreso, ne profiterò, ma io non vorrei lasciare la legge mutilata in un punto essenziale. Perciò può star sicuro l'onor. Lampertico che, per omaggio al carattere di questa legge provvisoria, la quale deve avere in alcune parti una sanzione definitiva e per l'interesse pubblico che mi spinge a completarla nei luoghi ove rimase sospesa l'azione del Governo, io sono ardentissimo di giungere alla discussione definitiva. Intorno a ciò, la mia risposta sarà trovata chiara come è stata chiara la domanda sua.

Secondo punto: l'ispezione.

Io ho già detto al Senato come intendo che la vigilanza sugli Istituti d'emissione debba svolgersi e ho chiarito che costituita quella specie di *dipartimento* dell'emissione, l'ufficio dell'ispettore possa esser reso più facile, dovendosi occupare di preferenza delle guarentigie poste a tutela del biglietto. Deve vigilare a che esistano e siano tali da dare affidamento al pubblico che le leggi sulla circolazione, in teoria e nel fatto, sieno pienamente osservate.

Ciò che importa è che il biglietto di Banca, la sola moneta del paese assieme a quello di Stato, abbia il contro-valore nelle Casse degli Istituti; quindi l'ispettore potrà restringere il compito suo a esaminare se le riserve metalliche si compongano delle specie e dei valori esteri dichiarati; se i titoli di Stato o garantiti dallo Stato esistano realmente nella somma indicata dagli Istituti nelle rispettive si-

tuazioni; se, infine, il portafoglio nazionale o straniero, abbia il carattere del portafoglio liquido; cioè, non composto di cambiali ripetutamente rinnovate o riprodotte, senza ricorrere all'esame qualitativo delle firme che sfugge alla competenza di un ufficio governativo di vigilanza bancaria. Il carattere di un portafoglio veramente liquido è quello dato dalle cambiali che in un periodo breve di scadenza si pagano senza rinnovazioni; se l'ispettore vede gli stessi nomi in cambiali che si rinnovano o si riproducono potrà obiettivamente arguire che il portafoglio non è tale da rispondere agli intenti delle guarentigie del biglietto. Così si raggiungerebbe il fine di quella vigilanza automatica, che non degenera in ingerenza e presidia, quale funzione di Stato, la fede pubblica.

Spero che anche questa mia risposta appagherà il relatore.

Infine una terza domanda relativa alla Commissione che altra volta sorvegliava le operazioni per l'abolizione del corso forzoso e oggi sorveglia la continuazione del corso forzoso. (*Si ride*). Il mio amico Lampertico si doleva che anche questa era divenuta una di quelle Commissioni a uso italiano, le quali teoricamente gonfiano le loro attribuzioni esteriori, ma non hanno alcuna potenza sostanziale; assumono delle parvenze di responsabilità che piacciono ai ministri quando vogliono invocarle a loro tutela, e che le Commissioni poi non possono ritorcere contro i ministri, i quali ne trascurano i consigli.

Questa mi pare sia la sostanza delle osservazioni fatte dall'onorevole Lampertico; il quale ricordava l'età d'oro di questa Commissione e ne numerava i lavori compiuti e i suoi titoli alla considerazione pubblica.

Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che non posso improvvisar in questo momento, perchè non ho meditato abbastanza intorno al tema, quali possano essere le funzioni efficaci di una Commissione di tale specie, ma dico che aborro da tutte le Commissioni oziose, vane, appariscenti, simulanti un potere che non hanno, le quali in fiacciscono le responsabilità dei ministri e non presidiano la cura dello Stato; è perciò che nella legge definitiva, dopo cauta meditazione intorno all'argomento, proporrò i provvedimenti che mi parranno necessari. Una sola cosa prometto ed è che non lascerò la Com-

missione quale è oggi, larva di un potere che non esercita e non può efficacemente esercitare, e ben diversa nell'azione dai due periodi efficaci della sua vita.

Veniamo ai decreti-legge. Ieri diceva il mio amico Lampertico che olimpicamente assentii alle sue parole; quando Giove tonante folgorava qui in questa Camera con alta eloquenza, eravamo tutti alzati in tal guisa, che ho potuto fare anch'io un assentimento olimpico (*Si ride*); ma il mio assentimento era cordiale.

Come vuole che noi, invecchiati nelle aeree dottrine del diritto pubblico ci rassegniamo a invaghirci di forme ingegnose di decreti legge e in tal modo a sottrarci a quel sindacato del Parlamento, che è la forza e l'orgoglio degli uomini politici, i quali stimano non solo le istituzioni, ma anche sè medesimi?

Come vuole che io non senta che il pregiudicare un provvedimento ponendolo in atto all'infuori del Parlamento manifesti una specie di attitudine di paura piuttosto che di quel coraggio confidente che dobbiamo avere nei nostri atti, quando li crediamo corrispondenti al bene della patria? Quindi solo un'alta necessità, che mi premeva, ha potuto permettermi quella deviazione, che ho dimostrato al Senato essere stata preceduta da peccati molto maggiori, ma che non cessa di essere sempre nella sua piccolezza un peccatuccio veniale rimpetto a quella integrità delle istituzioni, di cui abbiamo la custodia pel bene della patria e del Re.

E nel dire ciò l'assicuro che sono stato fedele e convinto interprete anche del pensiero dei miei colleghi del Gabinetto, specie del presidente del Consiglio.

Mi duole che il presidente del Consiglio non abbia parlato, perchè saremmo stati consenzienti nella fermezza di questo corretto principio costituzionale, ma il presidente del Consiglio avrebbe dato alla parola del Governo una sanzione e una autorità che mancano alla mia.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Qualche collega amorevolmente mi ha chiesto, perchè quell'idea che io ieri osai mettere innanzi al Senato non l'avessi messa innanzi alla Commissione permanente di finanza; giacchè in questo modo la lucida e completa relazione dell'on. Lampertico avrebbe

potuto renderne conto al Senato, e sottoporla al suo apprezzamento.

Una semplice risposta: ed è che proprio concretai le mie idee durante la discussione avvenuta in Senato; e non avrei quindi potuto esporle prima.

L'onor. ministro del Tesoro con grande cortesia e con la sua alta competenza tecnica e finanziaria ha risposto nei due punti, sui quali si riassumono le mie idee; e che sono stati da lui esposti nettamente.

Uno consiste nel dare al Credito fondiario del Banco di Napoli un beneficio corrispondente in quantità all'esonero che gli si dà col progetto di legge, mediante la riduzione dell'interesse sulle Cartelle fondiarie da 4 25 e 3 50 per cento al netto, che può valutarsi a 1,050,000; e ciò mediante cessione a suo beneficio dell'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione, che secondo il progetto, esso continua a pagare, salvo che per ventiquattro anni egli le versa al Banco di Napoli, anzichè al Tesoro dello Stato.

Siccome al Banco di Napoli verrebbe per tal guisa meno un provento, che è di circa 1 milione e cento mila lire annue da principio, e che gli occorre per rivalersi col tempo e cogli interessi composti del disborso fatto pel proprio Credito fondiario, io proponeva dargli un equivalente compenso coll'allargare la somma delle sue riserve metalliche, da convertirsi in titoli fruttiferi, oltre i 45 milioni già consentiti, invece di rimanere giacenti nelle sue casse.

L'onor. ministro con argomenti, di cui non dissimulo l'importanza ed il valore tecnico, ha apposto delle obiezioni, che a discuterle richiederebbero un tempo, che le circostanze non consentono.

Egli ha fatto le obiezioni, a dir vero, recisamente piuttosto al primo, che al secondo punto; e ha dichiarato che non potrebbe in alcun modo proporre emendamenti.

Invece riguardo alla seconda parte della mia proposta ha detto che potrebbe assumere di studiare, se convenga allargare la somma della riserva metallica, che il Banco di Napoli sia autorizzato a convertire in titoli fruttiferi.

Egli, su questo punto della riserva metallica, da tenere immobilizzata o da rendere fruttifera, ha delle idee molto larghe, per certo più larghe delle mie, come ha manifestato ieri, movendo

anche dei dubbi intorno alla convenienza del tesoro immobilizzato, come avviene dei famosi milioni custoditi nella torre di Spandau.

Io che non vado innanzi, anzi resto indietro di lui in questa idea d'investire milioni togliendoli alle riserve metalliche, non gli debbo fare in questo senso alcuna raccomandazione in generale.

E, rispetto al tema concreto, non gliela faccio neppure; perchè la mia proposta di allargare l'investimento fruttifero delle riserve metalliche del Banco di Napoli partiva da un concetto correlativo alla cessazione dell'introito delle tasse di ricchezza mobile e di circolazione, dovute dal Credito fondiario.

Quindi per le chiarissime e recise dichiarazioni dell'onorevole ministro, venendo meno ogni possibilità che il primo emendamento sia da lui proposto od accettato, non avrebbe neppure ragione di essere il secondo, che era correlativo e compensativo.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non proporrò emendamenti, e nemmeno ordini del giorno; pur dolendomi di non essere riuscito ad evitare, come pareva a me potersi fare, nè la riduzione degli interessi, nè la garanzia dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Per quanto io nel corso dei miei studi giuridici non sia mai arrivato a capire quando il silenzio approvi, e quando no, sarebbe incivile che io domandassi al Governo un'altra dichiarazione sul punto più importante.

Le dichiarazioni che entrano più particolarmente nelle attribuzioni del ministro del Tesoro, le accetto senz'altro, ed accetto anche quelle fatte dal ministro del Tesoro in nome del Governo.

Quanto poi alla Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione, io accetto tutto quello che ha detto il ministro del Tesoro, ma avrei desiderato che egli non conglobasse troppo i diversi periodi che si sono attraversati da questa Commissione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Questo non è il momento.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non è il momento, ma a me anche personalmente preme troppo, perchè non mi sia permessa una brevis-

sima dichiarazione. I signori senatori guardino i loro orologi, vedranno che non occuperà più di un minuto.

Nel primo periodo la Commissione ha adempito il proprio mandato cioè quello di vigilanza sulla esecuzione della legge sul corso forzoso in modo che ebbe sempre il beneplacito del Parlamento.

Nel secondo periodo la Commissione ha adempiuto ad un mandato tutt'altro che facile, quello cioè di portare ad esecuzione, come fosse legge, un ordine del giorno del Senato, per la sua importanza detto *sui generis*, e per cui tutti gli statuti dei Banchi e tutte le discipline le quali oggi regolano la circolazione sono stati rivediti dalla Commissione, che ebbe anche in ciò l'approvazione del Parlamento.

Siamo ora in un terzo periodo in cui la Commissione si trova ridotta ad esprimere solo pareri, ed anche questi solo quando piaccia al ministro del Tesoro di sentirla, mentre al tempo stesso le si dà un titolo per cui si potrebbe credere che fosse nelle sue attribuzioni e in sua balia l'esercitare una vera e propria vigilanza su tutti e ciascuno gli Istituti di emissione, il che non è: la Commissione non ne ha il potere: essa mancherebbe di qualsiasi mezzo per esercitare ufficio simile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo primo.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le decorrenza del diritto di prelazione dei portatori dei biglietti, indicata nel comma 2° dell'articolo 3 della Convenzione colla Banca d'Italia (allegato A), incomincerà, anzichè dal 1° gennaio, dal 1° luglio 1897.

(Approvato).

Art. 3.

Le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale e di quello del Banco di Sicilia sono garantite con le disposizioni contenute negli articoli 6, 8 e 9 della citata Convenzione per la Banca d'Italia (allegato A) e nell'articolo 5 delle disposizioni pel Banco di Sicilia (allegato C). Se ciò non bastasse, le eventuali de-

ficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti della liquidazione prevista negli articoli 13 e 14 della Convenzione con la Banca d'Italia (allegato A) e negli articoli 9 e 10 delle disposizioni per il Banco di Sicilia (allegato C), si intenderanno come mobilizzate le somme effettivamente riscosse con l'alienazione dei titoli di cui agli articoli 7 e 10 dell'allegato A e all'articolo 7 dell'allegato C.

(Approvato).

Art. 5.

Insino a quando non sia definitivamente approvata la legge sui provvedimenti bancari è sospesa la facoltà di emettere i titoli ammortizzabili di cui all'articolo 10 dell'allegato A, nè si concederà la facoltà di fondare l'Istituto di mobilizzazione previsto dall'articolo 19 della legge 10 agosto 1893.

Il Governo del Re ha la facoltà di concedere agli Istituti di emissione una congrua proroga dei termini prescritti per la mobilizzazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il credito permanente di cui nell'articolo 12 della Convenzione con la Banca d'Italia, e nell'articolo 8 dell'allegato C pel Banco di Sicilia, come il credito di cui nell'articolo 1 delle disposizioni generali (allegato D), avrà una scadenza che sarà determinata nello speciale decreto reale qui accennato.

(Approvato).

Art. 7.

Agli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 19 della Convenzione con la Banca d'Italia e degli articoli 9 e 13 dell'allegato per il Banco di Sicilia, gli impieghi ivi previsti non dovranno mai eccedere la proporzione del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle riserve di ciascun Istituto.

Rimangono salvi gli abbuoni e le rispettive riduzioni ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 dell'allegato A e degli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato C.

(Approvato).

Art. 8.

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, di cui nel penultimo comma dell'articolo 5 dell'allegato B per il Banco di Napoli, sono rispettivamente di lire quindici per cento e di lire una e centesimi ottanta per mille.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'art. 8 l'onorevole senatore Finali.

Senatore FINALI. Quest'art. 8 è il primo di quelli che riguardano il Banco di Napoli; ed era a questo punto che io avrei dovuto proporre degli emendamenti; ma consentaneo alle mie precedenti dichiarazioni, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 8 delle disposizioni pel Banco di Napoli (allegato B) si sostituisca il seguente:

« Il vincolo continuerà finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti restituiti al Tesoro saranno tolti dalla circolazione ».

(Approvato).

Art. 10.

Nel decreto reale di cui all'articolo 18 dell'allegato B per il Banco di Napoli sarà provveduto anche a disciplinare il riscontro dei bilanci, all'obbligo di non aprire fidi che agli iscritti negli appositi elenchi denominati *castelletti*, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, ed altresì a stabilire gli accordi con gli altri Banchi di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti alle medesime ditte.

Sarà pure provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del Tesoro; per la liquidazione del credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline che saranno emanate a garantire i provvedimenti dati.

Senatore FINALI. Domando la parola!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare:

Senatore FINALI. Quest'articolo, che parla solo del Banco di Napoli, riguarda ad una istitu-

LEGISLATURA XIX — I^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

zione, alla quale molti uomini, i meglio versati nelle cose bancarie, danno non piccola importanza.

Un giorno me ne parlava con grande competenza l'onorevole Lancia di Brolo; e da quel giorno in poi ho sempre pensato a quest'affare del castelletto, il quale non è altro che un modo di determinare il fido massimo che si può dare ad un individuo o ad una ditta.

E perchè sia efficace, bisogna che tutti gli stabilimenti che dipendono da un Istituto bancario di emissione siano in corrispondenza tra di loro.

Se la cosa è importante per il Banco di Napoli che ha un certo numero di sedi e succursali, è tanto più importante per la Banca d'Italia che ha un centinaio di stabilimenti.

Quello che avviene oggi in Italia, e che si chiama processo di Como, mette proprio in evidenza la importanza di questo castelletto. Perchè il credito che si faceva apparire di diminuire in capo ad una ditta in un luogo, si andava disperdendo fra vari luoghi, oppure in capo a molte ditte che parevano diverse, ma erano sempre la stessa.

Quindi l'importanza del castelletto può essere maggiore o minore, secondo le idee che si professano in questa materia, ma un'importanza qualunque non gli si può negare.

Ora, se la fondazione di questo castelletto e la sua tenuta in giorno presso gli stabilimenti degli Istituti di emissione ha una importanza ed è una cautela ed una provvida guarentigia, perchè ordinarla solo per il Banco di Napoli e non ordinarlo anche per il Banco di Sicilia; e soprattutto per la Banca d'Italia, la quale avendo un maggior numero di sedi e succursali distribuite in tutte le provincie, corre rischio più facilmente di abbondare nei fidi ad individui o ditte commerciali?

Su questo punto pregherei l'onorevole ministro del Tesoro di dire che cosa egli, nell'alta sua competenza, ne pensa.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io mi associo intieramente al desiderio espresso dal senatore Finali. Son testimonio di disastri, i quali sono succeduti appunto per questo. Qualcheduno che merita un credito per una certa somma e l'ot-

tiene da un Istituto di credito, poi lo chiede per somma eguale a un altro Istituto, e poi ad altri ancora, e poichè fino a quella somma lo merita e ciascuno fa per conto suo, lo ottiene. In tal modo arriva ad avere un credito quattro, cinque e sei volte superiore a quello che veramente merita. E di qui appunto sono succeduti proprio di recente dei grossi guai.

Ora l'istituzione del castelletto è accompagnata da quella cauta disciplina che è scritta nell'articolo 10 del disegno di legge, che cioè la comunicazione reciproca delle notizie dei fidi concessuti può in qualche parte ovviare a tale pericolo.

Gli Istituti di credito son sempre inclinati a dare notizie ottime sul conto delle persone su cui vengono chiesti di informazioni da altri Istituti. Sperano che col credito che ottengano da un altro Istituto paghino quanto è dovuto ad essi. E così gli Istituti tra di loro si trovano in condizioni da nuocersi anzichè giovarsi. Però il principio scritto in quest'articolo di legge mi pare che sia ora accompagnato da un commento autorevole ed efficace quale si è la parola dell'onorevole Finali, e spero che il ministro lo accolga, e dinanzi alle difficoltà che io ho accennate, confido nella sagacia del ministro del Tesoro, che saprà vincerle.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Come ho già dichiarato l'altro ieri, la grande importanza del castelletto sta in ciò che si collega col fido locale ed esclude la possibilità delle sorprese nelle concessioni del credito. Inoltre il castelletto riveduto opportunamente, come si usava in Toscana, onde trae la sua origine, ha anche il vantaggio di costringere a un esame continuo gli amministratori di un Banco intorno al valore del fido che merita un cliente, valore che può cambiare perchè il fido come la moralità umana sono cose ondegianti e diverse. Ora inteso così, come proprio si praticava in Toscana, ha prodotto questo effetto, che le due Banche toscane che sono sparite avevano disseminato con tanta equità e accorgimento il credito, che ebbero le minori perdite fra gli Istituti di emissione in Italia.

Questo studio rigoroso della capacità di credito di ogni cliente conduce anche al necessa-

rio avvedimento di spezzare molto il fido e di non accentrarlo su poche teste privilegiate. Il che rispondeva all'indole dei traffici della Toscana dove la ricchezza è equabilmente distribuita, piuttosto che condensarsi su poche grosse fortune. Oggidì invece siamo giunti a tale punto nel Banco di Napoli che l'ufficio dei fidi non funzionava, cosicchè la direzione del Banco di Napoli non aveva facoltà di sapere se la stessa persona fosse accreditata in più succursali.

Ora l'istituzione del castelletto completata con quella che chiameremo del libro generale dei rischi, rappresentante la capacità di credito di una ditta, è un'istituzione, quando sia opportunamente applicata, utile non solo, ma valida difesa al Banco di Napoli come alla Banca di Sicilia e alla Banca d'Italia.

Io dunque accolgo il voto manifestato dal relatore e se questa legge avrà la fortuna della sanzione del Senato, mi occuperò subito di far funzionare regolarmente ed efficacemente presso il Banco di Napoli l'istituto del castelletto coordinandolo col libro generale dei rischi, in modo che la conseguenza immediata debba essere di escludere i doppi fidi alle stesse persone in più luoghi, e di somministrare il fido al merito reale dei clienti, poi cercherò che un siffatto ordinamento si perfezioni nel Banco di Sicilia, e nella Banca d'Italia, in guisa che mentre questo paese ha tanto peccato per abbondanza e per eccesso di credito, possa passare a un regime di cauta temperanza coordinata con registrazioni esatte e con estimazioni opportune del fido. Un paese può degenerare non solo per angustie di credito, ma anche per eccesso di credito, e io non saprei dire se l'Italia abbia sofferto di più per l'una o l'altra di queste cagioni. (*Approvazioni*).

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FUSCO. Io desidero di rettificare una affermazione, che non mi pare interamente esatta, dell'onor. ministro del Tesoro, il quale ha creduto che mancasse sul Banco di Napoli quel registro generale dei fidi per riscontrare quelli che si possono fare alla stessa persona in varie sedi e succursali.

Io posso affermare con piena cognizione di causa, che da parecchi anni c'è un ufficio di

riscontro dei fidi, per cui, a colpo d'occhio si può vedere se l'individuo stesso ha più fidi in sedi diverse.

Non intendo già impegnare una discussione per questo, ma siccome sarebbe abbastanza primitivo per un istituto di credito e di emissione, che ha avuti e credo abbia tuttavia, circa 300 milioni di biglietti in circolazione, non avere un ufficio come questo di cui si parla, ho creduto mio dovere fare una rettifica e prego l'onor. ministro del Tesoro a non aversela a male.

Parecchie cose ho udito durante questa discussione sul Banco di Napoli, che avrebbero meritata una rettifica, ma me ne sono astenuto per non intralciare la discussione di un progetto che ritengo utile a quell'istituto ed alla economia nazionale. In questo punto speciale però il tacere mi sarebbe parsa una colpa.

E giacchè ho preso per incidente la parola mi sia lecito esprimere il mio pensiero sulla famosa questione del castelletto.

Intendo che è una temerità la mia di dissentire in questo argomento da persone così autorevoli come i senatori Finali e Lampertico e anche dall'illustre ministro del Tesoro.

Il castelletto eravamo oramai abituati da parecchi anni a considerarlo come un istrumento vecchio ed irrugginito, poichè esso immobilizza la misura del credito per ciascun individuo.

Voi potete bensì a priori dire il tale o il tale altro, per sè medesimo, che cosa valga di fronte al credito, ma non potete prevedere la carta bancaria di cui possa essere portatore.

Spiego il mio concetto.

Un individuo sulla piazza di Roma per se stesso è considerato non valere che per 100 mila lire, e quando sarà giunto a questa cifra gli chiuderete la porta del credito.

Ma può bene accadere che nelle mani dello stesso individuo venga della carta bancabile di primo ordine, che porti, per esempio, la firma di Rothschild, o di altri principali banchieri o industriali anche nostrali; che cosa farete? Voi la respingerete poichè è oltrepassato il fido segnato nel castelletto sul capo dell'esibitore! Da ciò si fa manifesto che vi è un altro elemento superiore al proprio credito personale, che non può essere identificato nella persona che porta

i titoli al risconto, e se non tenete conto di questo, obbligherete le carte bancabili di primo ordine di andare al risconto degli istituti di emissione per il tramite indiretto dell'affidato. Se vi si presenta della carta bancaria di primo ordine, sol perchè chi la presenta non è ammesso al castelletto, la respingerete?

Per questo fu smesso il vieto sistema del castelletto. D'altra parte il riscontro delle obbligazioni e delle esposizioni dei commercianti fra tutti gli istituti di emissione è cosa santa, affinché tutti gli istituti sappiano il fido che si è fatto a ciascuno per impedire le moltiplicazioni ed i cumuli di sconto sullo stesso capo; ma che s'immobilizzi il credito col sistema del castelletto è cosa alla quale vorrei che si pensasse molto. Garantiamoci come volete; adottate tutte le precauzioni perchè non si ripetano gli inconvenienti già verificati; ma pensate se questo del castelletto sia il metodo migliore per riuscire.

Io mi sarei guardato dal fare questa ed altre osservazioni, poichè siamo di fronte ad un disegno di legge che per ora è approvato provvisoriamente e meriterà ulteriori studi: nella sede definitiva mi riserbava di mettere in evidenza qualche punto che può meritare emendamento; ma poichè mi pare che si voglia generalizzare un sistema che a me pare pericoloso, io pregherei gli onor. Finali e Lampertico di lasciar correre le cose come stanno, contentarsi dell'impegno che assume il ministro di studiare l'argomento, e vorrei anzi che quest'impegno l'assumesse non solo dall'aspetto di generalizzare l'istituzione del castelletto, ma di esaminare se si debba adottare anche pel Banco di Napoli questo vecchio sistema, o non si possa introdurre qualche altra riforma che mentre garantisca la finalità che si vuole raggiungere di dare il fido a chi lo merita, non lo esponga agli inconvenienti che ho voluto accennare. Sopra tutto poi mi premeva rilevare che un ufficio di risconto presso il Banco di Napoli per tutte le sue sedi circa i fidi esiste già da parecchi anni.

LUZZÀTTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZÀTTI, *ministro del Tesoro*. Io credo che nè il senatore Finali nè l'onorevole relatore,

Lampertico vogliano fare proposte concrete al Senato.

Essi hanno esposto un desiderio, hanno indicato un tema di studio e io lo ho accolto ascoltando questo desiderio e consentendo in questa idea.

Vuol dire che trattandosi di studiare e di proporre dei provvedimenti concreti, le parole esposte ora dall'onor. Fusco saranno anche pesate da coloro che dovranno presentare provvedimenti definitivi.

Egli mi consentirà però che io rimanga nell'ordine delle mie idee intorno al valore del castelletto, nonostante le sue osservazioni importanti sul pericolo di immobilizzare il credito.

Non immobilizza il credito, perchè bisogna distinguere due grandi funzioni del credito nelle Banche di emissione.

Altro è il credito ordinario che si fa dall'Istituto di emissione agli accreditati del luogo nelle ragioni del fido che meritano, fido continuamente riveduto, e che è il più sottoposto a pericoli quando noi lo abbandoniamo all'arbitrio dei Comitati di sconto che si susseguono mutando di persone, onde avviene che il fido di un ammesso nella misura determinata da un Comitato di sconto sia poi disdetto da un altro composto di diverse persone; e altro è il credito riguardante quelle cambiali di primo ordine che per i nomi che portano e segnatamente per il loro carattere, di consueto internazionale, si acquistano come divisa a una ragione inferiore alla ragione di sconto consueta, e costituiscono il nerbo dell'Istituto di emissione perchè è con quelle cambiali che esso alimenta la sua riserva metallica.

In Senato vi sono degli uomini competenti, i quali di queste cambiali hanno avuto occasione di comprarne a decine di milioni. Alludo, a mo' d'esempio, al mio amico Annoni, il quale certo in questi affari procede con criteri ben diversi secondo che deve operare su cambiali di persone accreditate alla Cassa di risparmio di Milano o secondo che acquista delle cambiali di primo ordine costituenti quasi valori internazionali.

Siffatta distinzione concorda l'istituto del castelletto con quella grande libertà pel traffico cambiario che concerne gli effetti di primo ordine, i quali costituiscono un elemento utilissimo per gli Istituti di emissione, giovando

esso alla formazione o alla ricostituzione delle riserve metalliche. Ma rispetto al punto che l'onor. Fusco ha voluto correggere, io accetto le sue osservazioni, e forse sarò stato troppo reciso nel dire che non esisteva il registro centrale dei rischi. Ma egli consenta che gli dica in modo assoluto, e senza tema di essere disdetto, che se il libro dei rischi esisteva nell'Istituto centrale del Banco di Napoli aveva due grossi difetti: era in arretrato e poco consultato dagli amministratori. Un libro dei rischi generali perchè conduca al fine che si propone deve essere una fotografia istantanea di tutte le operazioni che si fanno nel Regno, allora chi sta alla testa di questa specie di ufficio di vigilanza può avvertire e avverte i direttori delle dipendenze che la stessa persona è stata accreditata in più luoghi, che si eccede nei criteri del credito in un luogo o che si è troppo rigidi in un altro. Questo libro o è tenuto al corrente o rappresenta una nuova illusione, che si aggiunge alle altre sulla efficacia del controllo del credito. Ora io ammetto al mio amico Fusco, che il libro dei rischi esisteva presso il Banco di Napoli, ma mi ammetta alla sua volta che non si teneva con quella regolarità necessaria perchè risponda al suo fine. Appunto perciò hanno avuto luogo i guai che abbiamo deplorato anche in questi ultimi tempi, e per effetto dei quali ditte che non meritavano un soldo di fido da nessuna succursale, l'ebbero da parecchie l'una inconsapevole dall'altra, tanto da compromettere la fortuna del Banco in più luoghi. Io credo che questa rettificazione mi sarà ammessa dall'onorevole Fusco, e da ciò trarremo l'augurio che si consolidi questo Istituto e funzioni con grande precisione, cosicchè siano concessi anche al Banco di Napoli i presidi di quegli avvedimenti di credito tanto necessari al funzionamento perfetto della emissione.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Aderisco, anche a nome del senatore Finali, a tutto quello che ha detto il ministro del Tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Agli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato C per il Banco di Sicilia, la massa di rispetto sarà ridotta di due milioni e mezzo.

(Approvato).

Art. 12.

I sei milioni di cui all'articolo 9, e i sette milioni e mezzo, di cui all'articolo 10 dell'allegato C, sono rispettivamente portati a 6 milioni e mezzo e 8 milioni.

(Approvato).

Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 12 del detto allegato C è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate che rimarranno ancora da liquidare sarà ridotto a non più di due milioni, verrà meno la facoltà di reinvestimento della riserva di cui al primo comma dell'art. 9 e al secondo comma dell'articolo 11, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento ».

(Approvato).

Art. 14.

La riserva metallica da immobilizzare nella Cassa depositi e prestiti all'atto della emissione di biglietti di Stato, di cui al secondo comma dell'art. 2 delle disposizioni generali, allegato D, dovrà essere corrispondente al 50 per cento dei biglietti da emettere.

(Approvato).

Art. 15.

All'articolo 6 delle disposizioni generali, allegato D, è sostituito il seguente:

« Sopra domanda del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, la Banca d'Italia addiverrà con essi a speciali accordi, da sottoporsi alla approvazione del ministro del Tesoro, per la emissione nel loro interesse di titoli ammortizzabili a sensi ed agli effetti dei due articoli precedenti, verso cessione alla Banca di stabili o di crediti ipotecari, o verso iscrizione ipotecaria, da servire di base alla emissione dei titoli corrispondenti.

« Tali accordi e tutti i relativi atti di vendita, cessione ed ipoteca saranno soggetti alla tassa fissa di una lira ».

(Approvato).

Art. 16.

La facoltà di applicare provvisoriamente l'articolo 8 dell'allegato D è limitata alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso modificato così:

« Sono ridotte alla metà le tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e sentenze per la riscossione dei crediti degli Istituti di emissione dipendenti dalle attività immobilizzate ».

(Approvato).

Art. 17.

Nessun risarcimento sarà dovuto agli Istituti di emissione nel caso di revoca o modificazione, nella approvazione definitiva, delle disposizioni provvisorie applicate in virtù della presente legge.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Sopra questo articolo che è l'ultimo, domando permesso al Senato di rubargli tre minuti anzichè cinque della sua attenzione.

Nell'adunanza della Commissione permanente di finanze alla quale assistevano il presidente del Consiglio ed il ministro del Tesoro, io rivolsi al secondo questa domanda:

« Crede il ministro che una convenzione per sè stessa indiscutibile (com'è quella colla Banca d'Italia, s'intende) possa essere applicata provvisoriamente, sebbene la legge di approvazione porti con sè la dichiarazione di provvisorietà, e resti in parte sospesa, senza il consenso espresso dell'altro contraente? »

Ora io domando al signor ministro del Tesoro, se nel mandare ad effetto alcuni dei provvedimenti che riflettono la Banca d'Italia, non creda, non oserei dire necessario, ma per lo meno conveniente raccogliere il consenso della Banca medesima. Qui siamo in tema di convenzione, ed è evidente che il potere legislativo non può imporre all'altra parte contraente l'accettazione della convenzione stessa quando è stata profondamente modificata, e contiene

disposizioni che turbano di molto l'economia della convenzione stessa.

La Banca d'Italia, supponiamo, può aver preso certi impegni perchè le si prometteva che il privilegio della emissione sarebbe protratto al di là del tempo convenuto. Così può aver aderito alla convenzione nella previsione di poter creare quella tal sezione autonoma che le avrebbe meglio consentito di provvedere alla liquidazione del passato.

Le due cose rimanendo in sospenso, mi pare conveniente che il ministro del Tesoro dica come stanno le cose. Risponderà come crederà meglio, io non insisto oltre; ma mi pare conveniente che la situazione venga chiarita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Mi consentirà il senatore Saracco di dirgli che la sua domanda non può avere in questo momento e in questo luogo un'esplicazione analitica quale egli stesso dalle ultime sue parole accenna a non chiedere.

C'è una responsabilità di governo alla quale non possiamo sottrarci e della quale rivendichiamo le corrispondenti facoltà.

Ma fatta questa dichiarazione io non ho alcuna esitazione nel dire al Senato che quando la Camera introdusse per desiderio della sua Commissione, d'accordo col Governo, alcune modificazioni o esplicazioni alla convenzione colla Banca d'Italia nelle forme determinate negli articoli oggi discussi, e quando la Camera stessa aggiunse qualche altra modificazione io mi feci il dovere di consultare la persona che credeva la più autorizzata a interpretare nella sostanza e nella forma il valore degli accordi stipulati col Governo. E questa persona colla quale esaminai le accennate modificazioni e ne chiarii il valore e la portata, mi ha rilasciato questa dichiarazione: « Sulla domanda rivoltami ecc. ecc. intorno al significato delle modificazioni fatte dalla Camera dei deputati ad alcune disposizioni della convenzione 28 ottobre 1896 posso dichiararle che le modificazioni medesime o sono semplicemente dichiarative o sono tali che a parer mio, dopo i chiarimenti avvenuti, non alterano la sostanza dei patti sottoscritti.

« Il Direttore generale della Banca d'Italia

« MARCHIORI ».

Naturalmente che i patti si stipulano con reciproca lealtà e si osservano con reciproca lealtà.

Quindi mentre la Banca d'Italia non può dichiarar leso il patto, perchè fu sospesa in questo stadio provvisorio, a mo' d'esempio, la funzione della sezione immobiliare per quanto riguarda la emissione dei titoli speciali; ove nello stadio definitivo questa sezione immobiliare non avesse la sua esplicazione completa, potrebbe dichiarare leso il patto e cercare, d'accordo col Governo, altri provvedimenti idonei a raggiungere il fine di più sollecite mobilitazioni.

In quell'occasione avverrà, come è avvenuto per tutte le convenzioni simili, che o si procederà su volontà del Parlamento, a cui in questa materia deve spettare l'ultima parola, a modificare la convenzione con eque transazioni e con opportuni compensi; ovvero i sottoscrittori di essa, e che ad essa sono impegnati, riconoscendo la loro impotenza a farla approvare nella sostanza sua, sapranno come la loro responsabilità dovrà svolgersi dinanzi alla nuova condizione di cose.

Ma fino allora nessuna lesione di patto vi è e rimane piena la libertà dell'esame del Parlamento, come avviene in ogni accordo stipulato dal Governo con altre parti contraenti, che è subordinato sempre alla sanzione del Parlamento, il quale può approvare, può modificare, può respingere.

Altre dichiarazioni allo stato attuale delle cose non devo fare.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Io non domando ulteriori spiegazioni, quantunque ci sia molto a dire intorno alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro.

Mi preme solamente di scagionarmi da un rimprovero, sebbene fatto in modo molto gentile, che io sia stato indiscreto a muovere una domanda su cosa di cui bisogna lasciare al Governo tutta la responsabilità.

Senta, onorevole signor ministro, noi siamo vecchi nel Parlamento; io sono vecchissimo, ma credo di aver sempre inteso dire che quando il potere legislativo approva una convenzione, deve sapere se l'altra parte l'accetta negli

stessi termini coi quali viene approvata: se no, il Parlamento si espone a far cosa che potrebbe essere contraddetta dall'altra parte contraente; ciò che non è bello. In questa materia, i precedenti sono tutti in mio favore, perchè molte volte, prima di approvare una convenzione, si è voluto avere il consenso dell'altra parte contraente.

Così è avvenuto in occasione della legge che approvò le convenzioni ferroviarie. Taluni articoli del contratto furono modificati dalla Camera elettiva, e prima di rendere il voto finale si volle sapere se le Società fossero consenzienti. Ora venuta la volta del Senato era naturale che alcuno chiedesse al Governo qualche spiegazione al riguardo.

Per parte mia, fatte le debite riserve, non domando all'onorevole ministro maggiori spiegazioni.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non ho avuto mai alcuna intenzione di tacciare di indiscrezione nessuna domanda che movesse l'onore. Saracco. Se questo pensiero poteva balenare indirettamente dalle parole mie, io lo ringrazio dell'osservazione fattami, perchè così ho avuto occasione di chiarire meglio il mio animo. Del resto la sua curiosità mi giova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 17 ed ultimo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

Prego i signori senatori a voler accedere alle urne secondo l'ordine con cui saranno chiamati.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1896, n. 7018 (serie 3^a), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'Erogazione della parte disponibile del fondo accordato alla legge 20 luglio 1890, n. 7018, (serie 3^a), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 243).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa e le disposizioni di cui all'art. 1° della legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, per concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889, sono estese, nei limiti delle somme disponibili, a favore delle analoghe opere danneggiate o distrutte dalle piene o dalle alluvioni avvenute nel 1896.

(Approvato).

Art. 2.

Le domande di concorsi e sussidi per i danni delle piene dell'autunno 1889 e delle piene ed alluvioni avvenute nel 1896 dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reci-

proca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova » (N. 246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 246).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Signori senatori. Non dovrò spendere molte parole per persuadermi a votare favorevolmente il presente progetto di legge, perchè, come avrete potuto rilevare dalla breve relazione fatta dal vostro Ufficio centrale, esso toglie un'anomalia per l'avvenire in quanto che fa rientrare le provincie venete e mantovana, al pari delle altre provincie italiane, nella convenzione ospitaliera per i poveri di ambedue gli Stati italiano e austro-ungarico, e al tempo stesso ha il vantaggio di liquidare le questioni pendenti del passato. E di questo progetto meritamente va data lode all'attuale Ministero.

Del resto una lunga discussione ne è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento in seguito alla quale vennero modificati gli articoli 2 e 4 del progetto ministeriale con emendamenti che, accettati dal ministro, vennero approvati. Quindi ora si dovrà discutere e votare il progetto in discorso quale è stato modificato dalla Camera.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non so se gli schiarimenti chiesti dal signor senatore Todaro si riferiscano alla parte che riguarda il Tesoro, cioè se siano questioni tecniche o finanziarie di spedalità ecc. perchè in tal caso potrei rispondere io.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Il progetto di legge riguarda appunto il ministro del Tesoro, e lo riguarda per due cose: prima perchè il pagamento degli arretrati allo Stato austro-ungarico

nell'interesse dei comuni del mantovano e del veneto, dovrà farlo il Governo in due rate annuali; e in secondo luogo il Governo si dovrà poi rimborsare dai predetti comuni in quindici rate annuali, come risulta dalle modificazioni apportate agli articoli 2 e 4.

Si aggiunge inoltre che all'art. 2 del progetto ministeriale era precisata la somma da pagarsi in lire 580 mila, mentre nelle modificazioni apportate dalla Camera, si volle lasciare indecisa la somma per quella che sarà; poichè pare che essa resti molto al di sotto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Ministero nell'altro ramo del Parlamento, a titolo di equità ha accettato l'art. 4; veramente a rigor di cose il debito dei comuni era inteso che avrebbero dovuto rimborsarlo interamente; ma i rappresentanti legittimi di queste provincie mettevano innanzi un autorevole parere del Consiglio di Stato, a tenore del quale, in un caso particolare, si poneva in dubbio il valore di questo debito che i comuni dovevano pagare allo Stato per il rimborso delle spese di spedalità; e allora si pensò che, piuttosto che andare in lite continua, piuttosto che mettere in dubbio la fissità di questi bilanci che non si trovano in liete condizioni e a cui capita addosso un nuovo carico, convenisse fare una specie di transazione fra il Tesoro e i comuni e da ciò l'origine dell'art. 4 che io ho accettato appunto per dar pace e stabilità ai bilanci di quelle provincie.

Pregherei il Senato di consentire il suo voto a questo art. 4, che riguarda una di quelle transazioni che, non trattandosi di somme cospicue, mette pace ad antichi litigi e dà stabilità ai bilanci.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Il ministro del Tesoro accetta gli articoli quali furono modificati dall'altro ramo del Parlamento, ed io non devo fare altro che ringraziarlo di questa sua deferenza, mentre, ripeto, do lode grandissima al Governo di avere tolto una anormalità grave che esisteva ancora, e che in tal modo per l'avvenire viene tolta.

Quindi prego il Senato di votare gli articoli di questo disegno di legge quali sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata, con decorrenza dal giorno in cui sarà munita delle debite ratifiche, la convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna a dì 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Colonna-Avella di dar lettura della Convenzione cui questo articolo si riferisce.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

CONVENTION

Entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sur l'assistance gratuite réciproque des malades indigents.

A fin de régler d'une manière plus précise l'assistance à prêter aux sujets italiens tombés malades en Autriche ou en Hongrie et, réciproquement, aux sujets autrichiens ou hongrois tombés malades en Italie et désirant, en particulier, étendre à tout le Royaume d'Italie les effets des déclarations échangées en 1861 entre le Royaume de Sardaigne et l'Autriche concernant le traitement gratuit réciproque des malades indigents, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Chacune des Parties contractantes s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux, soient traités à l'égal de ses propres ressortissants, jusqu'à ce que leur repatriement puisse être effectué sans danger pour leur santé ou celle d'autre personne.

Art. 2. — Les frais de ces secours et de ces soins ainsi que ceux de l'enterrement ne seront pas réclamés aux Caisses de l'Etat, des Provinces ou des Communes, ni à quelque autre Caisse publique de l'Etat auquel la personne secourue appartient.

Art. 3. — Le remboursement des frais en question ne pourra être réclamé que dans le cas où la personne assistée elle-même ou d'autres personnes, obligées en son lieu et place en vertu des lois en vigueur, sont en état de répondre à ses frais.

A cet effet chacune des Parties contractantes s'engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à prêter à l'autre Partie l'appui admissible aux termes de la législation du Pays, afin que ces frais, qui seront calculés d'après les taxes en usage, soient remboursés à qui de droit.

Art. 4. — Les frais qui jusqu'à la date où le présent arrangement entrera en vigueur, auront été occasionnés aux hôpitaux des Provinces vénitiennes et de Mantoue par le traitement des malades indigents, sujets autrichiens ou hongrois ou aux hôpitaux autrichiens et hongrois par le traitement des individus indigents ressortissants des dites Provinces italiennes, seront remboursés par les gouvernements respectifs d'après le système observé jusqu'à présent.

Art. 5. — Le terme de la mise à exécution du présent arrangement sera fixé de commun accord dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Parties contractantes auront été accomplies.

Il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes aura annoncé — une année d'avance — son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en double expédition, le 25 juin 1896.

Pour l'Italie:

*L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi
d'Italie auprès de Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique:*

NIGRA.

(L. S.)

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

*Le Ministre
des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie:*

GOLUCHOWSKI.

(L. S.)

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature de la présente convention concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents, les soussignés sont convenus de déclarer au nom des Parties contractantes qu'il est bien entendu entre Elles que le remboursement réciproque des frais visés par l'article IV de la présente convention, pourra s'effectuer à deux échéances distantes d'un an l'une de l'autre.

Fait à Vienne, en double expédition, le 25 juin 1896.

Pour l'Italie:

*L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
d'Italie auprès de Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique:*

NIGRA.

(L. S.)

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

*Le Ministre
des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie:*

GOLUCHOWSKI.

(L. S.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 col quale si approva la Convenzione testè letta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'articolo 4 di detta convenzione il Governo del Re è autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali austro-ungarici per mantenimento e cura degl'infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrerà in vigore la convenzione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

A tale scopo sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno la somma di lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verrà iscritta la somma a saldo che risulterà dalla liquidazione definitiva delle contabilità concernenti i crediti suindicati.

(Approvato).

Art. 4.

I comuni delle provincie venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali austro-ungarici. (Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria:

Votanti.	184
Favorevoli	148
Contrari.	36

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del progetto di legge:

Modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria (N. 257).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3^a), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246).

La seduta è tolta (ore 17 e 40).

CXXIII.

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Discutesi il progetto di legge: « Modificazioni alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria » (n. 257) — Nella discussione generale parlano i senatori Saracco, Gadda, Pecile, Devincenzi, il ministro delle finanze, il relatore senatore Pellegrini ed il ministro di grazia e giustizia — Replicano il relatore, i senatori Saracco e Pecile ed il ministro delle finanze — Chiudesi la discussione generale. — Si approva un ordine del giorno concordato fra i senatori Saracco e Pecile ed accettato dal ministro delle finanze e dall'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto che si rinvia allo scrutinio segreto — Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge portati dall'ordine del giorno — Avvertenza del presidente sull'ordine del giorno per la tornata di lunedì 18 gennaio — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto ed i progetti di legge risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e i ministri delle finanze, di grazia, giustizia e culti, della guerra, del Tesoro, dell'istruzione pubblica e degli esteri.

Il signor senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato:

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. A. De Benedetti della pubblicazione a stampa delle *Onoranze rese alla memoria del senatore G. Barbavara in Vigevano*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano del *Rendiconto 1895-96 di quell'amministrazione*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa della *Lista elettorale commerciale per l'anno 1896*;

Il signor G. B. Malferrari, di una memoria a stampa dal titolo: *Subagenti marittimi esercenti nella provincia di Lucca*;

L'onor. E. Chigi, deputato al Parlamento, di alcuni esemplari del giornale da lui diretto *Il Municipio italiano*;

Il presidente del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, di una memoria di Carlo Merkel, intitolata: *De insulis nuper inventis, del messinese Nicolò Scilacio*;

Il senatore Carnazza-Amari di una sua pubblicazione dal titolo: *Del blocco marittimo*;

Il senatore conte G. Greppi di alcuni stampati ed un manoscritto contenente:

1. *I discorsi del re di Svezia e Norvegia alla Dieta dall'anno 1827 al 1840*;

2. *Forma di governo stabilita dagli Stati di Svezia ed accettati dal re il 6 giugno 1809*;

3. *Costituzione di Norvegia decretata e sanzionata il 4 novembre 1814*;

Il cav. Francesco Francavilla, di una monografia per titolo: *Principio di pedagogia*;

Il senatore Beltrani-Scalia di un fascicolo a stampa contenente la *Rivista di discipline carcerarie*;

Il ministro del Tesoro della *Relazione e rendiconti consuntivi per la Cassa depositi e prestiti per l'anno 1895*.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 1° marzo 1886, n. 3682, per il riordinamento della imposta fondiaria ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. stampato n. 257).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Breve, anzi brevissimo discorso terrò anche questa volta sul progetto di legge che stiamo discutendo. Non già che manchi la materia ad una discussione amplissima, tutt'altro; ma l'ora presente non consente un lungo discorso.

Vi ha d'altronde qualche cosa d'indefinito e d'indefinibile che arieggia intorno a noi, tale che il Senato in 8 o 10 giorni darà fondo a tante materie per le quali una sessione intiera non sarebbe soverchia, che non consentirebbe nemmeno ad altri, non che a me, di occupare lungamente l'attenzione del Senato.

Devo risalire assai rapidamente alla genesi del presente progetto di legge, e correrò anche più rapidamente alla conclusione la quale, spero, non sarà male accolta anche dai più convinti fautori della legge.

Verso il fine del 1895 il ministro delle finanze del tempo riferiva ai suoi colleghi queste due cose. Le operazioni catastali, diceva egli, nelle provincie che si usano chiamare a catasto accelerato, volgono al loro termine, chè anzi in alcune di quelle provincie è imminente la pubblicazione delle tabelle dei contribuenti alla imposta fondiaria commisurata alla ragione del 7 per cento.

Una volta che si fosse applicata quest'ali-

quota in una delle provincie, è naturale che si dovesse applicare in tutte le altre; ed allora dai dati che l'Amministrazione possedeva si riteneva dimostrato che, gradualmente sì, ma dopo alcuni anni la finanza avrebbe dovuto sopportare per questo titolo una perdita annua tra i 15 ai 16 milioni. Adesso si parla di 14.

Sarà quel che Dio vuole, ma fin d'allora i dati non differivano molto da quelli attuali.

Ma non basta. Si sapeva in quel tempo, che bisognava restituire una somma di 21 milioni e mezzo circa alle provincie che aveano chiesto ed ottenuto l'anticipazione delle operazioni catastali. E siccome la somma medesima figurava negli anni precedenti e doveva figurare ancora in alcuni degli anni avvenire come attività di bilancio, giustamente si avvertiva che la perdita della finanza era doppia, poichè mancava l'entrata e cresceva d'altrettanto la spesa.

Tutto sommato, ne avveniva che il bilancio dello Stato, di lì a pochi anni, se non immediatamente, si sarebbe trovato esposto ad un onere gravissimo, ed i ministri del tempo, ingenui forse, certo men solleciti del presente quanto del prossimo avvenire, entrarono subito nell'avviso che si dovessero adottare le misure necessarie, onde scongiurare, finchè s'era in tempo, le gravi conseguenze che sarebbero derivate al bilancio dello Stato dall'applicazione della legge 1° marzo 1886.

Questo dal lato finanziario.

Nei riguardi che chiameremo tecnici-amministrativi, la cosa non appariva meno grave.

Secondo i responsi dell'Amministrazione risultava, che a voler portare a compimento le operazioni catastali in tutto il Regno si doveano trovare almeno 180 milioni ed occorresse uno spazio di tempo non minore, ma certamente maggiore di 36 anni perchè la legge potesse ricevere la sua applicazione su tutti i punti del Regno.

Vi piaccia adesso, onorevoli signori, ritornare col pensiero al tempo in cui queste notizie venivano portate a cognizione del Ministero. Eravamo proprio in quei giorni usciti appena fuor del pelago alla riva, anzi, la riva in quei tempi si riteneva che fosse alquanto instabile. Non so quel che se ne pensi nel momento presente e non è questo il momento di esprimere un giudizio sulle condizioni attuali

della finanza; certo in quel tempo la nostra preoccupazione era grande e legittima, ed il Senato non vorrà, nella sua equità, dar colpa ai ministri del tempo di aver intraveduta e dimostrata la necessità di procedere con molta cautela e prudenza.

Di qui la necessità di prendere i provvedimenti opportuni, sia nei riguardi della finanza, e sia ancora per sospendere il corso delle operazioni catastali, che dovranno condurre ad un risultato, considerato come fosse sicuro, quello cioè di uno spreco inutile di danaro, poichè nessuno crederà mai alla serietà di un provvedimento diretto a perequare l'imposta fondiaria sopra basi conformi, quando il procedimento estimativo si compie in diverso tempo, e con criteri tanto disparati.

Si entrò allora nell'avviso, che si dovesse presentare al Parlamento il progetto di legge, che voi conoscete, col quale si stabiliva che si dovessero restituire in anticipazione alle provincie le somme versate, in uno coi relativi interessi, e le operazioni catastali si dovessero quindi innanzi limitare all'accertamento geometrico particellare delle proprietà rurali.

Devo subito riconoscere che le proposte del Governo non ritrovarono il favore della Camera elettiva, e specialmente dei Rappresentanti delle provincie più specialmente interessate, ed i lamenti non cessarono neanche allora che il Ministero del tempo era venuto nell'avviso che si potesse offrire un compenso speciale alle provincie, sotto forma di un abbandono di parte della imposta prediale che pagano presentemente, ragguagliato al 15 per cento.

Laonde i commissari eletti dalla Camera elettiva si posero d'accordo coi ministri attuali e si fecero autori di un progetto assolutamente diverso, lo stesso che oggi il Senato sta discutendo, che mantiene nelle sue grandi linee e conferma la legge del 1° marzo 1886, con questa sola differenza, che l'aliquota del 7 per cento stabilita dalla citata legge è rialzata all'8 per cento. A malgrado adunque la mala, anzi la pessima prova fatta dalla legge del 1886, a malgrado l'insuccesso confessato dell'opera voluta dal Parlamento che dovrà ancora costare tanti sacrifici di danaro al paese, e peggio ancora, con la persuasione di creare nuove e profonde sperequazioni, assai maggiori di quelle che abbiamo inteso correggere, il disegno di

legge, che ci sta dinanzi, conclude per la continuazione del metodo tenuto fino a questo giorno...

Il Senato mi perdonerà, se rimango nella mia opinione, e conservo il convincimento che questa legge non sia buona e convenisse piuttosto accettare con opportuni emendamenti le proposte primitive del Governo, anzichè aderire ai suggerimenti di coloro che erano e sono maggiormente interessati a battere un'altra via.

Ma io non mi faccio l'illusione di credere che gl'interessi particolari vogliano abdicare innanzi agl'interessi generali del paese. Oggimai, scusate la mia franchezza, queste cose nel mondo politico si considerano come altrettante fisime di mente inferma.

Vi è però un fatto di cui bisogna prender nota, un fatto di molta importanza, ed è che col nuovo progetto di legge l'aliquota della imposta sarà portata dal 7 all'8 per cento e così invece di arrivare gradualmente ad una perdita di circa 14 milioni all'anno, come sarebbe avvenuto con l'aliquota al 7 per cento, il massimo della perdita si ridurrà a meno di 8 milioni all'anno, con un beneficio per la finanza, ossia una minor perdita di circa 6 milioni all'anno.

Sei milioni non sono poca cosa, e per timore di peggio non so indurmi a combattere la legge. Bensì mi consola il pensiero che la mossa della precedente Amministrazione produsse almeno i suoi benefici effetti, perchè bisogna sapere, che se non interviene uno speciale provvedimento la legge del 1886 dovrebbe ricevere piena esecuzione, senza altro intervento del Parlamento mediante semplici decreti del potere esecutivo ai quali il Ministero non si potrebbe sottrarre. Lasciate quindi che io dica anche una volta: è *felix culpa* l'aver chiamata l'attenzione del Parlamento su questo argomento, poichè qualche effetto utile si è pure ottenuto. E davanti a queste considerazioni io sento di non poter negare il mio voto a questa legge, che attenua di parecchio le tristi conseguenze di quella attualmente in vigore.

Io credo che sia ancor grande il beneficio che la nuova legge procura alle popolazioni favorite da questa legge, ed in ciò dissento profondamente da coloro i quali credono che si dovesse ancora largheggiare, quando considero che vi hanno talune provincie che ricevono una seconda e perfino una terza riduzione

della loro imposta prediale a cominciare dal 1861. Questo ricordo, perchè fui relatore nella Camera dei deputati della legge che abolì la sovrainposta del 33 per cento in Lombardia, e ricorre ancora alla memoria la legge del 1864, cosicchè questa è la terza volta che il Parlamento si occupa di talune provincie che hanno per tal modo ottenuto lo sgravio dell'imposta fondiaria, non solo del 10 o del 20, ma del 40 e del 60 per cento.

E sta bene. La legge è legge, e tanto meglio per quelli che ne sentiranno i benefizi. Io non ricuserò il mio voto, ma non posso nascondere che un articolo della legge che stiamo discutendo mi ha profondamente addolorato. Duole doverlo dire, ma gli autori della legge non hanno fatto prova di molta generosità verso coloro che hanno concorso e concorreranno ancora per assai tempo a sostenere le spese per la continuazione delle operazioni catastali, a tutto beneficio di alcune provincie privilegiate. Udite, o signori, e giudicate.

Mentre nella legge del 1° marzo 1886 è scritto che « i lavori saranno intrapresi entro due anni e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del regno », la Commissione ha proposto, e la Camera dei deputati volle che questa disposizione di legge venisse sostituita da un'altra la quale dice così:

« Le operazioni del catasto saranno intraprese, e condotte a termine per ogni singola provincia e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi previsti dai bilanci annuali dello Stato. »

Il risultato sarà dunque questo, che talune provincie del Regno godranno, fra breve di tutti i vantaggi promessi dalla legge del 1886 con una larga diminuzione della loro imposta, ed altre non possono nemmeno intravedere il giorno, in cui saranno chiamate a godere l'eguale trattamento.

E notate ancora, o signori, che mentre col progetto di legge presentato dalla precedente Amministrazione si era detto molto opportunamente, a parer mio, che si dovesse provvedere a cura dello Stato in tutto il Regno alla formazione di un catasto geometrico parcellare fondato sulla misura allo scopo di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni, *preferendo in ordine di tempo le*

provincie in cui l'attuale catasto è più imperfetto, ora la precedenza da accordare alle une più che alle altre provincie vien lasciata interamente al potere esecutivo.

E così vi saranno le provincie favorite o reiette a piacere del Governo, il quale nell'interesse stesso della finanza dovrebbe tener conto della imperfezione dei catasti, maggiore o minore, per accordare la preferenza alle une piuttosto che alle altre, ma in realtà la decisione rimarrà sempre nell'arbitrio del potere esecutivo.

Ma non basta. Il Senato ha inteso che d'ora in poi si provvederà alla spesa nella misura dei mezzi del bilancio. Ciò vuol dire che dipenderà dalle circostanze e dalle condizioni mutevoli della finanza la determinazione del tempo, entro il quale dovranno progredire, ed essere condotte a termine le operazioni catastali nelle diverse provincie del Regno, fuor quelle che sono o saranno le più favorite.

Ora, o signori, se è cosa vera, come si è detto sempre, che la formazione di un catasto stabile sia opera e strumento di civiltà; se fedeli alla data parola siamo pronti ad allargare la mano a favore di alcune provincie, perchè non dovremo essere altrettanto solleciti nel dare assicurazione alle popolazioni di altre provincie, che le operazioni catastali vi saranno intraprese e condotte innanzi colla dovuta sollecitudine? Ma vi può mai essere alcuno il quale creda che queste operazioni soffrano di essere interrotte o sospese a piacimento, e si possa impunemente licenziare una parte del personale operante, credendo di poterlo riprendere negli anni di poi? Mai no certamente, giacchè questo non è possibile.

Le ragioni di giustizia comandano pertanto e imperiosamente, che mentre si tengono ferme in talune parti le promesse date colla legge del 1° marzo 1886, con grave perdita della finanza, si mantengano inalterate le guarentigie accordate dalla stessa legge. Onde io mi permetto di presentare al banco della Presidenza l'ordine del giorno di cui darò lettura, che è poi il primo che presento in quarantacinque anni di vita politica (*Viva ilarità*), e spero sarà anche l'ultimo. L'ordine del giorno dice così:

« Il Senato invita il Governo a presentare, insieme al progetto di legge promesso con l'art. 8 della legge 1° marzo 1886, i provvedi-

menti opportuni, perchè le operazioni catastali si compiano in tutte le provincie coi mezzi i più economici e nel più breve spazio di tempo possibile, in base ad un programma che sia norma conveniente a poter determinare il carico annuale del bilancio dello Stato, coll'indicazione di un minimo della spesa annuale ».

Io non credo che occorra spendere molte parole per dimostrare come quest'ordine del giorno, innocente in se stesso, come tutti gli ordini del giorno, risponda a certe necessità che il Ministero non può a mio avviso non riconoscere. Il concetto che vi si trova espresso *dei mezzi economici*, corrisponde alle dichiarazioni fatte dal mio amico l'onorevole ministro delle finanze, nell'estate passata in questo Senato, rispondendo ad alcune mie osservazioni, che cioè si dovessero adottare metodi diversi, e molto ma molto meno costosi di quelli seguiti fino ad oggi. Al che mi permetto aggiungere, che un paese vicino ha dato prove di saperli applicare con reale vantaggio. E valga il vero, non appena Savoia e Nizza furono aggregate alla Francia, in pochissimo tempo si sono iniziate e compiute le operazioni catastali in quei territori. Questo so altresì, che in alcuni paesi del Piemonte al tempo della dominazione francese, l'opera del catasto aveva preso largo sviluppo, con risultati stupendi sotto tutti i rispetti, e con una spesa molto, ma molto al disotto di quella che si verificò presso di noi.

Devo quindi credere che quando la cosa sia studiata, profondamente studiata come l'importanza dell'argomento richiede, innanzi che sia portata avanti al Parlamento, si possa sperare con fondamento che il Governo si trovi in condizione di presentare un programma che determini in modo approssimativo il termine entro il quale i lavori di catasto potranno essere ultimati con una spesa alquanto ridotta, cosicchè le popolazioni ricevano la sicurezza della continuazione dei lavori, senza aggravare più del dovere le condizioni del bilancio. Questo auguro che avvenga, perchè non mi par giusto che si mettano in non cale gli interessi di gran parte delle popolazioni italiane, mentre le provincie che hanno anticipato la metà della spesa per la formazione del catasto sopra il loro territorio, stanno per ricevere un compenso infinitamente superiore all'entità del sacrificio che hanno sostenuto.

Rimaniamo almeno nei termini della legge 1° marzo 1886, e non peggioriamone le condizioni. Questa è la portata del mio ordine del giorno che esprime il legittimo desiderio delle popolazioni, e gioverà ad un tempo a spingere il Governo in quella via in cui lo stesso Governo ha dichiarato, per organo del signor ministro delle finanze, di voler procedere, con guadagno di tempo e di danaro.

Non aggiungo altro, sperando che l'Ufficio centrale prima, al quale e particolarmente al suo relatore debbo render grazie di aver manifestato con maggiore autorità alcuni de' miei pensieri, e l'onorevole ministro delle finanze poi, vorranno far buon viso a questo ordine del giorno che ho creduto di presentare, affinchè mi possa risolvere a dare il mio voto a questo disegno di legge che altrimenti non potrei approvare.

Mi permetta ancora il Senato una considerazione di altra natura, ed è che questa legge produrrà una perturbazione sensibile nella distribuzione delle sovraimposte locali, le quali seguono la sorte delle imposte principali. Converrà di necessità che venga ritoccata quella parte della nostra legislazione che determina il massimo della sovrimposta concessa ai Comuni ed alle provincie, e però mi pare che questo sia un punto sopra del quale il ministro delle finanze debba fermare la sua attenzione, procurando magari che vi sieno introdotte altre riforme che l'esperienza avrà consigliato.

Ma vi è un altro punto molto più grave che vuole essere messo in rilievo, ed è che i proprietari di case che sono, a giudizio di tutti, i più travagliati contribuenti del Regno, andranno per il solo fatto della diminuzione dell'imposta prediale, dove questa sia limitata all'8 %, soggetti ad un aumento sensibile nelle sovrimposte comunali e provinciali. Pensate che l'imposta dei fabbricati è ragguagliata al 12.50 %, e siccome è gravata di tre decimi, mentre la prediale ne sopporta uno solo, il tributo regio arriva, se non isbaglio, al 17.25 !

Orbene, dal momento che le sovrimposte sono commisurate sulla totalità dell'imposta principale dovuta allo Stato, sia essa prediale, oppure imposta di fabbricati, è facile intendere che dovrà crescere il carico della sovrimposta per i fabbricati, a misura che scenderà l'imposta prediale nello stesso comune e nella me-

desima provincia. Ciò che non sarà mica piccola cosa!

In taluni luoghi il fatto potrà dare occasione a differenze molto notevoli, che non devono passare inosservate. Se il signor ministro delle finanze me lo consente, senza animo di volere entrare menomamente nelle cose sue, io crederei che la cosa debba essere presa in qualche considerazione, sia con qualche correzione alla legge che regola il massimo della sovrapposta in se stessa scorretta, sia con altri provvedimenti che si debbano applicare, prima che vada in esecuzione la parte di questa legge che modera per alcune provincie l'aliquota dell'imposta prediale.

Dopo ciò, dichiaro anche una volta che voterò la legge sperando che il signor ministro delle finanze voglia accogliere l'ordine del giorno che ho mandato al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'onor. Saracco.

« Il Senato invita il Governo a presentare, insieme al progetto di legge promesso con l'art. 8 della legge 1° marzo 1886, i provvedimenti opportuni, perchè le operazioni catastali si compiano in tutte le provincie coi mezzi i più economici e nel più breve spazio di tempo possibile, in base ad un programma che sia norma conveniente a poter determinare il carico annuale del bilancio dello Stato, coll'indicazione di un minimo della spesa annuale ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato).

Do facoltà di parlare al senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io desideravo di rivolgere una raccomandazione all'onor. ministro delle finanze, ma l'ordine del giorno che ha presentato ora l'onor. Saracco mi rende incerto sull'opportunità della mia raccomandazione, fatta prima di conoscere se quell'ordine del giorno sarà accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

La mia raccomandazione è diretta ad ottenere dall'onor. ministro che solleciti l'esecuzione dei provvedimenti per il catasto, come vengono proposti colla legge attuale.

A me pare che il determinare i metodi di

accelerare queste operazioni, stia già nelle competenze del potere esecutivo, e sia un dovere che esso ha.

L'ordine del giorno dell'onor. Saracco, se ho bene compreso, ha una parte che riguarda il programma della distribuzione del lavoro per la formazione del catasto.

Ora io comprendo che si possa domandare all'onor. ministro che faccia conoscere quali sono le sue intenzioni riguardo a questa distribuzione di lavoro. È argomento che interessa diverse provincie e l'acceleramento di tale lavoro le riguarda in modo diverso.

In questa parte, ossia per quanto si riferisce al programma per la distribuzione del lavoro catastale, l'ordine del giorno dovrebbe accettarsi immediatamente.

In quanto poi riguarda i metodi per eseguire il lavoro, è già una attribuzione del Governo, e non ha bisogno di farne alcuna preventiva partecipazione al Parlamento.

La legge del 1886 dichiarò espressamente all'art. 3 che l'Amministrazione del catasto dovesse procedere « coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, l'economia e sollecitudine del lavoro ».

Quindi questa scelta ed adozione dei metodi per eseguire celeremente il lavoro, mi sembra opportuno, che sia lasciata intera alla competenza ed alla responsabilità del Ministero.

Se l'ordine del giorno dell'onor. Saracco, portasse il concetto che per adottare i metodi di esecuzione del catasto, si debba presentare una disposizione speciale, allora io non potrei aderire a questa parte di quell'ordine del giorno.

Mentre invece trovo altrettanto giusto il desiderio di avere un programma di riparto del lavoro, onde possibilmente nessuna delle provincie del Regno sia trattata in un modo che possa essere lesa nel confronto con altre provincie, e danneggiata nei propri interessi. Credo che a tale concetto aderirà l'onorevole ministro e vorrà quindi accogliere quella parte della domanda espressa nel detto ordine del giorno. La mia raccomandazione è diretta principalmente a sollecitare il lavoro.

Noi abbiamo davanti un progetto di legge che è già una correzione di una legge anteriore: è già una restrizione alla promessa che

il Governo e la legge avevano fatto alle provincie.

La legge del 1886 non ha potuto procedere nella sua esecuzione con tutta quella sollecitudine che si era sperata e creduta, e che si era alle popolazioni promessa. Ora siamo costretti a confessare che dapprima si è errato nei calcoli, sia per la spesa, sia nei termini occorrenti alla esecuzione.

Questo antecedente fa un dovere al Governo di recuperare colla sollecitudine il tempo trascorso, e di nuovamente acquistare quella fiducia nei lavori del catasto, che ora è stata scossa dalla delusione patita.

Oggi il lavoro, malgrado non siasi proceduto con esito buono, ha però già fatto tale cammino che non può, nè deve arrestarsi. Le nuove condizioni che fa l'attuale progetto di legge, sono una necessità, sono una conseguenza forzata dei fatti precorsi.

Ma poi quando si rifletta a quelle provincie, che sulla fede della legge, hanno accettato di anticipare parte della spesa, per avere un catasto accelerato, si comprenderà che il Governo ed il legislatore hanno un vero debito verso di loro; debito materiale per le somme che si sono esatte in anticipazione, e morale per l'impegno assunto di accelerare il loro catasto.

Tanto più poi, che quelle provincie le quali hanno fatta tale anticipazione, corrono anche il pericolo di avere un danno dallo stesso loro zelo. Infatti ora aumentata l'aliquota dal 7 all'8,80 può accadere che esse si espongano a pagare più di quanto dovrebbero a catasto generale ultimato, poichè vi sono molti territori non censiti, e questi dovendo entrare nel nuovo catasto, non è esclusa la possibilità che coll'aliquota dell'8,80 si possa superare anche quella cifra complessiva che il Governo ed il Parlamento intendono ricavare dall'imposta fondiaria.

In questo caso, chi avrà avuto l'applicazione anticipata dell'aliquota 8,80, avrà un probabile danno.

Il rimborso verrebbe, ma chi sa quanto tardivo! Queste considerazioni non incoraggiano ad anticipare la spesa del catasto, tanto più in quanto gli animi furono già sgomenti dall'aver veduto minacciato lo stesso principio della perequazione, principio di giustizia già sancito per legge. Il progetto che nel novem-

bre 1895, aveva presentato il ministro Boselli, era la radiazione della perequazione. Con tali antecedenti si può argomentare come la fede dei contribuenti deve essere scossa, e come sia necessario il riacquistare con altrettanta sollecitudine di lavoro, la fiducia nella esecuzione del catasto.

Io non mi farò censore oggi di quella proposta di legge del 1895. Forse fu bene, che ci obbligasse tutti a meditare, come disse l'onorevole Saracco.

Ora dobbiamo nuovamente stabilire che il catasto sarà compiuto ed applicato, come la base vera, o la più vicina al vero, per determinare e perequare l'imposta fondiaria.

Le provincie che hanno anticipato la spesa non devono dubitare che la legge 1886, avrà pieno adempimento colle modifiche portate dall'attuale progetto.

Deve cessare ogni timore che possa quella perequazione, consacrata nella legge, essere ancora minacciata di venire negata.

Noi non dobbiamo permettere che quel principio della perequazione venga di nuovo discusso.

Infatti lo stesso onor. Saracco, che ha fatto delle censure autorevoli, come quelle che vengono da una persona così competente e studiosa, non ha sollevato però eccezione contro la perequazione. Anch'egli conosce, come tutti dobbiamo riconoscere, che una legge ha già stabilito e proclamato quel principio di giustizia.

Nelle condizioni in cui siamo ora, l'onorevole ministro deve temere, che possa venire un grave danno all'erario se le provincie che hanno anticipata la spesa accettassero l'offerta, che del resto è doverosa, essendo mancati i patti dell'anticipazione, e chiedessero la restituzione delle somme anticipate.

Se questo pericolo si effettuasse ne verrebbe un grave evidente danno all'erario, e sarebbe compromessa l'operazione del catasto.

Io quindi raccomando al ministro perchè faccia in modo, come gli ho detto da principio, di riconquistare al catasto la piena fiducia, in guisa che nessuna provincia abbia a modificare il proprio concorso nella anticipazione del lavoro.

Noi abbiamo bisogno che il programma del catasto si compia e che le provincie che hanno

anticipata la spesa veggano realizzate le promesse loro fatte.

Gli raccomando con tutto il cuore e con quella vivacità che una certa esperienza produce, di non sospendere le operazioni in corso e di proseguire con ogni sollecitudine le operazioni del catasto nello stadio in cui sono.

Una simile raccomandazione mi pare l'abbia fatta anche l'onor. Saracco, quando ha parlato del personale, che non vorrebbe vedere diminuito in quanto è capace e pratico.

Sarebbe veramente deplorabile che dopo avere fatto cammino, si dovesse tornare da capo, cambiando uffici e personale.

Saremmo minacciati in tal caso di un vero risultato negativo.

Io non dubito dello zelo del ministro, ma cerchi di infondere lo stesso zelo in tutti i suoi dipendenti, per tutta la lunga catena di esecutori dei lavori catastali.

È necessario che egli faccia il regolamento con sollecitudine.

Applichi senza ritardo alla esecuzione quei metodi di acceleramento ai quali è accennato nella relazione e che devono conciliare la esattezza, la economia e la sollecitudine del lavoro.

L'esperienza altrui giovi ad affrettare il nostro catasto senza comprometterne la bontà. Porti l'amministrazione governativa tutta la sua energia e perseveranza, onde l'esito si raggiunga e sia al paese reso questo grande beneficio.

Se il Governo, fino dai primi passi, si porrà sulla buona via, le provincie continueranno a mostrare tutto l'interesse nel secondarne gli sforzi.

Queste sono le raccomandazioni che io faccio e che spero che il ministro vorrà accogliere per dare alla legge autorità ed efficacia.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al senatore Pecile.

Senatore PECILE. Non ho chiesto la parola per mettere inciampi a questo progetto di legge, sebbene non sia il progetto del mio cuore, anzi mi permetterò di fare una proposta, che spero sarà accolta dall'Ufficio centrale, e che gioverà a dare a questo progetto un significato esecutivo.

Ho detto che non è il progetto del mio cuore, non già perchè io non riconosca la giustizia di accordare alle provincie che hanno chiesto

l'acceleramento i vantaggi che si sono meritati ed ai quali hanno diritto, ma perchè in me perdura il dubbio che il catasto estimativo sia una barca che difficilmente potrà condurre in porto quella perequazione tanto promessa, tanto necessaria, tanto desiderata, non per la cosa in se stessa, ma per le circostanze in cui ci troviamo.

Nella tornata del 4 maggio 1885, vale a dire prima che la legge sulla perequazione fosse discussa, in quest'aula, appoggiandomi all'autorità di sommi uomini di Stato, di sommi scienziati italiani e stranieri io ho sostenuto che nel nostro Stato la perequazione non potrebbe aver luogo altrimenti che mediante accertamenti. Lungi però da me l'intendimento di risollevarne qui oggi tale questione. Mi rimane solo il magro conforto di ricordare che sono stato profeta.

La legge del 1886 doveva compiere in 20 anni la perequazione di tutto il Regno; la spesa doveva essere da 80 a 100 milioni; invece in 10 anni sopra 28 milioni di ettari si è riusciti a fare il rilevamento trigonometrico in otto milioni e il rilevamento parcellare in tre milioni appena, e in questo tempo si sono spesi 50 milioni.

Ciascuno può fare il conto. È evidente che se si continuasse coi metodi di perfezione che si sono usati sinora, ci vorrebbero per compiere la perequazione del Regno da 50 a 100 anni e da 300 a 400 milioni di spesa, e ciò mentre l'Austria, la Prussia e la Francia hanno fatto i loro catasti in un tempo relativamente breve e con una spesa relativamente mite.

Vero è ciò che diceva il conte di Cavour che i giorni dei popoli si contano ad anni, ma a parte che nè noi nè i nostri figli vedrebbero la perequazione, ciascuno di noi sa che un catasto fatto in così lungo tempo non avrebbe più nessun valore.

La Camera, l'Ufficio centrale non vogliono mutate le basi della legge del 1886, non accettano il sistema dell'accertamento. Bisogna rassegnarsi, così sia.

Per verità l'insuccesso o almeno le lungaggini nell'applicazione della legge del 1886 non dipendono dalla legge stessa, ma dipendono dal modo della sua esecuzione.

Il Ministero però sembra deciso a mutar via, e l'attuale progetto di legge e le dichiarazioni

fatte alla Camera ci lasciano credere che egli sia animato dalle migliori intenzioni.

Tutte le vie conducono a Roma, si dice da noi, ed anche il catasto estimativo potrà condurre alla perequazione. Ma per raggiungere l'intento occorrono metodi spicci; in questo pare che il Ministero sia d'accordo. Occorre un personale adatto, e ciò si otterrà incoraggiando più che oggi non si faccia gli elementi intelligenti ed attivi e liberandosi dalle sinecure, che pur troppo notoriamente si riscontrano in quegli uffici, specialmente nel personale dirigente. Occorrono per ultimo mezzi pecuniari, assicurati, fissi, consolidati, e che non possano essere alterati dalla volontà di un ministro o di una Commissione di bilancio.

Molto opportunamente dunque l'Ufficio centrale nella sua dotta e stringente relazione raccomandava al Governo « di voler presentare entro breve termine un disegno di legge per regolare gli stanziamenti relativi alla formazione del nuovo catasto, destinandovi un minimo di somma annua a carico del bilancio, e l'eventuale maggiore prodotto della fondiaria in singole provincie, per effetto dell'applicazione dell'aliquota provvisoria, al confronto della erariale ora imposta alle provincie stesse ».

Orbene, la proposta che io faccio al Senato è questa.

Troppe furono le vane promesse, troppe le delusioni a cui gli agricoltori andarono incontro. Per rinfrancare la fiducia delle popolazioni agrarie nel Governo, io domando semplicemente che il Senato volesse accettare come suo ordine del giorno la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

Io credo che il Ministero, il quale certamente è animato dalle migliori intenzioni, non avrà nessuna difficoltà ad acconsentire che la raccomandazione dell'Ufficio centrale si converta in un ordine del giorno del Senato, precisamente nei termini espressi nella relazione.

Le ragioni di questo sono troppo evidenti perchè io debba far perder tempo al Senato a dimostrarle.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEVINCENZI. Io dichiaro di essere favorevolissimo a questo schema di legge e gli darò il mio voto.

Sento il bisogno peraltro di fare alcune considerazioni, perocchè non vorrei che seguitissimo a cullarci in certe opinioni, le quali non tornano utili al paese, nè ci fanno comprendere che nostro supremo bisogno sia ora per tutti i modi di promuovere la ricchezza nazionale.

Il Governo ci propone di elevare dal 7 all'8 per cento la tassa sull'imposta della rendita fondiaria per raggiungere un'entrata di 100 milioni a beneficio del Tesoro. Ora mi permetta l'onorevole ministro delle finanze di fare osservare che a me pare impossibile, secondo le conoscenze statistiche che abbiamo, e per lo più ufficiali, che una tassa dell'8 per cento sulla rendita fondiaria possa dare alle Casse dello Stato i 100 milioni che si richiedono. Questa differenza fra ciò che si propone il Governo e ciò che io credo che sia la realtà, ne rivela una delle nostre solite idee, che noi, cioè, siamo più ricchi di quel che non siamo, che il patrimonio nazionale sia più potente di quello che non è; che lo stato nostro economico non sia in quelle tristi condizioni in cui realmente si trova. Per me io ho fermo convincimento, che sia utilissima cosa che noi conosciamo il vero stato in cui siamo, acciocchè coloro che stanno al Governo, acciocchè il Parlamento e lo stesso paese pensino seriamente, se non vogliamo andare da rovina in rovina continuamente, a cercare in tutti i modi di accrescere la produzione nazionale.

Quando nel 1885 si propose la legge per la perequazione fondiaria si fecero molti studi, e si credè accertare, che la rendita delle terre a quei giorni ammontasse ad un miliardo e 500 milioni circa, donde colla tassa del 7 per cento si potessero ottenere i 100 milioni; e credo si fosse nel vero.

L'attuale ministro delle finanze molto giudiziosamente ha considerato come i 100 milioni non si potrebbero ritrarre ora dalla tassa del 7 per cento, ed ha però elevato questa tassa all'8 per cento o ad 8 80, col decimo addizionale; che è quanto dire il ministro delle finanze ha riconosciuto una diminuzione nella rendita fondiaria.

A me sembra che questa riduzione della rendita fatta dal ministro delle finanze, non risponda alla realtà delle cose.

Noi non abbiamo statistiche agrarie esatte, come sarebbe desiderabile che avessimo, nè

possiamo però sicuramente determinare il valore complessivo dei nostri prodotti agrari.

Ma ad ogni modo dalle poche statistiche, che abbiamo, e dalle cognizioni speciali delle nostre condizioni economiche non è difficile dedurre, che la tassa dell'8 per cento, non può in verun modo dare allo Stato i 100 milioni che richiede.

Non dirò come la più grande nostra autorità in fatto di statistiche, l'egregio direttore del nostro ufficio di statistica, il Bodio, faccia ammontare la rendita netta delle nostre terre ad un miliardo e cinque milioni.

Ricorderò un illustre nostro collega il compianto senatore Stefano Jacini, gloria dell'agricoltura italiana, e certamente uno dei nostri economisti che abbia meglio studiato le condizioni economiche ed agrarie del paese, che dopo lunghi studi, come presidente della Commissione d'inchiesta, volendo determinare quale fosse la rendita fondiaria netta italiana in quei giorni, affermava non potersi fissare che ad un miliardo; e fra un miliardo ed un miliardo e 250 milioni, cui bisognerebbe che ammontasse la rendita netta fondiaria per ricavarne all'8 per cento 100 milioni, vi ha certo una differenza non trascurabile.

E nell'ultimo quinquennio, 1883-88, con cui ha fine il dodicennio, 1879-85, per la determinazione del valore della rendita fondiaria, non vi fu certo accrescimento di rendita fondiaria. Nel quinquennio 1884-88 fummo obbligati di importare annualmente oltre a 10,000,000 di ettolitri di grano, e nell'anno 1889 detrattarne l'esportazione, fra grani e farine ne importammo 14 milioni di ettolitri. Non ho continuato le ricerche per urgenza di tempo; nè inoltre con troppe cifre vorrei infastidire il Senato.

Io credo, Signori senatori, francamente, che in Italia spesso si facciano deplorabili illusioni; crediamo di camminare quando stiamo fermi; ci immaginiamo di essere ricchi mentre siamo poveri, e ci lamentiamo sempre senza neppur ricercare le ragioni per cui ci lamentiamo.

E le vere ragioni di questi lamenti pur troppo vi sono; e sono specialmente in questo fatto, che l'agricoltura va sempre retrogradando. Nel passato, noi producevamo di grano molto più che non produciamo oggi; ed io prego il ministro delle finanze, prego il Senato di considerare, che il grano è la principale delle derrate

che ritragghiamo dal suolo italiano e quella che rappresenta annualmente la maggior parte della nostra ricchezza agraria.

Sarebbe impossibile che io potessi qui venire a discorrere di tutti i prodotti dell'agricoltura; mi atterrò solo a ricordare le vicende della coltivazione del grano, di questo principalissimo dei nostri prodotti agrari; che ne farò conoscere come l'agricoltura richiegga i più validi sussidi, e come è nostro dovere di rivolgere ad essa tutte le nostre cure.

Sino al 1875, e in quel torno, la produzione nostra media del grano fu di ettolitri 10.75 per ettaro; negli anni posteriori, 1870-90, scese a 10.50, e nel 1892 fino a nove ettolitri per ettaro, come recentemente ricordai del pari in Senato.

Quando votammo la legge del 1886 sul rordinamento dell'imposta fondiaria si disse, che si sarebbe preso a modello, per la valutazione dei prodotti, la media di tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-85. Oggi, onorevole ministro, ci troviamo in queste condizioni: nel quinquennio 1870-74 la produzione dei grani si elevava ad oltre 50, quasi 51 (50,398,000) milioni di ettolitri: dopo non molti anni, nel quinquennio 1879-83 scese a 41 milioni, e negli anni successivi, salvo una sola eccezione, fino al 1892, non avendo spinto oltre le mie ricerche, sempre oscillò intorno a questa cifra, qualche milione di più o qualche milione di ettolitri di meno, e così la principalissima delle nostre produzioni diminuì oltre del 20 per cento.

Ma ciò non è solo secondo le norme stabilite dalla legge per la valutazione dei prodotti agrari, il grano dovrebbe tornar netto all'agricoltore nella vendita a lire 23.45 il quintalè, ed il prezzo di un quintale di grano raramente nei luoghi di produzione ha sorpassato da più anni le lire 20.

Quindi alla perdita del 20 per cento per diminuito prodotto è da aggiungere intorno al 15 per cento per scemato valore; e ne risulta una diminuzione di vendita del 35 per cento.

Potrei estendere le mie considerazioni anche sopra altri prodotti dell'agricoltura, ma non intendo tediare il Senato con cifre che tutti conoscono, e che ne addimostrano lo stato sempre più miserando della nostra proprietà fondiaria.

Ora se le cose stanno in questi termini, egli

è ben naturale che se non mutamo, anzichè l'8 per cento sulla rendita, i proprietari delle terre dovranno pagare l'11, il 12, e forse il 15 per cento; e se noi consideriamo poi che le sovrimposte comunali e provinciali sulle terre si approssimano al 150 per cento sull'imposta principale, avremo una tassa del 30 o 37 per cento sulla rendita fondiaria, che è quella che ora paghiamo, e che annienta la nostra agricoltura e la nostra proprietà fondiaria.

Per amore del cielo, per carità di patria, o colleghi, consideriamo seriamente ove ci troviamo. Sarà questa forse l'ultima volta, che io potrò rivolgervi la mia voce; nè avrei dimandato la parola nelle condizioni di salute in cui sono, e per la mia vecchia età, se non fossi persuaso che l'ignoranza dello stato vero della nazione ci conduce all'ultima ruina. L'agricoltura, quale l'abbiamo ridotta è la vera cagione della miseria d'Italia, la vera ragione di tutti i nostri mali; ed ancora non ce ne persuadiamo!

Quando voi alla proprietà fondiaria togliete il 30 al 40 per cento della sua produzione, e non le offrite veruna facilità di credito, nè l'aiutate con un vero ed efficace sistema d'insegnamento agrario e di diffusione di utili conoscenze, che volete mai che addivenga del paese? È antica la massima che dice: se ammazzate la proprietà fondiaria, l'agricoltura, voi ammazzerete il Governo e la nazione.

Sentiamo ripeterla continuamente da tutti; eppure, è strano, non le si crede. Possiamo, senza alcuna opposizione, spendere milioni e centinaia di milioni e miliardi per distruggere le nostre ricchezze impiegandole in opere al tutto improduttive, e non osiamo proporre anche piccole spese di pochi milioni per salvare l'agricoltura, che è quanto dire, il paese.

E la ragione per cui ho preso la parola non è certamente pel progetto di legge, che ci è dinanzi e che io approvo e voterò; ma per sollecitare sempre più il Governo, acciocchè voglia con tutto il coraggio, con tutte le forze, con tutta la buona volontà rivolgersi a promuovere, e promuovere effettivamente l'agricoltura. E se si avesse la fortuna di veder risorgere la nostra agricoltura, che ha tanti elementi latenti di prosperità da poter svolgere, allora avverrà che realmente i contribuenti pagheranno il sette per cento della loro rendita, ed anche meno, e più di 100 milioni potrà ritrarne il Tesoro dello Stato; e

così diverrà agiata la vita dei proprietari di terreni, degli agricoltori e di quella numerosissima classe di cittadini, che costituisce la gran maggioranza della nostra popolazione, e che più o meno direttamente vive per l'agricoltura.

Io ardentemente desidero che queste massime informino il Governo; e queste massime di buon reggimento degli Stati uscendo da questa aula, spero richiameranno l'attenzione di molti sulla necessità di rivolgerci all'agricoltura.

Noi peraltro dobbiamo dar lode agli attuali ministri perchè è la prima volta che vediamo presentato un progetto di legge che veramente sarà di grande utilità all'agricoltura, intendo parlare del progetto della Cassa di credito comunale e provinciale.

In quel progetto di credito comunale e provinciale si provvede eziandio, come al credito per la irrigazione e per le derivazioni e l'uso delle acque a scopo industriale (in cui si comprende l'importantissimo trovato, massime per noi tanto deficienti di combustibili, della trasmissione delle forze, che non solo alle industrie, ma all'agricoltura dovrà tornare d'immenso vantaggio, specialmente per le recenti applicazioni della elettricità) così al credito pel *bonificazione* non solo igienico ma *agrario* delle terre, che è ciò che nella legislazione inglese si denomina *Improvement of land*, o *Land-improvement*, BONIFICAMENTO, MIGLIORAMENTO AGRARIO, che ha tanto contribuito alla prosperità dell'agricoltura inglese, e per cui durante oltre dieci anni finora vanamente io coi miei studi mi sono con tutte le forze adoperato per farne comprendere fra noi l'utilità.

E debbo dar lode grandissima al ministro per essersi messo spontaneamente in questa via.

Ma debbo fare una considerazione, e mi scusi il Senato se alquanto divago. Quella legge provvede al credito dei *consorzi* di bonificazione, di irrigazione e di derivazione di acque per uso industriale, e non pon mente alle *intraprese individuali*, che in agricoltura possono essere importantissime, e che meglio che le associazioni ed i consorzi possono garantire il credito. Il credito è certo meglio garantito da una solida ipoteca che da obbligazioni o azioni di un'intrapresa consorziale o sociale. Specialmente ora in Italia bisogna ridestare l'energia degli individui. Ed io richiamo l'attenzione del

Governo a considerare, se con alcuni temperamenti non si potesse estendere questo beneficio al singolo proprietario delle terre, al singolo agricoltore, come da oltre mezzo secolo si fa in Inghilterra.

Spero che il ministro delle finanze voglia concorrere con tutti gli altri suoi colleghi alla redenzione dell'Italia, promuovendo l'agricoltura e non spaventare il paese anche col fantasma delle tasse avvenire, mentre quelle che ora paghiamo tolgono ai cittadini italiani persino la possibilità di vivere.

Io, facendo fine, rivolgerò ai ministri le stesse parole, che il Gladstone, l'eminentissimo degli uomini di Stato ora viventi, la cui vita dobbiamo far voti sia preservata ancora lungamente al bene dell'umanità, giungendoci non liete notizie della sua salute, pronunziava nella Camera dei comuni, - voi ministri, che trovate il paese in queste condizioni, avete un gran dovere, un dovere principalissimo sopra ogni altro, e di cui la nazione ha diritto un giorno di chiedervi conto. Voi stessi ci faceste comprendere che il tempo delle illusioni e delle delusioni è passato; il popolo italiano mostra tutti i segni che intende di rientrare in una via seria. Sì, se è necessario, dobbiamo mettere anche nuove imposte, dobbiamo far che sia ricco e potente lo Stato; ma se la nazione è povera non vi può essere nè ricchezza nè potenza di Stato; ed il vostro primo obbligo non è quello della finanza, bensì quello di far ricca e potente la nazione, che renderà ricco e potente lo Stato. E con queste parole ho finito. (*Approvazioni*).

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Io già ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che la precedente Amministrazione aveva trovato nello svolgimento della legge di perequazione un grosso viluppo, che occorreva snodare.

L'onor. Saracco ha espresso in che consisteva quel viluppo, ed io ringrazio la sua equanimità pel consenso, che egli dà alla presente legge, inquantochè non vi era modo migliore di uscire da quel viluppo.

Col metodo presentato dalla precedente Amministrazione le difficoltà da risolvere sarebbero state maggiori, a prescindere dagli ag-

gravi del bilancio, che erano ravvicinati di tempo. Ciò poteva essere un bene od un male. Un bene, perchè facendo vedere la gravità dei carichi immediati, si avverte il Parlamento ed il paese che bisogna essere molto restii nell'allargare le spese; un bene, perchè permette di aspettare lo svolgimento delle imposte.

Ma, dove non era possibile seguire quel metodo, era in ciò, che si davano compensi uguali a chi avrebbe dovuto avere sgravi considerevoli, ed a chi avrebbe dovuto sopportare qualche aggravio. Perciò invece di fare una legge di perequazione, si faceva una legge di compensi non tutti dovuti, e il malcontento si aggravava.

Ecco perchè è stata necessità di seguire un'altra via, per la quale le incognite delle perdite per l'erario sono di molto diminuite, grazie all'aumento dell'aliquota.

Ma qui sorge l'onor. Devincenzi ad osservare che le perdite potranno essere anche maggiori. Veramente nessuno potrà dire se saranno maggiori. L'onor. Devincenzi ha esposto alcuni calcoli suoi sulle varie produzioni della terra.

Per alcuni di essi io dovrei fare delle riserve e qualche rettifica. Per esempio, circa il grano egli ha detto che siamo passati da 50 milioni di produzione a 34; ma se osserviamo la produzione del 1896, troviamo che fu di 48 milioni; per cui da 34 saremmo risaliti a 48, poco lontani, cioè, dai 50. Debbo dire anche che in questo periodo vi sono stati rapidi ed estesi mutamenti di colture, per cui se da una parte è diminuito il grano, dall'altra parte sono cresciuti gli ortaggi e la vigna ed i campi di canape. Dove però l'osservazione del senatore Devincenzi non soffre contraddizioni, è nella diminuzione dei prezzi. Questi sono di gran lunga diminuiti per effetto di concorrenze mondiali, di cambiamenti nel mercato per le variazioni nel valore della moneta e l'immenso progresso dei mezzi di comunicazione, per cui è accaduto che quella medesima imposta tollerabile una volta, è divenuta gravissima col volgere dei tempi.

Come dissi nell'altro ramo del Parlamento, ripeto, che la via da tenersi è quella che permette di accontentare coloro i quali credono di avere nella legge del 1886, quasi un patto contrattuale; dico quasi, perchè io questo patto non ho mai riconosciuto, ma è nell'opinione

di molti che sia quasi un patto contrattuale. Nè poi gli oneri fondiari potranno mai essere completamente eguagliati, perchè, anche se si potesse trovare una macchina fotografica che in ventiquattr'ore rilevasse tutta la superficie del paese, dando a ciascuna coltura la sua vera estensione e reddito, oggi è tale la mobilità della industria agricola, che non ad un secolo, ma a dieci anni di distanza le proporzioni sarebbero mutate.

Ecco perchè bisogna contentarsi del possibile, risolvere, secondo me, la questione di giustizia e politica che ha divisi gli Italiani in campi diversi e non v'è soluzione meno imperfetta di quella tracciata dal progetto di legge, e poi, quando sarà completato l'intero catasto, i legislatori dell'avvenire vedranno quali saranno i temperamenti necessari.

Dunque sul principio del progetto di legge siamo tutti concordi, ed io ringrazio veramente gli onorevoli senatori che hanno preso parte a questa discussione, come l'Ufficio centrale, di non aver contestato il principio della legge ed il suo metodo.

Vengo ad alcune osservazioni più particolari fatte dai diversi senatori.

Dichiaro innanzi tutto che io accetto l'ordine del giorno dell'onor. Saracco, per quanto non si possa mai limitare completamente la libertà dei futuri parlamenti di fissare nei bilanci somme maggiori o minori, ma, dico, nei limiti del possibile, io non mi rifiuto ad accettare l'impegno di presentare un pregramma del modo come i lavori dovranno svolgersi.

L'altra raccomandazione comune tanto al senatore Saracco quanto al senatore Gadda di conservare il personale l'accetto volentieri, tanto più che per ciò che riguarda la presente amministrazione, l'esperienza è già fatta, non essendosi congedato uno solo di quelli che già erano in servizio.

Vi è stato una riduzione di 100 operatori, ma non licenziati, perchè la precedente amministrazione appunto nell'intento di diminuire la spesa, aveva stabilito un concorso per far passare 200 operatori del catasto in altre amministrazioni della stessa finanza.

Io ridussi i 200 a 100 e questi 100 sono già tutti a posto, e si è dato così un incoraggiamento per il personale straordinario, perchè con la prova dei fatti si è visto che può avere

una probabilità di entrare in pianta stabile in qualche amministrazione dello Stato.

Io dichiaro, che non è stato fatto alcun licenziamento, tranne che gli operatori non intendessero d'operare con alacrità e solerzia.

Ne sarà licenziato alcuno. Ma bisogna notare che siccome molti straordinari sono nati in alcuni siti dove si sono adagiati, e siccome dovranno andare dove il lavoro richiede l'opera loro, io li obbligherò ad andare dove il lavoro si deve compiere. chi non vorrà andare sarà licenziato; si licenzierà da se stesso, e l'Amministrazione non avrà nulla che vederli.

L'onor. Saracco ha sollevato poi una questione altissima.

Egli col suo acuto ingegno dice: notate che con questa riduzione dell'imposta principale che va a verificarsi in alcune provincie, viene a modificarsi tutto il sistema delle tasse locali; o meglio, dei centesimi addizionali. E siccome specialmente le provincie non attingono ad altro che alle imposte dirette, le tasse addizionali si prelevano sui fabbricati e sui terreni, diminuendo la parte dei terreni verrà tanto più ad aggravarsi quella sui fabbricati.

Io dico, è questo un problema gravissimo di cui il Governo dovrà preoccuparsi; ma non può presentarsi immediatamente una soluzione. Io già innanzi all'altro ramo del Parlamento ho presentato una legge sui fabbricati, in cui tenendo conto delle gravi condizioni di quell'imposta, propongo dei temperamenti. Dico poi che tutto il sistema dei tributi locali di cui fanno parte i centesimi addizionali sulle tasse dirette, è tale un problema che dovrà non solo essere studiato, ma venire in tempo non lontano risolto dal Parlamento. Inquantochè non si può procedere alla lunga nel modo come si è proceduto finora.

Io comprendo che l'onor. senatore Saracco dica: bisogna innanzi tutto stabilire qualche cosa di concreto rispetto al complesso dei redditi. Io dico, anche rispetto a questo, quando avremo almeno i dati definitivi delle provincie a catasto accelerato, credo che sarà urgente pel Governo e per il Parlamento di prendere una risoluzione.

L'onor. senatore Gadda mi pare che si sia fermato sulla facoltà del così detto recesso, cioè la facoltà alle altre provincie di disdirsi.

Io posso dire all'onor. senatore Gadda che

lavori delle provincie a catasto accelerato sono così progrediti, che sarà difficile che si venga a recessi; e quindi è una facoltà che si è messa nella legge per euritmia legislativa, ma non è una facoltà che può avere un grande effetto pratico rispetto alle provincie che hanno fatto domanda di catasto accelerato.

Difficilmente credo che le altre la facciano in avvenire; quindi io accetto le sue raccomandazioni, ma non mi pare che possa essere una questione di grande importanza.

L'onor. senatore Pecile, poi, desidera che io accetti le osservazioni dell'Ufficio centrale. Io non ho nessuna difficoltà ad accettarle, come ho accettato l'ordine del giorno del senatore Saracco, che in gran parte concreta in una specie di risoluzione alcune delle osservazioni principali dell'Ufficio centrale.

Egli ha vagamente accennato ad un altro sistema, che sarebbe la legge del suo cuore, cioè l'accertamento mercè le « Denunce ».

Ma oltre che questo sistema è ben lontano da tutti i nostri precedenti, io credo che se anche si esaminasse intrinsecamente un sistema per denunce: come ebbi a dichiarare all'altro ramo del Parlamento, sui redditi agricoli già soggetti a tante variazioni, non credo che questo sistema, che si crede il più rapido, potrebbe condurre a quegli eccellenti risultati che da alcuni si vagheggiano.

Detto ciò io debbo dire poche parole sullo svolgimento delle operazioni catastali, e sugli intenti dell'Amministrazione.

L'onor. Saracco ha detto che si valutavano le spese complessive a 180 milioni, però egli stesso ha fatto raccomandazione perchè adottando un metodo molto più economico, questa spesa si possa ridurre.

Ora io debbo anzitutto osservare che in tutti i progetti era fuori discussione il catasto geometrico particellare; ora questo rappresenta i tre quarti, ed anche, secondo i più ottimisti, i due terzi della spesa, per cui partendo dal lato complessivo dei 180 milioni, anche abbandonando l'estimo, si sarebbe dovuto spendere almeno 120 milioni, e quindi non bisogna parlare di 180 milioni.

Ma, come dico, la maggior parte ritiene che il catasto geometrico particellare indipendentemente dall'estimo costa tre quarti della spesa totale.

Rispetto ai metodi di semplificazione, io devo dichiarare all'onor. Saracco ed al Senato, che io radunai una Commissione, la quale ha già presentato il suo rapporto, per effetto del quale molti metodi saranno abbreviati e resi più semplici.

In questa Commissione sono intervenuti dei tecnici, tra i quali un rappresentante dello stato maggiore e dell'ufficio topografico, e tutti d'accordo hanno stabilito questa semplificazione di metodi, i quali potranno rendere il lavoro molto più rapido e con assai minor spesa. Ed io mi associo alle considerazioni dell'onor. Saracco, dell'onor. Devincenzi e dell'onor. Gadda, cioè che bisogna cercare di compiere il lavoro nel tempo più breve possibile. Mi piace anche di rendere omaggio alle opinioni manifestate dall'onor. Saracco che non sono le provincie che si dicono più aggravate, quelle che meritano maggiore alleggerimento, ve ne sono altre aggravate altrettanto e forse di più. E fra quelle che si dicono aggravate, quando avremo fatto i conti finali, alcune forse appariranno di molto meno aggravate di quello che si dice. Questa è una ragione di più perchè si voti con tranquillità questa legge, e perchè poi l'operazione proceda il più rapidamente possibile.

Soggiungerò inoltre che a parte i perfezionamenti tecnici per effetto dell'ordinamento già in corso, si darà a tutta l'Amministrazione una consistenza molto più robusta che non aveva prima. Per molto tempo l'amministrazione del catasto è stata condotta, direi così quasi a parte dall'amministrazione generale delle finanze, quindi ogni ispettore compartimentale, anzi ogni capo reparto aveva maneggio di fondi, e non era fortemente organizzato il riscontro. Invece adesso la parte contabile sarà trasportata presso l'Intendenza in guisa che gli operatori catastali saranno degli agenti tecnici come sono quelli dell'ufficio tecnico di finanza, ma tutto ciò che è riscontro amministrativo e contabile, sarà provveduto con le norme comuni e tutto il resto dell'amministrazione finanziaria.

Ed io anche per questa via mi auguro di ottenere dei sensibili risparmi insieme ad una maggiore regolarità delle operazioni.

Con queste spiegazioni molto brevi, a me non tocca che a ringraziare i vari onorevoli senatori che hanno preso parte a questa discussione, e

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1897

che hanno avuto tutte parole d'incoraggiamento per la esecuzione della legge, ed a pregare il Senato di voler dare il suo suffragio favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Signori senatori. Per la prima volta che ho l'onore di parlare in questa alta assemblea, ho la fortuna che m'incombe un compito facilissimo, perchè tutti gli oratori, anche l'onor. Saracco, sebbene abbia cominciato un pochino aspramente a giudicare il progetto nel rifarne la storia, tutti gli oratori, compreso l'onor. Saracco, hanno concluso che accettano il progetto di legge, come vi propose il vostro Ufficio centrale: Concorre poi a rendere ancora più facile il compito mio la difesa che l'onor. ministro delle finanze ha fatto del progetto. Ed avendo l'onor. ministro risposto, non dirò alle obiezioni, perchè non ci furono, ma a tutte le domande e raccomandazioni che furono fatte, al relatore non rimangono a dire che ben poche cose.

Poichè alcune parole dell'onor. Saracco potrebbero far credere che le provincie a catasto accelerato abbiano fatto valere domande eccessive, e che eccessive concessioni accordi il progetto a queste provincie, e col danno delle altre, mi corre l'obbligo di dimostrare che il Governo e l'Ufficio centrale non hanno avuto che un unico intendimento, al quale il progetto pienamente corrisponde, di modificare la legge del 1° marzo 1886 nei limiti della sola necessità delle cose, e non oltre; e di serbare sempre e verso di tutti giustizia e parità di trattamento.

L'onorevole Saracco ha parlato, come era da attendersi, del progetto presentato nel 25 novembre 1895 dagli onorevoli Boselli e Sonnino, ministri allora delle finanze e del Tesoro, per sospensione della legge del 1° marzo 1896, non tanto per dimostrarne la preferibilità sul progetto attuale, quanto per esporre le ragioni che determinarono la presentazione di quel progetto. Le quali si riassumerebbero in questo, che nell'applicazione della legge del 1886, si erano riscontrate erronee le previsioni e le speranze in vista delle quali era stata accettata la legge, che fu cagione di una enorme spesa, senza utili effetti; donde la necessità di metterla da parte come proponevano gli onorevoli ministri Boselli e

Sonnino. Però, aggiunse l'onorevole Saracco, le ragioni d'interesse pubblico, come era da prevedere che difficilmente avrebbero vinto le ragioni d'interessi particolari associatisi per diventare prevalenti, rimasero sacrificate e perciò al progetto del 25 novembre 1895 fu sostituito quello in discussione d'iniziativa parlamentare concordato con il nuovo Ministero.

Mi permetta però l'onorevole Saracco che senza venir meno alla deferenza dovutagli, e che profondamente sento, procuri di dimostrare la erroneità di codesti apprezzamenti. Come si concilia la pretesa prova, desunta dalla esperienza nell'applicazione della legge del 1886, che questa fosse cattiva, dannosa all'erario, inservibile allo scopo e quindi da abbandonare, con quanto lo stesso ministro delle finanze nello stesso anno 1895, pochi mesi prima di presentare il progetto di legge del 25 novembre, aveva scritto nel 17 gennaio 1895 al presidente del Comitato qui in Roma costituitosi per difendere la legge del 1886 in nome delle provincie interessate?

« Io credo », scriveva l'onorevole ministro d'allora nel 17 gennaio 1895, « che le dichiarazioni « solennemente da me fatte in nome del Governo « nella relazione presentata a S. M. il Re il 14 « novembre prossimo passato, e che io formalmente ripeto, circa il deciso proposito di cominciare i lavori nelle provincie a catasto accelerato nel minor tempo e colla minore spesa « possibile, affinchè esse possano godere dell' « aliquota del 7 per cento, debbono togliere « ogni preoccupazione per il futuro a danno delle « provincie interessate ».

Nè si creda che allora s'ignorassero gli effetti dei metodi seguiti nella esecuzione della legge, o che non si credesse che bastasse questi mutare senza porre da banda la legge. L'onorevole ministro delle finanze assicurava invece le provincie « che i metodi ed i procedimenti più « rapidi e meno dispendiosi che vengono introdotti pel futuro, non valgono a far guadagnare « nulla del tempo già impiegato o nella spesa « già fatta, ma potranno invece giovare a diminuire entro ragionevoli limiti il tempo e la « spesa, che dalla cessata amministrazione del « catasto si ritenevano necessari per i lavori « residui ».

La dolorosa sorpresa, la legittima eccitazione degli animi, non era eccessiva, ma era, mi pare,

naturale e facilmente prevedibile quando, dopo dichiarazioni così formali e solenni, a pochi mesi di distanza, le provincie, nelle quali il catasto accelerato era stato concesso e le operazioni erano in corso e somme cospicue versate, videro presentato dal Governo nel 25 novembre 1895 un progetto di legge nel quale si affermava; che per l'assoluta inattuabilità, sia per ragioni tecniche, sia per ragioni finanziarie del catasto estimativo, questo doveva venire, se già non era, rimandato a tempo indefinito e sostanzialmente abbandonato anche nelle provincie nelle quali le operazioni erano in corso; che lo Stato avrebbe provveduto soltanto alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura allo scopo di accertare le proprietà immobili e di tenerne in evidenza le mutazioni; che, le operazioni di stima in corso nelle provincie dove si sta formando il nuovo catasto, dovevano rimanere sospese e di niun effetto nella parte sino allora compiuta; che l'estimo o reddito, non ostante le enormi sperequazioni, resterebbe invariato per ogni singola proprietà.

Non parmi giusto affermare, che serviva ai principî d'interesse generale l'abolizione, è il vero nome della legge del 1886, se questa al contrario era stata desiderata, invocata, proposta, votata per soddisfare a due grandi necessità nazionali che s'imponevano ai grandi poteri dello Stato. Le provincie volendo eseguita una legge di tanta importanza, non opponevano interessi particolari ad interessi generali, ed a buon diritto negavano la pretesa impossibilità di andare innanzi, salvo la scelta dei mezzi più opportuni rimessi al potere esecutivo.

Ma come, a pochi mesi di distanza si sono così trasformate le cose, che quanto si confermeva solennemente nel gennaio a novembre si voleva far passare già come di impossibile attuazione?

E quanto alle eccessive domande delle provincie a catasto accelerato, ed alle eccessive concessioni che ad esse farebbe l'attuale progetto a danno delle altre, esaminiamo se in verità sussistono.

La legge del 1886 aveva solennemente ed incondizionatamente assicurate le provincie, le quali avessero domandato ed ottenuto il catasto accelerato e che avessero anticipato la metà della spesa, che l'aliquota provvisoria del tri-

buto, senza effetto retroattivo da applicarsi al nuovo estimo quale risultasse dal ricensimento sarebbe stata quella del 7 per cento. Fidenti nella legge, nella parola dello Stato, nell'opera del Governo, alcune provincie chiesero l'acceleramento, anche assumendo oneri non lievi per procurarsi i denari versati allo Stato e sottostarono a richieste di somme da anticiparsi maggiori di quelle una prima volta richieste.

Eppure, ecco la prima concessione del progetto; ora anche per le provincie a catasto accelerato, accordato ed in corso, l'aliquota provvisoria sul nuovo estimo viene elevata dal 7 all'8 per cento.

Quindi evidentemente non è a favore delle provincie che ridonda questo aumento dell'aliquota dell'uno per cento su quella già fissata dalla legge, e fissata non in via astratta ma come rapporto conseguente e necessario della promessa *cum onere* fatta dallo Stato ed accettata dalle provincie.

Io non entro nella questione che si è agitata, se si possono qualificare come contratti questi rapporti intervenuti fra le provincie e lo Stato, per effetto dell'articolo 47 della legge. Ma anche chi non vuole che si parli in questo caso di vincoli contrattuali, non negherà, che una assicurazione alta, formale e solenne lo Stato aveva dato (in quella forma migliore e più attendibile nella quale può lo Stato impegnarsi) alle provincie le quali anticipassero la metà dei fondi per eseguire le operazioni necessarie del ricensimento; l'assicurazione di sottoporre in esse il nuovo reddito imponibile ad una determinata aliquota d'imposta. Non si può concedere, per l'alta autorità che deve serbare la legge, che a questa assicurazione si potesse venir meno per mutabili convenienze od opinioni: ma soltanto una imperiosa ed insuperabile necessità di Stato poteva dispensare dalla osservanza e nei limiti di tale necessità.

Si diceva nella legge del 1886 che il terzo decimo di guerra era abolito col 1° luglio del 1888. Il progetto dichiara invece che anche per le provincie a catasto accelerato l'abolizione non ha più luogo. Qui dunque non vi ha concessione di favore a quelle provincie. Con ciò non intendo dire che anche in questo esse siano aggravate rispetto alla legge del 1886. No, perchè quella abolizione riguardava tutte le provincie d'Italia, non quelle soltanto a ca-

tasto accelerato; e nel 10 luglio 1887 la legge ha sospeso l'abolizione del terzo decimo del pari per tutte le provincie d'Italia. Dico che su questo punto il progetto non contiene nè peggioramento nè miglioramento delle sorti delle provincie a catasto accelerato.

Queste dovevano è vero anticipare all'erario la metà della spesa per i lavori di acceleramento, e si rifiutarono di sottostare agli importi tanto maggiori dei preventivi una terza volta compilati dall'Amministrazione con gravissimi aumenti. Ora secondo il progetto, l'Amministrazione rinuncia ad ogni domanda ulteriore di concorso da parte di tali provincie. Ma è questa una concessione eccessiva? L'allegato della relazione prova quanta somma di aumento già abbiano accettato le provincie al paragone dei primi preventivi. Si poteva mai ritenere che lo Stato avesse la facoltà di variare; a danno delle provincie le cui domande eransi accolte, e di variare continuamente i preventivi, di domandare sempre nuovi e successivi aumenti della spesa per l'aggiornamento o la compilazione del catasto?

Evidentemente, come tutte le norme legislative e regolamentari, anche l'art. 47 della legge e l'art. 217 (ora 214) del regolamento e il successivo, si devono interpretare e le disposizioni applicare secondo le regole di equità e di ragione alle quali certo si è ispirato chi le dettò.

Le provincie accettarono un primo preventivo di spesa dopo che l'Amministrazione aveva determinato quali mappe erano servibili. Senza discutere nè esaminare, se la necessità successivamente dichiarata dall'Amministrazione o di straordinarie rettificazioni nelle mappe sorta forse per le variate qualità e classi e per non fatte lustrazioni (nel quale caso la spesa non poteva essere nel preventivo presa a calcolo) o di estesi rifacimenti, o complementi allo scopo di rendere le mappe servibili, le provincie accettarono i secondi preventivi che portavano un tempo più lungo al compimento del lavoro ed una spesa maggiore per eseguirli. Ma quando nell'agosto 1895 il Ministero notificò alle provincie un terzo preventivo che portava per il tempo e per la spesa un terzo carico, e pose loro l'alternativa, o sottomettersi o rinunciare al catasto, sebbene fossero già in corso le operazioni e in qualche luogo anche condotte

molto innanzi, erano obbligate le provincie a piegarsi alla nuova ingiunzione? Le provincie ricusarono l'onere nuovo e ritennero indebita l'alternativa. Ora il Governo ha rinunciato a chiedere alle provincie queste ulteriori anticipazioni, che da esse furono rifiutate. Per cui giova ripetere che le lire 4,900,000 complessive che alcune provincie sono chiamate col disegno di legge a pagare, non rappresentano un onere nuovo, ma un concorso che quelle provincie già accettarono e che fu già deliberato dalle rappresentanze provinciali. Se quindi è vero che ora il Governo ha rinunciato al pagamento delle spese portate dal terzo preventivo e a domandare concorsi nuovi e maggiori, è però certo che con ciò il Governo ha compiuto un grande atto di equità e non di soverchia larghezza verso le provincie.

Tanto meno può essere accusato il Governo di larghezza eccessiva rinunciando ad una facoltà non con certezza derivantegli dalla legge o dal regolamento, perchè poi, secondo il disegno di legge, le provincie alla loro volta devono attendere per più lungo tempo il compimento dei lavori, la restituzione delle somme anticipate all'erario e il beneficio che sperano di conseguire dall'applicazione dell'aliquota provvisoria. Per cui quella rinuncia in ogni caso presenterebbe, permettete la parola, come una specie di transazione avvenuta fra il Governo e le provincie a catasto accelerato.

L'onor. Saracco ha detto che queste provincie hanno già in precedenza goduto dei grandi vantaggi e che questo è il terzo discarico che a loro favore viene concesso. Non mi pare che si possa qualificare come discarico la disposizione del presente disegno di legge che eleva dai 7 all'8 per cento l'aliquota d'imposta con effetto reale per le sole provincie a catasto accelerato, mentre per le altre è un aumento problematico, come dimostra la relazione dell'Ufficio centrale. Del pari non si può a mio giudizio qualificare come discarico per alcune provincie e a danno di altre l'effetto delle precedenti disposizioni legislative, colle quali si è cercato un criterio per equiparare all'ingrosso il carico dell'imposta di un gruppo di provincie ad altri gruppi di provincie nella formazione dei nove compartimenti. Al più si potrebbe dire, supposto anche che si trattasse sempre di quelle stesse quindici provincie le quali oggi sono in

causa per il catasto accelerato e delle tre provincie del compartimento modenese, provincie che appartengono a più e diversi compartimenti, che sebbene in esse l'imposta sia stata altra volta diminuita per equipararle con le altre, non per avvantaggiarle, pur tuttavia si credono più caricate, se ricercarono il censimento accelerato.

A dimostrare che l'odierno progetto nulla attribuisce di eccessivo a certe provincie basta ripetere che la legge del 1886, non questo progetto, concedette di chiedere il catasto accelerato; e che ora sono rese più gravi le condizioni per mantenere la già fatta concessione della quale ogni provincia poteva profittare.

Del resto quel che mi dolse in modo particolare nelle osservazioni dell'onor. Saracco, voglia egli permettermi di rilevarlo, è il rimprovero che con questa legge allarghiamo di troppo la mano a favore di alcune provincie, e che le altre riduciamo in condizione, come egli ha detto, di provincie reiette.

Come non si allargò la mano con le prime perchè non fu accettato il progetto di abolire in una parte essenziale la legge del 1° marzo 1886, accusata senza prove di colpe non sue e per difetti se mai di mala esecuzione, non imputabili alla legge ma a chi doveva eseguirla; così non è questo progetto che metta in una condizione di preferenza alcune provincie e le altre lasci reiette. Siffatto rimprovero poteva farsi al progetto modificativo 21 dicembre 1895 degli onorevoli ministri Boselli e Sonnino che ordinava il compimento del catasto geometrico ed *estimativo* nelle quindici provincie soltanto, e tutte le altre rimandava ad una legge futura; per quelle soltanto indicava stanziamenti predeterminati di bilancio; a quelle soltanto accordava una diminuzione d'imposta del 15 per cento. In questo progetto invece tutte le provincie sono poste alla pari; tutte possono chiedere anche in futuro il catasto accelerato con l'aliquota provvisoria dell'8 per cento. Sono anzi più favorite perchè per esse ritorna il periodo di sette anni come nella legge del 1886.

È vero che nel progetto attuale, e lo rilevò la relazione e fece delle raccomandazioni in proposito, si modificano le disposizioni della legge precedente in quanto è tolta la dichiarazione che senza *interruzione* i lavori sarebbero continuati. Se non si diceva nell'art. 47

che le domande di acceleramento saranno accolte in base ai fondi stanziati in bilancio come nella dizione nuova del progetto, però si diceva nell'art. 39, che si stanzierà ogni anno con la legge del bilancio la somma occorrente alla formazione del catasto.

L'Ufficio centrale che nella sua relazione propose di limitare in qualche modo la sconfinata libertà futura, è lieto di vedersi secondato in tale intento con i proposti ordini del giorno. Ed è per me oggetto di grande compiacenza, che, mentre l'onor. Saracco, il quale non so se abbia dato voto favorevole alla legge del 1886 ma che certamente non l'ha combattuta, ha cominciato il suo discorso dicendo essere questa legge cattiva, poi, e di ciò lo ringrazio, è venuto ad una conclusione conforme del tutto agli intendimenti del progetto ed ai voti nostri, esortando il Governo ad estendere i benefici della legge al maggior numero di provincie e nel più breve termine possibile.

Si è domandato tanto dall'onorevole Saracco anche con un ordine del giorno, quanto dall'onorevole Pecile con altro ordine del giorno, nel quale egli volle cortesemente riprodurre le raccomandazioni della relazione dell'Ufficio centrale da esso molto benevolmente giudicata, e di tutto ciò lo ringrazio con grato animo, quanto anche dall'onor. Gadda che siano i lavori sollecitati quanto più è possibile, che vengano assegnati alla non interrotta continuazione dei lavori i maggiori mezzi economici, e che venga mantenuto il personale più adatto ad eseguirli.

Io ringrazio tutti gli onorevoli colleghi di queste raccomandazioni e di questi inviti al Governo, perchè corrispondono perfettamente alle raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale nella sua relazione.

A nome di questo però dichiaro, e ciò spero che sarà da tutti concordato, che la sollecitudine e la economia nella esecuzione dei lavori non debbano mai andare a pregiudizio dei buoni risultati dei lavori medesimi, non debbano mai compromettere alcuno degli scopi voluti dagli art. 1 ed 8 della legge del 1886.

A questa furono addebitati ritardi e spese che si dicono eccessivi e rifacimenti di mappe creduti non necessari. Non si può far carico nè alla legge, nè al Parlamento che la votò, della mala eventuale applicazione che possa

avere avuto la legge del 1886, e dei risultati poco soddisfacenti quanto a tempo ed a spesa per eccessivo amore della perfezione nel condurre i lavori. Ricordo che anzi in questa stessa Assemblea il relatore della legge del 1886, onor. senatore Finali, richiese che si facesse, ed il Governo promise e confermò, che si sarebbe fatto, il maggior uso possibile delle mappe antecedenti, che si sarebbe proceduto nei lavori con la maggiore economia e sollecitudine, senza pregiudizio, s'intende, della esattezza.

Se questo non avvenne non accusiamo la legge, la quale nei suoi articoli contiene corrispondenti prescrizioni, come la relazione dell'Ufficio ha ricordato. Detto ciò quanto al passato, prendiamo atto con animo lieto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, di aver anche pronti gli studi sui metodi più convenienti per rendere i lavori meno costosi e più solleciti. Laonde non lasciamoci scoraggiare da tristi previsioni di grande spesa e di lunga durata. Però ripetiamo ancora una volta, guardiamoci da eccessi opposti agli eccessi che si lamentano nelle operazioni passate. Badiamo bene che le eventuali tolleranze nelle misure, l'eventuale minor numero di particelle, le troppe ristrette distinzioni di qualità e di classi, a non dire dei metodi abbreviati di rilevazione e di stima, pericolosi e da evitare, a cui si ricorresse per ottenere questa sollecitudine nei lavori e queste economie nelle spese, non sieno però spinti al punto da compromettere o l'uno o l'altro ed anche tutti e due i fini principali ed essenziali che il catasto deve avere secondo la legge del 1886.

Ora pur sapendo di non aver risposto a tutte le osservazioni che furono fatte dagli onorevoli senatori che presero la parola; ma pur d'altra parte sapendo, che dovrei ripetere quanto disse l'onor. ministro, e desiderando di non occupare più oltre il Senato colla mia parola, mi affretto a por termine al mio dire. Devo però prima dichiarare a nome dell'Ufficio centrale che anche da parte nostra si accetta di tutto cuore tanto l'ordine del giorno dell'on. Saracco, quanto quello dell'onor. Pecile, ferme s'intende le premesse dichiarazioni. Mi pare poi che i due ordini del giorno potrebbero essere fusi in un solo, poi chè nell'intendimento principale tutti e due concordano.

Mi preme poi, a nome dell'Ufficio centrale,

richiamare direttamente il Senato a preoccuparsi dell'atteso disegno di legge, per la determinazione degli effetti giuridici del catasto e per le conseguenti modificazioni da introdurre nella nostra legislazione civile.

Avanti alla Camera dei deputati, sopra un ordine del giorno che richiamava il Governo a dare sollecita esecuzione all'art. 8 della legge del 1886, secondo il quale quel desiderato progetto di legge doveva essere presentato al Parlamento entro due anni, cioè entro il 1888, ha potuto dichiararsi soltanto l'onorevole ministro delle finanze, perchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia non era, in quel momento, presente.

Molto giustamente l'onorevole ministro delle finanze, pure accettando quell'ordine del giorno, disse che trattavasi di argomento il quale molto più da vicino riguarda l'onorevole guardasigilli.

Infatti, se la formazione del catasto pur si connette colla determinazione degli effetti giuridici del catasto stesso per la descrizione dei beni, è assai minore tale relazione di quella che corre fra la determinazione degli effetti giuridici del catasto e la nostra legislazione civile, nella quale molte disposizioni dovranno essere modificate e introdotte per poter attribuire al catasto determinati effetti civili.

Perciò noi, per quanto sappiamo che fra l'onor. ministro delle finanze e l'onor. guardasigilli è perfetto l'accordo in argomento, invitiamo anche l'onor. guardasigilli a voler confermare le dichiarazioni già fatte dal suo collega in proposito nell'altro ramo del Parlamento. Non ho bisogno di aggiungere che alla pari dell'Ufficio centrale tutti riconoscono la somma importanza civile ed economica di questo catasto ai fini civili. È il punto su cui fortunatamente tutti furono e tutti sono d'accordo. È tanta l'importanza che vi si annette che in essa sta la ragione determinante per cui, mentre tanto si parla e mentre si è tanto sgomenti della spesa richiesta dal catasto, tutti però finiscono col domandare che il catasto geometrico si faccia, per quanto debbano riconoscere, che i tre quarti della temuta e supposta enormissima spesa da incontrare per la formazione del catasto geometrico ed estimativo ci vogliono per il catasto soltanto geometrico. Ciò mi offre occasione di chiedere,

se per quel quarto residuo di spesa convenga per ragioni finanziarie abbandonare lo scopo tributario e non formare il catasto anche estimativo. E cosa sostituirvi? Qui sorgerebbe la disputa sul sistema delle denunce, prese a base anche della fondiaria in luogo e vece del catasto estimativo, punto già accennato dall'onor. Pecile. Ma in questa disputa non entro, perchè lo stesso onor. Pecile ha dichiarato di non voler sollevare la questione.

Egli ha detto che, mentre sin dal 1885 aveva sostenuto il sistema delle denunce e prevedeva che nessun utile effetto sarebbesi ottenuto col sistema del catasto estimativo, ora, per quanto con dolore, deve pure prender nota che le sue previsioni del 1885 si sono confermate, perchè la legge del 1886 si è anche alla prova dei fatti dimostrata insufficiente ed inadeguata al bisogno. Mi permetta l'amico onorevole Pecile che io gli dichiari che, se con compiacenza ricorda la raccomandazione fatta fin dal 1885, di preferire il sistema delle denunce, non so se con altrettanta compiacenza egli oggi difenderebbe il suo progetto delle denunce, se per caso avesse ottenuto che fosse convertito in legge nel 1885. Perchè io sono convinto che in tale ipotesi, dal 1885 al 1897 si sarebbero destati in Italia tali e tanti lagni, proteste, disordini, imprecazioni contro l'applicazione dell'imposta per denunce, tante ingiustizie sarebbero state commesse, che oggi molte più cose incomparabilmente si potrebbero dire contro la legge delle denunce che non si possan dire contro quella del catasto estimativo, della quale ancora non si conoscono minimamente gli effetti tributari.

Finalmente una sola parola debbo dire in replica alle gravissime osservazioni dell'onorevole senatore Devincenzi, perchè l'onorevole ministro vi ha già pienamente risposto.

Mi permetta una sola aggiunta il senatore Devincenzi. Egli teme che a catasto compiuto in tutta Italia, l'aliquota anche elevata all'8 per cento sia insufficiente a raggiungere i 100 milioni d'imposta. Egli, se non ho mal capito, adduce come argomento per giustificare il suo timore, la diminuzione dei prezzi verificatasi nei maggiori prodotti dell'agricoltura italiana, grano e mais, dal 1885 in poi con una progressiva decrescenza. Ma se realmente la cosa sta come egli, tanto competente, accennava, se i prezzi dei maggiori prodotti erano

più alti nel periodo antecedente al 1886, siccome va attribuito ai terreni il nuovo estimo precisamente in ragione dei tre anni di minimo prezzo sul quindicennio anteriore al 1886, le diminuzioni posteriori nei prezzi saranno pur troppo un danno per l'agricoltura, alla quale l'imposta riuscirà più gravosa, ma non influiranno ad abbassare il totale estimo nuovo della rendita fondiaria, anzi questo riescirà più alto e quindi l'imposta più fruttuosa, senza la necessità di un'aliquota più alta. Quando poi l'onorevole Devincenzi si augura che provvedimenti legislativi siano presi e che specialmente l'attività del popolo italiano si volga sollecita, educata, instancabile a favorire, a promuovere, a difendere, a rendere da noi produttiva come altrove l'agricoltura nazionale, io non posso che con tutto l'animo applaudire alle parole dell'onor. senatore Devincenzi. (*Approvazioni*).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale del Senato desidera sapere se io, riconoscendo la grande importanza civile ed economica di una legge che determini gli effetti giuridici del catasto, confermi l'impegno assunto dal mio collega davanti alla Camera dei deputati di presentare all'uopo un progetto di legge al riaprirsi dei lavori parlamentari. Non può esser dubbia la mia risposta a questo proposito. La legge sugli effetti giuridici del catasto, formalmente promessa dall'art. 8 della legge del 1886, ha già formato oggetto di lunghissimi e diligenti studi, sia d'iniziativa del Governo, sia d'iniziativa parlamentare; così che trovasi ormai raccolto un prezioso corredo di elementi e di materiali per cercar modo di risolvere la grave questione. E il risolverla non solo è cosa teoricamente e da un punto di vista generale utile, ma è per l'Italia una vera necessità avuto riguardo alla condizione giuridica della proprietà, la quale in alcune provincie è enormemente disagiata, anche per difetto di catasti geometrici.

Io però non m'illudo circa la facilità di risolvere praticamente questo problema, che - pericolo assai grave - più si studia e più ingigantisce; tanto che l'abilità di chi presenterà una risoluzione dovrà manifestarsi in questo ap-

punto che la soluzione sia tale da raggiungere l'intento nel modo più semplice e più pratico.

Io rivolgerò quindi, d'accordo col mio collega delle finanze, tutte le mie cure a questa opera, e mi cironderò di tutti i lumi possibili affinché la diligenza e la maturità degli studi riescano adeguate alla gravità ed all'importanza del problema.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle dichiarazioni che si è compiaciuto di fare.

Mi permetta che io prenda atto di una sua frase perchè desidero sia il criterio del suo lavoro. Egli ha detto più si studia e più s'ingrandisce il problema. Tenga conto che dal 1886 che è allo studio l'invocato disegno di legge, molto si è studiato, come egli stesso diceva, e sta già raccolto a disposizione del Governo molto materiale. Noi dell'Ufficio centrale non le nascondiamo onorevole ministro il nostro timore, che se lei vuol fare dei nuovi studi troppo estesi, troppo profondi, troppo analitici per dar fondo alla materia e per presentare un'opera senza mende perchè sia degna del suo nome e della sua autorità, noi aspetteremo per troppo lungo tempo questo disegno di legge, atteso da ben nove anni. Confidi un pochino, onorevole guardasigilli, anche nel miglioramento che il progetto del Governo, anche se non fosse ottimo, troverà nella cooperazione delle persone tanto competenti che siedono nei due rami del Parlamento durante la discussione legislativa, e creda che anche in questo argomento sarebbe doloroso il dire, che il meglio, per la ricerca del quale il Governo ritardasse, è nemico del bene, per il quale noi sollecitiamo il disegno di legge.

Senza fermarci eccessivamente sopra il tenore dell'ordine del giorno accettato dal Governatore avanti la Camera elettiva, il quale non può essere certo preso alla lettera in materia così importante, raccomandiamo caldamente, onorevole guardasigilli, al suo zelo la presentazione più sollecita possibile dell'invocato disegno di legge.

Non proponiamo un termine a scadenza fissa perchè sia osservato alla fine anche l'art. 8 della legge 1^o marzo 1886.

Più che al termine fissato in un ordine del giorno conviene affidarsi alla intelligenza che ha l'onorevole guardasigilli di questa grande necessità civile alla quale dobbiamo anche noi provvedere, ed al suo amore per la pubblica cosa.

Senatore SARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO. Il Senato mi saprà grado se rinunzio ad entrare un'altra volta nel merito del disegno di legge. Poichè siamo tutti d'accordo che il progetto di legge deve ricevere l'approvazione del Senato, a me pare che farei perdere inutilmente tempo ai miei colleghi, se rientrassi nell'esame della legge.

Desidero piuttosto, e mi preme rendere grazie all'onorevole ministro delle finanze ed all'Ufficio Centrale perciocchè si l'uno che l'altro hanno dichiarato di dare la loro adesione all'ordine del giorno che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza. Soggiungerò che l'onorevole Pecile si è mostrato perfettamente d'accordo nelle mie idee, ed accetta l'ordine del giorno, come venne da me formulato, dimodochè si può dire che il desiderio espresso dal relatore, che si avesse a presentare un ordine del giorno unico, sarebbe pienamente ragionato.

Dovrei rispondere invece molte cose all'onorevole Pellegrini, il quale non è ancora contento che io dia il mio voto alla legge, (*si ride*) ma ha voluto un pochino schiacciarmi combattendo calorosamente alcune delle proposizioni poste innanzi nel mio breve discorso.

Ebbene, io non risponderò: non già, perchè non dia importanza alle cose dette da lui ed a chi le ha pronunciate, ma perchè il Senato non ci ha nulla a vedere. In questo momento mi sovviene di una commedia di Plauto, che termina così: *e non parliamo dell'imbroglio antico*.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Confermo pienamente quanto ha detto il senatore Saracco. E poichè col suo ordine del giorno vedo raggiunto perfettamente lo scopo che io mi proponeva col chiedere la conversione in ordine del giorno della raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, è ritirato la mia proposta accedendo ben volentieri al suo ordine del giorno, nel senso che i due ordini del giorno siano fusi in uno.

È un provvedimento questo che è indispensabile, come ben disse l'onorevole signor ministro e come dimostrò l'onor. Saracco, per mantenere la necessaria stabilità nel personale. Gli operatori del catasto non si possono assumere oggi e mettere in libertà domani, altrimenti non se ne farebbe nulla.

Rinnovo anzi la raccomandazione che ho già fatto al signor ministro di voler rivolgere speciale attenzione a questo personale, dal quale dipende tutto il risultato dell'operazione, scegliendo e incoraggiando gli elementi migliori, ed abbandonando eventualmente quelli che rappresentassero delle sinecure.

Oggi avendo concentrato le funzioni del catasto nell'Ufficio centrale, viene a scomparire il bisogno delle divisioni compartimentali, le quali assorbivano una grande spesa, e danneggiavano l'unità e l'armonia delle operazioni. Di questo faccio sincero elogio al signor ministro.

Gli raccomando poi caldamente di riprendere in esame la questione delle mappe esistenti.

Noi abbiamo, nella mia provincia, le mappe austriache, che consideravamo come un capolavoro. È venuta una Commissione autorevole e le ha giudicate servibilissime.

Venne poscia un'altra Commissione e trovò che quelle mappe non presentavano la perfezione che si voleva raggiungere, le giudicò inservibili, e ordinò che si incominciassero nuovi rilievi.

Se anche dal punto di vista trigonometrico quelle mappe lasciavano a desiderare, e certo però che servivano e servono mirabilmente sia per la esazione delle imposte, sia per la trasmissione della proprietà, sia per per tutti gli usi civili e fiscali a cui le mappe sono destinate.

È stata per noi una vera sciagura, ed il principale motivo per cui si è rinunciato all'acceleramento dopo averlo domandato.

Ora mi permetta il signor relatore dell'Ufficio centrale di osservargli che io non ho usato la parola *compiacenza*, ho detto invece che è per me *magro conforto* essere stato profeta. Del pari gli dichiaro che sarei felice di ingannarmi se i dubbi che ho ripetuti oggi sugli effetti del catasto estimativo per dare all'Italia in tempo abbastanza breve la tanto desiderata perequazione, venissero smentiti dai fatti.

Come mai poteva attribuirmi una compiacenza dall'aver noi sventuratamente così male impiegati questi dieci anni, e spesi cinquanta milioni con così poco frutto?

L'onorevole relatore accennò con vivacità alla questione della perequazione mediante accertamento, che io mi ero astenuto dal sollevare.

Pregherò soltanto il collega ed amico Pellegrini a voler dare un'occhiata nel discorso mio del 4 maggio 1885. Vedrà che non era un concetto mio soltanto, ma che io parlavo a nome di una importante associazione, che aveva studiato l'argomento. Salti pure a piè pari tutta la mia prosa e guardi solo a quale autorità io mi appoggiavo per sostenere quel sistema.

Ed ho finito.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Alle raccomandazioni fatte dal senatore Pecile circa il personale, io già ho risposto, accettando come ho accettato quelle quasi identiche degli onorevoli senatori Gadda e Saracco.

Circa le mappe io posso dire all'onorevole senatore Pecile che il mio pensiero risponde al suo. Se vi sono stati dei così detti aggiornamenti in alcuni luoghi, essi sono stati fatti per rapidi mutamenti di cultura.

Ma io convengo con lui che vi sono molte mappe che non vanno toccate, ma vanno mantenute almeno sino agli ultimi anni, in cui il lavoro potrà essere compiuto, perchè queste mappe dal punto di visto geometrico e dell'antico estimo, rispondono perfettamente allo scopo, anzi uno dei mezzi per attuare presto il catasto colla minore spesa possibile, è quelle di toccare l'antiche mappe fatte bene, il menò possibile.

Senatore PECILE. Ringrazio il signor ministro della sua cortese risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Saracco, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, e integrato colla proposta fatta dal senatore Pecile, pure accettata dal Governo, dall'Ufficio centrale e dal senatore Saracco.

L'ordine del giorno riesce così concepito:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni

del Governo intorno alla presentazione del disegno di legge richiesto dall'art. 8 della legge 1° marzo 1886 per determinare gli effetti giuridici del catasto, lo invita a presentare insieme al medesimo con altro progetto di legge, i provvedimenti opportuni, perchè le operazioni catastali si compiano in tutte le provincie del Regno coi metodi i più economici e nel più breve spazio di tempo possibile, in base ad un programma che, tenuto conto dell'eventuale maggiore prodotto della fondiaria nelle singole provincie per effetto della applicazione dell'aliquota provvisoria, al confronto dell'erariale ora imposta alle provincie stesse, dia norma conveniente a poter determinare il carico annuale del bilancio dello Stato coll'indicazione di un minimo della spesa annuale ».

Coloro che approvano quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Come nei casi analoghi si voteranno anzitutto i singoli articoli modificati, votando poi quella parte dell'articolo 1, che ne costituisce il preambolo.

Art. 1.

Agli articoli 5, 6, 7, 17, 26, 28, 29, 41, 46, 47 e 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria sono sostituiti i seguenti :

Art. 5. La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolte dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune, al quale di fatto appartengono.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6. La terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento di cui all'art. 2 si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.

I termini saranno riferiti in mappa.

L'omissione della terminazione non ritarderà le altre operazioni catastali.

(Approvato).

Art. 7. Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato.

Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verifica.

(Approvato).

Art. 17. Dopo l'alinea C aggiungere un altro del seguente tenore :

« All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, colle rispettive dipendenze del piano stradale, sarà applicata una tariffa unica per ogni comune, eguale alla tariffa media del comune medesimo ».

(Approvato).

Art. 26. I prospetti di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni saranno comunicati dalla Giunta tecnica alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

(Approvato).

Art. 28. La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, trasmetterà gli atti all'Ufficio generale del catasto per le sue eventuali osservazioni e proposte, e successivamente stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale, le Commissioni provinciali potranno reclamare in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

(Approvato).

Art. 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero er-

ronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi.

Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 8.

(Approvato).

Art. 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le L. 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di L. 1, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.

(Approvato).

Art. 46. Compite tutte le operazioni catastali si provvederà per legge alla applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

(Approvato).

Art. 47. Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni sin-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1897

gola provincia, e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette si farà luogo alla applicazione dell'aliquota provvisoria dell'8 per cento, come al paragrafo primo dell'art. 47 *ter*.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

(Approvato).

Art. 47 *bis*. Nelle provincie che hanno già chiesto l'acceleramento del catasto e nelle tre provincie del compartimento modenese, i lavori saranno proseguiti senza interruzione.

Le provincie che hanno già chiesto l'acceleramento non potranno essere obbligate ad anticipazioni di spese allo Stato superiori a quelle risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, ed il nuovo censimento dovrà essere compiuto ed attivato nelle epoche risultanti dalla tabella stessa.

TABELLA A.

PROVINCIE	Anticipazioni dovute dalle provincie	Termine per l'esecuzione dei lavori	Decorrenza della applicazione della aliquota dell'8 ‰	Termine per la restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato
1 Mantova	477,000	1° semestre 1899.	1° luglio 1899	1° luglio 1900
2 Ancona	557,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
3 Cremona	550,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
4 Milano	800,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
5 Bergamo	850,000	1° » 1900	» » 1900	» » 1901
6 Treviso	1,025,000	1° » 1900	» » 1900	» » 1901
7 Como	1,195,000	2° » 1900	» » 1901	» » 1902
8 Padova	800,000	2° » 1900	» » 1901	» » 1902
9 Brescia	1,277,000	1° » 1902	» » 1902	» » 1903
10 Napoli	700,000	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
11 Pavia	1,276,500	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
12 Verona	1,275,000	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
13 Torino	3,485,000	2° » 1902	» » 1903	» » 1904
14 Vicenza	1,250,000	2° » 1902	» » 1903	» » 1904
15 Cuneo	3,215,000	2° » 1903	» » 1904	» » 1905

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Proporrei che si desse lettura e si approvasse con quest'articolo anche l'allegato riportato nella relazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego di dar lettura dell'allegato unito alla relazione.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Allegato.

PROVINCIE CON CATASTO ACCELERATO — *Preventivi di tempo e di spesa.*

Numero d'ordine	PROVINCIE	Decorrenza della domanda di acceleramento	Primo preventivo		Secondo preventivo		Terzo preventivo		Data della decorrenza dell'aliquota dell'8.80 per cento secondo la tabella A	Anticipazioni dovute dalle provincie		Differenza a favore delle provincie
			Data presunta per l'attivazione del Catasto	Spesa	Data presunta per l'attivazione del Catasto	Spesa	Data presunta per l'attivazione del Catasto	Spesa		secondo gli ultimi preventivi	secondo la tabella A	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mantova	29 novembre 1888	29 novembre 1895	954,000	29 novembre 1897	1,383,000*	»	»	1° luglio 1899	691,500	477,000	214,500
2	Ancona	15 febbraio 1889	15 febbraio 1896	881,000	15 febbraio 1898	1,114,000	»	»	» 1900	557,000	557,000	»
3	Cremona	3 giugno 1888	3 giugno 1895	711,000	3 giugno 1897	955,000	1° giugno 1899	1,100,000	» 1900	550,000	550,000	»
4	Milano	30 aprile 1888	30 aprile 1895	1,408,000	1° luglio 1897	1,600,000	1° giugno 1899 *	1,600,000 *	» 1900	800,000	800,000	»
5	Bergamo	2 febbraio 1889	2 febbraio 1896	1,326,000	2 luglio 1897	1,700,000	1° giugno 1899 *	2,100,000 *	» 1900	1,050,000	850,000	200,000
6	Treviso	17 agosto 1888	17 agosto 1895	1,166,000	17 agosto 1896	2,050,000	17 agosto 1898 *	2,862,000 *	» 1900	1,431,000	1,025,000	406,000
	Como	9 aprile 1888	9 aprile 1895	1,242,000	9 luglio 1898	2,350,000	1° luglio 1900 *	2,485,000 *	» 1901	1,242,500	1,195,000	47,500
8	Padova	11 agosto 1889	11 agosto 1896	1,000,000	11 agosto 1897	1,600,000	11 agosto 1899 *	2,076,000 *	» 1901	1,038,000	800,000	238,000
9	Brescia	7 ottobre 1888	7 ottobre 1895	2,161,000	7 luglio 1899	2,554,000	1° luglio 1901 *	3,000,000 *	» 1902	1,500,000	1,277,000	223,000
10	Napoli	10 dicembre 1892	10 dicembre 1898	1,400,000	1° luglio 1901 *	2,600,000*	»	»	» 1902	1,300,000	700,000	600,000
11	Pavia	19 febbraio 1890	19 febbraio 1900	2,553,000	»	»	»	»	» 1902	1,276,500	1,276,500	»
12	Verona	19 agosto 1888	19 agosto 1895	1,380,000	19 agosto 1898	2,550,000	19 agosto 1900 *	3,067,000 *	» 1902	1,533,500	1,275,000	258,500
13	Torino	15 dicembre 1888	15 dicembre 1900	6,970,000	»	»	»	»	1903	3,485,000	3,485,000	»
14	Vicenza	2 novembre 1888	2 novembre 1895	1,307,000	2 novembre 1898	2,500,000	2 maggio 1901 *	3,625,000 *	» 1903	1,812,500	1,250,000	562,500
15	Cuneo	15 maggio 1888	15 maggio 1903	6,430,000	»	»	»	»	» 1904	3,215,000	3,215,000	»

ANNOTAZIONI. — 1° I proventi segnati con asterisco sono gli ultimi stati notificati alle provincie ma da queste non accettati.

2° Le proroghe della decorrenza dell'aliquota 8 per cento risultanti dalla tabella A furono determinate avuto riguardo allo stato dei lavori nelle singole provincie ed al vantaggio derivante a ciascuna dalla rinuncia del Governo agli ultimi preventivi non accettati dalle provincie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 47 *bis* colla tabella A e coll' allegato testè letto.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 47 *ter*. Per effetto della presente legge alle epoche precise fissate dalla tabella suddetta, sarà applicata al nuovo estimo accertata nelle quindici provincie a lavori accelerati l'aliquota dell' 8 per cento, in via provvisoria, e salva l'applicazione senza effetto retroattivo dell'estimo definitivo e della aliquota comune coll' attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Se alle epoche indicate i lavori del catasto non fossero terminati, l'aliquota dell' 8 per cento avrà egualmente applicazione, per ogni singola provincia, dalle date stabilite nella surriferita tabella all' effetto dei conseguenti sgravi e rimborsi.

Le anticipazioni fatte dalle provincie saranno ad esse rimborsate dal Governo alle date determinate dalla tabella stessa.

Nelle provincie di Modena e di Reggio-Emilia l'aliquota dell' 8 per cento sarà applicata appena ultimati i lavori catastali e ad ogni modo non più tardi del 1° gennaio 1902.

Nella provincia di Massa l'aliquota suddetta sarà applicata col 1° gennaio 1904.

(Approvato).

Art. 47 *quater*. Le provincie nelle quali sono in corso i lavori del catasto accelerato, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge potranno recedere dalla domanda dell' acceleramento.

In tal caso le somme da esse anticipate saranno restituite entro un anno dalla data della dichiarazione di recesso.

(Approvato).

Art. 49. All'aliquota provvisoria dell' 8 per cento, di cui agli articoli 46 e 47 *bis*, sarà aggiunto il decimo di guerra, del quale fu sospesa l'abolizione con la legge 10 luglio 1887, n. 4665.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il preambolo dell' art. 1. Lo rileggo :

Art. 1.

Agli articoli 5, 6, 7, 17, 26, 28, 29, 41, 46, 47 e 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell' imposta fondiaria sono sostituiti i seguenti :

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, all' esecuzione della presente legge e della precedente sul riordinamento dell' imposta fondiaria, valendosi di tutte le facoltà accordategli dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri per articoli e di quello testè approvato.

Intanto avverto che lunedì vi sarà seduta pubblica alle ore 15 e che mi riservo di comunicare domani l'ordine del giorno, dopo la presentazione delle relazioni tempestivamente fatta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all' appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l' appello nominale).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, (serie 3^a) a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1886 :

Votanti	119
Favorevoli	113
Contrari	6

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1897

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova :

Votanti	119
Favorevoli	111
Contrari	8

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria :

Votanti	119
Favorevoli	108
Contrari	11

(Il Senato approva).

Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno :

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 ;

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 ;

Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

1914

1914

1914

1914

CXXIV.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Discutesi il progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 » (n. 224) — Parlano nella discussione generale i senatori Cambray Digny, relatore, e il ministro del Tesoro — Senza discussione approvansi gli articoli del progetto che rinviati allo scrutinio segreto — Rinviati allo scrutinio segreto, senza discussione, il progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 » (n. 225) — Discutesi il progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » (n. 254) — Il presidente richiama l'attenzione del Senato sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale — Parlano nella discussione generale il relatore senatore Pellegrini, il ministro delle finanze, e i senatori Finali, Gadda e Saracco — Chiudesi la discussione generale — Si approvano gli articoli modificati fino al 52 — All'art. 53 fa alcune osservazioni il relatore Pellegrini cui risponde il ministro delle finanze — Senza discussione, approvato l'art. 53, approvasi il rimanente dell'art. 1 e l'art. 2 e ultimo del progetto e l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale emendato — Si procede alla votazione a scrutinio segreto — Il presidente avverte che essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato per la prossima seduta pubblica, sarà convocato a domicilio — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi, e risultano tutti approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, del Tesoro, di grazia, giustizia e culti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici ed il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I signori senatori La Russa e Rossi Giuseppe chiedono congedo.

Se non vi sono obiezioni questi congedi saranno accordati.

Discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-1894 » (224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato N. 224).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CAMBRAY DIGNY, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Nessuno prendendo la parola io mi credo in dovere di rivolgere al Senato e all'onor. ministro del Tesoro alcune brevi osservazioni, ed anzi per il secondo alcune rispettose raccomandazioni.

È vanto dell'Amministrazione italiana dare il consuntivo di una gestione entro cinque mesi dopo il termine dell'esercizio.

Questo, che io sappia, nessuna altra Amministrazione di Stato è riuscita a fare, e nel nostro sistema di conti parlamentari ha il vantaggio di accertare i residui degli anni anteriori in tempo per potersene servire nell'assestamento del bilancio.

È infatti evidente che senza i residui approvati per legge l'assestamento del bilancio non può essere mai definitivo, specialmente per quanto riguarda il conto del Tesoro.

Quando adunque accade che si approva un consuntivo molti mesi dopo che la legge del bilancio è stata fatta e pubblicata, evidentemente, o signori, quella legge non offre risultati sicuri. Questo accade appunto oggi, mentre due consuntivi vengono insieme al Senato molti mesi dopo che le leggi di assestamento dei rispettivi bilanci sono state votate.

La Commissione di finanze del Senato ha creduto suo dovere di richiamare su questo fatto l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro, sicura che quest'ultimo farà di tutto perchè non si rinnovi un inconveniente, il quale turba assolutamente l'armonia dei nostri conti parlamentari.

Ed io ho creduto utile di rilevare questa avvertenza anche per dare all'onor. ministro l'occasione di far qualche dichiarazione per l'avvenire.

Giacchè ho la parola, mi permettano il Senato e l'onor. ministro di richiamare la loro attenzione sopra alcuni fatti, i quali emergono dallo studio accurato dei due consuntivi oggi in discussione.

In primo luogo è da notare un punto importante relativo alle ferrovie. Il Senato avrà veduto che in questi due consuntivi, specialmente nell'ultimo, siamo arrivati a costruire le ferrovie senza bisogno di emettere le solite obbligazioni, che erano autorizzate per legge e che costituivano una specie di conto speciale per le ferrovie, di regola, alimentato col debito.

Fu un felice pensiero, se non erro, dell'attuale ministro del Tesoro, adottato poi anche dal suo successore, di fare la spesa delle ferrovie con le risorse ordinarie del bilancio; tanto che noi ora abbiamo questo fatto, che, apparentemente almeno, non si fa più un debito speciale per costruire le ferrovie.

Ma importa non farci illusioni. Noi non facciamo più un debito speciale per costruire le ferrovie; ma finchè, colle spese effettive ordinarie e straordinarie e le spese per le costruzioni di ferrovie sommate insieme, si oltrepassa la cifra che risulta dall'entrata effettiva, lo sbilancio sarà evidentemente sempre coperto o da debiti o da consumo di attività patrimoniali.

Per esempio, in ambedue questi esercizi abbiamo una somma significativa di nuovi debiti ed attività patrimoniali consumate. Abbiamo però un fatto che merita tutta la nostra attenzione, e che dà affidamento che siamo davvero per la buona via, ed è che questo consumo di attività da un anno all'altro è diminuito di ottanta milioni.

Ora io non voglio entrare in tutti i particolari che ho sviluppato nella relazione, ma credo utile di richiamare su di essi l'attenzione del Senato, e di incoraggiare l'onor. ministro ad avvicinarsi il più che sia possibile a quel desiderato scopo che la spesa delle ferrovie sia tutta intera pareggiata colle entrate ordinarie e straordinarie effettive del bilancio.

Un altro fatto che merita tutta l'attenzione e che è meno consolante, è dimostrato da uno studio comparativo che si faccia dell'entrata effettiva ordinaria e straordinaria dello Stato come risulta in questi ultimi anni e di quello degli anteriori. Noi non abbiamo aumenti sensibili di entrata da 10 anni a questa parte, eccettuato nell'ultimo esercizio.

E questo fatto si accentua nelle tasse di consumo, che sono il cespite di entrata più importante del bilancio.

L'unico aumento che abbiano avuto queste tasse viene dal dazio sul grano; se non ci fossero 7 lire e mezza di dazio sopra ogni quintale di grano, vale a dire un'imposta di più del 60 per cento; da dieci anni a questa parte le tasse di consumo offrirebbero una diminuzione. Malgrado tutti i catenacci, gli aumenti di tariffe, e tutto quello che si è fatto negli ultimi dieci

LÉGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

anni, questi prodotti crescono soltanto perchè abbiamo un prodotto di 40 milioni dal dazio sul grano, invece di 7: ecco tutto. Questo è un fatto grave che merita tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento perchè interessa anche le condizioni economiche del paese.

Signori, non bisogna dissimularsi che una buona finanza, normalmente equilibrata, non l'avremo mai se le condizioni economiche generali delle popolazioni italiane non ripigliano quello sviluppo e quell'incremento che avevano 10 o 15 anni addietro.

È questo il problema sostanziale che io ritengo debba proporsi il Governo; e lo è tanto più che questa fermata dello sviluppo dell'economia nazionale è contemporanea al cambiamento fondamentale dei principi economici che Parlamento e Governo hanno adottato.

Quando eravamo sempre sotto l'influenza delle tradizioni del conte di Cavour, noi vedevamo ogni anno aumenti significanti nelle entrate dello Stato, mentre da che è venuto il cambiamento nei nostri principi economici le nostre entrate si sono fermate e non sono più cresciute. Su questo fatto io credo importante di invocare le meditazioni di tutti gli uomini che s'interessano alla fortuna d'Italia. Rialzare le condizioni economiche delle popolazioni è un problema, o signori, che non è solamente finanziario ed economico ma che è anche politico; imperocchè in un paese il quale goda di condizioni floride non sono da temere i pericoli che minacciano più o meno l'avvenire.

Io non ho inteso oggi davvero di provocare una vasta discussione economica e finanziaria, ma ho creduto che non si potesse passare senza osservazioni alla votazione di due consuntivi che danno risultati importanti, senza che qualcuno alzasse la voce per invocare su questo grave argomento l'attenzione del Senato e del Governo.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ringrazio il relatore della Commissione di finanze delle osservazioni fatte nel perspicuo documento che contiene la sua relazione e che egli ha avvalorata ora a viva voce. Consento pienamente col l'onor. senatore Cambray-Digny sulla poca convenienza di discutere con tanto ritardo

atti di così grande importanza, sui quali sembra che pesi il destino di non arrivare mai in tempo opportuno; il che fa sì che non si tenga conto del loro valore quale essi intrinsecamente dovrebbero avere per i Parlamenti. E non è la prima volta che lamentiamo il ritardo nel discuterli ed esaminarli; accade spesso che noi dobbiamo dare la sanzione a questi conti quando hanno perduto la freschezza e la opportunità degli insegnamenti che da essi si avrebbero potuto trarre. Né vi possono essere due pareri intorno a questa materia; il rendiconto consuntivo di ciascun esercizio dovrebbe sempre precedere l'esame dell'assestamento e del bilancio di previsione degli esercizi immediatamente successivi, per non passare nell'archeologia della contabilità dello Stato.

È strano appunto che avendo noi, come il senatore Cambray-Digny ha notato, una contabilità di Stato così precisa e perspicua da poter presentare, dopo cinque mesi dalla loro chiusura, i conti consuntivi innanzi al Parlamento (il che, a mia saputa, non avviene in alcun altro paese), non se ne tragga profitto per esaminarli e per approvarli prima della discussione sull'assestamento e sui bilanci di previsione. Però possiamo consolarci di non essere il solo Parlamento a far ciò.

Il senatore Cambray-Digny conosce certo un'opera egregia sulla contabilità di Stato e sui bilanci in Francia dello Stourm; in essa sono esposte le vicende di quei conti consuntivi, i quali si trascinano da sessione a sessione e molte volte da Parlamento a Parlamento ed è avvenuto che tre, quattro, cinque anni dopo, ricevessero sanzione dal Parlamento francese i conti consuntivi che si erano presentati quattro, cinque anni prima. Il che non deve intiepidirci per l'esame che dobbiamo fare, deve solo servirci per trarre almeno dal confronto un lieve argomento di conforto.

Per parte mia espongo la speranza che i conti consuntivi dell'esercizio 1895-96 presentati in tempo utile al Parlamento come la legge di contabilità prescrive, insieme all'assestamento e alle previsioni dell'esercizio prossimo possano avere la sanzione della Camera e del Senato, prima dell'esame dell'assestamento. E assicuro il senatore Digny e il Senato, che, sin che resterò a questo posto, farò in modo che i conti non si approvino soltanto con tutta

precisione e regolarità, ma abbiano a precedere l'assestamento. Ma i ministri del Tesoro non sono onnipotenti e non influiscono che scarsamente sulle vicende parlamentari!

Il senatore Digny, alzando a una questione di forma, che ha pure la sua importanza, una questione tecnica di prim'ordine, che ormai è introdotta nelle nostre consuetudini della contabilità di Stato, afferma il principio salutare di far fronte alle costruzioni ferroviarie colle entrate effettive.

Io mi ricordo, che quando per la prima volta nel 1891, ho annunciato questo principio, ebbi opposizioni vivissime nell'altro ramo del Parlamento, perchè l'applicazione di esso non avrebbe potuto concretarsi che con una grande economia nelle costruzioni ferroviarie; nessun bilancio, e tanto meno il nostro, può far fronte con entrate effettive alle spese delle costruzioni ferroviarie, se queste spese non si moderino notevolmente. L'applicazione di questo principio significa appunto il disviare da quella politica antieconomica di ferrovie fatte senza di scernimento e senza misura, che fu una delle principali cagioni della nostra depressione finanziaria e anche della nostra depressione economica, poichè certo non diede al capitale uno dei migliori e più proficui impieghi.

Ora io, senza peccare di ottimismo, perchè in finanza desidero, come dissi alcuni giorni fa, salvarmi piuttosto dalle illusioni dell'ottimismo che dalle illusioni del pessimismo, noto un grande progresso fatto in questa via.

Il senatore Digny si è fermato ai due conti consuntivi che doveva esaminare; ma se egli mi segue nell'esame del conto consuntivo successivo, dell'assestamento dell'esercizio corrente, e delle previsioni dell'esercizio futuro, vedrà che, togliendo dalle spese effettive le spese straordinarie d'Africa pel 1895-96 i risultati del bilancio, dei quali è impossibile dubitare, perchè si tratta di un conto consuntivo e non di una previsione, portano a questa conclusione: registrando soltanto le spese ordinarie d'Africa in 10,000,000, come erano in quell'anno, e non le spese straordinarie di guerra, parlo del 1895-96, i conti dell'esercizio scorso si chiudono con un'eccedenza delle entrate effettive sulle spese effettive di 47,000,000; il che permette di far fronte interamente alle costruzioni ferroviarie registrate in 31,910,000 lire e lascia

anche un margine di 15,000,000, i quali con l'eccedenza attiva della categoria « Movimento di capitali » avrebbero dato un beneficio al Tesoro di oltre 18 milioni.

Ora rimanendo proprio imprigionati in quelle due categorie, argomento di osservazioni importanti dell'onor. Digny, procedendo dal biennio dei conti consuntivi che ora si esaminano all'ultimo consuntivo presentato alla Camera, si è fatto questo progresso, che tolte, lo ripeto ad arte, tolte dalle spese effettive del 1895-96, quelle iscritte come spese straordinarie d'Africa, le quali vanno tolte, perchè non costituiscono uno stato ordinario per nessuna finanza, abbiamo una eccedenza di entrata effettiva sulla spesa effettiva, che interamente copre la spesa per le costruzioni di strade ferrate e lascia anche un margine di avanzo abbastanza rilevante.

La stessa cosa avviene nell'esercizio del bilancio in corso.

Se il senatore Digny toglie dall'assestamento di quest'anno ciò che vi è iscritto per spese straordinarie d'Africa, alle quali si fa fronte col movimento di capitali mediante l'iscrizione in entrata del prodotto del prestito, egli vedrà che anche in quest'anno l'avanzo fra le entrate e le spese effettive copre interamente la spesa per le costruzioni ferroviarie.

Nelle previsioni per l'esercizio venturo, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera dei deputati, nonostante l'iscrizione di 12 milioni di spese di guerra in più dei bilanci precedenti, l'entrata effettiva copre interamente i 23 milioni delle costruzioni ferroviarie e lascia un piccolo margine in avanzo.

È in disavanzo la categoria movimento di capitali, il che è indebitamento di Tesoro e dipende dall'ammortizzamento maggiore di questo indebitamento, ma anche per questa categoria il Governo è persuaso che occorre consolidare il pareggio e perciò ha presentato la lieve tassa militare, bene accolta dal paese e che sarà votata dal Parlamento.

Ho voluto commentare le parole del senatore Digny per dimostrare come nel nostro bilancio abbiamo ottenuto questo risultato di avere escluso ogni forma di debito. Infatti non si fanno più debiti per il Tevere e per Roma, non si fanno più debiti per il risanamento di Napoli, non si fanno più debiti di tesoreria per

il servizio della beneficenza in Roma, dopo l'ultima legge che sistema questa materia, non si fanno più debiti per le costruzioni ferroviarie.

Ora se noi pensiamo alla struttura dei bilanci di altri paesi, che pur vanno famosi per la solidità della loro finanza; e dove le spese che da noi si chiamavano ultra-straordinarie di guerra, marina e persino dell'istruzione pubblica, nel bilancio austriaco, per atto d'esempio, sono in parte coperte da debiti, si può trarne argomento di conforto, quantunque è da riconoscere come in quei bilanci continui l'ammortamento che noi abbiamo quasi interamente sospeso colla conversione dei debiti redimibili in debiti perpetui.

Ma altra cosa è non essere in grado di ammortare i propri debiti, altra cosa è di non farne dei nuovi per costruzioni ferroviarie o altri uffici che appartengono a spese naturali del bilancio e come tali devono essere coperte dalle entrate effettive.

Queste dichiarazioni che in nessuna guisa contrastano con quelle del senatore Digny, ci danno argomento a bene sperare per la situazione della finanza quando noi continuiamo in una grande parsimonia della spesa. Se in questa parsimonia non si persistesse lascerei il mio ufficio.

Coltivo anche la speranza di potere un giorno non lontano iniziare quelle riforme fiscali nell'economia dei nostri bilanci, le quali, consento col senatore Digny, non possono consistere che in una graduale diminuzione delle aliquote selvagge e troppo alte delle imposte.

Ma egli intende meglio di me che questi consigli è facile darli, e sono essenzialmente sani, quando non si ha la responsabilità del bilancio; ma quando questa responsabilità del bilancio si ha, ogni ministro delle finanze aspetta il momento che gli pare il più opportuno per iniziare l'arduo lavoro della revisione, aspetta il momento in cui si sia consolidato il pareggio.

Quando dai conti consuntivi di un biennio si potesse davvero dimostrare, senza intervento di calamità straordinarie come quelle che ci hanno colpiti in questi ultimi tempi e che hanno arrestato il corso ascensivo della nostra finanza, quando si potesse in uno o due conti consuntivi registrare proprio coi numeri, che

non ammettono controversie possibili, che la nostra finanza è così solida da coprire con l'entrata effettiva, non solo tutte le spese effettive, ma anche le spese per costruzioni ferroviarie, che noi perseveriamo nella sobrietà delle spese e non siamo assaliti dalla malattia comune a tutti i popoli che hanno raggiunto il pareggio e si gittano a capo fitto di nuovo nelle prodigalità, quello mi parrebbe il momento opportuno per iniziare con prudenza, ma con efficacia la salutare trasformazione delle aliquote troppo alte delle tariffe sui consumi intorno alle quali ha ragionato l'onor. Digny, e intorno alle quali egli ha avuto l'occasione di dettare delle insigni monografie a proposito delle relazioni dei bilanci. E poichè ho la parola assicuro l'onor. Cambray-Digny che farò tesoro del suo consiglio registrato nella relazione rispetto ai concorsi e ai rimborsi che figurano in troppa larga misura tra i residui attivi dello Stato e aggiungono una nuova illusione alle tante di cui nel passato la nostra finanza si è compiaciuta. Al fine di togliere queste illusioni presenterò un progetto di legge col quale graduando i concorsi e i rimborsi secondo la possibilità reale degli incassi, se ne avrà per conclusione d'ingrossare meno gli stanziamenti del bilancio nell'entrata, ma di togliere il pericolo d'ingrossare troppo i residui attivi nei conti consuntivi. Con queste dichiarazioni e poichè mi pare che anche l'onor. Digny consenta che non è questa l'ora opportuna di una lunga e larga controversia finanziaria, prego il Senato di dare la sanzione ai conti consuntivi sottoposti al suo esame.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Io non ho che da ringraziare l'on. ministro della benevolenza colla quale ha accolto le mie povere parole, le quali non hanno altro scopo che di rilevare l'importanza delle leggi che si andavano discutendo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

**Entrate e spese di competenza
dell'esercizio finanziario 1893-94.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentocinquantatremilioni duecentonovantaquattromila ottantasette* e centesimi

<i>sedici</i>	L. 1,853,294,087 16
delle quali furono riscosse	» 1,695,818,323 13
e rimasero da riscuotere .	L. <u>157,475,764 03</u>

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in lire *millenovecentododicimilioni centoquarantanovemila novecentonovantuna* e centesimi *diciannove* . . . L. 1,912,149,991 19
delle quali furono pagate » 1,649,425,616 96
rimasero da pagare . . . L. 262,724,374 23

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *due milioni cinquecentosessantaduemila centotrentasette* e cent. *quarantacinque* (L. 2,562,137.45) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1893-94 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate le prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1893-94, non comprese nelle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

**Entrate e spese residue
dell'esercizio 1892-93 ed esercizi precedenti.**

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centottanta milioni cinquantanovemila settecentonovantuna* e centesimi *quarantannove* L. 180,059,791 49

delle quali furono riscosse	» 117,561,557 70
e rimasero da riscuotere .	L. <u>62,498,233 79</u>

(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93, restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantadue milioni quattrocentoventimila cinquecentoventuna* e centesimi *quarantannove* L. 342,420,521 49

delle quali furono pagate .	» 213,653,862 94
e rimasero da pagare . . .	L. <u>128,766,658 55</u>

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni centoquattromila centosessantasette* e centesimi *trentacinque* (lire 2,104,167 35) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1893-94, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

**Resti attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1893-94.**

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

accertate per la competenza propria dell'esercizio 1893-94 (art. 1) . . . L. 157,475,764.03

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 62,498,233 79

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale). . . » 47,358,180 58

Residui attivi al 30 giugno 1894. L. 267,332,178 40

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1893-94 (art. 2) L. 262,724,374 23

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 128,766,658 55

Residui passivi al 30 giugno 1894. L. 391,491,032 78

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 10.

È approvata la diminuzione di L. 2,105,529 71 portata al Fondo di cassa al 30 giugno 1893, proveniente: per L. 2,050,599 96 dalla riduzione dal valore nominale al valore effettivo, in corso per l'argento delle piastre borboniche; e per L. 54,929 75 dalla riduzione analoga del valore dei talleri d'argento di Maria Teresa.

(Approvato).

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *trentatremila novecentoquarantuna* e centesimi *quarantaquattro* (L. 33,941 44) i discarichi accordati nell'esercizio 1893-94 ai tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1893 a lire *quattrocento ottantasei milioni quattrocentonovantaquattromila centosette* e centesimi *novanta* (L. 486,494,107 90), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94 nella somma di lire *trecentoquarantotto milioni novecentotremila trecentosessantotto* e centesimi *sessantacinque* (L. 348,903,368 65) come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	1,853,294,087 16
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
<i>Accountati</i> { al 30 giugno 1893 . L. 346,801,814 24	
al 30 giugno 1894 . » 342,420,521 49	4,381,292 75
Passaggio alle passività patrimoniali redimibili del debito di tesoreria già costituito dai buoni del Tesoro a lunga scadenza	200,000,000 »
Rettificazioni delle attività di cassa dei decorsi esercizi	21,938 58
Differenza passiva al 30 giugno 1894 . .	348,903,368 65
	<hr/>
	2,406,600,687 14

Passività

Differenza passiva al 30 giugno 1893 . .	486,494,107 90
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94	1,912,149,991 19
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
<i>Accountati</i> { al 30 giugno 1893 . L. 185,876,908 39	
al 30 giugno 1894 . » 180,059,791 49	5,817,116 90
Diminuzione del fondo di cassa per riduzione del valore nominale al valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e di verghe d'argento esistenti in cassa	2,105,529 71
Discarichi ai tesoreri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	33,941 44
	<hr/>
	2,406,600,687 14

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1893-94, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in . . L. 26,451,946 87
 delle quali furono riscosse . » 16,288,706 53
 e rimasero da riscuotere . L. 10,163,240 34
 (Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono state stabilite in L. 25,782,535 63
 delle quali furono pagate . » 18,632,804 55
 e rimasero da pagare . . L. 7,149,731 08
 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate in L. 33,545,717 79
 delle quali furono riscosse . » 9,002,945 49
 e rimasero da riscuotere . L. 24,542,772 30
 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate in L. 26,332,902 82
 delle quali furono pagate . » 6,730,321 39
 e rimasero da pagare. . . L. 19,602,581 43
 (Approvato),

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (articolo 13) L. 10,163,240 34
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . » 24,542,772 30
 Somme riscosse e non versate » 76,952 73
 Resti attivi al 30 giugno 1894. L. 34,782,965 37
 (Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (art. 14) . L. 7,149,731 08
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) . . . » 19,602,581 43
 Resti passivi al 30 giugno 1894. L. 26,752,312 51
 (Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *novemilioni undicimila ottocentosettantatre e centesimi sessantaquattro* (L. 9,011,873 64) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94 risultante dai seguenti dati :

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1893	9,352,910 45
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè :	
{ al 30 giugno 1893 . . L. 26,965,857 56	
{ al 30 giugno 1894 . . » 26,332,902 82	<u>632,954 74</u>
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	26,451,946 87
	<u>36,437,812 06</u>

DEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18, GENNAIO 1897**Passività**

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:		
Accountasi	{ al 30 giugno 1893 . . . L.	35,189,120 58
	{ al 30 giugno 1894 . . . »	33,545,717 79
		<u>1,643,402 79</u>
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94 . .		25,782,535 63
Differenza attiva al 30 giugno 1894		9,011,873 64
		<u>36,437,812 06</u>

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.**Art. 20.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia

e giustizia, in L.	2,845,316 82
delle quali furono riscosse . . »	<u>1,662,233 07</u>
e rimasero da riscuotere . . . L.	<u>1,183,083 75</u>

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio

medesimo sono stabilite in . L.	2,932,071 86
delle quali furono pagate . . »	<u>2,285,645 27</u>
e rimasero da pagare . . . L.	<u>646,426 59</u>

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano

determinate in L.	1,516,054 27
delle quali furono riscosse . . »	<u>1,247,571 67</u>
e rimasero da riscuotere . . . L.	<u>268,482 60</u>

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano

determinate in L.	1,136,146 99
delle quali furono pagate . . »	<u>704,154 49</u>
e rimasero da pagare . . . L.	<u>431,992 50</u>

(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (articolo 20) L.

	1,183,083 75
--	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . »

	268,482 60
--	------------

Somme riscosse e non versate »

	3,357 97
	<u>L. 1,454,924 32</u>

(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (art. 21) L.

	646,426 59
--	------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23) »

	431,992 50
--	------------

L.	<u>1,078,419 09</u>
----	---------------------

(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *settecento settantanovemila trecentotredici e centesimi ventuno* (lire 779,313 21) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94, risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1893	979,254 14
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
Accettati { al 30 giugno 1893 . . . L. 1,146,787 81	
{ al 30 giugno 1894 . . . » 1,136,146 99	10,640 82
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	2,845,316 82
	<u>3,835,211 78</u>
Passività	
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94 . .	2,932,071 86
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
Accettati { al 30 giugno 1893 . . . L. 1,639,880 98	
{ al 30 giugno 1894 . . . » 1,516,054 27	123,826 71
Differenza attiva al 30 giugno 1894	779,313 21
	<u>3,835,211 78</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato oggi stesso a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 » (N. 225).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1894-95 » (N. 225).

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato n. 225).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1894-95.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1894-1895, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocento-settemilioni trecentosettantaduemila cinquecentotrentadue* e centesimi *settantacinque* L. 1,807,372,532 75 delle quali furono riscosse » 1,739,186,732 67 e rimasero da riscuotere L. 68,185,800 08

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1894-1895, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocento-seimilioni novecentosessantatremila quattrocencocinquantacinque* e centesimi *trentasei* . . . L. 1,806,963,455 36 delle quali furono pagate » 1,576,241,681 98 e rimasero da pagare . L. 230,721,773 38

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *tremilioni quattrocentosessantasettemila cinquantaquattro* e centesimi *ventisette* (L. 3,467,054 27) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1893-94 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire

duecentocinquantaquattromilioni trecentoquarantaseimila seicentonovanta e centesimi sedici L. 254,346,690 16
 delle quali furono riscosse » 177,660,862 74
 e rimasero da riscuotere . L. 76,685,827 42
 (Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentottantanovemilioni quattrocentosettantatremila novecentonovantaquattro e centesimi ventisei* L. 389,473,994 26
 delle quali furono pagate » 235,317,319 72
 e rimasero da pagare . . L. 154,156,674 54
 (Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione ottocentosettantanovemila settecentododici e centesimi sessantanove* (L. 1,879,712 69) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
 (Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria nell'esercizio 1894-95 (art. 1) . . . L. 68,185,800 08
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 76,685,827 42
 Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 45,778,890 54
 Residui attivi al 30 giugno 1895 L. 190,650,518 04
 (Approvato).

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti come nel conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1894-95 (art. 2) L. 230,721,773 38
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) » 154,156,674 54
 Residui passivi al 30 giugno 1895 L. 384,878,447 92
 (Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9.

È approvata la diminuzione di L. 1,460,516 86 portata al fondo di cassa al 30 giugno 1894, per la differenza fra il valore precedentemente attribuito alle piastre borboniche esistenti presso la tesoreria centrale e presso la zecca e quello effettivo ricavato dalla vendita.

(Approvato).

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoventunmila ottocentosettantasei e centesimi venticinque* (lire 121,876 25) i discarichi accordati nell'esercizio 1894-95 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

Art. 11.

È approvato il discarico fatto mediante decreto ministeriale del 17 novembre 1894, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, della somma di lire 47,635,945 24 a favore del contabile del portafoglio per i due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento di proprietà del Tesoro, passata a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti, in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato M.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1894 a lire *trecentoquarantotto milioni novecentotremila trecentosessantotto e centesimi sessantacinque* (L. 348,903,368 65), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95 nella somma di lire *quattrocentottomilioni seicentottantunomila settantanove e centesimi trentatre* (lire 408,681,079 33) come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	1,807,372,532 75
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
{ al 30 giugno 1894 . L. 391,491,032 78	
{ al 30 giugno 1895 . » 389,473,994 26	2,017,038 52
Differenza passiva al 30 giugno 1895 . .	408,681,079 33
	<u>2,218,070,650 60</u>
Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1894 . .	348,903,368 65
Spese dell'esercizio finanziario 1894-95	1,806,963,455 36
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
{ al 30 giugno 1894 . L. 267,332,178 40	
{ al 30 giugno 1895 . » 254,346,690 16	12,985,488 24
Discarico a favore del contabile del portafoglio per due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 % di proprietà del Tesoro, passata a disposizione della Cassa depositi e prestiti in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato M	47,635,945 24
Diminuzione del fondo di cassa per la differenza fra il valore precedentemente attribuito alle piastre borboniche e quello effettivo ricavato dalla vendita	1,460,516 86
Discarichi di tesorieri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	121,876 25
	<u>2,218,070,650 60</u>

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in L. 23,617,820 » delle quali furono riscosse . » 17,324,524 07 e rimasero da riscuotere . . L. 6,293,295 93 (Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 22,826,080 74 delle quali furono pagate . » 17,785,621 21 e rimasero da pagare . . . L. 5,040,459 53 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 32,115,312 09 delle quali furono riscosse . » 9,038,260 07 e rimasero da riscuotere . . L. 23,077,052 02 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 25,922,624 38 delle quali furono pagate . » 5,951,536 99 e rimasero da pagare . . L. 19,971,087 39 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95, sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 13). L. 6,293,295 93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 23,077,052 02

Somme rimosse e non versate » 55,843 36

Resti attivi al 30 giugno 1895 L. 29,426,191 31

(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 14) . L. 5,040,459 53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 19,971,087 39

Resti passivi al 30 giugno 1895 L. 25,011,546 92

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *settemilioni novecentosessantacinquemila seicentoquarantasette e centesimi settantacinque* (L. 7,965,647 75) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1894	9,011,873 64
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . L. 26,752,312 51	
{ al 30 giugno 1895 . . » 25,922,624 38	829,688 13
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	23,617,820 »
	33,459,381 77

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:		
Accertati { al 30 giugno 1894 . . L. 34,782,965 37		
{ al 30 giugno 1895 . . » 32,115,312 09	2,667,653 28	
Spese dell'esercizio finanziario 1894-95 . .	22,826,080 74	
Differenza attiva al 30 giugno 1895	7,965,647 75	
		33,459,381 77

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia in L. 2,186,494 56 delle quali furono rimosse . » 1,601,397 32 e rimasero da riscuotere . . L. 585,097 24

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,228,700 34 delle quali furono pagate . » 1,795,270 62 e rimasero da pagare . . » 433,429 72

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 1,401,605 51 delle quali furono rimosse . » 1,161,328 31 e rimasero da riscuotere . . L. 240,277 20

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 1,036,350 65 delle quali furono pagate . . » 420,469 82 e rimasero da pagare . . . L. 615,880 83
(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 20) L. 585,097 24

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) » 240,277 20

Somme riscosse e non versate » 6,152 03

L. 831,526 47

(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare accertate per la competenza propria dell'esercizio 1894-95 (articolo 21) L. 433,429 72

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 615,880 83

L. 1,049,310 55

(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *settecentoventicinquemila ottocento cinquantasei* e centesimi *novantacve* (lire 725,856 99) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95, risultante dai seguenti dati :

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1894	779,313 21
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . . L. 1,078,419 09	
{ al 30 giugno 1895 . . . » 1,036,350 65	
	42,068 44
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	2,186,494 56
	<u>3,007,876 21</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1894-95 . .	2,228,700 34
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . . L. 1,454,924 39	
{ al 30 giugno 1895 . . . » 1,401,605 51	
	53,318 88
Differenza attiva al 30 giugno 1895	725,856 99
	<u>3,007,876 21</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » (N. 254).

PRESIDENTE. Veniamo ora all'ultimo numero dell'ordine del giorno: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 254).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il Senato di por mente all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale il quale è del tenore seguente:

« Il Senato invita il Governo a studiare quelle ulteriori riforme, le quali possano migliorare la legge 20 aprile 1871, n. 192, e quelle che successivamente la modificarono, coordinandovi

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

le modificazioni portate dal presente progetto, ed a presentare analogo disegno di legge; prima della compilazione del testo unico ».

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Poichè nessuno domanda la parola, devo ritenere che le osservazioni e le proposte dell'Ufficio centrale sono accolte alla unanimità. E mentre questo è a noi ragione di compiacimento, ci dispensa da una discussione generale per ripetere quanto nella relazione scrivemmo.

Ci preme però confermare, per l'importanza grave che può avere rapporto agli interessi dei terzi, essere innovativa e non interpretativa la disposizione, per la quale l'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente anteriore alla vendita, acquista la facoltà di procedere sull'immobile anche dopo la pubblica aggiudicazione a persona diversa dal debitore, ciò che è contrario alla giurisprudenza pacifica della Corte regolatrice di Roma. Tale facoltà il regolamento dovrà convenientemente disciplinare, perchè la legge non acquisti un carattere odioso e vessatorio e l'arbitrio dell'esattore non sia sconfinato. Inoltre ci preme riaffermare, che la nuova disposizione riguardo al significato delle parole « anno in corso » usate nell'art. 1962 del Codice civile, nel determinare il privilegio concesso al tributo nella graduatoria del prezzo dell'immobile, non allarga in modo alcuno i limiti del privilegio.

La modificazione, come è noto al Senato, consiste in questo, che contro la giurisprudenza stabilita dalle ripetute decisioni anche recentissime della suprema Corte regolatrice di Roma, d'ora in poi non si avrà più come *anno in corso* quello in cui avviene la trascrizione del precetto immobiliare, ma quello in cui avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore o la trascrizione della sentenza di delibera.

L'Ufficio centrale, pur consentendo in questa modificazione, votata dall'altro ramo del Parlamento per la ragione della urgenza come già dichiarò nella sua relazione, ci tiene a che sia dall'unanime consenso vostro confermato ed inteso; che il privilegio è sempre limitato a due anni, l'anno in corso e quello precedente; e che il significato nuovo, attribuito alle parole

anno in corso, non altera in nessun modo la estensione del privilegio.

Non si estende il privilegio agli anni successivi alla trascrizione sia di quest'atto o di quello; nè col mezzo di più e diverse trascrizioni di successivi avvisi d'asta si potrà mai conseguire privilegio sul prezzo dall'ammobile più che per due anni al massimo di tributo.

Detto questo per dissipare ogni possibile dubbio, l'Ufficio centrale ha tutta la ragione di credere che il Governo sarà per accettare l'ordine del giorno, il quale implica anche eventuali modificazioni della legge che ora venga approvata, e lo prego di voler fare le sue dichiarazioni in proposito.

PRESIDENTE. Prego anch'io il signor ministro delle finanze di voler esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno.

Ma, quanto alla questione dell'*anno in corso*, potremo rimandarla alla discussione del primo articolo, che ne è la sede opportuna.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. A proposito dell'articolo primo non ho difficoltà di aderire alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, e, confermandole, desidero che esse servano di norma per l'interpretazione dell'articolo stesso.

Dichiaro poi che accetto l'ordine del giorno. Sono io primo a riconoscere se non indispensabile per lo meno molto opportuno presentare a non lontana scadenza un altro progetto di legge, sia perchè coll'attuale si sono venute attenuando alcune modificazioni che io aveva avuto l'onore di proporre per rendere la legge più adatta ai contribuenti, sia perchè vi è anche un ordine del giorno della Camera dei deputati che invita il Governo a fare le proposte per disciplinare la procedura esecutiva per la riscossione delle rendite e dei crediti delle Opere pie. Il Ministero delle finanze ha già fatto gli studi in proposito.

Del resto deve provvedere il Ministero dell'interno il quale so che ha anch'esso gli studi belli e fatti. Quindi è proprio desiderio vivo dell'Amministrazione di presentare questo progetto di legge.

Però vi è un'ultima frase dell'ordine del giorno, che io non potrei accettare in forma assoluta, perchè fa della presentazione di questo progetto

di legge una condizione essenziale, da verificarsi prima della compilazione del testo unico.

Ora io debbo osservare che noi abbiamo cinque leggi che riguardano la riscossione delle imposte; che queste cinque leggi, l'una dall'altra a più riprese modificata, sono praticamente maneggiate specialmente da segretari di prefettura e da esattori; che lasciando sussistere tutti i diversi testi di legge, si porterebbe nella pratica molta confusione; laonde il testo unico non è una modificazione, è semplicemente una questione di meccanica libraria, dirò così. Ed io desidererei, che aspettando un nuovo progetto di legge non si togliesse questa facoltà, che del resto lo stesso progetto accettato dall'Ufficio centrale conserva in un articolo; per cui si avrebbe nell'ordine del giorno una disposizione di raccomandazione in contraddizione con la proposta adottata nell'articolo di legge...

Senatore FINALI. Domando la parola.

BRANCA, *ministro delle finanze*.... Debbo soggiungere inoltre che questo nuovo progetto di legge per quanto si possa presentare in breve tempo, richiede una certa preparazione, non per l'amministrazione, ma perchè conviene tener conto dei fatti concreti che si svolgeranno nei nuovi contratti di appalto dei quali è imminente la stipulazione; e d'altronde non vi è ragione di grande sollecitudine, una volta che la legge da presentare ancora, in alcune sue parti non potrebbe avere applicazione nei contratti d'appalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902, che ora devono stipularsi.

Ora, signori, siccome ogni serie di contratti d'appalto fornisce degli elementi d'esperienza bisognerà tenerne conto in fine, e su questo richiamo tutta l'attenzione del Senato.

Come i signori senatori hanno visto, in questo progetto di legge una delle disposizioni principali è la limitazione dell'aggio al massimo del 6 per cento per correggere l'inconveniente che si verifica oggi, particolarmente in Sardegna e in qualche altra regione, di aggi speciali, che raggiungono fino la cifra del 17 50 per cento. Danno gravissimo che dovrebbe essere senz'altro eliminato, perchè basta riflettere che se si viene innanzi al Parlamento per domandare un decimo di tassa fondiaria pare che crolli il firmamento, e intanto noi in base ad un contratto di esattoria infliggiamo al contribuente

circa due decimi. Si aggiunga poi che tra i contribuenti che pagano questo decimo ve ne sono di esattissimi quanto quelli delle provincie in cui l'aggio discende fino a 0 29; per cui anche il contribuente esatto e scrupoloso, viene a pagare il 17 50 per cento soltanto perchè fa parte di una provincia o di un comune povero. Questo è proprio contro lo Statuto, nè vale il dire è così stabilito per legge, perchè anche le leggi si possono e si devono correggere; tanto più che testè al banco della Commissione sedeva un senatore molto autorevole come l'onorevole Cambray-Digny, il quale diceva occorrere che le nostre imposte siano alleggerite, perchè il carico è piuttosto eccessivo. Ora io dico che non potendo alleggerirle, bisognava per lo meno adattarle ai bisogni, e renderle meno aspre. Ed appunto in questo ordine d'idee e nel fine di completare l'istituto dell'aggio massimo, nel senso che il contribuente non debba mai in verun tempo e modo sopportare, a titolo di spese di riscossione, un aggravio maggiore di quello del 6 per cento io avrei già ideato un nuovo meccanismo da comprendere nella nuova legge da presentare. Avendo fatto un calcolo, che aggiungendo cinque centesimi per ogni 100 lire d'imposta si avrebbe, con tale maggiore imposizione all'ammontare delle tre imposte dirette una somma che andrebbe oltre le 300,000 lire, io ho pensato che con questa somma si potrebbe largamente far fronte alle esigenze delle esattorie, dirò così più disagiate, quando si dovesse verificare (ciò che per ora non si prevede) che rimaste vacanti, la gestione provvisoria delle stesse venga a risultare passiva. Per tal modo si costituirebbe quasi un fondo di compensazione degli aggi fra tutti i contribuenti del Regno e si rispetterebbe il principio statutario della uniformità dell'aggravio in materia di tributo.

Quest'imposta di cinque centesimi se si applica ad una quota minore di 10 lire non rappresenta che mezzo centesimo, se andiamo a 10,000 lire rappresenta cinque lire.

Io prendo i minimi e i massimi, e siccome le cinque lire si pagano in sei bimestri; è facile vedere che anche se prendiamo 10,000 lire d'imposta la sovraimposizione da pagarsi ad ogni bimestre viene a risultare di una frazione di lira.

Ora poichè, comunque voglia calcolarsi la dif-

ferenza d'aggio, eccedente il massimo del 6 per cento, avuta in questo e negli scorsi quinquenni, è certo che questa nella realtà non si ragguagliò mai a più di 200 o 300 mila lire, e quindi con lieve sovraimposizione si verrebbe ad accumulare più del fondo necessario per far fronte alle eventuali deficienze delle gestioni provvisorie, qualora tutta la differenza d'aggio dovesse riapparire sotto forma di passività della gestione.

Meritando questo argomento l'attenzione del Parlamento sebbene non occorra trattarlo in questa legge, io dico che accetto tanto più volentieri l'invito che mi fa il Senato, in quanto credo che le modificazioni che si sono fatte ora per adattare meglio la legge alla necessità del momento debbono essere allargate.

Così pure circa la questione delle quote minime, su cui la Camera dei deputati si è mostrata, direi così, meno innovatrice del ministro; io aveva cercato di risolverla almeno in parte, riguardando le quote minime quali oggi sono in fatto, e proponendo dei temperamenti per la riscossione di esse, ma poichè nel momento quelle proposte non hanno trovato accoglienza, anche su questa parte è necessario che si ritorni, magari nel senso di una soluzione anche più larga e radicale, ove sia possibile.

Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato che col suo ordine del giorno fa un obbligo non a me, ma al ministro, al Governo di tenere presente quest'argomento, e di presentare a non lontana scadenza un nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. L'Ufficio centrale avrebbe desiderato che l'onor. ministro delle finanze avesse fatta buona accoglienza per intero all'ordine del giorno da esso proposto.

Bisogna partire da questo punto: Se non era l'urgenza del provvedere, in causa della rinnovazione prossima dei contratti quinquennali di esattoria, l'Ufficio centrale non avrebbe proposto l'approvazione pura e semplice del progetto di legge; ma avrebbe formulato degli emendamenti che nel loro concetto risultano chiari dalla relazione.

È dunque solo per l'urgenza, che l'Ufficio centrale si è astenuto dal fare proposte.

Ma c'è di urgenza di avere un testo unico? Non esito a dire, onor. ministro, che no. Un

testo unico è una comodità, non è una necessità.

Non sono sette le leggi organiche della riscossione dell'imposta; è sempre quella del 1871 con alcuni successivi ritocchi.

Se dopo quella del 1871, fosse venuta una legge, la quale regolasse intieramente la materia, non si dovrebbe pensare a un testo unico.

È avvenuto per la legge 1871 quello che per tante altre; ma come si è modificata le legge comunale e provinciale, quella sulle opere pubbliche, sulla contabilità di Stato, e tante altre; e le riforme si sono potute introdurre senza che vi fosse sempre necessità di compilare un testo unico, così può farsi per questo della riscossione delle imposte.

Tanto più che questi stessi testi unici sono una mania recente delle nostre Amministrazioni, e costituiscono il tormento del Consiglio di Stato quando è chiamato a dare il proprio avviso, intorno a fusioni non facili, e che poi l'autorità giudiziaria non sempre accetta, di disposizioni diverse; e non sempre riesce a resistere all'invasione a all'esorbitanza dei dicasteri, i quali per mezzo dei testi unici, pretendono talora modificare le disposizioni delle leggi.

Mi pare che l'onor. Boccardo abbia dato segno di consentire con me quando ho detto che questi testi unici sono il tormento del Consiglio di Stato.

E se alla burocrazia non piace, non è mica obbligato il Governo ad attenersi al parere del Consiglio di Stato: basta una deliberazione del Consiglio dei ministri per passarvi sopra.

Ora il nostro ordine del giorno è molto semplice. Diciamo: promettete di presentare un progetto di legge, che introduca altre per noi necessarie ed utili riforme, prima di compilare il testo unico, affine di potervi comprendere anche quelle.

Qualunque siano per essere gli avvenimenti politici o parlamentari, più o meno vicini, non credo che sia impossibile di presentare questo progetto di legge prima che cominci il nuovo quinquennio.

Ma colla previsione di altre riforme dopo quelle che si fanno con questo progetto di legge, compilare frattanto un testo unico, mi pare che sarebbe cosa non abbastanza logica nè opportuna.

Dopo un primo testo unico bisognerebbe farne un secondo.

Quindi pregherei l'onorevole ministro di volere accettare il nostro ordine del giorno.

Ma c'è poi un punto assai grave, sul quale egli, lungi del consentire col concetto nostro, il quale è espresso nella seconda colonna della pagina seconda della relazione, mi pare che ne abbia espresso uno molto diverso e che noi, volevamo escludere col presupposto di un errore di stampa.

Per me, il concetto che lo Stato debba in qualunque modo, in qualunque misura contribuire al pagamento degli agi per la riscossione delle imposte, è cosa che è la negazione del principio fondamentale della legge del 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Altro che riforma! Si fa un passo in altra via; sarebbe un mutare del tutto il sistema.

Secondo il concetto fondamentale della legge vigente, come lo Stato non deve riscuotere un centesimo a titolo di riscossione d'imposte dirette, così per questo titolo non deve pagare un centesimo.

Diffatti dopo la legge del 1871 non è mai stata iscritta nel bilancio dello Stato sia in attivo, sia in passivo, alcuna somma a questo titolo.

Ora il proposito di riscuotere una somma, grande o piccola che sia, per conto dello Stato, a fine di corrispondere la eccedenza che si verificherà per alcune esattorie, al di là del massimo di sei per cento che introduce la nuova legge, è la negazione assoluta della legge del 1871.

In occasione di quella legge si poteva discutere, ma oggi no, se non si abroga fondamentalmente la legge del 1871.

Al sistema introdotto nel 1871 si potevano fare, e furono fatte, obiezioni; si poteva dire, e si disse, che per rispetto al carico relativo alle imposte, non escluso quello delle spese di riscossione, tutti i contribuenti dovevano essere eguali.

Ma la teoria che l'aliquota per le spese di riscossione fosse eguale in tutto il Regno, salvo le diverse percentuali d'aggio locale, sebbene sostenuta con autorità ed eloquenza, non persuase il Parlamento; ed io credo che accadrebbe il medesimo se fosse di nuovo proposta.

Non si tratta solo della eccedenza al massimo di sei per cento; perchè la logica, secondo

questa teoria, ne porterebbe a stabilire un unico sopraccarico, mentre un'aliquota comune per tutte le esattorie, è impossibile ad aversi, perchè le condizioni di popolazione, di territorio, e quelle economiche, portano una spesa diversa che giustifica la diversità degli aggi nella riscossione.

La principale obiezione che si fa al sistema vigente in tutto il Regno dopo il 1871, si è che i contribuenti alle imposte dirette, fondiari e mobiliari, in certi comuni pagano meno del mezzo per cento per aggio di riscossione, ed altri financo il cinque, il sei per cento ed anche di più, malgrado che lo Statuto dica che tutti i cittadini pagheranno in proporzione dei loro averi.

Ma questa diversità è minore di quella che si ha, rispetto al dazio consumo, fra comuni aperti e comuni chiusi; e nelle tariffe fra le quattro classi di questi, determinate secondo il criterio della popolazione, e quindi varie nel loro rapporto coi valori dei consumi.

Obbligando ogni comune a soddisfare il carico delle imposte dirette, ripartendone l'aggio di riscossione sui propri contribuenti, noi non abbiamo creduto di offendere il precetto statutario regolatore dei tributi.

Quindi in questa questione, quando verrà, se pur verrà, mi riservo ogni libertà.

Frattanto io non ho creduto di poter lasciar passare inosservata un'idea enunciata dall'onorevole ministro, che contraddirebbe al presupposto della nostra relazione; e che non sarebbe una riforma, ma il principio della distruzione della legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Io sono li-tissimo di aver provocato le dichiarazioni dell'onor. Finali, perchè siccome si tratta di una riforma, e io sono stato il primo a dirlo, di una riforma piuttosto ardita, e siccome qui non si tratta di discutere un progetto di legge, ma semplicemente, in vista dell'invito del Senato, di ventilare fin da ora i principi di questa riforma, per far tesoro delle osservazioni preliminari che il Senato può fare, come l'ha già fatte l'onor. Finali, io credo di aver raggiunto il mio scopo; ma, poichè egli m'invita

di discutere, io gli dico anzitutto: quale è il suo principale argomento?

Egli dice: C'è la legge del 1871; e con ciò si viene ad alterare il sistema della stessa; ma, rispondo io, le leggi sono forse immutabili?

La riforma importa precisamente il mutamento del principio legislativo ed introdurne un altro; tanto più, come dice l'onorevole Finali, che il regime era diverso negli antichi stati italiani. Nè quello che egli ha detto delle tasse di consumazione, ha nulla che fare, perchè qui si tratta di un tributo identico; non è un beneficio che si dà ai singoli contribuenti, nè si viene a violare la massima dello Statuto, ma a confermarla. I comuni sono divisi per classi secondo gli enti, e sono enti che non riguardano i singoli contribuenti; ma cento lire d'imposta fondiaria tanto valgono nella provincia di Napoli quanto in quella di Cagliari; tanto nella provincia di Milano quanto in quella di Sassari sono i contribuenti che pagano identica imposta in identico modo.

Dunque qual danno si ha nel creare un fondo comune?

Di più debbo dire all'onor. Finali che in queste questioni, come in tante altre, non occorre di andare da un estremo all'altro, perchè qui non si tratterebbe di alterare il principio fondamentale della legge del 1871, che pone l'aggio a carico dei contribuenti nella misura dei contratti di appalto, ma solo di stabilire un lieve fondo di compensazione per attenuare le conseguenze eccessive di quel principio.

La responsabilità dei comuni e degli esattori ecc., resterebbe identica.

Un esempio del resto dell'istituto della sovrapposizione a scopo di sgravio e di compensazione, l'abbiamo in parecchi catasti mentre in altri non l'abbiamo.

Per esempio, nel compartimento ligure-piemontese, a Parma, e nelle provincie di Napoli e di Sicilia se vi è un infortunio si accorda lo sgravio dell'imposta, e mediante una sovrapposizione del 3 per cento al contingente compartimentale lo Stato si riva del'impsta sgravata; se l'infortunio invece accade nel compartimento pontificio, toscano o lombardo-veneto, non si può fare, perchè? perchè essendosi nella valutazione dell'estimo tenuto conto

degli eventuali infortuni, non è ammesso sgravio nè diritto di sovrapposizione.

Intanto sopravvenendo tali infortuni, come adesso sono sopravvenute le inondazioni a Città di Castello ad Arezzo, il contribuente dimentica, che nella valutazione dell'estimo anche tali evenienze furono considerate, dice: siccome ho perduto tutto il mio prodotto, affrancatemi dal pagamento dell'imposta.

Lo Stato normalmente non può provvedere, perchè la legge d'imposta non lo consente e intanto bisognerebbe provvedere con altri mezzi di bilancio; ma qui sorge l'onor. Finali a dire che si oppone, e gli altri contribuenti a loro volta dicono che il catasto non lo permette.

Dunque lo stabilire una specie di fondo comune di compensazione in una misura lievissima non solo non altera l'organismo della nostra legge di riscossione, nè produce danno alcuno, ma può giovare a meglio equilibrare l'aggravio tributario. E qui fo punto, perchè, come dico, qui non si tratta che di ventilare un principio per la legge futura.

Debbo poi rispondere una parola invece per il testo unico. Io nell'accettare l'ordine del giorno mi accontentava della possibilità, perchè anche quando la legge si presentasse subito le fasi parlamentari sono tali e tante che talvolta il più semplice progetto di legge dura degli anni a diventare legge, mentre talvolta una importantissima legge, diventa legge in pochi mesi, e la ragione dell'utilità del testo unico io la ricavo dalle parole stesse dell'onorevole Finali, il quale ha detto che questi testi unici formano il tormento del Consiglio di Stato.

Ed al senatore Finali riusciva gradita l'annuenza del senatore Boccardo membro autorevole del Consiglio di Stato.

Perchè i testi unici sono un tormento del Consiglio di Stato?

Perchè il mettere insieme disposizioni spesso contraddittorie costituisce un vero tormento.

Se si tormenta il Consiglio di Stato per il solo fatto che lo si obbliga a mettere insieme disposizioni contraddittorie, quale non sarà mai il tormento del semplice segretario di prefettura o di intendenza di finanza, dell'esattore e del contribuente, che tutti ne sanno meno dei consiglieri di Stato?

Tra tormento e tormento è meglio che lo abbia il Consiglio di Stato, ma che i contri-

buenti, gli esattori, ed i segretari abbiano un testo unico completo.

Ecco perchè, col massimo rispetto e con la massima deferenza all'opinione esposta dell'onor. Finali, io pregherei il Senato perchè si accontentasse possibilmente a che il desiderio dell'onor. Finali non venga compiuto. Siccome con le dichiarazioni che io ho fatto ho dimostrato al Senato che ho la maggiore premura di portare un nuovo progetto di legge alla discussione del Parlamento, nessuno più di me adempirà volentieri all'invito fatto dal Senato; ma se questo non sarà possibile adempire, togliere ai contribuenti ed a quelli che debbono applicare la legge la facilità anche necessaria del testo unico, mi pare che sarebbe negare una cosa piccola sì, ma utile; e non potendo farne delle grandi, fare delle piccole cose utili credo sia sempre vantaggioso alla cosa pubblica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io vorrei pregare il signor ministro a considerare che l'Ufficio centrale nel presentare quest'ordine del giorno non mirava ad escludere la esecuzione per parte del Ministero di un testo unico.

Nel concetto e nella opportunità del testo unico, l'Ufficio centrale era perfettamente dell'avviso del ministro per le ragioni esposte nella relazione; chiedeva soltanto che questo lavoro del testo unico che si dice tanto improbo, fosse fatto una volta sola. Pareva molto logico che mentre si propone al Senato di invitare il signor ministro ad assumere l'impegno di fare ulteriori riforme e di proporre ulteriori miglioramenti alla esazione, si dovesse dire che questo lavoro del testo unico si faccia in seguito a quelle ulteriori riforme che si attendono, altrimenti succede che facciamo oggi un testo unico per guastarlo domani e farne poi un secondo.

Dunque pareva logico che il nostro ordine del giorno fosse accettato nella sua integrità dal ministro.

Il ministro invece accetta di studiare altre riforme, ma il testo unico vorrebbe farlo precedere, il che a noi pare un errore.

Dalle parole dette dall'onorevole ministro nasce poi anche il dubbio che colle riforme nuove si voglia far contribuire lo Stato a pagare le differenze eventuali fra l'importo degli aggi.

Se tale è il suo concetto sarebbe uno snaturare la base della legge per l'esazione.

Ognuno deve sopportare le spese necessarie a trovare il danaro per versarlo allo Stato. Perciò le osservazioni del ministro mi pare che alterino lo spirito della legge.

L'Ufficio centrale s'ispirava proponendo il suo ordine del giorno ad un concetto diverso, e non offendeva la legge attuale.

In ciò mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Finali, che conviene nel credere che le osservazioni dell'onorevole ministro tocchino la base della legge, e però in quella via non potrebbe essere seguito.

Non faccio però dichiarazioni se sia ad accettarsi o meno la frase *possibilmente* che il ministro vorrebbe introdurre nell'ordine del giorno proposto. Su ciò dirà per l'Ufficio centrale il nostro egregio relatore: io volevo solo rilevare le considerazioni colle quali il ministro spiegò il suo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Io non discuterò sulla parola *possibilmente*, ma mi sento compreso da un sentimento di maggiore equità, di pietà, se vi piace verso i contribuenti dei paesi montani, i quali sono costretti a pagare per aggio il dieci, il dodici, e fino il diciassette per cento, mentre gli altri pagano cinquanta centesimi per cento lire e anche meno.

Qui si tratta di una imposta generale, che colpisce i proprietari di fabbricati e terreni nel regno, e per parte mia dichiaro che trovo iniqua questa diversità di trattamento. Convengo però con l'onorevole Finali, che davanti alla legge vigente, bisogna introdurre una disposizione speciale, come ad esempio quella indicata dall'onorevole ministro delle finanze, col quale mi trovo intieramente d'accordo in quella parte del suo discorso che accenna alla convenienza di una specie di fondo comune che provveda a togliere di mezzo queste asperità più stridenti.

In questa parte convengo con lui, e comprendo come egli nato nelle provincie meridionali entrato in questa idea, perchè in quelle provincie a molti servizi pubblici si provvedeva coll'istituto di un fondo comune.

Ripeto, io sono d'accordo con lui; solo mi pare che l'onor. ministro non abbia data con-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

veniente risposta ad una domanda che ha il carattere di attualità.

Nella relazione dell'Ufficio centrale si parla di una risposta data dal ministro delle finanze ad una Commissione della Camera dei deputati, in cui è adombrata la possibilità che lo Stato debba concorrere del suo nelle spese di riscossione. Ora l'Ufficio centrale del Senato dice che ciò non può essere e con una frase proprio degna dell'ingegno del relatore soggiunge che nel riferire la risposta del ministro deve essere avvenuto un errore di stampa. Questi benedetti errori di stampa avvengono troppo spesso, perchè non dobbiamo cercare di vederci dentro un po' più chiaramente. Domando quindi all'onorevole ministro che abbia la bontà di dirmi, se quando per effetto delle gestioni provvisorie le spese di riscossione risultino superiori al sei per cento, il soprappiù debba andare a carico dello Stato.

In altri termini, è proprio vero che sia intervenuto l'errore di stampa scoperto dall'Ufficio centrale? Questa è la domanda che mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Veramente l'onor. Saracco ha toccato un punto dei più delicati. Il progetto di legge è stabilito in modo, che secondo l'ipotesi fatta dal Ministero, è difficile che si avveri, perchè il principio dell'aggio massimo è coordinato ad altre disposizioni, come quelle della conferma degli esattori e della formazione dei consorzi, per cui non si crede che vi possa essere alcuna differenza almeno di qualche momento; la differenza quindi, sarà, se mai, di poche migliaia di lire. Però nel concetto del Ministero è che la legge resti inalterata; in questo concordo coll'Ufficio centrale, perchè non si poteva fare una modificazione radicale in base ad una legge come questa, la quale è stata mossa anzitutto da un atto di giustizia.

Quando si trattasse di un'altra legge, con tutto il rispetto dovuto all'opinione dell'onorevole Finali e dell'onor. Gadda, io non esiterei a presentare la proposte che ha già adombrate sempre nell'intesa di non alterare, come ho

detto, il principio fondamentale della legge del 1871, ma semplicemente di moderarla. Lasciando quindi sussistere nei riguardi dell'aggio la responsabilità individuale dei contribuenti e dei comuni io, senza compromettere quella dello Stato, vorrei proporre che il maggior aggio vada a carico dalla massa dei contribuenti formando una specie di associazione forzosa, che mercè un contributo piccolissimo da riscuotersi dagli stessi esattori, costituisca un fondo comune, il quale senza soverchio aggravio dia modo allo Stato di correggere una grossa e flagrante ingiustizia.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Saracco d'aver voluto che sia confermato solennemente innanzi al Senato quanto rilevò le relazioni dell'Ufficio centrale in rapporto alla eventuale eccedenza passiva della gestione provvisoria delle esattorie. Avevamo ragione di dire che soltanto per errore si trovava stampato nel documento di cui è cenno nella nostra relazione, che lo Stato dovesse mai supplire alle eventuali deficienze.

L'Ufficio centrale non poteva non preoccuparsi di questa eventualità per quanto sapesse che le anticipazioni - e non altro che anticipazioni - fatte fino ad ora dal Demanio per le gestioni provvisorie delle esattorie, non salirono che a un meschinissimo importo.

Infatti nell'esercizio 1894-95, per esempio, esso fu di L. 904 10, e nell'esercizio 1893-94 fu di L. 623 71. Ma invece l'esborso, e non più a semplice titolo di anticipazione ma come spesa effettiva, potrebbe assumere una ben diversa importanza dopo accolto il nuovo precetto che per esattorie non possa essere concesso un aggio superiore al 6 per cento. La quale disposizione non riguarda soltanto i contratti stipulati dai comuni o dai consorzi, ma riguarda anche le nomine di esattori fatte ad opera dei prefetti; cosicchè non sarà più possibile, sotto nessuna forma ed in nessun caso, qualsiasi contratto di appalto di esattoria per un aggio maggiore del 6 per cento. Se attualmente abbiamo 269 esattorie con un aggio superiore al 6 per cento, supposto che non si potesse nel nuovo quinquennio ottenere di collocarle ad un aggio minore, si avrà la ge-

stione provvisoria o d'ufficio di queste 269 esattorie.

Qui apro una parentesi. Noi concordiamo con l'onorevole ministro, potersi prevedere che questo numero sarà per diminuire. Concordiamo per la ragione indicata dall'onorevole ministro, che questo disegno di legge facilita il modo di collocamento per conferma. Concordiamo per un altro motivo. Si può ritenere che non sieno tutte ragioni obbiettive, necessarie, dipendenti da vere leggi economiche quelle che hanno persuaso in tutte le 269 esattorie a concedere questo aggio superiore al 6 per cento. Può essere - parlo molto genericamente senza fare allusione a nessuna esattoria - può essere che anche ragioni soggettive abbiano contribuito a concedere questo aggio superiore al 6 per cento o per le influenze locali acquistate ed esercitate da certi esattori, ovvero per la inesperienza o eccessiva correttezza di chi rappresentava l'ente appaltante.

In questi casi il fatto solo che la legge proibisca di oltrepassare quel massimo e che non possa l'esattore sfuggire al dilemma, o non avere la esattoria o contentarsi di un aggio non superiore al 6 per cento, farà sì che, anche dove nel quinquennio in corso gli esattori hanno ottenuto un aggio superiore al 6 per cento, pel nuovo quinquennio invece si accontentino di un aggio minore.

Questa speranza noi crediamo poter coltivare. Ed ora chiudo la parentesi e proseguo. Per quanto questo numero di 269 esattorie con aggio superiore al 6 per cento non sia per essere quello delle esattorie a gestione provvisoria, tuttavia, si presentava degna di considerazione la eventualità che potessero riuscire perdenti queste gestioni, le quali cresceranno enormemente di numero al paragone delle attuali. Nell'esercizio 1894-95, noi non abbiamo avuto che tre sole gestioni provvisorie, perchè sebbene siasi pronunciata la decadenza per 19 esattorie, 16 furono immediatamente ricollocate. Se invece questo esiguo numero di tre, salisse ad un numero molto ma molto superiore per effetto del massimo aggio, in via di esperimento fissato nel 6 per cento, e conseguisse uno sbilancio sensibile dall'esercizio provvisorio, chi supplirà alla deficienza? Lo Stato, avevamo trovato detto in una pubblicazione ufficiale. Non potevamo non ri-

levare l'errore; e non poteva essere che un errore materiale, perchè per noi non era dubbio, che a termine della legge vigente come ogni spesa per la riscossione delle imposte dirette, così ogni sbilancio passivo delle gestioni provvisorie va ripartito a carico dei contribuenti, direi così locali, nella periferia di ogni singola esattoria. Ognuna di esse costituisce un ente a sè, e lo Stato nulla deve, salve eventuali e semplici anticipazioni: esso deve incassare quell'imposta che ad ogni contingente è attribuito e la deve incassare netta da ogni spesa di riscossione. Tutto ciò, dalle dichiarazioni pur ora fatte dall'onor. ministro, resta pienamente confermato; e cioè che fino a tanto che la legge del 1871 non sia modificata, le eventuali esposizioni, che noi pure crediamo saranno al caso per essere tenui, o le eventuali deficienze passive delle gestioni provvisorie dell'esattorie, non devono in alcun modo far carico al bilancio dello Stato.

La questione sollevata e deliberata da onorevoli colleghi di tanta autorità ed esperienza e dall'onorevole ministro, se convenga modificare così sostanzialmente la legge del 1871, tanto da innovarla su questo punto dal carico delle spese di riscossione, almeno, come accennò l'onor. ministro, per portare a carico generale da distribuire fra tutti i contingenti del Regno la spesa di esazione al di là dell'aggio del sei per cento; è questione che sconfinava dal tema nel quale io come relatore sono chiamato a pronunciarmi.

Mi si permetta soltanto la osservazione, che codesta innovazione si vorrebbe appoggiare al principio della eguaglianza di tutti i cittadini nel carico della imposta. Ma, una volta ammesso questo principio, che la spesa della riscossione delle imposte non debba più essere regolato secondo il canone fondamentale della legge del 1871, ma con la norma della eguaglianza fra i cittadini tutti del Regno, non è possibile limitarsi a considerare come spesa da dividere con eguale carico fra i cittadini tutti quella che superasse il sei per cento di aggio. No, la logica necessariamente condurrà a dover accettare per tutta la spesa di riscossione della imposta fondiaria quell'identico principio, e del pari lo si dovrà ammettere per l'esazione dell'imposta di ricchezza mobile, ecc. Non c'è via di mezzo; i principî trascinano; potrete,

per un determinato momento, per la opportunità del quarto d'ora, per rendere meno sensibile un provvedimento, per attenuarne gli effetti, per farlo accettare meno difficilmente, proporre una prima applicazione ristretta. Ma avverrà il giorno dopo, quello che non è avvenuto il giorno prima. Si tratta quindi di una innovazione sulla quale, ripeto, in questo momento non posso nè debbo pronunciarmi, la quale ha assai maggior importanza che non indichino le cifre accennate dall'onorevole ministro e per la quale si avrebbe in ultimo da ripartire una spesa rilevante. Per determinarla bisogna computare quanto complessivamente si spende per aggi, superiori o inferiori al sei per cento o per altre spese di riscossione di tutte le imposte dirette, perchè per tutte regge un solo ed identico principio. La somma rilevante che ne consegue, divisibile fra tutti i contribuenti, importerà per molti un non lieve aumento d'imposta per recare un sollievo ad altri pochi. Quelli troveranno ingiusto che le speciali condizioni locali di alcuni luoghi, le quali determinano la necessità di una spesa maggiore di riscossione non tutte e non sempre estranee alla volontà ed all'opera degli enti locali, debbano tornare a carico di chi si trova in condizioni diverse e migliori. Crescerà poi probabilmente la media degli aggi e delle spese, perchè alcune volte aggi minori sono accettati per fare cosa giovevole al proprio paese al quale rimane il beneficio secondo il sistema vigente.

Queste brevi osservazioni preliminari volli fare per esprimere il mio convincimento che l'onor. ministro mediterà la gravità del problema accennato prima di proporre una risoluzione: sebbene anche io, come l'onor. ministro auguro che vengano accolte riforme le quali abbiano non soltanto l'intento di tutelare il pubblico erario, ma anche quello di accorrere in aiuto e difesa del contribuente.

Qualche riforma coordinata alla legge in vigore l'Ufficio centrale ha indicato come meritevole di studio nella sua relazione. Così si potrà ritornare anche sopra alcuna delle modificazioni oggi lasciate invariate, per non ritardare la pubblicazione della legge, utile per altre parti al pubblico servizio. Alle cose dette nella relazione aggiungiamo un'altra osservazione.

Nel testo originario della legge 20 aprile

1871, l'art. 57, che regola la importantissima materia del riscatto degli immobili venduti con la esecuzione fiscale, richiamava gli articoli 52, 53, 54.

Fu già rilevato in qualche decisione della Corte suprema che dovesse aversi come richiamato l'art. 51 che riguarda il primo esperimento d'asta, non l'art. 52.

Comunque sia, era fuori di contestazione, che la facoltà del riscatto, regolato dall'art. 57, era applicabile a qualunque deliberamento avvenuto all'asta fiscale ed anche al primo esperimento, se per un errore qualsiasi la vendita avesse avuto luogo al primo esperimento ad un prezzo inferiore a quello stabilito dall'art. 663 del Codice di procedura civile.

L'art. 57, modificato con la legge del 1882, parlò soltanto della espropriazione avvenuta a norma degli articoli 53 e 54, ma non fece più cenno dell'art. 52, *rectius* 51.

Fu una omissione certamente accidentale. Però in base ad essa si è voluto sostenere non essere luogo al riscatto per le vendite seguite nel primo incanto, sebbene in esso per un errore di chi lo dirige, la vendita abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per togliere di mezzo la possibilità che si rinnovi tale questione, raccomandiamo all'onorevole ministro di comprendere fra le modificazioni da studiare per il nuovo disegno di legge anche questa, di aggiungere nell'art. 57 al richiamo degli articoli 53 e 54 anche quello dell'art. 51.

Con ciò saranno resi più sicuri e tranquilli coloro che hanno diritto al riscatto.

Confidiamo che l'Amministrazione troverà modo d'introdurre nel regolamento o di proporre per legge le occorrenti modificazioni per impedire il gravissimo danno ai contribuenti e all'erario che il numero delle esecuzioni immobiliari sia di tanto superiore a quelle mobiliari, così che nei primi due anni dell'attuale quinquennio, quelle furono 2704, queste 10,106, di cui 5410 per quote minime.

Per questo argomento delle quote minime e per la legge sulla riscossione privilegiata dei crediti dei comuni e delle Opere pie, ci riportiamo alla nostra relazione.

Quanto all'ordine del giorno, l'Ufficio credeva e sperava che le ragioni addette dall'o-

norevole Finali avrebbero persuaso l'onorevole ministro delle finanze di accettarlo senza alcuna limitazione, poichè nessuna divergenza sostanziale ne divide. Concorda con l'Ufficio centrale l'onorevole ministro, che fare oggi un testo unico e domani modificare nuovamente la legge, sembra poco opportuno. Ma l'onorevole ministro temendo che il progetto di legge, al quale l'ordine del giorno si richiama, non possa giungere a compimento prima del giugno o del luglio prossimo, quando sono da pubblicare gli avvisi d'asta per l'art. 6 della legge, e che possa aver danno il servizio continuando come per il passato a far a meno del testo unico per quanto per breve tempo, vorrebbe poter valersi in caso di bisogno della facoltà concessagli dall'art. 2, anche prima di presentare il nuovo progetto di legge. Per non proseguire una discussione su questo punto, confidando che l'onorevole ministro non userà della facoltà di pubblicare il testo unico prima di presentare il richiesto progetto di legge se non in caso di necessità, la quale tanto meno sarà per presentarsi quanto più presto segua la presentazione del progetto, consentiamo di aggiungere la parola *possibilmente* alle ultime parole dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, come propose l'onorevole ministro.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Aderisco completamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore circa la questione degli articoli 51 e 52, perchè coincidono perfettamente colle intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'ordine del giorno come fu modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro.

« Il Senato invita il Governo a studiare quelle ulteriori riforme, le quali possano migliorare la legge 20 aprile 1871, n. 192, e quelle che successivamente la modificarono, coordinandovi le modificazioni portate dal presente progetto, ed a presentare analogo disegno di legge possibilmente prima della compilazione del testo unico ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Premetto che l'art. 1° col quale si modificano vari articoli di leggi precedenti comincia con un preambolo che va votato dopo le modificazioni predette. Quindi rileggo anzi tutto il testo degli articoli modificati.

L'art. 1° modifica gli articoli seguenti:

Art. 1.

Agli articoli 3, 37, 43, 44, 53, 54 e 65 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674 e 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del sei per cento.

È nominato per cinque anni per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

Può infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai comuni senza aprire concorso per terna o per asta purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna o per conferma la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il tre per cento.

Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

(Approvato).

Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di

crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omesso però il precetto, e, in tutti gli stadi della procedura fiscale, la necessità dell'intervento dell'usciera.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

(Approvato).

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

(Approvato).

Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome, cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo ed il terzo deve essere di sessanta giorni.

(Approvato).

Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

(Approvato).

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrainposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrainposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però la metà del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrainposte, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.
(Approvato).

Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati, deve considerarsi per anno in corso, di cui all'art. 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore, od in mancanza dell'avviso d'asta, dalla trascrizione della sentenza di vendita.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora verremo alla votazione del preambolo dell'art. 1.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che confermano pienamente quanto io dissi a nome dell'Ufficio, per cui siamo perfettamente d'accordo che riguardo al privilegio accordato al tributo dall'art. 1962 del Codice civile, la nuova determinazione intorno all'anno in corso non altera la durata del privilegio stesso, la quale resta sempre limitata al massimo di due anni, cioè all'anno in corso ed all'anno precedente, qualunque sia il numero delle trascrizioni degli avvisi d'asta.

Prego poi l'onorevole ministro a voler dissipare un dubbio che è sorto nell'Ufficio centrale, rapporto al prezzo su cui si deve aprire il terzo incanto.

Come è detto nella relazione, non è ben chiaro se questo prezzo sia determinato ribassando due terzi del prezzo originario stabilito nell'art. 51, per cui, se invece di sessanta volte il tributo, il terzo incanto per il ribasso di due terzi si debba aprire sul dato di venti volte il tributo stesso: ovvero, poichè il nuovo art. 54 non rimanda più all'art. 51 ma all'*articolo precedente*, cioè all'art. 53 nel quale è fissato il prezzo per il secondo incanto in quaranta volte il tributo per il ribasso di un terzo sul prezzo del primo incanto, se il terzo incanto si possa aprire col ribasso di due terzi del prezzo già ridotto nell'art. 52. L'originario progetto ministeriale non presentava questo dubbio, perchè teneva fermo per il terzo incanto (art. 54) il prezzo fissato per il secondo nell'*articolo precedente* (art. 53): nè lo presentava il precedente art. 54, perchè si richiama all'art. 51.

L'Ufficio centrale crede che la disposizione sia da accogliere nel senso che i due terzi di ribasso sono in rapporto al prezzo originario e non in rapporto al prezzo ridotto, per quanto il nuovo articolo, preso alla lettera, potrebbe significare l'opposto.

L'Ufficio centrale desidera sapere se l'onorevole ministro accetta questa interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Accetto tanto più volentieri l'interpretazione dell'Ufficio centrale, in quanto che il concetto del Ministero risponde perfettamente a questa interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti il preambolo dell'art. 1.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sulla riscossione delle imposte dirette unitamente alle disposizioni della presente e ad emanare apposito regolamento per l'esecuzione delle stesse.

(Approvato).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dopo di che, essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori senatori che per la prossima seduta pubblica saranno convocati con avviso a domicilio.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO fa l'appello nominale).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'ammi-

nistrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94:

Votanti	90
Favorevoli	87
Contrari	3

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	90
Favorevoli	87
Contrari	3

(Il Senato approva).

Modificazione alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette:

Votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

(Il Senato approva).

La seduta è tolta (ore 18 e 10).

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO
DELLE
MATERIE CONTENUTE NEI VOLUMI
DELLE
DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

Legislatura XIX — Sessione unica 1895-97

(COMPILATO PER CURA DELL'UFFICIO DI REVISIONE)

MINUTES

OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE [Company Name]

At a meeting of the Board of Directors of the [Company Name], held on the [Date] day of [Month], 19[Year], at [Location], the following resolutions were adopted:

Resolved, that [Resolution 1]

Resolved, that [Resolution 2]

Resolved, that [Resolution 3]

Resolved, that [Resolution 4]

Resolved, that [Resolution 5]

Resolved, that [Resolution 6]

Resolved, that [Resolution 7]

Resolved, that [Resolution 8]

Resolved, that [Resolution 9]

Resolved, that [Resolution 10]

Resolved, that [Resolution 11]

Resolved, that [Resolution 12]

Resolved, that [Resolution 13]

Resolved, that [Resolution 14]

Resolved, that [Resolution 15]

Resolved, that [Resolution 16]

Resolved, that [Resolution 17]

Resolved, that [Resolution 18]

Resolved, that [Resolution 19]

Resolved, that [Resolution 20]

Resolved, that [Resolution 21]

Resolved, that [Resolution 22]

Resolved, that [Resolution 23]

Resolved, that [Resolution 24]

Resolved, that [Resolution 25]

Resolved, that [Resolution 26]

Resolved, that [Resolution 27]

Resolved, that [Resolution 28]

Resolved, that [Resolution 29]

Resolved, that [Resolution 30]

Resolved, that [Resolution 31]

Resolved, that [Resolution 32]

Resolved, that [Resolution 33]

Resolved, that [Resolution 34]

Resolved, that [Resolution 35]

Resolved, that [Resolution 36]

Resolved, that [Resolution 37]

Resolved, that [Resolution 38]

Resolved, that [Resolution 39]

Resolved, that [Resolution 40]

Resolved, that [Resolution 41]

Resolved, that [Resolution 42]

Resolved, that [Resolution 43]

Resolved, that [Resolution 44]

Resolved, that [Resolution 45]

Resolved, that [Resolution 46]

Resolved, that [Resolution 47]

Resolved, that [Resolution 48]

Resolved, that [Resolution 49]

Resolved, that [Resolution 50]

Resolved, that [Resolution 51]

Resolved, that [Resolution 52]

Resolved, that [Resolution 53]

Resolved, that [Resolution 54]

Resolved, that [Resolution 55]

Resolved, that [Resolution 56]

Resolved, that [Resolution 57]

Resolved, that [Resolution 58]

Resolved, that [Resolution 59]

Resolved, that [Resolution 60]

Resolved, that [Resolution 61]

Resolved, that [Resolution 62]

Resolved, that [Resolution 63]

Resolved, that [Resolution 64]

Resolved, that [Resolution 65]

Resolved, that [Resolution 66]

Resolved, that [Resolution 67]

Resolved, that [Resolution 68]

Resolved, that [Resolution 69]

Resolved, that [Resolution 70]

Resolved, that [Resolution 71]

Resolved, that [Resolution 72]

Resolved, that [Resolution 73]

Resolved, that [Resolution 74]

Resolved, that [Resolution 75]

Resolved, that [Resolution 76]

Resolved, that [Resolution 77]

Resolved, that [Resolution 78]

Resolved, that [Resolution 79]

Resolved, that [Resolution 80]

Resolved, that [Resolution 81]

Resolved, that [Resolution 82]

Resolved, that [Resolution 83]

Resolved, that [Resolution 84]

Resolved, that [Resolution 85]

Resolved, that [Resolution 86]

Resolved, that [Resolution 87]

Resolved, that [Resolution 88]

Resolved, that [Resolution 89]

Resolved, that [Resolution 90]

Resolved, that [Resolution 91]

Resolved, that [Resolution 92]

Resolved, that [Resolution 93]

Resolved, that [Resolution 94]

Resolved, that [Resolution 95]

Resolved, that [Resolution 96]

Resolved, that [Resolution 97]

Resolved, that [Resolution 98]

Resolved, that [Resolution 99]

Resolved, that [Resolution 100]

MINISTERO

(nominato con R. D. del 15 dicembre 1893). (1)

<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	CRISPI S. E. cav. avv. Francesco, deputato
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio</i>	BARAZZUOLI comm. Augusto, deputato
» <i>degli esteri</i>	BLANC barone Alberto, senatore
» <i>delle finanze</i>	BOSELLI comm. prof. Paolo, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti</i>	CALENDA DI TAVANI, comm. avv. Vincenzo, senatore
» <i>della guerra</i>	MOCENNI comm. Stanislao, tenente generale, deputato
» <i>dell'interno</i>	CRISPI S. E. cav. avv. Francesco, predetto
» <i>dell'istruzione pubblica</i>	BACCELLI comm. prof. Guido, deputato
» <i>dei lavori pubblici</i>	SARACCO comm. avv. Giuseppe, senatore
» <i>della marina</i>	MORIN comm. Costantino Enrico, vice-ammiraglio, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi</i>	FERRARIS dott. Maggiorino, deputato
» <i>del Tesoro</i>	SIDNEY-SONNINO barone Giorgio, deputato

(1) Nella seduta del 5 marzo 1896 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato le sue dimissioni, che furono accettate con R. D. del 9 stesso mese.

MINISTERO

(nominato con R. D. del 10 marzo 1896). (1)


<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	STARRABBA DI RUDINÌ marchese Antonio, deputato
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio</i>	GUICCIARDINI conte Francesco, deputato
» <i>degli esteri</i>	CAETANI Onorato duca DI SERMONETA, deputato
» <i>delle finanze</i>	BRANCA avv. comm. Ascanio, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti</i>	COSTA avv. comm. Giuseppe, senatore
» <i>della guerra</i>	RICOTTI MAGNANI S. E. cav. Cesare, ten. gen., senatore
» <i>dell'interno</i>	STARRABBA DI RUDINÌ marchese Antonio, predetto
» <i>dell'istruzione pubblica</i>	GIAN TURCO avv. prof. comm. Emanuele, deputato
» <i>dei lavori pubblici</i>	PERAZZI ing. comm. Costantino, senatore
» <i>della marina</i>	BRIN ing. comm. Benedetto, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi</i>	CARMINE ing. comm. Pietro, deputato
» <i>del Tesoro</i>	COLOMBO prof. comm. Giuseppe, deputato

(1) Nella seduta dell'11 luglio 1896 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato le sue dimissioni, che furono accettate con R. D. del 10 stesso mese.

MINISTERO

(nominato con Regi Decreti dell' 11, 14 e 20 luglio 1896).

<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	STARRABBA DI RUDINÌ marchese Antonio, deputato
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio</i> .	GUICCIARDINI conte Francesco, deputato
» <i>degli esteri</i>	{ STARRABBA DI RUDINÌ marchese Antonio, predetto (reg- gente sino al 20 luglio 1896) VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore
» <i>delle finanze</i>	BRANCA avv. comm. Ascanio, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti</i>	COSTA avv. comm. Giuseppe, senatore
» <i>della guerra</i>	PELLOUX comm. Luigi, tenente generale, senatore
» <i>dell' interno</i>	STARRABBA DI RUDINÌ, marchese Antonio, predetto
» <i>dell' istruzione pubblica</i>	GIANTURCO avv. prof. comm. Emanuele, deputato
» <i>dei lavori pubblici</i>	PRINETTI ing. comm. Giulio, deputato
» <i>della marina</i>	BRIN ing. comm. Benedetto, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi</i>	SINEO avv. comm. Emilio, deputato
» <i>del Tesoro</i>	LUZZATTI prof. comm. Luigi, deputato
» <i>senza portafoglio</i>	CODRONCHI-ARGELI conte Giovanni, senatore



INDICE

A

ACTON nobile Guglielmo, vice-ammiraglio, senatore. Chiede congedo, pag. 706 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2918.

ADAMOLI comm. Giulio, deputato, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Si dimette da tale carica, pag. 1338.

AFAN DE RIVERA maggior generale Achille, deputato. Annunzio della sua nomina a sotto-segretario di Stato per la guerra, pag. 2628.

AGLIARDI conte Gioan Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 93 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1355.

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Bilanci:
1895-96 (Progetto di legge N. 17). Presentazione, pag. 108 — discussione, 132 — votazione ed approvazione, 241.

1896-1897 (Progetto di legge N. 185). Presentazione, pag. 2186 — discussione, 2226 — votazione ed approvazione, 2319.

Progetti di legge:

Disposizioni relative alle miniere (N. 2). Presentazione, pag. 29 — (*all'esame dell'Ufficio centrale*).

Sulle espropriazioni ed i consorzi minerari (N. 5). Presentazione, pag. 29 — discussione, 1077 — votazione ed approvazione, 1239.

Sulla polizia degli stabilimenti industriali (N. 4). Presentazione, pag. 29 — (*all'esame dell'Ufficio centrale*).

Sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia (N. 3). Presentazione, pag. 29 — (*all'esame dell'Ufficio centrale*).

Conversione in legge dei regi decreti 29 novembre 1894, n. 509 e 20 gennaio 1895, n. 16, relativi alla proroga ed alla riconvocazione dei comizi elettorali della

Camera di commercio ed arti di Messina (N. 76). Presentazione, pag. 560 — discussione, 730 — votazione ed approvazione, 772.

Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il Credito fondiario (N. 94). Presentazione, pag. 670 — discussione, 755 — votazione ed approvazione, 803.

Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a) (N. 99). Presentazione, pag. 1201 — Discussione, 1482 — votazione ed approvazione, 1511.

Disposizioni per incoraggiare le istituzioni dei magazzini generali dei zolfi in Sicilia (N. 108). Presentazione, pag. 1284 — discussione, 1319 — votazione ed approvazione, 1327.

Infortuni sul lavoro (N. 161). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 2923 — viene ritirato dal ministro di agricoltura, industria e commercio in forza di decreto reale, 3050.

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari (N. 237). Presentazione, pag. 3030 — discussione, 3070 — votazione ed approvazione, 3092.

ALBINI conte Augusto, vice-ammiraglio, senatore. Chiede congedo, pag. 2493.

ALFIERI DI SOSTEGNO march. Carlo, senatore. Propone un evviva al Re, alla Casa di Savoia ed agli sposi Aosta-Orléans a dimostrazione dei sentimenti del Senato per le bene auspicate nozze, pag. 15 — Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 50 — Interloquisce nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 73 — Prende

INDICE

- parte alla discussione del bilancio di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1895-1896, 158, 194 — id. id. dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 579 — parla nella discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti di finanza e di Tesoro, 783, 801 — chiede congedo, 1598 — parla nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, 2377, 2414 — id. id. del bilancio degli esteri per lo stesso esercizio, 2507, 2508.
- ALLIEVI comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1590.
- AMATO-POJERO comm. Michele, senatore. Chiede congedo, pag. 2701.
- ANGIOLETTI comm. Diego, senatore. Fa alcune osservazioni nella discussione dell'art. 2 del progetto di legge concernente disposizioni per la leva sui nati nel 1875, pag. 240.
- ANNONI conte comm. Aldo, senatore. Chiede congedo, pag. 2249 — parla nella discussione del progetto di legge: infortuni sul lavoro, 2947.
- ARBORIO-GATTINARA Alfonso duca di Sartirana, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 1649, 2269.
- ARCOLEO prof. comm. Giorgio, deputato al Parlamento. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le finanze, pag. 1526.
- AREZZO-DESPUCCHES di Donnafugata barone Corrado, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1352.
- ARRIGOSI avv. comm. Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 2627.
- ARTOM comm. Isacco, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — eletto Commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, 44 — chiede congedo, 174, 2533 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per approvazione di maggiori assegnazioni per L. 320,000 su alcuni capitoli del bilancio degli esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, 327 — id. id. in quella del bilancio degli esteri per l'esercizio finanziario 1895-96, 660, 663 — id. id. in quella della stesso bilancio per l'esercizio 1896-97, 2508.
- ASCOLI comm. Graziadio, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Capone, pag. 45 — chiede congedo, 349.
- ASTENGO comm. avv. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 2970.
- ATENOLFI Pasquale marchese di Castelnuovo, senatore. Parla nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 597, 599 — chiede congedo, 1281, 1817, 2701.
- AURITI S. E. comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 474 — eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto, 1284 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1528.
- AVOGADRO DI QUAREGNA conte Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2627.

B

- BACCELLI avv. comm. Augusto, senatore. Prende parte alla discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1896-97, pag. 2147, 2152.
- BACCELLI prof. comm. Guido, deputato (V. *Ministro dell'istruzione pubblica*). Si dimette da ministro della pubblica istruzione, pagina 1330.
- BALESTRA avv. comm. Giacomo, senatore. Quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sul Credito fondiario, pag. 1496, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1508 — partecipa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97, 2266, 2268 — interloquisce nella discussione del progetto di legge: esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato: Padova-Bassano, ecc., 2526, 2528.

INDICE

- BARAZZUOLI avv. comm. Augusto, deputato (Vedi *Ministro d'agricoltura, industria e commercio*). Si dimette da ministro di agricoltura, industria e commercio, pag. 1330 — annunzio della sua morte, 3010.
- BARBAVARA DI GRAVELLONA comm. Giovanni, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 2902.
- BARGONI avv. comm. Angelo, senatore. Nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, pag. 62 — presenta e svolge un suo ordine del giorno in occasione della discussione dei provvedimenti finanziari, 801, 802.
- BARRACCO barone comm. Giovanni, senatore. Eletto questore del Senato, pag. 12.
- BARRACCO barone Roberto, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2947 — presta giuramento ed è proclamato, 2970.
- BARSANTI avv. cav. Olinto, senatore. Quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il Credito fondiario, pagina 764 — quale relatore interviene nella discussione del progetto di legge: Procedimento speciale in materia di contravvenzione, 1025, 1039, 1040, 1042, 1050, 1052, 1055, 1057 — propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia del defunto deputato Augusto Barazzuoli, 3010.
- BARTOLI S. E. comm. Domenico, senatore. Parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 366 — id. id. del progetto sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 677.
- BASTERIS avv. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 26.
- BELTRANI-SCALIA comm. avv. Martino, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 3010.
- BENINTENDI conte comm. Livio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 2402.
- BERARDI marchese comm. Filippo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 26.
- BERTI comm. prof. Domenico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 13.
- BERTI comm. avv. Ludovico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921.
- BERTINI avv. cav. Giovanni Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 2269, 2627.
- BERTOLINI comm. Pietro, deputato, sottosegretario di Stato per le finanze. Si dimette da tale carica, pag. 1338.
- BETTONI conte cav. Ludovico, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 2317, 3146.
- BIANCHI avv. comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 2627.
- BIANCHI avv. cav. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 116.
- BIZZOZERO prof. comm. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 213, 1449, 2627, 3245 — parla nella discussione del bilancio degli interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 1985.
- BLANC barone Alberto, senatore (V. *Ministro degli affari esteri*). Si dimette da ministro degli affari esteri, pag. 1330 — parla nella discussione del progetto di legge sul credito straordinario per spese di guerra nell'Eritrea, 1430, 1436.
- BLASERNA dott. prof. comm. Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 617, 2225, 2749 — eletto membro della Commissione permanente di finanze, 1345 — parla nella discussione del progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, 1904, 1918 — quale relatore, parla nella discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, 2086 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, 2190, 2205 — quale relatore partecipa alla discussione del progetto di legge: riordinamento delle scuole complementari e normali, 2579.
- BOCCA comm. Teresio, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge: Credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, pag. 1432 — id. in quella sul-

INDICE

- l'avanzamento nel regio esercito, 1450, 1453, 1456.
- BOCCARDO** prof. comm. Gerolamo, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — eletto commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, 54 — id. id. per la esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso, 44 — nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 62 — quale relatore interviene nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96, 174 — id. id. del trattato di commercio italo-giapponese, 710 — prende parte alla discussione dei provvedimenti finanziari, 789, 829 — parla nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97, 2240 — partecipa alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2547 — non approva la proposta del ministro dei lavori pubblici di deferire all'esame della Commissione permanente di finanze il progetto di legge per spese ferroviarie, e ne dice le ragioni, 2600 — parla nella discussione dell'interpellanza del senatore Rossi Alessandro sul riposo domenicale, 2668 — partecipa alla discussione del progetto di legge sull'inchiesta ferroviaria, 2750.
- BOGLIOLO** cav. Giacomo, tenente generale, deputato, sottosegretario di Stato alla guerra. Si dimette da tale carica, pag. 1338.
- BOMBRINI** comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 706, 2269.
- BONASI** conte Adeodato, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923.
- BONASI S. E.** conte Francesco, senatore. Eletto consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, pag. 1285 — chiede congedo, 2005, 2627 — dà lettura della relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: Tombola a favore dell'Opera pia del Protettorato di S. Giuseppe, 3142.
- BONATI** dott. comm. Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 93 — Annuncio della sua morte e cenni necrologici, 1012.
- BONCOMPAGNI-LUDOVISI-OTTOBONI** Marco, duca di Fiano, senatore. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 43 — chiede congedo, 142, 2598.
- BONFADINI** comm. prof. Romualdo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2946.
- BONGHI** prof. comm. Ruggiero, deputato. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1014.
- BONIN LONGARE** conte Lelio, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 1338.
- BONVICINI** avv. cav. Eugenio, senatore. Si associa alla commemorazione del deputato conte Luigi Ferrari e propone di inviare le condoglianze del Senato alla famiglia, pag. 18 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli affari esteri sull'arresto dell'ingegnere Luigi Capucci, di Lugo, che da dieci anni trovasi in Abissinia, 117 — la svolge, 118 — chiede congedo, 321 — si associa alla commemorazione del senatore Colombini e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla vedova dell'estinto, 2750 — si associa alla proposta del senatore Lampertico di mandare un saluto al presidente del Senato, e propone altresì di inviare un augurio al senatore Cavalletto, Nestore dei patrioti italiani, 2883.
- BORDONARO** Gabriele barone di Chiaramonte, senatore. Propone la data della riconvocazione del Senato per il seguito della discussione del progetto di legge riguardante le espropriazioni e consorzi minerari, pag. 1097, 1218 — chiede congedo, 2269 — parla nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un Commissario civile per la Sicilia, 2815, 2820, 2821.
- BORELLI** ingegnere comm. Bartolomeo, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2105, 2627.
- BORGNI** avv. comm. Giuseppe, senatore. Parla nell'incidente sollevato dal senatore Fusco circa la discussione dei due progetti di legge sulle università di Napoli e di Torino, pag. 2771, 2775.

INDICE

- BORROMEO conte comm. Emanuele, senatore. Chiede congedo, 2069.
- BOSELLI avv. comm. Paolo, deputato (V. *Ministro delle finanze*). Si dimette da ministro delle finanze, pag. 1330.
- BRAMBILLA comm. Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 2627.
- BRANCA comm. Ascanio, deputato (V. *Ministro delle finanze*). Annunzio della sua nomina a ministro delle finanze, pag. 1335.
- BREDA ingegnere comm. Vincenzo Stefano, senatore. Interviene nella discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 202 — prende parte alla discussione dei provvedimenti di finanza e di Tesoro, 851.
- BRIGANTI-BELLINI nobile cav. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 66, 1697, 2493.
- BRIN comm. Benedetto, deputato (V. *Ministro della marina*). Annunzio della sua nomina a ministro della marina, pag. 1335.
- BRIOSCHI professor comm. Francesco, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanza, pag. 43 — eletto commissario per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso, 44 — quale relatore interviene nella discussione del progetto di legge sull'aumento di fondi per la bonifica dell'Agro romano, 741 — prende parte alla discussione del progetto di legge per convalidazione del R. decreto 9 dicembre 1894 che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri grezzi per la raffinazione, 933 — propone la omissione della lettura del progetto di legge per modificazioni alla legge doganale nella discussione degli articoli, 939 — quale relatore interviene nella discussione del progetto di legge: Espropriazioni e consorzi minerari, 1079, 1080, 1081, 1083, 1088 — propone di sospendere la discussione di tale progetto di legge, 1096 — quale relatore prende parte alla discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di lire 20 milioni per le spese d'Africa, 1315, 1318 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nella Eritrea, 1446 — riferisce sulla petizione n. 37 del municipio di Verona relativa a tale progetto di legge, 1448 — solleva un incidente sull'ordine dei lavori del Senato nella seduta del 23 luglio 1896, 2679 — insiste nelle proposte formulate in tale seduta, e replica al presidente del Consiglio, 2680, 2685, 2686, 2687, 2689 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge: Inchiesta sull'esercizio ferroviario, 2759, 2770 — solleva un incidente sull'ordine del giorno circa il progetto di legge: Lavori e provviste per le linee in esercizio delle reti ferroviarie italiane, 2823, 2824, 2827 — chiede congedo, 3057.
- BRUZZO comm. Giovanni, tenente generale, senatore. Chiede congedo, 2678.
- BUONAMICI comm. prof. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 2946 — parla nella discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione delle armi da punta e da taglio, pag. 3235.

C

- CACCIA comm. Gregorio, senatore. Chiede congedo, pag. 66 — annunzio della sua morte, 2902.
- CAETANI Onorato duca di Sermoneta, deputato (V. *Ministro degli affari esteri*). Annunzio della sua nomina a ministro degli affari esteri, pag. 1335 — si dimette da tale carica, 2598.
- CAGNOLA nobile Carlo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 213.
- CALCIATI conte Galeazzo, senatore. Chiede congedo, pag. 1011, 2105 — parla nella discussione del bilancio della guerra per lo esercizio finanziario 1896-97, 2042, 2043 — interviene nella discussione del progetto di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 3075.
- CALENDA DI TAVANI nob. comm. Andrea, senatore. Quale relatore prende parte alla discussione del disegno di legge sulle disposizioni re-

INDICE

lative alle strade comunali obbligatorie, pag. 56 — interviene, quale relatore, nella discussione del progetto di legge per approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova, 120 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 aprile 1892 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposte, 947 — parla, quale relatore, nella discussione del disegno di legge per approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali, 950 — prende parte alla discussione del disegno di legge: Avanzamento nel r. esercito, 1366, 1369, 1460, 1461, 1471 — quale relatore risponde ad alcune osservazioni del senatore Saracco in merito al progetto di legge: Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino, 2219 — quale relatore interloquisce nella discussione del progetto di legge per l'esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato: Padova-Bassano, ecc., 2525 — parla nella discussione del progetto di legge per riordinamento delle scuole complementari e normali, 2590 — prende parte alla discussione del progetto di legge sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, 2633 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio, 3230, 3233, 3234, 3235, 3237, 3239.

GALENDI DI TAVANI S. E. nobile comm. Vincenzo, senatore (V. *Ministro di grazia e giustizia*). Si dimette da Ministro di grazia e giustizia, pag. 1330.

GALIGARIS avv. comm. Francesco, senatore. Annuncio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1011.

GAMBAY DIGNY conte comm. Guglielmo, senatore. Propone di delegare alla Presidenza del Senato la redazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 18 — svolge tale sua proposta, 30 — replica all'on. Guarneri, 33 — eletto membro della

Commissione permanente di finanza, 43 — nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 62 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla importazione del sale nelle isole non soggette a privativa, 477 — prende parte alla discussione dei provvedimenti di finanza e di Tesoro, 844, 846 — id. a quella per convalidazione del r. decreto 9 dicembre 1894, che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione, 922 — propone di omettere la lettura delle tabelle annesse al bilancio del Tesoro, 968 — parla nella discussione del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96, 988 — id. in quella dello incidente sollevato dal senatore Vitelleschi sulla mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge per proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza e dà ragione della relazione da lui fatta in proposito, 1282, 1287, 1289 — prende parte alla discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di L. 20 milioni per le spese d'Africa, 1304 — id. a quella del progetto di legge per credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1389, 1442 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94, 3398, 3401.

CAMERA DEI COMUNI DI INGHILTERRA (V. *Presidente del Senato ed Onoranze*).

CAMERA DEI DEPUTATI ROMENA (V. *Presidente del Senato, Onoranze e Comunicazioni della Presidenza*).

CAMERINI conte comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 98, 1697, 2627.

CAMOZZI-VERTOVA nobile comm. Giovanni Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 281, 1351, 1749, 3181.

CAMUZZONI dott. comm. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 2627, 3446.

CANCELLIERI comm. Rosario, senatore. Propone che il Senato deferisca alla Presidenza la nomina di una Commissione di cinque membri per l'esame del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre festa civile,

INDICE

pag. 115 — partecipa alla discussione del progetto di legge sugli uffici di conciliazione, 124, 126, 128 — annunzio di una sua interpellanza ai ministri di agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici, sulla necessità di attuare e disciplinare fra le Società esercenti le ferrovie e le linee di navigazione sovvenzionate, i trasporti delle merci da qualsivoglia punto delle isole al continente e viceversa, 174 — la svolge, 418 — replica ai Ministri e ringrazia, 427 — parla nella discussione del bilancio delle poste e telegrafi per l'esercizio 1895-96, 274, 276 — id. id. del bilancio di grazia e giustizia per lo stesso esercizio, 353 — id. id. del bilancio dei lavori pubblici per lo stesso esercizio, 459, 461, 464 — quale relatore del progetto di legge per autorizzazione della spesa per la costruzione del ponte sul Po a Mezzanacorti, ritira l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, 478 — annunzio di una sua interpellanza al ministro dell'interno sulla condotta del prefetto di Siracusa e del R. Commissario in Comiso, circa le elezioni amministrative del comune e del mandamento di Comiso, 546 — prega il Presidente di volerne sollecitare la discussione e ne dice le ragioni, 547 — la svolge, 566 — replica al sottosegretario di Stato per l'interno, 571 — parla nella discussione del bilancio dell'Interno per l'esercizio finanziario 1895-96, 684, 687 — id. in quella per convalidazione del R. decreto 9 dicembre 1894 che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei gnani per la macerazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione, 934 — id. in quella per modificazioni alla legge 14 aprile 1892 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposte, 942, 946 — fa alcune raccomandazioni al ministro delle finanze in occasione della discussione del disegno di legge relativo ad approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali, 950 — chiede congedo, 1273 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1353.

CANEVARO comm. vice-ammiraglio Felice Napoleone. Annunzio della sua nomina a sena-

tore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 3147.

CANNIZZARO prof. comm. Stanislao, senatore. Decreto di sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 11 — propone che il Senato pei tre disegni di legge sulle miniere, sulla polizia degli stabilimenti industriali e sulla espropriazione dei Consorzi minerari, nomini un solo Commissario per ogni Ufficio, 62 — propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia del defunto senatore Guicciardi, 108 — partecipa alla discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1895-96, 589, 594 — chiede congedo, 730 — parla nella discussione del progetto: Espropriazioni e consorzi minerari, 1083, 1084, 1089, 1214, 1215, 1218, 1221 — id. in quella del progetto di legge per maggiore assegnazione di L. 20,000,000 del progetto di legge per le spese di Africa, 1297 — id. id. sulle disposizioni per incoraggiare l'istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1323 — prende parte alla discussione del progetto di legge: Credito straordinario per le spese di guerra nella Eritrea, 1431 — si associa alla commemorazione del senatore Allievi e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'estinto, 1592 — parla nella discussione del bilancio degli Interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 1901, 2002 — id. id. del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2566 — partecipa alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2804 — quale presidente dell'Ufficio centrale, che ha in esame il progetto di legge sui lavori e provviste per le linee ferroviarie, dà schiarimenti al senatore Brioschi circa l'operato della Commissione, 2823 — parla nella discussione del progetto di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, 2829, 2840 — funge da presidente, 2989 a 3008 — propone la discussione del progetto di legge per la concessione di una tombola a favore del protettorato di S. Giuseppe, 3140.

CANONICO avv. prof. comm. Tancredi, senatore. Parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario

INDICE

- 1895-96 e propone un ordine del giorno, pag. 371, 372 — replica al relatore senatore Costa e ritira il suo ordine del giorno, 375, 376 — prende parte alla discussione del progetto di legge: Procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1031 — partecipa quale relatore alla discussione del progetto di legge per proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 1276 — parla nella discussione del progetto di legge: Maggiore assegnazione di 20 milioni per le spese d'Africa, 1294 — scusa la sua assenza dalle sedute del Senato per ragioni di salute, 1410 — si associa alla commemorazione del senatore Auriti, 1532 — eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto, 1566, 3062 — parla nella discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, 2029 — id. id. di grazia e giustizia per lo stesso esercizio, 2119 — id. id. dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 2337, 2406 — Partecipa alla discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi sui diritti catastali, 2694 — funge da segretario provvisorio nella seduta del 26 luglio 1896, 2749 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Colombini, 2750.
- CAPELLINI prof. comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 321.
- CAPONE S. E. nobile Filippo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 44.
- CAPPELLI marchese Antonio, senatore. Funge da segretario provvisorio, pag. 9 — chiede congedo, 2249.
- CARACCIOLLO Gaetano principe di Castagneta, senatore. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 3062.
- CARDARELLI professore comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 3209.
- CARDUCCI prof. comm. Giosuè, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, pag. 255.
- CARMINE comm. Pietro, deputato (V. *Ministro delle poste e dei telegrafi*). Annunzio della sua nomina a ministro delle poste e dei telegrafi, pag. 1335 — si dimette da tale carica, 2598.
- CARNAZZA-AMARI prof. avv. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 2701.
- CASALIS avvocato comm. Bartolomeo, senatore. Chiede congedo, pag. 213.
- CASATI conte Rinaldo, senatore. Chiede congedo, pag. 2269, 3146.
- CAVALLETTO ing. comm. Alberto, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 1049, 1237, 1410 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli esteri sugli accordi fra la Russia, l'Inghilterra e la Francia per l'interpretazione ed applicazione dell'art. 61 del trattato di Berlino, 119 — acconsente ne sia rinviata la discussione al bilancio degli esteri, 119 — la svolge, 656 — ringrazia l'onor. ministro degli esteri, 660 — parla nella discussione del bilancio di agricoltura per l'esercizio finanziario 1895-96, 157, 214, 216 — id. in quella del bilancio dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 578 — id. in quella del bilancio della marina per lo stesso esercizio, 630 — id. in quella del bilancio dell'interno per lo stesso esercizio, 684, 690 — propone il giorno per la discussione dei provvedimenti finanziari, 746 — partecipa alla discussione del disegno di legge sui provvedimenti relativi al personale del Reale corpo del genio civile, 746, 749 — propone che per il seguito della discussione sui provvedimenti finanziari la seduta incominci alle 2 anzichè alle 3 pom., 899 — parla nella discussione del detto progetto di legge, 920 — fa alcune raccomandazioni al ministro del Tesoro in occasione della discussione del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96, 952 — a nome di molti senatori propone un voto di plauso e di ringraziamento al presidente del Senato, per la grande autorità, assiduità ed imparzialità con cui diresse i lavori parlamentari; ringrazia poi il presidente del Consiglio ed i ministri tutti per l'opera compiuta col plauso del Parlamento e del paese nell'interesse del Re e della patria, 1005 — scusa la sua assenza dal Senato per malattia, 2899.

INDICE

- CECCHI capitano Gustavo, console allo Zanzibar (V. *senatore Di Camporeale*, pag. 2973 e *Ministro degli affari esteri*, 2974).
- CENCELLI conte avv. comm. Giuseppe, senatore. Eletto segretario della Presidenza, pag. 12 — chiede congedo, 281 — eletto commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 1284 — quale relatore, parla nella discussione del progetto di legge sulle disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti, 1570 — si dimette da segretario dell'Ufficio di Presidenza e da commissario alla Cassa depositi e prestiti, 3010.
- CENERI avv. prof. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 116.
- CERRUTI comm. Cesare, vice-ammiraglio, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, pag. 672 — quale relatore partecipa alla discussione del progetto di legge per la proroga di alcune disposizioni riguardanti la marina mercantile, 1253 — parla nella discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 1761 — id. in quella del progetto di legge per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, 2197 — quale relatore parla nella discussione dei provvedimenti riguardanti la marina mercantile, 2632 — si associa alla commemorazione del senatore Acton Guglielmo e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'estinto, 2919.
- CERRUTI comm. Marcello, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1358.
- CHIALA comm. Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 1566 — parla nella discussione del progetto di legge: Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione, e propone, d'accordo coll'onor. Di Sambuy, un ordine del giorno, 3088.
- CHIAVASSA avv. comm. Angelo, direttore dell'Ufficio di segreteria del Senato. Si dimette da tale ufficio, pag. 1898.
- CHIAVES avv. comm. Desiderato, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 105.
- CHIGI-ZONDADARI marchese Bonaventura, senatore. Chiede congedo, pag. 2037, 3333.
- CODRONCHI-ARGELI conte comm. Giovanni, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanza, pag. 1345 — annunzio della sua nomina a ministro segretario di Stato senza portafoglio, 1533.
- COLAPIETRO avv. comm. Erasmo, senatore. Quale relatore riferisce su di una petizione riguardante il progetto di legge sui proventi di cancelleria e spese e tasse giudiziarie, pag. 734.
- COLLACCHIONI nobile comm. Giambattista, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 654.
- COLOMBINI avv. comm. Camillo, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 2678 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2749.
- COLOMBO comm. Giuseppe, deputato (V. *Ministro del Tesoro*). Annunzio della sua nomina a ministro del Tesoro, pag. 1335 — si dimette da tale carica, 2598.
- COLONNA Fabrizio principe d'Avella, senatore. Eletto segretario della Presidenza, pag. 12, — chiede congedo, 730, 1021, 1281 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito, 1754, 1756, 1757, 1775, 1776 — partecipa alla discussione del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, 2043, 2047.
- COMMEMORAZIONE dei senatori defunti: Voli, pagina 22 — Lacaita, 23 — Sprovieri Vincenzo, 23 — Irelli, 24 — Podestà, 24 — Basteris, 26 — Berardi, 26 — Moncada di Paternò, 27 — Ottolenghi, 27 — Corte, 28 — Danzetta, 28 — Maglione, 28 — Capone, 44 — Chiaves, 105 — Guicciardi, 106 — Cagnola, 213 — Collacchioni, 654 — Caligaris, 1011 — Bonati, 1012 — Linati, 1012 — Tamborino, 1013 — Verga A., 1021 — Manfredi Felice, 1225 — Cornero, 1237 — Arezzo Despucces, 1352 — Farina Agostino, 1352 — Cancellieri, 1353 — Negroni, 1353 — Fiorelli, 1354 — Agliardi, 1355 — Ricci, 1355 — Mischi, 1356 — Della Somaglia, 1356 — Racchia, 1357 — Cerruti Marcello, 1358 — Auriti, 1528 — Semmola, 1529 — Favale, 1530 — Ruggeri della Torre, 1531 — Rasponi, 1579 —

INDICE

Menabrea, 1579 — Allievi, 1590 — Orlando, 1978 — Benintendi, 2402 — Pelosini, 2542 — Colombini, 2749 — Pasella, 2900 — Fornaciari, 2900 — Palmieri, 2901 — Barbavara di Gravellona, 2902 — Caccia, 2902 — Ricci, 2903 — Miraglia Giuseppe, *junior*, 2904 — Perazzi, 2905 — De Genova di Pettinengo, 2906 — Deodati, 2908 — Acton Guglielmo, 2918 — Orsini, 3146.

Dei deputati conte Luigi Ferrari, 17 — Ruggiero Bonghi, 1014 — Barazzuoli Augusto, 3010.

COMPAGNA barone Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 116.

COMPAGNA (dei baroni) Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 1697, 2269.

COMPANS DE BRICHANTEAU conte Carlo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario per l'agricoltura, industria e commercio, 1338.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA :

Regio decreto 15 dicembre 1894 col quale viene prorogata la 2^a sessione della XVIII legislatura, pag. 10.

Id. id. 8 maggio 1895 che scioglie la Camera dei deputati, convoca i collegi elettorali pel 26 maggio e fissa il 10 giugno per la riapertura dei due rami del Parlamento, pag. 11.

Id. id. 2 giugno 1895 che conferma a presidente del Senato per la 1^a sessione della XIX legislatura il cav. Domenico Farini, pag. 11.

Id. id. 2 giugno 1895 che conferma a vicepresidenti del Senato per la 1^a sessione della XIX legislatura i senatori Tabarrini, Cannizzaro, Pessina e Ghiglieri, pag. 11.

Id. id. 18 gennaio 1895 che nomina a senatore il prof. comm. Domenico Berti, pag. 13.

Lettera del presidente della Corte dei conti con cui trasmette gli elenchi delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte stessa per le quindicine dal 1° dicembre 1894 al 31 maggio 1895, pag. 15-16.

Verbale di deposito negli archivi del Senato e dello Stato dell'atto di nascita di S. A. il principe Filiberto Savoia Genova, pag. 16.

Lettere del ministro dell'interno con le

quali trasmette le copie delle relazioni e dei documenti riguardanti gli scioglimenti dei Consigli comunali e le proroghe delle facoltà dei regi commissari per il quarto trimestre 1894 e per il primo trimestre 1895, pag. 17.

Id. id. con cui trasmette l'elenco dei decreti di rimozione dei sindaci per l'ultimo trimestre 1894, pag. 17.

Id. del ministro della Real Casa con cui ringrazia della partecipazione della costituzione definitiva dell'Ufficio di presidenza del Senato, pag. 38.

Id. del presidente della Camera dei deputati che annuncia la definitiva costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Camera elettiva, pag. 38.

Id. del presidente del Consiglio che prega il Senato di voler rinviare ad altra tornata la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 63.

Id. della vedova del deputato conte Ferrari, che ringrazia il Senato delle condoglianze trasmesse per la morte del marito, pag. 66.

Id. del sindaco di Rimini che ringrazia il Senato per le onoranze rese al conte Ferrari, pag. 66.

Lettere del presidente della Corte dei conti con le quali trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima e seconda quindicina del giugno 1895, pag. 66, 114.

Lettera del ministro degli esteri che trasmette il decreto reale che nomina il commendator Giorgio Masi commissario regio per sostenere in Parlamento la discussione del progetto di legge consolare, pag. 115.

Id. del ministro dell'interno con cui si invita il Senato a farsi rappresentare alla commemorazione del 45° anniversario della morte di Re Carlo Alberto, pag. 115.

Id. della signora Dina Chiaves in risposta alle condoglianze del Senato per la morte del senatore Desiderato Chiaves, pagina 115.

Verbale di deposito negli archivi del Senato e dello Stato della copia dell'atto di matrimonio di S. A. R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia colla principessa Elena d'Orléans, pag. 142.

INDICE

Telegramma del signor Arrigo Guicciardi in risposta alle condoglianze inviate dal Senato per la morte del senatore Guicciardi, pag. 173.

Lettera del presidente della Corte dei conti con cui dichiara che nella 1^a quindicina di luglio 1895 non venne fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva, pag. 321.

Id. del figlio del defunto senatore Cagnola con cui ringrazia il Senato delle condoglianze fattegli pervenire per la morte del genitore, pag. 406.

Id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei conti ha registrato durante l'anno 1894-95, pag. 505.

Id. del ministro degli esteri con cui trasmette copia delle Note scambiate con la Legazione giapponese in Roma circa la proroga del termine per lo scambio delle ratifiche del trattato di commercio italo-giapponese, pag. 702.

Id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte stessa nella 2^a quindicina del luglio 1895, pagina 729.

Id. del sottosegretario di Stato per l'interno con cui trasmette gli elenchi dei Consigli comunali disciolti e dei decreti di proroga dei poteri dei regi commissarii, nati nel 2^o trimestre del 1895, pag. 730.

Lettere del presidente della Corte dei conti con le quali trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa, dalla 1^a quindicina di agosto alla 1^a quindicina di novembre 1895, pag. 1010.

Lettera del ministro delle finanze con cui trasmette un esemplare dell'inventario della regia Armeria esistente nel palazzo reale di Torino, pag. 1011.

Id. del presidente della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti con cui trasmette la relazione sull'esercizio 1891-1892 e 1892-1893 della Cassa predetta e delle altre aziende ad essa unite, pag. 1011.

Id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa,

durante la 2^a quindicina di novembre 1895, pag. 1210.

Lettera del sottosegretario di Stato per l'interno con cui trasmette gli elenchi dei regi decreti di scioglimento dei Consigli comunali e di quelli di proroga dei poteri dei regi commissarii straordinari, emanati durante il terzo trimestre dell'anno 1895, nonchè le relative copie delle relazioni che accompagnano i decreti stessi, pag. 1210.

Id. della famiglia del senatore Andrea Verga che ringrazia il Senato delle condoglianze fattegli pervenire per la morte del senatore stesso, pag. 1210.

Telegramma del dott. Toselli con cui ringrazia il Senato del plauso tributato alla memoria del maggiore Pietro Toselli e dei suoi eroici compagni, pag. 1225.

Lettera del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti durante la 2^a quindicina di novembre 1895, pag. 1257.

Regio decreto 12 gennaio 1896 che proroga la 1^a sessione della XIX legislatura, pag. 1329.

Id. 12 febbraio 1896 che convoca il Senato e la Camera dei deputati pel 5 marzo 1896, pag. 1330.

Lettera del presidente della Corte dei conti con le quali trasmette gli elenchi delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa dalla 2^a quindicina di dicembre 1895 alla 1^a quindicina di marzo 1896, pag. 1334, 1335.

Id. in data 16 marzo 1896 del presidente del Consiglio, con la quale annunzia al Senato le dimissioni dalle rispettive cariche dei sottosegretari di Stato del precedente Gabinetto e partecipa che con reali decreti 11 e 15 marzo 1896 vennero nominati i nuovi sottosegretari di Stato nelle persone dei signori Sineo Emilio all'interno; Lelio Bonin agli esteri; Scipione Ronchetti alla grazia e giustizia; Vincenzo De Bernardis al Tesoro; Dal Verme alla guerra; Galimberti Tancredi all'istruzione pubblica; Giacomo De Martino ai lavori pubblici; Carlo Compans de Brichanteau all'agricoltura e Matteo Mazziotti alle poste e telegrafi, pagina 1338.

INDICE

Lettera del ministro dell'interno con cui trasmette gli elenchi dei regi decreti di scioglimento dei Consigli comunali e di quelli di proroga dei poteri dei regi commissari straordinari emanati durante il quarto trimestre dell'anno 1895, nonché la relativa copia delle relazioni a S. M. il Re che accompagnano i decreti stessi, pagina 1351.

Id. del presidente del Consiglio dei ministri con la quale annunzia al Senato che con decreto 30 marzo 1896 l'onorevole prof. comm. Giorgio Arcoleo, deputato al Parlamento è stato nominato sottosegretario di Stato per le finanze e con decreto 9 aprile 1896 l'onorevole comm. Giuseppe Palumbo, vice ammiraglio, è stato nominato sottosegretario di Stato per la marina, pag. 1526.

Rapporto del ministro di S. M. il Re in Bucarest intorno alle manifestazioni di simpatia all'Italia ed al suo Re fatte nel Senato rumeno e nella Camera dei deputati rumeni, pag. 1526.

Resoconto della seduta del 12 marzo 1896 della Camera dei deputati rumeni, pagina 1526.

Lettera del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella 2^a quindicina di aprile 1896, pag. 1528.

Id. del ministro degli esteri con la quale trasmette quattro raccolte di documenti diplomatici relativi agli avvenimenti di Africa, pag. 1528.

Id. del presidente della Camera con cui trasmette progetti di legge d'iniziativa parlamentare, pag. 1528, 1578.

Id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella 1^a quindicina del mese di maggio 1896, pag. 1578.

Id. del ministro dell'interno con la quale trasmette gli elenchi dei regi decreti di scioglimento dei Consigli comunali e di quelli di proroga dei poteri dei regi commissari straordinari, emanati durante il primo trimestre del 1896, nonché le copie delle relazioni a S. M. il Re, pag. 1579.

Lettera del presidente della Corte dei conti con la quale dichiara che nella 2^a quindicina di maggio 1896 non fu fatta dalla detta Corte alcuna registrazione con riserva, pag. 1649.

Id. id. per la 1^a quindicina di giugno 1896, pag. 2185.

Id. id. con la quale trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatta dalla Corte stessa durante la 2^a quindicina di giugno 1896, pag. 2401.

Id. del ministro delle finanze concernente le petizioni della Camera di commercio di Pisa circa le tare doganali e del Consiglio provinciale di Napoli circa la imposta sui redditi dei fabbricati, pagina 2542.

Id. del presidente del Consiglio che comunica il decreto di nomina a senatore del generale Luigi Pelloux, pag. 2626.

Regio decreto che nomina il generale Luigi Pelloux senatore del Regno, pagina 2626.

Lettera del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella 1^a quindicina del mese di luglio 1896, pag. 2626.

Id. del presidente della Commissione permanente di finanze con cui trasmette altra lettera del senatore Parenzo con la quale dichiara di dimettersi da membro della Commissione stessa, pag. 2627.

Id. del presidente del Consiglio con cui informa il Senato che S. M. il Re ha accettato le dimissioni del generale Luchino Dal Verme dalla carica di sottosegretario alla guerra, nominando in sua vece il maggior generale Achille Afan de Rivera, pag. 2628.

Id. del ministro delle finanze che delega il sottosegretario di Stato per sostenere la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sui diritti catastali, pag. 2662.

Circolari inviate ai signori senatori dall'ufficio di Presidenza del Senato in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Napoli con la principessa Elena del Montenegro, pag. 2894.

INDICE

Telegramma di S. A. R. il Principe di Napoli con cui ringrazia il presidente del Senato degli augurî e dei voti di felicità espressigli in occasione del suo fidanzamento con la principessa Elena del Montenegro, pag. 2895.

Verbale di deposito negli archivi del Senato e dello Stato dell'atto di nascita di S. A. R. la principessa Bona Margherita di Savoia-Genova, pag. 2897.

Id. di deposito nell'archivio del Senato ed in quello di Stato dell'atto di matrimonio di S. A. R. il Principe di Napoli e della principessa Elena del Montenegro, pagina 2897.

Lettere del presidente della Corte dei conti colle quali comunica gli elenchi delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa dalla 2^a quindicina di luglio 1896 alla 1^a quindicina di novembre 1896, pag. 2898, 2899.

Lettera del ministro dell'interno con cui trasmette gli elenchi relativi ai Consigli comunali sciolti durante il secondo e terzo trimestre 1896 ed alla proroga dei poteri dei regi commissari straordinari concessa negli stessi trimestri, pag. 2899.

Id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella 2^a quindicina di novembre 1896, pagina 3010.

Ringraziamenti delle famiglie dei defunti senatori Miraglia *junior*, Fornaciari, Perazzi, Acton e Deodati per le condoglianze inviate dal Senato alle famiglie stesse per la morte dei loro congiunti, pag. 3010.

Id. del sindaco di Grignasco per le condoglianze dirette a quel comune per la morte del senatore Perazzi, pag. 3010.

Lettera del sindaco di Novara con la quale ringrazia il Senato della partecipazione presa al grave lutto della città di Novara per la morte del senatore Perazzi, pag. 3014.

Ringraziamenti delle signore De Amicis, vedova Ricci, e Di Pettinengo, per le condoglianze fatte loro pervenire per la morte dei senatori Ricci e Di Pettinengo, pagina 3014.

Id. dell'avv. Luigi Barazzuoli per le con-

doglianze inviate alla sua famiglia dal Senato, per la morte del deputato Augusto Barazzuoli, pag. 3049.

Lettera del presidente del Consiglio dei ministri con cui invita il Senato a farsi rappresentare ai funerali di Re Vittorio Emanuele II, pagina 3066.

Ringraziamenti del signor Giovanni Barbavara di Gravellona per le condoglianze trasmesse alla sua famiglia per la morte del senatore Giovanni Barbavara di Gravellona, pag. 3094.

CONGEDI (per ordine alfabetico):

Agliardi, pag. 93 — Arborio Gattinara, 93, 1649, 2269 — Avogadro, 116, 2627 — Artom, 174, 2533 — Ascoli, 349 — Auriti, 474 — Acton, 706 — Atenolfi, 1281, 1817, 2701 — Alferi, 1598 — Annoni, 2249 — Albini, 2493 — Arrigossi, 2627 — Amato-Pojero, 2701.

Brambilla, pag. 62, 2627 — Briganti-Bellini, 66, 1697, 2493 — Bertini, 93, 2269, 2627 — Bombrini, 93, 706, 2269 — Bettoni, 93, 2317, 3146 — Bonati, 93 — Borelli, 116, 2105, 2627 — Bianchi Giulio, 116 — Boncompagni-Ottoboni, 142, 2598 — Bizzozero, 213, 1449, 2627, 3245 — Bonvicini, 321 — Blaserna, 617, 2225 — Bonasi, 2005, 2627 — Borromeo, 2069 — Bordovaro, 2269 — Bianchi F., 2627 — Bruzzo, 2678 — Brioschi, 3057.

Corsini, pag. 22, 213 — Colombini, 62, 2678 — Caccia, 66 — Cavalletto, 93, 1049, 1237, 1410 — Camerini, 98, 1697, 2627 — Corsi, 98, 2377, 2946, 3146 — Ceneri, 116 — Compagna F., 116 — Compagna P., 142, 1697, 2669 — Casalis, 213 — Cencelli, 281 — Camozzi-Vertova, 281, 1351, 1749, 3181 — Corvetto, 281 — Capellini, 321 — Cucchi, 349 — Cremona, 653, 1237, 2627, 3095 — Colonna F., 730, 1021, 1281 — Cannizzaro, 730 — Calciati, 1011, 2105 — Cancellieri, 1273 — Chiala, 1566 — Chigi, 2037, 3333 — Cappelli, 2249 — Cordopatri, 2249 — Casati, 2266, 3146 — Camuzzoni, 2627, 3146 — Carnazza-Amari, 2701.

Di Sambuy, 62, 2627, 3181. — De Simone, 66 — D'Alì, 98, 1210, 2249, 3146. — Doria-Pamphili, 98 — Di San Marzano, 105, 2565 — Doria A., 116, 2317, 2661 — De Cristofaro, 116, 1649, 2249, 3245 — Di Collobiano, 116,

INDICE

1598, 2317 — D'Adda Eman., 116, 1598, 2249, 2701 — Della Somaglia, 142, 1205 — Di Groppello, 213, 3146 — Delfico, 281, 2493 — De Filpo, 281, 2627. — De Castris, 669, 2627 — Deodati, 670 — Della Verdura, 670 — Di Monte Vago, 1205, 2317, 3245 — De Cesare, 1619, 2627 — Di San Giuseppe, 1793, 2037, 2533 — Dezza, 2269 — De Mari, 2269, 2918 — Di Cavalotto, 2317 — Dossena, 2627.

Ellero, pag: 2217.

Faraggiana, pag. 116, 1373, 1697, 3146 — Frisari, 116, 2317 — Fornoni, 116, 2627 — Fornaciari, 174 — Faina Z., 669, 2627 — Fusco, 2249 — Finali, 2317 — Finocchietti, 3181.

Geymet, pag. 62, 2269 — Ginistrelli, 66, 1373, 2321 — Gattini, 93, 1049, 2217, 2661, 3209 — Guerrieri-Gonzaga, 98, 2899 — Griffini, 116 — Giorgi, 142, 2627 — Gagliardo, 214, 2269 — Garzoni, 1373 — Garelli, 1793, 2627.

Longo, pag. 62, 505 — Lovera, 66, 2321 — Luzi, 98 — Lampertico, 2219 — Luchini, 2249, 2627 — La Russa, 2317, 3397.

Mosti, pag. 62, 2627 — Melodia, 66 — Migliorati, 116 — Massarani, 116 — Mangilli, 142, 2627 — Marselli, 174 — Mesedaglia, 577 — Morelli D., 670, 2627 — Miraglia junior, 706, 2627 — Morelli Donato, 1373 — Mezzanotte, 1566 — Monteverde, 1598 — Massari, 2269 — Manfrin, 2317 — Macry, 2317 — Mezzacapo, 2627 — Marignoli, 2678.

Negri Gaetano, pag: 1793, 2317.

Oddone, pag. 2269, 2627.

Porro, pag. 62, 1793, 3294 — Pasolini, 62, 321, 1598, 2661 — Pagano Guarnaschelli, 62 — Piola, 116, 1598 — Papadopoli, 116, 2329 — Puccioni P., 174, 706, 1237, 2627 — Pallavicini, 281, 2533 — Parenzo, 505, 2533, 2701, 3265 — Puccioni Leopoldo, 547 — Pascale, 577, 1210 — Pecile, 653, 1410, 2598 — Pessina, 669 — Pelosini, 670, 2353 — Piedimonte, 2269 — Pace, 2353 — Pietracatella, 2678 — Pettinengo, 2701 — Peiróleri, 3294.

Rasponi, pag. 62 — Robecchi, 93, 321, 2627 — Rolandi, 93, 116, 1449, 2225, 2601, 3146 — Rossi Alessandro, 98, 1598 — Rossi Angelo, 105, 2438, 3181 — Ricci Matteo,

116 — Rattazzi, 116 — Rossi Gerolamo, 142, 2249 — Ridolfi, 669, 1225, 2069 — Rogadeo, 670, 2249, 2627 — Ricci Agostino, 2317 — Rosazza, 2627, 3265 — Rossi Giuseppe, 2627, 3397 — Roissard, 3146 — Ramognini, 3146.

San Martino di Valperga, pag. 105, 2037 — Saluzzo, 116, 2249 — Sagarriga-Visconti, 116, 2627 — Scarabelli, 116 — Spalletti, 116, 2249 — Sprovieri, 116 — Serafini B., 142, 1793, 2627, 3146 — Sandonnini, 213 Sacchi, 474, 2627 — Sanseverino-Vimercati, 670, 2269 — Sortino, 1021, 2269, 3146 — Sensales, 2219, 2918 — Senise, 2249 — Sole, 2269 — Salis, 2627 — Serafini Filippo, 3209.

Taverna, pag. 66, 2037 — Torrigiani, 66 — Tedeschi, 93, 1410, 2269, 3146 — Tommasi-Crudeli, 105, 505, 2185 — Tranfo, 142, 2269, 2661 — Trotti, 174 — Teti, 577 1598, 3067 — Tittoni, 2401 — Todaro, 2533.

Vigoni, pag. 2249 — Visconti-Venosta, 2249 — Vecchi, 2269, 3146 — Vallotti, 2317, 3146 — Visconti di Modrone, 2317 — Villari, 2627.

CORDOPATRI comm. Pasquale, senatore. Chiede congedo, pag. 2249.

CORNOVA-SAVINI barone comm. Vincenzo, senatore. Parla nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896 97, pag. 2226, 2227.

CORNERO avv. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1237.

CORSI marchese comm. Luigi, senatore. Eletto segretario della Presidenza, pag. 12 — chiede congedo, 98, 2377, 2946, 3146 — propone che gli Uffici che hanno funzionato nel secondo bimestre 1896 continuino a funzionare per un altro bimestre, 1539 — si dimette da segretario dell'ufficio di Presidenza, 3181 — il Senato delibera di non prenderne atto su proposta del senatore Sprovieri, 3182.

CORSINI Tommaso principe di Sismano, senatore. Chiede congedo, pag. 22, 213.

CORTE comm. Clemente, tenente generale, senatore. Annunzio della sua morte, pag: 28.

CORTE DEI CONTI (V. *Presidente del Senato e Comunicazioni della Presidenza*).

INDICE

- CORVETTO comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 281.
- COSTA avv. comm. Giacomo Giuseppe, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — quale relatore parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, 338, 351, 354, 358, 373 — partecipa alla discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del r. esercito, 678 — quale relatore parla nella discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96, 685, 690 — parla sul progetto di legge: Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie, 732, 733 — quale relatore partecipa alla discussione dei provvedimenti di finanza e di Tesoro, 919, 921 — prende parte alla discussione del progetto di legge: Procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1051, 1052 — si associa alla commemorazione del senatore Felice Manfredi, 1206 — annunzio della sua nomina a ministro guardasigilli, 1335 (V. *Ministro di grazia e giustizia*).
- COSTANTINI comm. Settimio, deputato, sotto segretario di Stato pel Ministero della pubblica istruzione. Si dimette da tale carica, pag. 1338.
- CREMONA prof. comm. Luigi, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — si dimette da membro della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, 116 — prende parte, quale relatore, alla discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1895-96, 580, 603 — chiede congedo, 653, 1237, 2627, 3095 — quale relatore, parla nella discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1896-97, 2388, 2415, 2433, 2434.
- CRISPI S. E. cav. avv. Francesco, deputato (V. *Presidente del Consiglio*). Annunzio delle sue dimissioni da presidente del Consiglio e ministro dell'interno, pag. 1330.
- CUCCHI nobile Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 349.

D

- D'ADDA marchese Emanuele, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 1598, 2249, 2701.
- D'ALI comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 98, 1210, 2249, 3146 — propone di rinviare ad altra tornata la discussione del progetto di legge sul sindaco elettivo e la revoca dei sindaci, 2881.
- DAL VERME generale Luchino, deputato. Annunzio della sua nomina a sotto segretario di Stato per la guerra, pag. 1338 — si dimette da tale carica, 2628.
- DANEÒ avv. comm. Edoardo, deputato. Sotto segretario di Stato pel Ministero di grazia, giustizia e culti — si dimette da tale carica, pag. 1338.
- D'ANTONA prof. comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, pag. 3182 — presta giuramento ed è proclamato, 3210.
- DANZETTA barone comm. Nicolò, senatore. Annunzio della sua morte e ceppi necrologici, 28.
- D'ARCO conte Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921.
- DE-ANGELI comm. Ernesto, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2947 — presta giuramento ed è proclamato, 2969.
- DE BERNARDIS comm. Vincenzo, deputato. Annunzio della sua nomina a sotto segretario di Stato per il Tesoro, pag. 1338.
- DE CASTRIS comm. Arcangelo, senatore. Chiede congedo, pag. 670, 2627.
- DE CESARE avv. comm. Michelangelo, senatore. Quale relatore, parla nella discussione del progetto di legge sugli uffici di conciliazione, pag. 123, 124, 127 — Chiede congedo, 1649, 2627.
- DE CRISTOFARO dei baroni dell'Ingegneria nobile

INDICE

- comm. Ippolito, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 1649, 2249, 3245.
- DE DOMINICIS avv. comm. Antonio, senatore. Quale relatore interviene nella discussione del progetto di legge che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, pag. 738.
- DE FILPO comm. Vincenzo, senatore. Chiede congedo pag. 281, 2627.
- DELFICO DE FILIPPIS marchese Traiano conte di Lugano, senatore. Chiede congedo, pagina 2493.
- DELLA SOMAGLIA conte comm. Gian Luca, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 1205 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1356.
- DELLA VERDURA duca comm. Giulio Benso, senatore. Chiede congedo, pag. 670.
- DEL ZIO prof. Floriano, senatore. Interviene nella discussione del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, pag. 246.
- DE MARI marchese Marcello, senatore. Chiede congedo, pag. 2269, 2918.
- DE MARTINO comm. Giacomo, deputato. Annunzio della sua nomina a sotto segretario di Stato pei lavori pubblici, pag. 1338 — sostiene, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici, la discussione del progetto di legge per assegno e ripartizione di fondi per il quinquennio 1896-97, 1900-1901 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme, 2289.
- DEODATI avv. comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 670 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2908.
- DEPUTAZIONI DEL SENATO :
- Per presentare a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pagina 91.
- Per assistere e rappresentare il Senato alla trascrizione dell'atto di matrimonio fra S. A. R. il duca d'Aosta e S. A. R. la principessa Elena d'Orléans, pag. 98.
- Per assistere all'inaugurazione del monumento del prof. Palasciano in Napoli, pag. 98.
- Per assistere al funerale commemorativo del 45° anniversario della morte di Re Carlo Alberto, pag. 115.
- Per presentare a S. M. il Re gli auguri di capo d'anno, pag. 1327, 3143.
- Per assistere alla commemorazione in Rimini del primo anniversario della morte del conte Luigi Ferrari, pag. 1589.
- Per assistere all'inaugurazione del monumento a Re Vittorio Emanuele in Milano, pag. 1897.
- Per assistere all'inaugurazione del monumento a Marco Minghetti e dell'istituto ortopedico Rizzoli a Bologna, pag. 2186.
- Per assistere all'inaugurazione in Pesaro del monumento a Terenzio Mamiani, pagina 2354.
- Per assistere al funerale commemorativo del 46° anniversario della morte di Re Carlo Alberto in Torino, pag. 2438.
- Per rappresentare il Senato ai funerali di Re Vittorio Emanuele II nel decimonono anniversario della sua morte, pagina 3066.
- DE SIMONE comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 66.
- DEVINCENZI comm. Giuseppe, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, pag. 3258, 3290 — Parla nella discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 1° marzo 1896 per riordinamento dell'imposta fondiaria, 3373.
- DEZZA comm. Giuseppe tenente generale, senatore. Chiede congedo, pag. 2269.
- DI BLASIO comm. Scipione, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923.
- DI CAMPOREALE principe Paolo, senatore. Funge da segretario provvisorio, pagina 9 — Parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio durante i mesi di luglio ed agosto 1895, 98 — propone un ordine del giorno, 99 — a seguito delle dichiarazioni e schiarimenti avuti dal ministro del Tesoro, lo ritira, 100 — propone l'ora della convocazione del Senato in Comitato segreto per la discussione del bilancio interno per l'esercizio 1895-96, 101 — prende parte alla discussione del bilancio di agricoltura per l'esercizio finanziario 1895-96, 154, 193 — id. a quella

INDICE

del progetto di legge per approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio degli esteri, 323, 327, 329 — fa osservazioni sulla proposta del ministro di agricoltura di demandare l'esame di un progetto di legge ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente, 670 — propone di rinviare ad altra tornata il seguito della discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio 1895-96; tale proposta è respinta ed egli rinuncia alla parola, 687 — parla nella discussione del progetto di legge per espropriazioni e consorzi minerari, 1081, 1087, 1089 — presenta una interpellanza diretta al ministro della guerra ed al presidente del Consiglio sui provvedimenti presi o progettati dal Governo in seguito ai recenti avvenimenti in Africa, 1212 — spiega le ragioni della sua interpellanza, 1213 — la ritira, 1214 — propone di deferire al presidente del Senato la nomina della Commissione per esaminare e riferire d'urgenza sul progetto di legge concernente disposizioni per incoraggiare la istituzione dei magazzini generali degli zolfi in Sicilia, 1284 — interloquisce nella discussione dell'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi sul progetto di legge per proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1289 — prende parte, quale relatore, alla discussione del progetto di legge riguardante le disposizioni per incoraggiare la istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1322 — si associa alla commemorazione del senatore Menabrea e propone di collocare un busto marmoreo dell'estinto nelle sale del Senato, 1584 — partecipa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito, 1757, 1759 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli esteri sulle comunicazioni fatte dal Governo al Parlamento inglese in ordine alla pubblicazione del Libro Verde, 1777 — la svolge, 1786 — ringrazia il ministro degli esteri delle risposte datagli, 1789 — prende parte alla discussione degli articoli del progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novem-

bre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, 1938, 1939 — parla nella discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, 1982, 1983, 2003 — id. in quella del bilancio delle finanze per lo stesso esercizio, 2080 — partecipa alla discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge sul reclutamento, 2198, 2210 — prende parte alla discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97, 2232 — id. a quella del bilancio dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 2364 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento delle scuole complementari e normali, 2552, 2582 — interloquisce nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di uscita dello zolfo, 2728, 2730 — funge da segretario provvisorio nella seduta del 26 luglio 1896, 2749 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2777, 2802, 2804 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli esteri intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana nel Benadir, 2973 — la svolge, 2973 — ringrazia il ministro degli esteri della risposta datagli, 2974 — parla nella discussione del disegno di legge sugli infortuni sul lavoro, 3003 — quale relatore parla nella discussione del disegno di legge per la unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio, 3127, 3137.

DI CASALOTTO (BONACCORSI) marchese Domenico, senatore. Chiede congedo, pag. 2317.

DI COLLOBIANO conte comm. Ferdinando, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 1598, 2317.

DI GROPELLO TARINO conte comm. Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 213, 3146.

DI MARZO comm. avv. Donato, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2990.

DI MONTE VAGO principe Gaetano, duca di San

INDICE

- Michele Gravina, senatore. Chiede congedo, pag. 1205, 2317, 3245.
- DI PRAMPERO conte comm. Antonino, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — interloquisce nella discussione del progetto di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 1066 — riferisce sui titoli di nuovi senatori, 2970, 2971, 2989 — Eletto segretario dell'Ufficio di Presidenza, 3058.
- DI RUDINÌ (STARRABBA) marchese Antonio, deputato al Parlamento (V. *presidente del Consiglio dei ministri*). Annunzio della sua nomina a presidente del Consiglio e ministro dell'interno, pag. 1335.
- DI SAMBUY (BALBO BERTONE) conte comm. Ernesto, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 2627, 3181 — parla nella discussione del progetto di legge per la convalidazione del regio decreto 12 ottobre 1894, n. 473, sul giuoco del lotto pubblico, 1263, 1267 — partecipa alla discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97, 2231, 2232, 2237, 2240, 2241 — id. a quella del bilancio dei lavori pubblici per lo stesso esercizio, 2249, 2256, 2261 — parla nella discussione del progetto di legge per la tutela della difesa militare in tempo di pace, 3031, 3038, 3039.
- DI SAN GIUSEPPE barone comm. Benedetto, senatore. Funge da segretario provvisorio, pag. 9 — eletto segretario della Presidenza, 12 — chiede congedo, 1793, 2037, 2533, 2749.
- DI SAN MARZANO (ASINARI) cav. Alessandro, tenente generale, senatore. Chiede congedo, pag. 105, 2565 — quale membro dell'Ufficio centrale parla nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento del regio esercito, 1361, 1362, 1365, 1368 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito, 1751 — partecipa alla discussione del progetto di legge per la conversione in legge dei decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, 1871, 1875, 1899, 1911, 1912, 1914, 1916, 1951 — id. alla discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, 2187.
- DISCORSO DELLA CORONA, pag. 5.
- DORIA marchese Ambrogio, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2317.
- DORIA-PAMPILI principe don Alfonso, senatore. Chiede congedo, pag. 98, 2661.
- DOSSENA avv. comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 2627.
- DRIQUET nobile tenente generale Edoardo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 3094.
- DURANTE dott. prof. comm. Francesco, senatore. Parla nella discussione del bilancio degli interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 1997.

E

- ELLERO prof. comm. Pietro, senatore. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 44 — si dimette da tale carica, 2899 — chiede congedo, 2217.
- EMO CAPODILISTA conte Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2989 — presta giuramento ed è proclamato, 3210.
- ESTERI. Bilanci:
- 1895-96 (Progetto di legge N. 86). Presentazione, pag. 624 — discussione, 654 — votazione ed approvazione, 698.
- 1896-97 (Progetto di legge N. 202). Presentazione, pagina 2441 — discussione 2506 — votazione ed approvazione, 2529.
- Progetti di legge:
- Legge consolare (N. 1). Presentazione,

INDICE

pag. 29. — (*All'esame del relatore senatore Majorana-Calatabiano*).

Trattato di commercio e di navigazione concluso fra l'Italia ed il Giappone (N. 83). Presentazione, pag. 600 — discussione, 707 votazione ed approvazione, 743.

Convenzione commerciale fra l'Italia e l'Argentina del 1° giugno 1894 (N. 101). Presentazione, pag. 1206 — discussione, 1238 — votazione ed approvazione, 1239.

Approvazione della Convenzione italo-zanzibarese del 12 agosto 1892 per gli scali del Benadir (N. 215). Presentazione, pagina 2678 — discussione, 2849 — votazione ed approvazione, 2884.

Proroga al 12 gennaio 1897 (31 dicembre 1896 - vecchio stile) dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (N. 214). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2848 — votazione e approvazione, 2884.

Conversione in legge del regio decreto in data 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani (N. 234). Presentazione, pag. 3014 — di-

scussione, 3095. — votazione ed approvazione, 3143.

Convenzione di navigazione e commercio fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 (N. 235). Presentazione, pag. 3014 — discussione, 3096 — votazione ed approvazione, 3143.

Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896, n. 424, che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate (N. 236). Presentazione, pag. 3014 — discussione, 3125 — votazione ed approvazione, 3143.

Approvazione della convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246). Presentazione, 3062 — discussione, 3361 — votazione ed approvazione, 3393.

Proroga eventuale dell'accordo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria (N. 255). Presentazione, 3094 (*Pronto per la discussione*).

F

FAINA conte dott. Eugenio, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie, pag. 51 — replica al ministro dei lavori pubblici, pag. 55 — parla nella discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 673, 682. — eletto membro della Commissione permanente di finanze, 1574 — quale relatore parla nella discussione del *catenaccio* sul granone bianco ed altri cereali inferiori, 2648, 2655 — quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge per ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli, 2872.

FAINA conte comm. Zeffirino, senatore. Chiede congedo, pag. 669; 2627.

FALDELLA avv. Giovanni, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 —

relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2970.

FARAGGIANA nobile Raffaele, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 1373, 1697, 3146.

FARINA avv. comm. Agostino, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1352.

FARINI S. E. cav. Domenico, senatore. (*V. Presidente del Senato*).

FAVALE comm. Casimiro, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1530.

FERRARI conte Luigi, deputato. Annunzio della sua morte ed onoranze rese dal Senato alla sua memoria, pag. 17 e 18.

FERRARIS comm. prof. Galileo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 2947.

INDICE

FERRARIS S. E. conte avv. Luigi, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica-
 zione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43
 — id. id. della Commissione permanente
 di finanze, 43 — id. id. della Commissione
 per l'esecuzione della legge sull'abolizione
 del corso forzoso, 50 — quale componente
 la Commissione che esamina il progetto
 di legge relativo al piano regolatore della
 città di Genova, dà alcuni schiarimenti al
 senatore Sprovieri ed al Senato sullo stato
 dei lavori della Commissione stessa, 67 — in-
 terloquisce nella discussione dell'indirizzo
 in risposta al discorso della Corona, 68 —
 si associa alla commemorazione del defunto
 senatore Chiaves e propone l'invio delle
 condoglianze del Senato alla famiglia, 107
 — scusa la sua assenza dal Senato per
 motivi di salute, 670 — parla nella discus-
 sione del progetto di legge: Procedimento
 speciale in materia di contravvenzione,
 1023, 1029 — commemora il combattimento
 di Amba-Alagi e invita il Senato a voler
 mandare un saluto alla memoria del mag-
 giore Pietro Toselli e dei suoi eroici com-
 pagni, 1210 — prega il principe Di Campo-
 reale di ritirare la sua interpellanza sui
 provvedimenti presi o progettati dal Go-
 verno in seguito ai recenti avvenimenti di
 Africa, 1213 — prende parte alla discus-
 sione del disegno di legge: Espropriazioni
 e consorzi minerari, 1216, 1220 — ricorda
 con brevi parole le virtù dell'estinto senatore
 Cornero, 1241 — parla nella discussione
 del progetto di legge per la proroga di
 alcune disposizioni riguardanti la marina
 mercantile, 1241 — partecipa alla discus-
 sione del progetto di legge per maggiore
 assegnazione di L. 20 milioni per le spese
 di Africa, 1295 — ritira una sua interpel-
 lanza diretta al Gabinetto Crispi il 14 feb-
 braio 1896 sulla politica economica del
 Ministero, 1339 — prende parte alla discus-
 sione del progetto di legge per credito
 straordinario per le spese di guerra nel-
 l'Eritrea e presenta, d'accordo col sena-
 tore Paternostro un ordine del giorno, 1439,
 1440 — parla nella discussione del progetto
 di legge per modificazioni alle leggi sul
 credito fondiario, 1483, 1492 — id. in quella
 del progetto: infortuni sul lavoro, 2948,

3000 — id. nella discussione del progetto
 di legge sulle licenze pel rilascio di beni
 immobili, 3016, 3019, 3022, 3024 — id. in
 quella del progetto di legge sulle armi e
 sulla detenzione degli istrumenti da punta
 e da taglio, 3233, 3236, 3237, 3239.

FERRARIS S. E. comm. Maggiorino, deputato.
 (V. *Ministro delle poste e dei telegrafi*). Si
 dimette da ministro delle poste e dei tele-
 grafi, pag. 1330.

FINALI S. E. comm. Gaspare, senatore. Si asso-
 cia alla commemorazione del deputato conte
 Luigi Ferrari, pag. 17 — eletto membro
 della Commissione permanente di finanze,
 43 — parla nella discussione dell'indi-
 rizzo in risposta al discorso della Co-
 rona, 84 — quale relatore sostiene la
 discussione del progetto di legge per di-
 chiarare il XX Settembre giorno festivo
 per gli effetti civili, 259 — non accetta
 l'ordine del giorno in proposito presentato
 dal senatore Negri, 263 — propone il rinvio
 ad altra tornata della discussione di un
 progetto di legge, 316 — quale relatore
 parla nella discussione del progetto di
 legge relativo all'importazione del sale
 nelle isole non soggette a privativa, 477
 — quale relatore fa brevi osservazioni sul-
 l'importanza della tabella C nel progetto
 di legge relativo al personale degli uffici
 finanziari, 718 — id. id. sulla tabella B
 dello stesso progetto, 724 — interloquisce
 quale uno dei relatori, nella discussione dei
 provvedimenti finanziari, 789, 798, 802 —
 quale relatore parla nella discussione del
 bilancio dell'entrata per l'esercizio finan-
 ziaro 1895-96, 989 — si associa alla com-
 memorazione del senatore Francesco Cali-
 garis, 1015 — quale relatore propone il
 rinvio della discussione del disegno di
 legge sulle tramvie a trazione meccanica
 e ferrovie economiche, 1020 — propone il
 rinvio all'Ufficio centrale dell'art. 4 del
 progetto di legge sul procedimento speciale
 in materia di contravvenzioni, 1046 —
 quale relatore interviene nella discussione
 del progetto di legge sulle tramvie a tra-
 zione meccanica e ferrovie economiche,
 1061, 1065, 1068, 1073 — riferisce sulle
 petizioni relative a detto progetto di legge,
 1075, 1076 — parla nella discussione del

INDICE

progetto di legge concernente le disposizioni per incoraggiare la istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1323, 1326 — partecipa alla discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1468 — parla in quella del progetto di legge per approvazione di eccedenze d'impegni verificatisi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95 concernenti spese facoltative, 1604, 1605, 1608 — fa alcune osservazioni nella discussione del progetto per approvazione di maggiore assegnazione per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95, 1619 — propone, ed il Senato approva, che nella discussione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96 si riservi la lettura delle tabelle alla discussione dei singoli articoli, 1650 — quale relatore parla nella discussione di tale progetto di legge, 1662, 1671, 1681, 1683 — quale presidente della Commissione permanente di finanze, fa noto al Senato il giorno in cui sarà distribuita la relazione sul bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, 1790 — parla nella discussione del progetto di legge per approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo num. 32 « contributo dello Stato per le spese d'Africa », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-1895, 1821, 1824 — partecipa alla discussione del progetto di legge per approvazione della spesa di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale n. 36 Genova-Piacenza, 1980, 1981 — parla nella discussione del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-1897, 2057, 2074 — id. in quella del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97, 2258, 2262, 2277 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per assegno e ripartizione di fondi pel quinquennio 1896-1897, 1900-1901 per

la costruzione di strade nazionali e provinciali, e richiesta di maggiori somme, 2388 — chiede congedo, 2317 — partecipa alla discussione del progetto di legge per approvazione di eccedenza d'impegni nelle spese per la repressione del malandrino, 2447, 2449 — id. id. del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97, 2460, 2465, 2466 — id. id. del progetto per disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto, 2495, 2504 — id. id. del bilancio degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97, 2511 — quale presidente della Commissione permanente di finanze fa noto al Senato il giorno in cui potrà essere distribuita la relazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97, 2598 — propone che il progetto di legge per lavori e provviste per le ferrovie sia deferito all'esame degli uffici, 2599 — parla nella discussione del progetto di legge per abolizione del dazio d'uscita dello zolfo, 2729, 2731 — id. sull'incidente sollevato dal senatore Fusco circa la discussione dei due progetti di legge sulle università di Torino e di Napoli, 2771, 2773, 2776 — svolge un ordine del giorno nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2798 — replica ai vari oratori che presero parte a tale discussione, 2804 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Costantino Perazzi, e propone d'inviare le condoglianze del Senato alla di lui famiglia ed ai sindaci di Novara e di Grignasco, 2908 — parla nella discussione del progetto di legge sugli infertuni sul lavoro, 2960, 3002, 3051 — id. in quella del disegno di legge per la tutela della difesa militare in tempo di pace, 3032, 3034 — quale relatore interloquisce nella discussione del progetto di legge per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 3076 — id. id. in quella del progetto per provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, 3190 — parla nella discussione del progetto di legge per applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della cir-

INDICE

colazione bancaria, 3317, 3346, 3352, 3354 — id. in quella del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3413.

FINANZE. Bilanci:

1895-96. (Progetto di legge N. 79). Presentazione, pag. 573 — discussione, 631 — votazione ed approvazione, 667.

1896-97. (Progetto di legge N. 170). Presentazione, pag. 1793 — discussione, 2051 — votazione ed approvazione, 2131.

Progetti di legge:

Approvazione di un contratto di vendita alla provincia di Messina delle terre dell'ex-feudo di San Placido di Colonerò (N. 13). Presentazione, pag. 98 — discussione, 506 — votazione ed approvazione, 573.

Conversione in legge del regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, che autorizza l'importazione del sale nelle isole non soggette a privative (N. 15). Presentazione, pag. 101 — discussione, 475 — votazione ed approvazione, 542.

Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, n. 531, che modifica le discipline sull'importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione (N. 67). Presentazione, pag. 474 — discussione, 922 — votazione ed approvazione, 1006.

Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini della commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 68). Presentazione, pag. 474 — discussione, 735 — votazione ed approvazione, 772.

Conversione in legge del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, relativo al personale degli uffici finanziari (N. 75). Presentazione, pag. 560 — discussione, 714 — votazione ed approvazione, 743.

Consolidamento dei canoni daziari (N. 84). Presentazione, pag. 600 — discussione, 768 — votazione ed approvazione, 803.

Modificazione alla legge doganale (N. 95). Presentazione, pag. 683 — discussione, 939 — votazione ed approvazione, 1006.

Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte (N. 96). Presentazione, pag. 683 — di-

scussione, 942 — votazione ed approvazione, 1006.

Modificazioni all'ordinamento del corpo delle guardie di finanza (N. 98). Presentazione, pag. 1087 — discussione, 1225 — votazione ed approvazione, 1239.

Convalidazione del regio decreto 12 ottobre 1894 sul giuoco del lotto pubblico (N. 100). Presentazione, pag. 1206 — discussione, 1263 — votazione ed approvazione, 1290.

Modificazioni alle leggi sui diritti catastali (N. 190). Presentazione, pag. 2282 — discussione, 2692 — votazione ed approvazione, 2696.

Proroga dei termini per l'affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni perpetue; e disposizioni circa le censuazioni dei beni già ecclesiastici di Sicilia (N. 194). Presentazione, pag. 2321 — discussione, 2330 — votazione ed approvazione, 2347.

Conversione in legge del regio decreto 29 giugno 1896 portante modificazioni alla tariffa doganale dei cereali inferiori (N. 204). Presentazione, pag. 2443 — discussione, 2642 — votazione ed approvazione, 2676.

Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale (N. 217). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2721 — votazione ed approvazione, 2748.

Spesa straordinaria di L. 3,371,346 45 da corrispondersi al comune di Cagliari per annualità arretrate di una quota di canone dovutagli dal demanio (N. 253). Presentazione, pag. 3077 — discussione, 3148 — votazione ed approvazione, 3208.

Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette (N. 254). Presentazione, pag. 3079 — discussione, 3410 — votazione ed approvazione, 3423.

Modificazioni alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria (N. 257). Presentazione, pag. 3116 — discussione, 3366 — votazione ed approvazione, 3393.

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni (N. 258). Presentazione, pag. 3116 — discussione, 3241 — votazione ed approvazione, 3253.

INDICE

FINOCCHIETTI conte comm. Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 3181.

FIGRELLI prof. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1354.

FOGAZZARO comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887.

FORNACIARI avv. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 174 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2900.

FORNONI comm. Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2627.

FRISARI conte comm. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2317.

FUSCO avv. comm. Salvatore, senatore. Chiede

congedo, pag. 2249 — Interpella il presidente della Commissione permanente di finanze per conoscere a qual punto sia lo studio dei due progetti di legge relativi alle università di Torino e Napoli, 2771 — replica in proposito ai senatori Finali e Vitelleschi, 2772, 2775 — parla nella discussione del progetto di legge per ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli, 2855 — id. id. in quella del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3356.

G

GADDA avv. comm. Giuseppe, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge relativo al piano regolatore d'ampliamento della città di Genova, pag. 119 — eletto membro della Commissione di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti, 173, 1290, 3063 — prende parte alla discussione del progetto di legge per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili, 257 — id. id. del progetto per ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie ed assegno di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova, 410, 413 — parla sul progetto: aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano, 739, 740 — interloquisce nella discussione del progetto di legge: tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 1060, 1068, 1069 — parla nella discussione del progetto di legge: espropriazioni e consorzi minerari, 1080 — propone, ove la morte del generale Arimondi sia constatata ufficialmente, di inviare le condoglianze del Senato alla di lui famiglia, 1375 — ritira codesta sua proposta in seguito alle dichiarazioni del ministro della guerra che disse non accertata ancora la morte dell'Arimondi, 1375 — parla nella discussione del progetto di legge: credito straordinario per le spese di guerra dell'Eritrea, 1432 — Id. in quella

del progetto di legge per autorizzazione al Consiglio d'amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera in Roma, 1472, 1473, 1475 — id. in quella del progetto di legge per modificazioni alle leggi sul credito fondiario, 1489 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Allievi, 1591 — parla nella discussione del bilancio degli interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 2001 — id. in quella del progetto di legge per provvedimenti riguardanti la marina mercantile, 2629, 2631 — partecipa alla discussione dell'incidente sollevato dal senatore Brioschi nella seduta del 23 luglio 1896 sull'ordine dei lavori del Senato, 2685 — quale relatore interloquisce nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2797, 2803, 2811, 2815, 2820 — parla nell'incidente sollevato dal senatore Brioschi, circa il progetto di legge per lavori e provviste per le linee ferroviarie, 2823, 2825 — si associa alla proposta del senatore Saredo di discutere il progetto di legge sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci, 2881 — parla nella discussione del progetto di legge: Infortuni sul lavoro, 2999, 3006 — interviene nella di-

INDICE

- scussione del progetto di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili, 3019, 3023 — parla nella discussione del progetto di legge: trattato ed atti di concessione per la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione, 3077, 3083, 3087, 3090 — prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, 3162 — parla nella discussione del progetto di legge: modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria, 3370 — id. id. del progetto: modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3416.
- GAGLIARDO** comm. Lazzaro, senatore. Chiede congedo, pag. 214, 2269.
- GALIMBERTI** comm. Tancredi, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, pag. 1338.
- GALLI** dott. comm. Roberto, deputato (sottosegretario di Stato all'interno). Risponde ad una interpellanza del senatore Cancellieri relativa alle elezioni amministrative del mandamento e comune di Comiso, pag. 570 — rappresenta il ministro dell'interno nella discussione, cui prende parte, del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle sovraimposte comunali e provinciali, 618 — si dimette da sottosegretario di Stato all'interno, 1338.
- GARELLI** prof. comm. Felice, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore C. A. Racchia, 1359 — Chiede congedo, 1793, 2627 — Annunzio di una sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio, 3147 — la svolge, 3182 — Replica al ministro di agricoltura, industria e commercio, 3187.
- GARNERI** comm. Giuseppe, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Menabrea, pag. 1583.
- GARZONI** marchese comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 1373.
- GATTINI** conte comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 1049, 2217, 2661, 3209.
- GEYMET** comm. Gio. Battista Enrico, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 2269.
- GHIGLIERI** S. E. conte comm. Francesco, senatore. Decreto di sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 11 — eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 43 — eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto, 1284, 3062.
- GIANTURCO** avv. comm. Emanuele, deputato (V. *Ministro della pubblica istruzione*). Annunzio della sua nomina a ministro della pubblica istruzione, pag. 1335.
- GINISTRELLI** comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 66, 1373, 2321.
- GIORGI** avv. comm. Giorgio, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 2627 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni ad alcune norme di procedura e di ricorsi avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, 1560.
- GLORIA** avv. comm. Francesco, senatore. Quale relatore, sostiene la discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, pag. 1762, 1764, 1766, 1767, 1768 — si associa alla commemorazione del senatore Miraglia Giuseppe, *junior*, e propone di inviare le condoglianze del Senato al fratello dell'estinto, 2908.
- GRAVINA** marchese Luigi, senatore. Eletto questore del Senato, pag. 12 — si dimette per lutto domestico da membro della Commissione speciale incaricata dell'esame dei due progetti di legge per la istituzione di un commissario civile in Sicilia e per opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia, 2717.
- GRAZIA E GIUSTIZIA.** Bilanci:
- 1895-96 (Progetto di legge N. 19). Presentazione, pag. 108 — discussione, 330 — votazione ed approvazione, 469.
- 1896-97 (Progetto di legge N. 177). Presentazione, pagina 1981 — discussione, 2105 — votazione ed approvazione, 2213.
- Progetti di legge:
- Procedimento speciale in materia di contravvenzioni (N. 9). Presentazione, pag. 29 — discussione, 1023 — votazione ed approvazione, 1097.

INDICE

Disposizioni sulle competenze dei pretori (N. 8) — presentazione, pag. 29 — (Viene ritirato dal ministro guardasigilli in forza di decreto reale, 1534).

Uffici di conciliazione (N. 16). Presentazione, pag. 101 — discussione, 122 — votazione ed approvazione, 168.

Sulle Corti di assisie (N. 39). Presentazione, pag. 117 — (Viene ritirato dal ministro guardasigilli in forza di decreto reale, 1534).

Disposizioni relative alla composizione del tribunale penale, all'appello ed ai giudizi contumaciali, di opposizione, di revisione e di cassazione (N. 40). Presentazione, pag. 117 — (Viene ritirato come sopra).

Disposizioni relative alle ordinanze del giudice istruttore e della Camera di Consiglio, alle liste dei testimoni e dei periti e alle norme del pubblico giudizio (N. 41). Presentazione, pag. 117 — (Viene ritirato come sopra).

Disposizioni per la tutela dei diritti delle parti danneggiate da un reato (N. 42). Presentazione, pag. 117 — (Viene ritirato come sopra).

Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie (N. 87). Presentazione pag. 621 — discussione, 731 — votazione ed approvazione, 772.

Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefizi e cappellanie di patronato laicale, soppresso con leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, numero 3848 (N. 97). Presentazione, pagina 1058 — discussione 1222 — votazione ed approvazione, 1239.

Nuova proroga al 31 dicembre 1897 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 105). Presentazione, pag. 1264 — votazione ed approvazione, 1290.

Parificazione dei presidenti di sezione di Corte di appello ai consiglieri di Cassazione (N. 107). Presentazione, pag. 1285 — discussione 1319 — votazione ed approvazione, 1327.

Tutela della difesa militare dello Stato in tempo di pace (N. 221). Presentazione,

pag. 2910 — discussione, 3030 — votazione ed approvazione, 3053.

Modificazioni del capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto (N. 223). Presentazione, pag. 1920 — (*All'esame del relatore senatore Majorana-Catalabiano*).

Sulle armi e sulla detenzione di strumenti di punta e da taglio (N. 222). Presentazione, pag. 2920 — discussione, 3192, votazione ed approvazione, 3252.

Modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura penale per quanto riguarda l'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi e per il procedimento dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione (N. 230). Presentazione, 3012 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Ammissione nella magistratura (N. 231). Presentazione, pag. 3012 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Modificazione dei gradi nella magistratura, nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie (N. 232). Presentazione, pagina 3012 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Garanzie per la magistratura (N. 233). Presentazione, pag. 3012 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vice-pretore (N. 240). Presentazione, pag. 3058 — discussione, 3126 — votazione ed approvazione, 3144.

GRIFFINI avv. comm. Luigi, senatore. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 44 — chiede congedo, 116 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Luigi Bonati, 1015 — interloquisce nella discussione del progetto di legge: procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1034, 1051 — annunzio della presentazione di un suo progetto di legge, 1351 — svolge la sua proposta di legge concernente la istituzione delle Camere di agricoltura, 1547 — parla nella discussione del progetto di legge: modificazioni alla legge sul Credito fondiario, pag. 1498, 1499, 1502, 1503 — partecipa alla discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97,

INDICE

2229, 2233 — Riferisce su alcune petizioni, 2333, 2334, 2335, 2336.

GUARNERI avv. prof. comm. Andrea, senatore. Prega il Senato di voler rinviare ad altra tornata la discussione della proposta del senatore Cambray Digny, relativa all'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 18 — parla in merito a tale proposta, 30 — replica all'onor. Cambray Digny, 33 — eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 43 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 69 — id. in quella del progetto di legge: procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1046, 1054, 1055 — id. in quella del disegno di legge: espropriazioni e consorzi minerari, 1086 — parla nella discussione del progetto di legge: abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e propone un ordine del giorno, 2723, 2727 — ritira il suo ordine del giorno, 2730 — partecipa alla discussione del progetto di legge: istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2786, 2803 — parla in quella del progetto sulla beneficenza pubblica della città di Roma, 2834, 2836 — propone il rinvio della discussione del progetto di legge sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci, 2879 — insiste sulla sua proposta, 2881 — propone che alle deliberazioni prese dall'Ufficio di Presidenza in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Napoli con la principessa Elena del Montenegro, il Senato aggiunga un atto di omaggio alla Corona, ed esprima i propri voti ed augurî agli augusti sposi, 2894 — parla nella discussione del progetto di legge: Infortuni sul lavoro, 2980, 2998, 3006.

GUERRA. Bilanci:

1895-96 (Progetto di legge N. 20). Presentazione, pag. 108 — discussione, 283 — votazione ed approvazione, 348.

1896-97 (Progetto di legge N. 159). Presentazione, pagina 1585 — discussione, 2040 — votazione ed approvazione, 2097.

Progetti di legge:

Sull'avanzamento del R. esercito (N. 10). Presentazione, pag. 29 — discussione, 1361

e 1449 — votazione ed approvazione, 1511.

Modificazioni all'attuale legge di reclutamento del regio esercito e della regia marina (N. 11). Presentazione, pag. 29 — (Viene ritirato dal ministro della guerra in forza di decreto reale, 1352).

Disposizioni per la leva sui nati nel 1875 (N. 30). Presentazione, pag. 108 — discussione, 221 — votazione ed approvazione, 241.

Sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito (N. 73). Presentazione, pag. 547 — discussione, 672 — votazione ed approvazione, 725.

Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505, 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (N. 109). Presentazione, pag. 1283 — discussione, 1686 e 1842 — votazione ed approvazione, 1959.

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito (N. 141). Presentazione, pag. 1539 — discussione, 1750 — votazione ed approvazione, 1790.

Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del regio esercito (N. 142). Presentazione, pag. 1539 — discussione, 1761 — votazione ed approvazione, 1790.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito (N. 162). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 2187 — votazione ed approvazione, 2245.

Avanzamento del regio esercito (N. 10-B). Presentazione, pag. 1625 — discussione, 1825 — votazione ed approvazione, 1865.

Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento (N. 201). Presentazione, pag. 2388 — discussione, 2533 — votazione ed approvazione, 2564.

Matrimoni degli ufficiali del regio esercito (N. 142-B). Presentazione, pag. 3011 — discussione, 3015 — votazione ed approvazione, 3053.

Codice penale militare (N. 239) — (*Allo studio della Commissione*).

Proroga dei regi decreti 6 novembre 1894

INDICE

- n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (N. 241). Presentazione, pag. 3061 — discussione, 3068 — votazione ed approvazione, 3092.
- GUERRIERI-GONZAGA marchese comm. Carlo, senatore. Eletto segretario della Presidenza, pag. 12 — chiede congedo, 98, 2899.
- GUGLIELMI marchese comm. Giacinto, senatore. Funge da segretario provvisorio, pag. 9.
- GUICCIARDI nobile comm. Enrico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 106.
- GUICCIARDINI conte comm. Francesco, deputato. (V. *Ministro di agricoltura, industria e commercio*). Annunzio della sua nomina a ministro di agricoltura, industria e commercio, pag. 1335.

I

- INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona. Il senatore Cambray Digny svolge la sua proposta di delegare alla Presidenza la redazione dell'indirizzo, pag. 30 — interloquisce il senatore Guarneri, 30 — il Senato approva la proposta del senatore Cambray Digny, — 34 è rinviata la discussione dell'indirizzo ad altra tornata, a seguito di speciale preghiera scritta fatta dal presidente del Consiglio dei ministri, 63 — discussione dell'indirizzo, 67 — è approvato, 91.
- Indirizzo dell'Ufficio di Presidenza del Senato a S. M. il Re e risposta del Re al Senato, in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Napoli con la principessa Elena del Montenegro, 2896.
- INGHILLERI comm. Calcedonio, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale, pag. 2721, 2728.
- INIZIATIVA PARLAMENTARE (V. *Progetti di legge e proposte di*).
- INTERNO. Bilanci:
- 1895-96. (Progetto di legge N. 88). Presentazione, pag. 665 — discussione, 684 — votazione ed approvazione, 725.
- 1896-97. (Progetto di legge N. 165). Presentazione, pag. 1750 — discussione, 1981 — votazione ed approvazione, 2066.
- Progetti di legge:
- Modificazioni alla legge 23 luglio 1894, n. 340, sulle sovraimposte comunali e provinciali (N. 43) Presentazione, 376, discussione, 618, votazione ed approvazione, 667.
- Proroga fino al 31 dicembre 1896 delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 516 (N. 104). Presentazione, pag. 1221. (*Essendo scaduti i termini che questo progetto mirava a prorogare, esso è irritato, quantunque non ritirato dal Governo*).
- Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma (N. 110). Presentazione, pagina 1351 — discussione, 1472 — votazione ed approvazione, 1511.
- Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili (N. 128). Presentazione, pagina 1533 — discussione, 1570 — votazione ed approvazione, 1574.
- Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa (N. 129). Presentazione, pagina 1533 — discussione, 1554 — votazione ed approvazione, 1574.
- Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo (N. 207). Presentazione, pag. 2490 — discussione, 2543 — votazione ed approvazione, 2595.
- Modificazioni alla legge comunale e pro-

INDICE

vinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci (N. 210). Presentazione, pagina 2587 — Discussione, 2879 — Votazione ed approvazione, 2884.

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco S. Spirito (N. 219). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2849 — votazione ed approvazione, 2884.

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma (N. 220). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2828 — votazione ed approvazione, 2844

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia (N. 216). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2777 — votazione e approvazione, 2843.

Disposizioni per la sistemazione delle contabilità comunali (N. 260). Presentazione, pag. 3187 (*All' esame dell' Ufficio centrale*).

INTERPELLANZE :

del senatore Bonvicini al ministro degli affari esteri sull'arresto dell'ingegnere Luigi Capucci di Lugo, che da dieci anni trovasi in Abissinia. Annunzio, pag. 117 — svolgimento, 118;

del senatore Cavalletto al ministro degli affari esteri sugli accordi fra la Russia, l'Inghilterra e la Francia sull'interpretazione ed applicazione dell'art 61 del trattato di Berlino. Annunzio, pag. 119 — svolgimento, 656;

del senatore Cancellieri ai ministri di agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici sulla necessità di attuare e disciplinare fra le società esercenti le ferrovie e le linee di navigazione sovvenzionate, i trasporti delle merci da qualsivoglia punto delle isole al continente e viceversa. Annunzio, pag. 174 — svolgimento, 418;

del senatore Luzi al ministro dell'interno circa lo scioglimento del Consiglio comunale di San Severino Marche, decretato il 14 luglio 1895 e circa l'invio del regio commissario, accaduto tre giorni prima della convocazione indetta dal comizio amministrativo elettorale. Annunzio, pag. 376 — svolgimento, 376;

del senatore Cancellieri al ministro del-

l'interno sulla condotta del prefetto di Siracusa e del regio commissario di Comiso in riguardo alle elezioni amministrative del comune e del mandamento di Comiso e sui provvedimenti reclamati per garantire la regolarità delle operazioni elettorali e la libertà del suffragio contro gli abusi e le illegalità già predisposti dai suddetti funzionari. Annunzio, pag. 546 — svolgimento, 566;

del senatore Salis al ministro dell'istruzione pubblica se gli consti che minacci imminente crollo il tetto dell'aula magna e del museo archeologico dell'università di Sassari, in modo che venga a rovinare lo stabilimento universitario, come è previsto dall'Ufficio tecnico, e se gli consta perchè il Governo non provvede urgentemente a restaurarlo. Annunzio, pag. 683 — svolgimento, 702;

del senatore Rossi Alessandro al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se sia informato o no del parere emesso dal Consiglio di Stato sull'insegnamento religioso e se e quali proposte intenda fare intorno a ciò pel prossimo anno scolastico. Annunzio, pag. 704 — svolgimento, 704;

del senatore Di Camporeale al presidente del Consiglio ed al ministro della guerra sui provvedimenti presi o progettati dal Governo in seguito ai recenti avvenimenti d'Africa. Annunzio, pag. 1212 — viene ritirata dall'interpellante, 1214;

del senatore Rossi Alessandro al ministro delle finanze così concepita: « Se nell'interesse dei fabbricatori ha disposto di pubblicare il regolamento sulla imposta dei fiammiferi ». Annunzio, pag. 1257 — svolgimento, 1258;

del senatore Parenzo al presidente del Consiglio dei ministri sulla mancanza di documenti di Stato denunciati in Senato nella seduta del 25 marzo 1896. Annunzio, pag. 1481 — svolgimento, 1481;

del senatore Pierantoni ai ministri dell'interno e della grazia e giustizia intorno al modo in cui viene interpretato l'art. 37 dello Statuto dai funzionari politici giudiziari. Annunzio, pag. 1590 (non svolta);

del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro

INDICE

dell'interno, per sapere se intenda presentare una legge che regoli l'esercizio del diritto di associazione, particolarmente sotto le guarentigie della pubblicità. Ed intanto quali provvedimenti intenda di prendere per evitare ingerenze di società segrete nella pubblica Amministrazione. Annunzio, pag. 1761 — svolgimento, 1777;

del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri sulle comunicazioni fatte dal Governo al Parlamento inglese in ordine alla pubblicazione del Libro Verde. Annunzio, pag. 1777 — svolgimento 1786;

del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro d'agricoltura, industria e commercio, al ministro delle poste e dei telegrafi sugli intendimenti amministrativi e legislativi del Governo quanto al riposo domenicale. Annunzio, pag. 2564 — svolgimento, 2662;

del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio sul modo come fu fatta l'ultima crisi. Annunzio, pag. 2601 — svolgimento, 2701;

del senatore Rossi Alessandro ai ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sull'attendibilità delle voci corse intorno a nuovi accordi commerciali. Annunzio, pag. 2675 — svolgimento, 2675;

del senatore Massarucci al ministro delle finanze sul modo come crede di provvedere perchè l'industria della brillatura del riso non sia minacciata d'essere pressochè uccisa dalla concorrenza che, a causa della differenza nella tariffa tra il riso grezzo e quello brillato, sta per sorgere al confine dell'Impero austro-ungarico. Annunzio, pagina 2843 — svolgimento, 2846;

del senatore Di Camporeale al ministro degli esteri intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana nel Benadir. Annunzio e svolgimento pag. 2973;

del senatore Mariotti al ministro guardasigilli sulla transazione attinente al patrimonio della chiesa d'Assisi e sul collegio degli orfani dei maestri ivi fondato. Annunzio e svolgimento, pag. 3058;

del senatore Garelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, e in genere sui criteri e sui modi coi quali si esercita la vigilanza governativa sulle Casse di risparmio. Annunzio, pag. 3147 — svolgimento, 3183.

del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire nelle proposte di nomina dei senatori. Annunzio, pag. 3178 — svolgimento, 3246.

IRELLI comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 24.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Bilanci:

1895-96. (Progetto di legge N. 70). Presentazione, pag. 506 — discussione, 548 — votazione ed approvazione, 631.

1896-97. (Progetto di legge N. 192). Presentazione, pag. 2321 — discussione, 2337 — votazione ed approvazione, 2516.

Progetti di legge:

• Riordinamento delle scuole complementari e normali (N. 206). Presentazione, pagina 2490 — discussione, 2547 — votazione ed approvazione, 2600.

Arredamento e miglioramento degli istituti universitari di Torino (N. 212). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2878 — votazione ed approvazione, 2884.

Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli (N. 213). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2859 — votazione ed approvazione, 2884.

Fondazioni in favore della pubblica istruzione (N. 259). Presentazione, pag. 3147 (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

I.

LACAITA comm. Giacomo Filippo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 23.

LAMPERTICO, dott. comm. Fedele, senatore. Eletto

membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — eletto commissario per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corzo forzoso, 44 — espone le ragioni del

INDICE

proprio voto in occasione della discussione del progetto di legge per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili, 258 — parla nella discussione del bilancio del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96, 268 — id. in quella del bilancio dei lavori pubblici per lo stesso esercizio, 428, 430 — id. in quella del bilancio dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 609, 610. Quale relatore partecipa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle sovrimposte comunali e provinciali, 618 — parla sul progetto di legge per la proroga dei termini per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, 736, 738 — quale relatore interloquisce nella discussione dei provvedimenti di finanza e di Tesoro, 882, 883, 884, 897, 899, 907, 917, 918 — Parla nella discussione del progetto di legge riguardante il credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1425 — id. in quella per approvazione di eccedenze di impegni per L. 4,800,000 verificatesi sul capitolo 32 « contributo dello Stato per le spese d'Africa » del bilancio degli esteri 1894-95, 1812 — partecipa alla discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, 2060 — parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per lo stesso esercizio, 2127, 2158, 2160 — prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, 2194, 2205 — chiede congedo, 2249 — parla nella discussione del bilancio degli esteri per l'esercizio finanziario 1896-97, 2513 — partecipa alla discussione del progetto di legge sull'esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, ecc., 2522, 2524, 2527 — id. a quella del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2582, 2585 — quale relatore interloquisce nella discussione del progetto di legge sui provvedimenti per la liquidazione del credito fondiario del Banco Santo Spirito, 2849 — parla nella discussione del progetto di legge per l'ampliamento ed arredamento dell'università di Napoli, 2850 — propone al Senato di mandare un saluto di animo riverente e grato al pre-

sidente Farini, 2883 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge degli infortuni sul lavoro, 2923, 2981, 2991, 2997, 2999, 3002, 3007 — interloquisce, quale facente funzione di relatore, nella discussione del progetto di legge sulle licenze pel rilascio di beni immobili, 3019, 3027, 3028, 3029 — parla sul ritiro del progetto di legge relativo agli infortuni sul lavoro, 3051 — quale relatore, sostiene la discussione del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3323, 3349, 3353, 3355.

LANCIA DI BROLO marchese Corrado, senatore. Prende parte alla discussione del progetto di legge che dà facoltà al Governo di autorizzare la creazione di istituti e società regionali esercenti il credito fondiario, 755, 762, 766 — eletto membro della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, 3143.

LA RUSSA comm. Leonardo, senatore. Chiede congedo, pag. 2317, 3397.

LAVORI PUBBLICI. Bilanci:

1895-96. (Progetto di legge N. 32). Presentazione, pag. 116 — discussione, 428 — votazione ed approvazione, 504.

1896-97. (Progetto di legge N. 186). Presentazione, pag. 2217 — Discussione, 2249 — votazione ed approvazione, 2319.

Progetti di legge:

Disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie (N. 6). Presentazione, pag. 29 — discussione, 50 — votazione ed approvazione, 63.

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Genova (N. 7). Presentazione, pag. 29 — discussione, 119 — votazione ed approvazione, 168.

Autorizzazione della spesa a carico dello Stato per lavori eseguiti dalla Società italiana delle ferrovie meridionali per la costruzione del soprapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (N. 28). Presentazione, pag. 109 — discussione, 478 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di maggiore spesa occorrente al pagamento di somme dovute alla Società concessionaria delle ferrovie Torre

INDICE

Beretti-Gravellona (N. 29). Presentazione, pag. 109 — discussione, 418 — votazione ed approvazione, 504.

Convalidazione di alcuni regi decreti di autorizzazione di prelevamenti dal fondo a calcolo per spese relative alle ferrovie complementari, iscritto al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318 (N. 37). Presentazione, pag. 116 — discussione, 406 — votazione ed approvazione, 504.

Ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie ed assegno di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova (N. 36). Presentazione, pag. 116 — discussione, 409 — votazione ed approvazione, 504.

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche (N. 38). Presentazione, pag. 116 — discussione, 1058 — votazione ed approvazione, 1097.

Provvedimenti relativi al personale del real corpo del genio civile (N. 82). Presentazione, pag. 573 — discussione, 746 — votazione ed approvazione, 803.

Aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano (N. 85). Presentazione, pag. 600 — discussione, 739 — votazione ed approvazione, 772.

Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata (N. 163). Presentazione, pag. 1598 — discussione, 2186 — votazione ed approvazione, 2245.

Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino (N. 164). Presentazione, pag. 1598 — discussione, 2218 — votazione ed approvazione, 2245.

Conversione in legge dei regi decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al n. 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318 (N. 171). Presentazione, pag. 1793 — discussione, 2038 — votazione ed approvazione, 2066.

Assegno e ripartizione di fondi per il quinquennio 1896-97, 1900-1901 per la costruzione di strade nazionali e provinciali

e richiesta di maggiori somme (N. 187). Presentazione, pag. 2218 — discussione, 2288 — votazione ed approvazione, 2319.

Esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio (N. 188). Presentazione, pag. 2218 — discussione, 2522 — votazione ed approvazione, 2539.

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura per la città di Torino (N. 197). Presentazione, pag. 2328 — discussione, 2534 — votazione ed approvazione, 2564.

Lavori e provviste per le linee in esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 211). Presentazione, pag. 2599 — viene ritirato dal ministro dei lavori pubblici in forza di decreto reale, 2909.

Disposizioni complementari della legge 25 giugno 1882 sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi (N. 229). Presentazione, pag. 3011. (*All' esame del relatore senatore Ferraris Luigi*).

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione (N. 227). Presentazione, pag. 3011 — discussione, 3077 — votazione ed approvazione, 3092.

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche (N. 38-C). Presentazione, pagina 3022 — discussione, 3070 — votazione ed approvazione, 3092.

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 251). Presentazione, pagina 3067 — discussione, 3161 — votazione ed approvazione, 3241.

Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 252). Presentazione, pag. 3067. (*All' esame del relatore senatore Sensales*).

LINATI conte comm. Filippo, senatore. Annuncio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1012.

LONGO comm. Giacomo tenente generale, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 505.

LOVERA DI MARIA conte avv. Ottavio, senatore. Chiede congedo, pag. 66, 2321 — propone di inviare al presidente del Senato i saluti e gli augurî dell'Assemblea perchè possa,

INDICE

ristabilito in salute, al riaprirsi delle sedute riprendere l'alto seggio della Presidenza; propone pure un voto di ringraziamento al vice-presidente Tabarrini pel modo con cui seppe tanto degnamente rappresentare il presidente Farini, 1327.

LUCCHINI cav. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 2249, 2627.

LUZI marchese comm. Carlo, senatore. Chiede

congedo, pag. 98 — annunzio di una sua interpellanza al ministro dell'interno circa lo scioglimento del Consiglio comunale di San Severino Marche, 376 — la svolge, 376.

LUZZATTI S. E. comm. prof. Luigi, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro del Tesoro, pag. 2628. (V. *Ministro del Tesoro*).

M

MACRY avv. comm. Luigi Raffaele, senatore. Chiede congedo, pag. 2317.

MAGLIONE comm. Gerolamo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 28.

MAJORANA-CALATABIANO avv. prof. comm. Salvatore, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pagina 43 — id. della Commissione permanente di finanze, 43 — nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 62 — quale relatore riferisce sui titoli dei nuovi senatori, 63, 2662, 2920, 2921, 2947, 3182 — propone il rinvio della discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96 ad altra tornata, 139 — interloquisce nella discussione di tale bilancio, 143, 187 — id. in quella del bilancio di grazia e giustizia per lo stesso esercizio, 334, 350 — id. in quella del bilancio dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 561, 594 — id. in quella del trattato italo-giapponese, 708 — id. quale relatore nella discussione dei provvedimenti di finanza e Tesoro, 870 — parla nella discussione del progetto di legge per convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894 che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione, 935 — id. nella discussione del progetto di legge sul procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1043, 1045 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulle tramvie a trazione

meccanica e ferrovie economiche, 1067 — id. a quella del disegno di legge sulle espropriazioni e consorzi minerari, 1082, 1087 — partecipa quale relatore nella discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento delle guardie di finanza, 1226 — parla nella discussione del progetto di legge per proroga di alcune disposizioni riguardanti la marina mercantile, 1248, 1250 — prende parte alla discussione della interpellanza del senatore Rossi Alessandro sugli intendimenti del ministro delle finanze circa la pubblicazione del regolamento per l'esecuzione dell'imposta sui fiammiferi, 1259 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per convalidazione del regio decreto 12 ottobre 1894 sul giuoco del lotto pubblico, 1266 — eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, 1284, 3063 — parla nella discussione del progetto di legge per il credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1411 — id. in quella del disegno di legge per approvazione di eccedenze di impegni per L. 4 800 000 verificatesi al capitolo 32 « Contributo dello Stato per le spese d'Africa » del bilancio degli esteri 1894-95, 1810 — id. in quella del bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, 2070 — id. in quella del progetto di legge per la maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai Comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894, 2318 — partecipa quale relatore alla discussione del progetto di legge per il condono di so-

INDICE

pratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazione e manomorta, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (alleg. R) e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a), 2322 — parla quale relatore nella discussione del progetto di legge sull'aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni, 2324, 2327 — prende parte alla discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, 2381 — quale relatore partecipa alla discussione del bilancio dell'entrata per lo stesso esercizio, 2603 — parla nell'incidente sollevato dal senatore Brioschi nella seduta del 23 luglio 1896 sull'ordine dei lavori del Senato, 2682 — interloquisce nella proposta fatta dal senatore Todaro circa il progetto di legge sul commissariato civile in Sicilia perchè l'Ufficio centrale, da nominarsi per l'esame di tale progetto, sia composto di dieci anzichè di cinque membri, 2690 — parla quale relatore nella discussione del disegno di legge per modificazione alle leggi sui diritti catastali, 2692, 2694 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio d'uscita dello zolfo, 2728 — prende parte a quella del progetto di legge per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, 2738, 2765 — id. in quella per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2801 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sulla convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia, 3120 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3305.

MALVANO comm. avv. Giacomo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 2952.

MANFREDI avv. comm. Felice, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1205.

MANFRIN DI CASTIONE conte comm. Pietro, senatore. Chiede congedo, pag. 2317.

MANGILLI avv. comm. Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 2627.

MANTEGAZZA dott. prof. comm. Paolo, senatore. Invia un telegramma dando spiegazioni al Senato sulla pubblicazione di una sua lettera diretta al comm. Pagliani, pag. 2521.

MARIGNOLI Filippo marchese di Montecorona, senatore. Chiede congedo, pag. 2678.

MARINA. Bilanci :

1895-96. (Progetto di legge N. 78). Presentazione, pag. 573 — discussione, 619 — votazione ed approvazione, 667.

1896-97. (Progetto di legge N. 172). Presentazione, pag. 1869 — discussione, 2097 — votazione ed approvazione, 2131.

Progetti di legge :

Conversione in legge del decreto reale del 24 gennaio 1895 con cui durante la chiusura del Parlamento si è determinato il contingente della 1^a categoria della leva marittima sui nati del 1874 (N. 14). Presentazione, pag. 101 — discussione, 129 — votazione ed approvazione, 168.

Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (N. 80). Presentazione, pag. 573 — discussione, 671 — votazione ed approvazione, 724.

Modificazione alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina (N. 81). Presentazione, pag. 573 — discussione, 671 — votazione ed approvazione, 724.

Proroga temporanea della legge del 1885 sui provvedimenti per la marina mercantile (N. 103). Presentazione, pag. 1214 — discussione, 1241 — votazione e approvazione, 1290.

Provvedimenti riguardanti la marina mercantile (N. 191). Presentazione, pag. 2319 — discussione, 2629 — votazione e approvazione, 2676.

Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876 (N. 200). Presentazione, pag. 2388 — discussione, 2534 — votazione e approvazione, 2564.

Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i corpi militari della regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa (N. 238). Presentazione, pa-

INDICE

- gina 3030 — discussione, 3068 — votazione e approvazione, 3092.
- MARIOTTI** avv. comm. Filippo, senatore. Interloquisce nella discussione del progetto di legge per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili, pag. 254, 259 — parla nella discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96, 437, 439 — id. in quella dell'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi sulla mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge per la proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1289 — propone di inviare un saluto ed un plauso ai prodi soldati che nell'Africa stanno a difesa dell'onore e del nome italiano, 1319 — parla nella discussione del progetto di legge per l'aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni, 2324, 2326 — partecipa alla discussione del progetto di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, 2829, 2840 — annunzio di una sua interpellanza al ministro guardasigilli sulla transazione attinente al patrimonio della chiesa di Assisi e sul collegio degli orfani dei maestri ivi fondato, 3058 — la svolge, 3058 — ringrazia il guardasigilli delle risposte dategli, 3060.
- MARSELLI** comm. Nicola, tenente generale, senatore. Chiede congedo, 174.
- MASI** comm. Giorgio, consigliere della Corte di cassazione di Roma. Annunzio della sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge consolare, pag. 115.
- MASSARANI** dott. prof. comm. Tullo, senatore. Chiede congedo, pag. 116 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1375 — parla nella discussione del progetto di legge sugli infortuni sul lavoro, 2924, 2971, 2998, 3006 — id. sul ritiro di tale progetto, 3050.
- MASSARI** Galeazzo duca di Fabriago, senatore. Chiede congedo, pag. 2269.
- MASSARUCCI** conte cav. Alceo, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge sull'aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni, pag. 2324 — annunzio di una sua interpellanza al ministro delle finanze sul modo come crede di provvedere perchè l'industria della brillatura del riso non sia minacciata di essere pressochè uccisa dalla concorrenza che, a causa della differenza nella tariffa tra il riso grezzo e quello brillato, sta per sorgere al confine dell'Impero austro-ungarico, 2843 — la svolge, 2846 — replica al ministro delle finanze, 2848.
- MAZZIOTTI** comm. Matteo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, pag. 1338.
- MELODIA** comm. Niccolò, senatore. Chiede congedo, pag. 66.
- MENABREA** S. E. cav. conte Luigi Federico marchese di Valdora, tenente generale, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1579 — il Senato delibera di inviare le proprie condoglianze alla vedova del defunto e di collocare un di lui busto marmoreo nelle sale del Senato, 1584.
- MESSEDAGLIA** dott. prof. comm. Angelo, senatore. Eletto membro della Commissione della Biblioteca, pag. 43 — chiede congedo, 577.
- MEZZACAPO** S. E. tenente generale Carlo, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 675, 682 — si associa alla commemorazione dei caduti di Amba Alagi, 1211 — fa raccomandazioni perchè il Governo sia sollecito a provvedere a quanto possa occorrere per una pronta azione militare in Africa, 1212 — partecipa alla discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di L. 20 milioni per le spese di Africa, 1311 — appoggia quale vice-presidente della Commissione permanente di finanze, la proposta fatta dal presidente del Senato di deferire all'esame della Commissione stessa due progetti di legge presentati dal Governo nella seduta del 23 marzo 1896, 1351 — prende parte alla discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1459, 1470 — parla nella discussione del progetto di legge N. 109 per la conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento dell'esercito, ecc., 1698, 1852, 1858, 1871,

INDICE

1874, 1883; 1889, 1891, 1892, 1894, 1900, 1905; 1908, 1909, 1910, 1913, 1918, 1924, 1925, 1926 — parla nella discussione del progetto di legge per la concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo, 2544 — chiede congedo, 2627 — parla nella discussione del progetto di legge sulla tutela della difesa militare in tempo di pace, 3031, 3034, 3040 — propone la discussione del progetto di legge per le pensioni ai veterani del 1848-49, 3140 — dà lettura della relazione dell' Ufficio centrale su tale progetto di legge, 3140.

MEZZANOTTE comm. Camillo, senatore. Chiede congedo, pag. 1566.

MIGLIORATI marchese Giovanni Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 116.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (Barazzuoli S. E. comm. avv. Augusto, deputato):

Prega il senatore Cancellieri di voler attendere la presenza dei ministri delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici per svolgere una sua interpellanza sui servizi cumulativi fra le Società ferroviarie e le Società di navigazione, pag. 174 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96, 179, 202, 208, 215 — si associa alle dichiarazioni ed alle risposte date dai ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi ad una interpellanza del senatore Cancellieri sul trasporto delle merci dalle isole al continente e viceversa, 427 — propone che l'esame del progetto di legge per facultizzare il Governo ad autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente, 670 — replica alla contraria proposta del senatore Di Camporeale, 671 — sostiene la discussione del progetto di legge sulla facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario, 755, 767 — sostiene la discussione del progetto di legge per le espropriazioni e consorzi minerari, 1079, 1081, 1084, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1219, 1220 — sostiene la discussione del progetto di legge riguardante le disposizioni per incoraggiare la istituzione di

magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1321, 1325.

— (Guicciardini S. E. conte comm. Francesco, deputato):

Sostiene la discussione del progetto di legge per le modificazioni alle leggi sul Credito fondiario, pag. 1493, 1508 — id. di quella del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2227, 2231, 2232, 2239, 2241 — risponde ad alcune osservazioni del senatore Balestra in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, 2270 — propone il giorno dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Rossi Alessandrò sul riposo domenicale, 2566 — risponde a tale interpellanza, 2671 — prega il senatore Rossi Alessandro di non insistere nella sua proposta di togliere dall'ordine del giorno il progetto di legge sugli infortuni, 2683 — sostiene la discussione di tale disegno di legge, 2991 — lo ritira in forza di decreto reale e ne dice le ragioni, 3050, 3052 — risponde all'interpellanza del senatore Garelli sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, 3184, 3189.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Blanc S. E. barone Alberto, senatore):

Risponde all'interpellanza del senatore Bonvicini sull'arresto dell'ingegnere Luigi Capucci di Lugo, che da dieci anni trovasi in Abissinia, pag. 118 — sostiene la discussione del progetto di legge per l'approvazione di maggiori assegnazioni per lire 320,000 su alcuni capitoli del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1894-95, 324, 328 — risponde ad una interpellanza del senatore Cavalletto circa l'osservanza dell'articolo 61 del trattato di Berlino del 1878, 658 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96, 657 — accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi durante tale discussione, 661 — dà schiarimenti al relatore Artom sul capitolo 27 del detto bilancio, 663 — presenta al Senato quattro raccolte di documenti relativi alla situazione dell'Italia in Africa, 665 — sostiene la discussione del trattato di commercio italo-giapponese, 712 — dichiara al Senato che

INDICE

il Governo assume tutte le responsabilità che gli possano derivare dalla situazione in Africa dopo il combattimento di Amba Alagi, 1212.

— (Caetani S. E. Onorato duca di Sermoneta, deputato):

Parla nella discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, pag. 1432, 1444 — risponde ad una interpellanza del senatore Di Camporeale sulle comunicazioni fatte dal Governo al Parlamento inglese in ordine alla pubblicazione del Libro Verde, 1788, 1789 — sostiene la discussione del progetto di legge per l'approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,800,000 verificate sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, 1818 — parla nella discussione del bilancio del suo Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2508, 2511, 2513.

— (Visconti-Venosta S. E. marchese Emilio, senatore):

Risponde ad una interpellanza del senatore Rossi Alessandro sulla attendibilità delle voci corse intorno a nuovi accordi commerciali, 2675 — id. a quella del senatore Di Camporeale intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana nel Benadir, 2973 — esprime il profondo cordoglio del Governo e del paese per la perdita del capitano Cecchi e dei valorosi ufficiali caduti con lui, 2974 — parla nella discussione del progetto di legge per la convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia, 3116.

MINISTRO DELLE FINANZE (Boselli S. E. comm. avv. Paolo, deputato):

Propone l'inversione dell'ordine del giorno, pag. 474, 768 — dà schiarimenti alla Commissione permanente di finanza sul progetto di legge relativo all'importazione del sale nelle isole non soggette a privativa, 475 — accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale incaricato dello esame del progetto di legge sul consolidamento dei canoni daziari, 768 — sostiene la discussione dei provvedimenti di finanza

e di Tesoro, 789, 812, 813, 831, 843; 845, 853 — parla nella discussione del progetto di legge per convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione, 922, 934, 935 — id. id. del progetto per modificazioni alla legge 14 aprile 1892 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposta, 945 — id. id. del progetto di approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali, 950 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento del corpo delle guardie di finanza, 1225 — risponde ad una interpellanza del senatore Rossi Alessandro così concepita: « Se nell'interesse dei fabbricatori abbia disposto di pubblicare il regolamento sull'imposta dei fiammiferi », 1257, 1260, 1263 — partecipa alla discussione del progetto di legge per la convalidazione del regio decreto 12 ottobre 1894 sul giuoco del lotto pubblico, 1264 — id. a quella sulle disposizioni per incoraggiare la istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1324.

— (Branca S. E. comm. Ascanio, deputato):

Parla nella discussione del progetto di legge per le modificazioni alle leggi sul credito fondiario, pag. 1495 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2053, 2062, 2081, 2084, 2087 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894, 2318 — id. nella discussione del progetto di legge per il condono di sopraffasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazione e manomorta, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R) e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a), 2322; 2323 — sostiene la discussione del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97, 2602 — sostiene la discussione del *catenaccio* sul granone bianco e su altri cereali inferiori,

INDICE

2651, 2656 — parla nella discussione del progetto di legge per le modificazioni alle leggi sui diritti catastali, 2692, 2693, 2694 — id. in quella del progetto di legge per l'abolizione del dazio di uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale, 2725 — risponde ad una interpellanza del senatore Massarucci sull'industria della brillatura del riso, 2847, 2848 — sostiene la discussione del progetto di legge per le modificazioni alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fodiaria, 3376, 3386 — id. id. del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3411, 3414, 3417, 3420, 3422.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Calenda di Tavani S. E. comm. Vincenzo, senatore):

Si associa a nome del Governo alla commemorazione del senatore Capone, pag. 45 — sostiene la discussione del progetto di legge sugli uffici di conciliazione, 123, 124, 125, 127 — id. id. del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96, 342, 351, 352, 357, 366, 369 — propone che il progetto di legge sui proventi delle Cancellerie sia esaminato da una Commissione speciale da nominarsi dal presidente, 624 — parla sul progetto di legge relativo ai proventi delle Cancellerie, spese e tasse giudiziarie, 723, 735 — id. id. su quello che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, 737 — sostiene la discussione del progetto di legge sul procedimento speciale in materia di contravvenzione, 1023, 1034, 1040, 1042, 1043, 1046, 1050, 1051, 1052, 1055 — parla nella discussione del progetto di legge per proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, 1276 — propone che per l'esame del disegno di legge per parificazione dei presidenti di sezione di Corte d'appello ai consiglieri di Corte di cassazione, venga nominata una Commissione speciale dal presidente del Senato, 1285.

— (Costa S. E. comm. avv. Giuseppe, senatore):

Parla nella discussione del progetto di legge sulla autorizzazione al Consiglio di

amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'amministrazione ospitaliera di Roma, pag. 1473, 1476 — prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sul Credito fondiario, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 — si associa a nome del Governo alle commemorazioni dei senatori Auriti, Favale, Semmola e Ruggeri della Torre, 1533 — presenta al Senato cinque decreti reali autorizzanti il Governo del Re a ritirare cinque disegni di legge relativi alla procedura penale e fa dichiarazioni in proposito, 1534 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni di alcune norme di procedura avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, 1556, 1559 — partecipa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito, 1756 — parla nella discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 1765 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2135, 2150, 2159 — parla nella discussione del progetto di legge sull'aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni, 2324 — si associa a nome del Governo alla commemorazione del senatore Livio Benintendi, 2402 — id. id. id. a quella del senatore Colombini, 2750 — parla nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2811 — id. in quella del progetto di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, 2830, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2841 — id. in quella per provvedimenti per la liquidazione del credito fondiario del Banco Santo Spirito, 2850 — si associa a nome del Governo alle commemorazioni dei senatori defunti durante le ferie estive del 1896, 2909 — id. id. alla commemorazione del deputato Baràzzuoli, 3011 — sostiene la discussione del progetto di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili, 3021, 3024, 3028, 3029 — id. id. del progetto di legge sulla tutela della difesa militare in tempo di pace, 3030,

INDICE

3031, 3033, 3035, 3036, 3037, 3039, 3043, 3044, 3045 — risponde all'interpellanza del senatore Mariotti sopra una transazione relativa al patrimonio della chiesa di Assisi ed all'Istituto degli orfani dei maestri quivi fondato, 3058 — parla nella discussione del disegno di legge sull'assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe ereditario, 3067 — si associa, a nome del Governo, alla commemorazione del defunto senatore Orsini, 3147 — sostiene la discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione di istrumenti da punta e da taglio, 3202, 3224, 3233, 3236, 3237, 3239, 3240 — parla nella discussione del progetto di legge per le modificazioni alla legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, 3384.

MINISTRO DELLA GUERRA (Mocenni S. E. comm. Stanislao, tenente generale, deputato):

Si associa, a nome del Governo, alle parole di rimpianto dette dal presidente del Senato e dal senatore Negri per il defunto senatore Carlo Cagnola, pag. 214 — sostiene la discussione del progetto di legge sulle disposizioni per la leva sui nati nel 1875, 227, 229, 231, 232, 235, 236, 237 — id. id. del bilancio del suo Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96, 291, 296, 299, 300 — id. id. del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 679 — a nome del Governo e dell'esercito si associa alla commemorazione fatta dal Senato per il combattimento di Amba Alagi e ringrazia il senatore Ferraris delle nobili parole pronunciate in tale circostanza, 1210 — dichiara al Senato che il Governo non rifuggerà mai dai giudizi dell'Alta assemblea sull'opera sua in Africa e promette di comunicare alla Camera vitalizia giorno per giorno tutte le notizie che potrà avere dall'Africa, 1211 — assicura il senatore Mezzacapo ed il Senato che il Governo sollecitamente provvederà con mezzi adeguati, a tutelare gl'interessi italiani in Africa, 1212 — ripete al senatore Ferraris ed al Senato l'assicurazione che il Governo nulla nasconderà al paese degli avvenimenti in Africa, quali si siano per essere, 1214.

— (Ricotti-Magnani S. E. generale Cesare, senatore):

Si associa a nome dell'esercito alla commemorazione del senatore Della Somaglia, pag. 1360 — sostiene la discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1466, 1467, 1468, 1471 — si associa alla proposta del senatore Primerano di inviare le condoglianze del Senato alla vedova ed alla famiglia del generale Da Bormida, 1374 — prega il senatore Gadda di non insistere nella sua proposta di inviare le condoglianze alla famiglia del generale Arimondi non essendo ancora constatata in modo sicuro ed ufficiale la di lui morte, 1375 — parla nella discussione del progetto di legge per credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1441 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del defunto senatore Menabrea, 1583 — prega il Senato di voler deferire l'esame del disegno di legge sull'avanzamento nel regio esercito alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminare il precedente disegno di legge sull'avanzamento, 1626 — sostiene la discussione del progetto di legge sulla conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, numeri 503, 504, 505 e 507 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, 1712, 1730 — prega il Senato di volerne sospendere momentaneamente la discussione, 1740 — fa dichiarazioni in merito alla ripresa della discussione di tale progetto, 1790 — parla nella susseguente discussione dello stesso progetto, 1842, 1863, 1870, 1873, 1875, 1876, 1880, 1883, 1885, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1902, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1925, 1926, 1929, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1942, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957 — parla nella discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889, numero 6168 (serie III) sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio

INDICE

esercito, 1750, 1752, 1754, 1755, 1756, 1760 — id. in quella del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 1763, 1764, 1766, 1767, 1775 — partecipa alla discussione del disegno di legge per approvazione dell' eccedenza d' impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d' Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1894-1895, 1824 — propone l' inversione dell' ordine del giorno nella seduta del 9 giugno 1896, 1825 — parla nella discussione del progetto di legge per l' avanzamento nel regio esercito, 1825, 1826, 1836 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l' esercizio finanziario 1896-97, 2042, 2045, 2048 — id. id. del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge sul reclutamento, 2187, 2189, 2206, 2210, 2211 — parla nella discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di fognatura per la città di Torino, 2538.

— (Pelloux S. E. comm. Luigi tenente generale, senatore):

Parla nella discussione del progetto di legge per proroga dei regi decreti 6 novembre 1894 per modificazioni alle leggi sull' ordinamento dell' esercito, 3069 — id. in quella per trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione, 3081, 3084.

MINISTRO DELL' INTERNO (V. *Presidente del Consiglio*):

— (Crispi S. E. avv. Francesco, deputato).

— (Di Rudinì (Starrabba) S. E. marchese Antonio, deputato).

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA (Baccelli S. E. prof. comm. Guido, deputato):

Sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l' esercizio finanziario 1895-96, pag. 584, 592, 595, 598, 600, 602, 603, 608, 609 — Risponde all' interpellanza del senatore Salis sugli edifici universitari di Sassari, 703 — id. a quella del senatore Rossi Alessandro sul parere dato dal Consiglio di Stato sull' insegnamento religioso, 705 — replica al senatore Rossi Alessandro, 706.

— (Gianturco S. E. avv. comm. Emanuele, deputato):

Sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l' esercizio finanziario 1896-97, pag. 2365, 2407, 2418, 2424, 2425, 2430, 2433, 2434 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Pelosini, 2543 — sostiene la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2572, 2584, 2590 — fa preghiera al senatore Brioschi ed al Senato di voler comprendere fra i progetti da discutersi nello scorcio del mese di luglio 1896 quelli riguardanti le università di Napoli e di Torino, 2680 — replica al senatore Brioschi, 2685 — sostiene la discussione del progetto di legge per ampliamento, arredamento e sistemazione dell' università di Napoli, 2865.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (Saracco S. E. comm. avv. Giuseppe, senatore):

Interviene nella discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie, pag. 52 — si associa, a nome del Governo, alle commemorazioni dei defunti senatori Chiaves e Guicciardi, 108 — propone che la discussione di una interpellanza a lui diretta dal senatore Cancellieri, sia premessa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici, 402 — risponde ad alcune osservazioni del senatore Gadda sul progetto di legge per ripartizione di spese per opere pubbliche ed assegno di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova, 412 — risponde ad una interpellanza del senatore Cancellieri sulla necessità di attivare e disciplinare fra le Società ferroviarie e le Società di navigazione sovvenzionate i trasporti delle merci dalle isole al continente e viceversa, 421 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l' esercizio finanziario 1895-96, 429, 432, 438, 439, 458, 460, 464 — spiega la superfluità dell' ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale incaricato dell' esame del disegno di legge per autorizzazione di spesa per la costruzione del soprapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti, 478 — propone che l' esame del disegno di legge per provvedimenti relativi

INDICE

al personale del Genio civile sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente, 583 — parla nella discussione del progetto di legge per aumento di fondi per la bonifica idraulica dell'Agro romano, 739, 741 — sostiene la discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti relativi al personale del reale corpo del Genio civile, 748 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Andrea Verga, 1023 — sostiene la discussione del progetto di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 1061, 1065, 1067, 1072. — (Perazzi S. E. ing. comm. Costantino, senatore):

Sostiene la discussione del progetto di legge per autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza, pag. 1980 — sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2253, 2261, 2267, 2277 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio, 2524, 2527 — parla nella discussione del progetto di legge per aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia, 2539 — propone, ed insiste nella sua proposta, che il progetto di legge per lavori e provviste per le ferrovie sia deferito all'esame della Commissione permanente di finanze, 2599, 2600.

— (Prinetti S. E. comm. Giulio, deputato):

Parla nella discussione del progetto di legge riguardante l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, pag. 2760 — interloquisce nell'incidente sollevato dal senatore Brioschi intorno al progetto di legge per lavori e provviste per le linee in esercizio delle reti ferroviarie italiane, 2823, 2824, 2826 — parla nella discussione del progetto di legge per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 3075, 3076 — id. nella discussione del progetto di legge sul trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione, 3081,

3086, 3089, 3090. — id. in quella del progetto di legge per ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'ufficio tecnico-amministrativo per le opere edilizie governative in Roma, 3151, 3157, 3169 — sostiene la discussione del progetto di legge circa i provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, 3171.

MINISTRO DELLA MARINA (Morin S. E. comm. Costantino Enrico, vice-ammiraglio, deputato):

Sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96 pag. 619, 623, 631 — prende parte alla discussione del progetto di legge per proroga di alcuni provvedimenti riguardanti la marina mercantile, 1247, 1252.

— (Brin S. E. comm. Benedetto, deputato):

A nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore C. A. Racchia, pag. 1358 — sostiene la discussione del progetto di legge per provvedimenti riguardanti la marina mercantile, 2630, 2632 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Acton Guglielmo, 2919.

MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (Ferraris S. E. comm. dottor Maggiorino, deputato):

Sostiene la discussione del bilancio del proprio Ministero per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 264, 269, 275 — risponde ad una interpellanza del senatore Cancellieri sulla necessità di ottenere e disciplinare fra le Società ferroviarie e quelle di navigazione sovvenzionate, i trasporti delle merci dalle isole al continente e viceversa, 432.

— (Carmine S. E. comm. Pietro, deputato):

— (Sineo S. E. avv. comm. Emilio, deputato):

Risponde all'interpellanza del senatore Rossi Alessandro sul riposo domenicale, pag. 2672.

MINISTRO DEL TESORO (Sidney-Sonnino S. E. barone Giorgio, deputato):

Fa alcune dichiarazioni a nome del Governo in occasione della discussione dell'esercizio provvisorio per i mesi di luglio e agosto 1895 degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 99, 100 — prega il Senato di voler deferire

INDICE

all'esame di due Commissioni speciali, da nominarsi dal presidente, i progetti di legge per provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto e per vendita di beni demaniali, 666 — sostiene la discussione del progetto di legge sui provvedimenti di finanza e di Tesoro, 793, 866, 879, 883, 884, 898, 907, 918, 921 — dà spiegazioni al senatore Cavalletto circa il credito dei comuni lombardo-veneti per le spese anticipate al Governo austriaco pel censimento del compartimento lombardo-veneto, 952 — parla nella discussione del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96, 989 — prega il Senato di riservare la discussione sull'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi circa la mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge di proroga dei provvedimenti eccezionali a quando sia presente il presidente del Consiglio, 1283 — prende parte alla discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di L. 20 milioni per le spese di Africa, 1316, 1318.

— (Colombo S. E. comm. Giuseppe, deputato):

Sostiene la discussione del progetto di legge: Credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1421 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti, 1568 — si associa a nome del Governo alla commemorazione del defunto senatore Allievi, 1592 — prega il Senato di voler sospendere la seduta del 30 maggio 1896 dovendo egli recarsi nell'altro ramo del Parlamento, 1593 — risponde ad alcune osservazioni dei senatori Finali e Saracco in occasione della discussione del progetto per approvazione di eccedenze di impegni verificatesi su alcuni capitoli del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95 concernenti spese facoltative, 1604, 1607 — parla nella discussione del progetto di legge per approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 790,000 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96, concernenti spese facoltative, 1639 — sostiene la discussione

dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96, 1651, 1659, 1661, 1672, 1682 — partecipa alla discussione del progetto di legge per approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, 1823 — parla nella discussione del progetto di legge n. 109 per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento del regio esercito, ecc., 1854 — sostiene la discussione del progetto di legge per eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrinaggio, 2445, 2448 — parla nella discussione del bilancio del suo Ministero per l'esercizio finanziario 1896-97, 2460, 2466 — id. in quella del progetto di legge per disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto, 2500. — (Luzzatti S. E. prof. comm. Luigi, deputato):

Parla nella discussione del progetto di legge per ampliamento, arredamento e sistemazione dell'università di Napoli, pagina 2869 — interloquisce nella discussione del disegno di legge per unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia, della Sardegna e dei comuni della isola d'Elba e del Giglio, 3127, 3136 — sostiene la discussione del progetto di legge per applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le garantigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3276, 3346, 3351, 3355, 3357, 3359, 3361 — parla nella discussione del progetto di legge per approvazione della convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova, 3362 — Parla nella discussione del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94, 3399.

MIRAGLIA comm. Giuseppe *junior*, senatore. Interviene nella discussione del bilancio di

INDICE

- grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 330, 347 — chiede congedo, 706, 2627 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2904.
- MISCHI marchese comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1356.
- MOCENNI comm. tenente generale Stanislao, deputato. (V. *Ministro della guerra*). Si dimette da ministro della guerra, pag. 1330.
- MONCADA DI PATERNÒ principe Corrado, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 27.
- MONTEVERDE prof. comm. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 1598.
- MORDINI comm. avv. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921.
- MORELLI prof. comm. Domenico, senatore. Chiede congedo, pag. 670.
- MORELLI comm. Donato, senatore. Chiede congedo, pag. 1373, 2627.
- MORIN comm. Costantino Enrico vice-ammiraglio, deputato. (V. *Ministro della marina*). Si dimette da ministro della marina, pagina 1330.
- MORRA DI LAVRIANO E DELLA MONTÀ conte Roberto, tenente generale, senatore. Parla nella discussione del disegno di legge n. 109 per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, ecc., pagine 1721, 1856, 1859, 1891, 1893, 1898, 1904, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1935, 1936, 1937, 1943, 1951, 1952, 1954.
- MOSTI-TROTTI ESTENSE marchese Tancredi, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 2627.

N

- NEGRI dott. comm. Gaetano, senatore. Si associa alla commemorazione del defunto senatore Cagnola e propone che il Senato invii le proprie condoglianze alla famiglia dell'estinto, pag. 214 — interloquisce nella discussione del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, 248 — presenta un ordine del giorno in proposito, 252 — replica agli oratori che parlarono contro il suo ordine del giorno, 256 — lo mantiene, 263 — chiede congedo, 1793, 2317
- NEGRONI avv. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1353.
- NEGROTTA-CAMBIASE marchese Lorenzo, senatore. Propone di inviare un saluto all'Inghilterra ed alla Camera dei Comuni per l'evviva mandato all'Italia ed all'esercito per la guerra d'Africa, pag. 1338 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1383.
- NOBILI avv. comm. Niccolò, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, pag. 2974.

O

- ODDONE avv. comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 2269, 2627.
- ODESCALCHI principe Baldassarre, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazioni sui titoli ed approvazioni, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2946.
- OMAGGI (Elenco di), pag. 21, 37, 49, 61, 65, 141, 546, 805, 1009, 1333, 1349, 1409, 1449, 1525, 1565, 1577, 1597, 2541, 2597, 2625, 2917, 2945, 3145, 3293, 3365.
- ONORANZE:
- Il Senato delibera di inviare le proprie

INDICE

condoglianze alla famiglia del deputato conte Luigi Ferrari, pag. 18 ;

id. id. dei senatori Chiaves e Guicciardi, pag. 108 ;

id. id. del senatore Cagnola, pag. 214 ;

id. id. di inviare, a mezzo del suo presidente, il plauso e gli auguri del Senato al generale Baratieri ed a' suoi valorosi cooperatori in Africa, pag. 661 ;

id. id. di inviare le proprie condoglianze alla famiglia del senatore Andrea Verga, pag. 1023 ;

il Senato approva con applausi la proposta del senatore Ferraris Luigi di mandare un saluto di riconoscenza, di ammirazione e di gratitudine alla memoria del maggiore Pietro Toselli e dei suoi eroici compagni caduti ad Amba Alagi, pag. 1210 ;

il Senato approva all'unanimità la proposta del senatore Mariotti di mandare un plauso ai prodi soldati che nell'Africa stanno a difesa dell'onore e del nome italiano, pag. 1319 ;

il Senato delibera di inviare alla Camera dei Comuni d'Inghilterra, alla Camera ed al Senato rumeno i suoi ringraziamenti per le manifestazioni di simpatia fatte in favore dell'Italia e del nostro esercito, pag. 1338 ;

id. id. di inviare le proprie condoglianze alla famiglia ed alla vedova del generale Da Bormida, pag. 1374 ;

id. id. alle famiglie dei defunti senatori Auriti, Semmola, Favale e Ruggeri della Torre, pag. 1533 ;

id. id. alla famiglia del senatore Rasponi, pag. 1584 ;

id. id. alla vedova del generale Menabrea e di collocare un di lui busto marmoreo nelle sale del Senato, pag. 1584 ;

id. id. alla famiglia dell'estinto senatore Allievi, pag. 1593 ;

id. id. alla famiglia del senatore Luigi Orlando, pag. 1978 ;

id. id. alla vedova del senatore Colombini, pag. 2750 ;

il Senato, su proposta del suo presidente, delibera di inserire negli atti del Senato le circolari diramate ai senatori, l'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza a S. M. il Re e la risposta del Re, in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di

Napoli colla Principessa Elena del Montenegro, pag. 2894 ;

il Senato delibera l'invio delle condoglianze alle famiglie dei senatori defunti durante le ferie estive del 1896 e ai sindaci di Novara e Grignasco per la morte del senatore Perazzi, pag. 2909 ;

id. id. alla famiglia del generale Guglielmo Acton, pag. 2920 ;

id. id. alla famiglia del deputato Augusto Barazzuoli, pag. 3010.

ORDINI DEL GIORNO :

Del senatore Di Camporeale in occasione della discussione dell'esercizio provvisorio per i mesi di luglio e agosto 1895 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 99 ;

del senatore Negri relativo al progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli uffici civili, 252 ;

del senatore Parenzo presentato nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, 369 ;

del senatore Canonico in occasione della stessa discussione, 372 ;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per autorizzazione di spesa per la costruzione del soprapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti, 478 ;

del senatore Vitelleschi in occasione della discussione del bilancio degli esteri per l'anno finanziario 1895-96, 660 ;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo al consolidamento dei canoni daziari, 768 ;

del senatore Vitelleschi relativo al progetto di legge sui provvedimenti di finanza e del Tesoro, 775 ;

del senatore Rossi Alessandro relativo allo stesso progetto di legge, 789 ;

del senatore Bargoni concernente lo stesso progetto di legge, 801 ;

della maggioranza dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo a modificazioni alle discipline che regolano l'importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri grezzi per la raffinazione, 933 ;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame

INDICE

del progetto di legge per l'applicazione di contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali, 950;

dei senatori Paternostro e Ferraris, relativo al progetto di legge per il credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1447;

del senatore Villari in occasione della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, 2407;

del senatore Guarneri relativo al progetto di legge per l'abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale, 2728;

del senatore Vitelleschi riguardante il progetto di legge per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, 2759;

del senatore Finali sul progetto di legge per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2798;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per provvedimenti per la liquidazione del credito fondiario del Banco Santo Spirito, 2850;

della Commissione permanente di finanze per il progetto di legge riguardante l'ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli, 2850;

del senatore Guarneri riguardante il progetto di legge per gl'infortuni sul lavoro, 3007;

dei senatori Chiala e Di Sambuy riguar-

dante il progetto di legge sul trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione, 3089;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli strumenti da punta e da taglio, 3240;

della Commissione permanente di finanze sul progetto di legge per l'applicazione provvisoria del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3253, 3330;

dei senatori Saracco e Pecile sul progetto di legge per le modificazioni alla legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, 3386;

dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per modificazione alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3410, 3420.

ORENGO comm. vice-ammiraglio Paolo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 3294.

ORLANDO comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1978.

ORSINI avv. comm. Tito, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, 3146.

OTTOLENGHI avv. comm. Salvatore, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 27.

P

PACE avv. comm. Vincenzo, senatore. Chiede congedo, pag. 2353.

PAGANO-GUARNASCHELLI avv. comm. Giambattista, senatore. Chiede congedo, pag. 62.

PALLAVICINI DI PRIOLA S. E. marchese Emilio, tenente generale, senatore. Chiede congedo, pag. 281, 2533.

PALMIERI prof. comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 2901.

PALUMBO comm. Giuseppe, vice-ammiraglio, deputato al Parlamento. Annunzio della sua

nomina a sottosegretario di Stato per la marina, pag. 1526.

PAPADOPOLI conte Nicolò, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2329.

PARENZO avv. comm. Cesare, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — propone l'inversione dell'ordine del giorno nella seduta del 17 giugno 1895, 63 — interloquisce nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 79 — id. in quella del progetto di legge concer-

INDICE

nente disposizioni per la leva sui nati nel 1875, 231, 235, 238, 239 — prende parte alla discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, 355, 361, 368 — propone un ordine del giorno, 369 — replica al presidente del Consiglio e ritira il suo ordine del giorno, 375 — chiede congedo, 505, 2533, 2701, 3265 — parla nella discussione del progetto di legge per il procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1030, 1040, 1043, 1044, 1046, 1053, 1055 — id. id. id. tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, 1060, 1063, 1065, 1066 — id. id. id. espropriazioni e consorzi minerari, 1082, 1085 — parla sull'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi circa la mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge per proroga dei poteri eccezionali, 1282, 1288 — partecipa alla discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di lire venti milioni per le spese di Africa, 1298, 1313 — eletto membro della Commissione permanente di finanze, 1361 — annuncio di una sua interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri sulla mancanza di documenti di Stato denunciata in Senato nella seduta del 25 marzo 1896, 1481 — la svolge, 1481 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, 1554, 1558 — prende parte alla discussione dell'interpellanza del senatore Rossi Alessandro circa i provvedimenti che il Governo intende prendere sull'esercizio del diritto di associazione e sulle Società segrete, 1782 — parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1896-97, 2121 — partecipa alla discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge sul reclutamento, 2203 — fa alcune avvertenze in ordine all'art. 5 del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97, 2490 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto, 2505 — partecipa alla discussione

del progetto di legge per riordinamento delle scuole normali e complementari, 2557, 2584 — si dimette da membro della Commissione permanente di finanze, 2627 — annuncio di una sua interpellanza al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire nelle proposte di nomina dei senatori, 3178 — la svolge, 3246 — replica al presidente del Consiglio, 3252 — parla nella discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli strumenti da punta e da taglio, 3239.

PASCALE S. E. avv. comm. Emilio, senatore. Chiede congedo, 577, pag. 1210. — Si associa alla commemorazione del senatore Auriti e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia del defunto, 1531.

PASELLA avv. comm. Nicola, senatore. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 41 — riferisce su alcune petizioni, 2332, 2333 — annuncio della sua morte e cenni necrologici, 2900.

PASOLINI conte Pier Desiderio, senatore. Si associa alla commemorazione del deputato conte Luigi Ferrari, pag. 17 — chiede congedo, 62, 321, 1598, 2661 — interviene nella discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96, 602 — si associa alla commemorazione del senatore Achille Rasponi e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'estinto, 1583 — id. a quella del deputato Augusto Barazzuoli, 3011.

PATERNÒ prof. comm. Emanuele, senatore. Funge da segretario provvisorio, pag. 9 — eletto membro della Commissione di contabilità interna, 50 — parla nella discussione del progetto di legge riguardante le disposizioni per incoraggiare l'istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1324

PATERNOSTRO avv. comm. Francesco, senatore. Propone di ricambiare al Senato rumeno il saluto cordiale ed affettuoso diretto al popolo italiano ed al Re in occasione della guerra d'Africa, pag. 1338 — parla sul progetto di legge per credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1391 — partecipa alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di un commissario

INDICE

- civile per la Sicilia, 2790 — id. a quella del progetto di legge per la tutela della difesa militare in tempo di pace, 3033, 3034 — id. id. id. sulle armi e sulla detenzione degli strumenti da punta e da taglio, 3236.
- PECILE** avv. comm. Gabriele Luigi, senatore. Prende parte alla discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 557, 609 — chiede congedo, 652, 1410, 2598 — parla alla discussione del progetto di legge per proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, 1274, 1277 — partecipa alla discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1896-97, 2118 — id. a quella del bilancio della istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 2347, 2354, 2399, 2423, 2425 — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, 3372, 3385.
- PEIROLERI** nobile dei baroni avv. Augusto, senatore. Chiede congedo, pag. 3294.
- PELLEGRINI** avv. Clemente, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2970 — quale relatore prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, 3385, 3389 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3411, 3417, 3422.
- PELLOUX** S. E. comm. Luigi, tenente generale, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, 2626 — relazione sui titoli ed approvazione, 2662 — presta giuramento ed è proclamato, 2662 — annunzio della sua nomina a ministro della guerra, 2627 (V. *Ministro della guerra*).
- PELLOUX** comm. Leone, tenente generale, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923.
- PELOSINI** avv. prof. cav. Narciso, senatore. Chiede congedo, pag. 670, 2353 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2543.
- PERAZZI** ing. comm. Costantino, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — quale presidente della stessa Commissione propone il rinvio agli Uffici di due progetti di legge presentati dal ministro dei lavori pubblici, 109 — propone di omettere la lettura degli allegati agli articoli del progetto di legge sui provvedimenti di finanza e di Tesoro, 806 — annunzio della sua nomina a ministro dei lavori pubblici, 1335 (V. *Ministro dei lavori pubblici*) — si dimette da talè carica, 2598 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2905.
- PESSINA** avv. prof. comm. Enrico, senatore. Decreto di sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 11 — chiede congedo, 669 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3270, 3322.
- PETIZIONI** (Relazioni sulle), pag. 735, 1075, 1076, 1448, 1836, 2327, 2331, 2337, 2633.
— (Sunto di). Pag. 21, 97, 114, 245, 701, 1009, 1021, 1201, 1209, 1237, 1333, 1349, 1538, 1721, 1749, 1817, 1841, 2069, 2438, 2521, 2565, 2625, 3013, 3265.
- PETTINENGO** (DE GENOVA DI) conte Ignazio, tenente generale, senatore. Chiede congedo, pagina 2701 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 2906.
- PIEDIMONTE** (GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA) principe Onorato, senatore. Chiede congedo, pag. 2269.
- PIERANTONI** avv. prof. comm. Augusto, senatore. Interloquisce nella discussione del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, pag. 252 — prende parte alla discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, 362, 370 — id. in quella del progetto di legge per il procedimento speciale in materia di contravvenzioni, 1027, 1032, 1037 — id. del progetto di legge per maggiori assegnazioni di L. 20,000,000 per le spese d'Africa, 1306 — parla nella discussione del progetto di legge pel credito straordinario per le spese di guerra

INDICE

- nell'Eritrea, 1392 — annuncio di una sua interpellanza ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia intorno al modo in cui viene interpretato l'art. 37 dello Statuto dai funzionari politici e giudiziari, 1590 — (non svolta) — parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge sul reclutamento, 2191, 2200, 2210 — id. in quella per concessione della naturalità italiana al generale Driquet, 2543 — id. in quella sul riordinamento delle scuole normali e complementari, 2561, 2585 — propone il giorno per la discussione del bilancio dell'entrata per l'anno 1896-97, 2599 — prega il ministro Perazzi di non insistere su una sua proposta di rinviare l'esame del progetto di legge per spese ferroviarie alla Commissione permanente di finanze, 2599 — parla nella discussione del *catenaccio* sul granaio bianco, 2647, 2656 — prende parte alla discussione del progetto di legge sugli infortuni sul lavoro, 2952, 2990 — id. a quella del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli strumenti da punta e da taglio, 3210, 3228 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del decreto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3294.
- PIETRACATELLA (CEVA-GRIMALDI marchese di) Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 2678.
- PINELLI conte Tullio, senatore. Annuncio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923.
- PIOLA nobile comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 1598.
- PODESTÀ barone avv. comm. Andrea, senatore. Annuncio della sua morte e cenni necrologici, pag. 24.
- POLVERE marchese avv. Nicola, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge sul procedimento speciale in materia di contravvenzioni, pag. 1040.
- PONZIO-VAGLIA comm. Emilio, tenente generale, senatore. Annuncio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli e approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 2970.
- PORRO prof. comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 62, 1793, 3294.
- POSTE E TELEGRAFI. Bilanci:
- 1895-96 (Progetto di legge N. 18). Presentazione, pag. 108 — discussione, 264 — votazione e approvazione, 317.
- 1896-97 (Progetto di legge N. 196). Presentazione, pag. 2328 — discussione, 2449 — votazione e approvazione, 2516.
- Progetti di legge:
- Modificazioni ai servizi commerciali, postali e marittimi (N. 74). Presentazione, pag. 557 — discussione, 671 — votazione ed approvazione, 725.
- Convenzione postale fra l'Italia e la repubblica di San Marino del 20 novembre 1895 (N. 209). Presentazione, pag. 2494 — discussione, 2545 — votazione e approvazione, 2595.
- POTENZIANI marchese Giovanni, senatore. Funge da segretario provvisorio, pag. 9 — chiede congedo, 2749.
- POZZI avv. cav. Federico. Eletto direttore degli uffici di segreteria del Senato, pag. 3143.
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
- Crispi S. E. cav. avv. Francesco, deputato: Prende parte alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 89 — interloquisce nella discussione del progetto di legge concernente le disposizioni per la leva sui nati nel 1875, 238, 239 — id. in quella del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, 261 — a nome del Governo non accetta l'ordine del giorno presentato su tale disegno di legge dal senatore Negri, 263 — interloquisce nella discussione del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1895-96, 372, 375 — risponde ad una interpellanza del senatore Luzi sullo scioglimento del comune di San Severino Marche, 377 — si associa a nome del Governo alla commemorazione del senatore Collacchioni, 654 — sostiene la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96, 686, 691 — prende parte alla discussione dei provvedimenti finanziari, 799, 802 — a nome del Gabinetto ringrazia il Senato e il suo presidente per la efficace cooperazione data al Go-

INDICE

verno pel raggiungimento della pace pubblica e della ristorazione delle finanze, 1005 — si associa a nome del Governo alla commemorazione del defunto senatore Felice Manfredi, 1206 — dà spiegazioni al Senato sugli intendimenti del Governo circa la discussione del progetto di legge per proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1285 — prega il Senato di voler mettere all'ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 1895 il progetto di legge per l'Africa e gli altri progetti già votati dalla Camera elettiva, 1290 — sostiene la discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di 20 milioni per le spese d'Africa, 1313 — annunzia le dimissioni dell'intero Gabinetto da lui presieduto, dimissioni accettate da S. M. il Re, 1330.

— Di Rudini (Starrabba) S. E. marchese Antonio, deputato:

Comunica al Senato i nomi dei componenti il nuovo Ministero da lui presieduto e pronuncia un discorso in cui espone gli intendimenti di governo del nuovo Gabinetto, pag. 1335 — si associa a nome del Governo alle proposte dei senatori Negrotto e Paternostro di inviare i ringraziamenti del Senato alla Camera dei Comuni d'Inghilterra ed al Senato rumeno per le loro manifestazioni in favore dell'Italia e dello esercito italiano, 1338 — dichiara che il nuovo Ministero è pronto a discutere i progetti militari, e prega il Senato di voler soprassedere alla discussione del disegno di legge sul Credito fondiario, 1339 — dichiara ai senatori Negrotto e Rossi Alessandro che le voci corse circa la indennità di guerra chiesta da Menelik sono assolutamente infondate, 1384 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1391, 1435, 1438, 1445 — risponde ad una interpellanza del senatore Parenzo sulla mancanza di documenti di Stato, denunciata in Senato nella seduta del 25 marzo 1896, 1482 — comunica al Senato la nomina del senatore conte Codronchi-Argeli a ministro segretario di Stato senza portafoglio, 1533 — fa brevi dichiarazioni nella discussione del progetto di legge per

conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie; i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, 1572 — propone il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Rossi Alessandro circa gli intendimenti del Governo sull'esercizio del diritto di associazione e sulla ingerenza delle Società segrete nella pubblica amministrazione, 1761 — risponde a tale interpellanza, 1783 — sostiene la discussione del progetto di legge per l'approvazione dell'eccedenza di impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 32 « Contributo dello Stato per le spese d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, 1796 — si associa a nome del Governo alla commemorazione del senatore Luigi Orlando, 1978 — sostiene la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, 1982, 2003, 2017, 2031 — annunzia le dimissioni del Gabinetto da lui presieduto ed informa il Senato di aver ricevuto incarico da S. M. il Re di formare il nuovo Ministero, 2598 — prega il Senato di voler sospendere le sue sedute fino alla ricomposizione del Gabinetto e di voler intanto discutere, non appena ne sia pronta la relazione, il bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97, 2598 — comunica al Senato i nomi dei componenti il nuovo Ministero da lui presieduto ed espone brevemente gli intendimenti di governo del nuovo Gabinetto, 2627 — dichiara di accettare l'interpellanza del senatore Vitelleschi sul modo come si è fatta l'ultima crisi e propone il giorno per lo svolgimento, 2628 — in occasione della presentazione al Senato di vari progetti di legge, fa dichiarazioni e proposte in ordine ai lavori legislativi del Senato e sostiene la discussione cui tali dichiarazioni danno luogo, 2678, 2679, 2680, 2685, 2686, 2689 — risponde all'interpellanza del senatore Vitelleschi sul modo come si è fatta l'ultima crisi, 2709 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di uscita dello zolfo e variazioni della tariffa

INDICE

doganale, 2726, 2728, 2730 — parla nell'incidente sollevato dal senatore Fusco sulla discussione dei due progetti di legge relativi alle università di Napoli e Torino, 2773 — sostiene la discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2792, 2803, 2812, 2813, 2814, 2818 — prega il Senato di voler discutere il progetto di legge relativo alla nomina dei sindaci ed al sindaco elettivo, 2880 — parla nella discussione del progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, 3001, 3005, 3007 — propone il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Parenzo sui criteri seguiti dal Governo o che intende seguire in avvenire nelle proposte di nomina dei senatori, 3178 — risponde a tale interpellanza, 3250.

PRESIDENTE DEL SENATO:

Farini S. E. cav. Domenico, senatore. Dà comunicazione del decreto di sua nomina a presidente del Senato per la prima Sessione della XIX Legislatura, pag. 11 — assume il seggio presidenziale e pronunzia il discorso d'insediamento, pag. 12 — presiede le discussioni da pag. 9 a 36, da 43 a 1006, da 1009 a 1206, da 1329 a 1332, da 1349 a 1792, da 1897 a 2884, da 2885 a 2988, da 3013 a 3423.

Annunzia la morte e fa la commemorazione:

dei senatori: Voli, pag. 22 — Lacaita, 23 — Sprovieri Vincenzo, 23 — Irelli, 24 — Podestà, 24 — Basteris, 26 — Bernardi, 26 — Moncada di Paternò, 27 — Ottolenghi, 27 — Corte, 28 — Danzetta, 28 — Maglione, 28 — Capone, 44 — Chiaves, 105 — Guicciardi, 106 — Cagnola, 213 — Collacchioni, 654 — Caligaris, 1011 — Bonati, 1012 — Linati, 1012 — Tamborino, 1013 — Verga A., 1021 — Manfredi Felice, 1205 — Cornero, 1237 — Arezzo Despucches, 1352 — Farina Agostino, 1352 — Cancellieri, 1353 — Negroni, 1353 — Fiorelli, 1354 — Agliardi, 1355 — Ricci Matteo, 1355 — Mischi, 1356 — Della Somaglia, 1356 — Racchia, 1357 — Cerruti-Marcello, 1358 — Auriti, 1528 — Semmola, 1529 — Favale, 1530 — Ruggeri della Torre, 1531 — Rasponi, 1539 — Menabrea, 1579 — Allievi, 1590 — Orlando Luigi, 1978 — Benintendi,

2402 — Pelosini, 2542 — Colombini, 2749 — Pasella, 2900 — Fornaciari, 2900 — Palmieri, 2901 — Barbavara di Gravellona, 2902 — Caccia, 2902 — Ricci Agostino, 2903 — Miraglia Giuseppe (*iunior*), 2904 — Perazzi, 2905 — De Genova di Pettinengo, 2906 — Deodati, 2908 — Acton Guglielmo, 2918 — Orsini, 3146;

dei deputati: conte Luigi Ferrari, pag. 17 — Ruggiero Bonghi, 1014 — Augusto Barzauoli, 3010.

Annunzia:

l'aggiornamento delle sedute pubbliche a domicilio, pag. 58, 64, 94, 109, 1006, 1097, 1201, 1206, 1327, 1330, 1345, 1511, 1535, 2620, 2884, 3008, 3012, 3423;

l'interpellanza del senatore Bonvicini sull'arresto dell'ing. Capucci in Abissinia, 117;

l'interpellanza del senatore Cavalletto sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 61 del trattato di Berlino, 119;

l'interpellanza del senatore Cancellieri sui trasporti delle merci sulle ferrovie e sui piroscafi dalle isole al continente e viceversa, 174;

l'interpellanza del senatore Luzi sullo scioglimento del Consiglio comunale di S. Severino Marche, 376;

l'interpellanza del senatore Cancellieri al ministro dell'interno sulla condotta del prefetto di Siracusa e del R. commissario in Comiso, in riguardo alle elezioni amministrative del comune e del mandamento di Comiso, 546;

l'interpellanza del senatore Salis sugli edifici universitari di Sassari, 683;

l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro sul parere emesso dal Consiglio di Stato sull'insegnamento religioso, 704;

l'interpellanza del senatore Di Campo-reale sui provvedimenti presi o progettati dal Governo in seguito ai recenti avvenimenti in Africa, 1212;

l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro sulle disposizioni date circa la pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della imposta sui fiammiferi, 1257;

la presentazione di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Griffini, 1351;

l'interpellanza del senatore Parenzo al

INDICE

presidente del Consiglio dei ministri sulla mancanza di documenti di Stato denunciata in Senato nella seduta del 25 marzo 1896, 1481;

l'interpellanza del senatore Pierantoni ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia intorno al modo in cui viene interpretato l'art. 37 dello Statuto dai funzionari politici e giudiziari, 1590;

l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per regolare l'esercizio del diritto di associazione, 1761;

l'interpellanza del senatore Di Campo-reale al ministro degli esteri sulle comunicazioni fatte dal Governo al Parlamento inglese in ordine alla pubblicazione del Libro Verde, 1777;

l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro al presidente del Consiglio ed ai ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi sul riposo domenicale, 2564;

l'interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio sul modo come fu fatta l'ultima crisi, 2601;

l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro al ministro degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sull'attendibilità delle voci corse intorno a nuovi accordi commerciali, 2675;

l'interpellanza del senatore Massarucci al ministro delle finanze sull'industria della brillatura del riso, 2843;

l'interpellanza del senatore Di Campo-reale al ministro degli esteri intorno ai dolorosi fatti avvenuti sulla costa africana, 2973;

l'interpellanza del senatore Mariotti al guardasigilli sulla transazione attinente al patrimonio della Chiesa d'Assisi e sul collegio degli orfani dei maestri ivi fondato, 3058;

l'interpellanza del senatore Garelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti presi per la Cassa di risparmio di Mondovì, 3147;

l'interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui

seguiti e che intende seguire in avvenire nelle proposte di nomine di senatori, 3178.

Applica ed interpreta il regolamento circa :

la costituzione provvisoria dell'Ufficio di Presidenza, pag. 9;

la comunicazione a S. M. il Re ed alla Camera dei deputati della costituzione definitiva dell'Ufficio di Presidenza, 13.

la nomina della Commissione incaricata di redigere l'indirizzo di risposta al discorso della Corona e l'art. 91 del regolamento, 18.

la presentazione di progetti di legge, pagine 29, 30, 94, 98, 101, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 376, 417, 474, 504, 506, 546, 557, 560, 573, 600, 601, 624, 665, 547, 548, 666, 670, 683, 1058, 1087, 1201, 1206, 1214, 1221, 1264, 1284, 1285, 1351, 1528, 1533, 1534, 1538, 1539, 1566, 1578, 1585, 1598, 1626, 1750, 1773, 1774, 1793, 1869, 1870, 1977, 1981, 2048, 2070, 2186, 2194, 2218, 2269, 2282, 2319, 2321, 2322, 2328, 2353, 2388, 2444, 2490, 2493, 2494, 2587, 2678, 2690, 2692, 2910, 2920, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014, 3022, 3029, 3030, 3052, 3058, 3061, 3062, 3066, 3067, 3077, 3079, 3094, 3095, 3116, 3147, 3187;

le discussioni, pagine 30, 50, 58, 67, 91, 98, 100, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 143, 174, 195, 220, 221, 232, 241, 245, 264, 272, 279, 281, 283, 301, 305, 306, 308, 311, 314, 316, 321, 329, 347, 349, 350, 351, 354, 376, 401, 406, 409, 414, 418, 430, 469, 475, 478, 479, 483, 485 a 487, 490 a 494, 498, 500 a 502, 504, 506, 507, 508 a 542, 548, 578, 587, 595, 601, 615, 618, 619, 624, 630, 631, 654, 661, 671, 672, 683, 684, 687, 707, 713, 714, 718, 724, 730, 731, 735, 739, 741, 742, 746, 749, 751, 752, 755, 762, 768, 769, 774, 802, 816, 832, 846, 853, 860, 862, 881, 883, 884, 899, 902, 908, 911, 915, 918, 921, 922, 935, 937, 939, 942, 948, 949, 951, 952, 968, 988, 989, 1004, 1020, 1023, 1049, 1058, 1077, 1078, 1090, 1096, 1214, 1221, 1222, 1225, 1227, 1238, 1241, 1254, 1263, 1268, 1273, 1277, 1293, 1294, 1318, 1319, 1325, 1361, 1369, 1373, 1384, 1385, 1396, 1405, 1411, 1434, 1435, 1447, 1449, 1472, 1477, 1482, 1497, 1499, 1552 a 1554, 1560,

INDICE

1561, 1566, 1567, 1570, 1571, 1573, 1598,
 1601 a 1604, 1610, 1613 a 1615, 1617 a
 1619, 1626 a 1628, 1632, 1635, 1636, 1638
 a 1642, 1644, 1645, 1650, 1651, 1686, 1750,
 1761, 1764, 1769, 1774, 1790, 1794, 1815,
 1817, 1825, 1826, 1836, 1837, 1865, 1870,
 1898, 1933, 1979, 1981, 1983, 2005, 2035,
 2038 a 2040, 2043, 2050, 2051, 2070, 2096,
 2097, 2102, 2105, 2133, 2152, 2186, 2187,
 2218 a 2221, 2226, 2227, 2245, 2249, 2269,
 2270, 2277, 2288, 2303, 2315, 2317, 2322 a
 2324, 2329, 2330, 2337, 2354, 2377, 2388,
 2402, 2407, 2416, 2419, 2439, 2444, 2449,
 2450, 2453, 2495, 2506, 2522, 2528, 2533,
 2534, 2538, 2539, 2543, 2544, 2547, 2566,
 2587, 2590, 2601, 2604, 2617, 2629, 2631,
 2642, 2657, 2662, 2675, 2684, 2692, 2721,
 2731, 2733, 2750, 2771, 2776, 2777, 2798,
 2809, 2813, 2815, 2821, 2823, 2827, 2828,
 2834, 2838, 2843, 2848 a 2850, 2877,
 2878, 2881, 2923, 2924, 2947, 2971, 3015,
 3016, 3022, 3030, 3031, 3060, 3067, 3068,
 3069, 3070, 3077, 3079, 3088, 3091, 3095,
 3096, 3125 a 3127, 3138, 3140, 3148,
 3161, 3178, 3190, 3192, 3210, 3233, 3240,
 3241, 3253, 3294, 3330, 3334, 3346, 3361,
 3362, 3366, 3397, 3401, 3403, 3410, 3420;
 le votazioni, 11, 34, 58, 63, 91, 100,
 101, 122, 128 a 130, 132, 139, 143,
 168, 201, 202, 209, 216, 232, 241, 276,
 279, 281, 282, 305, 308, 311, 314, 316,
 329, 330, 347, 351, 354, 376, 406, 409,
 414, 418, 433, 439, 458, 461, 464, 469,
 474, 478, 479, 483, 485 a 487, 490 a 494,
 498, 500 a 502, 504 a 542, 547, 573,
 595, 600, 603, 604, 610, 617, 619, 631,
 649, 654, 663, 666, 670, 671, 683, 691,
 698, 702, 713, 714, 724, 730, 731, 733,
 735, 739, 742, 743, 745, 746, 751, 755,
 767, 772, 773, 816, 832, 846, 853, 860,
 862, 881, 883, 884, 899, 908, 911, 915,
 918, 921, 922, 937, 942, 951, 1006, 1039,
 1041, 1047, 1054, 1055, 1057, 1066, 1068,
 1069, 1072, 1073, 1075 a 1077, 1097,
 1215, 1221, 1222, 1239, 1273, 1277, 1290,
 1319, 1327, 1345, 1360, 1365 a 1368, 1370,
 1371, 1447, 1448, 1455, 1458, 1461, 1463,
 1466, 1469 a 1472, 1477, 1499, 1500 a 1502,
 1504, 1506, 1508 a 1511, 1539, 1561, 1570,
 1573, 1650, 1676, 1678, 1683, 1685, 1686,
 1691, 1697, 1717, 1753, 1754, 1757, 1758,

1760, 1761, 1764, 1767, 1769, 1776, 1790,
 1825, 1841, 1865, 1871, 1875, 1876, 1888,
 1894, 1907 a 1909, 1911, 1912, 1914 a
 1916, 1919, 1920, 1929, 1934 a 1958,
 1959, 1983, 2026, 2031, 2035, 3039, 2066,
 2070, 2075, 2081, 2088, 2096, 2105, 2161,
 2169, 2181, 2186, 2188, 2189, 2211, 2218,
 2223, 2225, 2230, 2233, 2242, 2245, 2246,
 2294, 2300, 2303, 2318, 2327, 2331 a
 2337, 2347, 2425, 2431, 2435, 2461,
 2466, 2490, 2494, 2508, 2512, 2513, 2515,
 2516, 2522, 2533, 2538, 2539, 2543,
 2564, 2566, 2590, 2598, 2600, 2620, 2633,
 2662, 2676, 2678, 2690, 2692, 2694, 2696,
 2732, 2748, 2771, 2804, 2813, 2815, 2821,
 2834, 2838, 2843, 2878, 2881, 2884, 2909,
 2921, 2922, 2947, 2970, 3010, 3016, 3025,
 3028, 3029, 3035, 3036, 3038, 3040, 3041,
 3044 a 3046, 3049, 3060, 3061, 3067,
 3069, 3070, 3077, 3091, 3143, 3182, 3207,
 3210, 3234, 3235, 3240, 3241, 3245, 3330,
 3353, 3358, 3360, 3364, 3392, 3420, 3422,
 3423;

il coordinamento di progetti di legge,
 1509, 1510, 1957, 1958;

il ritiro di progetti di legge già presen-
 tati dal Governo, 1352, 1534, 2910, 3050,
 3052;

l'approvazione del processo verbale, 37,
 1241, 2886;

l'art. 23 del regolamento, pag. 109;

l'annuncio e lo svolgimento di interpel-
 lanze, 117, 118, 119, 174, 376, 402, 546,
 566, 573, 656, 683, 702, 704, 706, 1212,
 1214, 1257, 1263, 1339, 1481, 1482, 1590,
 1761, 1777, 1786, 1789, 2564, 2628, 2662,
 2675, 2701, 2843, 2845, 2973, 2974, 3058,
 3147, 3178, 3182, 3190, 3246, 3252;

la presentazione, discussione e votazione
 di emendamenti, 241, 762, 767, 1039, 1040,
 1041, 1042, 1049, 1054, 1057, 1067, 1068,
 1073, 1075, 1079, 1080, 1089, 1367, 1369,
 1370, 1454, 1455, 1458, 1461, 1463, 1466,
 1468, 1470, 1471, 1472, 1477, 1499, 1500,
 1502, 1504, 1505, 1506, 1570, 1572, 1573,
 1754, 1756, 1757, 1758, 1760, 1761, 1774,
 1776, 1870, 1871, 1873, 1875, 1876, 1888,
 1894, 1898, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911,
 1912, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920 a 1929,
 1934 a 1958, 2188, 2189, 2190, 2211, 3023,
 3025, 3028, 3029, 3034, 3035, 3036, 3040,

INDICE

3041, 3043, 3044, 3045, 3046, 3234, 3237, 3239;

la nomina e la surroga di commissari per l'esame di progetti di legge, 1650, 2718, 3052;

le petizioni e relativa discussione e votazione, 735, 1075, 1076, 1448, 1836, 2327, 2331, 2332; 2333, 2334 a 2337, 2633;

l'omissione della lettura degli allegati ai progetti di legge, 774, 806;

le votazioni di ballottaggio, 43, 44, 1284, 1285, 1290, 1360, 1566, 1573, 2678, 3058, 3063;

l'art. 58 del regolamento, 330;

la presentazione di documenti da parte dei ministri, 665, 702, 1528;

l'art. 103 del regolamento, 1898;

la presentazione, discussione e votazione di proposte di senatori e di ministri, 62, 63, 108, 109, 115, 139, 214, 583, 624, 661, 666, 670, 687, 746, 768, 899, 935, 939, 968, 1020, 1021, 1046, 1047, 1066, 1075, 1089, 1097, 1264, 1284, 1285, 1327, 1338, 1375, 1539, 1584, 1593, 1825, 2048, 2277, 2599, 2600, 2680, 2684, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2879, 2881, 2909, 2987, 2990, 3004, 3007, 3010, 3067, 3140, 3179, 3182.

l'art. 41 del regolamento, 2688;

l'art. 21 del regolamento, 3140;

la dimissione o la nomina di commissari speciali, 116, 1533, 2627, 2678, 2899, 3010, 3058;

l'inversione dell'ordine del giorno, 63, 306, 474, 713, 768, 1745, 1825;

la presentazione e lo svolgimento di progetti di legge d'iniziativa dei signori senatori, 1351, 1539;

l'art. 74 del regolamento, 1552;

la votazione sulle proposte di convalidazione dei titoli dei nuovi senatori, 63, 2662, 2921, 2922, 2947, 2970, 2989, 3182;

l'art. 24 del regolamento, 583, 624, 661, 666, 670;

la presentazione, discussione e votazione di ordini del giorno, 99, 252, 262, 263, 264, 370, 372, 478, 660, 661, 768, 769, 789, 801, 802, 933, 949, 951, 1445, 1447, 2407, 2416, 2418, 2728, 2759; 2771, 2798, 2804, 2850, 2877, 3007, 3089, 3091, 3240, 3330; 3370, 3386, 3410, 3420;

la precedenza della parola, 2733;

Commemora il 19° anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II, pagina 3182.

Comunica:

il decreto reale col quale è prorogata la 2ª Sessione della XVIII Legislatura, pag. 9.

il decreto reale che ordina la chiusura della 2ª Sessione della XVIII Legislatura, 10;

il decreto reale che scioglie la Camera dei deputati e convoca il Senato e la Camera dei deputati per il giorno 10 giugno 1895, 11;

il decreto reale che conferma a vice-presidenti del Senato i senatori Tabarrini, Cannizzaro, Pessina e Ghiglieri, 11;

lettere di ministri, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 63, 115, 702, 730, 1011, 1210, 1329, 1338, 1351, 1526, 1528, 1579, 2438, 2493, 2542, 2626, 2628, 2661, 2886, 2887, 2894, 2899, 3066;

id. e messaggi del presidente della Camera dei deputati, 38, 114, 473, 546, 1528, 1578, 1869, 1977, 2070, 2186, 2353, 3010, 3066;

nomine di nuovi senatori, 13, 2626, 2887.

lettera del presidente della Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti, 1011;

le lettere scritte a S. M. il Re ed a S. A. R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, per porgere le felicitazioni del Senato in occasione dell'annuncio del matrimonio del duca d'Aosta con la principessa Elena d'Orléans, 14;

id. di risposta ricevute da S. M. il Re e da S. A. R. il duca d'Aosta, 14;

id. del presidente della Corte dei conti ed elenchi dei decreti registrati con riserva dalla Corte stessa, 15, 16, 66, 114, 321, 729, 1010, 1210, 1257, 1334, 1335, 1528, 1578, 1649, 2185, 2401, 2626, 2898, 2899, 3010;

i telegrammi del prefetto e del sindaco di Rimini partecipanti la morte del deputato conte Luigi Ferrari, 17;

lettera del ministro della Real Casa che, a nome del Re, ringrazia il presidente della partecipazione della definitiva costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, 38;

il testo delle parole preferite da S. M.

INDICE

il Re dopo udita la lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 93;

lettera del gran mastro delle cerimonie di S. M. il Re con cui invita una rappresentanza del Senato ad assistere alla trascrizione dell'atto di matrimonio del duca d'Aosta e della principessa Elena d'Orléans, 97;

id. del comitato promotore del monumento al prof. Palasciano, che invita il Senato a farsi rappresentare all'inaugurazione del monumento stesso, 98;

il decreto reale che nomina commissario regio, per sostenere la discussione del progetto di legge consolare, il comm. Giorgio Masi, 115;

lettera del senatore Cremona con cui si dimette da membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, 116;

id. del presidente della Corte dei conti con cui trasmette l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e la Corte ha registrato durante l'anno 1894-95, 505;

id. del senatore Ferraris che scusa la sua assenza dal Senato per motivi di salute, 670;

il decreto reale 12 gennaio 1896 che proroga la 1^a Sessione della XIX Legislatura, 1329;

il decreto reale 12 febbraio 1896 che convoca il Senato e la Camera dei deputati per il giorno 5 marzo 1896, 1329;

i ringraziamenti delle famiglie dei defunti senatori Della Somaglia e Marcello Cerruti per la parte presa dal Senato al loro lutto, 1335;

lettera scritta dalla Presidenza alla vedova del generale Dabormida per esprimerle le condoglianze del Senato, 1410;

id. di risposta ricevuta dalla vedova del generale Dabormida, 1410;

id. del presidente del Consiglio dei ministri con cui trasmette il rapporto del ministro di S. M. il Re in Bucarest intorno alle manifestazioni di simpatia all'Italia ed al suo Re, fatte nel Senato rumeno e nella Camera dei deputati rumeni, 1526;

id. della famiglia del senatore Auriti che ringrazia il Senato delle testimonianze d'affetto rese all'estinto, 1528;

id. delle famiglie dei defunti senatori Auriti, Delle Favare e Semmola, con le quali ringraziano il Senato per le condoglianze fatte ad esse pervenire, 1538;

id. del presidente del Consiglio dei ministri con cui trasmette la lettera del Governo ungherese che invita i membri dei due rami del Parlamento italiano alle feste del millesimo anniversario della fondazione di quel Regno, 1538;

id. della Giunta municipale di Rimini che invita il Senato ad assistere alla commemorazione del primo anniversario della morte del conte Luigi Ferrari, 1589;

i ringraziamenti della famiglia Allievi per le condoglianze fattegli pervenire dal Senato in occasione della morte del senatore Antonio Allievi, 1598;

i ringraziamenti della marchesa Menabrea per le onoranze rese dal Senato al defunto senatore Menabrea, 1697;

i ringraziamenti del conte Giulio Rasponi per le condoglianze fattegli pervenire in occasione della morte del senatore conte Achille Rasponi, 1773;

lettera del sindaco di Milano che invita il Senato ad assistere all'inaugurazione del monumento al Re Vittorio Emanuele, 1897;

id. del comm. Chiavassa Angelo con cui si dimette da direttore degli uffici di segreteria del Senato, 1898;

i ringraziamenti del signor Cesare Orlando, per le condoglianze fattegli pervenire in occasione della morte del senatore Luigi Orlando, 2133;

lettera delle autorità municipali e provinciali di Bologna con cui invitano il Senato all'inaugurazione del monumento a Marco Minghetti, 2186;

id. del sindaco di Pesaro che invita il Senato all'inaugurazione del monumento a Terenzio Mamiani, 2353;

id. del ministro dell'interno che invita il Senato a farsi rappresentare al solenne funerale da celebrarsi in Torino il 28 luglio 1896 per commemorare il 46° anniversario della morte di Re Carlo Alberto, 2438;

un telegramma del senatore Mantegazza che dà spiegazioni intorno alla pubblicazione di una sua lettera diretta al comm. Pagliani, 2521;

INDICE

lettera del presidente della Commissione permanente di finanze che trasmette altra lettera del senatore Parenzo con la quale dichiara di dimettersi da membro della Commissione stessa, 2627;

id. del senatore Gravina con cui prega il presidente del Senato di volerlo sostituire con altro senatore nella Commissione incaricata di esaminare i due progetti di legge per la istituzione di un commissario civile in Sicilia e per opere dotali, 2717;

i ringraziamenti della vedova del senatore Colombini per le condoglianze fattele pervenire per la morte del suo consorte, 2777;

il decreto reale che proroga la 1^a Sessione della XIX Legislatura, 2886;

il decreto reale che convoca il Senato e la Camera dei deputati per il giorno 30 novembre 1896, 2886;

lettera del presidente del Consiglio in data 22 agosto 1896 con cui partecipa al Senato il fidanzamento di S. A. R. Vittorio Emanuele, principe di Napoli, con la principessa Elena del Montenegro, 2894;

id. del presidente del Consiglio che annuncia al Senato la nomina a sotto segretario di Stato per gli affari dell'interno dell'avv. comm. Ottavio Serena, deputato al Parlamento, 2899;

id. del senatore Ellero con cui si dimette da membro della Commissione per le petizioni, 2899;

id. del senatore Cavalletto che prega il Senato di scusarlo della prolungata assenza, causata da malattia, 2899;

le dimissioni del senatore Cencelli dall'ufficio di segretario della Presidenza e di membro della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti, 3010;

che il senatore Guarneri sarà sostituito, quale relatore dei due progetti di legge sulla licenza per rilascio di beni immobili e per la tutela della difesa militare in tempo di pace, dai senatori Lampertico e Rattazzi, 3014;

il telegramma spedito dalla Presidenza al Re per ringraziarlo della liberalità con cui ha voluto che il bilancio dello Stato non ricevesse aggravio dalla legge di as-

segno annuo per S. A. R. il Principe di Napoli, e comunica pure la risposta avuta da S. M. il Re, 3094;

lettera del senatore Corsi con la quale si dimette dall'ufficio di segretario della Presidenza, 3181.

Convoca il Senato in Comitato segreto, pag. 100, 2319, 3091.

Consulta a tenore del regolamento:

il Senato per sapere quale tramite debbano percorrere alcuni progetti di legge presentati dal ministro dei lavori pubblici, pag. 109.

Dà conto al Senato:

di quanto ha creduto opportuno di fare la Presidenza per esprimere alla Reale famiglia i sentimenti di devozione e le felicitazioni del Senato per le nozze del duca d'Aosta con la principessa Elena d'Orléans, pag. 14;

dei telegrammi inviati al conte Luigi Ferrari per esprimergli i sentimenti di raccapriccio e di indignazione del Senato per l'attentato di cui rimase vittima, 17;

della presentazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 93;

ed al senatore Rossi Alessandro della discussione avvenuta in seno al Consiglio di Presidenza intorno alla pubblicazione di una lettera diretta dal senatore Mantegazza al comm. Luigi Pagliani e delle conclusioni prese dallo stesso Consiglio, 2494.

Dà spiegazioni:

al Senato circa i documenti richiesti al Ministero dei lavori pubblici dalla Commissione che esamina il progetto di legge relativo al piano regolatore della città di Genova, pag. 67;

al senatore Angioletti intorno alla discussione dell'art. 2 del progetto di legge concernente le disposizioni per la leva sui nati nel 1875, 240;

al senatore Cancellieri su quanto ha fatto la Presidenza perchè venisse discussa di urgenza una interpellanza presentata dallo stesso senatore, 547;

al senatore Vitelleschi sui motivi che indussero la Presidenza a non iscrivere all'ordine del giorno il progetto di legge per la proroga dei poteri eccezionali, 1282.

al Senato circa l'interpretazione da darsi

INDICE

alla proposta del senatore Guarneri riguardante l'inserzione negli atti del Senato dell'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza a S. M. il Re, della risposta del Re e di tutte le circolari diramate dalla Presidenza in occasione del fidanzamento di S. A. R. il principe di Napoli con la principessa Elena del Montenegro; 2894.

Dichiara al Senato:

che il presidente si farà un dovere di comunicare al generale Baratieri ed a' suoi valorosi cooperatori in Africa il plauso e gli augurî del Senato, pag. 661;

che il presidente rivolgerà a nome del Senato i dovuti ringraziamenti al Governo ungherese per l'invito alle feste del millenario anniversario della fondazione di quel Regno, 1538;

che il presidente si farà un dovere di esprimere a S. M. il Re la riconoscenza del Senato per l'atto generoso da Lui compiuto di versare nelle Casse dello Stato una somma uguale a quella da corrispondersi a S. A. R. il Principe ereditario, per l'assegno annuo di un milione di lire prescritto dallo Statuto, 3067.

Fa avvertenze in ordine:

alle votazioni, pag. 12, 58, 63, 143, 241, 264, 279, 305, 308, 311, 314, 316, 402, 406, 409, 414, 417, 418, 469, 506, 616, 671, 672, 698, 724, 751, 768, 772, 922, 935, 949, 951, 988, 1005, 1058, 1222, 1235, 1239, 1254, 1269, 1273, 1277, 1318, 1319, 1345, 1448, 1472, 1477, 1509, 1510, 1539, 1552, 1650, 1764, 1767, 1777, 1835, 2040, 2620, 2627, 2657, 2696, 2732, 2827, 2828, 2843, 2884, 2904, 3010, 3029, 3192, 3360, 3387, 3392;

alle discussioni, pag. 195, 214, 234, 262, 316, 350, 418, 578, 746, 773, 802, 805, 902, 1019, 1058, 1077, 1096, 1214, 1361, 1363, 1365, 1384, 1385, 1411, 1449, 1458, 1463, 1471, 1686, 1697, 1721, 1742, 1745, 1761, 1764, 1774, 1842, 1870, 1871, 1876, 1888, 1898, 1907, 1908, 1909, 1910, 1933, 1958, 2005, 2065, 2070, 2133, 2220, 2249, 2288, 2289, 2303, 2354, 2377, 2402, 2438, 2684, 2733, 2750, 2810, 2917, 2971, 2974, 2978, 2990, 3016, 3050, 3067, 3140, 3148, 3179, 3207, 3210, 3253, 3265, 3294, 3333, 3392, 3411, 3420;

alla presentazione e votazioni di ordini del giorno, pag. 263, 264, 478, 768, 789, 801, 802, 939, 2407, 2418, 2728, 2759, 2798, 2850, 2877, 3001, 3007;

allo svolgimento di interpellanze, pagina 174, 402, 418, 566, 656, 702, 1339, 1777, 1786, 2565, 2628, 2701, 2843, 2845, 3253, 3410, 3411, 3420;

al metodo di votazione, pag. 330, 506, 1650, 1777;

alle votazioni di ballottaggio, pag. 43, 44, 46, 1284, 1285, 1345, 1360, 2678;

alla discussione degli articoli e degli allegati al progetto di legge sui provvedimenti di finanza e di Tesoro, pag. 806;

alla nomina della Commissione per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, pag. 50;

alla votazione sulle petizioni, pag. 1076, 2327, 2331, 2332, 2333, 2334 a 2337;

alla elezione ed alla sostituzione di membri di commissioni speciali, pag. 3014;

ai lavori del Senato od alle sue convocazioni in seduta pubblica, pag. 58, 64, 94, 100, 109, 139, 402, 542, 566, 616, 922, 1096, 1097, 1277, 1285, 1343, 1345, 1371, 1585, 1958, 2598, 2599, 2600, 3062, 3140, 3179, 3207, 3392;

ad errori di stampa, pag. 724;

all'ora precisa della seduta pubblica, pagina 139, 899, 1405;

a proposte di senatori o di ministri, pag. 1066, 1264, 2680, 3001;

alla riunione negli Uffici, pag. 58, 64, 1343, 1573, 1585, 2212, 2595, 2697;

all'estrazione a sorte degli Uffici per il loro rinnovamento, 1539;

alla presentazione, discussione e votazione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, pag. 232, 236, 241, 762, 806, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1046, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1067, 1073, 1079, 1367, 1369, 1370, 1454, 1455, 1458, 1461, 1463, 1466, 1468, 1470, 1471, 1472, 1477, 1499, 1500, 1502, 1504, 1505, 1506, 1754, 1756, 1757, 1758, 1760, 1761, 1767, 1774, 1776, 1870, 1871, 1873, 1875, 1876, 1888, 1894, 1898, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920 a 1929, 1934 a 1958, 2188, 2189, 2190, 2211, 3028, 3035, 3036, 3043, 3044, 3045, 3237;

INDICE

in ordine alla nomina della Commissione speciale per l'esame del progetto di legge sull'istituzione del Commissariato civile in Sicilia, pag. 2690, 2691;

alla convocazione del Senato in Comitato segreto, pag. 101, 2319, 3091;

alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 63;

alla estrazione a sorte dei componenti la Commissione che con l'Ufficio di Presidenza debbono recare a S. M. il Re l'indirizzo stesso, pag. 91;

in ordine alla proposta fatta dal ministro della guerra Ricotti di sospendere momentaneamente la discussione del progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento dell'esercito, pag. 1745;

id. id. alla ripresa della discussione del progetto stesso, pag. 1790;

alle tribune pubbliche che non sono permessi segni di approvazione o di disapprovazione, pag. 2250;

in ordine alla discussione e votazione delle proposte formulate dai senatori Brioschi e Rossi Alessandro, nella seduta del 23 luglio 1896 sull'ordine dei lavori del Senato, pag. 2680, 2684, 2688, 2690;

Fa preghiera: al signor senatore Guarnieri di non voler anticipare la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 32;

ai signori senatori di non voler rendere di pubblica ragione, per altissimi riguardi, il testo dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 63;

agli Uffici centrali ed ai relatori dei vari progetti di legge di sollecitare i loro studi e le relazioni, affinchè il Senato possa continuare i propri lavori senza interrompere le sue sedute, 100, 109, 566, 1097, 1206, 1790;

al senatore Pierantoni di non insistere su argomenti che riguardano l'azione della Camera elettiva, 364;

al senatore Bartoli di non parlare di documenti non sottoposti all'esame del Parlamento, 366;

ai signori senatori di attenersi nella discussione generale dei provvedimenti finanziari agli argomenti di indole generale e

riservare ogni argomento particolare alla discussione degli articoli, 774;

ai signori senatori di non volersi allontanare dal Senato dovendo procedersi alla discussione e votazione di altri progetti di legge portati all'ordine del giorno, dopo la discussione dei provvedimenti finanziari, 922;

ai senatori di voler attendere la venuta in Senato del presidente del Consiglio per chiedergli maggiori schiarimenti circa la discussione del progetto di legge per proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1283;

ai signori senatori di voler rimanere nelle sale del Senato per poter procedere alla discussione e votazione di altri progetti di legge dopo quello di maggiore assegnazione di venti milioni per le spese di Africa, 1319;

alla Commissione permanente di finanze di voler sollecitare la relazione sul progetto di legge per l'Africa, 1360;

al senatore Negrotto di non discutere del potere irresponsabile, 1385;

ai signori senatori, in occasione della discussione dei crediti straordinari per le spese di guerra nell'Eritrea di non venirmeno alle corrette abitudini del Senato nell'ascoltare gli oratori, 1435;

ripete la stessa preghiera avuto anche riflesso alle alte funzioni alle quali il Senato può, secondo lo Statuto, essere eventualmente chiamato, 1437, 1441;

al Senato di rinviare ad altra tornata la discussione del progetto di legge concernente disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti, 1561;

ai signori senatori, in occasione della discussione del progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento del regio esercito, di volersi limitare nella discussione generale agli argomenti che informano tutto il progetto, rimandando alla discussione degli articoli le questioni particolari, 1686;

al senatore Rossi Alessandro di non occuparsi nella discussione, di fatti e parole pronunciate in altro consesso, 1996, 2684;

INDICE

al senatore Durante di non sollevare questioni personali, 2000;

ai signori senatori di volere affluire in maggior numero e più assiduamente agli uffici ed alle sedute pubbliche, 2223;

al senatore Borgnini di riservare il suo dire a quando sarà portato in discussione il progetto di legge sulla università di Napoli, 2772;

ai signori senatori di non volersi allontanare dall'aula dovendosi procedere a votazioni a scrutinio segreto, 1498, 2827.

Funziona da presidente il vice-presidente:

Tabarrini, da pag. 37 a 42; da 1206 a 1327; da 1333 a 1348; da 1793 a 1896; da 3009 a 3012.

Cannizzaro, da pag. 2989 a 3008.

Informa il Senato:

che il signor ministro del Tesoro, per la discussione di alcuni progetti di legge, ha delegato il sottosegretario di Stato al Tesoro, pag. 506;

che il ministro dell'interno, per la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle sovrimposte comunali e provinciali, ha delegato il sottosegretario di Stato all'interno, 618;

che la copia delle note scambiate fra il Ministero degli esteri e la Legazione giapponese in Roma, di cui alla lettera del ministro Blanc in data 2 agosto 1895, è stata rimessa alla Commissione che esamina il trattato di commercio italo-giapponese, 702;

che il senatore Secondi scusa la sua assenza dalle sedute per ragioni di salute, 805;

che il ministro dei lavori pubblici, per la discussione del progetto di legge sull'assegno e ripartizione di fondi per il quinquennio 1896-97-1900-1901 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme, sarà rappresentato dal sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, 2288;

che il ministro delle finanze sarà rappresentato dal sottosegretario di Stato nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sui diritti catastali, 2661;

di quanto il presidente e l'Ufficio di Presidenza hanno creduto opportuno di fare in occasione del fidanzamento di S. A. R. Vittorio Emanuele, principe di Napoli, con S. A. R. la principessa Elena del Montenegro, 2894;

degli uffici fatti dalla Presidenza per far desistere il senatore Corsi dal suo intendimento di dimettersi dalla carica di segretario della Presidenza, 3182.

Invita i sei senatori più giovani fra i presenti a fungere da segretari provvisori, pag. 9;

i senatori segretari e questori nuovi eletti a prendere i loro posti al banco della Presidenza, 12;

i senatori componenti gli Uffici I e IV di riunirsi all'ore 14 del giorno 6 giugno 1896 per esaminare un progetto di legge già esaminato dagli altri Uffici, 1769;

i senatori Canonico e Di Camporeale a fungere da segretari provvisori nella seduta del 26 luglio 1896, 2749.

Nomina:

la Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, pag. 62;

la Commissione per l'esame del disegno di legge: dichiarare giorno festivo agli effetti civili il XX settembre, 143;

la Commissione per l'esame del disegno di legge sul personale del Genio civile, 601;

la Commissione per l'esame del disegno di legge riguardante i proventi giudiziari e spese di cancelleria, 653;

la Commissione per l'esame del disegno di legge relativo ai provvedimenti pei danneggiati del terremoto, 666;

la Commissione per l'esame del disegno di legge relativo alla vendita dei beni demaniali, 666;

la Commissione per l'esame del disegno di legge: facoltà al Governo di autorizzare la creazione d'Istituti e società regionali esercenti il credito fondiario, 698;

la Commissione per l'esame del disegno di legge pei magazzini generali degli zolfi, 1290;

la Commissione per l'esame del disegno di legge per parificazione dei presidenti di

INDICE

Sezione di Corte d'appello ai consiglieri di Cassazione, 1291;

il senatore Cerruti Cesare commissario per l'esame del progetto di legge sull'avanzamento del regio esercito in sostituzione del senatore Ricotti, 1650;

la Commissione per l'esame dei due disegni di legge per il Commissariato civile in Sicilia e sulle opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera, 2701;

il senatore Scelsi commissario per l'esame dei due progetti di legge per la Sicilia in sostituzione del senatore Gravina dimissionario, 2718;

la Commissione per l'esame del disegno di legge: Codice penale militare, 3092.

Osserva: ai senatori Ricotti e Primerano che nelle discussioni del Senato il patriottismo è una premessa così naturale che nessuno deve o rilevarla od insistervi, pag. 295;

al senatore Balestra la intempestività di alcune osservazioni fatte dallo stesso senatore al ministro di agricoltura, industria e commercio in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, 2270;

al senatore Majorana-Calatabiano che a norma del regolamento del Senato sono vietate le interpellazioni personali, 2745;

al senatore Brioschi che quando vi sono dei regolamenti bisogna attenersi e che il presidente del Senato non deve che curarne l'esatta applicazione, 2760;

allo stesso senatore che la proposta fatta dal senatore Vitelleschi in occasione della discussione del progetto di legge sulla inchiesta ferroviaria, è una proposta sospensiva e non una pregiudiziale, 2760.

Proclama gli eletti: a segretari dell'Ufficio di Presidenza, pag. 12, 3058;

a questori, 12;

a membri delle varie Commissioni permanenti, 43, 44, 50, 173, 1284, 1285, 1290, 1345, 1361, 1566, 1574, 2697, 3058, 3062, 3143;

i nuovi senatori, 2662, 2923, 2946, 2947, 2952, 2969, 2970, 2971, 2978, 2990, 3010, 3015, 3094, 3147, 3209, 3210, 3245, 3291;

il risultato delle votazioni a scrutinio segreto, 63, 101, 168, 241, 279, 347, 348,

469, 504, 542, 573, 631, 667, 698, 724, 743, 772, 803, 952, 1006, 1097, 1239, 1284, 1285, 1290, 1327, 1448; 1511, 1574, 1691, 1692, 1717, 1790, 1805, 1959, 2066, 2097, 2131, 2213, 2245, 2246, 2319, 2347, 2516, 2529, 2539, 2564, 2600, 2620, 2676, 2677, 2697, 2748, 2843, 2884, 3052, 3061, 3062, 3092, 3143, 3207, 3208, 3241, 3252, 3364, 3392, 3393, 3423.

Propone:

la riunione degli Uffici, pag. 58, 64, 504, 542, 566, 601, 724, 1097, 1535, 1573, 1585, 2212, 2595, 2697, 3012, 3046, 3058, 3060, 3143, 3330;

di rimandare il seguito dell'ordine del giorno ad altra tornata, 168, 209, 1020, 1096, 1371, 1593, 2913, 3330;

il rinvio ad altra tornata della discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 63;

la nomina di una Commissione di cinque senatori perchè in unione alla Presidenza rappresentino il Senato alla trascrizione dell'atto di matrimonio dei duchi d'Aosta, 98;

che all'inaugurazione del monumento al prof. Palasciano in Napoli il Senato sia rappresentato dai senatori che fanno parte del Comitato promotore, 98;

al Senato di farsi rappresentare al funerale commemorativo di Re Carlo Alberto da celebrarsi in Torino, dai senatori ivi residenti, 115, 2438;

che la discussione del progetto di legge concernente disposizioni per la leva sui nati nel 1875 si apra sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, 221;

l'inversione dell'ordine del giorno, 306, 1836, 3126, 3148;

la sospensione della discussione di progetti di legge, 565;

la fissazione del giorno per la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, 746;

la chiusura della discussione generale dello stesso progetto di legge, 762;

la omissione della lettura degli allegati al progetto medesimo, 774;

il metodo e l'ordine di discussione degli articoli e degli allegati del detto progetto di legge, 806;

INDICE

di procedere alla votazione a scrutinio segreto dello stesso progetto di legge subito dopo la discussione degli articoli, 922;

il rinvio all' esame della Commissione permanente di finanze di progetti di legge presentati dal Governo, 1351, 2353, 2490;

l' ordine del giorno per la seduta del 24 marzo 1896, 1371;

l' invio delle condoglianze del Senato alle famiglie dei senatori Semmola, Favale e Ruggeri della Torre, 1533;

che alla commemorazione del primo anniversario della morte del conte Luigi Ferrari in Rimini, il Senato sia rappresentato dai senatori dimoranti nelle provincie di Forlì, Ravenna, Pesaro, 1589;

che nella discussione del progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507 sull' ordinamento dell' esercito, si dia lettura degli articoli dei decreti reali di mano in mano che se ne farà la discussione, 1686;

che la ripresa della discussione di tale progetto di legge sia posta all' ordine del giorno dopo il progetto n. 131, relativo alle maggiori spese d' Africa, 1790;

che all' inaugurazione del monumento a Re Vittorio Emanuele in Milano, il Senato sia rappresentato dai senatori residenti in Milano e da una delegazione della Presidenza, 1897;

al Senato di prendere atto delle dimissioni presentate dal comm. Angelo Chiavassa da direttore degli Uffici di segreteria del Senato a termini dell' art. 103 del regolamento, 1898;

che alla inaugurazione del monumento di Marco Minghetti a Bologna e dell' istituto ortopedico Rizzoli, il Senato sia rappresentato da una Commissione dell' Ufficio di Presidenza e dai senatori residenti in Bologna e provincia, 2186;

che alla inaugurazione del monumento a Terenzio Mamiani in Pesaro, il Senato sia rappresentato dai senatori delle provincie di Pesaro e Forlì, 2354;

di tenere seduta in giorno festivo, 2748;

al Senato, ed il Senato approva, di inserire negli atti della Camera vitalizia tutte le circolari diramate ai senatori, l' indirizzo

dell' Ufficio di Presidenza a S. M. il Re e la risposta del Re, in occasione del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Napoli con la principessa Elena del Montenegro, 2894;

il giorno per procedere a votazione per nomina o sostituzione di commissari speciali, 3014;

che l' esame del disegno di legge per l' assegno annuo di un milione a S. A. R. il Principe di Napoli sia deferito alla Commissione permanente di finanze, 3062;

che il Senato sia rappresentato ai funerali di Re Vittorio Emanuele II al Pantheon dalla Presidenza e da una Commissione speciale composta di nove membri e due supplenti, 3066;

il rinvio delle sedute pubbliche all' 8 gennaio 1897, 3140;

che la seduta del 14 gennaio 1897 incominci alle ore 14, 3291.

Ringrazia il Senato per l' onore fattogli di delegargli la nomina di Commissioni speciali per l' esame di progetti di legge, pagina 115;

il senatore Cavalletto, il presidente del Consiglio dei ministri ed il Senato del voto di plauso e di ringraziamento tributatogli per l' opera da lui prestata come presidente del Senato e pronuncia parole di gratitudine e di auguri ai colleghi, 1005;

i senatori Lampertico, Bonvicini ed il Senato del saluto rivoltogli ed augura a tutti i senatori lunga vita facendo voti per la prosperità della patria, 2884.

PRIMERANO comm. Domenico, tenente generale, senatore. Interloquisce nella discussione del progetto di legge sulle disposizioni per la leva sui nati nel 1875, pag. 221, 226 — id. in quella del bilancio della guerra per l' esercizio finanziario 1895-96, 288, 294, 297 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nell' Eritrea, 1373 — propone l' invio delle condoglianze del Senato alla vedova ed alla famiglia del compianto generale Da Bormida, 1374 — parla nella discussione del progetto di legge sull' avanzamento nel regio esercito, 1454, 1455, 1456, 1458, 1462, 1467, 1469 — partecipa alla discussione del progetto di

INDICE

legge per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento dell'esercito 1686, 1744, 1848, 1875, 1876, 1882, 1884, 1885, 1887, 1957 — parla nella discussione del progetto di legge per tutela della difesa militare in tempo di pace, 3030 — id. in quella per trattato ad atti di concessione per la ferrovia attraverso il Sempione, 3080, 3084, 3086.

PRINETTI S. E. comm. Giulio, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro dei lavori pubblici, pag. 2628 — (V. *Ministro dei lavori pubblici*).

PROGETTI DI LEGGE e proposte di iniziativa parlamentare:

Dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili (N. 31). Presentazione, pag. 114 — discussione, 245 — votazione ed approvazione, 279.

Sull'ammissione al volontariato di un anno (N. 66). Presentazione, pag. 474 — discussione, 619 — votazione ed approvazione, 667.

Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio (N. 65). Presentazione, pag. 474 — discussione, 619 — votazione ed approvazione, 667.

Modificazione alla legge 28 giugno 1892, n. 311: lotteria a beneficio del collegio Regina Margherita di Anagni (N. 72). Presentazione, pag. 546. — discussione, 714 — votazione ed approvazione, 743.

Disposizioni per regolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698 (N. 126). Presentazione, pag. 1528 — discussione, 1553 — votazione ed approvazione, 1574.

Aggregazione del comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), al mandamento di Colle Sannita (Benevento) (N. 158). Presentazione, pag. 1578 — discussione, 2039 — votazione ed approvazione, 2066.

Istituzione delle Camere di agricoltura (N. 143). Presentazione, pag. 1547 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Aggregazione al circondario di Bergamo e mandamento di Trescore dei comuni di Bagnatica e Brusaporto (N. 157). Presentazione, pag. 1578 — discussione, 2039 — votazione ed approvazione, 2066.

Aggregazione del comune di Castiglione Fibocchi al mandamento di Arezzo (N. 174).

Presentazione, pag. 1869 — discussione, 2528 — votazione ed approvazione, 2540.

Aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento di Terni (N. 175). Presentazione, pag. 1869 — discussione, 2324 — votazione ed approvazione, 2347.

Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia (N. 176). Presentazione, pag. 1977 — discussione, 2528 — votazione ed approvazione, 2540.

Aggregazione dei comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfoliù, alla circoscrizione della pretura di Oristano (N. 179). Presentazione, pag. 207 — (*All'esame dell'Ufficio centrale*).

Aggregazione del comune di Caraffa di Catanzaro al mandamento di Borgia (N. 180). Presentazione, pag. 2186 — discussione, 2538 — votazione ed approvazione, 2564.

Ponte sul Tevere per la strada Armerina (N. 199). Presentazione, pag. 2493 — discussione, 2528 — votazione ed approvazione, 2539.

Inchiesta sull'esercizio ferroviario (N. 208). Presentazione, pag. 2493 — se ne intraprende la discussione, 2738 — il Senato delibera di rinviare la discussione al novembre 1896, 2771 — (*All'esame del relatore senatore Brioschi*).

Sulle licenze per rilascio di beni immobili (N. 226). Presentazione, pag. 3010 — discussione, 3016 — votazione ed approvazione, 3053.

Tombola a favore del Protettorato di San Giuseppe (N. 248). Presentazione, pagina 3066 — discussione, 3141 — votazione ed approvazione, 3144.

Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891 (N. 249). Presentazione, pag. 3066. — discussione, 3140 — votazione ed approvazione, 3144.

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino (N. 250). Presentazione, pag. 3066. — discussione, 3240 — votazione ed approvazione, 3252.

PUCCIONI avv. comm. Leopoldo, senatore. Chiede congedo, pag. 547.

PUCCIONI avv. comm. Piero, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica

INDICE

dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 —
chiede congedo, 174, 706, 1237, 2627 —
interviene nella discussione del progetto di

legge per procedimento speciale in ma-
teria di contravvenzioni, 1041, 1042, 1043,
1045, 1056.

R

RACCHIA comm. Carlo Alberto, vice-ammiraglio,
senatore. Eletto membro della Commissione
permanente di finanze, pag. 43 — quale
relatore interviene nella discussione del bi-
lancio della marina per l'esercizio finan-
ziario 1895-96, 622 — annunzio della sua
morte e cenni necrologici, 1357.

RAMOGNINI comm. Ferdinando, senatore. Chiede
congedo, pag. 3146.

RIASPONI conte comm. Achille, senatore. Chiede
congedo, pag. 62 — annunzio della sua
morte e cenni necrologici, 1579.

RATTAZZI S. E. avv. comm. Urbano, senatore.
Chiede congedo, pag. 116 — quale rela-
tore parla nella discussione del progetto
di legge per dichiarazione di pubblica uti-
lità per le opere di fognatura della città di
Torino, 2537 — id. in quella per aggrega-
zione del comune di Caraffa al manda-
mento di Borgia, 2539 — quale ff. di re-
latore sostiene la discussione del progetto
di legge sulla tutela della difesa militare
in tempo di pace, 3032, 3034, 3036, 3037,
3041, 3045.

RAVA prof. comm. Luigi, deputato, sottosegre-
tario di Stato alle poste e telegrafi. Si di-
mette da tale carica, pag. 1338.

RIBERI avv. comm. Spirito, senatore. Interlo-
quisce nella discussione del progetto di
legge per procedimento speciale in materia
di contravvenzioni, pag. 1050, 1056 — id.
in quella del disegno di legge per tramvie a
trazione meccanica e ferrovie economiche,
1072.

RICCI comm. Agostino, tenente generale, sena-
tore. Chiede congedo, pag. 2317 — annun-
zio della sua morte e cenni necrologici,
2903.

RICCI marchese comm. Matteo, senatore. Chiede
congedo, pag. 116 — annunzio della sua
morte e cenni necrologici, 1355.

RICOTTI S. E. cav. Cesare, tenente generale, se-
natore. Eletto membro della Commissione

permanente di finanze, pag. 43, 2697 —
quale relatore prende parte alla discus-
sione del progetto di legge per la leva sui
nati nel 1875, 222, 228, 231, 236, 237, 239 —
interloquisce nella discussione del bilancio
della guerra per l'esercizio finanziario 1895-
1896, 283, 293, 295 — annunzio della sua
nomina a ministro della guerra, 1335 (V.
Ministro della guerra) — si dimette da
tale carica, 2598 — parla nella discussione
dell'interpellanza del senatore Vitelleschi
sul modo come si è fatta l'ultima crisi,
2713.

RIDOLFI marchese comm. Luigi, senatore. Chiede
congedo, 669, 1225, 2069.

RIGHI avv. comm. Augusto, senatore. Parla
nella discussione del bilancio dell'interno
per l'esercizio finanziario 1896-97 pag. 2009
— id. in quella del bilancio di grazia e giu-
stizia per lo stesso esercizio, 2105 — Parla
nella discussione del progetto di legge
sulle licenze per rilascio di beni immobili,
3023, 3026 — eletto membro della Com-
missione per le petizioni, 3058.

ROBECCHI comm. Giuseppe, senatore. Chiede con-
gedo, pag. 93, 321, 2627.

ROGADEO comm. Vincenzo, senatore. Chiede con-
gedo, 670, 2249, 2627.

ROISSARD DE BELLET cav. Leonardo, tenente ge-
nerale, senatore. Chiede congedo, pa-
gina 3146.

ROLANDI comm. Gerolamo, tenente generale, se-
natore. Chiede congedo, pag. 93, 116, 1449,
2225, 2601, 3146.

ROMANIN-JACUR ing. comm. Leone, deputato, sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici.
Si dimette da tale carica, 1338.

RONCHETTI avv. comm. Scipione, deputato. An-
nunzio della sua nomina a sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia, pag. 1338.

ROSAZZA comm. Federico, senatore. Scusa la sua
assenza dalle sedute del Senato, pag. 1373
— chiede congedo, 2627, 3265.

INDICE

ROSSI comm. Alessandro, senatore. Nominato membro della Commissione per l'esame dei progetti di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, pag. 62 — interloquisce nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 70, 85 — Chiede congedo, 98, 1598 — prende parte alla discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96, 132, 196, 204, 209 — propone di tener seduta in giorno festivo, 139 — fa una dichiarazione di voto in occasione della discussione del progetto di legge per dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili, 263 — parla nella discussione di una interpellanza del senatore Cancellieri sui trasporti delle merci dalle isole al continente e viceversa, 426 — prende parte alla discussione del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96, 548, 606, 609 — id. a quella del bilancio degli esteri per lo stesso esercizio, 660 — propone un voto di plauso al generale Barattieri ed a' suoi cooperatori, 661 — annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sul parere emesso dal Consiglio di Stato sullo insegnamento religioso, e se e quali proposte intenda fare pel prossimo anno scolastico, 704 — la svolge, 704 — replica al ministro, 706 — parla nella discussione del trattato di commercio italo-giapponese, 707, 711 — id. nella discussione generale dei provvedimenti finanziari, 784, 801 — suo ordine del giorno in proposito, 789 — lo ritira, 802 — parla nella discussione degli articoli dello stesso progetto di legge, 812, 816, 828, 829, 842, 846, 862, 868, 906 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894 che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione e degli zuccheri greggi per la raffinazione, 929 — a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale propone un ordine del giorno relativo a tale disegno di legge, 933 — parla nella discussione del progetto di legge per proroga di alcune disposizioni riguardanti la marina mercantile, 1242, 1249 —

annunzio di una sua interpellanza al ministro delle finanze diretta a conoscere se nell'interesse dei fabbricatori abbia disposto di pubblicare il regolamento sulla imposta dei fiammiferi, 1257 — la svolge, 1258 — replica al ministro delle finanze, 1262 — parla nella discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di lire venti milioni per le spese d'Africa, 1305 — id. in quella del progetto di legge per disposizioni per incoraggiare la istituzione di magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1319 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1379 — annunzio di una sua interpellanza al presidente del Consiglio sui provvedimenti che intende prendere per l'esercizio del diritto di associazione e sulle Società segrete, 1761 — la svolge, 1777 — replica al presidente del Consiglio, 1785 — parla nella discussione del progetto di legge per approvazione di eccedenze d'impegni per lire 4,800,000 verificatesi sul capitolo 32 « Contributo dello Stato per le spese d'Africa », verificatesi nel bilancio degli esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, 1802, 1824 — prende parte alla discussione del bilancio degli interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 1994 — solleva un incidente nella seduta del 6 luglio 1896 intorno ad una lettera pubblicata dal senatore Mantegazza e diretta al comm. Luigi Pagliani e chiede spiegazioni al presidente del Senato, 2494 — ringrazia il presidente del Senato dei datigli schiarimenti, 2495 — parla nella discussione del bilancio degli esteri per l'anno finanziario 1896-97, 2509, 2512, 2513 — partecipa alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2554 — annunzio di una sua interpellanza al presidente del Consiglio ed ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi sul riposo domenicale, 2564 — la svolge, 2662 — replica, 2673 — parla nella discussione del *catenaccio* sul granone bianco, 2642, 2654 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli esteri ed al ministro di agricoltura, industria e commercio sull'at-

INDICE

- tendibilità delle voci corse intorno a nuovi accordi commerciali, 2675 — dopo le spiegazioni dategli dal ministro degli esteri, si dichiara soddisfatto, 2675 — parla sull'incidente sollevato dal senatore Brioschi nella seduta del 23 luglio 1896 sull'ordine dei lavori del Senato, 2679 — propone di togliere dall'ordine del giorno il progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, 2680 — replica al ministro di agricoltura, industria e commercio e insiste nella sua proposta, 2683 — parla nella discussione della interpellanza del senatore Vitelleschi sul modo come si è fatta l'ultima crisi, 2714 — id. nella discussione del progetto per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, 2756 — id. nella discussione del progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, 2929, 2978, 3003, 3004 — parla sul ritiro di tale progetto di legge, 3050 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla convenzione di navigazione e commercio fra l'Italia e la Tunisia, 3111, 3119, 3124.
- ROSSI Angelo, senatore. Chiede congedo, pagine 105, 2438, 3181.
- ROSSI comm. Gerolamo, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 2249.
- ROSSI avv. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 2627, 3397.
- RUGGERI DELLA TORRE Gio. Batt., senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1531.
- RUFFO BAGNARA principe Fabrizio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2970 — presta giuramento ed è proclamato, 2978.
- RUSPOLI principe Emanuele, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2970 — parla nella discussione del progetto di legge per la ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma, 3148, 3155.
- S
- SACCHI conte comm. Vittorio, senatore. Chiede congedo, pag. 474, 2627.
- SAGARRIGA-VISCONTI avv. comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2627.
- SALANDRA comm. Antonio, ep utato, sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro. Si dimette da tale carica, pag. 1338.
- SALIS avv. comm. Pietro, senatore. Interloquisce nella discussione di una interpellanza del senatore Cancellieri relativa ai trasporti di merci dalle isole al continente e viceversa, pag. 420, 428 — parla nella discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96, 457, 458 — id. in quella del progetto sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, 679, 682 — annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sulla minaccia di imminente crollo dell'aula magna del Musco archeologico dell'univer-
- sità di Sassari, 683 — la svolge, 702 — ringrazia il ministro Baccelli delle dategli risposte, 704 — prende parte alla discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario, 761 — chiede congedo, 2627.
- SALUZZO DI MONTEROSSO conte comm. Cesare, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2249.
- SANDONNINI avv. comm. Claudio, senatore. Chiede congedo, pag. 213.
- SANGALLI comm. prof. Giacomo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2922 — presta giuramento ed è proclamato, 3015.
- SANGIORGI comm. avv. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pagina 2887 — relazione sui titoli ed appro-

INDICE

vazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 3210.

SAN MARTINO DI VALPERGA conte comm. Guido, senatore. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 43 — Chiede congedo, 105, 2037.

SANSEVERINO VIMERCATI conte ing. Alfonso, senatore. Chiede congedo, pag. 670, 2269.

SARACCO avv. comm. Giuseppe, senatore (V. *Ministro dei lavori pubblici*). Si dimette da ministro dei lavori pubblici, pag. 1330 — eletto membro della Commissione permanente di finanze, 1345 — parla nella discussione del progetto di legge sul Credito fondiario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1433, 1436, 1442 — id. in quella del progetto di legge per approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi su alcuni capitoli del bilancio del 1894-95 del Ministero dell'interno e concernenti spese facoltative, 1605, 1608 — partecipa alla discussione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96, 1659, 1660, 1662 — parla nella discussione del progetto di legge, n. 109, per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento dell'esercito, 1707, 1714, 1740, 1744, 1859, 1886, 1941, 1943 — id. in quella del progetto di legge per approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 32, « Contributo dello Stato per le spese d'Africa », del bilancio degli esteri 1894-1895 1794, 1797 — parla nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1825, 1826 — partecipa alla discussione del progetto di legge: autorizzazione della spesa straordinaria di L. 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza, 1980 — parla nella discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-1897, pag. 2053, 2055, 2063, 2070, 2084, 2085 — parla nella discussione del progetto di legge per Convenzioni con la Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-Sanseverino, 2218 — parla nella discussione

del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97, 2258, 2263 — quale relatore prende parte alla discussione del progetto di legge sul trattato ed atto di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione, 3084, 3087, 3091 — parla nella discussione del progetto di legge per l'unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio, 3131, 3137 — quale relatore prende parte alla discussione del progetto di legge per ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma, 3158 — prende parte alla discussione del progetto di legge: sui provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, 3162 — id. in quella del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3265, 3359, 3360 — parla nella discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria, 3366, 3385 — id. in quella del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 3416.

SAREDO prof. comm. Giuseppe, senatore. Propone la soppressione, dicendone le ragioni, dell'art. 50 del progetto di legge per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, pag. 1074, 1075 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sul conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni ed acquistare beni stabili, 1571, 1572 — propone che per l'esame del progetto di legge sul commissario civile in Sicilia si deferisca al presidente del Senato la nomina di una Commissione composta di cinque membri, 2691 — parla nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2810, 2811, 2812, 2814,

INDICE

- 2819 — id. id. in quella del progetto della beneficenza pubblica per la città di Roma, 2832, 2837 — quale relatore sostiene la necessità di discutere e votare il progetto di legge sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci, 2879.
- SCANO avv. prof. comm. Gavino, senatore. Interviene nella discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 aprile 1892 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposta, pagine 944, 947.
- SCARABELLI-GOMMI-FLAMINI comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 116.
- SCELSI avv. comm. Giacinto, senatore. Quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito, pagine 1750, 1753, 1756, 1757, 1758, 1760, 1774, 1776 — parla nella discussione del progetto di legge per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2792.
- SCIACCA DELLA SCALA barone Domenico, deputato, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Si dimette da tale carica, pag. 1338.
- SECONDI comm. Riccardo, senatore. Scusa la sua assenza dalle sedute del Senato per ragioni di salute, pag. 805.
- SEMMOLA dott. comm. Mariano, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1529.
- SENATO RUMENO (V. *Presidente del Senato, Comunicazioni della Presidenza e Onoranze*).
- SENISE comm. Carmine, senatore. Chiede congedo, pag. 2249.
- SENSALES comm. Giuseppe, senatore. Parla nella discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, pag. 2009 — chiede congedo, 2249, 2918 — Dichiarà di astenersi dal prender parte alla votazione circa la discussione o il rinvio del progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, 2688 — parla nella discussione del progetto di legge sull'istituzione di un commissario civile per la Sicilia, 2813.
- SERAFINI comm. Bernardino, Costantino, senatore. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 43 — id. delle petizioni, 44 — chiede congedo, 142, 1793, 2627, 3146 — riferisce su alcune petizioni, 2331, 2336, 2337 — parla nella discussione del progetto di legge sull'aggregazione del Comune di Caraffa al mandamento di Borgia, 2538 — quale relatore interviene nella discussione del progetto di legge per proroga dei regi decreti 6 novembre 1894 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, 3068, 3069.
- SERAFINI avv. prof. comm. Filippo, senatore. Chiede congedo, pag. 3209.
- SERENA avv. comm. Ottavio, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, pag. 2899.
- SERRA Luciano, contr'ammiraglio, deputato, sottosegretario di Stato al Ministero della marina — Si dimette da tale carica, pagina 1338.
- SIACCI colonnello prof. comm. Francesco, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito, pag. 1765, 1766, 1767, 1768.
- SINEO comm. Emilio, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'interno, pag. 1338 — annunzio della sua nomina a ministro delle poste e telegrafi, 2628 (V. *Ministro delle poste e telegrafi*).
- SOLE avv. comm. Niccola, senatore. Chiede congedo, pag. 2269.
- SONNINO SIDNEY barone Giorgio, deputato (V. *Ministro del Tesoro*). Si dimette da ministro del Tesoro, pag. 1330.
- SORMANI-MORETTI conte avv. comm. Luigi, senatore. Partecipa alla discussione del progetto di legge per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, pag. 2733.
- SORTEGGIO DEGLI UFFICI. Pag. 39, 1016, 1339, 2910.
- SORTINO (SPECCHI-GAETANI marchese di) barone Ignazio, senatore. Chiede congedo, pagine 1021, 2269, 3146.
- SPALLETTI conte Venceslao, senatore. Chiede congedo, pag. 116, 2249, 2749.
- SPROVIERI comm. Francesco, senatore. Ringrazia il presidente ed il Senato della commemorazione fatta in memoria del fratello senatore Vincenzo, pag. 37 — sollecita la presentazione della relazione sul progetto di legge riguardante l'approvazione del piano regolatore della città di Genova e coglie l'occasione per pronunciare parole di elogio

INDICE

per l'estinto senatore Andrea Podestà, già sindaco di Genova, 67 — propone l'ora per la convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere il bilancio interno per l'esercizio finanziario 1895-96, 101 — chiede congedo, 116 — propone che per la discussione dei provvedimenti finanziari il Senato incominci le sue sedute alle 3 anzichè alle 4 pom., 746 — fa alcune osservazioni nella discussione dei provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto, 751 — si associa alla commemorazione dei caduti ad Amba Alagi e manda un saluto alle famiglie dei soldati che combatterono per l'Italia, 1211 — propone che la seduta del 21 dicembre 1895 abbia principio alle ore 14 anzichè alle 15, 1285 — parla nella discussione del progetto di legge per maggiore assegnazione di L. 20,000,000 per le spese di Africa, 1294 — id. in quella per credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea, 1447 — si associa alla commemorazione del senatore Luigi Orlando e propone che il Senato invii le proprie condoglianze alla famiglia dell'estinto, 1978 — propone che sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge per pensioni alle famiglie dei presunti morti in Africa, 2048 — parla

nella discussione del progetto di legge sull'aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia, 2539 — si associa alla commemorazione del senatore Perazzi e propone d'inviare le condoglianze del Senato alle famiglie dei senatori morti durante le ferie estive dell'estate 1896, 2909 — si associa alla proposta del senatore Barsanti d'inviare le condoglianze del Senato alla famiglia del deputato Barazzuoli, 3010 — parla nella discussione del progetto di legge sul trattato ed atti di concessione per la costruzione della ferrovia attraverso il Sempione, 3079, 3084 — propone, e il Senato approva, di non prendere atto delle dimissioni del senatore Corsi dalla carica di segretario della Presidenza, 3182 — parla nella discussione del progetto di legge sull'applicazione provvisoria del disegno di legge sui provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3262.

SPROVIERI comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 23.

STROZZI principe Piero, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2970 — presta giuramento ed è proclamato, 2971.

T

TABARRINI S. E. comm. Marco, senatore. Decreto di sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 11 — eletto membro della Commissione della biblioteca, 43 — funziona da presidente, da pag. 37 a 42, da 1206 a 1327, da 1333 a 1348, da 1793 a 1896, da 3009 a 3012 — dà lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 67 — interviene nella discussione dell'indirizzo stesso, 89 — ringrazia il Senato dei saluti rivoltigli su proposta del senatore Lovera di Maria per il modo con cui, in assenza del presidente del Senato, seppe dirigere le discussioni dell'Assemblea, 1327 — propone di rinviare ad altra tornata alla quale possa presiedere S. E. il presidente Farini, la lettura delle commemorazioni dei senatori defunti

dal 21 dicembre 1895 al 17 marzo 1896, 1335.

TAJANI comm. avv. Diego, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923 — parla nella discussione del progetto di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili, 3026, 3028, 3042, 3044.

TAMBORINO comm. Achille, senatore. Annuncio della sua morte e cenni necrologici, pagina 1013.

TAVERNA conte comm. Rinaldo, senatore. Eletto segretario della Presidenza, pag. 12 — eletto membro della Commissione permanente di finanze, 43 — chiede congedo, 66, 2037 — quale relatore parla nella discus-

INDICE

sione del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96, 298, 300, 301 — id. id. in quella del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1454, 1458, 1461, 1467, 1469, 1471 — riferisce al Senato intorno al coordinamento di detto progetto di legge, 1509, 1510 — quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge per la conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi e assegni fissi del regio esercito, 1723, 1871, 1887, 1888, 1907, 1909, 1914, 1916, 1920, 1924 — riferisce sul coordinamento di tale progetto di legge, 1957 — quale relatore del progetto di legge sull'avanzamento del regio esercito riferisce su di una petizione presentata da alcuni ufficiali della riserva, 1835.

TEDESCHI-RIZZONE cav. Michele, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 1410, 2269, 3146.

TENERELLI avv. comm. Francesco, senatore. Interloquisce nella discussione del bilancio di agricoltura per l'esercizio finanziario 1895-1896, pag. 160, 195, 199.

TESORO. Bilanci:

1895-96. (Progetto di legge n. 92), presentazione, pag. 665 — discussione, 952 — votazione e approvazione, 1006.

1896-97. (Progetto di legge n. 195), presentazione, pag. 2328 — discussione, 2453 — votazione e approvazione, 2516.

Progetti di legge:

Esercizio provvisorio durante i mesi di luglio e agosto 1895 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1895-96 (n. 12). Presentazione, pag. 93 — discussione, 98 — votazione e approvazione, 101.

Autorizzazione della spesa di L. 13,400,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 (n. 21). Presentazione, pag. 108 — discussione, 282 — votazione e approvazione, 347.

Autorizzazione di spese straordinarie per opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e marittime, nonchè di trasporti di residui tra

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 25). Presentazione, pag. 108 — discussione, 121 — votazione e approvazione, 168.

Approvazione di maggiori stanziamenti per L. 1,104,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 22). Presentazione, pag. 108 — discussione, 311 — votazione e approvazione, 348.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,820 e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 23). Presentazione, pagina 108 — discussione, 128 — votazione e approvazione, 168.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 288,150 su alcuni capitoli, e diminuzione di stanziamenti per somma uguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 24). Presentazione, pag. 108 — discussione, 308 — votazione e approvazione, 348.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 58,442 48 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 26). Presentazione, pagina 108 — discussione, 130 — votazione e approvazione, 168.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 146,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 27). Presentazione, pag. 108 — discussione, 306 — votazione e approvazione, 348.

Approvazione di maggiori assegnazioni

INDICE

per L. 320,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per somma uguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 34). Presentazione, pag. 117 — discussione, 321 — votazione e approvazione, 348.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 575,000 su alcuni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma uguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 33). Presentazione, pag. 117 — discussione, 314 — votazione ed approvazione, 348.

Autorizzazione di spese straordinarie per opere stradali ed idrauliche di 1^a e 2^a categoria, nonchè di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95 (n. 35). Presentazione, pag. 117 — discussione, 414 — votazione e approvazione, 504.

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94, risultanti dal rendiconto generale del consuntivo dell'esercizio stesso (n. 44). Presentazione, pag. 376 — discussione, 479 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,770 21 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94 concernenti spese facoltative (n. 45). Presentazione, pag. 376 — discussione, 483 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 429,864 48 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94 concernenti spese facoltative (n. 46). Presentazione, pag. 376 — discussione, 483 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,079 19, verificatesi sul-

l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-1894, concernenti spese facoltative (n. 47). Presentazione, pag. 376 — discussione, 485 votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 211,440 17, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (n. 48). Presentazione, pag. 376 — discussione, 485 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 872,592 78, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (numero 49). Presentazione, pag. 376 — discussione, 487 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 20,461 03, verificatesi sull'assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (numero 50). Presentazione, pag. 376 — discussione, 490 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 475,116 72, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (n. 51). Presentazione, pag. 376 — discussione, 490 — votazione e approvazione, 542.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1,578;320 su alcuni capitoli e di eguale diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 64). Presentazione, pag. 417 — discussione, 502 — votazione ed approvazione, 542.

Conversione in legge del regio decreto

INDICE

16 settembre 1894, n. 437, relativo ai funerali di S. E. il generale Giacomo Durando (N. 61). Presentazione, pag. 417 — discussione, 507 — votazione ed approvazione, 574.

Conversione in legge del regio decreto 18 gennaio 1895, n. 20, relativo ai funerali del comm. Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano (N. 62). Presentazione, pag. 417 — discussione, 506 — votazione ed approvazione, 574.

Convalidazione di decreti reali autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1894-95 (N. 63). Presentazione, pag. 417 — discussione, 501 — votazione ed approvazione, 542.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895 (N. 69). Presentazione, pag. 504 — discussione, 508 — votazione ed approvazione, 574.

Conversione in legge di regi decreti sull'organico personale di ragioneria nella Intendenza di finanza; sul personale di delegazione, gestione e controllo negli uffici del Tesoro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione (N. 71). Presentazione, pag. 547 — discussione, 713 — votazione ed approvazione, 743.

Provvedimenti finanziari e di Tesoro (N. 77). Presentazione, pag. 560 — discussione, 774 — votazione ed approvazione, 952.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 93). Presentazione, pag. 665 — discussione, 988 — votazione ed approvazione, 1006.

Approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali (N. 89). Presentazione, pag. 666 — discussione, 949 — votazione ed approvazione, 1006.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze (N. 90). Presentazione, pag. 666 — discussione, 751 — votazione ed approvazione, 803.

Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti e strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (N. 91). Presentazione, pag. 666 —

discussione, 742 — votazione ed approvazione, 772.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 8,263,442 90, verificatisi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti le spese facoltative (N. 52). Presentazione, pag. 376 — discussione, 491 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 600,000, verificatesi sulla assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (N. 53). Presentazione, pag. 376 — discussione, 492 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 36,172 29, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, concernenti spese facoltative (N. 54). Presentazione, pag. 376 — discussione, 493 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94 (N. 55). Presentazione, pag. 376 — discussione, 493 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazioni di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1893-94 (N. 56). Presentazione, pag. 376 — discussione, 494 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-1894 (N. 57). Presentazione, pag. 376 — discussione, 494 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue

INDICE

inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 (N. 58). Presentazione, pag. 376 — discussione, 498 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto, e di quello del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio 1893-94, risultanti dai rispettivi rendiconti dell'esercizio medesimo (N. 59). Presentazione, pag. 376 — discussione, 500 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1710 74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 8: « Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali » dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1893-94 (N. 60). Presentazione, pag. 376 — discussione, 501 — votazione ed approvazione, 542.

Approvazione della spesa straordinaria di L. 50,000 per rimborso all'ospedale di S. Matteo in Pavia delle maggiori spese sostenute pel mantenimento della Clinica ostetrica dal 1879 al 1886 (N. 102). Presentazione, pag. 1206 — discussione, 1222 — votazione ed approvazione, 1239.

Maggiore assegnazione di L. 20 milioni per le spese di Africa (N. 106). Presentazione, pag. 1284 — discussione, 1293 — votazione ed approvazione, 1327.

Credito straordinario per le spese di guerra nell'Eritrea (N. 111). Presentazione, pag. 1351 — discussione, 1373 — votazione ed approvazione, 1448.

Approvazione di eccedenze su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1894-95 (N. 112). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1593 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze di impegni sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto e quello dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di

religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1894-95 (N. 116). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1618 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 121). Presentazione, 1534 — discussione, 1552 — votazione ed approvazione, 1574.

Assegnazione straordinaria di lire 2300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato (N. 119). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1552 — votazione ed approvazione, 1574.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 130). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1553 — votazione ed approvazione, 1574.

Maggiore assegnazione di lire 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 122). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1553 — votazione ed approvazione, 1574.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,301 90 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (Numero 113). Presentazione, 1534 — discussione, 1601 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 30,733 99 verificatesi sul-

INDICE

l'assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (N. 114). Presentazione, 1534 — discussione, 1602 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 70,329 59 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (N. 115). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1602 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 22,932 98 sull'assegnazione del capitolo n. 6 - Indennità di tramutamento - dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (N. 117). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1603 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,041,786 03 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (Numero 118). Presentazione, pag. 1134 — discussione, 1604 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 4677 79 sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Opere idrauliche di prima categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95, concernente spese facoltative (N. 120). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1613 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,607,095 52 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (Numero 123). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1614 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 356,877 98 verificatesi nella assegnazione di vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (N. 124). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1615 — votazione ed approvazione, 1691.

Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di L. 455,839 37 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative (N. 125). Presentazione, pagina 1535 — discussione, 1617 — votazione ed approvazione, 1691.

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti (N. 127). Presentazione, pag. 1534 — discussione, 1566 — votazione ed approvazione, 1574.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 131) Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1794 — votazione ed approvazione, 1865.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 139). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1635 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 138). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1632 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 137). Presentazione,

INDICE

pag. 1538 — discussione, 1628 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 132). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1769, votazione ed approvazione, 1792.

Approvazione di maggiore assegnazione per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 133). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1619 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-1895 (N. 134). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1619 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 134). Presentazione, pag. 1538 — discussione, 1626 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-1895 (N. 136). Presentazione, pag. 1539 — discussione, 1626 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 140). Presentazione, pag. 1539 — discussione, 1627 — votazione ed approvazione, 1692.

Maggiore assegnazione di L. 140,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana nel porto di Genova; ed approvazione di riduzioni per una somma corrispondente sugli

stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo (N. 147). Presentazione, pag. 1566 — discussione, 1627 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 144). Presentazione, pag. 1566 — discussione, 1636 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 145). Presentazione, pagina 1566 — discussione, 1636 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 146). Presentazione, pag. 1566 — discussione, 1638 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 148). Presentazione, pag. 1566 — discussione, 1641 — votazione ed approvazione, 1692.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1895-96 (N. 149). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1650 — votazione ed approvazione, 1693.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 200,000 sull'esercizio finanziario 1895-1896 per la costruzione di un edificio per la dogana e per la caserma delle guardie di finanza in Cagliari (N. 150). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1645 — votazione ed approvazione, 1693.

Convalidazione di due reali decreti del 5 gennaio e del 3 marzo 1896 coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96.

INDICE

(N. 151). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1642 — votazione ed approvazione, 1692.

Autorizzazione della spesa di L. 340,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 per la tacitazione di un credito della Società di Navigazione generale italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia (N. 152). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1769 — votazione ed approvazione, 1792.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-1896 (N. 153). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1642. — votazione ed approvazione, 1692.

Convalidazione di decreti reali del 19 aprile 1896, con i quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96 (N. 154). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1642 — votazione ed approvazione, 1693.

Autorizzazione di trasporto di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 155). Presentazione, pag. 1585 — discussione, 1644 — votazione ed approvazione, 1692.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 790,000 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96 concernenti spese facoltative (N. 156). Presentazione, pagina 1585 — discussione, 1639 — discussione ed approvazione, 1692.

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 160). Presentazione, pagina 1585 — discussione, 2050 — votazione ed approvazione, 2097.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 166). Presentazione, pag. 1774 — discussione, 1979 — discussione ed approvazione, 2066.

Assegnazione straordinaria di L. 11,500 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96, per il pagamento dovuto alla ditta Giachetti di Torre Annunziata, in seguito all'abbruciamento disposto dalle locali autorità governative di un barcone di sua proprietà, non che delle relative spese di giudizio (N. 167) Presentazione, pagina 1773 — discussione, 1837 — votazione ed approvazione, 1865.

Assegnazione straordinaria di L. 8829 72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 168). Presentazione, pag. 1793 — discussione, 1836 — votazione ed approvazione, 1865.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza (N. 169). Presentazione, pag. 1793 — discussione, 1979 — votazione ed approvazione, 2066.

Autorizzazione della spesa di L. 48,000 per riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta, sede del Ministero degli affari esteri (N. 173). Presentazione, pagina 1870 — discussione, 2039 — votazione ed approvazione, 2066.

Pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (N. 178). Presentazione, pag. 2048 — discussione, 2219 — votazione ed approvazione, 2246.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 182). Presentazione, pag. 2186 — discussione, 2221 — votazione ed approvazione, 2246.

Disposizioni di Tesoro (N. 181). Presentazione, pag. 2186 — discussione, 2220 — votazione ed approvazione, 2246.

INDICE

Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894 (N. 183). Presentazione, pag. 2194 — discussione, 2317 — votazione ed approvazione, 2319.

Condono di soprattasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazione e manomorta, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R) e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a) (N. 184). Presentazione, pag. 2194 — discussione, 2322 — votazione ed approvazione, 2347.

Approvazione di eccedenze d'impegni nelle spese per la repressione del malandrino (N. 189). Presentazione, pag. 2270 — discussione, 2444 — votazione ed approvazione, 2516.

Esercizio provvisorio durante il mese di luglio 1896 dello stato di previsione della entrata e di quelli per la spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 non approvati dal Parlamento entro il 30 giugno 1896 (N. 193). Presentazione, pag. 2328 — discussione, 2329 — votazione ed approvazione, 2347.

Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamenti a riposo di diritto (N. 188). Presentazione, pag. 2328 — discussione, 2495 — votazione ed approvazione, 2529.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 203). Presentazione, pag. 2444 — discussione, 2601 — votazione ed approvazione, 2620.

Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate, oltre gli interessi e le spese di giudizio (N. 205). Presentazione, pag. 2490 — discussione, 2675 — votazione ed approvazione, 2696.

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 218). Presentazione, pag. 2678 — discussione, 2827 — votazione ed approvazione, 2843.

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 (N. 224). Presentazione,

pag. 3008 — discussione, 3397 — votazione ed approvazione, 3423.

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 225). Presentazione, pag. 3008 — discussione, 3406 — votazione ed approvazione, 3423.

Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato (N. 228). Presentazione, pag. 3011 — discussione, 3060 — votazione ed approvazione, 3061.

Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio (N. 242). Presentazione, pag. 3061 — discussione, 3127 — votazione ed approvazione, 3144.

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243). Presentazione, pag. 3061 — discussione, 3361 — votazione ed approvazione, 3392.

Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio tecnico-amministrativo per le opere governative edilizie in Roma (N. 244). Presentazione, pag. 3061 — discussione, 3148 — votazione ed approvazione, 3208.

Assegno annuo di un milione di lire a favore di S. A. R. il Principe Ereditario (N. 245). Presentazione, pag. 3062 — discussione, 3067 — votazione ed approvazione, 3092.

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali morto in servizio (N. 247). Presentazione, pag. 3062 — discussione, 3126 — votazione ed approvazione, 3144.

Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria (256). Presentazione, pag. 3095 — discussione, 3253 — votazione ed approvazione, 3364.

TETI avv. cav. Filippo, senatore. Chiede congedo, pag. 577, 1598, 3067.

TITTONI comm. Vincenzo, senatore. Eletto mem-

INDICE

bro della Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, pagina 44 — chiede congedo, 2401.

TODARÒ dott. prof. comm. Francesco, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Andrea Verga e propone l'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'illustre defunto, pag. 1022 — interloquisce nella discussione dell'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi per la mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge sulla proroga delle leggi eccezionali di pubblica sicurezza, 1283, 1289 — parla nella discussione del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, 2005 — id. id. in quella del bilancio di grazia e giustizia per lo stesso esercizio, 2133 — id. id. in quella del bilancio dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio, 2419, 2424, 2430, 2431 — chiede congedo, 2533 — partecipa alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle scuole complementari e normali, 2569 — propone che l'esame del progetto di legge sull'istituzione del commissario civile in Sicilia sia deferito agli Uffici e che la Commissione sia composta di un numero doppio di commissari, 2690 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio d'uscita dello zolfo, 2728 — id. id. per la istituzione di un commissario civile in Sicilia, 2785, 2796, 2804. — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova, 3361, 3362.

TOLOMEI conte comm. Bernardo, senatore. Prende parte alla discussione del bilancio delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96, pag. 264, 268 — id. id. dei lavori pubblici per lo stesso esercizio, 431, 432.

TCMMASI-CRUDELI prof. comm. Corrado, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — chiede congedo, 105, 505, 2185 — parla nella discussione dell'incidente sollevato dal senatore Vitelleschi circa la mancata iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge

per la proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1283 — replica al presidente del Consiglio, 1286, 1290 — parla nella discussione del progetto di legge per l'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96, 1650 — propone la chiusura della discussione generale del progetto di legge per la conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, 1865 — parla nella discussione degli articoli di tale progetto di legge, 1901 — prende parte, quale relatore, alla discussione del bilancio degli interni per l'esercizio finanziario 1896-97, 1983, 2010 — parla, quale relatore, nella discussione del progetto di legge per approvazione di eccedenze di impegni per la repressione del brigantaggio, 2444, 2446, 2449.

TORNATE :

I	1895	11	giugno	pag.	9
II	»	12	»	»	21
III	»	13	»	»	37
IV	»	14	»	»	49
V	»	17	»	»	61
VI	»	20	»	»	65
VII	»	25	»	»	93
VIII	»	28	»	»	97
IX	»	5	luglio	»	105
X	»	13	»	»	113
XI	»	14	»	»	141
XII	»	15	»	»	173
XIII	»	16	»	»	213
XIV	»	17	»	»	245
XV	»	18	»	»	281
XVI	»	19	»	»	321
XVII	»	20	»	»	349
XVIII	»	22	»	»	405
XIX	»	23	»	»	473
XX	»	25	»	»	505
XXI	»	27	»	»	545
XXII	»	29	»	»	577
XXIII	»	30	»	»	617
XXIV	»	31	»	»	653
XXV	»	1	agosto	»	669
XXVI	»	2	»	»	701
XXVII	»	3	»	»	729
XXVIII	»	4	»	»	745

INDICE

XXIX	1895	5 agosto	pag. 773	LXXX	1896	25 giugno	pag. 2249
XXX	»	6 »	» 805	LXXXI	»	26 »	» 2269
XXXI	»	7 »	» 901	LXXXII	»	27 »	» 2317
XXXII	»	21 novembre	» 1009	LXXXIII	»	29 »	» 2321
XXXIII	»	22 »	» 1021	LXXXIV	»	30 »	» 2329
XXXIV	»	23 »	» 1049	LXXXV	»	1 luglio	» 2353
XXXV	»	25 »	» 1077	LXXXVI	»	2 »	» 2377
XXXVI	»	29 »	» 1201	LXXXVII	»	3 »	» 2401
XXXVII	»	4 dicembre	» 1205	LXXXVIII	»	4 »	» 2437
XXXVIII	»	13 »	» 1209	LXXXIX	»	6 »	» 2493
XXXIX	»	14 »	» 1225	XC	»	7 »	» 2521
XL	»	16 »	» 1237	XCI	»	8 »	» 2533
XLI	»	17 »	» 1241	XCII	»	9 »	» 2541
XLII	»	18 »	» 1257	XCIII	»	10 »	» 2565
XLIII	»	19 »	» 1273	XCIV	»	11 »	» 2597
XLIV	»	20 »	» 1281	XCV	»	14 »	» 2601
XLV	»	21 »	» 1293	XCVI	»	21 »	» 2625
XLVI	1896	5 marzo	» 1329	XCVII	»	22 »	» 2661
XLVII	»	17 »	» 1333	XCVIII	»	23 »	» 2677
XLVIII	»	18 »	» 1345	XCIX	»	24 »	» 2701
XLIX	»	23 »	» 1349	C	»	25 »	» 2721
L	»	24 »	» 1373	CI	»	26 »	» 2749
LI	»	25 »	» 1409	CII	»	27 »	» 2777
LII	»	26 »	» 1449	CIII	»	28 »	» 2809
LIII	»	27 »	» 1481	CIV	»	29 »	» 2845
LIV	»	4 maggio	» 1525	CV	»	30 novembre	» 2885
LV	»	15 »	» 1537	CVI	»	1 dicembre	» 2917
LVI	»	16 »	» 1565	CVII	»	2 »	» 2945
LVII	»	28 »	» 1577	CVIII	»	3 »	» 2969
LVIII	»	30 »	» 1589	CIX	»	4 »	» 2989
LIX	»	1 giugno	» 1597	CX	»	10 »	» 3009
LX	»	2 »	» 1649	CXI	»	17 »	» 3013
LXI	»	3 »	» 1697	CXII	»	18 »	» 3049
LXII	»	4 »	» 1721	CXIII	»	19 »	» 3057
LXIII	»	5 »	» 1749	CXIV	»	21 »	» 3065
LXIV	»	6 »	» 1773	CXV	»	22 »	» 3093
LXV	»	8 »	» 1793	CXVI	1897	8 gennaio	» 3145
LXVI	»	9 »	» 1817	CXVII	»	9 »	» 3181
LXVII	»	10 »	» 1841	CXVIII	»	11 »	» 3209
LXVIII	»	11 »	» 1869	CXIX	»	12 »	» 3245
LXIX	»	12 »	» 1897	CXX	»	13 »	» 3265
LXX	»	13 »	» 1933	CXXI	»	14 »	» 3293
LXXI	»	15 »	» 1977	CXXII	»	15 »	» 3333
LXXII	»	16 »	» 2005	CXXIII	»	16 »	» 3365
LXXIII	»	17 »	» 2037	CXXIV	»	18 »	» 3397
LXXIV	»	18 »	» 2069	TORRIGIANI marchese comm. Piero, senatore. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 44 — Chiede congedo, 66.			
LXXV	»	19 »	» 2105	TOSELLI cav. Pietro, maggiore nel R. esercito (V. senatore Luigi Ferraris ed Onoranze), pag. 1210.			
LXXVI	»	20 »	» 2133				
LXXVII	»	22 »	» 2185				
LXXVIII	»	23 »	» 2217				
LXXIX	»	24 »	» 2225				

INDICE

TRANFO avv. cav. Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 142, 2269, 2661.

TRIGONA DI SANT'ELIA principe Domenico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 3245.

TRIVULZIO principe Gian Giacomo, senatore. Annunzio della nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2970 — presta giuramento ed è proclamato, 3147.

TROTTI marchese Ludovico, senatore. Chiede congedo, pag. 174.

U

UFFICI DEL SENATO (V. *Sorteggio*).

V

VACHELLI comm. dott. Pietro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 2887 — relazione sui titoli ed approvazione, 2921 — presta giuramento ed è proclamato, 2923 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, 3253, 3290.

VALLOTTI conte comm. Diogene, senatore. Chiede congedo, pag. 2317, 3146.

VALSECCHI ing. comm. Pasquale, senatore. Eletto membro della Commissione permanente di finanze, pag. 43 — id. id. di contabilità interna, 43.

VECCHI (de) nobile Ezio, tenente generale, senatore. Chiede congedo, pag. 2269, 3146.

VERGA dott. prof. comm. Andrea, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1021.

VIGONI nobile comm. Giulio, senatore. Chiede congedo, pag. 2249.

VILLARI prof. comm. Pasquale, senatore. Partecipa alla discussione del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, pag. 2340, 2375 — presenta e svolge un ordine del giorno in tale discussione, pag. 2416 — chiede congedo, 2627.

VISCONTI DI MODRONE duca Guido, senatore. Chiede congedo, pag. 2317.

VISCONTI-VENOSTA S. E. marchese Emilio, senatore. Chiede congedo, pag. 2249 — annunzio della sua nomina a ministro degli affari esteri, 2628. (V. *Ministro degli affari esteri*).

VITELLESCHI-NOBILI marchese comm. Francesco, senatore. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43_g — id. id. della Commissione permanente di finanze, 43 — id. id. della biblioteca, 43 — prende parte alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 86 — id. id. a quella del progetto di legge per disposizioni sulla leva dei nati nel 1875, 239 — quale relatore interviene nella discussione del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96, 272 — prende parte alla discussione del bilancio della guerra per lo stesso esercizio, 295, 297 — id. a quella del bilanci della pubblica istruzione per lo stesso esercizio, 596 — id. a quella del bilancio degli esteri per lo stesso esercizio, 654 — propone un ordine del giorno in occasione di tale discussione, 660 — prende parte alla discussione dei provvedimenti finanziari, 774, 800, 802 — propone un ordine del giorno relativo al progetto stesso, 775 — lo ritira, 802 — solleva un incidente sull'ordine del giorno, intorno alla mancata discussione del progetto di legge per proroga dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 1281 — ringrazia il presidente del Senato degli schiarimenti dati in proposito, 1282 — eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 1284, 3062 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla maggiore assegnazione di L. 20,000,000 per le spese di

INDICE

Africa, 1301 — si associa alla commemorazione del senatore Della Somaglia, 1360 — prende parte alla discussione del progetto di legge sui crediti straordinari per le spese di guerra nell'Eritrea, 1385, 1444 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito, 1466 — quale relatore dà alcune spiegazioni al senatore Gadda sul progetto di legge per autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma, 1473, 1477 — quale relatore parla nella discussione del progetto di legge sull'approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 790,000 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96, concernenti le spese facoltative, 1639, 1640 — parla nella discussione del progetto di legge, n. 109, per conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894 sull'ordinamento dell'esercito, 1742, 1745, 1857 — id. in quella del progetto di legge per approvazione di eccedenze d'impegni per L. 4,800,000 verificatesi sul capitolo 32 del bilancio degli esteri per l'esercizio 1894-95, per il contributo dello Stato per le spese di Africa, 1798 — id. in quella del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1896-97, 2110, 2121, 2145 — id. in quella del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio stesso, 2250, 2257 — id. in quella del bilancio dell'istru-

zione pubblica per lo stesso esercizio, 2358, 2402 — annunzio di una sua interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri sul modo come fu fatta l'ultima crisi, 2601 — la svolge, 2701 — replica al presidente del Consiglio, 2717 — parla nell'incidente sollevato dal senatore Brioschi nella seduta del 23 luglio 1896 sull'ordine dei lavori del Senato, 2687 — partecipa alla discussione del progetto di legge per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, 2732 — propone un ordine del giorno diretto ad ottenere la sospensione della discussione di tale progetto di legge, 2759 — interloquisce nell'incidente sollevato dal senatore Fusco circa la discussione dei due progetti di legge sulle università di Napoli e di Torino, 2774 — parla nella discussione del progetto di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, 2833, 2836, 2840 — id. in quella del progetto di legge per gl'infortuni sul lavoro, 2963, 3001, 3005 — parla sul ritiro di tale progetto di legge, 3051 — partecipa alla discussione del progetto di legge sulla ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma e soppressione dell'ufficio tecnico-amministrativo per le opere edilizie governative in Roma, 3157 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio, 3193, 3220, 3229.

VOLI avv. comm. Melchiorre, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 22.

Z

ZANOLINI comm. Cesare maggior generale, senatore. Partecipa alla discussione del progetto di legge sulle espropriazioni e consorzi minerari, pag. 1078, 1079 — id. a quella del progetto di legge concernente le disposi-

zioni per incoraggiare la istituzione dei magazzini generali per gli zolfi in Sicilia, 1322 — parla nella discussione del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97, 2601, 2604.

